

ATTI PARLAMENTARI
DELLA
CAMERA DEI SENATORI

ATTI PARLAMENTAR

DELLA

CAMERA DEI SENATORI

DISCUSSIONI

Legislatura XX^a — 3^a Sessione 1899-900

ROMA

FORZANI E C. TIPOGRAFI DEL SENATO

1900

LI.

TORNATA DEL 30 APRILE 1900

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — *Messaggi del presidente della Corte dei conti — Sunto di petizioni — Comunicazioni della Presidenza — Comunicazioni del Governo — Commemorazione del senatore Mangilli — Congedi — Incidente sull'ordine del giorno; parlano il presidente del Consiglio ed il senatore Pasolini — Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori — Volazione a scrutinio segreto per la convalidazione della nomina a senatore del conte Ponza di San Martino — Chiusura di votazione — Risultato di votazione — Discussione del progetto di legge: « Modificazioni ed aggiunte alla legge 10 agosto 1884, n. 2644, sulle derivazioni di acque pubbliche » (N, 31-A) — Parlano nella discussione generale i senatori Ferraris, Carle, Gadda, Adamoli, relatore, ed il ministro dei lavori pubblici — Approvazione dei primi tre articoli del progetto di legge, dopo osservazioni e proposte del ministro dei lavori pubblici, dei senatori Gadda, Pisa, Adamoli, relatore, Vigoni e del ministro delle finanze — Il seguito della discussione è rinviato a domani.*

La seduta è aperta alle ore 15.40.

Sono presenti il presidente del Consiglio ed i ministri dei lavori pubblici, delle finanze e di grazia e giustizia e dei culti.

CHIALA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Messaggi del presidente della Corte dei conti.

PRESIDENTE. Prego il signor senatore, segretario, Chiala di dar lettura di due messaggi del Presidente della Corte dei conti pervenuti a questa Presidenza.

CHIALA, segretario, legge:

Roma, 2 aprile 1900.

In esecuzione della legge 15 agosto 1867, n. 3853, il sottoscritto ha l'onore di trasmettere alla S. V. l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei conti nella seconda quindicina di marzo p. p.

Il Presidente
G. FINALI.

Roma, 16 aprile 1900.

In esecuzione della legge 15 agosto 1867, n. 3853, il sottoscritto ha l'onore di trasmettere alla S. V. l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei conti nella prima quindicina del mese corrente.

Il Presidente
G. FINALI.

PRESIDENTE. Do atto al signor presidente della Corte dei conti di queste comunicazioni.

Sunto di petizioni.

PRESIDENTE. Prego il signor senatore, segretario, Chiala di dar lettura del sunto delle petizioni pervenute al Senato.

CHIALA, segretario, legge:

« N. 30. Il presidente del Consiglio provinciale di Palermo fa istanza perchè siano resi alle Università siciliane i beni dei Gesuiti.

« N. 31. Il presidente della Deputazione provinciale di Porto Maurizio fa istanza al Senato

perchè nel disegno di legge sui *Manicomi* siano introdotte modificazioni intese a determinare la competenza passiva della spesa di spedalità dei maniaci criminali ».

Comunicazioni.

PRESIDENTE. Prego il signor senatore Chiala di dar lettura della lettera del Presidente del Consiglio con cui partecipa la nomina a senatore del Regno del signor conte Ponza di San Martino e del relativo decreto reale.

CHIALA, segretario, legge:

Roma addì 9 aprile 1900.

« Sua Maestà il Re, con suo decreto in data 8 c. m. si è compiaciuta di nominare S. E. il conte Ponza di San Martino Coriolano, tenente generale, ministro della guerra, a senatore del Regno.

« Mi onoro di partecipare all'E. V. tale disposizione sovrana, ed unisco alla presente copia autentica del detto decreto, per l'occorrenza comunicazione al titolare.

« In questa occasione mi pregio rinnovare alla E. V. gli atti della mia più distinta osservanza.

« *Il Presidente del Consiglio*
« PELLOUX ».

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 33 (categoria V) dello Statuto fondamentale del Regno,

Udito il Consiglio dei ministri,

Sulla proposta del nostro presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per il Ministero dell'interno,

Abbiamo nominato e nominiamo senatore del Regno Ponza di San Martino conte Coriolano, tenente generale, ministro della guerra.

Il ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma addì 8 aprile 1900.

UMBERTO.

PELLOUX.

Per copia conforme.

Il Capo di Gabinetto
CERUSA.

PRESIDENTE. Do atto al presidente del Consiglio di queste comunicazioni.

Comunico ora al Senato la seguente lettera pervenutami dal collega Lampertico in data 1° aprile corrente.

« Mi trovo nella necessità di rinunciare alla Commissione permanente di vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti di emissione.

« Non vi sono certamente indotto dal minimo dissenso coll'onor. ministro e cogli egregi colleghi ai quali professo animo riconoscente.

« Non senza rincrescimento ho dovuto prendere questa risoluzione per l'impossibilità in cui mi trovo di adempiere i doveri imposti dalla cresciuta importanza della Commissione.

« Prego perciò l'E. V. di invitare il Senato alla sostituzione.

« Con animo ossequente.

« *Il dev. suo*

« FEDELE LAMPERTICO ».

Non facendosi osservazioni, do atto al senatore Lampertico delle presentate dimissioni.

Nella prossima seduta si procederà alla nomina di un Commissario che dovrà sostituire il senatore Lampertico nella Commissione di vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti di emissione.

Comunico al Senato che il senatore Vacchelli ha presentato una proposta di legge, la quale, secondo il nuovo regolamento, sarà stampata e trasmessa per il suo esame agli Uffici.

Comunicazioni del Governo.

PELLOUX, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLOUX, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno.* Ho l'onore di annunciare al Senato che Sua Maestà il Re con decreto 8 aprile p. p. mi ha esonerato dall'incarico di reggere *pe interim* il Ministero della guerra, ed ha nominato titolare di detto Ministero il tenente generale conte Coriolano Ponza Di San Martino.

Con successivo decreto 8 aprile Sua Maestà il Re ha nominato sottosegretario di Stato per gli affari della guerra il maggior generale comm. Buonaventura Zanelli.

PRESIDENTE. Da atto all'onor. presidente del Consiglio della comunicazione di questi due decreti.

**Commemorazione
del senatore Antonio Mangilli.**

PRESIDENTE. Signori Senatori.

Anche oggi, compio il mesto ufficio di annunziare al Senato la dolorosa perdita di altro fra i più distinti suoi membri, il comm. Antonio Mangilli, morto il dì nove corrente mese in Cento, dov'era nato nel 1829.

Chiamato dalla fiducia dei suoi conterranei, per ben quattro volte dal 1870 in appresso, agli onori della rappresentanza nazionale, Antonio Mangilli che già nel ristretto ambito della vita locale aveva avuto opportunità di spiegare una rara attività, ed offerto amplissime prove dell'amor suo verso la terra che gli aveva dato i natali, Antonio Mangilli salito a maggiore altezza, mostrò subito di saper comprendere del pari, e di possedere le migliori qualità che lo fecero atto a trattare degnamente i grandi interessi della nazione che gli venivano affidati.

Vero è, che nell'esercizio delle sue alte funzioni gli avvenne più spesso, per ventura di circostanze, di essere chiamato a spendere la sua parola, e sempre con raro successo, nell'interesse specialmente della regione a cui Esso apparteneva, ma è anche vero, che nella sua lunga carriera pose sempre in cima de' suoi pensieri la devozione, e la cura più illimitata dei supremi interessi della patria grande.

Più tardi, cioè nel 1890 l'egregio uomo fu elevato alla dignità di senatore.

E noi pure l'abbiamo visto alla prova, tanto che gli era facilmente riescito di procacciarsi la stima universale. Posso anche soggiungere che mosso dal desiderio sempre vivo in lui di attendere a' suoi doveri di senatore, avrebbe voluto anche in questi ultimi giorni che visse, prender parte ai nostri lavori, siccome ne aveva espresso l'intendimento in una sua domanda di congedo indirizzata al Senato; ma pur troppo la separazione doveva essere eterna, e non lo vedremo più mai seduto in mezzo a noi.

Di Antonio Mangilli sindaco di Cento e presidente in atto del Consiglio provinciale di Ferrara rimarrà tuttavia, presso i suoi conterranei particolarmente, il più dolce e caro ri-

cordo, che non si spegnerà mai fino a che il culto della riconoscenza verso coloro che hanno benemeritato della patria, rimanga scolpito nella mente e nel cuore degli uomini. Tale invero fu Antonio Mangilli per consenso di amici e di avversari che tutti con eguale animo e con la stessa reverenza si inchinarono avanti alla tomba di quel degno uomo.

Basti ricordare la bonifica di Burana, la grande opera già iniziata da Napoleone I e rimasta giacente fino a che l'Italia nuova volle e seppe condurre a compimento, perchè il nome di Antonio Mangilli debba per ciò solo passare alla posterità, come di uno che rese alle contrade redente il servizio maggiore a cui potessero mai aspirare.

Iniziata con scarsi mezzi d'azione, l'opera gigantesca trovò infiniti ostacoli per via, e se nullameno fra pochi giorni quelle popolazioni la vedranno compiuta, niuno sarà che non sappia e non senta, che Deputato e Senatore, Sindaco, Presidente del Consiglio provinciale e del Comitato permanente, Antonio Mangilli fu il grande artefice, che con una forza di volontà incomparabile, qualche volta con audacia, ispirato sempre al pubblico bene, contribuì, assai più di ogni altro, a condurre in porto la malagevole impresa, che rimarrà l'onore e il vanto maggiore della sua vita.

Riposa dunque in pace, o Mangilli nostro, poichè si dirà di Te, con verità e giustizia, che hai vissuto nobilmente i tuoi giorni su questa terra! E la pace del giusto ti augurano con me i tuoi colleghi del Senato, che lamentano amaramente di averti perduto. (*Approvazioni*).

PELLOUX, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLOUX, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Non saprei aggiungere nulla a quanto ha detto ora l'illustre presidente per commemorare il compianto collega. Dichiaro quindi, a nome del Governo, di associarmi alle sue nobili parole.

Congedi.

PRESIDENTE. Il senatore Beltrani-Scalia si scusa di non poter intervenire alla seduta d'oggi e domanda un congedo di quattro giorni per motivi di salute.

LEGISLATURA XX — 3^a SESSIONE 1899-1900 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 APRILE 1900

Se non vi sono opposizioni questo congedo si in'enderà accordato.

Parimenti il signor senatore Roux si scusa di non poter intervenire, per lutto domestico, alla seduta d'oggi.

Incidente sull'ordine del giorno.

PELLOUX, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLOUX, *presidente del Consiglio*. In una precedente seduta del Senato l'onor. senatore Pasolini ebbe a fare una interpellanza al ministro della guerra relativamente al trattamento che un soldato di un reggimento di stanza a Bologna avrebbe subito, ed io, allora presi l'impegno, quale reggente l'*interim* della guerra, di esaminare ciò che il senatore Pasolini aveva detto in Senato, assumere informazioni in proposito, e poter dire poi qualche cosa di più di quello che allora mi risultava.

Sono lieto di dire oggi al senatore Pasolini (quantunque io non sia più oggi ministro della guerra, ma perchè il fatto si svolse mentre io aveva l'*interim* di questo dicastero) sono lieto di dire che le informazioni avute dalle autorità competenti sono completamente soddisfacenti. E siccome credo che una comunicazione in questo senso sia già stata data all'onor. senatore Pasolini, spero che anch'egli avrà ragione di essere abbastanza soddisfatto del risultato avuto dalla sua interpellanza.

PASOLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PASOLINI. Ringrazio l'onorevole ministro delle nuove informazioni che ha assunte. Come è mio dovere, e con quei mezzi che posso avere a mia disposizione, io verificherò poi e controllerò di nuovo le cose a me risultanti e da me coscienziosamente affermate in Senato.

Del resto, come il signor ministro e tutti intendono, io sarei ben lieto di poter convincermi che io avevo torto, completamente torto.

Mi preme intanto di ricordare bene che io non ho fatto mai questione delle persone, anzi che ho dichiarato di escluderle completamente. Ricordo che io ho reso il debito onore ai medici militari, fra i quali so bene che tanti e tanti vi sono ottimi e benemeriti. Ho fatto solo questione di sistema, e mi permetto di do-

mandare ancora una volta e di insistere perchè il servizio medico militare sia non solo vigilato, ma possibilmente anche riformato e migliorato. Funziona esso bene? Tanto meglio; ma chi non va avanti va indietro, e, come dice il Machiavelli, tutte le istituzioni, per buone che siano e per bene che funzionino, ogni tanto vanno richiamate ai loro principi. Raccomando dunque, vivamente raccomandando il servizio medico, alla vigilanza, alle indagini ed agli studi del signor ministro.

Relazione della Commissione per la verifica- zione dei titoli dei nuovi senatori (N. IV).

PRESIDENTE. Oggi venne data comunicazione al Senato del decreto col quale veniva chiamato il generale Ponza di San Martino conte Coriolano alla dignità di senatore del Regno. Siccome questo decreto venne comunicato da parecchi giorni all'Ufficio di Presidenza, mi sono fatto un dovere di comunicarlo alla Commissione incaricata della verificaazione dei titoli dei nuovi senatori. Per ciò do la parola al senatore Di Prampero perchè possa riferire.

DI PRAMPERO, *relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Con regio decreto dell'8 corrente aprile venne nominato senatore del Regno il tenente generale conte Coriolano Ponza di S. Martino ministro della guerra, per la categoria 5^a dell'art. 33 dello Statuto.

La vostra Commissione avendo verificata la regolarità del titolo nel regio decreto indicato e la coesistenza degli altri requisiti richiesti dallo Statuto fondamentale del Regno ha l'onore di proporvi ad unanimità la convalidazione a senatore del conte Coriolano Ponza di S. Martino.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. A tenore del nuovo regolamento, nella convalidazione dei titoli di nomina dei senatori, occorre che il Senato proceda per votazione a scrutinio segreto; perciò prego il signor senatore, segretario, Di Prampero a voler procedere all'appello nominale.

DI PRAMPERO, *segretario*, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori, segretari, di procedere allo spoglio delle urne.

(I signori senatori, segretari, fanno la numerazione dei voti).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto per la convalidazione del conte Ponza di San Martino:

Senatori votanti	72
Favorevoli	69
Contrari	3

Il Senato approva.

Discussione del progetto di legge: « Modificazioni ed aggiunte alla legge 10 agosto 1884, n. 2644, sulle derivazioni di acque pubbliche » (N. 31-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni ed aggiunte alla legge 10 agosto 1884, n. 2644, sulle derivazioni di acque pubbliche ».

Prego il signor ministro dei lavori pubblici di dichiarare se consente che la discussione si apra sul progetto dell'Ufficio centrale.

LACAVA, *ministro dei lavori pubblici*. Consento che la discussione si apra sul progetto dell'Ufficio centrale, ma mi riservo di proporre quelle modificazioni che crederò opportune nel corso della discussione.

PRESIDENTE. Ora si procederà alla lettura del disegno di legge.

FERRARIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARIS. Io prego il signor presidente di proporre al Senato di dispensare la Presidenza dalla prima lettura del progetto di legge, il quale è abbastanza lungo. Ritengo che ciò sia utile per guadagnar tempo.

PRESIDENTE. Il senatore Ferraris propone che piaccia al Senato di dispensare la Presidenza dal dare lettura del disegno di legge di cui si tratta, prima di aprire la discussione generale.

Chi crede di approvare questa proposta, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Dichiaro quindi aperta la discussione generale sul progetto di legge.

Ha facoltà di parlare il senatore Ferraris, primo iscritto.

FERRARIS. La legge organica del 20 marzo 1865 ha provveduto ampiamente per le derivazioni delle acque pubbliche. Sopravvenne una legge del 1884 con la quale si credette di ampliarne le disposizioni. Ora ci si presenta un progetto di legge, il quale, nella sua ampiezza, abbraccia tutti i problemi che possono nascere tanto sotto il rapporto tecnico quanto sotto il rapporto giuridico.

Non è a dissimularsi che gravi e grandi erano e sono ancora le difficoltà per risolvere questi problemi. Tuttavia io credo che il Senato riconoscerà nel lavoro che ha fatto il nostro Ufficio centrale diligenza e cognizioni speciali, commendevoli soprattutto perchè l'Ufficio stesso è riuscito a presentare al Senato complete le questioni da risolvere.

Il Senato e l'Ufficio centrale però mi concederanno che io faccia alcune considerazioni generali che si attengono piuttosto alla parte giuridica che alla tecnica, ma che informano il concetto della legge.

Quale è il problema principale, sostanziale che si doveva risolvere? Necessita usufruire le forze naturali dei corsi d'acqua, evitare che di esse si faccia uso a pregiudizio dei privati e del pubblico. Per la risoluzione di questo doppio problema, la relazione ministeriale e quella dell'Ufficio centrale presentano tutti gli argomenti che potevano essere necessari ed opportuni.

Però la questione che prima si presenta è quella della concessione in rapporto al tempo, se cioè la concessione doveva essere a titolo perpetuo od a titolo temporaneo.

Però prima l'Ufficio centrale si propose un'altra questione che pure dovrà risolvere il Senato, se, cioè, basti o convenga allo spirito ed allo scopo della legge (anzi al titolo della stessa legge) di regolare soltanto la derivazione delle acque pubbliche, le quali per i progressi della scienza sono predestinate ad usi infiniti, come sono infiniti gli usi a cui possono essere destinate le forze idrauliche.

Ecco perchè l'Ufficio centrale propone che all'art. 1 si parli non solo di derivazione delle acque, ma anche dell'uso da farsi della loro

forza. Ma a questo riguardo prego lo stesso Ufficio centrale permettermi di avvertire che codesta distinzione, così opportunamente voluta nell'art. 1 e che dovrebbe essere indicata anche nell'intitolazione della legge, non mi sembra continuamente e costantemente serbata nelle disposizioni dei singoli articoli; perchè molte volte, seguendosi il testo del progetto ministeriale, si viene a parlare solo di derivazioni.

La questione giuridica, però, che si presenta quasi preliminare, relativa all'uso, è effettivamente risolta tanto dal progetto ministeriale come da quello dell'Ufficio centrale, se cioè si debba e si possa concedere che si facciano concessioni perpetue ovvero a tempo determinato.

Che non si possa fare la concessione perpetua ammetto anch'io, d'accordo col Governo e con l'Ufficio centrale; però vi è una differenza di un fatto sulla quale credo si debba fissare la vostra attenzione.

Arrivati ad un certo punto (mi permetterete di non citare gli articoli poichè siamo nella discussione generale) in cui si parla della rinnovazione delle concessioni dopo il primo trentennio, si usa una prima dizione che mi sembra non conforme al disposto generale della legge. Secondo tale dizione il concessionario, scaduto il primo trentennio, *avrebbe diritto* ad un secondo trentennio. Mi pare che questa potrebbe essere una grave questione a risolvere tanto in rapporto alle disposizioni della legge generale come in rapporto alle considerazioni speciali d'utilità pubblica e privata.

Premetto un'osservazione che credo importante: vale a dire che quando si tratta di una legge speciale, bisogna, per quanto è possibile, riferirsi e stare nella forma e nella sostanza al disposto della legge generale e organica.

Io non ho feticismo per le leggi codificate, ma non bisogna, a mio modo di vedere, toccare i Codici se non quando vi è un'assoluta necessità.

Ora piaccia al Senato di ricordare che il Codice civile fa questa distinzione (mi scusi il Senato se ricordo questa cosa, perfettamente inutile per coloro che mi sono maestri, ma che non sarà forse inutile per taluno dei miei colleghi) il Codice civile dunque fa questa distinzione che è nella natura delle cose, e cioè che le cose

che appartengono allo Stato sono o del demanio pubblico o del suo patrimonio; le cose di demanio pubblico le dichiara *inalienabili*, e le cose di patrimonio privato le dichiara disponibili in certi casi e con certe condizioni.

Ora mi permetterete di ricordare che non bisogna così facilmente declinare da quel carattere e condizione di inalienabilità per le cose del demanio pubblico; perchè l'uomo è passeggero, ma l'andare dei secoli può richiedere tante necessità, e non dobbiamo pregiudicare quanto è previsto nelle disposizioni organiche del Codice. Ecco la ragione della inalienabilità, è un trovato di assoluta necessità.

Per spiegare in qual modo forse, si è applicato il periodo trentenario, come quasi ordinario, per le concessioni di cui si tratta, vi è una disposizione che mi permetterete di ricordare.

Le locazioni, e qui siamo quasi in materia analoga, degli immobili, e sono immobili le forze idrauliche, non possono farsi per un tempo eccedente il trentennio.

Ora, se non vi è necessità, non bisogna allontanarci dalla legge, e non si darebbe al concessionario una prerogativa, quasi come un *diritto*, che sarebbe per lo Stato un vincolo gravissimo. Ora lo scopo della legge è di fare rispettare i diritti dello Stato sulle forze somministrate dalla natura. Quando il nostro compianto e illustre collega Galileo Ferraris non aveva ancora trovato il modo di trasmettere l'energia elettrica a distanza, chi lo avrebbe preveduto 15 o 20 anni prima di lui?

Il relatore mi concederà di dire che non è prudente il determinare fin da ora a quali usi potranno essere destinate le nostre forze idrauliche. Ecco la ragione per la quale, indipendentemente da quella giuridica, che forse a taluno parrà un poco curialesca, vorrei che l'Ufficio centrale studiasse meglio la questione della durata e della proroga delle concessioni.

È vero che, trattandosi di industrie che hanno bisogno della energia elettrica, per esse si devono impiegare capitali rispettabili, i quali devono produrre i loro frutti; ma sessant'anni mi sembrano, non solo più che sufficienti forse troppi per assicurare il buono impiego dei capitali occorrenti.

Un'impresa, indipendentemente dai progressi dell'industria, deve provvedere ai modi di eser-

citarla con profitto, ma, che in un periodo così lungo, come sarebbe il sessantennio, non solo si ha il modo di venire al reintegro dei capitali impegnati, ma ad un compenso sufficiente.

Si dirà: è un vostro apprezzamento. Ma io dico che è un apprezzamento che ha un fondamento giuridico, che allorchè volete impegnare il progresso dell'uso di queste forze idrauliche sopra tutto, e lo volete impegnare per oltre trent'anni, dovete pensarci sopra. Ora, se la sollecitudine che si ha per questi capitali deve essere tenuta in gran conto dal legislatore, non deve però essere una ragione per declinare da quelle regole di prudenza che non permetterebbero d'impegnarsi per così lungo tempo.

E le regole di prudenza sarebbero non solo che non possiamo anticipatamente vincolare l'azione di quelli che verranno dopo di noi, ma principalmente, che (e lo ripeto, poichè parmi di averlo già detto) nessuno può prevedere quali siano i progressi a cui può giungere l'industria. Di maniera che *in dubiis abstine*.

Si potrebbe forse provvedere diversamente, lasciando al potere esecutivo la facoltà di fare o non fare la concessione. E bisogna pure avere maggior fiducia nelle nostre istituzioni; il potere esecutivo deve poter esercitare le sue facoltà, senza che noi abbiamo continua diffidenza che ne abusi. So che la responsabilità ministeriale è un mito; qui forse si tratta della responsabilità morale del sindacato della opinione pubblica e del parlamento.

Allorquando (e ciò potrà formar oggetto di qualche osservazione in seguito) il potere esecutivo fa uso della sua facoltà discretiva, noi dobbiamo avvertire, che chi la esercita gode preventivamente la fiducia della nazione.

Se pensassimo diversamente non saremmo più in uno Stato libero e civile, in mano di persone le quali tendessero continuamente delle insidie.

In riassunto pregherei l'Ufficio centrale ed il Governo di avviare in primo luogo all'inconveniente che ne verrebbe dal dire « nel periodo di oltre un trentennio ».

Ho un'altra considerazione da fare la quale non è semplice quanto pare. Si dice nel progetto di legge: « La concessione sarà fatta senza pregiudizio dei diritti dei terzi ». Io credo che l'espressione non sia troppo felice, perchè la frase *sarà fatta* implica un ordine. Invece

nell'art. 615 del Codice civile (la forma del Codice bisogna rispettarla), si dice: « Le concessioni di uso che fa lo Stato s'intendono sempre fatte senza pregiudizio dei diritti legittimamente acquistati ».

Ma perchè non usare questa locuzione?

Anzi, perchè ripetere la stessa disposizione con termini molto meno felici? Vi sarebbe, anzi, una ragione di supplire alla locuzione dell'art. 615?

Bisogna che io spieghi e chiedo scusa se entrerò in alcune particolarità.

Il Codice civile che, come Codice civile, è da rispettarsi, contempla le derivazioni ed i vari usi cui l'acqua può essere impiegata.

Veramente l'art. 615 parla soltanto delle concessioni di uso. Perchè?

Perchè riguardo alle derivazioni fa poi tutta un'altra nomenclatura con una precisione ed un cumulo di disposizioni insieme.

Ma ora avvi assoluta necessità di disposizioni da imporre a coloro che hanno avuto queste concessioni per il rispetto delle sponde, degli argini e di tutte le opere che si fanno, affinchè non siano pregiudicate.

Questo è vero; ma credete forse che il Codice civile abbia dimenticato cose così importanti? No, il Codice civile provvede a tutte le cautele delle sponde, provvede per la tutela degli argini.

Per quali ragioni volete ripetere ciò che sta nel Codice civile?

È cosa perfettamente inutile, e ripeterla nell'articolo primo del progetto di legge si ha quasi l'aria di stabilire una nuova disposizione.

Facendo leggi imperfette, si creano imbarazzi gravissimi a tutti i cittadini.

Dio ci liberi dai medici, ma Dio ci liberi altresì dai giudici e dagli avvocati.

Dunque facciamo delle leggi chiare per evitare interpretazioni e distinzioni che si pagano poi a peso d'oro.

Dunque, o modificare quell'art. 1, oppure coordinarlo con tutte le disposizioni generali.

Il Ministero è stato molto sollecito a stabilire le forme dell'istruttoria per la concessione, ad impedire forse i monopoli, gli abusi; ma l'istruttoria mi pare molto complicata, ed il nostro Ufficio centrale entrò nello stesso ordine d'idea.

Non voglio venire a dettagli; ma dichiaro che (sarò forse in errore) sono partigiano della responsabilità personale, e non sono sempre entusiasta per le deliberazioni collegiali.

Non vi è ironia maggiore di quella che i collegi debbano sempre procedere, e procedano con maggioranze; ordinariamente le maggioranze sono formate dai meno intelligenti, dai meno energici. Con ciò non intendo mancare di rispetto ai Collegi amministrativi e giudiziari; ma non credo che si debba ricorrere ad essi con troppa frequenza, e sempre in ogni caso.

Si obietta: Ma senza di quei collegi il ministro farà quello che vorrà, e quello che gli sarà raccomandato, dicono i maligni, dagli uomini politici influenti.

No, o signori. Il ministro, quando avrà avuto l'avviso tecnico delle persone intelligenti, avviso non segreto ma pubblico, ci penserà due volte prima di venire colla sua autorità a mettere in disparte ciò che questi uomini speciali o nella parte tecnica o nella parte giuridica gli avranno consigliato.

Signori, bisogna essere diffidenti, ma fino ad un certo punto.

Ora fra gli inconvenienti che dalla proposta emergerebbero, vi è la creazione di una Commissione permanente, poi il Consiglio dei lavori pubblici, infine il Consiglio di Stato. Ma è il potere esecutivo responsabile che cosa avrà a fare?

Troppe cautele. Cosa volete, io sono dell'antica scuola; voglio la responsabilità personale e non vi è pericolo maggiore della responsabilità che si riposa sui collegi.

Io credo che l'istruttoria complicata non riparerà gli inconvenienti, anzi, ne farà nascere. E mi domando: quanto tempo dovrà attendere chi domanda una concessione? Dovrà prima esaurire tutte le pratiche amministrative e poi rivolgersi al ministro, il quale interpellerà la Commissione permanente. Di seguito ci saranno tutte le pratiche finali, il deliberato del Consiglio dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato.

Mi rimane una sola parte da trattare.

Il ministro e la Commissione hanno una grande fede sopra coloro che sono intraprendenti e che hanno l'abilità necessaria per radunare i capitali ed ottenere le concessioni; ma per altra parte dicono: Le concessioni si possono fare solo quando sieno compiute le opere,

quando si sia ottenuto il collaudo delle medesime.

È vero che la concessione non si fa all'individuo A o B, ma a colui il quale si presenta con prevalenza pel bene pubblico, e con maggior corrispettivo di canone.

Ma chi fa una concessione ha il diritto di sapere chi è colui che come cessionario si presenta invece del concessionario originario.

Voi mettete tante cautele perchè questo concessionario dia tante prove di onestà, e poi lasciate che il diritto possa, senza alcuna vostra preoccupazione, cedere a chiunque?

Signori: tutte le cessioni vanno notificate regolarmente, ma quando si tratta di un affittuario il quale deve aver tanti rapporti con voi, avete il diritto di conoscerlo, ed avete anzi il diritto di modificare le condizioni del contratto.

Con queste poche osservazioni vi ho dimostrato come in molti articoli si dovrebbero introdurre modificazioni, ma io ho abbastanza pratica delle cose per comprendere come sia difficile risolvere certe difficoltà nella discussione di tante particolarità nelle sedute del Senato e della Camera dei deputati.

Io quindi non faccio proposta; se il ministro o l'Ufficio centrale crederanno opportuno di tener conto delle mie considerazioni, presenteranno essi degli emendamenti che vi rispondano; accennandole, ho creduto di adempiere al mio dovere abusando, forse, della vostra pazienza.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Carle, altro iscritto.

CARLE. Onorevoli colleghi.

Non era mio intendimento di prendere oggi la parola sull'importantissimo disegno di legge che ci sta dinanzi, perchè giunto or ora da un lungo viaggio avrei desiderato di maturare e coordinare meglio nella mia mente le idee che vorrei esporre al Senato. Siccome però l'illustre presidente mi ha dichiarato che la discussione generale sta per essere chiusa, non essendovi altri oratori iscritti, così mi prendo l'ardire di esporre senz'altro qualche osservazione di carattere generale, che non sarebbe opportuna nella discussione degli articoli.

Questo è certo, onorevoli colleghi, che, se vi è disegno di legge, che abbia destato grande aspettazione nel nostro paese e che sia stato

vivamente desiderato e in parte anche preparato dalla pubblica discussione, è il presente.

Se ne sono occupati i due primi Congressi delle Società economiche tenutisi uno a Milano e l'altro a Torino: se ne occupò parimenti da un punto di vista speciale l'importantissimo Congresso delle rappresentanze provinciali tenutosi in Torino in occasione dell'Esposizione nazionale; ne trattarono pressochè tutti i Consigli provinciali del Regno e fra gli altri quelli di Cuneo e di Torino, i quali formularono in proposito dei voti e degli speciali ordini del giorno. Infine se ne interessarono vivamente anche le Società degli ingegneri e le Società elettrotecniche, come quelle di Torino e di Milano, la classe degli industriali e dei capitalisti e un numero grande di giornali e riviste che ebbero ad interloquire sull'argomento. Tutto ciò deve esserci di conforto, in quanto dimostra che se il paese nostro può forse apparire apatico ed indifferente per certe questioni, che potrebbero dirsi di scherma parlamentare, esso prende invece vivissima parte alle questioni, che rappresentano i veri e i grandi interessi nazionali. Si aggiunga che l'aspettazione per questa legge ci dimostra eziandio che continua ad essere viva nel nostro paese quella grande e classica tradizione circa il regime delle acque pubbliche e private, che rimonta alle dottrine dei giureconsulti romani, e che rese gloriosi i nomi del Pecchio, del Romagnosi e del Giovanetti, le cui dottrine furono poi seguite da giureconsulti più recenti, come il Dionisotti e il Gianzana.

Noi non possiamo dimenticare, che è stato in Italia dove il Romagnosi ha creduto che il suo classico ed immortale trattato sulla ragion civile delle acque, trovasse una conveniente introduzione nella dottrina stessa dell'incivilimento sociale; perchè a suo avviso la ragion civile delle acque ed il regime moderatore delle medesime potevano considerarsi come stregua e misura dello stadio di civiltà, a cui i popoli erano pervenuti.

Io quindi mi allieto coll'onorevole ministro dei lavori pubblici, che a tanti progetti importanti da lui già presentati ai due rami del Parlamento abbia aggiunto anche questo importantissimo, e che nelle relazioni che lo precedono egli dimostri l'intendimento non di interrompere, ma di continuare e svolgere, in base alle

mutate condizioni dei tempi e alle nuove scoperte della scienza, i concetti informativi della dottrina e giurisprudenza italiana, che in questo argomento è stata maestra alle altre genti.

E sono lieto eziandio, che l'onorevole relatore dell'Ufficio centrale fin dagli inizi della dotta sua relazione si affretti a dichiarare che il presente disegno di legge non mira a modificare in qualsiasi guisa l'organismo giuridico delle acque pubbliche, nè i rapporti che in proposito debbono intercedere fra lo Stato ed i privati. Egli infatti scrive molto giustamente a pag. 3 della sua relazione:

« Innanzi tutto sbarazziamo il terreno della questione giuridica, constatando sin d'ora che questo disegno di legge non ha carattere organico. Esso non muta l'essenza legale dei poteri e delle proprietà rispettive; non introduce nuove definizioni; non si sostituisce a diritti acquisiti; riconosce i titoli legittimi. Lascia intatto, in una parola, l'organismo delle acque pubbliche, riferendosi per ciò alle leggi comuni ».

Io prendo volentieri atto di questa dichiarazione del relatore, conforme del resto a quelle contenute nelle relazioni ministeriali, ma siccome lo stesso relatore più innanzi viene a discutere la questione dei poteri dello Stato sulle acque pubbliche, e a riconoscere al medesimo come un diritto di privilegio e di riserva su queste acque pubbliche per certi speciali servizi di interesse generale a parlare perfino di proprietà spettante allo Stato sulle acque stesse con preferenza sui privati, così io mi permetto di chiedergli qualche chiarimento in proposito, acciò non possa restare alcun dubbio nel concetto riformatore del presente disegno di legge, che a mio avviso, lo ripeto, non si propone e non si deve proporre di inaugurare un nuovo diritto circa il regime delle acque pubbliche, ma quello soltanto di continuare e svolgere una tradizione e giurisprudenza, che è veramente nostra.

Infatti il relatore alla pag. 4 dice:

« Il punto capitale di diritto sta nell'affermazione che la podestà dello Stato sulle acque pubbliche è ineccepibile; punto, sul quale, lo ripetiamo, noi conveniamo pienamente nei concetti svolti dalle Commissioni ministeriali ».

Fin qui non ho nulla ad osservare in quanto che il relatore non dica ancora in che consista

questa potestà ineccepibile; ma il dubbio comincia a sorgere allora che più innanzi a pagina 7 egli scrive:

« Fermiamoci invece ad esaminare il metodo propostoci dal Ministero, il quale scioglie la controversia autorizzando il ministro dei lavori pubblici a riservare le forze idrauliche, che si suppone possano un giorno occorrere per servizio pubblico, sottraendole alla concorrenza privata; ben inteso, circondando il provvedimento di cautele e di pareri di uffici competenti.

« Questo metodo ci sembra il solo pratico ed attuabile nel nostro paese, ed in massima crediamo conveniente accettarlo, una volta che sia ritenuto equo il principio, come noi pure giudichiamo, che lo Stato non si abbia a spogliare di una proprietà preziosa prima di assicurarsi ch'essa non debba diventare indispensabile per l'esercizio di servizi pubblici di importanza superiore a qualsiasi altro, com'è, ad esempio, il servizio ferroviario ».

Io credo che qui la parola sia forse corsa oltre il pensiero del relatore, e che egli non abbia punto inteso di attribuire allo Stato un vero diritto di proprietà sulle acque pubbliche; poichè, se così fosse, egli verrebbe a trasformare il concetto dei beni del demanio pubblico, che nelle moderne legislazioni furono con gran cura distinti dai beni patrimoniali dello Stato.

Certo non fu poca la difficoltà nel far questa distinzione, in quanto che durante l'Evo di mezzo la proprietà fu considerata in certo modo come fonte di sovranità e viceversa, e quindi i due concetti di proprietà e di sovranità si vennero confondendo insieme per modo, che il feudatario prima e poi anche il sovrano di origine feudale si riguardavano come veri proprietari anche dei beni, il cui uso e destinazione erano riservati al pubblico. Ciò però non tolse che più tardi nel formarsi dello Stato moderno uno dei primi sforzi dei giureconsulti, che prepararono il Codice Napoleonico, sia stato quello di richiamare in vita i concetti della giurisprudenza romana e di distinguere così i beni del demanio pubblico, che solo appartengono allo Stato, quale rappresentante della collettività dei cittadini, da quelli che ne costituiscono il patrimonio.

Mi basta perciò di citare un solo autore, il G. B. Froudhon, la cui autorità in tema di de-

manio pubblico e di proprietà privata può stare a pari con quella del Pothier e del Domat nelle altre parti della legislazione civile. Egli nel suo classico trattato sul *domaine public*, e nell'altro postumo *domaine et propriété* (n. 816) insiste sul concetto che il demanio pubblico abbraccia le cose ed i beni, che dovendo per loro natura servire all'uso di tutti od essendo destinati alla difesa di tutti non possono appartenere privatamente ed esclusivamente ad alcuno. Egli poi aggiunge che sopra questi beni l'autorità pubblica esercita soltanto poteri di polizia e di amministrazione, e deplora (n. 821) che vi siano ancora degli scrittori, che commettono in proposito una confusione, che si rannoda al linguaggio adoperato allorchè i Re si riputavano proprietari anche dei beni del demanio pubblico; mentre di questi invece lo Stato moderno, anzichè proprietario, si reputa moderatore ed amministratore sovrano nell'intento di evitare i conflitti degli interessi privati cogli interessi generali.

Or bene, onorevoli colleghi, è appunto questo concetto, che fu di così lunga e laboriosa formazione nel diritto moderno, che ha sempre informato la dottrina italiana per ciò che si riferisce alle acque pubbliche.

Non può qui essere il caso di particolari citazioni; mi basterà di invocare la grande autorità del Romagnosi, citato anche dal compianto senatore Brioschi relatore della legge del 1884; il quale nel trattato sulla *condotta delle acque* dedica tutto il capitolo VIII a delineare il concetto di *acque pubbliche*. Ivi egli lamenta che le *acque pubbliche* siano talvolta da volgari giureconsulti confuse colle *acque demaniali e patrimoniali*, dicendo (§ 92) che sono *acque pubbliche* quelle che per loro destinazione e per loro uso non appartengono ad alcuno, ma sono destinate e consacrate a tutti quelli, che compongono un dato pubblico, donde la conseguenza che la *pubblicità* e i suoi privilegi sono annessi piuttosto al loro uso e alla loro destinazione, anzichè alle persone a cui appartengono. Egli anzi va più oltre, e al § 105 della stessa opera osserva molto sapientemente, che sebbene le acque pubbliche di un fiume o torrente, tanto più se navigabile ed atto al trasporto, debbano ritenersi formar parte del demanio pubblico, tuttavia la destinazione e l'uso pubblico non deve ritenersi

così *assorbente* da non permettere anche un privato commercio delle medesime, purchè il medesimo non pregiudichi in alcun modo all'uso pubblico e si riferisca a quella massa ulteriore e sovrabbondante delle acque che possa eccedere ciò che è necessario al servizio del pubblico; donde egli deduce la possibilità di acquisto e in certi confini anche l'acquisto per prescrizione di un diritto privato di presa e di derivazione d'acqua, sempre però nei confini sovraaccennati.

Questo concetto, così maestrevolmente svolto dal Romagnosi, fu poi accolto dal giureconsulto novarese Giacomo Giovanetti, che un ministro francese nella prefazione da lui apposta alla relazione preparata dal Giovanetti per la Francia sul regime delle acque pubblicata a cura del governo di Francia (*Du régime des eaux et particulièrement de celles qui servent à l'irrigation*, Paris, Imprimerie Royale, 1844) ci descrive come l'ispiratore non solo della legislazione Albertina in tema di acque, ma di quella di molti Stati d'Europa. Egli infatti scrive: « L'Allemagne et le Gouvernement russe, désirant d'établir la législation spéciale la plus parfaite, s'étaient adressés à lui (Giovanetti), demandant à son habileté reconnue et à son amour du progrès et du bien, des projets des codes des eaux. De toutes parts, on réclamait sans cesse ses avis, et les conclusions de ses plaidoyers devenaient presque toujours décisions sans appel et règles admises par les tribunaux. J'appris surtout combien avait été grande la part prise par lui à la rédaction de ce qui dans l'excellent Code Albertin réglemente la matière des eaux ».

Orbene, questo illustro giureconsulto, che aveva comune coi giureconsulti romani l'attitudine a colpire nel vivo le questioni giuridiche e a condensarne la risoluzione in pochissime parole, riuscì a riassumere in una relazione non lunga tutto il regime delle acque pubbliche e private, dimostrando che, a differenza di quanto stabiliva il Codice Napoleone, era opportuno di racchiudere fra le acque pubbliche non solo quelle dei fiumi e torrenti navigabili ed atti al trasporto, ma quelle in genere di tutti i fiumi e torrenti, come fece appunto il Codice Albertino in ciò seguito dal Codice civile italiano (art. 427). Egli però osservava che estendendo così il concetto delle acque pubbliche conveniva

attenersi al concetto della giurisprudenza romana, che dichiarava pubblici i fiumi navigabili e quelli che li rendevano tali non nell'intento di attribuire un patrimonio allo Stato, ma bensì in quello di porgere allo Stato il mezzo di garantire la navigazione, le comunicazioni ed i trasporti e lasciando nel resto un libero svolgimento al principio così fecondo della proprietà privata.

« La raison intime », scrive infatti il Giovanetti (op. cit. pag. 65), « d'où découle ce système apparait d'elle-même au premier coup d'œil. Il n'y a aucune nécessité, il y aurait beaucoup d'inconvénients à réserver au domaine public plus que l'usage des eaux pour la navigation et le flottage. Ce n'est pas un patrimoine que l'on doit accorder à la communauté; ce qu'il faut, c'est soustraire à la propriété privée tout ce qui, naturellement, est destiné à l'avantage commun, tout ce qui favorise les communications individuelles et commerciales et, par là, le développement de la société et sa marche vers la perfection à laquelle nous a appelés le créateur. Mais, hors de ses limites, il est dans l'intérêt évident de la société elle-même de laisser agir librement le principe si fécond de la propriété privée ».

Di qui egli poi deduce col Romagnosi, che l'uso e la destinazione pubblica di tali acque non può essere così assorbente da impedire che anche i privati se ne possano valere ed acquistare dei diritti di presa per quella parte però che non possa pregiudicare in qualsiasi modo il servizio pubblico (pag. 66). Così pure nell'intento di esporre meglio le idee dei giureconsulti romani egli dice che nel disporre di queste acque pubbliche deve anche aver riguardo a quegli interessi delle regioni vicine, che per essere meno estesi, sono però anche sempre interessi collettivi, che debbono essere rispettati, in quanto che fu il rispetto a tali diritti che condusse la nostra agricoltura idraulica a quel grado di prosperità che faceva l'ammirazione degli stranieri (pag. 73).

Per tal modo egli seguendo a filo di logica i concetti ispiratori della giurisprudenza romana finisce per giungere a questa conclusione, che non so trattenermi dal riportare testualmente:

« Le législateur doit donc réserver à l'État tout fleuve, rivière ou torrent, comme il a été fait ».

chez nous, et l'administration publique pourra régler les concessions de la manière plus favorable au progrès de l'irrigation; elle pourra imposer des obligations et des conditions, soit dans l'intérêt public, soit dans l'intérêt collectif de toute une contrée ou de plusieurs voisins; elle pourra en tirer enfin un bon parti pour le trésor national, tout en restant dans les termes d'une modération judicieuse » (pagina 73).

« Il me paraît que ce système n'est que le développement légitime et naturel du système romain, seulement plus conforme aux exigences de notre civilisation, à la loi de la société et au progrès de la culture hydraulique. C'est le développement, que les jurisconsultes mêmes de l'ancienne Rome auraient donné à leur principe de justice et d'équité, s'ils avaient connu aussi bien que nous la puissance fertilisante de l'eau ». (pag. 82).

Dopo ciò io non intendo proseguire più oltre, perchè temerei di abusare della benevolenza del Senato. A me basta di aver messo in evidenza il concetto informatore della dottrina italiana sul regime delle acque pubbliche dai giureconsulti romani sino a noi e di aver provato che i principi di equità e di giustizia, a cui esso si informa sono tali da potersi applicare anche oggi, malgrado i nuovi progressi che vennero operandosi per opera delle scienze sull'utilizzazione dell'acqua non solo come forza fertilizzante, ma anche come forza motrice trasportabile a grandi distanze. Quei principi di equità e di giustizia che hanno servito ai giureconsulti romani, allorchè essi scorgevano soprattutto nell'acqua il mezzo per sovvenire ai bisogni delle popolazioni e delle città e un mezzo di navigazione e di trasporti poterono servire allorchè nell'acqua si ravvisò la maggior potenza fertilizzante e la maggior ricchezza dell'agricoltura, e non cessano di essere applicabili anche ora che le scoperte scientifiche, a cui ha grandemente cooperato un nostro compianto collega, Galileo Ferraris, sono giunte a trasformare l'acqua anche in una forza motrice trasportabile a distanze già notevoli attualmente e che possono farsi anche maggiori col tempo.

Anche in questa mutata condizione di cose lo Stato, supremo moderatore degli interessi generali, non può considerarsi come proprietario diretto delle acque pubbliche, nè può seque-

strarle a suo esclusivo beneficio, anche per un servizio importantissimo, quale sarebbe il servizio ferroviario. Esso, anzichè vero proprietario, è sempre il rappresentante della collettività dei cittadini e quindi deve anche oggi, nell'accordare e nel regolare le concessioni delle acque pubbliche, anche ad uso di forza motrice, avere il debito riguardo ai diritti acquisiti dai privati ed agli interessi di quegli enti collettivi e di quelle regioni, di cui queste acque costituiscono come una naturale ricchezza che deve andare anche a beneficio delle loro popolazioni. Certo esso deve tener conto dei nuovi progressi possibili nel campo dell'industria, ma non deve per ciò dimenticare affatto gli interessi igienici ed agricoli delle popolazioni, nè sacrificare alla grande industria dagli ingenti capitali, la piccola e modesta industria delle valli alpine, dove nascono i fiumi ed i torrenti che generano la forza stessa.

Nè intesi con ciò di fare delle osservazioni di carattere puramente dottrinale, ma bensì di provocare delle dichiarazioni esplicite circa il concetto informatore della presente legge.

Ciò mi parve tanto più indispensabile in quanto che è questo concetto informatore, che, al pari del sangue nei vari organi del corpo, deve scorrere e penetrare in tutte le singole disposizioni del disegno di legge che ci sta dinanzi, e porgerci così il criterio per apprezzare ed interpretare alcune disposizioni particolari del medesimo.

Tali sarebbero, ad esempio, le disposizioni che tendono a ripartire fra l'autorità centrale ed il prefetto le concessioni delle derivazioni: tale quella che si riferisce alle sub-concessioni che possono essere lasciate ai municipi; tali le disposizioni che riguardano il sistema della preferenza da darsi a quei concessionari che offrono un maggior canone, ed alla gara fra le domande concorrenti, che l'Ufficio centrale vorrebbe introdurre a questo proposito; tali quelle circa il canone fisso o variabile da stabilirsi per il cavallo dinamico di forza; tali infine quelle che possono essere suggerite dagli opportuni riguardi che debbono aversi alla utilizzazione dell'acqua e della forza sul sito a profitto delle popolazioni del luogo, in cui l'acqua e la forza stessa sono generate.

Queste son tutte questioni, che dipendono dal concetto generale, ed è questo il motivo per cui ho creduto di domandare qualche schiar-

mento a questo proposito, in quanto che sarebbe pericoloso che nel momento, in cui s' inizia un' importantissima legislazione, non si partisse da un concetto ben chiaro del diritto che possa spettare allo Stato sulle acque pubbliche e che questo diritto venisse quasi a confondersi colle proprietà patrimoniali dello Stato.

Io credo che anche in questa parte ciò che noi possiamo far di meglio stia nel continuare e nello svolgere a seconda delle nuove esigenze e mutate condizioni dei tempi, quella tradizione, che ci ha condotto a buoni risultati nel sistema delle irrigazioni e che ci condurrà eziandio a buone ed importanti applicazioni nel sistema del trasporto della forza. Certo noi dobbiamo inchinarci al diritto sovrano dello Stato, rappresentante della collettività, che è il solo che valga a coordinare e contemperare i particolari interessi talvolta lottanti fra di loro, ma ciò non toglie che debbasi anche tenere il debito conto dei diritti, che possono appartenere alle provincie, alle comunità in cui questa forza viene generata, i cui interessi hanno pure un carattere collettivo e generale.

Noi non possiamo dimenticare che lo Stato non si formò di un tratto, ma venne svolgendosi gradatamente, armonizzando in un' unità più vasta, le gradazioni intermedie dell' aggregazione sociale.

Non aggiungo più altro, perchè ritengo che le osservazioni di carattere più minuto e particolare troveranno il loro luogo più adatto nella discussione degli articoli.

Per ora mi basta di aver posto in chiaro che i principi di equità e di giustizia che hanno informato sempre le nostre dottrine sulla ragione civile delle acque pubbliche e private, anzichè essere immobili e stazionarii, scaturiscono invece dalla stessa realtà dei fatti sociali e quindi non cessano di essere applicabili neppure oggi in cui certe scoperte della scienza sulla trasformazione e sul trasporto della forza hanno resa l'acqua pressochè emula del vapore.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Gadda.

GADDA. Ho domandata la parola quando ho sentito alcune considerazioni fatte dal nostro collega Ferraris relativamente alla pratica attuazione di questo progetto di legge.

Teoricamente divido perfettamente le opinioni svolte dal senatore Carle e dal senatore Fer-

raris e credo anch'io che noi faremmo molto bene a seguire la tradizione della nostra legislazione e della pratica che abbiamo.

Sono tradizioni onorevolissime e che hanno dato in varie parti d'Italia frutti preclari - ed hanno base sopra una dottrina speciale del regime delle acque, che forma una gloria della nostra giurisprudenza italiana.

Ora improvvisamente emerse questo concetto nuovo, larghissimo, secondo del trasporto delle forze idrauliche.

Questo però non modifica per nulla le nostre teorie che trovano anche nel nuovo campo la loro perfetta applicazione.

Mi pare che in questo concetto dovrebbe essere d'accordo l'intero Senato.

Mi sia permesso di scendere all'esame del progetto concreto, poichè la teoria nessuno di noi mette in dubbio: nessuno confonde il concetto del demanio pubblico, a cui appartengono le acque pubbliche delle quali ci occupiamo, coi demani patrimoniali che costituiscono una proprietà dello Stato, e che hanno i caratteri di tutte le proprietà private a cui deve applicarsi il diritto comune.

È bene che rimanga chiaro che nei principi fondamentali non vi ha dissenso.

Entrando nell'esame concreto della legge, mi fermo ad una considerazione del senatore Ferraris che ha molta importanza pratica, e questa è che nel progetto di legge (sia quello presentato dal Governo, sia quello modificato dall'Ufficio centrale) vi sono tali dettagli di procedura, tali modalità di istruttoria da rendere il progetto complicato e confuso.

Effettivamente il progetto di legge dovrebbe fissare quei principi che formano la base di ciò che la legge vuol prescrivere, ed il fine che essa si propone. Ora noi con questa legge vogliamo sia riconosciuto nello Stato il diritto di concedere l'uso di acque pubbliche, per fini di igiene, e per scopi industriali ed agricoli; vogliamo stabilire in che misura queste concessioni debbono dare allo Stato un corrispettivo, stabilire anche le condizioni a cui le concessioni dell'uso di acque pubbliche debbano vincolarsi: stabilire anche la durata di tali concessioni, delle loro rinnovazioni, fissare insomma tutto ciò che determina i diritti del concedente, e gli obblighi del concessionario.

Questi sono i principi che debbono fissarsi per legge.

Ma in quale modo dovrà farsi la domanda di concessione, quale sarà la istruttoria che tale domanda dovrà percorrere; quale forma dovrà avere il decreto di concessione; come si potrà reclamare contro il rifiuto della domanda; quale procedura dovrà seguire tale ricorso; come gli interessati ed il pubblico dovranno rendersi edotti della natura ed importanza della domanda; ove dovrà farsi la pubblicazione; quanto tempo dovrà questa durare; insomma tutto ciò che si riferisce alla materialità della esecuzione, non deve inserirsi nella legge, ma deve rimettersi al regolamento, che la legge darà facoltà di fare al Governo.

Inserire nella legge la parte esecutiva rende la legge oscura, e non può avere altro scopo che di diminuire la responsabilità del Governo che nella parte esecutiva deve avere mano libera, e sentire il coraggio e il dovere di prendere risoluzioni, e togliere le difficoltà che lo svolgersi degli affari incontra. Si tratta di procedere innanzi, e non di mettersi al coperto dietro formalità, che, determinate per legge, riescono obbligatorie e altrettanto vessatorie.

Nel caso attuale riconosco perfettamente che tutte le proposte regolamentari sono suggerite dal desiderio di far bene, dal desiderio che non avvengano soprusi, ed ingiustizie, e togliere di mezzo gli intrighi, dei quali si vede che il Governo ha già avuta una dolorosa esperienza. Si vede che le proposte di dettaglio sono ispirate da questo nobile concetto, ma non sono opportune.

Le disposizioni per la tutela dell'esercizio della amministrazione devono essere prese dal Governo; ed io sono perfettamente d'accordo col collega Ferraris. Noi dobbiamo avere fiducia nelle nostre istituzioni! Allora faremo dei passi sicuri; ma se noi dubitiamo sempre di noi stessi, se andiamo a creare tutti questi incagli di procedimento, noi otterremo soltanto di protrarre all'infinito le procedure, e di renderle accessibili appena a quelli che potranno spendere, e forse a coloro che nel ritardo mirano alla ricerca di fare cessione della concessione a scopo di lucro. L'interesse generale vero delle popolazioni, è che le concessioni delle forze idrauliche abbiano luogo, e quindi che la legge non crei delle difficoltà.

E quando dico interesse generale s'intende che l'interesse industriale è di primissimo ordine, perchè diffonde il lavoro, che è la fonte vera della prosperità delle popolazioni: e il mezzo reale di redimere il popolo. A me pare che sia un difetto del progetto attuale l'aver complicato le disposizioni di legge con disposizioni regolamentari. Devo anche far considerare che queste formalità regolamentari noi dovremo modificarle, perchè sono necessariamente variabili secondo i bisogni, secondo le località, secondo le trasformazioni delle industrie, che esigeranno cautele diverse.

Noi siamo in un periodo di tale progresso nelle scienze e nella loro applicazione, che il tenervi dietro colle pratiche esecuzioni è per sé un'impresa difficile e mobilissima. Se tutte le occorrenti modificazioni si dovessero fare per legge, noi avremmo messo lo Stato nella impotenza di dare esecuzione al concetto legislativo e contrastato lo scopo della legge.

È forza quindi che tutto ciò che si riferisce alla materiale esecuzione sia determinato nel regolamento.

Questo progetto, a mio avviso, dovrebbe essere perciò semplificato, togliendone tutta quella parte, che riguarda la procedura istruttoria ed esecutiva, e che diminuisce la responsabilità del Governo, imprimendo quasi un'apparenza di sfiducia preventiva nelle nostre amministrazioni. Onde, riservandomi di tornare sull'argomento nella discussione degli articoli, pregherei intanto la Commissione e il Governo a dirmi, se nei concetti di ordine generale che ho esposto essi convengano. Se sì, il progetto di legge potrà andare più diritto al suo fine; poichè tutti desideriamo che il fine che il progetto si propone sia raggiunto, e diamo sentito plauso al ministro che lo propone e lo sostiene.

ADAMOLI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ADAMOLI, *relatore*. Mi rallegro nel vedere che gli oratori, i quali hanno parlato nella discussione generale, sono tutti concordi nel trovare che questo progetto reca vantaggio al paese, e che tutti lo approvano in massima, salvo qualche eccezione. E questo è già un gran passo.

Per quanto riguarda la questione giuridica del regime delle acque, parmi che il senatore Carle non abbia fatto alcuna eccezione. Egli conviene in questo, che il progetto di legge la-

scia il regime delle acque quale è attualmente. E, se noi volissimo disaminare questo regime, non faremmo che ripetere la discussione già fatta nel 1881 e 1884, durata tanti giorni alla Camera dei deputati e al Senato, senza in fondo cambiare le condizioni delle cose.

Il senatore Carle invece espresse il desiderio che noi dichiarassimo, che cosa crediamo che sia lo *ius imperii* dello Stato sulle acque pubbliche.

Ora credo che questo *ius imperii* sia una cosa molto vaga e sia stato interpretato in modo diverso. Nel nostro Codice non vi è un'interpretazione assoluta di esso, per cui dobbiamo ricorrere a quella che le varie scuole danno a questo *ius imperii*, che è vastissima. Ricorderà il senatore Carle che il Magliani, uno dei migliori uomini nostri nel giudicare di queste cose dichiarava che le varie scuole si estendevano da quella che dava quasi sì assoluta proprietà allo Stato i beni demaniali, e quindi le acque pubbliche, a quelle altre che ritenevano che questo *ius imperii* non fosse altro che una tutela, ma molto vaga dello Stato, e che alla prima domanda di concessione da parte di un privato lo Stato non dovesse negarla.

Però il Magliani, come avrà letto l'onorevole Carle nel resoconto della discussione fatta in quell'epoca alla Camera dei deputati, e fu una delle discussioni più profonde e serie su tale argomento, aderisce più tosto al concetto della scuola moderna, secondo la quale lo Stato amministratore di questo bene può disporre nel miglior modo nell'interesse della collettività facendo nello stesso tempo il vantaggio del privato, e non ledendo l'interesse dei terzi. Questa mi pare che sia l'opinione generalmente accettata per l'interpretazione di questo *ius imperii*.

E quindi noi abbiamo accettato che lo Stato, amministratore di questi beni demaniali, esercitasse i suoi diritti nel modo che ci parve più conforme alla massima generale moderna, che si debba fare cioè il bene della collettività.

Ora ci siamo ispirati a questo principio, ed effettivamente tutte le proposte che noi abbiamo fatte non si scostarono da questo ordine d'idee, cioè dalla interpretazione del *ius imperii* che è data dalla scuola moderna.

Il canone proporzionale al valore lo abbiamo già nella legge del 1865 presentata dai ministri

Lanza e Jacini; in quanto alla facoltà di trattenere le forze quando lo Stato lo creda conveniente per il miglior bene della collettività, non credo che ciò sia in discordia con le norme del diritto moderno.

Se il senatore Carle ci dimostrerà che a queste norme abbiamo trasgredito, potremo accettare le sue proposte, se queste provvederanno meglio all'interesse della collettività.

Se poi si dovesse fare una questione di diritto più estesa, allora al posto dei proponenti, ministri dei lavori pubblici e delle finanze, dovremo vedere il ministro guardasigilli e specialmente a questo posto non dovrebbe stare un modesto ingegnere, ma uno dei campioni della giurisprudenza italiana, dei quali il Senato abbonda.

Questo progetto di legge lo abbiamo accettato come una proposta di modificazioni alle modalità delle concessioni di acque pubbliche; non come una proposta di modificazioni radicali al regime delle acque.

Poichè la legge del 1884 non si adattava più al nuovo ordine di cose, con questo progetto di legge si viene a stabilire: « D'ora innanzi si daranno le concessioni in questo e in quest'altro modo ».

Non si tratta che di modalità, e perciò siamo qui a rispondere; ma se volete entrare in questioni altamente giuridiche, che riguardano il regime delle acque, chiamiamo qui il nostro guardasigilli e discutete con lui, perchè si tratterebbe di modificare la legge comune.

Detto questo in generale, avrei da rispondere qualche cosa al nostro decano, onorevole senatore Ferraris. Egli ha fatto una osservazione relativa al trentennio. Ora noi abbiamo dinanzi la legge del 1884, la quale proponeva che ogni trentennio il concessionario avesse il diritto di aver rinnovata la concessione.

Ciò era ben più di quello che ora noi proponiamo. Noi proponiamo che dopo il primo trentennio si conceda anche il secondo. Credo che non ci sia bisogno di discutere lungamente su questo, perchè tutti qui conoscono abbastanza le condizioni delle industrie, per sapere che è ben difficile che, data l'alea della riuscita, una industria in 30 anni sia ammortizzata. Ci vorrebbero per lo meno 60 anni. Noi abbiamo creduto di andare al di là di quel che proponeva

il Ministero, e portare questo termine, in certi casi, a 70 anni.

In Inghilterra ordinariamente queste concessioni sono fatte per 99 anni. Dunque noi abbiamo creduto di rimanere in una media. Gli ingegneri di Torino proponevano 50 anni, ed ancora adesso ritengono che dopo 50 anni si possa ritenere ammortizzata l'industria. Ebbene, siccome l'intenzione dell'Ufficio centrale, che io credo sia condivisa da tutto il Senato, è di favorire in tutti i modi possibili l'industria italiana, di favorirla per quanto è possibile, senza offendere naturalmente l'interesse generale; noi abbiamo creduto, dopo avere interrogato gli industriali, di metterci d'accordo con gli Uffici del Senato ed abbiamo giudicato che 70 anni fosse una media giusta per l'ammortizzazione.

Dopo questi settant'anni ritorna allo Stato naturalmente la derivazione.

L'onor. Ferraris dice: badate che il Codice ammette solo trent'anni.

Va bene, ma qui si tratta di questioni tecniche e non di questioni giuridiche. È da vedere se in trent'anni si possa ammortizzare sì o no; e siccome facciamo qui una legge speciale, in essa introduciamo le condizioni che crediamo sieno le migliori per lo Stato e per gli industriali.

Quanto alla forma, il senatore Ferraris dice che dovevamo adottare quella proposta dall'articolo 615. Io veramente credo che la forma adottata nel nostro progetto di legge sia la migliore per quanto riguarda le concessioni; per la parte giuridica abbiamo mantenuto tutto quello che già esisteva nella legge del 1884, appunto perchè non volevamo che il nostro progetto avesse neppure lontanamente l'aria di toccare la sostanza del regime delle acque. Ora io credo che sia utile di conservare anche la dicitura della legge del 1884, che in fondo non può far danno.

Se poi questa dicitura non convenisse, si potrebbe modificarla.

Quanto poi ha osservato il senatore Gadda, certo impressiona. Lo stesso Ufficio centrale avrebbe amato poter dare delle norme generali, raccogliendole in pochissimi articoli, lasciando al Governo la responsabilità dell'applicazione di esse in via regolamentare.

Ma bisogna considerare che i ministri passano.

Speriamo che l'attuale ministro dei lavori pubblici abbia tempo da poter applicare questo progetto di legge lunghissimamente. Ma egli è al potere da poco tempo e credo che esso già abbia idee diverse dal ministro dei lavori pubblici precedente.

Non sappiamo se altri, chi verrà dopo (e spero dopo molto tempo) lo seguirà nello stesso indirizzo.

Ora un Istituto come quello delle derivazioni bisogna che abbia una certa stabilità che sia invariabile e che una volta stabilite le norme queste siano mantenute.

Perchè siano osservate queste norme non c'è altro mezzo che stabilirle per legge. Riduciamole pure al minimo possibile; ma le norme principali, quelle che ci dicono in qual modo e sotto quali forme debbono essere date le concessioni bisogna pure che ci siano, e in modo che non possano essere variate da un momento all'altro, altrimenti ne verrebbe un danno gravissimo agli industriali, poichè dà una disparità di trattamento.

Per quanto avessimo il desiderio di semplificare, io credo, che dovendo seguire purtroppo questo sistema italiano nostro, che è quello di particolareggiare bene le cose, abbiamo dovuto seguire lo schema del progetto di legge che è stato presentato dal Ministero e di accordo con lui abbiamo fatto delle modificazioni. Però, se il senatore Gadda, durante la discussione degli articoli, farà delle proposte di maggiore semplificazione, l'Ufficio centrale è dispostissimo a discuterle ed accettarle, qualora le crederà opportune. Sarà tanto di meglio, perchè l'importanza di questo progetto di legge è tale che riconosciamo anche noi che uno studio anche prolungato non può che giovare. Io credo di aver risposto in massima a quanto dissero gli oratori che hanno parlato nella discussione generale; ma, nel riservarmi di rispondere ancora nella discussione degli articoli, faccio loro i ringraziamenti dell'Ufficio centrale, perchè vediamo che questo progetto di legge è per giungere sollecitamente in porto.

LACAVA, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LACAVA, *ministro dei lavori pubblici*. Farò brevissime osservazioni.

Anzitutto mi preme di ringraziare tanto a nome mio quanto a nome dei miei colleghi l'onor. relatore per la splendida ed importante relazione, la quale si può dire essere una vera monografia sulle derivazioni delle acque, e lo ringrazio inoltre delle parole testè dette in difesa della legge. In generale, come il Senato ha osservato, i senatori Ferraris, Carle e Gadda, che hanno parlato, hanno accettato il concetto informatore della legge e solamente hanno fatto alcune osservazioni che troveranno la loro sede nella discussione degli articoli, in occasione della quale io mi riservo di rispondere più particolarmente.

Mi preme intanto rilevare che, se la legge del 1884 segnò un grande progresso su quella del 1865, anche la legge del 1884 dopo quindici anni di esperienza è divenuta non più rispondente in tutto ai bisogni crescenti dell'uso e derivazione delle acque pubbliche, non ostante l'applicazione del regolamento del 1893 che cercò di riparare ai vari difetti di essa. I progressi che ha fatto la scienza idraulica sono tali che tanto la legge del 1884 quanto il regolamento del 1893 sono oramai insufficienti e lasciano molto a desiderare, ed ecco la necessità di questo progetto di legge, il quale, onorevole Gadda, è un vero gran passo di fronte all'attuale insufficiente stato di cose.

Infatti se l'onor. Gadda, che è così competente nella materia, mette in relazione la legge dell'84 ed il regolamento del 1893 col progetto che stiamo discutendo, vedrà che molte pratiche, molte formalità dell'istruttoria sono state eliminate.

Egli è vero che anche in questo progetto di legge si tien conto e si ricorre ad alcuni corpi consultivi, ma il senatore Gadda mi insegna che in materia tecnica, e di concessioni specialmente, bisogna che qualunque ministro si circondi di speciali garanzie. Altrimenti avverrebbe quello che testè ha detto con molta precisione il relatore: ciascun ministro potrebbe tenere ed applicare criteri diversi dei suoi predecessori.

Ecco la ragione per cui è sempre necessario l'avviso ed i pareri di alcune Commissioni e corpi consultivi.

Del resto nella discussione degli articoli che riguardano specialmente questi corpi consultivi

e le relative istruttorie, se il senatore Gadda proporrà degli emendamenti accettabili non saranno certo nè il ministro nè l'Ufficio centrale che vorranno rifiutarli.

L'onor. Ferraris ha fatto parecchie osservazioni che, come ho detto, trovano campo nella discussione degli articoli. Ne rilevo per ora due soltanto. Alla prima ha già risposto l'onorevole relatore circa l'inalienabilità delle acque pubbliche. Infatti l'onor. Ferraris sa che la legge del 1884 perpetuava quasi la concessione delle acque pubbliche.

Il presente progetto, invece, non le perpetua perchè, dopo il trentennio, il Governo può concedere un secondo trentennio, quando non vi sia stato abuso per parte del concessionario.

Dopo i sessanta anni, la concessione avviene intieramente facoltativa e non vi è quella inalienabilità che il preopinante deplorava e che si trova invece nella legge del 1884.

L'altra osservazione che rilevo è quella dell'asserto difetto della responsabilità personale dei ministri.

Chechè egli pensi sull'efficacia della responsabilità ministeriale, sta il fatto che vi è per lo meno tutta la responsabilità morale, ma questa responsabilità morale è personale sempre del ministro ed è sempre meglio circondare questo dei consigli dei corpi consultivi anzi che lasciarlo in balia di sè stesso e della propria volontà. La sua responsabilità resta però sempre la stessa, ma nell'esercizio del suo potere il ministro è più cautelato.

L'onor. Carle ha portato nel Senato una grave questione, cioè quella che riguarda la differenza fra il patrimonio ed il demanio dello Stato.

Io non ho bisogno, dinanzi al Senato, di dilungarmi su questa questione poichè ognuno di voi me lo insegna: il demanio dello Stato è cosa diversa dalla proprietà dello Stato.

La proprietà dello Stato costituisce quelli che si dicono beni patrimoniali. Invece le acque sono fra i beni del demanio pubblico e quindi non da confondersi con la proprietà dello Stato.

E lo stesso relatore se nella sua relazione ha potuto usare la parola proprietà dello Stato io debbo certamente ritenere non l'abbia usata nel senso stretto della parola cioè che le acque

pubbliche sieno proprietà dello Stato e che invece abbia inteso dire che le acque pubbliche sono di proprietà dello Stato nel senso che sono di uso pubblico, ma non mai che siano beni patrimoniali. E non essendo beni patrimoniali, ma di dominio ed uso pubblico, ne segue che lo Stato non possa appropriarsele ma però deve servirsene per uso collettivo.

Si vedrà nella discussione di questo progetto di legge che lo Stato non usa delle acque pubbliche come proprietà dello Stato, ma ne fruisce come beni di uso pubblico, poichè egli non ne ha che l'alto dominio, come ha il dominio di tutte le cose che sono di uso pubblico, di uso collettivo.

Fatte queste osservazioni, a me non resta che pregare il Senato di voler passare alla discussione degli articoli.

Vi sono alcune proposte dell'Ufficio centrale che il Ministero non accetta; quando verremo alla discussione degli articoli il Ministero manifesterà la sua opinione; e spero che anche su questi punti potremo intenderci ed andare d'accordo con l'Ufficio centrale. Mi auguro quindi che questo disegno di legge, al quale il Ministero tiene tanto che sia recato in porto, avrà la sanzione del Senato.

CARLE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Nè ha facoltà.

CARLE. Ho chiesto di parlare per ringraziare il relatore dell'Ufficio centrale e l'onorevole ministro delle spiegazioni, che hanno avuto la cortesia di darmi.

Io non ho voluto qui suscitare questioni di alto diritto, ma ho voluto unicamente manifestare dei dubbi, che mi erano nati leggendo la relazione; inquantochè nella relazione dell'Ufficio centrale non si parla sempre di un *ius imperii*, ma qualche volta si parla di proprietà spettante allo Stato. Il relatore quindi vorrà perdonarmi, se, giurista, mi sono un poco arrestato di fronte a vocaboli ed espressioni da lui adoperate, che mi fecero sentire il bisogno di avere degli schiarimenti a proposito di un argomento così grave.

Del resto il relatore ha pure riconosciuto, che, limitandosi anche alla concezione di un semplice *ius imperii* spettante allo Stato sulle acque pubbliche, sono tuttavia così diverse le interpretazioni, che si possono dare e che si diedero a questo vocabolo, in importantissime discus-

sioni già svoltesi in questo e nell'altro ramo del Parlamento, che veniva certo ad essere opportuno e perfino indispensabile che si fissassero in qualche modo i limiti e la significazione di questo *ius imperii*.

Egli disse infatti, che talvolta si attribuisce al *ius imperii* un significato che viene pressochè ad accostarsi a quello di *proprietà*, mentre altre volte si ritiene che allo Stato solo appartenga un semplice potere moderatore e coordinatore dei vari interessi coll'interesse generale e collettivo.

Quindi è che io ho sentito il bisogno, di fronte a una incertezza così pericolosa nei concetti generali, di richiamare l'attenzione del Senato sul gravissimo argomento, per quanto non ignori che qui stanno insigni giureconsulti ai quali mi inchino riverente.

Siccome poi questa incertezza certamente esiste e non poteva essere tolta che tenendo dietro allo svolgersi della dottrina e giurisprudenza, così ho dovuto, non per amore di erudizione, ma per necessità, ricorrere a quelle fonti, più sicure ed incontestate, a cui, come sanno tutti, fu attinta la nostra legislazione in materia di acque pubbliche e private.

Il relatore ha poi osservato che io non sono entrato nelle questioni e disposizioni particolari, a cui si potevano riferire le mie osservazioni. Il motivo è stato che per ora noi siamo nella discussione generale, e quindi io dovevo limitarmi a cenni generali senza entrare in osservazioni particolari e minute, che per il momento sarebbero state forse inopportune, perchè avrebbero allungato il cammino e mi avrebbero costretto a ripetizioni.

Ringrazio poi l'onorevole ministro, il quale ha distinto nettamente fra le cose di dominio pubblico e i beni patrimoniali, e ha dichiarato così apertamente (cosa del resto di cui non si poteva dubitare) che le acque pubbliche, di cui si occupa il presente disegno di legge, costituendo beni del demanio destinati al pubblico uso, non potranno mai considerarsi come proprietà patrimoniale dello Stato, e che il suo intendimento non era stato quello di modificare il concetto dei poteri dello Stato sopra tali acque, ma di continuare e svolgere il concetto costantemente seguito dalla nostra dottrina e giurisprudenza.

Io desideravo appunto una dichiarazione di

questo genere, poichè, sebbene la risposta potesse essere desunta da un articolo del Codice civile, tuttavia la stessa intitolazione di beni del demanio pubblico, soventi non ben chiara negli stessi giureconsulti, poteva ancor dare luogo a molte incertezze di significazione, che dovevano essere tolte di fronte a un disegno di legge, di così grande importanza, come il presente.

Ringrazio infine il senatore Gadda di aver anche egli accettato ed accolto come indiscutibile la dottrina a cui si informavano le mie parole.

Dopo ciò, non posso che dichiararmi soddisfatto di aver potuto, malgrado la mia poca autorità nell'argomento, contribuire in qualche modo a formare un accordo circa il concetto dei poteri dello Stato sulle acque pubbliche, accordo che a mio avviso doveva essere un preliminare indispensabile per qualsiasi discussione sull'argomento.

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli, avvertendo che l'art. 1 del progetto che enumera le modificazioni che si apportano alla legge del 1884, sarà discusso dopo l'approvazione dei singoli articoli modificati, che leggo:

Art. 1.

Nessuno può derivare o far uso di acque pubbliche se non ne abbia un titolo legittimo, o se non ne ottenga una concessione dal Governo, la quale è assoggettata al pagamento di un canone e a tutte le altre condizioni stabilite con la presente legge.

LACAVALA, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LACAVALA, *ministro dei lavori pubblici*. Come il Senato ha inteso, il progetto diceva: « nessuno può far uso di acque pubbliche », l'Ufficio centrale ha sostituito « nessuno può derivare o far uso di acque pubbliche ».

Credevo il Ministero che nelle parole far uso di acque pubbliche fosse compresa pure la loro derivazione, anche perchè questa dizione era in relazione coll'art. 1° della legge del 1884 e del Codice civile; ma io, mentre aderisco alla

proposta dell'Ufficio centrale, lo prego di accettare che l'articolo sia modificato così:

« Nessuno può derivare acque pubbliche o farne uso, se non ecc. ecc. ».

ADAMOLI, *relatore*. Accettiamo questa formola.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola, pongo ai voti l'articolo primo con la dizione proposta dal ministro.

Coloro che lo approvano sono pregati di alzarsi.

(Approvato).

Art. 1-bis. — Il concessionario di una derivazione può essere autorizzato col decreto d'investitura a costituire un Consorzio, oppure una Società civile o commerciale, per l'esercizio della sua concessione, purchè egli resti obbligato fino alla legale costituzione del Consorzio o Società, e purchè tale costituzione si faccia entro il termine improrogabile dal giorno in cui il decreto d'investitura è diventato esecutivo, di un anno, quando si tratti di derivazione inferiore ai mille cavalli, di due anni oltre il detto limite.

La cessione di una concessione di acque pubbliche a terzi, prima del completamento delle opere di derivazione, è subordinata all'approvazione dell'autorità concedente.

Completate le dette opere, il concessionario sarà sempre tenuto a notificare legalmente la cessione alla stessa autorità.

GADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GADDA. In questo articolo si dice la cessione di una concessione di acqua pubblica ai terzi è subordinata all'approvazione del Ministero delle finanze, sentiti i ministri dei lavori pubblici e del commercio. Quando si parla dell'originaria concessione viene detto che è fatta dal Governo. Sarebbe meglio indicare quali Ministeri la devono fare. Poi, venendosi a parlare della « cessione a terzi » si dicesse che è subordinata all'approvazione dei Ministeri come la concessione.

PISA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PISA. Ho creduto di compiere un dovere e di interpretare nello stesso tempo anche la volontà dell'onor. relatore, chiedendo ai competenti le loro impressioni su questo progetto di legge. E sono lietissimo di portare all'Ufficio centrale

e all'onor. relatore l'elogio e la deferente riconoscenza di moltissimi industriali. Parlerò su questo articolo e forse su alcuni altri; ma la mia voce non sarà che l'eco di quella di persone assai più competenti di me in questa materia.

Ho premesso questa avvertenza anche per dare maggior valore all'elogio dovuto all'Ufficio centrale ed all'onor. relatore per la diligentissima relazione da lui stesa in argomento, ed ora entro nel merito.

In questo articolo 1-bis c'è un divario fra il parere dell'Ufficio centrale ed il progetto del Governo. Il Governo aveva fissato il termine improrogabile di sei mesi fra l'epoca in cui si ottiene la concessione e l'epoca in cui il concessionario è tenuto a formare una Società od un Consorzio per l'utilizzazione della derivazione ottenuta.

Il vostro Ufficio centrale ha creduto di cambiare la disposizione dell'articolo fissando invece il termine di un anno in certi casi, estensibile per altri a due anni.

Si è fatto qui osservare da persone competenti che con questo mutamento si potrebbe correre il rischio di facilitare ciò che, e Ministero ed Ufficio centrale d'accordo, tengono ad eliminare, cioè il pericolo degli incettatori, della speculazione pura e semplice, in opposizione alla domanda diretta di concessione da parte degli industriali.

Trovandosi troppo lungo il termine di due anni fissato come massimo dall'Ufficio centrale, si sottometterebbe perciò al giudizio dell'Ufficio centrale stesso la domanda se non sia più opportuno di graduare questo termine in proporzione della importanza della concessione, mantenendo il semestre della proposta ministeriale per le concessioni inferiori ai 500 cavalli di forza, e portando il massimo termine ad un anno per le concessioni di forze maggiori.

LACAVA, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACAVA, *ministro dei lavori pubblici*. Era nelle intenzioni del Ministero di pregare l'Ufficio centrale di voler aderire appunto alla proposta che testè ha fatto il senatore Pisa; cioè che, per eliminare qualunque concetto di speculazione, si stabilisca il tempo di sei mesi per

quanto riguarda le derivazioni inferiori ai mille cavalli, e di un anno oltre il detto limite. Sarebbe una proposta conciliativa tra la prima redazione del progetto ministeriale e quella dell'Ufficio centrale.

Sarebbe pure eliminata ogni possibilità di quelle malsane speculazioni che questo progetto di legge cerca in ogni modo di allontanare.

ADAMOLI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ADAMOLI, *relatore*. L'Ufficio centrale non ha nessuna difficoltà ad accettare questa proposta. Però vuole almeno giustificare il perchè aveva proposto un anno per i 1000 cavalli dinamici od i due anni per oltre i 1000 cavalli. I corpi tecnici consultati avevano riconosciuto che ciò fosse una facilitazione. Ripeto, siccome la Commissione non cerca altro che di favorire l'industria, aveva accettato questa proposta, ma dal momento che ora si propone una restrizione da parte di un presidente di una Camera di commercio come quella di Milano, l'Ufficio centrale l'accetta ben volentieri, od accetta per lo meno la proposta del Ministero nella quale credo converrà anche il senatore Pisa.

Quanto alla proposta del senatore Gadda, noi avevamo detto « dell'autorità concedente ».

CARMINE, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARMINE, *ministro delle finanze*. Il senatore Gadda rilevò che la dizione di questo articolo, nel disegno di legge ministeriale, discorda tra il primo e l'ultimo comma; poichè, mentre nel primo si dice che la concessione verrebbe fatta dal Governo, nell'ultimo comma si dispone che la cessione di essa dovrebbe essere riservata all'approvazione del Ministero delle finanze, sentito quello dei lavori pubblici e di agricoltura e commercio.

L'Ufficio centrale ha già riparato a questo inconveniente che si verificava realmente nel disegno di legge ministeriale, stabilendo che la cessione della concessione sia subordinata all'approvazione dell'autorità concedente. A me parrebbe però opportuno che si usasse una dizione più generica e si parlasse, in ogni caso, di Governo, senza accennare specialmente quali Ministeri siano competenti a questo. Mi pare che ciò corrisponda, anzi allo stesso ordine di idee svolte dal senatore Gadda nella discus-

sione generale, ove egli lamentava che il disegno di legge scendesse a troppi particolari, più adatti a stare nel regolamento. Crederei quindi opportuno che il primo comma rimanesse come è nel progetto e pregherei l'Ufficio centrale ad accettare che nel terzo comma, alle parole: « è subordinata all'approvazione dell'autorità concedente »; si sostituisse: « è subordinata all'approvazione del Governo »; ripetendo cioè la stessa frase, che è usata nel primo comma.

Vorrei pregare inoltre l'Ufficio centrale ad accogliere un'altra piccola modificazione a questo 3° comma, là dove si dice:

« La cessione di una concessione di acque pubbliche a terzi, prima del completamento delle opere di derivazione, è subordinata alla approvazione dell'autorità concedente ».

L'Ufficio centrale con questa disposizione vuole che la cessione debba avvenire prima del completamento delle opere di derivazione.

Lo scopo è, evidentemente, quello d'impedire gli accaparramenti, d'evitare che chi domanda una concessione lo faccia a solo scopo di speculazione, per cederla ad altri, senza una vera intenzione di usufruirla. Ora pare al mio collega dei lavori pubblici ed a me, che lo scopo prefissosi dall'Ufficio centrale sarebbe più facilmente e completamente raggiunto, quando alle parole: « prima del completamento delle opere di derivazione »; si sostituissero le parole: « prima della sua completa utilizzazione ».

ADAMOLI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ADAMOLI, *relatore*. La ragione per cui noi avevamo messo « autorità concedente » era perchè intendevamo che con la parola « Governo », messa nel primo articolo, si comprendesse tanto il Governo centrale quanto l'autorità delegata ai prefetti, poichè c'è un articolo che dà facoltà ai prefetti di concedere fino ai 200 cavalli.

Qui non dicevamo più « Governo », ma « autorità concedente », per non confondere l'autorità centrale con quella prefettizia.

Ecco la ragione della nostra redazione; se però il ministro desidera di fare l'accennata modificazione, non abbiamo nessuna difficoltà di accettarla e sostituire la parola « Governo ».

Quanto alla cessione di una concessione di acque pubbliche e dell'uso, noi chiediamo al Governo se si accontenterebbe dire: « prima del completamento delle opere di derivazione

e di trasformazione della forza », la quale dizione noi abbiamo usata anche negli altri articoli, perchè con essa rimanevamo nel nostro concetto, adottato in massima dall'Ufficio centrale, che cioè il Governo una volta che ha fatto la concessione di una derivazione e si è assicurato che questa è trasformata in forza effettiva, dovesse poi abbandonarla a se stessa per dare un po' di libertà di sviluppo a questa industria.

Questo è il concetto che io credo di avere sviluppato nella relazione, appunto perchè l'Ufficio centrale me ne aveva incaricato; ed è il concetto che aveva presieduto a tutti i nostri studi sull'istituto della derivazione delle acque.

Io pregherei proprio il Governo di accontentarsi di questa aggiunta della « trasformazione della forza », perchè con essa noi abbiamo la sicurezza che la derivazione debba essere trasformata.

Non è più la derivazione, ma sono le macchine che devono funzionare, quindi il Governo è tranquillo che la forza è utilizzata.

CARMINE, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CARMINE, *ministro delle finanze*. Siamo perfettamente d'accordo. Lo scopo a cui mirava il Governo domandando la modificazione accennata era quello che ad esso fosse dato di seguire la concessione fino alla sua completa esplicazione.

Colla dicitura che ora propone il relatore lo scopo è raggiunto come con quella da noi proposta, e non abbiamo quindi alcuna difficoltà di accettarla.

ADAMOLI, *relatore*. Ringrazio il Governo di avere accettata con tanta cortesia la nostra proposta.

PRESIDENTE. La prima proposta del Governo è questa, che dove si tratta di fissare il termine di un anno, si dica di sei mesi, e dove si dice di due anni, si dica di un anno.

Il senatore Pisa fa qualche proposta in contrario?

PISA. La mia proposta è identica.

PRESIDENTE. Allora siamo tutti d'accordo.

La seconda proposta è questa: che là dove si dice: « prima del completamento delle opere di derivazione », si aggiunga: « e di trasformazione della forza ».

Questa proposta è dell'Ufficio centrale, ed è accettata dal Governo.

La terza proposta poi consiste in ciò che invece di dire: « autorità concedente », si dica: « Governo ».

VIGONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIGONI. La parola trasformazione non mi pare la più opportuna, e credo che sarebbe meglio usare la parola utilizzazione, poichè essa ha un significato più largo.

ADAMOLI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ADAMOLI, *relatore*. Il concetto dell'Ufficio centrale, nel quale pare che sia oramai entrato anche il Governo, è che la forza idraulica sia trasformata in forza utilizzabile immediatamente, ma non che si debba seguire la forza una volta che sia stata trasformata in forza utilizzabile, appunto perchè vogliamo lasciare una grande libertà all'industriale: una volta che ha trasformato la forza, l'adoperi come vuole.

È appunto per ciò che noi avevamo nella relazione sostituito alla parola « utilizzazione » la parola « trasformazione della forza », per ben determinare che volevamo che la forza fosse trasformata in forza utilizzabile, e non volevamo che il Governo seguisse pedestremente il risultato che questa forza dava, ma che ciò fosse dato all'iniziativa privata.

Una volta che tale trasformazione è messa sul mercato, può essere usata per filature di cotone, o per un'industria ferriera, o per illuminazione, o per trazione elettrica; e la parola « utilizzazione » lasciava un dubbio che abbiamo creduto bene di togliere.

VIGONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIGONI. A me pareva che la parola « utilizzazione » esprimesse meglio il concetto dell'Ufficio centrale, che del resto condivido perfettamente; ma una volta che il relatore fa tale dichiarazione, non ho altro da aggiungere.

PRESIDENTE. Rileggo dunque l'articolo 1-bis emendato:

Art. 1-bis. — « Il concessionario di una derivazione può essere autorizzato col decreto d'investitura a costituire un consorzio, oppure una Società civile o commerciale, per l'esercizio della sua concessione, purchè egli resti obbli-

gato fino alla legale costituzione del Consorzio o Società, e purchè tale costituzione si faccia entro il termine improrogabile dal giorno in cui il decreto d'investitura è diventato esecutivo, di sei mesi, quando si tratti di derivazione inferiore ai mille cavalli dinamici, di un anno, oltre il detto limite.

« La cessione di una concessione di acque pubbliche a terzi, prima del compimento delle opere di derivazione e di trasformazione della forza, è subordinata all'approvazione del Governo.

« Compite le dette opere, il concessionario sarà sempre tenuto a notificare legalmente la cessione al Governo stesso ».

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

Passiamo ora all'art. 2; ne do lettura.

Art. 2. Le concessioni sono fatte senza pregiudizio dei diritti dei terzi.

Per gli effetti della presente legge le derivazioni delle acque pubbliche si distinguono in due classi.

Alla prima classe appartengono: le derivazioni di ogni portata dai tronchi fluviali di confine e le derivazioni dai corsi o bacini di acque pubbliche le quali, in misura normale, eccedono i seguenti limiti:

- a) per forza motrice: cavalli dinamici duecento;
- b) per uso potabile: un modulo;
- c) per irrigazione: moduli 10;
- d) per uso di macerazione di piante tessili: moduli 5;
- e) per bonificazioni col metodo delle colmate: moduli 30.

Per le derivazioni ad uso promiscuo, si tiene per limite quello corrispondente allo scopo predominante, e, nel caso d'incertezza, il limite minimo fra i suaccennati.

Sono considerate di prima classe quelle derivazioni a bocca libera, per le quali le portate medie, in riferimento all'uso che si vuol fare dell'acqua, eccedono i limiti rispettivi suindicati.

Tutte le altre derivazioni sono comprese nella seconda classe.

(Approvato).

Art. 3. Le concessioni di derivazioni di acqua di prima classe sono fatte per decreto reale,

promosso dal ministro delle finanze sotto l'osservanza delle cautele che, sentiti i Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura, si formulano in apposito disciplinare, a tutela del buon regime di quelle acque, della navigazione, dell'igiene e delle proprietà laterali, nonchè per la migliore utilizzazione delle acque stesse nei riguardi dell'economia nazionale.

(Approvato).

Art. 3 bis. — Per tutte le derivazioni di prima classe, preliminarmente all'avviamento dell'istruttoria delle relative domande, il ministro dei lavori pubblici dovrà sentire il parere di un'apposita Commissione nominata per decreto reale promosso da esso ministro, di concerto con quello delle finanze e quello d'agricoltura, industria e commercio, la quale giudicherà se nessun legittimo interesse pubblico, o nessun bisogno presente o prevedibile dello Stato rechino ostacolo alle domandate concessioni.

La Commissione permanente è composta dei rappresentanti dei Ministeri interessati, e di essa faranno parte non meno di due industriali. Le norme secondo le quali dovrà funzionare saranno stabilite dal regolamento per l'esecuzione della presente legge.

Se il parere della Commissione è favorevole ad una domanda si dà corso senz'altro alla relativa istruttoria. Se il parere è invece contrario, il ministro dei lavori pubblici, sentito il suo Consiglio superiore ed il Consiglio di Stato, emana decreto con cui delibera di accordare o negare il proseguimento della istruttoria contestata. Con tale decreto, sentiti la Commissione ed i due Consigli succitati, può il ministro, se del caso, vietare anche qualunque ulteriore concessione a privati dal bacino, o tronco fluviale o lacuale, a cui la vertenza si riferisce.

Se per un servizio pubblico lo Stato ha bisogno di utilizzare o di riservare in qualunque modo forze idrauliche di ogni classe, l'Amministrazione governativa competente, o quel qualunque Istituto all'uopo delegato, presenta al ministro dei lavori pubblici un progetto di massima contenente la dimostrazione tecnica dei motivi, entità, scopi ed utilità dell'opera o della riserva. Il progetto è deferito all'esame della Commissione permanente; e sul parere di questa, del suo Consiglio superiore e del Consiglio di Stato, il ministro predetto delibera con formale decreto sulla chiesta aggiudica-

zione o riserva di forze idrauliche in servizio governativo. In base al decreto affermativo decadono tutte le pendenti domande private, che col progetto o con la riserva governativa non possono tecnicamente coesistere, qualunque sia lo stato della relativa istruttoria.

In caso di decreto affermativo, l'Amministrazione o l'Istituto delegato devono presentare entro tre anni il progetto definitivo da sottoporsi all'ordinaria istruttoria in contraddittorio con le domande private preesistenti. Qualora entro tale termine improrogabile non sia stato presentato il progetto definitivo, si darà corso alle domande private.

I decreti del ministro dei lavori pubblici sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* e nel foglio degli annunci legali delle provincie interessate, e personalmente notificati agli individui o enti cui riguardano. I detti decreti sono insindacabili nel merito, ed eccezionabili soltanto coi rimedi sanciti dagli articoli 12, n. 4, e 24 della legge 2 giugno 1889, n. 6166, sul Consiglio di Stato.

LACAVA, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACAVA, *ministro dei lavori pubblici*. Prima d'incominciare la discussione di questo articolo, io prego il Senato di voler accettare una modificazione al penultimo comma cioè là dove si dice: « in caso di decreto affermativo, l'Amministrazione o l'Istituto delegato devono presentare entro tre anni il progetto definitivo, ecc. ». io propongo di sostituire le parole « entro due anni » alle parole « entro tre anni ».

ADAMOLI, *relatore*. Accetto di buon grado, a nome dell'Ufficio centrale, la modificazione proposta dal signor ministro.

GADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GADDA. Questo è il principale articolo contro il quale furono fatte le osservazioni da me, e mi pare anche dal senatore Ferraris, perchè contiene delle disposizioni che, secondo noi, dovrebbero esser comprese nel regolamento.

Parlerò dell'osservazione principale quella della nomina di una Commissione permanente,

A me pare che lo stabilire per legge che questa Commissione s'istituisca, sia un errore. Intendiamoci bene: io non sono contrario all'idea di una Commissione, mi pare anzi opportuno il concetto di una Commissione composta di ele-

menti competenti, presi dai Ministeri interessati e in cui prenda parte anche l'elemento industriale, che è meglio atto a rilevare quelle considerazioni che nell'interesse dell'industria possono essere opportune; ma mi pare un errore che tale Commissione sia nominata per legge, perchè così diventa una specie di Consiglio di Stato per le opere idrauliche, diventa un addentellato nuovo che noi andiamo a creare, e che da consultivo quale deve essere, diventerà presto una parte dell'organico ministeriale.

Ciò sarà di grave scapito non solo per la semplicità e sollecitudine procedurale, ma di danno alla indipendenza del giudizio governativo che è la condizione essenziale di un buon giudizio, perchè è la condizione essenziale della responsabilità.

Quando una Commissione è necessaria perchè il ministro si conforti dei pareri tecnici competenti, può sempre esso nominarla. Abbiamo delle Commissioni che devono pronunciare il loro parere sulle più grandi questioni amministrative, per esempio sull'esercizio ferroviario. Ma sono Commissioni consultive, temporanee, e non create per legge. Questa di cui ci occupiamo è pure consultiva. Se avesse una vera giurisdizione, se dovesse decidere definitivamente intorno alle domande di concessioni, comprenderei che in tal caso venisse stabilita nella legge; ma quando non fa che dare un parere al ministro, è proprio inopportuno, anzi dannoso che figurino nel testo della legge. Il ministro può chiedere il parere alle Commissioni che crede; e di queste Commissioni consultive ne abbiamo pieni i Ministeri. È naturale che questa che darà parere sulle domande di concessioni, sia una Commissione di molta importanza che richiederà nei suoi membri cognizioni tecniche, e competenza speciale, ma, ripeto, mi sembra non sia opportuno che abbia radice nella legge, perchè non si potrà in seguito modificarla che per legge. Sarebbe strano il presentarsi al Parlamento per modificare od abolire una Commissione; per la sola ragione che il ministro non potrebbe, malgrado le esigenze del servizio, modificarla od abolirla perchè stabilita nella legge.

Prego il Senato a considerare la cosa come praticamente si presenta. Da noi ci è una tendenza a creare degli inciampi all'Amministrazione e questo mi pare uno dei casi in cui si

andrebbe a creare un ostacolo al buon funzionamento della legge.

Ripeto che, secondo il mio avviso, trattandosi di una Commissione semplicemente consultiva, sarebbe un errore fissarla per legge. Il Governo avrà diritto di istituirla e consultarla, ma ciò sarà di sua facoltà e di sua responsabilità.

Vi sono anche dei pericoli pratici da prendere in considerazione.

Quando avrete determinato per legge che una Commissione permanente dovrà pronunciarsi sulle domande di concessioni e derivazioni di acque, i membri di questa Commissione saranno assediati da pericolose insistenze, e se per caso fosse per accadere qualche inconveniente, la Commissione perderebbe credito e le decisioni del Governo sarebbero sospettate ed accusate.

Mi pare quindi che sotto ogni riguardo il concetto di una Commissione permanente sia erroneo.

Trattandosi di una questione molto importante, e desiderando di non fare cosa sgradita verso l'Ufficio centrale e il Governo, coi quali anzi desidererei trovarmi di accordo, io prego l'onor. nostro Presidente di rimandare a domani la discussione, acciocchè si possa trovar modo di concordarci.

PRESIDENTE. L'ora essendo tarda, ed essendo opportuno che l'Ufficio centrale possa prendere qualche risoluzione sulla proposta del senatore Gadda, rimanderemo il seguito della discussione a domani.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

1° Votazione per la nomina di un commissario per la vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti di emissione.

2° Discussione dei seguenti disegni di legge:

Modificazioni ed aggiunte alla legge 10 agosto 1884, n. 2644, sulle derivazioni di acque pubbliche (N. 31 A - *Seguito*);

Disposizioni contro i matrimoni illegali (N. 2);

Disposizioni intorno agli alienati ed ai manicomii (N. 5).

La seduta è sciolta (ore 18 e 35).

Licenziato per la stampa il 5 maggio 1900 (ore 12).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

LII.

TORNATA DEL 1º MAGGIO 1900

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — *Congedi — Ringraziamenti — Giuramento del senatore Ponza di San Martino —* *Votazione a scrutinio segreto — Presentazione di progetti di legge — Seguito della discussione del progetto di legge: « Modificazioni ed aggiunte alla legge 10 agosto 1884, n. 2644, sulle derivazioni di acque pubbliche » (N. 31-A) — All'art. 3 bis parlano i senatori Pisa, Adamoli, relatore, Gadda ed il ministro dei lavori pubblici — Approvazione dell'art. 3 bis modificato — Approvazione dell'art. 3 ter modificato su proposta del senatore Saredo e del ministro dei lavori pubblici — Approvazione dell'art. 3 quater — Approvazione dell'art. 4 modificato, dopo proposta del ministro delle finanze e raccomandazioni del senatore Adamoli, relatore — All'art. 5 parlano i senatori Carle, Adamoli, relatore, Cerruti Carlo, Saredo ed i ministri dei lavori pubblici e delle finanze — Approvazione degli articoli 5 e 5 bis — All'art. 5 ter parlano i senatori Carle, Buttini, Boccardo e Gadda — Rinvio del seguito della discussione a domani — Nomina di scrutatori — Chiusura di votazione.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 50.

Sono presenti il presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed i ministri dei lavori pubblici, delle finanze, di grazia e giustizia e dei culti e della marina.

COLONNA D'AVELLA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale viene approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Chiedono congedo i signori senatori: Guerrieri-Gonzaga, di quindici giorni, per motivi di famiglia; Porro, di un mese, per motivi di salute.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intenderanno accordati.

Comunicazione.

PRESIDENTE. La famiglia del senatore Nunziante scrive ringraziando il Senato per le onoranze rese al defunto nostro collega.

Giuramento

del senatore Ponza di San Martino.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor conte Coriolano Ponza di San Martino, ministro della guerra, i di cui titoli per la nomina a senatore sono stati convalidati nella seduta di ieri, prego i senatori Borromeo ed Asinari di San Marzano a volerlo introdurre nell'aula.

(Il conte Ponza Di S. Martino, ministro della guerra, viene introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la consueta formula).

PRESIDENTE. Do atto al signor conte Coriolano Ponza Di S. Martino del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Votazione a scrutinio segreto per la nomina di un Commissario per la vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti di emissione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione per la nomina di un Commissario per la

vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti di emissione.

Prego il signor senatore, segretario, Di Prampero, di procedere all'appello nominale.

DI PRAMPERO, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne si lasciano aperte.

Presentazione di progetti di legge.

PELLOUX, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLOUX, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ho l'onore di presentare al Senato due disegni di legge: uno per « Disposizioni sulle spese di spedalità » e l'altro relativo all'Ordinamento del servizio di assistenza degli esposti ».

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro dell'interno della presentazione di questi due disegni di legge, i quali saranno stampati e distribuiti agli Uffici per il loro esame.

Seguito della discussione del progetto di legge: « Modificazioni ed aggiunte alla legge 10 agosto 1884, n. 2644, sulle derivazioni di acque pubbliche » (N. 31-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni ed aggiunte alla legge 10 agosto 1884, n. 2644, sulle derivazioni di acque pubbliche ».

Come il Senato rammenta, ieri la discussione fu sospesa all'art. 3 bis, sul quale aveva chiesto la parola il senatore Pisa.

Il senatore Pisa ha quindi facoltà di parlare.

PISA. Avverso io pure ad ogni pastoria burocratica, che tenda ad intralciare l'andamento degli affari o a diminuire la responsabilità giusta dell'ente Governo; avverso io pure alle leggi che per troppa complicazione riescono meno comprensibili, divido perfettamente in massima le idee esposte dall'onorevole senatore Gadda, che cioè sia desiderabile di sfrondare questo progetto di legge da disposizioni minute, che lo rendano meno efficace. Ma nel caso specifico mi duole di non poter consentire nell'ordine di idee da lui svolto a proposito della Commissione che nell'art. 3 è chiamata tassativamente a dare il parere proprio sulle domande di concessione, tanto più che questa Commissione co-

stituisce una guarentigia grande di azione competente e imparziale e nello stesso tempo non diminuisce, anzi corrobora la responsabilità del Governo in questa materia delicatissima.

Mi permetto di fare osservare d'altronde che le funzioni di questa Commissione, come concretate nell'articolo e accettate dall'Ufficio centrale, sono importantissime, inquantochè vi si dice che se il parere della Commissione è favorevole ad una domanda si dà corso senz'altro alla relativa istruttoria. Il che significa che dipende precisamente dal giudizio di prima istanza di questa Commissione il respingere la domanda di concessione o il dare corso alla domanda stessa, solo in questo caso essendone possibile l'accoglimento definitivo.

Si è perciò che anche nell'interesse dell'economia nazionale e dell'industria in modo speciale, che devono essere scrupolosamente sicure della massima cautela ed imparzialità nelle concessioni (tanto più visto come si ammetta da questa legge, la preferenza al Governo per le concessioni, con una dilazione alla decisione, dapprima proposta in tre anni e ieri in corso di discussione spontaneamente ridotta a due dall'onorevole ministro), si è perciò - ripeto - che spero sia mantenuta nel testo della legge questa Commissione colle mansioni che le sono attribuite in questo articolo.

ADAMOLI, *relatore*. Domando di parlare.

GADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Adamoli.

ADAMOLI, *relatore*. Noi abbiamo tenuto molto conto di quanto ieri disse l'onorevole Gadda, e tanto l'onorevole ministro dei lavori pubblici quanto quello delle finanze ci hanno fatto l'onore di venire in seno della Commissione per concordare una nuova redazione di questo articolo.

Ma quanto più abbiamo studiato tanto più abbiamo trovato la convenienza di conservare l'articolo quale è stato proposto quasi intieramente, con piccolissime modificazioni di forma, con nessun cambiamento di sostanza.

Mi spiace di non aver potuto accettare la massima che era parsa buona anche a noi, di riassumere le disposizioni contenute in questo articolo; ma siccome si tratta di disposizioni tassative, ci è riuscito molto difficile il riassumerle e quanto più noi cercavamo di raggrup-

pare queste disposizioni, tanto più vedevamo che era indispensabile, pur riassumendole, di renderle chiare e precise. E così, malgrado tutti i nostri sforzi, d'accordo cogli onorevoli ministri, l'Ufficio centrale ha deliberato di mantenere l'articolo nella redazione attuale, assecondando così i desideri del senatore Pisa, che credo ne sarà naturalmente soddisfatto.

Io darò cognizione al Senato delle piccole variazioni che abbiamo introdotte, e spero che il Senato stesso non avrà difficoltà ad accettarle.

Fra le proposte fatte ieri per questo articolo ve ne ha una dell'onorevole Gadda, il quale vorrebbe si togliesse alla Commissione il carattere permanente, e noi aderendo al suo desiderio abbiamo soppresso la parola *permanente*.

Inoltre noi proponiamo che invece di dire che essa *giudicherà* si dica: *darà avviso*, perchè effettivamente deve dare un avviso, che poi diventa un giudizio dal momento che il ministro lo ha dovuto accettare e far suo; ma non si poteva chiamarlo un giudizio prima che il ministro lo avesse accettato.

Abbiamo poi sostituito alle parole: *Ministeri interessati* le altre: *amministrazioni interessate*, è una semplice questione di forma.

Così abbiamo soppresso le parole: *senz'altro*, perchè forse giuridicamente e legalmente avrebbero avuto un valore molto indeterminato.

Abbiamo poi naturalmente accettata la proposta della riduzione a due anni fatta dal ministro dei lavori pubblici per il termine di presentazione del progetto definitivo.

Quanto alla idea di sopprimere completamente la Commissione, nella nostra relazione sono spiegate tutte le ragioni che ci hanno distolto dal farlo; è inutile quindi che io le ripeta oggi al Senato.

Questa Commissione, senza il carattere impressole dalla legge, avrebbe avuto un'esistenza troppo precaria, indeterminata tanto che avrebbe potuto anche esser soppressa dal ministro, mentre noi crediamo che sia necessario il suo giudizio per assicurare specialmente gli industriali, ai quali venisse negata la concessione da essi chiesta.

Mi si è fatto poi osservare da alcuni membri della Commissione che, senza l'impronta data dalla legge, questa Commissione avrebbe avuto

carattere quasi incostituzionale: il suo valore sarebbe stato estremamente scemato, mentre noi desideriamo che gli industriali siano bene assicurati che le ragioni per le quali non si dà la concessione sono ragioni serie e positive. Ecco le ragioni della nostra proposta.

La redazione attuale dell'articolo è stata fatta d'accordo fra i ministri e l'Ufficio centrale, quindi speriamo che il Senato vorrà accettarla.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Gadda.

GADDA. Comprendo benissimo che volendo fare distinzione intorno alle condizioni che quest'articolo 3 *bis* portava, riesciva in pratica difficile poter togliere alcune disposizioni conservandone altre.

A me pareva che queste disposizioni fossero tutte da portarsi nel regolamento e ciò mi sembrava proprio opportuno per le ragioni che ho detto ieri e non credo dover ripetere oggi.

Le osservazioni fatte ora dal Governo vengono in parte ad accogliere quelle considerazioni ed a scemare forse il pericolo, il danno, che vedevo nel conservare nella legge queste disposizioni regolamentari.

Domando però alcuni schiarimenti riguardo alla Commissione permanente alla quale fu tolto il carattere permanente conservandole quello di Commissione consultiva.

Il progetto del Ministero diceva che la Commissione doveva nominarsi al principio di ogni anno, in tal modo ogni anno il Ministero poteva rivedere la composizione di questa Commissione e correggerla qualora vi fosse qualcosa di difettoso, apportandovi elementi nuovi e non impegnarsi a lasciare sempre gli elementi antichi. Uno dei difetti di questa Commissione si è che, perpetuandosi, si perpetuano dei vizi di esecuzione e si rendono i commissari stessi troppo accessibili alle influenze esterne.

Il progetto del Ministero, col dire che ogni anno si debba fare la nomina, mi pare che risponda meglio allo scopo che non faccia il progetto dell'Ufficio centrale.

La Commissione non era permanente, ma seguiva l'andamento di questi servizi, ed il giorno in cui questi servizi non richiedessero più l'opera di questa Commissione speciale, questa sarebbe anche andata a cessare.

Io domando se l'Ufficio centrale ha accettato anche l'idea della nomina annuale, perchè que-

LEGISLATURA XX — 3ª SESSIONE 1899-900 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1º MAGGIO 1900

sta a me pareva una disposizione opportuna a conservarsi.

LACAVA, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LACAVA, *ministro dei lavori pubblici*. L'onorevole relatore vi ha detto le ragioni per le quali abbiamo creduto, ministri ed Ufficio centrale, di mantenere l'articolo in discussione, con leggere modificazioni.

Risponderò solamente alle ultime osservazioni fatte dall'onor. Gadda.

Egli ieri, nel suo discorso, ritenne necessaria ed utile la Commissione; dunque non è più discussione circa l'istituzione di essa. Soltanto egli fece osservare che sarebbe stato più opportuno che questa Commissione fosse stabilita per regolamento anziché per legge.

Noi crediamo che sia opportuno stabilirla per legge, perchè, come è noto, i regolamenti sono mutevoli. Essa è destinata a completare, dirò tecnicamente, i provvedimenti del Ministro dei lavori pubblici, quando si tratta della concessione di derivazione di acque pubbliche di prima classe.

Aggiungerò che questa Commissione esiste e funziona da qualche tempo.

È una Commissione composta dai rappresentanti delle diverse amministrazioni, che si riunisce una volta al mese e dà il suo parere preventivo su tutte le concessioni, la cui speciale importanza, o il dubbio che possa verificarsi conflitto tra pubblico e privato interesse, inducono il Governo a farne oggetto di accurato esame.

Questa Commissione fa bene, e tutti se ne lodano e l'onor. Gadda deve per il primo riconoscerlo.

Ma egli dice: perchè avete tolto dal progetto che deve essere nominata annualmente, ed avete tolto anche la parola « permanente? »

Rispondo che questa seconda soppressione fu fatta appunto per tener conto delle osservazioni mosse ieri dallo stesso senatore Gadda, quando dichiarò che con una Commissione permanente s'intendesse istituire quasi un Consiglio superiore delle acque pubbliche.

Quanto al modo come questa Commissione debba essere nominata, e se in ogni principio d'anno, sarà stabilito nel regolamento. Infatti al termine dell'articolo in discussione è detto

che le norme e le funzioni di essa saranno determinate dal regolamento.

GADDA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GADDA. Da quanto ha detto l'onorevole ministro io non ritraggo un'idea chiara di quanto vogliano il Governo e l'Ufficio centrale.

Quando io accennava a diverse disposizioni, che per loro natura non andrebbero consacrate nella legge, ma rimesse al regolamento, il ministro e l'Ufficio centrale credevano necessario fissarle nella legge. Ora che io chiedo doversi comprendere nel testo della legge la durata della convenzione, il ministro mi risponde che tale disposizione verrà posta nel regolamento.

Ma allora perchè avete messo nella legge tutte le disposizioni che riguardano la nomina della Commissione consultiva? È evidente la importanza che la detta Commissione abbia ad essere nominata annualmente.

Io non insisto di più, perchè il Senato ha ben compreso. Si tratta di una Commissione consultiva, e non è necessario che la si stabilisca per legge, tanto è vero che il ministro vi dice che esiste di già, e che funziona benissimo, mentre la legge non c'è ancora.

Questo prova che non occorre una legge per creare questa Commissione. Ma una volta che è creata con legge, anche la sua durata mi pare che dovrebbe essere stabilita per legge. Ma non voglio essere più realista del re. Se il ministro non crede di poter riservarsi quella facoltà di mutare annualmente questa Commissione, io non insisterò.

LACAVA, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LACAVA, *ministro dei lavori pubblici*. Mi dispiace che il senatore Gadda abbia rilevato nel mio discorso una confusione che non esiste punto.

Quando io ho detto che la Commissione già esiste, ho detto ciò che è; ma ora noi intendiamo che essa sia confermata per legge; se non lo fosse, potrebbe essere abolita e tolta nelle stesse forme con le quali fu istituita.

Il ministro dei lavori pubblici, d'accordo coi suoi colleghi dell'agricoltura e delle finanze, potrebbe abolirla con un altro decreto simile a quello con cui l'ha creata.

Ripeto: è nostro intendimento che questa Commissione esista in forza di legge affinché nessun ministro la possa più abolire. E questa non è confusione, anzi mi pare la cosa più logica ed evidente. Vogliamo darle quella garanzia che non ha ora, vale a dire la stabilità.

Il senatore Gadda diceva ieri che questa Commissione è opportuna e necessaria; perchè dunque non sanzionarla per legge? Ma l'onorevole Gadda soggiunge ora: Come! non mettete nella legge la più importante delle condizioni di questa Commissione, cioè la nomina di essa in ogni principio di anno? Ripeto, non mi pare che tale condizione sia tanto indispensabile da richiedere la solennità di una legge. A suo tempo provvederà il regolamento; l'essenziale è oggi che il nuovo organismo esista, e tragga dalla legge la sua forza.

Il modo della nomina è cosa accessoria, e le attribuzioni della Commissione sono invece cose necessarie. Ecco perchè nel progetto di legge ne determiniamo le facoltà e le attribuzioni, rimandando ogni altra questione secondaria ai provvedimenti del potere esecutivo.

ADAMOLI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ADAMOLI, *relatore*. Una sola parola al senatore Gadda che domandava il parere dell'Ufficio centrale.

L'Ufficio centrale, una volta accettato il concetto della creazione di questa Commissione, ha lasciato poi al Ministero il modo di comporre questa Commissione che forma quasi un tutto organico col Ministero; ecco perchè l'Ufficio centrale non ha creduto che fosse necessario cambiare ogni anno gli individui che la compongono.

Questa Commissione è composta per la massima parte d'impiegati dei Ministeri stessi. Ora l'onorevole Gadda che conosce la composizione dei Ministeri, sa bene che vi sono certe categorie di impiegati nelle quali è assai difficile la scelta e tanto più il cambiamento anno per anno. Del resto, anche cambiando gli impiegati, la tradizione, per dir così, della Commissione non muta ed è forse cosa migliore che i membri di questa Commissione durino in carica un po' a lungo per avere affidamento di una certa continuità nel modo di trattare gli affari.

Ma in questo l'Ufficio centrale non ha voluto appunto entrare, perchè ha creduto fosse

opportuno lasciare al Governo ampia libertà d'azione sia nella composizione della Commissione, sia nello stabilire la durata in carica dei membri di essa.

In una cosa abbiamo insistito ed è questa: ottenere dal Governo che della Commissione facciano parte almeno due industriali. Questo l'abbiamo introdotto noi e vi abbiamo insistito. Noi conosciamo abbastanza bene gli attuali ministri dei lavori pubblici e delle finanze per poter esser certi che questi industriali saranno scelti con criteri di equità e di giustizia e con ogni riguardo per il ceto che rappresentano.

PISA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PISA. Mi permetto di pregare il ministro e l'Ufficio centrale che vogliano mantenere il testo dell'articolo come fu proposto antecedentemente dal Ministero.

Il ministro dei lavori pubblici ci ha citato delle ragioni, che lo indurrebbero oggi a modificare il testo da lui maturamente studiato, e che formava un insieme di disposizioni assai logiche.

Sta bene che si sia accontentato il collega Gadda nel suo desiderio che si togliesse la parola « permanente », che cozzava con la dizione dell'articolo, inquantochè sembrava si parlasse di una Commissione permanente da nominarsi ogni anno. Il significato della parola « permanente » come prima veniva intesa, ci fu testè, d'altronde, spiegato dal ministro nel senso di analogia alla Commissione esistente.

Ringrazio l'Ufficio centrale e il relatore della dichiarazione che hanno fatto di mantenere il controllo dei due industriali, che è ottimo sotto ogni rapporto.

Ma d'altra parte perchè adatteremmo il criterio di demandare al regolamento la determinazione della durata in carica della Commissione? Non si capisce quale motivo imponga di tacerne nel testo della legge, d'onde la Commissione stessa trae la propria esistenza.

È giusta la ragione addotta dall'onorevole relatore della continuità di azione ed è certo che il Governo, visto il modo come è formata questa Commissione, di elementi tecnici presi nel Ministero, ripugnerà dal cambiarli alla leggiera. Ma vi è anche l'altro elemento dei due industriali. E, senza mettere a dura prova la pazienza del Senato con spiegazioni di detta-

glio, credo che comprenderà il Senato stesso come vi sarebbe da obiettare invece a questa permanenza di due industriali per un periodo forse troppo lungo, quale potrebbe essere destinato alla vita di questa Commissione.

Prego quindi caldamente il ministro e l'Ufficio centrale di voler mantenere la dizione proposta dal Governo stesso antecedentemente, levandovi puramente e semplicemente quell'epiteto di « permanente » che dava qualche sospetto al collega Gadda.

Mi sembra che non sia domandar troppo, ma qualche cosa che tranquillizzi completamente anche la coscienza pubblica in argomento, perchè la nostra discussione verrà naturalmente data alle stampe e si potrà credere quello che non è negli intendimenti dell'onorevole ministro e della Commissione, che si voglia, cioè, riservare al regolamento la facoltà non solo di fissare un termine, ma di modificarlo pure in occasioni che potrebbero anche essere non le più opportune.

PRESIDENTE. Il ministro e l'Ufficio centrale insistono nella loro proposta?

LACAVALA, ministro dei lavori pubblici. Sissignore.

PRESIDENTE. Allora poichè il ministro ed Ufficio centrale insistono a che venga approvato l'art. 3 bis con le modificazioni accennate dal relatore, lo pongo ai voti.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Art. 3 ter.

Le concessioni di seconda classe sono fatte dai prefetti, sentiti gli uffici del Genio civile, le Intendenze di finanza ed i Consigli di prefettura.

I prefetti non possono emanare alcun decreto senza autorizzazione del ministro dei lavori pubblici, quando si tratti:

- a) di derivazioni dai laghi pubblici;
- b) di derivazioni lungo i tratti dei corsi di acqua che abbiano le arginature o le sponde iscritte fra le opere idrauliche di seconda categoria;
- c) di derivazioni da corsi d'acqua in tutto o in parte navigabili, o da quelli fra i loro confluenti, che hanno azione diretta sulla navigabilità dei corsi e tronchi predetti, semprechè non vi sia obbligo di restituire l'intero volume

dell'acqua derivata a monte dei corsi o tronchi navigabili.

Il Ministero dei lavori pubblici risolve, sulla invocata autorizzazione, unicamente nei riguardi idraulici.

Quando una derivazione di seconda classe interessa il territorio di più provincie, la concessione è fatta dal prefetto della provincia, nel cui territorio cade la bocca di presa. Qualora si abbiano opposizioni da parte d'interessati di provincie diverse dalla competente, la decisione della controversia, e la contemporanea determinazione sulla concessione, si fa con decreto del ministro delle finanze, sentiti quelli dei lavori pubblici e dell'agricoltura.

PELLEGRINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLEGRINI. Vorrei domandare perchè qui l'appello è fatto al Ministero delle finanze, mentre per tutto il resto è al Ministero dei lavori pubblici.

LACAVALA, ministro dei lavori pubblici. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LACAVALA, ministro dei lavori pubblici. La ragione è semplicissima, ed è che le concessioni sono fatte dal ministro delle finanze. Il ministro dei lavori pubblici interviene specialmente nella istruttoria, pel suo *nulla osta*; dopo di che il ministro delle finanze dà le concessioni giusta la legge del 1884 che in questo punto non resta rinnovata.

SAREDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAREDO. Ho da proporre una questione di forma. In questo articolo è detto che « il Ministero dei lavori pubblici risolve », e poi si ripete ancora « il Ministero ». Ora si tratta di un atto di Governo; è il ministro che provvede, non quell'ente che si dice il Ministero; quindi propongo che alla parola « Ministero » si sostituisca « ministro ».

Debbo poi aggiungere che non approverei l'altra parola « il Ministero dei lavori pubblici risolve ». Risolve; che cosa? Sarebbe più conveniente dire « il ministro dei lavori pubblici provvede ».

In questa maniera si usa la parola che effettivamente abbiamo nelle nostre leggi ammi-

nistrative, nel significato ordinario di provvedimento amministrativo.

PRESIDENTE. Il senatore Saredo propone dunque si dica « il ministro dei lavori pubblici provvede ».

LACAVA, ministro dei lavori pubblici. Accetto la modificazione.

SAREDO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAREDO. Sembrerà pedanteria, lo capisco, ma avrei un'altra modificazione di forma da proporre; in materia di leggi non si è mai chiari abbastanza e precisi. Si dice: « sentite le intendenze di finanza ». Ora l'intendenza di finanza non è un corpo, un consesso; si tratta semplicemente di un funzionario che esercita individualmente attribuzioni determinate: e per la stessa ragione per la quale si è deliberato poc' anzi di dire « ministro » invece di « Ministero », propongo che si dica « sentiti gli intendenti di finanza ».

Anzi, faccio fin d'ora una proposta più generale; ed è, che ogni volta che si dice « Ministero » si dica « ministro », ed ogni volta che si dice « sentite le intendenze di finanza » si sostituisca « sentiti gli intendenti di finanza ».

Intendo insomma, come il Senato comprende, che si faccia riferimento alla personalità del funzionario che, provvedendo, deve rispondere dell'atto, e mettere da parte la parola astratta che accenna alla funzione, ciò che veramente non risponde alla nostra legislazione amministrativa.

LACAVA, ministro dei lavori pubblici. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACAVA, ministro dei lavori pubblici. Per quanto riguarda l'osservazione fatta dall'onorevole Saredo circa « le intendenze di finanza » convengo con lui che si dica « l'intendente di finanza ».

Circa l'altra osservazione di sostituire in via generale la parola « Ministro » alla parola « Ministero » convengo con lui nei casi in cui si tratti di una risoluzione.

E questo è appunto uno di tali casi, la legge adoperando la parola « risolve » alla quale non mi oppongo che si sostituisca l'altra « provvede ». Trattandosi quindi di un provvedimento ed una risoluzione governativa, è il ministro che sotto la sua responsabilità deve prendere

questo provvedimento; ma quando si tratta di istruttorie credo che non sia il caso di dire « il Ministro » e che si debba invece mantenere la parola « Ministero » come ufficio competente, il che non scema nè menoma la responsabilità personale del Ministro.

Quindi, in via generale, in via di massima, convengo con l'onorevole Saredo, che, quando si tratta di prendere delle risoluzioni o dei provvedimenti, si dica « ministro », sia il ministro delle finanze, sia quello dei lavori pubblici; ma, quando si tratta di un provvedimento istruttorio, credo si possa e si debba lasciare la parola « Ministero ».

PRESIDENTE. Per ora, fermiamoci all'articolo che discutiamo; dopo, a seconda dei casi, risolveremo.

Frattanto le proposte che il signor ministro e l'Ufficio centrale accettano, sono queste: che cioè là dove si dice: « le intendenze di finanza », si dica, « gli intendenti di finanza » e poi dove si dice: « il ministero dei lavori pubblici risolve », si dica: « il ministro dei lavori pubblici provvede ».

SAREDO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SAREDO. Ho un po' di esitazione nel parlare nuovamente, ma penso che nelle leggi le parole hanno un valore giuridico, spesso secondo di conseguenze. Nell'ultimo capoverso di quest'articolo è detto: « Qualora vi abbiano opposizioni da parte degli interessati di provincie diverse della competente ... ». Io non comprendo bene questa frase.

Una provincia competente! che cosa si è voluto dire?

Desidererei fosse chiarita questa locuzione.

Un collega qui vicino proporrebbe di dire: « diversa da quella il cui prefetto sarebbe competente a fare la concessione ».

LACAVA, ministro dei lavori pubblici. Si potrebbe addirittura togliere la parola « competente » e fermarci alla parola « diversa ».

ADAMOLI, relatore. L'Ufficio centrale accetta di togliere la parola « competente ».

PRESIDENTE. Allora si dirà soltanto: « dalle provincie diverse ».

Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 3-ter con le modificazioni proposte dal senatore Saredo ed accettate dal ministro e dall'Ufficio centrale.

Coloro che lo approvano sono pregati di alzarsi.

(Approvato).

Art. 3 *quater*. — Compete ai prefetti, in analogia al disposto dell'art. 170 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, sulle opere pubbliche, la facoltà di concedere licenze d'attingere acqua dai tronchi arginati di fiumi e torrenti, col mezzo di pompe mobili o semiffisse, sifoni e congegni analoghi a cavaliere degli argini.

Le dette licenze sono emesse, sentiti gli uffici del Genio civile, previo pagamento anticipato dell'intero canone e della tassa di concessione governativa, con le procedure da stabilirsi dal regolamento.

La quantità perenne dell'acqua d'attingere non deve oltrepassare un modulo; la durata della licenza non deve esser maggiore di un anno; non devono essere per nessun modo intaccati gli argini o le sponde, nè vi si possono fare costruzioni murarie. Le licenze possono essere annualmente rinnovate.

(Approvato).

Art. 4. — Gli atti di concessione determinano la quantità, il modo, le condizioni dell'estrazione e della restituzione delle acque, quelle della condotta e dell'uso, le garanzie richieste nell'interesse dell'agricoltura, dell'industria e dell'igiene pubblica, e stabiliscono l'annuo canone da corrisponderci alle finanze dello Stato.

Quando si tratti di derivazioni, per le quali i concessionari non impieghino direttamente o subito tutta l'acqua o tutta la forza motrice concessa, può l'autorità concedente consentire una graduazione progressiva del detto impiego, fermo però rimanendo il pagamento del canone normale dell'intera concessione. Nei decreti di concessione si devono determinare, a pena di nullità, i singoli periodi di impiego, fissando per ciascun periodo la quantità d'acqua o di forza idrica derivabile.

I relativi disciplinari devono essere firmati dai concessionari entro il termine di tre mesi dal ricevuto invito, sotto pena di decadenza.

L'Amministrazione concedente stabilisce nei disciplinari i termini entro i quali i concessionari debbono adempiere agli speciali obblighi fino al completamento delle opere per la derivazione e per la [trasformazione della forza,

tanto per le concessioni uniche, quanto per quelle graduate. Trascorsi inutilmente questi termini, l'Amministrazione ha facoltà di pronunciare la decadenza delle concessioni, oppure la restrizione di esse alla quantità d'acqua o di forza effettivamente derivata. In questo secondo caso sarà proporzionalmente diminuito il canone stabilito per la totale quantità d'acqua concessa. Questi termini non possono prorogarsi, salvo casi ben giustificati di forza maggiore, ma è riservato ai concessionari decaduti il diritto di rinnovare le domande sottoponendosi a nuova istruttoria.

Dovrà pure nei disciplinari essere stabilito che il concessionario, allo spirare della concessione, e nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, ha l'obbligo di far eseguire a sue spese tutte le demolizioni ed i lavori che l'autorità competente giudicherà necessari per ristabilire l'alveo, le sponde e le arginature dell'acqua pubblica nelle condizioni richieste dall'interesse pubblico, e dell'incolumità dei diritti dei terzi. L'Amministrazione non sarà tenuta ad alcun compenso verso il concessionario cessante, nel caso che essa volesse mantenere le opere costruite nell'alveo del fiume, negli argini o sulle sponde, e di queste opere entrerà immediatamente in possesso, in seguito al decreto di decadenza, revoca o rinuncia.

CARMINE, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARMINE, *ministro delle finanze*. Pregherei l'Ufficio centrale a voler accogliere due piccole modificazioni, che tendono a mettere la dizione di questo articolo in maggiore relazione col l'articolo primo, come fu modificato nella seduta di ieri.

Nel quarto comma, dove si dice: « fino al completamento delle opere per la derivazione o per la trasformazione della forza » si dovrebbe sostituire: « fino al completamento delle opere per la derivazione e per la trasformazione della forza ».

Più avanti, nello stesso comma, dove il progetto ministeriale dice: « oppure la restrizione di esse alla quantità di acqua o di forza effettivamente utilizzata » l'Ufficio centrale propone di sostituire: « alla quantità d'acqua o di forza effettivamente derivata ».

Ma per mettere in relazione questa dispo-

zione con la dicitura della precedente, mi parrebbe opportuno dire: « alla quantità d'acqua derivata e di forza effettivamente trasformata ».

ADAMOLI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ADAMOLI, *relatore*. A proposito di questo articolo debbo fare due raccomandazioni al ministro dei lavori pubblici.

La prima è che nel regolamento, rispetto all'obbligo fatto da questo articolo ai concessionari di eseguire i lavori, ecc., si stabilisca, quando accade l'espropriazione, che il termine decorre dal momento in cui il decreto di espropriazione è concesso.

La seconda raccomandazione si riferisce alla cauzione che si presta quando si fa la richiesta per evitare l'aggiotaggio. Non abbiamo creduto farne menzione nella legge, rimandando la questione al regolamento.

LACAVA, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACAVA, *ministro dei lavori pubblici*. Quanto alla prima raccomandazione che mi fa il relatore, ne farò argomento di studio, e dichiaro che ne sarà tenuto conto nel regolamento.

Circa alla seconda, ne sarà indubbiamente tenuto conto nel regolamento, ma potremo farne anche oggetto di qualche aggiunta nell'attuale progetto di legge.

PRESIDENTE. Queste non essendo che raccomandazioni, l'art. 4 rimane come è stato proposto, salvo queste modificazioni.

Alla parola « completamento » si sostituisce l'altra « compimento ».

Poi, quando si parla della quantità di forza derivata, si deve dire: « di quantità di acqua derivata e di forza effettivamente trasformata ».

Se nessuno chiede di parlare, metto ai voti l'art. 4 con le modificazioni accennate.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 5. — Le concessioni si fanno per un termine non maggiore di anni trenta; ma spirato quel termine i concessionari hanno diritto ad ottenere il rinnovamento delle concessioni per un secondo trentennio, salvo quelle modificazioni che, per variate condizioni dei luoghi o dei corsi d'acqua si rendessero necessarie nei capitoli delle concessioni, e salvo il caso di cui al successivo art. 23 bis.

Sarà accordata al concessionario una sola proroga di 10 anni oltre il secondo trentennio di esercizio, qualora entro l'ultimo decennio dalla rinnovata concessione, esso ne faccia richiesta, giustificata da spese considerevoli per rinnovamento o ingrandimento del primitivo impianto.

Per i successivi trentenni le ulteriori rinnovazioni sono in facoltà dello Stato.

CARLE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Nè ha facoltà.

CARLE. La relazione del senatore Adamoli, a proposito di questo articolo, accenna alla gravità dell'innovazione, che viene ad essere introdotta così dal progetto ministeriale, che da quello dell'Ufficio centrale.

Con esso infatti si inaugura un regime più restrittivo quanto alla durata delle concessioni di derivazione d'acque, in quanto che, mentre le concessioni in base alla legge ora vigente del 10 agosto 1884, erano perpetuamente rinnovabili di trentennio in trentennio, salvo solo il caso di non uso o di abuso per parte del concessionario, col nuovo articolo invece la durata della concessione viene ad essere limitata a soli due trentenni, oltre un margine di tolleranza di altri dieci anni, introdotto dall'Ufficio centrale: oltre quei termini, le ulteriori rinnovazioni diventano facoltative per lo Stato.

Or bene, io comprendo ed ammetto il concetto informatore del nuovo articolo, per quanto riguarda le concessioni di acque per trasporti di forza ad uso di impianti industriali, che diedero soprattutto occasione alla presentazione di questo disegno di legge; ma non so rassegnarmi a questo sistema più restrittivo e ritengo che si vada troppo oltre, quando si viene ad estendere la limitazione della durata delle concessioni anche a quelle derivazioni di acque che non mirano ad impianti industriali, ma si propugnano invece di servirsi dell'acqua per bonifiche o per irrigazione.

Anche l'egregio relatore ha notato la grande differenza che corre fra i due casi: Egli infatti a pagina 20 della relazione scrisse molto opportunamente: « Indubbiamente queste disposizioni di temporaneità diventano gravose quando si tratta di concessioni per irrigazioni e bonifiche, che rimangono lentamente gli iniziatori delle opere e per le quali non valgono ordinariamente i termini di ammortamento nelle

industrie. E non ci dissimuliamo che la soppressione delle condotte d'acque al fine dei sessant'anni possa in parecchi casi diventare disastrosa per i terreni che ne beneficiavano ».

A parer mio, così gravi e giuste considerazioni avrebbero dovuto condurre l'Ufficio centrale a distinguere almeno fra le concessioni di derivazione per impianti industriali e quelle per bonifica ed irrigazione. Certo le condizioni delle une e delle altre sono molto diverse: chi imprende un'industria fa i suoi calcoli per l'ammortamento del capitale, mentre chi ottiene una derivazione per bonifica ed irrigazione intende di provvedere ad un bisogno perpetuo del fondo da bonificarsi o da irrigarsi ed è così naturalmente condotto a provvedersi di una concessione che possa essere perpetuata di trentennio in trentennio. Si aggiunge che questa modificazione nella durata di queste concessioni è tanto più grave per un regime di acque, come il nostro, il quale, come ebbi a dire ieri, considera come *acque pubbliche* non solo quelle dei fiumi e torrenti navigabili ed atti al trasporto, che per loro natura certo sono di spettanza più diretta dello Stato, ma anche quelle degli altri fiumi o torrenti, sovra cui meritano maggior considerazione e riguardo i diritti che possono essere acquistati dai privati.

Di più debbo notare a questo riguardo che esiste già sanzionato dalla nostra giurisprudenza il così detto *diritto di insistenza*, che fu introdotto e riconosciuto appunto per consacrare queste prese di derivazione ad uso irrigatorio e per bonifiche. Quindi parmi che con questa innovazione si venga in certo modo a togliere un diritto, che in parte può considerarsi come già riconosciuto da quella dottrina e giurisprudenza, che il presente disegno di legge intende di rispettare soprattutto per quegli usi dell'acqua già preesistenti che hanno origine ben più antica, che non le concessioni di acque per trasformazione e trasporto di forza.

Quindi la mia proposta viene ad essere molto semplice e quasi suggerita dalle considerazioni stesse del relatore.

Per ciò che si tratta delle nuove concessioni per impianti industriali, che mirano al trasporto e alla trasformazione della forza, trattandosi di applicazioni nuove dell'acqua, io ammetto che si possa stabilire questa temporaneità delle concessioni; ma non credo che sia opportuno ed

equo il farlo per ciò che si riferisce alle derivazioni di acque per bonifiche ed irrigazione, per le quali mi parrebbe equo ed opportuno di mantenere lo stato di diritto attualmente in vigore.

Quindi farei la proposta, che all'ultimo alinea dell'articolo 5, alle parole: « pei successivi trentenni le ulteriori rinnovazioni sono facoltative per lo Stato », si aggiungano le parole: « eccettuate le derivazioni di acque per causa di irrigazione o di bonifiche ».

PRESIDENTE. Ci sarebbe dunque la perpetuità.

CARLE. Non vorrei dire perpetuità delle concessioni nel senso assoluto della parola, ma piuttosto che esse dovessero essere perpetuamente rinnovabili di trentennio in trentennio a tenore dell'art. 5 della legge attuale del 1884. Vero è che la rinnovazione delle concessioni, in base all'articolo proposto, viene sempre ad essere facoltativa per parte del Governo, e non possiamo certamente credere che il Governo voglia fare un uso troppo rigoroso di tale facoltà da privare un paese delle sue acque irrigatrici o bonificatrici, dopo averglielie lasciate godere per due trentenni.

Siccome però per me il diritto dello Stato sulle acque pubbliche, come ho detto più volte, non è così *assorbente* da escludere affatto l'acquisto privato di tali acque per parte di particolari ed anche di enti collettivi per la massa delle medesime eccedenti le pubbliche necessità, così mi parrebbe giusto che si continuasse a riconoscere questa limitazione al diritto dello Stato su tali acque pubbliche, allorchè si tratta di concessioni che mirano a scopi, che si possono anche ritenere di carattere collettivo e generale e che sono di loro natura perpetui, quali sono appunto le derivazioni a scopo di irrigazione o di bonifica.

ADAMOLI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ADAMOLI, *relatore*. Io non mi aspettavo proprio dal senatore Carle questa nuova proposta, dopo il discorso che avevo fatto ieri, in cui avevo voluto che si delineasse precisamente il concetto delle acque pubbliche.

A me pare che le acque pubbliche, anche secondo l'avviso del senatore Carle, non si possano alienare; ora invece il senatore Carle con la sua proposta quasi contraddice all'opinione

espressa ieri, poichè ammette implicita l'alienabilità delle acque pubbliche.

Certo nè il Governo, nè l'amministrazione della cosa pubblica vorrà negare la proroga, dopo i 30, o i 60, o i 90 anni, a chi ha adoperata l'acqua per opere di bonifiche di terreni e di irrigazioni: ma turbare tutto l'ordinamento di questa legge ammettendo come principio che questa concessione diventerà perpetua, mi pare veramente cosa eccessiva tanto più che, come ho detto anche nella relazione, in casi speciali sarà molto facile o al Ministero, o ai deputati o ai senatori presentare un'apposito e speciale disegno di legge.

Quanto ai diritti acquisiti è ovvio che di essi la legge non parli, perchè qui si tratta di concessioni future. Pregherei dunque il senatore Carle a non insistere nel suo emendamento, perchè si introdurrebbe con esso quel sistema di perpetuità che noi non abbiamo ammesso.

LACAVA, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LACAVA, *ministro dei lavori pubblici*. Prego anch'io il senatore Carle a non insistere nel suo emendamento.

Veramente, come ha osservato il relatore, vi è qualche dissonanza fra quanto l'onor. Carle ieri con tanta competenza sostenne, circa l'inalienabilità dei beni di demanio dello Stato, e quello che vorrebbe stabilire oggi, cioè un diritto di continuità in queste concessioni.

Del resto non è detto che qualsiasi concessione d'acqua debba, dopo due trentenni, essere in ogni caso revocata; resta in facoltà del Governo di rinnovarla, se gravi motivi non vi si oppongono, nei successivi trentenni. Ed io assicuro che il Governo si varrà largamente di tale facoltà, in beneficio della industria e dell'agricoltura, precipui fattori del benessere nazionale.

CARLE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARLE. Io ho sentito con piacere le risposte del relatore e del ministro, ma non potrei veramente ammettere di essere in contraddizione con le teorie che ho svolte ieri davanti al Senato.

Ritengo invece che la mia proposta sia una conseguenza logica e diretta della teoria che ho svolta in base agli insegnamenti dei grandi

maestri in tema di ragione delle acque. Io infatti ho sempre sostenuto e sostengo tuttora, in base a tale dottrina, che, sebbene le acque dei fiumi e torrenti, anche non navigabili ed atti al trasporto, secondo il nostro Codice, appartengano al demanio pubblico nel senso che si è più volte spiegato, ciò però non toglie che, quando trattasi della massa di tali acque che il Romagnosi diceva *ulteriore*, cioè eccedente i bisogni pubblici, esse possano essere anche oggetto di commercio e di acquisto per parte dei privati. Quindi, a mio avviso, non può esservi nulla di ripugnante al diritto dello Stato sulle acque pubbliche, che le concessioni stesse diventino perpetuabili di trentennio in trentennio, soprattutto quando trattasi di concessioni che per loro carattere mirano ad un uso perpetuo, quali sono quelle per irrigazione e per bonifiche.

Colla mia proposta quindi non avrei fatto altro che farmi interprete della giurisprudenza costante, che si formò al riguardo nel nostro paese.

Siccome però non voglio insistere di troppo, per quanto noi siamo in tema di diritto di *insistenza*, così di fronte alle dichiarazioni fatte dal relatore e dal ministro, che vorrebbero quasi vedere nella mia proposta una deroga al concetto, che informa tutto il disegno di legge, il che non è certo nelle mie intenzioni, così non ho difficoltà, anche per deferenza alle loro cortesi istanze, di rinunziare alla mia proposta.

Sono però in debito di prender atto della dichiarazione del relatore, che sono rispettati i diritti acquisiti, e che quindi i diritti, che già furono in qualche modo riconosciuti nelle concessioni già fatte in base alla legge del 1884, non verranno più a cadere sotto il regime più restrittivo di questo articolo circa la durata delle concessioni.

Sarà quindi solo per le nuove derivazioni, che saranno concesse d'ora innanzi, in base appunto a questa speciale prescrizione di legge, che dovrà essere applicata questa nuova disposizione, la quale esclude il concetto della perpetuità della concessione e vi sostituisce quello della temporaneità.

Siccome però per le ulteriori rinnovazioni saranno sempre facoltative per lo Stato, così confido che lo Stato andrà a rilento nell'usare

di questo suo rigoroso diritto, soprattutto quando trattasi di concessioni fatte per irrigazione e per bonifiche, e che quindi verrà ad essere raro il caso in cui si debba ricorrere a quel rimedio veramente eccezionale e straordinario a cui si accennò dal relatore, per cui lo Stato e il concessionario dovrebbero ricorrere ad una legge speciale, quando si tratti di stabilire una concessione veramente perpetua (Relaz. p. 20).

PRESIDENTE. Il senatore Carle comprende sicuramente che si riferisce anche a quelli che potrà contemplare il regolamento.

CERRUTI CARLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERRUTI CARLO. Pregherei il ministro e l'Ufficio centrale a voler chiarire con una aggiunta il significato di questo articolo 5.

Vi si ammette la possibilità che il concessionario, il quale ha avuto la facoltà di derivare acqua per un trentennio, possa avere il diritto di derivarla ancora per un successivo trentennio.

Ora conviene eliminare il pericolo che le disposizioni di questo articolo si intendano applicabili anche alle concessioni fatte già prima della legge del 1884, perchè scopo dell'articolo 5 è di regolare le concessioni che si faranno in esequimento della legge che stiamo discutendo, colle cautele e coi corrispettivi in essa stabiliti.

Se non si chiarisse il significato dell'articolo, potrebbe sorgere il dubbio che tutte le concessioni fatte prima d'ora senza le cautele ed a minori corrispettivi di quelli stabiliti nella legge propositasi, si possano voler rinnovate per un successivo periodo di trent'anni.

Non mi sembra che questo sia il concetto né del ministro, né dell'Ufficio centrale. Quindi, sebbene si debba ragionevolmente intendere che tutta la legge abbia effetto soltanto per le concessioni fatte posteriormente ad essa, a rimuovere il dubbio proporrei che si facesse all'articolo 5 quest'aggiunta:

« Le disposizioni di questo articolo sono applicabili soltanto alle concessioni fatte dopo questa legge ».

Ma si dice: Che cosa se ne fa del diritto acquisito?

Il diritto acquisito riguarda le concessioni state già fatte od acquistate perpetuamente.

Non si può parlarne, allorquando si tratti soltanto di concessioni temporanee.

E quelle stesse a cui accennò il senatore Carle ed alle quali è congiunto il diritto d'insistenza sono concessioni che la giurisprudenza ha ritenuto essere state originariamente concesse a perpetuità, col solo diritto di mutare il canone.

Ora la legge non provvede a questi casi ed essa non altera le concessioni alle quali si abbia diritto acquisito, e si comprende.

Ma io intendo far risolvere questo dubbio: chè, trattandosi di concessioni già fatte per un tempo determinato, a compiere il quale manchino, per esempio, 5 o 6 anni, non si possa invocare questo articolo 5 per pretendere che allo scadere del trentennio, debba esserne acconsentita la rinnovazione alle stesse condizioni della concessione già avuta.

Non è possibile che questo sia nell'animo del Ministero; il quale accorda il diritto di domandare la rinnovazione per 30 anni della concessione a farsi, allora soltanto che osservate le cautele stabilite negli articoli precedenti a questo che discutiamo, sia riconosciuto trattarsi di acque che non possano abbisognare al Governo.

Onde occorre togliere il dubbio che concessioni precedenti, fatte senza quel preliminare esame imposto dalla legge, possano e debbano essere rinnovate.

ADAMOLI, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ADAMOLI, relatore. Nei successivi articoli 23 e 24, mi pare che sia detto chiaramente, che tutti i diritti saranno rispettati...

CERRUTI CARLO. Non è questa la questione.

ADAMOLI, relatore. Gli articoli 23 e 24 ci sembrano sufficienti a tutelare ogni diritto, e, se occorrerà, potranno essere modificati.

CERRUTI CARLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERRUTI CARLO. Non sono stato compreso.

Gli articoli 23 e 24 dichiarano cosa evidente, che cioè rimangono riservati i diritti quesiti a favore di coloro i quali hanno già le derivazioni acconsentite od acquistate in perpetuo. Ma parmi che si provveda ad un caso affatto opposto, a quello, cioè, in cui lo Stato ha attribuito il diritto di derivare acque temporaneamente.

Queste concessioni fatte anteriormente a quo-

sta legge non sono seguite con quelle cautele che vi sono introdotte, ad impedire che acque le quali possano occorrere allo Stato siano concesse a privati. Appunto perciò, allorché le fatte concessioni scadranno, lo Stato avrà l'interesse ed eserciterà il suo diritto di esaminare se sia opportuno oppur no di rinnovarlo, o se invece si tratti di acque da non lasciarsi più derivare, perchè esse occorrono per uso pubblico.

Or bene l'art. 5, come è concepito, dichiara che « le concessioni si fanno per un termine non maggiore di anni trenta; ma, spirato quel termine, i concessionari hanno diritto ad ottenere il rinnovamento delle concessioni per un secondo trentennio ».

Ma vi si intende di concedere il diritto a chiedere il rinnovamento della concessione allora solamente che si tratti di concessionari ai quali la concessione sia stata fatta in conformità di questa legge, dopo essersi riconosciuto che l'acqua non occorra per scopi pubblici.

Ma giova eliminare il pericolo che potrebbe sorgere per il Governo, se coloro, i quali hanno ottenuto concessioni prima di questa legge, allo scadere del termine della loro concessione invocassero l'art. 5 per volerne avere la rinnovazione per un altro trentennio.

Il pericolo per il Governo potrebbe essere grave. Ecco perchè ad eliminare una difficoltà prego il ministro e l'Ufficio centrale ad acconsentire un'aggiunta che salvi i diritti del Governo e prevenga liti senza danneggiare alcuno.

SAREDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. No ha facoltà.

SAREDO. Mi duole, lo confesso, di dover dis-sentire, da un uomo di tanta competenza nella materia come è il collega Cerruti. Il suo concetto, in sostanza, è questo:

Mettiamo che il giorno in cui la legge entra in vigore vi sia uno che ha avuto una concessione per trent'anni. Questi vanno a compiersi sotto l'impero di questa legge. Or bene, osserva il collega Cerruti, venuta la scadenza del termine, il concessionario potrà domandare e ottenere che gli si applichi il beneficio della legge medesima. Ora, è ciò che il senatore Cerruti vuole evitare.

Io invece dichiaro che sono d'avviso assolutamente contrario. Io non credo che sia giusto,

che sia equo turbare una situazione di fatto, un complesso di condizioni, di legittime aspettative, che meritano di essere rispettate. Quegli che ha da trent'anni una concessione, se domanda di sottoporsi alle disposizioni della nuova legge, se si applicano alla concessione le modificazioni che questa introduce, le nuove garanzie che prescrive, la domanda di ottenere il trentennio mi pare degna di giusta considerazione e mi par conforme allo spirito della legge che gli si conceda.

Perchè lo si ha da espellere da una situazione da trent'anni acquisita e turbare uno stato di fatto che ciò solo...

CERRUTI CARLO. Citerò un esempio.

SAREDO. Siamo d'accordo, che non è un diritto acquisito perchè col trentennio termina la concessione. Ma colla proposta del senatore Cerruti avviene questo: che, compiuto il trentennio, il concessionario decade irrimediabilmente dalla sua posizione ed altri può succedergli ottenendo di essere immesso nel godimento di quella concessione che è caduta per lui.

A me pare che questo non sia giusto.

Io propongo quindi che si mantenga l'articolo così come è, perchè nella sua applicazione non darà luogo agli inconvenienti temuti.

CARMINE, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CARMINE, *ministro delle finanze*. A noi non pare che il pericolo accennato dal senatore Cerruti possa esistere realmente, perchè le disposizioni di questa legge sono evidentemente applicabili alle concessioni che si faranno dopo la sua promulgazione, e non a quelle anteriori.

Del resto, come bene osserva il senatore Cerruti, in base alla legge del 1884, attualmente in vigore, le concessioni trentennali davano diritto alla rinnovazione, non solo per un successivo trentennio, ma indefinitamente.

Quindi, allorché occorresse introdurre una modificazione al disegno di legge, per coordinare le concessioni già esistenti a quelle che si potranno fare in base ad esso, una volta che sia divenuta legge, bisognerebbe piuttosto limitare il diritto di coloro che sono ora già in possesso di qualche concessione, a norma della legge del 1884.

Il concessionario attuale, invero, è in una posizione assai più favorevole di quella, che il

nostro disegno di legge farebbe al concessionario futuro.

CERRUTI CARLO. Io prego il ministro delle finanze ad esaminare questo caso.

Vigente la legge 20 marzo 1865, furono fatte concessioni di acqua a scopo d'irrigazione, per un tempo determinato o per un canone mitissimo. I concessionari non avevano diritto a chiederne la rinnovazione, appunto perchè era stato prefisso un termine alla durata delle concessioni; allo scadere del termine esse cessano.

Ma per l'art. 5 che ora si propone, sarà ancora così per le antiche concessioni temporanee? o coloro, ai quali esse furono fatte, potranno volerle rinnovate per altri trenta anni alle stesse condizioni?

Il Governo ha fatto quelle concessioni per un tempo determinato e ad un prezzo mite, avendo riguardo all'uso, cui l'acqua doveva servire, d'irrigazione, ad esempio, di terreni, che non potevano essere irrigati senza rilevanti spese di adattamenti, di canali, di edifici, le quali sarebbero state ammortizzate durante la concessione; dopo la quale il Governo avrebbe potuto richiedere per l'acqua prezzo maggiore e più corrispondente al valore delle acque.

Se il ministro delle finanze intende che queste concessioni non possano godere, come io penso, di quel vantaggio indicato nell'art. 5, io mi accontenterò; ma domanderei ad un tempo perchè, a risolvere un dubbio, non si voglia fare una aggiunta nella legge, di guisa che, quando vi siano questioni da risolvere, si possa ricavare dalla legge, senza dover argomentare da quanto abbia dichiarato il ministro, chè, in questo caso, può avvenire che i magistrati dicano, come altre volte hanno già detto, che il significato della legge è indipendente dalle dichiarazioni potute farsi da oratori e da ministri; ai quali nulla impediva di render chiaro, con aggiunte alla legge, il concetto che si voleva attribuirle.

Se il ministro pensa quello che si può argomentare dalla seconda parte del suo discorso, io credo che egli vada al di là di quanto è conveniente supporre che la legge che stiamo discutendo, conceda, e il Governo ne avrebbe pregiudizio, quando quelle parole venissero invocate contro di lui, per volere che le concessioni state fatte a tempo determinato prima

del 1884, vengano rinnovate per un altro trentennio.

Domando venia al Senato di aver parlato una terza volta su questo argomento, che mi pare degno di essere chiarito con dichiarazioni precise dall'onor. ministro delle finanze.

CARMINE, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CARMINE, *ministro delle finanze*. Mi permetta l'onor. senatore Cerruti di osservare che qui si tratta di modificare la legge 10 aprile 1884, la quale dispone:

« Le concessioni temporarie si fanno per un termine non maggiore di anni trenta; ma, spirato quel termine, il concessionario ha diritto ad ottenere il rinnovamento della concessione, per un altro trentennio e così successivamente, salvo quelle modificazioni, che, per le variate condizioni dei luoghi o del corso d'acqua, si rendessero necessario nel capitolato della concessione ».

Ora a me sembra che le condizioni ora proposte, fatte ai concessionari dell'art. 5, siano molto meno larghe di quelle contenute nella legge 10 agosto 1884.

Perciò non credo che sussista il pericolo temuto dal senatore Cerruti, e ciò indipendentemente dal fatto, cui ho già accennato, e cioè che le disposizioni di questa legge possono essere applicate soltanto alle concessioni che si faranno posteriormente alla sua promulgazione e non alle precedenti.

ADAMOLI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ADAMOLI, *relatore*. Mi pare, se ho ben compreso adesso l'argomento del senatore Cerruti, che non si tratta delle concessioni fatte dopo la legge del 1884, ma di qualche concessione fatta sotto l'impero della legge del 1865. Dopo il 1884, non si poteva fare una concessione di questo genere dal momento che la legge dopo i 30 anni riconosceva il diritto per la rinnovazione della concessione.

Ciò posto, mi pare che la osservazione del senatore Cerruti meriti per lo meno di essere bene illuminata. Quindi si potrebbe, nel caso, farne un articolo transitorio per quelle concessioni che decadono dopo che questa legge sarà promulgata.

Ora l'Ufficio centrale si riserva di studiar

meglio la cosa, non essendo questa la sede adatta per fare un'aggiunta di questa importanza, e quindi, se l'onor. ministro delle finanze consentirà, studieremo insieme questo caso speciale ed, occorrendo, ne faremo materia di un articolo transitorio.

CERRUTI CARLO. Non insisto nella mia proposta, e prendo atto delle dichiarazioni dell'onor. relatore.

PRESIDENTE. Vuol dire che ne ripareremo a suo tempo. Adesso, se nessun altro chiede di parlare, pongo ai voti l'articolo 5 nel testo che ho letto.

(Approvato).

Art. 5 bis. — Le concessioni possono essere sospese per un periodo determinato e prorogabile a favore dello Stato o di terzi concessionari, a condizione che agli utenti originari venga somministrata quantità di energia o di acqua equivalente, nella misura e nell'uso, a quelle sospese o surrogate, rimanendo fermi pei concessionari precedenti e per i nuovi i canoni e tutti gli obblighi contenuti nei decreti d'investitura e nei relativi disciplinari.

La domanda o proposta di sospensione deve essere a cura dell'Autorità cui spetta far luogo alla nuova concessione, notificata legalmente ai primi concessionari almeno un anno prima dell'epoca fissata per l'attuazione dell'opera, per cui la sospensione fu progettata.

Qualunque controversia o contestazione per danni viene deferita ad un collegio arbitrale di tre membri in qualità di amichevoli compositori. Il primo, che ne è il presidente, è designato dal presidente del tribunale competente per ragione di territorio, gli altri due sono nominati rispettivamente dagli interessati.

(Approvato).

Art. 5 ter. — Fra più domande corredate dai documenti prescritti, ed aventi per oggetto la stessa concessione, è di regola preferita, quando non possano tutte tecnicamente coesistere, quella che offre il canone più elevato.

Se invece si abbia tra esse diversità per quanto concerne l'importanza della derivazione, e dello scopo cui questa è destinata, sarà preferita la domanda che prevede una più vantaggiosa utilizzazione, o la produzione di una maggior quantità di energia; ed il richiedente dovrà corrispondere un canone annuo unitario pari a quello più elevato, offerto con le altre domande.

A pari condizioni verrà prescelta la domanda presentata prima delle altre. Potranno però essere prese in considerazione anche le domande presentate posteriormente, ma non oltre un mese dalla scadenza del termine stabilito nel decreto di pubblicazione della prima domanda, quando, in esse, si offra un canone superiore a quello delle domande precedenti.

Entro il detto tempo potrà pure essere inoltrata offerta di aumento nella misura del canone dai presentatori delle domande anteriori.

Quando l'autorità concedente lo reputi opportuno, essa potrà aprire la gara sulla cifra del canone fra i richiedenti da lei prescelti, che presentarono le domande nel tempo utile prescritto dal presente articolo, nei modi da stabilirsi nel regolamento. A queste norme si può derogare allorchè a favore di alcuna fra le domande presentate entro i termini suddetti, militino prevalenti motivi d'interesse pubblico.

In questo caso l'ammontare del canone verrà stabilito di accordo fra l'autorità concedente ed il concessionario preferito, entro i limiti prescritti all'art. 14.

Sui motivi di interesse pubblico deve essere sentito il parere degli Uffici e dei Consigli, cui spetta dar voto sulle domande di concessione.

CARLE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARLE. L'articolo 5-ter testè letto dal presidente e sovra cui è ora aperta la discussione, è certamente uno di quelli cui l'Ufficio centrale ha recato più importanti modificazioni alla formula, quale era stata proposta dal Governo. Per tal modo all'articolo abbastanza semplice del Ministero, secondo cui « fra più domande corredate da documenti prescritti, ed aventi per oggetto tutto od in parte la stessa concessione, era di regola preferita quella presentata prima delle altre, quando non possono tutte coesistere », viene ad essere sostituito un articolo abbastanza complesso, che introduce una casistica molto particolareggiata.

Di più al criterio della data della presentazione della domanda, che è un'applicazione dell'adagio antico *potior in tempore, potior in iure*, e che perciò non offende alcuno, viene ad essere sostituito un criterio del tutto diverso che è quello del canone più elevato. Questo criterio è poi seguito in tutte le sue conseguenze ed applicazioni speciali, per modo che nel caso di

più domande presentate contemporaneamente, ed anche in quello di domande diverse concorrenti che conducano ad utilizzazione diversa della forza, e anche in caso di domande che giungano in ritardo, esse vengano ad essere messo in tempo alla condizione di offrire un aumento di canone; da ultimo, quasi ciò non bastasse, se l'autorità concedente lo reputa opportuno, si potrà ancora aprire la gara sulle cifre del canone fra i richiedenti da lei prescelti.

Questo concetto seguito così a filo di logica dall'Ufficio centrale, senza arrestarsi di fronte a qualsiasi conseguenza, mi ha fatto nascere il dubbio che in questa parte l'Ufficio centrale, come ho detto nella discussione generale, fosse sotto l'impressione, a mio avviso, non giusta, che il diritto dello Stato sulle acque pubbliche costituisca come una specie di proprietà patrimoniale, dalla cui concessione o locazione si dovesse soprattutto ricavare il maggior provento possibile per il pubblico tesoro.

Io non disconosco che l'intento dell'Ufficio centrale non dovette essere esclusivamente fiscale, ma si propose piuttosto di obbligare colui che fa acquisto di questa ricchezza per farne una speculazione, a pagare un prezzo di essa che in qualche modo venga a proporzionarsi al valore effettivo della merce ed ai vantaggi che egli potrà ritrarne; ma questo è certo che, riducendo tutto ad una questione di canone più o meno elevato, senza neppur far cenno delle altre garanzie morali, tecniche e finanziarie, lo Stato verrebbe in certo modo ad apparire come un appaltatore dell'acque pubbliche, che studia tutti i mezzi per elevarne il prezzo.

Ciò a parer mio non corrisponde alla natura vera del diritto dello Stato sulle acque pubbliche. Certo nessuno nega che lo Stato possa equamente richiedere un canone, non fosse che in riconoscimento del suo alto potere sulle acque stesse; ma questo canone, come diceva il buon Giovanetti, che può anche essere un importante provento per il tesoro, deve sempre essere richiesto con giudiziosa moderazione. Quindi lo Stato non deve mirare soltanto ad elevare il canone stesso, quanto piuttosto a trarre dalle concessioni quell'uso e quella destinazione, che maggiormente contribuisca all'utilità generale, imponendo ai concessionari quelle clausole, quelle condizioni e quelle obbligazioni, che siano richieste nell'interesse

pubblico ed anche nell'interesse collettivo di una intiera regione o di diverse località vicine (*Régime des eaux*, pag. 74). In tal modo, aggiunge il Giovanetti, lo Stato verrà ad essere nel caso di incoraggiare ogni intrapresa utile senza compromettere in alcun modo nè gli usi pubblici, nè gli interessi collettivi, e senza esporre tutta una regione ad essere privata di irrigazione » *selon le bon plaisir du concessionnaire d'un grand canal* » (Ibidem).

Sono queste le ragioni, che inducono a ritenere che lo Stato debba dare la preferenza non già alle concessioni, che possano recare un maggior provento, quanto piuttosto a quelle che contribuiscano maggiormente all'utile generale, e che offrano maggiori garanzie morali, economiche e finanziarie, senza far dipendere le sorti di una regione dalla potenza solo dei capitali e dalla coalizione dei medesimi in un intento di lucro e di speculazione. Senza di ciò il canone potrà forse riuscire più elevato, ma verranno a compromettersi i veri interessi generali e collettivi dello Stato e delle varie regioni da cui esso è costituito. Si aggiunge che il sistema della gara potrebbe nella pratica palesarsi in questo argomento forse più propizio che non in altri a preparare collusioni e delusioni a danno dello Stato, senza che conducesse a quei risultati favorevoli, a quell'aumento di canone, che se ne vorrebbero attendere. Quindi tale sistema dovrebbe in ogni caso essere circondato da ben altre garanzie, che non sono quelle a cui accenna la relazione e il progetto dell'Ufficio centrale, garanzie che mal potrebbero riuscire di fronte alle arti e alle malizie degli interessati.

Queste considerazioni pertanto mi inducono a preferire l'articolo, quale è stato formulato nel progetto ministeriale, sebbene riconosca coll'Ufficio centrale che le nuove applicazioni della forza dell'acqua, per l'importanza che possono avere, possano anche condurre ad un ragionevole aumento di canone; queste considerazioni intanto mi preparano anche la via ad una modesta proposta, sopra cui richiamo l'attenzione del relatore e dell'onorevole ministro.

Nel primo alinea dell'articolo ministeriale sta scritto:

« A questa norma si può derogare allorchè a favore di alcuna fra le domande posteriormente

presentate, ma non oltre un mese dalla scadenza del termine stabilito nel decreto di pubblicazione della prima domanda, militino prevalenti motivi d'interesse pubblico ».

Io accetto senz'altro il concetto informatore di questo alinea, in quanto che non può essere dubbio che l'interesse pubblico, e solo quest'interesse pubblico deve essere il criterio direttivo del Governo, nel dare preferenza alle domande di derivazione, ma ritengo che l'interesse pubblico presenti gradazioni diverse.

Nell'interesse pubblico a parer mio non si deve intendere solo l'interesse generale e comune a tutto lo Stato, ma si deve anche comprendere l'interesse collettivo di quelle regioni e di queste provincie, che hanno ricchezza di acque, e che possono così apparire chiamate dalla stessa natura ad approfittare di quella ricchezza, che la natura ha loro somministrato.

Ciò mi conduce a proporre, che fra le concessioni, a cui può essere colla debita discrezione data la prevalenza, ancorchè la loro domanda sia presentata più tardi, sianvi non solo quelle per cui militino prevalenti motivi di interesse pubblico, ma anche quelle in cui « si tratti della « utilizzazione dell'acqua e della forza a profitto delle popolazioni del luogo in cui l'acqua « e la forza è generata ».

Non occorre che io dica, che con ciò non si vuol certamente negare al Governo la facoltà di autorizzare il trasporto della forza, anche a grandi distanze, dal luogo in cui essa è generata, perchè allora si rinuncerebbe alle grandi conquiste della scienza; ma, se fra le varie domande di utilizzazione della forza, ve ne sarà alcuna, che conduca ad utilizzarla a profitto delle popolazioni del luogo, in cui l'acqua sorge e la forza è prodotta, io credo che l'equità e la giustizia conducano ad avere gli opportuni riguardi a questa domanda e che esse possano in certi casi anche determinare una ragione di preferenza a favore della medesima.

Noi per ventura nostra viviamo in un paese, che è mirabile soprattutto per la varietà dei suoi prodotti, delle sue naturali ricchezze e del suo clima; in un paese che in certe regioni è allietato da un sole splendido e fecondatore, e che in certe altre viene invece ad essere ricco di ghiacciai, di sorgenti e di acque.

Ritengo che cotesta varietà costituisca una specie di ricchezza naturale delle varie regioni

del nostro bel paese, e che quindi anche nell'applicazione delle conquiste della scienza, si debba avere il debito riguardo a queste naturali condizioni, che, non rispettate, desterebbero uno strascico di rancori e di gelosie regionali, le quali non potrebbero certo contribuire alla vita organica ed armonica dello Stato.

Io ritengo quindi che nel caso previsto in questo articolo di domande concorrenti, ai motivi prevalenti di interesse pubblico si debba anche aggiungere il debito riguardo alle concessioni che utilizzano l'acqua e la forza a profitto delle popolazioni del luogo in cui l'acqua e la forza è generata.

Ciò soprattutto per questo motivo che fra l'interesse generale dello Stato e l'interesse dei particolari vi è una quantità di interessi collettivi intermedi, che si vengono pressochè graduando e temperando fra di loro per guisa, che l'interesse pubblico dello Stato viene in certo modo a risultare dal collettivarsi di questi vari interessi intermedi, i quali perciò, debitamente graduandosi, hanno diritto anch'essi ad essere tenuti nel debito conto.

Del resto anche questa modesta mia proposta non è che una conseguenza del concetto generale che mi sono permesso di svolgere ieri davanti a questo consesso, circa il potere dello Stato sulle acque pubbliche, inquantochè lo Stato non è nè il proprietario, nè il sequestratore di tutte le ricchezze naturali del paese, ma deve essere invece il moderatore comune degli interessi particolari, che talvolta possono essere in conflitto e che, temperandosi, danno origine all'interesse pubblico e generale.

Farei quindi due proposte.

La prima consiste nel sostituire alla formola adottata dall'Ufficio centrale per quest'articolo quella proposta nel progetto ministeriale, togliendo così di mezzo questa corsa e questa gara per il canone più elevato, che a mio giudizio, più che all'utile dello Stato condurrebbe alla prevalenza della speculazione aiutata dai grandi capitali.

La seconda poi consiste nel proporre che nel primo alinea dell'articolo, quale è formulato nel disegno ministeriale, alle parole « motivi prevalenti di interesse pubblico », si aggiungano le parole « o si tratti dell'utilizzazione dello acque o della forza a profitto delle popolazioni

del luogo in cui l'acqua o la forza è generata ».

BUTTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUTTINI. Io condivido pienamente le idee manifestate dal senatore Carle in ordine all'importanza dell'articolo che stiamo discutendo.

Non ripeterò le ragioni che il medesimo ha così egregiamente esposte in ordine alla inopportunità di dar la prevalenza quale regola generale all'offerta di un canone maggiore, ed in ordine quindi alla istituzione del sistema della gara.

Dirò soltanto sembrarmi che colla modificazione introdotta dall'Ufficio centrale al testo ministeriale si ferisca lo stesso vero concetto del diritto dello Stato sopra le acque pubbliche.

Il sistema della gara e della prevalenza da darsi al canone più elevato in certo qual modo verrebbe ad equiparare questo diritto, d'indole così sostanzialmente diversa, alle ragioni di proprietà dello Stato sui beni di carattere meramente patrimoniale; ciò che assolutamente non può essere per tutte le ragioni svolte ieri ed oggi dal senatore Carle.

Solo aggiungerò poche osservazioni sulla seconda parte della sua proposta.

È cosa di fatto, onor. ministro ed onor. relatore, che questo disegno di legge ebbe a destare qualche apprensione, ed anzi io mi permetterò di aggiungere, qualche legittima apprensione, nelle provincie che si trovavano fortunatamente ricche di forze naturali idrauliche, sebbene ancora solo in parte utilizzate. Vedendo esso con quanta facilità si facessero strada alcune domande di concessioni veramente gigantesche per parte di certi speculatori, temettero che per avventura, venendosi a concedere quanto si chiedeva in taluno di tali domande, vi fossero regioni alle quali toccasse il pericolo di essere poi privato addirittura di queste forze naturali che avrebbero permesso anche alle medesime di assorgere a quel progresso industriale, a cui tutti dobbiamo egualmente aspirare nel nostro paese.

Consentitemi di rammentare che alcune assemblee provinciali presero formali deliberazioni in tal senso, incaricando anzi gli uomini politici, che ne facevano parte, di farsi eco delle loro apprensioni presso il Governo. Queste ap-

prensioni, rispondono desse ad un principio di giustizia, consacrato nelle stesse nostre leggi?

Per dirle giuste, basterebbe ricordare che le popolazioni, fra le quali scorrono i fiumi ed i torrenti, sono quelle che si trovano alle prese con essi; come devono subirne i danni, è ragionevole che non vedano fallita la speranza di poter profittare delle fonti di ricchezza, che si trovano insite nelle loro correnti. Le stesse acque, oggi causa di rovina, domani saranno fonti di novella vita, mediante la loro trasformazione in forze motrici per alimento di nuove produzioni e industrie: nulla di più giusto ed equo di questo compenso.

Ma la legge sulle opere pubbliche contiene disposizioni che non possiamo dimenticare. Basti richiamare gli articoli 94, 96 e 98 della legge 20 marzo 1865 modificata dalla legge 10 marzo 1893, relativi alla ripartizione fra i vari enti in ordine alle spese per le opere di difesa contro i fiumi ed i torrenti.

In tali articoli è stabilito che le provincie, i comuni e gli altri interessati debbano concorrere nelle opere di seconda categoria per la metà, in quelle di terza categoria per due terzi, e in quelle dell'ultima categoria per la quasi totalità.

In siffatta condizione di cose, come non dire eziandio ben legittima questa apprensione? Come non ravvisare ragionevole, giustificata e ad un tempo correttissima nella sua forma la seconda parte della mozione del senatore Carle? Essa non vuole che siano confiscate tutte le nuove forze che si andranno generando a favore delle regioni dove siano prodotte: essa riconosce che lo Stato deve avere il potere di fornire gli elementi della vita industriale ed agricola alle provincie che ne difettassero, prendendoli in quelle che, ne sovrabbondassero.

Solamente vuole che, quando si tratti di vagliare varie domande di concessione, si debba tener pure principalmente conto dei bisogni e dei vantaggi delle popolazioni dei luoghi, dove queste forze si andranno creando.

Con tale proposta solo si chiede che, quando non siavi modo di soddisfare egualmente due domande, una delle quali voglia utilizzare le nuove energie nella provincia stessa, mentre l'altra intenda invece di tradurle in altra provincia, che non abbia l'onere di essere in lotta di difesa coi torrenti e coi fiumi, da cui l'acqua

si derivi, abbia il Governo, se non l'assoluto e indeclinabile obbligo, la facoltà di tenere conto di quella specie di prelazione naturale che sorge quale corollario della stessa situazione dei luoghi a favore della prima domanda.

Posta la questione in termini così moderati e conciliativi, non parmi che possa esserle riservata una risposta sfavorevole nè per parte del Governo, nè per parte dell'Ufficio centrale.

Se si applicasse il criterio stabilito dall'Ufficio centrale, si andrebbe incontro a conseguenze gravissime.

BOCCARDO. Chiedo di parlare.

BUTTINI. Nella proposta dell'Ufficio centrale la prima regola è la preferenza per il canone più elevato; succede quella che si abbia da guardare alla maggiore importanza della derivazione, alla più vantaggiosa utilizzazione, alla produzione della maggiore quantità di energia.

Potrebbe dunque verificarsi quest'ipotesi. In una provincia, dove esistono molte modeste iniziative, si presentano varie domande per produrre ed utilizzare nuove forze: vi saranno forse anche 5 o 6 domande, ristrette ciascuna, ad esempio, a 10 cavalli dinamici.

Sono vari gruppi d'interessi seri e reali, i quali fanno, come si dice, il passo conforme alle rispettive forze, rappresentanti in tutto 50 o 60 cavalli.

Ma ecco che uno speculatore, da solo fa la domanda per 50 o 60 cavalli, per portarli in una provincia diversa; e questa domanda, solamente perchè più importante, se si conservano i criteri dell'Ufficio centrale, prenderebbe il passo a tutte le altre perchè ciascuna di soli 10 cavalli da utilizzarsi sul luogo!

Queste sono le considerazioni per le quali è il dovere di raccomandare, per quanto so, al Governo, all'Ufficio centrale ed al Senato, l'accoglimento della mozione del senatore Carlo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Boccardo.

BOCCARDO. Anch'io, come i due onorevoli precipuanti, fra le due relazioni, la ministeriale e quella dell'Ufficio centrale, dichiaro che sto per la prima, e ne dirò succintamente le ragioni.

Non ripeterò una osservazione molto arguta, che è stata fatta anche poc' anzi da uno degli oratori che mi hanno precedato, circa il peri-

colo che il sistema delle gare presenta, quello cioè di rendere possibili collusioni allo scopo di non fare. Non ripeterò altre considerazioni del pari importanti che furono fatte contro il concetto, a cui si ispira la redazione dell'Ufficio centrale, cioè il concetto essenzialmente finanziario per non dire esclusivamente fiscale.

Vi ha però un'osservazione sulla quale, se non erro, non si è abbastanza insistito, e sulla quale desidero di richiamare in modo particolare l'attenzione dei ministri e dell'Ufficio centrale; ed è questa: È egli vero che, seguendo il sistema preferito dall'Ufficio centrale, il quale fra varie domande preferisce quella che dà un maggior canone, quella che nelle gare risulta fiscalmente più vantaggiosa, è egli vero, dico, che con questo sistema si venga veramente a favorire il grande, il vero interesse della finanza? Io ne dubito, signori.

Sta in fatto che fra due o più richiedenti concessioni di derivazioni d'acqua, quello che, oggi e per 30 anni offra un canone maggiore, apparisce dare più cospicui lucri allo Stato; ma se noi c'innalziamo a considerazioni alquanto più elevate di finanza, possiamo concepire invece che fra due o più concorrenti quello il quale attualmente, e sia pure per 30 anni, vi darà un canone alquanto minore dell'altro concorrente, torni effettivamente nella grande, nell'alta finanza, più vantaggioso allo Stato.

Vorrei esser chiaro in questo mio modo di concepire la questione e non mi pare difficile il riuscirci. Qual'è l'intento che principalmente si propone il legislatore con questa legge?

O io mi inganno a partito o il grande scopo è questo: L'Italia sin'ora non ha potuto utilizzare, quanto potrebbe e vorrebbe, quella mirabile raccolta di energie idrauliche che essa possiede; e vuole ora usufruirla.

Di fronte ad una spesa enorme di 100 milioni di lire all'anno per comperare all'estero il diamante nero, di fronte a questa colossale spesa, l'Italia desidera emanciparsi e sostituire, approfittando delle grandi scoperte della scienza, al carbone quella forza che essa possiede nelle sue cadute.

Ebbene, se questo è l'intento che il legislatore si propone, quello cioè di una grande emancipazione dell'industria o della potenza di lavoro dell'Italia, con quali mezzi sarà più fa-

cilmente raggiunto? Evidentemente col facilitare quanto più sarà possibile queste concessioni di derivazioni di acque almeno per un certo periodo, almeno per un paio di generazioni. È sommamente utile che si largheggi nelle concessioni di questa natura, sicuri che la finanza dello Stato, a capo di due generazioni, ne avrà tale vantaggio da non potervi mettere a grandissima distanza a fronte il piccolo guadagno che può risultare, tutto d'indole puramente fiscale, da un maggiore del canone attuale.

La grande finanza avrà quindi maggior beneficio quanto più sarà larga, condiscendente in questo primo periodo delle concessioni.

È perciò che, anche considerato dal punto di vista fiscale, a me sembra che la questione debba risolversi nel senso cui fu egregiamente elevato dagli oratori che mi hanno preceduto.

E, poiché ho la parola, siami permesso di aggiungere poche considerazioni sopra la seconda proposta del senatore Carle, appoggiata dal senatore Buttini.

Se ho bene inteso, la proposta suonerebbe così: fra due concorrenti un titolo di preferenza, di prelazione deve essere per quello che si propone di utilizzare le acque oppure l'energia, la forza in quel luogo dove è la presa e dove l'acqua scorre; ed ho udito eccellenti argomenti che suffragano questo concetto. Però, se io non vado errato, anche qui conviene procedere con quel calmo e sereno apprezzamento, che guidava il relatore dell'Ufficio centrale in un'altra questione pocanzi trattata, quando proponeva una specie di sospensione, quando proponeva che alla questione fosse portata ulteriore attenzione e studio dal ministro e dall'Ufficio centrale; perchè anche qui, malgrado le considerazioni che a *prima facie* si presentano favorevoli alla proposta del senatore Carle, possono sorgerne altre, e gravissime, in contrario senso.

Invero sembra equo ed umano il pensiero che fra due concorrenti quello sia preferito che utilizza l'acqua o l'energia *in loco*.

Ma se questa è la parvenza, la *prima facies*, in qualche caso potrebbe nascondere conseguenze assolutamente diverse e, presa in assoluto, dar luogo a grossi pericoli.

Vi sono due concorrenti, quello che fa la richiesta per la forza utilizzabile in altra provincia, e l'altro che la utilizza sul luogo. Dice il

collega Carle: quest'ultimo, a parità di condizioni, deve essere preferito.

Ma che diremo noi, collega Carle, se verrà provato che quell'altro concorrente, il quale utilizzerà le forze a distanza, in altra provincia, effettivamente verrà a recare non solo alla provincia lontana, ma a tutto il paese e per conseguenza alle regioni stesse, ove l'acqua discorre, vantaggi a gran pezza maggiori? È questione questa, o signori, che va studiata e risolta *cauto pede* e sulla quale non sarebbe prudenza lo improvvisare. Io prego l'Ufficio centrale e il ministro di ponderarla bene, per vedere se non sia il caso di introdurre nella proposta del collega Carle, che in fondo è un emendamento, qualche sotto-emendamento che la renda più chiara e meno soggetta ai pericoli che mi pare in essa d'intravedere.

Concludendo, io fra le due redazioni, sono per quella ministeriale che esclude la gara, e che considera la questione finanziaria dal punto di vista, secondo me, più elevato e per conseguenza più utile alla finanza di quello - me lo consenta l'Ufficio centrale - di un vantaggio più prossimo, ma più terra terra, che invece fa considerare il canone maggiore come il titolo principale della concessione.

In secondo luogo, sulla proposta del collega Carle io invoco uno studio più maturo, più cauto e più profondo.

GADDA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GADDA. Io aveva chiesto la parola, ma dopo le cose dette dal collega Boccardo non mi resterebbe nulla a dire, perchè le cose dette da lui coincidono perfettamente con quelle che io volevo dire, ed egli le ha esposte con l'autorità speciale che gli compete, e voler aggiungere alle sue le mie parole sarebbe uno spreco di tempo.

Tuttavia accennerò una circostanza che non mi pare aver sentito accennare dal collega Boccardo, e che si risolve in una preghiera che io rivolgerei all'Ufficio centrale ed all'onorevole ministro.

Quando si tratta di aste, bisogna che i concorrenti aspirino tutti ad una cosa identica, si trovino in eguali condizioni, ed altra differenza non presenti l'oggetto messo in gara, se non la valutazione del prezzo.

Ora nelle prese di acqua l'oggetto della gara

non è identico per tutti i concorrenti, e l'acqua acquista valore solo in relazione all'uso a cui può essere applicata.

Onde una vera e propria asta non potrà mai istituirsi.

Sarebbe troppo strano il supporre che tutti abbiano lo stesso progetto per la stessa industria. Ogni progetto si presenta da sé con un avvenire ed una fisionomia propria tutta speciale.

Come volete mettere in concorrenza due progetti diversi?

In questi casi l'asta non è seriamente possibile; bisogna proprio accettare il concetto che è nel progetto ministeriale e che io accetto come il più opportuno.

Determinare, cioè, un canone fisso che sia una ricognizione del diritto inalienabile del demanio pubblico.

L'asta non sarebbe che un mezzo per aprire la strada ai ricattatori.

È in questo genere di affari che si possono verificare i massimi abusi.

Quando si vede che un industriale ha bisogno di aumentare le forze idrauliche del proprio stabilimento e ne rivolge domanda al Governo, se quella domanda dovrà subire un'asta, quando intervenga un'altra offerta, si può essere sicuri che sarà tentato il ricatto da chi minaccerà di contrastare con una maggiore offerta.

È allora che avvengono quei mercati immobiliari e segreti, che frodano l'amministrazione pubblica.

Per cui a me pare che sarebbe un errore ed un pericolo in questi casi il sistema delle aste, e prego l'Ufficio centrale a non insistervi.

Giacché ho la parola, voglio fare una osservazione al collega Carle che ha domandato, anche a nome d'altri, si aggiunga alla legge una disposizione per cui si debba tener conto di un quasi diritto di prevalenza nella concessione di forze idrauliche che avrebbero le popolazioni delle località dove le acque hanno origine.

Io credo che qualunque Ministero dovrà tener molto conto di queste posizioni speciali delle località da cui le acque scaturiscono, perché effettivamente quelle popolazioni possono credere di avere un possesso quasi naturale di quelle acque e quindi un sentimento di giustizia inclinerebbe a favorirle. Però una preghiera o raccomanda-

zione la si può capire. Ma sarebbe assolutamente inopportuno il porre nella legge un diritto di preferenza, perché creerebbe un pericolo gravissimo.

Io prego il Senato di considerare che, se noi diamo a quelle popolazioni che si trovano nelle località montane da cui le acque scaturiscono, un diritto di prevalenza per averne la concessione, noi avremo creato un pretesto per impedire in molti casi ogni concessione di acque, e danneggiato così l'interesse generale del paese.

Credano pure, signori senatori, che sarà impossibile dare una concessione d'acqua, se noi riconosciamo un diritto di assoluta preferenza a favore delle provincie in cui le acque scorrono.

Bisogna in questo riportarsi interamente alla lealtà del Governo, il quale, quando vedrà di poter concedere l'acqua alle industrie locali, senza impedire lo sviluppo degli interessi generali, la concederà.

Ma, quando l'interesse industriale richiederà che la forza idraulica sia trasportata lontano, il Governo non potrà che aderire alla domanda di trasportarla.

Aderire ad una preferenza per le popolazioni montane, sarebbe un impedimento creato alla applicazione razionale della legge.

Noi vogliamo fare una legge che abbia efficacia e quindi non dobbiamo creare degli ostacoli allo sviluppo industriale.

E, sotto questo rapporto, quando vedremo la proposta che sarà concretata dai colleghi proponenti, si potrà trovare accordo, ma sarebbe bene che si limitasse ad una raccomandazione ma non come vincolo, per una precedenza pericolosa.

Prego l'Ufficio centrale di mantenere il suo concetto a questo riguardo, come pure di abbandonare la sua proposta di concedere, per asta, le concessioni delle forze idrauliche.

Fatte queste brevi osservazioni, non voglio, come è mio costume, trattenere più a lungo il Senato e confido nel suo giudizio.

CARLE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CARLE. Ringrazio il senatore Boccoardo, mio maestro, e il senatore Gadda della benevola deferenza, in cui hanno voluto prendere la mia

proposta, a cui si associò anche il senatore Buttini.

Non parlo più del sistema relativo alla gara per l'aumento del canone, inquantochè su di essa siamo tutti perfettamente d'accordo nel respingerlo e nel preferire l'articolo del progetto ministeriale.

M'importa invece di dichiarare, che, tanto il senatore Boccardo, quanto il senatore Gadda, hanno forse dato all'altra mia modesta proposta, circa l'utilizzazione dell'acqua e della forza nelle località in cui è prodotta, una portata, che non era nella mia intenzione.

Forse mi sarò spiegato male, ma nè io, nè il collega Buttini che si è associato, non abbiamo mai creduto che si debba sempre, e in ogni caso, attribuire un diritto assoluto di preferenza alle concessioni, che profittino alle popolazioni del luogo in cui l'acqua e la forza venga ad essere generata.

Ciò che io ho inteso di dire è soltanto questo: dal momento che l'articolo, quale è preposto, consente e stabilisce che fra le domande presentate, possano talvolta, ancorchè giunte più tardi, preferirsi quelle che hanno per sé dei motivi prevalenti d'interesse pubblico, mi pare opportuno che si vogliano eziandio prendere in benevola considerazione le ragioni di equità e di giustizia che militano per accordare un motivo di preferenza anche alle domande che tendano a utilizzare l'acqua e la forza a beneficio delle popolazioni, tra cui l'acqua e la forza è generata. Questo speciale riguardo a tali domande viene ad essere suggerito e come disposto dalla natura stessa delle cose, la quale impone di tener conto del fatto che le acque, della cui utilizzazione si tratta, sorgendo e precipitando in quelle determinate località, ne costituiscono, come ha ben detto il collega Buttini, una naturale ricchezza e un pericolo ad un tempo.

Quindi non si tratta di riconoscere una preferenza e priorità ad ogni costo; ma, dal momento che in questo progetto di legge, per la sua stessa importanza, come ha ben notato il relatore (Rel. pag. 20) si è voluto accennare a tutte le norme essenziali a cui il progetto stesso si informa, così è naturale il nostro desiderio che in qualche parte della legge si faccia almeno un accenno che possa dare spe-

ranza alle regioni, che hanno per se la naturalezza delle sorgenti e delle acque, che il Governo avrà anche opportuno riguardo ai loro bisogni ed esigenze, e che esse non correranno il pericolo di essere, malgrado le loro iniziative, soverchiate da uno speculatore; il quale potrebbe togliere loro perfino quelle acque, che sono indispensabili per le irrigazioni e le industrie.

Questa è, fino ad un certo punto, una raccomandazione al Governo, ma è così importante e così equa, che non è un chiedere troppo che essa sia espressamente accennata e riconosciuta in un articolo di legge.

La proposta quindi è così modesta, che io non dubito che l'onor. ministro e l'Ufficio centrale l'accetteranno e così contribuiranno a togliere certe apprensioni legittime, che, accanto alle molte aspettative, furono anche destinate dalla presentazione di questa legge.

Del resto io accetto di buon animo, a nome anche di quei colleghi, che si associarono a quest'ordine di idee, la proposta veramente assennata e cortese del senatore Boccardo, che, prima di ripigliare la discussione, si addivenga in proposito ad un tentativo di accordo coll'onorevole ministro e con l'Ufficio centrale circa la formola da adottarsi.

PRESDENTE. Stante l'ora tarda, e per dar modo all'Ufficio centrale ed al ministro di studiare le modificazioni proposte, rimanderemo a domani la continuazione della discussione.

Nomina di scrutatori.

PRESIDENTE. Estraggo a sorte i nomi dei senatori che dovranno procedere allo spoglio delle schede della votazione fatta nella seduta d'oggi.

Risultano estratti i nomi dei senatori Colonna d'Avella, Todaro e Boncompagni-Ottoboni.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori segretari di voler suggellare le urne.

(Le urne vengono suggellate).

LEGISLATURA XX — 3^a SESSIONE 1899-1900 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1° MAGGIO 1900

Leggo l'ordine del giorno per domani, alle ore 15:

1. votazione di ballottaggio, occorrendo, per la nomina di un commissario per la vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti di emissione.

2. Discussione dei seguenti disegni di legge:
Modificazioni ed aggiunte alla legge 10 agosto 1881, n. 2614, sulle derivazioni di acque pubbliche (N. 31 - *Segue*);

Disposizioni contro i matrimoni illegali (N. 2);

Disposizioni intorno agli alienati ed ai manicomi (N. 5).

La seduta è sciolta (ore 18 e 20).

Licenziate per la stampa il 6 maggio 1900 (ore 11,30).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche

LIII.

TORNATA DEL 2 MAGGIO 1900

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — *Elenco di omaggi — Risultato di votazione — Lettura del progetto di legge per la Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia deg' i operai — Commemorazione del senatore Gravina di Monterago — Seguito della discussione del progetto di legge: « Modificazioni ed aggiunte alla legge 10 agosto 1881, n. 2641, sulle derivazioni di acque pubbliche » (N. 31-A) — Si sospende la discussione degli art. 5 ter e 13 — Approvazione dell'art. 6, dopo osservazioni del senatore Saredo, a cui risponde il ministro dei lavori pubblici — Si sospende la discussione dell'art. 7 — Approvazione degli art. 7 bis, 8, 10, 11, 11 bis e 12 — All'art. 14 parlano il senatore Saredo, il ministro delle finanze, i senatori Adamoli, relatore, e Siacci — Approvazione dell'art. 14 emendato — Approvazione dell'art. 5 ter emendato dopo proposte ed osservazioni dei senatori Carle, Buttini, Riberi, Di Sambuy e dei ministri delle finanze e dei lavori pubblici — Approvazione dell'art. 7 modificato a proposta del senatore Buttini — Approvazione degli art. 15, 16, 17, 18 e 19, modificato, 22, 22 bis e 23 — Sospensasi la discussione dell'art. 24 — Approvazione dell'art. 24 bis — All'art. 25 parlano il senatore Pellegrini, il ministro dei lavori pubblici, i senatori Saredo e Cerruti Carlo — Si sospende la discussione dell'art. 25 — Rinvio del seguito della discussione a domani.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 10.

Sono presenti i ministri dei lavori pubblici, delle finanze e di grazia e giustizia e dei culti.

MARIOTTI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Elenco di omaggi.

PRESIDENTE. Prego il signor senatore, segretario, Mariotti di dar lettura dell'elenco degli omaggi pervenuti al Senato.

MARIOTTI, segretario, legge:

Fanno omaggio al Senato:

Il prof. Pasquale Fiore, di un suo Discorso letto alla conferenza del *Jeune Barreau* di Bru-

xelles, *Sull'organizzazione giuridica della società internazionale*;

Il ministro del tesoro, di una pubblicazione a parte di due suoi discorsi alla Camera dei deputati, l'uno riguardante l'*Esposizione finanziaria* (28 novembre 1899), l'altro sul *Bilancio dell'entrata* (20 febbraio 1900);

Il presidente del Consiglio di amministrazione del liceo musicale Rossini di una monografia intitolata: *Liceo musicale Rossini*;

Il signor senatore Giovanni Faldella, di un suo studio intitolato: *Cenni civili e religiosi*;

La famiglia Arborio Di Gattinara, di una pubblicazione contenente *Cenni sulla vita di Mercurino Arborio Di Gattinara*;

Il comandante del corpo di stato mag-

LEGISLATURA XX — 3^a SESSIONE 1899-900 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 MAGGIO 1900

giore dell'esercito, di alcune *Carte geografiche del teatro della guerra anglo-boera*;

Il presidente del Comitato per un monumento in Roma al Re Carlo Alberto, di un esemplare del *Numero unico*, pubblicato in occasione della inaugurazione del monumento stesso;

Il presidente della R. Accademia delle scienze di Torino del tomo 49^o delle *Memorie della stessa R. Accademia*;

I prefetti delle provincie di Milano, Cuneo, Torino e Vicenza, degli *Atti del Consiglio provinciale* per l'anno 1899;

Il senatore Lanzara, del *Prospetto statistico della Banca popolare agricola di Sarno*;

Il direttore dell'Istituto italiano di credito fondiario di Roma, della *Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci sull'esercizio 1899*;

Il direttore generale dell'amministrazione del Fondo per il culto, della *Relazione alla Commissione di vigilanza sull'amministrazione del Fondo per il culto*, per gli esercizi 1897-98;

Il ministro delle poste e dei telegrafi, della *Relazione statistica intorno ai servizi postali e telegrafici per l'esercizio 1897-98 ed al servizio delle Casse postali di risparmio per l'anno 1897*;

Il direttore del R. Istituto musicale di Firenze, dell'*Annuario del R. Istituto medesimo per l'anno scolastico 1899-900*, degli *Atti della R. Accademia e dei concorsi giudicati dalla medesima*;

Il preside dell'Accademia Pontoniana, degli *Atti della stessa R. Accademia* (vol. XXIX);

Il ministro della marina, del *Registro italiano per l'anno 1900*;

Il direttore del R. Istituto tecnico superiore di Milano di alcuni *Cenni storici e Programma 1899-900 del R. Istituto stesso*;

Il direttore della *Rivista di artiglieria e genio* della pubblicazione di febbraio 1900;

Il preside della R. Accademia di scienze, lettere ed arti, di Padova, del volume XV degli *Atti e memorie della stessa R. Accademia*;

Il preside dell'Accademia Olimpica, di Vicenza, degli *Atti dell'Accademia stessa* (volumi XXX e XXXI);

Il signor Guglielmo De Sanctis, di una sua pubblicazione dal titolo: *Tommaso Minardi e il suo tempo*;

I rettori delle RR. Università di Torino,

Siena, Messina e Pisa, dell'*Annuario scolastico 1899-900* delle stesse Università;

Il dottor Leopoldo Sabbatini, di un suo lavoro intitolato: *Per le nostre esportazioni*;

Il presidente del R. Istituto d'incoraggiamento di Napoli, del volume I, serie 5^a, degli *Atti di quel R. Istituto*;

Il sindaco di Firenze, degli *Atti del Consiglio comunale di Firenze* per l'anno 1898-99;

Il ministro di agricoltura, industria e commercio, della *Statistica industriale per la Lombardia*;

Il direttore del Banco di Sicilia, del *Rendiconto del Consiglio di amministrazione per l'esercizio 1899 e Bilancio consuntivo*;

Il direttore della Compagnia Reale delle ferrovie sarde, della *Relazione e bilancio dell'esercizio 1899*;

Il ministro dell'interno, della *Relazione presentata al Consiglio superiore di sanità sulla proflassi della sifilide e delle malattie veneree nel 1898*;

Il professore Luigi Rava, delle seguenti pubblicazioni:

Il fondo per il culto, i comuni e gli inabili al lavoro;

L'Emilia e la Romagna nel risorgimento italiano;

G. D. Romagnosi e G. Luosi, legislatori;

A proposito della Rhodesia e delle ferrovie africane;

Il ministro della marina, della *Relazione degli ufficiali sanitari inviati al Congresso dell'Associazione medica britannica, ed alla Conferenza internazionale per la profilassi della sifilide, tenuta in Brusselle nel settembre 1899*;

Il capitano cav. Carlo Sorelli, di una sua pubblicazione intitolata: *Savoia*;

Il ministro dei lavori pubblici, della *Relazione dei pagamenti fatti dallo Stato per opere pubbliche dal 1867 al 1898*.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Annunzio al Senato il risultato della votazione avvenuta ieri per la nomina di un commissario per la vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti di emissione:

Votanti 85
Maggioranza 43

Il senatore Vacchelli ebbe voti 69 gli altri voti andarono dispersi.

Proclamo quindi eletto il senatore Vacchelli membro della Commissione di vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti di emissione.

Letture del progetto di legge per la Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai.

PRESIDENTE. In una delle precedenti sedute diedi comunicazione al Senato di un disegno di legge presentato dal senatore Vacchelli, disegno di legge che venne stampato e trasmesso agli Uffici.

Tutti e cinque gli Uffici si sono dichiarati favorevoli alla presa in considerazione di cotesto disegno di legge.

A termini del nostro regolamento, ora se ne darà lettura, e poscia il Senato deciderà in quale giorno debba essere svolto.

Prego pertanto il signor senatore, segretario, Mariotti, di dar lettura del disegno di legge presentato dal senatore Vacchelli.

MARIOTTI, segretario. Ne dà lettura (1).

PRESIDENTE. Il Senato deve ora deliberare in quale seduta questo disegno di legge dovrà essere svolto.

Invito il signor senatore proponente di voler indicare il giorno, nel quale egli crede di poter svolgere al Senato il suo disegno di legge.

VACCHELLI. Io sono a disposizione del Senato. Ad ogni modo, dovendo fare una proposta, pregherei che lo svolgimento del progetto di legge da me presentato, si mettesse all'ordine del giorno di lunedì, 7 maggio, in principio della seduta.

PRESIDENTE. Il signor senatore Vacchelli desidera che sia fissato il giorno di lunedì per lo svolgimento del suo disegno di legge.

Metto ai voti questa proposta.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Commemorazione del senatore Gravina di Montevago.

PRESIDENTE. Signori senatori!

Giunse or ora, ed io vi reco con dolore l'infausta notizia che ieri morì in età di 77 anni, in Palermo, il principe Gaetano Gravina di Montevago, duca di S. Michele, senatore del Regno, nato a Caltagirone nel 1826.

(1) Il testo di questo progetto di legge è pubblicato come allegato della presente seduta.

Uscito di nobilissima stirpe, il principe Gravina fu anch'esso uno di quella valorosa schiera che più si adoperò in difesa della libertà e della indipendenza della patria, muovendo guerra ai Borboni. Del che i suoi conterranei mostrarono di essere consapevoli e di sapergliene grado, inviandolo per tre volte a sedere nella Camera dei deputati, durante le legislature 12ª, 13ª e 14ª.

Nel 1883 fu chiamato agli onori del Senato.

Così nell'uno che nell'altro ramo del Parlamento, il principe Gravina si procacciò la stima ed il rispetto dei colleghi, ond'io nel nome vostro reco alla memoria di lui quest'ultimo tributo del comune rimpianto. (*Bene*).

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Modificazioni ed aggiunte alla legge 10 agosto 1884, n. 2644, sulle derivazioni di acque pubbliche » (N. 31-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni ed aggiunte alla legge 10 agosto 1884, n. 2644, sulle derivazioni di acque pubbliche ».

Come il Senato rammenta, ieri ci siamo arrestati all'esame dell'art. 5 *ter*, sul quale prego l'Ufficio centrale ed il Ministero, a sua volta, di manifestare le loro opinioni.

Ha facoltà di parlare il signor relatore.

ADAMOLI, relatore. D'accordo cogli onorevoli ministri delle finanze e dei lavori pubblici, l'Ufficio centrale propone di sospendere per ora la discussione dell'art. 5 *ter* sul quale vi sono alcune divergenze.

La divergenza principale consiste appunto nella differenza del canone, cioè, o nel voler mantenere il canone unico, o nel voler ammettere un canone proporzionale.

Siccome la differenza è accennata nell'articolo 14, così noi proponiamo, d'accordo col Ministero, di continuare la discussione degli articoli del progetto, precludendo quella dell'articolo 5 *ter*. Quando si sarà approvato l'articolo 14, e si sarà definito quel punto controverso relativo alla misura del canone, allora potremo ritornare sull'articolo 5 *ter* e sarà così più facile accettare o la redazione proposta dal Ministero o la redazione proposta dall'Ufficio centrale.

Soggiungo inoltre che l'Ufficio centrale propone venga sospesa anche la discussione sull'articolo 13 in cui il ministro dei lavori pubblici fa delle nuove proposte che l'Ufficio centrale si è riservato di esaminare.

Chiediamo quindi che la discussione di questi articoli sia rimandata a domani.

Se il Senato accoglierà la domanda che facciamo tutto sarà facilmente risoluto.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale, d'accordo col Ministero propone che sia sospesa la discussione dell'art. 5 *ter*, e sia continuata quella sugli altri articoli.

La discussione sull'art. 5 *ter* verrebbe ripresa dopo che sarà stato approvato l'art. 14.

ADAMOLI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ADAMOLI, *relatore*. Si intende che rimarrà anche sospesa la discussione di quegli articoli che noi indicheremo, in cui si parla della differenza fra il canone fisso ed il canone proporzionale.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni resta inteso che il Senato approva che si sospenda la discussione dell'art. 5 *ter*, e degli altri articoli che vi si riferiscono.

Avverto intanto l'Ufficio centrale, affinché ne prenda cognizione, che i senatori Carle, Buttini e Riberi hanno presentato due emendamenti a tale articolo. Passeremo ora all'articolo 6, di cui do lettura.

Art. 6.

Il concessionario di una derivazione a scopo industriale è libero di mutare gli apparecchi motori e trasformatori della forza idraulica, purchè non ne venga pregiudizio ai terzi, e purchè non alteri il modo, le opere ed il quantitativo della derivazione, nè il punto della restituzione delle acque.

Le variazioni di uso debbono essere previamente notificate alla prefettura sotto pena di una multa pari al triplo del canone dovuto per la concessione, salvo il diritto all'amministrazione di far rimettere le cose nel ripristino stato a spese del contravventore quando le alterazioni risultassero pregiudizievoli.

SAREDO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAREDO. Domanderei un chiarimento.

In questo articolo si dice: « le variazioni di uso debbono essere pienamente notificate alla prefettura, sotto pena di una multa pari al triplo del canone, ecc. ».

Domando: chi pronuncierà questa multa, e con quale procedura?

LACAVA, *ministro dei lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACAVA, *ministro dei lavori pubblici*. Questo comma dell'art. 6 non è che la riproduzione della legge del 1881. In conseguenza sono le stesse autorità che continueranno a pronunciare la multa.

La relativa procedura si trova nel regolamento del 1893, al quale noi ci atterremo.

SAREDO. Chiedo la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SAREDO. Nel silenzio della legge m'immagino che la multa sarà pronunciata dall'autorità giudiziaria. Ora io confesso che in questa materia anzichè imbarcare le parti interessate in un giudizio spesso costoso, sempre complicato e difficile, preferirei che s'introducesse un procedimento e una giurisdizione semplice. Ma dinanzi alle dichiarazioni del ministro, il quale dice che le cose rimarranno *in conditione iuris* e che non si verificano inconvenienti di sorta, non faccio alcuna proposta.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 6.

Chi intende di approvarlo voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 7. — Le domande per nuove derivazioni e quelle per variazioni di concessioni o d'usi anteriori, le quali importino aumento nella quantità d'acqua o di forza motrice originariamente concessa e goduta, unitamente ai progetti delle opere da eseguirsi per l'estrazione, condotta, uso e scolo delle acque, debbono esporre la quota del canone offerto per unità di cavallo dinamico. Esse sono presentate alle prefetture competenti per territorio. Ottenuto il nulla est ministeriale, nei casi contemplati dell'art. 3 *bis*, le domande vengono comunicate alle Deputazioni delle provincie interessate per le loro eventuali osservazioni.

Conseguentemente dette domande sono fatte conoscere al pubblico coi relativi progetti, mediante avvisi da pubblicarsi nell'albo pretorio dei comuni da determinarsi secondo i casi. Nei detti manifesti è indicato il termine perentorio entro cui debbono essere presentate le opposizioni.

Le osservazioni delle Deputazioni provinciali debbono essere presentate entro un mese dalla comunicazione delle domande, sotto pena d'irricevibilità.

Scaduti i detti termini, un rappresentante del Genio civile, nel giorno fissato dal manifesto, procede alla visita locale in contraddittorio del richiedente, degli opposenti e di chiunque abbia interesse ad intervenire.

Esaurita l'istruttoria da stabilirsi nel regolamento, l'autorità competente ai termini degli articoli 3 e 3^{ter} della presente legge, emana un decreto motivato con cui, se consente ad una concessione, indica, a pena di nullità, i motivi per cui rigetta le singole opposizioni, o non ammette le domande concernenti non preferite; oppure enumera, sempre a pena di nullità, le ragioni per cui una domanda è rigettata.

ADAMOLI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ADAMOLI, *relatore*. Ho domandato la parola per una mozione d'ordine. Siccome in questo articolo è accennato sempre al canone che può essere piuttosto canone fisso o canone proporzionale, bisognerebbe proprio sospendere anche la discussione di quest'articolo 7.

PRESIDENTE. Allora rimane sospeso l'articolo 7 finchè non sarà risolta la questione dell'articolo 5^{ter}.

Do lettura dell'articolo 7 *bis*.

Art. 7 *bis*. — Compete al Ministero delle finanze, sentiti quelli dei lavori pubblici e dell'agricoltura, la giurisdizione in secondo grado sui decreti interlocutori e definitivi emessi dai prefetti nelle materie della presente legge, tanto a seguito di reclamo delle parti interessate, quanto con procedimento di ufficio qualora si ritenga violata la legge. È riservata la giurisdizione del Ministero dei lavori pubblici nelle materie contemplate dagli articoli 7, 10, 11, 11 *bis* e 13 della presente legge.

I richiedenti, gli opposenti ed in genere tutti

quelli che vi hanno interesse o diritto di qualunque specie, hanno facoltà di impugnare i decreti indicati nel presente articolo nei modi previsti dagli articoli 12 e 25 della legge sul Consiglio di Stato, salva la competenza dei tribunali ordinari.

(Approvato).

Art. 8. — Le variazioni di ogni specie nell'uso di una derivazione, le quali per alterazione nel corso o bacino dell'acqua pubblica, o per qualunque altro motivo, importino cambiamento nella posizione, forma o natura delle opere menzionate nel titolo di investitura, o consacrate da possesso ai termini dell'art. 24 della presente legge, senza alcun aumento nella quantità d'acqua o della forza motrice goduta, sono autorizzate in analogia a disposto dell'art. 170 della legge 20 marzo 1865 sulle opere pubbliche.

L'autorità concedente, prima di emanare il relativo decreto, deve accertarsi con le norme stabilite nel regolamento, che la variazione non rechi turbamento al regime del corso d'acqua, o pregiudizio ai legittimi interessi dei terzi.

Nei casi di accertata urgenza, il prefetto, sentito il parere del Genio civile, può in via provvisoria permettere che siano attuate le variazioni domandate, a patto che i concessionari si obblighino formalmente con congrua cauzione ad osservare le prescrizioni che saranno definitivamente stabilite rispetto alla loro domanda.

(Approvato).

L'articolo 9 è soppresso.

Avverto poi il Senato che gli articoli 10 e 11, che leggerò ora, riproducono le disposizioni della legge del 1881.

Art. 10.

Tutti i proprietari, possessori ed utenti delle derivazioni dei fiumi e torrenti sono obbligati di mantenere le imboccature munite degli opportuni manufatti, e di conservarle in buono stato, essi sono responsabili dei danni che possono avvenire a pregiudizio dei fondi vicini, escluso il caso di forza maggiore provata.

Debbono gli stessi proprietari, possessori ed utenti, regolare col mezzo di detti manufatti le derivazioni in modo che nei tempi delle piene,

non si introducano acque eccedenti la portata dei rispettivi canali, e di far sì che in ogni evento, col mezzo degli opportuni scaricatori, vengano smaltite le acque sovrabbondanti.

(Approvato).

Art. 11.

Coloro che hanno derivazioni stabilite a bocca aperta, con chiuse, sia permanenti, sia temporanee o stabili od instabili, sono obbligati a provvedere acciocchè si mantengano innocue al pubblico ed al privato interesse, seguendo le consuetudini locali, salvo a munire la detta bocca degli opportuni manufatti regolatori e moderatori della introduzione delle acque, o ad eseguire quelle altre opere che dall'autorità amministrativa fossero giudicate necessarie, nel caso che tali consuetudini non guarentissero sufficientemente la detta innocuità.

(Approvato).

Art. 11-bis. — Gli utenti, che non ottemperino, nel tempo che sarà prefisso, alle intimazioni dell'autorità amministrativa per le opere contemplate nei due precedenti articoli, oltre la responsabilità contravvenzionale e l'obbligo di risarcire i danni recati ai terzi, subiscono anche le conseguenze finanziarie dell'esecuzione d'ufficio delle opere ordinate, e non eseguite secondo le procedure da determinarsi nel regolamento.

(Approvato).

Art. 12. — L'osservanza degli obblighi imposti agli utenti delle acque pubbliche dai titoli d'investitura, dalle modalità del loro possesso, o dalla presente legge, è sottoposta alla vigilanza dell'autorità prefettizia per tutto ciò che si riferisce ai pubblici interessi, ed all'autorità finanziaria per quant'altro ha rapporto a materie legali e contrattuali.

(Approvato).

Per l'art. 13 il Senato ha già deliberato di sospendere la discussione. Leggo quindi l'articolo 13 bis.

Art. 13 bis. — Se per un motivo qualsiasi, indipendente dal fatto del concessionario, a causa di variazioni avvenute nel corso d'acqua da cui si eserciti una derivazione, la portata di questa venga accresciuta, od altrimenti aumentata la forza motrice che anima uno stabi-

limento od opificio, e da ciò non derivi danno a terzi, il concessionario ha facoltà di conservare il nuovo stato di fatto, assoggettandosi al pagamento del maggior canone corrispondente all'aumento verificatosi. In caso contrario sarà egli tenuto a ridurre la propria derivazione entro i limiti stabiliti nell'atto di concessione.

(Approvato).

Art. 14. — La tariffa dei canoni annui per le nuove concessioni di acque pubbliche è la seguente:

1° Per ogni modulo d'acqua potabile per irrigazione e per altri usi agrari o industriali che non importino sviluppo diretto di forza motrice:

a) se senza obbligo di restituire le colature o i residui, annue L. 50;

b) se con l'obbligo di restituire le colature ed i residui, annue L. 25;

c) per irrigare terreni con derivazioni non suscettibili di essere fatte a bocca tassata; ogni ettaro di terreno irrigabile, annue L. 0.50.

2° Per ogni cavallo dinamico:

a) destinato a forza motrice in genere dalle L. 2 alle L. 20 annue; aumentabili in caso di maggiore offerta per parte dei richiedenti la concessione.

b) destinato al servizio dei molini natanti, annue L. 1.

La forza motrice di cui al n. 2, a), viene misurata tenendo conto della forza nominale risultante dalla quantità d'acqua che si concede, e dalla differenza di livello fra la presa e la restituzione dell'acqua. La forza motrice per i molini natanti e per altri opifici da istituirsi sulle acque pubbliche, si calcola tenendo conto della velocità media della corrente, e del volume d'acqua che attraversa il motore.

In nessuno dei casi contemplati dal presente articolo il canone annuo può essere inferiore alle L. 2.

PRESIDENTE. Credo che il relatore abbia qualche comunicazione da fare riguardo a questo articolo, perciò gli do la facoltà di parlare.

ADAMOLI, relatore. A questo articolo dove si dice: « La forza motrice di cui al n. 2-a), viene misurata tenendo conto della forza nominale risultante dalla quantità d'acqua che si concede ed alla differenza di livello tra la presa e la restituzione dell'acqua », si aggiungerebbe:

« Sotto deduzione dell' altezza strettamente necessaria per sottrarre i motori alle piene del bacino o del corso d'acqua in cui essa si riversa ».

PRESIDENTE. Prego il relatore a voler mandare la redazione di quest'aggiunta al banco della presidenza.

SAREDO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAREDO. La più grave delle obiezioni fatte a questo disegno di legge è quella di avere un carattere puramente fiscale: e questa obiezione venne particolarmente rivolta alle innovazioni dell' Ufficio centrale.

Inspirandomi appunto a questa considerazione, io propongo di modificare l'emendamento dell' Ufficio centrale alla lettera *a* del n. 2 dell' articolo in discussione; dove è disposto che per ogni cavallo dinamico destinato a forza motrice in genere il canone annuo sia fissato da L. 2 alle L. 20 annue, aumentabili in caso di maggiore offerta per parte dei richiedenti, proponerei, ripeto, che venisse fissato il canone da L. 2 a L. 10 senz'altro; come si vede, il canone è ancora alto, se si pone in confronto della proposta ministeriale.

CARMINE, *ministro delle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARMINE, *ministro delle finanze*. Al principio di questa discussione il mio collega dei lavori pubblici, acconsentendo che essa venisse aperta sul disegno di legge proposto dall' Ufficio centrale, dichiarò che il Governo si riservava per taluni articoli di riproporre come emendamenti la dizione del disegno di legge ministeriale. Il caso si verifica appunto, in questo art. 14, anzi si può dire che le disposizioni di esso, insieme a quelle dell' art. 5 *ter*, che fu tenuto in sospenso, sieno le uniche in cui si è manifestata una vera divergenza sostanziale tra le proposte del Governo e quelle dell' Ufficio centrale.

Le proposte del Governo, in questa materia dei canoni, lasciano su per giù inalterata la legislazione attualmente in vigore.

La proposta dell' Ufficio centrale, invece, modifica sensibilmente la misura dei canoni per le concessioni a scopo di forza motrice.

Giova, a mio credere, riepilogare la genesi delle disposizioni attualmente in vigore sulle quali cade la divergenza fra le proposte del

Governo e quelle dell' Ufficio centrale. La legge sulle opere pubbliche del 20 marzo 1865 lasciava in piena balia del Governo la determinazione dei canoni per derivazioni di acque pubbliche; e sebbene queste disposizioni siano rimaste in vigore per circa 20 anni, si può dire che quasi subito dopo la loro promulgazione si cominciò a giudicare che meritavano di essere modificate, e si cominciarono anche gli studi relativi.

Fino dal 1870 era stato elaborato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici un progetto, in virtù del quale il canone per le derivazioni a scopo di forza motrice sarebbe stato determinato nella mitissima misura di L. 1.50, per cavallo dinamico.

Tale progetto servi, certamente, più tardi alla compilazione del disegno di legge, che, nella tornata 3 dicembre 1878, fu presentato alla Camera dei deputati, ed in cui la misura di quel canone era determinata in L. 4 per cavallo dinamico, dando però facoltà al Governo di ridurre questa misura in casi eccezionali.

La Commissione della Camera, incaricata di esaminare questo disegno di legge, propose di abbassare il canone a L. 3, e in pari tempo di cancellare la disposizione che accordava la facoltà al Governo di ulteriori riduzioni.

E così il disegno di legge fu votato, ma, essendo intervenuta la chiusura della Sessione, non poté essere approvato dal Senato.

Nel 1883, il Governo riprodusse il medesimo disegno di legge come era stato approvato nella precedente legislatura; ma allora la Camera accettando la misura del canone in L. 3, introdusse di nuovo la disposizione per cui il Governo, in casi eccezionali, poteva concederne una riduzione.

Venuto il disegno di legge avanti il Senato, esso fu approvato integralmente, cancellandosi solo quella disposizione che accordava al Governo la facoltà di riduzione del canone, e sotto questa forma, accettato ulteriormente dalla Camera, il disegno divenne la legge 10 agosto 1884, ancora in vigore.

Giova, ricordare però anche che, durante tutte queste lunghe discussioni nessuna obiezione fu sollevata, nè dai corpi consultivi, nè dal Parlamento, circa l'opportunità dell' uniformità della misura del canone per queste concessioni di derivazioni d'acque. Le eccezioni fatte al dise-

gno di legge furono unicamente nel senso di ottenere una maggiore riduzione di quei canoni, già così miti, che erano proposti.

E la stessa modificazione introdotta dal Senato, intesa ad abolire la facoltà che si voleva accordare al Governo di diminuire la misura del canone in casi eccezionali, se poteva essere interpretata come una tendenza a non volere acconsentire un'eccessiva mitezza nel determinare tale misura, dimostrava però essenzialmente l'intenzione di volerne confermare l'uniformità.

Davanti a questi precedenti, giova indagare se le condizioni di oggi sieno sensibilmente diverse da quelle che si verificarono quando fu approvata la legge attualmente in vigore, poichè se mutamenti non vi fossero, l'unanimità di tutte le opinioni di quel tempo dirette a fissare la mitezza e l'uniformità dei canoni starebbe in favore della tesi sostenuta dal Governo, e dal Governo, proposta nel proprio progetto di legge.

Le disposizioni della legge del 1884 s'ispiravano ad un doppio ordine di considerazioni, di ordine giuridico da un lato, di ordine economico dall'altro. Le considerazioni di ordine giuridico furono riassunte in questa discussione prima dal senatore Carlo e poi da altri oratori, che presero parte alla discussione stessa. Esse si riassumono sostanzialmente in ciò, che non si devono applicare alla risoluzione di questioni di diritto pubblico le norme relative alle questioni di diritto privato; che non si devono applicare alle questioni di demanio pubblico le stesse regole di amministrazione che si applicano al demanio patrimoniale. In altri termini, che il canone a carico di un concessionario di una derivazione di acque pubbliche, piuttosto che come un diritto fiscale, deve essere considerato semplicemente come la ricognizione dell'alto dominio dello Stato; più che un corrispettivo proporzionato al valore dell'acqua pubblica, deve essere considerato un corrispettivo della protezione accordata dallo Stato al concessionario per il pacifico esercizio della concessione e per l'uso indisturbato dell'acqua concessa.

Questi criteri giuridici rimangono, io credo, inalterati anche al giorno d'oggi, così come erano all'epoca in cui venne discussa la legge del 1884.

Del resto in questo concetto, mi pare, consenta anche l'Ufficio centrale; e su ciò non c'è divergenza sensibile di apprezzamenti.

Le considerazioni di ordine economico, alle quali si era ispirata la legge attualmente in vigore, partivano, sopra tutto, dalla considerazione, che è necessario favorire con la mitezza dei canoni le concessioni di derivazione di acque all'industria privata e sopra tutto in materia di forza motrice, perchè un largo impiego delle forze idrauliche naturali è indispensabile per raggiungere un rigoglioso sviluppo industriale del nostro paese. In altri termini, si temeva che canoni troppo elevati potessero frenare l'impianto di nuove industrie, e si trovava che canoni miti, determinati in misura uniforme e conosciuta preventivamente da tutti, potessero favorire l'impianto di nuove industrie, e per conseguenza lo sviluppo di tutta l'economia nazionale.

Su di ciò esiste qualche differenza di apprezzamento fra l'Ufficio centrale ed il Governo.

L'Ufficio centrale non crede che canoni elevati possano creare ostacoli allo sviluppo dell'industria nazionale, e si preoccupa invece del pericolo che canoni miti e uniformi possano favorire l'accaparramento delle concessioni di derivazione di acque pubbliche e conseguenti illecite speculazioni.

Invece noi non riteniamo che la mitezza del canone possa favorire l'accaparramento e la illecita speculazione, che temiamo, al contrario, sia favorita dal sistema proposto dall'Ufficio centrale.

A frenare questo accaparramento provvedono poi altre disposizioni, che stanno nel disegno di legge e che sono sostenute concordemente dall'Ufficio centrale e dal Governo.

Provvede a questo scopo quella che fissa un termine breve alla facoltà nel concessionario di cedere ad altri la concessione ricevuta; vi provvede l'altra che stabilisce un periodo entro cui il concessionario deve utilizzare la concessione.

Io credo questi mezzi molto efficaci a frenare le illecite speculazioni temute dall'Ufficio centrale, e contro le quali intendiamo noi pure premunirci.

Anzi, parmi qui opportuno aggiungere che da taluno, il quale fuori del Parlamento volle esaminare questo disegno di legge, è stata messa

avanti anche un'altra proposta, che noi, e speriamo anche l'Ufficio centrale, troviamo meritevole di essere presa in considerazione.

Si propone, cioè, che ad allontanare questi ingordi speculatori, i quali possono domandare le concessioni unicamente per trarne un vantaggio col cederle ad altri, senza aver l'intendimento di usufruirne veramente, si debba introdurre una disposizione che faccia obbligo ai postulanti di fare un congruo deposito, il quale dovrebbe esser devoluto allo Stato, nel caso in cui il richiedente non portasse ad eseguito le opere necessarie per usufruire la concessione stessa.

E noi ci riserviamo di proporre in questo senso un'aggiunta all'art. 5 *ter*, sembrandoci opportuno seguire il suggerimento.

E con questa disposizione unita alle altre noi crediamo realmente che possa esulare del tutto il timore di accaparramento da parte di speculatori.

Non conviene poi dimenticare che, quando i più recenti progressi scientifici hanno permesso di trasportare a distanza la forza idraulica trasformata in energia elettrica, nel nostro paese si è manifestato un senso di soddisfazione generale, perchè parve che, essendo noi ricchi di forze idrauliche naturali, ma nella maggior parte esistenti in località dove difficilmente potevano essere usfruite, la risoluzione del problema avrebbe fatto diminuire la inferiorità industriale in cui l'Italia si trova di fronte agli altri paesi largamente provvisti dalla natura di combustibili fossili.

Ed a noi sembra che proprio nei primordi di questo progresso scientifico non sia opportuno far intervenire lo Stato a frenarne l'effetto utile, ed impedire che esso venga usufruito a beneficio dell'industria e dell'economia generale del paese.

L'Ufficio centrale, mi affretto a riconoscerlo, non è stato ispirato, nelle sue proposte relative alla misura dei canoni, da nessun concetto fiscale. L'onorevole relatore osserva però che, se la modificazione, dall'Ufficio centrale proposta, porterà una legittima entrata all'erario, non c'è che da compiacersene.

Io non credo di venir meno al dovere che mi incombe, per l'ufficio che copro di ministro delle finanze, di tutelare gli interessi della finanza, dichiarando che io non accetterei con compiacimento questa maggiore entrata. (*Bene!*)

E faccio questa dichiarazione confortato anche dalle considerazioni che furono svolte così dottamente ieri dal senatore Boccardo.

Quel piccolo vantaggio, che potrebbe avere presentemente la finanza da qualche maggiore entrata derivante da una più elevata misura dei canoni per la concessione di queste derivazioni d'acqua, sarebbe scontato da una diminuzione di quel molto maggiore profitto che la finanza potrà ottenere in avvenire dal larghissimo sviluppo industriale, che nel nostro paese si potrà verificare, se noi favoriamo queste concessioni. (*Bene!*)

E credo proprio di tutelare l'interesse dello Stato, mostrandomi largo, in questo argomento. Crederei invece di dar prova, come ministro delle finanze, di una grettezza fiscale, della quale spero non dovrò mai essere incolpato, se accettassi senz'altro una proposta, solo perchè assicura per il momento una maggiore entrata, senza preoccuparmi de' suoi effetti economici futuri. (*Bene, benissimo, approvazioni*).

Dopo ciò, io vorrei rivolgere una calda preghiera all'Ufficio centrale, verso il quale il Governo sente tanta riconoscenza, per il validissimo ed efficacissimo aiuto che gli ha prestato nello studio di questo importante disegno di legge.

Consideri l'Ufficio centrale che le manifestazioni dell'opinione pubblica, avute in questi ultimi tempi dacchè è conosciuto questo disegno di legge e le proposte dell'Ufficio centrale, sono, lo si può dire, tutte a favore delle proposte del Governo.

Le proposte dell'Ufficio centrale si appoggiano certo su buoni argomenti, ma esso deve riconoscere che sono meritevoli di considerazione anche quelle del Governo.

Nel dubbio, converrebbe non modificare, ed è buon consiglio soprassedere da qualunque cambiamento.

L'Ufficio centrale teme che il disegno di legge, come fu proposto dal Governo, possa favorire lo accaparramento di queste concessioni, ma noi crediamo che vi siano sufficienti disposizioni per evitare il pericolo.

Facciamo un esperimento, e se altre disposizioni saranno necessarie, saranno prese, ma per il momento, spero che l'Ufficio centrale vorrà acconsentire a non insistere nelle sue proposte

e confido che il Senato vorrà accordare la sua approvazione al disegno di legge, quale fu dal Governo proposto. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ciò ch'ella ha detto è importante; non mi pare però che risponda alla questione posta sull'art. 14.

CARMINE, *ministro delle finanze*. Il Governo si era riservato di riproporre la dizione ministeriale di alcuni articoli, ed il 14 è precisamente uno di quelli.

Per cui io prego il Senato di approvare l'articolo 14 del disegno di legge ministeriale.

ADAMOLI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ADAMOLI, *relatore*. Ha detto bene il ministro delle finanze. Qui abbiamo modificato l'art. 14 perchè siamo molto preoccupati della questione dell'accaparramento.

In tutte le relazioni ministeriali in ogni pagina entra questo timore insistente dell'accaparramento. Anche l'Ufficio centrale si è dovuto preoccupare, per dir così, della preoccupazione per l'accaparramento, vedendo accumulate misure sopra misure, e chiuse quasi le porte alla libertà degli industriali.

Ora, per riuscire a togliere questo accaparramento, l'Ufficio centrale ha dovuto studiare ed entrare nell'essenza della questione e si è accorto che era una conseguenza naturale della stessa concessione.

Quando si accorda una concessione di una forza per un valore enormemente inferiore, non proporzionato alla forza effettiva, è naturale che l'accaparramento avvenga. Quando date una forza che vale 2, 3, 4 volte il canone, è naturale che questa forza deve essere accaparrata dal primo venuto e che si faccia sopra di essa una ressa, un assalto per poterla avere e per poterne poi approfittare largamente.

Riconosciuto questo principio, che pareva essenziale, l'Ufficio centrale credette opportuno rialzare il canone in una certa proporzione, e così, senza dare a questo canone il carattere proprio di un affitto, si aveva, secondo noi, un mezzo efficace per impedire l'accaparramento. Poichè quando un accaparratore dovrà pagare una certa somma al di sopra di quella fissata per semplice riconoscimento, ci penserà alquanto e non si affannerà certo ad essere il primo.

Infatti è indubitato che, quando farete pagare

un canone di una forza, che vale effettivamente 10, 12, 15 lire, solo 7 od 8 lire, perchè si trovano quelli che possano pagare quella somma, la differenza fra il canone e l'accaparramento che si vorrebbe fare, viene ad essere molto minore.

E l'Ufficio centrale tanto più si è persuaso della bontà della sua proposta, in quanto seppe dal ministro stesso che coloro i quali si erano affrettati a presentare domande, avevano già venduta la stessa concessione in prevenzione per una somma 3, 4, 5 volte maggiore.

Ora come era possibile che noi non ci preoccupassimo di questa condizione di cose e non procurassimo di evitare che tale differenza andasse nelle tasche di un accaparratore, di uno speculatore il quale non ha nessuna intenzione di favorire l'industria, mentre in fondo chi ne resta defraudato è l'erario pubblico?

In seguito poi a questo primo studio, altri ne abbiamo fatti che ci hanno confermato nella nostra convinzione che cioè, occorreva stabilire un canone proporzionato alla forza. Ma perchè ad un industriale, il quale vi domanda la forza d'acqua vicina ad una città in una plaga industriosa, animata, dove egli ha tutta questa forza d'acqua che ha un valore eccessivo, volete concederla alle stesse condizioni e col pagamento dello stesso canone di quella forza d'acqua che è su, in cima ad una montagna ed in condizioni di valore enormemente minori?

Voi stessi create così una disparità di trattamento fra industriali e industriali. Per noi è questa una questione di giustizia.

A sostegno della nostra tesi ho nella relazione esposte parecchie altre ragioni e siccome non credo di dover insistere nel Senato, il quale *intende me più ch'io non ragioni*, vado avanti rapidamente senza svolgere troppo gli argomenti che credo necessario accennare.

L'onor. ministro delle finanze ha detto: non è mutata molto la condizione delle cose dal giorno in cui si discusse la legge del 1884.

Ma, onor. ministro delle finanze, a me pare invece che sia mutata radicalmente la sostanza delle cose. La scienza ha scoperto una miniera nuova per l'industria, una nuova forza, la forza elettrica.

Noi adesso portiamo questa forza, che nel 1884 doveva essere usata sul posto stesso e

quindi quasi esclusivamente dai rivieraschi, a 100 chil. di distanza colla perdita appena del 9 per cento. Se fra pochi giorni, non parlo di anni, troveremo gli accumulatori, ma sa, onorevole ministro, quale importanza assumerà per l'industria la forza dell'acqua?

Essa diverrà la prima forza del mondo e più specialmente per noi in Italia che abbiamo tanta ricchezza di acqua.

Ora non deve preoccuparsi il Governo di 30 milioni di contribuenti, non deve preoccuparsi della condizione in cui si mette questo bene demaniale, questo bene pubblico, questo bene generale?

A me pare di sì, e quindi tenendo conto di queste cose credo debba essere dovere del Governo di apprezzare diversamente il canone.

Che la condizione delle cose presenti sia differente da quella dell'84, io lo provo con le cifre.

Fu il Ministero che distribuì le statistiche, ed il ministro delle finanze deve sapere che fino dal 1896 erano impiegati nell'industria 100 mila cavalli.

Ebbene, soltanto dal 6 luglio 1899 al 9 dicembre 1899, a quella Commissione di cui ieri abbiamo legalmente sanzionato l'esistenza, furono presentate 40 domande per quasi 100 mila cavalli.

Dunque la condizione delle cose è molto diversa. Nel biennio 1885-86 furono fatte domande di forza con una media di 36 cavalli per domanda, nel quadriennio 1889-92 la media fu di 130 cavalli, nel biennio 1897-98 la media era salita a 230; ed ora nei sei mesi in cui funzionò la Commissione la media è salita a 2160.

E, pur attenendoci ai precetti della sapienza romana, io credo che i nostri padri se potessero per un momento rivivere nell'epoca nostra, sarebbero i primi a suggerirci che di fronte a nuove scoperte scientifiche, di fronte a nuove condizioni di cose, bisogna interpretare in senso largo anche quei precetti, quelle idee generali che essi ci hanno tramandati.

Soltanto la vastità di significato del diritto d'impero ci dice che esso deve essere proporzionato all'interesse generale. Ora, quando l'interesse generale richiede che il canone non sia più elevato di un semplice riconoscimento, io credo che sia dovere degli amministratori di applicare il canone in una proporzione mag-

giore, senza per questo offendere la demanialità dello Stato.

Queste sono le idee che hanno prevalso nell'Ufficio centrale.

Il ministro delle finanze dice: lasciamo andare le cose così, perchè proporremo poi, occorrendo, un nuovo disegno di legge. Ma ben sa il ministro che la legge del 1884 ha impiegato tredici anni prima di entrare in porto. E poi, mentre stiamo appunto stabilendo le norme richieste dalle nuove condizioni di cose, sarebbe strano se dovessimo fin d'ora pensare ad un altro disegno di legge per modificare il presente.

Le cifre che io ho presentato al Senato parmi che diano sicura garanzia dello sviluppo industriale, in guisa che il Senato possa formarsi un'idea concreta del come queste forze siano dall'industria ricercate. Io poi credeva anche di porgere all'amministrazione un mezzo per moderare queste ricerche di concessioni, le quali sono pure eccessive.

Ho qui gli atti della Commissione nominata dal ministro dei lavori pubblici, cui siamo lieti di rendere il massimo encomio, e dai quali risulta come, se si può dare un altro moderatore alla ricerca affannosa di queste concessioni, ne può benissimo profittare il Governo. Dovrebbe anzi il Governo esser grato all'Ufficio centrale, il quale pone, in mano all'Amministrazione del patrimonio dei contribuenti, un'arma per poter moderare l'abuso di queste concessioni. Perchè, se si va avanti di questo passo, obbligando il Governo a dare le concessioni al primo venuto, fra poco saranno accaparrate tutte le migliori concessioni in mano di speculatori e di aggiotatori; e vi resteranno soltanto le concessioni d'acque montane, le quali valgono meno, che saranno per voi un peso, e che i buoni industriali dovranno acquistare per forza.

Queste sono le ragioni che io molto semplicemente ho creduto di esprimere al Senato per sostenere la nostra proposta.

Siccome poi noi non facciamo questioni di puntiglio (perdonatemi la parola), siamo disposti ad accettare la proposta del senatore Saredo, e sia cioè da L. 2 a L. 10 la misura del canone.

Ed io finisco con una parola di ringraziamento per le gentili e cortesi dimostrazioni che ci ha fatto il ministro. Da parte nostra dobbiamo dire che abbiamo trovato in esso tutta l'arrendevolezza possibile, ci siamo sempre sc-

corrjati in tutto, perchè e dall' una parte e dall' altra era vivo il desiderio di favorire gli industriali. Solamente io spero che il ministro delle finanze diventi molto tenero degli interessi dell' erario, perchè credo che quando si va a frugare nelle tasche dei contribuenti in tutti i modi, come facciamo noi, qualunque nuova entrata possa venire (specialmente quando non porta danno a nessuno, perchè si tratta di somme che, invece di andare nelle tasche degli accaparratori, entrerebbero nelle casse dell' erario) debba essere accolta con compiacenza da lui, perchè ciò gioverà tanto agli industriali, quanto all' erario e alla nazione intera. (*Benissimo*).

PRESIDENTE. Debbo avvertire che st'amo discutendo l' art. 14 e non l' art. 5 *ter*.

Forse il ministro delle finanze sarà arrendevole sull' art. 14, perchè, come è stato presentato, non tocca la questione della concessione e parla della tariffa generale, dove non c'è contrasto fra Governo e Ufficio centrale, eccetto che su cose di pochissimo momento. Quanto alle altre questioni accennate dai preopinanti pare a me sia meglio trattarne quando si discuterà l' art. 5 *ter*.

CARMINE, *ministro delle finanze*. Scusi presidente, alla lettera *a* del numero 2° c'è una differenza sostanzialissima tra le proposte del Governo e quelle dell' Ufficio centrale. Ed è qui che sta tutto il dissenso.

PRESIDENTE. Sta bene; ma è pur vero che la discussione deve limitarsi soltanto all' art. 14.

SIACCI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SIACCI. Siamo, come bene osservava il presidente, nella discussione dell' art. 14.

Ora io ho ascoltato attentamente tanto il discorso del ministro delle finanze, quanto quello del relatore senatore Adamoli e dico la verità che fra i due discorsi quello che mi ha persuaso è il discorso del relatore.

Sebbene io in massima preferisca il progetto ministeriale al progetto dell' Ufficio centrale, tuttavia in questo articolo 14 preferisco le proposte dell' Ufficio centrale. Ma in che consiste poi la differenza tra l' articolo 14 del Ministero e quello dell' Ufficio centrale?

Tutta questa differenza si riferisce alla tariffa del cavallo dinamico, per il quale, secondo il progetto ministeriale, si chiedono annue L. 2.50,

e secondo il progetto dell' Ufficio centrale si chiede invece una somma che va dalle L. 2 alle L. 20 annue, « aumentabili in caso di maggiore offerta per parte dei richiedenti la concessione »; quindi c'è un po' di maggiore esigenza da parte dell' Ufficio centrale per quanto riguarda il cavallo dinamico, destinato a forza motrice in genere; ma d' altra parte trovo che nel comma successivo, mentre il progetto ministeriale pone per limite minimo L. 2.50, l' Ufficio centrale si contenta soltanto di L. 2. Per questa parte quindi l' Ufficio centrale è meno fiscale del Governo.

Riguardo al prezzo proposto dall' Ufficio centrale, che va da L. 2 alle L. 20, non si può dire in modo assoluto che l' Ufficio centrale abbia accresciuto il prezzo, perchè il limite minimo è L. 2, mentre col progetto ministeriale è L. 2.50. In altri termini l' Ufficio centrale non vuole un prezzo fisso di L. 2.50, ma vuole un prezzo variabile da L. 2 a 20; e le ragioni che ha esposto il relatore mi sembrano molto convincenti. Si tratta di impedire gli accaparramenti, che la legge ha principalmente in mira di eliminare.

Ebbene, gli accaparramenti si evitano appunto accrescendo i prezzi secondo le maggiori offerte.

Io quindi sono perfettamente d' accordo con l' onor. Adamoli, e prego l' Ufficio centrale di insistere nelle sue proposte. Solamente desidererei che l' Ufficio centrale modificasse un po' la dizione, od almeno volesse darmi una spiegazione. Quando si dice: « il cavallo dinamico destinato a forza motrice in genere va dalle lire 2 alle lire 20 annue » sembra che il limite massimo sia 20 lire, ma poi si aggiunge: « aumentabili in caso di maggiore offerta ». Questo aumento, una volta fissato, come limite massimo le 20 lire, non ha ragione di essere. Mi pare che basterebbe mettere la somma inferiore e poi dire che essa può essere aumentata secondo le maggiori offerte. Può darsi che io non intenda l' ermeneutica di questo articolo; ecco perchè prego l' onorevole relatore di darmi qualche spiegazione in proposito.

Ho inteso pure che il relatore ha proposto una aggiunta che comincia: « Sotto deduzione, ecc., ecc. » che io ho letto nel testo manoscritto, ma che non ho ben compresa. Prego

quindi l'onor. relatore di volermi dare una spiegazione anche di questa aggiunta proposta. Non ho altro a dire.

ADAXOLI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ADAXOLI, *relatore*. Rispondo all'onor. senatore Siacci. Le lire 20 sono state ridotte, sulla proposta del senatore Saredo, a 10 annue. Sono ben contento però, di accettare la sua proposta di sopprimere l'ultima parte del comma: « aumentabile, in caso di maggiore offerta per parte dei richiedenti la concessione ».

Quanto alla aggiunta relativa alla deduzione dell'altezza strettamente necessaria per sottrarre il motore alla piena del bacino, la spiegazione tecnica è un poco difficile.

Si è stabilito di misurare la forza dinamica prendendo la differenza di livello fra la presa dalla derivazione e la rifusione dell'acqua nel canale primitivo.

Qualche volta si dà il caso che, nel rimetter l'acqua nel fiume, si deve perdere una certa quantità di deflusso, perchè gli apparecchi motori restano allagati, ed allora naturalmente si calcolerebbe una forza maggiore del vero, come ci venne osservato da parecchi tecnici, ed abbiamo quindi introdotto questo inciso, per ottenere una misura più esatta.

Non so se mi sono spiegato abbastanza chiaramente.

SIACCI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIACCI. Accetto le spiegazioni che mi ha dato il relatore relative alla misurazione; ma non altrettanto posso dire circa la tariffa.

Secondo la proposta del senatore Saredo, si porterebbe la tariffa dalle 2 alle 10 lire senza altro. Ma allora non è una tariffa. Tariffa vuol dire fissazione di prezzo, e se non si dice come si deve stabilire questo numero fra il 2 ed il 10, mi sembra che tariffa non sia.

Io preferirei che si stabilisse un limite minimo, il quale dovrebbe poi accrescersi secondo le offerte, e così si avrebbe un criterio sicuro per fissare il vero prezzo; mentre, se si dice « dalle 2 alle 10 lire » la dizione è vaga e potrà dar luogo ad abusi, od anche a regali perchè si potrà dare per 2 lire quello che può valere 10 ed anche 20.

Perciò io proporrei che il comma a) fosse modificato in questo modo: « Dalle lire 2 aumen-

tabili, in caso di maggiore offerta per parte dei richiedenti la concessione » senza menzionare alcun limite massimo.

PRESIDENTE. Onor. Siacci, ella suppone già in fatto che si debba distinguere fra maggiore o minore offerta.

Questo è il punto principale della discussione e domando al relatore se l'Ufficio centrale mantiene la seconda parte di questa lettera a) dove si dice: « aumentabili in caso di maggiore offerta per parte dei richiedenti la concessione ».

Se si mantiene, evidentemente noi ammettiamo il principio scritto nell'art. 5-ter e allora andiamo a toccare la questione dell'art. 5.

Vorrei sapere quale sia l'opinione del relatore.

ADAXOLI, *relatore*. Questa parte dell'art. 14 l'Ufficio centrale la ritira.

PRESIDENTE. Dunque la seconda parte che ho accennata è ritirata.

SAREDO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SAREDO. Io veramente sottoscrivo *toto corde* ai principi espressi dal ministro delle finanze circa il carattere di queste concessioni.

Effettivamente, il canone equivale piuttosto a un titolo di riconoscimento che a una tassa di concessione; ma allora potrei dire che anche le L. 2.50 per ogni cavallo dinamico sono troppe. Come tutti sanno, la regola comune è questa, che ordinariamente la concessione di beni o cose demaniali senza fine di lucro per parte dello Stato, il canone destinato solamente per riconoscere la demanialità della cosa concessa è fissato a una lira.

Dunque, ripeto, se si vuole mantenere questo concetto, le L. 2.50 sono troppe. Ecco perchè mi pareva che la cifra massima di 10 lire avrebbe questo vantaggio, di procurare un non ispregevole provento allo Stato, e nel tempo stesso di non aprire il varco a quella ressa di accaparratori contro la quale il ministro stesso ha riconosciuto la necessità di premunirsi. E poichè l'Ufficio centrale ha fatta sua la mia proposta, pregherei gli onorevoli ministri di volerla accettare.

S'intende poi che con la riduzione da L. 20 a 10, rimanendo soppressa l'ultima parte dell' emendamento, su di che mi pare che il ministro e l'Ufficio centrale sono oggimai pienamente d'accordo.

CARMINE, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CARMINE, *ministro delle finanze*. Io non replicherò a lungo alle considerazioni svolte dall'onorevole relatore, perchè oramai è evidente che partiamo da concetti affatto diversi, e non resta quindi che rimetterci al Senato, il quale giudicherà se siano preferibili quelli del Governo o quelli dell'Ufficio centrale.

Mi preme unicamente di rettificare alcune delle affermazioni dell'onor. relatore, il quale mi ha attribuito delle opinioni che io credo di non avere manifestato.

Secondo l'onor. relatore io avrei dichiarato che la condizione di cose in questa materia non è mutata in confronto dell'epoca in cui fu discussa la legge del 1884. Ma invece io ammisi, non solo che la condizione di cose fosse cambiata, ma anzi accennai ai notevoli progressi scientifici ed industriali fatti in questa materia da quell'epoca in poi.

L'onor. relatore si riferì a talune cifre di domande di derivazione fatte in questi ultimi anni, le quali dimostrano che, appunto dopo l'avveramento di questi progressi, il numero e l'entità delle domande è salito notevolmente. Questo è un fatto di cui noi ci compiacciamo e crediamo precisamente che sia dovuto a tale progresso; ed io non posso anche non constatare che questo numero notevole di domande si ebbe sotto il regime della legge in vigore, che è sostanzialmente eguale a quello del progetto del Ministero.

È persuaso l'onor. relatore che se fosse stata invece in vigore una legislazione come quella proposta dall'Ufficio centrale il numero di queste domande di derivazione sarebbe stato ugualmente largo? Lo si potrebbe anche affermare; ma mancherebbe quella prova, che abbiamo invece se si asserisce che l'aumento è dovuto a criteri della legislazione attualmente in vigore.

L'onor. relatore ricordava anche che, mentre lo Stato è obbligato tanto spesso e tanto gravemente a frugare nelle tasche dei contribuenti, il ministro delle finanze non deve rinunciare così facilmente ad una entrata come quella che proviene dalla proposta dell'Ufficio centrale.

Ma, onor. relatore, quelli che dovranno pagare questi canoni, non sono essi pure contri-

buenti? Se sono industriali che devono impiantare industrie recanti vantaggio all'economia generale del paese, e se voi li colpite con un canone maggiore di quello imposto dalla legislazione attuale, non è questo un nuovo peso che imponete, se non alla generalità, a talune categorie di contribuenti, che, col loro lavoro, possono recare grandi vantaggi al paese?

Disse anche l'onorevole relatore che io affermai potersi in seguito modificare la legge; ma l'asserzione mia invece si limitò ad accennare che la legge avrebbe potuto essere cambiata quando fosse dimostrata non sufficiente a frenare l'accaparramento che teme l'Ufficio centrale, e contro il quale noi pure vogliamo premunirci.

L'on. senatore Saredo ha mostrato di temere una ressa di concorrenti alle domande di derivazioni; ma a noi pare che non valgano, al caso, a frenarla le disposizioni proposte dall'Ufficio centrale; crediamo anzi che una tariffa variabile, come quella proposta dall'Ufficio stesso, e che rimane anche nell'emendamento proposto dal senatore Saredo, potrebbe favorirla.

Trattandosi di una tariffa uniforme e fissa, chi voglia seriamente impiantare un'industria od uno stabilimento, verrà più facilmente a fare la domanda, perchè sa che arrivando primo, non sarà disturbato da nessuno, mentre che colla tariffa variabile correrebbe il pericolo di vedersi contrastato da quegli ingordi speculatori, contro cui tutti noi vogliamo difenderci.

È a questo fine, che noi abbiamo proposto, e l'Ufficio centrale ha accettata, una disposizione, la quale obbliga ad usufruire della concessione entro brevissimi termini. Noi crediamo che tale disposizione basti meglio di tutto a frenare quella ressa di concorrenti, che il senatore Saredo temeva, tanto più se la si accoppia all'altra che proporremo, di obbligare cioè chi domanda la concessione a fare un congruo deposito.

Solo nel caso, che io credo affatto improbabile, che queste disposizioni risultassero non abbastanza efficaci per frenare l'accaparramento, penseremo a modificare la legge.

PRESIDENTE. Mi pare che il Senato sia abbastanza ormai illuminato; quindi...

GADDA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GADDA. Mi permetto di sottoporre un'osservazione all'Ufficio centrale.

Effettivamente col canone mobile si fa solo l'interesse dei grandi industriali, e si escludono dal poter concorrere alle concessioni di derivazioni d'acqua tutte quelle popolazioni, che hanno industrie minori, e che non possono fare una concorrenza nell'offerta del canone.

Quindi col canone mobile, che si può far salire ad una cifra molto notevole, renderemo inaccessibile la concessione alle piccole industrie, defraudando molte giuste aspettative.

A me pare che l'Ufficio centrale, volendo lo devolvemente togliere gli accaparratori, ne abbia creato di un altro genere: il privilegio della grande industria.

Il mezzo efficace per togliere quegli accaparratori dei quali l'Ufficio centrale si preoccupa, il ministro lo ha indicato.

Bisogna prescrivere che la domanda di concessione sia garantita da una cauzione.

Questo è il mezzo più pratico e più forte per allontanare gli accaparratori. Non aggiungo altro, essendo anch'io persuaso, come ha detto il presidente, che la questione sia abbastanza discussa.

ADAMOLI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ADAMOLI, *relatore*. Ma il suo, senatore Gadda, è un apprezzamento il quale può valere tanto quanto il nostro. Noi invece siamo proprio persuasi che sia questo uno dei mezzi più efficaci per togliere l'accaparramento. Ed anzi nelle grandi domande quello che intralcia ordinariamente sono i piccoli che vengono a fare proposte grosse.

E poi c'è un tal complesso di cose, che per giudicare se dal canone di 2.50, piuttosto che dal canone proporzionale alla forza, possano derivare inconvenienti o vantaggi, bisogna tener conto di una quantità di piccoli coefficienti. In quanto al tener conto del coefficiente, di ciò deve essere giudice l'Amministrazione. E noi diamo in mano all'Amministrazione quest'arma che è assai più valida di quella del canone fisso di L. 2.50; e son persuaso che con la nostra proposta si potrà arrivare ad un risultato migliore di quello che mantenendo il canone fisso.

Nelle proposte nostre noi lasciamo del resto una tal libertà d'azione all'Amministrazione,

che essa può decidere quando l'interesse pubblico locale abbia da essere avvantaggiato in confronto dell'interesse generale.

Questa è la convinzione dell'Ufficio centrale; questo è quello che esso ha creduto bene di fare, presentando queste proposte.

PRESIDENTE. Verremo dunque ai voti. Comincerò a dar lettura di quella parte dell'articolo che non è soggetta a contestazione.

Art. 14. — La tariffa dei canoni annui per le nuove concessioni di acque pubbliche è la seguente:

1° Per ogni modulo d'acqua potabile per irrigazione o per altri usi agrari o industriali che non importino sviluppo diretto di forza motrice:

a) se senza obbligo di restituire le colature o i residui, annue L. 50;

b) se con l'obbligo di restituire le colature ed i residui, annue L. 25;

c) per irrigare terreni con derivazioni non suscettibili di essere fatte a bocca tassata; ogni ettaro di terreno irrigabile, annue L. 0.50.

Fino qui non c'è alcuna contestazione.

Poi il progetto ministeriale dice:

2° Per ogni cavallo dinamico:

a) destinato a forza motrice in genere, annue L. 2.50.

Propone dunque una tariffa stabile.

L'Ufficio centrale invece propone questa dizione:

« Per ogni cavallo dinamico:

« a) destinato a forza motrice in genere dalle L. 2 alle L. 10 annue ».

Il primo punto controverso è questo.

Mantiene il ministro la sua proposta?

CARMINE, *ministro delle finanze*. Mantengo la mia proposta di L. 2.50.

PRESIDENTE. Siccome c'è un emendamento per parte dell'Ufficio centrale, devo mettere a partito quest'emendamento.

CARMINE, *ministro delle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARMINE, *ministro delle finanze*. Sono due proposte complesse. Il Governo propone la tariffa fissa di L. 2.50, l'Ufficio centrale invece propone una tariffa variabile da L. 2 a L. 10, e poichè abbiamo aperto la discussione sul disegno di legge dell'Ufficio centrale, a me pare

che si dovrebbe votare la proposta del Governo contrapposta all'articolo dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. In sostanza l'Ufficio centrale propone la tariffa di 2 lire annue ed il Governo quella di 2.50...

ADAMOLI, *relatore*. L'Ufficio centrale propone da 2 a 10 lire.

PRESIDENTE. È un'altra questione. Il Governo vuole la tariffa fissa di 2.50; la tariffa variabile verrà dopo; ma la tariffa minima per ora è quella dell'Ufficio centrale, che propone lire 2.

ADAMOLI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ADAMOLI, *relatore*. La proposta è complessa. Quella dell'Ufficio centrale non si può definire. Quando non si accetti la nostra proposta di portare la tariffa mobile proporzionata dalle lire 2 alle 10, allora noi accetteremo quella del Governo.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale diminuisce il canone, ma introduce il principio della variabilità; invece il Governo dice: Voglio di più, ma voglio una tariffa unica; quindi io devo mettere a partito le due proposte.

SAREDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. No ha facoltà.

SAREDO. Io credo che sia da mettere ai voti la proposta ministeriale che è un emendamento alla proposta dell'Ufficio centrale. Evidentemente, votato l'emendamento ministeriale, cade tutta la proposta dell'Ufficio centrale, mentre invece se si votasse la proposta dell'Ufficio centrale rimarrebbe il dubbio su quello che veramente si è votato. Io proporrei quindi di mettere ai voti l'emendamento del Ministero.

PRESIDENTE. Ho sempre inteso dire che gli emendamenti vengono dall'Ufficio centrale o dai senatori.

SAREDO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SAREDO. Ha ragione il presidente di dire che effettivamente, ordinariamente dirò meglio, gli emendamenti vengono dall'Ufficio centrale; ma nel caso presente il progetto in discussione non è il progetto ministeriale, ma è quello dell'Ufficio centrale, accettato dal Ministero. Cosicché ciò che il Ministero propone rimane emendamento alle proposte dell'Ufficio centrale. Ecco perchè ripeterai la proposta che fosse messo ai voti l'emendamento ministeriale.

PRESIDENTE. Se tanto l'onor. Saredo quanto il Ministero credono che sia il caso di mettere ai voti la proposta del Governo, vuol dire che chi accetterà quella del Governo respingerà quella dell'Ufficio centrale.

Metto quindi ai voti la proposta del Governo.

Chi accetta adunque l'emendamento proposto dal ministro e cioè che si dica: « a) destinato a forza motrice in genere, annue L. 2.50 », è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Leggo ora l'ultima parte dell'articolo.

« b) destinato al servizio dei molini natanti, annue L. 1.

« La forza motrice di cui al n. 2, a), viene misurata tenendo conto della forza nominale risultante dalla quantità d'acqua che si concede, e dalla differenza di livello fra la presa e la restituzione dell'acqua. La forza motrice per i molini natanti e per altri opifici da istituirsi sulle acque pubbliche, si calcola tenendo conto della velocità media della corrente, e del volume d'acqua che attraversa il motore.

« In nessuno dei casi contemplati dal presente articolo il canone annuo può essere inferiore alle L. 2.50 ».

A quest'ultima parte dell'art. 14 l'Ufficio centrale propone un'aggiunta accettata dal ministro e che suonerebbe così: « sotto deduzione dell'altezza strettamente necessaria per sottrarre i motori alle piene del bacino o del corso d'acqua che in essa si riversa ». Questa aggiunta verrebbe dopo le parole: « restituzione dell'acqua ».

Nessuno chiedendo di parlare pongo ai voti quest'ultima parte dell'articolo 14, così modificata.

Chi l'approva si alzi.

(Approvato).

Pongo ai voti l'intero art. 14 così modificato.

Coloro che lo approvano sono pregati di alzarsi.

(Approvato).

Procederemo ora alla discussione dell'articolo 5 *ter* rimasto sospeso.

Domando all'Ufficio centrale se mantiene l'articolo quale è stato proposto.

ADAMOLI, *relatore*. Dopo la votazione avvenuta, l'Ufficio centrale non si oppone all'accettazione dell'articolo ministeriale.

PRESIDENTE. Dunque l'articolo da approvarsi è quello presentato dal Ministero, ne do lettura:

Art. 5-ter. — Fra più domande corredate dai documenti prescritti, ed aventi per oggetto in tutto od in parte la stessa concessione, è di regola preferita quella presentata prima delle altre, quando non possano tutte tecnicamente coesistere.

A questa norma si può derogare allorchè a favore di alcuna delle domande posteriormente presentate, ma non oltre un mese dalla scadenza del termine stabilito nel decreto di pubblicazione della prima domanda, militino prevalenti motivi d'interesse pubblico.

Su questi motivi deve essere sentito il parere degli uffici e dei Consigli, cui spetta dar voto sulle domande di concessione.

A questo articolo i senatori Carle, Buttini e Riberi, presentano il seguente emendamento, in sostituzione del 2° comma dello stesso articolo:

« A questa norma si può derogare, allorchè a favore di alcune fra le domande, anche se posteriormente presentato, ma non oltre un mese dalla scadenza del termine stabilito nel decreto di pubblicazione della prima domanda, militino prevalenti motivi d'interesse pubblico, o si tratti di utilizzazione della forza a beneficio delle stesse popolazioni del luogo in cui verrebbe generata ».

DI SAMBUY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DI SAMBUY. Io non sarei alieno di appoggiare la proposta fatta dai senatori Carle, Buttini e Riberi, quando invece dell'inciso che hanno messo in carattere corsivo nello stampato che ci fu distribuito, si potesse trovare una dizione più chiara, che pur recando tutte le guarentigie da essi desiderate, non avessero per avventura ad incontrare opposizioni facilmente prevedibili.

PRESIDENTE. Avverto il signor senatore Di Sambuy ch'è già pervenuta una nuova dizione in questi termini: « Avuti i debiti riguardi all'utilizzazione della forza a beneficio delle popolazioni del luogo in cui la forza è generata ».

DI SAMBUY. Il signor presidente mi ha prevenuto. Io volevo appunto proporre questa lieve modificazione alla mozione dei senatori proponenti.

Ora vedo che la formola da me suggerita è

già stata mandata alla Presidenza, per cui aggrungerò soltanto che invece di dire: « nei luoghi in cui venisse generata la forza » si avesse a dire: « in cui venisse *prodotta* la forza medesima », ma è questione di semplice forma. E credo che tutti saremo di accordo nel volere si abbiano i debiti riguardi per gli interessi locali, che possono e non devono essere interamente sacrificati all'interesse generale.

Ma, poichè mi è concesso di parlare, avrei un'altra proposta da fare.

Vedo con piacere che l'Ufficio centrale ha abbandonato il suo art. 5-ter.

Stavamo di fronte a due principi perfettamente opposti poichè la divergenza sostanziale tra il progetto dell'Ufficio centrale e il progetto ministeriale stava in questo: che il Ministero dava unicamente la precedenza alle domande nell'ordine in cui erano giunte, credeva invece l'Ufficio centrale esser maggiormente nell'interesse dello Stato di pretendere un canone elevato epperò ne propugnava il principio.

Ora l'Ufficio centrale, in seguito della discussione avvenuta, rinuncia a questo principio ed accetta la proposta del Governo. E così siamo d'accordo, ma io proporrei e spero che il Governo accetti una lieve aggiunta all'articolo 5-ter quale fu dettato dal Ministero.

L'aggiunta che io propongo, è presa di sana pianta nell'articolo dall'Ufficio centrale per cui voglio sperare di avere anche l'appoggio dell'Ufficio centrale.

L'articolo dice:

« Fra più domande corredate dai documenti prescritti, ed aventi per oggetto in tutto od in parte la stessa concessione, è di regola preferita quella presentata prima delle altre, quando non possano tutte tecnicamente coesistere ».

Io direi invece:

« Tra più domande corredate dai documenti prescritti, ed aventi per oggetto in tutto o in parte la stessa concessione, quando non possano tutte tecnicamente coesistere, è di regola preferita *quella che prevede una più vantaggiosa utilizzazione*, ed a parità di merito quella presentata prima ». Vedo il Senato che io proponendo questa aggiunta all'art. 5-ter seguo le orme luminosamente tracciate ieri dal senatore Boccoardo il quale combattendo il principio dell'Ufficio centrale osservava come la fiscalità

nel caso presente venisse poi a gran danno dell'economia nazionale.

El invero, il ricevere qualche migliaio di lire in più ora sotto una forma qualsiasi di canone, può seriamente compromettere quei vantaggi incomparabilmente superiori che la finanza dello Stato può ripromettersi dallo svolgimento dell'industria.

In questo senso appunto mi pare che possa essere accettata la lieve aggiunta fatta all'articolo, perchè non si sarebbe più vincolati unicamente al fatto della cronologica presentazione della domanda, ma ammetterebbesi di dover discutere come criterio, ed è certo criterio importante, il maggior vantaggio che potrebbe ritrarre l'economia nazionale, da una domanda di concessione in cui si ravvisasse un grande svolgimento della industria, quando messa a confronto da altra concessione meno importante nei suoi risultati ultimi di aumento alla ricchezza nazionale.

Con queste considerazioni non ho più bisogno di entrare nel merito delle ragioni che militavano in favore di questo o quell'altro articolo; ma mi permetterei di aggiungere, quasi per assicurare l'onor. relatore intorno al giusto suo timore degli accaparratori, che il canone diminuito o il canone fisso hanno relativamente poca importanza; gli accaparratori non sono povera gente che chieda una piccola concessione, in generale sono potenti ed hanno grandi capitali a loro disposizione.

Quando riescono nell'intento di neutralizzare altre iniziative fanno quello che vogliono, nè basta a frenarli la prescrizione degli articoli che impongono il compimento dell'opera in un dato termine.

Vi è nella proposta ministeriale la sola ed efficace misura, ed è la cauzione.

Il pericolo di perderla metterà in sull'avviso gli speculatori che volessero accaparrare la forza motrice.

Ma questa è quasi una parentesi ed io raccomando al Senato le poche parole aggiunto all'art. 5 *ter* perchè credo che siano indispensabili per ben stabilire il retto criterio nel concedere le forze motrici di proprietà dello Stato.

CARMINE, *ministro delle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARMINE, *ministro delle finanze*. Come ho accennato poc' anzi, il Governo si riservava di proporre a questo articolo 5 *ter* un'aggiunta per prescrivere il deposito di una determinata somma da parte del richiedente la concessione a garanzia della domanda.

Il Governo ha quindi formulata una nuova dizione dell'articolo, in cui è introdotta questa proposta e, con qualche mutazione, l'emendamento del senatore Carle, dizione che risponderebbe poi, a nostro avviso, anche all'emendamento proposto dall'onor. Di Sambuy.

Ecco il nuovo articolo:

« Le domande dovranno essere corredate dai documenti che saranno fissati dal regolamento, e dovranno essere garantite da congruo deposito, il cui importo sarà determinato dal regolamento stesso.

« Tale deposito si devolverà allo Stato, quando il richiedente abbia lasciato trascorrere i termini fissati per la firma del disciplinare, e dell'adempimento degli obblighi da questo stabiliti.

« Fra più domande, aventi per oggetto in tutto o in parte, la stessa concessione, sarà di regola preferita quella presentata prima delle altre, quando non possano tutte tecnicamente coesistere. A questa norma si potrà derogare allorchè a favore di alcune fra le domande posteriormente presentate, ma non oltre un mese dalla scadenza del termine stabilito dal decreto di pubblicazione della prima domanda, militino prevalenti motivi di interesse pubblico generale. Su questi motivi dovrà essere sentito il parere degli Uffici e dei Consigli, cui spetta dar voto sulle domande di concessione.

« In mancanza di domande assistite da prevalenti motivi d'interesse pubblico generale, fra più altre domande presentate nel termine sopra indicato, sarà di regola preferita quella, che abbia per oggetto di utilizzare l'acqua a beneficio delle popolazioni del luogo, in cui verrebbe derivata ».

Non ho bisogno di illustrare la prima parte di questa nuova formula riguardante il deposito, in cui tutti siamo d'accordo. Essa contempla la proposta inclusa nell'emendamento del senatore Carle, con qualche limitazione. Secondo la nostra proposta, quando si tratti di domande di prevalente interesse pubblico generale, esse devono sempre avere la preferenza.

E solo subordinatamente ad esse noi ammettiamo che, di regola, la preferenza sia data a quelle domande di concessioni, che sarebbero destinate a vantaggio delle popolazioni del luogo, ove avviene la derivazione.

Qui ci fa una piccola variazione di parole in confronto dell'emendamento del senatore Carle, perchè egli parlava di forza, e noi invece parliamo di acqua, riferendosi generalmente la disposizione a qualunque derivazione, e non solo a quelle fatte a scopo di forza motrice.

Questa formula poi mi pare soddisfa anche alle esigenze, cui tende l'emendamento del senatore Di Sambuy, poichè ammettendo noi che, pure riconosciuto il diritto di preferenza per chi abbia la priorità della presentazione, quando vi siano motivi prevalenti di interesse pubblico generale, questi prevalgano sulla priorità, mi pare che gli intendimenti del senatore Di Sambuy siano egualmente soddisfatti. E mi permetto anche di fargli notare, che con la formula da lui proposta forse si verificherebbe l'inconveniente di ammettere altre domande, anche quando fossero presentate oltre il termine di un mese dalla pubblicazione della prima; mentre con la formula che segue la traccia del disegno di legge, come era concepito precedentemente, questo pericolo viene evitato.

Io spero che questa dizione possa soddisfare alle diverse esigenze, accontentare gli onorevoli Di Sambuy e Carle, ed essere accolta dal Senato.

PRESIDENTE. Il senatore Carle consente a ritirare il suo emendamento?

CARLE. Da quel che ho compreso dalla lettura del nuovo articolo proposto dal Ministero, io non posso che ringraziare l'onor. ministro, che nella nuova redazione dell'art. 5^{ter} ha tenuto conto dell'emendamento da me proposto. Egli non lo ha accettato nei suoi termini precisi; ma lo ha accolto nella sua sostanza, in quanto che io e gli altri proponenti non abbiamo mai preteso che l'interesse di una località o regione dovesse prevalere in qualunque modo all'interesse pubblico generale, ma soltanto che nell'apprezzamento dell'interesse pubblico si dovessero avere i debiti riguardi alle popolazioni delle regioni, a cui appartiene questa naturale ricchezza dell'acqua.

Quindi, non ho difficoltà di accettare, anche a nome dei colleghi che vi hanno aderito,

la formula adottata dall'onorevole ministro, e di ritirare l'emendamento. Applaudo poi all'aggiunta fatta nella prima parte del nuovo articolo relativamente alla cauzione che dovrà essere data da coloro che presentano le domande di concessione; perchè ciò mi prova che lo Stato, nel valutare ed apprezzare le domande concorrenti, intende di apprezzare e di valutare la serietà delle garanzie morali, tecniche e finanziarie, che presentano le varie domande.

PRESIDENTE. Il senatore Di Sambuy accetta la nuova dizione proposta dal Ministero?

DI SAMBUY. Dopo le spiegazioni del ministro e la sua dichiarazione che nella formola proposta ora è compreso interamente il pensiero mio, cioè il maggior interesse dello Stato, e che si provvederà a dar sempre la preferenza alla più vantaggiosa utilizzazione, io non insisterò certamente sulla dizione del mio emendamento, e mi affido alle dichiarazioni del ministro.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale accetta il nuovo articolo presentato dal Ministero, ritirando il suo?

ADAMOLI, *relatore*. Anzi tutto rendo grazie al ministro delle finanze di aver tenuto conto immediatamente della nostra raccomandazione di ieri, relativamente al deposito.

Non chiedevamo altro che fosse messo nel regolamento e invece il ministro, abbondando in cortesia, l'ha messo nella legge.

Una volta che non fu ammesso il principio che era proposto, l'Ufficio centrale non ha nulla in contrario perchè venga messa in votazione l'articolo quale è proposto dal Governo.

RIBERI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIBERI. Dirò pochissime parole. Siccome il concessionario incontra grave responsabilità sia verso lo Stato che verso i terzi, così io crederei opportuno che venisse stabilito o nella legge o nel regolamento che le Società estere non possono essere ammesse a far domanda di concessione salvo quando si siano uniformate al disposto dell'art. 230, se non erro, del Codice di commercio.

Se l'onor. ministro e l'Ufficio centrale lo credero utile si potrebbe fare questa modestissima aggiunta all'articolo quinto.

LACAVA, *ministro dei lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACAVALA, *ministro dei lavori pubblici*. Come testè diceva il senatore Riberi, mi pare che quanto egli dimanda sia già stabilito nel Codice di commercio, poichè le Società estere per poter agire nel Regno devono sottoporsi ad alcune formalità volute nel Codice stesso.

Con questa legge nulla è innovato e le Società estere devono uniformarsi alle norme stabilite dal detto Codice.

RIBERI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIBERI. Io credeva che fosse opportuno, per togliere ogni dubbio che qualche disposizione al riguardo fosse nella legge o nel regolamento.

Se una Società estera fa una domanda può sorgere la questione se questa domanda debba o non debba essere ammessa, se sia o no applicabile la disposizione, che ho già citata, del Codice di commercio. Quindi non vedrei inconvenienti a che nella legge fosse detto che queste Società non possono ottenere concessioni se non quando si siano uniformate alla legge commerciale.

LACAVALA, *ministro dei lavori pubblici*. Trattandosi d'istruttoria, se ne potrà tener conto nel regolamento.

PRESIDENTE. Non facendosi proposte, rileggo nel nuovo testo presentato dal Governo l'articolo 5 *ter*.

Art. 5 *ter*.

Le domande dovranno essere corredate dai documenti che saranno fissati dal regolamento e dovranno essere garantite da congruo deposito, il cui importo sarà determinato dal regolamento stesso. Tale deposito si devolverà allo Stato, quando il richiedente abbia lasciato trascorrere i termini fissati per la firma del disciplinare o per l'adempimento degli obblighi da questo stabiliti.

Fra più domande aventi per oggetto in tutto od in parte la stessa concessione sarà, di regola, preferita quella presentata prima delle altre, quando non possano tutte tecnicamente coesistere.

A questa norma si potrà derogare allorchè a favore di alcuna fra le domande posteriormente presentate, ma non oltre un mese dalla scadenza del termine stabilito nel decreto di pubblicazione della prima domanda, militino

prevalenti motivi d'interesse pubblico generale. Su questi motivi dovrà essere sentito il parere degli Uffici e dei Consigli, cui spetta dar voto sulle domande di concessione.

In mancanza di domande assistite da prevalenti motivi di interesse generale, fra più altre domande presentate nel termine sopraindicato, sarà, di regola, preferita quella che abbia per oggetto di utilizzare l'acqua a beneficio delle popolazioni del luogo in cui verrebbe derivata.

Se nessuno chiede di parlare, pongo ai voti questo articolo 5 *ter*.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ora darò lettura nel nuovo testo concordato fra l'Ufficio centrale ed il Governo dell'art. 7 che era pur rimasto sospeso.

Art. 7. — Le domande per nuove derivazioni e quelle per variazioni di concessioni o d'usi anteriori, le quali importino aumento nella quantità d'acqua o di forza motrice originariamente concessa e goduta, unitamente ai progetti delle opere da eseguirsi per l'estrazione, condotta, uso e scolo delle acque sono presentate alle prefetture competenti per territorio. Ottenuto il *nulla osta* ministeriale, nei casi contemplati nell'art. 3 *bis*, le domande vengono comunicate alle Deputazioni delle provincie interessate, per le loro eventuali osservazioni.

Conseguentemente dette domande sono fatte conoscere al pubblico coi relativi progetti, mediante avvisi da pubblicarsi nell'albo pretorio dei comuni da determinarsi secondo i casi. Nei detti manifesti è indicato il termine perentorio entro cui debbono essere presentate le opposizioni.

Le osservazioni delle Deputazioni provinciali debbono essere presentate entro un mese dalla comunicazione delle domande, sotto pena d'irricevibilità.

Scaduti i detti termini, un rappresentante del Genio civile, nel giorno fissato dal manifesto procede alla visita locale in contraddittorio del richiedente, degli opposenti e di chiunque abbia interesse ad intervenire.

Esaurita l'istruttoria da stabilirsi nel regolamento, l'autorità competente, ai termini degli articoli 3 e 3 *ter* della presente legge, emana

un decreto motivato con cui, se consente ad una concessione, indica, a pena di nullità, i motivi per cui rigetta le singole opposizioni, o non ammette le domande concorrenti non preferite; oppure enumera, sempre a pena di nullità, le ragioni per cui una domanda è rigettata.

BUTTINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUTTINI. Ho chiesto la parola unicamente per proporre un dubbio all'onor. ministro e all'Ufficio centrale.

Io temo che il termine perentorio di un mese, che sarebbe fissato in questo articolo per le osservazioni delle deputazioni provinciali, abbia da riuscire in pratica assolutamente troppo breve.

Si tratta qui di una rappresentanza che ha la tutela di interessi importantissimi. Si tratta poi di un corpo che nella maggior parte delle provincie non si raduna che una volta ogni 15 giorni.

È possibilissimo che in molti casi la deputazione provinciale, per porsi in grado di proporre le sue osservazioni con tutta serietà e coscienza, abbia bisogno di far prima eseguire qualche verifica di indole tecnica. Devesi anche tener conto della eventualità che la comunicazione della pratica venga fatta all'Ufficio provinciale in una stagione poco propizia per certe verifiche. Mi parrebbe perciò opportuno stabilire almeno il termine di due mesi.

LACAVA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACAVA, *ministro dei lavori pubblici*. Trovo giusta la osservazione del senatore Buttini poichè in vero vi sono diverse Deputazioni provinciali che non si radunano che una volta al mese. Quindi trovo giusto che, invece di dire « entro un mese » si dica, « entro due mesi » e prego l'Ufficio centrale di accettare questa proposta.

ADAMOLI, *relatore*. L'Ufficio centrale accotta.

PRESIDENTE. Allora si dirà entro due mesi invece di uno.

Pongo ai voti l'articolo così modificato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Verrebbe ora l'articolo 13 che è rimasto sospeso; ma l'Ufficio centrale ha chiesto che la discussione sia rinviata a domani.

Passeremo dunque all'art. 15 di cui do lettura:

Art. 15. — È in facoltà del Governo di concedere gratuitamente ai municipi ed alle Opere pie l'acqua potabile, o le derivazioni a scopo igienico, che essi chiedono per distribuirli in modo diretto, escluso qualsiasi lucro, nell'interesse degli abitanti dei comuni, e dei ricoverati negli ospizi ed ospedali.

CARMINE, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CARMINE, *ministro delle finanze*. Il Governo accetta questa formula dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Metto ai voti questo articolo 15.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 16. — Il canone d'annue L. 25 per modulo è applicato alle concessioni di acque pubbliche ad uso promiscuo d'irrigazione e di bonificazione, sebbene non siano sottoposte al vincolo della restituzione delle colature. Nel caso di concessioni per la sola bonificazione, il canone è limitato a L. 10 annue per modulo.

(Approvato).

Art. 17. — Si regola sulla media della forza motrice utilizzabile per un anno il canone unitario applicabile ad opifici, molini, o molini nautanti, i quali per la scarsità dell'acqua possono lavorare soltanto in modo intermittente.

Si riduce alla metà delle misure unitarie indicate nell'art. 14 il canone per le concessioni delle sole acque invernali a scopo irriguo, il cui uso è limitato dall'equinozio d'autunno a quello di primavera, secondo l'art. 624 del Codice civile.

(Approvato).

Art. 18. — La presente legge non è applicabile alle derivazioni d'acqua dai canali non navigabili appartenenti al patrimonio dello Stato.

Per le derivazioni dai canali patrimoniali navigabili, la presente legge ed il relativo regolamento s'applicano limitatamente alle formalità dell'istruttoria da praticarsi per l'incolunità del servizio pubblico di navigazione ed a salvaguardia dei legittimi interessi dei terzi.

In entrambi i casi gli affitti d'acqua si fanno mercè contratti da stipularsi ed approvarsi con le norme di gestione dei beni patrimoniali.

(Approvato).

ADAMOLI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ADAMOLI, *relatore*. Avverto che l'ultimo comma dell'articolo 19 deve essere soppresso, perchè è in relazione all'art. 14. L'ultimo comma deve dire così: « Per i due usi il concessionario è tenuto a pagare un canone solo, quello più elevato ». In altri termini, l'art. 19 resta quale è stato proposto dal Governo.

PRESIDENTE. Leggo allora l'art. 19 del testo ministeriale:

Art. 19. — Purchè non ne derivi pregiudizio ai terzi, e previa dichiarazione da farsi alla prefettura, è in facoltà del concessionario di acqua per irrigazione di valersene anche ad uso di forza motrice: ma il concessionario di acqua per forza motrice non può impiegarla per irrigazione, se non ha conseguita una nuova concessione ai termini dell'art. 7 della presente legge.

Per i due usi il concessionario è tenuto a porgere un canone solo, quello più elevato.

(Approvato).

Gli articoli 20 e 21 sono soppressi.

Art. 22. — Le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge sono punite con pene di polizia e con multe, che potranno estendersi fino a lire 500, in conformità a quanto è disposto nell'articolo 374 della citata legge sulle opere pubbliche.

(Approvato).

Art. 22 bis. — La decadenza della concessione può essere pronunciata dall'Amministrazione:

a) quando il concessionario abbia fatto trascorrere inutilmente i termini per l'adempimento dei propri obblighi fino alla completa esecuzione delle opere di derivazione, nelle concessioni si uniche che graduate, giusta quanto è prescritto dal precedente art. 4, 2° comma,

b) quando il concessionario abbia mancato al pagamento di tre annualità del canone;

c) in genere quando il concessionario non abbia adempiuto alle condizioni cui è subordinata la concessione, o non osservato le disposizioni legislative in vigore.

Non si darà luogo alla rinnovazione della concessione pel secondo trentennio, cui il concessionario ha diritto in forza dell'art. 5 della presente legge, allorchè venga constatato che,

a giudizio dell'autorità concedente, egli abbia durante il primo trentennio o reso frustrante lo scopo della concessione, non utilizzandola, o abbia comunque violati i patti del suo disciplinare, o ripetutamente contravvenuto alle disposizioni di legge e di regolamento.

Il concessionario che si valga ad uso di forza motrice dell'acqua ottenuta a scopo d'irrigazione, omettendo la dichiarazione prescritta all'articolo 19 della presente legge, potrà essere assoggettato alla penalità di cui al precedente art. 6. Se invece impieghi per irrigazione l'acqua ottenuta a scopo di forza motrice, senza ottenere la relativa concessione come allo stesso art. 19, potrà essere assoggettato alla sospensione, per un periodo da uno a cinque anni, dell'esercizio della sua derivazione, ed anche, in caso di recidiva, alla decadenza della concessione principale, salvo sempre l'obbligo della riduzione in pristino.

(Approvato).

Art. 23. — Salvo le competenze gerarchiche stabilite con la presente legge, sono applicabili a tutte le materie ivi contenute gli articoli 370, 377, 378, 379 della citata legge sulle opere pubbliche.

(Approvato).

Dell'articolo 24 l'Ufficio centrale propone la soppressione.

ADAMOLI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ADAMOLI, *relatore*. Siccome in quest'articolo è richiamato l'articolo 13, sul quale riferiremo domani, così l'art. 24 resta sospeso non soppresso.

PRESIDENTE. Sta bene. Passeremo all'art. 24 bis.

Art. 24 bis. — Le opere e le occupazioni, necessarie per la derivazione delle acque concesse, e per l'impianto degli apparecchi motori e trasformatori della forza idraulica, sono comprese fra quelle per le quali può essere invocata la dichiarazione di pubblica utilità, a termini ed agli effetti della legge in vigore.

(Approvato).

Art. 25. — Il Ministero dei lavori pubblici fa compilare, separatamente per ogni provincia del Regno, gli elenchi delle acque pubbliche, e li fa pubblicare in tutte le provincie, interessate per ragione di territorio, o attraversate dai corsi d'acqua compresi in ciascun elenco, e in tutti i

comuni di dette provincie interessati o attraversati dagli stessi corsi d'acqua.

Entro tre mesi dalla data della pubblicazione, coloro che vi hanno interesse hanno diritto di fare opposizione in sede amministrativa.

Trascorso il detto termine, e sentito in merito a ciascun elenco i Consigli delle provincie, nelle quali fu fatta la pubblicazione, l'elenco stesso è sottoposto, colle presentate opposizioni, all'esame del Consiglio superiore dei lavori pubblici, e dal Consiglio di Stato, ed approvato quindi con decreto reale.

Contro i decreti reali è ammesso reclamo alla Quarta sezione del Consiglio di Stato, anche in merito, oppure ricorso al Re, ai termini degli articoli 12 e 25 della legge 2 giugno 1889, n. 6166, salva la competenza dell'autorità giudiziaria, secondo l'art. 4 della legge 20 marzo 1865, allegato E, sul contenzioso amministrativo.

PELLEGRINI. Domando una spiegazione agli onorevoli ministri ed all'Ufficio centrale. Avete inteso col nuovo articolo 25 di modificare le competenze e di sottrarre all'autorità giudiziaria ciò che ora le appartiene?

La dicitura del nuovo articolo è tale da farmi ritenere che si sia voluto appunto restringere la competenza giudiziaria; ed in tal caso io non potrei votare l'articolo. La ragione del mio dubbio sta in questo. Con una prima aggiunta si dice: « entro tre mesi dalla data della pubblicazione » coloro che hanno interesse, hanno diritto di fare opposizione *in sede amministrativa*. Quindi si parla dell'approvazione degli elenchi con decreti reali: e poi si aggiunge: che contro di questi è ammesso reclamo alla IV Sezione del Consiglio di Stato o ricorso straordinario al Re, salvo la competenza dell'autorità giudiziaria secondo l'articolo 4 della legge 25 marzo 1865, allegato E, sul contenzioso amministrativo.

Nell'art. 25 della legge del 1884 invece, è fatta salva, in caso di controversia (sugli elenchi) la competenza del potere giudiziario. Dunque nella legge del 1884 la competenza del potere giudiziario era assoluta quanto al giudizio sulla natura dell'acqua pubblica o privata o sulle ragioni di diritto privato spettanti al cittadino sulle acque. Col nuovo articolo invece, prima limitasi la opposizione alla sola sede amministrativa, poi richiamasi per la competenza giudiziaria la legge

del 20 marzo 1865 limitatamente all'art. 4; cioè a dire, per quell'articolo il quale proibisce all'autorità giudiziaria di revocare l'atto amministrativo e le fa obbligo di conoscere soltanto degli effetti civili dell'atto stesso. In altre parole, mentre oggi la decisione sulla natura e condizione giuridica delle acque che si vorrebbero comprese od escluse dall'elenco, è di intiera competenza dell'autorità giudiziaria, perchè si tratta di un interesse privato e patrimoniale forse rilevante, col nuovo articolo è l'autorità amministrativa che decide la questione di diritto privato sulla comprensione nell'elenco di una data acqua; ed in sede giudiziaria non si potrà più ottenere la esclusione dall'elenco, ma si potrà discutere sulle sole conseguenze, fermo sempre quel decreto, se non venga amministrativamente modificato.

Se tutto questo è nell'intenzione del Ministero e della Commissione, è bene sapere. Non perciò io voglio prendere parte alla discussione di questa legge; ma desidero che non si voti un articolo che potrebbe andare al di là dell'idea dei proponenti. Se non si vuole toccare la giurisdizione ma lasciare le cose come sono, si mantenga la dizione dell'art. 25 della legge del 1884, dichiarando salva la competenza dell'autorità giudiziaria senza l'ultima aggiunta dell'ultimo capoverso dell'art. 25 del progetto.

LACAVA, *ministro dei lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACAVA, *ministro dei lavori pubblici*. La cosa sta perfettamente come dice il senatore Pellegrini. Si è aggiunto la modificazione in sede amministrativa, perchè si devono queste opposizioni decidere in sede amministrativa. E per dare ai ricorrenti maggiore garanzia si dà ad essi il diritto di ricorrere alla quarta sezione del Consiglio di Stato, la quale non giudicherà soltanto per eccesso di potere, ma anche sul merito. Come è noto vi è tutta la garanzia giudiziaria nel giudizio che dà la IV sezione del Consiglio di Stato, ed è per questo che si dispone che la IV sezione possa giudicare anche in merito. Ecco la ragione per cui si è stabilito il primo procedimento in sede amministrativa e dopo presso la IV sezione.

SAREDO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SAREDO. In seguito alle osservazioni del se-

natore Pellegrini vorrei chiarito questo punto.

Nel procedimento stabilito vi sono due periodi. Primo periodo: entro tre mesi dalla data della pubblicazione gl'interessati hanno diritto di fare opposizione in sede amministrativa.

In pratica questa opposizione si fa con un ricorso alla stessa autorità che ha emanato il provvedimento, la quale accoglie o non accoglie le ragioni dell'opponente, e mantiene o modifica, secondo i casi, il proprio provvedimento.

E questo procedimento non ha nulla di contenzioso.

Ma è chiaro che questo punto dovrebbe essere meglio determinato.

Però una osservazione di qualche peso debbo farla sull'ultima parte di questo articolo.

In questa è detto: « contro i decreti reali è ammesso il reclamo alla IV Sezione del Consiglio di Stato, onde in merito ».

È una garanzia di più alla quale naturalmente faccio plauso; ma poi si aggiunge « oppure ricorso al Re ». Quale ricorso? S'intende, mi immagino, il ricorso straordinario.

Ora il ricorso straordinario al Re, sul quale dà parere il Consiglio di Stato a sezioni riunite, non entra mai nel merito, ma si restringe alla legittimità.

Quale sarà la conseguenza?

Questo ricorso per se medesimo è più economico, più spiccio, più semplice, ma offre meno garanzie. Ora domando se qualora si volesse mantenere questo ricorso, non converrebbe fare un'ardita innovazione, ammettendo anche per questo l'esame, pareggiandolo, cioè al ricorso che si fa alla IV Sezione.

Accadrà sovente che un interessato preferisca ricorrere al procedimento puramente amministrativo, anziché alla IV Sezione, la quale per la sua procedura, per le spese che occorrono, può parer meno conveniente al ricorrente. E l'è perchè io penso che, qualora si volesse mantenere questo rimedio straordinario si dovrebbe andare fino in fondo e ammettere l'esame anche del merito, pareggiando così i due ricorsi.

Se veramente si intende che il ricorso straordinario rimanga quale è, secondo la legge del 2 giugno 1889 sul Consiglio di Stato, per il quale non investe che la pura legittimità del provvedimento impugnato, si ha per risultato

di porre il ricorrente in condizione meno favorevole, di chi si rivolge alla IV Sezione del Consiglio di Stato, dinanzi alla quale si ha il vantaggio dell'esame in merito.

Questa diversità di trattamento è bene sia rilevata perchè il Senato ne tragga le conseguenze che crede opportune.

CERRUTI CARLO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CERRUTI CARLO. Desidero di richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro dei lavori pubblici sulle ultime parole dell'ultimo inciso dell'art. 25.

Vi si dice che: « Contro i decreti reali è ammesso reclamo alla IV Sezione del Consiglio di Stato, anche in merito, oppure ricorso al Re, ai termini degli articoli 12 e 25 della legge 2 giugno 1889, n. 6166 ».

E poi vi si soggiunge così: « salva la competenza dell'autorità giudiziaria, secondo l'articolo 4 della legge 20 marzo 1865, allegato E, sul contenzioso amministrativo ».

Di queste parole: « salva la competenza dell'autorità giudiziaria », il significato non può essere che questo: che anche quando abbia pronunziato la IV Sezione del Consiglio di Stato od abbia provveduto il Re sopra il ricorso propostogli a termine della legge 2 luglio 1889, se si crede che sia stato leso un diritto, si possa ricorrere all'autorità giudiziaria, la quale, a tenore dell'art. 2 della legge 20 marzo 1865, allegato E, è la sola che abbia competenza a giudicare quando sia in controversia un diritto civile e politico.

L'art. 4 della legge stessa, ricordato nell'inciso surriferito, dichiara soltanto che l'autorità giudiziaria, anche riconoscendo il diritto stato leso col provvedimento dell'autorità amministrativa, non lo revoca, perchè tocca poi alla autorità amministrativa far così, perchè abbia effetto quanto sia stato deciso dall'autorità giudiziaria.

Dunque, se coll'art. 25 che stiamo esaminando, s'è voluto dire che quando si creda che il provvedimento amministrativo abbia leso un diritto, possa demandarsene l'esame all'autorità giudiziaria, la quale debba però astenersi dal revocare o dall'annullare il decreto amministrativo, sarebbe conveniente mutare l'ultima parte di questo capoverso dell'art. 25, sostituendovi le ultime parole dell'art. 25 della

legge del 1884, senza dire altro, perchè l'art. 4 della legge 20 marzo 1865, deve essere applicato, anche non richiamato.

Prego perciò l'onorevole ministro e l'Ufficio centrale a dichiarare se consentono che sia modificata quest'ultima parte dell'articolo nel modo che si legge nell'ultima parte dell'art. 25 della legge del 1884.

PELLEGRINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGRINI. Io non mi oppongo alla garanzia ulteriore che il progetto volle dare ai privati i quali credono che un'acqua non debba essere compresa nell'elenco perchè non sia un'acqua pubblica; e finchè il Ministero dice che dà una garanzia di più, chiamando la quarta Sezione a giudicare anche in merito, io accetto anche l'esuberante: la ulteriore garanzia potrà impedire un errore e togliere la necessità di una contestazione giudiziaria. Ma quanto non posso consentire è che in questa materia si venga a privare della sua competenza legittima e naturale l'autorità giudiziaria per sostituire il giudizio di una autorità amministrativa, per quanto rispettabilissima. Voi venite a spogliare l'autorità giudiziaria di una giurisdizione che essa ha più volte confermata e mantenuta contro le pretese e i ricorsi delle pubbliche Amministrazioni, perchè altrimenti non vi sarebbe stata nessuna ragione di aggiungere nell'ultimo capoverso del nuovo articolo 25 che la competenza dell'autorità giudiziaria è limitata ai termini dell'articolo 4 della legge 20 marzo 1865.

Per quale ragione l'avete fatto?

Io non vorrei intendere male, ma, se volessi tradurre in una formola sensibile il mio timore, mi pare che si possa giungere ad una espropriazione dell'acque senza rispettare le formalità stabilite per la espropriazione.

Ripeto, chiederei che, restando pure fermo il ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato ed anche quello straordinario al Re, l'art. 25 finisse con le parole: « Salva la competenza dell'autorità giudiziaria », e che fossero soppresse le parole che seguono: « Secondo l'articolo 4 della legge 20 marzo 1865 ». Tutto ciò d'accordo con quanto disse e propose l'on. mio amico Cerruti.

SAREDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAREDO. Siccome si tratta di materia vera-

mente grave, ed anche difficile a regolarsi con chiarezza e precisione, pregherei il Senato di voler sospendere la discussione su questo articolo, affinchè l'Ufficio centrale, di concerto coi signori ministri, possa trovare una formula, che risolva tutti i dubbi che sono stati sollevati.

LACAVALA, *ministro dei lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACAVALA, *ministro dei lavori pubblici*. D'accordo con l'Ufficio centrale, aderisco alla proposta del senatore Saredo.

Avverto però che si è lasciata libera la scelta di ricorrere alla IV Sezione del Consiglio di Stato, anche in merito, oppure al Re in via straordinaria, ma per sola legittimità.

Per quanto riguarda le questioni sollevate dai senatori Cerruti e Pellegrini, sarà bene attendere la definitiva redazione di questo articolo.

E, giacchè ho la parola, io pregherei il Senato, che nella prima parte dell'articolo, dopo le parole « compresi in ogni elenco » si aggiungesse: « secondo le forme da determinarsi dal regolamento », poichè è difficile stabilire per legge il modo come debbano essere compilati e pubblicati gli elenchi delle acque pubbliche.

PRESIDENTE. Allora, anche in considerazione dell'ora tarda, rimanderemo il seguito della discussione a domani.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani, alle ore 15.

Discussione dei seguenti disegni legge:

Modificazioni ed aggiunte alla legge 10 agosto 1884, n. 2644, sulle derivazioni di acque pubbliche (n. 31 - *seguito*);

Disposizioni contro i matrimoni illegali (n. 2);

Disposizioni intorno agli alienati ed ai manicomi (n. 5);

Disposizioni sul credito comunale e provinciale (n. 72).

La seduta è sciolta (ore 18 e 40).

Licenziato per la stampa il 7 maggio 1900 (ore 12).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

DISEGNO DI LEGGE

proposto dal Senatore Vacchelli

Provvedimenti per la Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai

Art. 1.

L'ammontare dei buoni di cassa non ancora ritirati dalla circolazione al 31 dicembre 1901, che cesseranno di aver corso legale, pel disposto della legge 16 febbraio 1899, n. 45, restando smobilizzata la corrispondente valuta metallica, sarà versato come deposito volontario in conto fruttifero alla Cassa dei depositi e prestiti e nei modi che saranno precisati dal regolamento verrà mano mano da esso prelevato l'ammontare dei buoni di casa che saranno presentati al cambio fino al compiersi della prescrizione.

Gli interessi che decorreranno sopra tale deposito saranno devoluti alla Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai così come è stabilito pei buoni prescritti dall'art. 3 della legge 16 febbraio 1899, n. 45.

Art. 2.

Gli Istituti di emissione nella rispettiva proporzione della circolazione consentita dal secondo comma dell'articolo 2 della legge 10 agosto 1893, n. 449, verseranno fra i depositi volontari in conto fruttifero alla Cassa dei depositi e prestiti dieci milioni di lire in corrispondenza ai biglietti di loro emissione che hanno già cessato dall'aver corso legale e possono presumersi perduti.

Gli interessi che decorreranno sopra tale deposito spetteranno per metà agli Istituti di emissione e per metà alla Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia

degli operai come è stabilito pei biglietti che andranno prescritti dall'articolo 8 della legge 10 agosto 1893, n. 449, e dall'art. 3 della legge 17 luglio 1898, n. 350.

Col regolamento sarà provveduto così a registrare diminuita la circolazione a debito degli Istituti in corrispondenza all'effettuato deposito come a disporre sopra di esso i rimborsi dovuto agli Istituti nel caso che l'ammontare dei biglietti prescritti venisse accertato in somma minore di quella ora presunta.

Art. 3.

A parziale esecuzione di quanto è stabilito nella lettera d) dell'art. 3 della legge 17 luglio 1898, n. 350 il Fondo pel culto verserà alla Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai due milioni di lire al 1° luglio 1901 ed altri due milioni di lire al 1° luglio 1902 in corrispondenza agli acconti già versati allo Stato per effetto delle leggi 30 giugno 1892, n. 317, 5 marzo 1893, n. 69 ed articolo 9 della legge 22 luglio 1894, n. 334, sulla quota dell'avanzo del patrimonio delle Corporazioni religiose sopra presso devoluto allo Stato in virtù dell'art. 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3036.

Art. 4.

È prorogato fino al 31 dicembre 1902 il termine di due anni stabilito dal secondo comma dell'art. 10 della legge 17 luglio 1898, n. 350.

LIV.

TORNATA DEL 3 MAGGIO 1900

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — *Congedo* — *Seguito della discussione del progetto di legge: « Modificazioni ed aggiunte alla legge 10 agosto 1884, n. 2644, sulle derivazioni di acque pubbliche (N. 31-A) — Sul nuovo art. 13, proposto dal Governo, parlano il senatore Pellegrini, il ministro dei lavori pubblici, il senatore Adamoli relatore, ed il ministro delle finanze — Approvazione dell'art. 13 — All'art. 24 parlano il senatore Pellegrini, il ministro dei lavori pubblici ed il senatore Saredo — Approvazione dell'art. 24 modificato — All'art. 25, emendato, parlano il senatore Pellegrini ed il ministro dei lavori pubblici — Approvazione dell'art. 25 modificato — Approvazione del nuovo art. 27 proposto dal Ministero e dell'art. 27 bis modificato dopo osservazioni del senatore Saredo, alle quali risponde il ministro dei lavori pubblici — Approvazione dell'art. 2 emendato — Approvazione dell'art. 3 modificato su proposta del senatore Riberi — Approvazione dell'articolo 28, dopo dichiarazioni del senatore Adamoli, relatore — Si approva in fine l'art. 1, modificato su proposta del senatore Pellegrini — Incidente sull'ordine del giorno — Parlano i senatori Di Sambuy e Ferraris.*

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti i ministri dei lavori pubblici, delle finanze e di grazia e giustizia e dei culti.

MARIOTTI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale viene approvato.

Messaggio del presidente della Corte dei conti.

PRESIDENTE. Prego il signor senatore, segretario, Mariotti di dar lettura di un messaggio del presidente della Corte dei conti.

MARIOTTI, *segretario*, legge:

« In adempimento al disposto della legge 15 agosto 1867, n. 3853, ho l'onore di trasmettere all' E. V. l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei conti nella seconda quindicina di aprile p. p.

« Il presidente
« G. FINALI ».

PRESIDENTE. Do atto al signor presidente della Corte dei conti di questa comunicazione.

Congedo.

PRESIDENTE. Il senatore D'Ali domanda un congedo di un mese per motivi di salute.

Se non si fanno opposizioni, questo congedo s'intende accordato.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni ed aggiunte alla legge 10 agosto 1884, n. 2644, sulle derivazioni di acque pubbliche » (N. 31-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul disegno di legge: « Modificazioni ed aggiunte alla legge 10 agosto 1884, n. 2644, sulle derivazioni di acque pubbliche ».

Come il Senato rammenta, ieri è rimasta sospesa la discussione degli articoli 13 e 25.

Il signor ministro dei lavori pubblici ha facoltà di parlare sull'articolo 13.

LACAVA, *ministro dei lavori pubblici*. D'accordo coll'Ufficio centrale e col mio collega delle finanze, si sarebbe emendato l'art. 13 nel seguente modo che sottopongo al Senato.

« Quando il regime di un corso d'acqua sul quale si esercitano derivazioni tanto per regolare investitura quanto per possesso ai termini dell'art. 24 della presente legge venga modificato per cause naturali o per esecuzione di opere dirette ad ottenere una migliore sistemazione del regime stesso il Governo ha diritto di limitare ed anche sopprimere le prese d'acqua, modificando o revocando, se occorra, gli atti di concessione o le modalità del possesso, senza esser tenuto ad alcuna indennità verso gli utenti, salva la riduzione o la cessazione del canone se vien diminuita o tolta la quantità d'acqua derivata.

« L'utente però, se le rinnovate condizioni locali lo permettano, o nessun danno ne derivi agli interessi pubblici, ha diritto di eseguire a sue spese le opere occorrenti a ristabilire la derivazione.

« Il relativo permesso è impartito con decreto dell'autorità competente, ai termini dell'art. 170 della citata legge 20 marzo 1865 sulle opere pubbliche, e dell'art. 21 della legge 10 agosto 1884, n. 2614 ».

Come il Senato può osservare, tenendo presente il progetto di legge, le modificazioni sono soltanto nella prima parte cioè dalle parole « il regime di un corso d'acqua » alle altre « il Governo ha diritto di limitare ed anche sopprimere ».

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale è d'accordo col Ministero?

ADAMOLI, *relatore*. L'Ufficio centrale accetta la proposta del Ministero.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo 13 nella nuova formola proposta dal Ministero:

Art. 13. — Quando il regime di un corso d'acqua sul quale si esercitano derivazioni, tanto per regolare investitura, quanto per possesso ai termini dell'art. 24 della presente legge, venga modificato per cause naturali o per esecuzione di opere dirette ad ottenere una migliore sistemazione del regime stesso, il Governo ha diritto di limitare ed anche sopprimere

le prese d'acqua, modificando o revocando, se occorra, gli atti di concessione e le modalità del possesso, senza esser tenuto ad alcuna indennità verso gli utenti, salva la riduzione o la cessazione del canone se vien diminuita o tolta la quantità d'acqua derivata.

« L'utente però, se le rinnovate condizioni locali lo permettano, o nessun danno ne derivi agli interessi pubblici, ha diritto di eseguire a sue spese le opere occorrenti a ristabilire la derivazione.

« Il relativo permesso è impartito con decreto dell'autorità competente ai termini dell'art. 170 della citata legge 21 marzo 1865 sulle opere pubbliche e della legge 1° agosto 1884, numero 2614 ».

PELLEGRINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLEGRINI. L'impressione che fa a me questo articolo si è che esso modifica, in una parte essenziale, una questione indiscussa e indiscutibile: quella sulla portata della concessione.

Le concessioni sopra cose di pubblico demanio hanno insita, per loro natura, la revocabilità: se sono a titolo gratuito, senza nessunissimo compenso, se con titolo di corrispettivo, colla restituzione dei corrispettivi pagati.

Questa la teoria finora accettata e indiscussa. Ora colla modificazione che ho sentito leggere, mi pare che lo Stato venga a riconoscere le concessioni anche se non concorrano quei casi particolari che sono indicati in questo testo dell'art. 13; in tutti gli altri casi lo Stato riconosce un diritto all'indennità. Ciò, secondo me, è molto grave e pericoloso per lo Stato.

E poi quali sono i due titoli, per i quali soltanto lo Stato si riserverebbe la libertà? Quando, o per causa naturale o per lavori di sistemazione venga modificato il regime di un corso d'acqua.

Ora teniamo conto che per la votazione di ieri si è modificato, a mio modo di vedere, il principio organico da cui partiva l'Ufficio centrale. L'Ufficio centrale voleva fare un passo più in là dell'antico concetto, il quale considerava il canone come un semplice riconoscimento della proprietà demaniale e voleva avvicinarsi, per lo meno, al concetto di un corrispettivo, che fosse in qualche proporzione colla utilità che ritraeva il concessionario; quasi un affitto concesso dallo Stato.

In seguito della votazione fatta ieri dal Senato è rimasto il concetto antico di una tassa fissa, a semplice titolo di riconoscimento del pubblico demanio. Ma allora sorge, per l'affermazione di questo principio, la necessità della libera revocabilità delle concessioni.

Io non capisco, come si possano (sarò in errore, ma esprimo l'impressione che mi fa la lettura dell'articolo) contemporaneamente mantenere due concetti che appartengono a due sistemi diversi, unendoli in una sola disposizione.

Guardiamo la questione da un altro punto di vista.

Può darsi che una determinata concessione, fatta in base alla legge attuale, porti per 70 anni il vincolo. Ma, mentre io sono convintissimo che è un savio provvedimento quello di facilitare in questo momento, in tutti i modi possibili, l'utilizzazione di una ricchezza nazionale, che era finora latente, incoraggiare e facilitare in tutti i modi le industrie nostre nascenti, utilizzare la forza delle acque e risparmiare capitali rilevanti impiegati nei carboni; d'altra parte, di fronte ad un periodo di 70 anni, ai progressi mirabili che certamente continueranno a fare le industrie, mi preoccupo del fatto che lo Stato resta disarmato.

Quali altri nuovi maggiori interessi possono sorgere per lo Stato in un periodo così lungo! E di fronte a questi nuovi eventuali e maggiori interessi, quale arma di difesa avrà lo Stato? Il riscatto, col pagamento dell'indennità.

Dopo aver lasciato utilizzare, se non per l'intero periodo, ma per gran parte di esso, la forza delle acque, con grande beneficio di chi se n'è servito, lo Stato pagherà chi sa quali somme enormi.

Ora credo che trasformare il concetto costante che si è sempre mantenuto sulla natura delle concessioni, limitare il diritto dello Stato ai soli casi proposti nell'art. 13 nuovo e obbligare, in tutti gli altri casi, lo Stato a pagare un'indennità, sia una cosa pericolosa e dannosa per lo Stato.

Quindi io pregherei il signor ministro e l'Ufficio centrale a lasciare l'art. 13 della legge del 1884 quale è, senza introdurre nessuna modificazione, come non si è fatta nessuna modificazione quando si è trattato del corrispettivo e della revoca. Confidiamo gli industriali nel-

l'equità del Governo, il quale, nel suo interesse, non procederà mai alla revoca della concessione finchè non sorgerà un altro pubblico interesse a determinarla.

Il Governo non si legli le mani ad un solo caso, cioè che per cause naturali e per lavori di sistemazioni dei fiumi possa far modifiche alle concessioni.

Io quindi pregherei di lasciare l'art. 13 della legge del 1884 quale è, senza nessuna modificazione.

LACAVA, ministro dei lavori pubblici. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACAVA, ministro dei lavori pubblici. Convengo pienamente col senatore Pellegrini circa il principio di diritto pubblico, che, quando si tratta di pubblico interesse, il Governo in materia di concessioni non debba essere tenuto ad alcuna indennità nel revocarle, perchè ogni concessione porta in sè implicitamente quel principio, che noi diciamo *ne nocetur*. Ma in fondo è evidente che il testo da noi concordato per l'art. 13 non compromette in modo alcuno un tale principio fondamentale, ed anzi lo ribadisce; imperocchè esonera affatto il Governo da qualsiasi responsabilità per danni, in caso di revoca della concessione, non solo per cause naturali, ma anche quando si tratti di sistemare o deviare un fiume, o un torrente, per pubblica utilità o per interesse pubblico.

Ma l'onor. Pellegrini osserva che è troppo poco limitare un simile diritto dello Stato al solo caso di modificazioni di regime d'un corso d'acqua dovuto a cause naturali o a necessità idrauliche, le quali ne richiedano la sistemazione nel pubblico interesse. Risponderò che il principio della revocabilità *ad nutum* delle concessioni non può ritenersi assoluto, nel senso che debba aver forza in ogni caso, senza obbligo di risarcire il concessionario del danno a cui va incontro. Dal 1884 ad oggi molto cammino ha fatto la utilizzazione delle acque pubbliche: molti e cospicui stabilimenti industriali e di produzione di forza sono stati impiantati; e gli interessi di una coraggiosa classe s'impongono a tutte le considerazioni del Governo. Pretendere che la vita di uno o più stabilimenti possa essere comunque soppressa, che la prosperità dell'esercente possa essere distrutta senza riparo per un motivo non determinato che in qual-

siasi modo si voglia comprendere sotto la locuzione generica *motivi di pubblico interesse*, adoperata dalla legge del 1884, mi parrebbe ingiusto e non rispondente agli obblighi, che il Governo ha, di tutela pel benessere del paese.

Sono questi i motivi della nostra ponderata proposta, e lascio all'onor. Pellegrini di giudicare se l'avvenire industriale della Nazione debba temere più dall'applicazione dell'art. 13, quale da noi fu formulato, che dal mantenimento del corrispondente articolo della legge del 1884.

Ripeto, la esclusione di qualsiasi obbligo d'indennizzo mi pare giusta se per casi di forza maggiore (*cause naturali*) o per necessità di assoluto ordine pubblico (*nuova sistemazione*) si modifichi il regime di un corso d'acqua. Fuori di quei casi non potrei ammetterla; sarebbe un *summum ius* che si risolverebbe in una vera e propria *summa iniuria*; ed ostacolerebbe certo l'impianto di nuove industrie, che è nostro dovere invece di aiutare in tutti i modi.

ADAMOLI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ADAMOLI, *relatore*. Debbo confessarlo al Senato che le ragioni esposte dal senatore Pellegrini sono precisamente quelle che avevano ispirato l'Ufficio centrale, il quale, studiando la questione, si era fermato a tre punti, e li aveva riuniti.

L'obbligo fatto al Governo di dare un indennizzo, nel caso che per un grande interesse nazionale egli volesse deviare un corso superiore d'acqua, veniva conglobato con la misura del canone innalzato e con l'abbassamento della misura del tempo concesso al Governo per ritenersi più o meno queste forze.

Quando il Governo non poteva usufruire di queste forze in un termine di due anni stabilivamo fosse obbligato a concederle ai privati. Il Governo aveva però il diritto di compensarsi, innalzando il canone in maniera da avere 8 o 10 lire per cavallo, invece del limite soltanto nominale. Avevamo tolto al Governo il diritto di poter derivare le acque superiori per interesse pubblico, senza dare nessun compenso.

Queste tre cose erano conglobate.

Ieri il Governo non ha accettato uno dei tre cardini di questo nostro progetto di legge; dunque cadono in gran parte anche gli altri due; perchè troviamo anche che quasi quasi i due

anni sono troppo poco, ma la disposizione è stata ormai votata.

Ora si vorrebbe tornare all'art. 13 della legge del 1884. Ma pensate, o signori, che le cose sono modificate molto e che adesso, quando gl'industriali domandano una forza di 10, 15 o 20 mila cavalli, ed è loro concessa, non so come il Governo, dopo che quegli industriali fabbricano e mettono su delle industrie che costano 8, 10 o 15 milioni, possa poi venire a dire loro: ma queste derivazioni per un grande interesse pubblico debbo sottrarvele.

E non so come possa ciò fare senza dare nessuno indennizzo.

Comprendo che ciò, in teoria, sarebbe ottimo per il Governo, se ricorriamo ancora a quelle massime, a quelle leggi di Arcadio e di Onorio, che sono state invocate qui e per le quali si è citato tanto latino; ma noi non possiamo più adattarci allo stretto impero di quelle leggi. Siamo in materia nuova, che a quell'epoca non si conosceva. Bisogna transigere un po' colle massime romane.

Io, per difesa dello Stato, se il Governo crede di mantenere la massima, l'appoggerò volentieri.

Il Governo ha detto: io non intendo di ritenere per me questa difesa, e l'Ufficio centrale ha ceduto al Governo; non vuole essere più realista del re, e si accontenta che sia proposto l'articolo come venne letto testè dal Ministero. Questa è la giustificazione che noi diamo della nostra condotta.

CARMINE, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CARMINE, *ministro delle finanze*. Non vorrei che le parole dell'onorevole Pellegrini e dell'Ufficio centrale facessero nascere nel Senato il dubbio che le disposizioni di questo art. 13, come furono proposte dal Governo, non sieno più in armonia con la deliberazione presa dal Senato mediante la votazione avvenuta sulla misura del canone. Io credo che la discordanza rilevata dal senatore Pellegrini non sussista; perchè sta bene che l'Ufficio centrale proponeva dei canoni più elevati, i quali potevano giustificare, in questa materia, contemplata dall'art. 13, qualche maggiore larghezza; ma giova notare anche che la dizione dell'art. 13, così come era stata proposta dall'Ufficio cen-

trale, era più favorevole ai concessionari di quello che sia la dizione del progetto ministeriale. E giova considerare ancora che la proposta che abbiamo presentato oggi, e che fu letta dal mio collega, ministro dei lavori pubblici, è anche più restrittiva di quella espressa nella prima dizione del progetto ministeriale. Il ritornare alla legge del 1884 crea quel pericolo cui ha accennato testè il relatore dell'Ufficio centrale; perchè le condizioni di chi può domandare una derivazione d'acqua pubblica al giorno d'oggi sono sensibilmente diverse da quelle che potevano essere quando fu promulgata quella legge. Allora era difficile che potesse sorgere da parte dell'Amministrazione governativa il bisogno di accaparrarsi una determinata derivazione d'acqua, in vista di un qualche pubblico interesse, e si capisce che le parole: « per ragioni d'interesse pubblico », incluse nell'art. 13 della legge del 1884, non potessero ingenerare alcun sospetto in chi domandava una concessione d'acqua. Ma al giorno d'oggi, in cui l'Amministrazione dello Stato è proprietaria di una rete vastissima di ferrovie, è certo che se lo Stato volesse applicare ad una determinata linea la trazione elettrica, potrebbe, in virtù dell'art. 13, invocare di appropriarsi una derivazione d'acqua, benchè già concessa ad un industriale privato.

Notate che lo spirito di questa legge, così come fu proposto dal Governo e come ebbe il consenso del Senato ieri, con la votazione relativa all'art. 14, tende a favorire le concessioni di acque per lo sviluppo industriale. E come può ragionevolmente credersi che un industriale si risolva a costruire un opificio, nel dubbio che dopo uno o due anni il Governo possa, in nome del pubblico interesse, appropriarsi la forza motrice concessagli?

Io credo che non esista la contraddizione rilevata dal senatore Pellegrini fra le disposizioni del proposto art. 13 e quelle che stabiliscono un canone mite; anzi parmi che le due disposizioni sieno fra loro correlative.

Le condizioni d'oggi sono diverse da quelle del 1884, e gl'interessi industriali sono a sufficienza tutelati coll'articolo proposto. Il ritornare alla legge del 1884 significherebbe soltanto porre il concessionario di una derivazione di acqua in balla dell'amministrazione governativa, quando per uno scopo, non derivante

dalla forza delle cose, ma creato da essa stessa, volesse ricuperare quella derivazione che poco tempo prima aveva concesso.

Ripeto che con queste condizioni, sono convinto, si frenerebbe notevolmente, a danno dell'economia nazionale, quella facilità di concessioni di derivazione d'acque, che tutto il disegno di legge tende a favorire.

PELLEGRINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGRINI. Mi spiace di dovere, in difesa dell'opinione manifestata, riprendere la parola proprio in una discussione in cui non avevo nessuna intenzione di interloquire.

Mi permetterò di dire che non sono rimasto convinto dalle ragioni addotte dal ministro, per quanto desiderassi persuadermi.

Esse mi pare che in sostanza si riducano a questo: che, se non si modifica l'art. 13 della legge del 1884, vi sarebbe per legge nel Governo italiano la facoltà di togliere, ad uno che la ha già ottenuta, la concessione e darla ad un altro sotto il pretesto del pubblico interesse.

Se io dovessi prendere per punto di partenza nell'apprezzare le leggi questo sospetto, che il Governo del mio paese potesse convertire e falsare quello che si chiama pubblico interesse, per favorire un interesse privato nuovo, a danno di un altro interesse privato già foraito di concessione, crederei di fare una grave offesa al Governo del mio paese; nè mi permetterei mai di proporre modificazioni ad una legge partendo da questo supposto.

Se il concetto del ministro dei lavori pubblici è quello di premunirsi contro una possibile amministrazione italiana, così dimentica dei doveri primordiali di qualunque Governo civile, da commettere un abuso simile, esso non risponde all'osservazione da me fatta.

Si dice: noi i veri interessi pubblici li abbiamo tutelati col nuovo art. 13.

Ma, me lo perdoni l'onor. ministro, io non sono dello stesso parere, perchè lo Stato non è tutelato che da due sole cose, dalla cessazione naturale dell'acqua, e dalla necessità di regolarne il corso.

Ora bisognerebbe ch'io ammettessi che, all'infuori di questi due casi, non esistesse nessun altro caso di pubblico interesse. Sarò in errore, ma non posso ammettere che non vi siano altri pubblici interessi; non parlo dei fit-

tizi, ma di quelli veri e propri. Cito, per esempio, la navigazione, l'abbeveraggio.

E in considerazione di questi due casi, mi permetto di dire che, introducendo un diritto nuovo che non è mai esistito, (l'obbligo dell'indennità), si legano eccessivamente le mani per un lungo periodo d'anni al Governo, oppure si espone lo Stato a delle enormi conseguenze economiche.

Quanto all'onor. ministro delle finanze, sono perfettamente d'accordo con lui in ciò: che egli troverà tanto maggior numero di persone che vogliono concessioni, per un maggior numero di cavalli dinamici, e con tanta maggiore sollecitudine, quanto minori saranno i carichi che sono connessi alle concessioni.

Ed egli dice: Dunque non vi è contraddizione, fra la diminuzione del canone e l'aumento e la stabilità delle concessioni; sono anzi due disposizioni concorrenti che spingeranno sempre più a domandare le concessioni di forze idrauliche.

Se si aggiunge anche un premio, si avrà maggior numero di domande.

Non è su questo terreno che io metto la questione.

Io ritengo che in questo momento si debba andare avanti favoreggiando; ma bisogna anche guardare se le facilitazioni non comprometteranno la vita futura, nè altri interessi più gravi. Bisogna fare quanto più si può per l'oggi, ma bisogna pensare al domani. Questi sono i due principi che mi pare debbano essere conciliati.

D'altra parte il dire che senza garanzia dell'indennità nessun industriale impiegherà i suoi capitali, mi pare molto discutibile; perchè, se nel tempo passato non vi saranno state imprese con capitali così rilevanti come quelli che sorgono in seguito a questa legge, è certo però che moltissimi stabilimenti importanti e per filature e per cartiere, ecc. sono sorti quando vigeva il principio della revocabilità della concessione.

Nessuno ha mai sognato che, impiantando stabilimenti che costano milioni, sarebbe poi stata tolta la concessione non per veri e legittimi interessi, ma per un capriccio qualunque del Governo.

Dunque è certo che, come sotto le leggi precedenti, secondo le condizioni economiche d'allora, sono sorti quegli stabilimenti, non ostante

queste regole di diritto (e qui mi permetta l'onor. Adamoli di dire che non ricorro ad una frase di Onorio nè rimonto all'epoca sua, perchè non v'è bisogno di citazioni latine per provare che la disposizione è sancita dalla giurisprudenza vigente) così, in considerazione di ciò, senza mettere il Governo in una condizione pericolosa per l'avvenire, giova non allontanarci dalle tradizioni giuridiche, e dal diritto esistente.

Non voglio far perdere altro tempo al Senato per questioni che mi bastava mettergli innanzi; ma insisto nella mia proposta di lasciare inalterato l'art. 13 della legge del 1884.

LACAVA, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LACAVA, *ministro dei lavori pubblici*. Non vorrei che il Senato restasse sotto l'impressione dell'interpretazione data dall'onor. senatore Pellegrini alla prima parte del mio discorso in sostegno dell'emendamento proposto all'art. 13. Egli mi fa dire quello che mai ho pensato, cioè che l'emendamento proviene dal sospetto che il Governo potesse con una nuova concessione favorire altri interessi.

Questo concetto non è mai stato nell'animo mio, poichè io che, come ministro dei lavori pubblici, son qui a sostenere gli interessi del Governo, non mi sarei permesso, nè mi permetterei mai, di pensare che un Governo possa revocare o tentare di revocare una concessione per favorire altri interessi che non fossero di ordine pubblico. Il mio concetto è diverso; non è che quello, esplicito già dal relatore e dal mio collega, il ministro delle finanze, quando diceva che dal 1884 la questione delle forze idrauliche ha fatto un tale progresso, che le disposizioni della legge del 1884 non si possono per la massima parte applicare alle condizioni odierne delle applicazioni idrauliche.

Abbiamo cercato di modificare l'art. 13 di detta legge, perchè ci siamo detto: quando degli industriali chiedono una concessione di derivazione d'acqua per una grande utilizzazione, hanno bisogno di impiegare grandi capitali. Ora, come è possibile immaginare che i grandi capitali possano affluire, quando a causa di un voluto interesse pubblico la concessione può essere, non espropriata, ma semplicemente revocata? Quindi si è detto: quando

si tratta di deviare il regime di un corso d'acqua, o sostituire un regime nuovo a un regime attuale per un interesse pubblico, in questo caso vige il principio di diritto pubblico, che lo Stato non debba alcuna indennità. Ma, se sotto la veste di pubblico interesse si intendesse sopprimere una derivazione privata, per sostituirla un'altra di maggior momento, fosse anche richiesta da scopi ferroviari, che tanto s'impongono allo Stato, me lo perdoni il senatore Pellegrini, anche l'industria è un interesse pubblico come l'industria ferroviaria, ed in tale caso il Governo dovrebbe tenere conto dei diritti legittimamente acquisiti.

Concludo col dire che il concetto che ha informato il Governo nel presentare un emendamento all'art. 13 della legge del 1884 è stato questo: che solamente nel caso in cui si tratti di forza maggiore o di esecuzione di opere dirette a ottenere una migliore sistemazione d'un corso d'acqua, la quale rappresenti un vero interesse pubblico, non siavi alcun diritto ad indennità. Fuori di quel caso, è giusto che si ritorni al diritto comune, per comune garanzia.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, verremo ai voti. Il senatore Pellegrini non è d'avviso che si debba adottare l'art. 13 come è stato proposto testè dal Ministero, d'accordo con l'Ufficio centrale; e crede che debba rimanere inalterato l'articolo 13 della legge del 1884.

E poichè per il nostro regolamento, non si mette mai ai voti la soppressione di un articolo o di parte di un articolo, così debbo avvertire il Senato che coloro i quali condividono l'avviso del senatore Pellegrini, voteranno contro l'articolo presentato dal Ministero e dall'Ufficio centrale.

Mette dunque ai voti l'articolo 13 nel testo proposto dal Governo. Coloro che lo approvano sono pregati di alzarsi.

(Dopo prova e controprova l'articolo proposto dal Ministero risulta approvato).

Passiamo adesso all'art. 24.

L'Ufficio centrale nel suo progetto proponeva la soppressione di questo articolo 24; ora però lo ripresenta d'accordo col Governo e lo sottopone alla discussione del Senato. Lo leggo:

Art. 24. — Il possesso legale di una derivazione di acqua avente tutti i requisiti voluti

dal Codice civile per la prescrizione acquisitiva, durato un trentennio anteriormente alla pubblicazione della legge 10 agosto 1884, n. 2641, ha valore ed efficacia di titolo nei soli rapporti col demanio, e per tutti gli effetti dell'art. 1 della presente.

Nessun possesso, come nessun titolo, valgono a recare ostacolo all'azione del Governo nell'interesse pubblico, segnatamente alle facoltà riservate dall'art. 13 della legge.

PELLEGRINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGRINI. Mi perdoni il Senato se sono costretto un'altra volta a prendere la parola in questioni di questo genere.

Nell'art. 24 si parla di possesso legale avente tutti i requisiti voluti dal Codice civile per la prescrizione acquisitiva; e si parla di cose di pubblico demanio.

Ci sono certi sentimenti i quali non si possono far tacere. Io non ho bisogno di dire che è una contraddizione parlare e di prescrizione acquisitiva e di cose di pubblico demanio. D'altra parte che cosa si vuol fare con questo articolo? Si vuol parlare del possesso del trentennio anteriore alla pubblicazione della legge 10 agosto 1884.

Una delle due: o voi volete fare qualche cosa di nuovo, o è una semplice ripetizione dell'art. 25 della legge del 1884.

Se voi fate qualche cosa di nuovo, siccome trattate esclusivamente del possesso anteriore alla legge del 1881, voi venite a fare una legge di effetto retroattivo, perchè gli effetti legali di quel determinato possesso erano stabiliti e regolati nella legge del 1881, per il possesso che arrivava fino a questo tempo. È dunque la legge del 1884 che regola questo stesso possesso, perchè non è un possesso posteriore. Voi sostituite una nuova disposizione di legge la quale deve dare effetti diversi a questo possesso.

In altre parole, diciamolo chiaro, mentre la legge del 1881 voleva assicurare al possesso del trentennio anteriore al 1881 la efficacia del titolo, voi avete voluto, col nuovo articolo, fare un atto di ribellione alle decisioni dell'autorità giudiziaria sulla portata di quell'articolo, perchè le decisioni dell'autorità giudiziaria lo consideravano alla pari di qualunque altra concessione.

Le decisioni dell'autorità giudiziaria stabilivano che anche le prescrizioni coll'uso, le quali fossero diverse dai limiti portati dall'originaria concessione, fossero coperte e tutelate dal possesso.

Voi invece con questo frase contraddittoria della prescrizione acquisitiva avete voluto dire che, se vi è stato un possesso disforme dai titoli originari, per quanto antichi, di concessione, quel possesso non ha nessuna efficacia.

Così turbate enormemente i diritti dei possessori, e contraddite enormemente alla decisione dell'autorità giudiziaria.

E poi io domando: quale saranno gli effetti per quegli individui che hanno già ottenuto delle sentenze dall'autorità giudiziaria?

Io confesso che non so vedere a quali enormi conseguenze giuridiche noi andiamo incontro approvando questo articolo.

Resta l'ultimo alinea che pare costituisca la difesa nuova che vuole invocare il Governo. Nessun possesso, si dice, e nessun titolo vale a recare ostacolo all'azione del Governo nell'interesse pubblico; segnatamente alle facoltà riservate con l'art. 14 della legge.

Ora, siccome finora non si è mai dubitato né delle facoltà scritte nell'art. 124 della legge sui lavori pubblici, rapporto alla giurisdizione assoluta sul regime delle acque, che spetta al Governo, né della revocabilità delle concessioni, quando l'interesse pubblico lo domandi, così questo alinea non vi dà nessuna garanzia nuova e maggiore, ma anzi ve ne toglie.

Infatti con l'invocare l'art. 14 che non riguarda che le concessioni nuove, farete sorgere il dubbio che anche per il possesso vecchio tutti i diritti del Governo si limitino all'art. 14 che il Senato ha approvato; per cui anche la seconda parte, invece di essere una difesa del Governo, non fa che limitare di più la sua azione.

Io non intendo di riprendere ancora la parola. Confido che il Ministero e l'Ufficio centrale abbandoneranno questo articolo e lasceranno le cose come ora sono.

LACAVA, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LACAVA, *ministro dei lavori pubblici*. Il senso che vuole dare il senatore Pellegrini a questo articolo, mi permetta, non è punto esatto.

L'art. 24 non ha fatto altro che riprodurre l'articolo della legge del 1884 ed aggiungo che l'ha esplicito ancora di più.

Lo leggo.

« Il possesso legale di una derivazione di acqua avente tutti i requisiti voluti dal Codice civile per la prescrizione acquisitiva, durato un trentennio anteriormente alla pubblicazione della legge 10 agosto 1884, n. 2644, ha valore ed efficacia di titolo nei soli rapporti col demanio, e per tutti gli effetti dell'articolo 1 della presente ».

Anzitutto esso non ha valore ed efficacia di titolo *se non nei rapporti col demanio*, in secondo luogo il richiamo alla *prescrizione acquisitiva* è fatto solo per indicare che il possesso deve essersi avverato, nel trentennio anteriore al 1884, nelle forme e coi modi indicati all'articolo 686 del Codice civile. Non si volle da noi né dall'Ufficio centrale, né si sarebbe potuto volerlo, affermare il principio delle prescrittibilità in materia di pubblico demanio. E questo ebbi già a dichiararlo in principio della presente discussione.

La dizione del nuovo articolo 24 non differisce, se non per ragioni di esclusivo coordinamento, da quello contenuto nella legge del 1884: e questo già ha riconosciuto tale titolo di prescrizione trentennaria: nulla aggiunge e nulla toglie la legge attuale.

Ciò posto, io posso ammettere che si tolgano le parole « aventi tutti i requisiti voluti dal Codice civile per la prescrizione acquisitiva », e si dica così: « il possesso legale di una derivazione di acqua durato un trentennio anteriormente alla pubblicazione della legge 10 agosto 1884 ».

Pregherei quindi il Senato di approvare l'art. 24 con tale modificazione, e ciò per seguire il concetto del senatore Pellegrini.

Il possesso trentenario è una garanzia e non possiamo ammettere che sia oggi tolta: tuttavia come nessun possesso, nessun titolo valgono a recare ostacolo all'azione del Governo nell'interesse pubblico, così si è dovuto richiamarsi alle facoltà riservate coll'art. 13 della legge.

Anzi mi fa alquanto impressione che il senatore Pellegrini, che ha sostenuto l'art. 13 in tutta la sua estensione, non voglia aggiungere anche questo secondo comma, che è una specie di garanzia dei diritti dello Stato nella interpretazione dell'art. 13.

SAREDO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SAREDO. Cancellate quelle parole dell'articolo, cioè: «avente tutti i requisiti voluti dal Codice civile, per la prescrizione acquisitiva», bisogna necessariamente sostituire la parola: «legittima», alla parola: «legale», e dire: «il possesso legittimo» che è quello che nel diritto comune risponde al concetto del legislatore.

LACAVAL, *ministro dei lavori pubblici*.ADERISCO.

PELLEGRINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGRINI. Ringrazio l'onor. ministro di aver accettato l'emendamento.

Io veramente, se metto a confronto il testo dell'art. 24 col primo paragrafo del nuovo testo dello stesso articolo non vi trovo una sola parola di differenza; ma dal momento che il ministro desidera che la distinzione si faccia, poichè un articolo equivale all'altro, non muovo lagnanza alcuna e non mi dolgo che sia così.

Quanto al capoverso, se proprio si crede che possa essere pericoloso il non dire espressamente quello che non si è mai dubitato che sia, pregherei il ministro a limitare il capoverso stesso a queste sole parole: «Nessun possesso come nessun titolo valgono a recare ostacolo all'azione del Governo nell'interesse pubblico», e togliere le altre.

Molte volte io ho avuto il piacere di approvare leggi proposte dall'onor. Lacava; ma ciò non toglie che io desideri che esse siano, quando occorra, migliorate.

Lo prego quindi di accettare la mia proposta e di lasciare l'art. 24 così come è nell'antico testo di legge e di aggiungervi solamente il capoverso limitandolo alle parole: «Nessun possesso come nessun titolo valgono a recare ostacolo all'azione del Governo nell'interesse pubblico».

LACAVAL, *ministro dei lavori pubblici*.DOMANDO LA PAROLA.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LACAVAL, *ministro dei lavori pubblici*.SONO D'ACCORDO COL SENATORE PELLEGRINI CIRCA IL MIGLIORAMENTO DELLE LEGGI. EGLI SA PER PROVA CHE VARIE VOLTE HO AVUTO IL PIACERE DI DISCUTERE CON LUI ALTRE LEGGI, E SPESSO CI SIAMO CONCORDATI NEL MODIFICARLE CON L'INTENZIONE DI MIGLIORARLE, E TALE È IL DESIDERIO CHE ANIMA ANCHE ORA ME

ed i colleghi con i quali ho presentato il progetto in discussione.

Non posso accettare la prima parte della sua proposta, e prego il Senato di accettare l'articolo 24 come è stato concordato, tolte soltanto le parole «avente tutti i requisiti voluti dal Codice civile per la prescrizione acquisitiva», e sostituendo alla parola «legale», la parola «legittimo»; cioè il possesso legittimo di una derivazione di acqua.

Per quanto riguarda la seconda parte accetto la proposta del senatore Pellegrini, cioè che l'ultimo comma dell'articolo termini con le parole «interesse pubblico».

PELLEGRINI. Accetto l'emendamento del ministro così modificato.

ADAMOLI, *relatore*. Anche l'Ufficio centrale accetta.

PRESIDENTE. Rileggo l'art. 24 così modificato per porlo ai voti.

Art. 24. — Il possesso legittimo di una derivazione di acqua, durato un trentennio anteriormente alla pubblicazione della legge 10 agosto 1884, n. 2644, ha valore ed efficacia di titolo nei soli rapporti col demanio, e per tutti gli effetti dell'art. 1 della presente.

Nessun possesso, come nessun titolo, valgono a recare ostacolo all'azione del Governo nell'interesse pubblico.

Chi intende di approvarlo voglia alzarsi.

(Approvato).

Ora viene l'art. 25, sul quale già si è discusso ieri:

Lo rileggo:

Art. 25. — Il Ministero dei lavori pubblici fa compilare, separatamente per ogni provincia del Regno, gli elenchi delle acque pubbliche, e li fa pubblicare in tutte le provincie, interessate per ragione di territorio, o attraversate dai corsi d'acqua compresi in ciascun elenco, e in tutti i comuni di dette provincie interessati o attraversati dagli stessi corsi d'acqua.

Entro tre mesi dalla data della pubblicazione, coloro che vi hanno interesse hanno diritto di fare opposizione in sede amministrativa.

Trascorso il detto termine, e sentito in merito a ciascun elenco i Consigli delle provincie, nelle quali fu fatta la pubblicazione, l'elenco stesso è sottoposto, colle presentate opposizioni, all'esame del Consiglio superiore dei lavori

pubblici, e del Consiglio di Stato, ed approvato quindi con decreto reale.

Contro i decreti reali è ammesso reclamo alla Quarta sezione del Consiglio di Stato, anche in merito, oppure ricorso al Re, ai termini degli articoli 12 e 25 della legge 2 giugno 1889, n. 6166, salva la competenza dell'autorità giudiziaria, secondo l'art. 4 della legge 20 marzo 1865, allegato E, sul contenzioso amministrativo.

PELLEGRINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGRINI. Sono dolente che il Ministero e l'Ufficio centrale non abbiano creduto di accettare la modificazione che, d'accordo con l'egregio collega Cerruti, avevamo proposto sull'ultimo comma di questo articolo.

Noi domandavamo, cioè, che questo comma si fermasse alle parole: « salva la competenza dell'autorità giudiziaria », senza le altre parole: « secondo l'art. 4 della legge 20 marzo 1865, allegato E, sul contenzioso amministrativo ».

A noi pare, il Senato deciderà poi come crederà, che col nuovo art. 25 si vuol modificata la competenza, quale esiste per la legge attuale e quale fu riconosciuta dalle ripetute decisioni della nostra Corte di cassazione di Roma a sezioni riunite.

Essa più volte ha deciso che la questione, se un corso d'acqua sia pubblico o privato, è una questione di competenza dell'autorità giudiziaria.

Non è che l'autorità giudiziaria intenda di intervenire nella formazione degli elenchi, questa formazione resta un atto esclusivamente amministrativo. Ma, siccome la legge non permette che negli elenchi si faccia altro che l'inserzione delle acque pubbliche, così, prima d'includere un'acqua nell'elenco, bisogna determinare se sia veramente pubblica, e questa determinazione la deve fare l'autorità giudiziaria.

Determinata questa questione e riconosciuto che l'acqua è pubblica, allora interviene l'autorità amministrativa e giudica se quell'acqua debba o no entrare nell'elenco.

Questo è il diritto vigente e me ne appello qui a persone tutte più illuminate di me, questa è la giurisprudenza costante. Che cosa avverrà invece quando sarà votato il nuovo articolo con quella semplice aggiunta dell'art. 4? Questo: che il Ministero non toglie, è vero, ogni ga-

ranzia al privato, ma solamente costringe il privato a lasciare che la quarta sezione del Consiglio di Stato decida di un diritto esclusivamente privato, cioè se quella determinata acqua sia sua, sia di ragione privata o pubblica.

Ora anche questo è un voler contraddire alla legge del 1877 che regola le giurisdizioni.

Io non capisco come per una materia che è stata sempre riconosciuta di diritto privato si debba andare al Consiglio di Stato. Io faccio omaggio alle decisioni del Consiglio di Stato e in altri casi nei quali mi pareva che ci fosse ragione amministrativa, ho avuto l'onore di difenderne la competenza, ma in una questione come questa non ci trovo ragione.

Qual'è la conseguenza di questa sostituzione?

Intanto il proprietario di una data acqua si vede privato dell'acqua stessa.

Che cosa gli resta? La sostituzione coattiva del prezzo alla cosa.

Questa sostituzione coattiva del prezzo alla cosa, la legge non la permette che in un caso solo, per pubblica espropriazione. Quando lo Stato abbia interesse di espropriare un'acqua privata, la espropria, ma osservando la legge, non con questa confusione delle giurisdizioni.

Non è certo nell'intenzione del ministro, ma nel fatto questa parrebbe una sorpresa.

Io ho creduto mio dovere di sottoporre la questione al Senato - e mi spiace che non siano sopresse le ultime parole dell'articolo.

Non ho altro da aggiungere.

LACAVALA, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LACAVALA, *ministro dei lavori pubblici*. Mi compiacio anzitutto andar d'accordo col senatore Pellegrini sul primo comma di quest'articolo, in quanto egli ha ammesso il diritto di fare opposizione in sede amministrativa e ha ricordato la disposizione dell'art. 124 della legge del 1893, articolo il quale dispone che spetta esclusivamente all'autorità amministrativa lo statuire e provvedere in materia di acque pubbliche. Mi compiaccio pure che anch'egli abbia manifestato al Senato che in questo progetto di legge non si cerca di togliere il secondo giudice, dopo che le opposizioni hanno avuto esito in sede amministrativa; sulle quali opposizioni decide il ministro dei lavori pubblici, sentito il voto del

Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato. Quindi la opposizione in sede amministrativa ha la garanzia di questi due consessi; uno in linea tecnica, l'altro in linea giuridica.

Ma oltre di queste garanzie in sede amministrativa, viene l'ultimo comma dell'articolo che dice così: « Contro i decreti reali (che si emettono in seguito alle opposizioni in sede amministrativa) è ammesso il reclamo alla IV Sezione del Consiglio di Stato. E badi, onor. Pellegrini, che non è soltanto per il titolo dell'eccesso di potere o di legittimità, ma bensì anche in merito; onde la IV Sezione del Consiglio di Stato, che è giurisdizione contenziosa, emette il suo giudizio, mentre tale garanzia non è nella legge del 1884.

Il concetto che si esprimeva nell'articolo con le parole « salva la competenza dell'autorità giudiziaria » ecc., non era nel senso indicato dall'onor. senatore Pellegrini, cioè di giudicare se un'acqua è pubblica o privata. Altro era il senso di esso. Ad ogni modo, se potesse esservi il dubbio, aderisco che si tolgano le parole « secondo l'art. 4 della legge 20 marzo 1865 (allegato E) sul contenzioso amministrativo ».

PRESIDENTE. Il signor ministro acconsente che siano cancellate le ultime parole « secondo l'articolo 4 della legge 20 marzo 1865, allegato E, sul contenzioso amministrativo ».

Se nessuno chiede di parlare, pongo ai voti l'articolo 25 così modificato.

Coloro che lo approvano sono pregati di alzarsi.

(Approvato).

Continueremo la discussione dei rimanenti articoli del progetto di legge.

Leggo ora l'art. 27 per il quale è stato concordato la seguente nuova formola fra il ministro e l'Ufficio centrale:

Art. 27. — Il Ministero dei lavori pubblici fa pure compilare in ogni provincia un elenco di tutte le derivazioni di acque pubbliche esistenti, con le norme e le modalità determinate dal regolamento.

LACAVA, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LACAVA, *ministro dei lavori pubblici*. D' accordo coll'Ufficio centrale e con parecchi senatori, che nella discussione generale fecero rilevare che qualche disposizione di questo progetto di legge poteva esser tolta o modificata, perchè d' indole regolamentare, c'è parso che tale fosse l'art. 27, che abbiamo modificato nel senso ora letto dal presidente.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda di parlare, pongo ai voti l'art. 27 testè letto; coloro che lo approvano sono pregati di alzar la mano.

(Approvato).

Art. 27 bis. — Gli obblighi imposti e le sanzioni comminate con gli articoli 6, 7, 10, 11 bis, 13, 19, 22 bis, della presente legge, devono risultare da motivate ordinanze dei prefetti, delegati, quando occorra, dalla competente autorità centrale, da notificarsi legalmente agli interessati. Essi hanno aperta la via al reclamo contro le dette ordinanze, ai termini dell'articolo 23, salvo le opposizioni in via contenziosa, giusta le norme speciali che regolano la materia.

SAREDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAREDO. Che cosa s'intende dire con le parole « salvo le opposizioni in via contenziosa, giusta le norme speciali che regolano la materia? »

LACAVA, *ministro dei lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACAVA, *ministro dei lavori pubblici*. Secondo prescrive la legge: cioè dove è di competenza amministrativa si adirà l'autorità amministrativa e dove è di competenza giudiziaria si adirà l'autorità giudiziaria. Resta inalterata la *conditio iuris*.

SAREDO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SAREDO. Veramente nel nostro linguaggio giuridico la parola « contenzioso » usata sola vale ordinariamente a significare il contenzioso amministrativo; il modo come qui è impiegata lascia molta ragione di dubitare sull'autorità cui si riferisca.

Propongo perciò di sopprimerla; così si sta nelle condizioni ordinarie; vale a dire, sulle opposizioni si procederà e si giudicherà a norma di legge.

Si direbbe dunque così: « salvo le opposi-

zioni che venissero proposte giusta le norme speciali che regolano la materia ».

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale ed il Ministro accettano questa modificazione?

LACAVALA, *ministro dei lavori pubblici*. L'accettiamo.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 27 bis già letto, colla modificazione proposta dal senatore Saredo in questi termini: « Salvo le opposizioni che venissero proposte giusta le norme speciali che regolano la materia ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 27-ter. — Per le multe applicabili con regolare giudizio contravvenzionale, o con ordinanze prefettizie, gli interessati sono ammessi dinanzi ai prefetti al componimento secondo le procedure da stabilirsi nel regolamento

(Approvato).

Passeremo ora all'art. 2.

Art. 2.

Le istruttorie in corso nel giorno della pubblicazione della presente legge, continuano con e procedure e secondo le norme sostanziali con essa stabilite. Le dette norme debbono intendersi comprese nei disciplinari delle concessioni, sebbene in essi non siano tassativamente specificate.

SAREDO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SAREDO. In questo articolo è detto: « Le istruttorie in corso nel giorno della pubblicazione della presente legge continuano colle procedure e secondo le norme sostanziali con essa stabilite ». Vi sono dunque norme sostanziali, e norme non sostanziali.

Chi giudicherà delle une e delle altre? Una norma che sarà sostanziale per gli uni non la sarà per gli altri. Occorrerà risolvere perciò questa prima questione. A me pare quindi più savio dire soltanto: « secondo le norme in essa stabilite » e sopprimere la parola « sostanziali » ed evitare così delle inutili controversie.

LACAVALA, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. No ha facoltà.

LACAVALA, *ministro dei lavori pubblici*. Accetto anche questa modificazione proposta dal senatore Saredo. È manifesto che il giudice in

questo caso è il Ministero il quale giudicherà quali sieno le norme della nuova legge da estendersi alle istruttorie in corso. Si volle introdurre la parola *sostanziali*, per indicare che delle altre di poca importanza non varrebbe la pena di tener conto.

Ad ogni modo acconsento che si tolga la parola « sostanziali ».

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'art. 2 con la modificazione proposta dal senatore Saredo e cioè che sia cancellata la parola « *sostanziali* ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 3.

Il Governo è autorizzato a coordinare la presente con la legge 10 agosto 1881, ed a compilare e pubblicare un testo unico di legge *su'le derivazioni o sugli usi delle acque pubbliche*, sentito il Consiglio di Stato. Il Governo dovrà altresì pubblicarne il regolamento esecutivo.

RIBERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RIBERI. Ho chiesto la parola unicamente per proporre che sia fissato un termine entro il quale si dovrà pubblicare il regolamento per l'applicazione della legge.

Darò brevemente ragione di questa mia proposta.

Alcuni anni or sono in questo consesso io mi permisi di richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio sopra un fatto che parrebbe inverosimile, se non fosse vero, vale a dire che la legge sui rimboschimenti promulgata nel 1888 non era ancora andata in vigore come non lo è attualmente dopo 11 anni.

E ciò per il semplicissimo motivo, che il Governo a cui nella legge era fatto obbligo di pubblicare il regolamento, senza però gli fosse prefisso un termine, non lo pubblicò mai, rendendo così, certo involontariamente, forse per difficoltà incontrate nel compilarlo, lettera morta una legge che era ritenuta importantissima ed urgente.

Ricorderò altresì che nella discussione della legge sui Monti di pietà fu, sulla proposta dell'Ufficio centrale e col consenso del ministro, fissato il termine di mesi sei per la compilazione del regolamento.

Io non dubito che il Governo il quale riconosce l'urgenza di questa legge compilerà il regolamento anche prima del termine che verrà fissato.

Ma appunto per ciò io confido che il Ministero non avrà difficoltà ad accettare la proposta, che dopo le parole dell'articolo: « il Governo dovrà pubblicare il regolamento esecutivo » si aggiunga « entro sei mesi dalla promulgazione della legge ».

LACAVA, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACAVA, *ministro dei lavori pubblici*. Io comprendo le osservazioni fatte dal senatore Riberi, ma lo pregherei di non insistere nella sua proposta, perchè è intenzione del Governo di fare al più presto tanto il testo unico, di cui nell'articolo in discussione, quanto il regolamento, la cui urgenza non può essere messa in dubbio. Mi parrebbe però non assolutamente necessaria una prescrizione tassativa di tempo.

Ad ogni modo, appena questo disegno di legge avrà avuto l'approvazione del Senato e dell'altro ramo del Parlamento, ci accingeremo tanto a compilare il testo unico, quanto il regolamento esecutivo.

RIBERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RIBERI. Io ho molta deferenza verso gli onorevoli ministri, ma mi permetto di osservare, che, per quanto il Ministero possa avere lunga vita, è pur sempre vero che i ministri passano, e che quindi potrebbe accadere che i successori, forse perchè reputassero opportuno di proporre modificazioni alla legge, ritardassero la pubblicazione del regolamento.

Ad ogni modo, anche io ho già detto che il Ministero, avendo riconosciuto l'urgenza della legge, si affretterebbe a compilare il regolamento prima ancora del termine che sarebbe prefisso.

Ma appunto perciò, ripeto, quale inconveniente vi sarebbe ad acconsentire che venisse prefisso il termine di mesi sei? Io quindi mi permetto di insistere nella proposta aggiunta.

LACAVA, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LACAVA, *ministro dei lavori pubblici*. Non ho alcuna difficoltà di accettare la proposta del

senatore Riberi. Del resto io credo che anche i sei mesi siano troppi. (*Si ride*).

PRESIDENTE. Dunque si aggiungerà: « entro sei mesi dal giorno della pubblicazione della legge ».

Pongo ai voti l'articolo 3 così emendato. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 23.

Sono abrogate le disposizioni del capo V, titolo III della legge 20 marzo 1865, sulle opere pubbliche ed ogni altra contraria alla presente legge.

(Approvato).

ADAMOLI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ADAMOLI, *relatore*. Prima di finire, l'Ufficio centrale deve una risposta al senatore Cerruti, il quale ha fatto l'altro giorno una osservazione molto giudiziosa; e tanto il Ministero quanto l'Ufficio centrale si eran riservati di studiare se non fosse il caso di un articolo aggiuntivo.

L'Ufficio centrale ed il Ministero hanno riconosciuto non essere il caso di proporre un articolo aggiuntivo; e che può bastare la dichiarazione fatta qui in Senato dal Ministero e che l'Ufficio centrale ripete, che, cioè, con questa legge non s'intende dare alcun carattere retroattivo a nessun atto delle leggi precedenti, e che le concessioni fatte sotto l'impero delle precedenti leggi, fra le altre quella 20 marzo 1875, che vengono a termine dopo la pubblicazione del presente progetto, non possono rivalersi delle disposizioni in questo contemplate, ma scadono rispettivamente secondo i rispettivi decreti. Credo che, dopo questa ripetuta dichiarazione, il senatore Cerruti sarà soddisfatto.

Dopo ciò l'Ufficio centrale si riserva di coordinare il progetto di legge, tenendo conto di tutte le modificazioni fatte durante la discussione.

CERRUTI CARLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERRUTI CARLO. Ringrazio l'Ufficio centrale ed il Governo della dichiarazione fatta, di cui prendo atto, perchè credo che basti per rimuovere il dubbio sollevato.

PRESIDENTE. Avverto il Senato che rimane adesso a votare l'art. 1 che è rimasto sospeso,

come doveva esserlo, finchè non fossero state approvate le modificazioni proposte dal Governo o dall'Ufficio centrale.

Soggiungo poi che, conformemente alla domanda fatta dal relatore dell'Ufficio centrale, si dovrà poi procedere alla votazione a scrutinio segreto in altra seduta e dopo che l'Ufficio centrale avrà provveduto al coordinamento della legge che è strettamente necessario specialmente nel caso presente, perchè abbiamo molti articoli che sono stati mutati e altri che furono trasformati. Rimane dunque così stabilito.

Rileggo l'art. 1:

Art. 1.

Nella legge 10 agosto 1884, n. 2644 sulle derivazioni delle acque pubbliche vengono introdotte le seguenti variazioni:

a) sono modificati gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 27, 28;

b) sono aggiunti gli art. 1 bis, 3 bis, 3 ter, 3 quater, 5 bis, 5 ter, 11 bis, 13 bis, 22 bis, 24 bis, 27 bis, 27 ter;

c) sono soppressi gli articoli 9, 20, 21 e 26.

Le modificazioni, le aggiunte e le soppressioni sopra indicate sono le seguenti:

PELLEGRINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLEGRINI. Pare a me che si potrebbe semplificare dicendo così: Nella legge 10 agosto 1894, n. 2644 sulle derivazioni delle acque pubbliche sono introdotte le seguenti modificazioni ed aggiunte. Gli articoli sono aboliti.

PRESIDENTE. Sarà tanto minor fatica nel coordinamento.

Chiedo all'onorevole ministro ed all'Ufficio centrale se accettano la proposta dell'onorevole Pellegrini.

LACAVA, ministro dei lavori pubblici. L'accetto.

ADAMOLI, relatore. Accetto.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo primo nel testo proposto dal senatore Pellegrini.

Chi l'approva è pregato di alzarci.

(Approvato).

Questo progetto di legge sarà poi votato a scrutinio segreto in altra seduta e dopo che il Senato avrà deliberato sul coordinamento.

Incidente sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Si dovrebbe ora passare alla discussione del progetto di legge: « Disposizioni contro i matrimoni illegali ».

Domando al Senato se intende di cominciare oggi la discussione di questo progetto ovvero rimandarla a domani.

DI SAMBUY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DI SAMBUY. Non solo io spero che il Senato vorrà intraprendere immediatamente la discussione del progetto, ma era nell'animo mio di pregare l'ottimo nostro Presidente di voler far cominciare le sedute alle ore 14 e mezzo. Sono quattro giorni che siamo qui riuniti e non si sono tenute più di sei ore e mezzo di seduta utile.

Deve comprendere il Senato che non tutti i senatori possono avere stabile dimora in Roma; quelli che vengono, compiono un dovere; ma hanno anche altri doveri privati e pubblici altrove, per conseguenza non è possibile venir qui per avere delle sedute di un'ora e mezzo con delle discussioni che si protraggono in modo non ordinario.

Io perciò prego il presidente a voler fare in modo che le sedute comincino regolarmente alle 14 e mezzo, perchè si possa fare un lavoro utile ed efficace.

PRESIDENTE. Io sono agli ordini del Senato; molte volte sto qui parecchio tempo ad aspettare che il Senato sia in numero.

Sono dell'avviso del senatore Di Sambuy e dichiaro che domani alle 2 e 15 sarò al mio posto e, se i signori senatori vorranno intervenire alla seduta per le 14.30, faranno cosa grata al senatore Di Sambuy, a me, ed a tutti.

Faccio quindi preghiera a tutti i miei colleghi di essere domani in Senato alle 14.30 precise, per poter incominciare subito la seduta.

FERRARIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARIS. Mi duole oppormi alla prima istanza che venne fatta dall'onorevole Di Sambuy, la quale potrebbe dimostrare come non sempre si utilizzino tutte le ore come si desidera siano utilizzate le forze idrauliche dei nostri corsi d'acqua (ilarità); ma mi rincresce doppiamente perchè io debbo fare questa opposizione appoggiandola alla preghiera che il Senato voglia con-

siderare la gravità dell'argomento, la difficoltà che si presenta per colui il quale crede di dover parlare per il primo.

Io questa questione l'ho studiata da lungo tempo e credo di essere quello che dovrà parlare per il primo, di modo che oggi potrei esporre forse in maniera non del tutto persuasiva i miei concetti.

Tuttavia io imploro dalla indulgenza dei miei colleghi che non a quest'ora mi si imponga l'obbligo di cominciare una discussione, la quale richiede molta ponderazione.

Non vi dirò che io sia assolutamente impreparato, perchè l'argomento è stato da molto tempo da me studiato ed è di tanto interesse che, comunque in modo non degno dell'autorità di questa Assemblea, io mi sentirei capace di cominciare anche ora la discussione; ma però io sollecito dai miei colleghi che mi si voglia concedere di rimandare a domani, anche alle due, se si vuole, il principio di questa discussione.

DI SAMBUY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DI SAMBUY. Due proposte ho avuto l'onore di fare al Senato: la prima che si cominciasse subito la discussione sul progetto di legge che segue nell'ordine del giorno; l'altra che nei giorni seguenti si cominci la seduta di miglior ora per poter fare realmente un lavoro efficace. Evidentemente, dopo le parole autorevolissime pronunciate dal collega Ferraris, io non posso insistere nella prima, perchè non voglio obbligarlo ora, quantunque si dica da lunghi anni preparato, a parlare su questa ardua questione.

Però, ringrazio l'onorevole presidente, e questo è dovere mio, di avere accettato che le se-

dute comincino sin da domani alle 2 e mezzo e conosco troppo la sua autorità per dubitare che tutti i senatori non solo rispondano al suo appello, ma che egli saprà all'ora stabilita far leggere il verbale e cominciare la seduta.

Rinunzieremo ad iniziare la discussione oggi; ma nessuno mi contesti che è doloroso di dover abbandonare l'aula un'ora dopo che è stata aperta la seduta.

PRESIDENTE. Dunque la discussione sul progetto di legge sui matrimoni illegali è rinviata a domani.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 14.30:

1. Discussione del disegno di legge:

Disposizioni contro i matrimoni illegali. (N. 2).

2. Coordinamento del disegno di legge:

Modificazioni ed aggiunte alla legge 10 agosto 1884, n. 2644, sulle derivazioni di acque pubbliche. (N. 31).

3. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Disposizioni intorno agli alienati ed ai manicomii. (N. 5).

Disposizioni sul credito comunale e provinciale. (N. 72).

La seduta è sciolta (ore 17.45).

Licenziate per la stampa l'8 maggio 1900 (ore 12).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche

LV.

TORNATA DEL 4 MAGGIO 1900

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — *Discussione del disegno di legge: « Disposizioni contro i matrimoni illec. li » (N. 2) — Parlano, nella discussione generale, i senatori Canonico, Pascale, Ferraris e Bergnini — Rinvio del seguito della discussione a domani.*

La seduta è aperta alle ore 14 e 40.

Sono presenti il presidente del Consiglio, il ministro di grazia e giustizia e dei culti ed il ministro dei lavori pubblici.

TAVERNA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Discussione del progetto di legge: « Disposizioni contro i matrimoni illegali » (N. 2).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Disposizioni contro i matrimoni illegali ».

Il signor ministro di grazia e giustizia intende che la discussione si apra sul testo del progetto ministeriale?

BONASI, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Precisamente.

PRESIDENTE. Allora prego il senatore segretario Taverna di dar lettura del progetto di legge.

TAVERNA, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 2).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il senatore Canonico, primo iscritto.

CANONICO. Signori senatori. Io non avrei chiesto di parlare se nella posizione in cui mi trovo non lo avessi creduto mio dovere.

Siccome io costituisco la minoranza dell'Ufficio centrale, ma rappresento in esso ad un tempo la grandissima maggioranza dell'Ufficio che mi fece l'onore di eleggermi a suo commissario, è mio dovere esporre al Senato le ragioni del mio voto.

Il Senato sa che io non soglio parlare frequentemente nè a lungo; spero quindi che vorrà ascoltarmi con paziente indulgenza per pochi minuti.

D'altronde sono iscritti parecchi valenti oratori, che assai meglio di me potranno portar luce sulla grave questione che ci sta dinanzi; ragione di più per esser breve.

Premetto che fra la maggioranza dell'Ufficio centrale e me non vi è divergenza quanto allo scopo. Il dissenso cade unicamente sui mezzi. Io sono perfettamente d'accordo con la maggioranza dell'Ufficio centrale nel voler assicurato per ogni unione matrimoniale l'adempimento del rito civile; nel volere che la trasgressione di quest'obbligo sia colpita da sanzione penale.

Se non che, per ottenere questo scopo, l'Ufficio centrale crede indispensabile stabilire la precedenza obbligatoria del rito civile al religioso; ed il valente relatore ve ne ha esposto nitidamente i motivi.

Io credo invece che, sebbene la precedenza del rito civile al religioso sia in massima da desiderarsi, essa non sia indispensabile allo scopo.

Alieno da giudizi preconcepi, alieno da preoccupazioni di parte o di setta, io non guardo la questione se non dal punto di vista giuridico; e, da questo punto di vista, non credo giusto imporre la precedenza obbligatoria del rito civile. Dal punto di vista giuridico la questione sta nel fare la giusta parte ai diritti dello Stato ed ai diritti della libertà individuale. Sta nel vedere ciò che lo Stato ha diritto di esigere e ciò che l'individuo ha diritto di vedere rispettato.

L'esplicazione della libertà individuale allora soltanto cessa di essere legittima, quando viene a ledere i diritti altrui, ovvero a turbare l'ordine pubblico.

Ora, mentre io riconosco la necessità che non si faccia unione matrimoniale senza il rito civile e che l'omissione volontaria di questo rito tragga seco una responsabilità penale — perchè ciò lede i diritti altrui e turba l'ordine delle famiglie — non posso giuridicamente ammettere che la sola precedenza del rito religioso al civile costituisca un reato.

Affinchè il mio pensiero appaia più chiaro, facciamo un momento astrazione delle disposizioni di legge contenute nel Codice civile, e consideriamo la cosa quale essa è in sè stessa; studiamo la questione dal vero: *d'après nature*, come direbbero i pittori francesi. La sostanza del matrimonio sta per tutti i cittadini nel libero consenso delle due parti; a cui s'aggiunge per i credenti, il concorso di certe interne disposizioni dell'animo e di certe forme esteriori di culto, secondo la diversa confessione religiosa a cui essi appartengono. Una volta che di siffatto libero consenso consta in modo non dubbio, il matrimonio è perfetto. Ma siccome il matrimonio produce diritti ed obbligazioni civili, e siccome è lo Stato che deve tutelare quei diritti e deve costringere, ove d'uopo, all'adempimento di queste obbligazioni, è indispensabile che esso conosca tutti i matrimoni

che si contraggono, e che di tutti tenga un apposito registro. Quindi l'obbligo imprescindibile di far conoscere all'ufficio di stato civile i matrimoni che si stringono, e la necessità di sanzione penale per l'inadempimento di questo obbligo.

Ad ogni matrimonio che si denuncia, lo Stato ha il dovere ed il diritto di esigerne la prova; ed accertatosi che l'atto è perfetto, che nulla contiene di contrario alla moralità pubblica ed all'ordine delle famiglie, deve registrarlo.

Da quel momento il matrimonio comincia a produrre i suoi effetti civili.

In diritto costituendo pertanto, a mio modo di vedere, l'ufficio dello stato civile, in tema di matrimonio, dovrebbe essere essenzialmente un ufficio di registrazione, in cui si registrassero i matrimoni, come si registrano le nascite e le morti di cui venga data la prova, e come anche presso di noi si registrano i matrimoni contratti all'estero; ed è così che si pratica secondo parecchie legislazioni di Europa e d'America. Se non che il nostro Codice civile non si contenta di ciò: ma esige che davanti all'ufficiale di stato civile si faccia un vero e proprio contratto. L'ufficiale dello stato civile si accerta del libero consenso delle due parti, legge loro gli articoli del Codice che riguardano le obbligazioni coniugali, e dopo di ciò li dichiara marito e moglie. E ciò sta bene per coloro i quali non vogliono il rito religioso; essi possono celebrare il matrimonio davanti l'ufficiale dello stato civile a quel modo stesso che potrebbero celebrarlo davanti ad un notaio. Ma coloro che credono ad una religione positiva, a qualunque confessione religiosa appartengano, — benchè abbiano il dovere, come hanno interesse, di assicurare con l'adempimento del rito civile la legittimità del proprio stato e quello dei figli nascituri, ritengono nella loro coscienza che il matrimonio non sia perfetto senza il rito religioso: e per conseguenza, oltre al consenso che debbono manifestare innanzi all'ufficiale dello stato civile, essi debbono manifestarlo altresì davanti al ministro del loro culto.

Ora, lasciamo per un momento la questione del prima o del poi: ma non è egli strana cosa che per un unico scopo si debbano fare due atti distinti? Che per il medesimo oggetto si debba manifestare una seconda volta il consenso che già si è manifestato prima?

Ma il Codice è fatto così: e non è questo il momento di pensare a modificarlo. Intanto però è da queste disposizioni del Codice civile, secondo me errate, che deriva la questione se il rito civile debba assolutamente precedere quello religioso.

La materia è talmente delicata e difficile, che nessuno dei disegni di legge presentati al Parlamento a questo riguardo, ha finora potuto giungere in porto.

Chi vuole la precedenza obbligatoria del matrimonio civile dice: Di fronte allo Stato non vi è matrimonio fuori di quello contratto innanzi all'ufficiale dello stato civile. Se si lascia la libertà di celebrare il rito religioso prima, molti, o per ignoranza, o per passione politica, o per interessi personali, per esempio per non perdere una pensione, per sottrarre i figli agli obblighi delle leggi militari, ecc. non faranno il matrimonio civile; i figli non saranno reputati legittimi, l'ordine della famiglia e delle successioni rimarrà turbato, e molti diritti dello Stato rimarranno frustrati.

In tutto questo vi è molta parte di vero. Io sono il primo a riconoscere che, di fronte al Codice nostro, non vi possono essere effetti civili del matrimonio senza la celebrazione del rito civile tal quale è prescritto dalla legge: che tutti hanno l'obbligo di adempirlo: che chi non l'adempie deve soggiacere a pena. Riconosco che pur troppo sono molti, frequenti, e deplorabili gli inconvenienti derivati da siffatta omissione.

Ma per ovviare a questi inconvenienti è proprio necessario stabilire con sanzione penale che debba assolutamente precedere il rito religioso, e che quindi far precedere questo al civile costituisca un reato?

E, con lo stabilire ciò, non si va incontro ad altri inconvenienti?

Ecco ciò che si tratta di vedere. Alcuni esempi chiariranno meglio la cosa.

Vi sarà un giovane che, innamorato della bellezza, o forse della dote di una ragazza, ne ha conquistato il cuore.

La ragazza è pia, il padre credente; pongono per condizione che, oltre al rito civile si adempia il rito religioso; il fidanzato, per aver la ragazza e i quattrini, promette tutto.

Celebrato il rito civile e invitato a mantener

la promessa, risponde: — Che mi state contando? Questa è mia moglie, e non voglio saperne d'altro. — Figuratevi lo stato di quella povera sposa e del padre suo!

La precedenza obbligatoria del rito civile avrà distrutta la pace di quella famiglia.

Facciamo il caso inverso. In un istante di debolezza o di passione, una fanciulla si dà in balla all'uomo del suo cuore. Il giovane vuole salvare l'onore della fanciulla e sposarla: la fanciulla è minorenni, i genitori non danno il consenso. Il matrimonio civile non si può fare. I due giovani vorrebbero almeno fare il matrimonio religioso per porre in pace la loro coscienza, per dare un aspetto rispettabile alla loro unione: e la fanciulla forse anche per premunirsi, mediante un vincolo morale, contro la possibile volubilità dell'uomo satollo.

La precedenza obbligatoria del rito civile escluderebbe in questo caso la possibilità del rito religioso. Ora, è egli giusto imporre alla libertà dell'individuo un tale vincolo? È egli giusto favorire così indirettamente il libertinaggio di chi seduce una ragazza e poi si trova tentato ad abbandonarla?

Il Senato vede dunque che, se vi sono inconvenienti nel lasciar celebrare prima il rito religioso, vi sono pure inconvenienti gravi nell'imporre la precedenza obbligatoria del rito civile.

Ma, con l'imporre questa precedenza obbligatoria, credete voi di rimediare agli inconvenienti che dal poter far precedere il matrimonio religioso derivano?

V'ingannate. Chi compie ora il rito religioso e ricusa il civile per salvare i suoi interessi pecuniari, quando venisse resa obbligatoria la precedenza del rito civile, tralascierà anche il rito religioso: e si moltiplicheranno le libere e sporadiche unioni tra l'uomo e la donna.

Si dirà: Lo Stato non deve occuparsi di queste cose. Esso deve curare la legittimità dello stato civile delle famiglie: nel resto lascia la libertà a ciascuno: ciascuno faccia ciò che gli pare. Lo Stato deve curare la legittimità dello stato civile delle famiglie: sta bene. Ma deve in pari tempo rispettare e guarentire a ciascuno la sua libertà individuale, il diritto (purchè osservi le leggi) di regolare le proprie azioni come meglio crede. E non è vero che questa libertà sia rispettata dal momento che si pon-

gono i cittadini nell'impossibilità di esercitarla.

Finchè lo Stato punisce i coniugi che non adempiono il rito civile, è nel suo diritto. Esso punisce la trasgressione di un precetto dalla cui osservanza dipende l'ordine delle famiglie. Ma quando lo Stato punisce la precedenza del rito religioso al civile, non è più la trasgressione di un precetto civile, è l'esercizio di un diritto che punisce. Voi non punite, e nessuno pensa a punire il concubinato.

Ora come potete punire nel matrimonio la precedenza del rito religioso al civile, vale a dire il solo fatto del matrimonio religioso? Per voi che non riconoscete se non il matrimonio civile, il religioso è un atto non esistente; or come potete punire ciò che non esiste?

Voi fate un reato di un atto che non può e non potrà mai essere un reato. Questo, come giurista, non lo posso ammettere.

Come il Senato vede, e lo prego di fissare sopra di ciò la sua attenzione, la questione non è qui fra lo Stato e la Chiesa, come molti vorrebbero far credere. Signori no; i ministri di qualsiasi culto sono cittadini come tutti gli altri, e come tutti gli altri hanno l'obbligo di osservare le leggi dello Stato: ma fatele giusto se le volete osservate. La questione è qui fra i diritti dello Stato e i diritti dei privati.

Si tratta di trovare una via sulla quale entrambi questi diritti siano rispettati e garantiti.

Lo Stato ha il diritto di esigere che il rito civile sia adempiuto da tutti, e che chi non l'adempie venga punito; i cittadini credenti hanno diritto, purchè adempiano il rito civile, che la libertà di adempiere prima il rito religioso, se così credono, sia loro assicurata.

Lo Stato vede che, celebrato il rito religioso in molti casi più non si adempie il civile; i cittadini credenti vedono che, celebrato il rito civile, in molti casi non si fa il religioso, e che, dato l'obbligo della precedenza del rito civile, l'adempimento del rito religioso si rende allora impossibile.

Come conciliare questi due diritti, egualmente sacri, dello Stato e dei privati?

La cosa non mi pare tanto difficile. Per quanto sia desiderabile che preceda il rito civile, lasciate a ciascuno la libertà di fare precedere un rito o l'altro; ma imponete l'obbligo

penale che, se precede il rito religioso, segua immediatamente il civile.

La pena sarà allora giustamente inflitta a chi trasgredisce l'obbligo del rito civile, ma non sarà inflitta a chi esercita un suo diritto.

Dissi che, ove preceda il matrimonio religioso, deve seguire *immediatamente* il rito civile, tranne il solo caso d'impossibilità assoluta, debitamente giustificata; perchè io non ammetto il termine di 40 o di 20 giorni.

E ciò per due ragioni: primo, perchè chi è disposto a compiere il rito civile può farlo subito; secondo, perchè nei 40 giorni lo sposo può morire e la sposa può essere incinta; e lo Stato della famiglia resta illegittimo.

Non si dica che bisogna lasciare il tempo per preparare i documenti necessari; che bisogna lasciare il tempo di mutar consiglio a chi dapprima non voleva adempiere il rito civile e può volerlo di poi.

I documenti si possono preparare prima, come si fa dalla grande maggioranza di coloro che contraggono matrimonio.

Quanto al pentimento che può sopraggiungere, chi vuole ha sempre facoltà di riparare l'omissione. Ma intanto è giusto che chi ha trasgredito la legge subisca la pena.

Si accorda l'impunità a colui che recede spontaneamente dal compimento di un reato dopo averne cominciato l'esecuzione; non la si accorda più quando il reato è consumato. L'interesse della legittimità di stato è tale, che non ammette eccezione a questo principio.

Nei casi d'impossibilità assoluta, l'obbligo del rito civile comincerà ad aver vigore appena cessato l'impedimento.

L'obiezione più grave è forse questa. In materia d'impedimenti matrimoniali, la nostra legge civile è più severa che la legge ecclesiastica; l'autorità civile è più restia ad accordare dispense, che non l'autorità della Chiesa. Ora, quando preceda il rito religioso, può avvenire che l'autorità civile non riconosca possibile un matrimonio già sanzionato dall'autorità ecclesiastica. Ed ecco rivivere l'inconveniente, a cui si vuol rimediare.

Rispondo. Anzi tutto questi casi sono rari ed eccezionali; e la legge, ispirata a concetti di ordine pubblico, di utilità generale, non deve occuparsi delle eccezioni. Nel fatto poi vediamo da molti anni precedere per lo più nei matri-

moni il rito religioso al civile, senza che (tranne casi eccezionalissimi) sorgano inconvenienti di questo genere.

D'altronde, quando i contraenti sapranno che l'omissione del rito civile trae seco sanzioni penali e perdita di benefici pecuniari, essi andranno molto più a rilente nel contrarre unioni che poi l'autorità civile non possa approvare.

E posto l'obbligo a chi vuol fare precedere il rito religioso di far seguire immediatamente il rito civile, il bisogno di evitare questo pericolo si farà sentire sempre più urgente. Chi sa di non poter contrarre il matrimonio civile, non contrarrà il matrimonio religioso.

Per non tediare il Senato, mi riassumo, e dico: Il rito civile del matrimonio, quale è prescritto dal nostro Codice, dev'essere adempiuto da tutti coloro che vogliono coniugarsi; e chi non lo adempie deve soggiacere alle penalità di legge. Libero a ciascuno di far precedere il rito religioso al civile. Chi fa precedere il rito religioso, immediatamente dopo deve compiere il rito civile, tranne i casi di impossibilità assoluta, nei quali l'obbligo del rito civile dovrà avere il suo vigore appena cessato l'impedimento.

È giusto considerare come un reato, e quindi punire, la trasgressione di un rito che interessa altamente lo stato civile delle persone e l'ordine delle famiglie; sarebbe ingiusto considerare e punire come reato ciò che è l'esercizio di un diritto e, in certi casi, l'adempimento di un dovere.

D'altronde, parliamoci chiaro: nel far le leggi il potere legislativo deve tener conto delle condizioni di fatto dei popoli a cui le leggi devono applicarsi; ora — dicasi quel che si vuole — il fatto è che nella grande maggioranza del popolo italiano vi è la coscienza che, senza il rito religioso, non vi è vero e proprio matrimonio (*Bene*); e che il rito civile è solo necessario affinché esso possa produrre dinanzi allo Stato i suoi effetti civili. (*Benissimo*).

Per queste ragioni io do, in massima, favorevole il mio voto al disegno di legge ministeriale; salvo a fare quelle osservazioni speciali che si mostreranno opportune, quando si passerà alla discussione degli articoli. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Pascale, altro iscritto.

PASCALÉ. Signori senatori! Prendo la parola per averne assunto l'impegno dando il mio nome alla lista degli oratori. Ma sono fisicamente indisposto e probabilmente dovrò fermarmi a mezza strada.

Il tema di questo disegno di legge fu sempre argomento di grandi discussioni sui rapporti fra lo Stato e la Chiesa, di teorie giuridiche e sociali di altissimo ordine. Noi già ne abbiamo avuto un saggio nel sapiente discorso dell'onor. senatore Canonico, e certamente altri tratteranno l'argomento in tutta la sua ampiezza. Io mi propongo un compito assai più modesto. Io tengo per fermo, dacché tutti lo dichiarano e queste dichiarazioni ritengo sincere, che, coi nuovi provvedimenti in ordine al matrimonio, non si voglia e non si debba venir meno al rispetto dovuto alle credenze, al sentimento religioso, alla libertà di coscienza e al libero esercizio del culto, giusta i canoni fondamentali del nostro diritto pubblico, non disdetti e pienamente rispettati dall'istituto del matrimonio civile, come nacque e come dura in Italia da circa 40 anni.

Da questo postulato derivano e a questo ritornano le osservazioni, che io sto per fare, esaminando i due sistemi sui quali il Senato dovrà deliberare. E poichè parmi che nessuno di essi sia scevro d'inconvenienti, comincio dall'acceccarne alcuni che mi sembrano comuni ad entrambi.

Un primo e necessario effetto di qualunque legge, sotto qualunque forma, intenda ad impedire il matrimonio religioso disgiunto dal matrimonio civile, è quello di spingere verso il puro e semplice concubinato, se non tutti, buona parte di coloro, i quali non possono o non vogliono fare il matrimonio civile. E dove il concubinato esiste, l'effetto è quello di perpetuare lo scandalo, che il matrimonio religioso copre di un velo, salvando fino ad un certo punto le convenienze sociali, ed appagando la turbata coscienza dei credenti.

Darò una prova di questa asserzione, giacchè veggio da qualche parte segni di diffidenza e di diniego. In Francia e nel Belgio, dove il sistema della precedenza, garantito da severe sanzioni penali, vige da un secolo, la posizione è questa. Il numero di coloro per i quali il matrimonio *est officium naturae*, come dico san Tommaso citato dal dotto relatore dell'Uf-

ficio centrale, il numero di coloro, i quali non credono necessario attenersi ai precetti del Codice civile, è molto maggiore che tra noi.

Gli illegittimi (giacchè la statistica non conta le unioni, ma i loro prodotti), gli illegittimi, che in Italia sono in media 65 per 1000 nati, in Francia sono 86 e nel Belgio 87; senza dire di alcuni dipartimenti della Francia, dove l'esercito dei bastardi raggiunge quasi il terzo dei nati. Lo stesso è in Prussia, peggio ancora in Baviera, paesi questi governati anch'essi col regime della precedenza da un quarto di secolo.

Questi fatti dimostrano, a parer mio, che il sistema della precedenza non ha accresciuto la clientela del matrimonio civile; che lo stato delle persone, la famiglia, il *seminarium reipublicae*, in quei paesi, è perturbato e sconvolto assai più che fra noi; dimostrano sempre vera quell'avvertenza dello Spencer: che spesso i legislatori, mentre credono avere trovato mezzi efficaci per combattere certi mali, non fanno che spostarli, trasformarli, o produrne altri più gravi.

Noi, dunque, faremo, in un senso o nell'altro, una legge che affermi la supremazia dello Stato, il suo dritto, la sua potestà d'imporre leggi che disciplinino il matrimonio civile e infrenino il matrimonio ecclesiastico; seconderemo il nostro istinto di cieca imitazione, facendo quello che gli altri fanno; ma non faremo nulla, a parer mio, per assicurare un migliore, più saldo, più normale ordinamento della famiglia, non avremo promosso e meglio tutelata la moralità pubblica.

Un altro effetto, non meno certo, di siffatte leggi è quello di inacerbire il dissidio ed accrescere le cause di attrito fra lo Stato e la Chiesa.

Contro la precedenza obbligatoria del matrimonio civile, come tutti sanno, le proteste sono vivissime, la stampa ne è piena, e ne abbiamo documenti anche negli atti parlamentari. La Chiesa crede che con ciò le sia menomata la libertà che le fu promessa e garantita, e che si voglia impedire ai suoi ministri il libero esercizio degli atti propri del loro ministero spirituale, l'adempimento di doveri che molte volte s'impongono urgentemente.

Tutti ricordiamo l'intemerata del cardinale Borromeo al famoso don Abbondio del Manzoni per non aver fatto il matrimonio anche a costo

di farsi ammazzare dagli sgherri di don Rodrigo. — Ma era questione di vita, diceva il curato timido: Vostra Eminenza non ha compreso. — No, replicava il prelado: Se non si trattava che di questo, non c'era ragione per non fare il proprio dovere. — Tale è l'obbligo che la Chiesa impone ai suoi ministri; questo il dovere di cui si vuol ritardare o impedire lo adempimento, ponendo la legge in luogo di don Rodrigo.

Il progetto del Ministero non menoma la facoltà, il diritto che la Chiesa reclama, non impedisce al ministro del culto d'impartire la benedizione nuziale a chi la richiede, ma solamente gli impone l'obbligo di denunziare il matrimonio celebrato. E di quest'obbligo, nei casi ordinari, che sono quelli del matrimonio pubblico, il clero non avrebbe ragione a dolersi. Dico « nei casi ordinari » perchè, se nell'intendimento della legge l'obbligo della denuncia si riferisce al così detto matrimonio di coscienza disciplinato da una nota bolla di Benedetto XIV, evidentemente in questo caso la legge disporrebbe il contrario di ciò che impongono le discipline canoniche, sostituendo la pubblicità al segreto. Le difficoltà della prova in questi casi sarebbero gravissime. Bisognerebbe procedere ad inquisizioni odiose ed impossibili, fin negli archivi delle curie vescovili, che non sarebbero volontariamente e facilmente aperti all'autorità inquirente.

Ma, prescindendo da questi matrimoni, che sono rarissimi e non consentiti se non in casi di assoluta necessità, non lievi sono le difficoltà della prova in ordine al matrimonio solenne, celebrato, cioè, col rito imposto dal Concilio Tridentino. Infatti, dalla legge proposta dovrebbe derivare il diritto dell'autorità civile di penetrare in chiesa, nelle parrocchie e nelle curie vescovili, per esplorare i registri e cercarvi i documenti dei matrimoni, di cui fosse controversa l'esistenza o la data. Anzi, per assicurare l'integrità di quei registri, che acquisterebbero importanza civile, per impedire la sottrazione e la sostituzione di fogli, converrebbe farli numerare e *vistare* dal sindaco o dal pretore, come si fa pei registri dello Stato civile, ed anche imporre l'obbligo di esibirli in giudizio sempre che occorra, non altrimenti che protocolli notarili e i registri commerciali. E tutto questo, in fatti, era disciplinato in uno

dei tanti progetti presentati in ordine al matrimonio, nel progetto Bonasi, se ben rammento.

Ora vede ognuno come queste pratiche mal si accorderebbero col vantato principio della separazione e della indipendenza dei due poteri; ed aggiungo, che forse, in una cerchia limitata, propriamente in certe dipendenze del Vaticano, sarebbero anche contrarie all'art. 8 della legge sulle prerogative del Pontefice.

Un altro difetto comune ai due progetti è quello di perturbare il sistema del Codice civile in ordine al matrimonio.

Questo sistema è semplicissimo: non vi è altro matrimonio che quello celebrato davanti all'ufficiale dello Stato civile; ogni altra unione, con qualunque rito, con qualunque forma dichiarata, non è matrimonio; coloro, che uscendo dalla Chiesa credono di essere coniugi, tali non sono innanzi alla legge, e possono, volendo, passare ad altre nozze.

Senonchè questo matrimonio religioso (chiamiamolo così, quantunque l'onorevole relatore non vorrebbe consentirgli nemmeno il nome) questo matrimonio, che non esiste per le leggi civili e neanche pel Codice penale, che non ammette in questo caso la bigamia, esisterebbe per questa appendice del Codice penale, che noi stiamo elaborando e che punisce con una multa il matrimonio religioso non preceduto o seguito dal civile. E sin qui pare a me che non vi sia contraddizione fra la nostra legislazione e la legge che si prepara. Il matrimonio religioso non è un matrimonio, ma è tal cosa che si vuol sostituire al matrimonio, e che produce i gravissimi danni altamente lamentati: la irregolarità nella costituzione della famiglia, la illegittimità della prole, il pericolo dell'abbandono, ecc. Il legislatore, ad evitare questi mali per quanto è possibile, punisce coloro che fanno il matrimonio religioso omettendo l'altro. Ma le leggi divise non si fermano qui, non si contentano della sola pena, e fanno derivare dal matrimonio canonico giuridicamente inesistente, conseguenze patrimoniali di gran momento. Infatti quel matrimonio farebbe perdere immediatamente qualunque diritto o utilità dipendente dallo stato di celibato e di vedovanza, e così la pensione, il legato condizionale, l'usufrutto legale ecc. ecc. In altri termini, la nuova legge considera il matrimonio religioso come quello che fa cessare la condi-

zione di vedovanza o di celibato, da cui dipendono speciali rapporti giuridici. Ora questo è evidentemente il contrario di ciò che dispone il Codice civile, il quale, quando parla di nozze, di vedovi, di celibi, si riferisce sempre ed unicamente al matrimonio legittimo, all'unico matrimonio riconosciuto. Esso non vede nel matrimonio ecclesiastico impedimento ad altro matrimonio, onde abbiamo i mariti di due mogli e le mogli di due mariti. La legge, permettendo questo sconcio, è coerente a sè stessa, in quanto ritiene come inesistente il matrimonio ecclesiastico, e fa mostra di non vederlo. Ma quando la legge stessa va in cerca delle prove di questo matrimonio e vuole che se ne consacri l'esistenza in un giudicato, questa legge mi sembra assurda, come quella che afferma e nega lo stato delle persone, e attribuisce alla stessa persona stati diversi. Una donna sarà vedova e maritata nel tempo stesso: vedova per l'ufficiale dello Stato civile che le permette le seconde nozze, maritata per la Corte dei conti che le nega la pensione: sarà maritata pel tribunale civile, che le toglie l'usufrutto legale, libera per lo stesso tribunale che respinge le opposizioni al matrimonio di colui che a lei si congiunse davanti alla chiesa.

Ora tutto questo, ripeto, mi sembra assurdo.

In una delle precedenti relazioni si è ricordato il decreto napoletano del 1839, che al matrimonio ecclesiastico non preceduto dagli atti civili attribuisce gli stessi effetti, cioè la perdita della pensione governativa e di ogni altro diritto dipendente dalla *conditio viduitatis*. Ma non si è avvertito che quel decreto appartiene ad un sistema di legislazione affatto diverso dal nostro, e a quel sistema è necessariamente connesso, mentre al nostro ripugna. Per le leggi napoletane il matrimonio ecclesiastico anche non preceduto dagli atti civili era un vero e proprio matrimonio, che imprimeva alle persone che lo contraevano il carattere di coniugi, faceva impedimento ad altro matrimonio, dava luogo all'accusa di coniugicidio e di bigamia. Si trattava insomma di un vero matrimonio, per cui cessava legalmente lo stato di vedovanza. Ora, ciò posto, il decreto del '39 non faceva che trarre la conseguenza logica da questo stato di cose. Cessata la vedovanza, venivano meno i diritti che a quello stato erano connessi. Ma si può dire altrettanto nel

nostro caso, se per le nostre leggi, il matrimonio ecclesiastico è meno che nulla, e il vedovo resta vedovo?

Farò a questo proposito un'osservazione che mi sembra molto grave, come quella che si riferisce alle conseguenze pratiche della disposizione che io combatto. Allo asserzioni che ho fatto or ora si può fare il rimprovero di rimanere nel campo delle teorie, mentre, se la disposizione è tale da produrre utili effetti, non sarebbe prudente rinunziarvi in grazia di un'armonia di concetti giuridici puramente accademici.

Io domando: è egli lecito, è cosa conforme ai principi razionali del diritto, sanzionato da tutte le legislazioni del mondo, (prego di fare silenzio se vogliono farmi parlare, se no finisco) abbandonare in questo caso la tutela dei minorenni e far dipendere i loro diritti patrimoniali dal proprio incauto consiglio, da una imprudenza giovanile, da un capriccio d'amore? Non vi pare che sia così? Ma è questo ciò che voi fate con la disposizione che io combatto.

Il minore non può alienare un suo diritto se non col consenso del padre, del tutore, del Consiglio di famiglia, del magistrato; la stessa vedova minorenni ha bisogno dell'assistenza del curatore, e non può fare atti che eccedano la semplice amministrazione senza l'omologazione del tribunale. Ebbene: costoro potrebbero, con un matrimonio fatto in Chiesa, per cui non hanno bisogno di altro consenso che il proprio, mandare in fumo legati, pensioni, redditi, legati, tutto quello che posseggono? In altri termini, il minore rompe il freno, a cui la legge providamente lo vuole soggetto, facendo in chiesa un matrimonio inconsulto, e voi ne completate la rovina privandolo degli averi? Ma che legge è questa?

Prevalo l'obbbione. Si tratta di un reato, e si sa che in materia i delitti e de' quasi delitti anche il minore deve rispondere del danno cagionato col fatto proprio, doloso o colposo che sia. Ma siamo noi in un caso di risarcimento? Tutt'altro! Nel sistema della nostra legislazione, il matrimonio ecclesiastico nuoce a coloro che lo contraggono, nuoce alla prole che nasce senza nome, nuoce insomma alla famiglia illegalmente costituita; e voi a questi danni aggiungete la perdita del patrimonio. Non si tratta, dunque, di risarcimento del danno cagionato

dal fatto del minore, ma di un nuovo danno che la legge manda sul capo del giovane che ha commesso un errore, contro il quale doveva esser difeso. Ora non è una creazione infelice e mostruosa della legge questa che si risolve in un disastro per i minori? È questa una disposizione *ab irato*, che colpisce ciecamente senza vedere dove cadono i suoi colpi; e se mai dovesse essere sanzionata, dovrebbe essere in ogni caso modificata e corretta.

Dopo questa enunciazione sommaria di quelli che a me sembrano i difetti comuni ai due progetti, vengo senz'altro alle ragioni che m'inducono ad accettare, scegliendo fra i due mali il minore, il progetto del Ministero, e a respingere in ogni caso quello dell'Ufficio centrale; di cui riconosco la temperanza e l'equanimità rispetto ai disegni di legge anteriori, ma non posso accettare il principio fondamentale.

Dicendo che intendo scegliere fra i due mali il minore, implicitamente ho riconosciuto che uno dei due sia necessario. Vediamo se questo è vero.

Che un disordine esista per la frequente omissione del matrimonio civile, tutti lo dicono e tutti credono di averne le prove, meno però l'ufficio di statistica, il quale, coi suoi mezzi, non ha potuto mai accertarlo. C'è anzi qualche cosa di più grave, ed è questo: le ultime indagini fatte nell'anno scorso, per incarico del Ministero (non l'attuale, ma il precedente), dettero questo inatteso risultato: i matrimoni civili in maggioranza! 1,309,164 matrimoni civili, 1,280,315 matrimoni religiosi, che vuol dire 28,769 di meno!

So quali osservazioni si potrebbero fare intorno a queste cifre, ma in ogni caso esse ci danno il diritto di domandare: ma dove sono andati i centomila, i dugentomila matrimoni ecclesiastici di cui si deplorava l'esistenza, e per cui s'invocavano urgenti provvedimenti?

Dopo il monito dell'ufficio di statistica si sarebbe dovuto forse abbandonare il progetto di legge e lasciare che le cose corressero come sono andate sinora, ritenendo, come tutto fa presumere, che il male vada scemando e sia ridotto a minimi termini.

Ma a fronte di quell'inchiesta, il Ministero e l'Ufficio centrale (non gli attuali ma quelli che li precedettero) divennero scettici in fatto di statistica, ed invocarono l'esperienza comune.

Si disse: le cifre spettacolose citate in tante relazioni saranno per avventura fantastiche, sono certamente esagerate; ma ciascun di noi può accertare che vi è un numero grande di matrimoni ecclesiastici non seguiti da matrimonio civile. Ci sono famiglie molte, costituite irregolarmente, uno stuolo numeroso di bastardi senza nome, molte donne tradite dalle lustre del matrimonio ecclesiastico e per giunta molti bigami impuniti.

Dunque, ammettiamo il fatto e domandiamoci: che si può fare per impedire che l'ignoranza e la buona fede da un lato e la perfidia dall'altro, facciano di questi matrimoni, profondamente radicati nelle tradizioni, nei costumi, nel sentimento del popolo italiano, una causa permanente di disordine nella famiglia, che è il fondamento, la pietra angolare dell'edificio sociale.

Io non voglio fermarmi ad illustrare le proposte che alcuni fanno, accennando a mutamenti sostanziali nella nostra legislazione matrimoniale, perchè questo non è possibile. Fra gli altri, uno de' maggiori giureconsulti d'Italia (il Gabba) in una notevole monografia pubblicata ad occasione di questo progetto di legge, ricordava l'esempio dell'Inghilterra, dell'Austria e d'altri paesi, dove i credenti fanno il matrimonio in chiesa, i liberi pensatori innanzi all'ufficiale dello Stato civile. Ma è convinto egli stesso, come sono io, che noi non potremmo metterci per questa via. Noi abbiamo il matrimonio civile obbligatorio, e non ne avremo di altra forma sino a quando verranno, se mai verranno, al governo i socialisti, che aboliranno anche questo.

Ora io non sarei sincero se non dichiarassi che il mezzo più efficace è quello proposto dall'Ufficio centrale: imporre la precedenza del matrimonio civile, imporre una pena e pena seria contro gli sposi, contro il ministro del culto e per mio conto anche contro i testimoni, che sono complici necessari della contravvenzione. Anzi ci sarebbe da fare qualche cosa di più: punire i parenti che conducono al tempio una sposa minorenni, una fanciulla, una giovine donna inesperta, che non sa nulla di riti e di precedenza. (*Movimenti*). E la pena dovrebbe essere una pena corporale, una pena afflittiva, perchè la multa non frena i facoltosi; i quali la pagherebbero anche per il parroco, aggiungen-

dola alle altre spese del matrimonio. Questo io farei senza esitare, pur di raggiungere lo scopo di vedere costituite legalmente tutte le famiglie, se credessi lecito e non ingiusto imporre ai cattolici la precedenza del matrimonio civile, con la giunta della pena al sacerdote. Qui trovo la difficoltà, qui l'offesa della libertà delle coscienze, qui la violenza.

Ma dove è questa violenza? domandano gli onor. colleghi dell'Ufficio centrale, e la stessa domanda faceva il barone Ricasoli, che in questa occasione è stato citato. Qual'è mai la libertà minacciata? S'impedisce forse il matrimonio ecclesiastico? No, purchè non manchi il permesso del sindaco. Si faccia prima il matrimonio civile, e poi vadano gli sposi a farsi benedire dove vogliono.

Questo il parere del Ricasoli, il quale, come avete udito, accennava a non comprendere dove stesse la violazione della libertà, l'offesa alle coscienze.

Io non pretendo d'intendere quello che il Ricasoli non intendeva, e quindi, piuttosto che rispondere con giudizi ed opinioni mie, farò una storia brevissima, in cui s'incontrano nomi non meno rispettabili di quello del Ricasoli.

Fin dal 1850, o poco prima, quando in Italia si cominciò a discutere del matrimonio civile, fu posta come condizione, *sine qua non*, del nuovo istituto, la piena libertà degli sposi di farlo precedere dal rito che si compie a piè dell'altare, sotto gli auspici della religione, ed ha carattere essenziale di sacramento.

Voi volete, dicevano i cattolici ai riformatori, imporci un nodo indissolubile, che ripugna alla nostra coscienza; voi volete costringerci a fare un matrimonio che per la legge proposta sarebbe perfetto, mentre per noi non è il matrimonio; e se quello che come tale noi conosciamo, per un motivo qualunque, non potesse aver luogo, voi ci lasciate in una condizione insopportabile per le nostre coscienze. Voi dunque non fate conto del più sacro dei nostri diritti, che è quello di rimaner fedeli al culto che noi professiamo, voi conculcate la nostra fede.

Ma fin d'allora, nel Parlamento subalpino, Giuseppe Siccardi ribatteva: Qui si tratta di un falso allarme; la coscienza dei cattolici è salva perchè la legge che proponiamo non impedisce che, prima d'andar al municipio si vada in chiesa.

Questa dichiarazione il Siccardi, il Tanucci del Piemonte, faceva al Senato nella seduta del 16 dicembre 1852. E il Boncompagni, guardasigilli nel Ministero presieduto da Camillo Cavour, aggiungeva: « Io credo che l'interesse della religione sia abbastanza tutelato quando è libero agli sposi il *premettere*, al matrimonio civile, il matrimonio religioso ». Queste sono le sue precise parole, pronunziate il giorno stesso davanti al Senato. E già precedentemente un insigne nostro giureconsulto, che faceva parte della Commissione incaricata di preparare il disegno di legge, Pasquale Stanislao Mancini, in una sapientissima nota che si legge stampata negli atti preparatori del Codice civile, diceva (riferisco il pensiero, non le parole): adottiamo il sistema francese del matrimonio civile, ma scaverandolo da un vizio fondamentale quale è quello della sua precedenza obbligatoria. Ecco, dunque, in tutta la sua schiettezza e con la massima precisione, formulato il concetto della riforma: matrimonio civile, esclusa la precedenza obbligatoria.

La questione naturalmente si ripresentò quando discutevasi il Codice civile, ed anche allora l'opposizione, che contava tra i suoi campioni Cesare Balbo, Federico Sclopis, Gino Capponi, fu vinta con dichiarazioni, non meno precise, d'insigni giureconsulti ed uomini di Stato, che furono decoro e gloria del Parlamento italiano.

Udite « Pel rispetto », diceva il Pisanelli, « che il nuovo Codice professa alla *libertà della coscienza e al libero esercizio del culto*, esso opportunamente discostandosi dalla legislazione francese, non prefigge il tempo in cui possa compiersi il rito religioso, non commina pene contro gli sposi o i ministri dell'altare » (Camera dei deputati, 14 febbraio 1865). E il Vigliani nella sua celebrata relazione:

« Al principio di libertà il progetto del Codice rende un omaggio che fa difetto nella legge francese, imperocchè questo vieta che si celebri il matrimonio religioso prima del civile... e invece il progetto del Codice lascia liberi i contraenti d'invocare la benedizione del cielo sulla loro unione quando meglio crederanno, *prima, o d'poi l'atto civile* ». Non meno schiette ed anche più energiche furono le dichiarazioni del ministro che difendeva il progetto « Il sistema francese », diceva il guarda-

sigilli, « *offende apertamente la libertà religiosa*, perchè impone l'obbligo della precedenza dell'atto civile, e minaccia pene ai contravventori: noi respingiamo questa sistema di coazione che altamente offende, ripeto, la libertà religiosa ».

Ecco novellamente disegnato il sistema della riforma così come fu proposta, e dal Parlamento italiano accettata votando il Codice civile: Nessuna coazione; escluso l'obbligo della precedenza del matrimonio civile, che offenderebbe la libertà di coscienza, a cui si deve rimanere fedeli; aperto biasimo della legislazione francese, che quest'obbligo impone.

A me per tanto non sembra opportuno il ricordo, che di questa legislazione, come di altre leggi straniere, ha voluto fare l'Ufficio centrale.

Tutti sanno come nacque il sistema della precedenza in Francia. Il primo Console, che aveva riaperto i templi, rialzati gli altari, e così resa possibile la celebrazione del matrimonio religioso, sparito nel turbine della rivoluzione, dettando il famoso decreto che si disse di riordinamento del culto, mentre rimetteva in onore il matrimonio religioso, pagava il suo tributo allo spirito del tempo, imponendo la precedenza del matrimonio civile. Forse non potè fare altrimenti, e forse non volle, perchè in fatto di libertà civile, il primo Napoleone non ebbe idee molto larghe. Il principio sanzionato col decreto dell'anno X, passò nel Codice civile. Poi venne il Codice penale del 1810, monumento insigne di rigido ed assoluto impero, e ne assicurò l'osservanza con severe sanzioni penali.

Tal'è la legge che da un secolo impera in Francia, senz'altro effetto che quello di accrescere enormemente il numero delle unioni illegali, come è già notato. Molte leggi durano, diceva il Montaigne, non perchè sono buone, ma perchè sono leggi.

Con le armi francesi la legislazione passò nel Belgio. Però, nel 1814, appena caduto l'Impero, uno dei primi atti del Governo fu un decreto che dichiarava non potersi celebrare il matrimonio civile, se non in vista di un attestato dell'autorità ecclesiastica escludente l'esistenza d'impedimenti canonici. Era una grande concessione. Ma il clero, imbaldanzito, prese a fare un'accanita propaganda contro il matrimonio civile, che dal pulpito si dichiarava *invenzione diabo-*

lica, e ad impedire il matrimonio civile, negava il certificato necessario. Questo disordine provocò naturalmente una reazione; bisognò revocare il decreto, ripristinare in tutto il suo rigore la disposizione del Codice francese, e, ad evitare che si tornasse da capo, fu inserito nella Costituzione la regola della precedenza.

Niente di questo è avvenuto in Italia, dove invece abbiamo le istruzioni degli Ordinari diocesani e della stessa Penitenziaria, che inculcano l'adempimento degli atti civili, come rilevo dalle dotte relazioni dell'onor. Finocchiaro-Aprile e del senatore Inghilleri sul progetto stesso.

In Germania nel 1875, in Ungheria nel 1894, dopo vivissima lotta, fu istituito il matrimonio civile come in Francia e nel Belgio, cioè col sistema della precedenza e con effetti anche peggiori per la moralità pubblica.

Ora io domando: è logico metterci avanti l'esempio di quei paesi dove si è fatto precisamente il contrario di quello che noi abbiamo voluto fare, e ci siamo vantati di aver fatto? Dovremo dunque prendere a modello codici e leggi che abbiamo altamente disapprovate, apertamente ripudiate? Dovremo dimenticare che quella disapprovazione, quel ripudio furono, come io dicevo, condizione, *sine qua non*, dell'istituto proposto al Parlamento italiano e da questo accettato?

Mutando la base dell'istituzione, le sue condizioni essenziali, voi la mettete in forse, ci obbligate a discuterla nuovamente. Voi volete fare di un istituto raccomandato in nome della libertà, una legge oppressiva e tirannica. Ma se i nostri vecchi ed eminenti legislatori fossero qui presenti, vi direbbero ad una voce: non è questa l'istituzione che abbiamo votato.

Si è parlato delle leggi delle Due Sicilie e del Codice parmense, leggi di due paesi che vivevano in buoni rapporti con l'autorità ecclesiastica, la quale pur tollerava che fosse imposta la precedenza degli atti civili, con la minaccia di una pena al ministro del culto inosservante. Ma l'esempio è, a parer mio, fuor di luogo.

Tutti sanno che a Napoli, come negli Stati parmensi, il matrimonio si faceva in chiesa col rito prescritto dal Concilio tridentino. Era un sistema concordato tra l'autorità civile e l'ecclesiastica, per cui, mentre la prima accettava gli impedimenti canonici, l'altra rispettava gli impedimenti civili e quindi non celebrava il

matrimonio se non in vista dell'attestato del sindaco.

Ora, dato questo sistema, è chiaro che, se il parroco faceva il contrario, non insorgeva soltanto contro l'autorità civile, ma si ribellava contro la stessa autorità della Chiesa, rompendo l'accordo fra i due poteri e l'armonia di un sistema per la comune utilità prestabilita: quindi la sanzione penale contro il ministro del culto di cui la Chiesa non si doleva. Del resto anche questa tolleranza non durò lungamente. Infatti, a Napoli nel 1857, in seguito a rimostranze dell'Episcopato, l'articolo del Codice penale del 1819 relativo al parroco fu abolito.

Io credo, dunque, che il saggio di legislazione comparata, messo innanzi dai nostri avversari sia fuor di luogo, e non raggiunga lo scopo per cui fu preparato: credo di essere in una posizione assai più sicura, trincerandomi dietro il sistema del Codice civile, che voi volete distruggere, creando la precedenza, che questo esclude.

Ma io sento dirvi: avete ricordato le dichiarazioni che si fecero quando fu accettata la proposta del matrimonio civile, ma dimenticate le riserve con cui gl'insigni riformatori della nostra legislazione accompagnavano quelle dichiarazioni. No: non lo ignoro e non le ho dimenticate. Ma intendiamoci. Quali erano queste riserve? Eccole: quando l'esperienza ne avrà rilevato il bisogno, discuteremo se sarà il caso di assicurare, con mezzi coercitivi, obbedienza alla legge.

Ma questa, o signori, richiede la costituzione della famiglia sulla base del matrimonio civile, non la precedenza obbligatoria di questo rispetto al rito religioso. Le riserve dunque non potevano riferirsi ad un sistema diverso da quello che si voleva attuare e occorrendo, tutelare con sanzioni penali. Ed io non farò all'intelletto o alla buona fede degli uomini insigni testè nominati, il torto di aver detto o pensato: Votate oggi il matrimonio civile, come quello che non impone la precedenza e fa salve le esigenze del vostro culto, mentre noi ci riserviamo il diritto di far poi una legge che prescriva il contrario; o in altri termini: noi rispettiamo altamente, sinceramente la vostra coscienza religiosa, la rispettiamo oggi chiedendo i vostri voti, ma ci riserviamo il diritto di conculcarla domani!

Parole stolte, o vituperevole insidia!... Io quindi non posso dare a quella riserva il senso che le danno i nostri avversari.

Che cosa, dunque, significava? A quali provvedimenti poteva accennare? A qualunque provvedimento potesse assicurare l'osservanza dei precetti del Codice civile, ad uno forse simile a questo che il guardasigilli oggi propone, provvedimento pienamente conforme allo spirito della legislazione che allora si sanzionava.

E infatti il primo progetto di questo genere, che comparve nel 1873 fu quello del Mancini, sostanzialmente simile all'odierno disegno del Governo e come questo intitolato: *Dei matrimoni illegali*.

Ma lo stesso Vigliani, uno degli autori di quelle dichiarazioni accompagnate da prudenti riserve, nel 1873 presentava un disegno di legge sulla precedenza. Pur troppo è vero! Egli disse nel 1873 che nel 1864 si era sbagliato! Ma resta sempre a sapersi, se sbaglio fu il primo o l'altro; e a me sarà lecito scegliere, fra i due Vigliani, quello della prima maniera, che è quanto dire il più liberale; mentre per la stessa ragione scelgo, fra i due progetti, il solo che resti fedele alle origini del matrimonio civile in Italia, allo spirito della nostra legislazione, alla libertà civile, di cui sono e sarò sempre propugnatore ostinato.

Il progetto Bonasi non impone condizioni e leggi ai ministri del culto per l'amministrazione del sacramento: il progetto Bonasi non obbliga i credenti a contrarre il vincolo coniugale indissolubile, quando manca la condizione, che per essi lo rende lecito, cioè la fede giurata appiè dell'altare, ed esclude quindi il pericolo che questo vincolo, ripugnante alla loro coscienza, resti solo, ed imponga loro un giogo intollerabile, quando, per impedimenti canonici o per altri eventuali motivi, il matrimonio religioso non si possa compiere: a coloro, che intendono cominciare col rito ecclesiastico, impone l'obbligo di non omettere il matrimonio civile, o saranno puniti non altrimenti che sarebbero secondo il progetto dell'Ufficio centrale. Così tutti sono avvertiti, perchè prima di procedere al matrimonio religioso si mettano in grado di fare il matrimonio civile, se non possono o non vogliono farlo prima.

Che un matrimonio o l'altro si faccia prima o dopo è lo stesso. Ciò che importa è che il

matrimonio ecclesiastico non resti solo. E l'effetto si otterrà sempre, con una formula o con l'altra, dipendendo tutto dall'efficacia della sanzione penale che è la stessa nei due progetti. Chi paventa la pena non trascurerà il matrimonio civile, e non farà l'ecclesiastico, se non sarà certo di poter fare anche l'altro: chi la disprezza o è spinto da gravi motivi ad affrontarla, non lo farà nè prima, nè dopo. Insomma, se la legge che propone il ministro sarà rispettata, i matrimoni solamente religiosi dovranno cessare o diminuire gradualmente: se non sarà eseguita, o si troverà modo di eluderla, o resterà senza effetto per l'inefficacia della pena, si avranno sempre i matrimoni illegali, come si avrebbero se fosse violata la legge proposta dall'Ufficio centrale.

Io non sento il bisogno di esaminare tutti gli argomenti svolti nell'ingegnosa ed erudita relazione, dopo quello che ne ha già detto il senatore Canonico, nè potrei farlo, mancandomi la lena per proseguire; ma risponderò brevisimamente alle principali obiezioni.

Secondo il progetto Bonasi — dice la relazione — s'impone il matrimonio civile a chi non lo vuol fare. E questo non è lecito, perchè il matrimonio dev'essere pienamente libero e spontaneo. — E l'obiezione sarebbe grave se noi facessimo oggi una legge per imporre, a coloro che sono già stretti dal vincolo ecclesiastico, il matrimonio civile; ma poichè la legge che propugniamo dovrebbe imperare solo per l'avvenire, il suo monito si riduce a questo: se non volete o non potete fare il matrimonio civile, astenetevi dal fare quello ecclesiastico, o cadrete in contravvenzione. Dov'è dunque il costringimento al matrimonio? Non lo farà se non chi vuole, facendolo precedere, o non, dal rito canonico.

Altra obiezione. Vi sono impedimenti civili che non sono impedimenti canonici; epperò, se permettete che si compia prima il rito religioso, accadrà tal volta che poi non si possa fare il matrimonio civile: il pubblico ministero potrà opporsi; il Re potrà non accordare la dispensa. Ma il progetto Bonasi tende ad impedire che questo accada. Se ci sono impedimenti civili non si deve fare il matrimonio religioso. Chi lo fa deve sapere di poter fare il matrimonio civile. Se non provvede a tempo e non può, per un motivo qualunque, regolare la sua posizione, va incontro alla pena. Gli impedimenti civili non sono

ignoti: l'ignoranza della legge non è ammessa e chi non ha preveduto l'impedimento, deve imputare a sé stesso il danno che lo colpisce. Anche la fiducia riposta nell'uomo, che viene meno alla promessa o si rifiuta a compiere il matrimonio civile, è un'imprudenza, una colpa di cui si può rispondere in via di contravvenzione.

Ma c'è il rovescio della medaglia. Alcuni impedimenti canonici non sono impedimenti civili, sicchè dopo aver fatto il matrimonio civile, si può trovar chiusa la porta della parrocchia se si vuol compiere l'atto religioso.

Io ricordo il caso di un prete, che, smessi gli abiti e coperta la chierica, in un paese molto lontano dal suo, si introdusse in un'onesta famiglia, chiese ed ottenne la mano di una fanciulla. Si fece il matrimonio civile; ma, poichè il parroco sapeva quello che l'incauta famiglia ignorava, il matrimonio ecclesiastico non si poté fare, e la povera donna si trovò, con suo grande rammarico, moglie legittima di un prete.

Può anche accadere che il matrimonio ecclesiastico non si possa fare perchè lo sposo ne ha fatto un altro e quel nodo non è disciolto.

Questi sono non lievi inconvenienti della precedenza; e se questa è obbligatoria, la responsabilità del danno è di chi la impone.

Ultima obiezione. Con la legge Bonasi si farà il matrimonio in chiesa e senza più curarsi del matrimonio civile, i contadini se ne andranno in America ad aspettare la prescrizione della pena: così la legge sarà frodata. Questo può bene accadere, anzi accadrà certamente qualche volta. Ma l'inconveniente si schiva col sistema dell'Ufficio centrale? Il precetto della precedenza è forse inviolabile? Chi non si cura della pena comminata, farà il matrimonio illegale e pagherà la multa, o se ne andrà in America ad aspettare la prescrizione.

Però qui si dice: noi facciamo qualche cosa di più serio; noi comminiamo una pena al ministro del culto: questo non va in America e non avendo motivi propri di fare il matrimonio, se ne asterrà, per non pagare una multa.

Signori Senatori: questo io lo intendo, epperò fin dal principio del mio discorso ho detto che ritengo il sistema proposto dall'Ufficio centrale più efficace dell'altro. Ma io rinuncio a questa maggiore efficacia, se deve essere conseguita con atti illiberali e violenti; se dovremo fare un

nuovo passo nella via dei conflitti che abbiamo troppo spesso provocato senza ragione; se dovremo perseverare in un sistema che ha creato innumerevoli nemici alle nostre istituzioni, e ha convertito gli ultraconservatori in alleati dei partiti estremi. Non si può tornare indietro, ma è tempo di fermarci! (*Vivissime approvazioni. Molti senatori si recano a congratularsi con l'oratore*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Ferraris iscritto.

FERRARIS. Onorevoli colleghi, sento il dovere di chiedere anzitutto scusa di avere ieri fra le ragioni per cui pregavo il Senato a voler rimandare la discussione, addotta quella che io fossi il primo a parlare, e lo aveva supposto perchè era iscritto fin dal principio di febbraio scorso contro ambedue i progetti che stavano davanti al Senato. Ma io mi devo rallegrare ora che due egregi magistrati esposero già le ragioni per le quali si dovrebbero dal Senato approvare l'uno o l'altro, od ambedue i progetti nella loro sostanza. Però io sento principalmente il dovere di implorare l'indulgenza del Senato per le parole che sto per pronunciare.

Gregario, ma veterano del sistema parlamentare, nella libertà nazionale, credo non avere bisogno di difendere le mie opinioni quali esorrò, per quanto mi sia dato, con parola sincera ed onesta. E questo, ove siano, ove appaiano meno conformi a quelle che fecero il nostro risorgimento liberale e patriottico; imperocchè le questioni debbono essere esaminate e discusse coi criteri e nelle circostanze attuali.

Nei disegni di legge che dobbiamo esaminare, prima essenziale questione si è che, malgrado le intenzioni dell'onorevole Ministro e dell'Ufficio centrale, non si possa negare che in questa legge predomini un carattere eminentemente politico. È in vero anzitutto provato dal fatto che da molto tempo, con varietà di intenti e di forme, molte furono le proposte che nella materia vennero fatte, ma nessuna ebbe la fortuna di essere tradotta in legge. Anche per quelle che furono materia ed occasione di discussioni legislative, sempre sorse qualche contrasto, non tanto sotto l'aspetto giuridico, quanto essenzialmente sotto quello politico.

L'unità della patria, si disse e si dice, sarebbe minacciata, allorquando si cedesse a quella potestà, che pretenderebbe sovranità,

sovra una parte del suolo nazionale, si cedesse, in materia che tocca alla supremazia dello Stato civile, a coloro i quali, non vogliono cedere in materia, come quella di regolare lo Stato civile delle persone, e di stabilire le condizioni del matrimonio; alla pretesa di chi aspira a parreggiare ed a far prevalere la legge della confessione religiosa.

Ed anzi a questo riguardo vengono citate e furono ricordate opinioni e riserve espresse da uomini e giureconsulti insigni, e non sospetti. Opinioni e riserve, diciamo subito, fatte per incidente e per non pregiudicare la possibilità di futuri provvedimenti, non mai discusse come proposte, le quali si dovessero accettare o respingere, e soprattutto, come è mio compito il notare, in circostanze di tempo e di ragioni molto diverse dalle attuali.

Ed, a questo proposito, dei rapporti tra quelle che erano due potestà ed ora debbono essere in modo particolare considerate, permettetemi di ricordarvi alcune considerazioni sostanziali intorno alla diversità dei tempi e dei modi con cui questi rapporti si svolsero. Nel 27 marzo 1861, dopo le guerre del 1859 e del 1860, proclamato il Regno d'Italia, si vide la necessità di dar salda base alla proclamata unità della patria, mediante Roma capitale. Doveva raggiungere questo scopo, si diceva allora, quando si volevano evitare le difficoltà, che potevano nascere dall'alleanza francese, con mezzi morali.

Però, in allora, 27 marzo 1861, fallite le pratiche per una conciliazione, si vedeva che non erano riuscite ad alcun risultato, perchè si contrastava pur sempre la intangibilità di altro potere, incompatibile anche per coloro che, prima della guerra del 1859 sarebbero stati paghi che la patria si fosse liberata dallo straniero, e si contentavano della costituzione di un potente regno dalle Alpi all'Adriatico. Ma, successivamente, intervennero i fatti del '70. Egli è inutile, o signori, il volersi illudere che quei fatti si dovettero ad altre circostanze, le quali, comunque, ed anzi perchè in altro modo sopravvenute, dovevano necessariamente influire sui rapporti che coll'altra potestà si coordinassero alla rivendicata integrità della patria.

Epperò quella possibile separazione che prima erasi proclamata doveva ridursi in atto,

e si conciliava in modo che non ne venissero offesi i riguardi, quali si volevano osservare nei rapporti con la Chiesa cattolica dovevansi serbare verso coloro che nel mondo professavano quella fede, che guarentiva la unità delle dottrine religiose.

Allora, appena proclamato il Plebiscito, alli 9 ed 11 novembre 1870, il Governo del Re si affrettò a pronunciare ed a stabilire in diritto la separazione dello Stato dalla Chiesa.

Ma appunto per la gravità sua e delle sue conseguenze, si volle che la dichiarazione emanata dal potere politico dello Stato italiano tranquillasse tutti i cattolici; onde il Consiglio di Stato sulla questione che poco dopo si agitò se la legge del 13 maggio 1871 avesse carattere di diritto internazionale ovvero, con solennità speciale, fosse legge fondamentale, il Consiglio di Stato, interpellato dall'onor. Francesco Crispi, al 29 febbraio 1876 ebbe a dichiarare che la legge del 13 maggio 1871 non fosse un vincolo internazionale, comunque *fondamentale* dello Stato.

Ora, forse è possibile non riconoscere che non con tutta la ponderazione delle conseguenze e degli effetti questo principio siasi con tanta solennità proclamato ed attuato. Imperocchè, in rispettiva posizione, questi che si dissero i rapporti forse non furono e non si possono dire giustamente, e per ambe le parti, equilibrati. Lo Stato rinunciava ad ogni ingerenza sugli atti propri del potere spirituale, ma questo potere spirituale, badate bene, era e si trova organizzato fortemente; un solo Capo pel cui cenno tutti debbono obbedire alle sue decisioni, ai suoi ordini: diocesi con prelati, seminari di educazione, parrocchie servite da sacerdoti, regolatori delle coscienze dei fedeli; credenti, anche tiepidi credenti, che nelle più importanti vicende della vita sogliono ricorrere ai loro uffizi. E ciò, mentre lo Stato rimane disarmato in cospetto di questa antica e venerata organizzazione, disarmato moralmente, e che non potrebbe ingerirvisi, fuorchè con rinunzia alle conseguenze morali delle sue dichiarazioni, ovvero con uso di mezzi che potrebbero venire accusati di eccesso, quasi di violenza.

Ed a questo riguardo permettetemi un ricordo, un po' personale per la parte che ebbi nella legge 15 agosto 1867, deliberata quando non

vi era ancora la norma legislativa dichiarata il 13 maggio 1871.

Allora il principio liberale, rappresentato dalla Commissione della Camera dei deputati, dovendo procedere alla costituzione del patrimonio ecclesiastico, alla dotazione della Chiesa, si arrestava tuttavia, e si atteneva a questa limitazione:

Lo Stato non potesse, non dovesse ingerirsi in tutto ciò che toccava alla cura delle anime, fosse di sua competenza, tutto ciò che riguardava gli alti istituti, riconosciuti come corpi morali e giuridici; prerogative del Potere dello Stato, comunque avessero potuto toccare alla organizzazione della Chiesa. Rispettò quindi le troppe numerose diocesi, i troppi seminari, i capitoli vescovili, le parrocchie colla loro dotazione. Su tutto il resto lo Stato provvedesse come provvide nella pienezza della sua potestà.

Non dico che tutto questo fosse completamente ciò che si potesse desiderare, lo ricordo per confermare quello ch'ho detto. Tuttavia anche colla legge 1871 nacquero, come non potevano a meno di nascere, contrasti, urti, attriti, massime riguardo al matrimonio. Questo, base della famiglia, misura dei diritti e doveri dei coniugi, dello stato dei figli, è di esclusiva competenza della legge civile. Ma la Chiesa lo considera come sacramento, non altrimenti che colle condizioni e nelle forme da essa prescritte ammette nei cattolici né unione in questo mondo, né salvezza nell'altro.

Per contrasto a questa pretesa, per ovviare agli scandali che ne derivano, anche per rivendicare la supremazia del Potere statale i conservatori studiano provvedimenti; ma quelli che non vogliono riconoscere gli effetti pacifici della legge 13 maggio 1871 e ne vorrebbero l'abrogazione, almeno la modificazione, vorrebbero provvedervi col dare allo Stato pene contro i ministri del culto, con misure di tutela riguardo alla imprudenza di tanti illusi.

Intanto, per modo e forma di ragionamento, si parlò e si parla di matrimonio civile, e vi si contrappone il matrimonio religioso.

Confusione di termini e di fatti. *Matrimonio*, nello Stato, è quello soltanto che nelle condizioni di capacità, nelle forme di celebrazione, e quindi negli effetti, determinati dalla legge, è dalla legge medesima esclusivamente ordinato. Libero ai cittadini di servire alle loro

credenze religiose, anche per la loro unione coniugale.

Lo Stato, il quale ha completa ed esclusiva competenza in questa materia, non può riconoscere l'esistenza giuridica, fuorchè dal matrimonio da esso regolato. Ma ora vorrebbe, entrando nel campo non suo, che si costringessero (si parla di tutti i cittadini, ma s'intende dei cattolici), anche in precedenza, ad esaurire tutte le forme che la legge civile prescrive.

Il che, tradotto in altri termini, significa che la legge civile non solo ordina queste forme per chi intende celebrare matrimonio, ma obbliga i cittadini, anche non volenti, a sottomettersi a quelle forme, che loro impone coattivamente l'obbligo di conformarsi, almeno in precedenza, a quelle solennità.

Ma, si dice, se la legge non è *coattiva*, è imperativa per la moralità pubblica, per la integrità della famiglia, per tutela delle persone deboli, illuse, sedotte, e che, obbedienti ad altro potere, mostrano di preferirla e si ribellano alle leggi del proprio paese.

Ed in questo avvi molto di vero; la normale regolarità della vita civile richiede che l'unione dei due sessi sia sempre quale dalla legge civile è regolata; la tutela delle persone deboli è in certi casi prerogativa ed obbligo della legge; il potere sociale deve essere rispettato da tutti, e sempre, in ogni caso, massime per quanto esige l'ordine, la vita, l'esercizio dei diritti ed obblighi di cittadino.

Due cose però sono da osservare. Vi sono dei limiti, oltre i quali deve arrestarsi la potestà sociale, soprattutto deve rispettarsi ciò che si attiene e tocca alle credenze religiose. Poi, sinceramente, già, ebbi occasione di accennarlo, in questa materia, le pene si vogliono imporre, anzi si desiderano, come arma di lotta, come rivendicazione dell'offesa ai diritti della società civile, per reprimere abusi del clero.

Potrei ricordare quello che in proposito della necessità di conciliare i diritti dello Stato coi riguardi dovuti alle credenze religiose, si insegna, si raccomanda da tutti, specialmente da Machiavelli; tutto si riassume nello assioma: *nulla civitas sine Deo*.

Dunque la *civitas* non venga mai a turbare ciò che può riguardare le credenze; certo altrettanto, del pari la potestà, la quale presiede

agli effetti spirituali, rispetti quelli che sono sanciti dal potere civile.

E, giacchè si tratta di *pene*, anche le più giuste, concedetemi un ricordo.

Emanavasi in una parte d'Italia una legge del 9 aprile 1850, la più incontrastabile, con cui si abolivano il foro privilegiato ecclesiastico e lo immunità; contro di essa emanavasi un'Enciclica con ordine ai vescovi di pubblicarla in chiesa. Un vescovo vi si conformò. Un procuratore del Re fu abbastanza zelante per citare il vescovo; questo non compariva in giudizio per quell'atto malaugurato, veniva condannato in contumacia a pochi giorni di arresto.

Il Governo non volle fare un martire e fece bene; la sentenza rimase ineseguita.

Un altro fatto analogo è sotto l'impero della legge 13 maggio 1871.

Un vescovo, nominato da quattro anni, non aveva ancora ottenuto l'*coequatur*; quindi, privato della rendita della dotazione della sua chiesa vescovile, viveva miseramente; infine fu concesso l'*coequatur*; i diocesani diedero e prima e dopo ragione al vescovo.

Ora accostiamoci all'esame dei disegni di legge, uno del Ministero, l'altro emendato dall'Ufficio centrale, e vediamo se rispondano agli intenti che li dettarono, e questo esame si faccia senza preoccupazioni di partito con fermezza e prudenza.

E giacchè fra il Ministero e l'Ufficio centrale vi sono differenze che fanno piegare per l'uno piuttosto che per l'altro, indichiamo prima queste differenze.

La proposta del Governo all'art. 1 dichiara *illegale* quel matrimonio che non sia *preceduto* dall'osservanza delle forme prescritte dal Codice civile, ma apre il mezzo di regolarizzarlo, anche dopo *seguita* quella illegale celebrazione.

L'Ufficio centrale vuole che il matrimonio civile *preceda* sempre quello religioso. In questo concordano nel comminare *pene* a tutti che non si conformino alle prescrizioni della legge civile.

Che la potestà civile, lo Stato, abbiano l'esclusivo diritto di stabilire ciò che costituisce il *matrimonio*, non solo è assioma certo ed indispensabile, ma si deve da tutti ritenere, come violazione anche formale, qualunque atto che vi contraddica.

Anzi, e perciò, non puoi consentire che in

una legge si dichiari *matrimonio* quello che non sia celebrato nelle condizioni e coll'osservanza delle prescrizioni di legge.

L'unione coniugale che si pretenda in altre condizioni, con altra forma, non solo è *illegale*, anzi non può qualificarsi matrimonio; nè i coniugi, nei diritti e doveri, possono dirsi marito e moglie, nè i figli da essi procreati possono dirsi altrimenti che nati fuori di matrimonio. Quegli atti che si compiono con rito religioso non possono dirsi *celebrazione di matrimonio*.

Questa è la prima considerazione che resiste al testo dei due disegni. I cittadini che professano una credenza che prescrive o consiglia una forma propria compiono un *rito religioso*, fanno un atto di libero esercizio della loro libertà di coscienza; non per dimostrarsi, per estrinsecarsi, per esprimersi con quelle forme che la legge politica stabilisce. Invece si vorrebbe imporre a coloro i quali volessero contrarre matrimonio di far precedere l'esaurimento e l'osservanza delle forme del Codice civile.

Il testo romano: *nuptias non concubitus sed consensus facit* è pur sempre quello che distingue il *matrimonio* prodotto dal *consenso*, dalla *volontà* di fondare la *famiglia* colle sue prerogative, dal *concubitus*; fatto umano, così facile e naturale all'ardore ed alle imprudenze della passione.

La legge predispone le condizioni e le forme del *consenso*, abbandona al loro destino coloro che obbediscono alla passione e non si conformano alle esigenze della legge e dell'ordinamento legale della società.

Ma o il Ministro e l'Ufficio centrale non alle aberrazioni della passione, ma a chi ricorre al rito religioso, in ciò concordano, propongono di punire quell'atto di religione con *pene*.

Anzi queste estendono ed applicano anche ai ministri che compiono gli atti loro imposti dal culto che professano.

A questo riguardo il testo dell'Ufficio centrale, sia detto per incidente, nelle prime parole del relativo articolo dice: « Il ministro di qualunque culto »; nel caso di recidiva poi minaccia la perdita del *benefizio*. Il che farebbe supporre che siasi invece voluto e si voglia aver di mira quel culto che ammette *benefizio* per dotazione dell'ufficio di Ministro del Culto.

Mi è già occorso di farne cenno: scandalose, e per ribellione alla legge e per la tranquillità delle famiglie e per la debolezza delle persone ingannate, sono le conseguenze di quello che si vorrebbe rappresentare come atto della libertà di coscienza. A questi scandali si pretende sia ovviato coll'applicazione di una pena. Se fosse possibile di evitare tutti gli inconvenienti che nascono dalla inosservanza della legge, non si dovrebbe esitare a far plauso, od almeno a riconoscere la legittimità e la onestà dell'intento.

Però, anzitutto, qualunque pena, mite od aspra, sarebbe impotente per *obbligare* ad un fatto; *ad factum nemo compelli potest*. La legge penale perde ogni prestigio, quando rimane inefficace. Infine, quello che è più, si pagheranno le *ammende* e si continuerà nella contumace inosservanza della legge; continuerà, più impudente e ribelle, la condizione illegale; le ammende poi sarebbero pagate col concorso delle associazioni dei credenti. La legge infine punirebbe con *pena* le unioni non consacrate, non ricompiute dalla legge, quando fatte con osservanza del rito religioso, mentre le *unioni dell'amore libero* si lasciano impuniti!

La giovane sedotta non può invocare le promesse del seduttore se non scritte, e solo per danni diretti (Cod. civ., articoli 43, 41); l'innocente frutto della seduzione è respinto da ogni ricorso verso il seduttore (art. 189).

Pur troppo la legge non può tutto; vi sono dei limiti non nell'esercizio di suoi diritti, ma nella distinzione nei doveri, che può imporre, preparare, commendare; la legge non deve, non può imporre né l'osservanza dei doveri morali; né mai sancire precetti che possano far sospettare violenza o parzialità.

La interdizione della ricerca della paternità fu accolta come un omaggio alla morale, come proscrizione di scandalosi e turpi attentati alle famiglie, soprattutto a quelle che ne potessero con profitto venire minacciate. Ebbene e presso altre nazioni già prevalsero leggi, e presso i giuristi si studia come si possa modificare la regola che proibisce sempre, salvo i casi di stupro, la regola dell'interdizione della ricerca della paternità, e così riparare le ingiurie, gli scandali delle seduzioni, alle sorti degli infelici illegittimi.

Epperò, anche per analoghe ragioni, e sotto

questo rapporto io vi prego di considerare se le sanzioni proposte, tanto dal Ministero quanto dal nostro Ufficio centrale, sieno sufficienti per allontanare questo pericolo.

Ma si dirà: dunque non facciamo niente?

Dunque lasciamo che, per colore di religione, per rispetto alla libertà di coscienza, con disprezzo dell'ordinamento della famiglia, un nuovo concubinato usurpi la bugiarda figura di matrimonio? Che si possa impunemente tradire l'incauta fiducia, abbandonare alla triste loro sorte le innocenti creature procreate?

No. Ma, non coazione penale, non pena inefficaci, non dare pretesto a chi, se pure agisce in buona fede, e difende la sua coscienza, cerca occasione o pretesto di ostentarsi vittima di persecuzione; non dare pretesto di invocare a rovescio la salutare cautela della separazione dello Stato e della Chiesa, di ricordare le promesse date colla legge del 13 maggio 1871; di dare occasione di reclamo, a quanti la vorrebbero abrogata, che serva ad inceppare l'azione dello Stato nell'esercizio dei suoi diritti, sia mezzo di provocare, senza che si possano frenare gli abusi *impudenti* che altri ne faccia?

Piuttosto, non diamo pretesti a chi ne cerca, siamo saggi e prudenti; perdonate l'audacia del consiglio.

Questo mi sono studiato di spiegare negli emendamenti, che ho pregato la Presidenza di stampare, e vi saranno distribuiti.

Della parte, comune ai due disegni di legge, con la quale si vorrebbe la precedenza della celebrazione del matrimonio, secondo le condizioni e le forme stabilite dal Codice civile, propongo di adottare, ampliandola per un lato e coordinandola nella sua attuazione, la sanzione di decadenza contro chi siasi unito coniugalmente senza osservare quelle condizioni e quelle forme.

Come mezzo giusto per escludere le lagnanze che le persone povere possono allegare circa le spese, per renderne facile la esenzione. Come provvedimento transitorio, concedere un termine di quattro mesi dalla pubblicazione della legge per evitare quella decadenza, per restituire quella regolarità nella famiglia che è voluta dalla legge.

E sono del tenore seguente:

Art. 1.

(Articoli 1, 2, 3 del testo del Ministero
1, 2, 3, 4, 5 dell'Ufficio centrale).

Sempre quando, per disposto di legge civile, o penale, di regolamento, ovvero di atto tra vivi o per disposizione dell'uomo, sia richiesta, od imposta la condizione di celibato, o vedovanza, o siano regolati gli effetti per binubato, chiunque abbia interesse o diritto alla osservanza della condizione, o per rivendicare gli effetti civili, potrà proporre contro chi viva, od, in caso di morte, abbia vissuto con consuetudini e rapporti coniugali, o la decadenza o gli effetti che di legge, quando non si provi la celebrazione di matrimonio a termini dell'articolo 117 e seguenti del Codice civile.

Art. 2.

(Art. 5 del testo del Ministero — 6 dell'Ufficio centrale).

Al sindaco del comune ove abbia domicilio o residenza uno degli sposi, potrà, a semplice richiesta di quello che ha domicilio o residenza nel comune da lui amministrato, richiedere un certificato di essersi presentato, coll'assistenza di due testimoni idonei, per dichiarare intendere essi di iniziare fra giorni 10 prossimi e di proseguire tutti gli atti prescritti dal Codice civile per celebrare matrimonio ma essere ambedue gli sposi sprovvisti di mezzi per sostenerne le spese.

Il sindaco gli rilascerà il certificato in carta libera, e senza spesa; e mediante l'esibizione del detto certificato qualunque pubblico ufficiale o notaio esercente sarà tenuto a rilasciare, pure gratuitamente, ed in carta libera, in originale, od in copia autentica, secondo i casi, i documenti richiesti, e che sono previsti dall'art. 79 del Codice civile.

Art. 3.

(Art. 78 del R. decreto 15 novembre 1865,
art. 6 del testo del Ministero — 7 dell'Ufficio centrale).

Art. 4.

(Art. 7 del testo del Ministero — 8 dell'Ufficio centrale).

Salvo ogni diritto legittimamente acquistato, l'azione di cui all'art. 1 della presente legge non potrà esercitarsi contro chi, nel termine perentorio di quattro mesi a partire dal giorno della pubblicazione della presente legge, abbia celebrato il matrimonio secondo le condizioni, e nei modi stabiliti dal Codice civile.

Per tal modo, senza entrare nel ginepraio delle dottrine religiose, restringendoci a quelle sanzioni, che sono di competenza esclusiva dello Stato, si provvede, per quanto è possibile, nello stesso tempo, all'integrità dei diritti della legge civile; non si invade, neppure per indiretto, il campo che deve essere riservato.

Brevi commenti a quelle che sarebbero mie proposte.

Articolo 1. I disegni che ci sono presentati sanciscono giustamente la decadenza da ogni vantaggio che, per legge, e per disposizione dell'uomo, esiga la condizione di celibato e di vedovanza. La prova di fatto nei progetti dipende dal giudizio penale; escluso questo, è forza lasciarlo a carico di chi invoca la decadenza. E siccome il Codice civile per una parte (articolo 120), ammette l'indagine della vita vissuta con figura di marito o moglie, per l'altra (articolo 119 e seguenti) segna tassativamente come si possa legittimare lo stato di vita coniugale, la prova del fatto riesce quale o per analogia, o per precetto è indicata.

Ma se la legge in varie disposizioni stabilisce come non si possano acquistare i diritti, a fuggire gli obblighi stabiliti a beneficio od a carico dei coniugi legittimi, vi sono a riscontro diritti ed obblighi, per esempio quelli di binubato e quindi di tutela, che è necessario, in ogni caso, giova sieno per sanzione speciale dichiarati.

Questi casi non sono *punibili*, ma conseguenze dipendenti dalla legge civile; opportunamente, anche a ricordo, ed avvertimenti agli stessi interessati, è utile, a scanso d'ogni dubbio, che un testo di legge li dichiari.

Bisogna poi una dichiarazione, per radicare l'azione a chiunque abbia interesse o diritto, per l'osservanza delle condizioni e per l'applicazione delle conseguenze del fatto.

Con questo si ha il doppio vantaggio di stare nei limiti delle massime direttive del diritto, e di interessare gli stessi cittadini che vi hanno interesse o diritto a che la legge sulla celebrazione del matrimonio sia osservata, o restituita.

Art. 2º Opportuna è anche la ordinata dispensa dalle spese per chi non possa sostenerle. È nella dignità del cittadino, per la dignità della legge che ordina; ma consiglia, nel reciproco interesse dei cittadini singoli e della società, la celebrazione del matrimonio regolare; si creda alla parola di chi, per atto così importante

della vita, si dichiarò sprovvisto di mezzi a sostenere queste spese, e senza obbligarlo a dar le prove di nullatenenza, come per esempio, è obbligo di chi vuole essere ammessi al gratuito patrocinio.

Dobbiamo avere fiducia nei nostri cittadini quando si presentano al sindaco per dichiarare ad un tempo che sono disposti entro un determinato termine d'iniziare e proseguire gli atti richiesti per la celebrazione del matrimonio, e creder senz'altro veritiera la dichiarazione di non poter sostenere la spesa.

In tal modo si fa assegnamento, si fa appello alla lealtà dei cittadini interessando in certo modo il loro amor proprio a non volersi dichiarare, quando non lo siano realmente, sprovvisti di mezzi.

Onorevoli colleghi, nel principio del mio discorso ho invocato la vostra indulgenza, temo di averne abusato. Debbo tanto più ringraziarvi di avermi seguito nelle cose, che ho faticosamente esposte. Non mi dissimulo non mancherà fra voi chi, sotto la impressione dei mali prodotti dalla inosservanza, pur troppo talvolta male ispirata, della legge, creda doversi arguire ad essere giusto che se ne curi la osservanza colle pene.

A quanti reclamano questa legge, al Ministro che ne propose un saggio timido, all'Ufficio Centrale che fu logico nel suo sistema, al Parlamento che la deliberasse, al Re che la sanzionerà, auguro che ne vengano gli effetti che ne attendono.

Quanto a me, secondo che vi diceva da principio, questa è legge politica, di una politica di lotta, là dove si richiede una politica di saviezza, di tolleranza, di aspettazione finale che la pubblica opinione, il progresso nel bene la preparino e la rendano, come sarà, inutile.

Le idee vanno illuminate, discusse, preparate con mezzi adatti, con prudenza; la violenza, ne siamo alla prova, non giova; gli spiriti si inacerbiscono, si ostinano; la libertà persuade talvolta più che la compressione.

Eppure, si dice, questa precedenza in Italia da Principi ultra conservatori, era garantita da pene, da sanzioni di nullità.

Ma quei Principi erano, non che in pace, padroni di coloro che ora temete possono osti-

narsi ed affrontare le pene, in conto di meriti per la salute eterna.

Verissimo, ma quelli che vorrebbero farsi così duri regalisti, non dimentichino che lungi dal trovar obbedienza, possono trovare resistenza e lotta.

Intanto non dimentichiamo che moralmente siamo in impegno di onore ad osservare nella lettera, e nello spirito la legge 13 maggio 1871, e che, mentre rispettivamente riteniamo e dobbiamo ritenere impossibile quella conciliazione che taluni vagheggiano, noi, se vogliamo essere più savi, più prudenti, più cristiani, dobbiamo, ripeto, adottare e seguire una politica di pace.

A chi mi accusasse di tepido partigiano dei diritti dello Stato, rispondo con tutti gli atti della mia vita politica; e a chi mi dicesse che sono troppo temerario nel volere dare un consiglio, rispondo colla mia lunga esperienza e con lo spirito, sempre costantemente serbato, della più assoluta indipendenza.

Quando la politica del mio paese altrimenti volesse, dirò con Beniamino Franklin: avrò errato, ma in buona fede. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Borgnini.

BORGNINI. Signori senatori.

Io sono esitante a prendere la parola dopo che parlarono prima di me oratori e giuristi di me tanto migliori.

Però quasi quasi posso sentirmene lieto perchè vedo così già sgombrato il terreno da molte gravi questioni, da essi magistralmente discusse. Io non mi occuperò quindi della questione giuridica, perchè essa fu già ampiamente svolta dai nostri tre onorandi colleghi Canonico, Pascali e Ferraris.

Mi terrò invece in un campo molto più ristretto; ed invoco la benevola tolleranza del Senato, se mai esso si sentisse già un poco stanco della discussione che si è fatta sopra un' unica questione.

Prima di tutto io rendo omaggio sincero ai principi, agl'intendimenti ed ai propositi, ai quali si sono ispirati gli onorevoli membri dell'Ufficio centrale nel formulare il progetto di legge che essi hanno contrapposto a quello presentato dal ministro guardasigilli.

Quei principi e quegli intendimenti sono indubitabilmente altissimi.

L'Ufficio centrale si è proposto di mantenere

alta ed assoluta l'autorità della potestà civile, ed io sono coll'Ufficio centrale perchè credo che non vi sia Società la quale possa svolgersi e possa prosperare se la podestà laica non sovrasta e non è assolutamente autonoma.

L'Ufficio centrale pare poi essersi indotto a formulare il suo progetto di legge nei termini nei quali è concepito, perchè si è preoccupato dei gravissimi inconvenienti che egli ha creduto che guastino e turbino la società nostra.

Anche per sè sola questa sarebbe una ragione indubitabilmente potente per provocare e giustificare un provvedimento, come quello proposto: però a me sia lecito in proposito di fare qualche osservazione.

Nella relazione dell'Ufficio centrale io vidi che si è accennato a centinaia di migliaia di unioni religiose contratte senza celebrare il matrimonio civile.

Ciò rimonta al 1871: e mentre a tale epoca si afferma che le unioni matrimoniali semplicemente religiose ammontavano a 120/m, esse si vollero far ascendere pel dodicennio 1866-1878 a 385 m, asserendosi poi che nel 1892 si potevano contare almeno nel numero di 150/m.

Ora a fronte di sì notevole disparità ed oscillanza di cifre io non so se veramente oggidi si possa affermare e si possa ritenere che quegli inconvenienti certamente gravissimi e che potevano allora giustificare una legge sui matrimoni illegali, durino ancora oggidi e in quelle medesime proporzioni. Per rendersi ragione del male, occorre studiarne le cause.

Ordinariamente le cause le quali conducono a contrarre un matrimonio soltanto religioso sono le seguenti: La certezza di perdere i vantaggi che sono assicurati ad una moglie durante lo stato di vedovanza; in secondo luogo i divieti portati dalle leggi militari; in terzo luogo il non aver potuto ottenere il consenso al matrimonio degli ascendenti; in quarto luogo la maggior facilità di poter contrarre il matrimonio religioso in confronto di quello civile; per ultimo il convincimento che l'atto religioso sia veramente quello che regola i rapporti personali fra i coniugi, mentre che l'atto civile non faccia altro che regolare fra essi i rapporti di materiale interesse. Questo sentimento, checchè si dica, è profondo nell'animo delle popolazioni italiane ed è saggezza di governo, rispettarlo.

Ora dalle stesse cause, per le quali ne è provenuto e ne proviene quella numerosa quantità di unioni religiose senza il rito civile, io credo se ne possa dedurre che il numero dei matrimoni religiosi senza il rito civile, oggidi non sia più quello che era veramente nel 1871 e nel 1878, e forse neppure nel 1892. Tanto è vero che nè la Commissione centrale nè il ministro guardasigilli hanno unito alcuno allegato alle loro relazioni dal quale si possa avere un concetto esatto sulla misura attuale dei gravi inconvenienti ai quali si vorrebbe provvedere con lo spediente radicale dall'Ufficio centrale proposto col controprogetto di legge da esso formulato.

Permettetemi infatti che io vi faccia conoscere ciò che sta scritto nel volume della statistica generale dello Stato sotto il titolo movimento dello Stato civile del 1897 a pag. 28; io leggo queste parole:

« Si è visto che dal 1883 in poi è venuto diminuendo il numero dei nati illegittimi riconosciuti nell'atto di nascita, e invece è cresciuto il numero dei fanciulli legittimati per susseguente matrimonio dei genitori. Si può argomentare dall'andamento delle cifre surriferite che i matrimoni contratti col solo rito religioso sono in diminuzione e che molte coppie unite con quel solo rito hanno riconosciuto più tardi la necessità di legalizzarlo col matrimonio civile ».

Queste parole si leggono in un documento ufficiale e ad esse si deve prestar fede. Quale ne è la conseguenza? Che oggi non esistono più in tutta la loro primitiva gravità gli inconvenienti che si lamentavano e nel 1871 o nel 1878 e nel 1892.

Questo ci dà una spiegazione della prudente riserva che si erano imposta i compilatori del nostro Codice civile quando dicevano *per ora* non essere il caso di provvedere in proposito, che poteva ben darsi che si presentassero inconvenienti gravi non adottando alcun provvedimento per assicurare che il matrimonio civile sarebbe stato celebrato, ma si soggiungeva che per ciò nello stato delle cose sarebbe stato per lo meno prematuro lo stabilire, per un male ipotetico, sanzioni penali che offonderebbero la libertà religiosa; che infine quando l'esperienza venisse a dimostrare che si abusasse dell'ignoranza o della semplicità dei cittadini per in-

durli a non curare l'osservanza delle forme civili del matrimonio e ne risultasse grave perturbamento nello stato delle famiglie sarà facile allora l'arrecarvi riparo con severe coercizioni, le quali non potrebbero mai trovare congrua sede nel Codice civile.

Ma andiamo oltre. L'Ufficio centrale per sostenere le conclusioni del suo progetto di legge accenna al grande numero dei progetti i quali furono già presentati su questa materia: e veramente l'Ufficio centrale ha ragione.

Ho preso qui una nota dei successivi progetti di legge i quali furono presentati successivamente al Parlamento. Uno fu presentato nel 1872 per iniziativa parlamentare. Venne nel 1873 il progetto Vigliani; successe nel 1878 il progetto Conforti; venne dopo il progetto Tajani, il quale non aveva fatto altro, si può dire, che adottare il progetto del ministro Conforti a cui il Tajani, salvo errore, era succeduto; venne poi il progetto Bonacci al 17 dicembre 1892; venne il progetto Eula il 13 giugno 1893; venne il progetto Finocchiaro Aprile del 27 aprile 1899; venne il progetto del ministro guardasigilli Bonasi e gli tenne dietro il controprogetto presentato dal nostro Ufficio centrale.

È naturale che l'Ufficio centrale abbia detto a sé medesimo e faccia notare al Senato che siccome tanti sono stati i progetti presentati e salve parziali discrepanze, questi progetti sono informati ad un solo concetto, e cioè, la precedenza del matrimonio civile sul religioso, non diversa potesse e debba essere la conclusione a cui esso è addivenuto.

Ora io da questo fatto vorrei trarne un argomento a profitto della mia tesi, la quale, a dirla fin da ora chiaramente, sarebbe questa, che il partito migliore fosse quello di non fare nulla per ora in questa delicata materia.

L'argomento che io intendo di trarne è questo e lo formolo in una domanda che io rivolgo a me stesso: come cioè si spiega che dopo che si sono elaborati sette progetti di legge, dopo che questi sette progetti di legge furono presentati al Parlamento, dopo che alcuni di questi progetti furono discussi e ve n'è qualcuno che nell'altro ramo del Parlamento fu anche adottato, come è, che con tanto consentimento di volontà e di pensiero non si è ottenuto mai che alcuno di essi arrivasse ad essere definitiva-

mente approvato? A questa domanda si è cercato già di rispondere osservando che questi progetti non hanno potuto essere approvati dapprima per i successivi cambiamenti dei ministri, in secondo luogo per le chiusure delle sessioni, onde ne è venuto se nessun progetto sia mai venuto a galla. Queste possono essere ragioni di occasione: la vera ragione per me sta in questo, che i vari ministri che si succedettero pur presentando consimili progetti o volenterosi o cedendo ad una ragione di necessità e convenienza politica e parlamentare non hanno poi potuto sottrarsi ad un sentimento di preoccupazione per la difficoltà di legiferare bene in una materia tanto ardua e complessa e per le gravi conseguenze che ne potevano derivare da disposizioni che, dirette ad eliminare mali sociali conosciuti, potevano crearne altri non meno temibili e maggiori.

Se il Senato me lo permette, io glielo darò una prova. Tra coloro i quali presentarono di codesti progetti di legge vi fu un ministro, oggi defunto, il quale era in mezzo a noi amato e riverito: intendo parlare del già ministro guardasigilli senatore Eula. Egli, chiamato al potere dalla fiducia del Re, rimase pochissimo tempo per sventura nostra e forse del paese al Ministero. Eppure in quel brevissimo periodo di tempo anche egli presentò un progetto di legge nel quale aveva introdotto il principio della precedenza del matrimonio civile sul matrimonio religioso.

Ho sentito troppa amicizia per l'Eula, che era mio compagno di scuola; ebbi per lui tanta stima e così profonda riverenza come eletto collega perchè il Senato non possa supporre essere nella intenzione mia di mettere qui in contraddizione l'Eula ministro, con l'Eula mio amico e collega.

Pur tuttavia il Senato mi permetterà che io dia lettura di un brano di una relazione che l'Eula procuratore generale fece davanti alla Corte d'appello di Torino, nell'anno 1873.

Egli si occupò in quella relazione della questione del matrimonio civile e religioso, accennò agli inconvenienti che si erano verificati, cercava di indicarne le ragioni, e si esprimeva con queste parole:

« Le unioni dalla legge non riconosciute con danno degli sposi e della prole che avrà la sventura di nascerne, sono un gravissimo in-

conveniente che sarà causa di danni incalcolabili, e spesso anche di misfatti e che ci ha fatto assistere a casi dolorosissimi di donne abbandonate da coloro, che esse credevano loro mariti, di vedove cacciate dalla casa maritale, di figli abbandonati sul lastrico senza nome e senza sostanza. Parve ad alcuni questo stato di cose bastevole per eccitare il Governo ad introdurre anche presso di noi quelle disposizioni in vigore presso altre nazioni, cioè la precedenza del matrimonio civile sul matrimonio religioso.

« A chi però m'interrogasse se per guarire questa piaga, che probabilmente sarà in altre provincie più grave, che non in questa, sia conveniente l'adottare il rimedio che fu suggerito, io *risponderei francamente di no*. Altri mi dica dottrinario (ed io aggiungerò a mia volta mi si dica e mi si creda pure con l'Eula un clericale), ciò non m'impedirà dal sostenere essere dovere del Governo e del legislatore non di adottare provvedimenti di questo genere, ma di persistere in quel gran principio a cui col plauso di tutta Europa, si sono informate le nostre leggi civili; tolto il quale, la libertà di coscienza, questo grande portato della civiltà, non è che una vana parola, e da cui soltanto si può ottenere il termine di quei contrasti, che incagliano la nostra vita pubblica ».

Dalle cose dette dall'Eula quindi si vede chiaramente che l'Eula ministro ha dovuto cedere ad una necessità o parlamentare o politica, ripresentando quel suo progetto già formulato dal suo predecessore ministro Bonacci, di cui pigliava il posto, ma che il vero Eula, libero di se stesso, avrebbe voluto che si facesse tutto al contrario di quello che egli si era indotto a proporre al Parlamento con la legge che egli ha presentato. Così è che per me la presentazione di quei sette progetti non ha per sé e non può avere un gran valore.

Ma l'Ufficio centrale invoca anche le varie disposizioni conformi che sono nelle legislazioni degli altri paesi; ed ha buona ragione di pensare e di dire che se in tutti gli altri paesi fu già adottato il procedimento il quale vuole che l'atto civile preceda il rito religioso, non vi sarebbe motivo per cui presso di noi si debba avere riluttanza a seguire la stessa via.

Fra gli accennati paesi e governi, in una

dottissima relazione del mio egregio collega ed amico senatore Inghilleri è ricordato, come nello stesso regno delle Due Sicilie e sotto i Re Borboni vi fosse poco presso questa stessa disposizione, in quanto che il matrimonio religioso fosse vietato o meglio non potesse essere compiuto dal sacerdote senza che venisse esibito un certificato dell'ufficiale civile, il quale attestasse che veramente per gli sposi s'era già fatto una promessa di matrimonio civile.

Veramente sarebbe cosa strana il desiderare che in Italia, dopo che essa fu unita, dovessimo restare indietro al governo dei Borboni.

Ma il mio onorevole amico Inghilleri sa con quali patti, ordinariamente, il Borbone poteva far valere la sua autorità anche verso il clero.

Il clero col Borbone non flatava, lasciava che quel re facesse tutto ciò che voleva; il Borbone da parte sua poi sapeva sempre trovare modo, con un *do ut des* di tenerlo in quiete accontentandolo.

Il Borbone usava della facoltà che egli aveva di disporre del matrimonio come credeva; ma il clero sotto il Borbone aveva poi tanta e tanta ingerenza sulle persone e sulla libertà dei felici sudditi suoi che assai facilmente il potere chiesastico sapeva e poteva passar sopra e trasiugere su quanto l'autorità regia del Borbone credesse di fare per gratificare i popoli suoi circa alle forme matrimoniali.

Ma veniamo al sodo. Io ammetto che in quasi tutte le legislazioni degli altri paesi più avanzati in civiltà, il matrimonio civile debba precedere il matrimonio religioso, ma non per questo posso persuadermi della necessità che noi seguiamo la stessa via. E perchè questo? Per una ragione semplicissima.

Io non discuto la questione giuridica, anzi voglio ammettere, e lo dichiaro francamente, che riconosco tutta la importanza e la gravità delle osservazioni fatte nella relazione dell'Ufficio centrale per giustificare la disposizione che il matrimonio civile debba anche presso noi precedere l'unione religiosa.

Indubitatamente se si vuol tentare di porre un freno efficace a che non si contraggano matrimoni religiosi senza l'atto civile non c'è un espediente più semplice e più adatto di quello che impedisca, per quanto si può, che l'unione religiosa preceda il rito civile. A mio avviso però, malgrado che tutte le legislazioni degli

altri paesi in ciò combinino noi nè possiamo, nè dobbiamo in Italia in questa materia battere la stessa via e dichiaro subito il perchè.

La quistione, a mio modo di credere, deve essere studiata e considerata non sotto un aspetto puramente legale e giuridico, ma sotto un aspetto affatto diverso.

Nella quistione matrimoniale l'onorevole mio amico senatore Canonico ha creduto di non intravedere che dei rapporti fra lo Stato ed i cittadini: vorrei però dal canto mio essere più d'accordo coll'egregio collega il senatore Ferraris, il quale, svolgendo con la solita sua competenza questa quistione, riconobbe che in essa vi sono altresì inevitabili rapporti colla Chiesa.

Così stando le cose, io mi domando se noi ci troviamo nelle stesse condizioni in cui si trovano gli altri paesi a fronte del potere ecclesiastico?

Io devo rispondere a me stesso che noi ci troviamo in condizioni affatto diverse.

Negli altri paesi il potere ecclesiastico è in rapporti ufficiali col potere civile e ordinariamente ha rapporti stabiliti da precedenti concordati. Se il potere civile certe volte adotta un provvedimento il quale possa anche offendere in qualche parte il potere chiesastico, sarà una questione di divergenza passeggera che facilmente si compone o che facilmente si dilagua. In ogni provvedimento dello stesso potere civile non è mai a temersi una ragione di dissidio permanente o duraturo.

Questo non avviene e non avverrebbe presso di noi. Dirne le ragioni sarebbe una cosa superflua al Senato del Regno. Ma intanto come sono regolati i rapporti fra il potere Ecclesiastico ed il potere civile in Italia? Questi rapporti non si può dire che siano regolati, ma si compendiano in una formula semplicissima ed è questa: *Libera Chiesa in libero Stato*.

Per effetto di questa formula il potere civile batte la sua via; il potere Ecclesiastico batte la via propria. Il potere civile si mantiene indipendente dal potere Ecclesiastico; ma il potere Ecclesiastico come tale è anche esso reputato assolutamente indipendente dal potere civile. E ciò è tanto vero ed è tanto vero che i rapporti fra i due poteri si compendiano tutti in quella formola che con la legge del 13 maggio del 1871 si sentì il bisogno di determinare

quale era e doveva essere la posizione giuridica del potere chiesastico.

Ora se le cose stanno così in tema di matrimonio che lo Stato dichiara atto prettamente civile, che la Chiesa ritiene atto essenzialmente religioso, ditemi un po', signori senatori, credete voi che lo Stato debba intendersi assolutamente libero di disporre, e di provvedere? credete voi che ogni e qualunque disposizione la quale venga adottata dal potere civile e che non può a meno di riflettersi sull'atto religioso perchè tale reputato dalla Chiesa, credete voi, dice, che non darà luogo a richiami da parte del potere ecclesiastico? Possiamo credere noi che questa disposizione non verrebbe ad offendere quel rispetto che noi abbiamo imposto a noi medesimi con la legge del 1871? Il Governo civile non ha riconosciuto al matrimonio religioso alcun effetto civile, ed il Governo ha esercitato un dritto proprio; ma se l'unione religiosa non può produrre e non produce alcun effetto civile, se per lo Stato essa non costituisce matrimonio ne deriva per logica e necessaria conseguenza che quell'unione non è e non deve essere per esso che un atto di coscienza e un atto quindi puramente religioso.

Ora come può lo Stato imporre vincoli o restrizioni a questo atto religioso?

Credete voi che una volta posto questo vincolo, una volta che venisse dichiarato per legge che il matrimonio religioso non può essere contratto prima che ciò piaccia al potere civile, credete voi o signori che il potere ecclesiastico non si richiamerà? Credete voi che la restrizione sarà accettata come atto legittimo di Governo?

Veramente nella relazione dell'Ufficio centrale vi è un brano che a me piace leggere al Senato. Si dice in essa:

« Al ministro del culto non può nè deve dolere che il legislatore assicuri in modo efficace il conseguimento degli alti scopi morali e civili del matrimonio, e gli impedisca di riescire involontario autore di unioni, le quali possono non divenire mai legali e dar origine a quei danni di prole illegittima e di poligamia, accennati dalla Sacra Penitenzieria nelle istruzioni al clero ».

Io vorrei bene che le cose succedessero come ha accennato il relatore dell'Ufficio centrale. Io, però, per conto mio, assolutamente non ci

credo, e non ci credo perchè le disposizioni che si vorrebbero adottate col progetto di legge dell'Ufficio centrale sono un attacco diretto ed immediato contro il clero, nell'esercizio delle sue funzioni spirituali.

Con queste disposizioni si viene assolutamente ad impedire l'esercizio del culto.

Ora non è bene camminare con molta prudenza sopra questa via? Non credete che questa via sia molto adrucciola? Sappiamo, una volta incamminati per questa strada, dove noi arriveremo e come ci troveremo? Oggi si vuole impedire, o dilazionare, o colpire con pene la celebrazione di un atto religioso che è quello dell'unione matrimoniale.

Ditemi un po': domani non potrà nascere a qualcheduno il pensiero d'impedire al prete di battezzare se prima non si è fatta fede che il bambino o la bambina nata è stata portata all'ufficio dello stato civile per registrarne regolarmente la nascita?

È cosa che non succederà, è cosa che non avrà luogo, ma in questo caso basta il sospetto; quando c'è il sospetto che il Governo voglia ingerirsi degli atti religiosi allora è che le coscienze si turbano, allora è che ne viene quel disordine morale il quale opprime le coscienze, penetra nelle famiglie, scuote tutti gli ordini sociali.

Ecco perchè io assolutamente sono avversario dichiarato delle disposizioni della legge quale fu presentata dall'Ufficio centrale. Ma oltre di questo, vi è ancora altro a mio modo di vedere.

Molti s'illudono o fingono di credere che una volta fatta questa legge, il clero l'accetterà volentieri, e che non potranno verificarsi conseguenze deplorabili. Io al contrario sono di un avviso diverso, ed appunto perchè sono di un avviso diverso mi preoccupo profondamente di ciò che ne potrà e ne dovrà inevitabilmente derivare.

Ora dirò quali sono le conseguenze che io temo. Sono l'inasprimento di un conflitto che, per interesse di tutti, sarebbe molto bene che non esistesse: sono la possibilità di una lotta più accentuata tra il potere civile ed il potere chiesastico.

Signori senatori: crediamo noi e possiamo credere che l'Italia si trovi in condizioni così belle, così solide, così rassicuranti, da potere affrontare con indifferenza o con desiderio in casa

nostra una lotta religiosa? Se è lecito dal grande scendere al piccolo, o dal piccolo salire al grande non vorrò credere che si possa verificare ancora qualcuna delle lotte religiose le quali intorbidarono e dilaniarono i secoli di mezzo; ma per noi non è solamente una lotta religiosa come quella di quei secoli passati, ma anche una mezza lotta religiosa che dovrebbe esserci causa di danni e di danni enormi. E ritenete bene che queste lotte si verificheranno perchè i tempi si rassomigliano, e gli uomini non mutano.

In proposito voi mi permetterete che io vi racconti due piccoli aneddoti.

Nella mia vita giudiziaria mi avvenne un giorno di dover richiedere l'arresto di un parroco il quale aveva negato i sacramenti ad un funzionario pubblico per ragioni politiche.

Io ho dovuto farlo perchè la legge me lo imponeva, quantunque nei miei convincimenti dissenziente da quelle disposizioni repressive contro il clero, perchè, per quanto giuste nei loro risultati, non mi parvero mai utili. Ma i magistrati a fronte della legge devono farli tacere.

Il prete fu arrestato, ed io mi gli presentai. Egli mi accolse col sorriso sulle labbra e coi maggiori segni di deferenza e mi disse: «Io la ringrazio infinitamente della cortesia che mi ha usata di venirmi a trovare in carcere: so che sono in carcere perchè lei l'ha ordinato, e lei fece benissimo ed ha compiuto il suo dovere. Io sono in carcere e ci starò, ma ci sono perchè a volta mia ho adempiuto al dovere mio. Lei mi farà giudicare e condannare, ed io subirò la pena senza rincrescimento e senza rancore: ella però vorrà riconoscere che anche io adempiendo gli obblighi del posto mio, sono un sacerdote ed un cittadino rispettabile».

Io vi riferisco testualmente il colloquio che è passato fra questo parroco e me.

Il parroco, in quei tempi, 30 o 35 anni fa, fu condannato e tradotto al luogo di pena. Vi aveva già scontato un anno dei tre anni ai quali era stato condannato quando il Governo cercò di fare ufficio presso di lui perchè chiedesse la grazia che era dispostissimo a concedergli.

Fu fatta la comunicazione: ma il parroco, rispondeva che egli era in carcere e per conto

suo vi rimaneva: la concessione o meno della grazia fosse cosa di cui non intendeva di occuparsi.

E il Governo emise decreto di grazia, e il parroco venne scarcerato e tornò alla propria sede, ma venuto da me per atto di cortesia, volle pur farmi sentire che, se egli era libero, era stato per desiderio del Governo che non aveva più voluto tenerlo in carcere ma che egli perciò non si credeva tenuto ad alcun debito di gratitudine.

Ora, volete voi che, approvato il progetto di legge dell'Ufficio centrale, proclamato che il matrimonio civile debba avere la precedenza su quello religioso, stabilito che il prete, il quale avrà celebrato un'unione religiosa prima delle condizioni prefissegli, sarà punito con multa o con la privazione della prebenda, non si dovrà prevedere qualche atto di ribellione?

Credete voi che non vi potrà essere qualche sacerdote o convinto, o zelante, o anche fanatico che, nella sua coscienza desideri immolare se stesso alla tutela dei diritti pretesi violati e dica: io pago la multa, perdo la prebenda, ma faccio quello che il mio dovere religioso m'impone? Io ho la credenza profonda che ciò potrà succedere e che non uno, ma ve ne saranno molti. In questa ipotesi conviene pensare alla posizione in cui verrebbe a trovarsi il Governo, poichè siccome esso non potrebbe a meno di ricorrere necessariamente a perquisizioni, a sequestri e simili mezzi coercitivi, è palese, che il Governo si metterebbe in un ginepraio, dal quale difficilmente troverebbe una via d'uscita, e gli avverrebbe quello che è pure avvenuto a me con un distinto prelato.

Un vescovo aveva subordinato l'assoluzione di una donna, la quale aveva il possesso di alcuni beni di provenienza ecclesiastica, a certe condizioni e fece malissimo.

Su formale denuncia istituito processo, il vescovo non negò, anzi disse di avere operato in quella guisa, perchè non avrebbe potuto per imprescindibile dovere suo fare diversamente. Si trattava di fare il giudizio, ma si sapeva che, condannato od assolto, il vescovo sarebbe stato accompagnato e seguito da una popolazione intiera rispettosa e riverente, la quale avrebbe fatto uno strano contrasto con quella di quel prelato minacciato di una condanna priva di ogni effetto morale.

Dato ciò, stante la supposizione che quanto sarebbe avvenuto una volta, potesse ripetersi oggi, il Senato vorrà ammettere la convenienza di non provocare simili eventualità che al Governo ed al paese arrecherebbero senza dubbio danni e noie, che giova ad ogni costo di evitare.

Questo intento non si potrà però raggiungere se non a patto che venga esclusa ogni disposizione che possa parere un attentato al libero esercizio del culto religioso.

Ma vi sono ancora altre considerazioni che mi paiono meritevoli di essere ponderate.

Una volta la Chiesa usava verso di noi, tempo lontano, dei mezzi molto coercitivi per imporci la sua fede e le sue credenze.

Questi mezzi hanno fatto molte e molte vittime, produssero molti dolori, moltiplicarono umane e sociali sciagure: ma non raggiunsero l'intento che si proponevano.

La terra ha tuttavia girato sempre allo stesso modo come diceva Galileo non ostante che lo abbiano processato e gli volessero far dire che essa stava immobile.

La Repubblica veneta ha sempre continuato a far quello che credeva nel suo interesse di fare sebbene spiacesse alla Corte Vaticana non ostante che fra Paolo Sarpi sia stato arso.

La libertà del pensiero trionfò e rimase incolume sebbene Giordano Bruno sia stato mandato alle fiamme: e andiamo anche più oltre.

Sebbene dopo lunghe e durissime persecuzioni, Pietro Giannone sia stato finalmente rinchiuso e tenuto in lunghissimo carcere, le immortali e sanguinanti sue storie nè andarono soppresse nè andarono disperse ed i rigori contro Pietro Giannone non riuscirono che allo sfogo di una vendetta barbara e meditata.

Ora io dico: perchè noi vorremmo ricorrere sebbene in misura molto più tenue, agli stessi mezzi coi quali il potere ecclesiastico ha agito verso di noi?

Esso ci volle imporre la sua fede con mezzi violenti: noi non dobbiamo ricorrere a mezzi violenti per impedire al potere ecclesiastico di esercitare il suo ministero religioso. (*Commenti*).

Signori senatori. Io penso che il partito migliore sia quello della libertà: di quella libertà ispirata da grande tolleranza accompagnata dalla massima moderazione, di quella libertà,

la quale rispettando tutti i diritti ci ha assistiti durante il primo e lungo periodo del nostro rivolgimento nazionale che ci aiutò a risolvere ed a superare difficoltà di ogni fatta, di quella libertà la quale ci ha condotti a Roma, e faceva dire a Quintino Sella: *Ilic manebimus optime!*

Questa libertà, questa tolleranza, questa moderazione sarà quella che deve assisterci e che ci assisterà negli ulteriori e successivi cimenti che noi dovremo affrontare per consolidare veramente l'unità della patria.

Detto questo io credo di aver detto tutto quel poco che io ho potuto saper dire per giustificare le ragioni per le quali assolutamente io non potrei mai dare il mio voto al progetto di legge dell'Ufficio centrale.

Ora vengo al progetto presentato dal Governo.

Il progetto presentato dal Ministero, a mio modo di vedere, è assai preferibile al progetto dell'Ufficio centrale.

Il progetto del Ministero è un progetto temperatissimo; è un progetto il quale rispetta il matrimonio religioso come istituzione della Chiesa; è un progetto il quale non impedisce che questa unione religiosa abbia luogo, che ad essa non imponesse condizioni, che non pretendesse che questa unione religiosa sia rinviata a tempo condizionato.

Il progetto del Ministero non subordina a nessun vincolo ed a nessuna restrizione l'esercizio del culto; è un progetto che rende omaggio alla libertà.

Quindi, in massima, se mai una legge deve essere votata, io accetterei il progetto del Ministero.

Però il ministro guardasigilli mi permetterà che io dica l'intero pensiero mio. Nel progetto del Ministero io vorrei anche esclusa quella disposizione la quale colpisce con molte i membri del clero.

Mi si dirà che senza sanzioni non si raggiunge lo scopo che si prefigge il guardasigilli con il suo progetto benchè più temperato di quello dell'Ufficio centrale. Ma la coazione che si vuole esercitare col progetto del Governo sopra i membri del clero mi preoccupa, perchè si pone con essa pur sempre, anche postumo ed indiretto, un vincolo all'esercizio libero del potere spirituale.

L'ingerenza del potere civile sugli atti del potere spirituale in qualunque modo esercitata mi turba.

Io mi lusingo nel pensare che senza alcuna sanzione penale si potrebbe trovare modo di dare efficacia alla legge, e mi riservo di sviluppare questo concetto alla discussione degli articoli. Ma dirò così di volo che se nella legge invece di stabilire delle pene le quali vanno ad offendere direttamente il ministero speciale dei membri del clero, si accordasse una qualche azione per ottenere, in molti casi che il matrimonio religioso non si faccia per convenienza o tornaconto, si raggiungerebbe uno scopo utile e si farebbe cosa buona.

Darò un esempio solo.

Vi è una vedova la quale vorrebbe passare a matrimonio, ma si limita alla unione religiosa: perchè? Perchè ella non vuole perdere la pensione vedovile che le fu assegnata come moglie del marito defunto.

Ora ci pare che se si potesse accordare al fisco la facoltà di indagare se veramente quella tale donna pensionata è passata ad un'unione religiosa e se si desse il diritto a questo rappresentante del fisco di fare la lite alla donna pel fatto che essendo passata ad un'unione religiosa, cessarono i motivi per cui aveva acquistato ragione di godere i benefici e i privilegi riservati alle vedove, non dovrebbe essere nè vana, nè inefficace la disposizione nello intento di togliere una causa a molte unioni religiose, e così si dica di ogni altra azione che si credesse di poter concedere a qualunque altro che si reputasse leso nei suoi interessi da una unione religiosa.

Io non accennerò quindi ad altri esempi specifici: vorrei solamente — se fosse possibile — cancellare dalla legge le pene repressive che colpiscono i membri del clero; vorrei cercare se sia possibile di sostituire qualche cosa a queste disposizioni che venisse a raggiungere, se non assolutamente, ma almeno in buona parte, l'intento che il ministro guardasigilli si sarebbe proposto con questo suo progetto di legge.

E qui io intendo di chiedere perchè non voglio abusare ulteriormente della benevola sofferenza che ha voluto avere per me il Senato. E dirò una cosa sola.

Io sono di quelli i quali non credono che tut-

tavolta che si verifichi o nasca un inconveniente, anche che questo inconveniente sia grave, e che interessi il pubblico, il legislatore debba subito pensare a fare una legge. Con tutte le nostre leggi noi un mondo perfetto non l'otterremo mai. Avremo provveduto ad un inconveniente a sinistra e guardando a destra ne troveremo un altro maggiore e saremmo costretti a fare un'altra legge per togliere anche l'inconveniente che ci turba da quella parte.

Il legislatore quindi deve essere discreto ed avere pazienza: occorre che proceda a gradi, che non pretenda di conseguire tutto in una volta, e si adatti a lasciare molto e molto al tempo pensando che il tempo è il migliore dei medici che possano essere laureati in una qualunque Università dello Stato. E ditemi se non è vero.

Una volta il potere ecclesiastico, e per dirla proprio con termini più precisi, i papi nei secoli di mezzo, avevano molte e molte pretese.

I papi credevano di avere il privilegio di conferire gli Stati ai Re: quando non potevano conferirli ritenevano senza alcun dubbio che non vi dovevano essere Re od Imperatori che potessero regnare se non era intervenuto il papa o un cardinale per consacrarli. E i re e gl'imperatori del tempo per quanto valorosi e potenti non si credevano sicuri sul trono se veramente non era intervenuta la consacrazione del papa. Ma i papi andavano più in là. I papi pretendevano di poter deporre e re e imperatori, e non mancano esempi.

Re Manfredi scomunicato e deposto, sconfitto a Benevento, morì, e il suo corpo fu lasciato senza sepoltura perchè fosse divorato dai corvi perchè il papa d'allora non volle che l'avesse.

Corradino per non aver voluto mettersi alla soggezione del papa, nell'età di 18 anni, lasciava miseramente la testa sulla piazza del Carmine di Napoli.

Ditemi un po' signori senatori: Oggi i papi hanno ancora di queste pretese? I papi sono sempre papi anche oggi, ma coi costumi e col tempo quelle pretese cessarono.

Oggi invece il potere ecclesiastico è molto molesto nelle sue pretese; chiede di poter li-

beramente quando gli pare e piaccia accordare la benedizione ad un'unione coniugale e celebrare quello che a lui piace definire matrimonio religioso. Ebbene, io dico, abbiamo pazienza; tolleriamo qualche inconveniente, ma tirando innanzi con pazienza, con tolleranza non dipartendoci mai da quella politica di libertà ferma e temperata che fu finora la nostra guida e la nostra fortuna, verrà il giorno in cui i nostri figli e i nostri nepoti non avranno più occasione di dover pensare alla necessità di una legge come è quella che fu proposta alla discussione ed alla approvazione del Senato. (*Benissimo! Vice approvazioni*).

Voci. A domani, a domani.

PRESIDENTE. Ora dovrebbe parlare il senatore Miceli, altro iscritto; ma, stante l'ora tarda, rimanderemo a domani il seguito della discussione se il Senato consente.

Leggo l'ordine del giorno per domani alle ore 14.30:

I. Discussione del disegno di legge:

Disposizioni contro i matrimoni illegali (N. 2 - *Seguito*).

II. Coordinamento del disegno di legge:

Modificazioni ed aggiunte alla legge 10 agosto 1884, n. 2644, sulle derivazioni di acque pubbliche (N. 31).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Disposizioni intorno agli alienati ed ai manicomî (N. 5);

Disposizioni sul credito comunale e provinciale (N. 72);

Disposizioni sui ruoli organici delle Amministrazioni dello Stato (N. 58).

La seduta è sciolta (ore 18.20).

Licenziato per la stampa il 9 maggio 1900 (ore 12).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

LVI.

TORNATA DEL 5 MAGGIO 1900

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — *Inversione dell'ordine del giorno* — *Coordinamento del disegno di legge: « Modificazioni ed aggiunte alla legge 10 agosto 1884, n. 2644, sulle derivazioni di acque pubbliche » (N. 31-A)* — *Votazione a scrutinio segreto* — *Seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni contro i matrimoni illegali » (N. 2)* — *Parlano, nella discussione generale, i senatori Miceli, Gadda, Vitelleschi, Calciati e Finali* — *Il seguito della discussione è rinviato a domani* — *Chiusura di votazione* — *Risultato di votazione.*

La seduta è aperta alle ore 14 e 40.

È presente il presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed i ministri di grazia e giustizia e dei culti, dei lavori pubblici, degli affari esteri, della guerra e della marina.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Propongo al Senato che prima di continuare la discussione del progetto di legge sui matrimoni illegali, si proceda alla lettura del testo coordinato ed alla votazione a scrutinio segreto del progetto di legge, già approvato per alzata e seduta, e che ha per titolo: « Modificazioni ed aggiunte alla legge 10 agosto 1884, n. 2644, sulle derivazioni di acque pubbliche ».

Se non si fanno obiezioni, s'intende così stabilito.

Coordinamento del disegno di legge: « Modificazioni ed aggiunte alla legge 10 agosto 1884, n. 2644, sulle derivazioni di acque pubbliche » (N. 31-A).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor relatore senatore Adamoli per riferire sul coor-

dinamento del progetto di legge sulle derivazioni di acque pubbliche.

ADAMOLI, relatore. Convieni che io dia lettura di alcune lievi modificazioni, che si sono dovute introdurre nei vari articoli del disegno di legge per poterli coordinare.

Quindi, se il presidente crede che io mi limiti a dar lettura di queste modificazioni, il lavoro sarebbe semplificato. Del resto il testo del disegno di legge modificato è sotto gli occhi del Senato.

PRESIDENTE. L'art. 79 del regolamento del Senato dice: « Lo squittinio segreto sul complesso della legge deve sempre essere preceduto da nuova lettura, salvo che il Senato deliberi altrimenti ».

Interrogo quindi il Senato se creda che si debba dar lettura di tutti gli articoli o non piuttosto di quelli soli ai quali sono state fatte modificazioni.

Presumo che il Senato si contenterà della lettura dei soli articoli modificati.

Allora, se non si fanno opposizioni, resta così stabilito. Il signor relatore ha facoltà di parlare.

ADAMOLI, relatore. L'art. 1 del progetto è stato da noi formulato nel modo seguente:

Art. 1.

Nella legge 10 agosto 1884, n. 2614 sulle derivazioni delle acque pubbliche vengono soppressi gli articoli 9, 20, 21 e 26, e vengono introdotte le seguenti modificazioni ed aggiunte:

Nell'art. 1 bis abbiamo creduto di adottare una dicitura più succinta. L'art. 1 bis sarebbe il seguente:

Art. 1 bis. — Il concessionario di una derivazione può essere autorizzato col decreto d'investitura a costituire un Consorzio, oppure una Società civile o commerciale, per l'esercizio della sua concessione, purchè egli resti obbligato fino alla legale costituzione del Consorzio o Società, e purchè tale costituzione si faccia entro il termine improrogabile di sei mesi o d'un anno dal giorno in cui il decreto d'investitura è diventato esecutivo, secondo che si tratti di derivazione inferiore o maggiore ai mille cavalli dinamici.

La concessione di una concessione di acque pubbliche a terzi, prima del compimento delle opere di derivazione e di trasformazione della forza, è subordinata alla approvazione del Governo.

Compiute le dette opere, il concessionario sarà sempre tenuto a notificare legalmente la concessione al Governo stesso.

L'art. 2 è identico.

Nell'art. 3 invece di « Ministeri » abbiamo detto: « ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura ». Mi pare che questa modificazione sia coerente a quanto è stato deliberato dal Senato.

Nell'art. 3 bis non abbiamo introdotta nessuna modificazione, tranne che al penultimo comma, ove abbiamo detto: « I decreti sono insindacabili nel merito ed eccepibili soltanto per i motivi indicati dagli articoli, ecc. », abbiamo cioè sostituito la parola « motivi » che è legalmente più corretta all'altra « rimedi ».

Nell'art. 3 ter, alla parola « Ministero » abbiamo sostituito l'altra « il ministro ».

All'art. 3 quater, nel capoverso secondo abbiamo detto: « Le dette licenze sono concesse » invece di dire come era prima: « Le dette licenze sono emesse ».

Gli art. 4, 5, 5 bis, 5 ter, 6, 7 rimangono i quali furono votati dal Senato.

L'art. 9 venne soppresso.

L'art. 8 rimane identico.

Gli art. 10 e 11 restano tali quali erano nella precedente legge, quindi non sono ripetuti.

Gli art. 11 bis, 12, 13, 13 bis rimangono come furono votati dal Senato.

All'art. 14 debbo osservare che è incorso nella stampa del progetto coordinato, che è stata oggi distribuita ai signori senatori, un piccolo errore tipografico. Nel penultimo comma è detto:

« La forza motrice di cui al n. 2, a), viene misurata tenendo conto della forza nominale risultante dalla quantità d'acqua che si concede, e dalla differenza di livello fra la presa e la restituzione dell'acqua, sotto deduzione dell'altezza strettamente necessaria per sottrarre i motori alle piene del bacino o del corso d'acqua in cui essa si riversa ».

Questa è la frase che è stata votata dal Senato.

L'Ufficio centrale però avrebbe sostituita quest'altra formula che gli sembra più corretta, e propone si dica « in cui si effettua la restituzione » invece di « in cui essa si riversa ».

La sostanza evidentemente rimane identica.

Gli articoli 15, 16, 17, 18 e 19 rimangono inalterati; gli altri o sono soppressi o sono articoli che rimangono quali sono nella legge in vigore.

L'art. 22 bis non è mutato.

Gli articoli 23, 24, 25, 26 e 27 rimangono identici.

Il mio compito è finito e non mi rimane che ringraziare il Ministero ed il Senato della cortesia colla quale hanno voluto ascoltarmi.

PRESIDENTE. Interrogo il signor ministro dei lavori pubblici se ha qualche cosa da osservare circa il riordinamento su cui ha riferito l'onorevole relatore.

LACAVA, ministro dei lavori pubblici. Non ho nulla da osservare; accetto pienamente quanto ha detto il signor relatore.

PRESIDENTE. Non sorgendo obiezioni e nessuno chiedendo di parlare, le proposte di coordinamento s'intenderanno approvate.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto del progetto di legge sul

quale ha testè riferito il signor senatore Adadomoli.

Prego il senatore segretario Chiala di procedere all'appello nominale.

CHIALA, segretario, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimarranno aperte.

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Disposizioni contro i matrimoni illegali »
(N. 2).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge:
« Disposizioni contro i matrimoni illegali ».

Ha facoltà di parlare il senatore Miceli, iscritto.

MICELI. Pria che esponga alcune osservazioni sul progetto di legge in disamina, mi permettano che io faccia una dichiarazione d'interesse personale; e fo questa dichiarazione anche perchè nessun malevolo, che certamente non si trova in quest'aula, possa darmi la taccia d'inconsequenza.

A me, che conto 40 anni di vita parlamentare, in un argomento di altissima importanza come quello che discutiamo, non sarebbe lecito di mancare di opinioni determinate e sicure.

Questo argomento è discusso in Italia da non meno di 50 anni, è stato discusso nei Parlamenti delle più illustri e civili nazioni del mondo, anche prima che venisse in discussione in Italia, e non sarei scusabile se non avessi da molto tempo convinzioni salde e precise in proposito.

E siccome ho avuto l'onore di far parte dell'Ufficio centrale che studiò il progetto di legge presentato dall'onor. Finocchiaro-Aprile e concretò i suoi studi in un progetto che modificava quello del ministro, io non esitai ad oppormi con tutte le mie forze agli intendimenti dei miei colleghi, allorchè mostrarono il proposito fermo di attenuare troppo alcune disposizioni contenute nel progetto ministeriale, nel senso di renderlo accettabile anche alle persone più scrupolose, e di più timorata coscienza.

Ma più tardi, siccome i quattro vincevano l'uno, ed io intendevo di aver ogni riguardo per i miei colleghi, non spinsi oltre la opposizione.

In massima eravamo d'accordo; ma siccome i miei onorevoli colleghi intendevano di fare un atto patriottico di abnegazione, perchè il

progetto modificato fosse accolto benevolmente da tutti i senatori e dal ministro, così mi associi a quell'atto di abnegazione, ed autorizzai che il progetto fosse presentato anche in quella forma, con la speranza che la unanimità dell'Ufficio centrale influisse alla riuscita del comune proposito.

Parve infatti che il ministro lo accettasse, ma più tardi vedemmo presentarsi dal ministro un progetto ben diverso dal nostro, ed è proprio quello che è in discussione.

Ebbene, io a fronte di questo nuovo progetto mi sento libero da qualunque compromissione di cortesia verso i miei colleghi; e, se occorra, presenterò al Senato le mie opinioni sotto forma di emendamenti, perchè siano discusse, seguano pure la sorte che il destino ha loro assegnato.

Detto ciò, entro in argomento.

Il progetto di legge ministeriale lo considero in due parti. L'una è l'esposizione di fatti, di principii, e della storia dell'argomento; dalla quale esposizione il ministro ha creduto di trarre come corollario il progetto di legge che ha presentato.

Ebbene, mi rincresce di dover dichiarare ad un ministro del mio paese che io, nella esposizione di questo progetto di legge, non trovo le buone abitudini seguite da tutti i ministri passati e che credo saranno seguite da tutti i ministri futuri, allorchè trattasi di un grave argomento.

Non trovo in questa esposizione la dichiarazione esatta di fatti importanti che valgano a dar luce all'argomento. Invece io trovo che la esposizione ministeriale si allontana interamente dalla realtà delle cose, senza di che non è possibile un giudizio ponderato e verace.

E così io sono costretto ad inferire che il corollario preveniente dalla sottrazione di una parte essenziale della storia dell'argomento, dall'interpretazione arbitraria di alcuni fatti notorii ed altrimenti interpretati da tutti, e soltanto appoggiati a fantastiche asserzioni, respinte necessariamente dalla coscienza pubblica, non possa essere che un progetto infermo e privo di ogni elemento di vita.

Signori, io spero che non stupirete se io vi dico che, quando lessi quel progetto e la congerie di ragionamenti che lo precedono, mi sentii sorgere il rossore pel viso. (*Movimenti e commenti*).

Ebbene, o signori, l'onorevole ministro comincia la sua esposizione storica della questione sulla precedenza del matrimonio civile sul rito religioso dal 1831, proprio dal giorno in cui fu proclamato dal conte di Cavour il principio della libera Chiesa in libero Stato. Dopo di avere asserito ciò, dopo di avere sottratta la parte storica che a me importa di accennare, il ministro dichiara, che essendosi costituito il Regno d'Italia in base al principio della libera Chiesa in libero Stato, è avvenuto che è rimasta la forma del matrimonio in balia dei cittadini, senza che nessuno si curasse dell'influenza che il matrimonio contratto col rito ecclesiastico, come forma estralegale, potesse avere sulla condotta dei cittadini, e che in omaggio ai principi di libertà si lasciasse alla spontaneità di ognuno la celebrazione del matrimonio civile, come la celebrazione del matrimonio ecclesiastico!

Onorevole ministro, io non so com'ella abbia potuto asserire che in Italia dopo il '60, si sia lasciata senza discussione, senza che nessuno facesse obiezioni, la piena libertà ai cittadini di fare il matrimonio secondo le regole stabilite dalla legge, oppure di fare il matrimonio con le forme ecclesiastiche.

La verità è del tutto in opposizione con quello che ha detto l'onorevole ministro.

È possibile, onorevole ministro, che lei abbia potuto così leggermente dimenticare che fino dal 1805, 35 anni fa, in Italia fu pubblicato un Codice, il quale nell'art. 93 dichiara che cosa sia il matrimonio imposto dalla legge, e con l'aggiunta dell'art. 17 dichiara che il solo matrimonio riconosciuto dallo Stato è quello previsto in determinati articoli del Codice, e che lo Stato non riconosce il titolo di marito e di moglie a coloro che si sono uniti fuori delle prescrizioni della legge, e toglie nientemeno che gli effetti civili alle unioni ecclesiastiche, fatte dimenticando le leggi del paese?...

È sembrata poca cosa all'onor. ministro, una sanzione così terribile qual'è quella che nega ai coniugati il titolo e i diritti di marito di moglie, che toglie i diritti civili alla prole che nasce da tale congiunzione?

La privazione dei diritti civili, la quale importa che, se uno dei genitori, o tutti e due, muoiono lasciando una eredità, di quella eredità si impadronisce un parente del decimo grado, ed i figli nati da quella unione illegale

sarebbero condannati a chiedere l'elemosina per le strade?

Ed è sembrato poco all'onor. ministro tutto questo che in verità avrebbe dovuto bastare per qualunque uomo onesto in Italia che avesse mai osato di conchiudere un'unione coniugale di questa fatta, mettendo in mezzo al mondo dei figli senza nome, dei figli senza il decoro che viene dalla legittimità; costituire delle famiglie, le quali non hanno il diritto all'eredità dei genitori, nel mentre che questa eredità, occorrendo, se la prendono i parenti che appena forse conoscevano questi coniugi?

Signori, il signor ministro per venire alle sue conclusioni aveva bisogno di dire che in Italia il matrimonio civile, o la benedizione ecclesiastica, è ritenuta la stessa cosa in nome della libertà.

Oh libertà, io debbo adesso ripetere, quanti delitti si commettono in tuo nome. Così disse una celebre donna che lasciò la vita sul patibolo! E vedo che ancora continua la triste storia. Noi vediamo che in talune parti si declama libertà, libertà, e si corre rischio di seppellirla mentre si crede di onorarla; e qui in nome della libertà si viola la storia e si pretende di giustificare dei fatti che costituiscono un evidente danno alla società, ed un mortale discredito alle leggi del paese.

L'onor. ministro ha cominciato dal 1831 la storia del matrimonio civile mentre essa cominciò sin dal 1849.

In Piemonte, all'alba della libertà stabilita dallo Statuto, e mentre gli altri popoli d'Italia gemevano sotto l'oppressione dei loro governi la eletta di quel nobile paese, pensò subito alla necessità che il sistema costituzionale imponeva ai legislatori. Nel novembre del 1850 fu costituita una Commissione, della quale mi duole non conoscere i nomi. Appena costituita, in virtù di decreto Reale del 16 gennaio 1849, si occupò di questo grave argomento, e concluse sulla necessità di stabilire in Piemonte il matrimonio civile. Furono esaminate tutte le difficoltà; reputarono necessaria non solo la proclamazione del principio, ma anche una sanzione adeguata alla gravità della colpa dei possibili contravventori e dichiararono che i trasgressori al matrimonio civile sarebbero stati puniti col carcere da determinarsene le misure.

Più tardi la stessa Commissione concluse che

per riparare ai gravi inconvenienti che si prevedevano era necessario infliggere ai contravventori una pena, e si propose di nuovo quella del carcere. « Questa pena (dice il relatore di quel progetto di legge) è giusta, perchè trattasi di punire una solenne trasgressione ad una legge di ordine pubblico quale è quella che regge il matrimonio, fondamento della famiglia e della società; trasgressione che spesso può rivestire i caratteri di una vera ribellione alla legge e che sarà sempre almeno un fatto di unione illegittima che priverà volontariamente i figli nascituri di quello stato che è loro nella società necessario ».

Dunque vedete che il Parlamento subalpino non aspettò 11 anni per interessarsi di questo argomento; lo trovò così grave, così urgente che, malgrado la guerra che era avvenuta pochi mesi avanti e che finì colla sventura gloriosa di Custoza; malgrado la guerra che si preparava in quei momenti, i guerrieri affilavano i ferri, i dotti studiavano per riformare la legislazione del paese, e trovarono che primo argomento a trattarsi era quello del matrimonio civile. Perchè, o signori, fu creduto quello argomento di altissima importanza? Era naturale che in quel nobile Piemonte rimasta la sola provincia d'Italia colla luce della libertà, si pensasse a stabilire con ogni sforzo non solamente la indipendenza dallo straniero, ma anche l'indipendenza interna, la quale non era altro se non l'indipendenza del potere civile dalle usurpazioni papali. Ecco, come camminavano a pari passo le preparazioni per la guerra e le preparazioni per l'indipendenza interna. Perchè, non ci illudiamo, un paese può essere indipendente in faccia allo straniero o può essere servo, schiavo quando esiste un altro potere il quale abbia diritto di influire nella sua legislazione, menomando le prerogative e l'azione della podestà riconosciuta dalle leggi, e che nei Governi costituzionali è il Parlamento, cioè la Corona, il Senato e la Camera dei deputati.

L'onerevole ministro salta a piè pari la parte più significativa della storia del matrimonio civile, e relative sanzioni; ma io ho creduto di rilevarla, perchè non è lecito durante la discussione di così grave argomento dimenticare ciò che i nostri concittadini che ci hanno proceduto nella vita parlamentare operarono in proposito pel progresso civile d'Italia; ed io

ricordo con orgoglio tutto ciò che si faceva nel piccolo paese al piè delle Alpi, il quale raccoglieva quanto c'era di meglio fra i perseguitati dalle altre tirannie italiane, avendo sempre in vista le future sorti della patria.

Il ministro inoltre nella sua relazione ha interpretato in modo assolutamente fantastico il principio della libera Chiesa in libero Stato. Egli ha creduto di rappresentare lo Stato e la Chiesa come due fedeli amici, che vivono e lavorano insieme senza attriti e senza discordie.

Libera Chiesa in libero Stato fu intesa dal conte Cavour, e fu intesa da ogni persona ragionevole come la proclamazione della separazione di due poteri, come la dichiarazione che il campo di azione dell'uno fosse assolutamente diverso ed indipendente da quello dell'altro, e quindi che la competenza dello Stato e quello della Chiesa fossero inesorabilmente separate e distinte, e che l'una non potesse nè dovesse giammai più tentare di attribuirsi la facoltà che naturalmente e necessariamente appartengono all'altro.

È questa verità inconcussa; ed ora si tenta perchè si ritorni all'antica confusione di poteri, alla promiscuità delle competenze, ed alla prevalenza della Chiesa in argomento del matrimonio, cioè nella costituzione della famiglia, che è base della organizzazione vigorosa o vitale della società.

La Chiesa stia nel suo campo. Lo Stato civile, lo Stato liberale, in tutto ciò che è legittimo, non disturberà la Chiesa.

La separazione delle due potestà è la prima condizione del benessere di entrambe; il progetto dell'onor. Bonasi dimentica questa verità; e ci ricaccia nel passato, del quale ci credevamo felici di esserci liberati. Ma questo tentativo cadrà, ed è troppo che abbia l'onore della discussione!

Vengo ad un altro argomento che in verità mi fa grande meraviglia a ricordarlo.

Il ministro aveva bisogno di argomenti per venire alle sue conclusioni; ma doveva essere convinto che le sue artificiali asserzioni, le massime proclamate, ed i suoi ragionamenti fossero troppo deboli e volle escogitare un argomento *ad hominem*, per atterrare l'Ufficio centrale.

Egli prese un articolo dell'Ufficio centrale, il 4, e da quello, io non so come la sua fantasia potesse giungere ad attribuirgli un significato assolutamente opposto a quello che esso ha let-

teralmente considerato, ed assolutamente opposto a quello datogli dall'Ufficio centrale. La interpretazione dell'onor. ministro evidentemente ripugna al buon senso e alla riputazione di capacità e di senno che vantano i cinque senatori che studiavano l'argomento. (*Movimenti*).

L'art. 4 dice così:

« Cessa l'azione penale anche contro il ministro del culto, se gli sposi addiverranno all'atto del matrimonio nelle forme e secondo le disposizioni del Codice civile, prima che la sentenza di condanna sia passata in giudicato.

« L'azione penale si estingue anche per la morte di uno degli sposi ».

Signori, qui parliamo un po' in buona fede. Che cosa contiene quest'articolo per autorizzare il ministro a dire che esso implicava il concetto che dall'Ufficio centrale si credesse indifferente che i cittadini andassero a concludere l'unione coniugale sia presso la Chiesa, sia presso l'ufficio dello stato civile, come è prescritto dal Codice?

Il ministro giunge ad asserire e stampare che per l'accennato art. 4 dell'Ufficio centrale, entro un determinato tempo, ed implicitamente in tale guisa venivasi a riconoscere la facoltà agli sposi di premettere il matrimonio civile, o il matrimonio religioso, e conchiude che in base a questo principio il ministro ha organizzato il suo progetto di legge, che l'Ufficio centrale unanimemente respinge.

A questa dichiarazione del ministro ha risposto eloquentemente e sdegnosamente in poche parole il relatore, onor. Cerruti. Ma permettete, signori senatori, che io ricordi a me stesso come il nostro Codice penale negli articoli 133 e 134 commina una pena, che può ascendere a 18 anni di detenzione, a quei cittadini, che, travolti dalla sciagura o dal puro carattere insorgessero costituendo delle bande allo scopo di depredare, distruggere e via dicendo. Poi agli articoli 216, 252, 253 e 254 lo stesso Codice ha condonato una gravissima pena a colui, il quale, avendo detto una falsità, in conseguenza della quale un cittadino possa esser condannato a 20 anni di reclusione, ritratti poi la sua deposizione falsa a tempo stabilito; ha condonato la pena, che potrebbe essere da 15 a 18 anni di detenzione a cittadini i quali, ma non armata, insorgessero contro

le istituzioni dello Stato e fossero passibili di una pena gravissima, purchè essi, nel tempo e condizioni determinate si ritirino dalla strada pericolosa nella quale si erano inoltrati.

Orbene, chi mai, leggendo quell'art. 4 dell'Ufficio centrale, al quale io avevo l'onore di appartenere, poteva supporre che in quell'articolo l'Ufficio centrale, non si sia ispirato a quel concetto a cui si ispira il presente legislatore, ossia d'impedire il corso di un'azione criminosa la quale, nel produrre la rovina di alcuni cittadini, poteva portare anche la desolazione e la rovina in una intera regione del paese?

Noi ispirati dallo stesso principio abbiamo detto: dopo che due esseri umani, maschio e femmina, si siano uniti irregolarmente, ma poi, dopo un certo tempo abbiano adempiuto alle prescrizioni della legge, possono godere il beneficio accordato persino a delinquenti autori di gravissimi delitti!

È evidentissimo che col cennato articolo non si volesse che agevolare il pentimento dei colpevoli, ed il loro ritorno alla legge!

Ma, l'onor. ministro, avendo bisogno di un grande argomento *ad hominem* contro l'Ufficio centrale, interpreta quell'art. 4 in un modo che nessuno al mondo avrebbe osato di interpretare. (*Rumori vivissimi*).

E da queste interpretazioni, e da queste fantasie, e da questa mancanza assoluta del senso della realtà delle cose, e da questo oblio della storia egli tira per conseguenza quel progetto di legge nel quale non c'è altro che questo: riconoscere, dopo che è stata abolita, la supremazia della Chiesa sullo Stato in tutto che riguarda i matrimoni.

Ma la maggior colpa commessa dal ministro nella presentazione di questa legge è che non ha badato che non è lecito nè a un ministro, nè al Parlamento, nè alla Corona, di fare spreco di una parte della sovranità la quale per sua natura e per parere dei più illustri pubblicisti, è indivisibile.

Se per poco voi volete dividerla voi distruggete la sovranità, voi decimate l'indipendenza di un paese. Questo concetto è stato sostenuto dai nostri più illustri pensatori, e se noi leggiamo le opere, per esempio, di Romagnosi troviamo che egli dice: « La sovranità è indi-

visibile, chi la divide rinuncia all'autorità dello Stato; e ciò è un vero delitto».

Appresso. L'insigne filosofo e publicista, che fu Gaetano Filangieri, si rallegrava di esser nato in un'epoca in cui la Chiesa cessava d'influire sullo Stato, e così nella sua opera immortale si esprimeva: *Lo Stato sarà più tranquillo e l'altare meglio servito.*

Povero Filangieri, se uscisse dal sepolcro, dopo un secolo e 25 anni, troverebbe che in Italia ci sono dei ministri i quali dopo di avere visto il paese liberato per la virtù de' suoi figli dalla funesta dipendenza, la fanno adesso risorgere e aboliscono, perchè a questo si viene, tutto quello che è stato ritenuto finora per una grande conquista fatta dalla civiltà. Ebbene la esclusiva sovranità dello Stato è indispensabile alla sua indipendenza.

La sovranità non può scindersi. E noi senza cadere nella debolezza e nella soggezione, troviamo che gli uomini più illustri, filosofi di primo ordine che hanno la voce più autorevole nella scienza e nella politica, raccomandano, vivamente ai popoli ed ai Governi, di non transigere mai sulla loro assoluta sovranità.

Weathon, fra gli altri, sostiene « che i paesi cattolici ed anche i paesi non cattolici che mantengono il regime ecclesiastico, derogano alla loro indipendenza, e vanno incontro a danni incalcolabili ».

Ebbene, io domando all'onor. ministro, e domando pure ai dotti oratori che ieri discussero l'argomento: credono essi che sia lecito a chicchessia di menomare la sovranità del proprio paese facendo delle cessioni ad altri che sono estranei alle potestà che rappresentano le nazioni, che sono nulla di più di ogni altro cittadino o ente morale, ai quali è vietato far leggi e che sono obbligati di obbedire alle leggi esistenti?

Credete voi che questa cessione, qualunque misura essa abbia, sia cosa da poco, sia cosa da non curarsi dai Parlamenti, che sono i custodi delle leggi, dell'onore e della indipendenza delle nazioni? Io per me trovo in ciò la maggior colpa del Governo.

Voi con quel primo articolo cominciate col dire: « Ogni unione matrimoniale con le forme religiose deve essere preceduto o seguito dall'atto del matrimonio con le forme e secondo le disposizioni della legge ».

Non vedete? la stessa forma che l'onor. ministro ha dato a questo suo progetto vi prova all'evidenza che qui risorge con tutta la sua ampiezza e tutta la solennità, ciò che è stato abolito dal Codice del 1865.

Il Codice, il quale stabilisce il matrimonio civile a cautela dei più sacri interessi nazionali, cede il posto a questo articolo, se sarà approvato dal Parlamento. Dunque la conseguenza di questo progetto di legge è l'abolizione assoluta ed indiscutibile dell'art. 93 del Codice, in cui è detto che il matrimonio è soltanto quello che la legge vuole; l'abolizione dell'art. 117 in cui è detto che il matrimonio, che non sia quello stabilito dalla legge, non può avere effetti civili e non è matrimonio.

L'onor. ministro si è fatto riformatore; se nonchè i riformatori, secondo il concetto che è stato accettato da secoli, sono quelli che fanno qualche cosa per muovere il mondo e farlo camminare per le vie del progresso; ma i riformatori come l'onorevole ministro, tirano la società indietro, ed invece di attirare il plauso attirano l'indignazione del mondo civile e la maledizione della loro patria.

Non farò un'analisi minuta delle conseguenze legali in cui si troverà il Governo se fosse accettato questo articolo, ma per dimostrare quanto sia necessario che il Senato lo respinga, dirò che questo articolo distrugge quanto l'Europa intera ha creduto dover conquistare alla civiltà, cioè il matrimonio civile.

Qui stiamo facendo una legge speciale, e le leggi speciali sono deroga alla legge generale.

Va bene che vi è l'art. 4 delle disposizioni generali sulle leggi, il quale prescrive che una legge anteriore non può essere abrogata se non che da una chiara legge posteriore. Ma vi sono poi due eccezioni, cioè il caso in cui la legge nuova modifichi tutto l'argomento che è oggetto della legge medesima, oppure che vi sia incompatibilità tra la legge nuova e l'antica, perchè se c'è incompatibilità, è l'antica che cade. Immaginate se e come il clero ita-profiterebbe di queste eccezioni!

Se venissero delle liti lo Stato avrebbe a combattere con un avversario formidabile. In materia di astuzia, di mancanza di scrupoli, di attività e di energia il clero ne ha da vendere. Immaginate che cosa avverrebbe! quante liti

sorgerebbero, quanti scandali avrebbero luogo a danno dell'ordine pubblico.

Signori, io non ho la forza di continuare molto questa discussione, perchè la salute non me lo permette. Ho dovuto curarmi alcuni giorni e mi limito a poche altre osservazioni, che non voglio pretermettere. E la prima è che la storia c'insegna che quando i Governi hanno avuto la coscienza dei loro doveri ed hanno avuto il sentimento della sovranità dello Stato che essi debbono difendere, la Curia romana è stata messa sempre a dovere.

Ma quando i Governi all'energia sostituiscono la debolezza, ad un concetto preciso, determinato sostituiscono la confusione e l'incertezza, allora sono preda di quelli che vogliono fare di loro ciò che ad essi piace.

E così è avvenuto riguardo a quest'argomento dei matrimoni civili.

Il Weathon ci ricorda che nel Concilio di Trento era stata stabilita la necessità di togliere di mezzo i matrimoni clandestini per gli scandali ai quali essi davano luogo.

Era una sciagura per tutti e fu altamente decoroso e morale il rigore spiegato perchè i matrimoni avessero le necessarie pubblicità e fossero celebrati con solennità ed al cospetto di tre testimoni.

Weathon assicura (ed è degno di piena fede quel celebre diplomatico per la sua vasta coltura ed ingegno) che avendo riscontrato gli atti segreti del Concilio di Trento, trovò che in una deliberazione fatta in un giorno si era decretato semplicemente la necessità di tre testimoni; ma che in una deliberazione posteriore si aggiunse che uno dei tre testimoni dovesse essere un prete, rappresentante il parroco della chiesa alla quale erano iscritti i coniugi.

Ebbene questa deliberazione nel seno dello stesso Concilio di Trento ebbe il voto contrario di 56 prelati, i quali dichiararono che non era legittimo invadere un terreno che non era di loro competenza.

La maggioranza aveva deciso diversamente, e così rimase stabilita la necessità della presenza di un prete.

I Governi non aderirono senza lunghe difficoltà, e la storia c'insegna che anche la Casa di Savoia *ab antiquo* aveva un trattato con la Santa Sede, nel quale era stabilito che il matrimonio in Piemonte dovesse essere pubblico;

ma che fosse valido anche quando mancasse la benedizione della Chiesa. Ed il conte di Cavour ricordò questo fatto nel 1852 a Torino allorchè nel Senato si discusse quest'argomento: e disse: « Nella valle di Fenestrelle nessuno sa che cosa sia il Concilio di Trento e la benedizione ecclesiastica: perchè non dovrebbe essere lo stesso nelle pianure del Piemonte? ».

Così diceva il conte di Cavour, che fu uomo moderato o pieno di riguardi per la religione. Ma ieri furono citati alcuni che avevano dato dei pareri diversi, credendo con ciò di avvalorare il progetto del ministro, al quale fa mancanza la ragione e l'autorità dei sostantivi.

Signori, io rispetto anche i nomi che furono citati da qualcuno degli oratori; ma l'uomo di Stato che fu il conte di Cavour, moderatissimo, e che non ha fatto vanto d'irreligione, dichiarò solennemente la necessità della separazione del contratto, che è di esclusiva competenza dello Stato, dalla benedizione, che opera tutta della Chiesa.

L'illustre uomo di Stato conchiuse il suo mirabile discorso con queste parole:

« Il matrimonio civile fu istituito in Francia dal grande imperatore Napoleone I, e questo fatto costituisce per lui un vanto più alto che non costituisce la più splendida delle sue battaglie ».

Ecco l'autorità alla quale voi avreste dovuto deferire, mettendo in disparte i cavilli che ogni curiale può proclamare come cosa seria e degna di plauso.

Io nel conte di Cavour ho ammirato sempre un eminente uomo di Stato, un diplomatico impareggiabile, mentre voi moderati che avete considerato in lui un oracolo, che lo avete proclamato infallibile, ora lo rinnegate per tradire tutto, la storia, le leggi, ed i testi dei vostri capi, che pur sono degni del maggior rispetto.

Le nazioni ed i Governi che non si fanno rispettare, non sono rispettabili.

Leibnitz ricorda che l'imperatore Luigi di Baviera, che sentiva l'orgoglio della sua sovranità e gli alti doveri di capo dell'Impero, emise un'ordinanza nella quale fu stabilito che coloro i quali emettessero la dottrina che le dispense sui matrimoni e su tutto ciò che riguarda ad essi potessero essere accordate da una

autorità che non fosse la sua, si trattassero come sudditi ribelli alla maestà dell'Impero.

Egli fu obbedito da tutti.

Anche Roma che in quei tempi poteva un po' insuperbire, piegò la testa e si sottomise.

Enrico II di Francia che voleva pure essere rispettato e sentiva l'orgoglio e i doveri del potere supremo, respinse la usurpazione della Chiesa, che ostinatamente voleva dominare su tutti.

Egli emise l'ordinanza di Blois nella quale è detto che il prete che si arrischia a compiere un matrimonio fuori della legge, deve essere condannato come autore di un ratto. E fu ubbidito in tutta la superficie dell'Impero.

Giuseppe II, che fu un altro riformatore pieno della coscienza dei suoi doveri, non permise a Roma i consueti capricci; e Maria Teresa, che valse dieci imperatori di quelli che la precedettero, o la seguirono, ordinò rigorosamente che la Corona fosse rispettata in materia di matrimonio, respingendo ogni indebita ingerenza della Chiesa. E furono ubbiditi col bene indiscutibile dei cittadini.

Ma si dice: perchè riguardo alle risoluzioni sulle sanzioni per rendere efficace il matrimonio civile si è tanto esitato? Non facciamo i filosofi, perchè vi sono i fatti.

Non si sa che appena vuol farsi una modificazione alle leggi, che urlino le antiche usurpazioni della Chiesa, corrono a stuoli cardinali, arcivescovi, vescovi, parroci e sagrestani e gridano: voi distruggete il mondo, ed hanno la forza di ristagnare l'azione benefica dello Stato?

Il conte di Cavour ai timidi e scrupolosi, i quali dicevano d'ignorare le conseguenze del matrimonio civile nell'educazione pubblica rispose: « In Francia la rivoluzione del 1792 era rappresentata da uomini nati presso le cupole delle chiese col matrimonio religioso, e fu una rivoluzione che atterri tutta l'Europa; invece la rivoluzione del 1848, quando già da mezzo secolo era stato introdotto il matrimonio civile, fu mite e civile ».

Ebbene fate il paragone, e dite se è possibile che sotto gli auspici di queste tradizionali usanze il costume peggiori. Il costume migliora, diceva Cavour, quando sono migliorate le leggi, che hanno diretta influenza sulla condotta morale degli uomini.

L'eminente uomo di Stato soggiunse ai senatori, che pendevano dal suo labbro: Prescindendo di quanto vi ho notato sugli effetti morali di due rivoluzioni francesi, rilevo che il matrimonio civile esiste in Iscozia sin dal 1500.

Sono stato recentemente in Iscozia, ed ho imparato che non vi è popolo che più dello scozzese sia ossequioso alla legge, che sia più costumato, laborioso e modesto.

Ebbene ora onor. signori, venite a dire che con queste novità noi peggioriamo moralmente il paese. Io vi rispondo che noi così lo eleviamo. Adesso tutto ciò che era un dogma per i primi uomini di Stato dell'Europa, compresi i principali uomini di Stato nostri, è trattato come materia da spazzarsi.

Viene il ministro, e dice: « sarà quel che sarà, contentiamo la santa Chiesa, ed avvenga quel che si può ». Voi, o signori, siete ministri ed avete l'obbligo di guardare agli interessi dell'Italia, e non ai capricci di una classe che ora più che mai si dimostra infesta alla felicità della nazione.

Pensate, o signori, che con questo sistema nell'epoca in cui siamo corriamo dei rischi terribili; e non abbiate il coraggio di voler giustificare questi vostri errori in nome della libertà, perchè nessuno vi crede, e poichè da noi, più che da altri fu serbato sempre un perfetto culto per l'augusta Dea.

Non profanate questo nome; non è la libertà che vi spinge a portare innanzi al Parlamento un progetto di legge simile. È qualche cosa che io non posso qualificare, ma che ognuno comprenderà da sè.

Io, se si verrà agli articoli, farò le mie proposte, sempre però sobbarcandomi alla necessità, seguendo l'esempio di abnegazione patriottica datomi dagli antichi e dagli attuali colleghi dell'Ufficio centrale.

Ma, onorevoli senatori, badate che questo argomento si discute da 50 anni; che l'Europa lo ha trattato in mille modi; che nel 1859, l'illustre Gneist, che tutti sanno essere fra i primi filosofi e pubblicisti della Germania liberale, amico dell'umanità, rispettoso di tutti e di tutto, compresa la stessa Chiesa cattolica; nel 1859, quando in Italia si affilavano i ferri per la liberazione del paese e quando a Roma si preparava la proclamazione dell'infalibilità del pontefice, alla testa di un gruppo notevole di

dotti tedeschi, si recò credo a Heidelberg e si occupò molto degli affari d'Italia, ed in uno splendido discorso disse: « all'Italia non può convenire in materia di matrimonio che la precedenza assoluta del matrimonio civile su quello ecclesiastico. La libertà dei cattolici rimane intatta. Nessuno in Italia vi attenda, perchè dopo il matrimonio civile voluto dalla legge, ognuno può farsi dare tutte quelle benedizioni che crede ».

E poi soggiunge: « Se la curia papale continua a contrastare all'Italia la garanzia del matrimonio civile, è segno evidente che il papato vuole condurre l'Italia al punto di farle consacrare la propria onnipotenza ».

Chi impedisce, agli Italiani, di fare dopo compiuto il matrimonio civile, tutti gli atti che a loro piace?

Il clero ed i suoi aderenti, o signori, non s'incaricano degli atti religiosi per affetto alla religione degli avi. Essi vogliono dominare, e non vogliono rassegnarsi alla perdita del potere temporale.

Ebbene, è lecito che i ministri del Re d'Italia vengano a presentare al Parlamento delle leggi che non hanno altro effetto che di restituire un dominio che era stato abolito dalla rivoluzione italiana, e proclamare l'abolizione della parte più importante del Codice del 1865?

Io sono sicuro che il Senato non potrà mai accettare questo progetto di legge. Badate, o signori, che la Camera dei deputati che votò da qualche anno un progetto di legge simile a quello sostenuto dall'Ufficio centrale, non accetterebbe certamente il progetto Bonasi, e forse ci darebbe una lezione per noi molto dolorosa.

La conseguenza naturale di questo fatto quale sarà? Se il Senato accetta un progetto di legge che fosse accettabile anche dalla Camera dei deputati, la questione che dura da cinquant'anni sarà finita. Ma se questo non avverrà, lo *status quo* continuerà ad esistere chi sa per quanto tempo ancora. Ebbene, e questa Italia che è stata chiamata nel passato, la patria del diritto, proverebbe al mondo di essere divenuta la patria della incertezza, della irrisoluzione, della pigrizia e della indifferenza per qualsiasi ideale?

O signori, badiamo che queste qualità non possono portare se non che al discredito ed

alla rovina; ed io spero e confido che il Senato del Regno respingerà questo progetto di legge, dando novella prova che esso sa di essere sua missione, il promuovere con ogni sforzo la gloria e la grandezza della patria. (*Bene*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Gadda, altro iscritto.

GADDA. Io sono proprio sorpreso nel vedere come l'ottimo collega Miceli abbia creduto di dovere amplificare di tanto la portata di questa legge e di crearsi innanzi a sé delle difficoltà e dei pericoli che effettivamente non sussistono. Mi pare che egli, nel suo eloquente discorso, ha sollevato una obiezione che nessun senatore ha di certo mai pensato. Egli ha parlato come se si dovesse discutere della obbligatorietà del matrimonio civile. Ma non si è mai messo in dubbio da nessuno che il matrimonio civile è il solo che può produrre effetti civili, e che dia fondamento legale alla famiglia.

Il progetto di legge attuale mira a far rispettare questa obbligatorietà quando viene sconosciuta.

L'egregio collega ha divagato a combattere una obiezione che nessuno solleva; si è battuto con un avversario che non esiste. E devo francamente anche soggiungere che egli si è permesso di attribuire a noi ed al Governo delle intenzioni che nessuno di noi ebbe mai.

Ha attribuito a questo progetto l'intento di un tentativo di conciliazione fra lo Stato e la Chiesa, che non poteva passare per la mente di nessuno tanto sarebbe intempestivo e vano.

Ha veduto un servaggio dell'autorità civile innanzi all'autorità ecclesiastica, che sarebbe indegno e di cui neppure è lecito supporre il pensiero. Sarebbe una vera vergogna se noi dovessimo qui in Senato venire a difendere lo Stato nell'esercizio della sua libertà a fronte della Chiesa, libertà che è la base del nostro diritto interno.

Noi accettando l'obbligatorietà del matrimonio civile, che è indiscutibile, dobbiamo cercare il modo di farla rispettare da tutti. Questo è il concetto che domina la legge, questo è il fine che ci proponiamo. Stabilire, cioè, il modo pratico di ottenere che le disposizioni del Codice civile in materia matrimoniale siano eseguite.

Io non rifarò tutte le considerazioni storiche e di diritto che suffragano la legge, perchè mi hanno percorso con grande dottrina i senatori

Pascale e Borgnini; onde pare a me che ora sia opportuno, anche per un riguardo doveroso verso il Senato, di non ripetere le teorie già svolte, e di scendere senz'altro all'esame del concetto pratico, abbandonando, come oramai esaurita, la parte dottrinale del progetto.

Dichiaro che anche io divido l'opinione dei colleghi che hanno parlato ieri, che cioè effettivamente una vera urgenza di questo disegno di legge non v'era. Nel primo periodo della attuazione del nuovo Codice si fece sentire la necessità e la urgenza di sanzionare con penalità la inesecuzione dell'obbligo del matrimonio civile. Allora era una istituzione nuova e il paese ignorava ancora quale fosse la portata di questo concetto legislativo, ed a quali gravi conseguenze si esponevano i cittadini col non attenersi; ma ormai, come tutti ne sarete convinti, non vi è paese così segregato dai centri civili, in cui vi sia ancora persona che creda potersi fare un matrimonio civilmente valido, senza contrarlo colle forme prescritte dalla legge civile.

Questa è ormai una convinzione che è entrata nell'animo di tutti; quindi la legge sotto questo riguardo non avrebbe tutta quella necessità ed urgenza che aveva prima.

In principio noi abbiamo trovato, ed era naturale che si trovasse, il clero oppositore vivace a questa legge, perchè aveva creduto che fosse una violazione delle sue funzioni.

Ma anche questo concetto si è andato interamente modificando e io credo che la maggior parte di voi avrà dovuto rilevare che attualmente il clero viene piuttosto in appoggio del matrimonio civile, in quanto che comprende che sarebbe troppo grave responsabilità, per la coscienza di un onest'uomo, il voler tener lontani i suoi fedeli dalla effettiva esecuzione di questa disposizione legislativa.

È quindi certo che ora nella maggior parte dei casi lo stesso clero cerca di favorire la celebrazione anticipata del matrimonio civile, spaventato dalle conseguenze che la omissione di questo avrebbe.

Vi sono però delle ragioni che rendono ancora necessaria ed opportuna questa legge. Sono le frodi che si commettono a danno dello Stato, e a danno dei diritti privati, non che le ingiuste sottrazioni agli obblighi della leva. Una quantità di frodi che sono evidentemente commesse

con perfetta cognizione della legge, e nel solo intento di sfuggirne le conseguenze, sapendo benissimo che il matrimonio religioso non produce conseguenze civili ed appunto omettono il matrimonio civile per non perdere quei benefici che lo stato di vedovanza assicura alla vedova ed ai figli.

Lo scopo quindi della legge proposta, è di togliere queste frodi con cui si elude la legge dello stato civile.

Ora la questione, quale ci si presenta, è di praticamente vedere quale fra i due progetti proposti sia preferibile per ottenere lo scopo che noi vogliamo, cioè che si abbia ad eseguire da tutti il matrimonio civile come unica base della famiglia legale.

Ora questo fine a noi pare più facilmente raggiunto, col progetto presentato dal Governo, anzichè con quello riformato dall'Ufficio centrale.

Franca mente io credo che sia preferibile il progetto del Governo; quel progetto che il nostro collega Miceli diceva che fa venire il rossore alla fronte al solo prenderlo in esame e che non si dovrebbe avere il coraggio di presentare al Senato, perchè contrario ai principi di quella libertà che sono base della nostra legislazione. Di tale mia preferenza espongo brevemente le ragioni.

Il progetto presentato dell'Ufficio centrale è certamente molto semplice. L'Ufficio centrale dice: « Io voglio che si celebri prima il matrimonio civile ». Questo è certo un desiderio comune a tutti noi. Il modo di ottenerlo è facile. Proibire che si faccia altro matrimonio prima del matrimonio civile. Certo questo procedimento va dritto allo scopo, e l'art. 1° del progetto dell'Ufficio centrale come dissi, è molto semplice; trova una porta chiusa e la abbatte, senza badare ai guasti che produce. Bisogna vedere le conseguenze di quest'atto di violenza: bisogna vedere i guasti che si fanno. Quest'articolo della legge è un atto di violenza perchè, obbligando ad eseguire prima il contratto del matrimonio civile, si impedisce con violenza che le parti eseguano il matrimonio religioso quando e come loro talenti.

Ora è evidente che, se ponete tale obbligo, voi impedito al sacerdote di amministrare un sacramento.

Ove è la libera Chiesa che avete garantito?

Ove è la libertà che fu base del vostro risorgimento politico?

Questo vincolo che voi ponete al sacerdote è una ingerenza che voi prendete nel culto: voi entrate nel campo religioso.

Ora noi non dovremmo, seguendo le buone tradizioni della nostra politica nazionale, intrommetterci nell'esercizio del culto religioso.

Noi dobbiamo permettere che il matrimonio religioso si esegua quando si creda meglio; è questione di coscienza ed ognuno deve essere libero di agire come la coscienza gli detta.

Noi non dobbiamo opporci a che segua il matrimonio religioso; ed è appunto un pregio del progetto di legge del Governo, a cui io do la preferenza, questo di far servire a favore del matrimonio civile il matrimonio religioso, perchè, seguito il matrimonio religioso, diventa una necessità che le parti compiano il civile, perchè l'ommissione ne è punita. Colla disposizione del progetto ministeriale, non si colpisce il matrimonio religioso, non si colpisce il sacerdote che lo ha celebrato; mentre invece il progetto dell'Ufficio centrale colpisce il matrimonio civile e il sacerdote. È importante questa differenza ed io prego il Senato a portarvi seria considerazione.

Il progetto ministeriale impone al sacerdote di fare allo stato civile la dichiarazione che egli ha eseguito il matrimonio religioso.

È una dichiarazione, quale la si può imporre a qualunque cittadino, e non vulnera nè giudica l'atto eseguito dal sacerdote, che non porta alcuna penalità per l'esercizio della sua funzione: incorrerà in una penalità per avere omesso l'adempimento di un obbligo civile che la legge civile gli imponeva, ottenendo un eguale scopo con mezzi differenti.

Col progetto dell'Ufficio centrale, si va contro i principi a cui si informa la nostra politica, e che hanno dato risultati molto onorevoli e fortunati.

L'onor. Miceli ha detto molte cose, spaziando in un campo fantastico, ma non ha potuto negare che effettivamente quella politica moderata, che ha trattata la Chiesa come libera Chiesa, ha ottenuto dei risultati, che la violenza non avrebbe potuto ottenere.

Ora perchè dobbiamo cambiare d'improvviso questa linea di condotta, che è divenuta obbligatoria per virtù di una legge che ci vincola

a rispettare la libertà nell'esercizio del culto? Veggano i colleghi come è concepito l'art. 17 della legge 13 maggio 1871:

« In materia spirituale e disciplinare non è ammesso richiamo od appello contro atti dell'autorità ecclesiastica ».

Mettiamo di fronte a quella disposizione ciò che ora propone l'Ufficio centrale:

« È proibita la celebrazione del matrimonio col rito religioso finchè non sia eseguito l'atto del matrimonio nelle forme e secondo le disposizioni del Codice civile ».

Vi può essere contraddizione più flagrante di questa? La promessa, la garanzia della libertà, si fa seguire dal divieto di amministrare un sacramento?

Io credo che il Senato, il quale ha sempre sostenuto il Governo nella sua condotta liberale verso il clero, non lo abbandonerà in una materia tanto delicata, quale è il matrimonio religioso.

Io posso ben essere testimone attendibile quando affermo che molte volte la nostra condotta liberale e tollerante ha evitato gravi complicazioni e ottenuto dei frutti pratici e di effetto durevole.

Io sono certo che il Senato non vorrà cambiare ora questa linea di condotta.

Ora se abbiamo questo passato, non comprendo come l'Ufficio centrale, non lo rispetti, e si metta in una strada opposta e pericolosa, assolutamente in contraddizione con la libertà che abbiamo garantito alla Chiesa. (*Interruzioni, conversazioni*).

A me pare che così si diano armi ai fautori del potere temporale perchè possano dire all'orbe cattolico che noi non manteniamo i patti; che la nostra legge delle guarentigie fu fatta *pro forma*, e che nella sostanza non ha un vero valore. (*Movimenti in vario senso*).

È questo un argomento, sul quale prego il Senato di meditare.

La relazione dell'Ufficio centrale non ha creduto di essere trattenuto nel suo divieto dalle considerazioni della nostra politica internazionale, e si è mantenuto nelle discussioni dottrinarie del diritto.

Ma noi dobbiamo considerare che le condizioni dell'Italia, nei rapporti colla Chiesa, sono affatto speciali e noi siamo obbligati a tenerne

conto, se vogliamo evitare dei pericoli e delle rappresaglie.

La storia non può essere eguale in paesi che hanno condizioni diverse di vita e di rapporti. Dimenticare la condizione speciale all'Italia non è fare della storia, ma un vulnerarla.

Faccio poi considerare all'Ufficio centrale che la sua proposta di far precedere il matrimonio civile al matrimonio religioso, produrrà la conseguenza di aumentare, o almeno di rendere in molti casi necessario, il concubinato. Effettivamente, quando vi sono degli interessi materiali che determinano le parti a non contrarre il matrimonio civile, per non perdere i lucri che lo stato di celibato o di vedovanza assicura, in questi casi l'impedire il matrimonio religioso è uno spingere le parti al concubinato. Comprendo che il matrimonio religioso, senza il matrimonio civile, è pure un concubinato. Ma è un concubinato in faccia alla legge, e produce anch'esso tutte le conseguenze civili del concubinato: ma non è tale al cospetto della morale. Comprendo che ciò è un assurdo, ed un vero errore; ma non cessa di essere un fatto ed il legislatore ne deve tener conto, perchè le leggi civili non devono fare astrazione dalla morale. Permettendo il matrimonio religioso, senza riguardo, se fatto prima o dopo del matrimonio civile, voi ottenete subito la tranquillità della coscienza, il che non è poco, e, per il disposto nel progetto di legge che il Governo oggi propone, voi conducete gli sposi al matrimonio civile, dando azione giuridica alla obbligatorietà. È un pregio di questo progetto di adoperare il matrimonio religioso per forzare le parti alla legalità.

Quindi, anche sotto questo rapporto, il progetto del Governo va preferito a quello dell'Ufficio centrale che non è che una proibizione pura e semplice, la quale spezza, senza curare di ricomporre, le parti. Vi è una situazione che si verifica troppo spesso e che è assai dolorosa.

Io credo che molti di voi avrete dovuto constatare il fatto che molte volte, seguito il matrimonio civile, e quindi resa legale la famiglia, non ha luogo il matrimonio religioso, perchè una delle parti vi si rifiuta, malgrado che abbia lasciato credere di volerlo contrarre ed anche lo abbia effettivamente promesso prima di contrarre il matrimonio civile.

In questo caso non vi ha alcuna azione per costringere il coniuge renitente.

Ecco una famiglia turbata nella sua tranquillità: ecco che la disposizione proibitiva che è voluta dal nostro Ufficio centrale, non sarebbe limitata a proibire il matrimonio religioso antecedente al matrimonio civile, ma lo ha col fatto impedito anche dopo la esecuzione di tale matrimonio, ossia nelle dette circostanze ha proibito per sempre il matrimonio religioso.

A molti forse non importerà di ciò, ma importerà moltissimo a tutti coloro che danno un grande peso alla tranquillità di coscienza o che la giudicano base necessaria alla tranquillità domestica.

Tale grave difetto non si verifica nel progetto del Ministero, inquantochè è permesso che il matrimonio religioso sia eseguito anche prima. E quindi quella parte — che di solito è la donna — la quale dà un gran valore anche al matrimonio religioso, può assicurarsene la esecuzione, esigendo che si celebri prima. Quando invece viene vietato il matrimonio religioso prima del civile, si corre il pericolo che vi ho accennato, di proibire per sempre il matrimonio religioso.

È così che voi, per assicurare alla famiglia la legalità, ne avrete in molti casi avvelenata la sua fonte, e tolta la pace forse per sempre.

Sono considerazioni che hanno un valore pratico, perchè effettivamente accadono troppo spesso e vi sono molte famiglie che per cause simili sono divise con grave danno dei coniugi e della prole.

Io non mi prolungo perchè nello stesso senso hanno parlato prima di me valenti colleghi, e sapendo che sono iscritti diversi oratori, non voglio abusare del tempo prezioso del Senato. Piuttosto che dissertare in un tema così ampio, io ho voluto fare la mia dichiarazione di voto, sembrandomi ciò quasi doveroso in una materia così delicata e vitale.

Dire francamente la mia opinione mi parve quasi un dovere.

Io credo che il progetto del Ministero potrà anche essere migliorato, e, quando passeremo all'esame e discussione degli articoli, credo che ci potremo mettere d'accordo in qualche lieve modificazione. Per ora mi sono limitato alla discussione generale del concetto fondamentale della legge. (Bene).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Vitelleschi, iscritto.

VITELLESCHI. Io non avrei creduto che dovessero occorrere tante parole per fare accogliere favorevolmente dal Senato il progetto ministeriale.

A me pareva propriamente degno di questa Assemblea.

Io, il Senato lo sa, per caso o forse per la mia indole, non mi sono trovato sovente ad approvare i progetti del Governo.

Parlo del Governo in genere. E mi sono spesso trovato nella opposizione: e quindi non sono sospetto di condiscendenza. Ma questa volta debbo proprio dire che la mia impressione è che questo progetto di legge è una felice trovata, una di quelle trovate che altra volta hanno fatto all'Italia la riputazione di senno e di abilità politica.

Purtroppo in quest'ultimi anni ci siamo adoperati per sfatare questa riputazione. Ma ciò nullameno di quando in quando ricompaiono alcuni tratti di quella abilità quasi a testimonianza dell'antico valore.

Ed essi ricompaiono più particolarmente nelle situazioni difficili che sembra che aguzzino gli ingegni degli Italiani.

Tale è stata la legge delle guarentigie. Improvvisata in momenti difficili e non scevri di passioni, quella legge funziona da trent'anni, avendo assicurato, malgrado gli attriti e i fieri dissidi, la libertà della Chiesa e dello Stato.

Malgrado tutti gli sforzi del buono e del malvolere per trovare di meglio e di diverso, quella legge è rimasta ancora come la sola soluzione pratica e razionale in una questione che aveva stancato le menti dei politicanti ed anche di molti eminenti uomini di Stato. Quella legge è rimasta e rimarrà, perchè fondata sulla giustizia e sulla realtà. E sopra la giustizia e sopra la realtà è fondata questa legge, per cui lasciatemi sperare che passerà, e rimarrà come un altro documento della sapienza civile degli Italiani.

Io ho insistito sulla realtà perchè le leggi sono fatte per i popoli e non i popoli per le leggi; e perchè le assemblee politiche in ciò diversificano dalle accademie, che, mentre queste trattano dei soggetti astratti, e possono venire a delle conclusioni assolute, alle assemblee politiche raramente è concesso di venire

a delle simili conclusioni, come per esempio quella che ci viene proposta dall'Ufficio centrale; perchè le assemblee politiche governano gli uomini e devono tenere conto dei fatti.

Ora, o signori, qual'è lo stato dei fatti nella materia che ci occupa in questo momento?

Lo stato dei fatti è che la grande maggioranza delle popolazioni italiane, come di tutte le popolazioni cristiane, pratica il matrimonio religioso, e che una maggioranza, forse appena meno grande, ritiene che il vincolo matrimoniale non sia rispettabile, non sia degno, non sia valido, se non è contratto sotto la sanzione della propria fede religiosa.

Questi sono i fatti, veri e reali. E sono proprio quelli che sono sfuggiti al nostro Ufficio centrale, il quale ha fatto una legge per un paese ipotetico, un paese di là da venire, dimenticando che la legge deve esser fatta per un paese cristiano. Può anche dispiacere all'Ufficio centrale, che il paese sia cristiano, anche questa è una opinione, la quale non impedisce che di fatto lo sia.

In un paese cristiano la grande maggioranza ritiene che il vincolo matrimoniale non sia nè degno nè valido, se non è fatto sotto la sanzione della propria fede religiosa. E questo sentimento è profondamente radicato nell'animo della gentile metà del genere umano. Nelle donne questo sentimento s'identifica col rispetto di loro stesse, col loro pudore, colla loro onestà, col loro onore. Ciò è talmente vero che ben pochi di voi, anche fra quelli che propugnano la precedenza del matrimonio civile, tollererebbero che una propria figliuola fosse costretta a convivere con un uomo senza che la sua coscienza per questo lato fosse soddisfatta; l'animo rifugge solo dal pensiero di un simile attentato.

Ebbene questo è proprio quello che vuole l'Ufficio centrale. E non è difficile dimostrarlo.

La vostra legge punisce il matrimonio religioso quando sia fatto in precedenza del matrimonio civile, ma non può obbligare, e si capisce che non possa obbligare, quelli che hanno contratto il matrimonio civile, a contrarre il matrimonio religioso.

All'uscire dalla Casa municipale i due coniugi si appartengono e nessuno ha diritto di domandare all'altro di procedere a qualunque ulteriore rito.

Ora in questo caso il matrimonio religioso diviene superfluo, non più solo come lo è finora, vale a dire legalmente, ma lo diviene necessariamente.

Inquantoche è impossibile contrarlo in tempo utile, ossia prima che il vincolo sia perfetto per tutti i suoi effetti, divenendo così il matrimonio religioso una cerimonia affatto superflua. Ora, essendo sopra il superfluo concesso di avere opinioni differenti, ne potrà conseguire che uno dei coniugi contraenti abbia un'opinione diversa dall'altro.

Ma, siccome anche per il matrimonio religioso ci vuole il consenso dei due, così ne avverrà che, se l'uno dei due si rifiuta a compiere il matrimonio religioso, l'altro dovrà soggiacere. E siccome gli uomini in questa materia sono i meno scrupolosi, evidentemente saranno le donne che dovranno soggiacere.

E così vi sarà un numero di donne italiane costrette dalla legge a vivere una vita che esse credono disonesta e disonorata.

Nè giova credere che i casi saranno rari, perchè nelle cose umane il superfluo tende naturalmente a sparire.

Nelle classi più elette, quelle che hanno tempo e danari da spendere e che sono accessibili a certe convenienze, si manterrà più lungamente; ma, appena si scende in quelle classi dove ferve aspra la lotta della vita, il superfluo tende rapidamente a sparire e il numero di quelli che, o si rifiuteranno o indugieranno a compiere il secondo matrimonio, sarà molto più numeroso che non si crede. Ne avemmo ieri una evidente dimostrazione, quando il senatore Pascale citava la enorme sproporzione esistente già a quest'ora fra i matrimoni civili e i religiosi, il che dimostra già quanta gente c'è che del matrimonio religioso non tiene alcun conto.

Quindi saranno tutt'altro che rari i casi nei quali, per poco che vi si prestino le opinioni o la noncuranza dell'uomo, la donna sarà condannata ad una esistenza intollerabile.

Ma che siano molti i casi, o che siano pochi io non esito a dichiarare che questa violenza inflitta alle nostre donne, alle nostre sorelle, alle nostre figlie, nella parte più delicata della loro coscienza, quella sulla quale s'affida la loro devozione di madre, la loro lealtà di moglie, è una violenza che io non mi perito a dichiarare mostruosa. (*Approvazioni*).

Questo è il lato che di questa legge salta subito agli occhi. Ed è altresì quello per cui gli uomini di cuore e di senno a qualunque partito o a qualunque religione appartengano *a priori* e senza troppo discussione non possono votarla.

È uno di quei sentimenti imperiosi che non hanno carattere nè politico nè religioso ma che s'impone verso quella parte di umanità cui noi dobbiamo tanto rispetto e tanto riguardo, per l'importanza che ha nella costituzione della famiglia, e la influenza che esercita sopra l'andamento di questa e nella nostra propria felicità.

E fin qui è la parte pratica, e cioè in riguardo agli effetti reali e pratici che ne addiverrebbero dall'adozione del progetto dell'Ufficio centrale. Ma a questa enormezza nella pratica, in fatto di legislazione, non si giunge che quando si è fuorviati dai sani principi del diritto e della giurisprudenza. E perciò tolleri il Senato che brevissimamente io ricordi i principi generali che nella legislazione civile hanno presieduto a questa materia.

Questo varrà a sollevare un poco più alta la questione da quell'arido terreno di diritto civile e scritto, sul quale l'ha posta la relazione dell'Ufficio centrale, per tornarla a collegare col diritto pubblico e col diritto stesso di natura, nel quale essa ha la sua base e il suo fondamento.

Io non ho bisogno di ricordare al Senato come in ragione della responsabilità che assumono coloro che intraprendono a fondare la famiglia che è la base della società, è stato sempre ritenuto che nella scelta e nell'esercizio di questa alta funzione, essi dovessero godere della più ampia libertà.

I *pater familias* nella formazione della famiglia, perchè fondatori della società, sono stati considerati come non dipendenti che da se stessi.

Nell'antichissima antichità, erano i sacerdoti di loro stessi. Per affermare ed assicurare loro quest'ampia libertà, per non riconoscere a nessuno il diritto d'influirvi, tutte le legislazioni civili hanno riconosciuto che il matrimonio consiste unicamente nel consenso dei contraenti, e che questi ne sono i ministri. Questo concetto si è talmente imposto a tutti, che l'ha riconosciuto perfino la Chiesa, la quale pure in fatto di autorità non è larga di concessioni

e lo ha largamente applicato e praticato fino al Concilio Tridentino.

Dopo di questo si introdussero delle restrizioni, ma ciò non ostante ricordiamo ancora fino ai nostri giorni, fino all'istituzione del matrimonio civile, i così detti matrimoni clandestini che non erano altro che matrimoni che la Chiesa in virtù di questo concetto non osava dichiarare non validi, benchè fatti contro il diritto delle sue leggi.

Ebbene, o signori, questa libertà di consenso richiede che il consenso possa essere espresso dagli interessati, nei modi che essi credono più convenienti, e più rispettabili e più impegnativi per loro: lo che è anche una garanzia degli impegni che essi contraggono verso la società. Ora gli uomini sogliono mettere i loro atti solenni sotto la garanzia della propria fede, della propria religione, così fanno per i patti, per i giuramenti, e così usano fare per i matrimoni, e quindi il matrimonio religioso non è altro che il consenso espresso dai contraenti sotto la sanzione di quello che essi hanno di più sacro, la loro religione. Questo per la parte intrinseca del matrimonio. Ma, evidentemente la società, e per essa lo Stato, aveva dei diritti e dei doveri da compiere per ciò che riguarda gli effetti esteriori del matrimonio, ossia la costituzione della famiglia, le successioni, e tutti gli effetti civili. E questi diritti e questi doveri si sono sempre più accentuati a misura che le società si ordinavano e si costituiva lo Stato.

Sarebbe superfluo dilungarmi nella storia del come si è arrivati alle presenti condizioni di cose. Ma il fatto sta che oggi le nazioni liberali e civili, per corrispondere a queste due esigenze, hanno voluto che i contraenti prestassero il loro consenso nel modo e secondo il rito che loro conviene, e che lo Stato intervenisse per dare al matrimonio gli effetti civili. Questo è il regime che esiste oggi in Austria, in Inghilterra e al di là dell'Atlantico in quei paesi che sono gli eredi della nostra civiltà. E questo sistema si sarebbe egualmente esteso altrove, perchè il più pratico e il più razionale se non fosse intervenuto un fatto violento, che recise i nervi a tutte le antiche tradizioni e consuetudini. Io voglio parlare di quella che si è chiamata la grande rivoluzione, e che, per legge ottica, a misura che si allontana perde quell'aggettivo, per rimanere semplicemente la rivoluzione francese.

In uno dei suoi parossismi la rivoluzione francese, credendo che Dominedio avesse già fatto abbastanza per l'umanità, lo collocò a riposo; e quindi abolì la religione, il culto e i riti. E fra questi abolì anche il matrimonio religioso. Tolto di mezzo il rito religioso non rimase più che il mero consenso dei contraenti con l'intervento dell'ufficiale dello Stato. Ecco l'origine del matrimonio civile: la sua origine è stata piuttosto una conseguenza, che una causa. Più tardi fu sollevato al rango di istituzione.

Naturam expellas furca, tamen usque recurret.

Passata la tempesta rivoluzionaria, le antiche consuetudini rialzarono la testa; perirono quelle che non avevano nessuna radice nella coscienza pubblica, ma quelle che avevano in essa una radice risorsero, e fra queste il matrimonio religioso. Ed allora, siccome il matrimonio civile aveva già preso posto stabile fra le istituzioni, ne avvenne la costumanza del doppio matrimonio, l'uno fatto secondo la coscienza dei contraenti, l'altro secondo la legge.

Costumanza, alla quale noi siamo avvezzi, perchè ci si avvezza a tutto, ma che basta da sé sola a mostrare il lato debole delle nostre legislazioni, vale a dire che sono fatte sopra certi modelli ideali astratti, che non rispondono allo stato vero dei bisogni, ai costumi delle popolazioni; e perciò non si identificano mai con quelle popolazioni, continuano ad andare per la strada loro, e le nuove leggi si mantengono anche esse senza incontrarsi mai.

Ed è questa una delle principali cause del malessere e dello stato di agitazione nella quale versano le nazioni latine da che vige presso di loro quel regime complesso che è scaturito da quella rivoluzione.

L'Italia venne più tardi al famoso banchetto delle nazioni, e trovò questo banchetto nel continente occidentale d'Europa servito alla francese; e quantunque essa avesse tanta originalità nel suo proprio genio, per modo di comodo, adottò le istituzioni francesi in blocco, e fra esse il matrimonio civile.

Ma siccome un certo buon senso non le ha mai fatto difetto, accettò bensì il matrimonio civile, e lo accettò come un vero progresso, ma non permise che questa istituzione potesse

turbare quel supremo bene che essa aveva conquistato con tanti sudori e con tanto sangue, ossia la libertà di coscienza.

E quindi adottò quel sistema, di cui ieri il senatore Pascale ci ha narrato, come eminenti uomini se ne fossero fatti caldi patrocinatori, per il quale, sotto sembianze quasi di ignorare l'esistenza del matrimonio religioso, in realtà si lascia a tutti la facoltà di formare la loro unione secondo quella forma che a loro pare più rispettabile e più sacra, salvo l'obbligo di contrarre il matrimonio per tutti gli effetti di legge. E questo è il regime che vige al giorno d'oggi e che oggi si vorrebbe non so con quanta sapienza distruggere.

Ora questo regime avrà, come tutte le cose di questo mondo, degl'inconvenienti, ma ha anche i suoi buoni lati.

Ha prima di tutto l'inestimabile vantaggio di rispettare la libertà, inestimabile per tutti, ma specialmente per noi che ne siamo stati privi per tanto tempo.

Ma un altro suo vantaggio è che i due campi della coscienza nazionale e della legge rimangono distinti e camminano paralleli senza urtarsi ne intricarsi reciprocamente. Alla lunga da questa pacifica convivenza doveva necessariamente conseguire, come dalle notizie date dal senatore Borgnini è già avvenuto, un *modus vivendi* risolvendo da sè la questione naturalmente, spontaneamente e senza violenze. Risultato per se stesso quanto mai desiderabile e cioè di evitare i modi violenti in tutto ciò che tocca le coscienze.

Questa divisione delle due correnti poteva anche essere molto opportuna, per l'avvenire. Nessuno sa gli svolgimenti che questa istituzione potrà avere in futuro, ma certo è che meno i due campi si intricano tra di loro e meno attriti in qualunque caso potrebbero prodursi.

Però, di fronte a questi vantaggi, si sono verificati degl'inconvenienti. E quale è il regime nel quale non se ne avverino?

Ed io capirei che di questi inconvenienti si allarmasse uno Stato che avesse in fatto di costumi una legislazione o delle costumanze severe, ma la legislazione italiana, io non la critico, ma constato un fatto, in materia di costumi è quanto altra mai tollerante. Non solo non si è mai preoccupata del concubinato, ma

fino a ieri era fra noi amministrativamente organizzato anche il libertinaggio.

Credo che da qualche tempo quella organizzazione sia andata in parte in disuso, ma ha esistito sino a ieri in tutto il suo orrore e la sua crudeltà con la scusa del male minore, ma ha esistito.

Non parlo poi delle costumanze che in fatto di concubinato non credo che in Italia sieno più rigide di alcun'altra nazione. Esso vi è largamente praticato in tutte le classi, compresi anche quei legislatori che si scandalizzano del matrimonio religioso.

In questo stato di cose io non vedo ragione a una così grande preoccupazione se in alcuno di questi legami illegittimi intervenga un terzo, sia pure il curato. Ma si dice che il curato serve ad autorizzare e facilitare frodi e seduzioni. Anche questo è un argomento, che non posso persuadermi che da uomini periti nella amministrazione della cosa pubblica sia portato seriamente ed in buona fede.

Perchè, per una frode o una seduzione bisogna apporre l'ignoranza della legge; ora, che io sappia, non si è mai ammesso dai legislatori e dai Governi l'ignoranza della legge.

Se qualcuno non vi paga una tassa e vi allega di non conoscere la legge, vi domando io se voi gli condonereste la pena che avrebbe incorso?

Purtroppo no. La ignoranza della legge non si presume mai. Ma dirò di più, che in queste cose non solo non si presume ma non c'è. Io sono persuaso che sopra 100 persone che praticano il matrimonio religioso, ve ne sarà forse una appena che non sa per filo e per segno quali sono gli effetti del matrimonio.

La verità è che coloro che contraggono il solo matrimonio religioso si valgono della loro libertà come quelli che praticano il concubinato prendendone le responsabilità. La sola differenza è in qualche cosa di meno immorale nell'uno piuttosto che nell'altro atto.

Lo stesso si dica per i terzi che si lamentano danneggiati da queste pretese frodi.

La donna la quale è pensionata, perchè vedova, e che se si marita religiosamente continua a godere della pensione, non inganna nessuno come non l'ingannerebbe se avesse scelto un amante. Chi ha assegnato la pensione non doveva sapere quell'eventualità? E, se malgrado la conoscesse, pure gliel'ha lasciata è segno che

egli non ha voluto contemplare altra eventualità che quella di quando il matrimonio avrebbe avuto effetti civili. E così può dirsi per ogni caso analogo. Ma io so bene che certi argomenti per essere accettabili han bisogno di essere prodotti in un ambiente che senta la libertà, e che intenda che la libertà deve essere accettata con i suoi beni e i suoi mali, persuasi che i primi compensano largamente i secondi. Ma la libertà vuol dire longanimità, pazienza, e non deve allarmarsi ad ogni più sospinto. Ma il fatto sta che in Italia la libertà è poco più che nominale. Essa non è quotata in modo efficace che quando prende la forma di licenza. Ma altrimenti presso di noi questo splendido mantello, questo atteggiamento ufficiale copre ancora un certo lievito di abitudini patriarcali e di dispotismi, per cui, appena accade un inconveniente da un lato, si ricorre al papà che è il governo; e papà dall'altro prende volentieri delle attitudini dispotiche e ha una legge violenta e radicale. Arrivano dei treni in ritardo e si chiede al Governo di arrivare in tempo, e il Governo fa una legge per impedire i ritardi ferroviari. Nessuno si preoccupa perchè i ritardi avvengano e se basti una legge per impedirli. Non importa la legge è fatta, i ritardi continuano, ma tutti sono contenti.

Un sindaco di cattivo umore congeda un segretario comunale e noi facciamo subito una legge perchè tutti i segretari comunali siano irremovibili.

Ed ora veniamo al caso nostro.

Accadono meno matrimoni religiosi di quelli che siano accaduti per il passato, e le cifre portate ieri dal senatore Borgnini lo dimostrano evidentemente, ma pure accadono i matrimoni religiosi. E pure si chiede al Governo che vi metta rimedio, e la corrente è stata talmente forte che si è indotto perfino il Senato a farsi l'interprete di questo reclamo.

E il Governo anche questa volta porta il suo specifico, la legge per impedire il matrimonio religioso, che per fortuna è legge rispettosa e conciliante; ma l'Ufficio centrale non è soddisfatto, trova che papà è stato troppo dolce, quindi niente matrimoni religiosi.

Non importa quello che avverrà. Se il male sarà più grande che il bene, l'Ufficio centrale non se ne incarica.

Probabilmente questa legge non avrà altro

effetto che di moltiplicare i legami illegittimi senza prete e questo sarà tutto, perchè del resto non credo che altro effetto possa produrre.

Ora però anche questa corrente d'opinione è un fatto ed io ho detto che in politica bisogna tener conto dei fatti. Questa corrente che è stata tanto potente fino a farsi strada dentro il Senato per farlo autore di questi reclami è un fatto del quale bisogna tener conto e soprattutto dobbiamo tenerne conto noi perchè, e qui prego i miei colleghi di riflettere, appunto questa responsabilità che da noi si è presa di provocare una disposizione che sta contro quello che i fondatori del nostro Codice civile avevano voluto, alterando quella savia economia che allora si era conservata, questa responsabilità che il Senato ha preso l'obbliga a risolvere questa questione senza menomare la libertà, nè turbare profondamente la coscienza del paese.

Ed ecco anche perchè io credo che quel desiderio che forse per altre ragioni sarebbe comprensibile, di lasciare cioè le cose come stanno, oggi non sia più possibile. E poichè noi abbiamo preso questa responsabilità, la dobbiamo risolvere degnamente.

Pensate, o signori, la responsabilità che prenderebbe il Senato se facesse esso il primo passo indietro sulla strada della libertà. (*Approvazioni*).

Ci è costata sangue e dolori per secoli e secoli e che ci sia tolta, prima in un senso o nell'altro non importa, noi non dobbiamo tollerarlo.

Se questa legge fosse votata, secondo quello che propone l'Ufficio centrale, il Senato farebbe il primo passo indietro sul cammino della libertà.

I cristiani impiegarono mille anni dopo le loro persecuzioni prima di diventare persecutori essi stessi; i liberali dei nostri giorni comincierebbero a diventarlo appena dopo un mezzo secolo.

E che il progetto dell'Ufficio centrale eserciti una violenza intollerabile sulla libertà di coscienza, data l'Italia quale essa è, mi pare averlo abbastanza dimostrato nella prima parte del mio discorso.

Ma il fatto è che la Commissione stessa lo riconosce; non solo questa Commissione, ma anche la prima Commissione.

Le due Commissioni lo hanno riconosciuto pienamente, nell'articolo, mi pare, terzo di questa, dell'altra non mi ricordo il numero, nel quale si sforzano di scemare gli effetti di questa legge trovando un espediente perchè questa violenza non sia così aspra e intollerabile, come lo era nel primo progetto del passato Ministero. E di ciò bisogna saper loro grato; anzi dirò che bisogna saper più particolarmente grato alla prima Commissione, inquantochè essa introdusse questo correttivo nella legge del Governo di allora, che non se ne era occupato.

Ed è anche naturale che introducendo un emendamento in una legge del Governo, questo emendamento fosse timido come è rimasto ora; ma il meno comprensibile è che la seconda Commissione, quando il Governo ha adottato la sua idea, adesso poi si ribella solo perchè il Governo quest'idea l'ha adottato in una maniera franca, onesta, sincera, invece che con un espediente di traverso, siccome quello che è escogitato dall'Ufficio centrale.

Il quale espediente, a mio avviso, non ha altro effetto che quello di confessare che la legge è inaccettabile, perchè quanto all'espediente per se stesso, io domando al Senato, se è discutibile. Che cosa si propone in quell'articolo?

Si offre ai contraenti per sottrarsi a questa tirannia il modo di fare una frode, promettendogli *a priori* un'amnistia.

Purtroppo le frodi alle leggi si fanno e più che altrove in Italia, perchè molte volte facciamo leggi ineseguibili, ma fare una legge *a priori* che con un articolo propone una frode, è un colmo che passa ogni immaginazione, e non è spiegabile che in persone che perseguano delle idee fisse di carattere diverso da quello che deve presiedere alle nostre deliberazioni, e cioè della convenienza della legge per il bene del paese, e ad ogni costo anche a dispetto del senso comune.

Permettetemi di analizzare per un momento l'espediente proposto dall'Ufficio centrale per attenuare la violenza della legge.

Secondo il progetto dell'Ufficio centrale, colui che fa un matrimonio religioso in precedenza del matrimonio civile è reo di colpa, è soggetto di Codice penale. Ora questo è appunto quel che ripugna ad un galantuomo. E perciò l'effetto della legge è completo. Viceversa poi

si promette di non infliggere la punizione se si metterà in regola in tempo utile.

Il sospendere la pena non è assolvere la colpa, può avere un effetto per l'uomo volgare ma per un galantuomo è la condanna che vale. E quindi quell'articolo non rimedia a nulla, bensì rimane una meschina proposta di una frode con promessa di amnistia. Intanto lascio giudicare a voi quanta sia la convenienza di fare soggetto di Codice penale per un cristiano l'adempimento di quel che egli crede un altissimo dovere e per un sacerdote l'esercizio del suo ministero.

Dirò di più, questa vostra scappatoia non raggiunge lo scopo, perchè colui che non volesse fare il matrimonio religioso, avrebbe perfettamente ragione di non si servire di questa scappatoia, e l'altro contraente non ve lo potrebbe obbligare, perchè nessuno può obbligare un altro a fare cosa contraria alla legge.

E questo è in riguardo al sacrificatore, ossia per colui che intende di rifiutarsi ad usare dell'espediente per non fare il matrimonio religioso.

Andiamo adesso alla vittima, ossia al coniuge maritato civilmente, ed a cui non si dà modo di eseguire il matrimonio religioso. È questo un caso forse di diritto, certo di coscienza, che io raccomando ai nostri valenti giuriconsulti.

Il consenso perchè il matrimonio sia valido deve essere pieno e spontaneo.

Io ho veduto molti matrimoni annullati per mancanza di consenso, anche meno sensibile di quella che si avvererebbe in questa circostanza. Perchè un credente non può prestare il consenso al matrimonio civile, se non condizionatamente a che sia soddisfatto anche il rito sacro. Se il rito sacro si esegue, il consenso diventa pieno e il matrimonio è completo, ma se il rito sacro non si esegue, il consenso rimane monco, e ciò basterebbe per invalidare il matrimonio.

Ma v'ha di più: il consenso quale esso siasi è stato forzato. Il coniuge può allegare la impossibilità di esplicitare il suo consenso pieno e completo perchè la legge non gli lo permette.

Io sono convinto che in qualunque paese dove l'amministrazione della giustizia fosse separata dalla politica, un coniuge, a cui non si fosse tenuta la promessa di compiere il rito che egli

domandava, otterrebbe l'annullamento del matrimonio. Sono convinto che in America un caso simile sarebbe risolto per la nullità. In Italia, dove la politica e la giustizia si sono maritate non so se civilmente o religiosamente (*Ilarità*), probabilmente non vi sarebbe alcun tribunale che andrebbe fin là, ma certo è che quel coniuge, nella sua coscienza non si sentirebbe maritato.

Ditemi che sorta di famiglie voi preparate con queste e che sorta di costumi voi create nella vita domestica in Italia.

Ebbene, signori, a fronte di tutti questi garbugli, che sono lo sforzo di alcune menti animate da idee astratte, o cosmopolite, che intendono di tradurre in atto in contraddizione con le condizioni reali ed i costumi del paese, vi è il progetto ministeriale, che è di una semplicità meravigliosa.

Esso rispetta la libertà e nel tempo stesso mantiene i diritti e i doveri dello Stato e li mantiene con la stessa efficacia.

Ve lo diceva ieri il senatore Pascale: « che cosa minacciate a quelli che fanno il matrimonio religioso prima del civile? Una pena qualsiasi. Vuol dire che, se un individuo sopporta quella pena, seguirà a fare il matrimonio religioso come prima della legge dell'Ufficio centrale: se esso non lo fa nè prima nè dopo, il progetto del Governo infligge la stessa pena. Dunque, come diceva il senatore Pascale, che nella sua qualità di magistrato è competente in materia, i due casi sono identici. Chi è disposto a violare la legge si trova in eguali condizioni nei due casi e perciò nessuna maggiore efficacia nell'una che nell'altra legge.

Dunque il progetto del Ministero ha esattamente la stessa efficacia; ed il senatore Gadda con molta opportunità ha notato anzi che appunto, togliendo certe asprezze, il progetto del Governo probabilmente facilita assai più l'obbedienza alla legge che non l'altro, fondato sullo sforzo e sulla violenza.

E quindi, ben a ragione signori, io vi dicevo che questo progetto è proprio un felice trovato; e che mi pareva veramente degno di questa assemblea, la quale, conservatrice e liberale, deve essere la tutrice delle libertà, pur assicurando i diritti e i doveri dello Stato. Ma quest'assemblea, votando questa legge qual'è presentata dal Governo, farà qualche cosa di più:

farà un passo nella via della pacificazione religiosa e civile della nazione (*commenti*), pacificazione, o signori, che è un gran bisogno del paese. Nessuno si rende conto della inferiorità che dà a queste popolazioni così dette latine, il dissidio costante fra la coscienza religiosa e la coscienza civile.

È un elemento ignoto latente che turba e divide la nazione, paralizza tutta la società.

Ora, o signori, che di questo conflitto ve ne sia una parte che è fatale e non dipenda da noi sta bene, ma questa non è una ragione perchè noi lo alimentiamo al di là che non sia necessario e ne peggioriamo le condizioni, perchè noi non possiamo ignorare il danno profondo, la menomazione di potenza e di prosperità che ne consegue per l'Italia.

Si capisce che questo conflitto sia nutrito dai nostri nemici e da certi partiti più o meno estremi che hanno degli obbiettivi di carattere cosmopolita, e che, innamorati di certi ideali, perseguono certi miti sacrificando loro anche qualche volta il bene del paese, ma quello che non si potrebbe capire è che questo conflitto fosse alimentato dallo Stato, che non ha altro compito che il benessere della nazione e molto meno che fosse alimentato da noi la cui sola ragione di essere in quest'aula è la sua grandezza e la sua prosperità. (*Approvazioni tirissime*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Calciati.

CALCIATI. Parlerei nello stesso senso del senatore Vitelleschi, e cioè in favore del progetto di legge. Debbo parlare ora o cedere il turno ad un oratore contrario alla legge?

PRESIDENTE. Parli pure come crede, ora; occorre seguire l'ordine d'iscrizione.

CALCIATI. Benchè io sappia di poter far sicuro assegnamento sulla cortese indulgenza de' miei colleghi, pure dopo ormai nove anni che ho l'onore di sedere in questo alto consesso, prendo la parola non senza trepidazione; ed al punto al quale è giunta la discussione comprendo altresì quanto sia prezioso il tempo del Senato, e quindi sarebbe temerità la mia, se volessi fare un discorso dopo gli eloquenti che abbiamo udito fin qui, e specialmente dopo quello splendido dell'onorevole oratore che mi ha preceduto e che si è innalzato come aquila che vola ove io non posso seguirlo. Io

che non sono nè oratore nè giurista, non saprei prendere la parola per fare un lungo discorso; sento il dovere di limitarmi ad alcune poche considerazioni, le quali varranno a spiegare la ragione del mio voto.

Quando il nostro grande statista proclamò la massima « Libera Chiesa in libero Stato », il mio genitore, di venerata memoria, che era della scuola del Manzoni, del Balbo e del D'Azeglio, che meglio di me e di molti di noi sapevano far procedere insieme i due santi sentimenti della patria e della religione, plaudiva di tutto cuore a questa massima, e andava dicendo che, secondo lui, doveva produrre l'effetto che fra la Chiesa e lo Stato sarebbero intervenuti, se non accordi scritti, certo una pacificazione completa, in guisa che sarebbe applicata la più grande libertà; ed egli portava un esempio ripetuto poc' anzi dal senatore Vitelleschi, che prova come gli uomini di mente e di cuore s' incontrino.

Egli immaginava una ferrovia perfettamente costrutta, in buonissimo esercizio, sulla quale i treni paralleli andavano in direzione opposta senza mai urtarsi. Il defunto mio genitore ne traeva la conseguenza che in Italia, tanto i cittadini come i ministri del culto, sarebbero sempre stati intieramente liberi nell'esercizio dei loro diritti e dei loro doveri.

Ora, se passasse la legge proposta dall'Ufficio centrale, sarebbe rispettata questa libertà? A me sembra sia stato provato all'evidenza che no.

L'onorevole mio amico il relatore, ha citato, non parmi molto opportunamente, san Tommaso.

Se io fossi pratico come lui nel giure canonico, potrei provare che la citazione non è interamente a proposito. A me sia concesso di citare un altro santo padre che ha preceduto Cavour di qualche secolo, il quale in poche parole emetteva analoga sentenza, dicendo: « Nec gladius supra Ecclesiam nec Ecclesia supra gladium ». È il medesimo principio della separazione dei due poteri nella libertà completa d'entrambi, principio informatore della legge 13 maggio 1871.

Ora è chiaro che il mio convincimento è perfettamente contrario a quello che ha ispirato l'Ufficio centrale, perchè quel suo pro-

getto è lesivo della libertà e direi quasi violento.

E qui, se non bastassero le eloquenti dimostrazioni che abbiamo udito in quest'aula, domando il permesso di citare le parole di un illustre e compianto nostro collega, che fu chiamato il principe dei penalisti italiani. Sono queste:

« Ecco alcuni brani estratti da uno dei suoi celebri « Opuscoli » di diritto criminale:

« Per ora i nemici della libertà non si sono trovati d'accordo sull'argomento del matrimonio ecclesiastico. Concordi nel comune pensiero di sovrapporre anche all'altare il procuratore del re creando un nuovo delitto, per ora sono divisi tra il progetto di punire il prete o di punire gli sposi. Ma siate pur certi che presto si metteranno d'accordo allineandosi per punire gli uni e gli altri.

« Io dichiaro (valga quello che può la mia debole voce) che sarebbe una iniquità tanto la punizione del prete quanto la punizione degli sposi. Stimò mio dovere di professare pubblicamente questa mia opinione obbedendo ai principi ai quali ho uniformato costantemente ogni mio fatto ed ogni mio detto fino dai primi anni della mia vita...

« Dico che sarebbe un'iniquità punire il prete che ha celebrato un matrimonio ecclesiastico senza aver fede della precedente stipulazione del matrimonio civile.

« Questa tesi è evidente.

« Io non distinguo fra sinagoga, chiesa evangelica o chiesa cattolica: non distinguo tra pena corporale e pena pecuniaria: tutto egualmente eccede i diritti delle potestà laiche, perchè evvi aperta invasione dell'ufficio religioso. Il matrimonio è, per i cattolici, un sacramento.

« Lo amministrare, o no, un sacramento dipende dalla legge religiosa e non può mescolarsene l'autorità temporale senza invadere la libertà della Chiesa. Voi gridaste: libera Chiesa in libero Stato! ed ora vorreste sottoporre l'altare al procuratore del re...

« Sì, lo dico francamente, perchè lo credo e lo sento. La legge che minacciasse carcerare il prete per avere amministrato un sacramento in conformità ai precetti della Chiesa, sarebbe ad esclusivo profitto della immoralità.

« Il prete ha l'obbligo in certi casi (e non occorre che io li descriva perchè non voglio

(armi maestro di giure canonico a chi lo deride) ha l'obbligo preciso di amministrare il sacramento del matrimonio.

« E voi, al sacerdote, che è il solo e supremo giudice della convenienza del sacramento, oserete dire: se obbedisci al precetto che t'impone la tua religione ti condanno al carcere? »

« La questione è puramente *giuridica*; lo è, tanto se si studia nel concetto di punire il prete, quanto se si studia nel concetto di punire i coniugi.

« La questione risale ai fondamenti del giure punitivo, che mai debbono essere dimenticati da chi non tollera che la giustizia criminale si consegna alla velleità di una sagrestia o alla spada di un Crenneville. Può la autorità sociale vantarsi di agire legittimamente quando eleva a reato civilmente punibile un atto umano, il quale non sia aggressivo del diritto di alcuno? No e poi no. Questo non è più un problema che possa discutersi seriamente appo le nazioni civili. È invece il postulato sul quale deve costruirsi ogni ragionamento relativo alla punibilità di un atto umano.

« Perchè un atto umano possa dirsi legittimamente punito deve dimostrarsi che quell'atto è aggressivo dei diritti altrui.

« Or dunque mi si dica, qual è il diritto che viola il parroco quando in obbedienza a tutte le leggi canoniche amministra il sacramento del matrimonio ai due parrocchiani che lo richiedono del comune accordo perchè hanno diritto di chiederlo? »

« Qui sta la questione *giuridica*.

« Di qui dipende il dichiarare legittime ovvero tiranniche le pene che proponete. Si risponda ».

E qui il sommo giureconsulto dimostra che il fatto del sacerdote non viola alcun diritto, e che siccome il fatto *positivo* che si vorrebbe punire è comandato dalla morale e dalla religione, così « è una vera empietà convertirlo in delitto ».

Il nuovo delitto non può dunque consistere che nell'atto *negativo* del non voler fare un contratto.

« Oh! gli splendidi tempi di libertà! » esclama con ironia il Carrara.

Io però, allo stato delle cose, non lo seguirò intieramente perchè nelle odierne condizioni credo che lo Stato abbia diritto di pretendere che i cittadini si uniformino alla legge dello stato civile, e sono convinto che se il matrimonio religioso è anche utile allo Stato, è nel tempo stesso assai dannosa l'ommissione dell'atto civile, ed ecco perchè ho accettato ed accetto di gran cuore il progetto Bonasi, come quello che presenta i minori inconvenienti, non turba le coscienze, non offende le libertà e compiace perfino al ministro delle finanze che chiede di conoscere quante sono le vedove che sono passate a seconde nozze.

Il progetto dell'Ufficio centrale, come ho detto sopra, è altamente lesivo della libertà, e come ha bene spiegato, ed io non saprei in alcun modo ripetere male le cose dette dal senatore Vitelleschi, rischierebbe di diventare lettera morta. Poi presenta il pericolo grave di punire il ministro del culto, non per un fatto proprio, ma per il fatto dell'ammissione dei coniugi, il che va creando così un altro delitto col rendere responsabile il sacerdote, perchè i cittadini non hanno seguito ciò che avevano promesso.

Questa mi pare un'altra violenta offesa della libertà e del diritto. La relazione del resto accurata e profonda dell'Ufficio centrale cita l'esempio degli altri Stati ma non tiene conto delle condizioni speciali in cui versa l'Italia, l'ha detto assai meglio di me l'on. Vitelleschi.

Perchè non ispirarsi all'esempio delle grandi nazioni moderne? Perchè non ispirarsi all'esempio dell'Inghilterra ove è ritenuto valido ogni matrimonio fatto secondo il rito religioso degli sposi e si limita lo Stato a registrare il matrimonio stesso? Il progetto del Ministero, se non erro, si accosta a quanto disponeva il codice Parmense. Vedi l'articolo 308 e seguenti.

È vero esso obbligava gli sposi entro 8 giorni a portare all'ufficiale civile l'attestazione del matrimonio religioso. Ora invece è il parroco che manderà l'attestazione direttamente.

Questo principio, applicato nelle nostre provincie e credo anche in qualche altro Stato, non offende la libertà, e credo sarà accettato dal clero il quale l'aveva già eseguito.

Ma io ho promesso di essere breve, e per mantenere la mia promessa abbrucierò tutti i

miei vascelli, voglio dire le cartelle, e mi limito a concludere con queste dichiarazioni:

Non dubito che il Senato nella sua grande maggioranza accetterà il progetto del nostro illustre collega, perchè altrimenti si darebbe agli avversari nostri un argomento per scemare la profonda impressione a noi favorevole che ha prodotto specialmente negli stranieri che numerosi vanno visitando questa nostra metropoli, si darebbe loro un argomento per negare in parte quella grande libertà che essi hanno grandemente lodata, non ostante le scarse voci contrarie e l'opinione di qualche fanatico!

Ma i fatti sono fatti e si impongono da sé.

Quanto a me vecchio quarantottista: permettetemi questa parola, vivo fiducioso che si raggiungerà un giorno la pace fra lo Stato e la Chiesa, che come ha detto meglio di me l'onorevole Vitelleschi, è desiderata da tanti cittadini che erroneamente talvolta sono sprezzati e ritenuti come nemici della patria.

Onorevoli colleghi, mentre oggi assistiamo al triste spettacolo degli avversari delle nostre istituzioni, i quali, riuniti sotto una bandiera multicolore sono concordi solo nel distruggere, mi pare opera di sana politica il pensare a non urtare la coscienza di tanti cittadini, che pure formano una forza rispettabile.

L'onorevole Pascale concluse il suo splendido discorso accennando al pericolo che i partiti conservatori si alleino con i partiti radicali, ed io questo pericolo vorrei evitare, non mettendoci su di una falsa via. Il rigetto del progetto ministeriale segnerebbe un lungo passo indietro nella via della conciliazione, che è già molto ardua a raggiungere, ma che darebbe all'Italia una forza grandissima, fortemente contrastata appunto perchè invidiabile.

A coloro poi che, come il senatore Ferraris, alla cui saggezza ed esperienza rendo il più sincero omaggio, mi dicessero: Tu vivi di fisime; tu credi ad una conciliazione impossibile, — mi permetterei rispondere: Se si credevano pure impossibili nell'ordine fisico tanti miracoli, ai quali oggi assistiamo, perchè non saranno possibili altri miracoli nell'ordine morale e religioso? L'avvenire è in mano di Dio. Io sarò forse in errore, ma parmi vederne i prodromi. Certo è che ad altri non pochi, assai più di me autorevoli, questa splendida speranza

arride. Ora, perchè ce la volete togliere? Lasciatecela, perchè essa almeno sia la consolazione dei nostri ultimi giorni. Al Senato spetta provvedervi, allontanando, per quanto sia possibile, la cagione di nuovi dissidi.

Queste sono le ragioni che mi hanno convinto a votare il progetto ministeriale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Finali.

FINALI. Sarebbe inutile, signori senatori, spendere parole per dire della gravità e dell'importanza dell'argomento, dopo la lunga, ampia ed elevata discussione che si è fatta. Basti dire, per riassumere l'importanza dell'argomento, una cosa sola, cioè che il progetto mira a dare legittima costituzione alla famiglia, la quale è la prima base di ogni convivenza civile.

A dire la verità, però, io confesso che tanto calore o tanta ampiezza di discussione io non me l'aspettavo. L'avrei capita benissimo se fosse venuta in discussione oggi la istituzione del matrimonio civile, che è una di quelle questioni le quali meritano le grandi, le ampie discussioni.

Recentemente in un paese, la cui maggioranza è cattolica - la Ungheria - nacque un fortissimo contrasto intorno alla istituzione del matrimonio civile; dovette intervenire l'autorità personale dell'Imperatore e Re, per dirimere un dissidio il quale minacciava l'ordine e la pace pubblica in quel paese.

Ma proclamato il principio del matrimonio civile, dato al matrimonio un fondamento nelle leggi civili, non so che sia sorta alcuna grave questione, quando poi si propose di dar sanzione al precetto della legge, raccomandandone l'osservanza ad opportune sanzioni.

Invece avviene presso di noi una così grande e animata discussione, solamente perchè si vuole, con opportune sanzioni, assicurare l'osservanza di un istituto, il quale è già nel nostro Codice civile.

Però, ponendo mente alla discussione ieri avvenuta, ed anche a due discorsi uditi oggi, mi è parso di poter concludere che la opposizione che mostra di farsi al progetto di legge in quanto mira ad assicurare la osservanza della legge, va più in alto va all'infuori del progetto di legge; la opposizione è contro l'istituto del matrimonio civile. (*Benissimo; denegazioni*).

Lo avete udito ieri, vi è stato ripetuto oggi; anzi si è parlato oggi di non so quale legittimità di matrimonio fondata sul sentimento, che si contrappone al matrimonio civile, che, si è detto, la coscienza cristiana non riconosce legittimo. (*Approvazioni*).

Questa è la verità.

Io rispetto le opinioni degli uomini valenti che hanno espresso questi concetti; rispetto il loro ingegno, e poi confesso che qualunque proposizione o dottrina esposta con arte ed eloquenza esercita un'attrazione sull'animo mio.

Ma io penso in questa materia come il conte di Cavour, il nome più grande, a mio avviso, fra tutti quelli che sono stati citati in quest'occasione; dico il più grande, e spero che in questa definizione nessuno vorrà contraddirmi.

Orbene; il conte di Cavour nel suo discorso del 16 dicembre 1852, recitato proprio in Senato (era un Senato che ha tradizioni gloriose, il Senato Subalpino) non sostenne il matrimonio civile come un espediente, bensì come un grande progresso civile, come una grande conquista ottenuta dalla civiltà umana. Io credo con lui che il matrimonio sia un'unione da contrattarsi sotto la sanzione della legge; e la legge in uno Stato laico non può essere altro che la legge civile.

Se qualcuno pensasse di ricondurci al medio evo, come pur troppo mi è parso di sentire, per qualche frase uscita dalla bocca di qualche oratore, io non me ne preoccupo molto; perchè sono sicuro che queste idee troverebbero una resistenza invincibile in quelle stesse forze morali che ci hanno portato a compiere l'unità nazionale, a quelle forze morali per le quali siamo a Roma. (*Bravo, approvazioni*).

L'istituto del matrimonio civile portato dal Codice civile, pare ad alcuni che sia una cosa da nulla. Io ammetto, come diceva, che si possa seriamente discutere, e con concetti giuridici e con concetti politici contrari, se convenga istituirlo, ma la questione in Italia è risolta dal Codice del 1865; ed in quel Codice il legislatore non si contenta mica di annunziare un principio; no, crea un sistema completo per regolare il matrimonio civile, ne determina le condizioni, le norme, i requisiti intrinseci ed estrinseci, ne determina le conseguenze.

Quando il Codice civile fu fatto, non mancò chi si preoccupasse delle funeste conseguenze

che potevano venire dalla inosservanza di ciò che il Codice prescriveva rispetto alla celebrazione del matrimonio; qualcuno anzi pensava che fin d'allora convenisse escogitare qualche sanzione, per cui il precetto della legge avesse efficacia e fosse osservato. Però prevalse un concetto largo di libertà. Ma l'insigne procuratore generale che ieri parlava, quando riferiva le parole dei valent'uomini i quali avevano propugnato il principio di libertà, da lasciare intero ed assoluto nel Codice civile, avrebbe potuto aggiungere la parte finale di quei discorsi, riguardante le riserve di provvedere, dato il caso che l'esperienza avesse dimostrato, che questa larga libertà lasciata dal Codice civile avesse portato conseguenze pregiudizievoli all'ordine delle famiglie ed all'ordine sociale...

PASCALÉ. Spiegai anche le riserve.

PRESIDENTE. Non interrompa, senatore Pascale.

FINALI... La piena libertà era ispirata ad un gran concetto, e si nutrivà di duplice fiducia; una sul buon senso della popolazione che si riteneva non avrebbe avuto ritrosia di celebrare il matrimonio civile, poichè solo da esso poteva venire la legittimità della prole, e solo con quello poteva evitare ad essa i mali ed i danni inerenti alla prole nata di matrimonio non riconosciuto; si sperava anche nell'influenza del clero, poichè sembrava che il clero non dovesse essere indifferente, e non fare oggetto delle esortazioni proprie al suo ministero quelle unioni, le quali procreando figli senza legittimo matrimonio li mettevano in una deplorabile condizione, mancando ai doveri della paternità, e contravvenendo alla legge morale. Ma la duplice fiducia rimase in gran parte delusa. Si ebbero matrimoni celebrati col solo rito religioso a decine, a centinaia di migliaia.

L'onor. Pascale nell'eloquentissimo e dotto suo discorso di ieri disse che mancano i dati statistici: ma come volete che si abbiano i dati statistici, se non v'è un ufficio pubblico nel quale si registrino i matrimoni religiosi? E non possiamo chiederlo all'autorità ecclesiastiche; che in certi casi invitate a darne notizia si sono rifiutate di darla...

Voci. Si danno.

FINALI... Sarà un'eccezione per qualche diocesi, il cui vescovo va distinto ed ammirato per le sue virtù civili, ma il fatto è questo, che è im-

possibile raccogliere complete le notizie intorno ai matrimoni religiosi.

Su questo punto non credeva in verità, che nascesse discussione; poichè tanto la relazione ministeriale quanto quella dell'Ufficio centrale in questo sono concordi, nel riconoscere cioè la gravità e il numero grande dei lamentati inconvenienti.

Lo ha saputo bene il Comitato della Croce Rossa, e il Ministero della guerra quando, dopo i disastri d'Africa, hanno dovuto soccorrere le famiglie di quelli che erano caduti in quelle infauste giornate.

Quanti ce ne sono stati dei disgraziati padri i quali non poterono avere il sussidio reclamato, perchè il figlio morto in Africa, non era tale secondo la legge!

E se il Comitato della Croce Rossa, e il Ministero della guerra nella loro facoltà discrezionale hanno potuto passare sopra queste mancanze di legittimità, altrettanto non ha potuto fare la Corte dei conti la quale deve osservare rigorosamente la legge.

O signori, se sapeste come mi ha sanguinato il cuore, ogni volta che ho dovuto ricusare una pensione al vecchio padre di una vittima delle nostre sciagure d'Africa, perchè nessuno lo aveva consigliato a celebrare il matrimonio civile! (*Approvazioni*).

Dei progetti per porre riparo a tanto male so ne sono presentati parecchi. Ne ricordò ieri alcuni l'onor. Pascale, ma parmi che più ampiamente li ricordasse l'onor. Borgnini. Fra questi ve ne furono due che pigliano nome dai proponenti Eula e Vigliani, grandi giureconsulti, che furono guardasigilli.

Io veramente ieri, forse perchè non ho potuto seguir bene l'ordine del ragionamento, non ho capito come l'onor. Borgnini contro l'opinione manifestata dai due ministri coi loro progetti di legge invocasse l'opinione di loro stessi prima che fossero ministri. Ma come? Appunto nell'amministrazione delle cose pubbliche e sotto il peso della responsabilità che vi è inerente videro un bisogno, una necessità che prima non avevano riconosciuta.

Nei loro progetti è l'opinione espressa da questi uomini insigni meglio informati ed educati dall'esperienza; e l'opera loro la volete infirmare risalendo indietro a vedere quali opi-

nioni in astratto essi professano intorno a quest'argomento?

Al progetto di legge presentato oggi si è fatta una critica, che va non meno al progetto dell'Ufficio centrale che al progetto dal Ministero, cioè di avere voluto provvedere con un progetto di legge per una materia che non lo meritava; e si è fatta in genere la critica di una abitudine che si dice propria delle genti latine, la quale colpisce prima noi che ié siamo i prototipi, cioè di aver voluto provvedere con una legge in questa materia, come si è fatto con altra legge per i ritardi ferroviari.

Si è poi voluto far ricadere sul Senato la responsabilità dell'aver indotto, senza sufficiente e buon motivo, il Governo a presentare questo progetto.

Ora giova in brevissime parole fare la genesi di questo progetto di legge, perchè l'espone i fatti con sincerità è un dovere per tutti. Un ragionamento può essere vario e contraddicente quanto si vuole, ma i fatti restano quello che sono.

Nel discorso della Corona del 14 novembre 1898, per l'apertura della nuova sessione legislativa, c'era questo inciso:

« Il mio Governo seguirà nei rapporti colla Chiesa quella politica di libertà che è fondata nella tradizione e nel sentimento del popolo italiano, e reverente sempre alla religione saprà custodire in ogni caso i diritti della potestà civile ».

Questa frase del discorso della Corona fece impressione nel vostro ufficio di Presidenza, delegato dalla fiducia vostra a preparare la risposta. Esso non poteva supporre che quell'a fosse una mera frase, ma credette che vi fosse un contenuto pratico, e nella risposta al discorso della Corona, fatta il 16 novembre, fu scritto: « pur deplorando il dissidio fra lo Stato e la Chiesa, non dubitiamo che, senza invadere il campo religioso, lo Stato manterrà sempre fermo il suo diritto, al quale ci attengono urgenti provvedimenti intesi all'ordine civile delle famiglie ».

La risposta al discorso della Corona fu approvata all'unanimità, nè io ricordo che alcuno sorgesse a mettere in forse l'opportunità della frase in essa contenuta. O se anche, come mi avverte il senatore Pellegrini, vi fosse stato un dissidente, ciò darebbe maggiore importauza

alla quasi unanimità del Senato, che approvò quella frase, quel voto.

Ma l'invito del Senato non fu così presto secondato.

Il progetto per verità non era facile e richiedeva molta preparazione di studi, onde tardò cinque mesi ad esser presentato.

Presentato, ne fu dichiarata l'urgenza. Avvenne poi un cambiamento ministeriale, il quale fu causa di un certo ritardo nella presentazione della relazione, perchè una relazione su argomento siffatto non potevasi presentare senza preve intelligenze col ministro.

Quindi, dopo che il progetto venne concordato col ministro, venne iscritto all'ordine del giorno, ma invano.

Non ostante che di tratto in tratto un amico carissimo e patriota egregio, che mi sedeva qui davanti, il compianto Sprovieri, ogni tanto batte la sveglia e dicesse: « E il progetto del matrimonio civile? », questo progetto rimaneva all'ordine del giorno, ma non pigliava mai il primo posto; stava sempre indietro, tanto che fu chiusa la sessione e il progetto non fu discusso.

All'inizio della nuova sessione - quella che continua ancora - fu fatto il progetto di legge sul quale stiamo discutendo, ed al quale si contrappone il progetto del nostro Ufficio centrale.

Nel progetto ministeriale non vi è più l'obbligo della precedenza del matrimonio civile. Anzi, guardando bene in quel progetto e sopra tutto nell'art. 1, mi pare proprio che se ne deduca che nel concetto dei proponente non vi sia un solo matrimonio, ma ve ne siano due; anzi, che il matrimonio ecclesiastico sovrasti al matrimonio civile; e che l'ufficio dello stato civile sia ridotto non ad altro che ad un semplice ufficio di registrazione.

E non si dica che davanti alla Chiesa si celebra il sacramento, ma non si fa il contratto. Niente di più inesatto di questo. I valenti canonisti che hanno parlato sanno che ciò non è. Il matrimonio ecclesiastico è anch'esso un contratto; e poichè molti hanno messo fuori dei testi latini, permettete ch'io metta fuori il mio.

In un libro di diritto canonico, che è quello che studiavamo noi, nelle scuole dello Stato pontificio, è scritto così: « Materia sacramenti matrimonii contractus est, per quem vir et foe-

mina suam obstringent fidem ac perpetuam ineunt vitae societatem ».

Basta del resto aver assistito una sola volta ad un matrimonio ecclesiastico, per sapere che esso ha tutte le forme contrattuali.

Con l'abbandono del principio della precedenza, io penso che si sia posto in non cale il diritto dell'autorità civile. Penso che l'insieme del progetto ministeriale manometta l'istituto del matrimonio qual è nel Codice civile.

A mio avviso, questo progetto, che doveva essere di rivendicazione, è invece di abdicazione. (*Impressione, commenti*).

Questo peraltro può non essere un difetto, anzi può essere un pregio, secondo l'opinione di quegli onorevoli colleghi, i quali pensavano e pensano che il matrimonio civile sia un istituto che dovrebbe cancellarsi dal nostro Codice, se fosse possibile.

Che il progetto ministeriale metta sossopra l'istituto del matrimonio civile, qual è nel nostro Codice, lo ha dimostrato per la seconda volta l'Ufficio centrale, mentre fin dalla prima volta lo aveva splendidamente dimostrato il relatore che anche oggi siede al banco dell'Ufficio centrale come presidente.

Nell'uno e nell'altro documento non so se lo debba più ammirare la logica e la dottrina.

Ma anche dagli avversari certi e palesi si possono raccogliere delle verità.

Sentite come giustifica e loda il progetto ministeriale un giornale clericale che passa fra i più moderati, e che notoriamente è ispirato dal capo della Diocesi, che si dice non isdegnare talvolta di scrivervi.

« È logico, dice il giornale, che il matrimonio civile fosse riservato a quei casi sporadici che non curavano o non volevano il sacramento della chiesa ».

« Si vede quanto incivile ed inopportuna fosse la disposizione del Codice civile del 1865 che mostrava di ignorare esservi pure una legislazione di diritto canonico per il matrimonio ».

« Il progetto ministeriale concilia il dualismo donando un riconoscimento del matrimonio ecclesiastico di fronte a quello della legge ».

E poi, regalato all'Ufficio centrale composto dei valentuomini che tutti conoscete, il titolo di supino ignorante e violento, deplora che esso voglia infliggere multe e catene ai parroci per

avere adempiuto un loro dovere. Tal mercè ottiene l'Ufficio centrale che si è tanto affaticato di mitigare le sanzioni penali, eliminando le corporali.

Lasciando in disparte gli altri argomenti del giornale clericale, ed il suo insulto diretto all'Ufficio centrale, noto che esso approva il progetto ministeriale perchè riconosce la legittimità del matrimonio ecclesiastico. Ma il contratto del matrimonio così per un concetto logico che per principio giuridico deve essere uno solo; l'autorità civile non può consentire che il matrimonio si celebri in precedenza dall'autorità ecclesiastica, perchè ne resta sconvolto l'ordine della famiglia, e perchè l'autorità civile deve accertarsi che nelle persone che si vogliono coniugare concorrono le condizioni ed i requisiti opportuni al contratto.

Di questo non hanno mai dubitato le nazioni le quali hanno l'istituto del matrimonio civile.

Nei discorsi eloquenti dei senatori Pascale e Vitelleschi si è fatta una storia che per coincidenza di fatti può anche esser vera. Dissero che dopo la rivoluzione francese, come un meno male, si fondò in Francia l'istituto del matrimonio civile. Ma all'imperatore Napoleone succedette la dinastia Borbonica, devotissima alla chiesa, e non sognò di tornare indietro. Il Belgio si separò dall'Olanda per azione principale dei capi del partito cattolico, e l'istituto del matrimonio civile fu scritto nella costituzione belga senza alcuna difficoltà. Dell'Ungheria ho già detto.

E la Germania? Ammiro la dialettica del senatore e procuratore generale Pascale, il quale ieri voleva provare la genesi del matrimonio civile esistente nei vari paesi come se fosse una propaggine della rivoluzione francese, ma perchè si è dimenticato che nel 1875 il matrimonio civile colla precedenza ad ogni rito religioso è stato introdotto in Germania; ma la Germania forse imita la rivoluzione francese?

Cosa vi è nell'ordine politico e giuridico che possa maggiormente trovarsi di diverso nel genio, nelle consuetudini, nelle leggi, di quello che sia la Francia e la Germania? Eppure avendo riguardo al grande interesse sociale, nel '75 la Germania istituì per tutto l'Impero il matrimonio civile, e ne volle per tutti, d'ogni religione, la precedenza accompagnata da san-

zioni penali, più rigorose di quelle che propose il nostro Ufficio centrale. (*Approvazioni*).

Lascio pel passato da parte il ducato Parmense del mio amico Calciati cui si potrebbe aggiungere quello di Modena. Ma fermiamoci a un grande Stato, cioè all'ex-Regno delle Due Sicilie.

Nel Codice delle Due Sicilie, è vero, solo il matrimonio celebrato secondo il rito Tridentino era riconosciuto come matrimonio valido; ma doveva essere preceduto da una solenne promessa fatta innanzi alla autorità civile, la quale doveva riconoscere essa, non la Chiesa, se nei coniugandi si verificavano tutte le condizioni volute dalla legge civile. E vi erano azioni penali per i trasgressori: pel parroco il confino.

L'onorevole Pascale citò un decreto che in qualche modo avrebbe abrogato le disposizioni della legge generale penale intorno a queste disposizioni, vale a dire del dover il matrimonio essere preceduto dalla solenne promessa avanti l'autorità civile. Io che conosceva la disposizione generale ma non conosceva questa, domandai alla cortesia del collega dov'era questo decreto, ed egli colla sua abituale e squisita gentilezza mi indicò la data del 27 maggio 1857, e andai a leggere il decreto. Potei quindi verificare, che il decreto non toglie niente alla legislazione precedente, ma dice: Ritenuto che non è da credere che alcun parroco sia per mancare all'osservanza della disposizione contenuta nell'articolo tale del Codice civile, io abrogo la sanzione scritta nel codice penale. Ora questo non cambia niente.

Se la fiducia reale fosse stata delusa dall'esperienza, poteva ritornare alla sanzione di prima: ma certo questa abolizione di una sanzione penale al riguardo del parroco non muta in nulla la sostanza e l'essenza delle forme e delle procedure matrimoniali volute nel Codice delle Due Sicilie.

Il matrimonio civile con precedenza lo avemmo recentemente in Italia. Lo possono sapere tutti, ma vi sono certe cose che si scordano; e nel 1859 e 1860 vi furono dei Governi di breve durata nelle varie parti d'Italia, la cui legislazione a molti è ignota.

Nel 1860 nell'Umbria, piccola regione che non aveva poco più di mezzo milione di abitanti, fu dal Pepoli regio commissario con decreto del 31 ottobre promulgato l'istituto del matrimonio civile, tolto da un progetto che i sapienti giu-

reconsulti subalpini avevano preparato per la riforma del Codice Albertino. Il commissario generale Pepoli, lo promulgò e lo rese obbligatorio per l'Umbria con un decreto commissariale.

Vi era il precetto che si dovesse fare prima il matrimonio civile, ma si soggiungeva: Se gli sposi volessero far precedere il rito religioso, dovranno presentare al ministro del culto un certificato dell'ufficiale dello stato civile che faccia fede essersi eseguita la pubblicazione, e nulla ostare alla celebrazione del matrimonio. In altri articoli veniva la sanzione penale la quale si elevava fino a L. 3000 di multa.

Si può dubitare se si comprendesse anche il parroco in quella sanzione penale; ma siccome in quegli articoli si parla distintamente dell'ufficiale dello stato civile e dell'ufficiale pubblico nella celebrazione del matrimonio, credo che l'interpretazione la più larga, sia la più vera e la più giusta.

Quel decreto andò in esecuzione senza nessuna difficoltà, e coll'aiuto appunto (e qui ho piacere di potergli rendere questo omaggio, perchè la dottrina e la virtù dell'ingegno e dell'animo lo elevarono dopo 18 anni alla suprema sede della chiesa) del vescovo Pecci, il quale, animato da pensieri civili, e per evitare ai fedeli gl'iuconvenienti derivanti dalla non celebrazione del matrimonio civile, procurò che nell'Umbria non si avesse quasi a deplorare la mancanza della celebrazione del matrimonio civile. Quella legislazione rimase in vigore nell'Umbria, fino alla promulgazione del Codice civile del 1865.

L'omaggio reso in questo al principio assoluto della libertà fu una bella cosa, e vi partecipai anche io, poichè ogniqualvolta mi si propugnono cose con quel nome santo io vi sono facilmente attratto.

Ma noi, non siamo, come anche altri ha detto, dei filosofi che ragionino di politica e di leggi, siamo degli uomini di Stato, degli uomini politici. Verificatosi l'inconveniente riconosciuto da tutti, del grande numero cioè delle famiglie illegittime, noi sentiamo il bisogno di provvedere.

E che il disordine e i mali sieno gravi nessuno nega, a cominciare dal ministro di grazia e giustizia. Io sono d'avviso che se il clero avesse l'abitudine d'inculcare, o raccomandare

l'osservanza delle leggi dello Stato, i mali non si sarebbero verificati, o si sarebbero verificati in minima parte.

Ieri ho udito parlare di circolari della sacra penitenzieria, di encicliche vescovili, le quali avrebbero raccomandato e raccomanderebbero ai parroci d'inculcare l'osservanza della legge per rispetto al matrimonio civile. Io non lo nego, anzi lo ammetto volentieri.

Ma tanto più ciò che si afferma è vero, tanto più dimostra che anche le raccomandazioni delle autorità ecclesiastiche non valgono a toglier di mezzo il grave inconveniente, e che bisogna provvedere con legge, con un atto di autorità civile. E il senatore Pascale ieri lealmente riconosceva che il progetto dell'Ufficio centrale è più efficace che quello ministeriale.

Il progetto presentato dall'onor. Finocchiaro-Aprile fu oggetto di lungo studio, presso l'Ufficio centrale del quale mi onoro di aver fatto parte.

E lo studio di temperarne i rigori, pur mantenendo inalterato il principio della precedenza obbligatoria del matrimonio civile, fu tale e tanto, che il senatore Miceli oggi non ha dubitato di criticare come eccessivi quei temperamenti, i quali infatti egli allora dichiarò di accettare solamente per spirito di concordia e per arrivare senza dissenso alla discussione parlamentare.

Quei temperamenti sono stati in generale molto lodati; ma siccome nessuno ne ha parlato in particolare, non sarà male che io ne dica qualche cosa, perchè non si creda che siano roba da nulla, gli emendamenti proposti dall'Ufficio centrale in quel suo controprogetto che oggi torna avanti al Senato.

Si cominciava dal togliere nell'art. 1 al fatto della non celebrazione del matrimonio civile il carattere di reato.

Questa parola *reato* parve odiosa; e l'Ufficio centrale sostituì il concetto di *contravvenzione*.

Inoltre ridusse la pena pecuniaria alla metà di quella proposta dal Ministero così per gli sposi come pel ministro del culto.

Cancellò a dirittura la pena della detenzione.

Fece cessare del tutto l'azione penale quando il matrimonio fosse celebrato prima che la condanna per trasgressione della legge fosse passata in cosa giudicata; mentre il progetto ministeriale si limitava a ridurre a metà le multe.

Escluse la responsabilità del ministro del culto nei matrimoni clandestini, a malgrado che non gli sfuggisse il pericolo che si poteva contenere in questa disposizione, perchè è facile far comparire clandestino un matrimonio concertato.

Finalmente allargò le disposizioni che permettono la celebrazione del matrimonio religioso nei casi in cui vi sia pericolo di vita; e fece delle facilitazioni per regolare i matrimoni già celebrati, con effetto retroattivo.

Uno di quei temperamenti con molto sottile ingegno l'onor. ministro ha preso nella sua relazione per dimostrare che l'Ufficio centrale, peccava contro la logica, e contraddicendo a ciò che aveva scritto nell'articolo primo, ammetteva il matrimonio religioso. E oggi l'onorevole Vitelleschi ha illustrato e ampliato quell'argomento.

Veramente, sì, lo capisco, fu una concessione fatta per spirito di concordia, che la logica forse non consentiva; ma cosa volete? ci parve bello di portare il progetto che allora ci stava d'innanzi a un punto che fosse permesso di presentarlo al Senato in concordia fra l'Ufficio centrale ed il Ministero. Se non era per questo spirito di concordia, io credo che non avrei acconsentito fino a quella larghezza.

Mutata la condizione delle cose, l'Ufficio centrale avrebbe potuto togliere o modificare quell'articolo 4º suo, per rispetto alla logica.

Non l'ha fatto, ma io non so se quell'articolo era ispirato ad un concetto di grande equità e tolleranza, ad un concetto di pacificazione, al concetto di avere piuttosto dei volenterosi a riparare al malfatto, che non delle persone obbligate dalla coercizione ad ottemperare alla legge. Ha fatto bene, perchè noi non volevamo e non vogliamo e non desideriamo, nè colpe, nè rei, nè pene. La sola cosa che noi desideriamo è che la legge dello Stato sia osservata. (*Approvazioni*).

Di matrimoni illegittimi, e di figli illegittimi purtroppo non ne mancheranno; ce ne sono in tutti i paesi, vi sia o non ci sia il matrimonio civile; ma ci preoccupa molto questo, che la massa dei matrimoni illegittimi non sia accresciuta a dismisura dal numero di quelli che non sono tratti alle unioni illegittime per di-

sordine o per vizio, ma solo per inosservanza, desiderata da altri, dalla legge dello Stato.

La gente ricca ed agiata celebra il matrimonio civile. Vi è la dote e vi sono tanti interessi, i quali sarebbero pregiudicati se non fosse celebrato il matrimonio civile. Per loro la celebrazione del matrimonio civile è una consuetudine generale. Ma così non è per i poveri, per gli sprovveduti dei beni di fortuna. È a questi che noi dobbiamo pensare. Essi sono che, se non interviene efficacemente la legge continueranno a procreare dei figli, ad avere una famiglia senza nome e senza diritti.

Il matrimonio, in quanto è contratto, non può aver consistenza fuori delle leggi civili ed all'infuori dell'autorità dello Stato: la sua precedenza obbligatoria dopo l'esperienza fatta dei dannosi effetti della libertà assoluta, si raccomanda ad alte ragioni di ordine pubblico. L'autorità politica impedendo la precedenza del matrimonio ecclesiastico, che è anche contratto, non esce punto dai suoi legittimi confini.

Si rimprovera all'Ufficio centrale la poca logica del suo art. 4; ma dato anche che vi sia un peccato contro la logica, cosa è mai questo contro l'assurdo, mi si permetta di chiamarlo così, contenuto nel progetto ministeriale della coesistenza di due matrimoni, il civile o l'ecclesiastico!

Si noti poi che è grande la differenza del matrimonio secondo il Codice civile e secondo il insegnamento canonico. P'ignorassi, potrebbero e gli altri insigni giureconsulti e i signori Dardasigilli parte a questa discussione.

Cominciamo dall'età. Il dritto canonico prescrive 12 anni per la donna, 15 anni per l'uomo; il Codice civile ne vuole 13 per la donna e 18 per l'uomo.

Ma cosa ne farete di un matrimonio celebrato innanzi all'autorità ecclesiastica di due persone che non rispondono alle condizioni di età volute dal Codice?

Anche gl'impedimenti, secondo il diritto civile e quello canonico, sono diversi.

E poi vi è la materia delle dispense. Ma come mai volete che siano due autorità, l'autorità ecclesiastica e l'autorità civile che intervengano a dare le dispense occorrenti alla celebrazione di un legittimo matrimonio?

E quell'autorità che il Codice civile dà al

pubblico ministero per fare opposizione a quei matrimoni i quali non corrispondono alle condizioni volute dal Codice civile, dove se ne va, col sistema che sarebbe inerente al progetto ministeriale?

Proprio, pare a me che coi pochi articoli di questo progetto di legge, come è proposto dal Ministero, e specialmente col suo articolo primo, si manometta nel Codice tutto l'insieme del sistema regolatore del matrimonio civile.

Le dannose conseguenze del sistema proposto dal Ministero sono esposte lucidamente nella relazione dell'Ufficio centrale, ed io non le voglio ripetere, perchè sarebbe cosa inutile; e poi perchè io mi sento stanco, e se io sono stanco di parlare, più di me sarà stanco il Senato di udirmi...

Voci. No, no, parli.

FINALL... Questa è una di quelle grandi occasioni nelle quali bisogna risalire all'altezza dei principi politici e civili, sui quali si fonda la costituzione del nostro Stato.

Guai, se per deliberare intorno a questo progetto ci ispiriamo alle mutevoli contingenze di qualche paese, o ai calcoli che si possono fare sugli effetti morali più o meno durevoli, più o meno fecondi di uno o dell'altro progetti.

Voterò quindi il progetto come è proposto dall'Ufficio centrale, il quale pone la precedenza obbligatoria del matrimonio civile.

Vorrei poter sperare, ma non lo oso, che al Governo potesse tornare a parer buono un progetto che già aveva ottenuto la sua approvazione.

Uno dei più autorevoli oppositori al progetto dell'Ufficio centrale riconobbe che il progetto stesso, aveva maggiore efficacia. Ma dunque il Senato lo approvi il progetto dell'Ufficio centrale, se deve efficacemente servire a rimuovere, a toglier di mezzo uno scandalo, un immenso disordine sociale! Facendo così il Senatore si mostrerà custode della santità delle leggi, conservatore dell'integrità del potere civile, delle sue prerogative, dei suoi diritti imprescrittibili (*Vive approvazioni — Molti senatori si congratulano coll'oratore*).

PRESIDENTE. Stante l'ora tarda, rinvieremo a lunedì il seguito della discussione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego i signori senatori, segretari, di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori, segretari, fanno la numerazione dei voti).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del progetto di legge: « Modificazioni ed aggiunte alla legge 10 agosto 1884, n. 2644, derivazioni di acque pubbliche »:

Senatori votanti	108
Favorevoli	94
Contrari	14

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di lunedì, 7 corrente alle ore 14.30.

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Disposizioni contro i matrimoni illegali (N. 2 - *Seguito*);

Disposizioni intorno agli alienati ed ai muniti (N. 5);

Disposizioni sul credito comunale e provinciale (N. 72);

Disposizioni sui ruoli organici delle Amministrazioni dello Stato (N. 53).

La seduta è sciolta (ore 18.45).

Licenziate per la stampa il 10 maggio 1900 (ore 12).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO NELLA SEDUTA DEL 5 MAGGIO 1900

Modificazioni ed aggiunte alla legge 10 agosto 1884, n. 2644
sulle derivazioni di acque pubbliche

Art. 1.

Nella legge 10 agosto 1884, n. 2644 sulle derivazioni delle acque pubbliche vengono soppressi gli articoli 9, 20, 21 e 26, e vengono introdotte le seguenti modificazioni ed aggiunte:

Art. 1. — Nessuno può derivare acque pubbliche o farne uso se non ne abbia un titolo legittimo, o se non ne ottenga una concessione dal Governo, la quale è assoggettata al pagamento di un canone e a tutte le altre condizioni stabilite con la presente legge.

Art. 1 bis. — Il concessionario di una derivazione può essere autorizzato col decreto d'investitura a costituire un Consorzio, oppure una Società civile o commerciale, per l'esercizio della sua concessione, purchè egli resti obbligato fino alla legale costituzione del Consorzio o Società, e purchè tale costituzione si faccia entro il termine improrogabile di sei mesi o di un anno dal giorno in cui il decreto d'investitura è diventato esecutivo, secondo che si tratti di derivazione inferiore o maggiore ai mille cavalli dinamici.

La cessione di una concessione di acque pubbliche a terzi, prima del compimento delle opere di derivazione e di trasformazione della forza è subordinata alla approvazione del Governo.

Compite le dette opere, il concessionario sarà sempre tenuto a notificare legalmente la cessione al Governo stesso.

Art. 2. — Le concessioni sono fatte senza pregiudizio dei diritti dei terzi.

Per gli effetti della presente legge le derivazioni delle acque pubbliche si distinguono in due classi.

Alla prima classe appartengono: le derivazioni di ogni portata dai tronchi fluviali di confine e le derivazioni dai corsi o bacini di acque pubbliche le quali, in misura normale, eccedono i seguenti limiti:

a) per forza motrice: cavalli dinamici duecento.

b) per uso potabile: un modulo;

c) per irrigazione: moduli 10;

d) per uso di macerazione di piante tessili: moduli 5;

e) per bonificazioni col metodo delle colmate: moduli 30.

Per le derivazioni ad uso promiscuo, si tiene per limite quello corrispondente allo scopo predominante, e, nel caso d'incertezza, il limite minimo fra i suaccennati.

Sono considerate di prima classe quelle derivazioni a bocca libera, per le quali le portate medie, in riferimento all'uso che si vuol fare dell'acqua, eccedono i limiti rispettivi suindicati.

Tutte le altre derivazioni sono comprese nella seconda classe.

Art. 3. — Le concessioni di derivazioni di acqua di prima classe sono fatte per decreto reale, promosso dal ministro delle finanze sotto l'osservanza delle cautele che, sentiti i Ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura, si formulano in apposito disciplinare, a tutela del buon regime di quelle acque, della navigazione, dell'igiene e delle proprietà laterali, nonchè per la migliore utilizzazione delle acque stesse nei riguardi dell'economia nazionale.

Art. 3 bis. — Per tutte le derivazioni di prima classe, preliminarmente all'avviamento dell'i-

istruttoria delle relative domande, il ministro dei lavori pubblici dovrà sentire il parere di una apposita Commissione nominata per decreto reale promosso da esso ministro, di concerto con quello delle finanze, e quello d'agricoltura, industria e commercio, la quale darà avviso se nessun legittimo interesse pubblico, o nessun bisogno presente o prevedibile dello Stato rechino ostacolo alle domandate concessioni.

La Commissione è composta dei rappresentanti delle Amministrazioni interessate, e di essa faranno parte non meno di due industriali. Le norme secondo le quali dovrà funzionare saranno stabilite dal regolamento per l'esecuzione della presente legge.

Se il parere della Commissione è favorevole ad una domanda, si dà corso alla relativa istruttoria. Se il parere è invece contrario, il ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore ed il Consiglio di Stato, emana decreto con cui delibera di accordare o negare il proseguimento della istruttoria contestata. Con tale decreto, sentiti la Commissione ed i due Consigli succitati, può il ministro, se del caso, vietare anche qualunque ulteriore concessione a privati dal bacino, o tronco fluviale o lacuale, a cui la vertenza si riferisce.

Se per un servizio pubblico lo Stato ha bisogno di utilizzare o di riservare in qualunque modo forze idrauliche di ogni classe, l'Amministrazione governativa competente, o quel qualunque Istituto all'uopo delegato, presenta al ministro dei lavori pubblici un progetto di massima contenente la dimostrazione tecnica dei motivi, entità, scopi ed utilità dell'opera o della riserva. Il progetto è deferito all'esame della Commissione; e sul parere di questa, del Consiglio superiore e del Consiglio di Stato, il ministro predetto delibera con formale decreto sulla chiesta aggiudicazione o riserva di forze idrauliche in servizio pubblico. In base al decreto affermativo decadono tutte le pendenti domande private, che col progetto o con la riserva governativa non possono tecnicamente coesistere, qualunque sia lo stato della reattiva istruttoria.

In caso di decreto affermativo, l'Amministrazione o l'Istituto delegato devono presentare entro due anni il progetto definitivo da sottoporsi all'ordinaria istruttoria in contraddittorio con le domande private preesistenti.

Qualora entro tale termine improrogabile non sia stato presentato il progetto definitivo, si darà corso alle domande private.

I decreti del ministro dei lavori pubblici sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* e nel foglio degli annunci legali delle provincie interessate, e personalmente notificati agli individui o enti cui riguardano. I detti decreti sono insindacabili nel merito, ed eccezionali soltanto per i motivi indicati dagli articoli 12, n. 4. e 24 della legge 2 giugno 1889, n. 6166, sul Consiglio di Stato.

Art. 3 *ter.* — Le concessioni di seconda classe sono fatte dai prefetti, sentiti gli uffici del Genio civile, gli Intendenti di finanza ed i Consigli di prefettura.

I prefetti non possono emanare alcun decreto senza autorizzazione del Ministro dei lavori pubblici, quando si tratti:

- a) di derivazioni dai laghi pubblici;
- b) di derivazioni lungo i tratti dei corsi di acqua che abbiano le arginature o le sponde inscritte fra le opere idrauliche di seconda categoria;
- c) di derivazioni da corsi d'acqua in tutto o in parte navigabili, o da quelli fra i loro confluenti, che hanno azione diretta sulla navigabilità dei corsi e tronchi predetti, semprechè non vi sia obbligo di restituire l'intero volume dell'acqua derivata a monte dei corsi o tronchi navigabili;

Il Ministro dei lavori pubblici provvede, sulla invocata autorizzazione, unicamente nei riguardi idraulici.

Quando una derivazione di seconda classe interessa il territorio di più provincie, la concessione è fatta dal prefetto della provincia, nel cui territorio cade la bocca di presa. Qualora si abbiano opposizioni da parte d'interessati di provincie diverse, la decisione della controversia, e la contemporanea determinazione sulla concessione, si fa con decreto del ministro delle finanze, sentiti quelli dei lavori pubblici e dell'agricoltura.

Art. 3 *quater.* — Compete ai prefetti, in analogia al disposto dell'art. 170 della legge 20 marzo 1865, n. 2218, allegato F, sulle opere pubbliche, la facoltà di concedere licenze d'attingere acqua dai tronchi arginati di fiumi e torrenti,

col mezzo di pompe mobili o semi-fisse, sifoni e congegni analoghi, a cavaliere degli argini.

Le dette licenze sono concesse sentiti gli uffici del Genio civile, previo pagamento anticipato dell'intero canone e della tassa di concessione governativa, con le procedure da stabilirsi dal regolamento.

La quantità perenne dell'acqua d'attingere non deve oltrepassare un modulo; la durata della licenza non deve esser maggiore di un anno; non devono essere per nessun modo intaccati gli argini o le sponde, nè vi si possono fare costruzioni murarie. Le licenze possono essere annualmente rinnovate.

Art. 4. — Gli atti di concessione determinano la quantità, il modo, le condizioni dell'estrazione e della restituzione delle acque, quelle della condotta e dell'uso, le garanzie richieste nell'interesse dell'agricoltura, dell'industria e dell'igiene pubblica, e stabiliscono l'annuo canone da corrisponderci alle finanze dello Stato.

Quando si tratti di derivazioni, per le quali i concessionari non impieghino direttamente e subito tutta l'acqua o tutta la forza motrice concessa, può l'autorità concedente consentire una graduazione progressiva del detto impiego, fermo però rimanendo il pagamento del canone normale dell'intera concessione. Nei decreti di concessione si devono determinare, a pena di nullità, i singoli periodi di impiego, fissando per ciascun periodo la quantità d'acqua o di forza idrica derivabile.

I relativi disciplinari devono essere firmati dai concessionari entro il termine di tre mesi dal ricevuto invito, sotto pena di decadenza.

L'Amministrazione concedente stabilisce nei disciplinari i termini entro i quali i concessionari debbono adempiere ag'li speciali obblighi fino al compimento delle opere per la derivazione e per la trasformazione della forza, tanto per le concessioni uniche, quanto per quelle graduate. Trascorsi inutilmente questi termini, l'Amministrazione ha facoltà di pronunciare la decadenza delle concessioni, oppure la restrizione di esse alla quantità d'acqua derivata, e di forza effettivamente trasformata. In questo secondo caso sarà proporzionalmente diminuito il canone stabilito per la totale quantità d'acqua concessa. Questi termini non possono prorogarsi, salvo casi ben giustificati di forza mag-

giore, ma è riservato ai concessionari decaduti il diritto di rinnovare le domande sottoponendosi a nuova istruttoria.

Dovrà pure nei disciplinari essere stabilito che il concessionario, allo spirare della concessione, e nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, ha l'obbligo di far eseguire a sue spese tutte le demolizioni ed i lavori che l'autorità competente giudicherà necessari per ristabilire l'alveo, le sponde e le arginature dell'acqua pubblica nelle condizioni richieste dall'interesse pubblico, e dell'incolumità dei diritti dei terzi. L'Amministrazione non sarà tenuta ad alcun compenso verso il concessionario cessante, nel caso che essa volesse mantenere le opere costruite nell'alveo del fiume, negli argini o sulle sponde, e di queste opere entrerà immediatamente in possesso, in seguito al decreto di decadenza, revoca o rinuncia.

Art. 5. — Le concessioni si fanno per un termine non maggiore di anni trenta; ma spirato quel termine i concessionari hanno diritto ad ottenere il rinnovamento delle concessioni per un secondo trentennio, salvo quelle modificazioni che, per variate condizioni dei luoghi o dei corsi d'acqua, si rendessero necessarie nei capitoli delle concessioni, e salvo il caso di cui al successivo art. 22 bis.

Sarà accordato al concessionario una sola proroga di 10 anni oltre il secondo trentennio di esercizio, qualora entro l'ultimo decennio dalla rinnovata concessione, esso ne faccia richiesta, giustificata da spese considerevoli per rinnovamento o ingrandimento del primitivo impianto.

Per i successivi trentenni le ulteriori rinnovazioni sono in facoltà dello Stato.

Art. 5 bis. — Le concessioni possono essere sospese per un periodo determinato e prorogabile a favore dello Stato o di terzi concessionari, a condizione che agli utenti originari venga somministrata quantità di energia o di acqua equivalente, nella misura e nell'uso, a quelle sospese o surrogate, rimanendo fermi per i concessionari precedenti e per i nuovi i canoni e tutti gli obblighi contenuti nei decreti d'investitura e nei relativi disciplinari.

La domanda o proposta di sospensione deve essere, a cura dell'Autorità cui spetta far luogo

alla nuova concessione, notificata legalmente ai primi concessionari almeno un anno prima dell'epoca fissata per l'attuazione dell'opera, per cui la sospensione fu progettata.

Qualunque controversia o contestazione per danni viene deferita ad un collegio arbitrale di tre membri in qualità di amichevoli compositori. Il primo, che ne è il presidente, è designato dal presidente del tribunale competente per ragione di territorio, gli altri due sono nominati rispettivamente dagli interessati.

Art. 5 *ter*. — Le domande dovranno essere corredate dai documenti che saranno fissati dal regolamento e dovranno essere garantite da congruo deposito, il cui importo sarà determinato dal regolamento stesso. Tale deposito si devolverà allo Stato, quando il richiedente abbia lasciato trascorrere i termini fissati per la firma del disciplinare o per l'adempimento degli obblighi da questo stabiliti.

Fra più domande aventi per oggetto in tutto od in parte la stessa concessione sarà, di regola, preferita quella presentata prima delle altre, quando non possano tutte tecnicamente coesistere.

A questa norma si potrà derogare allorchè a favore di alcuna fra le domande posteriormente presentate, ma non oltre un mese dalla scadenza del termine stabilito nel decreto di pubblicazione della prima domanda, militino prevalenti motivi d'interesse pubblico generale. Su questi motivi dovrà essere sentito il parere degli uffici e dei Consigli, cui spetta dar voto sulle domande di concessione.

In mancanza di domande assistite da prevalenti motivi di interesse generale, fra più domande presentate nel termine sopraindicato, sarà, di regola, preferita quella che abbia per oggetto di utilizzare l'acqua a beneficio delle popolazioni del luogo in cui verrebbe derivata.

Art. 6. — Il concessionario di una derivazione a scopo industriale è libero di mutare gli apparecchi motori e trasformatori della forza idraulica, purchè non ne venga pregiudizio ai terzi, e purchè non alteri il modo, le opere ed il quantitativo della derivazione, nè il punto della restituzione delle acque.

Le variazioni di uso debbono essere previamente notificate alla prefettura sotto pena di

una multa pari al triplo del canone dovuto per la concessione, salvo il diritto all'amministrazione di far rimettere le cose nel pristino stato a spese del contravventore quando le alterazioni risultassero pregiudizievoli.

Art. 7. — Le domande per nuove derivazioni e quelle per variazioni di concessioni o d'usi anteriori, le quali importino aumento nella quantità d'acqua o di forza motrice originariamente concessa e goduta, unitamente ai progetti delle opere da eseguirsi per l'estrazione, condotta, uso e scolo delle acque, sono presentate alle prefetture competenti per territorio. Ottenuto il *nulla osta* ministeriale, nei casi contemplati nell'art. 3 *bis*, le domande vengono comunicate alle Deputazioni delle provincie interessate, per le loro eventuali osservazioni.

Conseguentemente dette domande sono fatte conoscere al pubblico coi relativi progetti, mediante avvisi da pubblicarsi nell'albo pretorio dei comuni da determinarsi secondo i casi. Nei detti manifesti è indicato il termine perentorio entro cui debbono essere presentate le opposizioni.

Le osservazioni delle Deputazioni provinciali debbono essere presentate entro due mesi dalla comunicazione delle domande, sotto pena d'irricevibilità.

Scaduti i detti termini, un rappresentante del Genio civile, nel giorno fissato dal manifesto, procede alla visita locale in contraddittorio del richiedente, degli opposenti e di chiunque abbia interesse ad intervenire.

Esaurita l'istruttoria da stabilirsi nel regolamento, l'autorità competente, ai termini degli articoli 3 e 3 *ter* della presente legge, emana un decreto motivato con cui, se consente ad una concessione, indica, a pena di nullità, i motivi per cui rigetta le singole opposizioni, o non ammette le domande concorrenti non preferite; oppure enumera, sempre a pena di nullità, le ragioni per cui una domanda è rigettata.

Art. 8. — Le variazioni di ogni specie nell'uso di una derivazione, le quali per alterazione nel corso o bacino dell'acqua pubblica, o per qualunque altro motivo, importino cambiamento nella posizione, forma o natura delle opere menzionate nel titolo di investitura, o consacrate da possesso ai termini dell'art. 24

della presente legge, senza alcun aumento nella quantità d'acqua o della forza motrice goduta, sono autorizzate in analogia al disposto dell'articolo 170 della legge 20 marzo 1865 sulle opere pubbliche.

L'autorità concedente, prima di emanare il relativo decreto, deve accertarsi con le norme stabilite nel regolamento, che la variazione non rechi turbamento al regime del corso d'acqua, o pregiudizio ai legittimi interessi dei terzi.

Nei casi di accertata urgenza, il prefetto, sentito il parere del Genio civile, può in via provvisoria permettere che siano attuate le variazioni domandate, a patto che i concessionari si obblighino formalmente con congrua cauzione ad osservare le prescrizioni che saranno definitivamente stabilite rispetto alla loro domanda.

Art. 11-bis. — Gli utenti, che non ottemperino, nel tempo che sarà prefisso, alle intimazioni dell'autorità amministrativa per le opere contemplate nei due precedenti articoli, oltre la responsabilità contravvenzionale e l'obbligo di risarcire i danni recati ai terzi, subiscono anche le conseguenze finanziarie dell'esecuzione d'ufficio delle opere ordinate, e non eseguite, secondo le procedure da determinarsi nel regolamento.

Art. 12. — L'osservanza degli obblighi imposti agli utenti delle acque pubbliche dai titoli d'investitura, dalle modalità del loro possesso, o dalla presente legge, è sottoposta alla vigilanza dell'autorità prefettizia per tutto ciò che si riferisce ai pubblici interessi, ed all'autorità finanziaria per quant'altro ha rapporto a materie legali e contrattuali.

Art. 13. — Quando il regime di un corso d'acqua, sul quale si esercitano derivazioni tanto per regolari investiture, quanto per possesso, ai termini dell'art. 24 della presente legge, venga modificato per cause naturali o per esecuzione di opere dirette ad ottenere una migliore sistemazione del regime stesso, il Governo ha diritto di limitare ed anche sopprimere le prese d'acqua, modificando o revocando, se occorra, gli atti di concessione e le modalità del possesso, senza essere tenuto ad alcuna indennità verso gli utenti, salva la riduzione o la

cessazione del canone se vien diminuita o tolta la quantità d'acqua derivata.

L'utente però, se le rinnovate condizioni locali lo permettano, o nessun danno ne derivi agli interessi pubblici, ha diritto di eseguire a sue spese le opere occorrenti a ristabilire la derivazione.

Il relativo permesso è impartito con decreto dell'autorità competente, ai termini dell'art. 170 della citata legge 20 marzo 1865 sulle opere pubbliche, e dell'art. 21 della legge 10 agosto 1884, n. 2614.

Art. 13 bis. — Se per un motivo qualsiasi, indipendente dal fatto del concessionario, a causa di variazioni avvenute nel corso d'acqua da cui si eserciti una derivazione, la portata di questa venga accresciuta, od altrimenti aumentata la forza motrice che anima uno stabilimento od opificio, e da ciò non derivi danno a terzi, il concessionario ha facoltà di conservare il nuovo stato di fatto, assoggettandosi al pagamento del maggior canone corrispondente all'aumento verificatosi. In caso contrario sarà egli tenuto a ridurre la propria derivazione entro i limiti stabiliti nell'atto di concessione.

Art. 14. — La tariffa dei canoni annui per le nuove concessioni di acque pubbliche è la seguente:

1° Per ogni modulo d'acqua potabile per irrigazione o per altri usi agrari o industriali che non importino sviluppo diretto di forza motrice:

- a) se senza obbligo di restituire le colature o i residui, annue L. 50;
- b) se con l'obbligo di restituire le colature ed i residui, annue L. 25;
- c) per irrigare terreni con derivazioni non suscettibili di essere fatte a bocca tassata; ogni ettaro di terreno irrigabile, annue L. 0 50.

2° Per ogni cavallo dinamico:

- a) destinato a forza motrice in genere, annue L. 2 50;
- b) destinato al servizio dei molini natanti, annue L. 1.

La forza motrice di cui al n. 2, a), viene misurata tenendo conto della forza nominale risultante dalla quantità d'acqua che si concede, e dalla differenza di livello fra la presa e la restituzione dell'acqua, sotto deduzione dell'altezza

strettamente necessaria per sottrarre i motori alle piene del bacino o del corso d'acqua in cui si effettua la restituzione. La forza motrice per i molini natanti e per altri opifici da istituirsi sulle acque pubbliche, si calcola tenendo conto della velocità media della corrente, e del volume d'acqua che attraversa il motore.

In nessuno dei casi contemplati dal presente articolo il canone annuo può essere inferiore alle L. 250.

Art. 15. — È in facoltà del Governo di concedere gratuitamente ai municipi ed alle Opere pie l'acqua potabile, o le derivazioni a scopo igienico, che essi chiedono per distribuirle in modo diretto, escluso qualsiasi lucro, nell'interesse degli abitanti dei comuni, e dei ricoverati negli ospizi ed ospedali.

Art. 16. — Il canone d'annue L. 25 per modulo è applicato alle concessioni di acque pubbliche ad uso promiscuo d'irrigazione e di bonificazione, sebbene non siano sottoposte al vincolo della restituzione delle colature. Nel caso di concessioni per la sola bonificazione, il canone è limitato a L. 10 annue per modulo.

Art. 17. — Si regola sulla media della forza motrice utilizzabile per un anno il canone unitario applicabile ad opifici, molini, o molini natanti, i quali per la scarsezza dell'acqua possono lavorare soltanto in modo intermittente.

Si riduce alla metà delle misure unitarie indicate nell'art. 14 il canone per le concessioni delle sole acque invernali a scopo irriguo, il cui uso è limitato dall'equinozio d'autunno a quello di primavera, secondo l'art. 624 del Codice civile.

Art. 18. — La presente legge non è applicabile alle derivazioni d'acqua dai canali non navigabili appartenenti al patrimonio dello Stato.

Per le derivazioni dai canali patrimoniali navigabili, la presente legge ed il relativo regolamento s'applicano limitatamente alle formalità dell'istruttoria da praticarsi per l'incolumità del servizio pubblico di navigazione ed a salvaguardia dei legittimi interessi dei terzi.

In entrambi i casi gli affitti d'acqua si fanno mercè contratti da stipularsi ed approvarsi con le norme di gestione dei beni patrimoniali.

Art. 19. — Purchè non ne derivi pregiudizio ai terzi, e previa dichiarazione da farsi alla prefettura, è in facoltà del concessionario di acqua per irrigazione di valersene anche ad uso di forza motrice: ma il concessionario di acqua per forza motrice non può impiegarla per irrigazione, se non ha conseguita una nuova concessione a termini dell'art. 7 della presente legge.

Pei due usi il concessionario è tenuto a pagare un canone solo, quello più elevato.

Art. 22 bis. — La decadenza della concessione può essere pronunciata dall'Amministrazione:

a) quando il concessionario abbia fatto trascorrere inutilmente i termini per l'adempimento dei propri obblighi fino alla completa esecuzione delle opere di derivazione, nelle concessioni si uniche che graduate, giusta quanto è prescritto dal precedente art. 4, 2° comma;

b) quando il concessionario abbia mancato al pagamento di tre annualità del canone;

c) in genere quando il concessionario non abbia adempiuto alle condizioni cui è subordinata la concessione, o non osservato le disposizioni legislative in vigore.

Non si darà luogo alla rinnovazione della concessione pel secondo trentennio, cui il concessionario ha diritto in forza dell'art. 5 della presente legge, allorchè venga constatato che, a giudizio dell'Autorità concedente, egli abbia durante il primo trentennio o reso frustraneo lo scopo della concessione, non utilizzandola, o abbia comunque violati i patti del suo disciplinare, o ripetutamente contravvenuto alle disposizioni di legge e di regolamento.

Il concessionario che si valga ad uso di forza motrice dell'acqua ottenuta a scopo d'irrigazione, omettendo la dichiarazione prescritta all'art. 19 della presente legge, potrà essere assoggettato alla penalità di cui al precedente art. 6. Se invece impieghi per irrigazione l'acqua ottenuta a scopo di forza motrice, senza ottenere la relativa concessione come allo stesso art. 19, potrà essere assoggettato alla sospensione, per un periodo da uno a cinque anni, dell'esercizio della sua derivazione, ed anche, in caso di recidiva, alla decadenza della concessione principale, salvo sempre l'obbligo della riduzione in pristino.

Art. 23. — Salvo le competenze gerarchiche stabilite con la presente legge, sono applicabili a tutte le materie ivi contenute gli articoli 376, 377, 378, 379 della citata legge sulle opere pubbliche.

Art. 24. — Il possesso legittimo di una derivazione di acqua, durato un trentennio anteriormente alla pubblicazione della legge 10 agosto 1884, n. 2644, ha valore ed efficacia di titolo nei soli rapporti col demanio, e per tutti gli effetti dell'art. 1 della presente.

Nessun possesso, come nessun titolo, valgono a recare ostacolo all'azione del Governo nell'interesse pubblico.

Art. 24 bis. — Le opere e le occupazioni, necessarie per la derivazione delle acque concesse, e per l'impianto degli apparecchi motori e trasformatori della forza idraulica, sono comprese fra quelle per le quali può essere invocata la dichiarazione di pubblica utilità, a termini ed agli effetti della legge in vigore.

Art. 25. — Il Ministero dei lavori pubblici fa compilare, separatamente per ogni provincia del Regno, gli elenchi delle acque pubbliche, e li fa pubblicare in tutte le provincie interessate per ragione di territorio, o attraversate dai corsi d'acqua compresi in ciascun elenco, e in tutti i comuni di dette provincie interessati o attraversati dagli stessi corsi d'acqua, secondo le forme determinate dal regolamento.

Entro tre mesi dalla data della pubblicazione, coloro che vi hanno interesse hanno diritto di fare opposizione in sede amministrativa.

Trascorso il detto termine, e sentito in merito a ciascun elenco i Consigli delle provincie, nelle quali fu fatta la pubblicazione, l'elenco stesso è sottoposto, colle presentate opposizioni, all'esame del Consiglio superiore dei lavori pubblici, e del Consiglio di Stato, ed approvato quindi con decreto reale.

Contro i decreti reali è ammesso reclamo alla Sezione quarta del Consiglio di Stato, anche in merito, ai termini dell'art. 25 della legge 2 giugno 1889, n. 6166 sul Consiglio di Stato, oppure ricorso al Re secondo l'art. 12 della legge stessa, salva la competenza dell'autorità giudiziaria.

Art. 27. — Il Ministero dei lavori pubblici fa pure compilare in ogni provincia un elenco di tutte le derivazioni di acque pubbliche esistenti, con norme e modalità determinate dal regolamento.

Art. 27-bis. — Gli obblighi imposti e le sanzioni comminate con gli articoli 6, 7, 10, 11-bis, 13, 19, 22-bis, della presente legge, devono risultare da motivate ordinanze dei prefetti, delegati, quando occorra, dalla competente autorità centrale, da notificarsi legalmente agli interessati. Essi hanno aperta la via al reclamo contro le dette ordinanze, ai termini dell'articolo 23, salvo le opposizioni da proporsi, giusta le norme speciali che regolano la materia.

Art. 27-ter. — Per le multe applicabili con regolare giudizio contravvenzionale, o con ordinanze prefettizie, gli interessati sono ammessi dinanzi ai prefetti al componimento secondo le procedure da stabilirsi nel regolamento.

Art. 28. — Sono abrogate le disposizioni del Capo V, titolo III della legge 20 marzo 1865, sulle opere pubbliche ed ogni altra contraria alla presente legge.

Art. 2.

Le istruttorie in corso nel giorno della pubblicazione della presente legge, continuano con le procedure e secondo le norme con essa stabilite. Le dette norme debbono intendersi comprese nei disciplinari delle concessioni, sebbene in essi non siano tassativamente specificate.

Art. 3.

Il Governo è autorizzato a coordinare la presente con la legge 10 agosto 1884, ed a compilare e pubblicare un testo unico di legge sulle derivazioni o sugli usi delle acque pubbliche, sentito, il Consiglio di Stato. Il Governo dovrà altresì pubblicarne il regolamento esecutivo entro sei mesi dal giorno della pubblicazione della presente legge.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 21 della citata legge 10 agosto 1884; salvo al Governo di coordinarle opportunamente con quelle dell'articolo 170 della legge 30 marzo 1885 all'eg. F.

Attenzione mancano le pag. 1271-1272
corrispondenti ai fotogrammi 122-123

LVII.

TORNATA DEL 7 MAGGIO 1900

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — *Congedo* — *Seguito della discussione generale del disegno di legge: « Disposizioni contro i matrimoni illegali » (N. 2)* — *Discorsi dei senatori: Pellegrini, Cammizzaro, Negri, Cambray Digny e Massabò; parla il senatore Piola per fatto personale* — *Il seguito della discussione è rinviato a domani.*

La seduta è aperta alle ore 14 e 50.

Sono presenti il presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed i ministri di grazia e giustizia e dei culti, delle finanze, degli affari esteri, della guerra e delle poste e dei telegrafi.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Congedo.

PRESIDENTE. Il senatore Mazzolani domanda un congedo di cinque giorni per motivi di famiglia. Se non si fanno osservazioni, il congedo s'intende accordato.

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Disposizioni contro i matrimoni illegali »
(N. 2).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni contro i matrimoni illegali ».

Ha facoltà di parlare, nella discussione generale, il senatore Pellegrini.

PELLEGRINI. Le ragioni esposte dagli onorevoli relatori dell'Ufficio centrale, prima senatore Inghilleri e poi senatore Cerruti, e le ra-

gioni addotte da alcuni oratori, e specialmente dal senatore Finali, mi pare che siano esaurienti tutta la questione e dimostrino luminosamente perchè non si possa accettare il secondo progetto del Ministero, e perchè sia preferibile il progetto dell'Ufficio centrale.

Mi pare che le ragioni esposte dagli oppositori non valgano a modificare il nostro giudizio.

Certo le cose dette contro i due progetti, e specialmente contro quello riprodotto dall'Ufficio centrale, hanno una grande importanza, e per la dottrina ed autorità degli uomini che lo esposero, e per il valore d'apprezzamento a cui possono e debbono andar soggette, specialmente fuori di quest'aula, là dove si attribuirà ad esse una portata che andrà oltre l'intenzione degli oratori, dando luogo a speranze o a timori, secondo le varie opinioni, di conseguenza più gravi di quelle proprie, intrinseche, dirette dell'applicazione di uno dei due progetti di legge.

E sta particolarmente in questo per me l'importanza speciale della presente discussione che non va considerata negli stretti limiti delle disposizioni testuali dei due progetti di legge.

È da questo punto di vista che io prego il Senato di voler considerare la cosa, anche per

una maggiore benevolenza verso le parole che io mi permetterò di dire. Sulla quale benevolenza tanto più confido, che in qualche modo intervengo nella discussione per difendere me stesso, in quanto che, avendo l'onore di far parte dell'attuale Ufficio centrale, le accuse gravi che furono mosse al suo controprogetto, di offesa giustizia, di non rispettata religione, di violata libertà di coscienza, toccano per la mia parte anche la mia persona.

La prima questione che s'impone, prima di fare la scelta tra i due progetti, è questa: Ma c'è necessità di provvedere in un modo o nell'altro?

È evidente, che se non ci fosse necessità di una legge, sarebbe opera accademica lo stare a discutere quale dei due progetti sia da accettare.

Quando non occorre un provvedimento legislativo, che si risolva sempre in una limitazione di libertà, è preferibile il non far nulla.

Ora come dobbiamo a questa prima questione rispondere?

Se io volessi tornare sopra un precedente, già accennato dal mio onorevole collega Finali, potrei ricordare l'indirizzo presentato in una solenne occasione dal Senato, il quale questa necessità avrebbe, se non affermata, certamente indicata.

E il Ministero, sia con la presentazione del primo dei progetti, sia con la presentazione del secondo, riconobbe questa necessità: e questa necessità riconfermarono i due Uffici centrali del Senato.

Quindi mi pare che sulla necessità di provvedere non vi sia dissenso alcuno.

Alcuni oratori autorevolissimi dichiararono un male entrambi i progetti, e scelsero come un minor male il secondo progetto ministeriale, dopo aver dichiarato che lo stato delle cose ora non reclama alcun provvedimento legislativo. Però non fu ancora fatta una proposta sospensiva, e sarebbe perciò prematuro pronunciarsi su essa.

Tutto questo premesso, è da venire all'esame comparativo dei due progetti.

Nonostante il disaccordo fra Ministero e Ufficio centrale, si presenta in questa occasione una congiuntura che fa sempre piacere e che non è solita di riscontrarsi, dato un tale dissenso.

Nello scegliere fra i due progetti non può esercitare alcuna influenza quella che si suole chiamare la questione ministeriale.

Dico ciò non già perchè io creda che nel Senato, corpo eminentemente politico, le questioni politiche non prendano posto. Certamente lo prendono ed agitano e sollevano gli uomini nostri come la principale forse delle ragioni di essere del Senato, che altrimenti cesserebbe di essere un corpo politico. Qui si dibattono però le grandi questioni politiche d'indirizzo generale di Governo e non appaiono quelle in sottordine, le quali presuppongono una divisione prestabilita e continuata di partito, che non è conciliabile con un corpo a vita nel quale le mutazioni sono rare e parziali.

Ma nella presente occasione la questione politica in questo secondo aspetto, cioè, la questione politica decisa a favore o contro un determinato gabinetto in occasione di un suo progetto di legge, non c'ha a che vedere in questo nostro caso, perchè lo stesso onorevole presidente del Consiglio, ed anche possiamo dire lo stesso onorevole guardasigilli che ha presentato il primo progetto, vengono sostanzialmente innanzi con i due progetti, sebbene uno dei due oggi apparisca un controprogetto dell'Ufficio centrale.

Il primo progetto della Commissione, a modificazione di quello presentato dal precedente guardasigilli, sotto la presidenza dell'onorevole Pelloux, era già stato accettato dall'attuale onorevole guardasigilli. E se nel controprogetto oggi in discussione vi è quell'art. 4, contro il quale furono mosse molte censure, io non devo di queste censure occuparmi, perchè su questo articolo io dissento dai miei onorevoli colleghi dell'Ufficio centrale, ed ho riservato la mia intera libertà di azione. Accettato l'articolo 1 del controprogetto, non resta in modo alcuno pregiudicata la risoluzione dell'argomento contemplato dall'art. 4; nè quella sul condono della pena; nè quella della qualità e della misura della pena; nè quella sulla gratuità di tutti gli atti richiesti per il matrimonio civile e dei relativi documenti. Sono tutte queste questioni particolari e speciali, le quali non possono trovar sede nella discussione generale; e quindi io mi riservò di parlarne nella discussione degli articoli.

Or dunque se così stanno le cose, per cui

appartengono allo stesso Ministero i due progetti, la prima questione che io mi faccio è questa: se il primo progetto ministeriale, modificato come fu nel testo del primo Ufficio centrale, rappresentava l'accordo fra questo e il Ministero attuale che lo ha accettato, perchè nonostante questo accordo, il Ministero nella nuova sessione ha prodotto un progetto diverso? Quale è la ragione movente di questa sostituzione?

Non può essere che ciò sia avvenuto per quelle ragioni di alta portata giuridica, le quali furono indicate da vari oratori in quest'aula. Perocchè ragioni di simile natura non avrebbero comportato, che a sei mesi di distanza si potessero ritenere ora non concorrenti ed ora concorrenti per accettare prima e per respingere poi il primo progetto quale era stato modificato dall'Ufficio centrale. Non si può ammettere che simili ragioni fossero sorte *ex abrupto*, e che perciò si dovesse formulare un secondo progetto.

Dunque devono essere ragioni di altra natura che io non conosco. Ecco perchè si spiega, secondo me, quella certa preoccupazione, che è sorta qui o fuori, rapporto al secondo progetto.

Questo progetto forse non sarebbe sorto per un nuovo intendimento che si avesse sul modo di regolare i rapporti coll'autorità ecclesiastica? Ovvero forse si è invece sospettato che il primo progetto non sarebbe stato bene accolto dal Senato, e si volle presentargliene uno che, gradito da esso, potesse diventare legge?

Io non lo so, perchè di ciò non dice nulla la relazione ministeriale, ma lo dirà a suo tempo il Ministero.

Si può credere, non so se a ragione od a torto, che la sostituzione del secondo al primo progetto, possa indicare un mutamento d'indirizzo nella politica ecclesiastica? Suppongo che ciò non possa avere una base di verità, per la circostanza che l'onorevole ministro, presentando il secondo progetto, dichiarò, a maggior giustificazione di questo, che è molto simile ad un antico progetto dei compianti Mancini e Carlo Cadorna.

Non parlerò del progetto Mancini, non solo per il tempo a cui rimonta, ma perchè è notorio come posteriormente l'onorevole Mancini

abbia avuto occasione di dare il suo voto ad alcuni disegni di legge totalmente diversi dal suo.

Parlerò invece del progetto Cadorna. Non si può disconoscere che nella parte fondamentale delle disposizioni, fra i due progetti c'è molta analogia. Ma perchè allora, si potrebbe chiedere, il progetto del compianto Cadorna non ha destato le preoccupazioni che pure ha destato il progetto attuale?

Il perchè, se non vado errato, io credo di doverlo trovare nella diversità delle relazioni che accompagnano i due progetti ed anche poi in alcune diverse particolari disposizioni accessorie dei due progetti, diversità che possono valere a significare intendimenti diversi. Queste sono semplici ipotesi che io vado facendo.

Quanto alle disposizioni, il progetto Cadorna non usò mai il nome di matrimonio religioso, così come i vescovi veneti nella loro petizione non usarono mai il nome di matrimonio civile. Ma oggi, nei due progetti in discussione all'uno e all'altro si dà il nome di matrimonio.

Nel progetto Cadorna era scritto un articolo terzo, in cui si diceva, che sarebbe stato punito il ministro del culto e i testimoni i quali avessero, coll'abuso d'autorità e con altri atti, assunta la forma giuridica di correi o di compartecipi alla contravvenzione punita col primo articolo. Ed io credo che sia stata intenzionale da parte del Cadorna questa esuberante disposizione. Esuberanza era di certo di fronte al Codice penale. Mi si dirà: Ma nel progetto Bonasi non si è egualmente espresso il caso della punibilità del ministro del culto? — Sì, è vero. Ma io direi, se non vado errato, che in questo secondo progetto quell'accenno forse ha contribuito ad aumentare le preoccupazioni in rapporto a questo progetto. Imperocchè, che cosa è che si punisce? Si punisce il fatto del ministro del culto che abbia assistito o benedetto un matrimonio religioso e che non ne abbia fatta la partecipazione all'ufficio di stato civile nel termine fissato.

Ora alcuni potrebbero dire, o forse hanno detto: Ma non v'è in ciò il germe di una disposizione che potrà più tardi, non oggi, tramutare in pubblico ufficiale dello Stato, delegato ad assistere ai matrimoni, questo ministro del culto, al quale ministro intanto si comincia

a dare l'incarico di partecipare i matrimoni ai quali assiste?

E se questo non fosse, si potrebbe dire: È proprio bella la parte, imposta mediante questa disposizione al ministro del culto, al quale gli sposi religiosi sono accorsi per far benedire le loro nozze? I ministri del culto devono formulare e consegnare all'autorità civile un documento, che servirà di prova documentale per la condanna di questi sposi se, passato il tempo prescritto della legge, non celebreranno il matrimonio nelle forme stabilite del Codice civile.

È proprio un omaggio che con questo si rende a quella libertà di culto della quale si è tanto parlato?

Si è detto: La disposizione è giustificata per questo che lo Stato può imporre tale servizio al ministro del culto. Non vedo per quale legge di diritto comune simili *servizi* si possano imporre ai cittadini. Il ministro del culto è un cittadino come un altro, appartenente ad una associazione rispettabilissima, ed è come ogni altro cittadino obbligato a tutte le leggi dello Stato. Chiedo e da quale legge o principio di comune diritto è giustificato questo diritto? Qui richiedete con una legge eccezionale un servizio che è quindi del pari eccezionale. Sorge per ciò un altro dubbio. Questo servizio eccezionale, che non è connesso, data la separazione della Chiesa dallo Stato, col sacerdotale ministero, questo servizio eccezionale non può adombrare alla lontana l'idea di quel famoso *do ut des*, di cui parlava in una seduta precedente un nostro onor. collega?

Se noi oggi domandiamo un servizio, non dovuto altrimenti che per la prescrizione di questa legge, al ministro del culto, non potrà più tardi lo Stato essere invitato od indotto a prestare un altro servizio di qualunque genere a modo di corrispettivo?

Concludo, le disposizioni penali dei due progetti, quello Cadorna e quello Bonasi, riguardanti il ministro del culto hanno un significato diverso.

Ma c'è un'altra ragione per cui secondo me il progetto Cadorna non ha destato la preoccupazione che ha destato il secondo progetto ministeriale. Tale ragione sta nella relazione da cui sono i due progetti accompagnati. L'onorevole Bonasi nella sua relazione dice sostanzialmente: che con la Chiesa non vi sono oramai più con-

flitti o quasi per la celebrazione dei matrimoni: che essa accetta, nel fatto almeno, l'istituzione del matrimonio civile, che i vescovi, cooperano affinché i matrimoni civili seguano non solo i riti religiosi, ma perfino perchè le formalità del Codice civile precedano il rito religioso; ma che oggidi il provvedimento legislativo è richiesto perchè alcuni del matrimonio soltanto religioso si servono come di un mezzo di frode, laonde tale matrimonio non è solamente condannabile dal punto di vista dello Stato, ma anche del punto di vista religioso, perchè sotto il pretesto del sentimento religioso, si mira a scopi d'interesse privato. Dunque un provvedimento che difende ad un tempo lo Stato e la religione non può essere alla Chiesa sgradito o da essa oppugnato.

La relazione Cadorna invece diceva: È venuto dalla Camera un progetto di legge approvato, con il quale si punisce anche il ministro del culto se il matrimonio civile non ha preceduto quello religioso. Ora noi non crediamo che si debbano approvare queste disposizioni, ma se il Senato rigettasse il progetto, senza nulla sostituirvi, i nemici delle nostre istituzioni, e specialmente i nemici del matrimonio civile, potrebbero trovare in questo fatto un pretesto per sospettare che nel Senato italiano si fosse meno teneri del matrimonio civile. Per impedire che tale sospetto nasca, proponiamo al Senato di accogliere una disposizione che valga come primo monito perchè i credenti non omettano il matrimonio civile. Ma quanto al diritto dello Stato di dare provvedimenti perchè il matrimonio religioso non prenda il posto di quello civile, la relazione del Codorna diceva: nelle materie che riguardino un atto religioso esterno, il quale nuocia o possa nuocere ai pubblici interessi, alla società o allo Stato, lo Stato stesso ha diritto d'intervenire, perchè esso è al di sopra di tutte le associazioni, e tali sono pure le Chiese. Le autorità interne di codeste associazioni, appunto perchè interne, di fronte allo Stato non sono autorità, e lo Stato può fare quello che è richiesto dal raggiungimento dei suoi scopi.

Chiudeva poi la sua relazione il Cadorna dicendo: che se i provvedimenti proposti non bastassero, se la Chiesa non accettasse lealmente il matrimonio civile, se non cessassero gli enormi danni civili lamentati, conseguenti dalle unioni

matrimoniali soltanto religiose, lo Stato avrebbe il diritto di emanare più severe disposizioni, alle quali allora avrebbero dato il loro voto anche coloro che in quel tempo non sarebbero stati disposti ad accoglierle.

Di fronte ad una relazione, che conteneva sì alte affermazioni del potere dello Stato, e che segnava, così esattamente e così giustamente la linea di separazione fra l'autorità religiosa e l'autorità civile, era mai possibile, che nell'animo di alcuno sorgesse una preoccupazione simile a quella sopraccennata, non ostante l'analogia delle disposizioni?

Ecco, per me, le ragioni, per le quali non ostante che si trovino delle disposizioni analoghe nel progetto Cadorna, l'accoglienza che ebbe quel progetto fu tanto diversa. Ma non per questo fu accettato allora, nè fu più riprodotto dal 1879: e ciò per l'intrinseca natura delle disposizioni del progetto, che oggi invece sono accolte in parte nel disegno ministeriale.

A mio modo di vedere, il primo rimprovero, che giustamente muove il dotto relatore dell'Ufficio centrale al progetto ministeriale è quello che esso non è in armonia con le disposizioni del Codice civile e che contrasta a taluna. Ora questo rimprovero a me pare fondato, e basterebbe esso solo per non poter accogliere il secondo progetto ministeriale, salvo a vedere se sia invece da accogliere il primitivo progetto, ora controprogetto. Dico che basta questo argomento per rigettare il progetto ministeriale, perchè tutti noi teniamo o dobbiamo tenere a che nella sua parte sostanziale, la istituzione del matrimonio del Codice civile non sia in alcun modo toccata.

Il Codice civile non dà al matrimonio solo la forma e gli effetti civili ma la essenza, non conosce nè ammette altro matrimonio: le disposizioni del nostro Codice sul matrimonio costituiscono l'esistenza stessa di questo.

Il matrimonio prende vita e comincia ad esistere allora soltanto, che, secondo le formalità del Codice civile esso venga celebrato. È falso che il Codice prenda soltanto atto dal matrimonio e dia soltanto gli effetti civili ad un matrimonio altrimenti costituito.

Un secondo principio essenziale è l'assoluta libertà di celebrare il matrimonio. Sino a che davanti all'ufficiale dello stato civile il matrimonio

non è stato conchiuso, non esiste vincolo di sorta nè obbligazione di contrarlo.

Non vincolano le richieste di pubblicazione, non vincolano le pubblicazioni seguite, non le scritte nuziali per quanto solenni e per atto pubblico, perchè di fronte all'atto tanto importante del matrimonio, che non è soltanto atto giuridico ma anche altamente etico, la libertà dev'essere assoluta e senza nessuna limitazione o coazione, sino all'istante in cui la unione delle due volontà sia dalla legge civile consacrata.

Laonde non si dà nemmeno azione d'indennità, all'infuori della rifusione delle spese incontrate, per non mantenuta promessa di matrimonio.

Cosa fa invece il progetto dell'onorevole Ronasi? Si prende per base una tolleranza ed un giudizio erroneo (e non mi pare che in alcun modo li si biasimi a legittima difesa dell'istituto del matrimonio civile) secondo i quali soltanto il matrimonio religioso starebbe ad esprimere la volontà efficiente (e mi fermo su questa parola) per i credenti, di congiungersi nel consorzio di tutta la vita. Quindi si dice: certo questo concetto non è produttivo di effetti civili; ma basta constatare questo fatto del comune apprezzamento, per il quale anche i non ascritti ad una chiesa trattano diversamente dal concubinato le unioni soltanto religiose, per presumere in quelli che sono stati sposati col solo rito religioso *la volontà determinata* di unirsi non transitoriamente o non volgarmente, ma di unirsi col vincolo del matrimonio.

Da questa presunzione di volontà il progetto desume l'obbligo di far seguire al rito religioso la celebrazione del matrimonio civile: e chi non ottempera a quest'obbligo, e perchè non vi ottempera, è punito con l'ammenda da 50 a 1000 lire.

Ma la pena imposta perchè non si fa il matrimonio civile, è una coazione o coartazione della volontà a celebrarlo, con offesa di quella assoluta libertà che al matrimonio assicura il Codice civile.

E giacchè ho citato il Cadorna, mi permetto di ricordare alcune parole da lui proferite avanti al Senato in ben altro argomento: « punire il non fare » egli diceva, « è obbligare a fare: e conseguentemente la punizione applicata a taluno perchè non ha fatto è una coazione a fare ». (Seduta del 2 maggio 1877).

Non è concepibile la punizione per non aver fatto senza il presupposto implicito necessario, che sussista un titolo valido di obbligazione a fare. Quale sarebbe questo titolo? Il solo fatto delle nozze secondo il rito religioso. Da ciò sorge un titolo giuridicamente obbligatorio di celebrare il matrimonio civile, mentre questo obbligo non risulta né dalla richiesta delle pubblicazioni, né dalle pubblicazioni eseguite, né da nessun atto civile, sebbene solennemente ed indiscutibilmente accerti la volontà di celebrare il matrimonio. Laonde si deve concludere, che, secondo il progetto del Ministero, ha maggiore forza e valore come titolo di obbligazione civile il rito religioso, che non qualunque atto dello stato civile o qualunque contratto stipulato in conformità delle disposizioni delle leggi civili. Non è possibile che alla *presunzione* di volontà invocata dall'onorevole ministro, si dia efficacia maggiore che alla prova più solenne della volontà espressa determinatamente ed accertata. Gli avversari della costituzione del matrimonio civile, avranno ragione di dire che per tal modo il rito religioso è riconosciuto di maggiore efficacia, perchè esso non è promessa di matrimonio, ma matrimonio già costituito al quale mancano soltanto la registrazione e gli effetti civili.

Non è questo estendere l'efficacia della giurisdizione ecclesiastica su cosa esclusivamente civile?

Che cosa manca oggi, secondo quanto sostiene il clero, al matrimonio religioso perchè riacquisti la efficacia che aveva prima del 1865?

Secondo il clero non gli manca che una cosa sola, la registrazione nei registri civili, alla quale conseguono gli effetti civili.

Essi non ammettono che nel 1865 si sia disposto sulla essenza o esistenza o costituzione del matrimonio, togliendolo all'autorità ecclesiastica e ritornandolo all'autorità civile. La sostanza del matrimonio, secondo il clero è rimasta anche dopo il Codice civile in giurisdizione alla Chiesa. Lo Stato non ha voluto creare, dice il clero, un duplice matrimonio parallelo a quello ecclesiastico, volendo questo conservato, perchè tale duplicità sarebbe assurda. Non ha voluto creare un matrimonio in sostituzione e surrogazione di quello della Chiesa, perchè disse di rispettare e di lasciar libero il matrimonio ecclesiastico. Da questa sofistica ed assurda pre-

messa il clero dedusse e deduce, ed in ciò sta la ragione vera perchè mosse e muove tanta guerra alla precedenza obbligatoria del matrimonio civile, che il Codice civile dispose per i credenti soltanto una solennità di controllo per gli effetti civili. Insomma lo stato civile è un ufficio di registro. Ora col progetto Bonasi gli effetti civili, che mancavano al matrimonio religioso, gli vengono procurati con la coazione al civile sotto la minaccia di pene, col costituirlo titolo di obbligazione civile o penale a tale obbligazione mancando. Così è dato al matrimonio religioso quello che gli mancava.

Io dico che una volta approvato il progetto ministeriale, sparirà il matrimonio civile, come unico modo di matrimonio per tutti i cittadini di qualunque credenza o confessione religiosa.

Intendiamoci bene. Non già che il progetto attuale, salvo gli appunti suespressi, modifichi il Codice, ove dispone del matrimonio civile. Siamo perfettamente in questo d'accordo; ma la conseguenza è che la modifica verrà in seguito per logica conseguenza, ed anche per la diversità degli impedimenti scritti nel Codice da quelli fin ora mantenuti dalla Chiesa. Suppongasì un caso d'impedimento civile senza il corrispondente impedimento religioso. Segue il matrimonio religioso: ma è impossibile che nel termine fissato segua il matrimonio civile, perchè non fu data la dispensa dall'impedimento o perchè trattasi d'impedimento di cui non ci sia nemmeno possibilità di dispensa. Domando, in questo caso si applica o non si applica la pena?

Un illustre magistrato, che venero come maestro, l'onorevole Pascale, disse, se non mi sono ingannato, che la pena deve essere applicata ugualmente a chi concluse le nozze religiose nella sussistenza di un impedimento civile, inquantochè quando contrasse il matrimonio religioso doveva sapere, o sapeva, che esisteva l'impedimento civile, e quindi sapendo di non poter compiere il matrimonio civile, al quale lo obbliga, *ahi dura lex*, il progetto Bonasi, non doveva nemmeno compiere il primo atto, cioè le nozze religiose.

Fa un certo senso che in nome della libertà di culto per i credenti si respinga la precedenza, e che viceversa si accetti un progetto che punisce il credente per aver usato di questa libertà di culto quando gli è impossibile un

atto civile successivo: che applica una pena perchè non si fa ciò che è impossibile fare. Eppure s'insegna che ad *impossibilia nemo tenetur*. Se la pena è giustificata, anche quando è impossibile ottemperare al disposto del progetto, per questo solo che lo sposo religioso doveva sapere le prescrizioni del Codice e doveva o prima delle nozze religiose ottenere la dispensa od astenersi dalle nozze religiose, non è più semplice e naturale (poichè dal Codice civile deve prendere in anticipazione norma chi si appresta alle nozze religiose), il progetto dell'Ufficio centrale il quale espressamente stabilisce questa anticipazione con la precedenza? Una volta concordato che i matrimoni ecclesiastici non devono seguire nella sussistenza di impedimenti soltanto civili, meglio è che non possano seguire, prescrivendo la precedenza del matrimonio civile. E nel caso d'ignoranza della legge civile?

Si pretende che qualunque zotico sappia che per legge c'è un impedimento civile al suo matrimonio. Può essere un impedimento per il quale si possa ottenere la dispensa; e questa fiducia nella dispensa, che poteva anche essere legittima, spinge intanto alle nozze religiose. La pena si applica egualmente, almeno secondo l'onorevole Pascale. E sarà punito anche l'altro sposo che era in buona fede e che ignorava il fatto donde deriva l'impedimento? Così la pena colpirà anche lo sposo pronto a celebrare il matrimonio civile, mentre l'altro non voglia?

Confesso che tutte queste conseguenze tanto di ragione giuridica quanto di ragione morale dovrebbero rendere inaccettabile il progetto ministeriale.

Si è anche detto che secondo la coscienza del paese il rito religioso porta la nota della rispettabilità alle unioni religiose. E se così è, come, a nozze religiose seguite si giudicherà degli impedimenti civili che rendano impossibile un matrimonio? Con la efficacia che a quelle nozze dà implicitamente il progetto, con la pena applicata pel mancato matrimonio, con la pressione di quella coscienza generale del paese di cui si parla, accadrà una delle due cose: l'impedimento stabilito dal Codice civile sarà tolto di mezzo o con la dispensa, turbando il sereno esercizio di questa delicata funzione di Stato, o sarà per legge abolito come non più morale, o come violenza alla Chiesa. Per cui la con-

seguenza del progetto sarà questa: o che gli impedimenti non saranno più scritti in fatto per i credenti, o che il legislatore prenderà norma e guida dalla Chiesa nello stabilirli.

La conseguenza ultima, più o meno remota, del progetto secondo ministeriale è questa, a mio avviso, che si finirà col matrimonio confessionale. Io non dico che questa oggi sia l'idea dell'onorevole ministro, ma so che in questi argomenti, data una premessa le conseguenze sono inevitabili dopo un tempo più o meno breve, *fata trahunt*.

La precedenza del matrimonio civile non è che una deduzione logica del principio sancito nel 1805, della quale attendiamo da molti anni l'applicazione e che finirà, per essere sancita.

Il senatore Gadda diceva: Voi sognate. Dove è nel progetto qualche cosa che conduca alla deroga delle disposizioni del Codice civile sul matrimonio, o come io dissi al matrimonio confessionale?

Sta, rispondo, nell'ingiungere il matrimonio civile per il solo fatto di aver celebrato le nozze religiose.

E del temuto pericolo per me sono prova gli argomenti addotti in quest'aula da persone molto autorevoli per la loro dottrina e per gli uffici che coprono.

Quando hanno parlato *de iure condendo* questi onorevoli colleghi che cosa hanno detto? Quale è la teoria del matrimonio che fu raccomandata è messa innanzi come preferibile secondo ragione, se non vi fosse la violenza — questa parola è mia — se non vi fosse la violenza del Codice? La teoria sarebbe questa: Il consenso degli sposi e la benedizione del sacerdote devono bastare per celebrare il matrimonio a tutti gli effetti.

Questo è il concetto, si disse, con cui tutti i popoli civili hanno regolato il matrimonio: imparato dall'Inghilterra e dall'America.

Io potrei ricordare che in Inghilterra c'è stato qualcuno, fra cui lo Stuart Mill, che voleva perfino che lo Stato creasse degli impedimenti al matrimonio a chi non fosse in condizione di assicurare probabilmente il mantenimento ai figli.

Lo Stuart Mill a chi in nome della libertà individuale negava questo diritto allo Stato risponde: che si offende la libertà in tanti e tanti casi, e che la si verrebbe poi rispettata sol-

tanto per mantenere all'individuo la libertà di nuocere agli altri.

Si è detto che il Codice civile nostro ebbe il torto di seguire il principio cervelotico della rivoluzione francese nella materia del matrimonio, e che il progetto dell'Ufficio centrale rincara la dose, applicando completamente quei principii della rivoluzione.

Ci fu rimproverato di non aver studiato la storia dell'istituto matrimoniale, la quale ci avrebbe appreso, che il vero e giusto concetto fondamentale del matrimonio risiede nel lasciare tutta e piena la libertà agli sposi. Consenso loro e rito religioso per i credenti secondo le norme della rispettiva religione. L'azione dello Stato limitata alla constatazione del matrimonio per tal modo concluso all'infuori della sua azione.

Rispondo prima di tutto, che io non vedo che la storia suoni in questo modo. Per me essa ci dà insegnamenti opposti: cioè lo Stato afferma essere di sua giurisdizione il dettare norme sulla costituzione del matrimonio; anche quando pare che la riconosca alla autorità ecclesiastica, vi è invece una delegazione dello Stato ed i ministri del culto operano come pubblici ufficiali per effetto appunto di tale delegazione: ben lungi l'autorità civile dal disinteressarsi della costituzione dei matrimoni, le maggiori contestazioni fra autorità secolare e la ecclesiastica dal secolo XVI in poi, collegansi invece con la giurisdizione matrimoniale, dopo la ecclesiastica pretesa di farla propria a pregiudizio di quella dello Stato.

È vero che la Costituzione francese del 1791 ha iscritto il principio, che il matrimonio è un contratto, ma noi non accettammo nè accettiamo questo principio che è falso, perchè il matrimonio non è soltanto un contratto, ma è una istituzione giuridica e morale anche per lo Stato, e potrei provarlo con un complesso di ragioni che non è necessario l'espore. Toglie allo Stato moderno chi gli contesta anche finalità etiche: è passato il tempo della oramai vecchia teorica che lo Stato avesse per solo compito il diritto. Ma a che fare rimprovero alla rivoluzione francese di avere accolto il concetto di contratto, quando si pretende che tutto debba essere rilasciato al libero consenso degli sposi ed alla chiesa alla quale appartengono? Non ha insegnato diversamente la Chiesa quando

ha detto che la causa efficiente del matrimonio è il *mutuus consensus per verba de praesenti expressus*, e come conseguenza, *ergo*, che *ipse contractus est sacramentum* (Epistola di Pio VI, allocuzione di Pio IX, Sillabo ecc.).

C'è proprio per la Chiesa questa differenza sostanziale, a parte l'elemento religioso, con la qualifica data al matrimonio dalla Costituzione francese?

È proprio vero che la storia c'insegna il disinteresse dello Stato sulla istituzione dei matrimoni e che tutto esso lasci fare ai contraenti e alla religione? Io non voglio ricordare la storia dell'istituto matrimoniale anteriore al Concilio di Trento. Fin allora non disconobbe la Chiesa che tale istituto apparteneva del tutto alla giurisdizione dello Stato. Nè della storia posteriore al Concilio di Trento voglio ricordare tutte le lunghe questioni sorte intorno alla giurisdizione, contesa dall'autorità ecclesiastica alla secolare intorno al matrimonio.

Non dalla rivoluzione francese sono sorti i moltissimi scrittori i quali impugnarono assolutamente, che nel regolare le condizioni dell'esistenza del matrimonio la Chiesa possa escludere l'autorità secolare. Della innumerevole schiera di tali scrittori ricorderò soltanto il Pothier, uomo cattolicissimo, che dimostrò avere lo Stato sempre tenuto fermo il principio della sua giurisdizione sul matrimonio, e che chiamò *futili* gli argomenti addotti in contrario dagli scrittori favorevoli alla giurisdizione della Chiesa. Invano cercò e cerca l'autorità ecclesiastica di convertire in argomenti di fede e di religione quegli argomenti *futili* ai quali appoggia la pretesa sua giurisdizione.

Più di un secolo fa, e prima della rivoluzione francese, furono giudicati dai cattolici stessi *futili* gli argomenti medesimi con cui oggi si vorrebbe contenderci il diritto di stabilire la precedenza, come se questo fosse contraria alla religione. Badate, oggi alcuni di questi *futili* argomenti sono stati richiamati in onore: ma così si richiama in onore la teorica, alla quale tali argomenti erano raccomandati, la teorica del Bellarmino, il quale scrivendo *de potestate summi Pontificis in temporalibus*, avvertite bene *in temporalibus*, non in materia esclusivamente religiosa, pretendeva che lo Stato si sottomettesse alla Chiesa: *neesse est ut spiritali potestate subiciatur et subordinetur*

omnis saecularis potestas. Non è dunque in nome della libertà della Chiesa che si combatte la precedenza, ma in nome della sommissione ad essa dello Stato. Questa è la storia vera.

Nè si dica che la dottrina del Bellarmino e le conseguenti pretese, di ordine puramente temporale e non di ordine puramente religioso, dell'autorità ecclesiastica sono ricordi storici; ma che ora la Chiesa ha abbandonate queste pretese.

No, o signori; rammentate alcune proposizioni del *Sillabo*, 7, 66, 73 se non erro; ricordate la enciclica del Pontefice Leone XIII, nella quale egli torna a rivendicare esclusivamente alla giurisdizione ecclesiastica, le norme per la costituzione del matrimonio fra cattolici. Non è controversia di religione ma di giurisdizione; è la podestà della quale parla il Bellarmino, che si vorrebbe opporre alla podestà dello Stato: ed è perciò che anche di fronte al diritto canonico e fino al Concilio di Trento non vennero innanzi queste teoriche, per le quali lo Stato non avrebbe giurisdizione assoluta sul matrimonio; nè tale giurisdizione ha che vedere col sacramento del matrimonio.

Determinare le condizioni del matrimonio è giurisdizione dello Stato. Non se ne può spogliare per una parte dei cittadini, perciò che il matrimonio è per i cattolici sacramento.

L'assunto di Melchiorre Cano e dei cattolici francesi non fu mai condannato: la disputa fra gallicani, giuseppisti e scolastici non fu risolta come cosa di fede.

Si dirà: perchè venite a parlarci di argomenti simili, siamo noi chiamati a giudicarli? Quando si dica ai legislatori: Voi non potete prendere le tali disposizioni senza violare la religione, senza offendere quanto i fedeli devono credere, perchè invadereste un campo che è giuridicamente e storicamente nostro, perchè tocchereste un argomento che è di religione e di religione non dovete occuparvi, altrimenti offendereste il principio che avete proclamato della libertà dei culti (e questo dicono i vescovi veneti nella loro petizione), io credo sia obbligo del legislatore di vedere se questa obiezione è fondata. E come dire se lo sia o non lo sia quando non si esamini la cosa anche secondo i precetti religiosi di fede, e non si determini se secondo quelle stesse leggi e quei canoni stessi che la Chiesa invoca, la materia sia di fede o

non invece di disciplina e di giurisdizione? Imperocchè non facendo questo, o potreste offendere quello che va rispettato, o dovrete ad occhi chiusi accettare le gratuite affermazioni dell'autorità ecclesiastica, e lo Stato finirebbe con l'essere schiavo di quest'alta autorità, se da questa dipendesse il giudizio, quali siano veramente le materie religiose e di fede.

Non volendo essere alla mercè dell'autorità religiosa, che potrebbe a torto lagnarsi di menomata libertà in materia esclusivamente religiosa, e di coazione alla coscienza dei credenti in cose di fede, abbiamo dovere di esaminare, se almeno dopo il Concilio di Trento è cosa di fede per il cattolico che il matrimonio è un istituto esclusivamente di religione quanto alla sua esistenza, che è di fede la inseparabilità dei due termini: consenso degli sposi e intervento di un sacerdote, per cui non possa prescrivere lo Stato la precedenza dell'atto civile, mentre questo, secondo tale pretesa, soltanto registra e dà effetti civili al matrimonio, ma non lo istituisce, non gli dà la esistenza.

Quindi per me sta che abbiamo il diritto, anzi il debito di vedere se veramente sia avvenuta nell'istituto del matrimonio cattolico tale mutazione per effetto del Concilio di Trento, che la precedenza costituisca una offesa alla religione, alla fede del credente. Badiamo bene: qui non trattasi d'impedire alla Chiesa i riti matrimoniali, come nessuno le impedisce di rifiutarli a quegli sposi per i quali essa crede che esistano degli impedimenti sebbene non sanciti dal Codice. L'anatema del Concilio di Trento colpisce chi nega autorità alla Chiesa di stabilire impedimenti per i suoi fedeli, non già è scagliato l'anatema all'autorità secolare che proibisce il matrimonio per impedimenti da essa sanciti, tanto meno perchè essa ingiunga agli ecclesiastici di non benedire il matrimonio fino a che non siano adempite le condizioni imposte dall'autorità secolare.

In questa materia le disposizioni del Concilio di Trento non hanno a che fare con la religione, con la fede, con le quali non si può confondere la materia disciplinare. Esse tanto riguardano questa e non quelle, che lo stesso Concilio le dichiara applicabili soltanto nei luoghi dove venissero pubblicate e ricevute. Vi sono molti paesi cattolici, con Governi molto legati con la Santa Sede, nei quali i decreti del

Concilio di Trento, o non furono pubblicati per riguardo alle costituzioni politiche, o non furono integralmente accettati. Dunque la forza legale alle disposizioni del Tridentino sui matrimoni non la diede la Chiesa, che le deliberò, ma l'applicabilità e la validità è cosa tutta del potere civile, il quale permise o meno, secondo le sua volontà e le sue costituzioni, che quella pubblicazione avvenisse: per cui chi loro diede efficacia, lo Stato, può tale efficacia togliere loro.

È ripugnante alla essenza della religione cattolica, cioè alla sua universalità, mutare le prescrizioni di fede o ciò che il cattolico deve credere, secondo gli Stati. Ed appunto perchè le disposizioni del Tridentino sui matrimoni non appartengono a prescrizioni di tale natura, soltanto a seconda che il Tridentino fu o non fu pubblicato - atto, ripeto, che conferma la giurisdizione secolare - la Chiesa riconobbe o non riconobbe come valido il matrimonio di coscienza, cioè concluso senza alcuna solennità fra gli sposi, e lo stesso matrimonio civile. Così nei Paesi Bassi, nelle provincie occidentali di Prussia dichiarò bastare alla validità del matrimonio cattolico la prestazione del consenso dinanzi l'autorità politica. Nella Francia, nella Spagna, nel Belgio, ecc. ecc. è permesso anche dinanzi l'autorità politica ed all'ufficiale civile.

Con quale fondamento dunque storico o giuridico vorrebbe l'autorità ecclesiastica opporre la fede, la religione, la libertà di coscienza alla precedenza del matrimonio nostro?

Non fu per far divenire religioso il matrimonio che il Concilio di Trento prescrisse che la dichiarazione dei consensi avvenisse presente il parroco. Era questa una semplice disposizione disciplinare, che direi di buon Governo allora. Si volle impedire il matrimonio clandestino. Il parroco non era chiamato in figura religiosa, ma solo come testimone, classico, degno di fede, il quale con la sua presenza autorevolmente attestasse che i consensi erano stati dati e li registrasse *ad perpetuam memoriam*. Il parroco poteva non essere sacerdote, ma essere scomunicato, passivo ed anche resistente.

In nome della religione e della fede si dirà che la solennità nostra civile matrimoniale sia minore di quella? Nè si dica che il matrimonio divenne religioso perchè deve essere celebrato

avanti l'altare, o perchè ci sia la benedizione e la messa per gli sposi. Ben sappiamo che vi sono matrimoni, in cui nè la benedizione nè la messa ha luogo, e matrimoni religiosi che, col permesso del vescovo, possono essere celebrati in qualunque luogo privato senza rito religioso di sorta.

Per effetto del Concilio di Trento forse lo Stato fu privato del suo diritto giurisdizionale sul matrimonio? Ma Giuseppe II, citato dal collega ed amico onor. Miceli, era dunque un protestante, o dettava le sue disposizioni per soli cittadini protestanti o dove non fosse stato pubblicato il Tridentino? Nella sua *Ehe Patent* del 16 gennaio 1783, applicata anche in Lombardia, dichiarò *con la pienezza della Sovrana nostra potestà*, che il matrimonio non solo per i diritti e gli obblighi civili che ne derivano, ma *considerato in sè stesso e come contratto civile*, riceve *essenza, forza e limitazione intieramente ed unicamente dalla Sovrana e legittima nostra potestà*, e perciò stabilì esso gli impedimenti e attribuì ogni giurisdizione nelle cause matrimoniali a giudice secolare; a sè riservò le dispense: dichiarò che in virtù della sua *presente sanzione* il consenso dovesse essere dichiarato alla presenza del parroco o ministro delle Chiese non cattoliche.

Così Giuseppe II spingeva la riaffermazione del suo diritto fino al punto che dichiarava tenuto il ministro del culto a prestarsi come ufficiale suo, per un matrimonio che egli regolava compiutamente ed esclusivamente. Forse allora i Lombardi protestarono di violata religione, di offesa alla coscienza del credente?

E perchè il nostro progetto dice, che si debba *ritardare* il rito religioso finchè non sia data la prova del seguito matrimonio civile, onde la controversia si riduce solo alla produzione di un documento, si dice che noi con questo progetto offendiamo la coscienza, la fede, la religione?

Ma il progetto dell'Ufficio centrale, fu detto, punisce il ministro del culto che celebri il rito religioso prima della consegna di quel documento civile: ed in ciò sta la violazione della religione. Ma ciò nè la Chiesa nè la Lombardia opposero contro Giuseppe II per la proibizione che dette colle patenti di sposare persone militari senza la previa licenza dei loro superiori, sotto minaccia della nullità del matrimonio e di pene

al ministro del culto e nominatamente anche al parroco, se avesse proceduto al matrimonio. Non era allora una offesa alla religione l'ingiunzione di attendere il documento sotto minaccia di pena.

E in Toscana Pietro Leopoldo ha forse regolato diversamente i rapporti dell'autorità civile verso la ecclesiastica? Fu egli un miscredente; lo fu il vescovo Ricci, tanto venerato a Pistoia, lo fu il sinodo diocesano, che si tenne prima della rivoluzione francese a Pistoia?

E quando nel 1858, quando non era la Toscana in mano di quel Ricasoli che incoraggiò il Vigliani a presentare il progetto sulla precedenza obbligatoria, ma sotto un principe non contrario di certo alla Chiesa come prova il codice del Mori, fu stampato a Firenze il libro *Apologia delle leggi di giurisdizione amministrativa e polizia ecclesiastica pubblicate in Toscana sotto il regno di Leopoldo*, è sorto forse qualcuno a lagnarsi di quella *Apologia* come di offesa alla coscienza religiosa cattolica?

Persino nel concordato austriaco del 1856, in quell'atto con cui il sovrano faceva atto di completa sottomissione alla Chiesa in materia matrimoniale, troviamo nella istruzione sovrana che accompagna il concordato fatto divieto al curato, di sposare il militare, senza il previo permesso rilasciato dall'autorità militare, sotto minaccia di gravi pene, arresto rigoroso da tre a sei mesi, per tutti coloro che avranno cooperato al fatto.

Non è questo qualche cosa di analogo alla produzione del certificato del seguito matrimonio civile prescritto dal controprogetto?

Da noi si protesta, mentre sta allegata al concordato austriaco una istruzione dell'autorità ecclesiastica ai sacerdoti e ai fedeli di cattolica religione, dove nel paragrafo 69 l'autorità ecclesiastica ricorda ai fedeli la dovuta obbedienza alle leggi del sovrano: e quindi anche a quella del divieto surricordato del matrimonio prima del permesso e sotto la minaccia di gravi pene. Ivi è detto:

« È sacro dovere del cristiano prestare al potere civile la obbedienza alla quale il Signore stesso ammonisce, per mezzo del suo apostolo. Più esattamente deve egli osservare quelle leggi dello Stato che providamente concorrono alla conservazione dell'ordine morale. Benchè il potere civile non possa impe-

dire colle sue leggi che fra i cristiani si contraggano matrimoni, tuttavia non è permesso al cittadino austriaco di trascurarne le disposizioni che la legge austriaca contiene sugli effetti civili del matrimonio ».

Ma perchè questo dovere di obbedienza che la Chiesa cattolica ha verso il potere civile sparisce quando si tratta dello Stato nostro? Chè forse il nostro non è un potere civile, ovvero non è cattolico chi a questo potere contrasta, o l'apostolo di cui là si ricorda l'insegnamento ha fatto nominatamente una eccezione per noi? Ovvero è qualche cosa di diverso dalla religione e dalla fede il motivo per cui il precetto religioso della obbedienza non vale, secondo il Vaticano, per il cattolico del nostro paese?

Non è dunque, concludo, che il progetto sulla precedenza offenda la religione, la fede, i diritti che veramente spettano alla Chiesa.

Tale motivo di opposizione non ha fondamento di sorta anche giudicandolo alla stregua delle norme cattoliche e della storia.

Fu detto, per combattere il progetto dell'Ufficio centrale, che se si prescrivesse di celebrare il rito religioso dopo il matrimonio civile, si esporrebbe il credente al pericolo che uno degli sposi si rifiutasse poi di far benedire le nozze in chiesa: mentre esso sarebbe pur sempre tenuto agli obblighi matrimoniali contro la sua coscienza e la sua fede. Si affermò, che questo mancamento alla parola data di celebrare poi il matrimonio religioso avviene assai di frequente dove è stabilita la precedenza.

Questa supposta frequenza è una semplice ipotesi messa innanzi per comodo di discussione.

La precedenza è applicata in tanti altri Stati nella Francia, nelle provincie Renane, nel Belgio, nell'Olanda, nel Brasile, ecc.

È proprio vero che in quei paesi sia spesso avvenuto che un promesso sposo, dopo di aver promesso prima del matrimonio civile di addivenire poi anche al matrimonio religioso, abbia mancato alla parola data; e ciò ivi sia così frequente da ingenerare una preoccupazione per le famiglie credenti?

Per quanto abbia cercato la prova di questa sollecita frequenza non mi riesce di trovarla.

Certo qualche volta ciò avvenne, ma qualunque istituto, qualunque legge preserva qualche

inconveniente. Dobbiamo abolire la pena perchè qualche volta colpisce degli innocenti?

Qualche caso vi fu di mancata promessa. Se non fu prima del matrimonio civile richiesto e promesso espressamente di celebrare poi anche il religioso, non ha ragione di lagnò l'imprevidente o l'astuto che richieda il matrimonio religioso non richiesto e non promesso prima. Ma anche trattandosi di vera promessa violata, casi, ripeto, assai rari, non manca qualsiasi provvedimento a difesa del coniuge ingannato: la giurisprudenza ammise la separazione. La sposa o le famiglie provvedano prima che il matrimonio sia consumato. Se e quando si stabilirà il divorzio, si potrà tenere presente anche questo caso.

Ma trattasi di casi rarissimi, isolati non di un effetto normale o comune della precedenza del matrimonio civile sul religioso.

Nessuno seppe provare che nei paesi dove fu sancita la precedenza siano avvenute violazioni della fede data, con irriverenza verso la fede religiosa di uno degli sposi, in numero tale da meritare la considerazione del legislatore.

Ma l'onor. Vitelleschi, mentre dipinse con toccanti parole la sorte specialmente delle fanciulle legate in matrimonio e poste nella impossibilità di celebrare il rito religioso per la mancata fede dello sposo, non si occupò degli altri casi più numerosi e più gravi, e più facili ad accadere, che fatto il matrimonio religioso, lo sposo si rifiuti a quello civile. Caso più facile, perchè l'uomo può trovare in ciò un mezzo di soddisfare le sue brame, senza assumere vincoli, o col progetto Bonasi col pagare al massimo mille lire; è caso più grave, perchè la donna credente nella piena validità e nella sola validità del matrimonio religioso, non trova nella sua coscienza una contropinta a rifiutarsi alla consumazione del matrimonio soltanto religioso; mentre nella sua credenza religiosa la trova per opporsi alla consumazione di quello soltanto civile, e per liberarsi dalla coabitazione mediante la domanda di separazione legale.

I vescovi veneti dissero nella loro petizione, e qui fu ripetuto, che la precedenza getterà nel concubinato coloro che non vogliono o non possono fare il matrimonio civile. Ma quale contraddizione logica per tal modo si presta alla coscienza morale dei credenti, in nome della cui libertà religiosa si avversa il contropro-

getto? Anche la Chiesa rifiuta il matrimonio in certi casi, ma che forse in questi casi i suoi aderenti si gettano perciò nel concubinato? Se una forza sociale e morale spinge al matrimonio e trattiene dal concubinato, posto che lo Stato non riconosce che il suo matrimonio, non deve cercare per il suo principio etico stesso, che la scelta resti appunto fra questo solo matrimonio e il concubinato, e che il suo matrimonio, salvo poi ogni rito religioso, debbano celebrare coloro che non si piegherebbero a vivere in libere unioni?

Un altro argomento fu addotto contro il progetto dell'Ufficio centrale. Si disse che in conseguenza di esso sparirà il matrimonio religioso. Questo veramente riguarda le singole Chiese non lo Stato, che deve difendere il matrimonio da lui regolato. Ma poi soggiungo, che neppure questo fatto fu in alcun modo provato, ed è anzi smentito da una statistica speciale su tale argomento, prodotta al Parlamento germanico da quel ministro della giustizia.

Il nostro illustre collega Pascale citò la statistica per provarvi che anche in Italia abbiamo oramai più matrimoni civili che religiosi, e per provarvi che la conseguenza della precedenza obbligatoria del matrimonio civile sul religioso si è l'aumento degli illegittimi: e finalmente che i matrimoni soltanto religiosi sono pochissimi.

Sono rimasto un po' sorpreso vedendo l'onorevole Pascale invocare la statistica, perchè uno dei più apprezzabili e divertenti libri che io abbia letto contro il valore dei numeri statistici nelle controversie sulle cause morali dei fatti, fu proprio scritto brillantemente e con logica stringentissima dallo stesso illustre collega Pascale.

Quale è l'attendibilità della invocata statistica? Si tratta di una statistica non ancora pubblicata, la quale, per quanto so, riassume il numero di tutti i matrimoni celebrati avanti gli ufficiali dello stato civile in quei soli comuni del Regno nei quali si poterono avere dai parrochi i numeri dei matrimoni religiosi. I numeri così raccolti si pongono a confronto per dire, che in quei comuni - non si tratta che di una parte del Regno - prevale il numero dei matrimoni civili sul numero di quei religiosi.

Anzi tutto nego ogni valore a questa statistica per il modo di sua compilazione, perchè

da una parte il numero dei matrimoni civili è completo perchè constatato dallo stato civile: dall'altra invece ignora l'ufficio di statistica se siano esatti e completi i singoli numeri dei matrimoni religiosi comunicati dalle singole parrocchie, da chi cioè non ha interesse di mostrare la eccedenza sui civili di questi matrimoni, da chi non ha obbligo di consacrare tempo e cure per dare compiute notizie, e neppure libertà di farlo senza il permesso dei superiori.

In secondo luogo tale statistica poi si riferisce ad uno spazio di tempo in cui molti matrimoni civili erano la riparazione di matrimoni ecclesiastici preesistenti e che per le sovvenzioni in occasione della guerra d'Africa o per l'opera di associazioni cittadine, costituito appunto per tale argomento dei matrimoni soltanto religiosi, furono regolarizzati. In terzo luogo mancano i confronti proprio dove è da credere che sia maggiore il numero dei soli matrimoni religiosi, dove i parroci rifiutarono qualsiasi notizia sui matrimoni da essi celebrati.

In quanto alla statistica degli illegittimi, osservo che non è il loro numero in rapporto necessario o logico con la prescritta precedenza del matrimonio civile. È una gratuita supposizione che i genitori degli illegittimi si sarebbero uniti in matrimonio se la precedenza non fosse. Volete provare che in Italia, abbiamo una percentuale d'illegittimi minore che in Francia, non ostante che da noi fra gli illegittimi siano registrati i nati da matrimoni soltanto religiosi. Ma non si tien conto di cento fattori che tolgono ogni valore a siffatta statistica.

Un gran numero dei nostri emigranti congiunti solo religiosamente, non registrano qui i figli loro nati all'estero. In Francia ad accrescere il numero degli illegittimi vi sono cento cause che non concorrono in Italia, come ad esempio: le agglomerazioni di persone dei due sessi nei grandi stabilimenti industriali, le condizioni economiche influenti sul libertinaggio e la diffusione della teoria del libero amore, le immigrazioni di esteri, ecc.

Vengo all'asserzione, che oramai è assai tenue il numero dei matrimoni religiosi non seguiti da quello civile. Amerei intorno a ciò sentire la parola del mio egregio amico, il senatore Serena, perchè ho avuto l'onore, come deputato, di esser con lui nella Commissione,

presieduta dal nostro egregio collega Mordini, della quale nel 1893 fu relatore il compianto Barazzuoli, che riferì alla Camera elettiva sui progetti dei guardasigilli Bonacci o Eula intorno alla precedenza obbligatoria del matrimonio civile...

SERENA. Domando la parola.

PELLEGRINI... Desidererei che su questo argomento egli interloquisse, e certo lo farà con maggior competenza che io non abbia.

La necessità poi di tali statistiche io nego. Ripeterò quello che diceva il Barazzuoli nella sua relazione. Che il numero dei matrimoni soltanto religiosi sia più o meno grande, poco fa. Si tratta d'interessi così gravi per le famiglie, per i figli, per l'ordine morale della società, per i doveri che allo Stato incombono in un tema giuridico ed etico di così alta importanza, che quando il numero abbia una certa rilevanza, centinaia più centinaia meno non conta. E che il male persista con una certa gravità, specialmente in alcune provincie, tutti lo vedono senza uopo di statistica, e quindi sussiste pur sempre l'obbligo di prevedere ai danni gravissimi lamentati.

Nè d'altra parte manchiamo di una qualche statistica anche recente. Una per quanto limitata la abbiamo anche nel progetto presentato dall'onor. ministro Finocchiaro-Aprile, il quale nella sua relazione a pagina 12 in nota, dice: da alcuni dati raccolti dalla direzione generale della statistica risulterebbe che nel settennio 91-97 (vedete che sono dati abbastanza recenti) nelle provincie dell'Emilia si celebrarono 5720 matrimoni col solo rito religioso, nella provincia di Roma 1791, nelle provincie venete 1600.

Potrei ricordare i dati statistici riassunti nella citata relazione parlamentare dell'onorevole Barazzuoli, ma io non voglio abusare della vostra pazienza. Vorrei citare molte relazioni di procuratori generali di Corti d'appello, raccolte allora e coordinate da quella Commissione parlamentare, i quali vivendo sui luoghi e conoscendo i fatti, rimpiangevano con unanime accordo la inerzia legislativa, la trascuranza deplorata nel porre riparo a questi gravi danni, e insistevano perchè venisse ingiunta la precedenza del matrimonio civile, provvedimento richiesto dal punto di vista sociale, dal punto di vista delle famiglie e degli individui. Si saranno questi signori ingannati? Come non credere che chi

vive sul posto conosca lo stato vero delle cose meglio che non gl' illustri preposti all' ufficio del pubblico ministero presso le Corti di casazione?

Chi affermasse che, le cose sono oggi mutate del tutto, avrebbe obbligo di provarlo: noi non possiamo continuare a fare statistiche, e mentre guardiamo all' indice del male, lasciare il male stesso senza apprestare il rimedio più efficace, ed il più efficace è il progetto dell' Ufficio centrale come riconobbero anche gli onorevoli Pascale e Borgnini.

Disse l' illustre collega Pascale che sancire la precedenza obbligatoria del matrimonio civile, non accolta nel Codice civile, costituirebbe una violazione dell' obbligo morale, che il legislatore ha assunto nel '65, quasi della condizione che allora fu posta per consentire al matrimonio civile, perchè in tanto il matrimonio civile sarebbe stato accolto nel Codice in quanto allora si prese impegno di lasciare, e si lasciò, che il matrimonio religioso potesse essere celebrato liberamente o prima o dopo del matrimonio civile. Laonde, si disse, voi dell' Ufficio centrale, con una legge sulla precedenza venite ad offendere quest' impegno morale del legislatore italiano verso la Chiesa e i credenti.

Ma che forse nel 1865 il legislatore italiano ha cercato il consenso della Chiesa per stabilire il matrimonio civile? Forse che la Chiesa allora diede il suo consenso al matrimonio civile, purchè vi fosse questa libertà di far prima o poi il matrimonio religioso?

Quale obbligo morale può invocare il clero, che scagliò allora i suoi fulmini contro il matrimonio civile, come in altra precedente occasione aveva rifiutato sdegnosamente la chiesta sua adesione? Forse che il clero accettò poi il nostro istituto e che considera oramai come coniugi coloro che fecero e perchè fecero il matrimonio civile? Tutto all' opposto. I vescovi veneti nella loro petizione del 1899 gli rifiutarono persino il nome di matrimonio, e non lo chiamarono mai altro che *rito civile* per contrapposto al nome di *matrimonio* riservato soltanto a quello ecclesiastico. Affermasi in quella petizione: *che essi, vescovi diedero prescrizioni sinodali ai sacerdoti inculcando come dovere di adoperarsi a far sì che gli sposi eseguiscono quanto la legge civile prescrive.*

Ma intanto nel *Synodus diocesana veneta 1898*

celebrata constitutiones ab praesbitero cardinali Sarto, edito dal Cordella a Venezia nel 1898, fra i casi *riservati* per il confessore, dopo l'omicidio, l'incesto, il lenocinio dei genitori o del marito vi è indicata (pag. 70, n. 4) la *cohabitatio concubinaria sponsorum post actum civilem ante MATRIMONII* (non si dice nemmeno ecclesiastico perchè è il solo matrimonio) *celebratione*; e perfino il consenso dei genitori *unioni filiorum per acta mere civilia*: e tutto ciò se anche il matrimonio civile non fu consumato (pag. 210).

I legislatori del 1865 fecero riserva, se emergesse il bisogno, non rinuncia di ordinare la precedenza del matrimonio civile.

Lei, onor. Pascale, con la consueta lealtà ha citato questa riserva scritta dal Vigliani nella sua relazione: ma, se la memoria non m' inganna, mi pare che Lei a quella riserva abbia dato un significato non specifico ma generico, sì che poteva essere, mi pare dicesse, tanto la riserva della precedenza quanto la riserva di un altro provvedimento, come per esempio quello contenuto nel progetto Bonasi.

Mi permetterà di dissentire da lei, onorevole Pascale, perchè la questione anche allora era posta in questi soli termini: si deve prescrivere o no la precedenza del matrimonio religioso?

Il Vigliani rispose: noi abbiamo tutte le ragioni per credere che l' istituto del matrimonio funzionerà senza bisogno di prescrivere la precedenza. Ma se venisse il giorno in cui sorgessero inconvenienti, ai quali ora non crediamo perchè dobbiamo credere alla efficacia delle ragioni che spingeranno la Chiesa a coadiuvarci, allora provvederemo. Non vi è dunque violazione di alcuna promessa. La Chiesa non solo allora ci ha minacciato, ci ha diretto i suoi fulmini per il matrimonio civile, ma poi trattò e tratta questo come un concubinato e nega persino le estremi preci e l' accoglienza nelle chiese a chi abbia celebrato il matrimonio civile, come avvenne poco fa a Venezia: e toglie ai sacerdoti la facoltà di assolvere da questo enorme peccato, che perciò pone fra i riservati. Tutto ciò rientri pure nelle facoltà della Chiesa; ma dimostra come tuttora rispetti la legge civile sul matrimonio. Non è quindi legittimo e doveroso che sciogliamo finalmente la riserva fattasi dai legislatori nel 1865?

Ma altri soggiunse: sciogliamo questa riserva

col progetto Bonasi. È una felice idea quella escogitata, o almeno riprodotta, dall'onorevole ministro Bonasi; è una felice idea che fa onore al genio italiano e che non può dispiacere alla Chiesa, nè turbare la coscienza dei credenti. Rispondo; che non comprendo questi entusiasmi per un progetto, il quale merita le critiche già esposte. Che alla Chiesa non dispiaccia il progetto Bonasi è facile ammetterlo, dal momento che l'idea che informa il progetto Bonasi, non so se egli l'abbia avvertito, ha la sua lontana genesi in domande fatte dalla Chiesa medesima, fatte dal cardinale Caprara nel 1802 e da Pontefici posteriormente al Governo francese, che cioè al clero si concedesse di benedire prima religiosamente il matrimonio, riconoscendo l'obbligo per le parti di compiere poi le prescrizioni civili per la validità del matrimonio; presso a poco siamo alla stessa idea del progetto Bonasi.

Si obietta: la coscienza pubblica farà opposizione alla vostra legge, voi venite a gettare il seme di lotte e di dispute religiose, che è bene sieno lontane dal nostro paese.

Io rammento che anche quando il Parlamento subalpino discuteva la legge Siccardi, la Chiesa scagliò i suoi anatemi per quest' attentato alla sua giurisdizione. Come vi ha risposto la popolazione piemontese? Col concorso di tutti i comuni affinché si erigesse quello splendido monumento che sorse in Torino a perenne ricordo dei riacquistati diritti dello Stato.

Per la legge dell'asse ecclesiastico non mancarono i fulmini della Chiesa, ma il legislatore tranquillamente ha proseguito per la sua via e la legge fu approvata e nessun disordine ne avvenne.

Perfino la modesta legge sulle opere pie provocò una protesta solenne, come sempre in nome della religione, nella quale protesta erano firmati tutti i vescovi d'Italia.

Essi dicevano che in quel progetto di legge l'oltraggio alla religione non poteva essere più manifesto e che tremavano per la responsabilità di chi vi avesse dato mano.

Eppure il progetto fu approvato e divenne la legge del 1890 e tutto procedette tranquillo.

Si è detto: lasciate stare di molestare la Chiesa: le opposizioni, le pretese di essa un po' alla volta spariscono. Così se una volta essa pretendeva di destituire i principi, ora non lo sogna nemmeno.

Se la Chiesa non invoca più certe pretese, non accende roghi, non solleva i popoli, ecc.; come disse l'onor. Borgnini, ciò è forse perchè il Vaticano abbia mutato il suo diritto pubblico, abbia riconosciuto che quel medioevale sistema era falso ed ingiusto, ed abbia fatto omaggio al diritto pubblico naturale? Ovvero invece non è, che quelle antiche armi non adopri ora e più non tenti di sollevare il popolo contro il Re perchè le ne manchino i mezzi?

Ricordo la lettera che Pio IX scrisse a Guglielmo di Prussia il 7 agosto 1873 al tempo del Culturkampf.

«Le leggi proposte dal Suo Governo - scriveva il Pontefice - mentre recano pregiudizio alla religione, non fanno che minare il trono della stessa vostra Maestà. Chiunque è battezzato appartiene in qualche modo al Papa».

Come rispose l'imperatore?

«Santità, il clero cattolico riconosce come quello protestante riconosce, il dovere dell'obbedienza all'autorità secolare. Faccia cessare Vostra Santità un'agitazione fomentata, alterando la verità e abusando della ecclesiastica autorità».

Si è accennato alla possibilità di lotte religiose in Italia, come ragione che ci allontani dal fare buone leggi, le quali siano richieste dai bisogni sociali. Se non sono richieste e se non sono buone, dobbiamo evidentemente non farle; ma non già astenerci da esse per il timore chimerico di questa lotta minacciata in nome del sentimento religioso offeso.

In queste lotte spera, queste lotte cercò di eccitare quel partito che abusa della religione e l'abbassa al livello di un'arma politica per riacquistare il potere temporale, il quale fu l'espressione più alta della mescolanza delle cose temporali alle spirituali, la base della teocrazia romana: quel partito (voglio adoperare, per non essere accusato di eccessività di linguaggio, le parole del padre Curci), il quale, sotto il nome di partito cattolico, il peggiore di tutti i nomi, è del cattolicesimo una vergogna ed un danno, e che in Italia sta tenendo tuttavia il campo. Ma sono vane le speranze di questo partito.

Nessuno Stato, è bene proclamarlo in questa aula dopo le cose dettevi, ha accordato tanta libertà alla Chiesa, quanto le ne accordò l'Italia. Or bene, contro quale Stato la Chiesa ha pro-

testato più volte, più a lungo, più solennemente e virulentemente in nome della sua libertà? Tanta libertà ha potuto concedere alla Chiesa lo Stato nostro, perchè il cattolico italiano, assai più che il cattolico di qualsiasi altro popolo, sente nella sua coscienza netta e chiara la distinzione fra i doveri che il cattolico ha verso la Chiesa e verso Dio, e i doveri che ha verso la patria: sente che solo nelle cose esclusivamente spirituali riguardanti la religione è soggetto all'autorità religiosa, che questa può usurpare, non esercitare alcun diritto di comandare o di vietare nelle cose di ragion civile, sociale e politica.

Fu detto dai vescovi veneti nella loro petizione al Senato del 1899: « La legge sulla precedenza sarà inefficace, perchè il cristiano si ricorderà che bisogna ubbidire prima a Dio che agli uomini ». Ma dov'è, noi domandiamo, il precetto di Dio che vieti la precedenza?

Ma non vedete che in questo modo si pretende che possa disobbedire alla legge il cittadino, non il cattolico, si pone in conflitto l'ordine dato dal cielo con la prescrizione della legge, e che il precetto di Dio non ci ha che vedere?

Nelle citate parole della petizione non vi è forse una istigazione alla disobbedienza alle leggi? Non sarebbe la prima delle leggi, alle quali non si crede tenuta ad obbedire una classe di cittadini che si stima sottratta alle nostre leggi. Chi deve vigilare alla esecuzione di queste non chiuda gli occhi per non voler vederne l'infrazione e per non voler provvedere. Fu detto: « siffatte leggi al clero dispiacenti non avrete animo nè virtù di applicarle ». E qui furono citati degli esempi per provare l'impotenza del Governo e della legge. Esempio per esempio, io potrei citare quello del prete Clement, che, pubblicò un trattato sul potere *irrefragabile et inébranlable* della Chiesa sopra il matrimonio dei cattolici. Maria Teresa condannò il libro come un attentato ai diritti ed alla supremazia della sovranità, contenente asserzioni false, perniciose e temerarie. Il procuratore generale delle Fiandre processò il canonico che domandò perdono e ritrattò il suo libro.

Si disse ancora: « Applicate questa legge, e farete dei martiri ». Ma questo ragionamento si applica a tutti i reati politici o d'opinione. Per-

ciò dovremmo far a meno di leggi punitive per essi?

Quando non si tratta di un reato d'indole naturale, chi commette il fatto agisce spinto da un ordine di idee diverso da quelle predominanti e per imporsi e soprapporsi all'autorità. O delinquente o vittorioso; o martire o trionfatore. Cosicché la punizione fa sempre dei martiri in questi casi; ma è forse questa una buona ragione per lasciare impuniti i fatti di rivolta, di sedizione, di ribellione?

Fu detto « che la prescrizione della precedenza viola ed offende la legge sulle guarentigie ». Io veramente non so trovare il più lontano rapporto fra la legge delle guarentigie e quella sulla precedenza del matrimonio civile.

L'art. 17 della legge sulle guarentigie, che io non son chiamato ora a giudicare, ha abolito l'appello dall'abuso.

Forse che noi ristabiliamo questo appello con la precedenza del matrimonio? Invece badate. Per lo stesso art. 17 gli atti *contrari alle leggi dello Stato*, all'ordine pubblico, lesivi di diritti, sono privi di effetto e vanno soggetti alle leggi penali se costituiscono reato. Dunque questo articolo non limita ma riconosce la facoltà nostra di stabilire la contravvenzione e dipunirla anche nel ministro del culto.

Non è che la legge delle guarentigie c'impedisca di regolare le funzioni del ministero ecclesiastico. Come lo regolammo per le processioni, così abbiamo diritto di regolarlo per gli atti religiosi nunziali. L'art. 9 dichiara, che il dominio pontificio è pienamente libero di compiere tutte le funzioni del suo ministero spirituale. Volete estendere a tutto il clero quanto disponeste soltanto per il Pontefice?

La legge delle guarentigie non tolse ma accrebbe l'azione punitiva dello Stato verso il clero.

Il Minghetti scrive: Lo Stato rinunziò al sistema giurisdizionale, agli appelli da abuso, ecc., rinunziò alle vecchie difese preventive ma ne creò di nuove, le misure repressive, perchè non avrebbe potuto restare senz'armi.

Un'altra autorità. Cito un nostro illustre collega, uno dei più autorevoli commentatori ed espositori del Codice civile, il senatore Francesco Bianchi, presidente di sezione al Consiglio di Stato. Esaminando la questione della precedenza obbligatoria del matrimonio civile,

diritto per lui inconfutabile dello Stato, scrive: « Le Chiese sono associazioni libere nei loro rapporti interni, ma soggette alla vigilanza dell'autorità dello Stato per date estrinsecazioni... Non è esorbitante e ingiustificata la legge che, rivolgendosi anche ai ministri del culto, che non cessano di essere cittadini e soggetti alle leggi dello Stato, ingiunge loro di astenersi non dalla celebrazione del matrimonio religioso, ma di accertarsi che si sia proceduto alla celebrazione del matrimonio civile ».

Qui fu detto: badate vi sono dei pericoli che ci minacciano, ci sono i partiti estremi che si agitano, non aggiungete nemico a nemico.

L'*Osservatore romano* nel novembre del 1899 diceva: O l'Italia in balia del socialismo e dell'anarchia, o l'Italia ai piedi del Papa.

I Governi assoluti per avere difesa contro i popoli, si capisce che cercassero di patteggiare e che abbiano patteggiato con gli uomini di Chiesa per procacciarsene, con volontarie concessioni di autorità pubblica, l'appoggio. Ma guai se i governi degli Stati liberi facessero ricorso a queste armi, a questi agenti! Contro quel tacito invito, per le preoccupazioni dell'ora presente, invoco ancora una volta le parole di un uomo che fu uno strenuo difensore dei diritti dello Stato, un uomo che il Senato si senti onorato di avere nel suo seno e fra i suoi capi, e che tutta Italia rispetta ed onora.

Le condizioni attuali di cose fanno presentire prossime delle trasformazioni nelle quali è assai facile oltrepassare la meta e trasmodare. Le dottrine e i tentativi di partiti sovversivi; l'abbassamento del sentimento morale; l'individualismo prevalente in tutte le classi; la enorme forza materiale accentrata; la inoperosità stolidità e colpevole di una gran parte delle classi dirigenti, possono far sorgere paurosi pronostici sulle civili società: si può temere un ritorno al sistema medioevale della dipendenza del potere dello Stato dall'autorità ecclesiastica. Ma abbiamo fede nella civiltà e nel progresso delle società civili. L'idillio della pace perpetua fra Stato e Chiesa non è cosa più seria di quella della pace perpetua fra gli Stati. In Italia non è la libertà della Chiesa che sia minacciata, non vi è pericolo che il Papa, suprema podestà religiosa, possa essere creduto sul serio prigioniero o sotto la influenza o dipendenza del Governo d'Italia.

Il pericolo è che la politica del nostro paese cada nelle mani di un partito che governi a nome del Papa e sotto la sua autorità politica.

L'accordo, si dice, la concordia e la pace, non la contrarietà, l'ostilità fra Chiesa e Stato.

E chi mai di noi desidera fare ostilità alla Chiesa?

Noi non facemmo mai cosa che abbia provocato una giusta e legittima contrarietà della Chiesa contro lo Stato nostro. Le contrarietà e le ostilità della Chiesa contro di noi dipendono soltanto dal male sperato ricupero del potere temporale, dalle pretensioni della autorità ecclesiastica a danno dello Stato. Il soggetto dei dissensi non deriva da ciò che lo Stato siasi arrogato o si arroghi l'autorità religiosa, ma perchè l'autorità ecclesiastica vuole impossessarsi più o meno del potere temporale, giuridico e politico dello Stato; e perchè non si accontenta della indipendenza in materia esclusivamente religiosa. Di più è impossibile di concederle. Alle pretensioni temporali e mondane dell'autorità religiosa senza debolezze o peritanze lo Stato risponda con un *non possumus*, assai più insormontabile che non il *non possumus* del Vaticano. (*Bravo! Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Cannizzaro.

CANNIZZARO. Signori senatori. Concedete pure che dopo discorsi tanto eloquenti, io esprima alla buona, nel modo più spiccio che mi riesca, i motivi per i quali mi sono associato alla proposta della maggioranza dell'Ufficio centrale di cui fo parte.

Io sono d'accordo col senatore Vitelleschi sulla massima che uno Stato non deve affrettarsi con nuovi provvedimenti legislativi a curare qualsiasi inconveniente, appena si manifesti; credo anzi anche io che debba fare come il medico sapiente, che molto aspetta dall'opera risanatrice della natura. Ma sono i matrimoni illegali in così piccolo numero, sono così isolati che accennano a diminuire, e fanno sperare che spariranno da sé?

Pur troppo no. I documenti ufficiali danno cifre così grosse che, anche rettificate e corrette, rappresentano una piaga sociale tanto profonda, una perturbazione civile e mora' e così grave, che non permettono allo Stato di starsene inoperoso.

Due nostri illustri uomini di Stato e pubblicisti, l'Eula ed il Vigliani, che sono stati più volte rammentati nella presente discussione, i quali avevano dimostrato la più grande ripugnanza ed avversione ai provvedimenti coercitivi per impedire i matrimoni illegali, non esitarono a proporli quando, giunti al potere, poterono misurare la estensione e la gravità del male.

Del resto su di ciò non vi è divergenza fra il ministro e l'Ufficio centrale; bisogna che lo Stato provveda.

Ora io ho insieme all'Ufficio centrale il convincimento che non vi è provvedimento più efficace di quello che è stato adottato da tutti i paesi civili, che hanno introdotto il matrimonio civile obbligatorio, cioè la precedenza del matrimonio civile al religioso.

Le notizie che intorno a ciò si hanno da paesi tanto diversi, per indole ed istituzioni, accertano che quella precedenza non ha prodotto alcun inconveniente, nè dato luogo ad alcun reclamo.

È questo il motivo prevalente che ha indotto me a preferire la proposta dell'Ufficio centrale, conforme a quella fatta dal predecessore dell'attuale ministro di giustizia.

In questa convinzione mi ha rafferma anche il giudizio di un illustre scrittore di materie giuridiche e sociali il professor Gabba, tanto più che egli non è un difensore e molto meno un caldo sostenitore del matrimonio civile obbligatorio.

Egli anzi nell'opuscolo che ho avuto nelle mani sulla precedenza del matrimonio civile al religioso, incomincia dal dar la colpa dei gravi inconvenienti e delle perturbazioni morali che egli riconosce gravissime, dei matrimoni illegali, allo Stato italiano perchè ha introdotto la istituzione del matrimonio civile obbligatorio, che egli non crede essere stato mai necessaria, nè opportuna.

Dopo ciò però convenendo che non è possibile tornare indietro sostiene che lo Stato è nell'obbligo ora di riparare agli inconvenienti e che per far ciò non vi è altro mezzo che accettare l'obbligatorietà della precedenza del matrimonio civile con coercizione anche sopra i membri del clero, sopra i sacerdoti medesimi che contravvenissero a tale disposizione.

Dichiara che questo è doloroso, che è anche

un male ma che a questo bisogna ricorrere per riparare un male maggiore.

Dopo questo giudizio, per me abbastanza autorevole, e delle prove e degli argomenti in appoggio che egli dà nella sua memoria, io ho voluto da me investigare qual fondamento abbia l'argomento che ho udito più volte qui dentro, e molto più fuori ripetuto che, sia cioè una violazione della coscienza religiosa, direi quasi un sacrilegio, il costringere il prete cattolico sopra tutto a negare la benedizione nuziale a chi la chiede, non solo per mettere in pace la coscienza, ma altresì per dare la rispettabilità ad uno speciale concubinato e farlo accettare come matrimonio, non ostante non vi sieno indossati gli obblighi e i carichi che la legge dà ai veri matrimoni legali.

Io sono ricorso a delle fonti autorevoli per avere i dati sui quali formare un mio convincimento. E per tali fonti ho scelto gli scritti di uno dei nostri più dotti colleghi, l'onorevole senatore Piola.

Nel suo libro sulla questione del matrimonio egli inserisce, dopo averli citati nel testo, i decreti sul sacramento del matrimonio di un Concilio della Chiesa di Francia; e lo fa perchè esso è un riassunto preciso della dottrina cattolica sul matrimonio, dottrina che ha nel testo esposto.

Ora in questo decreto l'ultimo articolo è del tenore seguente, che l'onor. Piola mette in rilievo:

« La benedizione nuziale non sarà mai data che dopo che gli sposi avranno compite le formalità prescritte dalla legge civile ».

L'illustre autore aggiunge in calce, che gli atti del Concilio furono sottoscritti da 33 vescovi e nota che i componenti questo Concilio appartenevano al clero fin da prima della rivoluzione, che dai Governi della rivoluzione non avevano mai avuto nessun beneficio invece prescrizioni, che non erano state chieste dal Governo allora imperante, le loro decisioni ma che erano ispirate dalla loro coscienza. Ciò ha rassicurato molto la mia coscienza...

PIOLA. Domando la parola per fatto personale.

Se mi permettono un'osservazione....

PRESIDENTE. Parlerà a suo tempo.

CANNIZZARO... Dell'onor. Piola, di cui stimo altamente l'autorità, citerò un altro brano del-

l'altro suo libro sulla libertà della Chiesa. Egli, buon cattolico quanto ottimo patriota, dà consigli al Governo in una circostanza molto simile all'odierna.

Si era proposta anche allora una legge per riparare alcuni inconvenienti dei matrimoni illegali, una legge cioè sulla precedenza del matrimonio civile.

I vescovi avevano fatto petizione contro tale progetto.

Ora egli dice in quel brano:

« Ci sembra che il Governo potrebbe rispondere così a quella petizione:

« Le gravissime ragioni d'ordine pubblico che impongono al Governo questo progetto devono aver ragione anche davanti al giudizio dei vescovi. Ci provvedano essi mediante una deliberazione collettiva colla quale ordinino ai parroci di non celebrare l'atto religioso del matrimonio se non quando consti ad essi la celebrazione già fatta dell'atto civile; una deliberazione del resto che fu presa dal Concilio della Chiesa di Francia nel 1796 e che alcuno dei vescovi stessi d'Italia hanno già preso individualmente. Allora il Governo ritirerà il suo progetto di legge ».

Parmi adunque che nella coscienza si può essere sicuri chiedendo ai vescovi che impongano essi il divieto della benedizione nuziale prima del matrimonio civile.

Veramente gli altri Stati non hanno fatto queste trattative, ma hanno deliberato di propria autorità i mezzi coercitivi per obbligare il clero a rispettare la legge sul matrimonio civile. Ma noi possiamo essere più rimessivi, e provare i mezzi di conciliazione, che in qualche momento di calma morale, o meglio di maggiore libertà nel clero accennarono a potere riuscire.

Al progetto ministeriale si attribuisce il pregio - almeno l'ho udito dire fuori di qui - di essere accettato dai vescovi, e quindi non destare antipatie nel clero. In questo caso i vescovi avrebbero limitata la loro generosità a permettere che i parroci dichiarino i matrimoni illegali già fatti, lavandosene le mani e lasciando poi allo Stato la cura di perseguire le pecorelle smarrite, per ricondurle all'ovile della legge.

Intorno a ciò io non posso non dire francamente la mia opinione, per quanto possa valere.

Le disposizioni del disegno di legge ministeriale, nel quale è esclusa qualunque coazione sul ministro del culto, dai partiti liberali che in tutti gli Stati d'Europa combattono da un lato le sette sovversive e dall'altro quella organizzazione internazionale che, colla maschera religiosa, sta facendo in questa fine di secolo gli estremi sforzi per distruggere tutte le conquiste della civiltà moderna, saranno, giudicati, se non una completa abdicazione dell'autorità civile, per lo meno una eccessiva condiscendenza, e concessioni senza sufficiente compenso. (*Approvazioni*).

Il mio onorevole amico senatore Canonico ha detto, in difesa della libertà di anteporre il matrimonio religioso al civile, che ciò non si debba fare per riguardo ai membri del clero, ma per rispetto della libertà di coscienza degli sposi medesimi: ed ha indicato il pericolo che uno dei coniugi abbia promesso di fare il matrimonio religioso, e che poi non adempia la promessa.

Or questo inconveniente non credo si sia verificato che in Francia, pochissime volte, e specialmente nel momento in cui era più fervente la intolleranza rivoluzionaria.

Ma poi, per quanto io ne abbia domandato a persone che esercitano l'avvocatura in Francia, questo fatto non si è più ripetuto.

Non ho udito che nel Belgio, paese cattolicissimo, si sia avuta alcuna preoccupazione su tal pericolo.

Non so che in Italia vi sia stato un sol caso di questa temuta grave offesa alla coscienza di una donna credente.

Se casi simili si manifestassero ora, allora io convergo bisognerà provvedere, ma non permettendo l'omissione degli atti civili preparatori al matrimonio, perchè ciò dà luogo a quegli inconvenienti che sono stati detti e ridetti, e soprattutto a quello di far eseguire dei matrimoni religiosi che non possono poi essere in alcun modo legalizzati.

Aspettiamo però che si verifichino gli inconvenienti, ed allora per parte mia non ho alcuna difficoltà di consentire a quelle modificazioni che si crederà utile d'introdurre; ma la precedenza obbligatoria degli atti civili non dev'essere soppressa.

Noi dobbiamo curare altro grave male.

Molti son quelli che promettono di fare il ma-

trrimonio civile dopo aver fatto quello religioso, e poi o per negligenza o per perfidia o per ostacoli che non possono superare non adempiono la promessa.

Questo è il fatto che dà luogo ai gravi inconvenienti lamentati nei documenti ufficiali.

Per rimediare a questi inconvenienti non vi è che la precedenza del matrimonio civile.

Vi è un altro inconveniente, dicono, dando la precedenza al matrimonio civile.

Come faranno quei poveri militari che mancano di dote? Almeno ora hanno il conforto di poter fare il matrimonio religioso, che tranquillizza le loro coscienze.

Signori, io dico che se non vi fosse altro motivo per mantenere la precedenza al matrimonio civile, questo sarebbe per me un motivo fortissimo.

Questi matrimoni hanno prodotto effetti molto funesti, non solo ai coniugi ma anche alla loro prole.

Ma su ciò si è già provveduto.

Per, tutte queste ragioni che ho accennato, e che altri oratori hanno messo e metteranno meglio di me in evidenza, io conchiudo: il sistema più sicuro è quello di fare ciò che hanno fatto tutti i paesi civili che hanno il matrimonio civile obbligatorio, benchè tanto diversi di indole e di istituzioni.

Tutti gli scrupoli di violazione della coscienza del clero mi pare siano stati eliminati da quella citazione che ho fatto del deliberato di un Concilio della Chiesa di Francia.

Io quindi rimarrò fedele al progetto della maggioranza dell'Ufficio centrale. (*Approva-*
zioni).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Piola per fatto personale.

PIOLA. Giacchè il senatore Cannizzaro mi ha fatto l'onore immeritato di citare il mio nome per una mia piccola pubblicazione sulla questione del matrimonio, debbo per la verità precisare la cosa.

Egli ha citato le deliberazioni del Concilio nazionale francese del 1797. Ora il decreto sul sacramento del matrimonio, del quale fa parte l'articolo che egli ha citato, fu una deliberazione presa dal clero francese in conseguenza della legge del 20 settembre 1792 di quell'Assemblea legislativa sullo stato civile dei cittadini.

In quella legge, nella quale si stabilisce la celebrazione civile del matrimonio, non si fa

alcuna prescrizione relativa all'atto religioso del matrimonio. Quella legge si limita a dichiarare nel suo ultimo articolo che non s'intendeva minimamente di nuocere alla libertà dei cittadini di far consacrare i loro matrimoni, come le loro nascite e le loro morti, colle cerimonie del culto a cui erano ascritti.

Quella legge dunque non imponeva punto che il rito religioso del matrimonio dovesse venire dopo la celebrazione civile. Questo fu una deliberazione di quel clero: un procedimento conforme al principio della separazione della Chiesa dallo Stato. Ora, se noi abbiamo una grande inclinazione ad imitare la Francia, imitiamola almeno in quel tempo in cui essa aveva in vigore il sistema della separazione della Chiesa dallo Stato, che è il sistema nostro; quel tempo appunto di cui si parla, che corre fra l'anno 1795 e il Concordato del 1801.

Dal fatto pertanto della deliberazione citata del clero francese non si può dedurre la conseguenza che spetti allo Stato il diritto di imporre alla Chiesa una cosa simile; anzi si dovrebbe dedurre il contrario, per la ragione che il nostro Stato non deve essere meno riguardoso colla Chiesa di quello che fosse il Governo francese del Direttorio, il quale aveva una tendenza persecutrice verso di quella.

Ecco quanto mi limito a dire per il fatto personale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Negri, altro iscritto.

NEGRI. Signori, il dissenso che si è manifestato fra il Governo e l'Ufficio centrale, a proposito della legge di cui stiamo discutendo, parrebbe cosa di non grande importanza, poichè, chi ben guardi, è un dissenso di pura forma, trovandosi e il Governo e l'Ufficio centrale perfettamente d'accordo intorno alla sostanza ed agli scopi che si vogliono raggiunti dalla legge stessa. E l'uno e l'altro affermano la necessità di riconoscere per legge che la mancanza del rito civile nel matrimonio costituisce una colpa la quale deve portare con sè determinate sanzioni penali.

Tutto il dissenso verte sulla questione della facoltà che il Governo vorrebbe concedere e l'Ufficio centrale vorrebbe negare agli sposi di far precedere una forma all'altra.

Il dissenso dunque è tanto tenue che quasi non si intenderebbe come abbia potuto mani-

festarsi, o come almeno non siasi trovata una via d'uscita, ed anche non si intenderebbe come abbia potuto dar luogo ad una così grande e solenne discussione, se non fosse che questa stessa discussione ci insegna che, sotto a quel tenue dissenso, è latente una questione di principio e d'indirizzo di condotta che lo rende interessante e degno di meditata considerazione.

Il vero è che noi ci troviamo davanti ad uno di quei casi nei quali la grande ed, anzi, vorrei dire, la suprema questione della civiltà moderna, quella dei rapporti fra i doveri ed i diritti emananti dalle credenze religiose e i doveri e i diritti su cui si fonda il consorzio civile ci appare in tutta la sua evidenza, cosicchè la deliberazione che noi stiamo per prendere diverrà necessariamente un indizio del nostro modo di comprendere quell'arduo problema.

Nel disordine della barbarie successo allo sfacelo del mondo antico, la Chiesa aveva presa in mano la tutela della società civile, e come ad essa spettò, per lunghi secoli, il monopolio della scienza così spettò pure il diritto di dare la sanzione a tutti quegli atti che sono necessari alla conservazione ed alla continuità del consorzio umano.

L'emancipazione del pensiero scientifico che è stata la grande conquista dei tempi moderni portò con sè l'emancipazione della Società dalla tutela ecclesiastica a cui era stata per tanto tempo soggetta; la Chiesa perdette quei privilegi che ne facevano un'autorità dominatrice e la Società cercò e trovò in sè stessa gli elementi della sua costituzione, e le sanzioni necessarie al regolare svolgimento del proprio organismo.

Se non che, siccome la Chiesa anche quando agiva quale autorità civile era pur sempre un'autorità religiosa, la quale dava agli atti umani una sanzione divina, così avvenne che, malgrado l'indipendenza acquistata dalla Società civile, essa conservò tutte quelle funzioni che sono necessarie all'esistenza d'una Società religiosa; e così avvenne che, pei tre momenti essenziali della vita umana, la nascita, il matrimonio e la morte, si costituì uno stato religioso che vive al fianco dello stato civile, sebbene a questo solo sia riconosciuta un'efficacia legale.

Nel concetto veramente moderno della libertà lo Stato civile dovrebbe progredire per la sua strada, senza punto curarsi dello stato reli-

gioso che gli sta al fianco finchè l'uno e l'altro si mantengano nella sfera rigorosa delle proprie competenze.

È, per esempio, cosa indiscutibile che lo Stato ha il diritto di regolare lui la proprietà ecclesiastica perchè la funzione di proprietario non si svolge che nei rapporti della società civile all'infuori di ogni idea religiosa. Ma lo Stato non può, senza ferire il concetto più essenziale della libertà, turbare con le sue inframmettenze tutti quegli atti di culto i quali simboleggiano idee ed aspirazioni alle quali può essere completamente estraneo, ma che pur deve rispettare.

Ed infatti avvenne che mentre lo Stato istituì i suoi registri per le nascite, i matrimoni e le morti, e proclamò che questi registri sono per lui i soli documenti che hanno efficacia legale, esso lasciò che la Chiesa amministrasse i suoi sacramenti, e ne registrasse l'esecuzione, senza punto curarsi nè del modo, nè del tempo con cui essa compie queste sue funzioni. Tale duplice registrazione, dirò così, civile e sacramentale, non offre alcun inconveniente per le nascite e per le morti, ma ciò pare non avvenga per i matrimoni, perchè l'esistenza di due forme di matrimonio, l'una destinata a tranquillare la coscienza e l'altra ad obbedire alla legge civile, dà il modo di soddisfare la passione, mettendo in pace la coscienza ed insieme eludendo la legge, quando l'eluderla porti con sè determinati vantaggi, e, cosa più grave ancora, può offrire all'uomo sleale e intollerante di un vincolo che non sia passeggero il modo di continuare un inganno di cui la donna ignara è la vittima miseranda.

Io udii, per verità, alcuni oratori in quest'aula porre in dubbio l'esistenza di questi mali nel nostro paese, o dire che si verificano in una misura così tenue che non varrebbe la pena di occuparsene, e che bisogna lasciar il compito di toglierli del tutto alla civiltà che progredisce.

Se le cose stessero veramente così, certo, il miglior partito sarebbe quello di ritirare questo disegno di legge. Ma, dal momento che il Governo l'ha presentato, io devo supporre che l'esistenza di questi mali è accertata, perchè la loro esistenza è la sola giustificazione della presentazione del progetto stesso.

Ciò posto, risulterebbe evidente che la proclamazione dell'obbligatorietà del matrimonio

civile non basta per sé stessa a togliere il pericolo delle frodi e degli inganni, non basta a salvare lo stato civile dai pericoli e dalle minacce, che gli vengono dall'esistenza contemporanea di uno stato religioso. Bisogna dunque riconoscere per legge che il matrimonio religioso, non accompagnato dal matrimonio civile, costituisce una colpa che deve essere punita con determinati castighi.

Fin qui, mi pare, sono tutti d'accordo; d'accordo il Governo e l'Ufficio centrale, d'accordo anche, sebbene alcuni senza entusiasmo, quasi tutti gli oratori che hanno parlato in questa discussione. Ma fin dove, ed a chi si può estendere il concetto di colpa nel matrimonio religioso non accompagnato dal matrimonio civile? Qui sta il punto essenziale, qui comincia il dissenso, e qui fa capolino quella questione latente di cui ho parlato cominciando.

Il modo più semplice per difendere le esigenze dello Stato sarebbe evidentemente quello di proclamare, come fa l'Ufficio centrale, l'obbligatorietà assoluta della precedenza del matrimonio civile, e di rendere responsabili della mancata osservanza non solo gli sposi, ma anche il sacerdote che ha celebrato il rito.

Ma qui sorge un dubbio. La mancanza del matrimonio civile basta per sé stessa a dare al rito religioso il carattere di una colpa?

La questione per se stessa è assai incerta, e, per verità, è strano che lo Stato, per il quale il rito religioso non è un matrimonio, voglia poi punirlo appunto perchè vi riconosce il carattere di matrimonio.

Ma, comunque sia, non può essere che una colpa convenzionale, una colpa, cioè, che deriva da una determinata organizzazione che la società in un dato momento ha dato a sé stessa.

Ora, se è una colpa convenzionale, evidentemente non si può addossarne la responsabilità se non a chi è legato dalla convenzione, da cui scaturisce il carattere di colpa.

Ora è verissimo che il sacerdote è un cittadino come un altro, e quindi tenuto alla osservanza delle leggi del suo paese; ma in quanto però egli agisca da cittadino. Ma, quando egli agisce da ministro del culto, quando egli prega, comunica, confessa, eseguisce infine tutti gli atti del suo ministero, egli non ha doveri verso lo stato civile, egli non può avere doveri che

verso l'autorità ecclesiastica e sopra tutto verso la propria coscienza e verso il suo Dio.

E sia pur vero quello che è stato detto dal senatore Cannizzaro e confermato dal senatore Piola, che, in Francia, in un certo momento, alcuni vescovi hanno dichiarato che il matrimonio religioso non poteva celebrarsi senza che fosse fatto il matrimonio civile; ma, come ha osservato il senatore Piola, fu una deliberazione isolata di alcuni vescovi, da cui non si può dedurre nello Stato il diritto di imporre lui la precedenza del matrimonio obbligatorio. Il matrimonio infine è, per la Chiesa, un sacramento. Come, dunque, potrete punire il sacerdote il quale lo amministra a chi glielo chiede, avendo eseguite tutte le condizioni che la Chiesa, sola giudice competente in materia di sacramenti, determina e vuole? Uno Stato, il quale ponga lui le norme e le condizioni con le quali un sacramento dev'essere amministrato, è uno Stato che evidentemente esorbita dalle sue competenze.

Lo ha detto il senatore Borgnini. Non è forse evidente che una legge, per esempio, che punisse il sacerdote il quale amministrasse il battesimo a un bambino, se chi lo presenta non presentasse insieme l'atto che prova l'avvenuta denuncia allo stato civile, sarebbe una legge iniqua o almeno eccessiva?

Ma si dice: dalla mancanza del rito civile vengono funeste conseguenze.

È vero, ma sono conseguenze puramente civili, e tocca allo Stato, in quanto è Stato civile, a porvi riparo.

E qui mi pare che il disegno di legge presentato dal Governo riesca propriamente a difendere le legittime esigenze dello Stato senza uscire affatto dalla sfera dei suoi diritti.

Perchè non mi ha persuaso il senatore Pellegrini quando voleva sostenere che, se è una esorbitanza il pretendere che il sacerdote non eseguisca il matrimonio religioso, quando non sia preceduto dal matrimonio civile, sarebbe una esorbitanza non minore ciò che è proposto nel disegno di legge ministeriale, cioè, che il sacerdote abbia a fare la denuncia del sacramento da lui amministrato. Ma ciò non è, perchè il sacerdote, una volta compiuto il rito, diventa propriamente un cittadino come un altro ed allora agisce anche sopra di lui la convenzione civile, e allora voi potete imporgli

l'obbligo di questa denuncia e punirlo se non obbedisce alle disposizioni della legge.

Io credo pertanto che il disegno presentato dal Governo s'ispiri ad un giusto concetto dei diritti dello Stato e, nel medesimo tempo, al vivo sentimento dei diritti della libertà del pensiero e delle coscienze.

Certo anche quel disegno di legge presenta il fianco a molte obiezioni ma questa è la condizione necessaria del fatto che il legislatore volle legiferare in un campo che non gli appartiene.

Stabilita una premessa illogica deve necessariamente dedursi una cosa che non è perfetta.

È uno di quei casi nei quali o bisogna rassegnarsi a non far nessuna legge o rassegnarsi a fare una legge imperfetta.

L'Ufficio centrale preferisce il sistema della obbligatorietà assoluta della precedenza del matrimonio civile. Ma, nella sua bella e limpida relazione, non mi pare che egli abbia toccato il fondo della questione e si è limitato a polemizzare molto abilmente contro il progetto ministeriale onde dimostrare la maggiore efficacia di quello da lui proposto.

Ora qui a me parrebbe molto facile il dimostrare contro di lui che, in quanto a perfezione, non ce n'è affatto anche nel disegno dell'Ufficio centrale, il quale probabilmente non varrebbe più dell'altro a togliere radicalmente la possibilità delle frodi e degli abusi. Già, o signori, le sanzioni penali, anche quando sono enormi, non hanno mai tolto il delitto dalla faccia del mondo, perchè la passione trova sempre il modo, in dati momenti, di passar sopra ai pericoli ed alle minacce.

Ma figuriamoci quando le sanzioni penali sono necessariamente tanto tenui come in questi due disegni di legge!

Non sarà certo nè l'entità della pena per se stessa, e non sarà nemmeno il maggior rigore con cui venisse applicata che potrà davvero migliorare le condizioni.

Le condizioni non potranno venire migliorate che dall'avvertimento che la parola del legislatore conterrà per gli sposi, come ha detto egregiamente l'onorevole ministro nella sua relazione.

Ma mi permetta il Senato che io guardi un po' da vicino le obiezioni dell'Ufficio centrale;

e prima di tutto io vorrei dire che la disobbedienza del sacerdote a me pare molto più facilmente verificabile nel disegno di legge dell'Ufficio centrale che nel disegno del Ministero.

Infatti, dato un sacerdote *fanatico*, e sottolineo questo epiteto perchè, sebbene io abbia applaudito, e di gran cuore, a molte delle cose dette dall'onorevole senatore Borgnini nel suo eloquente discorso, io forse mi permetterei di trovare indulgente il suo giudizio su quei vescovi e su quei preti, i quali hanno osato turbare la coscienza dei fedeli, sul letto di morte, perchè avevano acquistato dei beni ecclesiastici.

A me pare che quei vescovi e quei preti non hanno tenuta alta, ma hanno invece disonorata la santità del loro ministero. (*Benissimo, approvazioni*).

Dato dunque un sacerdote fanatico sarà facile persuaderlo a celebrare il matrimonio religioso anche non preceduto dal matrimonio civile, perchè egli crederà di compiere un alto dovere del suo ministero, ed anche nella visione di futuri pericoli egli troverà un incoraggiamento nell'idea del martirio pel dovere compiuto, ma sarà invece estremamente difficile il persuadere un sacerdote di non fare la denuncia del sacramento da lui amministrato, perchè quella mancanza non avrebbe giustificazione alcuna, e probabilmente sarebbe disapprovata da quella stessa autorità ecclesiastica da cui direttamente dipende.

Ma l'Ufficio centrale richiama la nostra attenzione sopra i danni gravissimi che potrebbero derivare dal fatto che uno degli sposi, compiuto il matrimonio religioso si rifiutasse a celebrare il rito civile, ed il relatore eloquentemente esclama nella sua relazione: « Chi alla donna, forse gestante, giustificherà, la legge che consentendo prima del matrimonio civile il religioso concorse a porla in tanta trepidanza per l'avvenire non suo soltanto ».

Certo il male sarebbe doloroso perchè quella donna sarebbe senza sua colpa condannata a vivere in concubinato davanti alla legge; ma un inconveniente analogo, come è stato già osservato da altri, si verifica col disegno dell'Ufficio centrale. Rovesciamo l'ipotesi, ed avremo uno di quei casi a cui hanno alluso, se ben ricordo, i senatori Canonico e Vitelleschi. Avremo il caso di due sposi di cui il ma-

rito, dopo compiuto il matrimonio civile, per un pregiudizio fallace di libero pensatore, si rifiuterà di eseguire il matrimonio religioso promesso alla sposa credente.

E chi non vede le dolorose conseguenze dell'atto sleale, la discordia nella famiglia, l'ansia angosciata di un'anima che si crede colpevole, l'istituzione, infine, di una specie di concubinato morale che ne inquina e ne amareggia tutta l'esistenza?

Ma l'Ufficio centrale fa un'altra ipotesi, quella di due sposi i quali, di comune accordo, si adattino a subire le penalità prescritte dalla legge pur di compiere il solo matrimonio religioso. E ciò in vista dei vantaggi che potrebbero venir loro dalla mancanza del rito civile. Vantaggi, che, data la legge del Ministero la quale fa derivare, dalla mancanza del rito civile, la perdita di tutti i diritti di vedovanza, si riducono in ultima analisi a questi due: alla maggiore libertà che gli sposi potranno avere davanti alla prole, necessariamente illegittima, che nascerà dalla loro unione e soprattutto nella facoltà di potersi abbandonare vicendevolmente quando meglio loro aggrada; facoltà questa certamente assai comoda in un paese dove non esiste il divorzio.

Ma io mi permetto di osservare che questa ipotesi è affatto campata in aria, perchè quei due sposi sono due creature schematiche, ma nella realtà, psicologicamente impossibili.

Infatti una delle due: o essi credono nella efficacia del rito religioso, o non ci credono.

Se non ci credono, ne faranno senza e vivranno senz'altro in un molto comodo e libero concubinato, ma se ci credono è chiaro che il vincolo religioso avrà per loro un'importanza molto maggiore di quello civile, perchè quest'ultimo non è che un contratto, l'altro invece è un impegno davanti a Dio.

Non è dunque ammissibile l'esistenza di due sposi i quali si uniscano col solo matrimonio religioso in vista della maggior libertà che possa derivare a loro davanti alla prole e in vista della facoltà di fare quel divorzio che la religione appunto non vuole.

Curiosi davvero sarebbero questi sposi i quali avrebbero tanta fede nel loro Dio da non volersi unire in matrimonio senza averne avuta la benedizione, ma che poi si riserverebbero la

facoltà di giuocargli il brutto tiro di canzonarlo atrocemente (*Ilarietà*).

Ma fra le obiezioni proposte dall'Ufficio centrale una ve n'ha che, data la legge come è stata presentata dal Ministero, mi pare veramente grave ed è quella su cui, se bene rammento, ha parlato ieri il senatore Finali ed oggi ancora il senatore Pellegrini.

Gl'impedimenti contemplati dalla legge civile al matrimonio non sono identici agli impedimenti contemplati dalle leggi ecclesiastiche. Potrebbe dunque avvenire che, compiuto un matrimonio religioso, l'autorità civile si trovi come moralmente obbligata a passar sopra agli impedimenti che la legge civile porrebbe all'unione degli sposi, a ciò trascinata dalla riluttanza ad essere causa indiretta di un concubinato davanti alla legge. Questa obiezione è certo molto grave, ma io osservo che l'indulgenza dell'autorità civile, la quale sarebbe condotta ad abbandonare i suoi diritti, non potrebbe essere giustificata che dall'ignoranza in cui fossero gli sposi degli impedimenti, che la legge civile potrebbe opporre al matrimonio, perchè, se non vi fosse ignoranza, vi sarebbe frode ed alla frode l'indulgenza non è applicabile.

Ora, perchè quest'ignoranza possa essere presentata come una giustificazione sufficiente è necessario che il matrimonio religioso sia compiuto prima che vengano iniziate le pratiche per il matrimonio civile e ciò certo potrebbe avvenire col disegno di legge presentato dall'onor. ministro, il quale ammette un intervallo di 40 giorni tra la celebrazione dei due riti.

Quest'intervallo a me pare veramente troppo lungo e non lo vedo giustificato da nessuna ragione. Per verità il matrimonio civile dovrebbe seguire immediatamente il matrimonio religioso; ma, se vogliamo anche accordare un intervallo di alcuni giorni, noi faremo la parte più larga a tutti gli eventuali ritardi. E, dato un intervallo così breve, è evidente che le pratiche dei due matrimoni dovranno correre di pari passo, ed allora gli sposi non potranno più invocare l'ignoranza, ed allora sarà tolto quell'inganno e quell'equivoco da cui l'autorità civile potrebbe essere indotta a piegar il capo al verdetto di un'altra autorità.

Con questo emendamento credo che la legge

presentata dal Ministero possa essere sufficiente a difendere le esigenze dello Stato ed a rispettare quella libertà di coscienza e di pensiero che è la più gloriosa conquista della civiltà moderna.

Già ieri dall'onorevole senatore Finali, e oggi ancora dall'onorevole Pellegrini, si è combattuto il progetto del Ministero come se fosse un avviamento all'abolizione del matrimonio civile.

E mi pare che l'onorevole Pellegrini osservasse che già, nella legge del Ministero stesso, il matrimonio religioso ha un riconoscimento ufficiale, tanto è vero che se ne vuole dedurre la necessità e l'obbligo di contrarre il matrimonio civile.

Ora, se voi riconoscete l'esistenza di due matrimoni, sarà breve il passo ad abbandonarne uno, e, data, si dice, la tendenza attuale, non sarà difficile che finisca per essere abbandonato il matrimonio civile.

Questo ragionamento è sottile, ed è logico insieme, ed io ammetto che nella legge vi sia un principio d'incoerenza. Ma già dissi che tale incoerenza è un difetto inevitabile della legge e, del resto, esiste, chi ben guardi, anche nel disegno dell'Ufficio centrale. Ed è eccessiva e del tutto inammissibile la conseguenza che se ne vuol dedurre.

Infatti, dal riconoscimento ufficiale del matrimonio religioso, si deduce nello Stato il diritto di imporre determinate penalità, e questo sarebbe un modo curioso per avvicinarsi all'abolizione del matrimonio civile.

A me pare che, malgrado la logica del ragionamento, questa obiezione sia più che altro un artificio oratorio il quale si spunta contro la realtà dei fatti, perchè il matrimonio civile non può essere oramai distrutto. Esso è entrato nella coscienza dell'opinione pubblica. Io, per parte mia, credo che il matrimonio civile sia una conquista della civiltà, non già pei vantaggi diretti che ne possono derivare, ma perchè simboleggia la indipendenza acquistata dallo Stato civile in faccia alla tutela ecclesiastica. Noi dobbiamo difenderlo, ma per difenderlo non dobbiamo ferire diritti ed esigenze altrui.

Portando, da lungo tempo e per lungo attivismo, in noi le tradizioni della nostra soggezione all'autorità della Chiesa, noi siamo indotti a credere che la libertà del pensiero e

della coscienza non abbia bisogno che di essere difesa contro le pretese e le ingerenze di quella autorità, e finiamo talvolta per dimenticare che l'eccesso della difesa può diventare un'offesa. Così lo Stato ha certamente il diritto, anzi il dovere, di vegliare a che la sua legge non sia trascurata e violata, e di punire chi la viola. Ma, quando per difendere questo suo diritto, egli vuole impedire ai credenti di manifestare il loro rispetto alla fede ed all'autorità ecclesiastica con un atto di pura precedenza formale, o quando vuole impedire al sacerdote di amministrare, senza il suo permesso, il sacramento che gli è chiesto, lo Stato compie un atto offensivo, tanto più offensivo perchè è inutile, potendo lo Stato egualmente difendere i propri diritti, senza uscire dall'orbita delle sue competenze.

Ma vi è, o signori, un'altra ragione d'ordine affatto diverso, la quale m'induce a preferire il disegno del Ministero a quello dell'Ufficio centrale. Risulta da quanto è stato detto che la legge del Ministero, la quale evita di entrare nel campo riservato della Chiesa, non è per essa offensiva, mentre lo è la legge dell'Ufficio centrale, che, in quel campo, non esita ad entrare.

Alcuni degli oratori che mi hanno preceduto hanno trovato, in questo rispettivo carattere delle due leggi, una ragione per preferire la legge del Ministero, perchè pare a loro imprudente e pericoloso acuire il dissidio esistente in Italia fra lo Stato e la Chiesa cattolica.

Ed io, o signori, vorrei aggiungere, che io preferisco la legge meno offensiva, perchè ho la profonda convinzione che l'offendere inutilmente la Chiesa è la via più sicura per rendere potente e compatto il partito clericale.

Nei rapporti fra lo Stato e la Chiesa avviene che, ogniquale volta una legge accenni o sembri accennare ad assecondare i desideri dell'autorità ecclesiastica, od almeno a non provocarne i lamenti, quella legge cade subito nel sospetto di una parte dell'opinione pubblica, la quale vi vede una tendenza clericale.

Errore e pregiudizio più grave io credo non possa esistere. Il vero è che quando una legge urta contro l'autorità ecclesiastica più di quello che sia strettamente necessario per difendere i diritti dello Stato, dà in mano a quell'autorità un'arma potente e rafforza il nemico che

si vuol combattere (*Commenti*). Cosicchè, per quanto possa parere un paradosso, io oso affermare che una legge è tanto più clericale quanto più si sforza di non esserlo (*Bene! Commenti*). Ciò viene, o signori, dalla natura del potere che abbiamo di fronte, il quale è così fatto che è tanto più forte quanto appare più debole, tanto più ascoltato quanto appare più offeso, tanto più glorioso quanto appare umiliato.

È la prerogativa questa di tutti i poteri spirituali, la cui forza risiede esclusivamente nell'affetto e nella devozione che ispirano ai loro fedeli, affetto e devozione di cui la pietà per le sofferenze e le offese, vere o supposte, ciò poco monta, è un lievito altamente eccitatore.

Di ciò, o signori, noi abbiamo una prova luminosa in quel fenomeno così grande e così suggestivo per cui la caduta del potere temporale o l'insediamento dell'Italia in Roma, due fatti i quali, apparentemente e di un colpo, hanno trasformato il Papato da tiranno in vittima, hanno avuto per conseguenza l'inaspettato rinverdimento di una istituzione che andava perdendo il suo prestigio.

L'Italia, o signori, che ha un nemico siffatto in casa non deve cercare di renderlo più forte; ciò che vuol dire non deve rendere più energica l'azione di quel lievito eccitatore di cui ho parlato, non deve fornirgli nessuna occasione di alzare una voce di lamento, perchè quella voce rende più accesa e più pugnace la simpatia di cui il mondo lo circonda.

L'Italia venuta in Roma fu, nella sostanza delle sue leggi e nell'indirizzo della sua condotta, temperata e prudente, ma ebbe più volte il torto di fornire al Papato l'occasione di gridare all'offesa e al sopruso; e ciò per le più vane questioni di forma, per meschini puntigli, o per puerili dimostrazioni che in nulla hanno giovato alla causa del paese e meno ancora a quella del libero pensiero.

E noi intanto abbiamo veduto farsi sempre più sottile la schiera già troppo numerata degli amici nostri in Europa.

Ebbene, o signori, quando fosse approvata la legge che vuole l'obbligo assoluto della precedenza del matrimonio civile, mentre sta davanti a noi un'altra legge la quale, difendendo egualmente i diritti dello Stato, non perturba in nessun modo le coscienze, non dubitate che un

grido di protesta si alzerebbe contro di noi, e quel grido non solo suonerebbe oltre le Alpi, ma troverebbe un'eco anche nel nostro paese, e noi vedremmo avvicinarsi ai nostri nemici molti di coloro i quali oggi ne deplorano la condotta, perchè ad essi parrebbe che, questa volta, quei nostri nemici hanno la ragione dalla parte loro. (*Mormori*).

L'eccesso, o signori, è sempre pericoloso; ma l'eccesso quando è inutile torna di sicuro danno a colui che lo esercita.

La legge che vuole l'obbligo assoluto della precedenza del matrimonio civile è oggi una legge inutilmente eccessiva.

Che il senno del Senato ne allontani il danno dal nostro paese. (*Rumori, approvazioni, denegazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Cambray-Digny.

CAMBRAY-DIGNY. Signori senatori. Ho seguito con grande attenzione questa dotta discussione, la quale si aggira sopra un argomento apparentemente semplice, che però ne implica altri di grave conseguenza o di grande importanza politica e morale. Ho studiato le due relazioni e non nascondo che mi sono sembrati esagerati gl'inconvenienti che si vogliono attribuire alla legislazione vigente, come m'è sembrato che si eccedesse nel formalismo legale nell'esaminarli e nel descriverli.

D'altra parte un'impressione, alla quale non posso negare molto effetto sull'animo mio, è stata quella di riconoscere che i relatori, e alcuni oratori, hanno trattato con una certa leggerezza l'obiezione di chi avvertiva che non si teneva conto abbastanza della libertà di coscienza nel popolo, e finalmente era naturale che venisse l'osservazione che ha fatto il precedente oratore del pericolo di esacerbare inutilmente il dissidio lamentato tra la Chiesa e lo Stato.

Valentissimi giureconsulti hanno trattate le diverse questioni che si comprendono in queste osservazioni.

Ma come non giurista davvero non appartiene riontrare in tutti codesti minutissimi argomenti, dei quali voi avete avuto oggi un esempio brillante, sottile e profondo nel discorso dell'onor. senatore Pellegrini. Io dunque, per questi motivi aveva intenzione di limitare le mie parole a un solo aspetto dell'argomento,

che era il politico; di limitare anzi più che altro il mio discorso ad una motivazione del mio voto.

Se non che, nella precedente seduta, discese in campo il senatore Finali, il quale con calda parola e coll' autorità che gli danno il suo ingegno, i suoi precedenti politici e la sua posizione, strappava facilmente adesioni anche a concetti che a parer mio erano forse i meno accettabili.

Questa circostanza mi obbligherà ad allungare, mio malgrado, il mio discorso.

In non posso dimenticare che il senatore Finali, in altri tempi, mi fu validissimo cooperatore quando io aveva l'onore di sedere a quel banco come ministro delle finanze e del tesoro, che allora non erano separati.

È non è che in quell' occasione si avessero solamente difficili operazioni finanziarie od economiche da portare ad effetto, perchè noi ne avemmo ancora altre nelle quali gli attriti col clero erano bene altrimenti acuti ed irritanti che non sieno adesso, e si ripercuotevano nel paese e nel Parlamento.

Si trattava allora, o signori, dell' applicazione della legge sulla soppressione delle corporazioni ecclesiastiche; si trattava dell' applicazione della conversione del patrimonio della Chiesa.

Lo spirito col quale il Governo di allora procedette a codesta operazione fu appunto quello di eseguire rigorosamente la legge; ma di metterci quei temperamenti che potevano giovare a non urtare di fronte la pubblica opinione, e specialmente certi sentimenti delle popolazioni.

Io procedei sempre in tutto cotesto periodo nel più sincero, largo e cordiale accordo col senatore Finali.

Per darvi un' idea dello spirito che animava il Governo in quel tempo io ricorderò che appunto sotto il nostro Ministero, s' intraprese la trattativa per conservare all' Italia il grande e famoso istituto di Monte Cassino, il quale cadeva, pur troppo, sotto la sanzione della legge di soppressione; e le trattative giunsero a buon punto tanto che il mio successore, che fu Quintino Sella, poté concludere codesta sistemazione.

Come vedete, o signori, con siffatti principi procedevamo insieme col senatore Finali e per parte mia li ho continuati a praticare anche

dopo; e nei 20 anni decorsi da quell' epoca in poi mantenne sempre fra noi una ottima relazione di costante amicizia ed intimità.

Ora il Senato intenderà, che dato questo stato di cose se, dirimpetto al discorso che egli pronunziò nella precedente seduta, io avessi mantenuto il silenzio, sarebbe sembrato a tutti che io dividessi le opinioni e gli apprezzamenti che egli espose in Senato.

Signori, io ho ricordato tempi remoti, e prima di entrare in argomento, voi consentirete che io parimenti ricordi che sono il solo senatore oggi in quest' aula che abbia più di 40 anni di nomina.

Io non ne faccio, o signori, un vanto, per chiedervi di accordarmi un' autorità che non ho ed a cui non pretendo; ma ho voluto ricordare questa circostanza perchè sono forse il solo senatore che oggi possa essere qui testimone di tutte le vicende passate durante gli ultimi 40 anni, il che vuol dire durante l' intera storia del Parlamento italiano.

Ebbene, o signori, io confesso che nel discorso dell' onor. Finali mi fece grande impressione il sentir citare il conte di Cavour come uno dei promotori del conflitto con l' autorità ecclesiastica, collo spirito di religione.

Il senatore Finali disse che il conte di Cavour nel suo discorso del 16 dicembre 1852 combattè virilmente coloro che si opponevano al matrimonio civile. Parve anzi che il senatore Finali credesse che allora fosse sollevata la medesima questione che si agita adesso.

Ora, io ho avuto la curiosità di rileggere la discussione del 1852, ed ho veduto che allora non si trattava affatto di precedenza, ma solo dell' istituzione del matrimonio civile.

Al senatore Finali faceva comodo di citare il conte di Cavour, perchè egli nell' ardore del suo eloquentissimo discorso accusò i miei amici (me no, perchè non avevo ancora parlato) di voler distruggere il matrimonio civile. Questo non è il caso.

Nessuno di noi cerca di distruggere il matrimonio civile: si tratta solamente della precedenza obbligatoria, che non si vuole, si tratta di dare il vero carattere a questa precedenza obbligatoria, che è, mi pare una innegabile violenza alla coscienza di gran parte della popolazione.

Questa è la questione: non mascheriamola, nè mutiamola.

Il conte di Cavour poteva dire naturalmente agli avversari che essi esponevano idee le quali tendevano a risalire al medioevo; ma il senatore Finali non aveva questo diritto. Nessuno di noi ha espresso un concetto retrogrado, al punto da sembrare di voler ritornare al medioevo.

Quanto a me, o signori, come apparirà anche dalle poche e disadorne parole che vado pronunciando, ogni polemica è indifferente, perchè ho quarant'anni di vita in Senato, ed altri venti di agitazione anteriore, che mi giustificano da qualunque accusa di questo genere.

Le parole del conte di Cavour nel discorso del 1852 accennavano evidentemente ad arrivare, come qualche anno dopo arrivò, al grande concetto della libera Chiesa in libero Stato.

E qui anche nella discussione che ho sentito, sono intervenute affermazioni nelle quali io non potrei convenire.

E sono queste.

Bisogna bene intendere che la Chiesa libera in Stato libero, come la voleva e come la definiva il conte di Cavour, non è la stessa cosa che lo Stato ateo.

Lo Stato ateo esisteva appunto in Francia quando si stabilì il matrimonio civile, perchè erano proibite tutte le religioni, e qualcosa bisognava pur fare per dare stabilità e solidità al matrimonio.

Ma per noi, dove lo Stato è tollerante, incompetente in materia spirituale, ma non ateo, e che perciò senza dare effetto legale al matrimonio religioso, deve almeno considerarlo come un fatto e tener conto della opinione che ne ha tanta parte della popolazione, per noi non è possibile fingere d'ignorarlo. E non potendolo ignorare è giusto fare qualche disposizione, che possa conciliare i doveri del parroco, del sacerdote, con quelli dell'ufficiale di stato civile, e che così provveda a togliere certi inconvenienti, i quali, naturalmente, si presentano.

E questo appunto fa, senza urtare nessuna suscettibilità, il progetto del Ministero, il quale io per ciò non esito ad approvare senza nessuna modificazione.

Che la precedenza obbligatoria turbi ed offenda le coscienze di coloro che nel matrimonio davanti alla Chiesa vedono un sacramento re-

ligioso, credo sia inutile discutere. Questo espose già ampiamente e con parola felice ed efficace il senatore Vitelleschi, e su questo punto io mi limito a fare una domanda che sarà forse ritenuta volgare, ma che mi pare rappresenti esattamente il vero.

Io domando a chiunque in quest'aula è padre di famiglia, ed ha delle figlie nubili, se consentirà volentieri di vederle, anche per breve tempo, legate in modo irrevocabile a un uomo il quale non abbia ancora deciso se farà il matrimonio religioso? Io credo che chi si trova in questo caso avrà facilmente risolto il problema che abbiamo davanti.

Mi si dirà che il Codice civile e i tribunali, nel rifiuto di un coniuge di fare il matrimonio religioso, facilmente potrebbero vedere sufficiente ragione per pronunciare la separazione.

Ma chi è che si espone volentieri ad un ostacolo legislativo che mette una fanciulla nel caso di essere per tutta la vita moglie separata dal marito?

Questi, o signori, sono casi che si ha un bel dire che non accadranno; colla vostra precedenza obbligatoria voi esponete tutti i padri di famiglia del Regno d'Italia al pericolo di avere sempre siffatta preoccupazione, e che razza di libertà sia questa, che voi volete imporre, ognuno capisce.

Ma io vado avanti. Ho sentito e le relazioni, e gli oratori, e l'onorevole Finali in particolare, citare gli esempi di tutti i paesi civili che hanno la precedenza del matrimonio civile al religioso, cominciando dalla Francia (sempre la Francia va avanti a tutti quando si tratta di servir di modello alle nostre istituzioni). Ebbene, o signori, mi pare evidente che tutti quei paesi che sono stati citati, sono in una condizione molto diversa dalla nostra, inquantochè non hanno mai avuto, nè voluto, il principio della *libera Chiesa in libero Stato*.

In Francia, se voi avete tenuto dietro anche alle recenti discussioni su questa materia, troverete che il concetto della libera Chiesa in libero Stato è respinto da tutti, perfino dal clero.

Dunque intanto cotesti esempi non hanno nessun valore per noi, che abbiamo da molti anni stabilito questo principio. E poi domando il perchè fra tutti questi esempi non ho mai sentito citare l'Inghilterra.

Come mai l'Inghilterra, il paese della libertà,

il paese della civiltà più avanzata, che deve avere una legislazione su questo proposito ed anche larghissima non si reca in esempio? L'Inghilterra se non ha la formula della libera Chiesa in libero Stato ha il fatto; là sono diverse confessioni, ognuna va per conto suo; là sono gli israeliti, e i liberi pensatori. Là sono altre confessioni evangeliche, e per ciaschedun caso in Inghilterra si fa il matrimonio senza aver mai sollevato tutte queste sottili, minuziose, irritanti questioni giuridiche.

Varrebbe dunque la pena di studiare le pratiche inglesi; ma nessuno se ne è occupato, nessuno ci ha detto come in Inghilterra il problema è stato risoluto.

Io dubito che noi possiamo imitare l'Inghilterra, perchè da tanto tempo oramai abbiamo il Codice civile, il quale ha stabilito le forme legali del matrimonio. Però sta il fatto che l'Italia è la sola che abbia veramente il principio della *libera Chiesa in libero Stato*: la nostra è dunque una situazione unica ed eccezionale, che esclude qualunque desiderio d'imitare gli altri, e bisogna che noi sciogliamo il nodo conformemente alle nostre condizioni e alle nostre istituzioni.

Non vi nascondo che, sull'esempio del collega Finali, sono andato a cercare, qual'era il concetto del conte di Cavour su questo argomento.

Mi ricordavo un suo discorso famoso: mi ricordavo di avervi assistito dalla tribuna dei senatori al palazzo Carignano, quando il deputato Audinot fece un'interpellanza al conte di Cavour, sulle sue intenzioni circa lo scioglimento della questione romana. Celebre è quel discorso per abilità, per sincerità e per risolutezza nella forma e nel fondo: disse che l'Italia doveva andare Roma e farne la sua capitale, e svolse il suo concetto in modo che non ebbe richiami da nessuno.

Fu una meraviglia per tutta Europa, un esempio veramente singolare, stupendo.

Ora il conte di Cavour in cotesto discorso diceva queste parole: « Noi dobbiamo andare a Roma senza che dai cattolici sia interpretato come il segnale della servitù della Chiesa. Noi dobbiamo andare a Roma senza che perciò la indipendenza del Pontefice venga a menomarsi. Noi dobbiamo andare a Roma senza che l'autorità estenda il suo potere all'ordine spirituale ».

Ed io domando a voi, a chi pronunziava queste parole poteva mai venire in testa di turbare le coscienze delle famiglie o del clero colla precedenza del matrimonio civile al religioso? E questo per l'appunto nel momento in cui concorrono in Roma i cattolici da tutte le parti del mondo intero?

Ora, o signori, io credo, che sapienza di uomo di Stato insegni che dobbiamo fare in questo come facemmo quando promulgammo la legge sulle guarentigie, dobbiamo continuare in quella politica che ispirò la legge delle guarentigie.

O signori, questa adottata subito dopo le sventure del '49 mantenuta fino ai giorni nostri, questa politica che ispirava nel 1852 i discorsi del conte di Cavour, che gli ispirava il discorso del '61, noi l'abbiamo portata ad effetto nel 1870, ed in sostanza possiamo dire che la politica della legge delle guarentigie ha condotto Vittorio Emanuele da Novara a Roma.

Da 30 anni che questa politica è qui in vigore, esercitata, non si può negare, da ministri di diverse opinioni politiche, ma sempre esercitata fedelmente, questa politica ha condotto a risolvere il più ponderoso problema della storia, cioè quello della convivenza in Roma dei due poteri. Un problema che ha stancato le menti dei più grandi pensatori, cominciando da Dante, che ha agitato lo zelo perfino di santi, venerati come tali dalla Chiesa, senza che fosse stato finora mai risoluto! Questa politica ha dimostrato che noi lasciamo alla Chiesa e sopra tutto al Pontefice la massima libertà. E voi, volete che si faccia oggi un passo il quale è un primo strappo a codesta politica?

Io, lascio da parte tutte le questioni di legalità, tutte le osservazioni sottili, i minuziosi quesiti, e da questo altissimo punto di vista domando a voi senatori italiani: Volete cominciare ora a disdire i principi stabiliti nella legge delle guarentigie? Volete cominciare ora ad adottare una politica che vada a ritroso di quella che ci ha portato a Roma, e qui ci mantiene con l'assenso del mondo intero e sulla base incrollabile della libertà?

Io, signori, spero che il Senato del Regno d'Italia non vorrà pigliare la iniziativa di un atto legislativo che farebbe il primo passo in una via la quale potrebbe essere fatale. (Approvazioni).

PRESIDENTE. Il senatore Massabò ha facoltà di parlare.

MASSABÒ. Onorevoli colleghi. L'argomento altissimo, che ci sta dinanzi, non solo ha sempre appassionato le assemblee politiche ogni qualvolta venne in discussione, ma ha suscitato recentemente molto fervore tra gli scrittori e cultori del diritto, tantochè, mentre il fenomeno sociale era per l'innanzi l'argomento prediletto dei sociologi, anche l'istituto giuridico del matrimonio è stato in questi ultimi anni acquisito al dominio degli studi positivi.

Malgrado però la ricca suppellettile di studi ed indagini, che onorano la nostra letteratura giuridica e quella della dotta Germania, non si è ancora riusciti a porre in sodo quale sia l'essenza e il fondamento ultimo dell'istituto giuridico che alcuni fanno consistere nel *consenso*, altri negli *sponsali* ed altri nella copula carnale, sicchè non si ha un sicuro punto d'appoggio per poter considerare con tutta serenità ed obiettività la lotta secolare che intorno a questo istituto combattono con pari ardore la Chiesa e lo Stato.

Ciò procede dacchè l'istituto ha strettissime attinenze non tanto col diritto civile, quanto col diritto naturale e canonico; ond'è che a ragione venne qualificato istituto giuridico-etico-sociale giusta la classica definizione del giureconsulto Modestino, che lo proclamò *consortium omnis vitae, divini et humani iuris communicata*.

E le divergenze sorgono, specialmente secondo il diverso aspetto, d'onde si esamina il multiforme e grave problema.

Però la stessa Chiesa cattolica non ha mai negato allo Stato il diritto di legiferare sul matrimonio. Essa gli nega soltanto il diritto d'esclusiva giurisdizione ed il diritto di costituire l'ente morale e giuridico.

Ho voluto premettere queste considerazioni per fissare con precisione i termini del grave e ponderoso problema che dobbiamo risolvere, perchè ad esso si collegano diverse altre questioni che ancora non furono accennate.

Invero alcuni pensano, ed io sono fra questi, che dal momento che si pone in discussione uno dei principi fondamentali del Codice civile circa l'assoluta separazione del matrimonio civile da qualunque matrimonio religioso si debba riesaminare il problema sotto tutti quanti

i suoi aspetti senza tenerci vincolati da argomenti *aprioristici*, fra cui quello che non si debba apportare sostanziali riforme al Codice civile quasi fosse uno Statuto, tanto più che è gravemente controverso se l'ufficiale dello stato civile debba continuare a funzionare come autorità costitutrice del matrimonio e ciò perchè il Codice civile non crea i diritti, ma li riconosce e protegge in ciò che si attiene all'ordinamento della famiglia che preesiste per diritto naturale e si aggiunge che coerente ai veri principi, su questo punto è la legislazione canonica, la quale insegna che ministri del matrimonio sono gli sposi, e che per evitare gli inconvenienti dei matrimoni clandestini si limitò a prescrivere che vi debba essere un testimone necessario nella persona del parroco.

E tutto ciò si sostiene tanto più dai cattolici, i quali sostengono che nel matrimonio non si può scindere il contratto dal sacramento.

Converrebbe esaminare se non si abbia a mutare il principio informatore degli articoli 93, 94 e 98 del Codice civile, che cioè l'*ufficiale dello stato civile sia il ministro celebratore del matrimonio*. Al quale principio se ne vorrebbe da taluni sostituire un altro nel senso di ridurre l'ufficiale dello stato civile alla speciale funzione di notaio, il quale dopo di essersi assicurato che nessuna prescrizione della legge è stata violata, ma che tutte anzi furono adempite registrerebbe la solenne ed autentica notificazione della celebrazione fatta dagli sposi, i quali sarebbero liberi di sottoporre il loro consenso alla condizione della celebrazione innanzi al ministro del proprio culto e solo dopo la notizia più o meno legale di tale celebrazione il matrimonio diventerebbe perfetto.

Questa soluzione viene propugnata da coloro che vorrebbero conciliare la conservazione sostanziale dell'istituto del matrimonio civile col rispetto dovuto alla libertà di coloro, che credono esservi matrimonio soltanto quando si contrae innanzi ad un sacerdote della loro religione.

I seguaci di questa scuola invocano appunto la tradizione tanto del Diritto romano, quanto quella del Diritto canonico, perchè è risaputo che presso i Romani, il matrimonio non era vincolato ad una forma unica ma poteva celebrare sia per mezzo della *confusio* sia per mezzo della *coemptio* ed anche del Diritto ca-

nonico, che ha ereditato il genio del Diritto romano, adottandolo alle esigenze diverse dell'umano consorzio, il matrimonio si presentò sotto forme diverse, essendovi il matrimonio così detto *per sorpresa*, il matrimonio di coscienza e il matrimonio solenne disciplinato dal Concilio di Trento.

Quindi, di fronte a queste tradizioni, era costante insegnamento che l'essenza del matrimonio si avesse ogni qualvolta un uomo ed una donna riunissero il reciproco loro consenso nella fede di sposi *nuptias mutuis facit affectus*: Questa secolare tradizione fu spezzata per la prima volta dal Codice civile francese, il quale introdusse nel matrimonio un nuovo elemento costitutivo ed essenziale, consistente nella proclamazione dell'unione matrimoniale fatta *in nome della legge* dall'uffiziale dello stato civile.

E quest'innovazione che è stata pure accettata dal nostro Codice civile è pure pericolosa, in quanto accorda all'uffiziale dello stato civile la più ampia potestà d'impedire qualunque matrimonio col rifiutarsi di celebrarlo. In siffatto caso egli non ha altro obbligo che quello d'indicare in un certificato il *motivo del rifiuto* e sia esso buono o cattivo, agli sposi delusi non resta altro riparo che quello d'istituire contro il funzionario una lite civile col noto strascico di spese inevitabili e di lunga perdita di tempo.

Il sindaco, quale ministro della legge nel matrimonio, è un sacerdote senza gerarchia e se egli volesse atteggiarsi a don Rodrigo porrebbe il Renzo dei giorni nostri in condizione ben peggiore di quella, in cui si trovò il Renzo del Manzoni il quale, se avesse avuto l'ispirazione di presentarsi all'arcivescovo Federico, avrebbe in breve tempo superato le riluttanze paurose di don Abbondio.

Ora tutto ciò costituisce un pericolo, che dev'essere rimosso senza passare per la trafila dei tribunali concedendo al pretore o al prefetto di sostituirsi all'arbitrio del sindaco, quando i motivi del rifiuto siano evidentemente ingiusti.

Che se si pon mente alle lezioni dell'esperienza e ai moniti della giurisprudenza si verrà pure a chiarire come un altro grave abuso contro la libertà del matrimonio siasi sovente manifestato col pretesto d'un processo per interdizione.

È risaputo che gl'interdetti, gl'infermi di

mente non possono contrarre matrimonio. E ciò sta bene; ma intanto noi abbiamo scritto nel Codice civile che basta l'istanza d'interdizione per sospendere la celebrazione del matrimonio. E siccome il ricorso d'interdizione può essere sporto non solo dal pubblico ministero, ma da qualunque congiunto, così è accaduto più volte, e il ministro guardasigilli deve saperne qualche cosa, che di tutto ciò si è abusato e si abusa in Italia, dove si ebbe lo scandalo di processi d'interdizione che si lasciavano pendenti allo scopo d'impedire un matrimonio.

È un potere terribile che sta in balia di qualunque congiunto dei fidanzati e di qualunque procuratore del Re e quel potere si può esercitare con somma facilità e con poca spesa perchè basta la carta bollata d'un ricorso per promuoverlo!

Ora basta segnalare questi inconvenienti, che sono stati resi di pubblica ragione per mezzo della stampa e che possono influire a moltiplicare il numero delle unioni estralegali, perchè senz'altro vi si abbia ad apporre riparo dal momento che si rivede l'istituto del diritto matrimoniale.

E se non si vuol improvvisare una risoluzione sopra questi gravissimi problemi, che meritano d'essere ponderatamente esaminati, sarebbe ovvio e logico soprassedere dalla discussione e votazione dell'odierno disegno di legge. Al quale riguardo giova pure avvertire che non è lecito affrontare la risoluzione d'un argomento che implica una modificazione del sommo principio di libertà in ordine alla celebrazione del matrimonio senza il sussidio di ragioni gravi ed urgenti, che valgano a giustificare una tale modificazione.

Ora questi elementi di fatto per poter apprezzare l'urgenza e l'opportunità dell'odierna riforma mancano completamente. Ed è degno di nota che nel 1873 quando si è per la prima volta posto in campo un simile argomento della precedenza del rito civile al religioso nel matrimonio, si è chiesto con insistenza una statistica precisa e particolareggiata tanto sul numero dei così detti matrimoni estralegali, quanto sulle cause che li avevano determinati; per sapere precisamente quali provvedimenti legislativi potevano occorrere.

E il compianto nostro collega Carrara, che lasciò fama d'erudito penalista, nei suoi tre

opuscoli intitolati: *Le tre concubine; Il delitto e il diritto matrimoniale; Ancora del diritto matrimoniale*, non mancò di segnalare e dimostrare con argomenti inconfutabili l'assoluta necessità di quei dati statistici.

Più tardi poi quando il ministro guardasigilli Taiani presentò il progetto di legge che riscosse l'approvazione dell'altro ramo del Parlamento e provocò la dotta ed elaborata relazione dell'Ufficio centrale dettata dall'illustre nostro collega Cadorna, si rinnovò il lamento che difettassero accurate statistiche, perocchè avendo l'Ufficio centrale discusso e controllato le cifre esposte nelle tabelle annesse al disegno di legge predetto, venne nella conclusione poco confortante che si dovessero ridurre almeno del 50 per cento le cifre esposte nelle anzidette tabelle.

Dopo questo progetto di legge che per le note vicende parlamentari non potè giungere all'onore della discussione ne seguirono altri, ossia quello del Bonacci, quello dell'Eula, quello del Finocchiaro Aprile e infine quello dell'attuale guardasigilli. Ma tutti questi progetti, se ben si considerano, non sono corre dati di dati statistici esatti, limitandosi tutti a porre in evidenza quelle che si presumono essere le vere cause di non pochi matrimoni estralegali, che tuttora si lamentano.

Ora io credo che l'importanza e la serietà dell'argomento meriterebbero che tutti questi punti oscuri fossero dilucidati e sorretti da documenti autentici tanto più che l'argomento desunto dalla pretesa ostilità del clero ormai può dirsi in massima parte sfatato.

È vero però che la relazione ministeriale segnala alcuni inconvenienti su cui tutti sono d'accordo, quelli cioè delle frodi che continuamente si commettono a danno della legge sulle pensioni, a danno della legge sulla leva, e a danno anche dei diritti che dipendono dalla condizione di vedovanza e di celibato; e per le informazioni generalmente raccolte e per l'esperienza che tutti abbiamo pare che effettivamente questi abusi si verifichino.

Ma tutto ciò non autorizza a ritenere che tutti quanti i provvedimenti suggeriti si debbano adottare e porterebbe tutto al più alla conseguenza a doversi per ora limitare ogni provvedimento a distruggere i suddetti abusi, al che provvede a sufficienza la clausola pe-

nale scritta nell'art. 2 del progetto, senza che sia ancora giustificata la necessità di proclamare il principio della precedenza obbligatoria del rito civile che implica una grave restrizione alla libertà individuale e religiosa dei cittadini.

Io ho voluto a scarico della mia coscienza accennare a queste considerazioni d'ordine pregiudiziale senza voler peraltro discendere, come la logica vorrebbe, ad una mozione sospensiva perchè comprendo, che ragioni di opportunità, ed anche ragioni politiche impongono forse al punto in cui siamo giunti, di venire ad una decisione. Certe questioni, che sarebbero anche immature, una volta portate al cimento d'una pubblica e solenne discussione nell'aula parlamentare non comportano ulteriori rinvii, che possono vulnerare la giusta suscettibilità e dignità del ministro proponente, ma ho voluto esporle con tutta franchezza affinchè il Senato possa conoscere intiero l'animo mio sulla questione intrinseca.

Venendo ora all'esame del progetto di legge, dirò che due sistemi stanno di fronte e lottano con pari ardore. Quello della precedenza obbligatoria, sostenuta dall'Ufficio centrale, ed il sistema più mite, più blando che rende obbligatorio il matrimonio civile, quando siasi compiuto il matrimonio religioso.

Se dovessi scegliere in astratto fra i due sistemi, io dichiaro che darei la preferenza al sistema della precedenza obbligatoria, perchè lo credo più efficace per quanto possa essere più vessatorio, per rimuovere i mali, che si lamentano.

Vi darei la preferenza perchè riandando la genesi storica dell'istituto del matrimonio si deve venire a questa conclusione che il matrimonio, prima di essere un sacramento è necessariamente un contratto, inguisacchè la benedizione nuziale non sarebbe che la santificazione d'un precedente vincolo che rientrando nell'ambito dei contratti cade nella sfera di competenza del potere laico.

E sebbene questa dottrina sia repugnante a quella prevalente nella Chiesa, pure non è a dimenticare che vi hanno dotti scrittori di diritto canonico, i quali non professano eguale opinione.

Ad ogni modo, di fronte alle lotte secolari che lo Stato ha sostenuto colla Chiesa, nel

tempo in cui essa voleva imporre la sua ingerenza, e per ciò che riguarda i *presupposti* del matrimonio, ossia gl' impedimenti, e per ciò che riguarda la *giurisdizione*, e per ciò che ha tratto alla conclusione o celebrazione del matrimonio, reputo opportuno e conveniente che lo Stato debba tenere alta la sua bandiera e non possa fare veruna abdicazione dei principi, che hanno determinato la conquista preziosa del matrimonio civile, la quale mentre non offende la religione dei credenti, che sono liberi di porre la loro unione sotto la sanzione della loro fede religiosa, tutela e protegge l' indiscutibile sovranità dello Stato e la libertà individuale d' ogni cittadino.

Per queste ragioni non esito a dichiarare che il sistema della precedenza obbligatoria del rito civile meriterebbe la preferenza quando si dovesse scegliere fra l' uno o l' altro dei proposti sistemi.

Senonchè questa questione la quale astrattamente considerata risponde alle tradizioni storico-giuridiche del matrimonio, perde la sua importanza nel caso presente [perchè l' Ufficio centrale reputa necessario questo sistema come mezzo *efficace* a raggiungere lo scopo dell' ossequio alla legge proclamatrice del matrimonio civile, mentre non credo necessario ed imprescindibile l' impiego di tale mezzo, quando si può raggiungere egualmente lo scopo per mezzo di sanzioni d' ordine civile.

Su questo punto io sono partigiano della scuola di coloro, i quali sostengono non doversi mai procedere a sbalzi e correre da un sistema ad un altro diametralmente opposto, mentre la natura procede sempre per gradi nel suo sistema d' evoluzione perenne.

Epperò, prima di procedere col rigore del magistero penale, si deve tentare il preliminare esperimento delle repressioni d' ordine civile in omaggio al principio logico-giuridico, che non *la causa degli effetti dannosi* ma questi effetti bisogna colpire affinché la *causa*, cioè il matrimonio religioso, sia rispettato dal potere sociale che poggia sulla libertà di coscienza, sull' ossequio a tutte le credenze. E su tal proposito l' odierno disegno di legge contiene efficaci provvedimenti, in quanto esonera con maggior larghezza i poveri dal sostenere le spese, che spesso sconsigliano e sono d' ostacolo alla celebrazione del matrimonio civile. Così pure è

provvido e in pratica sarà efficace il provvedimento legislativo, in quanto annulla le frodi, che ora col manto del matrimonio religioso si commettono sfrontatamente a danno della finanza, della legge sulla leva e della condizione di vedovanza imposta in certi determinati dalla dalla volontà del testatore, nonchè in ispreto della condizione di celibato imposta a certe categorie di funzionari, specialmente militari, ai quali il matrimonio è vietato o permesso sotto certe condizioni che non si vogliono o non si possono adempiere.

Ma tutto ciò non basta e sarebbe insufficiente se non si venisse in soccorso delle innocenti vittime delle frodi matrimoniali perpetrate da chi sfrutta la santità dei riti nuziali a danno di donne inesperte e poi abbandonate coll' apprestare a loro favore l' azione d' indennità per titolo di patita seduzione con promessa di matrimonio legale rimasto inadempito.

Così pure sarebbe insufficiente e manchevole l' odierno disegno di legge, se non venisse anche in aiuto della prole innocente accordando l' azione di ricerca della paternità, quando essa abbia fondamento nel titolo d' un matrimonio religioso non essendovi in questo caso veruna ragione per rifiutare una deroga al divieto scritto nell' art. 189 del nostro Codice civile, massime che non solo in tale senso si è manifestata la più autorevole dottrina ma esistono anche precedenti in progetti di legge d' iniziativa parlamentare.

Con questi temperamenti e correttivi è lecito augurarsi che il malanno dei matrimoni extralegali, abbia a cessare completamente.

Ma a prescindere anche da queste mie considerazioni non posso accettare il progetto dell' Ufficio centrale perchè non mi pare logico nè a sufficienza giustificato il sistema di punizione che vorrebbe estendere anche a danno del ministro del culto.

Ad ogni modo è prudenza, è saviezza di procedere per questa via ad un esperimento, il quale non sarà mai d' ostacolo a che si possa più tardi scendere al grave rimedio delle sanzioni penali, qualora quelle come sopra proposte si fossero chiarite insufficienti a guarire la triste piaga sociale da tutti lamentata.

Avendo nel 1888 votato con animo sereno e tranquillo il progetto Zanardelli repressivo degli *abusi dei ministri dei culti*, non credo dover-

mi scagionare dall'appunto, che mi sarà inevitabilmente lanciato di voler usare pietoso riguardo verso un ministro dell'altare. Ma, checchè si dica e si pensi, *Amicus Plato, sed magis amica veritas*. E la verità per me è che l'art. 1 del disegno di legge dell'Ufficio centrale non si può conciliare e coordinare col successivo art. 4 perchè con quest'ultima disposizione cancellandosi l'azione penale si sposta e modifica il contenuto del fatto che vuolsi reprimere e quindi si modificano necessariamente le responsabilità. Invero, se si cancella l'azione penale nulla più rimane del fatto delittuoso, che dovrebbe essere d'aver contravvenuto all'obbligo giuridico delle precedenze e si riduce la sostanza del fatto alla semplice omissione della celebrazione del rito civile, omissione, di cui non può essere tenuto responsabile il sacerdote, dal momento che si permette con effetti giuridici utili che si possa celebrare anche dopo.

Signori, è giusto e giuridico far dipendere la responsabilità penale del ministro del culto da un fatto altrui sul quale non può più esercitare alcuna autorità perchè il matrimonio religioso, l'unico mezzo con cui potrebbe esercitare una tale autorità, è già stato in precedenza celebrato?

Questo è anti-giuridico e assurdo, e basterebbe questo solo a far respingere il progetto di legge dell'Ufficio centrale.

Nè si opponga che scopo di quella disposizione è stato quello d'incoraggiare la respicenza, imperocchè quest'effetto utile è interamente in balia degli sposi e non è lecito introdurre una disparità di trattamento a danno del ministro del culto.

Inoltre l'Ufficio centrale non si è dato carico della gravissima obiezione che si muove al sistema della precedenza obbligatoria e che deriva dal togliere agli sposi ed alle loro famiglie la guarentigia che il matrimonio sia pur celebrato colle prescrizioni e col rito della loro religione. Si comprendono da tutti le tristissime conseguenze che derivano da ciò specialmente alla povera donna la quale può essere, anzi è la vittima di tale inadempienza. Essa sarà civilmente obbligata a convivere con un uomo, che agli occhi della sua coscienza assume l'aspetto d'un drudo o d'un seduttore; la legge non solo non viene in di lei soccorso, ma la costringe di reputarsi legittima

moglie contro i dettami più intimi e più forti della coscienza.

La legge ha il dovere di tutelare la coscienza ed i diritti di ciascun cittadino e la coscienza ed i diritti del credente richiedono di essere tutelati nella pattuita condizione di celebrare il matrimonio religioso.

È ben vero che in questo caso le Corti d'appello di Montpellier e d'Angers hanno proclamato verificarsi il caso d'un'ingiuria *atroce*, che autorizza la separazione personale e che, alcuni autori, fra cui il Marcadè e il Bressolles, professore all'Università di Tolosa, opinarono che il rifiuto alla celebrazione del matrimonio religioso costituisce un caso di nullità per errore sulla persona. Ma queste opinioni, per quanto autorevoli e rispettabili, non bastano a tranquillare e a rimuovere il pericolo dei temuti inconvenienti.

Io credo che l'unico rimedio sia quello suggerito dal prof. Batbie, il quale in una sua dotta Memoria letta all'Accademia di Scienze morali e politiche nel dicembre 1865 - *Révision di Code Napoléon* - a pag. 7, così osserva su questo argomento: « Il trasferimento degli atti dello stato civile al sindaco è stato un grande progresso per la libertà di coscienza. Io credo però che la separazione degli uffici della Religione da quelli dello Stato sia fatto in una maniera eccessiva e che i legislatori hanno ceduto a una reazione estrema contro la potenza del clero ».

Che domanda la libertà di coscienza? Non domanda altro che la celebrazione dinanzi al sindaco sia sufficiente, che l'ateo, se esiste, possa contrarre matrimonio; che la legge infine non richiede alcun atto che sia contrario all'intimo pensiero di colui, che deve adempirlo. Ma la medesima libertà di coscienza domanda ancora che se uno sposo civilmente maritato non vuole più dopo una promessa formale aggiungere la celebrazione religiosa alla celebrazione civile, non possa costringere alla coabitazione l'altro futuro coniuge che vede un concubinato nella relazione sessuale non consecrata dalla religione.

Io desidererei, così conchiude quel dotto professore, che innanzi l'uffiziale dello stato civile i coniugi dichiarassero se intendono celebrare il matrimonio religioso o no. Se non fanno tale dichiarazione, il matrimonio civile

sarà definitivo, se la fanno la legge non deve riconoscere il matrimonio se non quando siasi giustificata la celebrazione religiosa,

Ma, a prescindere da queste gravissime ragioni, parmi insuperabile e perentorio il riflesso che non si possono fuggiare reati anche di mera creazione politica se non quando vi sia insita una lesione di diritto non bastando che l'obbietto della violazione sia un interesse morale e materiale.

Ora per dire e sostenere che il rito religioso scompagnato dal civile infrange il diritto, bisogna necessariamente riconoscerlo come matrimonio con tutta la pienezza degli effetti civili. Altrimenti si urta nel noto principio di contraddizione, che non consente che il matrimonio esista di fronte alla legge penale e non esista invece di fronte alla legge civile, non potendo una cosa essere e non essere nello stesso tempo.

A torto s'invoca l'esempio della legislazione francese, belga e germanica, perchè a parte che non dobbiamo accettare ciecamente istituti giuridici stranieri quando l'esperienza e la logica del diritto ne hanno svelato l'imperfezione, non dobbiamo dimenticare che i suddetti Stati versano in una condizione ben diversa dall'Italia rispetto alla Chiesa, essendo la loro politica ecclesiastica a base di concordati, mentre la base della nostra politica ecclesiastica riposa sulla nota formola: *Libera Chiesa in libero Stato*, tradotta nella legge sulle guarentigie 13 maggio 1871, legge, che venne autorevolmente interpretata come legge fondamentale, avente, a così dire, carattere statutario.

Ciò è tanto vero, che in applicazione dell'anzidetta formola, con legge 5 giugno 1871 sono stati abrogati gli articoli 268 e 270 del Codice penale subalpino, esteso poi a tutta l'Italia, coi quali si puniva anche l'*indebito rifiuto del sacramento*.

Ed è degno di nota che in occasione della discussione di questo disegno di legge, l'onorevole Crispi, nella tornata del 19 aprile 1871, osò a sostenere doversi punire il ministro del culto, il quale usurpando l'altissima funzione a lui non competente di celebrare matrimoni commetteva un evidente abuso di potere.

Ma la proposta Crispi, combattuta vittoriosamente dai deputati Puccioni, Bartolucci, dal guardasigilli De Falco e dal Bonghi, relatore, veniva respinta.

E sebbene successivamente, in occasione dei progetti di repressione degli abusi dei ministri dei culti, siasi rinnovato il tentativo di elevare a reato l'omissione della precedente celebrazione del matrimonio civile, pure il tentativo ha sempre abortito.

Di più, nella memoranda discussione degli articoli 182 e seguenti del vigente Codice penale, per quanto l'onorevole Ferri nella Camera elettiva e l'onorevole Auriti in quest'aula senatoria abbiano richiamato l'attenzione del Parlamento sulla necessità d'elevare a reato il fatto del sacerdote, che non si rifiuta di benedire col rito religioso nozze non ancora legittimate dinanzi l'autorità civile, pure questa proposta non trovò favore nel Codice penale, che pure ha represso e reprime gli *abusi dei ministri dei culti*.

Anzi nella relazione dell'onorevole Zanardelli e in tutta la discussione parlamentare si ebbe cura di porre ben in evidenza questo concetto che il sacerdote non poteva essere assoggettato a verun sindacato ed a veruna riprensione finchè egli si mantiene nell'orbita dell'esercizio del suo ministero spirituale e che soltanto diventa punibile e cade sotto il rigore della legge penale quando esorbita da questi confini e prende occasione da questo esercizio per eccitare alla disobbedienza delle leggi e delle istituzioni dello Stato.

Ora niuno può sostenere seriamente che il sacerdote esorbiti dalla cerchia del suo spirituale ministero finchè si limita ad impartire una benedizione nuziale e ad amministrare un sacramento, quale è per la Chiesa il matrimonio, non potendo in questa materia accettare vincoli e restrizioni, che dall'autorità ecclesiastica non siano accettati. E parimenti non può lo Stato imporre questi vincoli senza invadere il campo riservato esclusivamente all'autorità religiosa.

Quindi pare a me che non si possano irrogare punizioni a causa della celebrazione delle nozze religiose senza fare uno strappo non tanto ai principi informatori del nostro diritto pubblico, quanto a quelli che sono stati consacrati nel vigente Codice penale, a cui non si può derogare senza gravi ed evidenti ragioni di tutela sociale, ragioni che qui non ricorrono perchè basterebbe mutare il principio informatore degli art. 93, 94 e 98 del Codice civile e

dell'art. 97 dell'ordinamento dello stato civile adottando il sistema che vige in Inghilterra ed in America, paesi di libertà classica, per riparare ad ogni possibile abuso.

Aggiungasi che anche nei reati contravvenzionali non havvi responsabilità penale se il fatto non è volontario e non può essere considerato come fatto volontario quello che per il sacerdote costituisce l'adempimento d'un sacro dovere inerente al suo spirituale ministero. Posto il sacerdote nella crudele alternativa o di disobbidire alle leggi dello Stato o di disobbidire alle prescrizioni dell'autorità ecclesiastica egli non è libero nelle sue determinazioni e sarebbe ingiusto colpire lui, lui solo, e farne un capro espiatorio quando non si puniscono e non si possono punire perchè vi osta la legge sulle guarentigie, i superiori d'onde procede l'ordine.

D'altra parte l'Ufficio centrale esclude la responsabilità del ministro del culto nei cosiddetti matrimoni *in extremis*.

Ora non vi possono essere e non vi sono altri gravi e tormentosi casi di coscienza, in cui un sacerdote onestamente creda non poter rifiutare od anche ritardare una benedizione nuziale?

E si può anche in un reato di mera creazione politica non tener conto di questi casi di coscienza, il di cui apprezzamento sfugge alla competenza del magistrato? Ma le difficoltà crescono a dismisura quando si ponga in mente che il diritto canonico ha sempre riconosciuto per valido il così detto matrimonio *per sorpresa* di cui abbiamo un saggio illustrato nel classico romanzo dei *Promessi Sposi* del Manzoni. E sebbene nel quindicesimo secolo il Concilio Tridentino allo scopo manifesto d'impedire gli inconvenienti che sorgevano dai matrimoni *clandestini* l'incoraggiamento alla bigamia e all'inosservanza dei legittimi impedimenti abbia prescritto che il matrimonio religioso si dovesse celebrare alla presenza del parroco e di due testimoni, pure è risaputo che questa è una formalità, da cui la Chiesa può dispensare perchè l'impedimento della *clandestinità* è un impedimento *impediente* e non un impedimento *dirimente* secondo la nota distinzione dei canonisti e i più ortodossi teologi hanno sempre insegnato ed insegnano che i decreti di quel Concilio appartenenti ai *disciplinari* e non ai dog-

matici non hanno potuto nè voluto rovesciare l'antica teoria, professato costantemente che i *ministri nel sacramento del matrimonio sono gli spxi* e che la presenza del parroco non è che una garanzia imposta per assicurare la pubblicità e certezza del vincolo coniugale.

E data questa situazione di diritto e di fatto, come mai si può sperare che l'odierno progetto dell'Ufficio centrale possa riuscire ad un risultato *pratico* se la Chiesa ammette e tollera i *matrimoni di sorpresa*, i quali serviranno ai sacerdoti di comodo *cuscinetto* per eludere i rigori della legge?

Ciò è tanto vero che nel disegno di legge approvato dalla Camera elettiva venne espressamente dichiarato che i *matrimoni per sorpresa* sfuggivano al rigore delle sanzioni penali, le quali dovevano infliggersi allora soltanto che il ministro del culto avesse prestato il suo volontario concorso alla celebrazione di un matrimonio religioso.

Ma vi ha di più. Per la nota bolla *Quod satis vobis* di Benedetto XIV pubblicata nel 1741 sono tuttora in osservanza i matrimoni così detti *di coscienza*, i quali sono riservati agli Ordinari diocesani e non possono rivelarsi che dopo la morte d'uno dei coniugi. Ed anche questi matrimoni necessariamente sfuggiranno al rigore delle sanzioni penali, sicchè ben si appongono coloro, i quali sostengono che questa legge avente in apparenza un carattere odioso verso il clero in pratica riuscirà assolutamente inefficace e potrà con tutta facilità essere elusa.

Infine questo provvedimento sarebbe altamente inopportuno ed impolitico perchè basta a raffrontare le petizioni dei vescovi, del 1878 e del 1879 con quelle recenti dei vescovi del Veneto annesse alla relazione dell'onor. Inghileri, per convincersi come una profonda e notevole modificazione siasi manifestata nell'animo del clero, il quale mentre per l'innanzi era ostile e diffidente verso la novità del *matrimonio civile* introdotto in Italia il 1º gennaio 1866 ora invece comincia ad adattarsi a questo istituto, e a comprendere come esso, oltre ad essere una necessità per gli acattolici e non credenti, torni in definitivo utile alla Chiesa, la quale non può non avvantaggiarsi delle sanzioni giuridiche che cementano e rafforzano l'indissolubilità e la santità dell'unione

matrimoniale e sono un riparo al male della *bijamia e dei divorzi* di fatto, che sarebbero invece incoraggiati dal dissidio e dualismo che si volesse mantenere fra matrimoni *civili* e matrimoni *religiosi*.

Da questa omogeneità d'interessi materiali e morali io traggio un nuovo argomento per inferirne che non essendo possibile un permanente germe di dissidio fra lo Stato e la Chiesa nel tema del matrimonio, sia impolitico esacerbarlo ed inasprirlo con provvedimenti odiosi in apparenza ed in pratica inefficaci.

E non è questa, o signori, la prima volta in cui la Chiesa ha dato prova della sua meravigliosa elasticità, con cui sa adattarsi ai tempi o subisce anch'essa la legge storica e fatale dell'evoluzione.

Infatti anche per coloro, che non sono adentro nella ricca e poco esplorata letteratura delle *Decretali*, di quell'epoca classica del diritto canonico, che comincia da Graziano, non sarà sfuggita questa osservazione storica che mentre la Chiesa per lungo ordine di secoli impose la sua autorità ed ingerenza, nei *presupposti del matrimonio*, ossia nella materia degli *impedimenti* - nell'esercizio della giurisdizione e nella *celebrazione del matrimonio*, ha poi man mano lasciato cadere le sue primitive pretese ed oggi-giorno non nega allo Stato il diritto di dettare leggi sul matrimonio, soltanto gli nega il diritto d'esclusiva giurisdizione ed il diritto di costituire l'ente morale e giuridico. In oggi essa si attiene all'insegnamento di S. Tommaso: *Matrimonium in quantum est in officium naturae statuitur iure naturali, in quantum est sacramentum statuitur iure divino, in quantum est in officium comunitatis statuitur iure civili*.

Non esiste adunque l'immobilità, che da taluni si presuppone per un residuo di pregiudizio e di diffidenza che è un portato delle antiche lotte combattute e della passione politica e religiosa con cui esse si alimentano.

Ma per chi esamini serenamente e spassionatamente le lezioni della storia e l'avvicinarsi degli avvenimenti storici è indotto a credere che nel campo del matrimonio non vi può essere una ragionevole causa di dissidio e quindi non sono lontani dal vero coloro, i quali pensano che in questa materia non occorre e non occorre verun provvedimento e che il tempo, questo grande correttore delle umane ingiusti-

zie, si sarebbe incaricato di sopire qualunque dissidio in un campo, in cui gli interessi sono comuni.

Questo le ragioni per cui non posso aderire al progetto elaborato dall'Ufficio centrale per quanto mite e temperato.

Però devo dire con eguale franchezza che il progetto del ministro Bonasi solleva dubbi ed obiezioni alle quali vorrei si potesse vittoriosamente rispondere. Il primo dubbio sorge nel caso, in cui non sia possibile celebrare i due matrimoni perchè sianvi ostacoli insuperabili, come per esempio quello dell'età, essendo nota la differenza degli impedimenti previsti dal diritto canonico e quelli del diritto civile.

Vi sono poi altri inconvenienti fra cui quello dell'impotenza manifesta, perpetua, anteriore al matrimonio, che è causa di nullità dello stesso. E anzitutto verificandosi questo sconcio, che potrà essere posto in evidenza subito dopo la celebrazione del matrimonio religioso, come si potrà costringere l'altro coniuge a contrarre il matrimonio civile, se la legge civile, d'accordo in ciò con la canonica, ammette in simili casi lo scioglimento d'un matrimonio già concluso?

Se non che mi si affaccia un nuovo dubbio, quale sarà l'autorità giudiziaria incaricata di risolvere questa controversia?

Potrà risolverla il giudice penale? E potrà risolverla il giudice civile, il quale dovrebbe risolverla alla stregua del diritto canonico? Non credo che si vogliano far rivivere in questa materia le giurisdizioni ecclesiastiche, che sono state soppresse fino dal 1852 in Piemonte e che pure sarebbero le più competenti.

Se non che, oltre il vizio d'impotenza, non possono svelarsi altre cause gravissime, che possono scongiurare dal *matrimonio civile*? Una prova di questa verità la desumo dalla celebre causa di scioglimento di matrimonio pronunciato dalla Corte d'appello di Roma, 16 gennaio 1880, pubblicata nelle *effemeridi giudiziarie*.

Nell'anno 1860, in una villa presso Como, l'illustre generale Garibaldi contraeva matrimonio davanti al parroco secondo la legge austriaca colà imperante; ma nell'uscire dalla chiesa una risoluzione subitanea ispirata da nuovi ed altissimi motivi, di cui pochi mesi dopo s'acquistava la positiva certezza, lo indu-

ceva a lasciare senza mora alcuna la sposa ed il paese.

Più tardi un illustre difensore, il Mancini, attingeva dal diritto canonico, secondo cui il matrimonio *rato* e non consumato si dirime per la professione religiosa d'uno dei coniugi o per dispensa *pontificia*, una ragione poderosa per sollevare un'eccezione di scioglimento che providamente fu accolta dalla Corte.

Ora io domando, se un caso simile od altro analogo si riproducesse, si potrebbe ancora insistere affinché dopo il matrimonio religioso si contragga il civile?

E a qual pro fra l'uno e l'altro si lascia trascorrere l'intervallo non giustificato di 40 giorni, mentre ragioni di prudenza e di moralità vorrebbero che l'uno all'altro succedesse o quanto meno entrambi si compissero nello stesso giorno?

Questi ed altri dubbi, che mi riservo di sviluppare, occorrendo, nella discussione degli articoli, mi rendono perplesso ad accettare il progetto ministeriale a meno che lo stesso non venga corretto con opportuni temperamenti, fra cui reputo importantissimo quello di far obbligo al ministro del culto di non poter assistere alla celebrazione d'un matrimonio religioso senza un certificato dell'ufficiale dello stato civile che faccia fede delle eseguite pubblicazioni e constati nulla ostare alla celebrazione di tale matrimonio secondo le leggi civili.

Rimane però sempre il pericolo che lo sposo, malgrado l'intervenuta sentenza, si rifiuti di far seguire il rito civile od imponga patti odiosi e vergognosi.

Ed in questo caso è giusto che i figli concepiti dopo nozze religiose rimangano illegittimi e che lo sposo fedifrago possa impunemente convolare ad altre nozze burlandosi così non solo della sposa, ma anche della legge che resterebbe lettera morta? Sono questi i punti neri del progetto ministeriale.

In conclusione e stante l'ora tarda, che mi imponè di finire raccomandando al Senato di ponderare seriamente se metta conto di riporre in discussione il grande principio di libertà, che ha ispirato il nostro Codice civile e che a giusto titolo venne qualificato come il Codice più liberale del mondo e se dovendolo riporre in discussione non convenga allargare il campo delle nostre riforme e modificare quelle disposizioni, che l'esperienza ha rivelato difettive tenendo sempre presente che ogni riforma deve attenersi a questo *criterio*, nè *abdicazione*, nè *persecuzione* mantenendoci così fedeli a quelli ideali altissimi di libertà *politica e religiosa*, che hanno ispirato i nostri Codici e che costituiscono un debito d'onore per la missione di civiltà, che l'Italia si è assunta coll'essersi insediata in questa storica metropoli colla promessa e coll'augurio, che si racchiude nelle memorande parole: *Ilic manebimus optime*. (*Vivissime approvazioni e rallegramenti all'oratore*).

PRESIDENTE. L'ora essendo tarda, il seguito della discussione è rinviato a domani.

Do lettura dell'ordine del giorno per domani alle ore 14. 30:

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Disposizioni contro i matrimoni illegali (N. 2 - *Seguito*);

Disposizioni intorno agli alienati ed ai manicomi (N. 5);

Disposizioni sul credito comunale e provinciale (N. 72);

Disposizioni sui ruoli organici delle Amministrazioni dello Stato (N. 58).

La seduta è sciolta alle ore 18.50.

Licenziate per la stampa il 12 maggio 1900 (ore 10.30).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche

LVIII.

TORNATA DELL'8 MAGGIO 1900

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — *Congedo* — *Seguito della discussione generale del progetto di legge: « Disposizioni contro i matrimoni illegali » (N. 2)* — *Discorsi dei senatori Cantoni, Carle e Schupfer* — *Si rinvia a domani la continuazione della discussione.*

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti il presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed i ministri di grazia e giustizia e dei culti, degli affari esteri e delle finanze.

MARIOTTI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della tornata precedente il quale è approvato.

Congedo.

PRESIDENTE. Il senatore Beltrani-Scalia chiede un congedo di 8 giorni.

Se non si fanno opposizioni, questo congedo s'intende accordato.

Seguito della discussione del progetto di legge: « Disposizioni contro i matrimoni illegali » (N. 2).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul progetto di legge: « Disposizioni contro i matrimoni illegali ».

Ha facoltà di parlare, nella discussione generale, il senatore Cantoni.

CANTONI. Il Senato mi vorrà perdonare se in una questione essenzialmente giuridica, io non giurista, in un'assemblea, dove sono tanti valenti giureconsulti e insigni magistrati, abbia ardito di prendere la parola.

E mi vorrà perdonare ancor più se io tra due progetti, così vivamente sostenuti e combattuti, sia costretto a dichiarare che io non posso accettare nè l'uno nè l'altro assumendomi l'arduo e scabroso assunto di combatterli amendue.

Forse qualcuno potrebbe dire che sia pur necessario scegliere tra i due; ma vi sono ragioni molto gravi che mi costringono a votar contro ad amendue, perchè se l'uno è contrario alla giustizia, l'altro è contrario alla libertà. Ed io non so quale dei due principi sia meglio sacrificare. Se non fosse assolutamente possibile altro partito, sacrificerei piuttosto la libertà che non la giustizia; ma io credo che quel partito vi sia, credo vi sia modo di non sacrificare nè l'una nè l'altra di quelle supreme cose, pur ottenendo, per quanto è possibile, l'effetto desiderato.

Prima di esaminare i due progetti, mi permetta il Senato d'indicare il carattere generale che è comune ad amendue.

Tutti e due i progetti considerano come reato, sia pure come una forma di reato attenuata, il matrimonio religioso per sè stesso, non già inquanto sia accompagnato da condizioni e circostanze particolari; e amendue lo puniscono, benchè in modo molto diverso.

Ora ciò, come ha accennato il nostro venerando collega, il senatore Ferraris, che possiamo riguardare quasi come un testo autentico del nostro risorgimento, è una violazione

del principio generale di libera Chiesa in libero Stato.

Però il Senato non deve credere che io con tale osservazione pretenda che si possa e si debba sempre assolutamente mantenere il principio della separazione della Chiesa dallo Stato. Una così assoluta separazione è contraria alla natura delle cose. La Chiesa cattolica s'intreccia ancora profondamente e per mille rapporti collo stato civile, del quale per tanti secoli si è arrogate non poche funzioni e diritti. Però quando si vuole derogare a quel solenne principio, lo si deve fare consciamente ed in modo chiaro ed aperto, osservando in ogni caso i principi di giustizia e di libertà, e proponendosi di fare un'opera veramente efficace e coerente, non un'opera slegata e casuale.

Detto questo, ed accennato al carattere che mi pare comune ai due progetti, io passo ad esaminare brevemente quello del Ministero, indicando la ragione principale per cui non lo posso accettare.

Il senatore Vitelleschi accennava all'abilità grandissima con la quale è stato formulato il progetto ministeriale. Ma l'abilità non basta per farci ammirare un progetto. Infatti qual'è il risultato a cui è giunto il progetto ministeriale? È questo: che mentre si considera il matrimonio religioso come un atto illecito, quando non sia seguito dal matrimonio civile, e quindi come un atto che la legge punisce, il clero, che, in alcuni casi almeno e anzi nei più, ha la maggiore responsabilità nella violazione della legge, resta impunito.

E lo dice francamente il ministro nella sua relazione « È naturale del pari che rimangano esenti da qualsiasi responsabilità i ministri del culto che prestino il loro ufficio pel rito religioso, sebbene poi non segna il rito civile. Se gli sposi sono liberi di premettere il rito religioso, il ministro del culto non avrebbe alcuna ragione di rifiutarsi alla celebrazione di esso ».

Ora io non credo che si possa in genere affermare che sono punibili gli sposi perchè compiono il matrimonio religioso senza il matrimonio civile e che invece sono affatto privi di responsabilità, come dice l'onor. ministro nella sua relazione, i ministri del culto. Io crede invece che in realtà i ministri del culto sono in molti casi assai più responsabili degli sposi. È vero che qui si potrà sottilizzare e distin-

guere tra reati veri e propri e contravvenzioni. Ma qui non bisogna far sottigliezze: noi dobbiamo riferirci alla coscienza comune degli uomini. Ed io vorrei che il ministro, il quale ha alte idealità morali, s'immaginasse quello che avverrà coll'applicazione della sua legge in un villaggio, in un piccolo comune rurale in cui si compissero molti matrimoni religiosi non seguiti dal matrimonio civile: gli sposi generalmente poveri ed ignoranti verrebbero multati e il ministro del culto, che sarà il maggior responsabile di questo fatto, resterà impunito: basta che egli denunci i matrimoni da lui consacrati, concorrendo così, come uno strumento necessario, alla condanna di quei miseri sposi.

Con ciò io non intendo proporre che in ogni caso, in cui si fa il matrimonio religioso senza quello civile, il ministro del culto sia punito. Qui c'è un errore comune e fondamentale dei due progetti, di aver voluto considerare il rito religioso puro e semplice in genere; mentre io sono profondamente convinto, che il rito religioso considerato in astratto e per sè solo, non preceduto o non seguito dal matrimonio civile, che è il solo riconosciuto dallo Stato, non può costituire un reato sia pure in tenue forma.

Vi è differenza grandissima di responsabilità secondo le diverse specie di matrimoni nelle varie parti che vi concorrono.

Non voglio tediare il Senato, dopo una così lunga discussione, col passare in rassegna tutte le varie specie di matrimoni religiosi non seguiti dal civile. Ne accennerò soltanto tre tipi per precisare il mio pensiero in questa gravissima questione.

Prendiamo il matrimonio degli ufficiali militari; il matrimonio dei poveri, degli ignoranti contadini; i matrimoni fatti a scopo di seduzione.

Nel matrimonio puramente religioso compiuto dagli ufficiali in certe date circostanze credo che il ministro del culto non abbia alcuna responsabilità se non trova in quelle circostanze una ragione per rifiutare la consacrazione della loro unione. Le ragioni per le quali lo Stato vieta a quegli ufficiali il matrimonio sono d'indole puramente economica e civile e non morale, e in esse il ministro del culto non ha che vedere. Il ministro della guerra potrà benissimo proibire agli ufficiali, nei casi indicati, anche il matrimonio religioso, benchè si troverà allora davanti

questo gravissimo inconveniente, che mentre sarà vietato il matrimonio religioso, si dovrà tollerare il puro concubinato. Ad ogni modo ciò riguarda puramente lo Stato; giacchè non è presumibile che gli ufficiali dell'esercito compiano il solo matrimonio religioso per ignoranza delle leggi civili. Del resto, sia in questo come in altri casi simili, basterà, per gli intenti del Governo, che il ministro del culto ottemperi all'obbligo della denuncia prescrittagli dal progetto ministeriale, obbligo che io pienamente approvo.

A proposito però di questa denuncia mi si permetta di aprire una parentesi, per fare due osservazioni. La prima è per esprimere la mia meraviglia che occorra una legge per ottenere tale denuncia. Io credeva che lo Stato, senza bisogno di una legge, potesse ottenere dai parroci la denuncia dei casi singoli. L'altra osservazione concerne un'affermazione del senatore Finali, il quale ha detto che la maggior parte dei parroci si sono rifiutati recentemente di indicare anche il solo numero dei matrimoni religiosi da loro celebrati. Per verità non si tratta della maggioranza, poichè si calcola che solo il 22 per cento si sono rifiutati; anzi nel distretto della Corte d'appello di Casale posso dire che è stato soltanto il 20 per cento.

Ad ogni modo anche in questi termini parmi un fatto gravissimo, trattandosi di una richiesta così discreta.

Chiusa la parentesi, torno alla questione degli ufficiali, e dichiaro che, a parer mio, si userebbe una vera violenza o almeno una vessazione, quando si pretendesse di vietare assolutamente al ministro del culto di benedire tali unioni, perchè non credo giusto obbligare il parroco a preoccuparsi di cose affatto estranee al suo ministero.

Ma ben altra è la responsabilità del ministro del culto, quando si tratti del matrimonio religioso dei poveri e degli ignoranti, non seguito dal civile.

A questo riguardo mi permetta il Senato di esprimere una mia convinzione rispetto alla missione del clero.

Non intendo fare una discussione filosofica, voglio accennare soltanto all'errore nel quale cadiamo sovente, tenendo conto rispetto al clero soltanto delle idee e dei sentimenti che lo differenziano e lo dividono da noi e non di quelli

che ci accomunano o ci debbano accomunare. Vi sono infatti dei principi morali che stanno a fondamento della civiltà moderna e che non possono essere disjetti e non lo sono, almeno apertamente, neanche dal clero.

Siamo pure atei o credenti, cattolici o protestanti, c'è qualche cosa di fondamentale nelle credenze morali e civili moderne che ci unisce tutti in certi doveri e certi obblighi. E quando il clero vien meno a questi, può assumersi, anche verso lo Stato, una più o meno grave responsabilità. E ciò è pienamente conforme anche allo spirito e alla lettera della legge delle guarentigie, la quale certo non riconosce un'assoluta indipendenza dei ministri del culto; poichè, fino a che non sia regolato il patrimonio ecclesiastico, quella legge richiede pel conferimento dei benefici ecclesiastici il consenso dello Stato.

Certo io non vorrei che lo Stato si facesse arbitro di cose concernenti puramente il rito ed il culto, nelle quali esso non è competente; ma esso ha il diritto di esigere dal clero l'adempimento di certi doveri, attinenti al suo ufficio, e per questo gli spetta un'alta vigilanza.

Perciò riguardo ai matrimoni religiosi, non preceduti o non seguiti dal civile dei contadini ignoranti, ai quali accennò l'onorevole Finali, se in una parrocchia o in una diocesi ne avvengono parecchi, i parroci ed i vescovi incontrano a parer mio, anche verso lo Stato, una grave responsabilità, e lo Stato ha il diritto di prendere contro di essi i provvedimenti necessari a impedire il male.

In molte diocesi, bisogna riconoscerlo, il male dei matrimoni soltanto religiosi è minima, e se così fosse ovunque, nessuno avrebbe certo pensato di fare su questa materia una legge speciale. Infatti ecco cosa scrive pel distretto di Casale il procuratore generale di quella Corte d'appello. Egli, dopo aver detto che il numero dei matrimoni civili è in complesso superiore a quello dei matrimoni ecclesiastici, soggiunge:

« Quanto alle conseguenze delle unioni soltanto religiose, se dappertutto si è mantenuta la proporzione che si è accertata in questo distretto, in cui di fronte ad una popolazione di circa 1,150,000 abitanti esisterebbero solo 352 di tali unioni, il male poi non sarebbe così grave ».

Vedono adunque il ministro e l'Ufficio centrale che è possibile, nel caso che noi consi-

deriamo ed in altri simili, che danno certo il maggior numero dei matrimoni puramente religiosi, rimediare al grave inconveniente col'opera del clero stesso, esigendo che ciò che vien fatto da una parte di esso, venga in quei casi fatto da tutti. Nè qui c'è alcuna violazione della libertà, nè è offesa la coscienza dei ministri del culto, come i provvedimenti spontaneamente presi da molti di loro lo dimostrano in modo incontrastabile.

Il punire nei casi indicati gli sposi, lasciando impunito il prete, è una grande ingiustizia, mentre il prete ha la maggiore responsabilità, assai maggiore di quella degli sposi, che è a parer mio anche minore della responsabilità dei testimoni. Bisogna pensare che codesti contadinelli si sposano prestissimo e questo è generalmente il primo atto serio della loro vita. Possibile che non si abbia a trovare un galantuomo, ed il prete deve essere tale, il quale li avverta dei pericoli nei quali incorrono facendo un matrimonio puramente religioso!

Passiamo ad un terzo ordine di matrimoni: i matrimoni fatti a scopo di seduzione.

Qui le parti mutano, qui la responsabilità più grave cade su uno degli sposi. Colla disposizione ministeriale invece la vittima verrebbe punita al pari del suo carnefice, perchè la povera ragazza sedotta e abbandonata dovrebbe pure pagare la sua multa.

Non trovo però che in questi casi sia del tutto privo di responsabilità anche il ministro del culto; ben inteso che io non punirei il ministro del culto per un qualche caso isolato di questo genere, potendo anch'egli qualche volta ingannarsi; ma generalmente egli conosce e deve conoscere le sue pecorelle; e se nella sua parrocchia avvengono casi ripetuti di quel genere, egli deve risponderne, sia che ciò dipenda da inerzia o inettitudine sia che dipenda da indifferenza morale.

Quindi io trovo che la legge quale è presentata dal Ministero pecca contro un precetto, sul quale uno dei nostri geni tutelari, Quintino Sella, soleva insistere maggiormente quando diceva che le leggi debbono sempre avere un'efficacia educativa e non urtare, come urta certamente il progetto ministeriale, contro la coscienza pubblica; perchè appunto noi vediamo che in questa legge basta che il ministro del culto

denunci, consegnì per così dire, alla punizione gli sposi, perchè senz'altro vada sciolto da ogni pena. Da tale ingegnosa e sapiente disposizione, come la chiamò il senatore Vitelleschi, sono derivati quegli inconvenienti che molto giustamente l'Ufficio centrale ha messo in rilievo.

Infatti che è questo matrimonio religioso che diventa quasi un necessario impulso, anzi diventa un obbligo a compiere il matrimonio civile? Dal momento che anche il ministro considera questo matrimonio come nullo, perchè mai volete aggiungere una pressione e obbligare questi sposi a sposarsi anche civilmente? Ma se è nullo per voi, perchè aggiungere questa pressione? Volete che compiano il rito civile per evitare la multa? È meglio che paghino la multa e non si sposino, se si sono pentiti. Ma vi è di peggio: giacchè la multa non sarà tanto efficace da indurre tutti a sposarsi, quali ne saranno le conseguenze? Che quelli che possono pagare la multa e non hanno voglia di sposarsi civilmente, pagheranno la multa e non si sposeranno e quelli che non hanno soldi e sono dello stesso animo nè si sposeranno nè pagheranno la multa. Corriamo qui il pericolo di stabilire pei ricchi come una tariffa di corruzione, la quale diventerebbe pericolosissima; diventerebbe una cosa ripugnante più di ogni altra alla coscienza morale già turbata dal contrasto prodotto da amendue i progetti, pei quali il concubinato puro e semplice resta impunito e il concubinato religioso viene multato.

Io credo che il ministro sarebbe stato più logico o avrebbe meglio provveduto a togliere gli inconvenienti lamentati, saltando, come si dice volgarmente, il fosso col presentare un progetto il quale in alcuni casi avesse convertito il matrimonio religioso in matrimonio civile, facendolo cioè legalizzare secondo norme e condizioni intieramente stabilite dallo Stato. Un tal progetto non sarebbe in sè stesso illiberale, perchè in paesi liberalissimi qualche cosa di simile si è fatto; ma io credo che nessun ministro avrà il coraggio di presentare una cosa simile dopo gli ottimi risultati ottenuti in alcune provincie col nostro istituto del matrimonio civile; giacchè vediamo che in molte provincie il matrimonio civile è talmente entrato nella coscienza pubblica e nella consuetudine, che i matrimoni religiosi non seguiti da matrimonio civile sono

ridotti, senza nessuna legge coattiva, ad un numero minimo.

Vengo ora al progetto dell' Ufficio centrale.

Esso non è contrario ai principi di giustizia, perchè punisce ugualmente gli sposi ed il ministro del culto; ma è giustizia un po' turca, perchè colpisce gli uni e gli altri, qualunque siano le cause e le condizioni nelle quali si compiono matrimoni religiosi non preceduti dal rito civile.

Ora io ho accennato ai diversi casi in cui il matrimonio religioso non può essere riguardato per l'una o per l'altra parte come reato, come degno di qualsiasi pena.

Ma il senatore Finali, il quale a mio avviso ha posto la questione nei suoi veri termini, nei soli termini nei quali, almeno a parer mio, si può giustificare il progetto dell' Ufficio centrale, ha sostenuto la tesi che la precedenza del matrimonio civile al religioso è una conseguenza necessaria dell' istituzione dello stesso matrimonio civile.

Se fosse così, io mi darei per vinto, e voterei senz'altro il progetto dell' Ufficio centrale; ma io non credo che questa tesi sia dimostrata o sia dimostrabile.

Infatti il Codice civile obbliga a contrarre un matrimonio valido in quei determinati modi, e non dice che si debba o non si debba contrarre il matrimonio religioso. Il matrimonio religioso non è considerato affatto dalla legge civile; esso per questa non esiste; come mai dunque si può dire che la precedenza dell' uno sull' altro sia una necessaria conseguenza delle sue disposizioni? Il matrimonio religioso per sé è dunque lasciato dalla legge affatto libero, è lasciato cioè intieramente alla coscienza dei cittadini e a quella dei ministri del culto; quindi in sé per la legge civile non può essere nè un reato nè un atto lodevole. Bisogna considerare le circostanze dalle quali è accompagnato per giudicarne il carattere morale e giuridico.

Io credo quindi che la disposizione dell' Ufficio centrale sia contraria al concetto fondamentale della libertà.

Il matrimonio religioso può considerarsi sotto due aspetti: come un contratto, o come un sacramento. Come sacramento non vi riguarda; come contratto esso è nullo; e volete anche punirlo? Ma non è già punito dal momento che lo avete dichiarato nullo?

Il progetto di legge sulla nullità degli atti non registrati non stabiliva alcuna multa per gli atti dichiarati nulli. Una volta annullati, non c'è bisogno di colpirli con altra pena. La pena può aggiungersi quando concorrano circostanze tali, che dimostrino esservi colpa negli sposi o nel ministro del culto, ovvero in questo anche una semplice incuria; poichè il ministro del culto è pure sotto un certo riguardo un ufficiale pubblico che ha i suoi doveri e verso la Chiesa e verso lo Stato.

Io ho udito una parola alta dal senatore Borgnini, il quale disse: Non fate martiri, non accrescete il dissidio che vi è fra lo Stato e la Chiesa; colle vostre vessazioni voi verrete a rinforzare sempre più la Chiesa, il nemico insomma o quello che credete tale; e citava dei nobili e gloriosi esempi per dimostrare che la persecuzione ha sempre avuto per effetto di rinvigorire moralmente il perseguitato.

La stessa cosa ha detto il senatore Negri; ma ne ha soggiunto un'altra, nella quale io non posso assolutamente consentire.

Il senatore Negri, che è doppiamente mio collega e mio compagno di studi, in questo giudica delle cose italiane in un modo affatto diverso da me. Io debbo dichiarare che a mio avviso lo Stato italiano è stato sempre più che tollerante verso la Chiesa. Disapprovo anch'io certe dimostrazioni tumultuose o violente fatte contro la Chiesa o gli ecclesiastici: sono partigiani della libertà per tutti. Ma bisogna riconoscere che nessuno Stato, neanche l' Inghilterra, ci ha superato fin qui nella piena libertà che noi lasciamo alla manifestazione dei propri pensieri e della propria coscienza.

Io non sono tanto ingenuo da dire che l' Italia ha tutte le libertà. Questo no! Riferendomi, per esempio, alle università, osservo che le università tedesche hanno una libertà di studio e una libertà d' insegnamento della quale noi non abbiamo neanche un' idea. Ma le nostre università sono pari, anzi posso dire addirittura superiori anche alle tedesche nella libertà scientifica, nella piena libertà di pensiero.

E - notate una circostanza particolare - nel volere e nel mantenere questa libertà di pensiero è stato talora più energico lo Stato che gli stessi professori. Invece in Prussia, pochi mesi fa, si è veduto il Governo, contro il voto di una facoltà, la facoltà filosofica di Berlino che è

numerosissima, togliere la privata docenza ad un professore perchè socialista.

Ebbene, potrei citare dei casi in Italia nei quali i ministri, di qualunque partito fossero, hanno data prova di un gran rispetto alla libertà di coscienza e di pensiero. Ed ora vorrebbe l'Ufficio centrale toglierci colla sua disposizione fondamentale questo vanto e dare alla Chiesa un giusto appiglio per lagnarsi di noi? Checchè abbiano detto altri in questa grave discussione, io sono convinto che fino ad oggi la Chiesa nulla ha da reclamare contro lo Stato italiano. Anzi aggiungo a questo riguardo che gli inconvenienti da noi lamentati rispetto anche ai matrimoni illegali si debbono per la maggior parte alla soverchia condiscendenza nel concedere certi *placet* o *exequatur*.

Se si fosse stati meno corrivi, io credo che in molte diocesi i mali che si deplorano non sarebbero avvenuti.

Per rispondere alle parole pronunciate dai senatori Borgnini e Negri io debbo dichiarare che in questo sono pienamente concorde col mio amico senatore Pellegrini, vale a dire che noi non dobbiamo spaventarci del conflitto contro la Chiesa; ma a patto di metterci prima dalla parte della ragione e non dalla parte del torto, come faremmo, se noi prescrivessimo in modo assoluto e con minaccia di pena la precedenza del matrimonio civile al matrimonio religioso, punendo uniformemente atti di natura morale e giuridica diversissima. Son facili a farsi codeste leggi così generiche ed assolute, ma riuscendo odiose e per molti casi ingiuste, in pratica ben sovente non si eseguiscano.

Ma vi è un'altra grave ragione d'indole diversa, per la quale io non mi posso indurre a votare il progetto dell'Ufficio centrale; questa ragione è che esso mi pare poco efficace.

Si è osservato già da altri che in certi casi col voler troppo si ottiene nulla.

Il senatore Pascale ci ha riferita la statistica comparativa dei figli illegittimi esistenti nel nostro paese e di quelli che esistono nei paesi in cui è obbligatoria la precedenza del matrimonio civile. Ebbene! in essi il numero degli illegittimi è molto maggiore che non nel nostro: cioè mentre in quelli è dell'80 per mille circa, nel nostro è solo del 60...

MICELI interrompe.

CANTONI... Io credo che le cifre del senatore

Pascale siano giuste. Ad ogni modo si potranno appurare.

Io debbo poi aggiungere che, se negli altri paesi si ha un gran numero di matrimoni illegittimi, malgrado l'obbligo della precedenza, noi corriamo il rischio di averne uno maggiore in Italia perchè qui la Chiesa ci è più ostile. E noi sappiamo che la Curia romana non parla molto, ma riflette assai, e la sua segretezza la rende più forte di noi in certe lotte. Io credo cioè, che la Curia romana, che è così ricca di espedienti, troverà il modo di eludere anche questa legge, troverà il modo di consacrare molte unioni puramente religiose senza registrarle come matrimoni.

Concludo dunque anche questa mia critica del progetto dell'Ufficio centrale dichiarando che esso non è adatto allo scopo; ed è a temersi che ne verrà più male che bene, o che si faccia molto rumore per nulla.

Ma, chiederanno molti, non c'è dunque nessun rimedio? Io credo che il rimedio ci sia, anzi che ce ne siano due. Il primo consiste nell'usare con maggior rigore del diritto che ci conferisce l'art. 16 della legge delle guarantee, di quell'articolo che per fortuna ha salvata l'ingerenza dello Stato nel conferimento dei benefici. Noi dobbiamo essere molto più rigidi e più cauti insieme nel concedere i *placet* e gli *exequatur* e più energici nel revocarli, quando gli ecclesiastici ledano i diritti dello Stato e vengano meno alla loro missione morale. Ed essi si debbono punire colla revoca o colla sospensione quando concorrono al disordine e alla rovina delle famiglie non solo con atti positivi, ma anche colla loro incuria.

È dubbio se con la legislazione attuale si possa o meno revocare un *exequatur* una volta concesso, e veggio il collega Pierantoni che col capo mi fa cenno di sì. Se così è noi avremmo nelle nostre mani un mezzo molto più potente di quello che, per scemare i mali dei matrimoni puramente religiosi, ci offrirebbe tanto il progetto della Commissione come quello del ministro.

Ed ora verrò all'altro rimedio più importante e radicale, e che è ad un tempo il più conforme ai principî liberali: intendo una più conveniente istruzione ed educazione del clero; e a questo proposito mi duole non vedere al suo posto il ministro Baccelli.

Come antico liberale, do sempre maggiore importanza alle forze morali che non alle coat-tive, e ognuno dovrebbe esser lieto se ci fosse possibile di ottenere senza sanzioni penali il rimedio ai mali lamentati col mezzo più no-bile di tutti che ho indicato.

Credo sia stato un gravissimo errore dello Stato italiano l'aver trascurata intieramente la educazione del clero, mentre nessuna legge ce lo vieta, neppur quella delle *Guarentigie*; forse non c'è altro ostacolo che il timore di disgu-stare chi ci è essenzialmente nemico.

Anche in questa materia deve dominare il principio della libertà: io non pretendo che s'imponga al clero una teologia; nè ciò esso può sinceramente temere dall'Italia la quale, come già dissi, ha date le più solenni prove dei suoi propositi liberali anche verso la Chiesa, anzi specialmente verso la Chiesa; sicchè tutti debbono onestamente riconoscere che l'Italia ha più che largamente mantenute le sue pro-messe fatte al mondo civile e cattolico che la libertà della Chiesa sarebbe rispettata e quindi sarebbe anche rispettata intieramente la libertà teologica.

Ma noi pretendiamo giustamente che tutti coloro i quali sono destinati ad esercitare sugli altri uomini un'influenza morale, che tutti co-loro insomma i quali appartengono alle classi dirigenti, abbiano una cultura generale elevata.

Il Governo non pretende che si insegni ai giovani che vogliono percorrere le più alte carriere laiche un dato sistema filosofico, una data teoria politica e giuridica; il Governo pretende che il filosofo, il giurista, il politico abbiano una coltura letteraria comune; e all'Univer-sità poi apprendano liberamente la scienza.

Ora io non so perchè noi non esigiamo dal clero, la cui influenza grandissima è confessata implicitamente dai due progetti di legge, quella stessa cultura comune; anzi di ciò non ci occu-piamo affatto. Noi invece, pur lasciando piena libertà, dobbiamo esigere dai giovani destinati alle carriere ecclesiastiche, che anch' essi siano in possesso di quella coltura generale, di quella coltura che sola può metterli con noi in una comunanza intellettuale.

Si è parlato assai nel Senato del dissidio che vi è tra la Chiesa e lo Stato, ma non si è par-lato di un altro dissidio o meglio di una sepa-razione, di un divorzio quasi completo che vi è

tra noi ed il clero. Si direbbe che il nostro clero appartenga ad un'epoca diversa della nostra, appartenga ad un altro paese, tanto si è reso estraneo alla nostra vita spirituale.

Intendiamoci! Io non pretendo che il clero pensi come pensiamo noi, non pretendo che il clero abbia la nostra filosofia o le nostre teo-rie politiche; ma quello che si pretende dal clero è che, pur combattendoci, intenda il no-stro pensiero, comprenda il nostro spirito. Noi abbiamo molte cause di dissenso e di divisioni dal clero; ma abbiamo anche molti punti che ci possono accomunare.

Abbiamo glorie nazionali comuni e comune la maggiore di tutte, Dante Alighieri, che è diventato come simbolo della nostra italianità. Il clero, malgrado le fiere invettive di lui contro ai Papi, lo conta pure tra i suoi come cattolico e per giunta tomista. Ora noi abbiamo una Società *Dante Alighieri* che cerca di allar-gare o almeno di mantenere viva l'italianità anche negli Italiani fuori del Regno; ed ab-biamo proprio in mezzo a noi, nel seno del nostro Stato, una classe di persone, influen-tissime come sono gli ecclesiastici, i quali vi-vono fuori del sentimento e dello spirito nazio-nale.

Come potete essere indifferenti dinanzi a questo gravissimo sconcio? Come potete più oltre tollerare che gli ecclesiastici non abbiano prima della loro istruzione teologica una istru-zione comune con quella del futuro professore, del futuro magistrato, del futuro amministra-tore? Io credo dunque che qui ci sia molto a fare. E ben lo vide, sebbene non abbia potuto attuare la sua idea coraggiosa, un geniale ministro dell'antica Destra, al quale io rendo ora que-sto dovuto omaggio, voglio dire Ruggero Bon-gli. Il Bonghi, proprio negli ultimi mesi del suo ministero, alla fine del 1875 e al principio del 1876, ordinò un'ispezione generale dei se-minari. Ebbene io fui uno degli incaricati a fare tale ispezione. Debbo dichiarare al Senato che io ho trovato qualche seminario in condi-zioni così deplorabili che il più grande nemico del clero non saprebbe immaginare. Uno special-mente era in condizioni tali che, avendone io immediatamente riferito al ministro, questi ordi-nò che fosse chiuso e che le chiavi fossero consegnate in prefettura; che il vescovo non riconosciuto, per fortuna, dallo Stato, uscisse

dal seminario, e si trasportasse fuori del seminario la tipografia nella quale questo vescovo aveva stampato insolenze contro l'Italia e contro la memoria di quei martiri purissimi del patriottismo, che erano stati un tempo educati in quel seminario.

Il ministro cadde e di quelle ispezioni che pure hanno costato una somma non indifferente allo Stato, non si fece più nulla; anzi non ne furono neanche pubblicate le relazioni. Io debbo però aggiungere, a onore di una parte del clero, che se ho trovato seminari pessimi, ne ho trovato qualcuno buono, ed uno ottimo, talchè poteva stare a paro dei nostri migliori licei.

Quando si avverano questi fatti, il Senato riconoscerà che è possibile trovare col clero stesso un riparo ai molti mali che da esso derivano, e che se noi abbiamo un cattivo clero, lo si deve in parte a noi, perchè non abbiamo fatto quello che potevamo e dovevamo fare.

Io non voglio più oltre tediare il Senato; ma poichè il senatore Vitelleschi ha parlato di dissidi, ed ha accennato ai gravi danni che ne risente l'Italia, anzi all' inferiorità che ne deriva a noi in confronto cogli altri paesi, augurandosi che il progetto del ministro diventi quasi un avviamento alla conciliazione, mi permetta il Senato e me lo permetta il senatore Vitelleschi che io dissipi un grave equivoco.

Parlando di dissidi si intendono cose ben diverse. Sono tre i dissidi fondamentali che vi sono tra il clero e la Chiesa in genere e noi.

Il primo è un dissidio di cui non si può vedere la fine; un dissidio per nulla pericoloso, anzi salutare, e che si trova in Italia come in tutti gli altri paesi, il dissidio tra il pensiero scientifico ed il dogma religioso, la *res imperata* e la libertà scientifica. In questo dissidio non è possibile una conciliazione, e in ogni modo questa non si può cercare nè con leggi nè con qualsiasi atto di autorità.

Vi è un altro dissidio particolare all'Italia, quello sul potere temporale. Il senatore Negri accenna al fatto, che, per causa nostra, cioè per certi nostri atti di persocuzione, noi abbiamo *rinverdito* il Papato, questo è divenuto spiritualmente più forte e più potente. Io non dirò che questo sia un male. In ogni modo esso non si può attribuire alle cause indicate dal senatore Negri. Il pontificato è divenuto più grande, perchè ha perduto il potere temporale. Coll' occupa-

zione di Roma si è compiuto un gran fatto, cioè l'unificazione della nostra patria; ma si è compiuto insieme un altro fatto forse più grande ancora, la caduta del potere temporale. È questo che ha fatto la grandezza del Papato, e non già le nostre piccole vessazioni che, a parer mio, non esistono per parte del Governo italiano, il quale verso la Chiesa è stato fin troppo arrendevole.

Vi è infine il dissidio o meglio la separazione da noi già descritta e questa noi possiamo e dobbiamo togliere. Noi non dobbiamo permettere che vi sia una classe nel nostro paese, la quale costituisca come uno Stato nello Stato come un popolo in un popolo. Dissenta pure da noi in molti principi, combatta pure nelle elezioni amministrative e politiche; ma deve accettare con noi i principi fondamentali della vita civile e intellettuale moderna. Ed io vorrei che questa legge fosse occasione propizia per scuotere la nostra indifferenza rispetto all'istruzione del clero e per indurre il Governo italiano a provvedere, perchè anche il clero riceva una coltura generale dalla quale sia tratto a partecipare a tutta la nostra vita nazionale, pur conservando nel suo ministero quella libertà che il Governo italiano lascia agli altri cittadini nel loro esercizio professionale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Carle, altro iscritto.

CARLE. Onorevole colleghi! La discussione, che ormai dura da quattro giorni sul nobilissimo e delicatissimo tema che ci sta dianzi, è stata così ampia, così elevata, così ricca di considerazioni storiche, filosofiche e sociali; che io mi credo in debito di astenermi dal prolungare in qualsiasi modo la discussione generale, e di restringermi senz'altro alle considerazioni di quella proposta, che ho avuto l'onore di sottoporre alla benevola considerazione del Senato.

Comincerò da una semplice osservazione di fatto. Malgrado la varietà grande di opinioni e di gradazioni di opinione che si manifestarono in questo consesso dai precedenti oratori, io credo tuttavia che noi siamo d'accordo sopra due punti essenziali.

Il primo di questi punti consiste in ciò, che tanto il disegno di legge proposto dall'onorevole ministro Bonasi, quanto quello proposto dall'Ufficio centrale, sebbene differiscano nel loro titolo ed anche nella loro sostanza, tuttavia

non si propongono lo scopo d'innovare in qualsiasi modo il nostro diritto pubblico quanto ai rapporti fra lo Stato e la Chiesa, ma intendono ad uno scopo più modesto, che è quello di porre argine ad un grandissimo inconveniente, che turba l'ordinamento delle nostre famiglie, e che popola il nostro paese di un numero grande di figli illegittimi, che devono scontare talvolta la pena della leggerezza, della colpa o della ignoranza dei loro genitori.

Un altro punto, onorevoli colleghi, in cui possiamo eziandio essere concordi sta in questo, che per quanto possa essere stato l'apprezzamento che gli oratori che mi hanno preceduto hanno fatta della istituzione del matrimonio civile, nessuno però si spinse fino a tale da sostenere che dovesse essere modificata in proposito la legislazione vigente presso di noi.

Certamente si poté scorgere dalle parole pronunciate da qualche oratore, che non era in lui grande entusiasmo per l'istituzione del matrimonio civile, ma nè l'istituto poteva essere posto in discussione, nè alcuno giunse ad impugnarlo direttamente; e quindi noi, che rispettiamo le opinioni e gli apprezzamenti di tutti, non dobbiamo inquirere sulle intenzioni, che altri potesse avere riguardo a questa istituzione, che noi riteniamo essere come conquista della civiltà.

A questo proposito tuttavia mi credo in debito di fare quanto meno un cenno di taluni apprezzamenti relativi all'istituzione del matrimonio civile, che, a parer mio, potrebbero condurre a conseguenze gravi, anche per l'autorità delle persone, da cui essi partirono.

Uno di tali apprezzamenti è partito da persona, per cui ho altissima stima, l'illustre senatore Pascale, e mi parve anche diviso dall'onorevole Vitelleschi.

Essi, tessendo una breve storia della istituzione del matrimonio civile, sarebbero pressochè venuti, se io ho bene inteso, alla conseguenza che questo istituto sia dovuto a quel grande cataclisma sociale, che fu la rivoluzione francese e che esso perciò si risenta in qualche modo della incredulità e della irreligione, che prevalsero in quell'epoca.

Io non posso ammettere questo apprezzamento, che certo non contribuisce a mettere in buona luce un istituto fondamentale della nostra legislazione.

Io credo che basti dare un'occhiata alla storia del matrimonio civile; che basti consultare in proposito il trattato di diritto ecclesiastico cattolico ed evangelico del dottor Emilio Friedberg, professore a Lipsia, stato tradotto dal nostro Ruffini (Torino, 1893), che è certo il trattato, in cui trovasi studiato più imparzialmente e più completamente quest'argomento, per iscorgere che il matrimonio civile esisteva già in germe prima che scoppiasse la rivoluzione francese.

Il medesimo fu imposto da necessità sociali, fu istituito in omaggio al principio di tolleranza dei diversi culti, fu richiesto talvolta dalla stessa Chiesa, e fu in sostanza un prodotto del formarsi dello Stato moderno, che doveva richiamare a sè la facoltà di regolare l'importantissima delle istituzioni sociali.

Le sue radici quindi non debbono essere cercate soltanto nella rivoluzione francese e tanto meno nella incredulità e nella irreligione del tempo, è questa la ragione per cui il matrimonio civile non solo non fu scosso dal soffio potente di reazione, che seguì la caduta del primo Napoleone, ma riuscì invece a mantenersi e a consolidarsi, perchè rispondeva a una vera necessità sociale.

Del resto, onorevoli colleghi, quand'anche si ammetta che il matrimonio civile ci pervenga dalla grande rivoluzione francese, non è forse da essa che ci derivarono i principi che stanno a base del diritto medesimo, i quali proclamati dalla Francia, diventarono poi la conquista del mondo civile?

In un altro apprezzamento non posso essere concorde, ed è in quello emesso ieri dal nostro illustre collega Negri, del quale ho ammirato la splendida parola. Egli, che pur mise in buona luce la grande rivendicazione dello Stato moderno quanto all'istituto del matrimonio civile, sembrò in qualche modo ritenere che il matrimonio civile consistesse in una semplice registrazione dell'atto civile dei matrimoni; di guisa che lo Stato compirebbe, quanto al matrimonio, quell'ufficio stesso che esso compie circa le nascite e le morti, che sono fisici avvenimenti, e quello magari che esso compie relativamente alle ipoteche ed ai privilegi.

Anche questo concetto, perdoni l'on. Negri, non può essere accettato. Il matrimonio civile, non che essere semplice registrazione e con-

statazione di un avvenimento, suona e significa il diritto dello Stato di regolare le basi di quell'istituto della famiglia, che continua sempre ad essere il *seminarium reipublicae*.

Sgombro così il terreno da apprezzamenti che non si possono accettare, e fermo ed inconcusso il concetto che l'intento del presente disegno di legge è quello soltanto di rimediare all'inconveniente gravissimo dei numerosi matrimoni religiosi, i quali con danno soprattutto della prole, non sono accompagnati dall'atto civile, senza dover perciò introdurre delle innovazioni nei concetti a cui si ispira il nostro diritto pubblico e privato, noi ci troviamo di fronte al gravissimo quesito, che costituisce il nocciolo di tutta questa discussione.

A conseguire l'intento che il disegno di legge si propone, sarà più adatto, più efficace, più opportuno il mezzo che propone l'Ufficio centrale col titolo della precedenza obbligatoria del matrimonio civile sul religioso, titolo che esso ha ereditato da una lunga sequela di progetti anteriori? o sarà invece a preferirsi il mezzo più modesto, a cui si appiglia il progetto ministeriale sotto il titolo di *disposizioni contro i matrimoni illegali*, mezzo che ha pur esso la sua tradizione anteriore, a cui si rannodano i nomi del Cassinis, del Mancini e del Cadorna?

Sono pressochè trent'anni, che insegno alla gioventù subalpina che il grande fatto dell'epoca nostra è la formazione dello Stato moderno accompagnato dalla rivendicazione di quei poteri che in un periodo di transizione, in cui lo Stato aveva cessato di adempiere alla propria funzione, dovettero necessariamente cadere in mano di altre autorità; quindi la mia parola non non potrà essere sospetta se affermerò che fra i due mezzi che possono condurre al conseguimento dello scopo che si propone la legge, è a preferirsi quello più modesto, che consiste nell'introdurre unicamente delle disposizioni contro i matrimoni illegali.

Per quanto si faccia, per quanto si riduca anche la precedenza del matrimonio civile ad ad una semplice affermazione teorica, sornita di vera sanzione, come accade nel progetto dell'Ufficio centrale per l'introduzione dell'articolo 4, ciò non potrà mai impedire che il titolo stesso abbia la significazione e la portata di una lotta e di un conflitto colla Chiesa e ac-

cenni a una supremazia che il potere civile vuol rivendicare sul potere spirituale in tema di matrimonio, supremazia che non esisterebbe in base all'attuale legislazione.

Si avrà bel dire, che imponendo quella precedenza si obbedisce ad una necessità sociale, e che con tale precedenza si mira ad avere la Chiesa cooperatrice in uno scopo di alta morale, che è quello di dare una base salda all'ordinamento della famiglia, ma si può essere certi, che finchè si adopera quel titolo la Chiesa verrà sempre a dire che si vuol stabilire una precedenza ed una priorità del contratto civile che essa ritiene offensiva del sacramento, contraria al principio della separazione ed indipendenza dei due poteri, e che mentre si invoca la sua cooperazione in un alto intento morale, si viene a minacciarla di pene se essa venga a compiere ciò, che essa dal suo punto di vista ritiene far parte del suo ministero spirituale, e competere nell'amministrazione di un sacramento.

Io non divido totalmente l'opinione dell'illustre Carrara, secondo cui il ministro del culto che disobbedisce al precetto della precedenza obbligatoria del matrimonio civile introdotta per una ragione altissima di ordine pubblico non commetterebbe un reato, ma ritengo che così facendo non si venga ad ottenere lo scopo a cui si mira, ma si finisca per acuire quel dissidio, che si vorrebbe invece far scomparire, e ad accrescere la resistenza di quella Chiesa di cui vorrebbe aver la cooperazione.

Diro di più, che a mio avviso fu in parte questo titolo infelice di precedenza obbligatoria, preso a prestito da altri Stati, che si trovano in condizioni sociali compiutamente diverse dalle nostre, che originò quella singolare jettatura, che sembra aver perseguitato i numerosi progetti, che si vennero successivamente presentando, senza che alcuno fra essi potesse giungere in porto. I ministri infatti, eccitati dalla pubblica opinione e dai discorsi dei Procuratori del Re e stimolati da interpellanze parlamentari, ordinavano inchieste, raccolte di dati statistici e giungevano fino a presentare dei progetti sempre col titolo ormai tradizionale di precedenza obbligatoria; ma poi sentivano che l'imporre quella precedenza stonava col nostro diritto pubblico, col concetto di libera Chiesa in libero Stato, e così i progetti o erano dimenticati, o scadevano con le varie legislature, e ve-

nivano così a costituire quella specie di zavorra legislativa, che sembra essere destinata a rimaner sempre all'ordine del giorno senza poter mai giungere ad essere trasformata in legge.

Ciò però non tolse, ed anzi fu causa, che il problema sia stato sempre studiato anche in occasione della riforma delle leggi penali, e che l'elaborazione progressiva di tanti disegni di legge abbia molto giovato a porre le basi di quello, che ora stiamo discutendo. È facile infatti lo scorgere, che tanto il progetto dell'Ufficio centrale quanto quello del ministro, non sono già progetti che giungano improvvisi, ma si presentano come il coordinamento a sistema di disposizioni diverse di leggi le quali già occorrevano nei progetti anteriori. Per tal guisa i due progetti che stanno dinanzi a noi finiscono col costituire — per usare una espressione efficacissima dei giurisperiti romani — una specie di *ius translaticium*, che venne in certo modo trasmettendosi da ministro a ministro, le cui disposizioni si vennero lentamente preparando e pressochè consolidando nella opinione pubblica e parlamentare.

Nè serve per combattere l'influenza contraria, che esercita questo titolo di *precedenza obbligatoria*, l'allegare come sempre si fa il grande esempio dei maggiori popoli civili, perchè quest'allegazione eccita anche maggiormente gli animi in senso opposto; perchè fa nascere il sospetto, che si voglia imitare l'esempio di popoli, che sono in condizioni compiutamente diverse dalle nostre per ciò che si riferisce ai rapporti fra Stato e Chiesa.

Convieni infatti ammettere che in questa parte il nostro diritto pubblico è profondamente diverso da quello degli altri paesi. Noi continuiamo pur sempre a mantenerci fedeli a questo principio tradizionale della libera Chiesa in libero Stato che, formulato da Camillo Cavour, mette capo al grande nostro filosofo e poeta nazionale Dante Alighieri.

E di mantenersi fedeli a questo principio, radicato nel nostro stesso modo di pensare, nella filosofia che sempre prevalse di noi e nelle condizioni stesse di fatto in cui ci troviamo, abbiamo ben d'onde in quanto, che, come ben disse ieri l'onor. Digny, è stata questa politica tradizionale che ci ha condotti a risolvere questo singolare problema di fare coesistere nella stessa città il Re ed il Ponte-

fice. Certamente, di fronte a questo stato di cose, non può servire l'invocare l'esempio degli altri paesi, che adottarono il sistema della precedenza, come non può servire per combattere la nostra legislazione matrimoniale l'invocare l'esempio dell'Inghilterra. Questa, è vero, avrebbe riconosciuta la più larga libertà nei modi di contrarre il matrimonio, dando facoltà a ciascuno di recarsi a celebrare il matrimonio dinanzi al ministro del proprio culto; ma deve consentirmi il senatore Digny, che ha pur recato ieri quest'esempio, che le condizioni nostre, quanto ai rapporti colla Chiesa, sono completamente diverse, e non ci consentirebbero di introdurre quel sistema, che colà non può produrre inconvenienti.

Nell'Inghilterra infatti abbiamo la Chiesa anglicana che essendo nata in certo modo collo Stato non solo può procedere d'accordo collo Stato, ma è profondamente immedesimata con esso, mentre presso noi abbiamo una Chiesa e un clero coi quali si potrà col tempo sperare un accordo in questo come in altri argomenti, in cui l'interesse è comune, ma intanto finchè l'accordo non vi è lo Stato non può rinunciare ad un potere che è suo, quale è quello di regolare il matrimonio dal punto giuridico e civile, nè può lasciarne la celebrazione ad un clero, che si propone intenti diversi dai suoi ed ubbidisce ad un'autorità diversa dalla sua.

Intanto le cose premesse dimostrano abbastanza, che fu conveniente ed opportuno, che l'onorevole Bonasi nel suo disegno di legge abbandonasse quell'intitolazione, che un lungo uso pareva aver resa inevitabile, ne sostituisse una, che colla sua minor pretesa consentisse di dare un altro e più conciliante indirizzo alla risoluzione dell'ardua questione.

Tale è appunto quella di *Disposizioni contro i matrimoni illegali*.

Si è detto a questo proposito dall'onor. Vitelleschi con quella sua mirabile facilità di eloquio ed ora dal mio amico Cantoni che la trovata del ministro fu il frutto di quella abilità politica, che un tempo era frequente per l'ingegno italiano e di cui incontrasi ancora qualche manifestazione a' nostri giorni.

Riconosco di buon grado questo accorgimento politico all'onor. Bonasi, ma credo che qui la sua vera politica sia consistita soprattutto nel chiamare le cose col proprio nome.

Egli non si propose certo di giuocare di abilità e di ricorrere ad espedienti, ma ebbe piuttosto lo scopo di indicare nettamente ed apertamente ciò, che egli si proponeva col suo progetto di legge. Tale intento per lui non era quello di modificare in qualsiasi modo i rapporti tra Chiesa e Stato, nè di affermare una superiorità dello Stato in materia matrimoniale, che dal punto di vista civile non poteva essere contestata, ma quello unicamente di colpire coloro i quali, contraendo matrimonio esclusivamente religioso, cercavano di prevalersi del rispetto di cui li circondava una lunga ed antica tradizione per attribuire alle loro unioni una rispettabilità, che non era nei motivi che li conduceva a contrarre quella forma di matrimonio.

Ecco l'abilità politica dell'onorevole Bonasi, e di questo non posso a meno di dargli lode, inquantochè credo che la miglior politica sia quella di dire chiaramente quello che si vuole e dare alle cose il vero e proprio nome.

Parmi che dopo ciò noi potremmo essere riconciliati con questo titolo modesto del disegno di legge a cui non eravamo più usi da lungo tempo, se non sorgesse l'osservazione del relatore dell'Ufficio centrale stata poi ripetuta da molti altri, l'osservazione cioè che questo titolo sarebbe in contraddizione collo spirito e colla lettera della legge, secondo cui il matrimonio religioso è inesistente.

Or bene, onorevoli colleghi, o io sono in errore o qui si cade inconsapevolmente in una sottigliezza giuridica. Certo il matrimonio religioso è inesistente dal punto di vista giuridico perchè non produce effetti civili; ma ciò punto non toglie che esso possa essere considerato come illegale e che possa essere punito, se non sia seguito dall'atto civile. Fu questo appunto l'errore, direi, di prospettiva e di apprezzamento, in cui incorsero i legislatori del 1865, i quali dichiarandolo inesistente non credettero quasi più di doversene occupare e fecero così astrazione da una lunga tradizione che lo consacrava e che l'accompagnava, tradizione che non poteva perdere efficacia unicamente per una dichiarazione teorica di inesistenza. I legislatori del 1865 furono, come ora si direbbe, dei metafisici, i quali seguirono a fil di logica il loro ideale di separazione dei due poteri e di reciproca libertà, senza tener conto della realtà dei fatti da cui sempre nasce il diritto. Nè io

oso condannare se in quel tempo di schietto e sincero entusiasmo essi ebbero piena fiducia nelle libertà e nei principi a cui informavasi il nuovo diritto e fecero a fidanza sul buon senso della popolazione e sull'aiuto del clero, in un tempo, in cui di fronte al grande fatto dell'unificazione della patria, tutto sembrava essere possibile e sperabile.

Tanto meno oso condannarli, in quanto che essi fecero delle riserve per il caso in cui il buon senso delle popolazioni e il modo di procedere del clero non avessero corrisposto alle loro speranze.

Si è disputato poi fra l'onorevole Pascale da una parte e gli onorevoli Finali e Pellegrini dall'altra, se tali riserve fossero *generiche* o *specifiche*, cioè limitate e ristrette alla prescrizione della precedenza obbligatoria del matrimonio civile. Per mia parte sono dell'avviso dell'onorevole Pascale, che cioè tali riserve furono e non potevano essere che *generiche*, cioè nel senso di servirsi dei mezzi che fossero proporzionati alle necessità ed ai bisogni dei tempi, senza vincolare previamente i posterì al sistema della precedenza; il che sarebbe stato veramente singolare, trattandosi di leggi, che si fanno per il loro tempo, senza pretendere di dettar norma ai legislatori dell'avvenire.

Ciò significa che la questione era ed è impregiudicata, e certo il miglior modo per risolverla era quello di dare l'impronta e il suggello di matrimoni illegali ai matrimoni religiosi non seguiti dall'atto civile, seguendo in ciò l'esempio dei Romani che determinava quali fossero le *iustae nuptiae*, per distinguerle dalle *iniustae*, da quelle cioè che non si ritenevano nozze legittime, ossia conformi al diritto.

Esaminato e giustificato così il titolo che in questioni così delicate ha la sua importanza, veniamo ora ad esaminare la sostanza del disegno di legge.

Certo a questo riguardo furono gravi e parvero talvolta aspre le censure al progetto ministeriale. Si parlò di abdicazione del potere civile, di rinunzia ad una parte della sovranità inscindibile dello Stato, di un passo nella via del regresso; lo si accusò, per aver detto, a mio avviso giustamente, che salvo il titolo non vi era più una vera differenza fra il progetto del Ministero e quello dell'Ufficio centrale.

Or bene, onorevoli colleghi, noi conosciamo

tutti l'onorevole Bonasi e sappiamo che l'appassionarsi della discussione può condurre ad esagerazioni.

Certo ciò che ha scritto ed operato l'onorevole Bonasi ci danno sicura fiducia, che egli il quale scrisse così bene dello Stato, dei suoi poteri, delle sue responsabilità in rapporto coi suoi dipendenti e che sempre operò a servizio dello Stato non poteva certo avere intenzione, presentando un progetto di legge, di rinunciare in qualsiasi modo alle prerogative e ai poteri dello Stato.

Solo può nascere il timore, che trattandosi di un progetto diretto a risolvere una questione di indole così ardua e delicata, la via da lui seguita non sia stata così bene delineata da escludere ogni dubbio circa l'intendimento, che egli si è voluto proporre.

Il fatto si è, che anche il mio onorevole amico Cerutti, relatore dell'Ufficio centrale, al quale deve essere riconosciuto il merito di aver recato nell'esame del progetto una serenità ed imparzialità a tutta prova, una conoscenza ampia del diritto civile e canonico ed una logica stringente, fu condotto ancor egli a formulare contro il disegno di legge dell'onorevole ministro delle critiche abbastanza gravi, rilevando in esso certe intime incoerenze e contraddizioni stridenti, che certo debbono essere eliminate dal progetto.

Io non ripeterò ciò che egli ha detto meglio che io non potrei fare circa queste intime e particolari incoerenze del progetto, ma, secondo il mio solito, mi arresterò di preferenza a quella che per me costituisce l'incoerenza fondamentale del progetto stesso, quella incoerenza, che non fu per ora abbastanza messa in rilievo e che quando non fosse riparata efficacemente ci potrebbe forse condurre ad applicare al disegno di legge il verso del poeta: *Desinit in piscem mulier formosa superne*.

Questa incoerenza fondamentale, causa prima di tutte quelle che sono poi acutamente rilevate dal relatore, a mio avviso, consiste in questo che mentre nella nostra legislazione noi abbiamo un unico matrimonio riconosciuto ed è il civile, invece il sistema, a cui è ricorso l'onorevole Bonasi, quando non vi si introducesse l'opportuno rimedio, condurrebbe ad introdurre, non fosse che per poco tempo, due specie di matrimoni uno civile e l'altro religioso, che

avrebbero entrambi esistenza giuridica e produrrebbero degli effetti civili.

Mi perdoni l'onor. Bonasi se non si può sempre spiegare la genesi di una associazione di idee: ma questo è certo che il suo progetto mi ha fatto correre col pensiero a quella distinzione che noi troviamo in Diritto romano fra il *dominium ex iure Quiritium* ed il *dominium in bonis*.

Il matrimonio civile corrisponderebbe al *dominium ex iure Quiritium* e arrecherebbe a colui che lo conclude i vantaggi e gli oneri, che vi sono inerenti, mentre il religioso, almeno per una discreta luna di miele che sarebbe di una quarantina di giorni, verrebbe ad essere un *matrimonium in bonis*, in cui si potrebbero avere le dolcezze e le gioie più o meno relative del matrimonio, senza avere i pesi e gli obblighi inerenti al medesimo.

Rimarrebbe però sempre la prospettiva non lieta di un brutto risveglio alla fine dei quaranta giorni, che consisterebbe nell'azione penale col relativo pagamento dell'ammenda per non aver fatto seguire al rito religioso l'atto civile di matrimonio. Però anche allora vi sarà modo di pensare, se per rimanere nella condizione comoda in cui si era non fosse preferibile di pagare senz'altro l'ammenda, che non è certo grave soprattutto per chi trovasi in condizione agiata.

Ecco la grave incoerenza del progetto Bonasi, quella che non riparata condurrebbe i giuristi e i sostenitori del diritto dello Stato a respingere il suo progetto. Nè io intendo di fargliene colpa; anche il suo disegno di legge aveva la sua preparazione anteriore, ed in questa soprattutto per opera del Mancini e del Cadorna era stata sempre mantenuta una distanza possibile di tre mesi o di trenta giorni fra i due matrimoni, senza però riconoscere alcun effetto civile al matrimonio nell'intervallo, il che certamente deve essere eziandio.

È questo quindi il grave pericolo inerente al progetto ministeriale. Mentre secondo la nostra legislazione non vi ha certamente che un solo matrimonio, che sarebbe il civile, con quel progetto invece viene ad esservi, per qualche tempo almeno, la possibilità di due matrimoni l'un contro l'altro armati, come lo Stato e la Chiesa, di cui sarebbero i rispettivi rappresentanti.

Nè si venga a dire, come forse sfuggi a qualche oratore, che il matrimonio civile si riduce ad una semplice registrazione e il matrimonio religioso ad una semplice benedizione nuziale. Nel concetto rispettivo dello Stato e dalla Chiesa i due matrimoni, come osservò il Finali, sono per sè completi e perfetti: ciò è dimostrato dal fatto che hanno entrambi in proposito una legislazione compiuta, quanto al matrimonio, ai suoi impedimenti ed ai suoi riti.

Se così è, quello che soprattutto importa si è di impedire questo dualismo, e il solo modo per riuscirvi consiste nel fare in guisa, che malgrado l'autorità diversa che celebra i due matrimoni, si venga a stabilire, per il caso in cui si vuol far precedere il rito religioso, una specie di unità di contesto e quasi contemporaneità dei due riti, per guisa che scompaia, per quanto è possibile, quell'intervallo di tempo durante cui sarebbe riconosciuto e quanto meno tollerato dalla legge il matrimonio colle sole forme religiose.

È stato questo il motivo per cui, avendo sempre dichiarato l'onor. Bonasi di essere disposto ad accettare quegli emendamenti, che possono condurre a limitare questo intervallo, ed essendo stato anche questo concetto espresso da parecchi oratori, come il Canouico, il Cannizzaro, il Negri ed il Massabò, io mi sono fatto lecito di presentare un emendamento, che intenderebbe a questo scopo.

Esso consiste in due articoli, che verrebbero a modificare i due primi articoli del progetto Bonasi, cioè il primo che determina quali siano i matrimoni che debbono considerarsi come illegali, e il secondo che stabilisce le pene, in cui incorrono coloro che si trovano in questa condizione illegale.

Eccone il tenore:

Art. 1.

Ogni unione matrimoniale con le forme religiose, che non è stata preceduta dall'atto di matrimonio con le forme e secondo le disposizioni del Codice civile, deve essere immediatamente seguita dalla celebrazione del medesimo.

Consequentemente gli sposi che intendono di far precedere il rito religioso debbono prima aver adempiuto alle prescrizioni tutte della legge civile e aver dichiarato previamente al-

l'ufficiale dello Stato civile il giorno e l'ora in cui procederanno alla celebrazione dell'atto civile.

Tale celebrazione dovrà essere fissata per lo stesso giorno o per il giorno susseguente a quello della cerimonia religiosa.

Art. 2.

Gli sposi che contravvengano al disposto dell'articolo precedente, o celebrando il rito religioso senza aver prima adempiuto alle condizioni di cui sopra, o tralasciando dopo la cerimonia religiosa il compimento dell'atto civile nel giorno fissato sono puniti con l'ammenda da L. 200 a L. 1000 (in conformità all'art. 124 del Codice civile italiano).

Essi incorrono inoltre immediatamente nella perdita di qualunque diritto od utilità che dipenda per legge o per disposizione dell'uomo dallo stato di celibato o di vedovanza.

La celebrazione dell'atto civile di matrimonio estingue l'azione penale rimpetto agli sposi e fa cessare l'esecuzione della condanna e tutti gli effetti della medesima.

La morte di uno degli sposi produce il medesimo effetto rimpetto al superstite.

Gli articoli 3, 4, 5, 6, 7 restano conformi al progetto ministeriale, salve semplici variazioni di coordinamento.

Fermiamoci anzitutto al 1° articolo ed al primo comma del medesimo.

« Ogni unione matrimoniale con le forme religiose, che non è stata preceduta dall'atto di matrimonio con le forme e secondo le disposizioni del Codice civile, deve essere immediatamente seguita dalla celebrazione del medesimo ».

Comincio anzitutto col dichiarare che al modo stesso che io non faccio questione di priorità o di precedenza quanto alla presentazione di un emendamento, la cui necessità fu sentita da molti e di cui mancava soltanto ciò che potrebbe chiamarsi la formulazione giuridica, così io non ho difficoltà di accettare quelle modificazioni che possono essere proposte. Siccome quindi l'illustre senatore Ascoli, quando si venisse all'adozione dell'emendamento, riterrebbe opportuno di modificare questo primo comma nei termini seguenti: « La celebrazione del matri-

monio, secondo il rito religioso, che non sia stata preceduta dall'atto di matrimonio secondo le disposizioni del Codice civile, dev'essere immediatamente susseguita da questo atto», io dichiaro che non ho difficoltà di accettarlo in quanto che la sostanza è la stessa e soltanto la dizione ed il periodo vengono ad essere modificati in meglio.

Ad ogni modo, il cambiamento che qui si propone consiste in questo: che, mentre l'onorevole Bonasi nel primo articolo del suo progetto parla di unione colle forme religiose, che debba essere preceduta o seguita dall'atto civile, invece qui non si parla del caso in cui abbia preceduto l'atto civile, perchè quel matrimonio è perfettamente legale; ma solo del caso in cui abbia preceduta la celebrazione del rito religioso, perchè è questa l'unione matrimoniale, che verrà ad essere considerata come illegale, se non sia immediatamente seguita dalla celebrazione dell'atto civile.

Per tal modo la legge si astiene dal venire alla dichiarazione generica del progetto ministeriale, secondo cui l'unione matrimoniale colle forme religiose debba essere preceduta o seguita dall'atto civile, ma si limita ad imporre e ad ordinare a quelli che abbiano fatto precedere il rito religioso, che esso debba essere immediatamente susseguito dall'atto civile.

Il secondo comma dell'art. 1 è poi così concepito:

« Conseguentemente gli sposi che intendono di far precedere il rito religioso debbono prima aver adempiuto alle prescrizioni tutte della legge civile e aver dichiarato previamente all'ufficiale dello stato civile il giorno e l'ora in cui procederanno alla celebrazione dell'atto civile ».

È evidente che esso è la conseguenza logica di ciò che è stabilito prima. Se la legge ordina che al rito religioso susseguia immediatamente l'atto civile, è naturale che essa pretenda da coloro che vogliono far precedere il rito religioso, che essi si pongano in condizione da poter obbedire al precetto della legge. È questa la ragione per cui si richiede, che per far precedere il rito religioso sia prima adempiuto alle prescrizioni tutte della legge civile, che siasi fatte le pubblicazioni civili, e che siasi constatato che al matrimonio civile non ostano gli impedimenti introdotti dalla legge civile. Così

pure è necessario che siano presi gli opportuni concerti coll'ufficiale dello stato civile circa il giorno e l'ora in cui si procederà alla celebrazione dell'atto civile. Al qual proposito è a notare che qui non è il caso della *solenne promessa* avanti all'ufficiale dello stato civile, di cui nella legge civile del Regno delle Due Sicilie, che doveva precedere la celebrazione che si faceva dal parroco, ma trattasi piuttosto di un preliminare che prepara per la celebrazione dell'atto civile. Viene così ad essere escluso che il matrimonio religioso, per essere stato prima celebrato, venga a convertirsi in una coazione per il matrimonio civile che male si accorderebbe colla libertà e spontaneità del consenso che è richiesto per il matrimonio. Non si fanno quindi due matrimoni, di cui uno cioè il religioso, per essere preceduto, costringa all'altro e venga così ad essere una coazione per la conclusione di esso, ma ne fa un solo, alla cui formazione concorrono contemporaneamente l'autorità civile e l'autorità ecclesiastica.

Viene infine l'ultimo comma così concepito: « Tale celebrazione dovrà essere fissata per lo stesso giorno o per il giorno susseguente alla cerimonia religiosa ».

Ciò è indispensabile perchè trattasi di argomento in cui si può ben dire: *est periculum in mora*. Quindi certamente e i genitori e gli sposi che vogliono obbedire alla legge, e soprattutto la sposa, debbono desiderare che così si faccia, come realmente si fa da coloro che vogliono procedere alla celebrazione dell'uno e dell'altro rito.

Nè si dica che possa esservi in ciò qualche apparente vessazione, perchè questa è appunto la procedura a cui si attengono coloro che vogliono obbedire alla legge. Essi curano prima l'adempimento delle condizioni richieste per la celebrazione dell'uno e dell'altro rito e pressochè contemporaneamente, e con gli stessi veicoli, si recano rispettivamente al Municipio od alla Chiesa, secondo che essi credono di dare la priorità all'uno o all'altro rito. Presso di noi sono perfino assai rari i casi, in cui le due celebrazioni si facciano una in un giorno e l'altra nell'altro ed è perciò che si consente di farlo.

Quello pertanto che qui la legge si proporrebbe di fare consiste nel rendere obbligatoria per tutti quell'a procedura ormai formatasi per consuetudine sulle basi dell'attuale legislazione

civile. È infatti evidente, che colui il quale celebra il rito religioso, senza curarsi prima di adempiere alle pubblicazioni e alla prescrizione della legge civile, non ha intenzione vera di volerci obbedire e dimostra anzi il proposito di volersi servire del matrimonio religioso, o qual mezzo di seduzione con una ragazza inesperta, o qual mezzo di procurarsi illeciti lucri, convertendo così il matrimonio secondo il Concilio Tridentino in una specie di matrimonio clandestino, mentre tutti sanno che esso fu introdotto appunto per combattere il medesimo. Trattandosi quindi di un atto che si prepara *in fraudem legis*, e giusto che la legge imponga questa e renda obbligatoria una pressochè contemporanea celebrazione dei due riti, che varrà ad impedirli.

Certo, se vi siano grandi distanze fra il luogo ove si celebra il matrimonio religioso e quello ove si celebra il civile, queste circostanze devono essere prese in considerazione per consentire un intervallo maggiore, che dovrebbe però sempre essere il meno possibile.

Quanto all'articolo 2 osserverò soltanto che siccome in base all'articolo anteriore vengono ad essere due le contravvenzioni: quella cioè di colui, che addiviene al rito religioso senza prima aver adempiuto alle prescrizioni della legge civile e aver fissato il giorno e l'ora per la celebrazione del matrimonio civile, e l'altra di colui che, dopo aver fissato tale celebrazione, non addivenga poi alla medesima.

Così si dovette provvedere colle penalità contro l'uno e contro l'altro. Aggiungerò in proposito che, quanto alle penalità, non mi parve il caso di mutare la legislazione attuale, la quale in base all'art. 124 del Codice civile irroga appunto una multa da lire 200 a lire 1000 all'ufficiale dello stato civile ed anche agli sposi che addivengano al matrimonio senza avervi fatto precedere le pubblicazioni, contravvenzione che certo si avvicina a quelle che vengono qui introdotte salvo che sarebbe forse da accrescere la pena.

È qui che potrebbe sorgere la questione se la pena dovesse anche estendersi al sacerdote, che celebra il matrimonio religioso, ancorchè non gli risulti che siano adempite le condizioni prescritte dalla legge civile. Dirò che a mio avviso l'azione della legge dovrebbe esercitarsi direttamente sui cittadini, senza nulla imporre

di coattivo al sacerdote, al quale però dovrebbe essere trasmesso il certificato dell'ufficiale dello stato civile, da cui risulti delle fatte pubblicazioni e dal *nulla osta*. Esso verrà così ad essere informato dello stato delle cose e conoscere anche quali siano quei casi in cui soprattutto urge di notificare allo stato civile la celebrazione di un matrimonio religioso non stato preceduto dall'atto civile.

Del resto è a notare che nel progetto Cassinis, dove già eravi qualche cosa di analogo, la pena era contro gli sposi e non contro il sacerdote (articoli 163 e 205 del progetto Cassinis). Il sapere che il solo matrimonio religioso non seguito dal civile o dalla legge dichiarato illegale è punito da essa e che il sacerdote dovrà farne la denuncia verrà ad impedire molti di questi matrimoni puramente religiosi, i quali si celebrano per ignoranza o perchè non occorre oggidi una espressa riprovazione e condanna di essi per parte della legge dello Stato.

Quanto alle altre disposizioni che occorrono nell'art. 2 dell'emendamento proposto, non ho nulla da dire, perchè esse già esistono nello stesso art. 2 del progetto del Ministero, e solo viene ad essere mutato l'ordine in cui sono formulate.

Certo, onorevoli colleghi, i cambiamenti, che verrebbero ad essere introdotti coll'emendamento proposto, appariranno molto semplici e forse anche troppo semplici. Malgrado di ciò se io potessi far vedere ai colleghi gli appunti che ho preso per riuscire alla formula così semplice che ho proposta, essi potrebbero riconoscere, che paragonando cose molto lontane fra di loro, essi potrebbero essere assomigliati a quei versi dell'Ariosto, che a noi appaiono così meravigliosi per la loro spontaneità e naturalezza, mentre poi ricercandone i manoscritti si trova che quella naturalezza e semplicità fu il frutto di lungo studio e di molte e laboriose correzioni.

Il punto di partenza, da cui ho preso le mosse, fu essenzialmente questo, che dal momento che noi abbiamo una legge sul matrimonio civile che viene già eseguita da buon numero di persone, e pressochè da tutti in alcune regioni, conveniva rendere obbligatoria per tutti quella procedura, che è osservata da coloro che obbediscono volenterosi alla legge e non cercano di eluderla a scopo di frode. Ho seguito in ciò

il processo di quei *telere iuris conditores*, che erano i Romani, i quali trasformavano in legge ciò che era entrato nel costume ed era conforme al *boni mores*.

Mi avvidi più tardi che ciò che avrei inteso di proporre già aveva una base nelle legislazioni anteriori, le quali avevano così già preparata la pubblica coscienza ad accogliere l'emendamento proposto.

Nel progetto Cassinis, per il Codice civile italiano, il quale fu certamente quello, che si risente maggiormente delle discussioni a cui diede luogo l'istituzione del matrimonio civile, già si era preveduto il caso di persone, che volessero far precedere il rito religioso alla celebrazione dell'atto civile, e si era stabilito, che loro fosse lecito di farlo, purchè avessero presentato al sacerdote il certificato dell'ufficiale dello Stato civile, che attestasse delle fatte pubblicazioni e del nulla osta per parte dell'autorità civile, facendo incorrere gli sposi che avessero celebrato il matrimonio religioso senza aver ciò fatto in una multa estensibile a L. 3000, uguale a quella in cui incorrevano l'ufficiale dello Stato civile e gli sposi che avessero celebrato il matrimonio civile senza farvi precedere le pubblicazioni.

Altri colleghi, fra i quali il senatore Finali, mi fecero osservare che quel progetto Cassinis in questa parte già era uscito dallo stato di semplice progetto, ed aveva già subito un importante esperimento, che ne aveva dimostrato l'efficacia.

Infatti Gioachino Pepoli, come Regio commissario nell'Umbria, già vi aveva esteso il matrimonio civile del progetto Cassinis, applicando così un sistema analogo a quello da me proposto, il quale sistema, col concorso spontaneo e volenteroso di quegli che allora era arcivescovo di Perugia, e che è sommo Pontefice, aveva condotto al risultato che per cinque anni circa fossero presso che scomparsi i matrimoni puramente religiosi. Consta invece, secondo l'attestazione del senatore Mariotti e secondo qualche documento comunicato all'Ufficio centrale, che tali matrimoni tornarono a rivivere troppo numerosi in quella regione, allorchè, cessata l'applicazione del progetto Cassinis, fu attuata puramente e semplicemente la vigente legislazione italiana.

Fu questo un esperimento, che, anche limi-

tato a pochi anni, dimostra l'efficacia di quel sistema, che in parte corrisponde all'emendamento proposto. Ma vi ha anche di più, ed è che alcun che di analogo esisteva eziandio nella legislazione del Regno delle Due Sicilie, ove pur ebbe a dare buoni frutti.

Non serve il dire che nel Regno delle Due Sicilie fosse sostanzialmente in vigore il matrimonio secondo il Concilio Tridentino, il matrimonio cioè celebrato dal parroco.

Ciò non toglie però, che anche i Borboni, non dissimili in ciò da altre case regnanti in altre provincie italiane, per quanto s'inchinassero alla Chiesa, fossero a un tempo gelosi custodi delle prerogative dello Stato per quanto si riferisce ai matrimoni. Una prova si viene ad averne in ciò che il decreto 16 luglio 1815 e poi il Codice del Regno delle Due Sicilie del 1819, pur lasciando che gli sposi fossero uniti in matrimonio dal parroco secondo il Concilio di Trento, prescrivevano però che essi dovessero farvi precedere una *solenne promessa* davanti allo stato civile, dalla quale risultasse che a quel matrimonio non vi erano impedimenti civili, e che il parroco potesse solo unirli in matrimonio quando avessero il certificato di aver adempiuto alle prescrizioni della legge, comminando persino delle pene ai parroci che avessero celebrato il matrimonio religioso senza la presentazione di tale certificato (Friedberg, op. cit. § 155 in nota). Per tal modo il Codice del Regno delle Due Sicilie, pur seguendo le forme del matrimonio religioso, andava più oltre che non l'emendamento da me proposto, e qualche cosa di analogo esisteva eziandio nella legislazione dei ducati di Modena e di Parma (V. *Appendice Relaz. Inghilleri*).

Il sistema proposto pertanto viene a trovare una base *consuetudinaria* nella legislazione, che già esistette un tempo in quelle stesse regioni, in cui sembra essere più grave l'inconveniente di matrimoni religiosi non seguiti dall'atto civile.

Riassumendo quindi quest'esame io credo di poter affermare che il sistema proposto è pratico, ha una base nelle legislazioni anteriori di alcune provincie italiane, fu già sperimentato efficacissimo nell'Umbria, non contraddice nè al nostro diritto pubblico nè al nostro diritto privato, ma si presenta invece come un naturale e spontaneo svolgimento e consolida-

mento del diritto consuetudinario, che si è formato nelle regioni italiana, ove entrò in regolare osservanza l'istituto del matrimonio civile.

Esso poi ha ancora il grandissimo vantaggio di affrontare e di superare la gravissima difficoltà, a cui accennarono con parole così sentite ed efficaci gli onorevoli Vitelleschi, Gadda, Negri, Digny ed altri, quella cioè del pericolo che, dovendosi per legge celebrare in precedenza il matrimonio civile, questo poi non sia seguito, per parte soprattutto dello sposo, dall'adempimento della promessa di far seguire il matrimonio religioso. In questo caso è incontestabile, che non vi saranno conseguenze giuridiche e legali, perchè il matrimonio produce i suoi effetti civili, ma potranno però esservi delle gravi conseguenze di carattere morale, per la condizione in cui verrebbe a trovarsi la sposa e i genitori di lei di fronte alla religione da essi professata.

Siccome però quest'aspetto della questione ebbe ad essere accennato dall'onorevole Cannizzaro, il quale ammette bensì che il caso sia assai grave, ma che l'esperienza non lo dimostra frequente, così mi permetterò di allegare in proposito due fatti abbastanza recenti.

Il primo consiste in una discussione importantissima seguita presso l'istituto di Francia (Accademia di scienze morali e politiche) riportata nel fascicolo del *Compte-Rendu* del gennaio 1900, pag. 93 e segg. Il Glasson a tutti noto per i suoi lavori di storia del diritto aveva letto all'Accademia una curiosa ed interessante Memoria col titolo: *Décadence du mariage religieux et origine du mariage civil au XVIII^e siècle*. Tale Memoria porse occasione ad una discussione pur riportata nel *Compte-Rendu* (pag. 101 a 110) a cui presero parte il Lyon-Coen, il Glasson, il Lefèvre-Pontalis, il Leroy-Beaulieu, l'Himly, il Darest e il Passy, nomi tutti noti ed apprezzati in Italia. Non è maraviglia quindi, il discorso sia caduto soprattutto sul sistema seguito dalla legislazione italiana.

Or bene, essi, favorevoli tutti alla secolarizzazione del matrimonio, vennero invece ad opinione diverse sulla legislazione matrimoniale italiana messa a confronto colla francese. Vi furono alcuni favorevoli al sistema della precedenza, come il Lyon-Coen, ma vi furono altri invece, come il Lefèvre-Pontalis, il quale os-

servò che non conveniva esaminare soltanto il caso del matrimonio religioso non seguito dal civile, ma anche il caso inverso, del matrimonio civile non seguito dal religioso. Egli intanto disse: « Si le mariage civil est d'abord célébré, il peut arriver que, malgré la volonté d'une des parties, l'autre, manquant à des engagements pris, refuse d'aller à l'église. A ce point de vue, je trouve la législation italienne préférable à la législation française ». Tale questione attirò da quel momento l'attenzione di quegli illustri congregati, e si vennero studiando i mezzi per ripararvi. Tra gli altri il presidente Himly ebbe a dire queste testuali parole, che fanno al caso nostro:

« Comment se fait-il qu'on n'ait pas eu, en Italie, l'idée de dire que si les nouveaux époux allaient d'abord devant le prêtre, celui-ci serait tenu de donner communication de l'acte accompli à l'officier de l'état civil? De cette façon les consciences seraient satisfaites et on éviterait le danger signalé ».

Lo stesso ebbe a dire anche il Glasson, di cui citerò le parole che fanno proprio al caso nostro:

« Il peut arriver que le mariage civil célébré, le mari refuse le mariage religieux. Cette situation était grave autrefois parce que la jeune femme ne pouvait obtenir que la séparation de corps: mais aujourd'hui elle a la faculté de demander le divorce ».

Che diremo noi dell'Italia, ove questa moglie, in base alla legge civile, non avrebbe alcun mezzo per ottenere la benedizione religiosa, e non potrebbe neanche ottenere la separazione? Ben vede l'onorevole Cannizzaro che la questione apparve grave a uomini dotti e senza prevenzioni, e certo sarebbe deplorabile se non si provvedesse con questo disegno di legge, tanto più che ora va estendendosi una setta, la quale mentre subisce ancora il matrimonio civile, ostenta invece un assoluto disprezzo per il matrimonio religioso da considerare come un articolo del suo programma di non addivenire al medesimo.

L'altro fatto sopra cui intendo di richiamare l'attenzione del Senato sempre a proposito di quest'argomento, è l'art. 4 del progetto di programma stato preparato dal Governo olandese per la terza conferenza di diritto internazionale privato, che dovrà appunto occuparsi della le-

gislazione matrimoniale nei rapporti fra i vari popoli.

In quest' articolo si dice al primo comma: « Sera reconnu partout comme valable, quant à la forme, le mariage célébré suivant la loi du pays où il a eu lieu »; ma poi soggiunge al primo alinea: « Il est toutefois entendu, que les pays dont la législation exige une célébration religieuse, pourront ne pas reconnaître comme valables les mariages contractés par leurs nationaux à l'étranger sans observer cette prescription ».

Si potrà certo discutere dal punto di vista del diritto internazionale privato, se sia opportuno introdurre questa eccezione alla regola generale, per cui è sempre valido il matrimonio celebrato secondo la legge del sito, ove esso ha avuto luogo; ma è indubitabile che lo scrupolo che dimostra il Governo olandese per i paesi ove il matrimonio si celebra col rito religioso, dimostra quali siano i delicati riguardi, che esso ritiene si debbano avere per il sentimento più intimo e suscettibile di tutti i sentimenti umani, qual'è per certo il matrimonio religioso. Ed è anche perciò, che in una legge, come la presente, si deve evitare di scontrarlo ed urtarlo in qualsiasi modo, per quanto sia nobile ed alto il fine che il legislatore si può proporre.

Onorevoli colleghi, sento che è tempo ormai di concludere e di chiedere anche scusa al Senato del lungo discorso.

Si è accennato più volte e da parecchi oratori alla necessità di contribuire anche coll'opera legislativa alla pacificazione degli animi, stanchi e affaticati dai conflitti e dalle lotte.

Ormai è un bisogno sentito da tutti quello di sottrarsi in qualche modo all'incubo di questa idea della lotta, che presentasi in tutti gli aspetti della vita sociale e nel dominio stesso della scienza e della religione.

Purtroppo oggi parlasi pressochè di continuo di lotta per l'esistenza, di lotta per il diritto, di lotta fra Chiesa e Stato, di lotta fra capitale e lavoro e comparve anche ultima, più triste delle altre, la lotta di classe, che quasi anela ad armarci gli uni contro gli altri.

Quasi si direbbe che, di fronte a questo sviluppo dell'idea di lotta in qualsiasi argomento economico, morale e perfino religioso, siasi pressochè smarrito il concetto vero dello Stato, il quale per l'alta sua missione non deve già sti-

molare ed eccitare le lotte, deve essere piuttosto il supremo moderatore delle medesime. Si è citato più volte in questa discussione il nome di Dante Alighieri, che fu il primo a porre nei suoi veri termini quella teoria della separazione fra Stato e Chiesa, che d'allora in poi ispirò costantemente la nostra politica ecclesiastica.

A mio avviso il concetto di lui non potè essere quello di considerare i due termini come eternamente inconciliabili, se egli insegnò che l'alta missione dell'impero civile era quella di mantenere la pace e la concordia, di amministrare giustizia e di tutelare la libertà di tutti.

Permettete, onorevoli colleghi, che io dica in questo alto consesso, in cui si rispecchiano tutte le gradazioni della pubblica opinione e della pubblica coscienza, quello che io sento nel profondo dell'anima mia.

Ormai sarebbe tempo, che si cessi di chiamare clericali coloro che hanno profonde convinzioni religiose, quando queste loro non tolgono di amare la patria e le liberali istituzioni; e di chiamare anticlericali quelli, che in un dibattito, come questo, si credono in dovere di sostenere e difendere la sovranità indiscutibile dello Stato. Noi non possiamo dimenticare che nell'augusta Casa che ci regge, e in tutti i cooperatori della nostra unità nazionale sempre procedettero d'accordo l'ossequio riverente alla religione e la custodia gelosa delle prerogative dello Stato.

È con questo criterio, che noi dobbiamo risolvere l'arduo problema, che ci è sottoposto.

Io non posso ammettere ciò che disse or ora l'onorevole Cantoni: che non debba accettarsi nè l'uno nè l'altro progetto, perchè l'uno e l'altro non risolvono intieramente il problema.

I tre quarti dei lavori preparatorii della nostra legislazione si occupano della risoluzione di questa questione. Essa ormai è matura: è tempo che ad una conclusione si venga.

In proposito dirò che, studiando le origini dell'antico diritto, sempre mi arrestai penseroso a quel passo di Dionisio di Alicarnasso, con cui esso dice che Romolo, il leggendario fondatore di questa eterna città, per prima sua legge richiamò alla pudicizia le donne col disconoscere le *nozze confarseate* che importavano il *consortium omnis vitae, individuum vitae consuetudinem continens*, e la *dicini et*

humani iuris communicatio. Ciò prova che l'ordinamento della famiglia è la prima e fondamentale questione, di cui si occuparono fondatori delle città e degli Stati, dal di, come dice il poeta

nozze e tribunali ed are di ero.
Alle comuni genti esser pietose
Di sè stesse e di altrui.

Se così è, può uno Stato, come la giovane Italia, procedere innanzi senza aver risolto il problema, che la travaglia e costituisce il suo più intimo dissidio?

Si è detto da qualche oratore che i mali si vengono attenuando, e che essi potrebbero essere lasciati al loro naturale svolgimento ed alla *vis naturae medicatrix*, di cui parla lo Spencer.

Così potrebbe forse farsi in questione di minor importanza, non in questa che tocca le basi dell'ordinamento della famiglia. In un tema come questo, l'opera della natura, e l'ammette anche lo Spencer, deve e può essere aiutata da una legge consapevole degli intenti che si propone.

È questa la ragione, per cui io sento il bisogno di ringraziare il ministro, che ha presentato questo disegno di legge, porgendo al Senato l'occasione di dare una base salda alla costituzione della nostra famiglia e di soddisfare a un voto annunciato nella sua solenne risposta al discorso della Corona.

È questa anche la ragione, per cui io raccomando vivamente all'attenzione del Senato il modesto emendamento che ho proposto, e che è ispirato a lungo e imparziale studio della questione e a convinzione profonda.

Io ve lo raccomando, onorevoli colleghi, non come cosa mia, ma come cosa vostra, o almeno come cosa di tutti noi, perchè qui è in tutti il desiderio di risolvere il gravissimo problema senza modificare il nostro diritto pubblico nella materia delicatissima dei rapporti fra Stato e Chiesa, e senza intaccare in qualunque modo l'istituzione del matrimonio civile, che è una delle maggiori conquiste dello Stato moderno. *(Bene — Approvazioni).*

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Schupfer.

SCHUPFER. Voglio cominciare da una confessione, e mi si offrirà il destro di farne anche altro in seguito.

Io deploro altamente di dover parlare in que-

sta occasione, tra perchè vengo quasi ultimo dopo tanti valenti oratori che mi hanno preceduto mietendo il campo in lungo e in largo, tra perchè la mia parola potrebbe tornare, non dirò sgradita, ma certo non cara all'uomo che regge le cose della giustizia, uno dei miei migliori amici, e non da oggi, nè da ieri, in cui la lucidezza e serenità del pensiero vanno di pari passo con la bontà e la rettitudine dell'animo. Mi duole, proprio mi duole, di doverne combattere le idee; ma d'altronde la questione è di quelle sulle quali non è possibile transigere: bisogna che ciascuno prenda francamente e sinceramente il suo posto come gli detta la coscienza, tanto più che la portata dei due disegni di legge, che ci stanno dinanzi, è forse di gran lunga maggiore di quella che risulta dai disegni stessi. Lo ha detto ieri l'onor. Pellegrini; ma in sostanza egli ha formulato ciò che è già nell'animo di tutti.

Ed entro subito in materia.

Purtroppo ci sono ancora molti i quali stanno paghi al matrimonio religioso, e non si curano di contrarre il matrimonio civile. Perchè fanno ciò? Lo fanno forse per un bisogno impellente della coscienza? Io ne dubito, prima di tutto, perchè non credo molto alle energie in un secolo piuttosto fiacco com'è il nostro; e credo poi tanto meno alle energie religiose, energie ideali, che si troverebbero piuttosto a disagio in questo secolo positivista. Io non credo che oggigiorno si contraggano matrimoni religiosi unicamente per far onta alle leggi dello Stato. Ci fu l'esempio del barone D'Ondes Reggio, di buona memoria; ma esso fortunatamente è rimasto isolato. Sono ben altri i fini che possono indurre ed hanno indotto molti a contrarre il matrimonio religioso senza curare quello civile.

Sono fini loschi, a volte turpi: il desiderio di conservare una pensione, un provvedimento, un grado nell'esercito, che altrimenti andrebbe perduto, od anche il proposito di sedurre una donna onesta e vincerne le resistenze, o anche senza ciò, me lo permetta l'onorevole Negri, quello di crearsi una situazione di minore impegno, la quale concili gli obblighi della coscienza con quelli del diritto, una situazione più libera, da cui un giorno si potrebbe uscire a piacimento, non ostante che la Chiesa la voglia considerare indissolubile; obbedendo quando ad un'idea di lucro, quando ad uno sfogo di

bassa passione, servendosi ad ogni modo del matrimonio religioso come di uno strumento per raggiungere altri fini.

Il peggio si è che coloro che ne vanno di mezzo, e ne subiscono le conseguenze pur troppo funeste, sono coloro che ci hanno meno colpa, o non ne hanno punto: la donna, di cui si è sorpresa la buona fede, e i figli, i quali porteranno per tutta la vita il marchio della loro origine, forse l'abbandono, e che ad ogni modo non godranno dei benefici della legge.

Perciò non dee fare meraviglia, se da più parti è da più anni siasi alzata la voce imperiosa contro tale stato di cose, e il Governo e il Parlamento abbiano più volte manifestato la intenzione e il proposito di rimediarsi.

Così lo avesse fatto anche la Chiesa! E sarebbe stato suo obbligo di farlo, nel proprio interesse, pel conseguimento degli alti ideali, che costituiscono la sua ragione di essere. Perché infine quel matrimonio religioso, a cui tiene tanto, ridotto, come è molte volte, a servire a tutt'altro che ad un bisogno della coscienza, deve necessariamente, presto o tardi, finire con lo snaturarsi, e perdere anche agli occhi delle moltitudini, ogni prestigio. Nè la Chiesa obbedisce ad un concetto morale allorchando chiude un occhio sulle conseguenze di cotesti matrimoni, specie nei riguardi della prole, che sa non essere legittima, per quanto si sforzi a considerarla tale.

Ma se la Chiesa rinuncia, per un momento al suo compito, non può rinunciarvi lo Stato, che, posto al centro della società, ha il dovere di tutelarne e moderarne e aiutarne tutti i legittimi interessi, sia pure contro la Chiesa.

E dicendo ciò non intendo affatto di venir meno a quel grande principio del nostro diritto pubblico ecclesiastico che vuole la Chiesa libera in libero Stato.

Sia pur libera la Chiesa; ed anzi, al pari della Chiesa, io vorrei che fossero liberi anche altri organismi depositari di altri interessi, se non tanto alti, certo non meno importanti e vitali di quelli della Chiesa, se non altro per questa povera vita terrena. Ma escludo nella Chiesa e da per tutto e sempre la libertà di fare o incoraggiare il male.

Del resto, a scanso di equivoci, e perchè ho inteso più volte in quest'aula citare quel principio senza restrizioni, quasi che lo Stato a-

vesse abdicato di fronte alla Chiesa e ciò lo impedisse dal far atto di giurisdizione, amo di ricordare, come conseguenze appunto di quella sua giurisdizione sulla Chiesa, l'*exequatur* e il *placet*, i provvedimenti contro gli abusi dei ministri del culto, anche il riconoscimento degli enti ecclesiastici allorchando si tratti della loro creazione, e la soppressione di molti già esistenti.

Il senatore Pascale ha voluto presentarci alcune cifre per dimostrare che coloro, i quali non vogliono saperne del matrimonio civile, più ancora che in Italia sono numerosi in Francia, nel Belgio, in Prussia, in Baviera, dove pur vige il sistema della precedenza di quel matrimonio. Ed ha anche detto che la cifra dei matrimoni illegali va via via scemando in Italia. È tutto un quadro statistico che l'onorevole Pascale ci ha messo innanzi; e nell'udirlo accettare senza più quelle cifre, mentre altra volta, in tempo non molto lontano, egli si era mostrato così scettico verso la statistica, ne provai un senso di vivo compiacimento. Ma non seppi reprimere un dubbio, e mi son chiesto: se quelle cifre fossero poi pienamente sicure. E a poco a poco mi sono trovato ad essere così scettico anch'io, proprio come una volta l'onorevole Pascale. Questo so che gli studiosi della nostra statistica disputano tuttora per sapere quale sia la media dei matrimoni illegittimi in Italia dopo l'istituzione del matrimonio civile. La stessa direzione generale della statistica italiana riconobbe che i criteri statistici adoperati fino ad ora sono, dal più al meno, sbagliati e che bisogna che ci rifacciamo da capo. Ecco ciò che mi rende scettico verso le cifre dell'onor. Pascale.

Ma siano anche otto o diecimila all'anno questi matrimoni, come calcolava il professore Sormani nel 1893, o anche meno, tre o quattromila, abbiamo sempre una cifra molto cospicua che deve impensierire il legislatore. Si tratta di una vera e propria piaga sociale, a cui urge di rimediare.

E con ciò intendo di avere risposto anche all'onor. Borgnini.

Egli conchiudeva il suo discorso, che io ascoltai religiosamente, con una professione di fede: che, cioè, non gli pareva necessario di provvedere sempre e subito ad ogni inconveniente che per avventura si verificasse. Egli

avrebbe desiderato di lasciar molto al tempo, sperando da esso il rimedio. Ma appunto in questo caso il male è troppo acuto, perchè si possa ancora soprassedere. Si tratta di una grande, deplorabile perturbazione dell'ordine morale e civile.

Ieri il mio amico, onorevole Cannizzaro, ha citato il Gabba; permettete anche a me di citare le parole di questo illustre giureconsulto italiano, certo non sospetto. Leggo in un suo recente studio: « Il matrimonio religioso, abbandonato come fu finora dallo Stato, è diventato fomite e strumento efficacissimo di iniquità impunita e di frodi, di pervertimento morale e religioso, di dissoluzione sociale ». Così anche il Gabba crede necessario che lo Stato esca finalmente dal suo riserbo ed intervenga.

Per conto mio applaudo con tutte le forze dell'animo ogni qualvolta mi vien fatto di trovare lo Stato al suo posto, tutore e vindice dei grandi interessi della nazione; applaudo specialmente oggi ai progetti, che ci stan dinanzi, che cercano di rimediare al grave disordine presente, e poco mi preoccupa dell'opposizione che l'uno o l'altro potrà incontrare da parte della Chiesa, perchè so che lo Stato è al suo posto e che la Chiesa disgraziatamente in questo momento non è al suo.

Senonchè i due progetti, concordi nello scopo, sono poi molto diversi tra loro per ciò che riguarda i mezzi; e mentre ci tengo a rendere omaggio alle buone intenzioni dell'onorevole ministro, mi duole di dover soggiungere che il suo progetto, a mio avviso, non corrisponde allo scopo. Dirò meglio, ammetto che il progetto possa anche togliere di mezzo qualche sconcio; ma lo scopo principale, non lo raggiunge.

Il ministro ha avvertito nella sua relazione che c'era negli animi qualche incertezza circa i mezzi più idonei per risolvere la delicata questione, onde, a sua detta, non potè formarsi nella coscienza pubblica italiana una corrente sicura e decisamente prevalente. Ma io temo forte che l'onorevole ministro, così attento ed acuto nelle cose sue, non abbia questa volta avvicinato bene l'orecchio al cuore della nazione per sentirne le pulsazioni: altrimenti egli si sarebbe accorto che la corrente c'era da molti anni, e solo non si era d'accordo su certe modalità, specie sulle sanzioni penali, senza le quali nessuna legge sarà mai efficace.

Il progetto dell'onorevole guardasigilli lascia piena facoltà agli sposi di premettere a piacimento il rito civile o il religioso: soltanto desidera e vuole che al rito religioso segua il civile. Ito detto desidera e vuole, e lo approvo in cotesto suo proposito; ma disgraziatamente nelle cose di questo mondo non basta volere: bisogna anche cercare e trovare la via per arrivare.

Il progetto dell'onorevole Bonasi si contenta di un'ammenda; e quale ammenda! e contro chi! e in quali circostanze! Un'ammenda che va dalle 50 alle 1000 lire contro gli sposi, i quali, dopo aver contratto il matrimonio religioso, trascurassero di contrarre il matrimonio civile, entro un dato termine; e contro i ministri del culto, i quali dopo aver benedetto il matrimonio, omettessero di darne notizia agli ufficiali dello stato civile.

L'onorevole Pascale ha detto che tutto dipendeva dal modo con cui sarebbe stata accolta la pena, e ch'essa poteva sortire od anche non sortire il suo effetto. E questa è già una confessione preziosa, in bocca ad un magistrato così insigne, e così caldo sostenitore del progetto dell'onorevole guardasigilli; ma io vado più in là. Noi possiamo fin d'ora prevedere come sarà accolta la pena, purchè si risalga alle cause del disordine. Una pena dalle 50 alle 1000 lire non è tale da far traboccare la bilancia sempre, qualunque sia la causa che possa aver spinto chicchessia a concludere il matrimonio religioso. Non diciamo delle utilità e dei diritti, che per legge o disposizione dell'uomo dipendono dallo stato di celibato o di vedovanza, perchè a questi ha già provveduto il disegno ministeriale; ma che dire di coloro che contraggono il matrimonio religioso con l'unico scopo di vincere la resistenza di una donna? o lo contraggono per crearsi, come dissi poco fa, una situazione più comoda, da cui potessero uscire quando loro talentasse? Mettete pure in una delle due coppe della bilancia l'ammenda e nell'altra il vantaggio che si vuole conseguire, e ditemi voi stessi da qual parte la bilancia sarà per traboccare.

Altri ha osservato che le ammende varranno tutto al più ad accrescere la cifra delle quote inesigibili, che un'amnistia presto o tardi cancellerà. Ed è un'osservazione acuta e giusta. Certo non varranno a risanare la piaga che di-

sgraziatamente tormenta la costituzione della famiglia in Italia. Il ripeto, ci vuole ben altro.

Molto meno poi potrei convenire nell'idea dell'onore. Massabò di ridurre tutto ad una mera questione di risarcimento di danni, lasciando da parte la pena.

Prima di tutto, perchè ci sarebbe una quantità di casi — forse i più — che sfuggirebbero a qualunque sanzione, cioè tutti quelli in cui le parti si fossero unite in matrimonio religioso unicamente perchè permetteva loro di recuperare quando che fosse la libertà di prima o anche di passare ad altre nozze.

Di che risarcimento volete parlare se il matrimonio è stato concluso con questo scopo? Ma ciò che più importa si è che ci troviamo di fronte ad un fatto il quale turba troppo profondamente tutto l'ordine sociale, perchè si possa ridurlo alle esigue proporzioni di un risarcimento di danni. Si tratta di un fatto, che oltrepassa il limite di un semplice interesse individuale, per elevarsi fino al rango di un alto interesse sociale: c'è un abuso deliberato e calcolato, che si va facendo su troppo larga scala, della libertà del matrimonio religioso e dello stesso sacramento, e ne sorge ineluttabilmente la necessità di colpirlo come un reato con una sanzione penale proporzionata ad esso.

Aggiungo che col disegno ministeriale si dà quasi sanzione legale al matrimonio religioso, che ora da noi non ne ha alcuna. Certo, vi è una specie di riconoscimento — i fogli clericali non han mancato di notarlo — una consacrazione legale, per quanto indiretta, del rito religioso, dacchè si limita a minacciare una ammenda a coloro che non lo facessero seguire dal matrimonio civile.

Tant'era che lo Stato dicesse: *Pagate una tassa, ed io non mi oppongo a che possiate anche contrarre il matrimonio col solo rito religioso*, passando sopra a tutti i disordini che esso sarà per produrre.

Insieme mi affligge un dubbio, che cioè minacciando un'ammenda a coloro, i quali si uniscono solo col rito religioso, se entro un certo tempo non vi faranno seguire anche il rito civile, non si venga a violare quella libertà che è, e deve essere l'anima del matrimonio.

Io temo forte che il matrimonio in molti casi non si potrà più dir libero. Sarà stato libero

il matrimonio religioso contratto precedentemente; ma il nostro, il vero matrimonio, non lo sarà più, almeno per coloro che lo contraggono solo per sfuggire all'ammenda.

L'onore. guardasigilli ha detto bene, nella sua relazione, che « la discussione; si travagliò sinora sistematicamente tra questi due scogli: il timore di limitare la libertà dei matrimoni religiosi, ed il timore di limitare la libertà dei matrimoni civili ». Fra i due mali però l'onorevole guardasigilli ha preferito di limitare la libertà dei matrimoni civili, cioè dei veri e propri matrimoni, dei soli che lo Stato riconosca.

Insomma ci vuol ben altro; e qui mi piace di constatare un fatto. La precedenza obbligatoria del matrimonio civile è il concetto fondamentale, che si poteva dire già acquisito, nell'interesse della famiglia, in ossequio alla morale ed anche per riguardo alle disposizioni del Codice civile; e non c'era stato alcuno nel campo liberale che lo avesse contraddetto. Di più aveva per sé l'esperienza di altri popoli. Ma tutto ciò doveva giovare a nulla: il concetto è stato abbandonato; e proprio nel momento in cui si poteva sperare di esser quasi vicini alla meta, perchè l'Ufficio centrale del Senato aveva già accolto abbastanza favorevolmente il disegno così radicalmente diverso dell'onore. Finocchiaro.

Così ora si torna da capo; e si torna per giunta su di una strada battuta altra volta e poi abbandonata, quando ci si accorse che, in luogo di avvicinarci alla meta, ce ne allontanavamo.

Io vado più avanti. Io voglio per un momento entrare nelle idee della Chiesa. Voglio ammettere ciò che essa dice: che nella coscienza del popolo italiano, almeno della sua grandissima maggioranza, il vero e proprio matrimonio sia il matrimonio religioso, come quello che meglio corrisponde alla dignità di questo speciale rapporto e all'alto ideale che lo anima. Ma, dopo ammesso tutto ciò, ne traggo la conseguenza che il matrimonio civile deve precedere, come qualche cosa di più modesto, intorno a cui non possono aleggiare quei grandi ideali che aleggiano intorno al matrimonio religioso. Se davvero la maggioranza degli Italiani considera il matrimonio religioso come il vero matrimonio, io capisco benissimo che molti, dopo aver

contratto il vincolo religioso, possano non sentire il bisogno di contrarre quello civile. Hanno contratto il più, perchè dovrebbero contrarre il meno? E infine lo stesso modo con cui si conchiudono l'uno e l'altro, contribuisce a indurli in questo convincimento. Di fronte a un atto celebrato con una certa pompa in un luogo sacro, circondato da tutto il prestigio che hanno le cose sacre, che si crede benedetto da Dio per opera del suo ministro, il quale non manca di rammentare ai coniugi quali gravi doveri esso imponga, sta un povero ufficiale dello stato civile, che molti possono ritenere incaricato di un semplice atto di registrazione, un uomo forse tutt'altro che compreso della grande importanza del rito che compie, che cerca di spacciarsi alla lesta, perchè altre cose più gravi l'attendono, che tutto al più si crede in obbligo di regalare agli amici la penna d'oro di cui si sono serviti nel sottoscrivere il contratto!

Data questa condizione di cose, chi ha fior di senno, la Chiesa stessa, deve desiderare che l'atto civile si compia prima del religioso. La Chiesa non può assolutamente ammettere che l'autorità civile entri a perfezionare e compiere il sacramento; ma può ammettere, deve anzi ammettere e desiderare che l'atto civile riceva poi la sua sanzione superiore da essa, e venga elevato a quella grande dignità che costituisce il matrimonio cristiano. E lo Stato stesso deve desiderarlo.

Questo è il mio convincimento. Imperocchè, per quanto io sia tenero dei diritti dello Stato moderno, e non mi adatterei mai a rinunciarvi, riconosco però la grande forza che può derivare al matrimonio e a tutto l'ordine della famiglia dal concorso della Chiesa. La stessa formola cavourriana non esclude che Chiesa e Stato possano andare d'accordo nel cooperare al pubblico bene. E nella questione, che ci occupa, lo dovrebbero senza più, perchè è una questione di alta moralità, una di quelle questioni, che stanno al di sopra di qualunque considerazione d'ordine politico o confessionale.

La precedenza del matrimonio civile potrebbe anche eliminare una grossa difficoltà, che altrimenti si presenterebbe in causa del modo diverso con cui la legislazione civile e quella canonica han disciplinato la materia degli impedimenti. Già l'Ufficio centrale vi ha richiamato l'attenzione del Senato, e anche l'onore-

vole Pellegrini ne ha discorso da par suo, cioè da consumato giurista. Voglio alludere al caso di un impedimento, che la legge civile conosce e che la legge ecclesiastica non conosce. Io suppongo che sia stato celebrato prima il matrimonio religioso, e che gli sposi si presentino poi per celebrare il matrimonio civile: dovranno esservi ammessi senza più? o avranno bisogno di una speciale dispensa? e questa dovrà essere accordata? o potrà anche essere negata? e se negata, si potrà ancora applicare agli sposi l'ammenda portata dalla legge, perchè al matrimonio ecclesiastico non han fatto seguire il matrimonio civile?

Sono difficoltà che si presentano col progetto dell'onorevole guardasigilli, ma che il progetto dell'Ufficio centrale evita.

La grande efficacia del progetto dell'Ufficio centrale sta in ciò, che vieta addirittura di contrarre il matrimonio col rito religioso, prima che gli sposi abbiano dichiarato la loro volontà davanti all'ufficiale dello stato civile; e lo vieta a tutti: sì agli sposi, che vorrebbero unirsi in matrimonio, come al sacerdote che li dovrebbe unire, volendo puniti i trasgressori con pene, che non hanno nulla di eccessivo, ma che nondimeno aiutano a conseguire lo scopo.

E con ciò si uniforma alla sapienza antica. I nostri vecchi dicevano: *Melius est intacta iura servare quam vulneratae causae remedium praebere*; e avevano ragione. Nel caso speciale, si vuol pure impedire da tutti, anche dall'onorevole guardasigilli, che si faccia solo il matrimonio religioso; ma allora perchè aspettare che la causa sia vulnerata per cercare di apprestarvi poi il rimedio? Facciamo ciò che i Romani ci suggeriscono: vogliamo che ciò non sia, e impediamo addirittura che lo sia, adoperando la pena, non a punire coloro, che, dopo celebrato il matrimonio religioso, trascurano il civile, ma per impedire che il matrimonio religioso si faccia prima del civile.

Infine gli stessi avversari ammettono, lo ha confessato l'onor. Pascale, che il progetto dell'Ufficio centrale sia più efficace di quello del Governo: a mio modo di vedere è il solo efficace, il solo da cui possiamo attendere il risanamento dei mali che ci affliggono; ma, anche ammessa l'attenuante dell'onor. Pascale, essa

dovrebbe bastare per indurci a dargli la preferenza.

In fondo si vorrebbe far quello che esiste da tempo anche in altri Stati, e che ha dato buoni frutti. Ricordo la Francia, l'Ungheria, il Belgio, la Germania, l'Argentina e Ginevra.

Nondimeno il progetto dell'Ufficio centrale ha trovato opposizione: perchè?

L'onor. Canonico teme che la precedenza del matrimonio civile imposta per legge possa aver solo questo risultato, di aumentare le unioni illegittime. E così l'onor. Gadda. Io non lo credo; ma sia pure: in fondo anche il matrimonio religioso è per noi un'unione illegittima, e unione per unione scelgo senza scrupolo e senza esitanze quella che, se non altro, è più sincera, quella che non cerca al rito religioso un pretesto per parere ciò che non è.

Dopo tutto la procreazione illegittima è un fatto che non si può impedire, che nessuno Stato ha mai cercato d'impedire, perchè è un fatto sociale naturale; ma la procreazione illegittima, che ci viene dai matrimoni religiosi, non è più un fatto naturale, è un fatto artificiale proveniente dall'abuso della libertà del matrimonio religioso; e se lo Stato non può far nulla contro quelle unioni illegittime, può invece qualche cosa contro queste, e, potendo, ha l'obbligo di impedirle.

L'onor. Vitelleschi ci ha dipinto con vivi colori la condizione della donna, che avendo contratto il matrimonio civile, si trova poi delusa nella sua speranza di vederlo sancito dalla Chiesa. Costretta, come sarebbe, ad una unione non benedetta dal Cielo, passerebbe misera ed angosciata la vita, e la stessa unione matrimoniale ne soffrirebbe: non sarebbe più quella *Divini et humani iuris communicatio*, che già i Romani credevano necessaria all'essenza del matrimonio, che ad ogni modo, potrebbe essere una condizione della sua felicità. Ed anche l'onorevole Negri se n'è vivamente preoccupato. Ma non esageriamo. Se il matrimonio civile è stato accompagnato da una promessa di successivo matrimonio religioso, lo Stato potrebbe sempre farla rispettare. Non è da oggi soltanto che illustri giureconsulti, come il Demolombe e il Marcadé, hanno sostenuto che l'inadempimento della promessa si potrebbe dichiarare causa legale di separazione. Lo Stato verrebbe così, alla sua volta, a rendere omaggio alla

religione nazionale. Io credo che si potrebbe andare anche più in là. Infine lo stesso onor. Vitelleschi ha tolto ogni importanza al suo argomento quando ne ha suggerito il rimedio. Io tengo ancora impresse nella memoria le sue parole. Egli ha detto: Il consenso, che si presta dagli sposi, deve esser pieno e spontaneo; e se manca, il matrimonio può venire annullato. E ha continuato osservando che un credente non può prestare il consenso civile se non a condizione che sia soddisfatto il rito sacro: che se questo si esegue, il matrimonio rimane valido; se non si esegue, il consenso resta monco e il credente non potrebbe sentirsene obbligato. Io soggiungo che neppure lo Stato avrebbe ragione di obbligarlo. Che se alcuni giureconsulti sono arrivati fino alla idea della separazione, io penso che, entrando nell'ordine delle idee dell'onorevole Vitelleschi ci potremmo spingere fino a quella dell'annullamento.

Si è parlato in quest'aula di misure illiberali. È il solito ritornello che si suole da un pezzo porre innanzi, ogni qualvolta si vuol combattere un provvedimento incomodo: l'argomento, col quale, infine, si potrebbe combattere ogni legge, perchè non ce n'è una, per quanto onesta, la quale più o meno non restringa la libertà.

Ma io non posso approvare cotesta maniera di argomentazione, che si riduce a considerare solo un aspetto delle cose. Piuttosto dico ed affermo che è una dura necessità, alle volte, anche nel dominio delle leggi, di accettare qualche male per evitare un male maggiore.

Si è parlato di violenze. È la parola usata dall'onorevole Pascale, ripetuta dall'onorevole Borgnini e dall'onorevole Vitelleschi. È con mezzi violenti che l'Ufficio centrale vorrebbe raggiunto il suo scopo, ha detto il senatore Borgnini, e anzi ha aggiunto che l'Ufficio centrale non fa che imitare ciò che il potere ecclesiastico altra volta ha fatto, quando si illuse di poter imporre la fede con la violenza.

Ma, di grazia, la violenza dov'è? Lo si dica una buona volta e lo si dica chiaro.

Io per me non la trovo, oppure la trovo tanto nel progetto dell'Ufficio centrale quanto in quello dell'onorevole guardasigilli. Quest'ultimo dice: fate pure il matrimonio religioso, ma *voglio* che facciate dopo il matrimonio civile; e l'Ufficio centrale dice: fate pure il matrimo-

nio religioso, ma *voglio* che facciate prima il matrimonio civile. Se la parola del legislatore che comanda è violenza, essa c'è tanto in un progetto quanto nell'altro.

O vorremmo dire che la pena minacciata è una violenza!

Ma allora chiamiamo violenza ogni coercizione dello Stato, anche civile, e proclamiamo addirittura ch'esso può rinfoderare le sue armi. È dell'indole dello Stato di comandare e punire ogni qualvolta c'è di mezzo un interesse pubblico che esiga la sua tutela. E qui c'è veramente. La forma del matrimonio è stabilita dalla legge per fini d'ordine e di bene generale; e se lo Stato vuol mantenere forza ed efficacia alla legge, non può a meno di ricorrere alla sanzione, senza cui la legge sarebbe vana.

La coercizione non è violenza; ed i mezzi suggeriti dall'Ufficio centrale non lo sono neppure per la forma. Sono mezzi abbastanza blandi, ben diversi da quelli che si praticano in altri Stati, perchè l'Ufficio centrale è partito da un'idea molto giusta, che ciò che importa non è punire, ma con la minaccia della pena impedire il danno. A che pro aggravare la mano se lo scopo si può conseguire egualmente?

E poi, non si è già provveduto ad alcuni casi, quelli dei matrimoni *in extremis*, in cui la coercizione cessa affatto?

O la pena diventerebbe violenza solo perchè colpisce il sacerdote?

È l'idea di molti. L'onor. Borgnini non vorrebbe neppure punito il sacerdote che disobbedisse all'ordine impostogli dal progetto ministeriale di denunciare i matrimoni religiosi celebrati da lui! Egli si preoccupa di tutto ciò che può impedire il libero esercizio della potestà spirituale; ma se non vado grandemente errato, l'esercizio della potestà spirituale non entra affatto in questo caso. Il sacerdote esercita il suo potere spirituale quando benedice il matrimonio; ma se poi, obbedendo alla legge dello Stato, lo denuncia all'autorità, egli non è più nell'esercizio del suo potere: adempie a un dovere di cittadino nè più nè meno, e non si può dispensarnelo, ammenochè non si creda che il sacerdote, per essere sacerdote, cessi di essere cittadino.

Ma torniamo al progetto dell'Ufficio centrale.

Esso punisce anche il sacerdote che pretendesse di celebrare il matrimonio religioso prima che gli sposi avessero ottemperato alle esigenze della legge; e fa bene. Perchè il sacerdote dovrebbe andare impunito? Dato lo stato della nostra legislazione, la quale vuole che il matrimonio sia un contratto civile da celebrarsi con un rito civile, e all'infuori di esso non ne conosce altri, il sacerdote che in onta alla legge, o anche senza ciò, pretende di celebrarne uno, lui, con un rito religioso, e anzi lo considera come il solo vero, guardando l'altro con occhio di sprezzo, quasi si trattasse di un mero concubinato, usurpa una funzione ed autorità che non gli spetta. Egli potrà anche benedire il matrimonio contratto nei modi prescritti dal Codice; ma basta! Tutto ciò che facesse di più eccederebbe i limiti della sua competenza, ed essendo reo di colpa, non potrebbe andare immune da pena. Insomma il reato c'è. Non sarà uno di quei reati che i criminalisti chiamano naturali, sarà un reato di creazione sociale, una colpa convenzionale, come dice l'onorevole Negri; ma ciò poco importa. Anzi il sacerdote deve esserne tanto più responsabile perchè dopo il Concilio di Trento il matrimonio cattolico non può farsi senza di lui; e infine egli è la causa principale di questo disordine: tanto è vero che appunto in quei luoghi, dove l'influenza del sacerdote è maggiore, è anche maggiore il numero dei matrimoni illegittimi: nelle provincie *ex pontificie* più che nelle altre parti del Regno, nella campagna molto più che in città. — Le leggi straniere vanno tant'oltre da voler punito solo il sacerdote e non anche gli sposi.

Nè si dica che il sacerdote sarebbe, così, violentemente impedito nell'esercizio di un atto religioso, a cui non potrebbe rifiutarsi; perchè lo Stato, come supremo regolatore dell'ordine delle famiglie, gli impone solo di differirlo, appunto nell'idea di ristabilire quell'ordine così profondamente turbato. Infine, ciò che si vuole impedire è solo che egli abusi del suo ufficio in danno della società, e mi meraviglierei molto se ciò dovesse passare per violenza.

Dall'altra parte nessuno ha mai pensato a voler fare dei martiri, come pare supponesse l'onor. Borgnini. Il progetto dell'Ufficio centrale non minaccia nulla che possa rendere tale il sacerdote; non riproduce nemmeno la pena

dell'arresto accolta da tutti i Codici stranieri, che accettano la precedenza del matrimonio civile: il Codice penale francese, il Codice penale belga, quello dei Paesi Bassi, quello di Ginevra, quello della Repubblica Argentina, anche la legge germanica! Il nostro Ufficio centrale si contenta di un'ammenda, a cui, nel caso di recidiva, aggiunge la sospensione del godimento del beneficio. Non s'indirizza che alla borsa; e credo che s'indirizzi bene.

L'onor. Pascale, nonostante che riconosca la maggiore efficacia del disegno di legge dell'Ufficio centrale, accetta quello dell'onorevole guardasigilli perchè più conciliativo. Anzi ha quasi tacciato i Governi passati di essere corsi troppo nella via delle provocazioni; e pare che la sua voce abbia trovato un'eco simpatica in quest'Assemblea. Anche l'onor. Vitelleschi pensa che il disegno ministeriale coopererà a farci progredire nella via della pacificazione fra lo Stato e la Chiesa. Lo stesso ha detto l'onor. Negri, e anche altri. In generale gli avversari han voluto trascinare la questione sul terreno politico, e, combattendo il progetto dell'Ufficio centrale, hanno inteso di fare opera di conciliazione, o quanto meno impedire che ne riescisse esacerbato quel conflitto che disgraziatamente esiste tuttora fra lo Stato e la Chiesa.

Per conto mio non esito a dire che mi dispiace assai che la questione sia stata trascinata sul terreno politico. È una questione di alto interesse sociale, ed è da questo punto di vista che si dovrebbe guardarla, e da questo soltanto, ed avendo in mira lo scopo, cercare i mezzi che più facilmente lo potranno raggiungere. Nè credo che la Chiesa se ne potrà risentire, e finirà coll'adattarsi, come vi si è adattata altrove; e forse anche troverà - senza confessarlo - che il provvedimento era buono, rallegrandosi dell'ordine morale ristabilito. E non potrà a meno di rallegrarsene.

Ad ogni modo guardiamoci noi da paurose preoccupazioni politiche, che ci potrebbero far uscire di carreggiata e condurci là dove non vorremmo andare. Si tratta di impedire che una notevole parte del popolo italiano rimanga diminuito nella dignità personale e civile, scemato anche nei suoi diritti patrimoniali familiari, si tratta sopra tutto di tener alto l'ideale e il prestigio della famiglia.

Ma dacchè si vuole, entriamo pure nella questione politica e guardiamola in faccia.

Ed anzitutto, domando io, di chi è la colpa se un conflitto esiste?

È colpa dello Stato il quale segue l'impulso dell'esser suo, che ha fatto ciò che ha fatto perchè non poteva fare diversamente, perchè la sua stessa esistenza lo esige, perchè tutta la civiltà moderna lo spingeva per quella via? Oppure è colpa della Chiesa, la quale non s'accorge, o non vuole accorgersi, che il mondo di una volta non è più quello di adesso, e che mentre tutto è cambiato e cambia intorno ad essa, nondimeno vuol rimanere, anche nei riguardi politici, qual'era nei secoli passati?

L'onor. Borgnini non ci ha dato un quadro esatto della situazione quando affermò che il potere ecclesiastico non è più quello d'una volta. Ci fu un tempo, ben lontano, esclamò l'onor. Borgnini, in cui i Papi si arrogarono il diritto di consacrare Imperatori e Re, e deporli e colpirne il corpo anche dopo morti; ma oggi la Chiesa si contenta di poter benedire liberamente un matrimonio. Potrebbe pretendere di meno? Io però intendo la cosa ben diversamente, e credo d'intenderla in modo che meglio corrisponde alla realtà delle cose.

Non è da oggi soltanto che vo predicando che il diritto della Chiesa ha subito l'influenza del dogmatismo religioso ed è rimasto immobile. Col che non intendo affatto di menomarne i meriti. Io per il primo riconosco la grandissima parte che l'opera della Chiesa ha avuto nel medio evo, tenendo alta la bandiera del diritto e della morale quando tutto, intorno ad essa, s'inclinava alla forza. Nondimeno il suo diritto è rimasto immobile. Il diritto, che pure è esplicazione organica di rapporti positivi e variabili all'infinito, ha tra le mani di essa assunto un carattere rigido, assoluto, immobile ed immutabile, spesso in contraddizione con la vita. Che se la Chiesa oggi non consacra più imperatori, nè li depone, nè esercita più la giurisdizione che ha esercitato un tempo, nè gode più alcuno dei tanti privilegi d'una volta, non è perchè essa siasi adattata alle contingenze della vita moderna. Il suo diritto come diritto è sempre quello: essa non vi ha rinunciato, e se non lo esercita, è perchè non può; e d'altra parte il vecchio spirito balza fuori di quando

in quando, e dà di piglio alle antiche armi, gelosamente custodite nei vecchi arsenali.

Così io ho sempre inteso ed intendo la politica ecclesiastica, in modo ben diverso da quello presentatoci dall'onor. Borgnini e anche dall'onor. Massabò.

Perchè, domando io, la Chiesa accetta altrove ciò che nega così risolutamente all'Italia, quasi si trattasse di una questione di vita e di morte? Si teme per la libertà del sacramento? È questo il grande argomento messo innanzi dai vescovi del Veneto; ma io dubito che il sacramento del matrimonio abbia un carattere tutto speciale proprio in Italia, diverso da quello di altri paesi. I vescovi della Francia, del Belgio, della Germania, dell'Ungheria, ecc., hanno pur accettato, e da un pezzo, ciò che ora domanda l'Italia.

Inoltre vi sono stati vescovi, fuori di qui, che ne han presa essi stessi l'iniziativa, e già li conoscete. Quei vescovi della Francia, la figlia prediletta della Chiesa, radunati nel 1797 in Concilio han decretato: « La bénédiction nuptiale ne sera jamais donnée qu'après que les époux auront rempli les formalités prescrites par la loi civile ». Vi ho trovato firmati ben 33 vescovi, 10 procuratori di vescovi assenti, 5 preti deputati di chiese vacanti e 50 preti deputati delle diocesi; e nessuno ve li aveva costretti: ciò che fecero, lo fecero di spontaneo impulso, comprendendone tutta la necessità, e nessuno di essi credette di menomare i diritti della Chiesa.

Ed anche un'altra cosa voglio osservare al proposito.

Ho udito dire e ripetere in quest'aula che il matrimonio civile è un trovato della rivoluzione francese; e ciò vuol essere rettificato. Non parlo dell'antica Roma pagana, ma nel medio evo, per lungo spazio di secoli, il matrimonio religioso non si conobbe: era una cosa tutta civile, che si compieva davanti a un giudice o notaro, e la Chiesa si accontentava di benedirlo dopo che era stato concluso, precisamente come l'Ufficio centrale propone adesso, ma che oggi solleva tanta opposizione. D'altra parte è vero che la Chiesa aspirò per tempo ad averne la direzione; ma non prima del secolo XIII. Fu allora che essa si oppose molto vivamente a che il matrimonio

si compiesse mediante l'opera di un laico e vi volle sostituito il sacerdote. Così si arriva al Concilio di Trento, il quale cambia tutto. Dichiara che il matrimonio è un sacramento e vuole che il consenso si presti dai coniugi davanti al sacerdote sotto pena di nullità; onde il matrimonio diventa un affare ecclesiastico. Ma non senza opposizione. La potestà civile ha reagito qua e là anche energicamente, e la lotta si è protratta fino ai nuovi codici. Quanto alla rivoluzione francese, essa non ha fatto che tornare a un principio, il quale aveva per sé la sanzione dei secoli.

Perchè dunque, torno a domandare, la Chiesa, la quale per tanto spazio di tempo non si era allarmata perchè il matrimonio si facesse con forme laiche, e solo ci teneva a benedirlo dopo ch'era stato concluso; e anche in tempi abbastanza vicini ha per bocca degli illustri prelati della Francia, raccomandato e sancito che non si potesse dare la benedizione nuziale se non dopo osservate tutte le prescrizioni della legge civile; che, ad ogni modo, ha accettato la precedenza del matrimonio civile in tanti paesi d'Europa e fuori d'Europa, perchè si mostra così restia con l'Italia? La risposta voglio darla subito e franca: Perchè disgraziatamente esiste in Italia un dissidio che non esiste altrove, e perchè ci siamo mostrati sempre troppo deboli verso la Chiesa.

Indarno Cristo ha detto che il suo Regno non è di questo mondo, e indarno le menti più elevate del clero — ricordo per tutti S. Bernardo — han richiamato l'attenzione della Chiesa sui gravi danni che il potere temporale poteva recare alla Chiesa stessa, alla fede e alla morale. La Chiesa ci tiene pur troppo a dominare, e non solo sulle anime; nè ha dimenticato la breccia di Porta Pia, che recò un colpo mortale a cotesta sua dominazione. La Chiesa ci ha in conto di nemici e ci tratta per tali: non vuole concederci nè anche quello che concede a' altri.

Ne volete una prova che riguarda appunto la questione che ci occupa? L'animosità in Italia è spinta al punto che, mentre fuori di qui gli impedimenti stabiliti dalla legge civile sono accettati anche dalla Chiesa, se non altro come impedimenti proibitivi o impedienti, che vogliano dirsi, dov'è il parroco in Italia che li abbia mai accettati? e anche conoscendoli, abbia mai

negato la benedizione nuziale a chi ne era colpito?

Ho qui sott'occhio trascritte le parole di un cardinale della Chiesa, il Kutschker, il quale in un suo trattato di diritto ecclesiastico cattolico, stampato a Vienna nel 1856, scrive che la Chiesa accomodandosi al fatto che non c'è, si può dire, legislazione la quale non abbia introdotto qualche impedimento sconosciuto al diritto canonico, ha finito col riconoscere agli impedimenti civili carattere di *impedimenti impediendi* ed ingiunto al sacerdote di rispettarli.

Così si esprime fuori di qui un porporato della Chiesa, e Roma non ne sconfessa la dottrina; ma appunto questa dottrina si avrebbe per scomunicata in Italia: certo i nostri sacerdoti si sono guardati bene dall'accettarla; e il nostro esercito lo sa, che per causa loro si riempì di queste unioni illegittime.

Pur di far cosa sgradita, non importa alla Chiesa se anche ostinandosi sulla via, per cui si è messa, le vien fatto di conculcare qualche alto principio d'ordine morale! È appunto il caso presente. La questione che ci agita è un'alta questione di moralità pubblica a cui la Chiesa stessa per prima dovrebbe altamente e spontaneamente interessarsi, anche senza bisogno di essere rimorchiata dallo Stato. Io intendo così la missione della Chiesa, e vorrei che la mia parola arrivasse all'orecchio del Santo Padre, certo come sono ch'egli non condannerebbe oggi ciò che altra volta approvò dalla cattedra minore della diocesi di Perugia. E se io potessi avvicinarlo gli direi: Perchè Santo Padre non alzate in questa occasione la vostra voce? L'avete pure levata più volte in difesa di un potere terreno che la Provvidenza ha permesso che si sfasciasse; perchè tacete ora che si agita una così grave questione d'ordine morale, che compromette la stessa dignità del Sacramento, profanato da mani sacrileghe, che lo fanno servire a scopi non confessati e non confessabili? Perchè non dite ai vostri sacerdoti ciò che i vescovi francesi del secolo scorso han pur detto e decretato con sicura intuizione dei mali che altrimenti ne sarebbero derivati alla società?

Questo e altro direi, e dicendolo non crederci di essere nè ebreo nè massone, come i fogli clericali ed anche qualche figlio ministe-

riale vanno con insistenza spacciando. Se fossi ebreo o massone, certo non avrei motivo di vergognarmene; ma non lo sono: e tengo anche a dichiarare che la mia parola è quella di un cristiano convinto di ciò che dice, salvo che il mio cristianesimo è rimasto quale lo aveva bandito il divino Maestro contrario al regno di questo mondo, un cristianesimo qual'era nella sua primavera, non ancora offuscato nè guasto da bassi interessi mondani, dalle misere preoccupazioni di questa vita terrena, un cristianesimo che, anche in mezzo al materialismo che ci si addensa dattorno e ci assedia, mi permette di serbare intatta la fede in una grande e forte e pura e libera idealità. (*Bravo! Vire approvazioni*).

Ma c'è anche di più.

Cominciando dalla legge sulle guarentigie null'altro abbiamo fatto se non accarezzare la Chiesa. Non contenti di averla proclamata libera, come non lo è in nessun altro paese, abbiamo chiuso un occhio su tutti gli atti faziosi del clero, e d'altra parte abbiamo largheggiato cogli *exequatur* e coi *placet*, abbiamo esentato i missionari dalla leva, chiamati i cappellani a bordo delle nostre navi, ci siamo inchinati sempre devotamente al potere spirituale, e ancora dura l'eco della parola augusta che salutava l'anno santo. Che più? Abbiamo pareggiato molte delle loro scuole, anche facendo qualche strappo alla legge, e per colmo vi abbiamo mandato noi stessi i nostri figliuoli, ben sapendo che sarebbero stati educati nel santo timor di Dio e del suo vicario in terra, ma che nol sarebbero stati di certo nell'amore, altrettanto sacro per me, della patria e delle libere istituzioni. Così abbiamo lasciato la mano che ci percuoteva in piena faccia, e ne raccogliemmo ciò che dovevamo raccogliere. La nostra paurosa arrendevolezza ha reso la Chiesa sempre più audace e resistente.

Non è molto che, anche a proposito di questa legge sui matrimoni, alcuni vescovi del Regno sollevarono una fiera protesta, abbastanza sconclusionata, se vogliamo, che non fa certo onore nè alla mente nè alla coltura di chi la dettò, ma che non cessa per questo di essere un atto violento contro l'intervento legislativo dello Stato, contro il diritto dello Stato, in una questione che ha per sè la ragione e la moralità. Io voglio dirlo altamente in questo Con-

sesso: di fronte alle intemperanze del partito clericale, che vorrebbe farci retrocedere di secoli, occorre che lo Stato abbia la perfetta conoscenza dell'esser suo e sia forte; non già per commettere, a sua volta, alcuna violenza — i forti non sono mai violenti — ma per fare rispettare il suo diritto che, infine, è il diritto della civiltà moderna. A furia d' inchini e concessioni e tergiversazioni e umiliazioni, non arriveremo mai allo scopo: se vogliamo arrivarci bisogna che siamo forti e che tali ci mostriamo, sull'esempio di quella Repubblica veneta, che ho sentito citare in quest'aula anche nella presente occasione, e che di fronte alle pretese della Chiesa, in tempi meno civili, in un ambiente meno favorevole, quasi precorrendo i tempi, ha nondimeno saputo tener alta, molto alta, l'idea dello Stato. Il mio voto è che almeno gli esempi della nostra storia nazionale non vadano miseramente perduti (*Vive approvazioni; molti senatori si congratulano con l'oratore*).

PRESIDENTE. Ora la parola spetterebbe al senatore Serena.

Voci: A domani, a domani.

Altre voci: Parli, parli.

SERENA. Io sono agli ordini del Senato.

PRESIDENTE. Interrogo allora il Senato se in-

tende di continuare la seduta, o di rimandarla a domani.

Chi crede che la seduta debba continuare è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova, la proposta di continuare la seduta non è approvata).

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è dunque rinviato a domani.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 14.30:

I. Discussione dei disegni di legge:

Disposizioni contro i matrimoni illegali. (N. 2 - *Seguito*);

Disposizioni intorno agli alienati ed ai manicomi. (N. 5);

Disposizioni sul credito comunale e provinciale. (N. 72);

Disposizioni sui ruoli organici delle Amministrazioni dello Stato (N. 58).

La seduta è sciolta (ore 18.30).

Licenziato per la stampa il 13 maggio 1900 (ore 12).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

LIX.

TORNATA DEL 9 MAGGIO 1900

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — *Elenco di omaggi — Ringraziamenti — Congedi — Seguito della discussione del progetto di legge: « Disposizioni contro i matrimoni illegali » (N. 2) — Parlano, nella discussione generale, i senatori Serena, Borgnini, Pierantoni e Cerruti Carlo, relatore — Rinvio del seguito della discussione a domani.*

La seduta è aperta alle ore (14 e 50).

Sono presenti il presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed i ministri di grazia e giustizia e dei culti e degli affari esteri.

COLONNA D'AVELLA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Elenco di omaggi.

PRESIDENTE. Prego il signor senatore, segretario, Colonna d'Avella di dar lettura dell'elenco degli omaggi pervenuti al Senato.

COLONNA D'AVELLA, segretario, legge:
Fanno omaggio al Senato:

Il preside della Società Reale di Napoli, dei *Rendiconti dell'Accademia delle scienze fisiche e matematiche*;

Il preside della R. Accademia della Crusca, degli *Atti* della stessa R. Accademia;

Il direttore del Blasonario generale italiano, della *II dispensa* delle sue pubblicazioni;

Il senatore conte Greppi, del vol. I di una sua opera intitolata: *La rivoluzione francese nel carteggio di un osservatore italiano*;

Il senatore Sormani-Moretti, degli *Atti del Congresso dell'Associazione italiana « Pro Montibus »*;

Il senatore Pierantoni, delle seguenti sue pubblicazioni:

L'Impero britannico e la Repubblica del Transvaal;

L'Unione interparlamentare e la Conferenza di Cristiania;

Il Carme secolare di Orazio, versione poetica;

Il brigantaggio Borbonico-Popale e la questione dell'Annis;

Gli avvocati di Roma antica;

Il procuratore generale presso la Corte d'appello di Lucca, della *Relazione statistica dei lavori compiuti in quel distretto giudiziario*;

Il ministro dei lavori pubblici, degli *Annali del Consiglio delle tariffe delle strade ferrate*;

Il preside della R. Accademia di agricoltura di Torino, degli *Annali della stessa R. Accademia*;

Il direttore della Società di navigazione generale italiana, dello *Statuto* della Società stessa;

Il signor Enrico Barone, di alcune sue *Considerazioni militari intorno alla guerra Anglo-Boera*;

Il signor Lodovico Caballi, di una sua opera intitolata: *De-Rebus Italiae nuperrimus*;

Il ministro di agricoltura, di una sua monografia intitolata: *La riforma agraria*;

Il direttore del periodico *La riforma veterinaria*, di una pubblicazione col titolo: *Per l'annessione della regia scuola veterinaria di Napoli alla Facoltà medica di quella regia Università*;

L'onor. deputato Giuseppe Majorana, di un suo studio su *Gli economisti siciliani*.

□ Ringraziamenti.

PRESIDENTE. La famiglia del compianto senatore Mangilli scrive ringraziando il Senato per le onoranze rese al defunto congiunto.

Congedi.

PRESIDENTE. Domandano un congedo i senatori Camozzi-Vertova di un mese, e Cucchi, di otto giorni, per motivi di salute.

Se non si fanno obiezioni, questi congedi s'intendono accordati.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni contro i matrimoni illegali » (N. 2).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni contro i matrimoni illegali ».

Ha facoltà di parlare, nella discussione generale, il senatore Serena.

SERENA. Io che nell'altro ramo del Parlamento più volte ebbi occasione di manifestare il mio pensiero intorno alla grave questione che da alcuni giorni si dibatte nel Senato del Regno, avrei preferito di tacere, avrei preferito di ascoltare, come ho fatto sinora, con la massima attenzione, i discorsi eloquenti dei miei colleghi per aspettare il momento della votazione e riaffermare col modesto mio voto le antiche e sincere mie convinzioni.

Ma ho chiesto di parlare e parlo, per rispondere al cortese invito dell'egregio collega ed amico Pellegrini, il quale non so che cosa possa aspettarsi da me dopo l'esauriente e dotto suo discorso, e per fare alcune franche e leali dichiarazioni.

Quand'io seppi che l'onorevole guardasigilli Adeodato Bonasi si accingeva a presentare un nuovo disegno di legge su questa materia, dissi subito: non è possibile che un uomo il quale

ha così lungamente ed obbiettivamente studiato i più gravi problemi della nostra vita pubblica, si sia a ciò indotto senza aver prima constatata la esistenza di un male veramente grave e non ipotetico, e senza essersi profondamente convinto della efficacia dei mezzi da lui escogitati per ovviare alle perniciose conseguenze del male medesimo.

Dimenticando quindi le discussioni a cui avevo preso parte, dimenticando anche le opinioni da da me altre volte manifestate, mi posi a studiare il progetto di legge Bonasi, quasi con la certezza che le sue ragioni mi avrebbero convinto, e col desiderio vivissimo di trovarmi d'accordo con lui, come in tante altre questioni, anche in questa.

Mi affretto a dichiarare che, essendo pienamente d'accordo col mio illustre amico nella constatazione del male, posso ben ripetere le sue parole: « Occorre di ovviare ad un pericolo gravissimo, qual'è quello che l'istituto del matrimonio venga ad essere minato da una forma extralegale e rivale, contenente germi di dissoluzione dell'ordine costituito delle famiglie ».

Per affermare che il male non esiste, o che sia di tali proporzioni, come ieri diceva nel suo dotto discorso il collega Cantoni, da non giustificare un provvedimento d'urgenza, bisognerebbe dimostrare la falsità, o, per lo meno, la poca esattezza di tutti i documenti raccolti e presentati al Parlamento in questi ultimi ventotto anni dagli autori dei vari disegni di legge sulla precedenza del matrimonio civile.

Ora, se è vero, per le ragioni dette dal Bodio nel 1878 e dal Barazzuoli nel 1893, che non si è potuto e non si può avere una statistica esatta dei matrimoni solamente religiosi; i dati finora raccolti sono più che sufficienti per dimostrare la necessità di un pronto provvedimento.

Nel 1892 e 1893 la Commissione, che fu presieduta dall'onor. Mordini ed ebbe dalla Camera dei deputati l'incarico di studiare prima il progetto di legge presentato dal ministro Bonacci e poscia le modificazioni al progetto stesso presentate dal suo successore ministro Eula, per sei lunghi mesi non fece altro che eseguire indagini e preparare elementi per potere con piena cognizione di causa formulare le sue proposte. Non riuscì ad avere notizie per non poche e grandi città, nonchè per certi circondari e grossi comuni del Regno, ma poté

constatare che alla fine del 1892 in tutto il Regno si contavano almeno 150,000 matrimoni soltanto religiosi.

Nè quella Commissione, o signori, si arrestò alla constatazione del male: volle farne la diagnosi, e per farla si rivolse ai soli medici veramente competenti, cioè agli egregi magistrati che hanno il dovere di sorvegliare il servizio dello Stato civile e di farne oggetto di annuali relazioni. Avemmo la pazienza di leggerlo, il collega Pellegrini potrà ricordarlo, i discorsi inaugurali degli anni giuridici di tutto il decennio precedente, e per mezzo del Ministero di grazia e giustizia ci rivolgemmo a tutti i Procuratori generali presso le Corti d'appello del Regno interpellandoli sulla esistenza del male, sulla sua gravità e sopra i rimedi da essi reputati necessari.

Ben 15 di questi eminenti magistrati, sopra 24, risposero dichiarandosi concordemente favorevoli al principio della precedenza obbligatoria, ed io (e forse perciò il senatore Pellegrini mi ha fatto l'onore di citarmi) fui incaricato di riassumere le risposte dei 15 Procuratori generali.

Il riassunto, che fu da me comunicato ai miei colleghi in bozze di stampa, è qui a disposizione dei signori senatori. Se il Senato non fosse stanco di una discussione, che pur mantenendosi molto elevata, si è però abbastanza protratta, io mi permetterei di dar lettura non solo delle notizie statistiche da noi raccolte, ma anche dei rapporti di quegli eminenti magistrati. Mi consentirà soltanto il Senato che io dia lettura della risposta del Procuratore generale di Napoli, che in quel tempo era l'illustre senatore Borgnini. Dichiaro subito però che non intendo con ciò di mettere in contraddizione il Procuratore generale con l'illustre senatore Borgnini. Io che ho ascoltato con la più grande attenzione il suo discorso e quelli degli altri colleghi, ricordo che egli incominciò con l'affermare che aderiva pienamente ai principi dell'Ufficio centrale, ma per la mutata condizione delle cose non credeva di poter ora approvare il disegno di legge presentato dallo stesso Ufficio. Avendo quindi rinconfermati i principi del 1893, non si può parlare di contraddizioni. E detto ciò, leggo senz'altro le parole dell'illustre uomo:

« Il Procuratore generale di Napoli rileva

che la libertà di contrarre matrimonio ecclesiastico, scompagnato dal rito civile, si risolve praticamente, per moltissimi casi, nella possibilità di coonestare con decorose apparenze unioni, alle quali non presiede un serio proposito dei doveri coniugali, se pure non siano occasionati da mire decisamente immorali. Essa è un fomite di meno onesti intendimenti, essa è un mezzo efficace per sviare buon numero di cittadini dal vero matrimonio giuridico, crescendo così il numero delle donne sacrificate e dei figli sforniti della pienezza dei diritti familiari. (*Benissimo*). Di fronte a questo male, che potrebbe assumere proporzioni maggiori, a ragione lo Stato non deve *lasciar fare, lasciar passare*, come se si trattasse di una crisi economica, se gli è vero che la missione dello Stato consiste appunto nel custodire e confortare la morale pubblica e nell'assicurare i diritti delle future generazioni, conservando quel livello generale di costumatezza, senza di che potrebbe dissolversi la civile convivenza ». (*Approvazioni*).

Costatata l'esistenza e la natura del male, la Commissione approvò con varie modificazioni il progetto ministeriale ed affidò al compianto deputato Barazzuoli l'incarico di scrivere la relazione e di sostenere le proposte modificazioni.

Ma, signori, ho io bisogno di dimostrare la necessità di un pronto provvedimento? Più che il ministro, offenderci Adeodato Bonasi se sospettassi soltanto che egli ha presentato questo disegno di legge per il vano piacere di aggiungere ai tanti progetti che non sono arrivati in porto, un altro che porti il suo nome. Solo chi non lo conosce, come io lo conosco, potrebbe fargli questa gratuita ed ingiusta offesa.

Dunque passiamo senz'altro ad esaminare brevemente la proposta ministeriale.

Gli oratori che hanno conchiuso i loro discorsi col dichiarare che avrebbero votato a favore del progetto Bonasi, sono venuti a siffatta conclusione dopo di aver percorso per lungo e per largo il campo della storia e del diritto civile e canonico.

È parso per un momento che l'onor. ministro non avesse presentato un disegno di legge unicamente inteso a diminuire il numero dei matrimoni soltanto religiosi ma una vera e pro-

pria riforma del Codice civile; e molti, o io m'inganno, hanno giudicato il disegno di legge non per quello che è o che dice, ma per ciò che essi vogliono che sia, o che possa essere.

Dico la verità, non so come si possa dubitare degli intendimenti del ministro. Ho letto alcune parole della relazione ministeriale, ora le ripeterò aggiungendone delle altre:

« Occorre di ovviare ad un pericolo gravissimo quale è quello che l'istituto del matrimonio venga ad essere minato da una *forma extra legale e rivale, contenente germi di dissoluzione dell'ordine costituito delle famiglie*... »

« Quello che si può volere è questo: che il diritto spettante allo Stato di regolare i matrimoni nella sostanza e nella forma non sia sconosciuto dai cittadini e che venga punito chiunque siffatto diritto dimentica ».

A me pare adunque che queste poche parole della bellissima relazione ministeriale bastino a provare che non si è avuto in mente di proporre una riforma del Codice civile. Ma vi ha di più, o signori.

Lo stesso presidente del Consiglio onor. Pelloux, che non si oppose alla presentazione del disegno di legge dell'onor. Finocchiaro-Aprile, che aveva per fondamento il principio della precedenza obbligatoria del matrimonio civile, lo stesso onor. Pelloux si sarebbe opposto alla presentazione del disegno di legge Bonasi se avesse sospettato che esso importava l'abolizione dell'istituto giuridico del matrimonio civile.

Ben disse il senatore Negri nel suo elevato discorso: tanto il ministro quanto l'Ufficio centrale affermano che la mancanza del matrimonio civile è una colpa la quale porta con sé una sanzione penale, e che il dissenso tra il Governo e l'Ufficio centrale è più di forma che di sostanza. L'Ufficio centrale vuole che si proibisca non già la celebrazione del matrimonio religioso (sarebbe un assurdo) ma la celebrazione di questo prima di quello civile. Il ministro vuole che i ministri del culto denuncino le unioni da loro co usacrate col vincolo religioso e che siano puniti gli sposi i quali in un determinato tempo non contraggono il matrimonio civile. Ecco tutta la differenza.

Si è combattuta, o signori, la precedenza del matrimonio civile in nome del diritto e della libertà di coscienza. Ora io domando: lo Stato

è o non è l'unico e supremo regolatore dell'ordine delle famiglie? E se lo è, quando quest'ordine risulta profondamente turbato e « minato da alcune forme di matrimoni *extralegali e rivali* del matrimonio civile » non ha lo Stato il diritto, anzi il dovere, di ristabilire quest'ordine con disposizioni legislative la cui trasgressione costituisce una colpa che deve essere severamente punita?

Questa punizione voi la chiamate violenza, ma ieri da pari suo l'onor. mio amico Schupfer vi ha dimostrato che *coercizione* non è sinonimo di *violenza*.

E dato e non concesso che lo Stato, per le ragioni addotte dall'illustre penalista lucchese, il Carrara, non possa considerare come reato la celebrazione del matrimonio religioso prima del civile, e che esso non abbia quindi il diritto di punirlo, io vi domando: lo Stato ha il diritto di obbligare un ministro del culto a denunciare gli atti di culto da lui compiuti? ¶

Convengo, che è più grave l'obbligo di non celebrare la cerimonia religiosa prima della celebrazione del matrimonio civile: ma se ritenete che lo Stato non abbia il diritto di imporre che la cerimonia religiosa si faccia dopo che si è solennizzato il matrimonio civile, dal punto di vista dello stretto diritto dovete anche concludere che lo Stato non possa obbligare il ministro del culto a denunciare un atto che compie nel libero esercizio del suo ministero sacerdotale.

Lo Stato, diceva il senatore Negri, punendo un sacerdote che amministra un sacramento esorbita dalla sua competenza; ma aggiungeva, che il sacerdote, una volta compiuto il rito, diventa cittadino, e se non denuncia l'avvenuto matrimonio deve essere punito perchè manca ad un precetto di legge.

Onor. Negri, questo ragionamento può essere sottile, ma non è vero.

Non potete obbligare il ministro del culto, ridiventato cittadino dopo la cerimonia religiosa, a denunciare un atto di culto da lui compiuto, come non potrete mai obbligarlo nè punirlo perchè egli non vi rivelerà quei matrimoni che non può rivelare, cioè i matrimoni di coscienza.

A coloro che combattono la precedenza obbligatoria del matrimonio civile in nome della libertà di coscienza, io mi permetto di dire che

in fatto di libertà di coscienza credo molto più competenti di loro i 33 vescovi francesi, che, dopo la pubblicazione della legge votata dalla Convenzione nazionale nel 1792, dichiararono spontaneamente che il matrimonio religioso doveva seguire il matrimonio civile; e se volete che io non vi parli più di codesti 33 prelati, dei quali si è già parlato tante volte, vi dirò che credo più competenti di quelli che professano una opinione diversa della mia i buoni e veramente cristiani prelati italiani, che hanno diramato e diramano istruzioni perchè si faccia il matrimonio religioso dopo il matrimonio civile.

Se questi buoni prelati, degni di tutto il nostro rispetto, non credono con le loro istruzioni di offendere la libertà di coscienza, perchè dobbiamo crederlo noi, o signori?

Ma lasciamo le questioni puramente teoriche. Se coloro che non la pensano come me non sono riusciti a convincersi con la lettura di tutte le relazioni che precedono i diversi progetti di legge, a cominciare da quello del Vigliani e a finire a quello del Finocchiaro-Aprile; se non sono riusciti a convincersi con la lettura di tutte le relazioni parlamentari, a cominciare dalla relazione Barazzuoli così esauriente, e venendo via via a quella elaboratissima del mio amico Inghilleri, e all'ultima così limpida e così convincente del collega Cerruti, non posso io lusingarmi di poterli convincere con le mie povere parole, le quali non riusciranno a scuotere le loro convinzioni o credenze che vogliono dire.

Veniamo dunque al progetto di legge Bonasi.

Non nego che alcune parole della relazione e lo stesso art. 1 del disegno di legge Bonasi possono far sospettare ch'egli voglia ammettere la coesistenza delle due forme di matrimonio, civile e religioso.

Ma per debito di lealtà riconosco subito che egli ne parla non già per dare un valore giuridico a quella forma che egli stesso chiama extralegale, ma per constatarne l'esistenza di fatto. Quindi da questo lato io sono perfettamente tranquillo.

Non posso però assolutamente ammettere fondata la speranza o il dubbio manifestato da alcuni oratori che il disegno di legge Bonasi sia il primo passo verso il riconoscimento del matrimonio religioso come istituto giuridico.

Se il dubbio fosse fondato, basterebbe esso solo a farmi dichiarare recisamente contrario al progetto di legge ministeriale.

Io, o signori, sono favorevole al disegno di legge dell'Ufficio centrale perchè ritengo che la precedenza obbligatoria del matrimonio civile, sia l'unico, il più efficace rimedio, come disse l'onor. senatore Pascale nel suo magistrale discorso; ma rinunzierei per il momento alla precedenza, accetterei anche a titolo d'esperimento il rimedio proposto dall'onorevole Bonasi se fossi convinto della sua efficacia.

Con tutte le buone intenzioni del ministro proponente non si raggiungerà mai lo scopo che si desidera raggiungere, di evitare, se è possibile, o almeno di diminuire il numero dei matrimoni solamente religiosi.

Con la denuncia obbligatoria dei matrimoni solamente religiosi si può, onorevole Bonasi, riuscire a dare al nostro collega nel Consiglio di Stato comm. Bodio maggiori elementi per un'esatta compilazione delle sue statistiche, ma non si riuscirà a diminuire il numero dei matrimoni solamente religiosi.

Si è detto che col progetto Bonasi si fa un primo passo nella via della pacificazione fra lo Stato e la Chiesa; si è soggiunto che il progetto Bonasi, non essendo offensivo, sarà accolto ben volentieri dalla maggior parte del clero; ed io non ne dubito, anzi vado più in là e dico che tutto il clero non si rifiuterà a denunciare quei matrimoni che può denunciare. Ma con ciò diminuirà il numero dei matrimoni soltanto religiosi? Dio lo volesse! ma temo che di qui a non molto questo numero si accrescerà a dismisura.

La pacificazione, e la conciliazione di cui tanto si parla, è certamente desiderabile, e nessuno più di me la desidera, ma non è possibile se non fra persone disposte ad intendersi.

Come volete che sia possibile fra noi e chi ad ogni momento ci dice: Ma chi siete voi? non vi conosciamo, siete degli usurpatori?

Prevedo quindi, e credetemi, onorevoli colleghi, vorrei essere falso profeta, che tra non molto dai più alti seggi della gerarchia ecclesiastica si bandirà una nuova crociata contro l'istituto del matrimonio civile, il quale sarà combattuto non solo con le antiche armi e coi canoni del Concilio tridentino, ma anche coi nuovi

argomenti storico-giuridici svolti in questa occasione. (*Approvazioni*).

E allora, signori, i ministri del culto continueranno a denunziare i matrimoni che possono denunziare, ma gli uniti col solo vincolo religioso non si affretteranno a celebrare il matrimonio civile. Le multe, che ad essi saranno inflitte, saranno pagate da compagnie ed associazioni non meno cosmopolitiche, ma più forti e più serie delle altre, a cui accennava il senatore Vitelleschi nel suo splendido discorso (*Approvazioni*).

E che cosa dunque ne avverrà? Delle due l'una: o lo Stato italiano, impensierito delle gravi conseguenze del numero accresciuto dei matrimoni solamente religiosi, s'indurrà a proporre una riforma del Codice civile, riconoscendo il matrimonio religioso come unico istituto giuridico; o lo Stato italiano, nei casi di impedimenti e di dispense, dovrà fare di necessità virtù, essere indulgente, come diceva il mio amico Negri, e rinnovare in questo caso quel che purtroppo si verifica nella collazione dei benefici di regio patronato, i quali vengono conferiti a persone, che, prima di essere conosciute dal Quirinale, sono conosciute dal Vaticano. (*Bene*).

A questo punto mi consenta il Senato una dichiarazione d'indole personale. Tutte le volte che nell'altro ramo del Parlamento ho avuto occasione di parlare di politica ecclesiastica, ho sentito susurrarmi d'intorno: « È un ghibellino, è un giannonista, è un giurisdizionalista ». Qui temo di sentirne con mia grande meraviglia che ho 33 anni, mentre, spiacevolmente per me, ne ho quasi 63. (*Viva il re!*).

La verità, signori, è questa: modesto cultore di studi storici e giuridici, ho studiato le grandi riforme fatte nel passato secolo in Napoli ed in Sicilia ai tempi di Carlo III e di Ferdinando IV, in Toscana ai tempi di Pietro Leopoldo, in Lombardia ai tempi di Maria Teresa e di Giuseppe II.

Ho ammirato gli eroici sforzi fatti da alcuni insigni cittadini e ministri per affermare l'autorità dello Stato contro le prepotenze feudali e contro le usurpazioni ecclesiastiche.

Dirò di più: ho deplorato che quella che si disse la « grande rivoluzione francese » e che ora si dice semplicemente « la rivoluzione francese » sia venuta ad interrompere bruscamente,

ad arrestare quel movimento spontaneo, naturale, indigeno, di progressi e di riforme, che via via si andavano compiendo nei vari Stati d'Italia prima della rivoluzione stessa.

Ma, detto ciò, dichiaro che riconosco che i tempi sono mutati, e che ingiustamente mi si danno quei nomi che so di non meritare. Io sono unicamente devoto e seguace del nuovo diritto pubblico italiano, solennemente proclamato da Camillo di Cavour con la formula: « libera Chiesa in libero Stato ».

Non credo, come alcuni credono, che l'eminentemente uomo di Stato abbia inventato quella formula per ragioni di opportunità politica. Compiuta la nostra rivoluzione, proclamata la nostra unità, bisognava che il mondo sapesse i grandi principi, le grandi basi sulle quali noi innalzavamo il nostro edificio. E la formula « libera Chiesa in libero Stato », compendia appunto uno di quei principi che devono sempre servirci di guida nelle nostre relazioni con la Chiesa ed essere come l'anima informante di tutte le nostre civili istituzioni.

Nè ci arrestammo all'enunciazione di un principio, ma, venuti in Roma, quel principio applicammo nella legge delle guarentigie, cioè in quella legge, che noi scrivemmo sulla falsariga lasciataci nel libro *Il rinnovamento* da un grande italiano, troppo presto e troppo ingiustamente dimenticato, Vincenzo Gioberti.

Noi, o signori, dicemmo alla Chiesa: Tu non puoi più confondere in te due reggimenti; rientra nei tuoi confini, regna liberamente sul mondo delle anime, lascia la cura delle cose che non ti appartengono, e, liberi entrambi, potremo vivere insieme: *Libera Chiesa in libero Stato*.

Con la legge delle guarentigie, dovete convenirne, riconoscemmo alla Chiesa quello che non le fu mai per lo passato nè le sarà mai riconosciuto da nessun concordato.

Ma come siamo stati ricambiati dalla Chiesa? Il Senato mi perdoni: se io parlo sempre di Chiesa, non intendo però di confondere la Chiesa, associazione di fedeli, con quella che impropriamente si dice Chiesa, cioè con l'alto clero organizzato a forte partito politico (*Bene, approvazioni*).

La Chiesa non solo non ha mai accettato i fatti compiuti ma ha sempre attraversato tutte le nostre operazioni.

Negate, se potete, che è la Chiesa che con

i suoi *non expedit* tiene lontani dalla vita politica italiana tanti buoni ed onesti cittadini ai quali impedisce di prestare l'opera loro al proprio paese. Negate se potete, che è la Chiesa, la quale, nel campo amministrativo, spinge i suoi ciechi seguaci o ad unirsi coi partiti avversari alle istituzioni, o a far parte da sé fino a quando non potranno diventare maggioranza. (*Bene! Benissimo! Approvazioni!*).

Parliamo francamente, o signori, e mettiamo le cose a posto. Qui si scambiano le parti. Si parla di persecuzioni: ma chi sono i perseguitati?

Deploro anch'io, e lo deploro profondamente, quella che, bene a ragione, il mio amico Negri chiamava dimostrazioni puerili; ma all'infuori di queste dimostrazioni puerili, inevitabili in un paese libero, e delle quali, siamo giusti, non possiamo far risalire la responsabilità al Governo del nostro paese; all'infuori di queste dimostrazioni puerili che cosa abbiamo fatto per provocare conflitti, per rendere più difficili i nostri rapporti con la Chiesa? Non mai la Chiesa ha goduto tanta libertà...

CALCIATI. (*Interrompe*).

SERENA... Quando, onorevole Calciati, esercitando un nostro diritto, disponemmo della proprietà ecclesiastica di cui voi ora parlate, la Chiesa fece il possibile per attraversarci la via; non riuscì, è vero, ad arrestarci; ma fece tutto quello che lo fu possibile.

Non mai la Chiesa ha goduto di tanta libertà quanta ne gode da 30 anni a questa parte.

Nell'occasione della morte di un pontefice, nel conclave per la elezione del suo successore, in tutti i giubilei, in tutte le feste che qui si sono celebrate, l'Italia ha rispettato e fatto rispettare la libertà dei credenti....

CAMBRAY DIGNY. Ha fatto bene.

SERENA... Ha fatto benissimo, onorevole Digny, anzi ha fatto il suo dovere.

Ed in questo momento che io parlo le migliaia e migliaia di pellegrini che convengono qui d'ogni paese, non vedono quanta libertà goda la Chiesa e di quanto ossequio essa sia circondata?

Non vedono essi che ai nostri soldati è affidato il mantenimento dell'ordine nella piazza di S. Pietro? Non escono dalla chiesa di S. Pietro, dopo aver sentito alcune grida che arrivano a ferire le orecchie dei nostri soldati, chieden-

dosi ingenuamente: ma l'Italia quanti Re ha? Ne ha uno o ne ha due?

Non parliamo adunque di persecuzioni che non esistono.

Che la Chiesa corra la sua via, qual che essa sia fino all'estremo, noi non le impediremo il passo. Ma se daremo qualche passo sul terreno nostro, esclusivamente nostro, dovremo arrestarci solo per il timore, solo per il sospetto che quel piccolo passo possa dispiacere alla nostra suscettibile vicina?

Eppure, diciamolo francamente, per questo sospetto, per questo timore, molte volte ci siamo arrestati nel nostro cammino.

Il senatore Negri diceva che lo Stato ha il diritto di regolare la proprietà ecclesiastica; questo diritto lo riconoscemmo e ce lo riservammo nell'art. 18 della legge sulle guarentigie; ma in trent'anni non l'abbiamo esercitato per quel tale sospetto di cui ho fatto cenno (*Bene — Approvazioni*).

Io che non posso riconoscere in questo modesto disegno di legge dell'onor. Bonasi uno di quei felici trovati che hanno dato all'Italia una grande reputazione di abilità, come diceva il senatore Vitelleschi, io però ammetto che l'onorevole Bonasi per la competenza che gli riconosco e per la mitezza ed equanimità sua, potrebbe darci una buona legge sull'ordinamento della proprietà ecclesiastica. Nella discussione della legge sulle congrue parrocchiali io mi permisi d'invitarlo a presentarla presto. Egli mi rispose: ho già pronti alcuni studi, continuerò a studiare l'arduo problema, ma non so se potrò risolverlo per difficoltà non tutto di ordine tecnico e giuridico.

In quella occasione richiamai la sua attenzione anche sopra un altro argomento accennato dal senatore Cantoni, cioè sull'istruzione del nostro clero di cui autorevolmente e competentemente si discusse nell'altro ramo del Parlamento.

Ma noi non abbiamo fatto nulla per la proprietà ecclesiastica, nulla per l'istruzione del clero e, dispiacevolmente, lo dirò pure, non faremo nulla appunto per il timore che tutto quello che potremmo fare potrebbe dispiacere alla nostra vicina.

E oltre a ciò con la legge sulle guarentigie ci riservammo pochissime armi, delle quali ci siamo serviti rivo'gendole contro di noi stessi.

Intendo parlare, e vi hanno già accennato altri colleghi prima di me, il Cantoni e lo Schupfer, intendo parlare degli *exequatur* e dei *placet*.

Sì, di queste poche armi che erano rimaste nelle nostre mani ce ne siamo serviti - lo dirò con le parole di un uomo politico veramente pericoloso, Ruggero Bonghi - ce ne siamo serviti per popolare le mense d'Italia dei nemici d'Italia. (*Approvazioni*).

Onorevole Bonasi, - forse è una dichiarazione inutile - ma io ho fiducia in voi, perchè voi nella vostra lunga, splendida e meritata carriera, professore, deputato, consigliere di Stato, prefetto, ministro, avete sempre dato prova di coerenza e di sincerità di convincimenti. I vostri atti non sono stati mai disformati dalle vostre parole. Io ho fiducia nelle oneste dichiarazioni da voi fatte nell'altro ramo del Parlamento sull'indirizzo della politica ecclesiastica. Sono sicuro che saprete mantenere rigidamente e far rispettare le prerogative dello Stato. Ma, onorevole Bonasi, voi non potete non vedere come si organizzi e dove miri un partito politico-religioso, il quale dispone di armi spirituali e materiali più difficilmente sequestrabili delle armi di cui dispongono altri partiti egualmente avversi alle istituzioni.

Chi avrebbe mai creduto fino a pochi anni or sono, o signori, che quei buoni prelati del Mezzogiorno d'Italia che non isdegnarono, per ottenere il godimento delle temporalità, di sollecitare per mezzo di uomini politici la concessione degli *exequatur*, si sarebbero fatti promotori di congressi altro che guelfi nella terra di Federico II di Svevia e di Manfredi? Ebbene, quei buoni prelati, recentemente, nel febbraio di quest'anno, si riunirono in Taranto ad un congresso, detto cattolico. Quello che si disse in quel congresso voi non lo potete ignorare.

È vero: in Bari, nel 1095, Pietro l'Eremita

..... il solitario Piero
Che privato fra principi a consiglio
Sedeo del gran passaggio autor primiero

bandì la prima crociata per il riacquisto dei Luoghi Santi; ma i buoni prelati riuniti in Taranto non bandirono una simile crociata, ma un'altra contro lo Stato laico, e ne dissero di tutti i colori contro la stampa, contro l'istruzione laica e via discorrendo; ed uno dei

più focosi di quei prelati, rivolgendosi al devoto femminile sesso, pronunziò queste testuali parole: « Amato ed insegnate ad amare la patria non innanzi al potente d'Italia o di Germania, ma innanzi al Pontefice. La patria non può essere gloriosa senza essere genuflessa dinanzi alla Chiesa ».

Non ho bisogno di dirvi che cosa si nasconda sotto il velame delle parole strane. Si vuole dunque trascinare la nuova penitente Italia sulla soglia di un nuovo castello di Cannonossa?

Ma se questo si può impunemente dire e volere da quei prelati, in grazia della larga libertà che l'Italia loro accorda e che essi negano, questo non si può dire nè si può volere dal Senato del Regno (*Approvazioni*).

Se oggi, o signori, si presentasse al Senato una legge intesa a menomare i diritti e la libertà della Chiesa, il Senato, che ha un'alta missione conservatrice, dovrebbe opporvisi con tutte le forze. Per la stessa ragione il Senato deve fare ogni opera perchè sia rispettata, mantenuta e conservata la integrità della patria. (*Vive e prolungate approvazioni*).

BORGNINI. Domando di parlare per un fatto personale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BORGNINI. L'egregio mio collega Serena mi volle onorare citando un brano di una relazione che in tempo passato fu letta davanti alla Corte d'appello di Napoli.

Evidentemente l'egregio collega ha dato lettura al Senato di quelle poche parole per trarne un argomento a proposito della propria tesi. Imperocchè il senatore Serena ed io siamo in campi assolutamente opposti.

Egli ha cortesemente dichiarato di non avere avuto in mente di cogliermi in contraddizione, ma tale sospetto potrebbe tuttavia sorgere in qualcuno degli onorevoli miei colleghi.

Ora mi propongo di far vedere che non esiste contraddizione alcuna da parte mia.

Il senatore Serena, citando quelle parole che qui legge, ha mirato a far credere che io una volta ammettessi che erano gravissimi gli inconvenienti prodotti dalle unioni semplicemente religiose, mentrè oggi io avrei quasi voluto sconfessarli.

Io non ho mai negato che esista un male; io dissi che il Senato non era in grado di poter

giudicare dalle relazioni che precedono il progetto di legge del ministro guardasigilli o quello dell'Ufficio centrale della misura di quei mali, a cui si vorrebbe porre riparo.

Il senatore Serena ha citato una cifra: ha detto che nel 1892 vi erano 150,000 matrimoni illegali. Egli tacque però come da quella stessa relazione da cui ha desunto una tale cifra, e che è la relazione fatta sul progetto Finocchiaro-Aprile dal mio amico il senatore Inghilteri, risulta che dal 1866 al 1871 i matrimoni celebrati col solo rito religioso si calcolavano a 385,000, che dal 1871 al 1878 essi, in forza dei matrimoni civili che confermarono le precedenti unioni religiose, quelle 385,000 unioni religiose erano ridotte ad una cifra molto minore, che così nell'anno 1892 si riteneva che dette unioni illegali fossero ridotte alla cifra di 150,000 citata dall'onorevole senatore Serena.

Ma ciò non basta.

Vi è poi la relazione dell'Ufficio di statistica, il quale disse nel 1897 che non si poteva sapere quante bene fossero queste unioni illegali, ma che però c'era motivo di credere che queste avevano dovuto limitarsi ad un numero anche minore si aveva tutta ragione di ritenere che oggidì il male non doveva essere più quello che si era verificato una volta. Ora ciò vuol dire che nemmeno i 150,000 matrimoni, ai quali alludeva il senatore Serena, come l'Ufficio centrale, si poteva ritenere che esistessero ancora nel 1897.

PRESIDENTE. Onorevole Borgnini, procuri di non uscire dai limiti del fatto personale; questo è merito.

BORGNINI. Perdoni, onorevole presidente. Dal momento che mi si è voluto cogliere in contraddizione, io dovevo dare queste spiegazioni categoriche all'appoggio di cifre.

Credo che esse debbano dimostrare al Senato non essere esatto che io abbia ammesso prima, negata poi l'esistenza di un male.

Io dissi soltanto che oggidì il Senato non poteva essere in grado di conoscere l'entità del medesimo nè fosse dimostrata la urgenza di fare oggi quello che non si era creduto di fare nel 1871, nel 1878 e nel 1883, quando il male era tanto più grave, ed ho finito.

SERENA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERENA. Due sole parole, onorevole presidente. Ho già dichiarato prima di leggere il rapporto del senatore Borgnini che non intendevo di metterlo in contraddizione con se stesso. Quello che ora egli ha detto mi conferma che non a torto io invocai la sua autorità.

Egli nel suo rapporto affermò il principio che « la libertà di contrarre il matrimonio ecclesiastico scompagnato dal rito civile, si risolve praticamente per moltissimi casi nella possibilità di coonestare con decorose apparenze unioni alle quali non presiede un serio proposito dei doveri coniugali ».

Questo principio, che è pure il mio, è stato ora da lui riconfermato, e però io ebbi ragione di fare appello alla sua autorità. L'onorevole Borgnini non poteva sospettare che io volessi muovergli il rimprovero d'incoerenza, perchè sa quanta sia la mia stima per lui; e quale altissimo concetto io abbia della sua persona.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Pierantoni.

PIERANTONI. Consentitemi, onorevoli colleghi, che io esordisca dichiarando le ragioni per le quali vinsi un forte sentimento, che m'induceva a serbare il silenzio, e mi scrissi ultimo tra gli oratori che hanno sostenuto questo prolungato torneo della parola.

Vissi, gli anni migliori della mia vita, in fraterna, intima parentela di studi con Adeodato Bonasi, con lui divisi la tenda del soldato da Modena per Borgoforte, presso a Trento. Non ho potuto mai consolarmi dei lutti domestici cagionati a me dalla morte dei miei fratelli; ma spesso trovai tregua al dolore quante volte potetti ricordare al presente guardasigilli le care gioie degli anni passati a Modena, la virtù del dovere compiuto verso la patria ed il Re. Se nel mio carattere fosse la possibilità di fare l'abdicazione di saldi principi, di adamantini convincimenti, e se io avessi potuto temere che l'amico mio, e non della ventura, avrebbe potuto chiedermi il silenzio, avrei dovuto rispondere: nol posso. Invece, io che conosco quanto egli sia mite ed equanime, sono certo che sarà lieto che io gli parli con l'antica lealtà e la probità che fecero inviolata e santa la nostra amicizia, la quale il tempo non potrà distruggere.

Io mi separai nell'anno 1871 da Modena, la dotta, e dai colleghi di quella Università che ci

accolsero giovani entrambi nell' agone del pubblico insegnamento col piacere di vedere affidate le dottrine, che io aveva divulgate con studio e amore, al mio gentile compagno. Dopo tre anni gli elettori di Capua Vetere addì 8 novembre 1874 mi mandarono, loro deputato, a Montecitorio. Non appena fu convalidata la mia elezione, io mossi interpellanza a Onorato Vigliani intorno alla necessità di presentare la legge, che doveva vietare al clero di dare la benedizione nuziale prima che fosse celebrato il matrimonio civile, ed Onorato Vigliani, che fu uomo di tempra adamantina e che non fu l'uomo *delle due maniere*, come si disse dall' egregio mio amico, il senatore Pascale, il Vigliani mi fece sollecita promessa che avrebbe presentato un disegno di legge che facesse terminare il danno e la vergogna.

Ma, dopo la lieta promessa venne la evoluzione parlamentare del 18 marzo 1876, e il mio maestro e il mio autore, chiamato a reggere il Ministero di grazia e giustizia, presentò un progetto di legge per la repressione degli abusi che si commettevano dai ministri del culto.

Più tardi ebbi il grave ufficio di relatore di quel disegno di legge intorno agli *abusi dei ministri dei culti*. Molti dei colleghi di quel tempo che oggi seggono in quest'aula vitalizia possono ricordare la lunga relazione da me scritta, e l'animoso discorso, col quale, sin da quell'anno, dimostrai con lungo studio e amore che grave errore commettevano coloro i quali credevano che si farebbe una violenza alla libertà di coscienza col disegno di legge sanzionante la precedenza obbligatoria del matrimonio civile, col quale il Governo compiva il dovere di sciogliere una riserva fatta sin dal 1849, quando in Piemonte si studiò la prima legge; riserva che fu ripetuta nel solenne momento in cui l'Italia riaffermò la sua unità nazionale nella unità del diritto civile, nella unità delle leggi.

Oggi mancherei a me stesso e sarei reputato una di quelle *coscienze bianche*, di cui pur troppo abbonda la nuova generazione che viene su ambiziosa di onori e di conquiste parlamentari, facile a sacrificare a un deplorabile scetticismo ogni norma di dovere, se, arrivato presso al porto della mia mia vita, non pensassi almeno di vivere gli ultimi anni della mia agitata esistenza dicendo ancora una volta alla

mia coscienza: *sta come torre ferma che non crolla per mutar di venti*.

So che il mio discorso non acquisterà un voto al disegno dell' Ufficio Centrale e che forse stancherà i colleghi dalle antiche convinzioni, che vennero qui più per affrontare la prova dell'urna, che per ascoltare il dibattito delle opinioni.

Però mi ascoltino essi! L'esercizio delle nostre istituzioni si svolge con la pubblicità dei poteri, perchè il Parlamento dev'essere scuola nazionale; le discussioni debbono procurare la stima ai buoni, le censure ai deboli e preparare gli uomini di Stato, che possano entrare nei Consigli della Corona.

Troppo mi affannò sinora una specie di vita monastica che da tanti anni governa il Senato, nè io solamente mi dolsi del poco corretto costume d'improvvisare ministri e di crearli in pari tempo senatori (*commenti*): metodo riprovevole o meglio espediente politico, che può trovare un attenuante in due fatti. L'uno dipende dalle gravi cure e dai doveri ai quali è costretto di attendere il maggior numero dei senatori spettanti alle categorie de' maggiori uffici dello Stato, onde non usano seguire ora per ora il nostro movimento legislativo, l'altro dipende dall'assenza di un forte numero di colleghi che, non provocando discussione schietta, leale, cortese, seguita da voto palese, non raccomandano il Senato all'affezione del paese.

Propugnai e ottenni la correzione delle nostre discipline parlamentari, ed oggi io sorgo a parlare sperando che si possa inaugurare un nuovo periodo parlamentare e che il Senato faccia palesi le opposte tendenze, che sono nel suo seno, talchè il paese cessi dal guardarlo collettivamente come un corpo inerte, ma possa distinguere quello che ciascuno sente, dà e promette alla patria.

Parecchi tra voi conoscono che una lunga infermità mi tolse dallo attendere con cura agli studi preparatorii dei nostri disegni di legge, onde, tornato dopo lungo indugio in Senato, tosto che seppi che si erano iscritti già quattordici oratori sopra un disegno relativo al matrimonio, prima ancora che l'onorevole nostro presidente ci avesse convocati per discuterlo, pensai e credetti che il mio onorevole amico, che è dotto giurista, avesse raccolto il frutto della esperienza, la essenza degli studi sul de-

licatissimo tema e che ci avesse presentata una legge modificatrice di diverse parti del Codice civile.

In tale caso avrei compreso un'amplissima discussione sopra problemi, che si affollano alla frontiera della nostra patria, per deliberare intorno ad istituti che fanno il giro del mondo e che trovano una resistenza occulta o paziente tra di noi.

Io pensai e credetti che l'onorevole ministro guardasigilli ancora una terza volta avesse ottenuto dalla Corona il mandato di presentare alle assemblee legislative un disegno di legge sul divorzio, perchè siamo giunti a questo, che i più ricchi, i più potenti tra gli avventurati che smarrirono la pace domestica, sono spinti a rinunciare la cittadinanza e a cercare vicini paesi, vuoi un cantone della Svizzera o alcuna terra della Baviera, e chiedere alle leggi di altri popoli cristiani di spezzare il vincolo matrimoniale tra noi indissolubile e contrarre nuove nozze. Nè la nostra magistratura può negare ricognizione alle novelle unioni dicendole immorali, contrarie all'ordine pubblico, perchè la legge del divorzio è la legge del più gran numero di popoli cristiani. È come potrebbe dire il magistrato immorale una legge che la Corona fece presentare alla Camera dei deputati e che trovò favorevole la maggioranza del voto negli Uffici, che si tradusse in dotte relazioni presentate all'assemblea elettiva?

Io pensai e credetti che l'onorevole ministro guardasigilli avesse voluto riesaminare l'istituto della adozione, da me stimato assurdo e impossibile, perchè la natura non si imita; chi non volle le caste gioie della famiglia o non vide il suo talamo fecondo dei figliuoli, che sono la corona della vecchiezza, non può cercarli in prestito, mentre non di rado gli adottati sono il frutto di illeciti amori, la legittimazione di vecchi delitti, ovvero lo sfogo dell'orgoglio di alcuna casata, che si estingue, per perpetuare una famiglia, che la natura non volle continuare, tacendo di adozioni che si fanno persino per acquistar titolo di nobiltà, e andare a caccia di ricche doti.

Io pensai e credetti che l'egregio mio amico e collega avesse studiata la giustizia della doverosa soppressione delle dispense, che si poterono dire proprie del Re, quando i Re erano gli unti del Signore e facevano governo per-

sonale. Mentre i Re nel Governo costituzionale non esaminano direttamente le istanze per ottenere dispense.

I gravi motivi non sono determinati dalla legge. Debbono essere provati e discussi tra i procuratori generali e i Ministeri. I forti che si fanno raccomandare, i sollecitatori che cercano gli uffici dei pubblici Ministeri o quelli che aumentano le clientele parlamentari, quelli che possono remunerare certificati di medici o supposizioni di scandali non sempre esatti, ottengono quello, che altri non hanno, vulnerandosi in tal modo il principio della eguaglianza giuridica e la giustizia distributiva.

Io non so capire come dalla coscienza morale e onesta dei legislatori si possa far sussistere questa contraddizione, che, mentre la fisiologia o la morale vollero che la età fosse bene determinata o comandarono gl'impedimenti, che debbono vietare la fondazione di famiglie poco serie e per la gioventù degli sposi, poco sana per la mancanza dell'incrociamiento dei sangui, si lasci aperta la via alle dispense.

Forse noi non deploriamo di continuo la decadenza della razza umana? Le dispense a favore dei ricchi e della nobiltà sono assai più dannose che non sieno quelle da potersi dare agli operai, alle classi che solamente per la povertà, per le cattive abitazioni e il misero nutrimento, danno prole respinta dalla misura della leva militare, mentre le famiglie storiche più di frequente offrono casi di malattie ereditarie.

Io pensai e credetti che il mio egregio amico avesse studiato il problema gravissimo delle successioni. L'aumento delle tasse di successione ridusse di molto la fortuna delle famiglie nelle quali il principio di eguaglianza tolse ai genitori il diritto della libertà di testare, salvo la quota disponibile. Filosofi e giuristi quali l'Ahrens e il Trendtlemburg sostennero che lo Stato dovrebbe ridurre al quarto grado la successione collaterale intestata che ora si distende fino al decimo grado. Convien tutelare il patrimonio delle modeste famiglie, la piccola proprietà che sono il vero nerbo dello Stato e la espressione della più legittima delle proprietà, il frutto del lavoro accumulato disgravando la tassa per le successioni dirette.

Io pensai e credetti che l'onorevole ministro

guardasigilli avesse studiata la grave questione morale e giuridica della indagine della paternità. La legge, che con l'adozione protegge indirettamente le sanatorie di vietati amori, toglie al figlio la facoltà di ricercare il padre e di ottenere il nome dell'autore della sua vita, getta sul lastrico un bambino senza un nome da benedire, dandogli il diritto di chiedere solamente gli alimenti provando un delitto. Le due ragioni della convenienza di evitare scandali e della difficoltà delle prove non furono stimate serie da popoli più morali del nostro.

Questo era il campo aperto alla discussione di riforme necessarie in questa nostra Italia, che una volta era la *patria del diritto*, e che da qualche tempo si confonde e chiude l'anima sua all'alto nuovo che agita la vita sociale dei popoli, e propone ai governanti la soluzione di gravi problemi. Se tutto ciò non è materia esposta neppure in alcuna delle singole parti del disegno di legge, mi sembra impossibile il supporre che gli oratori favorevoli al disegno del ministro avessero risollevate le più antiche e viete argomentazioni contro la competenza dello Stato a dettare l'obbligo della precedenza del matrimonio civile, creando a noi l'improbabile lavoro di confutare tutto l'indice di sfatati argomenti.

Quale fu la cagione determinante il disegno di legge che propugna il guardasigilli?

Fin da quando si seppe che cresceva un popolo di figli illegittimi, che un giorno avrebbero dovuto maledire gli autori della loro esistenza, fin da quando si ebbero le scandalose statistiche dei concubinati benedetti dai preti cattolici, i legislatori, fautori di conciliazione, si smarrirono a compilare progetti, facendo un'opera simile al sasso di Sisifo; onde si contano quasi tanti disegni quanti furono i ministri guardasigilli, e l'inerzia mandò in oblio la doverosa riforma.

Ma suonò un'ora tristissima per la nostra patria; dico dei fatti di Milano, che io non apprezzai con esagerazione come si fece dal maggior numero dei colleghi. Assai doloroso per ogni cuore italiano fu il dolore, allorchè, celebrandosi il mezzo secolo delle proclamate libertà costituzionali, corse la tristissima novella che sintomi di guerra civile si ridestavano nel Regno. Però anche in quel tempo si ebbe l'esempio della virtù degli ordinamenti

militari nazionali, perchè nella straordinaria chiamata di alcune classi sotto le armi non si ebbero renitenti volontari: moltissimi erano i soldati che per la severa necessità di cercare il lavoro che non basta a dar pane agli Italiani dentro la cerchia delle Alpi, si trovavano all'estero. Governo e Comitati di soccorso vollero provvedere alle famiglie che furono private dei loro capi. Ma nella distribuzione dei sussidi un gran numero di richiamati non ebbe il sussidio, perchè sottufficiali e soldati non poterono provare la legittimità delle loro famiglie e della loro prole.

Quanti sono qui i generali, che hanno comandato le ultime grandi manovre, ci potranno dire che in gran numero i sottufficiali chiedevano per il principio di eguaglianza nel dovere e per le strettezze delle loro famiglie, il sussidio militare, ma che fu severo dolore di rispondere ad essi loro nulla esser dovuto. Gridarono: « Abbiamo moglie e figliuoli e figliuole che chiedono il pane », ricordarono che avevano lasciato le officine, i campi per il comando del Re.

Tornando alla lamentata miseria dei soldati e dei sottufficiali, che non sospettavano di non avere moglie e figli legittimi, io domando: chi fu la cagione di tanto scempio, che tolse il diritto ad una elemosina, un sussidio, o il guiderdone della patria sempre forzatamente avara per le condizioni, alle quali fu ridotto il tesoro italiano, a coloro che difesero le nostre case, custodirono l'ordine pubblico, e si apparecchiaron con finte guerre alle possibili guerre future? Non dite i parroci, ma un gran numero di parroci, che dipendono dai vescovi come questi dal Vaticano. Altri danni, che pure conducono alla miseria, alla fame, che sono ministri di delitti, sorgono dall'opera maligna dei preti.

Il popolo, da cui temete la lotta di classe, non ha bisogno di cure? Governo e Parlamento votarono due leggi, l'una del 31 luglio 1871 e l'altra del 24 dicembre 1890, per regolare i matrimoni semplicemente religiosi esistenti delle gerarchie militari degli ufficiali, ma pei sottufficiali e pei soldati, per la *carne da cannone*, nulla si era fatto. Sapete, onorevoli colleghi, quanti decreti di legalizzazione di matrimonio il tribunale di guerra ha sinora registrato? Furono 973. (*Sensazione*). Rimane tuttavia un numero non lieve di ufficiali che deve nascondere la donna segnata al bacio del loro amore, perchè vigile im-

pera il regolamento di disciplina, che revoca dal grado l'ufficiale, che pubblicamente viva con concubina religiosa.

Chi di voi non si affacciò almeno per un'ora nei Consigli di leva, e chi di voi nelle campagne non sentì i gemiti dei figli minori di famiglia, che, chiamati alla visita medica, dedotta la esenzione della legge, ovvero invocarono la vedovanza delle madri, e si dissero orfani con fratelli o sorelle minori, ebbero la crudele risposta: « Marciate, sciagurati, perchè voi non potete esibire gli atti del matrimonio civile, che i vostri autori dovevano celebrare ».

E vi lagnate poi, onorevole procuratore generale, senatore Pascale, che vi possa essere un popolo che senta l'impeto del dolore, e che cerchi nell'anarchia o nella reazione cattolica qualche rimedio che migliori la condizione presente, la renda meno terribile?

Non voglio dire che il vostro senso morale rinunzi all'altruismo di cui parlò lo Spencer, ma non hanno ragione di dolersi patrioti e generali, se stimano scemato il sentimento militare nelle nostre masse popolari. Per queste gravi ragioni ho creduto di dover parlare.

Ed ora, volendo essere possibilmente breve, non penso di seguire l'arte dell'oratore che, parlando ultimo, suole riassumere la discussione e rispondere a tutti; sibbene farò una classificazione delle diverse schiere degli avversari che vennero dopo lunga assenza a qui parlare, lasciando inviolato l'ufficio riserbato al relatore del disegno di legge dell'Ufficio centrale, che svolse il mandato ricevuto dal Senato. Tacerò i loro nomi, per non dare luogo a fatti personali, avvertendo che, quando si è vicini al porto, è vietato sopra i bastimenti di parlare al capitano. Ed in questo momento il capitano sono io. (*Si ride*).

Gli argomenti dedotti dagli avversari si possono distribuire in tre gruppi: argomenti *teologici* o *religiosi*, che invece furono *antiteologici*, argomenti storici pienamente errati, argomenti politici di opportunità, ossia la vieta speranza della conciliazione, di cui si fece oratore ed apostolo il mio caro amico, il senatore Calciati.

Io, signori senatori, non potevo credere che la teologia cattolica ci dovesse quasi mutare in un Concilio ecumenico, ma in ogni modo mi aspettavo dall'alta competenza e dottrina degli

avversari che essi avessero parlato con piena cognizione della materia e dell'opera del Concilio di Trento. È facile dire ad occhio e croce che il matrimonio vi fu dichiarato un sacramento; ma bisognava dimostrare le condizioni del supposto sacramento, dileguare le incertezze in cui il Concilio di Trento lasciò la materia e conoscere i provvedimenti legislativi, che furono poi pubblicati dagli stessi principi, che permisero nei loro Stati che fosse legge la deliberazione del Concilio di Trento, § XXIV.

Questa è materia di grande indagine, ed io mi permetterei dire a coloro, i quali ricordano o la sola dottrina cristiana o i modesti insegnamenti dei seminari, nei quali furono educati: non mettete le mani sopra cose che non siete avvezzi a trattare.

Era presumibile aspettarsi dai nostri egregi colleghi il ritorno « all'anno 1563 »? Il ritorno a quella società agitata da grandi passioni, perturbata da grandi lotte religiose nelle quali si consumò dal papismo una grande reazione?

La Germania e tutti gli altri popoli nuovi, che proclamavano la parziale emancipazione della coscienza vollero poi il riconoscimento dei diritti umani. I nostri avi rimasero incappucciati sotto l'intolleranza, quel pesante connubio del diritto imperiale con la teocrazia romana che da Federico Barbarossa in poi funestò e insanguinò le nostre contrade. È possibile che uomini di Governo, i quali esercitano le più alte magistrature dell'Italia unificata, possano credere che da quel remoto tempo in appresso nulla sia mutato?

Onorevole amico Pascale, credete che prima il Tevere farà corso ritroso che non si ricada sotto la mistica reazione della intolleranza. Il mondo cammina e quindi la vostra parola, scusatemi che vel dica, mi ricorda Giosuè che intendeva fermare il sole. (*Si ride*). E forse la storia della legislazione sull'ordinamento della famiglia incominciò col Concilio di Trento; talchè sarà vera la credenza o degl'incompetenti o de' faziosi che ora si voglia consumare una nuova usurpazione dei diritti della Chiesa?

Io non mi lascerò sedurre dall'amore e dal trionfo degli studi moderni sopra le origini storiche e sulla eccellenza del matrimonio monogamico, sopra le altre unioni di civiltà inferiori. Siamo in Roma. Prendo le mosse dal giure romano. Io studiai il diritto romano e il

diritto canonico alla dotta scuola del canonico Di Giacomo, che poi diventò vescovo e fu uno dei più intransigenti oratori nel Concilio Ecumenico. Se fosse vero che io fossi rivoluzionario darei la verità della prova che i preti hanno sempre preparate le rivoluzioni. Invece citerò le più classiche e sicure fonti delle due ragioni: *matrimonium est coniunctio viri et mulieris individuum consuetudinem continens*, è un contratto *sui generis* determinato dalla natura e destinato a formare la famiglia, *seminarium reipublicae*, e alla riproduzione della specie.

La storia registra le follie della lussuria e dell'ascetismo, opere di imperatori e di sacerdoti che negarono essere il matrimonio la congiunzione dell'uomo con la donna e che mira alla continuazione della stirpe.

Nerone volle sposare il puello Sporo, e Svetonio narra che trovò persino sette testimoni che assistettero alle nozze, *et etiam in mulierem naturam transfigurare conatus cura dote et flammeo per solemne nuptiarum, celeberrimo officio deductum ad se pro uxore habuit*; alcuni padri della Chiesa nel disprezzo della legge della vita dissero possibile l'unione della donna con l'eunneo, doversi vietare la nullità del matrimonio per impotenza, potendo i coniugi vivere come fratello e sorella.

Pertanto il diritto romano sino a quando imperò, interpretando la natura che detta le leggi fondamentali del matrimonio, non affermò mai che una benedizione nuziale dovesse intervenire come condizione essenziale del matrimonio. E poichè dall'intima unione dell'uomo e della donna nascono e si determinano numerosi rapporti giuridici, nessun filosofo del diritto, nessun legislatore civile negò mai la competenza dello Stato a determinarli sino a quando non vi fu o delegazione di imperatori, che vollero fondare il loro dominio sopra l'assistenza della Chiesa o delegazione della potestà legislativa fatta per la concordia dell'Impero col papato.

Ma perchè ho detto *diritto dello Stato*? Meglio dirò affermandolo un dovere dello Stato.

Il matrimonio crea rapporti vitalissimi che si svolgono negli obbietti seguenti: *la posizione giuridica degli sposi*. La famiglia è una società della quale il padre e la madre sono i capi naturali. La *coabitazione*, la *fedeltà* e l'*assistenza*

soltanto dalla natura e dalla legge possono ricevere la loro sanzione. Nel tempo moderno si svolge fortissima la tendenza alla eguaglianza; onde non più si riscontra nel diritto comparato una potestà maritale simile alla *manus* del giuro romano o tutoria quale il *mundium* germanico. La donna è trattata con minore asprezza nelle leggi moderne, e il *femminismo* reclama maggiori diritti. Questo obbietto è temporale e di ragione civile.

Il matrimonio addimanda queste sole condizioni, due persone di sesso diverso, capaci fisiologicamente e intellettualmente. I soli interdetti non possono contrarre matrimonio, perchè non hanno coscienza di libero consenso. Quelli, che non sono pienamente capaci, hanno bisogno di vedere integrato il loro consenso dalla patria potestà, dal tutore; e non è questa materia della potestà temporale? L'errore, la violenza e la coazione fisica tolgono la libertà del consenso. E il legislatore non deve impedire unioni contrarie agli impedimenti, ch'esso riconobbe nello studio della razza, nell'azione del clima, e nei vincoli del sangue?

Dal matrimonio si sviluppa la idea giuridica del patrimonio della famiglia. Le leggi positive sanzionano diversi sistemi, quello della dote, la piena comunione de' beni o dei frutti, la perfetta separazione delle ricchezze dei coniugi. Questo obbietto è di stretta competenza del diritto civile. E perchè lo ricordo? Perchè il concubinato religioso spezza questi rapporti, li impedisce o ne organizza le frodi. Lo dimostrerò. La famiglia, lo sapete, si compie e si perpetua nella prole. L'uomo non nasce vero uomo, ma tale addiventa per la educazione. I genitori hanno l'obbligo della difesa, della educazione e della istruzione dei figliuoli. E il concubinato religioso toglie i genitori da questi doveri in un paese ove si volle la istruzione obbligatoria! La legge protegge lo stato di famiglia, assicura alla prole legittima i suoi diritti, elevando una presunzione di paternità legittima per i figli nati dal matrimonio civile. La debolezza della umana natura spiega i frutti della colpa, talchè accanto ai figli legittimi si possono avere gli adulterini, e prima di abbandonare il celibato si possono avere figliuoli naturali.

Il legislatore non deve proteggere e favorire le unioni illecite riprovate dal buon costume, deve garantire la condizione dei figli naturali.

Permettendo che la Chiesa celebri con precedenza il così detto matrimonio religioso e che poi battezzi i nati, toglie persino l'azione ai figli naturali, che non ebbero registrazione nello stato civile, rende impossibile o assai difficile la prova, perchè l'infelice disegno di legge voluto dal Ministero non sottopone i registri della parrocchia ad ispezione, alle solennità degli atti pubblici. La legge ordinatrice de' rapporti di famiglia non garantisce la stessa famiglia nella sua origine, neppure nella sua risoluzione, che da noi dipende dalla morte di uno dei coniugi e, nel maggior numero dei popoli cristiani, benanche dal divorzio. Nella tutela e nella successione si affermano il diritto della famiglia e il diritto della volontà personale del defunto, e perciò si distingue la tutela legittima dalla testamentaria. Scompare dal diritto moderno l'idea della inferiorità morale della donna; la madre legittima è tutrice, esercita la patria potestà nella vedovanza. Il retto ordinamento della tutela dei minori è uno degli ardui problemi della legislazione de' popoli monogamici. Sorse il dovere di proteggere il difetto di intelligenza e secondo il diverso grado d' inferiorità si hanno l'assistenza giudiziaria e l'interdizione. Dove è la famiglia civile nella esistenza del concubinato religioso! Come si può dal magistrato formare il consiglio di famiglia?

Ricordo al Senato la distinzione della successione *necessaria* e della *testamentaria*, la quota di usufrutto assegnato al coniuge superstite non separato con sentenza definitiva del magistrato. Tutto l'ordine della eredità è manomesso dal concubinato *religioso*. E osate parlare di libertà e del diritto del parroco e dei credenti quando tale errore distrugge così profondamente l'ordine pubblico? E non è regola elementare di ragione che la libertà stessa dei singoli debba essere coordinata con quella degli altri e col supremo diritto e col dovere dello Stato di garantire la formazione, la stabilità e il buon ordine della famiglia, la legittimità, la protezione e la educazione delle proli e tutti i diritti che dallo stato delle persone scaturiscono?

Tutti questi amplissimi effetti del vincolo matrimoniale non possono essere lasciati in balia di ignoranti o di fraudolenti e di una parte, sia pur minima, del clero, che ignora le nostre

leggi e va educato a maledirle. E vi pare onesto e giusto che quando il legislatore per contentare le legittime speranze dei ricchi, gli orgogli aristocratici delle famiglie, al principio della circolazione della proprietà fece una eccezione, modificando la regola che l'erede debba esistere concepito od al momento dell'apertura della successione, premettendo che sieno nominati eredi i nascituri, nulla si faccia in un Senato, ove il censo e l'aristocrazia sono largamente rappresentati a tutela delle classi popolari? E poi vi lagnate delle agitazioni delle plebi e delle aspirazioni verso nuovi sistemi di ordinamenti sociali? E lo stesso esercizio dei diritti politici non è fondato sopra la nascita da famiglie aventi stato civile? Io non posso lungamente discorrere della differenza tra gl'impedimenti di ragione naturale e civile e quelli che dettò la Chiesa nell'esercizio di diritti a lei delegati o dalla potestà imperiale o dai re assoluti e di diritto divino. Si accennò da altri oratori allo impedimento *libidinis causa*, al ratto. Pel diritto giustiniano il rapitore era punito e non poteva più sposare la rapita. Ora il caso è differente. Ma l'*impedimento legaminis* è necessario, e si punisce la bigamia. Invece con la negata precedenza al matrimonio civile vi sono uomini e donne che come aquile a due teste (*ilaviti*) prendono due mogli, due mariti, servendo allo spirituale e al temporale.

Giustamente il relatore avvertì quello, che sino dal 1876, io avevo esposto alla Camera dei deputati; che nella differenza tra il così detto diritto canonico e il civile l'eccezionale diritto delle dispense, ch'io vorrei cancellato in nome della eguaglianza giuridica, diventerà un espediente ordinario di amministrazione.

Duolmi che io non possa più largamente parlare del tema degli impedimenti.

Avendo il fermo proponimento di non ripetere argomenti già detti da altri colleghi, tra i quali ricordo lo Schupfer, che invocò i lunghi secoli, nei quali lo Stato pur diviso tra il ceto sacerdotale, l'aristocrazia, le corporazioni d'arti e di mestieri con schiavi e servi, ebbe il governo della famiglia, io credo che il Senato nella sua grande maggioranza non possa dimenticare che la solennità religiosa, anche dopo che gl'imperatori si fecero cristiani e sostituirono la nuova fede all'antica; che vive ne' riti del paganesimo, fu stimata una pia costumanza non

un precetto rigoroso della Chiesa, e che sino a Giustiniano non richiamò l'attenzione del legislatore civile. Teodosio e Valentiniano, prima del marito di Teodora, avevano dichiarato non essere la pompa e la celebrazione matrimoniale sostanze del matrimonio e che ad esser valido bastassero il consenso dei contraenti e la fede degli amici.

Questo si riscontra nella L. 23 C. *de nuptiis*. Giustiniano, di cui Dante disse, parafrasando il Proemio delle *Istituzioni*, che onorò la doppia gloria delle leggi e delle armi, un secolo appresso per impedire i disordini, che derivavano dalle nozze riconosciute valide se celebrate *ex solo affectu* senza istrumenti dotali o su false testimonianze di stato coniugale, con la Novella 74, prescrisse che le persone occupate in *militiis et negotiis honestioribus* dovessero presentarsi al difensore della Chiesa, che era una persona laica e sottoscrivere un atto con l'intervento di tre testimoni comprovante il matrimonio, atto che doveva conservarsi nell'archivio della stessa Chiesa.

La NOVELLA esentò da questo obbligo i senatori e altri illustri personaggi, per i quali disse idonea a provare la validità civile delle nozze la stipulazione degl'istrumenti dotali, e dispensò il minuto popolo.

Però l'Imperatore avvertì che aveva promulgata la NOVELLA solamente per ottenere una prova più sicura delle testimonianze orali, e non essere la formazione degli atti indispensabile tutta volta che fosse piaciuto ai contraenti lasciare prova delle nozze contratte nella stipulazione di un contratto dotale: *fidem enim in solis testibus suspectam habentes ad praesentem venimus dispositionem*. Ma poco appresso queste sanzioni legislative furono in gran parte revocate dal capo IV della Novella 117 e Giustiniano ristabilì l'antica massima: *ex solo affectu celebratas nuptias, firmas esse sancimus, et ex eius natus legitimus esse filios iubemus*. Ricordai nella mia relazione parlamentare dei 25 novembre 1876 che l'imperatore Leone più tardi richiese nello Impero di Oriente come necessaria e come la solennità probante, la *sacra benedizione* per confermare i matrimoni, assegnando del comando questa sola ragione, di voler assimilare i *matrimonii* alle *adozioni* (1) per le quali

(1) CONST. LEON, 89. *Quemadmodum adhibitis sacris deprecationibus adoptionem perfici sic sane etiam sacrae benedictionis testimonio confirmari iubemus.*

aveva introdotta la necessità di un egual rito religioso; ma, poichè andò in disuso la sacra cerimonia dell'adozione, che i legislatori secolarizzarono, giammai la Chiesa si disse offesa dell'abbandono ora detto. Bene adunque diceva con la squillante sua voce l'egregio collega mio per più titoli, lo Schupfer, onore degli studi storici, che si dimenticò la legislazione di sedici secoli.

E ciascuno dovrebbe ricordare, che, tranne forse i tempi nei quali regnarono i Carolingi, la Chiesa prese dai Codici di Teodosio, di Giustiniano, da Papiniano, dal Breviario di Alarico e da altri Codici barbari, come legge, tutto quello che concerneva l'età, le condizioni personali degli sposi e gl'impedimenti, e le consuetudini riconobbero sempre valide le nozze tra due persone di sesso diverso, purchè avessero libera la volontà di contrarle. La benedizione della Chiesa potrà giovare alle coscienze del credenti. Le libertà conquistate non permisero più che la legge a forza avesse imposta la sottomissione alla giurisdizione della Chiesa, la quale o si dovette contentare di paurose ipocrisie, ovvero accendere i roghi.

Farei ingiuria ai colleghi ricordando le condizioni politiche e religiose, che decisero la convocazione del Concilio, che si trasferì a Trento, ma pochi ricordi sono opportuni. Vi fu di frequente ostruzionismo di altro genere, lungamente indugiato per le rivalità dei legati della Francia, della Spagna e di altre nazioni.

Nessuno credette il matrimonio un sacramento, e giustamente ritenne che si perfezionasse per il consenso valido degli sposi. Si può comprendere la delegazione di alcuni servizi al clero, perchè vi fu tempo, in cui il chiericato raccoglieva l'elemento più dotto e più sapiente fra le genti. Lo stesso sistema delle leggi deliberate con le tre letture che l'Inghilterra introdusse nelle forme disciplinari dei parlamenti fu la conseguenza di questa condizione, poichè i deputati dell'ordine aristocratico, quelli dei comuni non sapevano neppur leggere, (*visa*) e il clero leggendo i disegni di legge permetteva loro di discuterli, di approvarli.

Ed ora passo a confutare coloro, i quali propugnano il disegno dell'onor. guardasigilli come un dovere dello Stato a riconoscere il diritto della Chiesa a celebrare il sacramento, come un diritto dei cattolici a invocarlo in nome della

libertà religiosa, e come una conseguenza della separazione della Chiesa dallo Stato.

Gli oratori, che parlarono, muovendo da tali convinzioni furono e sono in un grandissimo errore; giova dissiparlo, non perchè io spero di mutare il loro voto premeditato; ma perchè il paese ci ascolta, e moltissimi forse in altre occasioni leggeranno negli atti parlamentari, che sono l'inventario della storia legislativa e del pensiero giuridico, politico degli Italiani. La pretensione della Chiesa a voler dettare le leggi sopra il matrimonio fu una delle sue innumerevoli usurpazioni dei doveri dello Stato. Credo che ventitre o ventiquattro furono i Concili della Chiesa celebrati prima di quello, a cui Trento, che innalzò una statua all'Alighieri die' il nome. Il Concilio di Firenze dell'anno 1463 aveva dichiarato che il matrimonio fosse riposto nel suo consenso valido degli sposi.

Otto furono le proposizioni relative alla materia matrimoniale. Il Concilio le die' a studiare a quattro Commissioni che si divisero quasi a modo di uffici parlamentari.

Richiamo le otto proposizioni. 1° Si doveva dichiarare eretico chi diceva non essere il sacramento istituito da Dio, e che fosse una introduzione umana, che non conteneva alcuna promessa di grazia. 2° Potevano i progenitori irritare i matrimoni segreti e volersi che non fossero veri matrimoni i contratti in quella maniera; anzi che la Chiesa li dovesse irritare. 3° Era lecito repudiare la moglie per causa di fornicazione, contrarre altro matrimonio con altra vivente, ed era errore fare divorzio per altra causa che non fosse la fornicazione. 4° Era lecito ai cristiani avere più mogli e le proibizioni delle nozze in certi tempi dell'anno non erano una superstizione tirannica nata dalla superstizione dei Gentili.

5. Il matrimonio non si deve posporre, ma anteporre alla castità, perchè Dio dà maggiore grazia ai maritati che agli altri.

6. Possono i sacerdoti lecitamente contrarre matrimoni non ostante il voto e la legge ecclesiastica. Si deve dire che non si debba condannare i loro matrimoni, perchè tutti quelli, che si sentono di non avere il dono della castità possono contrarre matrimonio.

7. Si debbono osservare i gradi di consan-

guinità e affinità descritti nel 15° del *Levitico* e non altri.

8. L'inabilità alla congiunzione carnale e l'ignoranza intervenuta sono le sole cause di ripudio.

Se la memoria non mi falla, ai 9 febbraio 1563 la discussione fu intrapresa. Parlò il gesuita Salmerone sopra il 1° articolo; e disse le solite cose degli scolastici. Intorno al 2° articolo riferì la determinazione, già da me ricordata, del Concilio di Firenze: *che il matrimonio riceve la perfezione col solo consenso dei contraenti*, sul quale nè padre nè altri dovevano avere autorità. Censurò i matrimoni segreti e i grandi adulteri, che ne seguivano. Il decano di Parigi disse che il primo matrimonio tra Adamo ed Eva non ebbe testimoni. Tanto altre cose degne dei tempi dissero il Lainez, Padre Soto, Fra Ramirez. A favore del matrimonio dei preti, ascoltino gli avversari, furono detti due gravi ragioni: lo scandalo, che davano i sacerdoti incontinenti, e la penuria di persone continenti.

I Papi dicevano essere impossibile attendere alla carne e allo spirito, ma in quel tempo non temevano che la storia avrebbe tramandati ai posteri i nomi dei figli de' Papi, la loro simonia. Sorsero gravissimi dispareri. Il vescovo di Modena sostenne che la materia non si dovesse trattare per via di domma, perchè altrimenti si chiudeva la via ad altre riforme. Quando pareva impossibile una concordia, fuvvi un intrigo consiliare: oggi si direbbe intrigo parlamentare. A venti miglia da Innsbruck si manifestò alcun caso di peste, la paura invase gli animi. La storia non affermò la certezza del grande manipolatore delle coscienze intimorite. Agli 11 agosto quasi di sorpresa fu deciso che ogni matrimonio senza la presenza del prete fosse nullo, mentre si era persino discusso che bastava raccoglierne il consenso avanti il notaio. Lo storico veneziano celebrato nei secoli, fra Sarpi scrisse: « fa cosa di somma esaltazione dell'ordine ecclesiastico, poichè un'azione tanto principale nell'amministrazione politica ed economica, *che sino a quel punto era stata in sola mano di chi toccava*, veniva tutta sottoposta al clero, non rimanendo via nè modo di fare matrimonio, se due preti, cioè il parroco e il vescovo, per qualche rispetto interessati, ricuseranno di prestare la presenza ». Le affrettate decisioni ottennero voti 133 con-

tro 56. I sovrani biasimarono i loro Legati di aver lasciato respingere l'articolo, che avrebbe permesso per la onestà dei costumi il matrimonio del clero, « essendo cosa chiara, osservò lo stesso storico, che colla introduzione del matrimonio dei preti si farebbe che tutti voltassero lo affetto e lo amor loro alle mogli e ai figli e per conseguenza alla casa e alla patria; onde cesserebbe la dipendenza stretta che l'ordine clericale ha con la Santa Sede ».

Ma, dopo le affrettate deliberazioni del Concilio di Trento, sanno tutti che le medesime non potevano altrimenti diventare leggi, se non avessero ottenuto il consenso dei sovrani, che avevano il diritto di respingerle.

È cosa notissima che la stessa Spagna, sotto il tetro governo di Filippo II, fece le sue opposizioni; il Piemonte impedì la esecuzione delle decisioni tridentine per i Valdesi, abitanti nelle valli di Fenestrelle. Venezia protestò contro l'anatema dato ai divorzi, perchè aveva tuttora i regni di Cipro, di Candia, Corfù, Cefalonia, Zante, ove da tempo antichissimo gli abitanti costumavano ripudiare la moglie fornicaria e prenderne un'altra; sperimentò il frutto del consenso dato al Concilio di Trento.

Poco tempo passò e la Serenissima sentì i danni che la debolezza verso la potestà sacerdotale cagionava. Una Bolla del 1595 osò vietare a tutti gli Italiani di recarsi oltre le Alpi ove erano eretici per fare commercio, senza una licenza degli inquisitori, pena la scomunica.

Clemente VIII con un Breve voleva osservare l'Indice dei libri proibiti. La Dotta inceppava il commercio librario. Se Venezia l'avesse accettata, non sarebbe rimasta quella terra non soltanto gloriosa pel dominio dei mari, ma per le stupende edizioni, con le quali salvò alla civiltà latina, alla coltura universale la sapienza antica e specialmente i tesori del risorgimento e del rinascimento italiano (*Bene*).

Per le cose sinora discorse, io ho tre dimostrazioni, che stimo incensurabili. La prima, che sempre il diritto matrimoniale fu legge di rigorosa competenza del potere civile, il quale talvolta volle il clero, per gli uffici di notai, tabellionari, testimoni e conservatori degli atti; che il concilio di Trento, vinto dalla paura della peste, fece opera affrettata, riprovata, che non fu da tutti pienamente accettata come legge interna e che solamente il consenso di re, di

principi e di imperatori per fini politici accettò quelle regole.

Ma il Concilio di Trento non decise in che fosse riposto il sacramento. Il venerando collega nostro, il senatore Ferraris, ce lo ricordò. Gli antichi padri della Chiesa parlarono di *sacramentalità* del matrimonio, perchè la scolastica medioevale, propagandone l'indissolubilità, volle vedervi l'equiparazione biblica dell'unione di Cristo con la Chiesa. Nell'errore di credere sacra tutta la letteratura biblica il *Cantico dei Cantici*, che non è altro che un epitalamio, erroneamente attribuito a Zachie ad Esdra, mentre altri affermarono che fu composto per il matrimonio di Salomone con la regina di Egitto, sostennero la detta sacramentalità. I rabbini invece vietavano la lettura di quel canto di amore agli uomini che non avessero trent'anni. La Chiesa ne permise la lettura anche durante il sacrificio della messa. Però san Paolo voleva che i sacerdoti avessero una moglie. Per questo si legge nel DURANDI, *Comm. in sent. distin. 26, quae 3*) *Matrimonium non est sacramentum stricte et proprie dictum sicut alia sacramenta novae legis... sed largo modo sacramentum*. Parecchi posero il sacramento nella sola *copula carnalis* per le parole *et erunt duo in una carne*; onde, posta la indivisibilità, non si offende la massima *quod Deus junxit*, quando mancò il congresso sessuale. Autori francesi vollero ricorcarne la materia del sacramento nella *benedictio nuptialis*, altri il *ministerium* di esso nel prete, che l'amministrava nel momento delle celebrazione, onde il matrimonio concluso senza la benedizione nuziale è un *contractus matrimonialis*, sul quale lo Stato può e deve imporre requisiti materiali e formali, e distendere la propria giurisdizione. La sola benedizione cattolica darà al contratto ossia al matrimonio civile una sanzione religiosa accolta dalla fede dei credenti. Concordi sono le dottrine sull'obbietto. Consulti chi vuole averne maggiore certezza, se teme che non la rechi la parola mia, il LANOI, il LITTA (Pavia, 1783), il CUCCAONI (Roma, 1791), ANTONIO THEINER nel 1825, nel libro: *Variae doct. cathol. opinio. de iure statuendi imped. matrimon. direct.*, il LABOULAYE, il PESCATORE con altri molti. E tali verità furono esposte dai venerandi e dotti magistrati, che onorarono il Piemonte e il Senato subalpino, il Musio, il Pinelli, il Sic-

cardi. Il Musio ricordò che il Concilio di Firenze decise che il matrimonio consista nel solo consenso degli sposi; ricordò che il cardinale di Lorena propose al Concilio di Trento l'annullamento dei matrimoni clandestini non come uomo di Chiesa, ma come uomo di Stato, e che tutte le disposizioni del Concilio di Trento furono disciplinari. Separandosi la celebrazione del matrimonio civile dalla benedizione nuziale non si sequestrò nell'uomo il cittadino e nel cittadino il cristiano. Ricordò che Cristo non intervenne alla nozze di Cana, ma al banchetto. Il Pinelli sostenne giustamente che in materia di libertà di coscienza non possa esistere differenza alcuna tra l'uno e l'altro culto, che i decreti del Concilio di Trento ricevettero diversa esecuzione, e che in Francia furono ricevuti quanto al domma non quanto alle discipline; citò il cardinale Pallavicini, il quale scrisse: « che il decreto sul matrimonio ritornò più volte sotto la lima, ed in principio era tale che richiedeva la presenza di tre testimoni degni di fede senza rendersi necessario il sacerdote ». I magistrati, che parlarono prima di me, non possono ignorare tali dottrine, e non oserebbero negarne la verità. Il De Margherita, relatore, dimostrò come il matrimonio dei cattolici possa con pieno diritto separarsi dal contratto del connubio, che il Concilio di Trento non stabilì un domma; fu citato l'insegnamento di Melchiorre Cano, morto a Taragon nella nuova Castiglia, nel 1560, tre anni prima della deliberazione del Concilio di Trento. Quel celebrato canonista aveva insegnato che non si dovesse disconoscere la decisione antica.

È stato affermato dal senatore Pascale che il matrimonio civile fu una invenzione della rivoluzione francese. Altre pagine ha la storia della legislazione che non vanno dimenticate.

Nella cospirazione dell'assolutismo regio e della teocrazia dei papi rimasero proibiti i matrimoni fra persone di diversa religione; anzi furono dichiarati nulli. Costanzio li minacciò di morte. Dopo il Concilio di Trento l'impedimento *disparitatis cultus* fu per la nuova condizione dei tempi o dissimulato o abbandonato. La Chiesa, che pretendeva l'*abiura* della parte acattolica per celebrare il matrimonio, in Polonia ove si era svolto il *socinianismo* per opera di profughi italiani dalle minacce della inquisizione, si permisero i matrimoni misti. Nel Wurtem-

berg si volle la prole divisa per sesso quanto alla educazione religiosa: il maschio della fede paterna, la figlia della fede materna. Per il Belgio e la Olanda Benedetto XIV nel 1741 ammise la ricognizione dei matrimoni misti, e permise che le benedizioni religiose si celebrassero nelle due Chiese. Nel 1580 il matrimonio civile fu introdotto come matrimonio facoltativo per i riformati, e come obbligatorio per i dissidenti. Nel 1656 il matrimonio civile fu esteso a tutti i Paesi Bassi. In Francia nel 1787 fu introdotto come transitorio per gli acattolici. Così cesserà la paura, francese, che molti sentono del matrimonio civile scritto dalle leggi di natura, dalla ragione umana, risorto con la proclamazione dei diritti dell'uomo e con la dichiarazione della eguaglianza giuridica avanti la legge.

Se la decisione del Concilio di Trento fosse stata dommatica, i papi non avrebbero potuto introdurre l'aurato sistema delle dispense, non più comandando l'*abiura*. Era possibile che a conquistare il bacio della donna amata si dovesse imporre la religione ereditaria nelle famiglie? Una ipocrisia o una viltà? Nei giorni nostri chi può pagare trova due Chiese, ma il popolo qualche volta non può pagarne neppure una. Tanto è vero che i principi accettarono l'opera del Concilio di Trento come un concorso del clero ad assicurare la conservazione dell'ordine delle famiglie che, prima della rivoluzione francese e dopo la restaurazione, dettarono provvedimenti invocati dagli stessi ecclesiastici per rimuovere gli inconvenienti, ai quali dava luogo la legislazione canonica, specialmente per i matrimoni clandestini. Si ricordarono le leggi toscane del 1788 e 1789; io rammento in Napoli la prammatica del 1718, e quella del 1771, le quali minacciarono pene contro gli ecclesiastici, che celebravano i matrimoni clandestini senza il consenso paterno; nel Regno di Sardegna furono istituite revisioni annuali comandate a pubblici ufficiali, a segretari insinuatori, per sindacare la tenuta dei registri dello Stato Civile da parte degli ecclesiastici; nella valle di Aosta fu minacciata la multa di lire 500 al prete che celebrasse un matrimonio segreto. Dopo la restaurazione teocratico-assolutista, la Toscana nel 1817 dettò norme intorno alla tenuta dei registri, e alla loro revisione da parte dell'autorità civile; in Parma

e Piacenza nel 1820 si comandò che i registri fossero tenuti da un ufficiale governativo; in Modena col regolamento 12 febbraio 1814 furono dettate norme per la certezza ed onestà dei registri. In Piemonte il Codice civile dell'anno 1837 comandò il matrimonio tridentino per i cattolici, lasciò agli acattolici celebrare il matrimonio secondo le loro leggi religiose; ma il regolamento approvato con le patenti del 20 giugno 1837 sanzionò norme severe per i registri dello stato civile, tenuti dai preti, e il sindacato su di essi da parte civile. Nel disegno di legge ministeriale nulla è disposto. E potevo io credere che si volesse far peggio e meno di quello che si fece quando la società era siffattamente ordinata: all'apice era un Papa, che lo sorreggevano elettori, poscia i cardinali, gli stati dei principi con i nobili, nobiltà antica e novella, di accatto, poi la borghesia, da ultimo una plebe senza nome, vivente vita servile, umiliata, smunta, offesa dalle 135 angherie feudali, che si possono leggere nella *Storia della feudalità* di Davide Winspeare, quando esisteva perfino il diritto di prima notte, per cui il colono doveva battere con le canne le paludi per non far gradire le rane e far disfogare con tranquillità le lussurie dei padroni sopra le loro spose, quei padroni che rispettavano le « Perpetue dei Papi ».

Venne l'era nuova della redenzione delle nazionalità e dell'accettazione dei Governi rappresentativi e il matrimonio civile a tipo francese fece e va facendo il giro del mondo, perchè fu stimato necessario, indispensabile alla nuova azione dello Stato, alla proclamata eguaglianza giuridica.

Anche dopo la battaglia di Waterloo e la restaurazione del Congresso di Vienna il Codice francese rimase in vigore in parecchi paesi stranieri, come, per esempio, in Polonia e nelle provincie renane.

L'istesso Borbone, là dove erano forti le tradizioni del Giaunone, e recenti le leggi del Tanucci, che molti rispettano senza averle lette, e i suoi legislatori studiarono un sistema misto, che impediva al clero le frodi sopra gli atti di nascita, di matrimonio e di morte.

Il Piemonte rimane legato al matrimonio tridentino meno per gli israeliti e per i valdesi, pure ispezionando gli atti dello stato civile.

Allorquando re Carlo Alberto emanò la Co-

stituzione, il suo Governo sentì la necessità di introdurre tutte le riforme che il mondo civile aveva sanzionate per il trionfo degli ordini costituzionali e la introduzione del matrimonio civile che i Concordati avevano riconosciuto regolare in altri paesi, che il Belgio aveva scritto nella sua costituzione. Il Governo subalpino iniziò la riforma usando calzari di piombo. Gaeta e Portici erano diventati il covo della reazione austro-papale.

Il Governo subalpino mandò a Portici il Siccardi per trattare l'abolizione del Foro ecclesiastico, la riduzione delle feste, l'alienazione dei beni della mano-morta. Il ministro D'Azeglio, che sentiva la necessità di procedere contro il partito clericale, stimò migliore di ogni altro quell'uomo di penna, di studio e di meditazione, che aveva fama di nemico coraggioso e risoluto delle esorbitanze clericali. Il Papa negò alla dinastia di Savoia e al valoroso popolo subalpino quanto da lungo tempo il Papato aveva giudicato buono, legittimo, non avverso alla religione cattolica in altri paesi cattolici. Pio IX respinse la concordia, e i ministri di re Vittorio Emanuele proposero, ai 25 febbraio 1850, un disegno di legge che aboliva il Foro ecclesiastico, sanzionava l'abolizione delle immunità di asilo e delle chiese e dei luoghi sacri, e riduceva le feste e il divieto dello acquisto dei corpi morali senza l'autorizzazione dello Stato. Con l'art. 7 il Governo s'impegnò a presentare una legge che doveva regolare il matrimonio nei suoi rapporti con la legge civile. Ascoltate, onorevoli avversari, la breve motivazione del disegno di legge: « Vengo a proporre all'approvazione della Camera un provvedimento legislativo, le cui disposizioni non fanno che ridurre in forma esplicita e dispositiva di legge alcune conseguenze che direttamente e necessariamente derivano dai principi già posti nello STATUTO FONDAMENTALE del Regno o sono altrimenti richieste imperiosamente dall'attuale condizione di cose. VOGLIA LA NOSTRA LEGGE POLITICA, ED È ELEMENTARE, INDISPENSABILE DI OGNI LIBERO REGGIMENTO, L'EGUAGLIANZA GIURIDICA QUALUNQUE SIA IL LORO TITOLO E IL LORO GRADO. . . Le disposizioni che ho l'onore di proporvi sono da tempo più o meno scritte ne' Codici di quasi tutti i popoli di Europa. . . Esse nulla tolgono alla religione de' padri nostri che sta profondamente a

cuore di noi tutti e che il Governo del Re per intima convinzione, per affetto come per dovere, è fermamente risoluto a difendere con tutti i mezzi; che anzi SCEVERANDOLA DA PRIVILEGI CHE NON SONO IN LEI MA CONTRO DI LEI DIVENUTI IN LUNGO TEMPO ONEROSI AI PRIVILEGIATI STESSI E RIVENDICANDO ALLA SOVRANITÀ CIVILE QUELLA GIURISDIZIONE SULLE COSE INTERNE E TEMPORALI DEL REGNO CHE APPUNTO PERCHÈ NECESSARIA AL BENE DELLA NAZIONE È ASSOLUTAMENTE INALIENABILE, toglieranno di mezzo LA CONFUSIONE DI GIURISDIZIONE E DI COMPETENZA CHE FU COSÌ SPESSO OCCASIONE E FOMENTO DI DEPLOREVOLI CONFLITTI ».

Il disegno era stato lungamente studiato dal De Ferrari, consigliere di Cassazione, dal Frascchini, consigliere di Stato, dal senatore del Regno Jacquemoud, consigliere di Stato, dal Maestri, senatore e consigliere di Stato, da Stanislao Mancini, professore di diritto internazionale, dal Ruiz, professore di legge nell'Università di Torino, e da Pastore Matteo, deputato e professore nella Università. Ciascuno di essi preferiva il sistema opposto al francese; ma il Mancini, non con una Nota, come erroneamente disse l'onorevole senatore Pascale, ma con un lungo PARERE eliminò tutti i sistemi opposti, propugnando il francese, ma cedendo alla volontà degli avversari ritrosi alla sanzione punitiva, scrisse la riserva: che ad esperienza fatta si poteva aggiungere altra punizione.

« Mi consenta il Senato che io legga dal *Parere* brevi parole: « Un sentimento di rispetto verso gli onorandi colleghi della Commissione m'impone il debito di lasciar documento dei motivi del mio coscienzioso dissenso dalla loro deliberazione, comunque per ora PROVVISORIA. Non è mio pensiero venir ripetendo i ragionamenti che ebbi occasione di accennare nel corso della discussione orale, ma di svilupparli, persistendo nelle mie conclusioni ». E dopo avere dimostrati i vizi dei cinque progetti escogitati, terminò col dire che egli non poteva raccomandare altro disegno di quello del sistema francese. « Così la critica degli altri sistemi conduce il legislatore per via di eliminazione QUASI forzatamente a riposare l'animo nel sistema del Codice francese ». Ma poichè si era rappresentato ancora il pericolo di casi frequenti ne' quali il matrimonio ecclesiastico per trascuranza o per deliberato volere potrebbe rimaner privo d'ogni

ulteriore celebrazione di atti civili, scrisse: CONVERREBBE ATTENDERE CHE L'ESPERIENZA CONFERMASSE QUESTI TIMORI e mostrasse non abbastanza tutelata la facile osservanza della legge civile dall'interesse proprio de' contraenti e dalla sollecitudine degli affetti paterni, specialmente dove intervengano doti, speranze di successioni ed anche in tutti gli altri casi pel disfavore dell'opinione sociale. Quando venisse rivelata la insufficienza di questa sanzione e la gravità e frequenza degli abusi, nulla impedirebbe che si aggiungesse (con promulgazione posteriore di una nuova legge CHE POTREBBE RIDURSI AD UN SOLO ARTICOLO) la minaccia di una pena la quale nel contemplato caso sarebbe D'INDUBITATA LEGITTIMITÀ perchè diretta a sanzionare L'OSSERVANZA DELLA LEGGE CIVILE e non della religiosa, e NON VERREBBE ADOPERATA CHE COME MEZZO DI PRESERVAZIONE DA DANNI E PERICOLI PERTURBATORI DEL BUON ORDINE DELLA SOCIETÀ ».

Ecco il Mancini della prima ora, che non ebbe più maniere e rimase sempre costante nel credere che riconducendo il clero alle sue funzioni spirituali, si sarebbe fatto un bene al clero medesimo e si sarebbe redenta la patria. Poco lo conobbe chi, parlando, dimenticò ch'egli pubblicò in Napoli i famosi decreti del 17 febbraio 1861.

Io non ricorderò le tristi condizioni nelle quali era il Piemonte quando fu discusso il disegno di legge. Parecchi senatori erano vescovi; la legge elettorale permetteva che i preti fossero deputati e le idee guelfe sorte al grido: « Pio IX lo ha voluto! » avevano riempito l'assemblea di preti. La sventura di Novara aveva perturbato grandemente lo spirito pubblico; la reazione era ovunque trionfante. Nella Camera vitalizia si era formato un partito aristocratico-clericale, come lo chiamarono tutti gli storici, autorevole per i nomi di Balbo e di Revel. In Francia il colpo di Stato aveva fatto smarrire le speranze di una riscossa della parte liberale. I fatti di Genova avevano generato paure e sospicioni contro le libertà costituzionali. Il Papa in una lettera di risposta al Re, aveva dichiarato contro la verità storica e contro il sistema dei concordati che mai la Chiesa si era rassegnata allo leggi de' popoli cattolici che avevano adottato il matrimonio civile; il prof. Nultz aveva sofferto la censura; il clero era diventato sedi-

zioso. Le passioni erano così potenti che dentro le stesse famiglie si erano accesi forti dissidi. Un Alfonso era contro Alberto Lamarmora, un Roberto contro Massimo D'Azeglio, un Camillo di Cavour era contro Gustavo di Cavour. Il generale d'Avernioz, ch'era stato prode in guerra, osò sollevare la questione della incostituzionalità della bandiera tricolore. Un prete deputato, il Bergiotti, appena si presentò la legge sul matrimonio civile, gridò: avete ottenuto il consenso di Pio IX?

Non ricordate in che modo si rinsci a far respingere in Senato per un solo voto il disegno di legge adottato nella Camera dei deputati? Il relatore, che, secondo il regolamento del tempo, apriva la discussione della legge facendo un rapporto orale, nel passare a rassegna i vari pareri dei magistrati riferì che i magistrati si erano divisi in due file propugnando molti il sistema *italiano*, altri il sistema francese con alcune modificazioni. S'innalzava a dignità di sistema italiano la legislazione napoletana.

Nella tornata del 20 dicembre 1852 il senatore Coller si dolse che il relatore non avesse fatto cenno di due lettere, l'una del procuratore generale della Cassazione e l'altra del primo presidente di quella Cassazione, le quali appoggiavano il sistema napoletano ch'era stato preferito dalla Cassazione di Torino.

Tra i senatori, alcuni chiesero altri contrastarono la lettura di quelle lettere, che consuravano il parere del Mancini, il quale aveva dimostrato gl'inconvenienti del sistema napoletano. Il Senato non ne permise la lettura. Fu atto di pudore: la magistratura napoletana era stata lo strumento della feroce reazione borbonica. Si innalzava a dignità di sistema italiano il Codice napoletano, il quale all'atto che gli sposi celebravano innanzi all'ufficiale dello Stato civile non dava il nome di *contratto*, ma quello unicamente di promessa di matrimonio (48) che conferiva una semplice azione di danni e non impediva neppure di far sorgere l'impedimento a contrarre un nuovo matrimonio. Gli articoli 67 e 189 senza dubbio dichiaravano valido il solo matrimonio, che si celebrava in faccia alla Chiesa secondo le forme prescritte dal Concilio di Trento. Chi mai avrebbe potuto credere che dopo mezzo secolo le discussioni dei più reazionari mem-

bri del Senato subalpino dovessero ancora fare dottrina per spingere l'assemblea vitalizia a ritroso delle leggi di tutti i popoli cristiani e cattolici del mondo civile? E si dimentica che il Conte di Cavour in quella occasione si manifestò l'uomo di Stato nuovo, che doveva condurre il Re, il quale raccolse la corona del Padre sul campo di Novara, per la via del Campidoglio. (*Bene*).

Nella biblioteca del Senato vi è un'opera recentissima dell'anno 1899: in essa il mio amico, Ernesto Leher, segretario dell'Istituto di Diritto Internazionale, pubblicò tutte le leggi dei popoli monogamici raggruppandoli per sistemi col titolo: *Le mariage, le divorce et la séparation de corps, dans les principaux pays civilisés. Etude de droit comparée*. La lettura di questo libro prova che il matrimonio civile della Francia abbia fatto il suo cammino e sia entrato nelle colonie; che la Germania adottò il matrimonio civile con la pena secondo il sistema francese; come l'Austria, il Belgio, il Brasile, il Chili e altri paesi introdussero il matrimonio civile pur rimanendo in buono accordo con il Papato, malgrado i diversi sistemi di relazioni tra lo Stato e la Chiesa. L'egregio professore e giurista al titolo: *Célébration du mariage*, n. 1043, scrive (e leggo traducendo): « In altri paesi, specialmente in Germania, nella Repubblica Argentina, in Belgio, nel Brasile, nel Chili, in Francia, in Messico, nei Paesi-Bassi, in Rumenia, nell'Uruguay, il matrimonio civile è il solo riconosciuto dalla legge e non può, sotto diverse penalità, essere preceduto da una cerimonia religiosa: questa cerimonia, se le parti lo desiderano, non può aver luogo se non dopo grande pregiudizio della donna e dei figliuoli.

« In Italia il Codice Civile ha egualmente secolarizzato il matrimonio e non lo riconosce se non sia stato celebrato avanti l'ufficiale dello Stato Civile; ma si è creduto doversi, A TORTO SECONDO NOI, omettere ogni penalità per il caso in cui il prete procedesse al matrimonio religioso senza essersi prima assicurato della celebrazione del matrimonio civile: dal che segue che il matrimonio religioso può precedere il matrimonio civile e in fatto rimanendo solo sprovvisto di ogni effetto legale con grave danno della donna e dei figliuoli » (§ 1044).

Furono le grandi lotte sostenute da Camillo

Cavour e la lotta contro la reazione, che indicarono il Piemonte come la terra benedetta che aveva non solamente un Rè che aveva mantenuto il giuramento, raccolto dal Padre sul campo di Novara, ma l'uomo di Stato che, facendo cadere la società organizzata all'antica col privilegio del clero e della nobiltà, prometteva di redimere la penisola a nazione.

La guerra di Crimea e quella che venne dopo, non permisero al Piemonte di svolgere la protesta contenuta nella legge del 1850; ma, immediatamente dopo la proclamazione del Regno d'Italia, il deputato Brofferio interpellò il Conte di Cavour nella seduta del marzo 1862 per sapere se egli avesse o non l'intenzione di proporre il matrimonio civile, e sapete, o signori, con quali argomenti il Conte di Cavour dichiarò la necessità di presto venire alla secolarizzazione del matrimonio. Egli che volle che fosse dato al Re d'Italia il titolo di Vittorio Emanuele II, dichiarando giustamente che la vita nazionale del Piemonte era stata vita italiana, rispose che il Ministero aveva ancora il dovere di svolgere quella promessa fatta nell'art. 7 della legge del 1850. Egli non aveva ceduto alla reazione.

Breve tempo dopo il deputato Mancini affrettò con una interpellanza svolta ai 13 luglio 1862, la unificazione legislativa del Codice civile raccomandando specialmente il matrimonio civile. « Il matrimonio », egli disse, « l'atto importante che crea la famiglia e che perciò più di tutto appartiene alla naturale competenza dello Stato, dove è considerato come un contratto civile e quindi avrà l'ingerenza e la protezione della magistratura ordinaria, dov'è sottoposto obbligatoriamente ad un tempo a due leggi, a due autorità, a due giurisdizioni, che non di rado si trovano in conflitto, dove infine, come nelle antiche provincie e nella Toscana è intieramente abbandonato alle leggi e ai tribunali della Chiesa come ingiuriosa abdicazione dei diritti, o dirò meglio, dei doveri della potestà sociale. Il Pisanelli e il partito moderato vollero sperimentare il costume del clero sanzionando il matrimonio civile senza vietare la precedente benedizione nuziale.

Così l'Italia ebbe il Codice del 1866. Esso fu pubblicato in Roma quando la grande vittoria della Prussia e della Germania fece cadere l'ultima rocca, ove si raccoglieva la reazione bor-

bonico-clericale, che aveva tentato la restaurazione col brigantaggio e con l'agitazione delle coscienze delle plebi.

Il 20 settembre fu una delle più grandi epoche della storia della umanità. In quel giorno nel Consiglio dei ministri vi era alcuno ancora incerto di venire a Roma, e Matteo Raeli, che era il ministro guardasigilli di quel tempo, pubblicò il Codice penale subalpino, togliendovi alcuni articoli dei reati dei ministri del culto con un decreto che, se non erro, recò la data del 27 settembre di quell'anno.

Noi eravamo lieti del plebiscito di Roma che impedì al partito, che oggi ancora muove le ali, di cedere la Città Leonina al Papa, appena vedemmo instaurata la giustizia italiana, la giuria, la pubblicità nei dibattimenti nel nuovo territorio redento; ma dopo breve tempo apprendemmo, dai procuratori generali, dai procuratori del Re, nelle loro relazioni annuali sull'andamento della giustizia e specialmente sull'applicazione della legge dello stato civile e contro il matrimonio secolare, cifre spaventose. In taluni circondari della provincia di Roma non si era celebrato alcun matrimonio civile. Si conobbero le istruzioni della Penitenziaria date ai parroci per impedire quel matrimonio che chiamavano un concubinato. Di queste istruzioni ho fatta la pubblicazione in un libretto dal titolo il *Brigantaggio borbonico e papale*, di cui oggi ho fatto omaggio al Senato.

Il confessionale, che sarà sempre l'istrumento più efficace per calpestare il pensiero civile e il libero Governo, faceva la sua opera malefica. Allora il deputato Mancini, che di continuo biasimava la flacca politica dei moderati, per mettere in mora il partito ministeriale propose un disegno di legge ammesso alla lettura dagli uffici e annunziato il 25 gennaio 1873 come legge di effetto retroattivo, emendatrice, avente il fine di legittimare tutti i matrimoni che prepararono all'Italia una generazione di famiglie anomale. Io non so capire come un disegno di legge avente tali fini, che neppure fu svolto dall'oratore, che anzi fu abbandonato, potè essere invocato a difesa del presente disegno di legge.

Venne il 18 marzo 1876, cadde la destra. Il Mancini diventò ministro guardasigilli, e propose un disegno di legge per reprimere gli abusi dei ministri dei culti. Parecchi deputati

negli Uffici proposero che al disegno fosse aggiunta la sanzione del divieto e l'analoga pena contro la benedizione ecclesiastica non preceduta dal matrimonio civile. Dal 1° gennaio 1866 al 31 dicembre 1871, 120,421 unioni erano state benedette dai parroci senza la precedente celebrazione del matrimonio civile.

Scrissi la relazione con studio e ponderazione; io solo mantenni il pensiero della necessità; il ministro pregò la maggioranza di non aumentare i motivi della opposizione della maggioranza dei senatori. Che debbo dire?

Dirò che P. S. Mancini non fu fortunato in Senato. Quest'Assemblea che fiduciosa nei Ministeri di destra aveva votato la legge abolitiva delle manomorte, quella del servizio militare dei chierici e le altre leggi che riscattavano la competenza dello Stato dalle usurpazioni della Chiesa, mosse all'uomo, di cui oggi ridesta la memoria, tale opposizione che prima rigettò la legge contro gli abusi dei ministri del culto e dipoi fece il viso dell'armi a quella sul giuramento che conteneva la migliore consacrazione del rispetto alla libertà di coscienza. Il Mancini con emendamenti e fatica la fece accettare, emendata dovette ripresentare al ramo elettivo del Parlamento.

Contro la resistenza dell'Assemblea sorsero due grandi correnti di opinioni nel paese: l'una impaziente gridava che si facesse un' *informata di senatori*; l'altra dominante nella stampa eccitava l'opinione pubblica contro il Senato. Il Mancini non volle consentire l' *informata di senatori*, e indirizzò una lettera a Sebastiano Tecchio, presidente di questo Consesso, con la quale deplorava che la stampa fosse intemperante, riconoscendo il diritto del Senato a respingere le leggi già consentite dal Consiglio della Corona e dalla Camera elettiva. Oggi il Senato pare che non abbia animo ad esercitare questo diritto, e disconosce il lavoro della parte eletta negli Uffici, il lavoro dell'Ufficio centrale. Molti si dicono avversari dei due disegni, ma dichiarano di adottare il meno cattivo perchè sanno che cadrà.

Dopo alcun tempo nella Camera dei deputati giunse a discussione un disegno di legge proposto dal mio onorevole amico Diego Tajani, e il Mancini non solamente lo propugnò strenuamente pur consigliando talune emendazioni, ma pronunziò le seguenti parole, che si leggono

nella tornata del 16 maggio 1879. Ricordò che sino dal 1852 prevede possibili gravi mali e inconvenienti: *E per mostrarvi che oggi sono coerente a me stesso*, lesse quel brano del suo parere, che l'onor. senatore Pascale e il ministro guardasigilli o non videro o dimenticarono. Il Mancini, ispirandosi alla esperienza, guida sicura del legislatore, chiese persino che fossero aggiunti due articoli al disegno per negare effetto allo scioglimento dei matrimoni pronunziati dall'autorità ecclesiastica, comprese le dispense per i matrimoni nati e non consumati, volendoli rimessi alla esclusiva competenza dei tribunali civili; e abbandonò le due proposte sol quando il Ministero gli dichiarò che i due obbietti potevano formare materia di un separato disegno di legge.

Talchè vede bene l'onorevole amico il ministro Bonasi, che con gli obbietti innanzi indicati altri argomenti gli offriva l'intelletto posente di un rimpianto italiano. Ma io vo dire agli avversari del disegno ministeriale: siate un po' clementi verso il mio buon amico che la sbaglia in materia matrimoniale, perchè ne ha ben d'onde. Io feci tutto il possibile per rimuoverlo dal suo vecchio ma probò celibato. Egli non mi volle ascoltare. (*Harità vivissima*).

Io credo che i celibi siano poco competenti a risolvere questioni matrimoniali, specialmente quelli che si rasseguano alle discussioni del Concilio di Trento. (*Si vide*).

Se la parte storica del mio discorso fu lunga non me ne faccia accusa la pietà dei miei colleghi, perchè la storia non l'ho scritta io. Invece cercherò di essere sobrio nelle altre dimostrazioni. Argomenti morali? Libertà religiosa? Ma come, o signori, si osa parlare di moralità, di credenze in questo obbietto? Io non vi capisco! Parlate del sentimento religioso? Se stimata la coscienza religiosa la lucciola dell'anima vostra che si chiude in un opaco cristallo, saprò essere tollerante. Il clero sa che il sacramento non è contratto di matrimonio; il più modesto intelletto comprende la distinzione, che corre tra il concubinato e il matrimonio religioso. Lo intendimento di chi contrae un matrimonio religioso è quello d'imporre un vincolo morale, che abbia forza di coazione religiosa e che assolvà dalla riprovazione della pubblica opinione. Il concubinato sfoga una passione, non si raccomanda alla stima pub-

blica e alla benedizione della Chiesa. Ha forse mai la Chiesa tenuti i registri, istituiti i riti protettori dei concubinati? Se lo donne volessero cedere agli uomini, non chiederebbero il sacramento.

Il concubinato detto religioso è il più pericoloso danno per la incolumità giuridica della famiglia, perchè contro di esso non sorge il disprezzo. Le tralizioni e le superstizioni lo hanno tollerato.

Non risponderò a coloro, i quali negarono il diritto di punire sostenendo la mancanza degli estremi del reato. Mille volte fu detto ch'esso consiste nella disobbedienza dannosa alla società, nella ribellione ai precetti della legge civile necessari per proteggere la stabilità dei coniugi e il buon ordine delle famiglie, nella disobbedienza ad una legge di esclusiva competenza della potestà civile. Con l'obbligo della precedenza del matrimonio civile si punisce la omissione degli adempimenti degli atti dello stato civile.

Le relazioni dello Stato con la Chiesa nulla hanno nell'obbietto, da vedere, perchè si tratta di una legge di alto dovere pubblico, che scaturisce dal principio dell'eguaglianza giuridica. E la libertà religiosa, se fosse vero il dubbio, sarebbe manomessa dallo stesso disegno del guardasigilli, che punisce coloro che chiesero il sacramento, non chi l'amministrò, negando anche il concorso dei correi, come se i preti fossero fuori il diritto pubblico e superiori alle leggi. O reghi la concordia dello Stato con la Chiesa, o la separazione, che per me è impossibile, o altro sistema più o meno misto, una volta che il popolo giunse alla conquista dell'eguaglianza giuridica, e della libertà di coscienza che contiene benanche la libertà religiosa, è follia lo sperare che si possa garantire l'ordine delle famiglie senza le sanzioni del Codice francese accettate da tutti gli altri paesi, a meno che non si voglia, quello che io stimo provvedimento migliore, aggiungere la revocazione dei *placet* e degli *exequatur*.

Ieri sentii parlare di ebrei, di massoni, oggi ho ascoltata la ornata parola del mio vecchio amico il senatore Serena, che ci ha detto che non ha 33... ma 63 anni. Non rispondiamo a volgari insinuazioni, perchè non possiamo dimenticare che ogni senatore ha 40 anni e qualche anno di più.

La coscienza italiana deve stare come *torre ferma che non crolla*, e disprezzare la *misericordia* intellettuale di alcuni scrittori, e che moriranno senza lode, forse con infamia. Facciamo il nostro dovere ed avvenga quello che deve avvenire. Ma dimenticarono quelli che sotto la santa parola della libertà di coscienza covano la reazione cattolica, che, allorchando fu discussa l'unificazione della legge civile, gli acattolici rinunciarono al divorzio, che da secoli e secoli conservarono a duro prezzo, salvando col sangue loro, col martirio, con le più inaudite persecuzioni la fede dei padri loro? Sia ricordato ad onore dei rabbini e de' nostri concittadini non acattolici, che non uno di essi reclamò la sanzione del divorzio come legge speciale religiosa; si pensi essere inumano, incivile subordinare la libertà religiosa alla legge delle maggioranze.

Perchè i difensori della coscienza religiosa del prete cattolico, non hanno cura del diritto religioso degli altri? Io non voglio toccare la discussione sulla competenza dello Stato. Ma vorrei che i nostri avversari rilegessero la Lezione 23^a che Pellegrino Rossi, insegnando diritto costituzionale, dettò a Parigi. La libertà va stimata in chi la possiede, onde sarebbe immorale la rinnovazione della legge de' vecchi tempi quando per permettere nel matrimonio il bacio dell'amore, s'imponeva un'*affinea*; bisogna stimarla nei rapporti dei cittadini con gli altri, onde non sono più possibili le leggi confessionali, perchè rendono impossibili e difficili i matrimoni tra sposi di diversa religione; in fine ogni libertà di individui e di società va limitata per la necessità dell'ordine sociale e la salvezza della eguaglianza giuridica.

Per questo il matrimonio civile, che risorse come una eccezione, fece il corso dei popoli civili con i governi rappresentativi.

Gli animi ardenti di mistica idea non si rendono conto dell'impossibilità, che si appalesa nel progetto del guardasigilli, di raggiungere il fine supremo, che la patria reclama. Esso mi pare simile all'opera del fanciullo, che con una conchiglia voleva disseccare il mare. Suppone un diritto nel prete di dare la benedizione nuziale e commette l'errore teologico di credere che il contratto temporale non debba precedere il sacramento; disconosce la prece-

denza che viene dal diritto di natura e dalla ragione civile; e vuol punire le pecorelle e non il pastore (*ilarità*). E in che modo? Con una multa, che si prescrive o si paga, facendo estinguere l'azione penale. Tutto il disegno è giustificato per la possibilità che vi possano essere sposi, che dopo il contratto civile non vogliano la benedizione nuziale. Io non ho memoria alcuna di padri onesti, che abbiano negato alle loro figliuole di cingere la corona d'arancio e il candido velo di sposa; non conobbi fidanzati simiglianti. Io stesso recai la mia sposa nella chiesa di S. Marco ai 16 gennaio 1868, il giorno più bello della mia vita, e non mi vinse la collera contro il parroco, che, facendomi un discorso di occasione, mi chiamò il piccolo Tobia. (*ilarità vivissima*).

Non è forse l'Italia la terra dell'umanesimo e delle arti, che lascia unite le pompe imitate dai culti pagani ospitati in Roma antica ai riti chiesastici? È strano poi che la legge del Ministero imponga doveri agli amministratori della Chiesa, non all'amministratore, vivendo voi governanti nella illusione che i nostri operai, le nostre classi popolari possano leggere e capire le nostre leggi. Essi possono dire a noi, come Renzo a Don Abbondio, che qui fu citato: che cosa ho da farmene del tuo *latinorum*? Una volta le leggi si pubblicavano a suon di tamburo; e il generale Ricotti salvò dalle battiture le pelli degli asini. Un'altra volta si pubblicavano a suon di trombetta; i parroci, che potrebbero illuminare le plebi, usano talvolta la predica per maledire. Ora credete voi che la *Gazzetta Ufficiale*, che renderà obbligatoria dopo sedici giorni dalla sua pubblicazione una legge nuova, troverà tutti i cittadini disposti a capirla? Credevate voi possibile che i nostri contadini, che non sono indirizzati onestamente, possano distinguere gli impedimenti voluti dal Codice e quelli imposti dalla Chiesa! Ma se ci imbrogliamo noi in questa materia! (*Risa*). Cessiamo dunque dallo affastellare leggi sopra leggi e di esagerare quella regola necessaria che non ammette la ignoranza della legge quando l'ignoranza predomina purtroppo con gli alfabeti nella nostra società.

Fidate forse nell'azione efficace dei sindaci? Molti di essi, essendo elettivi, possono appartenere ed agire per partiti opposti al giure esistente. Nelle campagne spesso il prete la vince

sul sindaco. Un valoroso italiano, che congiunge alla coltura letteraria un amplissimo studio giuridico, in un erudito libro sulle *Leggi dell'amore*, narra che il sindaco di Polcenigo nel Friuli, paese di oltre 5000 abitanti, appena si applicò la legge sullo Stato civile, fece bandire che gli sposi che si sarebbero prima recati da lui e poscia alla chiesa, sarebbero serviti di caffè con i parpagnacchi. (*ilarità*). Organizzate feste nuziali, soccorrete gli umili. Muovetevi, agite, operate, immedesimatevi con la vita del popolo, non ripetete sempre l'errore di voler punire gli umili e non di toccare don Abbondio. Revocate gli *exequatur* ai vescovi. Sarete giusti ed umani e farete opera efficace

Io dico incompleta la stessa legge che colpisce il parroco, perchè ben sapete che i parroci in questa materia matrimoniale dipendono essenzialmente dai vescovi. Solamente per la speranza che il disegno dell'Ufficio centrale possa addurre altre emendazioni, lo voterò. Ma se dovessi studiare una legge veramente seria, proporrei la semplice sanzione della revoca dei *placet* e degli *exequatur*, tanto ai vescovi che ai parroci, e questi ultimi salverei dalla revocazione, quando ci fornissero la prova che riceverebbero l'ordine dal vescovo. Al di fuori di questo disegno e della legislazione a modello francese, tutte le altre hanno imbarazzato i vostri cervelli, ma non permetteranno di concludere nulla.

L'onorevole ministro Bonasi vuole che gli sposi, dopo quaranta giorni, contraggano il matrimonio civile. Non so perchè abbia scelto questo numero di giorni. L'onorevole ministro Bonasi ha mai veduto celebrare matrimoni di contadini e di operai? Non hanno ancora finito di celebrarlo che debbono tornare, dopo due o tre giorni, dalle loro case al dovere verso gli appaltatori o correre sull'alba chiamati dalla campana dell'officina per procurarsi un tozzo di pane. Come volete che attendano alle pratiche necessarie per procedere al matrimonio civile?

Supponete per la paura, la quale tanto agita la vita vostra politica, che una settimana dopo il matrimonio religioso vi sia una straordinaria chiamata delle classi sotto le armi. Chi si occuperà della celebrazione del matrimonio civile? I cappellani che non sono nei reggimenti non

hanno giurisdizione civile; non se ne daranno cura il ministro della guerra, il colonnello, il capitano, il tenente o il capo tamburo? Fate, ve ne prego, leggi ponderate, leggi possibili!

Inoltre lo sa l'onorevole ministro guardasigilli che questo sistema simile all'aquila grifagna a due teste non v'impedirà che molti individui scaltri continuino ad avere più mogli? Sinora la mancanza del divieto permette persino di avere tre mogli. In taluni paesi l'operaio, l'agricoltore contrae un primo matrimonio religioso, poi se ne va nel Brasile, o nelle più remote lande della Repubblica Argentina, o nel Messico; colà acquista un piccolo gruzzolo di denaro, e si becca una seconda moglie con la benedizione del parroco di quei paesi. Quando non è più povero, torna in Italia e sposa allo stato civile con vincolo regolare.

Sa l'onorevole guardasigilli le grandi frodi che fecero molti nostri impiegati? Quando poterono trovare alcuna vedova di impiegato o di soldato svizzero o di altra contrada, che per la capitolazione del 20 settembre ebbe una pensione dal lauto bilancio dello Stato italiano che ha 73 milioni di pensioni per l'esercito e non so quanti milioni per le pensioni civili, allora sposarono, come essi dicono, *religiosamente*. La donna per non perdere la pensione si unisce coll'impiegato, la benedizione della Chiesa sana ogni ritrosia. Credete voi che se il Papa dovesse pagare la pensione, il Papa darebbe la benedizione? Invece la paga il Governo usurpatore.

Ma non basta, onorevole Bonasi; supponga pubblicata la legge che Ella difende: quando vi sarà discrepanza ed uno dei coniugi vorrà andare e l'altro non andare allo stato civile, come si liquiderà la cosa? Sarà giusto condannare entrambi?

Ma io domando: sono leggi possibili queste?

Gravi sono gl'interessi che consiglieranno di pagare la multa per rimanere nel concubinato religioso. La donna per una posizione diversa di quella che era la *manus maritalis* nel diritto romano esercita la potestà patria dopo la maritale; può essere nominata tutrice per testamento. Seppi di alcune vedove che innamorate dei loro cugini li sposarono religiosamente per non perdere la patria potestà, l'amministrazione

dei beni dei minori. Quando alcuni cugini si arricchirono a spese delle cugine vedovelle, le lasciarono per ottenere una moglie innanzi allo stato civile. Persino vi fu il marito in religione che sposò la figlia della donna a lei unita dal sacramento.

Sono ignoti forse al ministro di grazia e giustizia gli scandali avvenuti presso le porte dei nostri municipi, dove alcuni sposi sciagurati, uscendone con a braccetto la propria sposa, furono affrontati dalle ingannate col matrimonio religioso? E dove va a finire la sedotta, la tradita, che spesso è incinta, se non è già madre? Basterà la multa? Che vale più la donna senza il fiore della innocenza? I Greci avevano un fonte chiamato Canato ove le donne bagnandosi riacquistavano l'immacolato fiore della loro persona.

E passo in un campo inesplorato, perchè mi renderete ragione che io non feci ripetizioni di argomenti già detti. È strano che i magistrati altissimi e procuratori generali del Re che qui parlarono non si siano data la cura di guardare un momento le attinenze del Codice penale col diritto civile matrimoniale.

Il Codice penale si diede grande cura di garantire severamente l'esercizio di tutti i culti, quindi proibì il turbamento delle funzioni religiose, anche quando i predicatori bestemmiavano la patria; furono severamente proibiti gli atti di disprezzo contro un culto, le deturpazioni delle chiese e fu aggravata la pena pel furto delle cose sacre, anche quando il ladro fosse un acattolico, un libero pensatore. Però il reato di bigamia non è punito quando si ha la prova manifesta che esiste un vincolo religioso col sacramento (art. 359 del Codice). La supposizione di infante o la soppressione di stato è impossibile quando il Regno ha uno stato civile unico, e non si danno effetti civili al sacramento; manca inoltre la possibilità di controllare gli atti delle morti, delle nascite e dei matrimoni raccolti dai preti.

La mente ministeriale non ha pensato o non ha osato d'imitare la legislazione dei principi ossequenti, come la sua e quella dei seguaci suoi, al Concilio di Trento. I sovrani, le cui dinastie furono mandate in bando, pur delegando la celebrazione del matrimonio ai parroci, imposero che si facesse ogni anno la ispezione della tenuta dei registri della chiesa: innanzi

ricordai la varietà e la efficacia dei provvedimenti: qui nulla è comandato, fuori della denunzia.

Guardiamo ai delitti contro le persone. Il Codice penale riconobbe la forza dell'onore, senza la quale i popoli non hanno virtù, non morale e per le lesioni da tale forza provocate, ridusse la pena. L'omicidio per salvare l'onore della moglie, della madre, della discendente, della figlia adottiva, della sorella, ottiene una riduzione di pena; ma, se innanzi la giustizia si presenti un baldo giovane che ignori persino che la madre gli diè vita col solo rito religioso e senza il matrimonio civile, accusato di avere difeso la pia autrice dei suoi giorni da un'offesa, o la sorella, non si potrà applicare la discriminante dell'onore, perchè gli manca il matrimonio civile. Perfino il parricidio se non fu commesso dal figlio naturale legalmente riconosciuto, non riceverà la pena comminata a quell'orrendo delitto che Cicerone nella sua prima orazione pronunziata in Roma a difesa di Roscio disse che non bastava a tanto delitto una pena umana, per cui il parricida era chiuso in un sacco tra il gallo e la vipera e gettato dalla rupe Tarpea.

Il procurato aborto per salvare l'onore della propria sorella non troverebbe riduzione di pena per difetto del matrimonio civile. E mentre tanto danno e tanta vergogna dura, si può ammettere una legge somigliante a quella del ministro e tanto improduttiva di effetti? Io non lo credo.

Si è parlato di accordi col partito clericale.

Io non ho il costume di fare sospetti, perchè ripugna il credere che il vecchio artigliere di Borgoforte possa commettere simile errore. Solamente è lecito pensare che taluni nostri colleghi in buona fede credono alla pacificazione dei cuori: ricorderò due versi di Michelangelo Buonarroti nell'ultimo atto della Tancia:

In buona fe' gli è vero quel dattato

Che un contratto col cielo s'è formato. Noi siamo nella età dei giovanili ricordi, siamo:

I vegliardi che ai casti pensieri

Della tomba già schiudon la mente.

La brama di una conciliazione con l'inconciliabile dominò gli avversari del matrimonio civile nel Senato subalpino. Ai senatori che avevano detto che la legge proposta tendeva ad allontanare e rendere impossibile la speranza

di un definitivo e stabile accordo con Roma, Camillo di Cavour rispose: che la nazione vedeva male che una delle parti le più essenziali della sua legislazione fosse molto più imperfetta non solo di quella dei popoli i più civili, ma altresì di quelli, che rimasero immobili negli ordini politici ed economici e aggiunse: « Quando una riforma è consigliata non solo dagli interessi ma reclamata dal sentimento della dignità, dell'amor proprio nazionale voi non potrete facilmente sperare che la nazione deponga il pensiero di ottenerla ».

Io altre volte, quando si chiese l'insegnamento religioso nelle scuole, narrai la continuazione del gesuitismo contro la coscienza nazionale: sprezzo le ripetizioni. Da buon italiano, l'onorevole amico e collega Serena, che recò in questa discussione la sua esperienza di dotto amministratore, ha ricordato le cospirazioni dei Congressi, le ingiurie e le allusioni contro la integrità nazionale. Io aggiungerò altri tre fatti e porrò termine. Si discusse allora quanto fu indetta la conferenza della pace in Aia se avesse ragione di sedervi un nunzio del Papa.

Non mancarono deputati che, votando sempre ed operosamente per il Ministero, si permisero innanzi ai loro elettori di biasimare l'onorevole collega il Canevaro, che si oppose per indeclinabile dovere a quella ammissione.

Quei deputati non sapevano gli elementi del nostro diritto costituzionale.

Il Ministero, che dev'essere vigile custode delle prerogative del Re, sapeva che al Re solo spetta il diritto di stipulare trattati e che ve ne sono di quelli, che debbono essere approvati per legge; quindi non poteva permettere che il Papa fosse andato a dividere con i delegati italiani l'esercizio di un supremo e indiviso potere della sovranità nazionale. (*Bene*).

Eppure la semplice osservanza di un dovere costituzionale, la necessaria resistenza alle pretese clericali ci procurò offese, impertinenze e generò tutta una letteratura che smentiva le ragioni del principato civile.

L'onorevole ministro degli affari esteri, Visconti-Venosta, non presentò ancora al Parlamento la corrispondenza diplomatica avuta con gli Stati su questo obbietto, non ci ha fatto conoscere i dispacci scambiati tra la Santa Sede e la Russia, tra il Papa imperatore di Pietro-

burgo, e il Papa pretendente di Roma. Chi, mosso dall'amore degli studi intorno alle questioni contemporanee, cerca le pubblicazioni straniere, sente meraviglia che le medesime divulgino quello che al nostro sindacato politico si ritoglie. La *Revue des Deux Mondes* pubblicò nel mese di agosto dell'anno passato un articolo di Giorgio Gossau, intitolato *La Conférence de la Haye et le Saint-Siège*. Lo scrittore citò lo invito fatto al Papa, e la risposta del 15 settembre 1898 del cardinale Rampella. Con la finezza della curia romana fu condannato il nuovo diritto internazionale europeo: si è voluto regolare le relazioni colle nazioni con un nuovo diritto fondato sopra l'interesse utilitario, sul predominio della forza sopra il successo dei fatti compiuti, sopra altre teorie che sono la negazione dei principi eterni ed immutabili della giustizia: ecco l'errore capitale che ha condotto l'Europa a uno stato disastroso. Altri dispacci vi furono indicati con i quali Leone XIII ricordava all'Imperatore delle Russie che egli era stato l'arbitro delle Corone ed aveva conciliato tutti i popoli della terra e rivendicava quel diritto storico dell'unione del sacerdozio con l'Impero. L'11 aprile, ricevendo i cardinali, alluse alla conferenza e ricordò Alessandro III e Legnano, il santo Pio V e Lepanto.

I fautori della conciliazione cerchino nella biblioteca il libro del cardinale Mazzella, da poco morto, *De Deo et de Ecclesia*, vi apprendano l'insegnamento delle rivendicazioni volute dalla teocrazia. E quel libro è libro di testo in tutti i seminari che abusivamente risorsero o furono fondati. Tutto il medio evo si vuole rivendicato, persino la restituzione delle decime. Si persuadano gli evocatori del pensiero neo-guelfo che non è possibile cedere quello che noi non possiamo abdicare. (*Bene*).

Non ricordate voi che pochi giorni or sono nella Camera dei deputati del Belgio uno sciagurato oratore osò chiedere tuttora la restaurazione del potere temporale?

L'anno passato, in agosto, la IX Conferenza interparlamentare ebbe sede in Cristiania. Pur non essendo argomento iscritto all'ordine del giorno, l'Hauptman, deputato di Bonn, capo del centro cattolico nel Parlamento della Prussia, seguito da molti preti deputati, osò protestare perchè non si fosse ammesso il Papa alla Con-

ferenza, che allora si era chiusa. Non lo desiderava accolto come il pastore delle anime dei cattolici. Quel professore, che a Roma sarebbe stato bocciato negli esami, volle sostenere che il Papa fosse un sovrano avente potestà legislativa come gli altri, affermò che avesse un territorio e giunse a dire che era anche padrone di una *kleine armée*. Vi fu un italiano che corresse l'errore, ricordando che le guardie del Papa sono iscritte nelle nostre milizie, e compiono il loro dovere di soldati; che, se fossero soldati di una potenza straniera, avrebbero perduto la cittadinanza; ricordò le grandi prerogative date dall'Italia al Papato (*Bene*). L'Hauptman apertamente dichiarò che aveva parlato in nome del centro cattolico. I cattolici all'estero ascoltano la parola di consegna dei Cardinali, dei Vescovi, dei Nunzi (1).

Indicherò un ultimo fatto e ne sentirete dolore. Non vi fu mai Congresso internazionale di qualsivoglia natura, che non iniziasse i suoi lavori salutando i capi dello Stato ospitale, fossero re o presidenti di repubblica, per la onesta osservanza delle leggi della ospitalità. Qui in Roma si adunò il Congresso degli Orientalisti, e il Papa vietò ai sapienti del clero, che potevano recare al dotto convegno le notizie intorno alle religioni de' popoli visitati dalle missioni, di accedere al Congresso. Pochi giorni or sono si chiuse il Congresso dell'Archeologia cristiana; vi accorsero professori italiani, ma essi mancarono al loro dovere, lo dico con lealtà, permettendo che non fosse salutata la maestà del Re italiano, che rappresenta la maestà, le ragioni del popolo italiano.

Ora, se queste sono le offese, le insidie e l'azione della intolleranza, sarà santa e nobile la virtù di un Parlamento che, non muovendo a rappresaglie, faccia il suo dovere, riaffermando nell'ordine delle famiglie la prima base della nazionalità italiana.

Signori senatori, nel momento di dare il vostro voto conviene ogni virtù qui sia morta. Esercitiamo il nostro dovere e corriamo poi al

(1) Veti gli atti stenografici della conferenza « *Der Papst hat ein Territorium, er hat eine auch Kleine Armée, er übt auf seinem Territorium die Legislation aus, Kurz alle Kriterien der souveränität sin bei ihm vorhanden* ».

Pantheon a salutare la tomba del Re, che appose la sua sanzione al Codice dell'Italia una, che proclamò il matrimonio civile per la eguaglianza di tutti, per l'avvenire della patria italiana. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, interrogo il Senato se crede di chiudere la discussione generale, riservando la parola al relatore e al ministro.

Chi intende che la discussione generale sia chiusa, voglia alzarsi.

Il Senato approva la chiusura della discussione generale.

PASCALE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASCALE. Pregherei il signor presidente di voler concedere un po' di riposo e sospendere per qualche minuto la seduta.

PRESIDENTE. La seduta è sospesa (ore 17.35).

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro riaperta la seduta (ore 17.45).

La parola spetta al senatore Cerruti Carlo, relatore dell'Ufficio centrale.

CERRUTI CARLO, *relatore (Segni d'attenzione)*. Signori senatori. Come relatore dell'Ufficio centrale ho il dovere, in questo momento gravissimo, di giustificare le fattevi proposte, e mi accingo senz'altro a compierlo.

Tra l'onor. ministro Bonasi e l'Ufficio centrale il dissenso era soltanto di metodo. Il ministro, deplorando gli inconvenienti giuridici, economici e sociali che derivano dalla frequenza dei matrimoni celebrati col solo rito religioso, si propose d'impedirne la rinnovazione. All'Ufficio centrale parve che i sistemi proposti fossero insufficienti ed inadatti; e altri ne suggerì. L'Ufficio centrale non fu determinato a far così da verun sentimento di ostilità al clero, nè di opposizione al ministro. Dato lo scopo, si propose soltanto di ricercare il miglior modo per raggiungerlo.

Il giudizio del Senato sui due sistemi proposti sarebbe stato soltanto d'indole tecnica, se posso usare questa parola. Ed è per questa ragione che nella relazione, che stesi per incarico del-

l'Ufficio centrale, il confronto fra i due sistemi fu fatto con argomenti esclusivamente giuridici.

Negli scorsi giorni la discussione divenne invece soprattutto politica. Degli oratori che presero la parola, tre, che nomino per ragioni di onore, i senatori Pascale, Borgnini e Negri, dichiararono e riconobbero che ad impedire che il matrimonio religioso sia continua sorgente di mali, il sistema migliore sarebbe quello proposto dall'Ufficio centrale. Aggiunsero però che tuttavia essi daranno la loro approvazione al progetto proposto dal Ministero per considerazioni di natura politica.

Fatto singolare! Queste considerazioni non apparvero ai senatori, raccolti in numero insolito negli Uffici, nè quando si esaminò ultimamente il disegno di legge proposto dall'onor. Bonasi, nè quando prima si era esaminato quello proposto dall'onor. Finocchiaro-Aprile. Eppure da allora ad oggi nessun nuovo avvenimento politico è sorto. Da che dipende adunque questo improvviso mutar di animo e di consiglio? Anzi chi comprende e come accadde che il Ministero, presieduto dall'onor. Pelloux, presentò su questo argomento del matrimonio religioso, prima un progetto che l'Ufficio centrale rese assai temperato e poi un altro progetto, rispetto al quale quello così temperato dell'Ufficio centrale è divenuto, come qui si disse, eccessivo?

Ogni Governo deve tener conto dei fatti sociali e politici, i quali possano consigliare od imporre all'opera sua una nuova via. Ma perchè il mutamento non sembri l'effetto di un ondeggiamento, determinato da mancanza di concetti e di tendenze, conviene che la ragione ne appaia.

Fino ad ora la ragione, per la quale, in così breve volgere di mesi, il Ministero abbia presentato due disegni di legge tanto differenti, non è apparsa e non fu detta. Io auguro che l'onor. Bonasi possa annunciarla e convincerne il Senato; chè altrimenti, qualunque sia il risultato della votazione, il prestigio del Governo rimarrebbe diminuito.

Se le obiezioni addotte contro il disegno dell'Ufficio centrale fossero state soltanto d'indole politica, mi accingerei a farne subito l'esame; ma altre ne furono addotte, anche di natura giuridica. Consentite pertanto che io imprenda a parlare di queste.

A riescir più breve e più chiaro mi conviene dir subito quale è la differenza tra i due progetti.

L'onorevole Bonasi intitola il suo progetto: « Disposizioni contro i matrimoni illegali ». Illegali sarebbero i matrimoni compiuti col solo rito religioso. Illegali! Perché? Anche secondo la dottrina della Chiesa il matrimonio è costituito dalla dichiarazione che gli sposi fanno innanzi al ministro del culto e in presenza di due testimoni del loro proposito di vivere coniugalmente. La benedizione del sacerdote non crea il matrimonio; gli succede. E siccome degli oratori, i quali ne hanno parlato, uno mostrò di dubitarne e due dichiararono l'opposto, mi permetta il Senato che io ricordi che cosa insegnano i canonisti: *Causa efficiens et perficiens matrimonium est mutuus contrahentium consensus*. Il sacramento non ne costituisce la sostanza: ne è soltanto un effetto, *qui sequitur a precedenti causa*, dal consenso degli sposi.

Appunto perciò nel Concilio nazionale, che i vescovi ed i rappresentanti delle diocesi di Francia tennero nel 1797, dopo che la rivoluzione aveva abolito il matrimonio religioso, istituendo invece il matrimonio civile, fu spontaneamente decretato così: « La Chiesa gallicana dichiara che la validità del matrimonio è indipendente dalla benedizione nuziale ». È appunto perchè è veramente così, ed il consenso prestato dagli sposi di volersi unire in matrimonio genera effetti giuridici di grande rilievo, nei loro rapporti, verso la prole nascita e verso la società è apparso logico, necessario che la manifestazione se ne facesse davanti ai rappresentanti dello Stato; e venne così, non creata di nuovo, ma richiamata in vigore quella forma di matrimonio, il quale fu detto civile, non perchè, in sostanza, esso sia diverso da quello che era sempre stato, ma perchè, trattandosi di un atto essenzialmente contrattuale e civile, era conveniente che se ne prendesse attestazione e la prova se ne conservasse da un rappresentante dell'autorità civile. Ogni dichiarazione fatta innanzi ad altra persona, per gli effetti civili è inesistente.

Quest'è l'origine e la ragione, questo è il significato dell'art. 93 del Codice civile ove è scritto, che il matrimonio deve essere celebrato innanzi all'ufficiale dello stato civile.

Celebrato altrove il matrimonio è meno che illegale, è inesistente. Onde il titolo del disegno di legge: Disposizioni contro i matrimoni illegali, ben altro che essere giusto, come parve anche al mio amico Carle, è errato. E badi il Senato che l'osservazione non è di forma; è di sostanza, perchè ciò che legalmente è inesistente non può produrre verun effetto. Laddove per il progetto ministeriale, il matrimonio contratto innanzi al ministro del culto, esiste e non esiste, ha effetto e non ha effetto. Esiste ed ha effetto, perchè l'articolo 2 del progetto di legge propostoci dal ministro obbliga gli sposi uniti in matrimonio religioso a fare il matrimonio civile nei 40 giorni successivi, con minaccia di pene. Non esiste e non ha effetto, perchè gli sposi possono, a loro scelta, contrarre matrimonio civile o fra di loro, o con altri. Di che non si può dubitare, perchè l'articolo 56 del Codice civile dichiara che « non può contrarre altre nozze chi è vincolato da un matrimonio precedente ». Ma siccome, giusta il codice stesso, non vi ha matrimonio all'infuori di quello celebrato davanti all'ufficiale dello stato civile, ne viene che le nozze contratte in chiesa non impediscono agli sposi di venir meno alla fattasi promessa e di contrarre matrimonio civile con altri.

Io comprendo che lo Stato non si curi di quanto avvenga in Chiesa, e che, come non ricerca se alla nascita di un infante succeda il battesimo, o al seppellimento di una persona preceda il funerale religioso, così non domandi che cosa accada in chiesa, in occasione di nozze. Questo sistema, che è quello vigente presso di noi, potrà dispiacere ad alcuno; e, a chi ne esageri i difetti, potrà parere cattivo, ma è un sistema, che ha uno svolgimento pratico. E però, se esso vi piace, non vi curate affatto del matrimonio religioso, e consideratelo inesistente. Che se il sistema non vi piace e volete seguire il sistema opposto, siate logici in ogni sua applicazione. Il progetto ministeriale adotta il sistema opposto al sistema ora vigente, ma non provvede in modo logico, perchè conserva ed annulla le disposizioni del nostro Codice civile; e mentre questo considera inesistente ogni matrimonio non celebrato avanti all'ufficiale dello stato civile, col disegno ministeriale si propone di riconoscere il matrimonio religioso, per costringere quelli che lo

hanno contratto a [fare il matrimonio civile entro 40 giorni.

Ad eliminare questo difetto il senatore Serena ingegnosamente diceva or ora che nel progetto ministeriale il matrimonio religioso è considerato soltanto come un fatto.

Come un fatto? Esso è considerato come un contratto generatore di obbligazioni. Tanto è ciò vero, che se al matrimonio religioso non succede nei 40 giorni il matrimonio civile debbono essere applicate le pene sancite nell'articolo 2 del progetto, che sono la multa e la perdita di tutti i benefici, dipendenti dallo stato di celibato o di vedovanza.

Il progetto dell'Ufficio centrale non ha questo difetto. Per noi il matrimonio religioso continua ad essere, come è ora, atto senza effetto e senza coazione; e la contravvenzione esiste, non per essersi fatto il matrimonio religioso, ma per non essersi fatto prima il matrimonio in quell'unica forma che la legge civile riconosce ed impone. Tant'è ciò vero, che la contravvenzione rimane e dura, anche quando, successivamente al religioso, si sia fatto il matrimonio civile; appunto perchè la contravvenzione esiste, non perchè non si sia fatto il matrimonio civile, ma perchè esso non fu fatto prima del matrimonio religioso.

E se, nell'articolo 4, si propone di dichiarare che, quando il matrimonio civile succeda al religioso, l'azione penale per la contravvenzione già avvenuta resti estinta, non si distrugge la contravvenzione, la quale, avvenuta, esiste, ma si propone solamente di fare una concessione, non dissimile da quella che il Codice penale dichiara per i casi di prescrizione, di amnistia e di indulto; nei quali cessa l'azione, non il reato, nè la contravvenzione e neppure l'obbligo di risarcire i danni arrecati.

Altro difetto del disegno di legge ministeriale è questo.

Per la sua eccezionale importanza, il matrimonio dev'essere atto libero e spontaneo. Appunto perciò è scritto negli articoli 52 e 53 del Codice civile, è scritto nei Codici di tutte le nazioni, che nessuna promessa vincola e costringe al matrimonio; finchè il matrimonio non è seguito, il pentimento è lecito.

Anche a ciò contraddice il progetto ministeriale, perchè, con minaccia di pene, obbliga

coloro i quali addivennero a nozze in chiesa a fare il matrimonio civile.

Nel progetto dell'Ufficio centrale nessuna coazione esiste di questo genere.

Chi vuole unirsi in matrimonio ne faccia dichiarazione innanzi all'ufficiale dello stato civile. E poi chieda al ministro del suo culto la benedizione della promessa già fatta o rinnovata di essere, finchè vive, unito al compagno che si è scelto.

Il senatore Vitelleschi censurò questa proposta come una *mostruosa violenza* in paese cristiano.

Eppure sono paesi cristiani la Francia, il Belgio, il Portogallo, la Germania, l'Olanda, la Repubblica Argentina, nei quali eguale disposizione vige. Ed è cristiana l'Ungheria, dove così è scritto all'art. 123 della legge del 9 dicembre 1894, nella cui discussione l'alto clero, e conviene ricordarlo ad onore suo, conservò un'attitudine assai riservata, sebbene il basso clero si sia tanto agitato per suscitare contro il disegno di legge tutto il Regno.

Terzo difetto, è quello stato già avvertito dal senatore Finali. Il quale con brio giovanile fece presenti le gravi difficoltà, cui il progetto ministeriale darebbe luogo, quando, tra gli sposi addivenuti già a nozze col rito religioso, esistono impedimenti dai quali l'autorità civile non abbia concessa e non voglia accordare la dispensa. Giacchè per l'articolo 2 della legge proposta dal ministro, gli sposi dovrebbero contrarre il matrimonio civile, nei 40 giorni dal di delle nozze celebrate col rito religioso od essere puniti; e per il Codice civile, essi non vi potrebbero addivenire perchè esistono impedimenti.

Il senatore Negri ieri diceva che saranno casi ben rari questi, nei quali coloro che vogliono fare il matrimonio religioso, non ottengano già prima, o non si assicurino che verrà poi concessa dall'autorità civile la dispensa dagli impedimenti esistenti.

Ebbene nel n. 2 del bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia e culti dell'anno corrente sono indicati i casi di matrimoni seguiti religiosamente nell'anno scorso tra le persone, le quali non hanno potuto contrarre il matrimonio civile, appunto perchè l'autorità civile non volle concedere la dispensa dagli impedimenti.

Ne ritrovo tre casi a Palermo, un quarto a Catania, un quinto a Roma, sopra 11 casi, nei quali le dispense concesse dall'autorità ecclesiastica non vennero accordate anche dalla autorità civile.

La contraddizione è così grave, che, per eliminarla, il senatore Negri e il senatore Carle hanno già accennato ad emendamenti al progetto ministeriale.

Ma si provino, se sanno, essi che pur hanno tanto ingegno, ad emendarlo, per rimuovere anche quegli altri due ben maggiori difetti che ho già rilevati. E lo emendino da quest'altro grave, enorme, che per il progetto ministeriale sarà punito l'innocente, il quale sia vittima dell'altrui colpa.

Se, infatti di due sposi, i quali abbiano contratto matrimonio religioso, uno ricusi di celebrare nei quaranta giorni successivi l'atto di matrimonio avanti all'ufficiale dello stato civile, con quale ragione se ne punirà l'altro, il quale vorrebbe pur trarvelo e non ve lo può costringere? Ov'è la colpa sua? Eppure così importa il disegno di legge proposto dal ministro.

E non si dica, come sembrò al senatore Negri ieri l'altro, in quel suo elegantissimo discorso, essere questo caso impossibile. Perché, se uno degli sposi prima dia affidamento di far succedere al matrimonio religioso il civile, e poi vi si rifiuti per pentimento, con quale ragione si vorrà punirne quello sposo, che di questo atto di slealtà sia vittima?

Eppure qui si è detto, che il disegno di legge dell'onor. Bonasi è « un felice trovato che farà all'Italia riputazione di senno politico ».

Oh! ne avessi il convincimento per potere votarlo con grande gioia. Ma io vi riscontro una aperta contraddizione col Codice civile, così armonicamente concepito in questo argomento, che riguarda la costituzione della famiglia ed io ravviso e sento il progetto insufficiente a raggiungere quel lodevole scopo, che il Ministero si propone. Insufficiente, perchè non sarà impedito allo scaltro lussurioso di abusare della religione e del ministro del culto per creare famiglie false, con figli illegittimi, conservando l'immorale arbitrio di pentimento e poi di abbandono e di inganno a danno del coniuge illuso e credulo. Pentimenti ed inganni non immaginari e fantastici, come s'è qui detto, ma reali ed avvenuti già a danno di oneste donne.

Con quale animo adunque dovrò io votare questo progetto? E per quale ragione ci ostineremo a voler legiferare in modo inidoneo o dissimile da quanto s'è fatto, approvato e man mano adottato in questo secolo, in paesi civili e cristiani, diversi per indole, per tradizione, per costumi, per tendenze, ma concordi in questo sentimento, che più di noi essi amano la religione cui appartengono.

E invece appunto qui, in Italia, in nome del rispetto al sentimento religioso e per il vantato nostro genio giuridico si propone una legge, la quale della religione consente l'abuso, della giustizia ammette la violazione, e della grande rivendicazione all'autorità civile del suo dritto assoluto di dare assetto al matrimonio, ordine alla famiglia, sicurezza ai coniugi ed ai figli, scema il valore e l'effetto! (*Bene — Vite approvazioni*).

Piuttosto che approvare la legge propostaci, meglio, assai meglio è rimanere come siamo. La qual cosa io dico con rammarico, perchè so di dispiacere all'onor. Bonasi, del quale io stimo sinceramente la dottrina, la mente, l'animo, il carattere, al quale sono legato da sentimenti ricambiati di affettuosa amicizia; ma devo pur dirlo, perchè dei mali presenti conosco la causa, inseparabile dalla applicazione di quell'alto e geniale principio, che è la assoluta libertà in argomento di religione e di culto; mentre la legge propostaci questa assoluta libertà non rispetta, perchè restringe; i danni esistenti non impedisce; nuovi danni arreca; e, per la giustificazione che si è preteso farne in quest'aula, offende, perchè diminuisce, il dritto assoluto, che lo Stato ha di legiferare circa all'assetto della famiglia, ispirando l'azione sua soltanto al bisogno di tutelare tutti coloro che le appartengono. (*Vite approvazioni*).

Così ho enunciato le obiezioni mosse dall'Ufficio centrale al disegno di legge dell'onorevole Bonasi.

Ora conviene ch'io ragioni di quelle obiezioni, che furono invece mosse al progetto dell'Ufficio centrale; e delle quali alcune sono comuni anche al disegno di legge dell'onor. Bonasi.

Ne dirò brevemente, perchè le risposte date dai senatori Finali, Pellegrini e Schupfer mi consigliano di non ripetere male cose dette da loro tanto bene.

Una osservazione acuta, giusta, grave fatta

dal senatore Pascale è tale, che, qualunque dei due progetti si discuta, vi si deve introdurre una disposizione, la quale ne tenga conto. Egli disse, ed è vero, essere ingiusto non tener conto che il minore, il quale secondo la legge religiosa può contrarre matrimonio senza autorizzazione di parenti o di consiglio di famiglia, possa, secondo i due progetti, perdere diritti ed utilità, che possono avere un valore inestimabile, se dipendono dallo stato di celibato o di vedovanza. C'è contraddizione, egli avvertì, fra il sistema del Codice civile, per il quale il minore, senza l'assistenza del padre o del consiglio di famiglia non può contrattualmente scemare il suo patrimonio e la minaccia che nei due progetti gli si fa di privarlo di diritti di grande rilievo, se egli addiviene al matrimonio, che è promessa e contratto, col rito religioso. A questo proposito converrà che una speciale disposizione sia proposta, qualunque dei due progetti s'impreda a discutere. E il senatore Pascale coll'autorevole ingegno suo vorrà e saprà aiutarci.

Venne detto che le pene proposte nei due progetti sono così meschine, che il lussurioso non si asterrà dal violare la legge, ingannando e seducendo una giovane, pur disponendosi a pagare la somma che non può eccedere le mille lire. E il senatore Negri disse, che un prete fanatico potrebbe persino compiacersi di poter violare la legge, disposto a subire la tenue pena pecuniaria.

Ma tra i due progetti corre a questo riguardo una differenza essenziale, la quale merita di essere presa in esame, perchè, a mio avviso, dimostra essere evidentemente migliore il disegno di legge proposto dall'Ufficio centrale.

Le pene sono meschine, sì, ma per il disegno di legge proposto dall'onor. Bonasi queste pene colpiscono soltanto gli sposi. Epperò, se uno di essi e, ancor peggio, se entrambi si propongono fini biechi ed illeciti, per conseguirli non se ne asterranno per timore della tenue pena pecuniaria.

Ma per il progetto dell'Ufficio centrale si impone la precedenza del matrimonio civile, appunto perchè si vuole che il vincolo degli sposi di convivere coniugalmente, sorga allora soltanto che la manifestazione di questa loro volontà sia stata fatta in quell'unico modo che la legge riconosce, e però si puniscono tutti

coloro, i quali rendono possibile l'esistenza del vincolo stesso, anche se soltanto religioso, e così tanto gli sposi quanto il ministro del culto. Il quale però, punto interessato a concorrere coll'ufficio suo ad azioni immorali, si asterrà dall'unire in matrimonio religioso fidanzati, i quali non abbiano prima fatto il matrimonio civile; e se ne asterrà, appunto per non dover poi sottostare alle conseguenze in cui incorra chi violi l'osservanza della legge.

E qui prego il Senato di avvertire che tali conseguenze non consistono soltanto nella multa dichiarata nell'articolo 2, ma sono anche tutte quelle altre, le quali derivano da quella regola generale di diritto, scritta nell'articolo 1151 del Codice civile, che il fatto di chi arreca danno obbliga chi ne fu autore a risarcirlo. Di guisa che, se avverrà che una sposa, indotta a matrimonio religioso colla promessa, non stata poi mantenuta, di addivenire in appresso anche al matrimonio civile, sia poi stata abbandonata, il padre suo avrà azione e l'avrà anche la sposa, se era minore di età, per conseguire il risarcimento dei danni anche contro il ministro del culto, il quale, malgrado che una legge gli imponesse l'obbligo di non prestarsi a matrimonio religioso, che potesse spezzarsi dalla volontà disordinata di uno dei coniugi, abbia voluto contravvenirvi.

Ecco perchè non soltanto la minaccia della pena, non eccedente le mille lire, nè la convinzione di commettere un'azione immorale, tratterranno il sacerdote dal violare la legge, ma ne lo tratterrà il timore di ben maggiori responsabilità pecuniarie, alle quali egli potrebbe rimanere esposto.

Ed in tutti quegli Stati, nei quali al sacerdote fu vietato di unire in matrimonio religioso coloro, i quali non dimostrino di aver già prima contratto il matrimonio civile, concorre a renderlo ossequente alla legge il pensiero della grande responsabilità sua, ove, accadendo abbandoni, inganni, resi possibili dalla violazione, cui egli concorse, della legge, fosse chiamato a risponderne, risarcendo tutti i danneggiati.

Adunque, perchè noi ci asteniamo dall'imitare quegli altri legislatori, i quali con esperienza quasi secolare hanno dimostrato gli utili effetti della disposizione di legge che l'Ufficio centrale propone?

Ci si è accusati di incoerenza, dicendo, che,

mentre si tollera il concubinato, si punisce chi contragga il matrimonio religioso prima del matrimonio civile.

Ma no: non tolleriamo il concubinato, lo subiamo come un male, che non si può impedire; ma esso è riprovato dalla coscienza universale e ne rifugge ogni onest'uomo per l'educazione, per la dignità, per il decoro suo. Onde non è a temere che nella società esso sostituisca il matrimonio civile; invece il matrimonio religioso è una istituzione, cara ad ogni cattolico, circondata da riti, da solennità, celebrata con preghiere semplici, ispirate, commoventi. Appunto perciò ora, taluni, dotati di altissimo senso morale, rifuggenti da ogni azione che non sia onesta, se per interessi particolari non hanno convenienza a celebrare il matrimonio civile, si accontentano del matrimonio religioso, il quale, mentre nulla toglie alla lealtà della unione loro, per il Codice civile vigente consente che essi appaiano celibi o vedovi e godano i vantaggi inerenti a questo stato.

Ma allora perchè, ci si è detto, impedito il matrimonio religioso?

Non lo impediamo, no; questo solo vogliamo, che nell'interesse della pubblica morale, dell'ordine delle famiglie, e della legittimità della prole, quanti hanno l'onesto intendimento di contrarre matrimonio lo facciano prima in quel modo che il Codice civile impone, e in appresso soltanto chiedano al ministro del culto di benedire l'unione loro. Nell'ordinare questa precedenza, noi siamo mossi da considerazioni di ordine, di morale, di civile convivenza e non contraddiciamo neppure all'ordine naturale delle cose, essendo giusto che avvenga prima la dichiarazione legalmente fatta di voler essere marito e moglie e ne segua poi la benedizione. Ed è anzi inesplicabile che da coloro stessi, i quali consentono che il matrimonio è un contratto, il quale risulta dal consenso, e ammettono che la benedizione del sacerdote non faccia che benedire questa unione in nome di Dio, si pretenda che la benedizione avvenga prima che la dichiarazione sia stata fatta legalmente, in quel modo che la legge civile riconosce e dichiara efficace.

Col sistema proposto, noi siamo logici, perchè innanzi alla Chiesa verrà benedetto quel consenso di voler essere uniti in matrimonio che

fu già validamente fatto; e non accadrà che una dichiarazione, improduttiva di effetti giuridici e per la legge civile inesistente, si consideri valida. Sta qui appunto la cagione del male.

Ma si offende la libertà! Io non conosco legge, la quale dia norme e limiti all'esercizio della umana attività senza frenarla e diminuirla. In tutti i nostri codici sono numerose le disposizioni, colle quali quella libertà, che senza di esse sarebbe maggiore, riesce minore. Il Codice di commercio impone al commerciante di tener libri e giornali numerati e vidimati e di indicarvi tutte le sue operazioni e di conservare lettere e telegrammi. E se contravviene a queste sue obbligazioni, che la legge gli impone in difesa della società e per considerazioni di semplice convenienza, ove non paghi e fallisca, egli viene dichiarato bancarottiere. Eppure a voler rispettare la libertà, dovrebbe consentirsi al commerciante di far come vuole e di non tener nè libri, nè registri.

Chi ha beni non può fare piantagioni, scavare fossi, aprire finestre, tranne a certa distanza dalla proprietà del vicino; queste limitazioni furono imposte per considerazioni di igiene o per riguardi di convenienza sociale, ma sono altrettanti limiti all'esercizio, che, secondo la natura, sarebbe più ampio, della sua libertà.

Ed anche in materia di matrimonio il Codice civile enumera impedimenti all'esercizio assoluto della libertà, vietando il matrimonio tra persone congiunte in certo grado di parentela o non autorizzate dal genitore o dal tutore. Eppure la libertà assoluta vorrebbe che possa far matrimonio chi ne ha la capacità e con chi vuole.

Noi viviamo in una società, intesa a procurare a tutti la migliore convivenza. Ed è naturale che tutto quanto occorra al conseguimento del bene comune e del vivere sociale, si possa imporre, restringendo la libertà.

Io non nego che i due progetti di legge che ci stanno innanzi e così tanto il progetto ministeriale, quanto l'altro dell'Ufficio centrale limitino la libertà. Ma per riconoscere se questa limitazione sia giusta, voi dovette indagare soltanto se essa sia assolutamente necessaria ad impedire che derivino pubblici danni all'ordine

domestico e se non si potrebbe provvedere alle necessità sociali in altro modo.

Udite che cosa diceva il Minghetti nella seduta del 14 maggio 1879 innanzi alla Camera dei deputati, parlando precisamente sul disegno di legge, che il ministro Conforti aveva presentato e il ministro Taiani aveva fatto suo, riguardante quello stesso argomento che noi stiamo discutendo: « Dato un inconveniente gravissimo, dato un male sociale, lo Stato ha il diritto, anzi il dovere, di porvi rimedio ».

Però, diceva il senatore Pascale, voi favorirete il concubinato, perchè ora coloro, i quali non possono contrarre il matrimonio civile, contraggono il matrimonio religioso, e in avvenire se voi impedirete loro anche il matrimonio religioso, questo atto, il quale calma le conturbate coscienze non sarà più fatto ed essi vivranno in concubinato.

Ma pensa il senatore Pascale che coloro, i quali sono così rotti d'animo e di coscienza da essere disposti a vivere in concubinato, ora chiedano al sacerdote la benedizione di una unione, che agli occhi loro è soltanto mezzo per appagare i sensi? Ad essi manca il sentimento del bene, del giusto, dell'onesto. Chi s'acconcerà a vivere in concubinato non si curerà delle leggi dell'opinione pubblica; è un lussurioso. E ora egli abusa della religione, che non apprezza e non ama, per dissimulare il vizio suo e noi non dobbiamo favorirlo. Ne avranno vantaggio la morale pubblica o la sincerità.

Che se invece si tratti di chi sia morigerato ed onest'uomo ed ora faccia soltanto il matrimonio religioso per le eccezionali condizioni nelle quali si trova, come avviene, secondo il senatore Cantoni, per l'ufficiale, la cui fidanzata non abbia dote o l'abbia insufficiente ed al quale non venga perciò concesso di contrarre il matrimonio civile, io vi dico: siate coerenti.

Epperò, o voi credete che questa legge, la quale impone agli ufficiali di non fare matrimonio, senza il concorso di determinate condizioni sia giusta, e allora con quale animo vi lamentate se un'altra legge ne rafforza il concetto ed il valore ad impedire che essa sia violata? O voi credete che quella legge sia eccessiva e superflua, e perchè non pregate il ministro della guerra di proporla l'abolizione?

Vi è contraddizione evidente fra l'ammettere che sia lecito vietare il matrimonio fra certe

persone ed il volere che essa possano tuttavia farlo, almeno religiosamente e impensierirsene se ciò venga impedito, per dirci che favoriremo il concubinato.

Anzi, voi che ragionate così, se volete essere logici e coerenti, dovete abolire tutti quegli articoli del Codice, i quali stabiliscono gli impedimenti e dichiarano che, se non se ne ottiene la dispensa, il matrimonio civile non si possa fare. Anzi dovrete chiedere alla Chiesa che anch'essa abolisca quelli che stabilisce e consenta ad ognuno di contrarre il matrimonio religioso, chè altrimenti si dirà per ogni caso quanto ci venite dicendo ora: date, date la dispensa dagli impedimenti: se no, non consentendo il matrimonio civile nè il religioso, favorirete il concubinato.

No, la legge civile nè la religiosa questo timore non hanno e non devono avere per quella ragione che ho già accennata. Uomini onesti non consentono di vivere in concubinato. E se non potranno ottenere come ora avviene, che la loro unione, non potuta contrarsi civilmente, sia consacrata dalla religione, per guisa che resti violata la legge civile, ma sia almeno rispettata la morale, se, dico, non potranno ottenere così, essi non faranno più neanche il matrimonio religioso.

Quante oneste donne non sufficientemente dotate per unirsi in matrimonio civile consentono di unirsi col solo matrimonio religioso ad ufficiali stimabili, onorati, appunto perchè esse sanno che il matrimonio religioso toglie a questa loro unione il carattere disonesto, e sperano in amnistie, in concessioni, in leggi, di cui i numerosi precedenti hanno già dato o quasi affidamento. Ma, se il ministro del culto alla onesta zitella dirà che egli non può unirli in matrimonio, perchè non venne ancor fatto il matrimonio civile, forse che essa dirà all'uomo del suo cuore: ebbene, non importa, io sarò egualmente tua: non posso esserti sposa, te ne sarò concubina? Il sentimento morale, l'animo educato delle nostre fanciulle vieta che si temano cotali inconvenienti.

Ma da valentissimi oratori qui, si è pur detto: e le origini del nostro diritto civile? e le dichiarazioni state fatte quando il matrimonio civile venne scritto nel Codice? e la legge sulle guarentigie? e i pericoli di attriti e di dissidi con la Chiesa? chi li trascura? chi?

Delle origini della nostra legislazione civile

e delle dichiarazioni fatte quando venne accettato il matrimonio civile, già s'è parlato da altri; ed io me ne potrei astenere. Ma udite brevemente quali parole furono pronunciate e scritte in quella occasione:

« Istituyendo il matrimonio civile, determinandone le condizioni, le forme e gli effetti, e negando qualunque efficacia alle unioni semplicemente ecclesiastiche, anzi neppur parlandone, ed ignorandone perfino l'esistenza, lo Stato adempì alla sua missione ». Ma il pericolo di frequenti casi, nei quali il matrimonio ecclesiastico potesse rimaner privo di ogni ulteriore celebrazione di atti civili e mancante perciò di effetti legali, con discapito degli sposi e della prole, era stato preveduto. E per questi casi così diceva il Mancini, in quel processo verbale del 1850 ricordato dal dottissimo senatore Pascale:

« Quando venisse rilevata la gravità e frequenza degli abusi, nulla impedirebbe che si aggiungesse (con promulgazione posteriore di una nuova legge che ben potrebbe ridursi ad un solo articolo) la minaccia di una pena la quale nel contemplato caso sarebbe d'indubitata leggittimità ».

Ed a questa dichiarazione il Mancini fu coerente.

Egli aveva presentato un disegno di legge d'iniziativa parlamentare nel quale era dichiarato, che al matrimonio religioso, da potersi fare in qualunque tempo, succedesse entro un certo termine il matrimonio civile, senza di che gli sposi incorrevano in pene. Questo disegno di legge non ebbe seguito. Però altri progetti furono successivamente presentati sullo stesso argomento: uno dal ministro Vigliani, un altro dal ministro Conforti, che venne mantenuto con poche variazioni dal deputato Taiani, che gli era succeduto, e la discussione si imprese e seguì nel maggio del 1879 avanti alla Camera dei deputati su questo disegno di legge.

In esso la pena era comminata soltanto contro il sacerdote, il quale addivenisse alla celebrazione del matrimonio religioso, prima che fosse seguito il matrimonio civile e la pena proposta era del carcere da 1 a 6 mesi.

« Ebbene il deputato Mancini accettò questo disegno di legge; ne fu caldissimo sostenitore e dimostrò la giustizia con tutto quel corredo di cognizioni filosofiche, giuridiche, morali, sto-

riche che lo reserò ammirato, amato da quanti gli furono ascoltatori e, come me, discepoli.

Vedete adunque che nelle dichiarazioni fatte nel 1850, nel 1805 e prima d'ora nulla contraddice alla accettazione del concetto dell'Ufficio centrale.

Esaminatelo, ditelo utile o inutile, ma non abbiate timori, preoccupazioni immaginarie, inopportune.

La legge sulle guarentigie! Io restai sorpreso quando udii il senatore Gadda affermare che alcune disposizioni di quella legge impedissero l'approvazione del progetto proposto dall'Ufficio centrale. E impresi subito a riesaminare attentamente quella legge, dubitando di averne scordato qualche articolo.

Nulla, assolutamente nulla vi è che riguardi la materia nostra; e per argomento decisivo addurrò questo solo. Dall'anno 1871, in cui fu adottata quella legge che ha la data del 13 maggio, furono successivamente presentati sette disegni di legge su questo argomento e ne furono fatte diligenti, dotte, sapientissime relazioni. Alla discussione impresane alla Camera dei deputati, prosero parte oratori, i quali erano stati ministri quando venne proposta e poi discussa e pubblicata quella che fu poi la legge sulle guarentigie; assistettero uomini che avevano appartenuto alla Commissione parlamentare, la quale aveva riferito su quella legge; vi assisteva chi ne era stato acuto, sapiente, dotto, ammirato relatore, il Donghi. A nessuno è mai venuto in mente, nè a ministri, nè a relatori, nè a deputati di dire che quella legge contenga il divieto di legiferare su questo argomento con la massima libertà.

Rimane ch'io dica brevemente dell'argomento più alto, politicamente assai delicato tratto dal timore di dissidi e di conflitti, che potrebbero inasprire maggiormente i nostri rapporti, ove si approvasse il disegno di legge proposto dall'Ufficio centrale.

Vo' prevenir subito ogni sospetto.

Non appartenni mai e non appartengo a veruna società cosmopolita. Sono credente e cattolico. Amo e professo la religione in cui sono nato. Parlo come sono: italiano e cattolico.

Io sono fermamente convinto, che, approvato il disegno di legge propositovi dall'Ufficio centrale, non sorgerà fra Chiesa e Stato veruna nuova causa di dissidio.

Errano coloro i quali attribuiscono alla Chiesa sentimenti perpetui o duraturi di dispetto o di puntiglio per leggi, che non scemano l'alta sua missione, che non toccano i suoi maggiori intenti. Alla Chiesa importa quanto e più che allo Stato che la legge morale non sia offesa, che le famiglie siano legittimamente costituite, che cessi lo spettacolo inverecondo di unioni poligamiche, condannate a parole, ma tollerate e favorite dalle leggi. Giova alla Chiesa ch'è non si abusi dei suoi riti e dei suoi ministri per costituire doppie famiglie, sì che ne vengano poi suscitate gelosie, cupidigie, rancori, odii tra i figli spuri e legittimi di uno stesso genitore. E tra i due progetti le profitterà di più quello che allontanerà maggiormente questi pericoli.

E che cosa propone col suo disegno il vostro Ufficio centrale, se non che lo Stato associ la Chiesa all'opera sua per la difesa dell'ordine domestico e della morale pubblica? Con qual diritto, per qual ragione al pastore d'anime dispiacerà di dire agli sposi, che gli chiedano di benedire la loro unione: lo Stato, di cui siamo cittadini, con una legge fatta ad imitazione di leggi da gran tempo vigenti ed apparse utili in paesi civili, cristiani, cattolici, alla Chiesa prediletti, ha ordinato che prima voi dichiariate innanzi all'Ufficiale dello stato civile di volerli unire in matrimonio onde resti assicurato in modo irrevocabile l'avvenire vostro e delle vostre famiglie; osservate questa legge, che è legge d'ordine, di morale, di prudenza, di saviezza; osservatela, ed io pregherò poi che Dio vi benedica. Per qual ragione deve dolere al sacerdote di tener questo discorso di carità e di ordine?

Quando, sul finire del secolo scorso, la rivoluzione francese impose il matrimonio civile, i rappresentanti delle diocesi di Francia riunitisi volontariamente in Concilio nazionale votarono il decreto del 1797 che venne già ricordato. Ebbene così vi sta scritto negli articoli 1 e 13.

« Art. 1º La Chiesa gallicana non riconosce per matrimoni legittimi che quelli che sono stati contratti secondo la legge civile.

« Art. 13. La benedizione nuziale non sarà mai data, tranne dopo che gli sposi abbiano adempiuto le formalità prescritte dalla legge civile ».

Quando successivamente in Francia, nel Belgio, in Svizzera furono pubblicate quelle leggi, per le quali la celebrazione del matrimonio civile deve precedere il religioso e sono minacciate pene al ministro del culto, il quale addivenga al matrimonio religioso prima che consti debitamente della celebrazione del matrimonio civile, quali risposte dette la Chiesa a chi ne la interrogò?

Udite. Nel quarto volume della Teologia morale di monsignor Scavini sono riferite, in latino, la domanda, in italiano, la risposta. Eccole:

« Quesito :

« Quid faciet Parrochus, si lex civilis ipsum prohibeat sub poena, ut in Gallia, Belgio, Republica ticinensi, a religiosa matrimoni celebratione, nisi certior efficiatur sponsos iam esse civiliter iunctos? »

« Risposta.

« Stantechè si può seguire la legge civile, di cui si tratta, senza andar contro lo spirito della Chiesa (più tollerante di coloro che l'accusano di intolleranza) è prudente per un parroco di conformarvisi ».

Or dite voi se io mi inganno, allorquando penso e dichiaro che, approvata quella legge che l'Ufficio centrale vi propone, neanche sarà necessario ai parroci di chiedere alla Chiesa come dovranno contenersi; perchè già fu detto che in legge somigliante nulla vi è che contraddica allo spirito della Chiesa, e che perciò « è prudente per un parroco di conformarvisi ». (*Approvazioni*).

La Chiesa, come ogni istituzione retta da uomini non si acconcia di buon grado ad abbandonare ciò che essa abbia conseguito, ma in argomenti di legislazione civile la Chiesa non suscita dissidi o non vi insiste.

Nel 1852, con lettera del 25 luglio, re Vittorio Emanuele comunicò al Sommo Pontefice che i suoi ministri intendevano istituire nel Regno il matrimonio civile. Dichiarò che egli amava procedere con tutti i riguardi alla Santa Sede, sia col non acconsentire il matrimonio civile a coloro che non lo potessero contrarre secondo le leggi ecclesiastiche, sia con prendere quegli altri accordi, i quali valessero a conciliare la religione col diritto civile.

In lettera 19 settembre 1852 datata da Castelgandolfo, che, nell'opera già citata dello

Scavini, costituisce l'appendice LXXVIII, il Santo Padre rispose con assoluto rifiuto.

« È domma di fede - egli diceva - essere stato il matrimonio elevato alla dignità di Sacramento... La unione coniugale tra i cristiani non è legittima se non nel matrimonio sacramento, fuori del quale non vi è che un pretto concubinato. Una legge civile, che, supponendo divisibile pei cattolici il sacramento dal contratto di matrimonio, pretenda di regolarne la validità, contraddice alla dottrina della Chiesa, invade i diritti della medesima, praticamente parifica il concubinato al sacramento del matrimonio, sanzionando legittimo l'uno come l'altro ».

E siccome i ministri di re Vittorio in una memoria comunicata al Pontefice avevano ricordato che in paese limitrofo al Regno di Sardegna legge somigliante era stata già pubblicata e che la Chiesa vi si era, di buon grado, acconciata, così rispondeva il Santo Padre: « La Santa Sede non si è mai acquetata sui fatti, che si citano e sempre ha richiamato contro queste leggi, conservandosi anche adesso nei nostri archivi i documenti delle fatte rimozioni ».

Ma quando nel 1865 il matrimonio civile fu adottato nel nostro Codice, quale fu il contegno della Chiesa?

L'arcivescovo di Capua, mons. Capecelatro, negli *Scritti vari*, questioni importanti a proposito del Concilio Vaticano, al paragrafo 25 scrisse così: « Ovunque è la legge del matrimonio civile, i buoni cattolici possono e debbono obbedirle; possono, perciocchè essi celebrando prima o dopo il matrimonio vero che è il religioso, mostrano col fatto di tenere questo come essenziale e principalissimo. Debbono, perciocchè sono obbligati a cessare da sè e più dalla figliolanza gravissimi danni morali e materiali che sorgerebbero ove il matrimonio civile si omettesse ».

E più tardi la Sacra Penitenzieria con una risoluzione, che è riferita dal Moroni al vol. IV dell'indice al dizionario di *Erudizione storico ecclesiastica*, ha riconosciuto « essere opportuno ed espediente d'inculcare ai fedeli, che abbiano contratto matrimonio avanti la Chiesa, di ottemperare alle formalità prescritte dalla legge civile, e ciò pel bene della prole, che altrimenti dalla laica potestà non sarebbe riconosciuta per

legittima, e per allontanare anche il pericolo della poligamia ».

E appunto perciò, sebbene in Italia non esista ancora una legge, la quale costringa il sacerdote ad astenersi dal matrimonio religioso se non sia stato fatto il matrimonio civile, venne ordinato così da vescovi pieni di pietà, di fervor religioso, alla Chiesa devoti, ossequenti.

Dai rapporti fatti dai procuratori generali al Ministero di grazia e giustizia sull'inchiesta della statistica dei matrimoni religiosi, rilevo che il procuratore generale di Venezia riferì « che l'autorità ecclesiastica, in alcuni luoghi, consiglia, in altri, esige la precedenza del matrimonio civile a quello religioso ». Ed un insigne collega nostro mi ricordò che l'ora defunto arcivescovo di Verona, monsignor Canossa, piissimo prelato, aveva precisamente imposto così ai parroci della sua diocesi, dichiarando che ove si presentassero casi eccezionali se ne dovesse riferire a lui, che vi avrebbe convenientemente provveduto.

Il procuratore generale d'Aquila riferì « che i parroci del mandamento di Tagliacozzo vogliono che sia celebrato il matrimonio col rito civile, e non battezzano i figli se non sono stati denunziati allo stato civile ».

Il procuratore generale di Napoli scrisse che: « il defunto cardinale Sanfelice, arcivescovo di Napoli, dispose per la sua diocesi che gli sposi presentassero il certificato del seguito matrimonio civile, e così il vescovo di Isernia ».

Dunque è ragionevole prevedere e pensare, che, allorché fosse votato il disegno di legge dell'Ufficio centrale, quello che per iniziativa libera, spontanea, prudente di vescovi ed arcivescovi venne già disposto e continua ad essere osservato, diverrà regola uniforme per consenso della suprema autorità ecclesiastica. E non ne sorgeranno contro noi dissidi e conflitti che non sorsero contro altri Stati per leggi più rigorose su questo argomento. E se contro l'Italia si tenesse differente contegno, non avremmo noi argomento e ragione di dire che non si deplora la legge, ma che si spia ogni occasione per creare inconvenienti a danno nostro?

In Italia la causa dei dissidi della Chiesa non è mai consistita in cosa di tanto piccolo momento. Ben altra ne è la cagione vera. È la

nostra unità con Roma capitale che si deplora. (*Benissimo*). E qui che non ci si vorrebbe. Eppure *hic manebimus optime*; perchè fu Roma l'aspirazione di tutti i nostri gloriosi pensatori, da Dante a Manzoni, italiani e cattolici; e con animo italiano e fatidica parola re Umberto dichiarò Roma intangibile. Restiamoci adunque, esercitando le nostre funzioni di legislatori con animo passionato e sereno; indagando i mali morali per prevenirli; ed esplicando quell'alta funzione educatrice e sociale che storicamente appartiene allo Stato.

In nome di questi principi l'Ufficio centrale raccomanda alla benevolenza vostra il progetto che ha presentato. (*Vivi e prolungati applausi, molti senatori si recano a congratularsi con l'oratore*).

PRESIDENTE. Stante l'ora tarda, il seguito della discussione è rimandata a domani.

Leggo l'ordine del giorno per domani alle ore 14 e 30.

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Disposizioni contro i matrimoni illegali (N. 2 - *Seguito*);

Disposizioni intorno agli alienati ed ai manicomi (N. 5);

Disposizioni sul credito comunale e provinciale (N. 72);

Disposizioni sui ruoli organici delle Amministrazioni dello Stato (N. 58).

La seduta è sciolta ore (18 e 45).

Licenziate per la stampa il 14 maggio 1900 (ore 16).

F. DE LUIGI.

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche

LX.

TORNATA DEL 10 MAGGIO 1900

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — *Seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni contro i matrimoni illegali » (N. 2) — Discorso del ministro di grazia e giustizia e dei culti — Per fatto personale parlano i senatori Finali, Inghillieri e Pierantoni — All'art. 1^o parlano i senatori Taiani e Buttini — Rinvio del seguito della discussione a domani.*

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti il presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed i ministri di grazia e giustizia e dei culti, degli affari esteri, del tesoro e delle poste e dei telegrafi.

COLONNA D'AVELLA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antecedente, il quale viene approvato.

Seguito della discussione del progetto di legge: « Disposizioni contro i matrimoni illegali » (N. 2).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni contro i matrimoni illegali ».

Come il Senato rammenta, ieri venne chiusa la discussione generale, riservando la parola al relatore ed al ministro. Avendo l'onorevole relatore terminato ieri il suo discorso, ora ha facoltà di parlare il ministro di grazia e giustizia.

BONASI, ministro di grazia e giustizia. Onorevoli colleghi. Nel momento di prendere la parola per dare ragione al Senato del disegno di legge, che ho avuto l'onore di sottoporgli, per dirimere gli inconvenienti ai quali dà occasione la frequenza delle unioni matrimoniali col rito religioso non seguite dal matrimonio civile, e

di rispondere alle obiezioni ed alle censure che contro questo progetto furono sollevate e dalla maggioranza dell'Ufficio centrale, e specialmente dal suo valorosissimo relatore, e dagli altri oratori che ad essi hanno fatto eco, confesso che non posso difendermi da un profondo sentimento di trepidazione, per la persuasione sincera della mia poca autorità di fronte a quella di molti degli oppositori, ed anche per il sentimento di responsabilità che mi sono assunto non piegandomi ad accettare le controproposte dell'Ufficio centrale; controproposte che accettate, senza che avessero tolto di mezzo le difficoltà, avrebbero certo reso incomparabilmente più agevole il mio compito.

Ma per accoglierle io avrei dovuto transigere sopra un principio che a, giudizio mio e del Governo, non ammette transazioni, perchè fondamentale nel nostro ordinamento giuridico e politico; un principio che, se rappresenta una delle maggiori, per non dire addirittura la maggiore, delle conquiste dei popoli civili nell'èvo moderno, costituisce inoltre per noi un grande interesse ed un impegno d'onore, voglio dire il principio della separazione posta a base dei rapporti fra lo Stato e la Chiesa.

Di più, per accogliere le proposte dell'Ufficio centrale, avrei dovuto chiudere gli occhi davanti ai nuovi danni ed ai pericoli nuovi cui

si andrebbe incontro per evitare quelli ai quali con questo disegno di legge si vuol porre riparo.

E poichè a nessuno può domandarsi il sacrificio di convinzioni antiche e meditate, solo per cortese deferenza verso chi non le divide, o peggio per un sentimento di opportunismo che sarebbe ancora più condannabile, e che ripugna all'indole mia, sono certo che nessuno mi farà rimprovero se pure non disconoscendo la difficoltà della condizione nella quale io mi sarei trovato presentandomi al Senato, in dissenso coll'Ufficio centrale sopra una questione delle più ardue e più delicate, che si trascina da un quarto di secolo, davanti alle nostre Assemblee legislative senza avere ancora potuto trovare la sua soluzione, nessuno dico potrà muovermi rimprovero se io ho creduto dover mio di mantenermi fedele a quel sistema che, nel mio convincimento, credo sia il solo che risponda alle condizioni eccezionali del nostro paese (*Approvazioni, benissimo!*)

Imperocchè non dimentichiamo o signori, e mi piace di affermarlo subito, la questione che ci occupa, non è una questione di mero diritto civile che si possa risolvere soltanto alla stregua delle disposizioni consacrate nel nostro codice, come mi è sembrato, che apparisse da parecchi discorsi pronunciati in questi giorni di cotesta così elevata discussione; ma essa implica un'altra questione di ordine molto più elevato, che i nostri legislatori sapientemente ed avvertitamente non vollero risolvere col Codice civile. Ed io sono convinto che i legislatori, i quali hanno dato al nostro paese col Codice civile un monumento insigne di sapienza giuridica, quando avessero voluto definire tale questione, sarebbero andati per una via certamente differente da quella che ci è proposta dall'Ufficio centrale, come infatti si rileva dalle discussioni preparatorie del Codice stesso.

Ma su questo punto avrò occasione di tornare nel seguito del mio dire.

Frattanto mi permetta il Senato che io volga una parola di ringraziamento agli oratori tutti che hanno preso parte a questa discussione, tanto a quelli che sono stati oppositori del disegno ministeriale, per il modo temperato, se uno solo si eccettui, col quale lo hanno combattuto, quanto ai sostenitori del disegno di legge, perchè tutti coi loro discorsi eloquenti,

dotti, e con le loro argomentazioni efficaci, hanno reso assai meno difficile il mio compito, e certamente poi lo hanno reso più breve. Ed appunto per amore di brevità, e per risparmiare al Senato inutili ripetizioni, mi asterrò nelle mie osservazioni da ogni richiamo storico, e non già perchè io voglia sopprimere la storia, come ammenamente sono stato accusato dal senatore Miceli, ma perchè in questa parte io intendo di riferirmi a quanto hanno detto gli oratori, che mi hanno preceduto, mentre io non saprei dir niente di meglio di quanto essi hanno detto.

Mi limiterò, dunque, alle considerazioni che si riferiscono alla questione di diritto, tanto nei rapporti del diritto privato, quanto in quelli del nostro diritto pubblico interno.

Il punto di partenza di tutta la numerosa serie dei progetti di legge, che via via sono stati presentati alle nostre assemblee legislative dall'anno 1873 in poi, o per iniziativa parlamentare, o per iniziativa del Governo, è sempre stata la considerazione del grande numero di unioni col rito religioso che si compivano senza la sanzione civile, e del danno che in conseguenza ne veniva all'ordine delle famiglie, che è base e fondamento dell'ordine dello Stato.

Naturalmente tutti i proponenti per giustificare la deviazione, che si proponeva da quel sistema di assoluta libertà, che è consacrata dal nostro Codice civile in questa materia, e per giustificare le disposizioni eccezionali che a tale sistema di libertà si volevano sostituire per metter riparo a tanto disordine, si sono sempre fondati sopra i risultati statistici.

Ma queste cifre erano e sono veramente esatte? Il male è di tale estensione da giustificare la eccezionalità dei provvedimenti invocati?

Chi primo sollevò tale dubbio e sottopose a sottile ed acuta analisi siffatte indicazioni statistiche, fu il senatore Cadorna nella relazione che egli presentò al Senato nella tornata del 24 giugno 1879 sul disegno di legge proposto dall'onor. Taiani, allora ministro guardasigilli, — relazione che è da additare a modello per sucosità, per chiarezza, per efficacia e che io vorrei fosse oggi sotto gli occhi di tutti i senatori, giacchè di frequente avrò occasione di riferirmi ad essa.

Ed era naturale che il Cadorna incominciasse

dal farsi questa domanda, imperciocchè, come egli dice, l'indagine non era richiesta soltanto dalla importanza e gravità, dei fatti segnalati, ma benanco dalla considerazione che a giustificare in un paese libero una legge la quale menomi, anche leggermente, la libertà naturale e sociale dei cittadini, non basti il provare che essa colpisca atti spettanti alla vita esteriore e che versi in materia che sia di competenza dello Stato, ma richiedesi pure che ne sia provata la necessità per la tutela dei diritti dello Stato e dei cittadini.

E quale fu la conclusione alla quale giunse il Cadorna dopo tale premessa? Fu questa: Che il numero dei matrimoni celebrati col solo rito religioso era indubbiamente molto minore di quanto si affermava e che lungi dall'essere, come si asseriva, in graduale aumento, era invece in notevole diminuzione.

E l'argomentazione che lo condusse a tale conclusione fu così evidente che lo stesso guardasigilli, che aveva presentato il disegno di legge, dovette riconoscere come le cifre, già poste a base del suo progetto, dovevano essere diminuite almeno del 50 per cento.

Questo si asseriva nell'anno 1879, e questa conclusione trova oggi ampia ed irrefragabile conferma in un documento ufficiale recentissimo, documento che fu già citato per primo dall'illustratore senatore Pascali, nel suo splendido discorso, voglio dire nella relazione presentata alla Commissione per la statistica giudiziaria, presso il Ministero di grazia e giustizia, e della quale fu autore quell'illustrazione della statistica che è il professor Bodio. Cotesta relazione ha tale importanza, che io vorrei fosse ampiamente conosciuta, perchè porterebbe a rettificare molte idee o inesatte o addirittura false, sulla base delle quali si è creata una opinione poco favorevole al disegno di legge che io ho avuto l'onore di presentarvi; affermandosi che esso contiene disposizioni troppo miti in confronto al danno cui si vuole mettere riparo, mentre invece da questa relazione si traggono argomenti per dimostrare come non abbiano fondamento molte delle obiezioni che contro il disegno di legge sono state sollevate. Non potendo, per riguardo al Senato dar lettura di questa relazione e neppure leggere i brani più importanti di essa, perchè ciò assorbirebbe troppo del vostro tempo prezioso, specialmente dopo la discussione am-

pia e profonda, che già si agita da parecchi giorni, io accennerò soltanto alle conclusioni alle quali questa relazione arriva, confermando pienamente quanto, venti anni or sono, aveva affermato il senatore Cadorna, e cioè che il numero dei matrimoni illegali - permettetemi che io non ostante le osservazioni del relatore continui ad usare di questa formula - è assai minore di quello che generalmente si crede e che non solo non c'è aumento, ma si ha una notevole decrescenza.

Ed anzi il Bodio con quella competenza, che nessuno gli contesta, sottopone ad esame i criteri coi quali sono stati raccolti i dati statistici, che portarono a diversa conclusione, per dimostrarne la fallacia e, perchè riconosce che su di essi non si può far fondamento, propone nella relazione stessa un suo metodo per arrivare ad avere una statistica, la quale presenti cifre veramente corrispondenti alla realtà.

Però da molti indizi e da circostanze diverse, egli ha potuto raccogliere quanto occorreva per poter affermare che il male bensì esiste, ma in una misura minore di quella, che comunemente si crede.

Ora, dato questo stato di cose, il dubbio che naturalmente si affaccia a chiunque, con mente sgombra d'idee preconcepite, e scevra di pregiudizi di parte, si pone ad esaminare la questione che ci occupa, è se possa ritenersi dimostrata la necessità, o anche semplicemente l'opportunità, della presentazione di questa legge, dubbio che, durante la discussione dei giorni scorsi, ho potuto rilevare come ondeggi nell'animo di molti dei nostri colleghi.

E per la verità, colla schiettezza che per me non cessa di essere un dovere anche parlando da questo posto, francamente vi dirò che, se quando ho avuto l'onore di essere chiamato a far parte del Governo, non avessi trovato un progetto di legge già sottoposto all'esame del Senato intorno a questa grave questione, non so se avrei pensato a farmene iniziatore.

Se non che, come dice, e dice bene, il Cadorna (e lo citerò di sovente perchè mi trovo in una condizione molto analoga a quella in cui egli si trovava quando dovè riferire su quel progetto di legge), nelle faccende di Stato accade sovente che l'intervento di un fatto, anche inopportuno, vulnera siffattamente la condizione delle cose, che ciò, che per certi ri-

guardi poteva considerarsi come non necessario e non opportuno, finisce per diventare una assoluta necessità.

E tale è precisamente la condizione nella quale io mi sono trovato in seguito al fatto della presentazione da parte del mio egregio predecessore di un disegno di legge, che portava l'obbligatoria precedenza del matrimonio civile sul religioso.

Ma siccome il male, in maggiore o minore proporzione, certamente esiste, così se io quel progetto avessi puramente e semplicemente ritirato senza nulla sostituirvi, specialmente di fronte alle affermazioni recise, che si ripetevano nella relazione, che lo precedeva, circa il numero straordinariamente grande di queste unioni illegittime, inevitabilmente avrebbe acquistato credito l'opinione in gran parte del paese che nel concetto del Governo il matrimonio civile non ha importanza.

Ora, ad escludere siffatta erronea presunzione, la quale per se stessa avrebbe bastato ad accrescere il male, che noi vogliamo combattere, e principalmente allo scopo di togliere gli incentivi, che vengono dagli interessi e dalla negligenza, che sono i due fattori dai quali deriva il maggior numero di unioni col solo rito religioso, io ho creduto che fosse dover mio di proporvi un rimedio, che senza ledere la libertà dei cittadini in ciò che ha di più intimo, di più sacro e di più prezioso, valesse nel tempo stesso ad assicurare il sovrano diritto dello Stato, in ciò che ha attinenza alla regolare costituzione della famiglia.

Ma appunto perchè il male, al quale noi vogliamo porre riparo, è certamente molto minore, pure esistendo, di quanto si è affermato, e di quanto comunemente si crede, e di sovente si ripete, a me è sembrato che logicamente anche i provvedimenti, destinati ad apprestare il rimedio, debbono essere molto più blandi di quelli che erano proposti dai miei predecessori e ora dall'Ufficio centrale.

E questo io intesi per togliere la stridente sproporzione tra il fine voluto e il mezzo impiegato, giusta quella regola, che noi sentiamo tanto tanto spesso invocare e che vediamo tanto spesso dimenticare, del risultato massimo e dello sforzo minimo.

Ma qui io debbo toglier di mezzo un equivoco sul quale l'illustre senatore Finali prima, e dopo

di lui l'egregio senatore Pellegrini, hanno ricamato un tessuto di supposizioni e direi quasi di sospetti, per indurne che il disegno di legge da me proposto sia il risultato, se non di segreti, almeno di taciti compromessi, intesi ad una conciliazione; sospetti e supposizioni che non hanno altro fondamento che nella ombrosa fantasia di chi li ha immaginati.

FINALI. Domando la parola.

BONASI, *ministro di grazia e giustizia*. Io ho preso note coscienziose; e su questo fatto, del quale adesso darò spiegazioni, l'onor. Finali si è intrattenuto, dicendo appunto che c'era qualche cosa di oscuro...

FINALI. Non ho detto questo.

BONASI, *ministro di grazia e giustizia*... Io non credo di aver preso un equivoco nelle note che ho registrate. Essi hanno creduto (e con essi ieri sera anche l'egregio e caro amico mio, l'onor. relatore dell'Ufficio centrale, il quale con forma molto garbata mi invitò a dare spiegazioni sopra questo fatto, essi hanno creduto diceva che io abbia dapprima puramente e semplicemente accettato il controprogetto che l'Ufficio centrale del Senato aveva contrapposto a quello presentato dall'onor. mio predecessore.

Ora la verità è (e qui posso invocare la testimonianza del mio egregio amico Inghilleri) che quando...

INGHILLERI. Domando la parola per un fatto personale.

BONASI, *ministro di grazia e giustizia*... egli, presidente e relatore dell'Ufficio centrale, mi presentò il disegno di legge come era stato modificato, io riconobbi — e come non avrei dovuto riconoscerlo? — che tal nuovo progetto molto si allontanava da quello del mio predecessore, e che segnava un gran miglioramento, in quanto erano tolte le maggiori asprezze e, mirando al fine che si voleva raggiungere, si era cercato di proporzionare ad esso i mezzi proposti. Vedendo dunque come l'Ufficio centrale fosse entrato in un ordine d'idee temperate, che molto si accostavano a quelle che erano nelle mie convinzioni, io presentai allora al senatore Inghilleri lo schema di un articolo, che nella sostanza non era diverso da quello che è diventato il primo articolo nel disegno di legge che ho avuto l'onore di presentare al Senato. E siccome il senatore Inghilleri chiaramente mi fece comprendere, che egli non

avrebbe potuto sostenerlo innanzi all'Ufficio centrale e che nessuna probabilità vi era di farlo accogliere, così perchè rimanesse intanto acquisito un disegno di legge, che a mio giudizio segnava un grande miglioramento su tutti i precedenti, pure riservandomi quando fosse venuto alla discussione di presentare in via di emendamenti quello riforme che meglio corrispondessero al mio concetto, non mi opposi a che avesse il suo corso.

Ecco come andarono le cose, onde cadono tutte le altre supposizioni, che mossero dal presupposto che io avessi incondizionatamente accettato il primo progetto dell'Ufficio centrale, e poi caduto il progetto principale per la chiusura della sessione, abbia con inesplicabile evoluzione d'idee presentato un nuovo e differente progetto.

Feci buon viso alle modificazioni dell'Ufficio centrale perchè, come bene disse il senatore Finali, il disegno di legge ne usciva molto attenuato in confronto alle proposte del mio predecessore, e da queste modificazioni derivò il sistema delle sanzioni più miti e più ristrette che io ho accolte.

Ho detto avvertitamente accolte, perchè per quanto io possa essere lusingato dalle espressioni del mio illustre amico senatore Vitelleschi, il quale con benigno giudizio diceva che questo disegno di legge era un trovato che faceva onore a chi l'aveva messo innanzi, debbo per la verità e perchè non intendo di farmi vanto del merito altrui, dichiarare come io tenga a far rilevare che il merito di questo disegno risale, prima che ad altri, al Mancini, a quell'insigne giurista, nel quale le somme doti di principe dei giureconsulti si sposavano così armonicamente con il criterio pratico dell'uomo di Stato, e dopo di lui il merito risale al Cadorna, che illustrò quella prima proposta, lo ridusse a completo sistema col disegno di legge che contrapponeva a quello presentato dal ministro Taiani.

Debbo aggiungere che difetto comune agli ultimi progetti, relativi a questa vessata questione, si è di ascrivere, anche quando espressamente non lo si dice, quasi esclusivamente ad una sola causa il danno, che si lamenta, della preterizione dei matrimoni civili, cioè alla ostile influenza del clero, e di avere, per conseguenza, preso questo principalmente di mira nelle sanzioni penali; mentre ormai è dimo-

strato, ed io qui debbo una sincera parola di lode all'ammirabile franchezza con la quale ieri sera lo ha affermato il relatore dell'Ufficio centrale, che questa influenza, quando non si spiega in senso favorevole al rispetto della legge civile, non si manifesta e non agisce in senso contrario che in casi assolutamente eccezionali, i quali non potrebbero giustificare provvedimenti legislativi di ordine generale e che assumerebbero tutto il carattere e l'odiosità di una legge di sospetto.

Questo sistema di legislazione tanto meno sarebbe ammissibile di fronte alle disposizioni del nostro Codice penale, che raccoglie sotto un apposito capo le disposizioni per colpire gli abusi dei ministri del culto nell'esercizio delle loro funzioni.

Ma basterà che io ricordi l'art. 183 e del quale mi permetto di leggere la prima parte per coloro fra i nostri colleghi, che hanno la fortuna di non dover maneggiare mai il Codice penale. (*Harità*).

L'art. 183 è così concepito: « Il ministro di un culto che prevalendosi della sua qualità, eccita al dispregio delle istituzioni, delle leggi o delle disposizioni dell'autorità, ovvero all'inosservanza delle leggi, delle disposizioni dell'autorità o dei doveri inerenti ad un pubblico ufficio, è punito con la detenzione da tre mesi a due anni, con la multa da L. 500 a 3000, e con l'interdizione perpetua o temporanea dal beneficio ecclesiastico ».

Or dunque se per avventura, o meglio per disavventura, dovesse accadere che un ministro del culto, servendosi della sua qualità e dell'influenza che essa gli attribuisce, cercasse di distogliere chi a lui si presenta per ricevere la benedizione nuziale, dal presentarsi poi all'ufficio dello stato civile per regolare la propria condizione di fronte alla legge, o anche quando semplicemente li sconsigliasse, basterebbe ciò per farlo colpire da questa severissima disposizione.

Ora, se è giusto che in questi casi sia applicato anche ai ministri del culto tutto il rigore della legge, non sarebbe nè giusto nè equo il colpirli per il solo fatto di aver compiuto un atto del loro ministero e di averlo compiuto quando a loro sia richiesto, mentre essi non lo possono rifiutare.

Ma, se è escluso che i danni, che noi lamer-

tiamo, siano la diretta ed immediata conseguenza dell'influenza del clero, non ne deriva che il male non esista e che non sia necessario di avvisare ai rimedi.

Vi sono molte altre cause le quali hanno portato a questo doloroso e deplorabile risultato e ne trovo una enumerazione quasi completa in quella relazione statistica del Bodio, alla quale poco fa ho fatto riferimento. E siccome questa enumerazione è molto eloquente, faccio eccezione alla regola che mi era proposto di non darvi lettura neppure di un brano di questa relazione, affinché voi apprendiate quale sia il complesso delle cause dalle quali deriva la condizione di cose da tutti lamentata.

Egli dice:

« Se si considera il complesso del Regno, non sarebbe equo attribuire alla sola reazione del clero cattolico la trascurata celebrazione del matrimonio civile. Altre cause concorrono a produrre questo male: l'ignoranza della legge in una parte del popolo e la sua indifferenza ad adempierne gli obblighi; non di rado gli sposi sono tanto poveri, che non possono fare le spese necessarie alla celebrazione del rito civile; ovvero le distanze del casolare o della frazione in cui abitano gli sposi, contadini o braccianti, dal capoluogo del comune in cui risiede l'ufficio di stato civile necessita una spesa e l'interruzione del lavoro per qualche giornata. Vi sono pure dei comuni che non hanno un segretario comunale proprio, avendolo in consorzio con altri comuni, e allora non si trova facilmente il segretario pronto per le necessarie registrazioni, e gli sposi dovrebbero fare due o tre viaggi, e mancata l'occasione, ritardano la celebrazione del matrimonio indefinitamente. Talvolta gli sposi consentono a non unirsi regolarmente col matrimonio civile per non rinunciare ad una pensione di vedovanza, tal'altra è l'intento di sottrarre i figli del primo letto all'obbligo del servizio militare.

« Talvolta è accaduto che i giovani sposi non poterono avere dai genitori emigranti all'estero il consenso necessario al matrimonio per ragioni d'età.

« Altre volte è il pregiudizio religioso, ossia la convinzione (indipendente da ogni diretto consiglio ed istigazione del clero) che basti la celebrazione in chiesa. Taluni sposi invece, di proposito deliberato, si limitano al rito religioso

riservandosi di poter sciogliere a volontà il vincolo coniugale, quasi per avere il divorzio a loro volontà, ovvero si fa il solo matrimonio religioso per acquietare gli scrupoli di coscienza della donna, la quale non si adatterebbe a vivere in concubinaggio impudente, e così si fa servire il rito religioso a scopo di seduzione e di inganno. Vi è pure il caso non infrequente di persone di età avanzata o di vedovi, che tralasciano di celebrare il matrimonio civile per evitare pubblicità e commenti maliziosi o sarcastici.

« In vari luoghi dell'Umbria si compie il solo rito religioso al fine di poter esporre nei brefotrofi la prole e ritirarla poi coll'assegno del baliatico ».

Ora per eliminare tutta questa serie di cause che ci portano al danno da noi tutti concordemente lamentato, mi sono convinto che siano sufficienti le disposizioni da me proposte e che esse siano di un'efficacia indiscutibile.

Su questo punto non posso dividere l'opinione espressa da parecchi degli oratori, nè quella sostenuta dall'onorevole relatore dell'Ufficio centrale, che cioè le disposizioni da me proposte per la mitezza loro non siano atte a raggiungere lo scopo voluto.

Non dobbiamo dimenticare che la prima e principale causa del danno, che in questo caso si potrebbe anzi più propriamente chiamare vergogna, che determina il matrimonio religioso, senza il matrimonio civile, è l'interesse.

In una dottissima e recente sua monografia il prof. Brugi assai bene designa questo fatto come il più tipico esempio moderno di *fraus legi facta*, imperocchè è frode riguardo agli obblighi verso i figli e la donna, è frode riguardo al divieto di concludere nozze a chi è vincolato da precedente morale obbligazione; è frode riguardo al godimento di lucro o pensione dipendente da condizioni di celibato o vedovanza; è frode riguardo al divieto di donare ai coniugi, e finalmente è frode riguardo ai terzi quando si tratta di salvare i figli di primo letto dall'obbligo di leva per mettere altri al loro posto.

E il non essere stata, questa nuova specie di *fraus legis*, colpita dalla magistratura, indipendentemente da una positiva disposizione di legge, mostra l'enorme differenza che corre fra il senso giuridico antico, così squisito, così

perfetto nei giureconsulti e nei pretori romani, ed il senso moderno della legalità.

Io sono sicuro che, se l'illustre senatore Pascali, con la acuta sua mente di giurista coltissimo e col suo alto senso morale, avesse considerata la questione sotto questo punto di vista, non avrebbe concluso col domandare la eliminazione dal disegno di legge delle disposizioni che questa frode colpiscono.

La disposizione che è contenuta nell'art. 2 del disegno di legge che, oltre alla pena dell'ammenda, commina la perdita immediata di qualunque utilità o diritto, che per legge o per disposizione dell'uomo dipenda dallo stato di celibato o di vedovanza, quando alla celebrazione del rito religioso non faccia seguito il matrimonio civile, è certo il mezzo più efficace e più potente per fare immediatamente scomparire questa mostruosità. Si può anzi affermare che è questa la disposizione nella quale veramente si riepiloga e si sostanzia la legge, e che ne giustifica e legittima la presentazione.

Tanto è vero che l'illustre vegliardo, nostro collega ed a noi tutti così caro, il senatore Ferraris, non aderendo al disegno di legge, domanda però che questa sola disposizione ne sia conservata, giacché da parte del legislatore diviene colpa il non intervenire quando è dimostrato che la pubblica opinione e la legge morale non sono freni sufficienti al male e alle mezze coscienze, e peggio ancora alle coscienze addirittura malvagie.

Nè col sistema da me proposto si corre il pericolo che la frode possa rimanere nascosta, e conseguentemente frustrata la comminata decadenza dagli accennati vantaggi, mentre l'occultamento diverrebbe non solo possibile, ma probabile, nel sistema proposto dall'Ufficio centrale, che vorrebbe stabilito l'obbligo della precedenza del matrimonio civile sotto comminatoria di una pena allo stesso ministro del culto.

Lascio da parte le considerazioni, che stanno contro tale proposta, perchè sono state già largamente esposte da parecchi degli oratori, che mi hanno preceduto. Ma non posso ristarmi dall'osservare che da un lato, mentre questa disposizione non è giusta, perchè mira a colpire una intera categoria di persone unicamente per la presunzione, smentita dal fatto, che esse siano d'ostacolo all'esatta osservanza della legge, arriva poi ad un'altra conseguenza,

che è assolutamente ingiusta, per non chiamarla addirittura assurda, nel caso contemplato dall'articolo 4 proposto dall'Ufficio centrale.

In questo articolo è detto che cessa l'azione penale anche contro il ministro del culto, se gli sposi celebreranno matrimonio, nelle forme e secondo le disposizioni del Codice civile, prima che la sentenza di condanna sia passata in cosa giudicata.

Ma dunque in questo caso, che dimostrerò, come non sarebbe più un'eccezione, ma diventerebbe regola, quando il progetto dell'Ufficio centrale divenisse legge, la pena minacciata al ministro del culto dipenderebbe dal buon volere di terzi, sui quali egli non può più esercitare alcuna influenza!

Sarebbe un caso veramente nuovo, nè saprei vedere su quali principi giuridici fondato, sebbene qualcosa di analogo si trovi nei gerenti responsabili dei giornali, istituzione che sappiamo come sia stata concordemente condannata da quanti si occupano di studi di diritto!

Dovrei ancora aggiungere che col sistema proposto dall'Ufficio centrale, si conduce lo Stato, oltrechè a compiere una ingiustizia, ad entrare in sagrestia per dettare modalità e condizioni alla somministrazione di un sacramento. Ma non voglio insistere su questo punto, perchè è stato già a sazietà discusso dagli oratori che mi hanno preceduto.

Mi permetto soltanto di ricordare che allo Stato, inteso nel senso giuridico moderno ed al quale, se non esclusivamente, principalmente si riconosce una funzione di difesa del diritto, spetta il dovere di tutelare la libertà in tutte le sue forme ed in tutte le sue manifestazioni, non esclusa la libertà delle ribellioni individuali ai dogmi e alle tradizioni della Chiesa. Ma nel tempo stesso lo Stato deve anche cercare, fin dove sia consentito dalla tutela dei suoi diritti, che i sentimenti della maggioranza siano rispettati.

Se il matrimonio, nella dottrina oggi prevalsa, è un sacramento, ed io qui non intendo di entrare nelle disquisizioni di giure canonico che hanno formato oggetto di lunghe dissertazioni durante questa discussione, perchè, come disse ieri il mio amico senatore Pierantoni, non voglio cambiare quest'Assemblea in un Concilio, se il matrimonio per quella religione, che dall'art. 1 dello Statuto è dichiarata

religione dello Stato, costituisce un sacramento, possiamo noi vincolare in qualsiasi modo il sacerdote a determinate modalità nell'amministrazione del sacramento stesso?

Tanto più ne deve dubitare chi, come me, vuole assolutamente esclusa la Chiesa dalle cose temporali.

E possiamo noi imporre all'individuo una priorità dell'atto civile sul sacramento? Che egli sia giudice della convenienza, alla sola condizione, ed è questo che noi possiamo esigere, che non si sottragga alle disposizioni del Codice civile.

E perchè queste mie teoriche non abbiano, come già mi hanno procurato da taluni, l'accusa quasi di reazionarie, io invocherò qui una autorità e ne potrei citar molte, ma mi restringo a citare questa sola, perchè le vale tutte e non può lasciare in proposito alcun dubbio, ed è quella di Pasquale Stanislao Mancini.

Ecco la tesi ch'egli sostenne in seno alla Commissione che, composta de' più insigni giuriconsulti del suo tempo, fu incaricata degli studi preparatori per la riforma del Codice civile:

« Per contrario mi sembra degnissimo di attenzione il desiderio espresso dalla magistratura, nè credo che basti in testimonianza del rispetto del legislatore piemontese verso gli obblighi religiosi (perchè allora si trattava appunto di discutere il Codice civile per il Piemonte) introdurre solamente nella celebrazione del matrimonio civile una qualche ammonizione da farsi dall'ufficiale pubblico, agli sposi, per raccomandar loro di uniformarsi ai precetti della propria religione. Credo che il sistema francese può ammettere un temperamento ben più notevole, in alcune sue parti, a mio credere difettoso e sulle quali precipuamente si disfogò la critica dei suoi oppugnatori.

« Questi difetti essenzialmente riduconsi a due: la punizione inflitta al ministro del culto che benedica un matrimonio senza la formazione precedente degli atti civili, ancorchè in tal caso si tratti di un mero esercizio del ministero spirituale e di atto improduttivo di conseguenze giuridiche, diretto unicamente alla quiete della coscienza; e la rigorosa necessità della precedenza della celebrazione del civile matrimonio alla solennità religiosa, per modo che la semplice inversione di questo ordine tolga validità all'atto e così il sacerdote si trovi in certa guisa

costituito nella dipendenza della permissione del potere civile per essere in dritto di amministrare un sacramento, dal che consegue non soltanto una odiosa e forse illegittima restrizione di libertà, ma altresì talvolta la impossibilità alle parti di associare insieme l'osservanza della legge religiosa e della civile, quando dopo essersi già stretto indissolubilmente il matrimonio civile, la scoperta di un impedimento canonico da prima ignorato, o altro motivo di rifiuto dell'autorità ecclesiastica, faccia invano alle anime pie e sinceramente religiose domandare la pace della coscienza nel sacramento ».

E come conclusione il Mancini aggiunge:

« Per lo quali considerazioni non dubiterei di apportare al sistema francese le due accennate modificazioni che insomma possono anche ridursi ad una sola, cioè la libertà agli sposi, i quali vogliono, oltre che al contratto civile, adempiere benanche alla celebrazione religiosa, di premettere a loro piacimento l'una o l'altra, senza la menoma necessità di fare precedere all'atto religioso alcune permissioni da ottenersi dall'autorità civile. Ciò offrirà alle anime scrupolose il mezzo di procurarsi anticipatamente il compimento dell'atto religioso. In tutti i casi lascerà aperta la via ad integrare il matrimonio civile o religioso che per avventura fosse nell'origine mancato, realizzerà pienamente l'attuazione del principio della reciproca indipendenza della potestà religiosa e civile, e finalmente risparmierà alla legge ed alla coscienza pubblica le spiacevoli impressioni cui darebbe luogo un sistema di persecuzione penale da spiegarsi contro i ministri della religione per atti dal loro ministero esercitati nel solo interesse spirituale ».

Ora mi pare che in modo più chiaro e più reciso non si possa parlare; onde io, ispirandomi a queste considerazioni e al disegno di legge che egli, valendosi della iniziativa parlamentare presentò alla Camera, informato precisamente a questo concetto ed a queste fonti, ripeto che ad esso io mi sono ispirato formulando il disegno di legge che ho avuto l'onore di presentare.

PIERANTONI. Non è esatto.

BONASI, ministro di grazia e giustizia. Ma può essere falsificato questo? (Mostra il volume dei verbali).

(Altra interruzione del senatore Miceli).

PRESIDENTE. Prego di non interrompere l'oratore.

BONASI, ministro di grazia e giustizia. Badiamo poi che, mentre noi tanto spesso esageriamo nella logica delle leggi, di non abbandonarla in questa delicata questione, per fare altrettanti martiri dei ministri del culto, i quali messi nel bivio fra il loro dovere ecclesiastico e un articolo di legge, preferiranno certo il primo, senza che gli stessi liberali possano loro muoverne rimprovero, giacchè è sempre ammirabile chi va piuttosto incontro ad una pena che contravvenire ai dettami della propria coscienza.

E notate che, mettendoci sopra questa via, non soltanto offenderemmo il diritto, ma si verrebbe a mettere il ministro del culto in una condizione in cui il suo interesse collimerebbe perfettamente con quello dei frodatori per tenere ben segreta la unione religiosamente contratta, giacchè è evidente che, quando sia scoperta, tanto i ministri del culto quanto i frodatori, tutti insieme, sarebbero coinvolti nella pena.

All'incontro, lasciata la libertà di contrarre il matrimonio civile prima o dopo la cerimonia religiosa, come meglio piacerà alle parti, e imposto soltanto l'obbligo nel ministro del culto di denunciare i matrimoni celebrati, obbligo che non importa nessuna oppressione, come non porta oppressione al medico l'obbligo che la legge gli impone di denunciare i feriti che egli è chiamato a curare e di denunciare le malattie infettive; come non vi è oppressione per il notaio al quale la legge impone di denunciare i lasciti ed i legati in favore delle Opere pie, e di questi obblighi potrei fare una lunga enumerazione; con tal obbligo, dico, si toglie non solo ogni interesse a coprire la frode, ma invece si determina un'interesse precisamente opposto e cioè quello di renderla palese, denunciandola, per sottrarre sè, senza alcuna costrizione della propria coscienza, al pericolo di dovere subire una pena.

Ed ecco perchè vi diceva che l'effetto della legge, quale essa è proposta dal Governo, è, negli stessi casi più gravi, molto meglio assicurato che non lo sia col progetto dell'Ufficio centrale.

E neppure posso consentire coll'Ufficio centrale che la pena dell'ammenda, per la mancata

denuncia, scompagnata dalla precedenza obbligatoria del matrimonio civile, minacciata al ministro del culto, diventi inefficace nei casi di negligenza, che è veramente la principale cagione che somministra il grosso contingente e la più numerosa clientela ai matrimoni illegali.

Prima di tutto, come io mi sono studiato di dimostrare, e come prima di me lo hanno dimostrato molti altri con gran corredo di argomenti, la pena al ministro del culto per la semplice assistenza religiosa, non predefinita dal matrimonio civile, sarebbe illegittima.

Perciò io dico: quand'anche fosse vero che tale pena per gli effetti di questa legge riuscisse più efficace allo scopo, non sarebbe questa una ragione che per sè sola possa bastare a giustificarla; perchè non credo che, in questo Consesso, nessuno sia disposto ad accogliere la dottrina che il fine giustifica i mezzi. Ma poi la pena da me proposta contro gli sposi è la stessa, identica di quella che è proposta dall'Ufficio centrale, e quindi, se non è efficace per l'uno, non potrà riuscire efficace neppure per l'altro.

Ma c'è un'esperienza la quale meglio di qualunque altra argomentazione dimostra la verità di quanto io affermo.

In occasione dei fatti dolorosi che funestarono il nostro paese nel 1898, in tutte le città si costituirono dei Comitati di soccorso per le famiglie dei richiamati sotto le armi.

Un Comitato si costituì anche nella provincia di Roma sotto la presidenza dell'onor. deputato Torlonia. Compiuta l'opera altamente benefica e patriottica, quel Comitato si è ritenuto in dovere di renderne pubblico conto, ed è appunto la relazione da esso pubblicata che, in rapporto alla questione che ci occupa, è del massimo interesse.

« Nella provincia di Roma », dice questa relazione, « il numero dei richiamati ammogliati era di 404 di cui 248 con matrimoni legittimi e 156 sanzionati dal solo vincolo religioso ». E ciò vi attesta che il male effettivamente esiste ed in proporzioni gravi.

« Questa cifra », prosegue la relazione, « non può a meno di allarmare, se si pensa alle tristi conseguenze di questa creazione di famiglie irregolari nei rispetti dei figli e nei rapporti artificiali creati da tale anomalia ».

« Lo stupore si trasforma in isdegno quando si pensi che l'inconveniente dipende in massima parte dall'incuria, dalla trascuratezza di coloro che, preposti alle amministrazioni pubbliche, mostrano di non comprendere i doveri che quegli uffici loro imporrebbero. Se si pensa ai pochi mezzi di cui il Comitato disponeva e ai grandi risultati ottenuti, non si può a meno di comprendere come l'oculata opera di coloro cui sarebbe spettato questo ufficio, avrebbe evitato infiniti dolori e talvolta tragiche conseguenze.

« Bastarono infatti alcune ripetute sollecitazioni scritte, e per pochi, un premio modesto di 20 lire, attribuito a coloro che avessero la propria posizione regolarizzata, perchè dei 156 matrimoni non riconosciuti se ne regolarizzassero 148, vale a dire quasi la totalità.

« Non era quindi la buona volontà mancata ai coniugi, nè erano le conseguenze di abitudini viziose che ci conducevano al lamentato stato di fatto, ma la trascuratezza colpevole e la ignoranza non imputabile nei più ».

E prosegue sempre la stessa relazione, osservando che meglio ancora del provvedimento legislativo, di cui non disconosce l'opportunità, più e meglio del provvedimento stesso gioverebbe l'opera continua assidua, diligente dei sindaci e dei segretari comunali.

Su questo punto dice la relazione: « Noi ci permettiamo di richiamare soprattutto l'attenzione del Governo che per mezzo dei suoi funzionari potrebbe ravvivare lo zelo delle locali autorità e fermare l'attenzione dei buoni, cui non ponno sfuggire le tristi conseguenze di un simile stato di fatto ».

Ora io domando se cotesta esperienza, per chiunque guardi più alla realtà delle cose, che alle presunzioni teoriche e alle supposizioni astratte, che tante volte vi conducono ad adottare fallaci sistemi, i quali ci preparano poi le più amare disillusioni, non abbia un valore che nessuno può disconoscere, in quanto dimostra che, se con così poco sforzo, e con così limitati mezzi, si è potuto ottenere un risultato tanto confortante, si può andare sicuri che mettendo contemporaneamente in azione il doppio sistema portato dalla legge proposita dal Governo, cioè da una parte le facilitazioni e le esenzioni da tutte le spese per procurarsi i documenti necessari e dall'altra la minaccia di una

pena rispetto alla quale non rimarrebbe speranza di potersi sottrarre, si può essere sicuri, diceva, che lo scopo sarà pienamente raggiunto.

È vero che l'ammenda, considerata in sé stessa, non è pena molto grave, ma per chi poco o nulla possiede e col pericolo che si tramuti, non potendo soddisfarla, in pena restrittiva della libertà, acquista una indiscutibile efficacia, quand'anche avesse sempre ad applicarsi nel suo minimo. E per chi si trova in condizione agiata, la pubblicità e lo scandalo d'un processo e d'una condanna, la vergogna e il timore del biasimo pubblico, rendono la sanzione più che sufficiente a raggiungere lo scopo cui essa mira.

Dunque nel concetto mio, che è precisamente il concetto dell'Ufficio centrale, di cui fu così degno interprete il Cadorna, è che la legge, ove lo voglio dire colle sue parole: « deve essere efficace, e che essa oltre a rimanere nei limiti naturali del suo potere, deve ingerirsi della libertà dei cittadini il meno che sia possibile, che essa non solo non deve scostarsi dai principi del nostro diritto pubblico, ma che deve trattenersi anche al di qua di quei limiti nei quali nel caso di una provata ed assoluta necessità dello Stato potrebbe giuridicamente essere estesa; e che infine essa deve essere considerata come una legge di sua natura transitoria, (ed anche qui io divido l'opinione del relatore), la quale dovrà cessare tosto che lo stato delle cose lo consenta, onde si possa far ritorno alle sole disposizioni del Codice civile le quali onorano l'Italia e la pongono in questa materia alla testa delle nazioni che amano rispettare la libertà, che meglio la comprendono, e che più largamente l'applicano e possono applicarla ».

Ritenuto dunque che lo scopo che si vuol raggiungere con questa legge, è quello di ottenere che, ogni qualvolta un uomo ed una donna vogliano legarsi in matrimonio, non omettano mai l'atto civile, e non può essere altro giacchè non si può immaginare che alcuno desideri di comminare una pena solo pel piacere di stabilirla, poco monta poi al fine cui si mira se il matrimonio civile o il rito religioso preceda, purchè l'atto civile abbia sempre luogo.

Si oppone che il sistema proposto dal Governo presenta inconvenienti, ed io lo riconosco, e sfido a poterlo negare. Ma, di grazia, quale è il sistema che non presenti inconvenienti? Qui

è soltanto questione di vedere quale sistema ne presenta meno.

Ne presenta il sistema dell' assoluta libertà, che è stato adottato dal nostro Codice civile, e ne è prova questa nostra discussione, che dura già da parecchi giorni per escogitare quali possano essere i mezzi più propri per mettere riparo ai danni, che si sono avvertiti precisamente in conseguenza dell' illimitata libertà lasciata in questa materia dal Codice stesso.

Ne presenta il sistema della precedenza assoluta, e per me basterebbe quello della violazione della libertà religiosa, imponendo una restrizione, non legittimata da una necessità di Stato, alla coscienza dei ministri del culto.

So che qui si citano, e si sono citati, non so quante volte e da quanti oratori, gli esempi del Belgio e della Francia.

Si è detto: questi Stati sono pure degli Stati cattolici, nondimeno in essi la precedenza del matrimonio civile, imposta per legge al rito religioso, non incontra alcuna difficoltà; il clero stesso si presta senza crederci vittima della prepotenza dello Stato all' esecuzione della legge. Dunque che cosa sono tutti questi nostri scrupoli per sanzionare una pena pei ministri del culto? Non voglio dirle io le ragioni della differenza preferendo che con l' autorità di chi è fuori causa le esponga un colto professore di diritto costituzionale.

Egli dice: « si dirà che in altri Stati, dove esiste il matrimonio civile, la legge impone la precedenza di questo al rito religioso.... Ma bisogna, soggiunge, aver presente che in quegli Stati la Chiesa o è soggetta al vincolo del concordato (e credo che nessuno di noi possa pensare di ritornare a questo vieto sistema) o è obbligata giuridicamente, o per tradizione, a riconoscere la supremazia dell' autorità civile. In altri termini, in quegli Stati l' obbligo ai sacerdoti deriva da un comando del Pontefice, al quale non possono non obbedire, o da un comando dello Stato, al quale anche per ciò che si attiene all' esercizio del loro ministero spirituale, non hanno il diritto di sottrarsi.

« Invece in Italia, dove il sacerdote non è vincolato che verso l' autorità ecclesiastica, dove lo Stato ha dichiarato la sua incompetenza in tutto ciò che si attiene alla religione e alla Chiesa, sarebbe assurdo che volesse di punto in bianco

divenire competente proprio in materia sacramentale ».

E questo è uno degli argomenti che ha già avuto tanti autorevoli interpreti durante la dotta ed elevata discussione di questo Consesso (*Commenti*).

Voci. Si riposi, si riposi.

PRESIDENTE. Se l' onorevole ministro crede di riposarsi, sospenderò la seduta per qualche minuto.

BONASI, *ministro di grazia e giustizia*. La ringrazio; mi riposerò per qualche minuto.

PRESIDENTE. La seduta è sospesa (ore 16 e 15).

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. La seduta è riaperta (ore 16 e 30). Il signor ministro di grazia e giustizia ha facoltà di continuare il suo discorso.

BONASI, *ministro di grazia e giustizia e del culto*. Ho detto e ripeto che anche il disegno da me sottoposto al Senato presenta inconvenienti; ma ho aggiunto che non è possibile in questa materia escogitare un sistema che inconvenienti non presenti e l' osservazione è tutt' altro che nuova, è anzi molto antica.

Fin da quando si incominciò a studiare la riforma del Codice civile, tutti i sistemi possibili per risolvere questa questione, furono vagliati e profondamente discussi e solo perchè si ritenne che quello della libertà assoluta, di fare o non prima fare il matrimonio civile, offrisse meno inconvenienti, ebbe la definitiva sanzione.

Potrei moltiplicare le citazioni desumendole dai verbali di quella Commissione, che ho già ricordata, la quale fu costituita per lo studio delle riforme da introdurre nel Codice civile, ma una sola può bastare per dare la prova della unità della mia asserzione perchè tutti le ripiloga.

« È dunque impossibile », si legge nel verbale dell' adunanza del 17 novembre 1850, « nutrire fiducia di presentare una legge che per una parte o per l' altra non lasci adito a qualche inconveniente. Essi sono inerenti alla natura stessa della materia, sulla quale intervengono due poteri essenzialmente fra loro diversi. Se il potere civile fosse intrinsecamente connesso col religioso, come per esempio, in Inghilterra o in Russia, la legge che si discute non pre-

senterebbe difficoltà. Ma dovendosi fare una legge pel Piemonte, le cose vogliono essere accettate come esse si trovano in fatto; ora è cosa costante che i due poteri, civile ed ecclesiastico, esistono entrambi, e disgiunti. Ammettendo la massima di aver riguardo al primo senza curare il secondo, si cade nel difetto stesso che si rimprovera alla Chiesa la quale, si va dicendo, pensa ai propri interessi senza tener conto alcuno di quelli che spettano alla potestà civile. Non si deve adunque pensare unicamente al vantaggio di quest'ultima; principio fondamentale in siffatto argomento, quello esser debbe di libertà di azione in ambo i poteri, cosicchè l'uno e l'altro possano senz'urto procedere d'accordo. Da ciò deriva che al potere civile meglio di ogni altra si addice una posizione negativa rimpetto alla Chiesa, per cui si astenga dall'imporre obblighi alla stessa, onde non darle motivo di fare altrettanto verso di lui. Partendo da questi principi, la legge civile non può proibire al parroco di dare la benedizione nuziale quando manchi il certificato del sindaco, ma deve invece lasciare che il parroco ed il sindaco operino entrambi liberamente. È vero che da tale sistema scaturiranno forse gl'inconvenienti più sopra accennati, ma la materia, come già si osservò, ne è feconda, e sciogliere conviene i minori ».

Ed è stata appunto la considerazione delle difficoltà invincibili, che si incontrano in un disegno di legge di questa natura, che mi ha condotto a risuscitare il progetto del Mancini, propugnato poi dal Cadorna, perchè fra tutti mi è sembrato che offra meno inconvenienti o che almeno li presenti in un grado molto attenuato.

E notate che la Commissione della quale fu interprete e relatore il Cadorna era inoltre composta da quegli insigni uomini che rispondono ai nomi del Duchoquè, De Filippo, Pica e Giorgini, quest'ultimo solo superstite ormai di quella schiera di valorosi giureconsulti e uomini politici di primo ordine, ed al quale mi è grato potere oggi da questo posto mandare un saluto che gli arrivi come l'augurio del Senato affinchè ancora lungamente sia conservato all'affetto dei colleghi e ad onore di questo alto Consesso. (*Benissimo*).

Dunque il sistema da me propugnato ha l'appoggio di uomini nei quali il sentimento

della patria e della dignità dello Stato era così alto da mettere al coperto dal più lontano sospetto che questo disegno di legge possa anche in minima parte offenderne il prestigio o intaccarne le prerogative.

Per altro se nei particolari, quando verremo alla discussione degli articoli, giacchè spero che il Senato non ci si opporrà, saranno presentate proposte di emendamenti che possano migliorarne le disposizioni, sia nella forma, sia nella sostanza, purchè ne lascino intatto il concetto fondamentale informatore del disegno, io sarò grato a chi vorrà suggerirli.

Fin d'ora anzi ringrazio gli onorevoli senatori Pascale, Negri e Carle, dei voti da essi manifestati circa le unioni matrimoniali celebrate col solo rito religioso dai minori di età, e su la necessità di abbreviare il termine di tolleranza che deve ammettersi tra il rito religioso ed il matrimonio civile, voti dei quali, dichiaro che ho preso nota per modificare in conformità i relativi articoli del disegno di legge.

Per tal modo il disegno di legge senza divenire perfetto, potrà essere migliorato e di questo bisogna sapersi contentare, giacchè nelle umane cose nulla di perfetto si ritrova e però per evitare il peggio bisogna, come disse il Manzoni, sapere sacrificare il desiderabile al possibile, che è la caratteristica che distingue il filosofo dall'uomo di Stato.

Ed ora, che ho dato le ragioni del disegno di legge da me proposto, mi si consenta che alla mia volta lo metta in confronto brevemente con quello dell'Ufficio centrale, per vedere se poi tra l'uno e l'altro corra veramente tutta quella diversità, che apparirebbe, giudicando dai discorsi, che sono stati pronunziati da alcuni oratori e specialmente da quello splendidissimo del relatore. Questo raffronto mi presenterà anche l'opportunità di rispondere ad alcune di quelle obiezioni, che finora nel mio dire non hanno trovato risposta.

Come ebbe a notare l'illustre senatore Negri, guardando alla sostanza delle cose, più che all'apparenza, parmi di poter essere autorizzato ad affermare, senza poter essere smentito o contraddetto dall'onorevole relatore, che lo spirito dei due schemi di legge in fatto non differisce e parmi anzi di più di poter affermare che il contenuto del controprogetto, esaminato spassionatamente, non possa ritenersi tale da se-

gnare un perfezionamento nè nelle linee generali nè nei particolari.

E quale infatti è il grave dissenso che ci divide, e sul quale fin dalle prime linee della sua relazione il relatore invoca il giudizio del Senato?

Vero dissenso si manifestò tra l'Ufficio centrale e la proposta ministeriale sul disegno di legge, che fu presentato dall'illustre mio predecessore; dissenso, che provocò appunto il controprogetto di cui fu relatore il senatore Inghillieri; controprogetto che poi è stato ripreso dall'attuale Ufficio centrale.

Ma tra la proposta da me presentata e quella dell'Ufficio centrale, vera e propria diversità sostanziale io non trovo, se si eccettui la penalità comminata al ministro del culto, che l'Ufficio centrale vuole per la sola assistenza religiosa, e che io non ammetto, per le ragioni che sono state già tanto largamente esposte; e che tanto meno io posso ammettere dopo le dichiarazioni che qui, con una franchezza che lo onora, ha fatto ieri sera l'onorevole relatore. Egli, ieri sera, vi ha citato una serie di documenti, che attestano degli sforzi fatti da cardinali, arcivescovi e vescovi appunto per indurre, non soltanto ad accoppiare il rito religioso al civile, ma anche a far precedere il matrimonio civile al religioso.

Ora, se questo già avviene, come non dubbio, tanto più che risulta anche a me dai rapporti di ufficio, non si comprende facilmente come si possa insistere per comminare codesta pena. Sarebbe davvero un compensarli male di questa loro opera di pacificazione.

Vera opposizione, ripeto, vi era fra il disegno di legge, presentato dall'onorevole Finocchiaro-Aprile e quello dell'Ufficio centrale, perchè quello prescriveva la precedenza assoluta del matrimonio civile sul religioso, precedenza obbligatoria, senza eccezioni e senza transazioni; ed anzi arrivava fino al punto di qualificare per reato la semplice posposizione del matrimonio civile. E, coerente, a questo concetto, non toglieva la pena nè pel ministro del culto, nè per gli sposi, neppure quando al matrimonio religioso seguisse il civile, ma semplicemente portava una diminuzione di pena. Mentre invece l'Ufficio centrale stimò necessario che una transazione fosse necessaria, e gli oppose un controprogetto nel quale la precedenza era in ap-

parenza mantenuta, ma nella sostanza — me lo permetta l'Ufficio centrale — era tolta. Ed è tolta con l'articolo 4 dello schema dell'Ufficio centrale, in quanto con questa disposizione si stabilisce che qualora gli sposi, prima che la sentenza di condanna sia passata in cosa giudicata, sanzionino col matrimonio civile la unione religiosa, vanno esenti da pena.

Ma di fronte ad una disposizione di questa natura l'obbligo della precedenza, mi domando, che cosa diventa? La precedenza vi è nelle parole, ma nel fatto ciascuna unione rimane sempre libera ed ognuno potrà contrarre il matrimonio religioso prima del civile.

E notate che l'Ufficio centrale viene a questa transazione senza preoccuparsi delle difficoltà alle quali col suo sistema si va incontro, difficoltà che erano ben messe in evidenza nella relazione, che precede il progetto dell'onorevole Finocchiaro-Aprile, e che vengono eliminate col disegno di legge in discussione.

In quella relazione si legge:

« In alcuni dei precedenti progetti erano stati adottati criteri più larghi, fino a dichiarare estinta l'azione penale ed a far cessare tutti gli effetti della condanna, qualora gli sposi avessero regolarizzata la loro posizione con la celebrazione del matrimonio civile. Però tutta questa larghezza potrebbe condurre a risultati deplorabili; onde si è creduto miglior partito di attenersi ad una via media. Infatti se gli sposi potessero far cessare qualsiasi effetto penale con la celebrazione del matrimonio civile, diventerebbero essi arbitri di regolarli secondo il loro talento di fronte al precetto che obbliga alla precedenza del matrimonio civile. Anzi questo precetto potrebbe eludersi, senza alcun rischio o difficoltà, e si avrebbe il grave sconcio di vedere iniziati molti processi (con sovraccarico di lavoro per gli uffici giudiziari), i quali poi a libito dei processati verrebbero a rimanere lettera morta. Tutto ciò si presterebbe a complicazioni, sotterfugi e capricci, fino al pericolo di compromettere, in alcuni casi, la serietà della legge » (Pag. 23, relaz.)

Succeduto all'onorevole Finocchiaro-Aprile e caduto il progetto da lui presentato per la chiusura della Sessione, ispirandomi al principio della separazione dello Stato dalla Chiesa ed alla tendenza, prevalsa nello stesso Ufficio centrale, più riguardosa verso la libertà dei citta-

dini, stimai necessario di uscire da ogni ambiguità, francamente proponendo che era da ritenere indifferente che il rito religioso precedesse o seguisse il matrimonio civile, e volli armonizzare sostanza e forma, togliendo qualsiasi contraddizione tra forma e sostanza, senza andare incontro ai pericoli preveduti dal mio egregio predecessore nella citata relazione. - Qualo dissenso adunque esiste nel punto fondamentale della precedenza? Nessuno - Può ritenersi preferibile la forma adottata dall'Ufficio centrale? - Mi par difficile convincersene. La forma da me prescelta ha il pregio di una maggiore sincerità e di essere perfettamente logica. - Può forse dirsi altrettanto di quella dell'Ufficio centrale? A questa domanda posso dispensarmi dal rispondere, perchè prima di me, con una sincerità, che non ha sorpreso nessuno, ha risposto l'onor. Finali dichiarando nel suo discorso che, nel seno dell'Ufficio centrale, prevalendo il desiderio di presentare un progetto di legge che attutisse le asprezze e togliesse le difficoltà e potesse finalmente, dopo tante ripetute prove, arrivare in porto, aveva scelto un sistema per risolvere le difficoltà, che veramente non poteva considerarsi come il più logico.

E prima ancora dell'onorevole Finali, con una schiettezza che lo onora, lo stesso egregio amico mio onorevole Cerruti, quasi a scusarsene anticipatamente, scriveva nella sua perspicua relazione:

« A rigore di diritto e di logica né l'una né l'altra disposizione dovrebbero ammettersi, perchè, dato l'articolo 1, la contravvenzione è avvenuta dal momento stesso in cui segua il matrimonio col rito religioso, prima dell'atto di matrimonio innanzi all'ufficiale dello stato civile. Ma si è voluto essere indulgenti nel primo caso per riguardo allo sposo, messo dalla sventura nella impossibilità di rimediare al fatto, compiuto in contraddizione al precetto legislativo; e nel secondo caso si è voluto aiutare i contravventori a rientrare nell'ordine giuridico, che essi hanno offeso ».

È vero però che, subito dopo, l'onorevole relatore aggiungeva:

« In questo modo non si è però voluto riconoscere la facoltà agli sposi di premettere al matrimonio civile al matrimonio religioso ».

Che l'Ufficio centrale non abbia avuto questa intenzione di riconoscere siffatta facoltà, si può

ammettere, ma che in fatto poi questa facoltà riconosca e sancisca lo sfido a negarlo di fronte a questa formale disposizione.

Dunque, per concludere, sostanzialmente fra il progetto dell'Ufficio centrale e quello del Governo non vi è differenza, ed ho profonda convinzione che fra i due sistemi sia migliore quello che ho avuto l'onore di presentare al Senato.

Non mi soffermerò poi alla obbiezione che il sistema da me prescelto urterebbe negli articoli 53, 54 e 93 del Codice civile, i quali vogliono che il matrimonio civile sia libero.

A questa argomentazione ha risposto troppo largamente l'illustre senatore Pascale, perchè io mi creda in dovere di tornare sopra questa questione.

Alle larghe e dotte osservazioni che egli fece in proposito io potrei aggiungerne qualche altra per dimostrare, anche, in appoggio dei lavori preparatori del Codice civile e dei commentatori più autorevoli, che quegli articoli non hanno la portata che si vuole ad essi attribuire.

Ma non voglio ora abusare della benevola tolleranza del Senato per fargli subire una dissertazione giuridica, di cui non ha bisogno, per formarsi sulla questione un sicuro giudizio.

Soltanto questo aggiungerò, che se le obbiezioni avessero un fondamento, si ritorcerebbero tali e quali contro il progetto dell'Ufficio centrale in tutti quei casi nei quali gli sposi, approfittando della larghezza concessa dall'articolo 4, avessero a recarsi alla chiesa prima di presentarsi al municipio.

Or dunque, o l'inconveniente c'è, o non c'è. Se non c'è, non è il caso di parlarne, se c'è, ferisce in egual modo entrambi i progetti. (*Approvazioni*).

Per me il nodo vero della questione sta in questo: che di fronte ad una legislazione, la quale non rende possibile la contemporanea celebrazione del matrimonio civile e del religioso, che non ammette che si possa astringere alcuno a fare il matrimonio civile, quando non voglia contrarlo, che dall'altra parte, neppure ammette che si possa vietare il rito religioso a coloro che religiosamente vogliono coniugarsi, non trovo che altra via di uscita rimanga aperta all'infuori di quella appunto che io ho proposto di seguire, cioè la libertà di far precedere l'un rito all'altro e, qualora si

proceda al rito religioso prima del matrimonio civile, sia imposto l'obbligo entro un dato termine che, ripeto, deve essere abbreviato, di sanzionarlo col matrimonio civile. Imperocchè qui non si vuole obbligare a celebrare il matrimonio civile, come è stato detto, ma soltanto si vuole colpire un fatto accertato, che è lesivo dell'ordinamento sociale, quale è la dichiarazione fatta da un uomo e da una donna in presenza di due testimoni e del ministro di un culto di volersi unire coniugalmente per fondare una famiglia in ispregio alle leggi dello Stato.

Ora, cotesto fatto per quanto per se stesso non sia nè possa essere produttivo di alcun effetto giuridico può il legislatore sfuggere di ignorarlo, quando è causa di mali che quotidianamente si appalesano nelle forme più svariate, e tutte dolorosissime, che recano un profondo turbamento sociale? Ripeto, lo scopo da raggiungere è che in nessun caso il matrimonio compiuto col rito religioso vada disgiunto dal matrimonio civile. Per il resto è perfettamente indifferente che avvenga prima l'uno piuttosto che l'altro, e parmi che questo concetto non possa essere oppugnato dall'Ufficio centrale, soltanto perchè al suo controprogetto ha conservato la etichetta della precedenza obbligatoria del rito civile, mentre nella sostanza, come ho dimostrato, lascia intera la libertà onde si può affermare che io non ho fatto altro che dare un nome ed una forma legittima alla proposta dell'Ufficio centrale.

Il metodo poi da me seguito ha su quello dell'Ufficio centrale un altro grande vantaggio. Mentre esso per avere cooperatori i ministri del culto al raggiungimento del fine, che la legge si propone, ha dovuto estendere loro una pena, che costituisce un'indebita invasione in un campo, che deve rimanere chiuso al potere dello Stato se non si vuole che la libertà di coscienza cessi di essere un diritto per divenire un nome vano, invece nel sistema da me proposto, che non impone ai ministri del culto altro obbligo oltre quello della denuncia, la legge, come è dovere, si tiene su quel terreno esclusivamente civile che è suo proprio, ed all'infuori di qualsiasi contatto o complicazione d'indole religiosa, giacchè l'obbligo della denuncia non lede e non vincola in modo alcuno la legittima libertà del sacerdote nell'esercizio del suo mi-

nistero, non gli richiede alcun atto che contrasti con la sua coscienza, non gli impone alcun giudizio in proposito, lo rispetta intieramente nella qualità di cittadino e di ministro del culto e non può supporre che sia riguardato dagli interessati come un peso tirannicamente ingiusto, essendo invece giusto l'esigere che anche i ministri dal culto, all'infuori del proprio ministero, si facciano cooperatori dell'osservanza della legge.

E che questo metodo sia anche più conforme ai principi del nostro Codice civile in modo evidente lo ha dimostrato il prof. Zanichelli della università di Siena con un recentissimo e dotto suo studio su questa controversa materia osservando che su questo punto il disegno ministeriale è più conforme d'ogni altro precedente, ai principi fondamentali che il Codice civile ha stabilito per l'istituto del matrimonio. Non bisogna infatti dimenticare che il nostro Codice regolando questa materia, non ha voluto di proposito deliberato tener conto, e entrare per così dire in contesa con altre forme di matrimoni e neppure con le forme ecclesiastiche o religiose.

Il nostro legislatore lo ha volute ignorare: ha affermato e determinato soltanto il diritto dello Stato.

Come conseguenza di ciò, il vincolo giuridico del matrimonio non nasce e non può nascere che dall'osservanza delle prescrizioni del Codice civile, e se noi prescriviamo la priorità del matrimonio civile veniamo, sia pure implicitamente ad offendere questo intendimento preciso del legislatore, veniamo in qualche parte ad infrangere l'assoluto dominio giuridico di questo atto solenne, perchè quando si stabilisce e si ordina la priorità si istituisce anche un rapporto, una relazione, fra il matrimonio civile con un altro vincolo che tiene della sua stessa natura; in altri termini si viene a dare un valore al matrimonio religioso, che ora non ha, e che il Codice ha voluto espressamente non dargli. E questo risponde anche, alle obiezioni che per il primo sollevò l'onor. senatore Finali, raccolte poi ed illustrate dall'onor. relatore, che cioè col sistema da me proposto si venga in certo modo a riconoscere il matrimonio religioso e a dargli una efficacia che non ha e non può avere di fronte ad una legislazione che lo considera come non esistente e vuole assolutamente ignorarlo.

Ma, o signori, noi non dobbiamo qui fare una questione di nominalismo giuridico o politico che non serve a risolvere alcuna difficoltà. Noi dobbiamo guardare alla realtà delle cose. Ed io domando se anche col sistema della precedenza non si viene in certo modo a riconoscere la esistenza del matrimonio religioso!

Se infatti il matrimonio religioso lo considerate come nullo e come inesistente, come potete parlare di precedenza? Come si può far precedere un cosa ad un'altra che non esiste e che è nel nulla?

Il sistema della precedenza implica necessariamente, e non diversamente da quello che faccia il progetto da me proposto, la constatazione di un fatto materiale, non di un riconoscimento giuridico, di un fatto cioè che è lesivo dei diritti dello Stato, onde legittimo diviene l'intervento di questo, se non per vietarlo in modo assoluto, per impedirne almeno le dannose conseguenze.

Di taluni altri inconvenienti si è pure occupato l'onorevole relatore ai quali a suo giudizio si andrebbe incontro se il disegno da me presentato avesse la ventura di divenire legge.

Egli si domanda: Chi premettesse il rito religioso, come farebbe poi a compiere l'obbligo del matrimonio civile qualora ostasse alcun impedimento preveduto dal Codice civile?

Che avverrà di quel coniuge che unitosi col rito religioso trovasse poi riluttante l'altro coniuge a celebrare il matrimonio civile?

Che dire di quel coniuge che premesso il rito religioso dovesse, successivamente, ma prima di aver celebrato il matrimonio civile, chiedere l'annullamento del matrimonio religioso per impotenza dell'altro coniuge?

L'ultima ipotesi contemplata dall'onorevole relatore per la stessa sua rarità non meriterebbe forse neppure di essere rilevata, e se ha un'importanza l'ha soltanto in quanto mostra la estrema diligenza che ha messo il relatore nel raccogliere tuttociò che può opporsi al progetto ministeriale, onde ha potuto segnalare perfino le festuche che l'adombrano, senza però accorgersi delle travi sotto le quali avrebbe finito per rimanere schiacciato l'edificio dell'Ufficio centrale, quand'anche di comune accordo l'avessimo presentato al collaudo del Senato.

L'ultima ipotesi, io diceva, non porterebbe altra difficoltà che quella di vedere se pendente la

domanda per l'annullamento del matrimonio religioso gli sposi dovessero o pur no essere colpiti dalla pena comminata a coloro che omettano il matrimonio civile.

Ma da ogni difficoltà uscirebbe subito il magistrato ricorrendo ai principi comuni del diritto, i quali non vogliono condanne penali per fatti non dolosi.

Così si può dire della seconda ipotesi, cioè del caso che uno dei coniugi dopo il matrimonio religioso rifiuti di celebrare il matrimonio civile.

Non vorrebbe certo inflitta per la stessa ragione alcuna pena al coniuge chiedente il matrimonio civile.

È vero che questo coniuge rimarrebbe colpito da un'altra delle pene e molto grave, che è quella di dovere poi non rimanere protetto dal vincolo matrimoniale civile, ma questo non dovrebbe imputarlo che a se stesso per essersi scelto un compagno sprezzatore degli impegni solenni assunti, capace perfino di servirsi della religione come mezzo d'inganno e di frode.

Ma il relatore, che si è tanto preoccupato di questo caso, non si è preoccupato affatto del caso inverso, cioè del caso che dopo il matrimonio civile uno dei coniugi si rifiuti di celebrare il matrimonio religioso.

Molto invece, ed a ragione, se ne sono preoccupati gli illustri senatori Vitelleschi, Negri e Massabò, i quali, con parole calde e piene di sentimento hanno messo in rilievo le dolorose conseguenze che deriverebbero dal fatto di unioni che non avrebbero altro vincolo che quello delle leggi, e delle quali esulerebbero quegli altri sentimenti di alte idealità che pur costituiscono una così grande guarentigia per l'ordine, la pace e la moralità della famiglia. (*Approvazioni*).

Ma l'ipotesi che assume veramente l'apparenza di una più grave obiezione contro il disegno ministeriale, è quella che si desume dalla diversità degli impedimenti del *ius canonicus*, da quelli del diritto civile, per cui potrebbe avvenire (dice il relatore), che, celebrandosi il rito religioso prima del rito civile, questo non possa poi seguire, a meno di mettere il Sovrano nella condizione di dovere forzatamente concedere la dispensa.

Ma, tanto il senatore Canonico quanto il senatore Pascale, hanno dimostrato il poco valore

di questa obiezione, e perciò riferendomi a quanto, colla loro grande autorità di giuristi e insieme di magistrati hanno detto, poco io aggiungerò.

Mi permetterò soltanto di ricordare che questo è un caso eccezionale, mentre le leggi si debbono fare e si fanno per *quod plerumque accidit*.

Se un possibile inconveniente fosse una ragione sufficiente per non regolare legislativamente una materia qualsiasi si dovrebbe fluire necessariamente per non fare più leggi nuove ed abrogare anche tutte le esistenti perchè una legge che praticamente non presenti qualche difficoltà, credo, non possa citarsi.

D'altronde la legge dispone per l'avvenire, e il fatto della pena minacciata contro coloro che al rito religioso non fanno seguire il matrimonio civile entro il termine stabilito, farà sì che coloro i quali sanno di avere un impedimento civile, d'ora in avanti si metteranno in regola procurandosi l'autorizzazione sovrana, prima di presentarsi alla chiesa, per non andare soggetti alla pena alla quale dovrebbero all'incertezza sottostare.

Quindi perdono valore gli stessi esempi citati ieri dall'onorevole relatore, essendo relativi a fatti avvenuti allorchè non ci era una legge, che sancisse una pena per gli sposi, i quali dopo ottenute la benedizione nuziale non contrassero il matrimonio civile, ma una volta che sia adottata la legge era in discussione, questi casi non si verificheranno più, giacchè l'efficacia delle disposizioni penali sta appunto in questo che esse hanno non soltanto un carattere repressivo, vale a dire di riparazione per l'ordine turbato, ma hanno insita anche una virtù preventiva, in quanto il timor della pena trattiene dall'incorrere nella violazione della legge.

In ogni modo anche qui debbo ripetere, se questa obiezione avesse un valore reale, l'avrebbe non solo rispetto al disegno di legge del Ministero, ma anche riguardo a quello dell'Ufficio centrale, per tutti quei casi, e sarebbero i più, nei quali gli sposi, profittando della disposizione dell'art. 4, avessero a presentarsi al ministro del culto prima che all'ufficiale dello stato civile.

Del resto l'onorevole relatore, che ha creduto necessario di entrare in questa casistica, non ha rilevato che il disegno ministeriale libere-

rebbe la legge da un'altra grande casistica non meno pericolosa, quella cioè nascente da matrimoni così detti *in articulo mortis*, che il controprogetto ha dovuto necessariamente ammettere, dato il suo sistema, aprendo così un'altra grande falla al principio della precedenza, del quale perciò si può dire che non rimane proprio nulla; mentre nel sistema da me proposto non occorre, perchè non è necessario, permettere una deroga per siffatta ipotesi.

L'onorevole relatore poi, spinto dall'ardore della critica, perchè del disegno ministeriale non rimanesse neppure il nome, ha perfino attaccato il titolo della legge. Per dire vero, qualificando d'illegali i matrimoni, che si celebrano col solo rito religioso, vale a dire qualificando d'illegale un fatto che è posto in contraddizione della legge civile, io non credo di avere adoperato una locuzione impropria. E che la locuzione non sia impropria ve lo dimostrò prima il senatore Pascale e dopo di lui il professore Carle, il quale anzi aggiunse che questa intestazione aveva il pregio d'indicare precisamente la piaga, alla quale si voleva apportare rimedio; lo ha riconosciuto anche il professore Iannuzzi, in una pubblicazione edita in questi giorni su la questione della precedenza del matrimonio civile. D'altra parte, siccome siffatta approvazione io l'ho tolta tale e quale dal progetto di quell'insigne giureconsulto che era Pasquale Stanislao Mancini, progetto dal quale ho desunto anche la sostanza delle disposizioni, che stiamo discutendo, così francamente vi dirò che sotto lo scudo di una così alta e indiscutibile autorità, io non posso sentirmi mortificato dalla lezione di terminologia giuridica che si creduto di infliggermi.

Ma tutto questo, signori senatori, non ha importanza. Ed anzi io chiedo scusa al Senato se mi sono trattenuto troppo a lungo intorno a particolari sui quali avrei potuto sorvolare.

Ed ora per fortuna vostra, ed anche mia, sono al termine del mio dire: ma prima di finire mi consenta il Senato che io ricordi ancora una volta, che, a mio vedere, è rimpicciolire una grande questione, che implica i più delicati ed i più ardui rapporti di diritto pubblico intorno cui si sono affaticate e si affaticano le menti più colte ed elette di tutto il mondo civile, il volerla restringere entro l'ambito di alcuni articoli del Codice civile, che su-

rono dettati, avvertitelo bene, coll' espresso intendimento di lasciare impregiudicata la questione che ora si dibatte.

Ma questo insigne Consesso che costituisce il primo e più alto corpo dello Stato, son sicuro che elevandosi al di sopra del pregiudizio troppo comune fra noi, che non si possa pretenderla a liberale se non si avversa e si osteggia tutto ciò che si attiene alle istituzioni ecclesiastiche, se non sia per deprimerle, ed ispirandosi agli alti intendimenti di libertà e di inviolabilità delle coscienze cui s' informa il disegno di legge, vorrà onorarlo del suo suffragio.

Il Senato certo non vedrà nel complesso delle disposizioni proposte dal Governo, nè una indebita concessione alla Chiesa, nè tanto meno una sottomissione od una abdicazione, come si è affermato, dei sovrani diritti dello Stato e della sua supremazia. Ma si vedrà semplicemente, come è nella realtà, un provvedimento inteso alla tutela sociale, che non esce dalla sfera del diritto e della competenza dello Stato, che tende anzi ad assicurare tutta intera la propria efficacia alle disposizioni del Codice civile.

Se altri, solo perchè il disegno di legge non ha carattere di combattimento e non viola quei principi di libertà religiosa che il nostro Statuto e le nostre leggi organiche guarentiscono, e che è gloria di tutti i nostri grandi uomini di Stato, da Cavour in poi, di aver sempre difeso e per avere con quest' arma debellata la teocrazia; se, dico, qualcuno vorrà anche qualificarla come atto di conciliazione, nulla perderà per questo nè della sua importanza intrinseca nè della sua indole di provvedimento di difesa sociale (*approvazioni*), diretto ad assicurare che l'ordine delle famiglie non venga più oltre sconvolto da unioni, che non riconosciute ed ignorate dalle leggi, privano migliaia di infelici che non hanno colpe, di tanta parte dei loro diritti, e che a tante frodi si prestano. (*Approvazioni*).

Il sistema da me seguito in questa grave questione, risponde a quei principi del programma di governo in fatto di politica ecclesiastica che io ho avuto l'onore di esporre in mezzo alle approvazioni generali davanti all'altro ramo del Parlamento, nella tornata del 9 dicembre dell'anno decorso.

Ed il Senato mi conceda che io richiami alcuni brevi periodi di quelle mie dichiarazioni,

perchè si vedrà con quanto fondamento, in base ad articoli di giornali clericali, citati come autorità, si sia venuti qui a gettare il sospetto che io tenda a spianare la via per ricondurro lo Stato a Canossa, mentre poi non si sono citati i vituperi onde quegli stessi periodici in questi giorni mi hanno coperto, mettendomi in voce di paterino.

Ma anche tutte queste vane dicerie non hanno per me importanza alcuna. Dunque dinanzi all'altro ramo del Parlamento, su questa questione io così mi espressi:

« Sono convinto che nei rapporti eccezionalmente difficili in cui ci troviamo, attesa la eccezionalità delle condizioni nelle quali in Italia lo Stato si trova di fronte alla Chiesa, la sola politica ecclesiastica da seguirsi sia quella del diritto; vale a dire che lo Stato deve esigere che le sue leggi siano rigorosamente rispettate dalla gerarchia ecclesiastica.

« E che in questo io sia stato rigido e fermo ne ho dato un esempio recente, che ha avuto larga eco nel paese perchè è stato il primo che sia stato dato, quantunque si fossero anche in precedenza verificati casi non meno gravi. Ma ogni volta che il Governo si trovò di fronte ad un vescovo, per quanto riottoso, la sua azione sempre si arrestò. Io invece ho creduto che la carica più elevata sia una ragione di più per esigere da chi la copre un maggiore rispetto alle istituzioni che ci reggono. Perciò, forte del diritto dello Stato, ha proceduto oltre. La violazione della legge c'era ed io sono qui custode e vindice delle leggi, contro tutti, senza distinzioni. (*Benissimo! — Approvazioni*).

« Ma nel tempo stesso lo Stato deve scrupolosamente, sinceramente e lealmente rispettare quei diritti che dalle leggi stesse sono assicurati alla Chiesa. (*Benissimo*).

« Coerente a tali principi, ho seguito un indirizzo equo e positivo, alieno dalle debolezze, come dai piccoli dispetti, che sono propri dei deboli, e dalle violenze piccine, informando ogni mio atto ad un alto sentimento di rispetto agli imprescrittibili ed inalienabili diritti dello Stato ed al sentimento religioso delle popolazioni, che costituiscono il fondamento della libertà dei cittadini ».

Se il Senato reputerà che il disegno di legge, che io ho avuto l'onore di presentargli, non risponda a questi principi lo respinga, ed io se

potrò rammaricarmi di essermi ingannato mi conforterò la coscienza di aver compiuto ciò che ho reputato mio dovere e di essermi mantenuto fedele alle mie convinzioni. (*Bene, Bravo, approvazioni vivissime*).

PRESIDENTE. Hanno chiesto la parola per fatto personale i signori senatori Finali, Inghilleri e Pierantoni.

Ha facoltà di parlare il senatore Finali.

Prego il senatore Finali d'indicare il fatto personale.

FINALI. Il fatto personale, a norma dell'articolo 53 del nostro regolamento, consiste nell'avermi attribuito erroneamente dei detti in questa discussione.

PRESIDENTE. Sta bene.

FINALI. Non userò della facoltà di parlare, per rientrare nella discussione, ma sarò strettamente chiuso nel fatto personale.

Io nel discorso di sabato non ho nè indagato, nè sospettato e neppure accennato a trattative, ad accordi più o meno taciti e misteriosi intorno al procedimento del Governo.

Il resoconto stenografico di quella seduta che oggi deve essere distribuito bell'e stampato, persuaderà l'onorevole ministro che egli in questo è caduto in equivoco, e che ha avuto una fallace impressione.

E posso assicurarlo, che, come al solito, io, nella revisione delle bozze stenografiche non mi sono permesso di fare sostanziali mutazioni di concetto, e che le varianti che ho fatto sono poche e di poco momento.

È vero che riferii alcuni giudizi di un giornale clericale intorno al progetto di legge ministeriale; ma non dissi che quei giudizi corrispondessero alle intenzioni del Governo e del ministro proponente.

Così oggi, sebbene l'onor. ministro abbia citato per due volte un opuscolo del prof. Iannuzzi di Napoli, mi guardo bene di renderlo solidale dell'opinione manifestata a pag. 20 di quell'opuscolo; vale a dire, che noi dobbiamo arrivare all'abolizione degli articoli 94, 95, 96 del Codice civile, in quanto portano la celebrazione del matrimonio avanti l'ufficiale dello stato civile.

Ciò che io dissi, e che è perfettamente conforme al vero, è che nell'Ufficio centrale di cui io aveva l'onore di far parte, si ritenne, e si aveva ragione di ritenere, che il Ministero ac-

cessasse il progetto dell'Ufficio centrale stesso; e che quel famoso art. 4, il quale presta così facile argomento a quelli che combattono il parere e la proposta dell'Ufficio centrale, fu appunto approvato non solo per rendere più facile l'accettazione del progetto in genere, ma specialmente perchè ci premeva e ci pareva un gran fatto che assicurasse il buon esito del progetto stesso, il presentarlo d'accordo tra l'Ufficio centrale e il Governo.

Tanto poi è vero che io non ho accennato a trattative od accordi, e a niente altro di simile, che io conclusi il mio discorso con queste parole, che a memoria ho trascritto. « Vorrei poter sperare, ma non oso, che al Governo torni a parer buono un progetto che già aveva ottenuto la sua approvazione ».

Questa frase, vede onor. ministro, che non può conciliarsi con quei sospetti, quelle insinuazioni e quelle gravi accuse di cui egli aveva avuto la fallace impressione.

Spero che questa mia dichiarazione sia sopra tutto grata a lui, perchè consona a quell'alto sentimento di stima e di amicizia che io gli ho ho sempre professato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Inghilleri per un fatto personale.

INGHILLERI. Ho domandato la parola perchè sono stato chiamato come testimone, quindi la mia non è altro che una deposizione pura e semplice, e sono stato chiamato a testimone dal guardasigilli intorno al procedimento, che ebbe luogo quando fu discusso la prima volta il progetto del predecessore dell'attuale ministro.

Sta in fatto, ed è vero, che dopo che l'Ufficio centrale si riunì ed approvò quello che oggi è progetto dell'Ufficio centrale; io ebbi l'incarico di conferire col guardasigilli e mi sono recato al Ministero di grazia e giustizia per comunicare le deliberazioni dell'Ufficio centrale, le quali erano state prese provvisoriamente, come è abitudine di tutti gli Uffici centrali di non deliberare definitivamente, se non quando è inteso il ministro proponente.

Il guardasigilli mi presentò un articolo, il quale sotto sopra, non ricordo i termini, è la formola dell'attuale art. 1 del progetto ministeriale.

Io dichiarai che da parte mia non potevo accettarlo, perchè sono convinto del sistema dell'a

precedenza obbligatoria del matrimonio civile, ma aggiunsi che ne avrei fatta comunicazione all'Ufficio centrale, il quale non lo accettò.

Il guardasigilli allora, invitato, è intervenuto nell'Ufficio centrale e ciò che vi fu detto, è scritto nel processo verbale dell'Ufficio centrale medesimo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare per fatto personale il senatore Pierantoni.

PIERANTONI. Io non avrei ragione alcuna per negare all'onorevole mio amico il guardasigilli il convincimento per cui non si stima autore del disegno di legge, ch'è in discussione e afferma di essere proponente del disegno presentato e non svolto dal deputato Mancini nel 1873 alla Camera dei deputati, se la realtà rispondesse al sentimento.

Egli ieri sera mi chiese questo libro che contiene i verbali della Commissione reale del 1859 ed oggi ha voluto confutare la mia risposta al senatore Pascale, leggendo un brano del parere del professor Mancini, membro della detta Commissione, per far credere che io avessi rivendicato, non dirò falsamente, ma con equivoco la mente di un giureconsulto la cui fama io ho il dovere di rivendicare.

Mi limito a dimostrare brevemente che non è stato corretto il leggere brani di un discorso...

PRESIDENTE. La prego, senatore Pierantoni, si possono correggere le parole del ministro, ma non si può dire che egli è scorretto.

PIERANTONI. Ieri ricordai che un Decreto reale del 16 gennaio 1869 nominò una Commissione per studiare un disegno di legge sul matrimonio civile; dissi che quella Commissione deliberò provvisoriamente e a maggioranza di voti di stabilire nella legge, che doveva proporre al Ministero di quel tempo: PRIMO, che nel matrimonio il contratto civile dovesse sempre precedere la celebrazione religiosa; SECONDO, che gli sposi nel presentarsi all'autorità civile dovevano indicare la comunione religiosa, alla quale appartenevano; TERZO, che simigliante dichiarazione non andava soggetta a sindacato di sorta, e che, una volta compiuto il contratto civile, gli sposi dovevano entro un dato termine presentarsi al ministro del rispettivo culto per soddisfare al matrimonio religioso. Dissi che tra i prescelti dal Governo del Re per lo studio preliminare fu compreso il gio-

vane professore Mancini, subito che fu nominato professore dell'Università di Torino, che l'esule tanto oncrato, sempre in linea provvisoria, volle unire al volume dei verbali un *Parere*, nel quale, eliminando i diversi sistemi ai quali si erano attenuti i suoi illustri colleghi, scrive a pag. 63: « così la critica degli altri sistemi conduce il legislatore per via di eliminazione, quasi forzatamente, a RIPOSARSI L'ANIMO NEL SISTEMA DEL CODICE FRANCESE ».

A pag. 65 si legge « che la Commissione teneva presenti tutti i pareri esposti dalla magistratura del Regno subalpino, che non volevano la punizione dei preti. Per questo il professor dell'Università di Torino osservava: « si può presentare il pericolo di frequenti casi, nei quali dopo il matrimonio ecclesiastico, non si andrà a celebrare il matrimonio civile, quando vi sia l'interesse delle parti » aggiunse: « innanzi tutto bisogna ATTENDERE CHE L'ESPERIENZA CONFIRMI QUESTI TIMORI, e mostri non abbastanza tutelata la facile osservanza della legge civile dall'interesse proprio dei contraenti e dalla sollecitudine degli affetti paterni, specialmente dove intervengano doti, speranze di successione, ed anche in tutti gli altri casi, per il disfavore che l'opinione sparge sulla legittimità dei natali. QUANDO AVVENISSE RILEVATA LA INSUFFICIENZA DI QUESTA SANZIONE E LA GRAVITÀ E FREQUENZA DEGLI ABUSI, nulla impedirebbe che si aggiungesse con promulgazione posteriore una NUOVA LEGGE CHE POTREBBE RIDURSI AD UN SOLO ARTICOLO: la minaccia di una pena la quale, nel contemplato caso, sarebbe di INDUBBITA LEGITTIMITÀ perchè diretta a SANZIONARE L'OSSERVANZA della legge civile e non della religiosa ».

Dopo questa espressa riserva che invocava i risultati della esperienza, l'opinante aggiunse: « Per tali considerazioni... (*Rumori*). Se alcuni fanno rumore, io mi fermerò, aspettando il silenzio... »

PRESIDENTE. Ella intende completare la citazione dell'onorevole ministro... Ora l'ha completata...

PIERANTONI... Onorevole presidente, me la lasci completare. Dopo tali considerazioni (*Rumori*) veniva il brano letto dal ministro, che senza quello che lo precedeva dava altro senso al voto celebrato.

Lo stesso ministro disse di aver posto il suo

disegno di legge sotto la protezione del pensiero dell'onor. Mancini. Citerò il brano di un discorso in cui il deputato Mancini nella tornata del 16 maggio 1879 disse: « Non vogliate credere, o signori, che sin dal 1852 non fossi assalito da un vago timore di gravi mali ed inconvenienti che l'abuso o l'ignoranza avrebbero voluto far scaturire... » e quindi ricordò la riserva per motivarsi la legittimità della punizione.

E nel discorso parlamentare dell'8 maggio 1879, col quale propugnò simigliante legge, si trova una Nota riportata nel processo verbale della discussione della Commissione, allegato 2, adunanza 24 novembre 1850.

O a si giudichi, con la rettitudine ch'è propria a tutti i colleghi, sopra questa semplice indicazione delle fonti parlamentari, se con senno d'intelletto aveva ragione il senatore Pascale, che ridusse un celebrato parere di uomo sapientissimo ad una semplice nota, dicendo che avesse voluto senza riserva alcuna il sistema francese, sceverandolo dal vizio fondamentale della precedenza obbligatoria, ed il ministro guardasigilli che sostenne con la incompleta lettura del progetto di legge che fosse eguale a quello proposto da un uomo, la cui memoria è rispettata da tutti e da me immensamente amata.

BONASI, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BONASI, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Ringrazio il senatore Finali delle cortesi parole che ha pronunciato al mio indirizzo e gli sono grato di aver dissipato quella impressione che forse fallacemente, come egli ha detto, io aveva ricevuta dal suo discorso.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

L'articolo primo del progetto ministeriale è il seguente:

Art. 1.

Ogni unione matrimoniale con le forme religiose deve essere preceduta o seguita dall'atto del matrimonio con le forme e secondo le disposizioni del Codice civile.

A questo articolo l'Ufficio centrale ne contrappone un altro così formulato:

Art. 1.

È proibita, sotto le comminazioni appresso indicate, la celebrazione del matrimonio col rito religioso, finchè non sia seguito l'atto del matrimonio nelle forme e secondo le disposizioni del Codice civile.

Il senatore Ferraris poi propone a questi due articoli il seguente emendamento:

Art. 1.

(Articoli 1, 2, 3 del testo del Ministero
1, 2, 3, 4, 5 dell'Ufficio centrale).

Sempre quando, per disposto di legge civile o penale, di regolamento, ovvero di atto tra vivi o per disposizione dell'uomo, sia richiesta; od imposta la condizione di celibato, o vedovanza, o siano regolati gli effetti per binubato, chiunque abbia interesse o diritto alla osservanza della condizione, o per rivendicare gli effetti civili, potrà proporre contro chi viva, od, in caso di morte, abbia vissuto con consuetudini e rapporti coniugali, o la decadenza o gli effetti che di legge, quando non si provi la celebrazione di matrimonio a termini dell'articolo 117 e seguenti del Codice civile.

Finalmente abbiamo un'altra proposta di emendamento al progetto ministeriale presentata dal senatore Carle, così concepita:

« Ogni unione matrimoniale con le forme religiose, che non è stata preceduta dall'atto di matrimonio con le forme e secondo le disposizioni del Codice civile, deve essere immediatamente seguita dalla celebrazione del medesimo.

« Conseguentemente gli sposi che intendono di far precedere il rito religioso debbono prima aver adempiuto alle prescrizioni tutte della legge civile e aver dichiarato previamente all'ufficiale dello Stato civile il giorno e l'ora in cui procederanno alla celebrazione dell'atto civile.

« Tale celebrazione dovrà essere fissata per lo stesso giorno o per il giorno susseguente a quello della cerimonia religiosa ».

Ha facoltà di parlare sull'art. 1 del progetto ministeriale in discussione il senatore Taiani, primo iscritto.

TAIANI. Signori senatori, nell'art. 1 dell'Ufficio centrale si concentra tutta la sostanza della

legge, e, o si guardi nella forma colla quale fu presentata dall'onor. ministro, o come fu modificato dall'Ufficio centrale, vi si trova sempre il carattere comune d'un progetto di difesa di una delle principali istituzioni dello Stato, e di prevenzione contro danni gravissimi, da tutte le parti riconosciuti ed affermati. Nell'udire però una delle ultime affermazioni dell'onorevole ministro, mi è sembrato quasi di dovermi ricredere e che noi in cinque giorni di discussione ci siamo profondamente ingannati, e che quella grave differenza che passa tra i due articoli, vale quanto dire se debba o non debba il matrimonio civile avere la precedenza obbligatoria sul matrimonio religioso, che distingue i due progetti e fu il tema precipuo, se non unico, di tanto discutere, in un batter d'occhio è sparita, poichè l'onor. guardasigilli ha detto, e ha creduto di dimostrarlo, che il suo progetto è uguale a quello dell'Ufficio centrale, poichè la precedenza obbligatoria che vuole l'Ufficio centrale è totalmente effimera; oh perchè, onorevole guardasigilli, noi fummo vittime di questo inganno ed è effimera, nel progetto dell'Ufficio centrale, la precedenza obbligatoria?

La ragione fu dal guardasigilli rinvenuta nell'art. 4 dell'Ufficio centrale che è così concepito:

Art. 4.

« Cessa l'azione penale anche contro il ministro del culto, se gli sposi addiverranno all'atto del matrimonio nelle forme e secondo le disposizioni del Codice civile, prima che la sentenza di condanna sia passato in giudicato ».

Dunque, dice l'onor. guardasigilli, voi volete o non volete questa precedenza?

Ma se coll'articolo 1° volete la precedenza, col 4° non la volete più, poichè togliete l'azione penale nonostante che il matrimonio civile sia stato celebrato non prima ma dopo il religioso.

Dunque il mio articolo che nega la precedenza è eguale a quello dell'Ufficio centrale che la vuole.

Io non ho mai sentito in vita mia, mi permetta che dica la parola, un sofisma più ingegnoso di questo.

Onorevole guardasigilli, l'art. 4 fa l'ipotesi di un matrimonio civile celebrato dopo il rito religioso, e prima che la condanna sia passata

in cosa giudicata. Domando a tutti: questa condanna come è venuta?

È venuta perchè vi fu un giudizio.

E questo giudizio come fu istituito?

Perchè l'articolo dell'Ufficio centrale ha elevato a omissione punibile il fatto del ministro del culto che celebri il matrimonio religioso senza avere il certificato che il matrimonio civile fosse stato celebrato.

Dunque abbiamo una condanna effetto del giudizio, il giudizio effetto di una contravvenzione stabilita nell'articolo 1°, e come conseguenza finale della condanna, l'omaggio alla legge mercè la tardiva celebrazione del matrimonio civile. E quando il fine è raggiunto, l'azione penale si estingue per tutti. Nulla più legittimo, nulla più logico di questo; ma il guardasigilli, soltanto perchè la celebrazione del matrimonio avviene in tal caso dopo la condanna e per effetto di essa, dice effimera la precedenza obbligatoria proposta nell'articolo 1° dell'Ufficio centrale e la defuisce così nel momento preciso nel quale mostra tutta la sua efficacia, raggiungendo i fini della legge.

Onorevole guardasigilli, questo è un argomento che doveva risparmiarsi a se stesso e al Senato. Quando si portano argomenti di questo genere la dimostrazione è una, che si ha tra le mani una cattiva causa.

E passo avanti.

Dunque, come diceva, tra i due articoli vi è questo solo carattere comune: il carattere difensivo di un'istituzione del Codice civile, e il carattere preventivo di un danno che si vuole evitare; ma era facile prevedere che una discussione di questo genere non avrebbe potuto modestamente rimanere in ristretti confini e che avrebbe invece sconfinato dilagando nel campo della politica ecclesiastica in generale.

Che anzi, su questo punto, la discussione generale divenne assai vivace, sia per la natura dell'argomento e sia perchè vi furono parecchie esagerazioni venute da tutte le parti; esagerazioni di fatti, esagerazioni di dottrine. Ed in vero quelle miserelle 50 lire di multa che sono proposte dall'Ufficio centrale, già trasformate da un giornale clericale, letto qui l'altro giorno, in pesanti catene destinate ai ministri del culto da queati tirannelli esosi dell'Ufficio centrale, dopo da uno dei più autorevoli e dei più rispettati nostri colleghi vennero

queste stesse 50 lire messe quasi al livello del carcere di Pietro Giannone e dell'arsione di Giordano Bruno. E poi udimmo grida angosciose per avvertire che queste 50 lire di multa avrebbero allargato i dissidi tra la Chiesa e lo Stato e avrebbero moltiplicato gli ostacoli sulla via di una possibile conciliazione.

A questo punto io decisi di prendere la parola, ma se non l'avessi fatto allora l'avrei fatto oggi, poichè l'onor. guardasigilli su questa parte che ha occupato così largamente il campo della discussione del Senato, egli è stato molto parco; ha detto però alcune frasi assai recise che avrei sempre rilevato per dire il mio pensiero.

Egli ha detto: fu in questi giorni, non so da chi, affermato, ed io lo so anche per mie informazioni, che i ministri del culto, alti e bassi, non fanno che tutto il giorno suggerire il rispetto al Codice civile, e suggerire che il matrimonio civile si faccia, prima o dopo, ma che si faccia.

Onor. guardasigilli, così dovrebbe essere. I ministri del culto amministrando il Sacramento del matrimonio sanno bene che nessuna sanzione dello Stato è a loro disposizione e quindi riconoscono che essi non hanno potere d'impedire tutto ciò che può derivare dal semplice matrimonio religioso scompagnato dal matrimonio civile.

Non hanno potere d'impedire gli abbandoni, le seconde e le terze nozze, e l'illegittimità dei figliuoli. Ora il sentimento morale dovrebbe suggerire ai ministri del culto di non celebrare il matrimonio religioso senza il civile.

Ma pur troppo non è così.

Me lo perdoni l'onor. guardasigilli, se così fosse, non avremmo a deplorare tutti i mali, a scongiurare i quali la legge fu presentata, ed ella stesso ce l'ha detto col primo periodo della sua relazione.

« Le ragioni che inducono il Governo a presentare l'attuale progetto di legge non hanno d'uopo di un'ampia illustrazione. Le previsioni che si fecero fin da quando si discuteva la riforma che introdusse nella nostra legislazione l'istituzione del matrimonio civile, e cioè che, attuata questa riforma, molti si sarebbero astenuti dal celebrare il rito civile del matrimonio, appagandosi del solo rito religioso, si avverarono purtroppo, ed in una misura la cui gra-

vità fu subito generalmente riconosciuta. Onde il bisogno di apportare rimedi fu presto sentito; e la discussione, apertasi una volta su tale argomento, mai più è cessata ».

Ora, onor. guardasigilli, come avrebbe scritto questo esordio, se avesse acquistato la certezza che il sacerdozio influiva tutti i giorni perchè il matrimonio civile si scompagnasse al religioso?

Io non credo che davvero tutto il clero sia avverso a questa istituzione, e tutto non abbia amore e sentimento di patria.

Ma basta una parte sola avversa perchè l'infezione si propaghi.

E poichè sono in questo argomento tollerato il Senato che io faccia brevi considerazioni, le quali saranno anche la giustificazione del mio voto.

Nell'adire le parole del guardasigilli, che accennavano quasi ad una pacificazione generale, io ho ricordato che alcuni anni or sono in Napoli, inaugurandosi una lapide commemorativa alla presenza dell'arcivescovo e del presidente del Consiglio dei ministri, questi nel pronunciare un breve discorso, facendo una velata allusione alla pace desiderabile tra la Chiesa e lo Stato, ebbe ad uscire in una invocazione a Dio. Ricordo che ciò produsse un vocio, fu un almanaccare nella stampa, e da varie parti si domandava con ironia di qual Dio si trattasse. Io, convinto come sono che il miracolo della pacificazione può soltanto avvenire per opera del Dio tempo, dissi tra me che questo appunto era il Dio invocato.

Si, o signori, il tempo va insegnando a tutti che nulla può impedire lo svolgimento fatale di taluni fatti umani, come nulla può ravvivare un periodo storico, che si esaurisce e un ciclo che si chiude.

Il senatore Negri bene ed eloquentemente disse, quantunque ne trasse dopo conseguenze meno esatte, che le teocrazie, forme di Governo providenziali nei tempi semibarbari, al progredire della civiltà, per la loro missione compiuta, devono scomparire.

Disse così l'onor. Negri, ed io completo il suo pensiero aggiungendo che dopo la catastrofe di una delle più vetuste e delle più potenti teocrazie, la romana, passioni naturalmente eccitate, ambizioni grandi rotte, secolari

interessi distrutti poterono turbare, ma non impedire il consolidarsi del grande avvenimento.

Ma oggi, dopo 30 anni, si comincia a vedere l'azione del tempo? Io credo di sì, ma se è vero che i primi effetti dell'azione del tempo cominciano a farsi sensibili, è pur vero che i suoi indizi si vedono quasi solamente nelle più alte sfere del Pontificato. Colà, o signori, gli spiriti si sono rasserenati, agli sdegni va succedendo una sapiente rassegnazione, alla parola irata e minacciosa è succeduto l'elevato contegno e la parola elevata del Pontefice con la quale discute tutto di i più gravi problemi dell'èvo moderno, religiosi, morali, civili, sociali.

È vero che di tanto in tanto sorge la protesta. Ma essa si è fatta sempre più rara, sempre più debole, sempre più scolorata, e mi si permetta di aggiungere che va quasi assumendo i caratteri della tipica protesta dei Borboni di Napoli, i quali vissero e si estinsero protestandosi Re di Gerusalemme.

Agli statisti italiani intanto, tra i quali pongo in primo luogo l'onor. Bonasi, che hanno il dovere di seguire passo a passo ogni più lontano indizio di una grande possibile evoluzione, non hanno potuto sfuggire, qualcuna almeno delle più salienti manifestazioni, delle quali più sopra ho fatto cenno, come, per accennarne qualcuna che la memoria or ora mi suggerisce, l'*enciclica immortale Dei* sulla costituzione degli Stati; l'*enciclica libertas* sopra i caratteri della libertà umana, l'*Enciclica Rerum novarum*, importantissima, sulla condizione delle classi operaie, sulle ore di lavoro e sui salari; l'*Enciclica Satis Cognitum* sopra la fusione delle varie comunioni cristiane; Enciclica, se mal non ricordo, pubblicata dai giornali inglesi del 1896 e preceduta dall'ardito tentativo, che sarà rinnovato, della unificazione delle grandi Chiese, d'Oriente e d'Occidente.

Or vorrei non ingannarmi, ma io sento che manifestazioni di così alta portata, manifestazioni così ricche di pensiero, costituiscono quasi il programma per i Papi futuri, col monito implicito che alla sua attuazione ogni preoccupazione di politica mondana sarebbe impaccio e pericolo, come impaccio e pericolo sarebbe la commistione della qualità di Re minuscolo, colla qualità di sommo Gerarca del mondo cattolico, circondato dall'assemblea più interna-

zionale che sia mai esistita e con un'autorità morale sconfinata sopra centinaia di milioni di credenti.

Ma veniamo al rovescio della medaglia. L'esempio che comincia a venire dall'alto ha avuto efficacia sulla generalità dei prelati?

No, o signori.

Vi sono prelati isolati, vi sono prelati i quali ubbidiscono al senso vero della religione e senza avversione alle istituzioni dello Stato, ma vi è pure una fazione prelatizia intransigente la quale mantiene vivo il dissidio e gli sdegni fra la Chiesa e lo Stato, e a questa intransigente fazione è dovuto in gran parte se la istituzione del matrimonio civile, accettata dalla Chiesa in tutti i paesi cattolici, si respinge soltanto in Italia. E vi si ribellano appunto perchè la ribellione alla istituzione del matrimonio civile turba le coscienze, porta l'allarme e il disordine nelle famiglie, ed è mezzo potente per mantenere vivi i dissidi e gli sdegni, e così attutire per quanto e fin quanto possono, il pensiero riposto di un'alta mente.

Chi mi vuol comprendere mi comprenda.

Ma torniamo alla storia della genesi e del cammino che ha fatto questa istituzione, poichè ciò dimostra colla più grande evidenza che il Senato (onor. senatori, richiamo la vostra attenzione) è in causa più che non creda nella presente questione. Il Senato dal 1865 fino ad oggi, ossia per il corso di 36 anni, ha assentito a tutte le dichiarazioni fatte dai più grandi giureconsulti in quell'epoca, e mantenute vive durante tutto questo spazio di tempo, e sino ad oggi. Cosa dissero quei sommi nel '65, e dei quali, ad imitazione del guardasigilli, leggerò i nomi fra breve?

Dissero, che istituito nel Codice il matrimonio civile, non vi si aggiungevano le sanzioni penali, come nel Codice Napoleonico e del Belgio, non già perchè mancasse nello Stato il diritto di emanare sanzioni penali per obbligare alla precedenza del matrimonio civile al religioso, ma soltanto perchè credettero opportuno di attendere prima il danno, e toccar con mano che i cittadini non ubbidissero al precetto di legge, e che il prete con malizia o con omissioni colpevoli vi concorresse.

L'onorevole Pascale, il quale sentiva la forza di questa dichiarazione di principi, cercò attenuarla, dicendo cose inesatte.

Disse, è vero, che nel 1865 si era fatta la riserva di provvedere, ma la riserva riguardava tutt'altra penalità, giammai la obbligatoria precedenza del matrimonio civile sul religioso, e la pena al ministro del culto.

Chiedo perdono, onorevole Pascale, io potrei leggere lunghi brani, ma mi restringo a leggere poche frasi di un documento ufficiale, che dirò poi da chi parte.

In questo documento si fa prima la rassegna di tutte le codificazioni contenenti la obbligatorietà della precedenza del matrimonio civile colle relative sanzioni penali e poi si esce in queste frasi:

« Erano questi i precedenti legislativi stranieri e patrii che stavano innanzi ai legislatori italiani quando deliberavano di introdurre nel nuovo Codice del 1865 il matrimonio civile. Sorgeva allora, fra le altre, la questione, se convenisse di seguire la legge di Francia anche nella parte che obbliga gli sposi a celebrare il matrimonio civile prima del religioso e decreta pure contro i ministri del culto che benedicano col rito nuziale un matrimonio non ancora celebrato avanti all'ufficiale civile.

« Divise erano le opinioni, e vivamente venivano discusse nel seno della Commissione senatoria chiamata la prima ad esaminare il progetto di Codice civile presentato dal Governo.

« Quel progetto, ponendo per una parte, grande fiducia nel rispetto dei contraenti verso la legge e nel loro interesse di osservarla, e volendo, d'altra parte, rendere un assoluto omaggio alla separazione delle due società, la civile e la religiosa, ed alla reciproca loro libertà, rimetteva in balia delle parti la precedenza di tempo all'atto civile o al rito religioso, confidando che, se non almeno sempre, nella grandissima maggioranza dei casi, i matrimoni avrebbero ricevuta la doppia sanzione dello Stato e della religione.

« Il sistema proposto dal Governo veniva, non senza grave difficoltà ed esitazioni, adottato dalla Commissione del Senato, la quale per altro, prevedendo la possibilità che si verificassero anche in Italia quegli inconvenienti che la esperienza additava in altri paesi cattolici, riservava, all'evenienza del contenuto, il prendere adeguati provvedimenti coercitivi.

Questo concetto così veniva espresso nella relazione di quella Commissione:

« Quando l'esperienza venisse a dimostrare che si abusasse della ignoranza o semplicità dei cittadini per indurli a non curare l'osservanza delle forme civili del matrimonio, e ne risultasse grave perturbazione nello stato delle famiglie, sarà facile allora l'arrecarvi riparo con severe coercizioni ».

Chi erano i componenti di questa Commissione che faceva queste gravi riserve sciogliendo la questione di diritto e ammettendo in conseguenza il diritto nello Stato di elevare a reato l'omissione del ministro del culto o di colpirlo? Ecco i nomi: De Foresta, Duchoqué, Ferrigni, Giccia, Lanzilli, Marzucchi, Amari, Pallieri, Stara, Vacca, Vigliani.

Ma non basta. Ricorderanno i signori senatori che il Codice civile già presentato dal Pisanelli nel 1863, fu discusso dal Senato nella famosa legge che si disse della unificazione legislativa, quando era succeduto il Vacca al Pisanelli. Si fece una seconda Commissione e questa, quando ebbe a discutere precisamente quella parte riflettente il matrimonio, nella relazione, ed il relatore mi pare fosse il De Foresta, si legge questo periodo:

« Se l'Ufficio centrale del Senato, malgrado l'esempio degli abusi avvenuti nel Belgio, si è determinato ad accettare la proposta del Governo per la libertà degli sposi di far benedire le loro nozze prima o dopo il matrimonio avanti l'ufficiale dello stato civile, si fu dapprima nella fiducia che, come si faceva sperare, questa concessione sarebbe un mezzo di conciliazione col clero in questa parte, e di appagamento agli scrupoli di alcuni degli onorevoli oppositori alla legge; e riflettendo in secondo luogo, che se mai fossero a noi riserbati i disinganni che avvennero nel Belgio, il Governo e il Parlamento non avrebbero che a seguirne l'esempio ».

E nel Belgio, avvenuto il disinganno, approvarono una legge colla quale si stabiliva la precedenza obbligatoria con corredo di penalità agli sposi e al ministro del culto.

E chi erano questi altri sommi che scrivevano così? Erano De Ferraris, Chiesi, Castagnetto, Ceppi, Duchoqué, Paglieri, Castelli, De Foresta, Cadorna e Des Ambrois. Dunque, non si può negare, venti illustri nostri colleghi nel 1865 discussero se a fianco dell'istituzione

del matrimonio civile si dovesse collocare la sanzione penale contro il ministro del culto e contro gli sposi i quali procedessero alla celebrazione del matrimonio religioso senza farlo precedere dal matrimonio civile. E la riserva fu mantenuta scrupolosamente, anche quando accadde un fatto gravissimo.

Poco tempo dopo la pubblicazione del Codice civile, che avvenne nel 1866, una ventina di vescovi e di arcivescovi si riunirono a Spoleto. Il sommo Pontefice negò loro di assumere forme e nome di concilio: ma essi si contentarono di prendere il nome di assemblea, se ben mi ricordo.

Questa assemblea esaminò molti quesiti ed emise molte decisioni. Tra le altre questa che ripeto perchè l'ho a memoria.

« L'assemblea qui riunita dichiara che l'istituzione del matrimonio civile, come sta scritta nel nuovo Codice, è un vero e puro concubinato ».

La provocazione era grossa, erano tutti vivi quei sommi che avevano fatto la riserva, ma tacquero ancora, confidando che col buon senso delle popolazioni e con un po' di rivolta nel basso clero, non ostante quella dichiarazione, non si verificassero malanni. Decorsero alcuni anni ed anche quest'altra speranza fu perduta; i matrimoni ecclesiastici diventarono centinaia di migliaia; i procuratori generali nei loro discorsi reclamavano provvedimenti legislativi pronti ed energici; e così avvenne che nel 1873 si rupero gli indugi e si presentò la prima legge.

Il primo articolo di questa prima legge è così concepito:

« L'atto civile del matrimonio deve sempre precedere il rito religioso. L'ufficiale dello stato civile rilascerà in carta libera e gratuitamente un certificato ».

E l'art. 2°:

« Il ministro di qualunque culto, il quale procederà alla benedizione nuziale prima della celebrazione del matrimonio nelle forme stabilite dal codice civile è punito con la multa ecc. ».

E di chi è questo progetto? di un gran rompicollo: il Vigliani (*si ride*).

Ed anche allora si diceva quello che si è detto adesso: che lo Stato violava la libertà, che lo Stato entrava nella Chiesa e turbava il culto; che lo Stato violava (come ha detto

l'altro giorno il senatore Gadda) la legge sulle guarentigie che già era stata pubblicata da due anni.

Ma il Vigliani così risponde alle critiche nella relazione. Se volessi potrei citare anche altri documenti, ma questo è più che sufficiente:

« È superfluo l'espone le dannose conseguenze morali e civili di codesto stato di cose che finora mostra di crescere anziché diminuire col tempo. Ognuno se le può di leggieri figurare. Esse si manifestano ora nel desolante ed immorale spettacolo di donne abbandonate e tradite, di figli privi dello stato di legittimità ridotti alle condizioni di spurî, del concorso di due matrimoni, l'uno religioso e l'altro civile, contratto dalla stessa persona con persone diverse, quindi di due famiglie, l'una protetta dalla religione, l'altra dalla legge civile », ecc.

E qui seguita nei dettagli di questa dolorosa storia degli effetti esiziali di aver lasciati liberi gli sposi di procedere al matrimonio civile prima o dopo il matrimonio religioso.

E più sotto lo stesso Vigliani, quasi facendo una risposta, di 27 anni anticipata, all'onorevole Vitelleschi, all'onorevole Negri ed agli altri che hanno ragionato nello stesso senso, scriveva:

« Coloro soltanto i quali, rinnegando tutta la storia e la ragione manifesta, contendono alla società civile ogni ingerenza nel matrimonio, coloro che condannano il matrimonio civile, o lo dicono un'empietà, coloro insomma che fanno del matrimonio un'istituzione del tutto religiosa, sovrapponendo allo Stato la religione, possono vedere offesa la libertà religiosa nella precedenza di tempo attribuita alla celebrazione dell'atto civile.

« Ma chi rispetta il Codice civile che le nozze rivendica allo stato; chi crede al diritto dello Stato di regolare i maritaggi; chi nella benedizione impartita dal sacerdote alle nozze vede bensì un'istituzione grande e santa, ma non vede l'atto della stabile unione dei due sessi per gli atti civili, non arriverà mai a concepire il dubbio che si ferisca la libertà religiosa, obbligando i cittadini a celebrare il matrimonio davanti all'ufficiale dello stato civile prima di andare a chiedere la benedizione al sacerdote.

E poi incalza:

« Non è nuovo nè raro nelle relazioni tra lo Stato e la religione che la legge debba intervenire per motivo di ordine pubblico od interesse generale, affine di prescrivere norme di tempo, di luogo o di modo nell'adempimento di funzioni religiose per impedire che ne possa derivare pregiudizio all'ordine civile.

« Le processioni, le pompe funebri ed altre funzioni pubbliche vanno soggette a regole di polizia circa il tempo, il modo ed il luogo di celebrarle. Chi ha mai pensato sul serio, che codeste disposizioni tutelari dell'ordine politico siano contrarie alla libertà religiosa?

« Codesta libertà non include certo e non potrà mai includere il diritto di turbare l'ordine sociale e di attentare alle leggi ed alle istituzioni dello Stato ».

Il progetto del Vigliani non andò innanzi per le solite vicende parlamentari, e caduto perchè chiusa la Sessione e la legislatura, si ricominciò da capo.

Al progetto Vigliani, signori, che cosa succedono? Sei altri progetti ed il primo articolo di tutti i sei progetti è eguale a quello Vigliani.

Tutti cominciano con le parole: « È obbligatoria la precedenza del matrimonio civile, ecc. ». Ma in un progetto di questa natura, essenzialmente politica, perchè tratta delle relazioni tra Chiesa e Stato non è solo il guardasigilli responsabile di questa legge. Quindi non abbiamo solo sette guardasigilli, ma abbiamo sette Ministeri con noi. Si veda quindi quanti uomini politici del maggior valore non hanno mai dubitato che si offendesse la libertà del culto e la legge sulle guarentigie proponendo la precedenza del matrimonio civile al religioso con penali agli sposi e al ministro del culto.

E non basta. Uno di questi progetti ebbe anche la fortuna di arrivare alla discussione nella Camera dei deputati, la quale quasi a voti unanimi lo approvò con pochi voti dissenzienti.

Il progetto votato fu quello presentato dal Conforti ed accettato da me, nel quale si stabiliva la pena per il ministro del culto e per gli sposi, ed invece della multa la pena del carcere. Dunque venti legislatori dei più competenti in due Commissioni, affermano nel 1865 il diritto dello Stato e si riservano, alla verifica- zione dei danni, la proposta della legge rela-

tiva, a questi venti legislatori che affermano il diritto e si riservano di applicarlo, succedono sette guardasigilli, e con essi sette Ministeri, che affermano il diritto dello Stato e sciogliono l'impegno preso da quei venti.

Ma, onorevoli senatori, il Senato non si crede impegnato a nulla per questi precedenti?

Il Senato crede che non abbia nessun dovere innanzi a questa tradizione costante, mantenuta per 36 anni e da circa 40 o 50 senatori che sono sempre stati unanimi nel reclamare, in vista dei danni, un disegno di legge come quello che presenta l'Ufficio centrale alla vostra approvazione, anche esso meno rigoroso di quello degli altri che l'hanno preceduto?

Oh, signori senatori, guai a noi se rompessimo questa grande tradizione.

Quei venti senatori che, primi, fecero la riserva e con ciò affermarono il diritto dello Stato, quei venti grandi giureconsulti e valent'uomini sono morti, è vero sono morti e sepolti, ma oggi qui si tenta di far loro un secondo funerale, seppellendo con essi i grandi dettati della loro sapienza e del loro patriottismo. (*Bene, bravo, approvazioni*).

Che cosa resta all'onorevole guardasigilli? Egli senza l'appoggio di alcuno, è andato pescando, e ha creduto di trovare un'ancora e si è trattenuto per più di mezz'ora su Pasquale Stanislao Mancini e Cadorna.

Sono i soli due e non valgono a suffragare nemmeno essi la sua tesi.

Dio mi guardi di voler leggere un discorso, soltanto voglio leggere poche righe che sono la conclusione di un discorso pronunciato da Pasquale Mancini nel 16 maggio 1879 ed è questa:

« Potrebbe dunque, io domando, il legislatore in una platonica ammirazione della propria opera rimanere indifferente allo spettacolo di un danno sociale così profondo, così ostinato e perseverante e ricusare ancora di adottare qualunque provvedimento riparatore?

Io non lo credo ».

E quindi prosegue; ascoltino:

« Do lode al Governo dell'aver presentato al Parlamento un disegno di legge nello scopo di far cessare, o almeno notevolmente scemare il disordine fin qui descritto ».

E questo disegno di legge lodato dal Mancini cosa conteneva?

Il suo primo articolo conteneva appunto la precedenza obbligatoria del matrimonio civile al religioso e stabiliva pena di carcere al prete e agli sposi che non si attenevano a questa disposizione.

Io qui ripeto coll'onorevole guardasigilli, chi può resistere all'autorità di un così grande nome? Chi è che non rispetta un così grande giureconsulto che ha empito il mondo della sua fama?

Rispettiamolo, onorevole guardasigilli, e si unisca a me nell'accettare il primo articolo dell'Ufficio centrale e se occorre vi aggiunga un po' di carcere. (*ilarità*).

È inutile intrattenermi sul Cadorna. Era uno dei venti del 1885 e ciò basta; e la sua relazione scritta nel 1879, senza l'accettazione della precedenza obbligatoria del matrimonio civile, non fu una risoluzione di diritto, ma di fatto: egli credette che in quel tempo non fosse il male così grave da esigere un rimedio radicale.

In questa discussione, finalmente, lo devo dire con dolore, ho inteso delle teorie per la prima volta in vita mia.

Cosa si è detto per appoggiare il primo articolo dell'onor. Bonasi combattendo il primo articolo dell'Ufficio centrale?

Sottosopra, tutti gli oppositori, tra i principali l'onor. Pascale, l'onor. Negri, l'onor. Gadda e l'onor. Vitelleschi, riducevano a tre i grossi argomenti.

Mi sbrigo prima dell'argomento dell'onorevole Gadda. Egli disse:

Ma come! Voi volete introdurvi nella chiesa e condannare il prete per l'esercizio di una sua funzione? Ma voi, a prescindere dai principi generali, venite a violare la legge sulle guarentigie?

L'avrebbe violata prima di noi il Vigliani con tutti quei sette guardasigilli e Ministri che lo seguirono, ma nessuno la violò.

Onorevole Gadda, se ella si fosse presa la pena di leggere tutta la legge del 1871, avrebbe visto che nella stessa legge sulle guarentigie è consacrato il diritto dello Stato a far quello che oggi si dice non possa fare.

Ecco, l'art. 17 è così concepito:

« In materia spirituale e disciplinare non è ammesso richiamo o appello, contro gli atti dell'autorità ecclesiastica ».

« La cognizione degli effetti giuridici, così di questo come di ogni altro atto di essa autorità appartiene alla giurisdizione civile. (Ascolti adesso, onorevole Gadda). Però tali atti sono privi di effetti se contrari alle leggi dello Stato e all'ordine pubblico o lesivi dei diritti dei privati, e vanno soggetti alle leggi penali se costituiscono reato ».

Quindi vede che, a prescindere da tutti i precedenti estranei alla legge, basta la sola lettura di essa per dimostrare che non si sia voluto col primo articolo proposto dall'Ufficio centrale derogare alla legge sulle guarentigie.

Venne poi l'onorevole Negri, il quale dopo di avere esposto idee giuste intorno alla caducità delle teocrazie, cascò in talune conseguenze inesatte, e disse che, siccome la Chiesa per tradizioni medioevali ha sempre creduto suo diritto esclusivo la materia del matrimonio, così bisogna tollerare che prosegua. E sapete perchè? Perchè il prete ha una doppia natura, ha natura di cittadino ed ha la natura di prete.

Quando sta fuori la chiesa egli è cittadino, quando entra nella chiesa è prete intangibile. Ah, onorevole Negri! mi scusi, ma ella sbagliò di molto, il cittadino investe sempre il prete della sua qualità, e tale qualità di cittadino non si perde mai, e il prete nella via, nella casa, nella chiesa, nell'inferno o nel paradiso, è sempre cittadino ed è soggetto alle leggi dello Stato, e quando le viola, in qualunque luogo, è soggetto alle sue sanzioni.

E l'ultimo argomento si poggiò sulla vecchia frase del Conte di Cavour « libera Chiesa e libero Stato ».

DI SAMBUY. Il Conte di Cavour disse « Libera Chiesa in libero Stato ».

TAJANI. Per me la cosa non cambia; e sia pure. Ma forse che con questa formula il Cavour poteva intendere che la Chiesa libera si potesse assidere alla pari a fianco dello Stato? No, o signori, ciò non era, nè poteva essere, nella mente del grande statista. La Chiesa è una grande associazione religiosa che si aggira e si muove nella cerchia dello Stato ed è libera in ogni suo moto, ma se tocca i diritti dello Stato e li viola va soggetta alle leggi e alle sue sanzioni.

Se non fosse così, noi saremmo in una condizione molto miserabile.

Mi pare che questi per sommi capi fossero gli argomenti degli avversari, e mi aspettavo

che l'onorevole guardasigilli ne producesse degli altri, ma non ne aveva, perchè uomo di alta mente come egli è, se avesse avuto un mediocre argomento l'avrebbe sfruttato da tutti i lati, ma non ne aveva più. Ebbene, che cosa debbo concludere? Devo concludere che, a prescindere da tutto ciò che fu detto contro il progetto ministeriale, una legge di questo genere poteva non essere presentata, ma una volta presentata e una volta che l'Ufficio centrale propone l'obbligatorietà della precedenza del matrimonio civile al religioso, se non fosse votato avrebbe un effetto nefasto, perchè quel tale partito intransigente si crederebbe autorizzato, deridendosi, a fare peggio di prima.

Ve ne scongiuro, adunque, e asteniamoci pure dal fare ingiuria alla memoria dei nostri antichi e dotti predecessori di trentacinque anni or sono, non facciamo ingiuria alle tradizioni mantenute in trentasei anni da sette guardasigilli e da sette Ministeri. E quando con questa autorità dietro le spalle il vostro Ufficio centrale vi propone con forme più miti l'istesso articolo che ha una così gloriosa tradizione, il Senato non votandolo assumerebbe una grave responsabilità.

E qui chiudo rilevando l'ultima frase del discorso dell'onorevole Pascale.

Egli ci scagliò questa apostrofe: « Se non possiamo tornare indietro, almeno fermiamoci ».

Ma, onorevole Pascale, noi non dobbiamo fermarci, perchè stiamo già fermi, sulla frontiera del campo dei diritti dello Stato per difenderli con tutte le armi che ci somministra il coraggio delle nostre opinioni (*Benissimo*).

E, se qualcuno si dovesse fermare, poteva rivolgersi ai prelati intransigenti che provocano lo Stato, a coloro che pronunciarono il famoso postulato di Spoleto. A loro doveva dire: fermatevi, poichè la longanimità del legislatore può cessare.

Quanto alle parole: *non potendo tornare indietro*, per noi che siamo sul terreno sul quale combattiamo per i diritti dello Stato moderno, dello Stato laico, e combattiamo per la dignità della patria, se ci dobbiamo muovere, coerenti ai nostri principi e al nostro passato, non andremo mai indietro, ma scrivendo sulla bandiera il fatidico motto di Savoia, diremo: Avanti sempre. (*Approvazioni vivissime*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Buttini, altro iscritto.

BUTTINI. Desidero fare una semplice dichiarazione di voto, che credo doverosa dopo avere assistito ad una discussione così ampia e sempre così serena ed elevata, nella quale si svolsero tante e sì diverse argomentazioni a favore di ciascuno dei sistemi adottati dal Ministero e dall'Ufficio centrale. Additerò solo brevemente le ragioni che determinano la mia scelta in tale dissenso.

Io lodo l'energia spiegata dall'onorevole guardasigilli nel voler condurre in porto la soluzione dell'importante questione che preoccupa da molti anni tanti insigni uomini politici. Ammirai la fermezza di carattere, che egli spiegò oggi innanzi al Senato nel sostenere un sistema, che rispondeva ad un suo antico e profondo convincimento. Mi piacque il modo veramente scultorio, con cui egli ebbe a delineare nelle premesse della sua relazione, il grave stato di cose, a cui si trattava di provvedere, qualificando, come « un vero fatto di importanza sociale il sensibile numero di matrimoni illegali contratti da coloro che, avendo speciali ragioni per evitare taluna delle conseguenze del matrimonio civile, se ne astenevano, servendosi della forma religiosa *più che per fare atto di religione* per coonestare la propria unione, cui avrebbero rifuggito di lasciare la nuda apparenza di concubinato » e concludendo coll'affermare « la necessità di ovviare al pericolo che l'istituzione del matrimonio venisse ad essere minata da una forma extralegale e rivale, contenente germi di dissoluzione dell'ordine costituito delle famiglie ».

Tra le proposte del Governo, senza esitazione e riserva, faccio plauso a quelle segnate agli articoli 5, 6 e 7, accettate dall'Ufficio centrale, e specialmente a quella, pur essa accottata, della decadenza immediata dai vantaggi inerenti allo stato di celibato o di vedovanza.

Sono anzi disposto ad ammettere coll'onorevole ministro proponente che una disposizione, come questa ultima, che farà sparire tutti i vantaggi civili, che gli sposi oggi riescono a conservare unendosi col solo rito religioso, anche da sola avrebbe potuto meritare l'onore di una proposta di legge.

Non posso invece condividere la convinzione del guardasigilli sulla questione, che trova una

così opposta risoluzione nell' art. 1 dei due progetti, relativa all' obbligo di *far precedere*, oppure di *far solo sequire entro un certo termine* il matrimonio civile a quello celebrato col rito religioso.

Su tale punto mi sento tratto ad accostarmi alle idee dell' Ufficio centrale per queste principali considerazioni.

A me pare che la precedenza del matrimonio civile trovi il suo primo appoggio in una osservazione molto semplice. Abbiamo un' unica forma di matrimonio che valga ad assicurare lo stato civile, ad attribuire una regolare condizione giuridica ai cittadini delle nuove generazioni, ai figli che il matrimonio è destinato a procreare: e non sarà a questo matrimonio, unica fonte delle garanzie dei nascituri, che daremo la precedenza? E riconosceremo invece per legge che questo stesso matrimonio possa essere celebrato *anche molti giorni dopo* che avranno potuto essere concepiti coloro, a cui esso deve procurare uno stato legittimo, che intanto il pentimento o la morte di uno degli sposi potrebbe rendere irremissibilmente impossibile?

Fece anche sull'animo mio impressione quanto si disse circa la menomata libertà che deriverebbe ai contraenti del matrimonio civile dall'accoglimento del sistema della precedenza del matrimonio religioso, col solo obbligo negli sposi di farvi succedere quello civile. Certamente sembra anche a me che chi contrarrà il matrimonio religioso, godrà di una pienissima libertà di determinazione. Ma quale sarà la condizione della sua libertà nel determinarsi a far succedere al vincolo religioso quello civile? Come si vorrebbe ancora riconoscere rispettata in lui quella libertà assoluta che si volle tutelare con gli articoli 53 e 54 del Codice civile? Forse che questa libertà per lo meno non apparirà, e non sarà realmente limitata dalla considerazione che, se non si pensasse più al matrimonio civile, si andrebbe incontro ad un procedimento penale, ed alla condanna ad una multa, convertibile in vari giorni d'arresto in difetto di pagamento?

Ma per me un'altra considerazione ha molto peso. Io temo che l'adozione del sistema proposto dal Governo possa produrre quale conseguenza un grave perturbamento nel funzionamento dei nostri ordinamenti famigliari.

Se è vero, onorevoli senatori, che il nostro Codice civile, promulgato pure qui in Roma, senza nessuna modificazione e limitazione, contiene un ordinamento completo del matrimonio e della famiglia — colla determinazione dei vari impedimenti, sia d'ordine morale, sia d'ordine fisico, colla prescrizione del consenso dei genitori, o almeno del padre, sino all'età di ventun anni per la figlia e di venticinque per il figlio, facendo assoluto divieto della celebrazione del matrimonio ove manchi la prova del consenso stesso o del provvedimento giudiziale che ne tenga luogo — quale sarà la conseguenza di lasciare la precedenza al matrimonio religioso, governato da diverse norme, non solo riguardo agli impedimenti, ma eziandio riguardo alla necessità dell'intervento dei genitori o di chi ne tenga luogo?

Quale condizione verrebbe creata alle famiglie, nelle quali taluno dei discendenti incominciasse ad unirsi col vincolo religioso senza quell'adesione dei genitori che la legge civile esige sia per soccorrere all'inesperienza giovanile nel più solenne atto della vita sia per mantenere saldo il sistema dell'autorità paterna?

Quali dolorose condizioni morali verrebbero procurate a queste famiglie, dove l'autorità paterna dovrebbe spesso piegare a fronte del fatto compiuto, anche con la convinzione dell'infelicità della scelta, solo per evitare mali e scandali maggiori!

Ritengo che una legge, la quale si propone lo scopo di tutelare e difendere l'istituto della famiglia, debba almeno evitare che taluna delle sue nuove disposizioni possa influire a cagionarvi invece perturbamenti nuovi.

Ma un'altra considerazione mi colpisce. Abbandonato il sistema della precedenza del matrimonio civile, di necessità devesi, per provvedere in qualche modo all'osservanza della legge, fissare un termine per compierlo a decorrere dalla celebrazione del rito religioso.

E allora che cosa realmente avviene?

Non è forse vero che in questo modo si sanziona una specie di condizione regolare riguardo a ciò che la relazione ministeriale denominò *forma extralegale e rivale* del matrimonio riconosciuto dalla legge civile?

Succederà questo.

Attualmente le persone intelligenti e di cuore,

quando si trovano a contatto con sposi delle classi meno istruite, adempiendo a quell'alto dovere sociale che a tutti incombe di consigliare ed aiutare gl'inesperti, cercano di far comprendere a questi sposi come sia indispensabile che, uscendo dalla Chiesa, facciano immediatamente succedere alla benedizione del sacerdote l'atto civile nell'Ufficio comunale, e debba sempre anche quest'atto precedere lo inizio della loro coabitazione.

Come potrebbe sperarsi di riuscire in quest'opera di onesta e prudente esortazione dopo che vi fosse una disposizione di legge civile che facesse conoscere a tutti i cittadini che quando s'asi celebrato il matrimonio religioso si avranno 40 giorni, od anche assai meno, per compiere il matrimonio civile?

Per me la gravità della questione non sta nel lungo termine dei 40 giorni, che già l'onorevole guardasigilli si dichiarò disposto di ridurre, e che venne riconosciuto eccessivo anche recentemente da alte autorità ecclesiastiche, ma sta bensì nel fatto di esservi la ricognizione legale di un termine di distacco fra l'unione *non produttiva* e quella *produttiva* di effetti giuridici.

Intanto, ove in questo primo periodo di vita coniugale *extralegale* non si arresti l'opera della moltiplicazione dell'umanità, potrebbe avvenire che fossero concepiti nuovi cittadini, ai quali, il capriccio, il pentimento o la repentina fine di uno degli sposi, potrà precludere in modo irrimediabile lo stato di figlio legittimo con tutti i relativi vantaggi e diritti!

Questi non possono essere i risultati, come non sono certamente gl'intenti, dell'attuale disegno di legge!

Tali sono le precipue ragioni che mi determinano a votare coll'Ufficio centrale.

Solo aggiungerò pochissime considerazioni per difendere il mio voto contro le obiezioni relative alla supposta offesa che la precedenza del matrimonio civile arrecherebbe sia alla libertà civile e religiosa dei cittadini, sia agli impegni assunti del Regno italiano coll'articolo 17 della legge 13 maggio 1871; e per difenderlo altresì contro le previsioni che alcuni oratori credettero di fare circa gli effetti morali e politici del sistema proposto dall'ufficio centrale.

Mi basti richiamare quanto venne detto dagli oratori che difesero tale sistema.

Anche in questa proposta io non vedo nè un proposito di combattimento, nè l'intento di invadere i diritti e le funzioni altrui, ma unicamente l'esercizio di una missione, che è ad un tempo diritto e dovere del potere civile, di difendere la famiglia, primo fondamento dello Stato.

Tra le due previsioni udite nei discorsi di ieri, l'una molto pessimista e l'altra piuttosto ottimista del relatore dell'Ufficio centrale, inclino ad accostarmi a quest'ultima, appoggiata ad una così copiosa ed erudita dimostrazione desunta anche da fatti e documenti recentissimi.

Anch'io spero che l'applicazione di questa legge, con cui lo Stato unicamente fa valere i diritti, a cui mai rinunziò nè poté rinunziare, e che spettano al potere civile in una materia che fu sempre universalmente ritenuta di sua esclusiva competenza, non debba incontrare l'ostilità del clero, chiamato dalla stessa santità del suo ministero a cooperare colle autorità civili in tutto ciò che tocca l'ordine delle famiglie e la pubblica e privata moralità.

Leggendo una lettera aperta e resa pubblica, testè diretta da un insigne prelato all'illustre relatore, insieme colla grande temperanza adottata nella critica del sistema dell'Ufficio centrale, specialmente mi impressionò il vedervi spontaneamente riconosciuto, che il termine fissato dal progetto ministeriale per il compimento dell'atto civile potesse invece essere brevissimo, e che gli incumbenti preparatorii al matrimonio civile ben potessero e dovessero farsi prima dell'atto religioso: ma eziandio mi arrestò la parte di essa dove, mentre si constatava che realmente col sistema del Ministero qualche difficoltà potesse sorgere in pratica dalla differenza fra le leggi canoniche e quelle civili circa gli impedimenti si diceva «doversi solo desiderare un reciproco accordo e, sinchè questo non esistesse una benevole condiscendenza».

Ebbene queste reciproche benevoli condiscendenze sarebbero l'unica garanzia che nell'attuazione del disegno di legge del Governo, potrebbe sperarsi per evitare il pericolo di quei perturbamenti all'attuale ordinamento della famiglia, che ho già rilevato.

Ma quando si tratta di altissimi diritti e doveri

del potere civile quali sono quelli di tutela della famiglia, io ritengo che fallirebbe alla sua missione quello Stato che si affidasse unicamente alla moderazione, alla non solo possibile ma pure giustamente sperata arrendevolezza e condiscendenza di coloro, che, anche malgrado tutta la loro mitezza e virtù, e tutto il loro più vivo desiderio di cooperare all'attuazione di leggi di suprema importanza per l'ordine domestico, almeno in certe occasioni potrebbero non essere pienamente liberi di compiere quanto avrebbero in animo di fare individualmente. Ed in ciò sta il capitale distacco dei due progetti.

Nel progetto dell'Ufficio centrale è certo, e dipende dal solo potere civile, il rispetto dei diritti, dei doveri, degli ordinamenti fissati per la famiglia nel Codice civile.

Col sistema del Ministero invece il loro rispetto in gran parte dipenderà dalla circostanza di essersi nella celebrazione del matrimonio religioso tenuto conto di tutte le speciali e maggiori condizioni richieste dalla legge civile in confronto della legge canonica circa gli impedimenti ed il consenso.

In un moderno trattato *De dispensationibus matrimonialibus* (auctore Zephirino Zitelli) qui edito nel 1881 cadutomi casualmente sott'occhio fra le *giuste cause* della concessione delle dispense si enumera il *Periculum matrimonii civilis* e così si scrive:

« Ex dictis consequitur, probabile periculum quod illi qui dispensationem petunt, ea non obtenta, matrimonium dumtaxat civile, ut aiunt, celebraturi sint, esse etiam legitimam dispensandi causam ».

Quanti dolori e perturbamenti nei rapporti fra genitori e figli sarebbero minacciati se, approvato il disegno ministeriale, si volesse procedere nel campo del matrimonio religioso, a cui si lascierebbe la precedenza, con criteri di ostilità al matrimonio civile, o pur solamente con una facilità che non rispondesse ai diritti della patria potestà riconosciuti dalla legge civile!

Per intimo convincimento credo pertanto preferibile il sistema dell'Ufficio centrale, che potrà probabilmente essere completato e perfezionato con opportune aggiunte nel corso della discussione, ma che sin d'ora per certo meglio del progetto del Governo risponde agli intenti comuni ai due progetti ed ai diritti del potere civile.

Se si proporrà, come lasciarono supporre alcuni discorsi, qualche emendamento, o qualche ordine del giorno, rispondenti al concetto ed all'intento di rassicurare sempre più le famiglie contro il pericolo del rifiuto che fosse per opporsi dallo sposo dopo il matrimonio civile, alla celebrazione di quello religioso (sebbene io sia convinto che la prudenza e l'affetto dei genitori possano bastare per antivenire questo pericolo), lo voterò di gran cuore, in omaggio a quella stessa vera ed onesta libertà, a cui mi son sempre ispirato, ed in omaggio altresì alla pubblica coscienza ed a quei sentimenti di alta virtù e moralità, di cui tutti dobbiamo essere gelosi custodi nel santuario domestico.

L'emendamento presentato dall'amico senatore Carle mi obbliga ad aggiungere un'ultima dichiarazione.

Questo emendamento intaccherebbe pur sempre, sebbene solo in minima parte, il sistema della precedenza del matrimonio legale, e con esso i diritti dell'autorità civile, consentendo di ritardare l'effettuazione del matrimonio civile solamente sino al giorno successivo alla celebrazione di quello religioso.

Non potrei perciò accettarlo. Solamente, se il progetto dell'Ufficio centrale fosse respinto, sarei disposto a votare tale emendamento quale correttivo della proposta del Ministero.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato a domani. Avverto i signori senatori che la seduta si aprirà precisamente all'ora stabilita e, molto probabilmente, nelle prime ore, si verrà ad una votazione.

Leggo ora l'ordine del giorno per domani alle ore 14.30.

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Disposizioni contro i matrimoni illegali (N. 2, *Seguito*);

Disposizioni intorno agli alienati ed ai manicomi (N. 5);

Disposizioni sul credito comunale e provinciale (N. 72);

Disposizioni sui ruoli organici delle Amministrazioni dello Stato (N. 58).

La seduta è sciolta (ore 19).

Licenziate per la stampa il 15 maggio 1900 (ore 16.15).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio del Resoconto delle sedute pubbliche.

LXI.

TORNATA DELL' 11 MAGGIO 1900

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — *Congedi* — *Seguito della discussione del progetto di legge: « Disposizioni contro i matrimoni illegali » (N. 2)* — *Parlano sull'art. 1º i senatori Buonamici, Fusco, Ferraris, Paternostro, Schupfer, il ministro di grazia e giustizia ed il presidente del Consiglio dei ministri* — *Volazione a scrutinio segreto sull'art. 1º del progetto di legge dell' Ufficio centrale* — *Chiusura di votazione* — *Risultato di votazione* — *Ripresa della discussione* — *Parlano i senatori Carle, Canzonic, Di Sambuy, Pierantoni, Vitelleschi ed il ministro di grazia e giustizia* — *Approvazione dell'art. 1º, emendato, del progetto di legge ministeriale* — *Il seguito è rinviato a domani.*

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti il presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed i ministri di grazia e giustizia e dei culti, degli affari esteri, del tesoro, della guerra e delle poste e dei telegrafi.

COLOMBA D'AVELLA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Domandano congedo per motivi di salute il senatore De Castris di sette ed il senatore Oddone di otto giorni.

Se non ei fanno osservazioni, questi congedi si intendono accordati.

Seguito della discussione del progetto di legge:
« Disposizioni contro i matrimoni illegali ».
(N. 2).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni contro i matrimoni illegali ».

Come il Senato rammenta, ieri venne iniziata la discussione dell'art. 1º.

Prima di dare facoltà di parlare agli altri oratori iscritti, devo dare comunicazione al Senato di alcuni emendamenti che vennero presentati alla Presidenza.

Uno di questi emendamenti è del senatore Paternostro, il quale propone la dizione seguente all'art. 1º:

« È obbligatoria la precedenza del matrimonio civile al rito religioso ».

Ed in relazione a questo emendamento propone un secondo articolo, di cui darò lettura quando discuteremo l'art. 2.

Anche il senatore Schupfer ha presentato un emendamento, il quale deve essere considerato piuttosto come un'aggiunta all'art. 1º.

Ad ogni modo ne do lettura:

« Allorchè all'atto del matrimonio gli sposi dichiarano di volere che ad esso segua il rito religioso, il matrimonio non produrrà i suoi effetti se nei trenta giorni consecutivi il rito religioso non avesse luogo.

« In tal caso e solo nel detto termine, quello

degli sposi che non è in colpa avrà diritto di convenire l'altro davanti al Tribunale nella cui giurisdizione è celebrato il matrimonio, affinché dichiarati questo non avvenuto e la definitiva sentenza sia notata in margine a detto atto di matrimonio ».

Ed ora do facoltà di parlare, per una dichiarazione di voto, al senatore Buonamici.

BUONAMICI. Ringrazio il presidente di avermi concesso l'onore della parola. Avverto i signori senatori i quali si degnano di ascoltarmi, che li tratterò per pochi minuti.

Ho sollecitato di aver la parola a questo punto della grave discussione che ci occupa, all'oggetto, in primo luogo, di chiarire un dubbio che la discussione stessa ha fatto nascere in me, ed in secondo luogo per rispondere ad un'obiezione che potrebbe esser fatta a proposito della dichiarazione del mio voto; inquantochè, fin da ora lo dico, questo mio voto è favorevole al disegno di legge presentato dal Ministero.

Debbo, dunque, o signori, siccome mi sono proposto, chiarire innanzi tutto un dubbio, dipoi risponderò ad un'obiezione. Il dubbio è nato da questo. Ho avuto la fortuna nei giorni scorsi di ascoltare in questa aula delle stupende dissertazioni sopra l'argomento gravissimo che il Senato ora tratta, e dei discorsi veramente egregi. Rammento in particolare quello tanto caldo e patriottico dell'onor. Serena e l'altro dell'onor. Pierantoni, sparso di dottrina certo non comune: specia'mente poi rammento il discorso veramente erudito e così bellamente espresso del relatore dell'Ufficio centrale.

Ebbene, in questi discorsi per tanti pregi notevoli, degni veramente di quest'aula e di quest'Assemblea, fra mezzo a molte cose vere si nascondeva in parte e in parte si manifestava un sospetto, un dubbio, un timore: onde veniva fatta una certa asserzione relativa alla legge che è davanti al Senato. E questo dubitare e questo asserire consisteva nel credere, che l'approvazione della legge della quale ora si tratta, dovesse minacciare una istituzione positiva nostra posta dal Codice civile, e fosse argomento o principio di una guerra al matrimonio civile ormai assicurato fra noi.

Un tal sospetto, appena fatto sentire, da me che sono pronto e preparato a dar voto favorevole alla legge, esigeva una dichiarazione. La quale faccio ampiamente dicendo

che per nessun modo il voto favorevole che sono per dare, contiene alcuna minaccia o prepara alcun argomento contrario all'Istituto del matrimonio civile consacrato dalle nostre leggi. Sono inoltre persuaso che chiunque crederà nella sua coscienza di rendere voto conforme a questo, sarà ugualmente senza dubbio e senza timore su questo proposito. Giova infatti osservare che i sospetti dei quali ora si parla non derivarono veramente dalla legge, come è stata proposta, ma piuttosto derivarono dalle ampie discussioni le quali furono condotte fino al punto di discutere della validità, o non validità di questa o di quella forma di matrimonio, delle condizioni speciali, dell'obbligo dei sacerdoti, e perfino di certe conciliazioni le quali da molti desiderate, da me desideratissime, sembrano però desiderate e sperate invano.

Condotta la discussione su questo campo è nato naturalmente il sospetto che volendo combinare questi atti diversi, si tolga ad uno di essi, cioè a quello civile, l'assoluta indipendenza che deve avere; ma, ripeto, questo sospetto se nacque, nacque dalla discussione e dalle osservazioni degli oratori, non già dall'indole e dalla natura della legge, la quale, intendiamoci bene, vuol'essere considerata e giudicata quale si mostra veramente nel suo scopo e nel suo intento. Essa muove unicamente da un fatto semplice, per sè stante. Non considera nè deve considerare, se vi è stato un matrimonio o israelitico, o di forma protestante, o di altra forma religiosa. Considera semplicemente un fatto sociale, che consiste in famiglie disordinate le quali non vanno secondo le regole del nostro diritto civile e in frodi che continuamente si fanno contro l'interesse dello Stato.

La legge proposta, lo ripeto, non ha per sua ragione e suo fondamento che questo fatto. Non si spinge nè si deve spingere al di là. Avvi nella società civile un fatto dannoso, la legge vi provvede. E come vi provvede? Lo sapete, o signori, vi provvede richiamando e costringendo colle pene all'osservanza delle leggi. Per la qual cosa si vede che l'indicato timore che si disse di avere delle istituzioni nostre, del nostro Codice civile minacciato, questo timore non è giustificato, e non ci può essere. Nè io adunque lo poteva concepire nell'animo mio, nè esso poteva distogliermi dal dar voto favorevole alla legge, come la coscienza ed una

sicura opinione mi porta a dare. Pur troppo può essere accaduto, che qualche frase, o qualche espressione nel testo della legge, la quale abbandonata che sia agli argomenti degli avvocati o alle fantasie dei giornalisti, conduca a conclusioni o a deduzioni contrarie a ciò che io dico. Ma nel discutere gli articoli coteste espressioni, cotesti pericoli saranno certamente eliminati.

Ho già veduto che il mio collega Carle, nel proporre alcuni emendamenti ha mutato certe espressioni che potevano produrre qualche incertezza sopra il valore dato al matrimonio religioso, valore che assolutamente non deve avere dirimpetto alla legge. Anzi, sotto questo punto di vista, a me interessa dichiarare che vado perfettamente d'accordo con quanto il relatore dell'Ufficio centrale ha detto, intorno al titolo della legge. Bene osservò infatti che quando si dico disposizioni contro il matrimonio illegale si suppone un matrimonio, benchè illegale, per sè esistente; mentre il matrimonio religioso non si può mai considerare come esistente di fronte al nostro diritto civile. Altro è una cosa nulla o illegale ed altro una cosa inesistente.

La regola antica diceva: *quod nullum est nullum habet effectum*: cioè l'atto che è nullo non può avere l'effetto dell'atto valido, ma in quanto è un fatto compiuto esso esiste per certe conseguenze, la pratica ha lungamente discusso di queste distinzioni.

Quindi anch'io desidero che, mutandosi il titolo della legge si tolga anco per questo il dubbio di una possibile violazione delle regole sanzionate dal nostro Codice civile circa l'argomento di cui discute.

Fatte queste dichiarazioni, posso dire di dare il voto favorevole alla legge senza che abbia il più piccolo timore di offendere con ciò le leggi costituite, e di nuocere all'istituzione ormai consolidata del matrimonio civile, e senza che possa pensare che alcuno abbia ragione di trovare in queste mie dichiarazioni o nella legge proposta, qualche minaccia serbata alle discussioni future sul matrimonio civile.

E sollecitandomi alla fine del mio discorso, chiedendo tuttavia scusa al Senato se prolungo ancora il mio discorso, passo alla seconda parte per la quale intendo di respingere l'obbiezione principale che si fa al progetto di legge che

noi discutiamo, cioè l'obbietto di non ammettere il gran principio della precedenza obbligatoria del matrimonio civile al rito religioso. Di questa ha gravemente scritto nella sua relazione il senatore che qui rappresenta l'Ufficio centrale: di questa ha parlato ieri, con quella bella maniera che gli è propria, il senatore Taiani. Inoltre, circa ad essa precedenza sono stati proposti alcuni emendamenti. Tutto però si riduce alla questione del principio della precedenza assolutamente contrario a quello che informa il disegno ministeriale della legge.

Infatti questo si fonda nella regola della massima libertà, mentre gli emendamenti e i discorsi che ho citato, sostengono la precedenza obbligatoria del matrimonio civile ad ogni rito religioso ed al divieto di questo se prima non sono compiuti tutti gli atti civili.

Quando penso che uomini, come il senatore Taiani e come i colleghi che compongono l'Ufficio centrale, hanno sostenuto questo parere affatto contrario a quello che io difendo, non posso liberarmi da un certo timore; imperocchè vi sia troppo divario tra quel che io sono e quello che posso dire e quello che dicono e possono dire cotesti illustri colleghi. Nonostante io invito con coraggio i signori senatori a prescindere dalla mia povera persona che parla, e a considerare soltanto questo che io invoco dei principi elevati, delle regole e delle massime, le quali, prescindendo dalle persone, che le richiamano sono per sè stesse meritevoli di considerazione.

Ed ecco quali sono i principi ai quali ricorro. Essendo qui adunati per costituire una legge certo è che intendiamo che questa legge risponda alle norme assolute e rigorose del diritto.

Noi non possiamo occuparci che di diritto. Qui non hanno luogo opinioni di partiti, o sentenze piuttosto di un colore che di un altro, nè idee di conciliazione possibili o impossibili: niente di tutto questo.

Noi dobbiamo fare un atto essenzialmente di diritto, il quale corrisponda a tutte le condizioni giuridiche del paese e della popolazione, che con la nuova legge intendiamo di regolare. Ora qual'è il principio giuridico che dev'essere mantenuto in questa legge?

Poichè il matrimonio religioso di per sè stesso, e specialmente oggi di rimpetto alle nostre

leggi, una volta istituito il matrimonio civile, non può essere, e non è che semplicemente un atto di coscienza individuale; questo, come tale, è essenzialmente indipendente dalla legge, e lo Stato non ha alcun diritto riguardo al medesimo.

Questo è un elevato principio di giurisprudenza pubblica, un principio del quale io non so dubitare.

Si troveranno forse delle ragioni da opporre, che trascendono la mia intelligenza? Non credo; ma sarei pronto però, ove mi fossero mostrate, a fare che la stessa mia intelligenza aderisca alle medesime ove fossero certe e dimostrate. Ma intanto io ritengo che un solido e vero principio sia questo: che il matrimonio religioso è un atto di coscienza individuale e perciò la legge non ha da far nulla con esso. Non ci ha che far nulla, nè per la forma, nè per la sostanza, nè per il termine; nè per il tempo; imperocchè il credente potrà compiere questo atto religioso dove vuole, come vuole, e quando vuole. Infatti, ponendovi un limite, anche solo relativamente al *quando*, si pregiudica alla stessa sostanza dell'atto religioso che il credente deve poter fare quando vuole. Se ci entra lo Stato, lo Stato viene ad esercitare una competenza che assolutamente non ha.

Gli atti di coscienza individuale sono sottratti al suo potere. Esso può solamente agire negli effetti. Invero ogniqualvolta un atto, che è sottratto alla competenza del Governo e dello Stato, viene effettuato, ne nascono delle conseguenze che possono interessare l'ordine pubblico. Allora viene la legge e regola codesti effetti. È appunto ciò che accade nel caso nostro. La legge che è stata proposta non guarda nè deve guardare alla forma ed alla natura del matrimonio religioso, non ne determina nè il modo nè il termine, nè il quando. Ma poichè da questo fatto del matrimonio unicamente religioso nascono conseguenze che producono disordine nelle famiglie e danno allo Stato, la legge di ciò si preoccupa, lo Stato viene ad agire su codesti effetti, lasciando il matrimonio religioso nella sua sostanza e nella sua natura di atto di coscienza, ma provvedendo ai suoi effetti dannosi alla società e riparando colla minaccia della pena.

Pur troppo, o signori, mentre da una parte la logica mi conduce a questo risultato, dal-

l'altra gli argomenti addotti ieri dal senatore Taiani or mi tornano in mente, e mi rinnovano l'impressione che già ieri ne ricevevi.

Vi è di più. Il senatore Taiani citò una sequela di nomi di uomini che formano davvero la gloria d'Italia, i quali sostennero la precedenza obbligatoria del matrimonio civile. Io mi inchino riverente a quest'illustri che sono veramente dei fattori della patria nostra, perchè l'Italia non fu fatta soltanto sui campi di battaglia, ma fu fatta anche da una schiera di menti superiori che assistarono gloriosamente, Carlo Alberto e Vittorio Emanuele, io m'inchino ad essi e ripeto che siffatti ricordi dell'onor. Taiani mi fecero assai pensare. Ciò non ostante restai fermo nelle convinzioni or ora accennate.

Imperocchè, o signori, bisogna anco ammettere che si è fatto molto cammino in Italia da quell'epoca ad oggi in punto d'idee, e questo cammino dal tempo degli illustri uomini citati dall'onor. Taiani è assai lungo e le idee camminano presto. Del resto è anco da notare che questi uomini uscivano allora allora dalle scuole cosiddette giurisdizionali e ne portavano con sé gli ammaestramenti che apparivano altamente liberali.

Oggimai è diverso il principio che regola questo diritto pubblico; e le scuole son mutate, in modo che si può anche sospettare, ed il sospetto non è temerario, che alcuni di questi uomini messi ora a discutere sul nostro punto, dirimpetto alle opinioni ed alle massime moderne forse muterebbero opinione, ed ai concetti della scuola giurisdizionale di Leopoldo I, di Giuseppe II e di altri riformatori, sostituirebbero i principi nuovi della piena libertà.

È in questo modo che io credo di potermi liberare dalla gravità degli obbietti esposti dall'onor. Taiani, e sostenere la pura verità del mio principio. Questo è il primo argomento per cui ritengo non potersi assolutamente parlare di precedenza obbligatoria del matrimonio civile. Ma avviene un secondo. Già vi ho detto quale è l'indole della legge proposta: indole che non si può nè si deve alterare. È una legge semplice, che muove da un fatto positivo, e che ha per iscopo di correggere questo fatto unicamente. Ora ognuno sa che le leggi debbono essere così fatte che riguardino precisamente i fatti sociali da governare e, nel caso

di danno, propongano il mezzo per riparare cotesto danno. Quale adunque è il fatto a cui la legge provvede? Lo sappiamo: è la irregolarità delle famiglie, è la frode fatta agli interessi dello Stato. A questo o a questi fatti solamente la legge propone i mezzi di riordinare le famiglie ed impedire la frode. Ora che c'entra in questo lavoro della legge il primo od il dopo? Non ci entra affatto. La legge non considera che il fatto o il danno, in qualunque modo si verifichi.

Se si verifica adunque il fatto di disordini di famiglia e di frode fatta alla legge; ebbene, essa vi provvede. Prima o dopo non importa. La legge non lo ricerca. Certo se il matrimonio religioso si fa dopo, il pregiudizio o il disordine temuto non v'è. Ma ciò, come dicemmo, non interessa alla legge, la quale se crede impedire un danno, basta che dica appena vi è cotesto danno, s'incorre in una certa pena.

Vengo a chiudere questo mio discorso, che temo sia stato troppo prolungato, nonostante le promesse fatte in principio, pregando il relatore dell'Ufficio centrale di considerare anche un'altra cosa; cioè una specie d'impossibilità pratica che si verificherà sempre ogni qualvolta si prenda come principio di legge, l'obbligo della precedenza obbligatoria del matrimonio civile. È questa una pratica impossibilità la quale produrrà gravissime conseguenze, quando si voglia superare.

So bene che per tanto tempo si è ritenuta la cosa non solo come impossibile, ma anche come necessaria.

E so bene che tante leggi di altri popoli contengono la precedenza obbligatoria e che nel Belgio la precedenza del matrimonio civile è consacrato nientemeno in un articolo dello Statuto. So bene questo ed altro, e molte cose che si sono dette e che si diranno; ma ciò nonostante non basta questo per escludere il progetto ministeriale.

Tutto questo si è fatto e si può fare quando si tratti di patti, di concordati, di amichevole corrispondenza; ma nei momenti in cui questi elementi non ci sono bisogna tornare ai principi del diritto, e questi sono i principi da me sostenuti che poco fa ho avuto l'onore di esporre. Il sacerdote cattolico è e si riterrà sempre libero di amministrare un sacramento come e quando crede. Quindi è impossibile praticamente che

codesta precedenza del matrimonio civile nelle condizioni nostre attuali abbia degli effetti validi.

Potrà essere raccomandata, come ho sentito che viene raccomandata, potrà essere desiderato, ma principio di legge questo non può essere e non lo può essere assolutamente.

Si opporrà infine che la legge resta in ogni modo inefficace? Non lo credete, o signori. Certo nè il ministro che l'ha proposta nè io che la raccomando, abbiamo inteso di proporre e sostenere una panacea universale nè un rimedio a tutti i mali. No. Poichè il suo scopo come abbiamo detto, è ben determinato, esso è sempre semplice e può essere raggiunto. Inoltre ogni volta che questa legge possa essere applicata, per lo meno, la frode verso lo Stato sarà evitata o questo è un gran guadagno. Del resto dovete ben ricordare che le leggi ben concepite oltre la parte della sanzione del diritto, contengono ancora un eccitamento al meglio, ed hanno forza educativa. Ora è appunto anche sperabile che questa legge in questo senso una volta pubblicata ed applicata abbia un aspetto educativo sul nostro popolo, sicchè anche per mezzo delle pene e delle minacce si assuefaccia ad evitare il gran danno della irregolarità della famiglia e delle frodi allo Stato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Fusco, iscritto.

FUSCO. Sarò il più breve degli oratori. Desiderando di esporre con brevità e precisione le ragioni del mio voto, dichiaro di non poter votare il primo articolo del disegno di legge formulato dall'Ufficio centrale, perchè esso, nel proibire al ministro del culto la celebrazione del matrimonio religioso, finchè non sia seguito l'atto del matrimonio civile, impone una condizione al compimento di un atto meramente religioso.

Ed in ciò lo Stato esorbita dalla sfera dei poteri che gli vengono assegnati dalla natura delle cose; invadendo il campo di attività di un altro potere che il diritto pubblico del Regno ha proclamato indipendente e distinto. Voto invece con piena convinzione lo schema presentato dal ministro guardasigilli; perchè esso applicando il principio dei *minimi mezzi* tende benanche a raggiungere lo scopo che tutti ci proponiamo, di vedere eliminati i matrimoni

religiosi non accompagnati dai civili. E confido che questo male, già d'altronde in decrescenza, sia eliminato del tutto, non solo per virtù delle disposizioni penali sancite dal disegno ministeriale, ma più e meglio per il senno e la prudenza di chi regge in alto i destini della Chiesa, a cui l'onor. Taiani rendeva ieri nobilmente giustizia.

Voto con perfetta convinzione il disegno ministeriale, anche perchè sono persuaso che eliminando le asprezze del sistema contrario, si potrà condurre a termine una riforma da cui tanta utilità si aspetta; laddove persistendo nell'opposto sentiero si corre rischio di naufragare ancora una volta.

Limitata nei confini del disegno ministeriale, essa eviterà il pericolo di urtare contro l'intimo pensiero del popolo italiano, il quale, checchè ne dicano i suoi interpreti più o meno interessati, è compreso in egual misura di amore per la grande patria italiana e di riverenza per il sentimento religioso degli avi. (*Approvazioni*).

E qui distante da tutte le esagerazioni ed aborrente da tutte le *intransigenze*, il popolo italiano vedrà con piacere che i suoi legislatori, adoprandosi a sanar le piaghe che lo affliggono, pongono somma cura di non allontanarsi dai principi fondamentali della vera libertà per tutti e della più rigorosa giustizia (*Approvazioni e rumori*).

Dando adesione a quest'ordine d'idee io non credo che vi si possa rimproverare di andare indietro e neanche di soffermarmi...

Voci. Indietro...

FUSCO ...perchè se è vero che la giustizia è fondamento degli Stati, il fatidico motto della prima dama d'Italia: « sempre avanti Savoia » è applicabile non solo alle imprese guerresche o al progresso materiale, ma innanzi tutto e soprattutto all'attuazione della giustizia negli ordini sociali, da cui dipende, specie nei dì che corrono, la vera grandezza e la gloria delle Nazioni! (*Approvazioni e rumori diversi*).

PRESIDENTE. Possiamo adesso passare allo svolgimento degli emendamenti presentati:

Primo è quello del senatore Carle; ma io lo prego di voler consentire di svolgerlo, dopo che il Senato avrà deliberato sull'articolo 1.

CARLE. Acconsento.

PRESIDENTE. Il senatore Ferraris ha facoltà di

parlare per dar ragione del suo emendamento, che rileggo:

Art. 1.

(Articoli 1, 2, 3 del testo del Ministero
1, 2, 3, 4, 5 dell'Ufficio centrale).

Sempre quando, per disposto di legge civile o penale, di regolamento, ovvero di atto tra vivi o per disposizione dell'uomo, sia richiesta, od imposta la condizione di celibato, o vedovanza, o siano regolati gli effetti per binubato, chiunque abbia interesse o diritto alla osservanza della condizione, o per rivendicare gli effetti civili, potrà proporre contro chi viva, od, in caso di morte, abbia vissuto con consuetudini e rapporti coniugali, o la decadenza o gli effetti che di legge, quando non si provi la celebrazione di matrimonio a termini dell'articolo 117 e seguenti del Codice civile.

FERRARIS. Era mio intendimento di usare poche parole con cui voleva invocare l'indulgenza vostra per svolgere gli emendamenti che io aveva avuto l'onore di proporre.

Non mi allontanerò dalla raccomandazione fattami dall'egregio nostro presidente; parlerò soprattutto per l'art. 1, sebbene i miei emendamenti vengano a colpire non solo l'art. 1, ma anche, colla connessione che questi articoli hanno fino al numero 4 del progetto Ministeriale, al numero 5 del progetto dell'Ufficio centrale. Nè mi dipartirò da questa preghiera della vostra indulgenza, sebbene le cose discorse ieri mi diano diritto e forse mi prestino occasione di estendere alquanto le mie osservazioni.

Ma io sto rigorosamente nei limiti che mi sono prefissi, e della pazienza vostra, e sopra tutto della lena colla quale possa adempiere al mio intento.

Nel primo discorso, dopo alcune considerazioni, premettevo quello che a voi non sarà al certo sfuggito di mente, che cioè io riconoscevo vi fossero degli inconvenienti a cui si doveva trovare rimedio.

E siccome il disegno Ministeriale e quello proposto dall'Ufficio centrale avevano sostanzialmente tre oggetti, adottavo, pure emendandone la forma, il secondo ed il terzo, che riflettevano le spese e la pronunzia di decadenza per coloro i quali avessero contratto un'unione, la quale avendo tutti i caratteri di connubio, non avesse avuto la sanzione prescritta dal

Codice civile, e le spese, vorrei per quanto possibile limitarle a quelli che fossero sprovvisti di mezzi, onde accostarsi alla celebrazione del matrimonio.

Adottavo e regolavo in correlazione ai miei emendamenti quella parte che riguardava le disposizioni transitorie, colle quali fosse giusto venire in aiuto di coloro i quali si trovassero in contrasto colla legge.

Ma io credevo, ed i miei colleghi mi permetteranno di spiegarne il modo, di allontanare qualunque comminazione di *pena* contro coloro i quali, pur unendosi in forma di coniugio, non la compiessero e non la regolarizzassero conformandosi a quanto la legge, esclusivamente, prescrive a tutela dell'ordine delle famiglie.

Signori, io ricordo e mi compiaccio che questa discussione sia riuscita così degna di questa assemblea; tuttavia mi compiaccio anche nello avvertire che questa discussione e la frequenza, così sempre desiderata, delle sedute, abbia confermato non solo la gravità, ma molto più il carattere *politico* della proposta che siamo chiamati a discutere.

E cominciando da quella parte, che non dimenticando il suo carattere *politico* deve, in ogni legge prevalere, cioè l'ossequio alle regole più sicure del diritto pubblico e privato; su questo punto mi sono preoccupato e credo che sia nostro obbligo di preoccuparci appunto di quei principii giuridici dei quali il legislatore non si deve mai allontanare quando si debba esaminare se sia caso di comminare una pena. E in secondo luogo che, partendo da tale punto di vista, mi parve che i due disegni se ne discostassero, e che inoltre la *pena* non sarebbe equa; in terzo luogo che sarebbe inefficace; in quarto luogo che non è organica: infine, toccando quel tasto, che ho indicato fin dalle prime parole del mio primo discorso, che non è conforme alla ragione politica.

In quanto al primo punto, tutto sostanzialmente giuridico, noto che l'art. 1 del disegno Ministeriale, comunque non faccia che dichiarare essere assolutamente necessaria l'osservanza di tutte le condizioni e delle forme stabilite dalla legge civile, per contrarre matrimonio fa presentire ciò che dispone negli articoli seguenti per comminare sanzioni penali.

Il disegno dell'Ufficio centrale ne dichiara in modo assoluto la *proibizione*, sotto le pene che negli articoli seguenti dispone, e regola.

L'art. 1 del disegno Ministeriale, ove si scompagni dai seguenti, dichiara, ciò che nessuno ha mai revocato in dubbio, che allo Stato, alla legge civile spetta esclusivamente a dichiarare quale sia il matrimonio, fondamento delle famiglie, che produce nei coniugi, diritti e doveri da essa sanciti, e che solo determina lo stato legittimo dei figli che nascono. Del resto anche in Roma non si riconoscevano che *iurtae nuptiae*; tutte le altre unioni non riconosciute avevano altri nomi, altri caratteri.

Il progetto Ministeriale si completa con la sanzione delle pene ai coniugi, ed a chi li assiste; ma io trovo e con me l'egregio Guardasigilli (maestro in materia giuridica e non l'avrà certo dimenticato) non potersi comminare una *pena* contro chi non può obbligarsi ad un fatto. *Ad factum nemo compelli potest*, tanto meno quando questo fatto non è conforme, ovvero si pretenda non necessario per credenza comunque talvolta meno sincero, religioso.

E non si può comminare una pena perchè si compiano prima le forme prescritte dal Codice civile, mentre queste presuppongono il concorso della libera volontà, che pur dovrebbe spiegarsi da chi intenda di conformarvisi.

Questo per i coniugi; in quanto a coloro che concorrono a questa contumacia, o diciamolo pure quanto ai ministri dei culti, il fatto della loro cooperazione entra in altro campo, in quello che dipende dall'osservanza dei loro domini religiosi, finchè non trascendano in quelli segnati dagli art. 182, 183 e 184 del Codice penale.

L'egregio Ministro guardasigilli avvertiva nel discorso di ieri come l'art. 183 condanna gli atti che diremo e sono di complicità, per violare, e farsi ribelle alla legge.

Ma, si dice appunto che la legge civile, quella cui spetta esclusivamente di regolare lo stato civile dei cittadini nell'interesse dei singoli e della società, è quella che si viola con un'unione, anche di fatto, non preceduta, o seguita dall'osservanza delle sue condizioni e delle sue forme; si fa reo il cittadino che non le osserva, si fanno rei tutti coloro che, obbedendo allo impulso di altre leggi, vi cooperano.

Vero, e giusto; ma allora per esser coerenti bisognerebbe poter colpire con *pena* tutte le

coniunctiones maris et foeminae non precedute o seguite dalla osservanza della legge civile.

Se ciò è impossibile, se la legge, pur volendo non può far cessare tutti questi deplorabili dissidi, è forza rinunciare a colpire di pena un atto comunque, ripeto deplorabile, ma non suscettibile di pena.

Se non che la pena comminata non è equa, perchè si punirebbero quelli che pur non conformandosi alle forme della legge civile, credono, scelgono di far procedere dalle solennità la loro unione, assoggettarli ad una pena ne seguirebbe che tutti coloro dei nostri concittadini i quali o per una ragione o per l'altra, o per libertà di coscienza o perchè vogliono presciogliere uno stato anormale, piuttostochè uno stato legale, siano colpiti da pena, solo per non avere adempito ad una solennità non necessaria nelle loro credenze religiose, mentre quelli che vivono in concubinato e coloro che in modo impudente eccitano un pubblico scandalo, restino impuniti.

Insomma sarebbero colpiti di pena soltanto coloro i quali sebbene non siansi conformati alla legge, hanno liberamente creduto di adempiere a ciò che essi nella loro coscienza credevano bastare.

Nè, in ogni modo, l'applicazione della pena riesce efficace. Pagata la multa, i colpevoli potranno vantarsi, e credere, di avere, in loro giudizio soddisfatto a quello che loro venne imposto, e quindi possono ritenersi aver soddisfatto alle esigenze della legge.

Sancita una pena questa debbe avere l'effetto, o di emendare colui che se ne trova colpito, o di raggiungere quel bene morale, quel bene pubblico che con la pena medesima si vorrebbe conseguire; ma se pagata l'ammenda, o lieve o grave, a cui venne condannato, si crede in certo modo in diritto di persistere nello stato anormale, illegale in cui si trova, la pena riesce allora assolutamente inutile ed insufficiente.

Ora coll'emendamento che propongo all'art. 1 io intendo precisamente di raggiungere lo scopo di ridurre gli effetti dell'inosservanza della legge, con pena che colpisca alcuna delle ragioni, o per credenza o per altro rispetto, uno di quei diritti, di quei vantaggi che sono dipendenti dalla legge civile. La legge civile non riconosce i vantaggi, i privilegi, le prerogative stabilite in favore dei coniugi allorquando non

si siano osservate le condizioni e le formalità da esse prescritte; ma qui si arresti, perchè si esce dal campo nel quale deve esercitare il suo ufficio; e non verificandosi gli estremi dei già ricordati articoli del Codice penale, che reprimono gli *abusi* si colpiscono i ministri del culto quando esertano l'uso quale è dettato dalle loro discipline.

Noi siamo una assemblea di legislatori, un corpo politico, non un tribunale, nè una accademia. Questo è quello che voleva spiegare quando vi dissi che questa è legge *politica*; permettete mi di insistere. Ora, questa che discutiamo, è effettivamente conforme all'attuazione di quei grandi principi che debbono presiedere al governo degli Stati? Questa è l'interrogazione che mi sono fatta e che prego il Senato di volerli concedere di brevemente esaminare.

L'egregio Guardasigilli ieri vi diceva non avere fatto la sua proposta per *opportunismo*. Spieghiamoci.

L'*opportunismo* fu condannato perchè si usò per colpire una politica ambigua.

Se è opportunità relativamente alle persone, alle loro ambizioni, ai loro intrighi, si condannano; ma se è opportunità relativamente alle opinioni, ai provvedimenti, riesce, e deve ritenersi conforme alle savie regole di governo.

La scienza governo consiste nello adattare i modi, con cui si amministra lo Stato, secondo le circostanze nelle quali si trovano il paese o per circostanze speciali o per circostanze generali. Il Governo che si allontani da questa norma e voglia procedere in contrasto alla pubblica opinione fa cosa non opportuna; ma se segue un indirizzo nell'interesse ben ponderato dell'opinione pubblica, non solo non offende, ma segna, e segue la giusta e buona traccia dell'opportunità, perchè sarebbe meno opportuno quel provvedimento che fosse in contrario senso.

E stando in argomento, ieri abbiamo sentito commendare infinitamente la memoria ed i meriti di quegli egregi che nel 1865 temevano degli inconvenienti, nel non sancire la prevalenza del matrimonio civile, ed anzi si ricordava come dal 1873 in poi, sette Ministri, sette guardasigilli avevano proposto una legge in questo senso.

Che nel 1865, già adottata in principio la salutare separazione della Chiesa e dello Stato,

stabilito che la legge civile sola potesse ordinare il matrimonio, pure si fece riserva, fino ad esperienza, di stabilire la precedenza del matrimonio civile e ciò era conforme a prudenza.

E se l'esperienza abbia poi additato l'esistenza di inconvenienti, e, per rivendicare la supremazia dello Stato, siansi da sette Ministeri e sette guardasigilli proposte leggi, però nello scopo di repressione degli abusi, era e fu del pari opportuno, provvedervi non colla *pena* per l'uso, ma con repressione dell'*abuso* quanto si reputava strumento, causa e mezzo della inosservanza della legge. Sono questi provvedimenti conformi a quelle prudenti riserve; si credette di ovviare con moderazione a quegli inconvenienti, perchè si riconoscevano derivare dalla non celebrazione del matrimonio nelle forme civili.

Allora scompare il peso di quell'obiezione, e scompare tanto più mediante la sanzione del nuovo Codice penale.

Ho già accennato agli articoli 182, 183 e 184, perchè a reprimere quei fatti che costituiscono *abusi* dei ministri del culto, puniti anche secondo le riserve generiche dell'articolo 17 della legge sulle guarentigie del 13 maggio 1871.

Dunque non tede funerarie, ma omaggi votivi alla memoria di quegli egregi che nel 1865 facevano delle riserve, mentre quello che essi prudentemente riservavano quando ed in quanto era necessario sarebbe adempiuto nel 1890.

Ma si disse quello che io, forse presago, dichiarai fin dal primo giorno.

Noi dobbiamo essere meno, siamo più transigenti di quello che non siano coloro i quali si vorrebbero forse in parte meritamente colpire con *pene* quando commettono abusi; sappiamo compatire l'ingenuo credente il quale non altrimenti ha fede in Dio, fuor che immaginandoselo incoronato del triangolo, come siamo tolleranti con coloro i quali, credendosi uomini seri, pretendono di redimere l'umanità mediante il triangolo, simbolo del Supremo Architetto. Siamo dunque, come sono i savi e gli uomini giusti, tolleranti, transigenti; non procediamo con violenza nè da una parte, nè dall'altra, contentiamoci ed insistiamo nel conformarci a quello che è un acquisto del moderno progresso, della civiltà, rispettiamo cioè la separazione assoluta tra lo Stato e quello che appartiene

alle credenze religiose; non inaspriamo i dissidi, contentiamoci di quello che dev'essere beneficio del tempo.

Noi dovremmo ricordare, quello che, appunto in proposito del matrimonio, si fece nella Sinodo Tridentino. Vi era, come forse vi è ancora, dissenso colla Chiesa cosiddetta ortodossa, cioè se il matrimonio si sciogliesse in caso di adulterio. Respingere le dottrine ortodosse, oppure proclamare anche in caso di adulterio l'indissolubilità del matrimonio. Si transigette, si contentarono a condannare coloro che dicesero errare chi reputasse non sciogliersi il matrimonio per causa di adulterio.

Ma in mancanza di *pena*, che cosa surrogarvi?

Riparare, per quanto è possibile, con mezzi giusti, civili a quei danni pubblici e privati che provengono dalle unioni non consacrate dalla osservanza delle condizioni e delle forme preposte dalle leggi civili.

In cospetto di queste, non esiste altra unione matrimoniale fuorchè quella da esse regolata. Le altre unioni sono *fuori* della legge. Quindi nè diritti, nè obblighi, nè prerogative, nè esenzioni da pene, che si trovino sancite dalle leggi in favore od a carico di chi non è nè marito e moglie, di chi non è procreato da *matrimonio* così detto, e che solo è *civile*. Ma in tanto codesti *coniugi*, cui si deve imputare la colpa di non osservare la legge, non pretendano ai vantaggi del celibato e della vedovanza, siano soggetti alle limitazioni del binubato, non continuino nella tutela dei figli, prima legittimamente procreati.

È giusto, è necessario che la legge civile si difenda in tutte le materie che la riguardano direttamente ed indirettamente, e da coloro che hanno un diritto ed un interesse contrario a questa osservanza delle disposizioni sue. Sciogliere ogni dubbio, aprire la via legale a quanti hanno interesse o diritto all'osservanza della legge, a far cessare vantaggi illegali, a far incorrere negli effetti degli *abusi*.

Con questo mezzo si evitano, tra coloro che appartengono alla stessa famiglia, delle dissensioni; per richiamare all'osservanza della legge si dia il diritto di esperire la via giudiziaria. In questo modo si ha il doppio vantaggio di rimanere nei limiti prefiniti all'azione delle leggi *civili*, dello Stato, e di allontanare perfino l'apparenza di ostilità contro l'abuso

della libertà. Questo è il principale emendamento che ho avuto l'onore di proporre.

Mi arresto, col dolore, che forse non abbia saputo, o non sia riuscito, trasfondere in voi la mia convinzione contraria al comminare una pena a coloro che credono in materia di unione coniugale sufficiente l'osservanza, anche abusiva, e contumace, talvolta inconsapevole, del rito della loro confessione religiosa.

Il comminare, in questo caso, dello pene, mi sembra contrario alla regola fondamentale e salutare della separazione dello Stato dalla Chiesa. Separazione che ha per effetto di garantire gli effetti della libertà civile da quelli della libertà di coscienza.

Noi non abbiamo il diritto d'indagare se uno appartenga ad una piuttosto che ad un'altra confessione. Il nostro diritto statutale ha dei limiti, che deve in certi casi, in altri è costretto, a rispettare.

Facciamo in modo che tutti riconoscano senza pena l'obbligo; che obbediscano alle leggi consacrate nei modi stabiliti nell'interesse e per lo scopo di effettuare in ogni cosa quello che il bene generale esige e garantisce; ma nessuna violenza, una politica di pacificazione; in tal modo, speriamo, si vinceranno tutti gli ostacoli che si frappongono alla conservazione di questo bene generale.

Nella specialità le leggi che regolano lo stato civile dei cittadini e così dei coniugi e dei figli che nascono dalla loro unione, questo sia il nostro voto! Speriamo che sia sentito anche da chi, sordo alla giustizia, alla moderazione, alla pietà, faccia contrasto.

Onorevoli colleghi. Sento che una causa importante come quella che ho sostenuto, avrebbe avuto bisogno di un patrocinio migliore. Mi ricordo ancora di aver letto, credo in Cicerone, che colui il quale reca un vaso prezioso, ma fragile, possa, o per sua imprudenza, o per insufficienza, comprometterne la sicurezza. È la condizione mia.

Io ho creduto mio dovere avvertire, che non dobbiamo avviarci per una via pericolosa. Se voi credete di entrarvi, io me ne rammaricherò, ma ad ogni modo non porterò meco il rammarico di non aver adempiuto al dovere di pregarvi, di avvertirne il pericolo che potrebbe verificarsi da un provvedimento, ispiratosi dal nobile intento di provvedere all'osservanza

della legge, ma che, a mio avviso, può produrre effetti che sarebbe migliore consiglio antivenire.

PRESIDENTE. Rileggo il seguente emendamento presentato dal senatore Paternostro all'art. 1:

« È obbligatoria la precedenza del matrimonio civile al rito religioso ».

Ha facoltà di parlare il senatore Paternostro per svolgere il suo emendamento.

PATERNOSTRO. Non è questa l'ora di discorsi. La discussione ampia e dotta ha esaurito tutti gli argomenti pro e contro il progetto ministeriale, e pro e contro il controprogetto dell'Ufficio centrale.

Brevi parole basteranno a dar ragione del mio emendamento e del mio voto. Mio pensiero è di eliminare una parola che potrebbe parere odiosa e di rimuovere, con essa, la causa principale del dissenso tra il Ministero e l'Ufficio centrale. Lo Stato non proibisce e non deve proibire il matrimonio religioso; lo Stato impone il matrimonio civile. La questione è politica, sovraneamente politica. Trattasi di sapere se all'ordine civile delle famiglie, fondamento della società, debba provvedere lo Stato laico, se l'azione di questo debba sottostare al buon volere dell'autorità ecclesiastica. Alla soluzione di questa questione si sono tanto appassionati gli animi e si annette oggi tanta importanza, quanto, oserei dire, a nessun'altra dopo quella del possesso di Roma.

Si tratta, o signori, in definitiva, di stabilire con legge se la sovranità dell'Italia sia piena e libera in questa Roma, o se altro potere vi debba essere che limiti e costringa la legittimità della sua azione.

Al libero esercizio dell'autorità ecclesiastica si provvede largamente con la legge delle guarantee, e forse quanto in nessun altro Stato cattolico. L'azione del potere esecutivo nell'esecuzione di questa legge è stata così condiscendente che può dirsi debole e paurosa. Quale frutto se ne è colto?

Si dice che la proposta dell'Ufficio centrale violi la libera amministrazione di un sacramento, anzi che la punisca; ma in che e come? Non è forse libera l'autorità ecclesiastica di fulminare i suoi anatemi, di scagliare tutte le sue armi contro i coniugi i quali, dopo il compimento dell'atto civile, e prima dell'unione ma-

teriale di essi, avessero omissso di chiedere la benedizione sacerdotale?

E quale sanzione, all'infuori della morale, può esservi per tale omissione?

Dunque si tolgano dalla legge le parole « è proibita la celebrazione del matrimonio, ecc. ». Ma cesserà con questo il dissidio? Altro si vuole; si vuole che la legge tolleri la libertà di prestar mano ad unioni che avranno per effetto una prole senza stato, e che è minaccia perenne e danno grandissimo per la società.

Si dice: voi acuite il dissidio colla Chiesa ed il distacco tra la coscienza civile e la religiosa. Ma di chi la colpa? Ed a quale prezzo si può ottenere la conciliazione? Al prezzo di debolezze e di dedizioni che, invece di calmare, accrescono questo dissidio. Perocchè io vi dico che per ogni nuova concessione, che è interpretata come una nuova prova di debolezza, non raccoglierete che maggiore odio e maggiore dispregio. Questo è il lievito eccitatore, onorevole Negri; non si pretenda di conciliare l'inconciliabile. La questione tra l'Italia ed il Papato è tale che nessuna concessione, come nessuna persecuzione varrà a risolvere. Soltanto con un contegno fermo e legale, e col sapere quello che si vuole e dove si va si potrà ottenere col tempo, non la conciliazione, ma quella calma pacifica che consenta un modo di vivere dignitoso ed utile per ambedue le potestà, la civile e la religiosa.

Dunque non persecuzioni, ma non debolezze. Lo Stato Italiano abbia la coscienza dei suoi diritti e dei suoi doveri ed attinga in essa la forza di essere libero e padrone di sè.

PRESIDENTE. Viene ultimo l'emendamento o meglio l'aggiunta proposta dal senatore Schupfer.

La rileggo:

« Allorchè nell'atto del matrimonio gli sposi dichiarino di volere che ad esso segua il rito religioso, il matrimonio, che non sia consumato, non produrrà i suoi effetti se nei 30 giorni consecutivi il rito religioso non avesse luogo. In tal caso e solo nel detto termine, lo sposo che non è in colpa avrà diritto di convenire l'altro davanti al Tribunale nella cui giurisdizione fu celebrato il matrimonio, affinchè dichiararsi questo non avvenuto, e la relativa sentenza sarà annotata in margine all'atto di matrimonio ».

(Rumori).

Intende il senatore Schupfer di svolgere la sua aggiunta?

A termini del regolamento dovrei metterla in votazione prima dell'emendamento dell'Ufficio centrale.

SCHUPFER. Mi riservo svolgere questo emendamento come articolo aggiuntivo al primo articolo del progetto dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Ma Ella sa che a termini del nuovo regolamento, del cui progetto è stato relatore, trattandosi di un'aggiunta presentata prima dell'approvazione dell'articolo, essa è discussa e votata prima dell'emendamento.

È questo perciò il momento opportuno per dichiarare se Ella mantiene o ritira l'aggiunta. Ha quindi facoltà di parlare.

SCHUPFER. Il Senato ha ragione di essere impaziente dopo una discussione così laboriosa, ed io non abuserò della sua pazienza: dirò solo molto brevemente i motivi che mi hanno indotto a presentare il mio articolo aggiuntivo.

In sostanza ho ripreso una idea che avevo già espresso nel discorso, che ascoltaste con tanta benevolenza, più che non meritasse.

Le due tendenze che si stanno di fronte paiono a prima giunta inconciliabili, ma forse non lo sono.

Io ci tengo molto ai diritti dello Stato; ma insieme riconosco che esso non può a meno di tener conto delle condizioni reali, anche religiose, della società sulla quale impera. Sicchè, ben lungi dal rinunciare alla precedenza del matrimonio civile, l'affermo anzi; e d'altra parte rendo omaggio al diritto della religione e delle coscienze.

L'onor. Vitelleschi fu il primo a mettere innanzi il pericolo che al matrimonio civile non si facesse poi seguire il rito religioso, e ci ha con splendida tavolozza dipinto la posizione della donna, defraudata nelle sue speranze, condannata ad una unione non consacrata da alcun rito religioso.

Ora la benedizione nuziale può essere indifferente per molti, che non ci credono; ma i credenti tutti - non solo i cattolici - potrebbero anche farne una condizione essenziale, del consenso, di guisa che, mancando la condizione, il consenso si dovesse riguardare come viziato.

Il mio articolo s'ispira appunto a questa idea e ne trae le conseguenze, anche a rischio

di andar contro alle disposizioni del Codice civile.

Dato il vizio del consenso, il matrimonio si dovrebbe riguardare come non avvenuto. E così propongo che qualora, nell'atto stesso della sua celebrazione, gli sposi abbiano dichiarato formalmente di voler passare al rito religioso, e dentro un dato termine la promessa non sia adempiuta, e il matrimonio non ancora consumato, lo sposo innocente possa domandare che l'atto venga dichiarato nullo. Infine ciò che col mio emendamento propongo, è di accogliere nella nostra legislazione quel matrimonio condizionato, che il diritto ecclesiastico e anche qualche legislazione civile, ad esempio quella dell'Austria, hanno da gran tempo accolto.

Quanto al Codice, è certo ch'esso vi fa ostacolo; ma non credo che esso sia l'arca santa, a cui non si possa toccare. Anche l'Austria ha dovuto modificare il suo Codice quando accettò il matrimonio condizionato. Io poi avvezzo, come sono, a spaziare nei vasti campi della storia, non posso ammettere che, nella grande vicenda delle cose umane, solo il diritto debba rimanere immutabile ed inflessibile. Penso anzi che una legge sarà tanto migliore quanto più cercherà di adattarsi alle condizioni reali della vita; e il nostro Codice avrebbe, per questo riguardo, bisogno di ben altre riforme! Comunque, ho la persuasione che il mio emendamento corrisponda appunto a coteste esigenze. Perciò, pur conoscendo le difficoltà del momento e la grande impazienza, in cui ci troviamo tutti, di venire al voto, oso di raccomandarlo al Senato.

Infine è il ramo d'ulivo che presento, il quale potrebbe unirci tutti, ed assicurare il ristabilimento di quell'ordine morale, che sta nel desiderio di tutti. Ad ogni modo sarà un'idea, ch'io lancia in questo alto Consesso, nella speranza che l'avvenire possa fecondarla.

PRESIDENTE. Interrogo il Senato se intende di appoggiare l'aggiunta presentata dal senatore Schupfer.

« Chi intende di appoggiarla è pregato di alzarsi.

(Non è appoggiata).

BONASI, ministro di grazia e giustizia. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BONASI, ministro di grazia e giustizia e dei culti. All'ora in cui siamo nessuno si attenda che io voglia infliggere al Senato un discorso.

Farò semplici dichiarazioni sui singoli emendamenti che sono stati presentati, per dire se o non li accetto.

Non essendo stato appoggiato l'emendamento presentato dal senatore Schupfer, sopra questo non ho bisogno di fare dichiarazioni.

Quanto all'emendamento proposto dall'illustre senatore Ferraris, debbo osservare che esso ferisce ad un tempo il disegno di legge ministeriale e quello dell'Ufficio centrale, e lo ferisce nella parte sostanziale, perchè se venisse accettato, di questi due disegni di legge non verrebbe conservata che una sola disposizione, quella cioè che si riferisce ai casi di frode.

È certo una piaga cotesta alla quale si deve mettere riparo, ma non è la sola causa del danno che si lamenta, come è emerso durante tutta la lunga e profonda discussione del Senato.

Quindi, accettando questo emendamento, rimarrebbero escluse tutte quelle unioni fatte soltanto col rito religioso e scompagnate dal rito civile, che sono le più numerose, e quindi la legge riuscirebbe assolutamente inefficace; perciò non potrei accettare tale emendamento, come sono certo che non vi aderirebbe l'Ufficio centrale.

Non potrei accettare neppure l'emendamento che è stato proposto dal senatore Paternostro, perchè in sostanza stabilisce la precedenza obbligatoria del matrimonio civile al religioso, colla sola differenza che, invece di comminare la pena, per il caso di contravvenzione, cumulativamente al ministro del culto ed agli sposi, la sancisce esclusivamente per questi ultimi; il che non toglie che anche per essi possa costituire una costrizione, mentre la libertà di coscienza è un diritto inviolabile per tutti.

Mi pare che la questione, al punto cui è giunta la discussione, deve essere risolta in base ai principi che sono stati largamente svolti in questa dottissima discussione.

La questione vera è quindi della precedenza o no del matrimonio civile al religioso.

O si ammette l'uno o si accoglie l'altro sistema, ma, nel mio modo di vedere, non possono essere accolti sistemi, i quali portano in

se stessi contraddizione, con tutte le dannose conseguenze che necessariamente ne derivano.

Per queste ragioni non potrei accettare l'emendamento proposto dal senatore Paternostro.

PELLOUX, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLOUX, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. (*Segni di viva attenzione*). Il Senato comprenderà che io non entrerò nella discussione così ampiamente, dottamente ed elevatamente svolta; però dopo che questa tale ampiezza di discussione, ha, direi quasi, oltrepassato i limiti dello scopo al quale il Governo intendo di arrivare, tengo a fare al Senato una brevissima dichiarazione. L'onor. mio collega, il Guardasigilli ha spiegato ieri nel suo splendido discorso in difesa del suo progetto, come e perchè egli dal progetto presentato al Senato dal suo predecessore, era venuto a quello che è oggi in discussione e che fu presentato il 21 novembre 1899. Io per dovere di coscienza devo anche dire perchè dal progetto Finocchiaro-Aprile presentato sotto il primo Ministero che ho avuto l'onore di presiedere, sono arrivato ad accettare completamente insieme a tutti i miei colleghi, dopo una lunga discussione in Consiglio dei ministri, il progetto che è oggi innanzi al Senato.

E già stato detto ieri chiaramente ed esplicitamente, ed io nel mio modesto modo di vedere, non posso dir nulla di diverso, che il progetto che l'Ufficio centrale contrappose in data 18 giugno 1899, al progetto Finocchiaro-Aprile, ne alteravano completamente la sostanza. Lo ha detto benissimo ieri il mio collega, il guardasigilli; era affermata in quel controprogetto la precedenza, ma questa era anche profondamente vulnerata dall'art. 4.

Era questo lo stato delle cose, quando fu chiusa la Sessione parlamentare.

Dovendosi rappresentare al Senato un disegno di legge sullo stesso argomento, è evidente che il Ministero non avrebbe mai potuto ricorrere ad un progetto simile a quello che era stato presentato dal predecessore dell'onorevole Bonasi, ma doveva invece mettersi nella via, che appunto l'Ufficio centrale aveva additata al Governo col suo controprogetto...

MICELI. Non è così!

PELLOUX, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno (con forza)*. Per conto mio è così.

Ecco per quali ragioni sono arrivato non solo ad accettare, ma a patrocinare il disegno di legge in discussione. (*Approvazioni*).

Premesso ciò, visto che non si poteva ripresentare il progetto quale era, visto che nuovi studi, di cui ha parlato ieri il guardasigilli, erano venuti a dimostrare più chiaramente la condizione di fatto, non ci era altra via per noi, che di presentare un disegno di legge, il quale col minimo sforzo cercasse di ottenere il massimo risultato (*Bene*).

Ed è per questo che noi abbiamo, ripeto, discusso nel Consiglio dei ministri le basi di questo disegno di legge, che noi abbiamo accettato, e che prego oggi vivamente il Senato di voler approvare (*Applausi*).

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale accetta l'emendamento proposto dal senatore Paternostro?

CERRUTI CARLO, *relatore*. Lo accetta.

PATERNOSTRO. Domando di parlare per una dichiarazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATERNOSTRO. Il ministro guardasigilli ha creduto di cogliermi in contraddizione. Ora tengo a dichiarare che, a mio giudizio, contraddizione nel fatto mio non vi è.

Io desidero che sia mantenuta l'obbligatorietà della precedenza del matrimonio civile; perciò voterò l'articolo del progetto dell'Ufficio centrale modificato. Io ho inteso soltanto di eliminare da quell'articolo la frase « è proibito », la quale si presta a mantenere il dissenso tra il Ministero e l'Ufficio centrale per quello che ha in sè di stridente e che può sembrare odioso.

Questo o non altro è il mio concetto.

PRESIDENTE. A me pare dunque che sia venuto il momento di procedere alla votazione.

Il Senato comprenderà che io debbo mettere ai voti prima l'emendamento proposto dall'Ufficio centrale, sì perchè lo dice il regolamento all'art. 50, sì perchè si tratta di chiarire un punto che risolverà la questione o almeno la metterà nel suo vero essere.

Annunzio al Senato che trentuno dei nostri colleghi, ritenendo che la celebrazione del matrimonio civile debba precedere il rito religioso, domandano l'appello nominale sull'articolo 1 dell'Ufficio centrale, proposto come emendamento all'art. 1 del progetto ministe-

riale e modificato nel senso indicato dal senatore Paternostro.

• Leggo i nomi dei trentuno senatori che hanno chiesto l'appello nominale. Essi sono i signori: Paternò, Tittoni, Miceli, Mirri, Paternostro, Durante, Zanolini, Vacchelli, Pierantoni, Cefaly, Sensales, Calonda Andrea, Ugo Pisa, Secondi, Astengo, Massarucci, Gravina, Gamba, Mucchi, Scelsi, Lucchini, Taiani, Balestra, Bizzozero, Capellini, Ascoli, Todaro, Damiani, Moradini, Siacci e Roux.

Altri dodici senatori, e cioè i signori: Cambray-Digny, Di Sambuy, Lampertico, Gadda, Di Sartirana, D'Adda, Piola, Negri, Corsini, Vitelleschi, Brandolin e Borromeo, a termini dell'art. 56 del regolamento, chiedono che si proceda alla votazione per squittinio segreto sull'art. 1 dell'Ufficio centrale, quale emendamento al progetto ministeriale. (*Rumori*).

Come il Senato sa, a termini del regolamento, quando è chiesta la votazione a scrutinio segreto, questa ha la preferenza sopra la domanda di votazione nominale.

Prima di procedere all'appello nominale, prego i senatori di venire alle urne, man mano che saranno chiamati, ricordando che si vota sull'art. 1 presentato dall'Ufficio centrale con la modificazione seguente: « È obbligatoria la precedenza del matrimonio civile al rito religioso ».

Coloro i quali credono di votare in favore dell'art. 1, modificato, del disegno di legge presentato dall'Ufficio centrale, deporranno nell'urna bianca la pallina bianca, quelli che crederanno di votare contro deporranno la pallina nera nell'urna nera.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo dunque alla votazione a scrutinio segreto.

Prego il signor senatore segretario Taverna di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, segretario, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Prego lo stesso senatore, segretario, Taverna di procedere al contrappello.

TAVERNA, segretario, fa il contrappello.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari fanno lo spoglio delle urne).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto: (*Vivi segni di attenzione*).

Senatori votanti	148
Maggioranza	75
Favorevoli	64
Contrari	84

Il Senato non approva l'emendamento proposto dall'Ufficio centrale all'art. 1 del progetto ministeriale. (*Movimenti. Conversazioni*).

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Prego i signori senatori di riprendere i loro posti.

Procederemo ora alla discussione dell'art. 1 del progetto di legge ministeriale.

Lo rileggo:

Art. 1.

Ogni unione matrimoniale con le forme religiose deve essere preceduta o seguita dall'atto del matrimonio con le forme e secondo le disposizioni del Codice civile.

A questo articolo è stato presentato un emendamento dal senatore Carle, ch'è stato di già stampato e distribuito ai senatori.

Il senatore Carle ha facoltà di parlare per svolgere il suo emendamento.

CARLE. Chieggo venia se debbo tornare un'altra volta sull'emendamento che ho avuto l'onore di sottoporre alla benevola considerazione del Senato, ancorchè ne abbia già discorso largamente nella discussione generale.

Mi fu necessità presentare la mia proposta nella discussione generale, perchè trattavasi di un emendamento di carattere generale, il quale investiva in certo modo l'intero progetto del Ministero, e tendeva a dare un nuovo orientamento al medesimo, senza tuttavia mutarne gli intenti e lo scopo.

Si aggiunga, che, sebbene l'emendamento avesse una base nei precedenti legislativi del nostro paese, il che spero di aver dimostrato nel mio precedente discorso, esso ten-

deva però a risolvere il gravissimo problema da un punto di vista alquanto diverso da quello che ebbe ad essere seguito negli anteriori progetti di legge. Siccome quindi, anche senza essere uomo parlamentare, comprendo benissimo che nello discussioni talvolta, come dice il poeta « l'affetto l'intelletto lega » così ritenni necessario di sottoporlo per tempo all'attenzione del Senato, acciò potesse essere preso in considerazione, anche da coloro che potessero avere opinione diversa.

Una terza ragione si aggiunse ed è che io ho avuto sempre la speranza che l'emendamento presentato anche da un uomo nuovo, ma senza prevenzioni e senza partigianerie, in base ad uno studio imparziale della questione, potesse condurre ad un ravvicinamento fra le varie opinioni che si erano manifestate.

Certo non mi sono dissimulato che sarebbe stato impossibile evitare lo scontro fra i seguaci dei due progetti, che si presentavano l'un contro l'altro armati. Ma ho osato almeno sperare che quando lo scontro si fosse avverato, quando la discussione fosse avvenuta e con la sua stessa vivacità avesse acquetato gli animi, e fosse seguita una votazione di massima, come quella che or ora ha avuto luogo, che avesse dato modo a ciascuno di esprimere col voto, che avrei desiderato pubblico, la sua intima convinzione, potesse sempre essere utile di tentare un ravvicinamento, e di portare anche qui, come diceva or ora il mio amico Schupfer, quel ramo d'ulivo, che valesse a raccogliere sul disegno di legge la maggior concordia possibile di voti, anche per renderne meno incerte le sorti nell'altro ramo del Parlamento.

In questa condizione di cose, credo mio debito insistere nel mio emendamento, anche per riguardo agli autorevoli colleghi, che lo hanno onorato del loro appoggio; e ciò non per cocciatagine, nè per amore di paternità, ma perchè esso, malgrado la viva discussione che ebbe luogo in vario senso, continua sempre ad essere l'espressione della mia convinzione profonda.

Ho detto sempre e ripeto ora pubblicamente, malgrado la votazione seguita a scrutinio segreto, che non potevo approvare il sistema della precedenza obbligatoria del matrimonio civile. Ciò non tanto per ragioni giuridiche, quanto piuttosto perchè quella denominazione

giungeva a noi circondata di lotte e di conflitti, che, mentre potevano forse renderla più cara a quelli che con amore e coscienza avevano da anni combattuto per essa, fra i quali nomino a titolo d'onore l'onorevole Taiani, non la rendevano però acconcia ad ottenere quella spontanea cooperazione del clero, che era nella speranza, se non di tutto l'Ufficio centrale, almeno del suo egregio relatore.

La discussione non cambiò le mie prime convinzioni e debbo anzi dichiarare al mio collega onor. Pierantoni, che il suo discorso di ieri, col quale certo egli si proponeva un intento diverso, servi invece a confermare in me la convinzione contraria. Dal suo discorso infatti io appresi due circostanze per me molto importanti; quella cioè, che il progetto della precedenza obbligatoria era fratello germano di quello contro gli abusi dei ministri del culto, che naufragò nel Senato, e faceva presentire la medesima sorte anche per questo; e quella che l'illustre Mancini passò dal suo primitivo progetto contro i matrimoni illegali a quello della precedenza, allorchè egli aveva già l'animo amareggiato dalle lotte che si erano dovute sostenere contro gli abusi dei ministri del culto.

Nè valsero a riconciliarmi col sistema della precedenza i sereni e limpidi ragionamenti del mio collega ed amico Cerruti, che io ho vivamente applaudito con tutti voi. Egli disse che vi sono indizi da far sperare che l'autorità ecclesiastica, avrebbe, se non accettato, subito almeno per ragioni di prudenza il sistema della precedenza. Io credo che questi indizi non vi siano, e la sua ingenua speranza mi sembra tanto meno ammissibile, se è vero ciò che egli disse nella splendida chiusa del suo discorso, allorchè attestò che il dissidio del clero procedeva da ben altre cause, da quella cioè dell'abolizione del potere temporale e dalla unione dell'Italia alla sua capitale, Roma, e dalla nostra permanenza in essa. Se così è, se il clero, soprattutto intransigente, non potè ancora mettere l'animo in pace per il maggior fatto del secolo, che ha avuto ormai la sanzione del tempo e della pubblica opinione di tutti gli Stati, per il fatto che mentre soddisfece negli Italiani le aspirazioni di secoli, conferì al tempo stesso una così larga ed estesa autorità al Sommo Pontefice, come potrà credere l'onor. Cerruti che il clero possa accettare, anche solo per

ragioni di prudenza, una specie di diminuzione di capo nei suoi rapporti coll'autorità civile, e la risoluzione in senso contrario alla Chiesa di una di quelle questioni di precedenza e di priorità, che sono sempre state quelle, che destarono suscettività maggiore nel campo della scienza, della diplomazia, e più ancora nei rapporti già troppo tesi, che esistono presso di noi, fra Chiesa e Stato?

Ben si può essere certi, che tutto il clero, e non il solo clero intransigente, leverebbe le alte querele, invocando per sè l'autorità dei pubblicisti, i quali credono che colla precedenza si violi il principio di libera Chiesa in libero Stato, ed anche l'autorità dei criminalisti, come il Carrara, che ritennero che colla incriminazione del ministro del culto, che celebra il matrimonio religioso prima del civile, si violassero i principi fondamentali del diritto penale.

Ebbero quindi ragione prima il Mancini, poi il Cadorna nella sua magistrale relazione sopra un'altro progetto di altro Ufficio centrale, ed ora l'onor. Bonasi, che modestamente ha voluto riconoscere di aver camminato sulle loro vestigia, di aver accettato il titolo non più di offesa ma di difesa, che si compendia acconciamente nelle parole *disposizioni contro i matrimoni illegali*.

Già dissi nel precedente discorso le ragioni, per cui non posso accettare le critiche, che il relatore ha fatto contro l'intitolazione del disegno di legge, a cui si associò il senatore Buonamici. Tale denominazione non conduce punto a dare esistenza giuridica al matrimonio esclusivamente religioso, ma lo colpisce, come ben disse l'onor. Bonasi, come un fatto condannevole, che circondandosi del rispetto delle nostre popolazioni e tradizioni antiche, cinte di aureola religiosa, tende a minare e dissolvere l'istituzione del matrimonio civile, che sta per noi a base dell'ordinamento sociale della famiglia legittima. Essa colpisce come ebbi già a dire, per usare un'espressione romana, le *iniustae nuptiae*, ossia le nozze non legittime, perchè non riconosciute dal diritto, che tendono a sostituirsi alle *iustae nuptiae*, ossia alle nozze legittime, riconosciute e consacrate dallo Stato e dal diritto.

Se non che qui si presenta il nocciolo vero della questione; qui si presenta il dissidio che esiste tra la mia modestissima proposta ed il

disegno dell'onorevole ministro. Può dirsi veramente che il contenuto del disegno ministeriale possa conseguire l'effetto a cui esso intende e che corrisponda nella sua sostanza al titolo che esso porta in fronte?

Me lo perdoni l'onorevole ministro, ma l'incoerenza maggiore del suo progetto sta in questo, che, mentre egli vuol colpire i *matrimoni illegali*, cioè i matrimoni puramente religiosi non seguiti dall'atto civile, coll'intervallo invece che egli consente fra quello e questo sembra quasi legalizzarli per tutto il periodo intermedio. Quasi si direbbe che egli, mentre li dichiara *matrimoni illegali*, miri al tempo stesso a mantenerli allo stato di purezza e a non fonderli coll'atto civile di matrimonio, ponendo fra essi un discreto intervallo di tempo. È questa l'incoerenza, che diede luogo a sospetti, certo non fondati, ma che tuttavia sono deplorabili in progetti di questa natura, i quali, per il delicatissimo argomento a cui si riferiscono, debbono, come la moglie di Cesare, essere superiori ad ogni sospetto.

Si disse da taluno, ed anche da qualche giornale autorevole, che l'emendamento da me proposto, oltre al non essere pratico, contiene una larvata precedenza del matrimonio civile. Del suo non esser pratico parlerò più tardi; per ora dirò soltanto colla solita sincerità, che se il disegno dell'onorevole Bonasi non fosse modificato nel senso dell'emendamento da me proposto, potrebbe, certo contro la sua volontà e le sue intenzioni, assumere le parvenze di una *larvata precedenza* del matrimonio religioso.

Nel progetto infatti dell'onor. Bonasi, il matrimonio religioso può precedere il civile, anche quando non consti che gli sposi non si erano curati delle pubblicazioni civili e di ottenere il *nulla osta* per parte dell'autorità civile. Malgrado di ciò, questo matrimonio per un certo tempo, che è per ora di quaranta giorni, sarebbe tollerato dalla legge e comincierebbe solo ad apparire *illegale e punibile*, quando sia trascorso quel tempo.

Siccome poi la punizione consiste solo in una ammenda di lire 50 a 1000, facilmente accessibile a molte borse, e certamente accessibile ai mezzi di quelle associazioni internazionali, a cui accennava l'onorevole Serena, così non potranno mancare mezzi per il pagamento dell'ammenda, e per tal modo il matrimonio

esclusivamente religioso, in certo modo legalizzato col pagamento dell'ammenda, come bene osservò oggi stesso il nostro collega più anziano, onorevole Ferraris, potrebbe mantenersi in una posizione di lotta contro il matrimonio civile. Che anzi esso in una levata di scudi di un partito potentissimo ed intransigente, che fortunatamente ritengo non dominiare nel clero, potrebbe anche cercare di sostituirsi al matrimonio civile presso quella parte di popolazione che ne subisce maggiormente l'influenza.

È quindi questo dualismo, questo contrapposto di due matrimoni, che appaiono, in certo modo, in lotta fra di loro, quasi rappresentanti della lotta fra Chiesa e Stato, che conviene togliere di mezzo, perchè non solo lascierà sempre sussistere, ma verrà anzi ad accrescere i contrasti, che si vorrebbero evitare.

Nè serve il dire, come ha fatto l'onor. Bonasi, che anche col progetto della precedenza il dualismo si mantiene. Certo havvi anche là il dualismo, ed è anche questo uno dei motivi per cui non mi parve da approvarsi il progetto dell'Ufficio centrale; ma, siccome con questo progetto almeno in principio si afferma la precedenza, così il matrimonio religioso, non seguito dall'atto civile, non potrà mai assumere quelle parvenze di legalità, che può invece prendere nel disegno dell'onor. Bonasi.

Quanto all'accusa, che il modesto mio emendamento nasconde una larvata precedenza del matrimonio civile sul religioso, io lascio a chicchessia piena libertà di apprezzamento. Certo io non voglio dissimulare e dichiaro anzi apertamente che il mio primo intento era quello di mantenere integro ed intatto il concetto del *matrimonio civile*, quale esiste nella nostra legislazione; ma ciò non toglie che in me vi fosse anche un ideale altissimo, quello cioè che, trattandosi del matrimonio di un cittadino e di un credente ad un tempo, ogni dualismo dovesse intieramente scomparire e si avesse così un atto, in cui potessero fondersi ed immedesimarsi insieme l'ossequio reverente alla religione e l'obbedienza doverosa per tutti alle leggi dello Stato.

Vi fu un tempo, onorevoli colleghi, in cui anche le armi della patria erano benedette dalla religione. Quel tempo ormai è lontano, nè tornerà certamente tanto presto, ma certo non è andar troppo oltre il desiderare che, a parte

le questioni che possono esservi fra Chiesa e Stato, l'una e l'altro possano almeno riunire i propri sforzi per dare una base salda a quell'ordinamento della famiglia, che ha tanta importanza morale o sociale per entrambi.

Ecco lo scopo, a cui mira l'emendamento proposto, ed ecco ora i vantaggi che esso, a parer mio, presenta di fronte al disegno dell'onorevole Bonasi, quale è attualmente concepito, sebbene io sia persuaso che con modificazioni non importantissime possa esso almeno preparare la via alla realizzazione di questo ideale.

È inutile che io rilegga l'emendamento proposto dal momento che fu già distribuito ai senatori.

Dirò soltanto che esso, quando fosse accettato dall'onorevole Bonasi, se non nella sua lettera, a cui punto non tengo, almeno nello spirito a cui si informa, contribuirebbe a togliere il dualismo che domina il disegno ministeriale, introducendovi invece l'*unità di contesto*, e per quanto sia possibile, anche la *contemporaneità* fra i due atti, allorchè si tratta del matrimonio di cittadini e di credenti ad un tempo.

Sarebbe questo il modo per colpire alla radice il matrimonio esclusivamente religioso e si verrebbero così ad escludere tutte le obiezioni ora giustificate che il relatore dell'Ufficio centrale ha mosso al progetto dell'onorevole Bonasi. Si verrebbe parimenti a risolvere la grave questione degli impedimenti, e quelli soprattutto relativi all'età richiesta per gli sposi, età che come tutti sanno, è diversa per le due legislazioni civile ed ecclesiastica. Così prevarrebbe in questa parte la legge civile, e non si verificherebbe il grave danno che ragazze appena dodicenni possano essere facile vittima della seduzione, avendo la speranza di coonestare la loro caduta almeno col matrimonio puramente religioso, il quale poi non potrà essere seguito immediatamente dall'atto civile; cosa vivamente deplorata anche da ecclesiastici. Quanto agli altri impedimenti la differenza fra le leggi civili e le ecclesiastiche non sono di tanta importanza da dare occasione ad un dissidio coll'autorità ecclesiastica.

Così pure coll'emendamento proposto, al pari che col disegno dell'onorevole Bonasi, si evita il gravissimo pericolo che dopo il matrimonio civile lo sposo più non adempia alle premesse di addivenire alla celebrazione del rito religioso,

pericolo reso maggiore da dottrine sociali che ora prevalgono, sentito anche, come ho detto nel primo discorso, da uomini di dottrina e di scienza e senza prevenzioni, ed ammesso anche dal collega Schupfer, il quale avrebbe per ciò presentato oggi stesso un emendamento di cui è lodevole il concetto, ma complicata l'applicazione. Col nostro sistema starà alla prudenza dei genitori e della sposa il vedere se debbano in un determinato caso far precedere il rito religioso. oppure il rito civile.

È poi punto giustificato il dire che il sistema preposto non è pratico, come ebbe ad affermare qualche giornale ed anche il collega Buonamici, dal momento che esso si riduce in sostanza a rendere obbligatoria per tutti quella forma consuetudinaria con cui si celebra contemporaneamente l'uno e l'altro matrimonio da coloro che vogliono celebrare il matrimonio coll'uno e coll'altro rito. Sono soltanto coloro che vorrebbero celebrare il solo matrimonio religioso che possono trovare poco comodo tale sistema che loro impedirebbe di frodare la legge che non riconosce altro matrimonio che il civile.

Tale praticità è poi anche suffragata dal fatto che il sistema, come ho già dimostrato in altro discorso, ha una base nei precedenti legislativi, e soprattutto nel progetto Cassinis, non che nella legislazione delle Due Sicilie e in quella del Ducato di Modena e di Parma, in quanto che questo *substratum* di legislazioni anteriori esistenti nelle provincie meridionali, ove abbondano soprattutto i matrimoni religiosi per ignoranza di coloro che li contraggono, servirebbe di preparazione al nuovo sistema.

Che dovrò poi dire delle circostanze già accennate che questo sistema subì uno sperimento solenne e diede ottimi frutti nell'Umbria?

Non è questo un precedente fortunato che può rendere anche il clero più disposto ad accogliere un sistema che il Sommo Pontefice avrebbe in altro tempo approvato?

Tanto più che con questo sistema, al pari che con quello dell'onorevole Bonasi, i rapporti che si potrebbero chiamare *coattivi* si vengono soltanto a spingere fra lo Stato e i suoi cittadini, mentre al ministro del culto non resta altro obbligo che denunziare allo stato civile i matrimoni religiosi quando non sono stati preceduti dall'atto civile.

Tutte queste circostanze insieme unite non possono esse contribuire alla formazione di una opinione favorevole al progetto, anche nell'altro ramo del Parlamento.

Sono queste circostanze insieme riunite e il desiderio che questo disegno di legge possa finalmente giungere in porto, che mi inducono a fare una preghiera, che io vorrei riuscisse tanto efficace quanto è profonda la convinzione da cui essa muove.

Questa preghiera io rivolgo anzitutto a quelli che sostennero così vigorosamente la precedenza del matrimonio civile, compreso anche l'onorevole Miceli, nelle cui parole vibrava una convinzione così profonda, da renderla talvolta eccessiva, e dico loro: dal momento che egli e i colleghi suoi dell'Ufficio centrale già giunsero a tale da contentarsi di un'affermazione pressochè teorica di tale precedenza, in base all'art. 4 del loro progetto, vogliano fare un passo più innanzi e rinunciare affatto anche al vocabolo « precedenza ».

Comprendo che anche una parola diventa cara quando si è lungamente lottato e combattuto per il concetto che essa esprime. Ciò si può tanto meglio comprendere in Roma ove l'amore alle parole si spinse talvolta a tale chela parola era mantenuta ancora quando più non esisteva la cosa. Fu qui che i Comizi delle antiche Curie, a riverente ricordo del passato, si conservarono sotto la forma di Riunioni dei trenta littori; fu qui che si conservò l'atto per *aes et libram* e la distinzione fra *res mancipi* e *nec mancipi*, anche quando i giureconsulti stessi più non ne comprendevano il significato. Ed è anche per ciò che credo lecito di chiedere che si rinunci anche alla parola dal momento che essa ci giunge onusta di rancori ed è quasi l'eco di conflitti che ora si vorrebbero togliere di mezzo. Che differenza ci sarà nella realtà dei fatti fra i due riti, se anzichè esservene uno che preceda, invece procederanno pressochè di pari passo?

E questa preghiera rivolgo anche all'onorevole ministro guardasigilli ed al presidente del Consiglio, il quale or ora ha dichiarato con parole nette e recise la solidarietà di lui e del Ministero tutto nel sostenere il disegno di legge dell'onor. Bonasi.

Vogliano consentire anche essi che il contenuto della legge venga ad essere reso più

conforme al suo titolo, attenuando, per quanto sia possibile, l'intervallo fra i due matrimoni per guisa da rendere pressochè impossibili i matrimoni puramente religiosi, che verranno ad essere inevitabilmente uniti ed accompagnati anche dal rito civile.

Infine se mi fosse consentito imitare l'esempio di un mio collega e maestro l'onorevole Schupfer, vorrei anche io, stante l'altezza dell'argomento, indirizzare un voto, che giunga all'attuale pontefice acciò inviti il clero ad imitare il lodevole esempio dato da lui quando era arcivescovo a Perugia. Non trattasi qui però di preferenze, ma di concorso spontaneo nel dare base salda all'ordinamento sociale delle famiglie, che è necessità comune dello Stato e della Chiesa.

Dopo ciò il mio appello si rivolge a tutti voi, onorevoli colleghi, acciò consentiate nell'accettare i mutamenti da me proposti che valgono a migliorare il progetto, lasciando immutato il nostro diritto pubblico e il nostro diritto civile, il cui mantenimento, come ho già detto altre volte, soprattutto appartiene a questo alto Consesso. Accettateli senza badare all'esiguità della persona che ve li propone, ma guardando piuttosto al risultato grandissimo che consisterebbe nel risolvere la maggior questione legislativa che travagli il nostro paese.

Che se, come ho ragione di temere, le mie parole non valgono a mutare quelle che sono le vostre opinioni, non mi resterà altra via che rassegnarmi richiamando il giudizio che un nostro grande, l'Alighieri, ebbe a dare delle passioni che accompagnarono sempre la questione dei rapporti fra Stato e Chiesa nel libro 3° *De Monarchia*. (*Mormorii, interruzioni*).

... Non inquietatevi, onorevoli colleghi, giustamente impazienti di venire al voto; la mia citazione non sarà lunga e neanche la farò in latino; mi limiterò ad accennarne il sostanziale concetto.

Dante adunque nel terzo libro *De Monarchia*, prima di entrare nell'argomento, presago quasi delle lotte interminabili a cui doveva dar luogo questa questione, che travagliò tutto il medio evo, ebbe a dire, che, quando vi è la passione, gli effetti son tanti e così diversi, da renderci come ciechi e da renderci impossibile l'intendere e l'essere intesi, per guisa che, mentre

altrove l'ignoranza è causa di litigio, qui invece è il litigio che è causa d'ignoranza.

Quasi oserei dire, che è questo problema così arduo ed appassionato, che il divin poeta volle forse descrivere in quella selva oscura, selvaggia ed aspra e forte, ove egli incontrò non solo la lonza, leggiere e presta molto, che di pel maculato era coperta, ma anche il leon, con la test'alta e con rabbiosa fame, ed infine la lupa che di tutte brame senbiava carca nella sua magrezza, e questa fu che gli fe' perdere la speranza dell'altezza.

Ho detto ciò che rispondeva ad una convinzione profonda; ad ogni modo m'inchino sin d'ora reverente alle decisioni del ministro e alle deliberazioni del Senato.

PRESIDENTE. Interrogo il Senato se intende appoggiare l'emendamento del senatore Carle.

Chi l'appoggia è pregato di alzarsi.

(Appoggiato).

Ha facoltà di parlare il senatore Canonico.

CANONICO. Io non entrero in questioni d'alta politica nè in interpretazioni del nostro sommo poeta. (*Si ride*). Mi limito modestamente a dire due parole sull'emendamento proposto dal mio amico il senatore Carle.

Io, in massima, sono favorevole a quest'emendamento, perchè sino dal principio di questa discussione ho avuto l'onore di esprimere al Senato il mio pensiero, che quando si credesse dai contraenti di compiere prima il rito religioso, il rito civile si dovesse compiere immediatamente dopo.

Mi permetto però di fare due osservazioni. La prima riguarda questa stessa parola « immediatamente ». L'idea mia partiva dalla considerazione del pericolo che entro i 20 o 40 giorni dopo il rito religioso, morendo lo sposo e la donna trovandosi incinta, i figli rimanessero illegittimi; ma comprendo che vi sono necessità pratiche della vita le quali s'impongono e consigliano di temperare nell'applicazione il rigore dei principi; vi sono luoghi in cui per difficile viabilità, per la distanza della sede del Municipio, e per altre circostanze è impossibile far seguire immediatamente il matrimonio civile al religioso.

Io crederei quindi che alla parola « immediatamente » si debba sostituire « entro il termine di 8 (o 10) giorni » come meglio si crederà.

La seconda osservazione è la seguente. Converrebbe anzi tutto cancellare la parola « conseguentemente » che non mi pare risponda alla forma legislativa.

L' emendamento dice: « Gli sposi che intendono di far precedere il rito religioso debbono prima aver adempiuto alle prescrizioni tutte della legge civile ».

Mi perdoni l'onor. Carle, quando si dice: « debbono prima aver adempiute alle prescrizioni tutte della legge civile », sembrerebbe che chi vuole far prima il matrimonio religioso dovrebbe aver già fatto in precedenza il matrimonio civile; ciò che involge contraddizione.

Io proporrei di dire: « Gli sposi che intendono di fare precedere il rito religioso, devono prima essersi posti nella condizione di poter adempiere il rito civile ».

Con questa modificazione, e sopprimendo il rimanente dell' articolo, sarei disposto di votare l' emendamento proposto dal senatore Carle.

DI SAMBUY. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI SAMBUY. Fu appunto per fare alcune osservazioni della stessa natura di quelle ora espresse dal senatore Canonico che io aveva chiesto la facoltà di parlare.

Io non so se l'onor. guardasigilli accetterà o meno l' articolo proposto dal senatore Carle.

Temo che alcuna delle considerazioni fatte nell' esteso suo svolgimento, avranno forse a trattenere il ministro dall' accettarlo; ma ad ogni modo mi associo alle considerazioni del senatore Canonico — aggiungendone ancora una se il Senato lo consente.

Il senatore Carle ha creduto, ha voluto, ed ebbe ad ogni modo l' ottima intenzione di migliorare l' articolo del ministro. Parti dallo stesso concetto della più ampia libertà che si deve lasciare ai contraenti, e volle applicarla colle disposizioni dei due primi capoversi del suo articolo.

Ma quando egli, nel secondo capoverso, vuol stabilire non solo il giorno, ma anche l' ora in cui si dovrà procedere all' atto civile, non si dimostra più uomo pratico nella fattispecie.

E non basta; nell' ultimo suo capoverso, che io toglierei addirittura, dice che la funzione civile deve essere fatta nello stesso giorno o nel giorno susseguente, della celebrazione del rito religioso. Il senatore Canonico ha già os-

servato che bisogna dare un tempo di almeno 8 giorni, e confermerò al senatore Carle la necessità di questo maggior lasso di tempo. Si porti l'onor. Carle nei comuni di montagna, ove talvolta un segretario solo serve a cinque o sei comuni, e mi dica, come sarà possibile a questo funzionario di assistere nel giorno stesso o anche nel giorno susseguente, all' atto civile che dovrà forse redigersi in diversi comuni colle distanze notevoli che li separano e colla lontananza delle stesse parrocchie dei diversi comuni? Il senatore Carle si è preoccupato, con ragione, dell' attuazione del matrimonio civile, epperò fu suo studio di volerlo ottenere efficacemente.

Ma badi che le sue proposte, non che raggiungere lo scopo, sarebbero assolutamente in opposizione a quanto egli desidera. Io, in conseguenza, riconfermando quanto ha detto il senatore Canonico, spero che il senatore Carle vorrà accettare le modificazioni proposte e ad ogni modo vorrà togliere l' ultimo suo capoverso all' art. 1, quando il ministro accettasse il suo emendamento.

BONASI, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BONASI, ministro di grazia e giustizia. L' emendamento proposto dal senatore Carle ha il merito di essere preciso nella forma e porta l' impronta di una elocubrazione scientifica. E siccome la prima parte contiene lo stesso identico concetto contenuto nell' art. 1 del progetto ministeriale, ma più precisa, così io non ho difficoltà a sostituirla alla formula ministeriale, quando però ne sia soppressa la parola « immediatamente », perchè essa altererebbe tutta la economia del sistema accolto dal disegno di legge.

Non potrei invece accettare il secondo comma, perchè contiene una impossibilità pratica. Il lavoro, come ho detto, è perfetto se considerato scientificamente, ma noi qui dobbiamo pensare che facciamo una legge, che deve essere applicata, e nell' applicazione cotesto comma incontrerebbe difficoltà assolutamente insuperabili.

Tenendo conto delle condizioni dei nostri comuni rurali, molti dei quali sono riuniti in consorzio con un unico segretario, come sarebbe possibile quella contemporaneità di atti quale si vorrebbe dall' onorevole senatore Carle?

Vi sono consorzi composti perfino di sette comuni e lascio immaginare in quale condizione si andrebbero a trovare, in tali comuni, coloro che volessero unirsi in matrimonio. Sarebbero tutti condannati *a priori* a contravvenire alla legge per la impossibilità di obbedire alle sue prescrizioni.

Non potrei dunque accettare questo comma, neppure nella formula presentata dall'onorevole senatore Canonico, sebbene più pratica, perchè avrebbe per effetto, non altrimenti di quella dell'onorevole Carle, di lasciare senza sanzione l'omissione del matrimonio civile, giacchè una volta che gli sposi si presentassero al parroco per il rito religioso, senza essersi messi in regola con l'ufficio dello stato civile, non si potrebbe poi applicar ad essi nessuna pena se nel termine stabilito dalla legge non vadano a celebrare il matrimonio civile.

Si può però raggiungere lo scopo cui mira l'onorevole senatore Carle senza inconvenienti, come già accennai nella discussione generale, abbreviando cioè il termine stabilito nell'art. 2 che riconosco forse troppo lungo.

Quando si diminuisce il periodo di tempo, entro il quale l'unione celebrata col rito religioso deve essere consacrata dal rito civile, non viene la necessità che gli sposi si mettano in regola per togliere quegli impedimenti, che sarebbero loro d'ostacolo per adempiere poi le prescrizioni della legge o per non mettersi nella condizione di dover forzatamente subire la pena.

Accetto invece, come ho dichiarato, che alla prima parte dell'art. 1° del disegno ministeriale si sostituisca la formula seguente proposta dal senatore Carle:

« Ogui unione matrimoniale con le forme religiose, che non è stata preceduta dall'atto di matrimonio con le forme e secondo le disposizioni del Codice civile, deve essere seguita dalla celebrazione del medesimo ».

Quando poi verremo a discutere l'art. 2, determineremo di comune accordo, spero, il termine che ivi deve essere indicato; soltanto occorre avvertire, affinchè gli sposi possano obbedire alla legge che nel termine stesso, che noi sceglieremo, vi rimangono incluse due domeniche, perchè la maggioranza della nostra popolazione, che è formata di contadini e di operai, non può permettersi il lusso di perdere una giornata di lavoro per compiere questi atti.

Chi conosce un poco le abitudini delle popolazioni rurali, sa che tanto il matrimonio civile quanto il religioso, si fanno sempre in domenica. Quindi bisogna che noi lasciamo loro il tempo per rendere possibile che in una domenica possano andare all'ufficio dello stato civile e nell'altra recarsi alla chiesa.

Quindi il termine non dovrà essere minore di dieci giorni.

Con questo sistema credo si possa raggiungere perfettamente l'intento a cui mira l'onorevole senatore Carle col suo emendamento, evitando nel tempo stesso tutti gl'inconvenienti che esso presenta. Lo prego pertanto di non insistere perchè venga posto ai voti.

PIERANTONI. Dando la parola per uno schiarimento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PIERANTONI. Ho ascoltato le due obiezioni fatte dall'onorevole guardasigilli, la prima delle quali riguarda il termine, egli vorrebbe comprendesse due domeniche; l'altra riguarda la difficoltà in cui sono parecchi comuni per la mancanza di segretari comunali, di servire sollecitamente al popolo di sposi, che coatti dovrebbero celebrare il matrimonio civile.

L'onorevole ministro ha ponderata la difficoltà in cui si trovano i poveri operai di ottemperare a termini rigorosi della legge, e su questo ordine d'idee, pur disimpegnandomi da ogni responsabilità, quanto all'adozione del disegno di legge, mosso dalla pietà per gli umili, mi permetto di dire all'onorevole mio amico: Ha egli pensato, poichè credette di rispettare il sacramento della Chiesa cattolica, che vi sono taluni periodi nei quali la Chiesa non permette la celebrazione delle nozze? Ha pensato che potranno sorgere opposizioni dai genitori, dai parenti alla celebrazione del matrimonio civile, dopo che la maggioranza risuscitò le pretese della teocrazia? Ha inoltre considerato, l'onorevole guardasigilli, che questo disegno di legge non è posto in relazione con la legislazione diplomatico-consolare? Egli sa bene che presso le ambasciate e i consolati gl'Italiani possono celebrare i matrimoni civili. Sa benissimo che le numerose popolazioni agricole ed operaie emigrano, spesso vittime di speculatori e di agenti di emigrazione, che le arrolano per menarlo in in terre lontane. L'obbligo di celebrare il matrimonio civile non sarà lecito

all' estero, perchè la legge consolare non contempla questo caso nuovo. Il ministro della guerra promise più volte di modificare la legge sul servizio militare per impedire a molti giovani di divenire refrattari di leva.

Chi vive, al pari di me, una parte dell' anno in mezzo agli operai, sa che a seconda delle annate, essi emigrano per lavorare l' inverno nelle Americhe latine e in gran numero tornano l' estate successiva a lavorare in patria.

Io prevedo che questo progetto finirà come gli altri; rimarranno le discussioni stampate negli *Atti parlamentari*, perchè si volle fare cosa nuova, sprezzando le leggi matrimoniali che regolano altri popoli cattolici, civili e morali; il disegno rimarrà allo stato di progetto. Ora è sorto il dovere per gli oppositori di rispettare il voto della modesta maggioranza senatoriale che ha convinzioni santissime, come la stessa maggioranza deve rispettare le opinioni nostre; ma sarà sempre ascoltata la parola di chi pensa che si debba impedire di fare legge affrettata, che sarà grandemente censurata come vuota e gravosa.

L' Ufficio centrale non è preparato a difendere un disegno di legge che non volle accettare; stimo necessaria una tregua, perchè si stabilisca un accordo tra il ministro e la maggioranza intorno agli emendamenti. Se la legge ministeriale non sarà rafforzata dall' aiuto, che gli oratori che la vogliono le dovrebbero dare, si consumeranno gravi errori per il mancato rispetto della ponderatezza che deve essere la suprema guida nella deliberazione delle leggi.

Questo mio parlare non è ispirato da sentimento politico ostile, nè dal sentimento di una minore benevolenza verso il ministro, rispetta la volontà della maggioranza. Studii il ministro un articolo che impedisca i danni da me preveduti. Ciò detto, io parlerò ancora una volta, ma voterò contro gli articoli e il disegno.

CARLE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARLE. Mi pare che le parole del senatore Pierantoni suonino come invito per tentare di mettersi d' accordo. Io naturalmente non potrei che accettare.

Voci: No, no.

CARLE. Allora risponderò al ministro colla solita schiettezza.

Ammetto benissimo che l' emendamento quale io l' ho proposto avesse un carattere di elaborazione scientifica, e che quindi io non abbia forse tenuto conto di certe necessità pratiche che possono derivare da ragioni che non poterono a me essere perfettamente note.

Io naturalmente ho tenuto dietro a ciò che accade nelle grandi città come Torino, dove, per consuetudine comune a tutti, si suol eseguire l' uno e l' altro rito quasi sempre nello stesso giorno e persino cogli stessi testimoni.

Se però l' onorevole ministro assicura che vi siano delle località soprattutto di campagna, in cui la distanza fra il municipio e la chiesa e talvolta anche la mancanza di un segretario comunale, impediscano di fare altrettanto, queste sono circostanze, che, naturalmente, infirmano la rigidità del termine che vi sarebbe nelle formule proposte, e quindi, si potrebbe sostituire all' *immediatamente* qualche altro vocabolo, che non avesse una significazione così recisa, ma tuttavia servisse a far sentire il pericolo del ritardo.

Del resto anche su ciò non voglio insistere e sono pago che il ministro abbia accettata la mia formula come prudente e scientifica. Fin qui è stato facile l' intenderci e spero che si avrà anche l' adesione di quelli che appoggiano l' emendamento.

Mi pare invece più grave la questione relativa al secondo comma del primo articolo da me proposto. Per quanto io mi creda in debito di essere deferente all' invito del ministro, vorrei che alla sua volta egli recedesse anche alquanto dal suo insistere. Il secondo comma dell' art. 1 è per me la parte più essenziale dell' emendamento, come quella che serve a fare sì che non si possa far precedere il rito religioso, se prima non siasi, quanto meno, eseguita la pubblicazione voluta dalla legge civile, in modo che si vegga che non accadano impedimenti e si possa così dopo compiuto il rito religioso pensare al matrimonio civile. Se noi non ci assicuriamo di ciò, possono poi occorrer dei casi, nei quali, anche colla miglior volontà, gli sposi non potranno addivenire al matrimonio civile, e dovranno restare essi e la prole che ne nasce in una posizione irregolare.

Il richiedere quanto meno che siano fatte le pubblicazioni civili eviterebbe il pericolo che

queste non avvengano ed eliminerebbe la questione degli impedimenti.

Quanto alla dichiarazione da farsi davanti all'ufficiale dello stato civile del giorno e dell'ora in cui seguirà la celebrazione, non avrei difficoltà di rinunziarvi, in quanto che può sembrare cosa troppo severa e per ora l'opinione generale non vi sarebbe forse troppo preparata.

Ma intanto pregherei istantemente l'onorevole ministro di voler accettare, quanto meno, che il matrimonio religioso debba essere preceduto dalla pubblicazione e dal nulla osta dell'autorità civile, ed in ciò mi trovo d'accordo col senatore Canonico.

Se egli potesse accettare questa mia proposta, saremmo tutti perfettamente d'accordo, mentre rinunciandovi temo che il mio emendamento o almeno la parte essenziale di esso scompaia o quasi.

Non mi pare sufficiente l'abbreviare l'intervallo fra i due riti, perchè, anche essendo minore l'intervallo, resterebbe sempre il pericolo della esistenza di impedimenti, che rendono impossibile di passar subito all'atto civile. Si vengono così a far rivivere le obiezioni fatte dall'Ufficio centrale al progetto ministeriale, tanto più che una circostanza accennata dal ministro ha fatto sorgere in me un dubbio. Egli vorrebbe che nell'intervallo vi fossero due domeniche.

Il motivo è probabilmente questo: che nel giorno di festa nei paesi di campagna gli abitanti di essi si possono recare alla Chiesa e al gruppo di case ove si troverà il segretario comunale, ma questo intervallo di due domeniche può anche lasciare il dubbio che si voglia quest'intervallo perchè siavi tempo di fare le due pubblicazioni per il caso in cui esse non siano state fatte anteriormente al matrimonio religioso. Ora a me importa soprattutto che si ribadisca l'idea che le pubblicazioni debbono esser fatte prima, come era prescritto nel progetto Cassinis.

Senza di ciò, rimarrebbe ben poca cosa dell'emendamento proposto ed i pericoli da me accennati continuerebbero a minare l'istituzione del matrimonio legittimo.

Mi perdoni quindi l'onor. ministro; ma, se anch'egli intende ad un risultato veramente pratico e vuol fare qualche cosa di serio, voglia almeno concedere che si possa addivenire a

qualche modificazione nel senso espresso dall'onor. Pierantoni. Così, meglio che in una pubblica discussione, sarà più facile addivenire a qualche accordo, e si potranno anche introdurre altri emendamenti ad altri articoli e soprattutto all'articolo 2.

Perdoni l'onorevole ministro la sincerità con cui gli parlo e acconsenta di concretare qualche cosa di comune accordo.

VITELLESCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITELLESCHI. Il ministro ha creduto di acconsentire a discutere e accettare in parte l'emendamento dell'onor. Carle.

Io credo che sarebbe stato molto più pratico di attenerci al progetto ministeriale qual esso è; visto che le differenze non sono sensibili, è da evitarsi tutto ciò che tende a rendere più difficile la discussione o fare sì che non si arrivi in porto.

Ma, giacchè la questione è stata posta, faccio osservare al senatore Carle che tutti quelli che hanno fatto leggi o procurato istituzioni riguardanti i matrimoni, hanno cercato di facilitarli; e noi stessi in questa legge abbiamo da parte nostra, per quanto si può, attenuate le difficoltà, diminuite le spese; perchè è giusto che particolarmente pel matrimonio civile, al quale noi oggi vogliamo dare credito, vi sieno le difficoltà minori possibili.

Ora, la combinazione proposta dal senatore Carle nei piccoli paesi, nei villaggi è di difficile attuazione, sarebbe solamente di facile esecuzione in una grande città. Ma noi dobbiamo fare leggi accessibili a tutti egualmente.

Invece il sistema del ministro è semplicissimo. Quegli che vuol fare il matrimonio religioso pensa da sé a quel che deve fare. Mentre che il matrimonio civile resta un atto unico, solo, che si fa in una sola volta in un solo giorno e non richiede queste complicazioni.

Quindi io, a parte quello che crederà di fare il ministro guardasigilli, raccomando al Senato di non complicare di più una questione già tanto complessa, introducendo un sistema che, dato lo stato di fatto delle autorità civili in Italia, sarebbe di difficile esecuzione.

Che anzi, se io avessi una qualunque speranza di farmi intendere dal ministro, lo pregherei di mantenere il suo progetto quale è, perchè altrimenti divagheremmo in una quantità

di progetti e di ipotesi, le quali, senza produrre sensibile miglioramento, non farebbero che protrarre questa discussione, che mi pare sia stata già lunga abbastanza.

BONASI, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BONASI, *ministro di grazia e giustizia*. Dopo le dichiarazioni che io aveva fatto francamente speravo che l'onor. senatore Carle non avrebbe insistito nel suo emendamento. E dico, non avrebbe insistito perchè mi pare che anche a lui abbiano fatto impressione le condizioni di fatto che renderebbero impossibile l'applicazione del suo emendamento così come l'ha proposto.

Se noi ci potessimo intendere sul termine che deve intercedere fra la celebrazione del matrimonio civile e il matrimonio religioso, si risolverebbe ogni questione, e si allontanerebbe il sospetto che si voglia stabilire un termine per le pubblicazioni da farsi nell'ufficio dello stato civile. Ora dichiaro che non è assolutamente questo il concetto che mi ha guidato quando ho fatto la mia proposta.

Il concetto che mi ha guidato è questo: di tener conto delle condizioni di fatto nelle quali il nostro paese si trova per stabilire una disposizione di legge che possa sempre, ed in ogni luogo essere applicata; questo l'unico scopo. Quando stabiliamo un termine molto breve fra il matrimonio compiuto col rito religioso e il civile, sotto pena, se non si fa entro questo termine, di quelle comminatorie portate dalla legge, può essere sicuro il Senato che tutti si metteranno in regola prima, e quindi con questo si risponde anche alle obiezioni degli impedimenti, perchè è certo che quando gli sposi sanno di dover andare incontro a delle pene, si mettono in regola prima, perchè non vogliono correre il rischio di trovarsi poi nella condizione di non poter fare il matrimonio civile.

Io debbo poi dichiarare al mio amico il senatore Pierantoni che i dubbi che egli ha sollevato, per me non hanno fondamento; perchè è vero che in certi periodi la Chiesa non ammette nozze, ma sono le nozze solenni, i matrimoni semplici si celebrano sempre in ogni tempo. Dunque questa obiezione non regge.

Quanto al riferimento dei matrimoni che si fanno all'estero, le cose rimangono come sono, e questa legge non vi apporta nessuna modificazione.

Io credo che verrà un momento, e lo misuro da certi inconvenienti che si manifestano anche all'estero, in cui sarà, se non necessario, opportuno, adottare una qualche disposizione la quale regoli anche questa materia.

Ed io fin d'ora do affidamento al Senato che, se restorò a questo posto, mi preoccuperò di questa questione; anche perchè la popolazione italiana ha preso all'estero uno sviluppo grandissimo ed occorre ce ne occupiamo non solo dal lato economico, ma anche dal lato civile.

Quanto a quello che ha detto l'onor. Vitelleschi, e cioè che convenga meglio tener ferma la formola del primo articolo, io ho già dette le ragioni che mi hanno condotto ad accettare la formola proposta dal senatore Carle, perchè scientificamente più esatta, quando sia levato l'avverbio *immediatamente* nel primo alinea. E l'ho accettata anche perchè, come ho già dichiarato ieri, sono disposto, e prego il Senato a darmi il suo aiuto, a migliorare la forma anche di tutti gli altri articoli, che sono parte sostanziale della legge.

Quindi rinnovo la preghiera all'onor. Carle di non insistere più oltre nella sua proposta, sicuro come sono, che ci intenderemo quando discuteremo l'art. 2, e che riusciremo a raggiungere lo stesso fine che egli si propone col suo emendamento riguardante il numero dei giorni da concedersi.

CARLE. Una ulteriore resistenza sarebbe inopportuna dopo la buona volontà che è stata manifestata dall'onor. ministro. Non vi è nessuna necessità che l'emendamento sia accettato nella sua precisa forma; è sufficiente che lo spirito penetri anche nelle disposizioni introdotte dal disegno ministeriale. Comprendo anche io che quando un disegno è concepito sotto una certa forma non è forse bene di dargli così su due piedi un orientamento diverso, e ritiro la seconda parte del mio emendamento. Accetto poi di conferire coll'onor. ministro e mi auguro di poter addivenire con lui a qualche accordo, specie sull'articolo 2, dove si tratta di fissare l'intervallo minimo che deve esservi fra il matrimonio religioso e il civile, intervallo che deve essere tale da costringere gli sposi a pensare

prima a fare le pubblicazioni civili e a preoccuparsi degli impedimenti, che potrebbero esistere per il matrimonio civile.

PRESIDENTE. Procederemo allora alla votazione dell'articolo 1° proposto dal senatore Carle ed accettato dal Ministero, con le modificazioni accennate nel corso della discussione.

Lo rileggo :

Art. 1.

« Ogni unione matrimoniale con le forme religiose, che non è stata preceduta dall'atto di matrimonio con le forme e secondo le disposizioni del Codice civile, deve essere seguita dalla celebrazione del medesimo ».

(Dopo prova e controprova è approvato).

Rimanderemo a domani il seguito della discussione.

Leggo l'ordine del giorno di domani alle ore 14 e 30:

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Disposizioni contro i matrimoni illegali (N. 2 - *Seguito*);

Disposizioni sul credito comunale e provinciale (N. 72);

Disposizioni intorno agli alienati ed ai manicomi (N. 5);

Disposizioni sui ruoli organici delle Amministrazioni dello Stato (N. 58).

La seduta è sciolta alle ore 18 e 30.

Llocuziate per la stampa H 18 maggio 1900 (ore 14.30).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche

LE PAGINE N° 1443-1444

CORRISPONDENTI AI FOTOGRAMMI N° 52-53

SONO BIANCHE *e mancano*

LXII.

TORNATA DEL 12 MAGGIO 1900

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — *Seguito della discussione del progetto di legge: « Disposizioni contro i matrimoni illegali » (N. 2) — All'art. 2 parlano i senatori Pascale, Di Sambuy, Massabò, Cantoni ed il ministro di grazia e giustizia e dei culti — Approvazione dell'art. 2 emendato — All'art. 3 fanno osservazioni il senatore Buttini, al quale risponde il ministro di grazia e giustizia, e il senatore Pierantoni — Approvazione degli articoli 3 e 4 modificati — All'art. 5 parla il senatore Serafini, al quale risponde il ministro di grazia e giustizia — Approvazione degli articoli 5, 6 e 7, ultimo del progetto, emendati — votazione a scrutinio segreto — Chiusura di votazione — Risultato di votazione.*

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti il presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed i ministri di grazia e giustizia e dei culti, degli affari esteri e dei lavori pubblici.

COLONNA D'AVELLA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Seguito della discussione del progetto di legge: « Disposizioni contro i matrimoni illegali » (N. 2).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni contro i matrimoni illegali ».

Come il Senato rammenta, ieri fu approvato l'art. 1 del progetto di legge ministeriale.

Oggi procederemo alla discussione dell'art. 2 emendato d'accordo fra il Ministro proponente ed il senatore Carle.

Leggo l'art. 2 nel testo modificato:

Art. 2.

Gli sposi che, celebrato il matrimonio con le sole forme religiose, omettono di compiere nei

dieci giorni successivi l'atto di matrimonio nelle forme e secondo le disposizioni del Codice civile, sono puniti con l'ammenda da L. 50 a L. 1000. Essi incorrono inoltre immediatamente nella perdita di qualunque diritto od utilità che dipenda per legge o per disposizione dell'uomo dallo stato di celibato o di vedovanza.

I minori incorrono in questa perdita, se, entro dieci giorni da quello in cui sia cessata la minore età, non abbiano celebrato l'atto di matrimonio nella forma e secondo le disposizioni del Codice civile.

La celebrazione del matrimonio con le forme e secondo le disposizioni del Codice civile estingue rispetto agli sposi l'azione penale e fa cessare la esecuzione della condanna e tutti gli effetti di essa.

La morte di uno degli sposi produce le medesime conseguenze rispetto allo sposo superstite.

Il senatore Pascale propone un emendamento a quest'articolo.

Dove si dice: « gli sposi inoltre incorrono immediatamente nella perdita di qualunque di-

ritto od utilità che dipenda per legge o per disposizione dell'uomo dallo stato di celibato e vedovanza », egli vorrebbe sostituire le parole: « Agli sposi, se hanno piena capacità civile, cessa qualunque utilità che per legge dipenda dallo stato di celibato o di vedovanza ».

Il senatore Pascale ha facoltà di parlare per isvolgere il suo emendamento.

PASCALÉ. Qualcuno forse ricorderà che nella discussione generale io feci un cenno a questa parte dell'art. 2: « e in ogni caso cessa per essi (gli sposi) immediatamente qualunque utilità o diritto che, per legge o per disposizione dell'uomo, dipenda dallo stato di vedovanza o di celibato ».

Ora sento il bisogno di ritornare brevemente su questo argomento, per giustificare l'opinione che io professo contro quella di molti, i quali credono che il matrimonio religioso fatto per salvare diritti dipendenti dallo stato vedovile o di celibato sia una vera e propria frode alla legge. L'onor. ministro, il quale nella sapiente e nobilissima sua orazione fu verso di me molto cortese, mentre m'invitava a considerare la cosa sotto questo aspetto, ricordava come i giuriconsulti romani, prescindendo da più o meno sottili teorie giuridiche, molte questioni risolverebbero con criteri di opportunità e di convenienza.

Io veramente non ho aspettato quest'avvertenza per fare a me stesso il rimprovero di portare innanzi al Senato un'opinione, che potrebbe essere tacciata di nominalismo giuridico, come quella che disapprova un provvedimento utile e giusto, solo perchè non armonizza pienamente col sistema della nostra legislazione.

Infatti, io dissi allora, e ripeto: che quando si punisce chi fa il matrimonio religioso omettendo il matrimonio civile, si cerca d'impedire un fatto pernicioso all'ordine delle famiglie; e sta bene; ma quando da questo fatto si fanno derivare conseguenze patrimoniali che presuppongono cessata la condizione di celibato o di vedovanza, allora si cade nell'assurdo, perchè veramente, giusta le nostre leggi, questa condizione non cessa se non per effetto del matrimonio civile. Sicchè la disposizione di cui si tratta è una incoerenza, una strana anomalia, che non dovrebbe trovar posto in un sistema di legislazione organico e razionale.

Ma ecco la risposta: Entrando nel così detto

spirito della legge che accorda certi favori ai vedovi, si vedrà che questa specie di matrimonio, quantunque non riconosciuto dal Codice, pure crea uno stato di fatto pressochè simile all'altro, per cui si può, anzi si deve, rispetto a certi rapporti giuridici, considerare come cessato lo stato vedovile. Così il marito benefico verso la moglie infida che passa a seconde nozze, plaudirà dall'altro mondo a questa legge che fa le sue vendette; lo Stato cancellerà una partita del suo bilancio, non pagando la pensione alla vedova in qualunque modo rimaritata; e così di tutto il resto.

Ora io invito il Senato e l'onor. ministro a considerare distintamente la questione in rapporto alla legge e agli atti della volontà dell'uomo, così com'è proposta.

Quando la legge toglie la pensione od altre utilità alla vedova rimaritata, lo fa perchè presume ch'essa acquisti col nuovo matrimonio uno stato che lo conferisce diritti e vantaggi pei quali cessa la necessità di altri sussidi. Essa entra nella casa del marito, ne prende il nome, ha diritto ad essere da lui mantenuta e protetta, concorre alla sua successione, gode l'usufrutto legale sui beni dei figli minori, acquista persino il diritto agli alimenti verso i nuovi congiunti. Ecco un cumulo di vantaggi i quali sono, come il corrispettivo o l'equivalente di quello che le si toglie.

Ma niente di tutto questo le si accorda col matrimonio ecclesiastico. Essa non ha nome nè dignità di moglie, non acquista diritti di famiglia, e quell'uomo che dovrebbe essere il suo sostegno, il suo protettore, può abbandonarla sempre che voglia e sposare altra donna.

Come, dunque, si può assimilare un matrimonio all'altro, e farne derivare le stesse conseguenze? Date a questa donna i diritti, i vantaggi del matrimonio, e allora giustamente le neghereste quelli della vedovanza; ma, se le negate i primi, siate giusti ed umani nel tempo stesso, e non parlate di frode, perchè veramente rispetto alla legge, il matrimonio ecclesiastico non tiene il posto del matrimonio civile, ma quello del nudo concubinato.

Questo per la legge. Quanto ai diritti dipendenti dalla volontà dell'uomo, io non intendo come si possa menomare così la libertà di disporre delle proprie cose in modo che non sia contrario ai buoni costumi, riferendosi espres-

samente ed unicamente al matrimonio civile. Un marito, per sue ragioni, beneficia la moglie a condizione che non contragga *matrimonio legittimo*, e voi le negherete il legato per aver contratto il matrimonio ecclesiastico, cioè il matrimonio *illegittimo*?

Ma queste sono questioni di interpretazione di volontà, che si debbono lasciare al giudizio dei tribunali, non risolvere in via di massima dalla legge, che così si assume il compito di contraddire la volontà dei disponenti.

Consideriamo ora questa disposizione dal lato dell'utilità, della convenienza e dello scopo a cui si mira.

Perchè, alla pena dell'ammenda, si aggiunge questa gravissima sanzione? Per impedire che si ometta il matrimonio civile, da coloro che vogliono così salvare gli interessi di cui si tratta.

Ebbene, io non dubito che, sanzionata questa legge, non faranno il matrimonio ecclesiastico coloro che temono di perdere i diritti annessi allo stato di vedovanza; ma non per questo si otterrà che essi facciano il matrimonio civile. Io credo anzi che nel maggior numero dei casi non si farà nè l'uno, nè l'altro, e che con questa legge avremo creato un nuovo fomite di concubinato. La donna che non potrà avere un marito avrà un amante, il celibe una governante. Proponendovi di lottare con le forze più prepotenti della umana natura, quali sono gli istinti sessuali e gli interessi pecuniari, potete essere certi che la vittoria non sarà per la legge.

Nel sistema che si vuole adottare vi è un altro inconveniente, che non sarà frequente, ma che basta accennare per dimostrare come il sistema sia falso e pericoloso.

Il matrimonio civile produce la perdita di quei diritti, che dipendono dallo stato di vedovanza e di celibato. Ma se il matrimonio è dichiarato nullo, l'effetto non segue, o quei diritti rivivono. In questo caso, quando all'azione di decadenza si opponesse la eccezione di nullità del matrimonio, questa sarebbe una questione pregiudiziale.

Ora se voi attribuite lo stesso effetto al matrimonio ecclesiastico, si andrà incontro alla stessa eccezione: la nullità del matrimonio; e se il matrimonio è nullo, non avrà luogo la minacciata decadenza, salvo che non intendiate attribuire questo effetto a una cerimonia qua-

lunque seguita in chiesa, che di matrimonio abbia avuto soltanto il nome.

Ora, data la questione della nullità, in questo caso, da chi la farete decidere? Aspetterete il responso della curia vescovile, o ne darete incarico ai tribunali? Non voglio propriamente qualificare le due ipotesi, ma mi limito a dire che mi sembrano strane entrambe.

Dissi altra volta che questa disposizione ferisce i minori, e a questo sconcio pare abbia in qualche modo provveduto l'emendamento già proposto dall'onorevole ministro. Ma io devo aggiungere ai minori tutti coloro, i quali non hanno la libera disposizione dei loro diritti e così gli inabilitati per sentenza e i sordomuti, persone incapaci di fare atti di alienazione, ma che possono contrarre il matrimonio.

Queste ultime mie considerazioni saranno forse patrocinato dall'Ufficio centrale e dall'onorevole ministro: lo altre le raccomando al Senato come illustrazione di un emendamento che ho presentato.

PRESIDENTE. Chiedo al Senato se l'emendamento presentato dal senatore Pascale sia appoggiato.

Coloro che lo appoggiano sono pregati di alzarsi.

(Non è appoggiato).

DI SAMBUY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI SAMBUY. Le sanzioni penali che contiene la presente legge sono due soltanto; esse sono specificate nell'articolo che discutiamo e nel seguente.

Si è voluto nell'art. 2 colpire gli sposi i quali omettano di compiere le formali prescrizioni della legge; nell'art. 3 si infligge un'ammenda ai ministri del culto che trasgredissero all'ingiunzione loro fatta di dar notizia dell'avvenuta celebrazione di un rito religioso.

Si crea così un nuovo reato e se abbiamo il precedente dei sanitari dalla legge obbligati a denunciare in certi casi malattie e ferite, io mi chiedo fino a dove si arriverà nell'applicazione di questo principio e quando e con quale sanzione i liberi cittadini potranno essere più efficacemente astretti a denunciare i fatti delittuosi che fossero a loro conoscenza. Ad ogni modo il senatore Massabò non è stato il solo a chiarirsi così contrario alla punizione minacciata ai ministri del culto, poichè alla fin fine

che cosa si domanda ai sacerdoti, ai rabbini, ed ai pastori? Il loro appoggio ed aiuto per la esecuzione della legge civile.

Nè io mi opporrò ad una sanzione penale se nella sua alta rettitudine il guardasigilli creda che si possa giustamente applicare.

Ma io qui debbo chiedergli: è giusto, è equo, è degno della equanimità italiana, di colpire alla stessa stregua il vero colpevole, ed il ministro del culto per la omissione di un servizio che gli si richiede?

Sin dalla prima lettura del disegno di legge, mi colpì questo fatto gravissimo. Io non esiterei a raddoppiare l'ammenda agli sposi, veri colpevoli, e così si renderebbe più efficace la legge che si sta per votare; ma al tempo stesso ridurrei almeno alla metà la penalità che si vuole applicata ai ministri del culto, penalità ben sufficiente ad ottenere quanto il legislatore si prefigge.

Alla serena giustizia del ministro io raccomando la mia proposta.

MASSABÒ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASSABÒ. Anzitutto devo dare alcune spiegazioni circa le idee da me sostenute nella discussione generale, a proposito delle sanzioni penali che si vogliono comminare ai ministri del culto, perchè l'onor. Di Sambuy ha citato quelle mie parole per dedurne che si dovrebbe togliere dall'art. 3 la sanzione penale.

Il concetto da cui io muoveva, quando nella discussione generale sosteneva non potersi procedere contro i ministri del culto, era questo: la sanzione penale, così come era proposta, tendeva a colpire un atto di culto, un atto del ministero spirituale; e quindi, fedele ai principi di diritto pubblico che sono stati seguiti e professati nel Codice penale, mi pareva che tale sanzione ripugnasse a questi principi. Ma quanto a quelli di cui all'art. 3, è ovvio che essi non entrano in questa categoria, perchè non si tratta di punire un atto di culto, ma solo un atto posteriore.

Non entro qui nella questione della graduazione della pena e cioè se debba essere maggiore o minore; ma non credo si possa mettere in dubbio il diritto nel potere laico di colpire l'atto posteriore.

Ho voluto dare queste spiegazioni affinché non mi si accusi di contraddizione, perchè, pure

avendo combattuta questa sanzione penale, io darò il mio voto favorevole all'art. 3.

E, poichè ho la parola, faccio notare che, malgrado l'accurata locuzione adoprata nell'art. 2, vi sono altri inconvenienti, del resto irreparabili, in una legge come questa, non propriamente organica, ma che può dirsi di conciliazione tra due opposte tendenze, tra due opposti principi.

Richiamo poi in ispecial modo l'attenzione del ministro guardasigilli e del Senato sulla necessità di regolare la situazione giuridica dei figli che possono nascere da quelle unioni che non sono seguite dal matrimonio per causa di uno degli sposi.

Credo pure che sia meritevole dell'attenzione del Senato e del ministro lo studiare quali provvedimenti si debbano prendere a favore del coniuge che sia in buona fede.

Questi provvedimenti possono avere un addentellato anche nel Codice civile, perchè, quando il matrimonio è dichiarato nullo, tuttavia gli effetti civili del matrimonio vanno a favore del coniuge che è in buona fede e della prole.

Ma io comprendo benissimo come in questo momento il risolvere problemi così gravi che si connettono con disposizioni importanti del Codice civile, sia ardua impresa. Ed io stesso, che aveva già escogitato qualche emendamento, convinto dell'inopportunità, non oso presentarlo, ma mi limito a pregare l'onorevole ministro guardasigilli, perchè veda se sia il caso di studiare nuovi provvedimenti legislativi concernenti la pena, che si debba comminare a quello sposo il quale, non solo rompesse la data fede e non celebrasse il matrimonio, ma procedesse ad altre nozze, e la situazione giuridica della prole, quando sia noto che il matrimonio non abbia avuto luogo.

Resta a vedere se non sia anche il caso di portare la nostra attenzione sullo istituto della ricerca della paternità. Voi sapete, o signori, che su questo proposito havvi già un tesoro di studi, havvi già un lavoro di preparazione che ha, si può dire, conquistato la coscienza giuridica nazionale; se ne sono occupati congressi; abbiamo anche progetti di iniziativa parlamentare, ad esempio quello presentato dall'onor. Gianturco il 21 novembre 1892.

Io non oso ora sollevare una così grave e ponderosa questione; ma io dico che, dal momento

che noi approviamo questo art. 2, è una necessità vedere, specialmente pei figli che nascono da matrimoni religiosi e che non potessero essere legalizzati, se non sia il caso di occuparci nuovamente del problema della ricerca della paternità.

Senza voler abusare della pazienza dell'Assemblea, io mi limito per ora a dire che questa legge ha bisogno di essere ancora completata e ritoccata, specie per quanto ha riflesso alla tutela giuridica della prole nata fuori di matrimonio.

Quindi prego il signor ministro di volermi dire almeno una parola di rassicurazione, e, se possibile, manifestarmi i suoi intendimenti sulla revisione dell'art. 189 del Codice civile, secondo i voti della scienza e i desideri di tutti i sociologi e uomini di cuore. (*Bene — Approvazioni*).

BONASI, *ministro di grazia e giustizia*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONASI, *ministro di grazia e giustizia*. Il Senato non avendo appoggiato l'emendamento proposto dal senatore Pascale, non è il caso che io me ne occupi.

Risponderò brevemente alle proposte di emendamenti dell'onorevole senatore Di Sambuy e alla raccomandazione del senatore Massabò.

Quanto al senatore Di Sambuy io debbo osservargli che non ho alcun dubbio sulla legittimità di quell'ammenda che, secondo il disegno di legge sottoposto al vostro esame, colpisce il ministro del culto, perchè non lo colpisce come ministro del culto o per un atto del suo ministero religioso, ma semplicemente come cittadino, e, qualora manchi all'obbligo che la legge gli impone per la difesa sociale, onde così si resta entro quei limiti nei quali l'azione dello Stato è pienamente legittima.

Quando al ministro del culto è lasciata la libertà incondizionata di dare la benedizione nuziale a chi gliela richiede, gli è concesso tutto ciò che ha diritto di pretendere.

Lo Stato alla sua volta che non riconosce e non può e non deve riconoscere a nessun titolo e per nessun effetto un atto che, come ben disse l'illustre amico senatore Bonamici, non esce dalla cerchia della coscienza individuale, non può per altro chiudere gli occhi dinanzi alle

conseguenze che per non essere di diritto, ma di mero fatto, non cessano per questo di essere estremamente dannose all'ordine sociale e perciò deve premunirsi, adottando le misure all'uopo necessarie.

Ora il solo mezzo per assicurarsi che le sanzioni, portate dall'art. 2 contro gli sposi, non rimangano una disposizione astratta e inapplicata, sta nell'obbligo imposto al ministro del culto, che ha compiuto la sua funzione religiosa, di farne la denuncia allo Stato. Con ciò non si viola affatto la libertà della sua coscienza, ma gli si richiede semplicemente la notizia di un fatto che come cittadino non può onestamente rifiutarsi di dare, come non può rifiutarsi il medico di somministrare le indicazioni che gli vengono richieste per le necessità della difesa sociale.

In quanto alla legittimità dunque della pena nel caso di contravvenzione a tale obbligo ripeto che io non ho dubbio di sorta.

Resta la seconda parte della sua domanda, se cioè non convenga fare una differenza tra la pena che è comminata agli sposi, che sono veri colpevoli, diminuendo quella stabilita per il ministro del culto.

Egli ha domandato in sostanza che si raddoppi la pena per gli sposi e si riduca alla metà quella proposta per il ministro del culto.

Francamente non potrei accogliere questa proposta, e non la potrei accogliere per una ragione, che con quell'alto senso pratico che distingue l'onorevole Di Sambuy, sono certo che egli stesso riconoscerà giusta.

Per la classe agiata non è la pena delle L. 1000 di multa che può avere l'efficacia di trattenerli dal contravvenire alla legge, ma l'efficacia sta nel fatto che, contravvenendovi, sarebbero esposti ad un giudizio penale, e dovrebbero comparire innanzi al tribunale in atteggiamento, direi, di rendere conto del proprio atto rendendolo per tal modo pubblico, di guisa che si viene così a togliere la spinta che ordinariamente conduce alle unioni irregolari.

Ma, quando invece passiamo a considerare le classi meno agiate, come quelle degli operai e degli agricoltori, la somma di L. 1000 diventa già una somma enorme, perchè rappresenta di più di quello che per ordinario posseggono a titolo di patrimonio, e, se si duplicasse, ne verrebbe che non essendo in grado di poter sod-

disfare all'ammenda dovrebbero pagare di persona, scontandola colla detenzione e ciò sarebbe gravissimo.

Invece nel sistema proposto col disegno di legge, abbiamo una scala che va da un minimo di L. 50 ad un massimo di 1000. Spetterà al criterio del magistrato, chiamato ad applicare la legge, tanto rispetto agli sposi, quanto rispetto al ministro del culto, di tener conto delle condizioni speciali che hanno accompagnato il fatto per regolarli fra questo minimo e questo massimo.

Mi pare quindi che la penalità sia legittima o sia tale da potere in ogni caso riuscire proporzionata al grado della colpa.

Per queste considerazioni io rivolgo viva preghiera all'onor. senatore Di Sambuy di non volere insistere nella sua proposta.

Quanto al senatore Massabò dichiaro che, quando mi sono acciuto allo studio di questo disegno di legge, mi sono subito apparsi, e non potevano non apparirmi, gl'inconvenienti che pure ad esso sono inerenti, non essendo possibile, e in questa materia meno che in ogni altra, fare una legge perfetta. Ed io mi sono preoccupato specialmente del caso, a cui egli ha accennato, cioè che nascano figli da unioni puramente religiose, ma che, indipendentemente dalla volontà degli sposi, non abbiamo potuto essere sanzionati dal rito civile.

Il caso è grave, anzi certo il più grave fra tutti gl'inconvenienti prevedibili che si possano rimproverare a questo disegno di legge. Ma io credo che si possa trovare modo di ripararvi, risolvendo la questione della ricerca della paternità, che egli raccomanda allo studio del Governo.

È questa una questione che è già stata molto discussa nel nostro paese, e su di essa abbiamo una ricca letteratura giuridica, ed ultimamente i risultati di tali studi furono concretati in un disegno di legge, proposto dall'on. Gianturco; il quale mi pare segnò la via, che può condurre alla risoluzione del grave problema, senza troppo innovare i nostri ordinamenti legislativi in questa materia e nel tempo stesso presenti affidamento di una tutela atta ad impedire che si moltiplichino il numero delle innocenti vittime delle colpe altrui.

Sotto questo punto di vista io assumo l'impegno di prendere in particolare esame questa

questione nell'intendimento di trovare modo per riparare agli sconci lamentati.

Di fronte a queste dichiarazioni spero che l'onor. Massabò non avrà difficoltà di votare l'articolo di legge com'è proposto. Nel quale articolo è stato aggiunto un comma per contemplare il caso giustamente messo in rilievo dall'onor. senatore Pascale, relativo al matrimonio dei minori; appunto perchè non si è voluto che essi vengano colpiti per un atto che può essere effetto di leggerezza giovanile ed in vista della quale il legislatore non ha voluto riconoscere loro la piena e libera disponibilità dei loro beni.

Con questi temperamenti, credo che il disegno di legge possa, con sicura coscienza, essere votato dal Senato.

DI SAMBUY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DI SAMBUY. La forma stessa con la quale io mi ero recato ad onore di raccomandare all'onorevole ministro la mia proposta, lo deve rassicurare che non insisterò sopra di essa, perchè l'avovo a lui specialmente raccomandata, dopo di essermi assicurato per ciò che riguarda la prima parte della mia osservazione.

Riguardo alla seconda parte che il ministro non accetta, mi preme solo dire che, quando io proponevo di raddoppiare la multa per i veri colpevoli, non intendevo mai che questo *maximum* potesse in nessun modo applicarsi alla povera gente, agli operai, ai contadini. Ed anzi vorrei che fosse ben detto e bene stabilito che in nessun modo possa applicarsi ad essi altro che il *minimum*, che io trovo già elevato, delle lire cinquanta; e però quella traduzione in pena corporale a cui accennava l'onorevole ministro, non avrebbe mai, secondo il mio modo di vedere, da applicarsi sulle maggiori somme, che devono soltanto essere stabilite e poi applicate a quelli che io chiamo i veri colpevoli, a quelli che hanno degli scopi non confessabili per non compiere il loro dovere davanti alla legge.

Dato queste spiegazioni, e sperando che venga anche meglio spiegato il concetto della legge, non ho altro da aggiungere.

CARLE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARLE. Dal momento che la nuova redazione dell'art. 2 è stata concretata d'accordo, non è

più il caso di dichiarare che ritiro l'emendamento. Piuttosto dirò le ragioni per cui allo stato attuale delle cose ho creduto di accettare la nuova redazione.

Anzitutto il termine massimo di dieci giorni è abbastanza ristretto per darne affidamento che gli sposi dovranno pensare prima agli impedimenti e alle pubblicazioni civili: senza di ciò, correrebbero pericolo di incorrere nelle pene per non aver fatto seguire il matrimonio civile nei dieci giorni.

Soprattutto poi mi affidano le dichiarazioni ripetutamente fatte ora dall'onorevole ministro, in cui ha decisamente affermato, ch'egli non intende e non ha mai inteso di attribuire qualsiasi carattere di legalità od altri effetti giuridici al matrimonio religioso nei dieci giorni da cui può essere disgiunto dall'atto civile.

Nel porre quell'intervallo egli ubbidisce unicamente a una necessità di fatto.

Quanto all'effetto delle perdite dei lucri, dipendenti da condizioni di celibato o di vedovanza non deve essere considerato come una conseguenza giuridica del matrimonio religioso, ma, come già si diceva nella relazione Cadorna, costituisce una forma speciale di penalità, in cui incorrono coloro che si valgono del matrimonio religioso *in fraudem legis*, nell'intento cioè di evitare quelle perdite che sarebbero conseguenza del matrimonio civile.

Infine ringrazio anche il ministro di aver accettato una piccola, ma sintomatica, modificazione od aggiunta all'art. 4, in cui si dice che l'uffiziale dello stato civile, al modo stesso che deve rilasciare ai coniugi in carta libera e senza spesa il certificato del seguito matrimonio, acciò essi possano poi presentarlo al sacerdote, così pure lo stesso uffiziale deve, se richiesto, rilasciare il certificato delle seguite pubblicazioni civili. È vero che non è necessaria la presentazione di tale certificato, ma l'aver imposto quest'obbligo dimostra, che è un voto della legge che prima si facciano le pubblicazioni civili e che si esibisca il certificato del fatte pubblicazioni al sacerdote, il quale avrà così una garanzia della volontà vera degli sposi di addivenire al matrimonio civile.

Dopo ciò, non mi resta che a ringraziare il ministro di aver accolte con benevolenza certe altre piccole modificazioni, che possono renderci

più tranquilli sugli intenti che si propone il suo progetto e renderne più facile il conseguimento.

MASSABÒ. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASSABÒ. Prendo atto delle dichiarazioni del ministro e lo ringrazio della deferenza cortese con la quale ha accolto le mie modeste osservazioni.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, metto ai voti l'art. 2 nel nuovo testo proposto dal ministro d'accordo col senatore Carle e di cui ho già dato lettura.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Il senatore Cantoni, presentato la seguente aggiunta all'art. 2 testè votato.

« Ogni ministro del culto, prima di celebrare un matrimonio religioso, dovrà avvertire gli sposi dell'obbligo che essi hanno di contrarre il matrimonio civile, e delle conseguenze legali e giuridiche, cui andrebbero incontro omettendolo.

« Il ministro del culto che non ottemperi a quest'obbligo, ancor dopo aver avuta una riprensione giudiziale, di cui all'art. 26 del Codice penale, incorrerà nell'interdizione dal beneficio di cui all'art. 183 dello stesso Codice ».

Il senatore Cantoni ha facoltà di parlare per svolgere questa sua aggiunta.

CANTONI. L'aggiunta che ho l'onore di proporre al Senato è una conseguenza necessaria delle osservazioni da me fatte contro il progetto ministeriale; perciò mi sono sentito in obbligo di presentarla, pur avendo poca speranza di vederla accolta.

Debbo anche avvertire che l'aggiunta mi fu suggerita dallo stesso ministro, quando egli diede lettura dell'art. 183 del Codice penale.

Io ho insistito nel mio discorso sulla grave ingiustizia che questo progetto di legge commette punendo gli sposi e non i ministri del culto. È ammesso da tutti che la maggior parte dei matrimoni religiosi non seguiti dal matrimonio civile, è data da contadini ignoranti i quali non conoscono la legge; ma non si può credere che non la conoscano i parroci ed i prelati; perciò essi sono assai più responsabili.

L'onorevole ministro ha sostenuto che questa ingiustizia realmente non esiste, perchè alla responsabilità e punizione del ministro del culto provvede il citato art. 183; ma l'ingiustizia ri-

mane, inquantochè l'art. 183 non punisce i ministri del culto perchè omettano di fare ciò che a parer mio è loro stretto dovere e che è conseguenza necessaria anche di questa legge. Dal momento che si colpiscono con una pena gli sposi i quali non compiono il rito civile dopo aver celebrato il rito religioso, è giusto che si puniscano anche i ministri del culto i quali non avvertono gli sposi dell'obbligo che essi hanno di contrarre il matrimonio civile.

L'art. 183 dice: « Il ministro di un culto, che, prevalendosi della sua qualità, eccita al dispregio delle istituzioni, delle leggi o delle disposizioni dell' autorità, ovvero all' inosservanza delle leggi, delle disposizioni dell' autorità o dei doveri inerenti ad un pubblico ufficio, è punito con la detenzione da 3 mesi a 2 anni e con la multa da L. 500 a 3000 e con l' interdizione perpetua o temporanea dal beneficio ecclesiastico ».

Con la mia proposta sopprimo interamente ogni pena di multa e riduco la pena ad una punizione disciplinare la quale lascia molta latitudine, perchè la sospensione temporanea può andare da 3 giorni a 2 anni.

La mia proposta non contraddice poi in alcun modo alla libertà che si deve pur rispettare nel ministro del culto.

Io non ho votato l'art. 1 qual'era proposto dall' Ufficio centrale; perchè a me pareva che in alcuni casi almeno si violentasse la coscienza del ministro del culto.

Infatti anche in un' importante pastorale, letta dal relatore, il vescovo, mentre prescriveva ai parroci di non celebrare il matrimonio religioso se prima non erasi fatto il matrimonio civile, si riservava esplicitamente alcuni casi in cui si sarebbe potuto compiere il matrimonio religioso senza la precedenza del civile.

Ora l'aggiunta da me proposta richiede dai parroci molto meno di quello che loro prescrivono alcuni prelati ragionevoli, la cui opera è sufficiente a ridurre i mali lamentati ai minimi termini.

Se c'è cosa nella quale tutti quelli che hanno parlato si sono trovati d'accordo è questa, che quei mali sono dovuti quasi intieramente alla parte peggiore del clero; a certi prelati e parroci incuranti o irragionevoli, che disconoscono intieramente i loro doveri verso i fedeli, tralasciando di fare ciò che è ufficio d'ogni galan-

tuomo qual è quello di avvertire un suo simile di un pericolo in cui sta per incorrere. Lasciando impuniti i ministri del culto i quali omettono di fare una cosa così giusta e così ragionevole si avrà ragione di dire anche qui che sono sempre gli stracci che vanno all'aria.

È stato ammirato e lodato l'artificio col quale il progetto ministeriale lascia affatto irresponsabile, e quindi impunito, il ministro del culto per la celebrazione dei matrimoni illegali, e solo lo si obbliga alla denuncia. Quanto a me io non lodo nè ammiro quell'artificio. Io credo che quando è possibile prevenire, senza far violenza ad alcuno, il male, lo si debba fare.

E questo è il caso, poichè imponendosi al prete una cosa di nessun sacrificio, e che non lede in nessun modo la sua libertà, poichè non gli faccio neanche obbligo di dare la sua approvazione all'istituto del matrimonio civile, cesseranno quasi del tutto i matrimoni illegali derivanti dall'ignoranza della legge o de' suoi effetti, matrimoni che costituiscono il maggior numero.

Anzi parrà strano che per richiedere una cosa in sè così lieve e così ragionevole sia necessaria una sanzione. Ma alcuni preti sono talmente ostili alle nostre istituzioni che questa necessità per certi casi esiste; e pare a me che quanto meno s'impone tanto più si deve essere rigidi nel richiederne l'esecuzione, considerando l'effetto grande che, specialmente nelle nostre popolazioni delle campagne, quell'avvertimento del prete avrebbe.

Il presidente dal Consiglio ieri disse che egli si era associato pienamente al nuovo progetto perchè otteneva ciò che si desidera da tutti col minimo sforzo; ora a me sembra che colla proposta da me fatta lo sforzo diventi ancora minore, inquantochè diminuirà rapidamente il numero dei matrimoni illegali senza bisogno di applicare una multa agli sposi.

Può essere spiacevole il confessarlo; ma fatto sta che malgrado tutti gli sforzi che noi abbiamo fatti per istruire il popolo, in molti è più efficace la parola del prete che non qualunque altra, che non le stesse minacce della legge.

Ho già detto come non si possa riconoscere una assoluta indipendenza del clero dallo Stato; parmi quindi che anche l'onorevole mi-

nistro dovrebbe esser concorde con me nel richiedere dai ministri del culto un atto così discreto e così onestamente conforme agli intenti della legge civile.

PRESIDENTE. Interrogo il Senato se appoggia l'aggiunta proposta dal senatore Cantoni.

Chi l'appoggia è pregato di alzarsi.
(Non è appoggiata).

PRESIDENTE. Do lettura dell'art. 3.

Art. 3.

Il ministro di qualunque culto, che in tale sua qualità assista alla celebrazione di un matrimonio con le forme religiose, dovrà entro otto giorni darne notizia scritta al locale ufficio dello stato civile, con tutte le indicazioni relative agli sposi, salvo che da essi gli sia consegnato un regolare certificato del matrimonio celebrato con le forme o secondo le disposizioni del Codice civile.

Il ministro di qualunque culto che trasgredisca a quest'obbligo è punito con l'ammenda da L. 50 a L. 1000, e nel caso di recidiva, l'ammenda non può essere minore di L. 500.

BONASI, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONASI, ministro di grazia e giustizia e dei culti. In quest'articolo, per coordinarlo all'abbreviazione del termine portata all'articolo precedente, occorre ridurre a cinque gli otto giorni di tempo lasciati ai ministri del culto per dar notizia della celebrazione del matrimonio col rito religioso.

PRESIDENTE. Rileggo dunque l'art. 3, con la modificazione accennata dall'onor. guardasigilli.

Art. 3.

Il ministro di qualunque culto, che in tale sua qualità assista alla celebrazione di un matrimonio con le forme religiose, dovrà entro cinque giorni darne notizia scritta al locale ufficio dello stato civile, con tutte le indicazioni relative agli sposi, salvo che da essi gli sia consegnato un regolare certificato del matrimonio celebrato con le forme e secondo le disposizioni del Codice civile.

Il ministro di qualunque culto che trasgredisca a quest'obbligo è punito con l'ammenda

da L. 50 a L. 1000, e nel caso di recidiva l'ammenda non può essere minore di L. 500.

BUTTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUTTINI. Desidererei di avere dall'onorevole guardasigilli uno schiarimento circa l'esecuzione di questo e del precedente articolo. Il ministro del culto deve entro cinque giorni far la sua denuncia. Il non farla lo costituirà in contravvenzione all'art. 3 e darà luogo a procedimento contro di lui.

Fin qui nulla vi è a dire.

Ma sorge opportuna una domanda: quando il Governo ed i suoi funzionari credano esservi un ministro del culto che contravenga a queste disposizioni, di quali mezzi e metodi si varranno per accertare la sussistenza delle contravvenzioni? Potranno, ad esempio, i Procuratori del Re, senza eccezione, ricorrere a tutti i mezzi ammessi dal diritto comune per verificare se il matrimonio religioso, non denunciato poi nel termine, si sia realmente celebrato? Le Procure del Re avranno o non avranno anche il diritto di recarsi a fare indagini e ricerche negli uffici e sopra i registri parrocchiali per vedere quali matrimoni si siano celebrati ed a qual data?

Questa domanda non manca d'importanza, onde si sappia quali precise norme dovranno seguire coloro che saranno chiamati ad applicare la nuova legge; e perchè dall'interpretazione data all'antica e dalla risposta dell'onorevole guardasigilli potrà derivare il convincimento circa la più o meno seria ed efficace applicazione sia di questo, sia dell'articolo precedente; essendo ovvio che una limitazione nelle indagini relative ai matrimoni religiosi celebrati e non denunciati varrebbe ad assicurare l'impunità sia del ministro del culto sia degli sposi, ed a rendere così frustranee le prescrizioni e le comminatorie della legge.

BONASI, ministro di grazia, giustizia e dei culti. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BONASI, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Una volta che un articolo di legge qualifica per contravvenzione un fatto, i funzionari della polizia giudiziaria hanno non soltanto il diritto ma il dovere di invigilare con tutti i mezzi che la legge mette a loro disposizione per ac-

certare la contravvenzione e mettere in moto l'azione penale contro i contravventori. Non occorre quindi introdurre per questo nella legge, una speciale disposizione dovendosi applicare quelle norme che sono stabilite in generale dal nostro ordinamento relativamente alle contravvenzioni.

Ora non stiamo deliberando una legge di procedura, e coi mezzi che la legge comune già offre agli agenti della polizia giudiziaria, ritengo che la loro vigilanza sarà efficacissima, tanto più che negli stessi matrimoni col rito religioso occorrono almeno due testimoni e quindi il fatto difficilmente può rimanere nascosto. A ciò si aggiunga la circostanza della nuova famiglia che in fatto viene a costituirsi e che necessariamente lo rende palese.

L'onorevole senatore Buttini può dunque stare tranquillo, perchè nel complesso delle nostre disposizioni legislative v'è quanto occorre per provvedere al bisogno.

PIERANTONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERANTONI. Io prego gli egregi colleghi di non proporre emendamenti nella discussione di esse, perchè ho convinzione che coloro i quali non sono nell'ordine dell'idea della maggioranza, non potranno emendare l'opera altrui, come male corregge una statua chi non le diè il disegno nè corregge una tela chi non gli diè il primo colore. (*Bene*). Verun emendamento potrà dare alla legge, mi permetta che lo dica all'onorevole guardasigilli, efficacia e serietà di fine. E lo dimostro sotto nuovo aspetto. Si sa che le azioni penali cadono sotto le prescrizioni, le quali sono più o meno lunghe secondo l'indole dei reati e loro gravità. Chiunque ha in mano il Codice penale, e nessuno qui dentro lo può ignorare, perchè non si ammette la ignoranza della legge, e il Senato discusse e deliberò quel Codice, sa che in 18 mesi si prescrive la multa inflitta da una sentenza; sa del pari che l'accusato di un fatto punito con somma inferiore a 300 lire, pagandola, impedisce la condanna; dimodochè se i parroci vorranno favorire tuttora gli interessi dei ricchi, o fare dispetto allo Stato, benedicendo le unioni dei maschi e delle donne a loro libito, gli sposi e prima della denuncia e prima della chiamata in giudizio se ne andranno a lavorare

nelle Americhe, se ne staranno lontani 18 mesi, ovvero oltre i confini d'Italia, o altri non costretti dalla necessità del lavoro, con la breve assenza otterranno la prescrizione, o se avranno peculio, pagheranno la multa e nulla più avranno da temere.

Di certo i numerosi giudizi contravvenzionali dovranno aumentare l'azione giudiziaria dei nostri magistrati. L'aumento dei processi forzatamente li farà cadere in prescrizione per il difetto di tempo a dare giustizia; si vede ogni anno un gran numero di giudizi ritardati. Si aumenterà per tale legge l'espedito delle frequenti amnistie, che discreditano la forza delle leggi. Nel discorso fatto durante la discussione generale dimostrai che tornerà difficile se non impossibile il prendere notizie degli atti registrati nelle parrocchie e di sfuggire ag'li inganni, se come fecero i principi assoluti della penisola non saranno ispezionati e regolati i registri parrocchiali.

Nel mio discorso diedi un indice dei provvedimenti legislativi emanati dai Sovrani assoluti durante la loro alleanza col Papa, volendo la onestà e la certezza nei registri delle parrocchie per le nascite, i matrimoni e le morti; s'introdussero le ispezioni dei procuratori del Re, ed altre precauzioni perfino in Toscana, e si volle che un ufficiale pubblico mantenesse simiglianti registri.

Chi vive in mezzo ai dolori e alle miserie popolari, sa quanta ritrosia s'incontra a ispezionare gli atti dello stato civile ecclesiastico. Se la legge volesse seriamente la ispezione e le denunce, la così detta libertà religiosa sarebbe più violata, perchè impone ai parroci di farsi denunciati delle loro pecorelle, di coloro che mossero matrimonio sacramentale, mentre col disegno dell'Ufficio centrale, essi dovrebbero obbedire ad un estrinseco che tutela la legge nei rapporti temporali, chiedendo agli sposi di picchiare alla porta della chiesa, se non recando la prova del celebrato matrimonio.

Queste cose io le doveva dire.

Con queste dichiarazioni riaffermo le mie convinzioni e cerco di spingere a porto la nave avariata del Ministero, mentre gli emendamenti la rimandano fra i flutti. (*Approvazioni*).

BUTTINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BUTTINI. Ho chiesto la parola per ringraziare il ministro guardasigilli e prendere atto delle sue dichiarazioni.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, pongo ai voti l'art. 3.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 4.

L'ufficiale dello stato civile deve rilasciare, su carta libera e senza spesa, il certificato dell'avvenuto matrimonio ai coniugi che lo richiedono allo scopo indicato nell'articolo precedente.

BONASI, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BONASI, *ministro di grazia e giustizia*. Vi è una piccola aggiunta all'art. 4 concordata fra il Ministero e l'Ufficio centrale.

Si aggiungerebbero alla parola } « certificato » ecc, le altre: « delle seguite pubblicazioni o dell'avvenuto matrimonio agli sposi o ai coniugi » ecc.

PRESIDENTE. L'art. 4 rimane dunque così modificato:

« L'ufficiale dello stato civile deve rilasciare su carta libera e senza spesa un certificato delle seguite pubblicazioni o dell'avvenuto matrimonio agli sposi o coniugi che lo richiedano allo scopo indicato nell'articolo precedente ».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo ai voti. Coloro che lo approvano sono pregati di alzarsi.

(Approvato).

Art. 5.

Tutti gli ufficiali pubblici ed i notai devono rilasciare alle persone povere gli atti, i documenti, i certificati e le copie ad esse occorrenti per la celebrazione del matrimonio nelle forme e secondo le disposizioni del Codice civile, su carta libera e senza percezione di diritti o tasse e senza alcuna spesa.

Sono considerate persone povere, per gli effetti di questa disposizione, i nullatenenti e coloro che, per attestato del sindaco, non possono sopperire alle spese per procurarsi i detti atti, documenti, certificati e copie.

BONASI, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONASI, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. A questo articolo 5 propongo una lieve modificazione e cioè dire: « Tutti gli ufficiali pubblici, compresi i notai »; il resto identico.

PRESIDENTE. Ora darò lettura di un emendamento a questo art. 5 proposto dal senatore Serafini.

« Tutti gli ufficiali pubblici compresi i notai debbono rilasciare alle persone che facciano domanda verbale per la gratuità degli atti, i documenti, i certificati, e le copie ad esse occorrenti per la celebrazione del matrimonio, nelle forme e secondo le disposizioni del Codice civile, su carta libera e senza percezione di dritti o tasse e senza alcuna spesa ».

PRESIDENTE. Interrogo prima di tutto il Senato se intenda appoggiare l'emendamento proposto dal senatore Serafini.

Chi lo appoggia è pregato di alzarsi.

(È appoggiato).

Il senatore Serafini ha facoltà di parlare per svolgere il suo emendamento.

SERAFINI. Ho avuto occasione per molti anni ed in varie regioni d'Italia di esaminare l'andamento dei matrimoni civili, e mi sono convinto che le nostre popolazioni non sono contrarie e dirò anche che il clero non si oppone direttamente, anzi, in alcune parti è favorevole.

In conseguenza di ciò cosa accade?

Accade che le classi abbienti, le classi ricche e la borghesia ordinariamente fanno il matrimonio civile lo stesso giorno in cui fanno quello ecclesiastico.

Non così accade però, o signori, per le classi povere, le quali appunto non potendo, od avendo difficoltà di spendere le poche lire che occorrono per celebrare il matrimonio civile si astengono dal farlo. Di modo che la grande maggioranza dei matrimoni fatti col solo rito religioso sono appartenenti alle classi povere.

L'articolo di legge come è proposto dal guardasigilli prevede questo caso ed acconsente che i poveri siano esenti dal pagare le tasse occorrenti per gli atti necessari al matrimonio civile. E ciò dietro una dichiarazione del sindaco.

Ma è umiliante, segnatamente quando si vuole contrarre matrimonio, andar a dichiarare al sindaco di essere poveri. Chi vuol contrarre matrimonio dovrebbe avere tutti i mezzi economici occorrenti per farlo. D'altra parte i sindaci hanno il più delle volte una grande difficoltà nel rilasciare questi certificati di povertà. Io so che esistono delle circolari, emanate per opera del guardasigilli, per invitare i sindaci ad essere condiscendenti nel condonare ai poveri le somme che ci vogliono per gli atti inerenti al matrimonio civile, con tutto ciò molte volte s'incontrano difficoltà, e si perde molto tempo, difficoltà e perdimento di tempo che fa sì che l'esecuzione del matrimonio civile viene sospeso, e molte volte non si fa più.

Io col mio emendamento propongo che si accordi la gratuità delle spese per gli atti necessari alla celebrazione del matrimonio civile a tutti coloro che la richiedono.

Credo che l'obbligo della richiesta faccia sì che chi non è povero in genere non la farà per un certo riguardo personale, e così il danno economico per l'erario e per i municipi non sarà rilevante.

Ad ogni modo a noi interessa che con questa legge diminuisca il numero dei matrimoni illegali, e dobbiamo tener presente che una causa che ostacola il raggiungimento dello scopo che ci prefiggiamo, è, il più delle volte la spesa di poche lire.

Togliamo questo ostacolo, ammettendo la gratuità come io propongo, e così avremo evitato in gran parte l'inconveniente che noi lamentiamo. Come appunto ho verificato che accade ogni qualvolta un amico, un benefattore fornisca le poche lire occorrenti per la celebrazione del matrimonio civile:

BONASI, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BONASI, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Io pregherei l'onorevole senatore Serafini a non voler insistere nel suo emendamento, perchè, per quanto sia lodevole lo scopo che col medesimo esso si propone, parmi vada precisamente contro l'intendimento suo. Col suo emendamento si fa obbligo che la domanda del certificato debba essere verbale. Ora, il mettere obbligatoria la domanda verbale, mette nella necessità coloro, che hanno bisogno del

certificato, di fare personalmente un viaggio, che può anche non esser breve per andare a richiederlo. E, mentre questa legge è destinata a togliere tutti gli impedimenti e a dare tutte le possibili facilitazioni, il sistema proposto dall'onor. Serafini verrebbe a mettere una condizione che aggraverebbe la situazione della povera gente, per la quale ogni perdita di tempo riesce sensibilmente dannosa.

D'altra parte non è da temere che chi domanda questi certificati incontri ostacoli nell'ottenerli. Tutti coloro che hanno un po' di pratica nelle amministrazioni comunali, sanno che, se c'è qualche cosa da temere, egli è piuttosto che troppa facilità vi sia nel rilasciare questi certificati, laonde non è il caso di preoccuparsi del pericolo contrario e di adottare nuove disposizioni in proposito. Ciò è tanto vero che sovente, e specialmente davanti alle Commissioni del gratuito patrocinio, avviene che si lamenti questa eccessiva facilità colla quale si rilasciano i certificati di povertà a chi veramente non è povero, offrendo così un incentivo ad intraprendere liti poco fondate, se non temerarie, per la certezza di non dovere sopportare le relative spese.

Dato questo stato di cose, rivolgerei preghiera speciale al senatore Serafini affinché non insista nel suo emendamento.

SERAFINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERAFINI. Sono pratico abbastanza del Senato e della vita parlamentare; quindi accetto il cortese invito che mi fa l'onorevole guardasigilli, quantunque io non sia proprio dello stesso suo parere; così ritiro la mia proposta di emendamento all'art. 5.

PRESIDENTE. Il signor senatore Serafini, avendo ritirato il suo emendamento e nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 5 modificato secondo la proposta del guardasigilli.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 6.

L'art. 78 del regio decreto 15 novembre 1865, n. 2602, sull'ordinamento è modificato come segue:

« Nel caso d'imminente pericolo di vita l'ufficio dello stato civile può procedere alla cele-

brazione del matrimonio, omessa ogni formalità, purchè vi preceda la dichiarazione giurata di quattro testimoni, che accertino non esistere fra gli sposi gli impedimenti di parentela, di affinità o di stato e siavi il consenso degli ascendenti e del tutore ».

BONASI, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONASI, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Nel secondo comma di questo articolo 6, vi è una piccola modificazione da fare: ove dice « Nel caso di imminente pericolo di vita l'ufficio dello stato civile ecc. » propongo si dica: l'ufficiale dello stato civile », essendo più proprio parlare della persona anzichè dell'ufficio.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo colla modificazione proposta dall'onor. ministro.

Art. 6.

L'articolo 78 del regio decreto 15 novembre 1865, n. 2602, sull'ordinamento dello stato civile è modificato come segue:

« Nel caso d'imminente pericolo di vita l'ufficiale dello stato civile può procedere alla celebrazione del matrimonio, omessa ogni formalità, purchè vi preceda la dichiarazione giurata di quattro testimoni, che accertino non esistere fra gli sposi gli impedimenti di parentela, di affinità o di stato e siavi il consenso degli ascendenti e del tutore ».

Nessuno chiedendo di parlare lo pongo ai voti.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 7.

I matrimoni contratti con le sole forme religiose prima della presente legge, ove nel termine di quattro mesi dalla pubblicazione della medesima vengano seguiti dalla celebrazione del matrimonio con le forme del Codice civile, produrranno gli effetti civili dal di della cerimonia religiosa senza pregiudizio dei diritti anteriormente acquistati dai terzi.

BONASI, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BONASI, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Alla prima parte di questo articolo 7

propongo la seguente aggiunta: dopo le parole: *con le sole forme religiose*, aggiungere: « *sotto l'osserranza del Codice civile e prima* » ecc.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo la parola, pongo ai voti l'art. 7, modificato nel senso proposto dall'on. Ministro.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

MASSABÒ. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MASSABÒ. Credo conveniente fare presente al Senato che nelle applicazioni della contravvenzioni sancite con questo progetto di legge può sorgere una questione di competenza. Perchè, stando ai principi generali del Codice di procedura penale, secondo l'art. 11, i due reati contravvenzionali che noi abbiamo creato con questa legge, sarebbero di competenza del pretore.

Ora tutti sanno che nel Codice civile, all'articolo 404, sono contemplate specialmente le contravvenzioni che riguardano gli atti dello stato civile.

Quindi le due nuove contravvenzioni che abbiamo creato, essendo congeneri a quelle che sono contemplate dal Codice civile, sono della medesima natura, e quindi chiedo all'onor. ministro guardasigilli se esse debbano essere punite dal tribunale, a' termini dell'art. 404, ovvero se cadano sotto la sanzione del pretore.

Sarebbe bene che questo dubbio fosse eliminato. A me pare sarebbe meglio abbandonare questa materia al pretore; ma siccome il dubbio può sorgere — e ho visto alcuni opuscoli testè pubblicati, che fanno questo appunto tanto al disegno ministeriale, quanto a quello dell'Ufficio centrale — così parmi che si potrebbe con un articolo aggiuntivo dirimerlo. Ad ogni modo io lo sottopongo al giudizio del guardasigilli.

BONASI, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BONASI, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Il senatore Massabò è troppo valente giurista per non vedere, come egli ha accennato, che la contravvenzione contemplata nel Codice civile è d'indole diversa da questa. Quindi a me pare che il dubbio non possa sorgere, e, ove sorgesse, l'autorità giudiziaria lo eliminerebbe indubbiamente nel senso da lui indicato.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto del progetto di legge sui matrimoni illegali.

Prego il signor senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, segretario, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Prego lo stesso senatore, segretario, Taverna di procedere al contrappello.

TAVERNA, segretario, fa il contrappello.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego i signori senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I signori senatori segretari fanno la numerazione dei voti).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge: Disposizioni contro i matrimoni illegali (*Segni di viva attenzione*):

Votanti	139
Maggioranza	70
Favorevoli.	79
Contrari	60

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di lunedì, alle ore 15:

I. Lettura e svolgimento di un disegno di legge d'iniziativa del senatore Vacchelli relativo a « Provvedimenti per la Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai ».

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Disposizioni sul credito comunale e provinciale (N. 72);

Disposizioni intorno agli alienati e ai manicomati (N. 5);

Disposizioni sui ruoli organici delle amministrazioni dello Stato (N. 58).

La seduta è sciolta (ore 17.5).

Licenziato per la stampa il 17 maggio 1900 (ore 10.30).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO NELLA SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1900

Disposizioni contro i matrimoni illegali

Art. 1.

Ogni unione matrimoniale con le forme religiose, che non è stata preceduta dall'atto di matrimonio con le forme e secondo le disposizioni del Codice civile, deve essere seguita dalla celebrazione del medesimo.

Art. 2.

Gli sposi che, celebrato il matrimonio con le sole forme religiose, omettono di compiere nei dieci giorni successivi l'atto di matrimonio nelle forme e secondo le disposizioni del Codice civile, sono puniti con l'ammenda da L. 50 a L. 1000.

Essi incorrono inoltre immediatamente nella perdita di qualunque diritto o utilità che dipenda per legge o per disposizione dell'uomo dallo stato di celibato o di vedovanza.

I minori incorrono in questa perdita, se, entro dieci giorni da quello in cui sia cessata la minore età, non abbiano celebrato l'atto di matrimonio nella forme e secondo le disposizioni del Codice civile.

La celebrazione del matrimonio con le forme e secondo le disposizioni del Codice civile estingue rispetto agli sposi l'azione penale e fa cessare la esecuzione della condanna e tutti gli effetti di essa.

La morte di uno degli sposi produce le medesime conseguenze rispetto allo sposo superstite.

Art. 3.

Il ministro di qualunque culto, che in tale sua qualità assista alla celebrazione di un ma-

trimonio con le forme religiose, dovrà entro cinque giorni darne notizia scritta al locale ufficio dello stato civile, con tutte le indicazioni relative agli sposi, salvo che da essi gli sia consegnato un regolare certificato del matrimonio celebrato con le forme e secondo le disposizioni del Codice civile.

Il ministro di qualunque culto che trasgredisca a quest'obbligo è punito con l'ammenda da L. 50 a L. 1000 e nel caso di recidiva l'ammenda non può essere minore di L. 500.

Art. 4.

L'ufficiale dello stato civile deve rilasciare, su carta libera e senza spesa, il certificato delle seguite pubblicazioni o dell'avvenuto matrimonio agli sposi o ai coniugi che lo richiedono allo scopo indicato nell'articolo precedente.

Art. 5.

Tutti gli ufficiali pubblici, compresi i notai, devono rilasciare alle persone povere gli atti, i documenti, i certificati e le copie ad esse occorrenti per la celebrazione del matrimonio nelle forme e secondo le disposizioni del Codice civile, su carta libera e senza percezione di diritti o tasse e senza alcuna spesa.

Sono considerate persone povere, per gli effetti di questa disposizione, i nullatenenti e coloro che, per attestato del sindaco, non possono sopperire alle spese per procurarsi i detti atti, documenti, certificati e copie.

Art. 6.

L'art. 78 del regio decreto 15 novembre 1865, n. 2602, sull'ordinamento dello stato civile è modificato come segue:

« Nel caso d'imminente pericolo di vita l'ufficiale dello stato civile può procedere alla celebrazione del matrimonio, omissa ogni formalità, purchè vi preceda la dichiarazione giurata di quattro testimoni, che accertino non esistere fra gli sposi gli impedimenti di parentela, di affinità o di stato e siavi il consenso degli ascendenti e del tutore ».

Art. 7.

I matrimoni contratti con le sole forme religiose sotto l'osservanza del Codice civile e prima della presente legge, ove nel termine di quattro mesi dalla pubblicazione della medesima vengano seguiti dalla celebrazione del matrimonio con le forme del Codice civile, produrranno gli effetti civili dal dì della cerimonia religiosa senza pregiudizio dei diritti anteriormente acquistati dai terzi.

LXIII.

TORNATA DEL 14 MAGGIO 1900

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — *Congedi* — *Lettura e svolgimento di un disegno di legge d'iniziativa del senatore Vacchelli, relativo a « Provvedimenti per la Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai »* — *Parlano il senatore Vacchelli ed il ministro del tesoro* — *Il Senato prende in considerazione il progetto di legge* — *Discussione del disegno di legge: « Disposizioni sul credito comunale e provinciale » (N. 70)* — *Parlano, nella discussione generale, i senatori Vacchelli e Pellegrini, il ministro del tesoro ed il senatore Codronchi, relatore* — *Rinvio della discussione degli articoli del progetto di legge.*

La seduta è aperta alle ore 15.50.

Sono presenti il presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed i ministri del tesoro e degli affari esteri.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Domandano congedo: per motivi di famiglia, i senatori Mezzacapo, di un mese, e Tolomei, di venti giorni.

Se non vi sono obiezioni, questi congedi s'intendono accordati.

Lettura e svolgimento di un disegno di legge d'iniziativa del senatore Vacchelli, relativo a « Provvedimenti per la Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai ».

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Lettura e svolgimento di un disegno di legge di iniziativa del senatore Vacchelli relativo a provvedimenti per la Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai ».

Ha facoltà di parlare il senatore Vacchelli per svolgere il suo disegno di legge.

VACCHELLI, legge:

Signori Senatori. — Il disegno di legge del quale avete cortesemente autorizzata la lettura riguarda la Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, e comprende soltanto semplici provvedimenti che senza recare nessun aggravio allo Stato rendono meglio proficue quelle disposizioni di favore che il Senato ha già consentite colla legge approvata nel 1898.

Questa istituzione ormai accolta in quasi tutti gli Stati europei venne definitivamente ordinata in Italia con una forma che corrisponde alle deliberazioni dei Congressi delle Società di mutuo soccorso fra gli operai dai quali era invocata quasi a loro fastigio, nel primo periodo del nostro risorgimento quando ne venne la prima volta affermato il concetto in una legge proposta da un Ministero Cavour, legge che porta la firma di Giovanni Lanza.

Ispirandosi sempre al concetto della fratellanza fra le diverse classi sociali venne poi compresa nel complesso di leggi sociali propo-

ste dal Berti e da ultimo presentata al Parlamento dal ministro Guicciardini.

Questa istituzione come venne dal Senato approvata eccita la previdenza ed i risparmi della classe operaia integrandoli con opportuni favori, rappresenta la fede nell'individualismo di fronte alle teorie dei collettivisti, ed elimina ogni incognita paurosa nei bilanci dello Stato, ed ogni pericolo di illusioni e di promesse infondate col sistema dei conti individuali collegato colle forze della mutualità.

Ha precipuo suo scopo di assicurare ai veterani del lavoro e specialmente ai contadini la possibilità di rimanere gli ultimi anni della vita in mezzo ai figli senza essere d'aggravio alle loro famiglie; è un istituto di previdenza che rialza il sentimento della dignità personale, e riuscirà anche ad alleviare oneri che altrimenti ricadrebbero sulle amministrazioni comunali.

E però un'istituzione nuova e le istituzioni così come gli uomini hanno bisogno nel primo periodo della loro vita di amoroze sollecitudini.

Avendo avuto più volte la fortuna di cooperare a questa istituzione e anche di avere stesa la relazione del vostro Ufficio centrale quando venne la istituzione dal Senato approvata, mi sento in dovere di seguirne con speciale cura lo svolgimento e questa confido sia presso di voi la giustificazione delle mie modeste proposte.

La legge che rimette in circolazione la moneta divisionaria d'argento ed ordina il ritiro dei boni di cassa da una e due lire, destina alla Cassa nazionale per la vecchiaia degli operai l'ammontare dei boni di cassa andati perduti quando saranno prescritti.

Le ripetute esperienze fatte coi boni di cassa consorziali insegnano come questa prescrizione corrisponde all'incirca a 40 centesimi per ogni cento lire e per ogni anno della circolazione di tali biglietti e quindi essendosi avuta una circolazione di 110 milioni, durata per sette anni, avremo all'incirca 3 milioni di biglietti prescritti ai quali corrisponde altrettanta valuta che rimarrebbe infruttifera, giacente nelle casse dello Stato, anche dopo che fosse cessato il corso legale dei boni di cassa.

Io propongo che tale giacenza venga invece depositata alla Cassa depositi in conto fruttifero a favore della Cassa nazionale analoga-

mente a quanto si è fatto per altri boni di cassa in condizioni analoghe con una legge del 1874.

Per un'altra legge del 1893 sull'ordinamento degli Istituti di emissione è stabilito che debbano ritirarsi tutti i vecchi biglietti degli Istituti dei quali è ora già cessato il corso legale, e l'ammontare di tutti quelli perduti che andranno prescritti deve essere diviso per metà fra gli Istituti e la Cassa nazionale per la vecchiaia degli operai.

Quale sia questo ammontare si può abbastanza fondatamente prevedere coll'esperienza dei biglietti consorziali.

La quantità dei biglietti che si prescrivono è diversa secondo i tagli oscillando per ciascun anno di circolazione da 10 centesimi per ogni 1000 lire dei biglietti del taglio da L. 1000 a circa 60 centesimi per ogni 1000 lire dei biglietti del taglio di lire 50.

Con queste proporzioni, tenuto conto dell'effettivo riparto della circolazione nei diversi tagli, si può prevedere la prescrizione nella media di 30 centesimi per ogni mille lire e per ogni anno di circolazione e quindi con una circolazione media di mille milioni durata circa 31 anni si può calcolare in dieci milioni l'ammontare di questi biglietti che andranno prescritti.

Ed anche di questi io vi propongo di autorizzare il deposito alla Cassa di depositi e prestiti in conto fruttifero mentre decorre il termine della prescrizione, ben inteso che occorrendo si ritireranno dalla Cassa in corrispondenza ai biglietti presentati al cambio, qualora la prescrizione si accertasse in somma minore.

Alla Cassa nazionale per la vecchiaia degli operai venne pure assegnata una parte della quota di avanzo del patrimonio delle corporazioni religiose soppresse devoluta allo Stato, in virtù dell'art. 35 della legge 7 luglio 1866.

Il progetto Berti voleva destinata alla Cassa nazionale sopra questo avanzo una somma di venti milioni, ma poi nella legge dal Senato approvata venne limitato l'assegno alla Cassa nazionale nel decimo della quota devoluta allo Stato, e così credo che potrà spettare alla Cassa nazionale una somma da sette ad otto milioni, quando ultimato tutto il servizio delle pensioni si potrà addivenire alla finale liquidazione.

Siccome però in conto delle rispettive partecipazioni comuni e Stato hanno già ricevuto considerevoli somme dal Fondo per il culto,

credo equo e giusto che anche la Cassa nazionale per la vecchiaia degli operai riceva dal Fondo del culto un acconto proporzionale alla quota di interessenza assegnatagli e conseguentemente propongo che sia autorizzato a titolo di acconto il versamento di quattro milioni ripartiti negli esercizi 1901-1902 e 1902-1903.

Dal complesso di queste disposizioni la Cassa nazionale per la vecchiaia degli operai potrà nel periodo di sei o sette anni avvantaggiarsi di un maggiore utile di circa un milione di lire che desidererei destinato a certi speciali provvedimenti che la benemerita amministrazione della Cassa, presieduta dal nostro collega Doria-Pamphili, ha già cominciato ad escogitare a favore di quelli più vecchi che ora si iscrivono affine che se ne possa sentire anche il materiale beneficio sollecitamente al compiersi del primo decennio.

I vantaggi morali della istituzione cominciano subito a manifestarsi per l'eccitamento alla previdenza ed al risparmio, per la tranquillità che si diffonde nell'animo dei lavoratori che sentono provveduto al loro avvenire; ma quanto più pronto il vantaggio materiale altrettanto più sollecite e numerose saranno le iscrizioni alla Cassa, ed anzi per facilitare quelle dei più vecchi che sarebbero ammesse per un solo biennio vi propongo anche di prolungare di un anno tale provvedimento transitorio.

Queste sono le modeste proposte che ho l'onore di presentare al Senato. In questo momento mentre si raccoglie un Congresso Nazionale delle Società di mutuo soccorso che si propone di studiare la miglior applicazione della legge approvata nel 1898 per la Cassa nazionale di previdenza per la vecchiaia degli operai, lo studio della proposta, che confido vorrete prendere in considerazione sarà espressione della costante sollecitudine del Senato per quei sani provvedimenti di leggi sociali che sempre più ravvivino il sentimento di fratellanza fra tutti gli Italiani.

Art. 1.

L'ammontare dei buoni di cassa non ancora ritirati dalla circolazione al 31 dicembre 1901, che cesseranno di aver corso legale, pel disposto della legge 16 febbraio 1899, n. 45, restando smobilizzata la corrispondente valuta metallica,

sarà versato come deposito volontario in conto fruttifero alla Cassa dei depositi e prestiti e nei modi che saranno precisati dal regolamento verrà mano mano da esso prelevato l'ammontare dei buoni di casa che saranno presentati al cambio fino al compiersi della prescrizione.

Gli interessi che decorreranno sopra tale deposito saranno devoluti alla Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai così come è stabilito per i buoni prescritti dall'art. 3 della legge 16 febbraio 1899, n. 45.

Art. 2.

Gli Istituti di emissione nella rispettiva proporzione della circolazione consentita dal secondo comma dell'articolo 2 della legge 10 agosto 1893, n. 449, verseranno fra i depositi volontari in conto fruttifero alla Cassa dei depositi e prestiti dieci milioni di lire in corrispondenza ai biglietti di loro emissione che hanno già cessato dall'aver corso legale e possono presumersi perduti.

Gli interessi che decorreranno sopra tale deposito spetteranno per metà agli Istituti di emissione e per metà alla Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai come è stabilito per i biglietti che andranno prescritti dall'articolo 8 della legge 10 agosto 1893, n. 449, e dall'art. 3 della legge 17 luglio 1898, n. 350.

Col regolamento sarà provveduto così a registrare diminuita la circolazione a debito degli Istituti in corrispondenza all'effettuato deposito come a disporre sopra di esso i rimborsi dovuti agli Istituti nel caso che l'ammontare dei biglietti prescritti venisse accertato in somma minore di quella ora presunta.

Art. 3.

A parziale esecuzione di quanto è stabilito nella lettera d) dell'art. 3 della legge 17 luglio 1898, n. 350 il Fondo pel culto verserà alla Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai due milioni di lire al 1° luglio 1901 ed altri due milioni di lire al 1° luglio 1902 in corrispondenza agli acconti già versati allo Stato per effetto delle leggi 30 giugno 1892, n. 317, 5 marzo 1893, n. 63 ed articolo 9 della legge

22 luglio 1894, n. 334, sulla quota dell'avanzo del patrimonio delle Corporazioni religiose sopresse devoluto allo Stato in virtù dell'art. 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3036.

Art. 4.

È prorogato fino al 31 dicembre 1902 il termine di due anni stabilito dal secondo comma dell'art. 10 della legge 17 luglio 1898, n. 350.

BOSELLI, *ministro del tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BOSELLI, *ministro del tesoro*. Il regolamento che regge le discussioni di quest'alta assemblea nel suo articolo 83 non dice che dopo lo svolgimento delle proposte di iniziativa dei singoli senatori il Governo abbia a dichiarare se aderisca o no all'a presa in considerazione; ma io credo di far cosa opportuna pel riguardo dovuto al Senato e al proponente, dichiarando che da parte del Governo non vi ha opposizione a che la proposta del senatore Vacchelli sia presa in considerazione, sia per l'importanza dello scopo che merita tanta sollecitudine da parte di tutti noi, sia per la qualità della persona da cui viene la proposta, sia per le ingegnose disposizioni colle quali questa proposta si è esplicita.

Solamente concederà l'onor. proponente che questa adesione io l'accompagni con alcune riserve.

Riserva anzitutto intorno al principio giuridico che informa la sua proposta e che mi pare sia quello di trarre in certo qual modo effetti anticipati dal diritto di prescrizione.

Ora vedrà il Senato nei suoi Uffici e nel suo Ufficio centrale se questo principio non sia alquanto in contrasto con l'intimo senso giuridico dell'istituto della prescrizione, che subordina esclusivamente al decorso del tempo il conseguimento dei vantaggi che da essa derivano. E soggiungo soltanto che, ove veramente si riconoscesse anche lontanamente esistere nella proposta del senatore Vacchelli la vulnerazione di questo principio, essa sarebbe pericolosa come un precedente che si potrebbe invocare in molti altri casi, sia nei rapporti di diritto pubblico, come in quelli ancor più gravi di diritto privato.

Così, in via d'esempio, la prescrizione trentennaria dei titoli del debito pubblico matura mediamente per un mezzo milione all'anno. Si potrà, quando si voglia, applicare ad essa il nuovo principio che scaturirebbe dalla proposta dell'onor. Vacchelli?

Altro potrei dire, ma non è questo il momento, non trattandosi che di una semplice presa in considerazione. Faccio inoltre delle riserve intorno al primo articolo che porta la snobilizzazione della valuta metallica corrispondente ai buoni di Cassa non presentati al cambio, imperocchè bene è vero che si tratterebbe di buoni di Cassa i quali circolerebbero senza aver più il corso legale, ma d'altra parte non è men vero che questi buoni di Cassa circolerebbero di fatto senza la garanzia immobilizzata e determinata dalla legge del 1894. Per lo meno bisognerà ben chiarire e precisare.

Qualche riserva occorre eziandio rispetto all'art. 2, che concerne i biglietti degli Istituti di emissione, sia per una somma di 10 milioni, sia per somma minore, non vedendo ben chiaramente se, dovendo dare solo la metà degli interessi alla Cassa di previdenza, convenga far depositare tutta intera la somma di biglietti che si presume a suo tempo rimarrà prescritta. Converrà bene dimostrare che non si tratta di un aumento di circolazione, nè di una circolazione che rimanga scoperta, cioè senza la relativa riserva, per quanto non sia più a titolo legale. Converrà intendersi bene cogli Istituti di emissione, perchè non muovano obiezioni ad una innovazione, la quale non risponde alla legge organica che li governa.

E non ostante l'alinea formulato dal senatore Vacchelli, non bene comprendo se per i biglietti dei quali si tratta, gli Istituti avranno a pagare la tassa di circolazione. A titolo legale o no, è una circolazione che esiste, e non veggo come possa ritenersi non esistente, sia per quanto riguarda la somma della circolazione concessa, sia per quanto riguarda la tassa.

Queste riserve, che ho assai sommariamente espresse, sono tali che non escludono la possibilità di intenderci coll'onorevole proponente.

Credo che meno facilmente s'intenderà meco e col Senato l'onorevole proponente sull'art. 3, dove si tratta di fare un altro prelievo sulla somma che il Fondo per il culto deve dare allo

Stato, e per quella parte, per un decimo, cioè, che a sua volta lo Stato ha ceduto alla Cassa pensioni.

Non guardiamo in questo momento se si tratterebbe proprio della somma da lui indicata o di una somma minore; poichè se egli avesse inteso proporzionare questo anticipato prelievo ai versamenti a conto già fatti allo Stato, che sommano a 29 milioni e mezzo, la cifra di esso dovrebbe restringersi a 3,300,000.

Ma tornano ancora alle mie orecchie le esortazioni intese in quest'aula perchè si tralasciasse dal domandare nuovi prelievi al Fondo per il culto per qualsiasi motivo.

Il ministro guardasigilli, se fosse presente, farebbe al pari di me delle riserve credo molto precise.

Nè posso ora dire se riserve farebbe o no, per quanto riguarda la proroga delle iscrizioni di favore, il ministro di agricoltura e commercio cui spetta la vigilanza diretta sulla Cassa di previdenza, perchè bisognerà prima valutare le conseguenze tecniche di questa proposta. Mi pare ad ogni modo che il concetto dell'onorevole Vacchelli meriti per sè stesso tutta la considerazione e tutto l'appoggio.

Però risalendo a concetti generali, è bene rilevare, che lo Stato italiano ha ormai stabilito fortunatamente tali disposizioni a favore della Cassa pensioni per gli operai che in breve tempo si è potuto far ciò che in altri paesi non si è riusciti a fare, che imperfettamente, in molto maggiore lasso di tempo.

Poichè la Cassa di previdenza ha oggi un capitale di più che 13 milioni, forniti quasi esclusivamente da somme che dovevano divenire proventi del Tesoro, e sebbene siano pochi mesi che è costituita. Inoltre ad ogni anno, sia sui depositi giudiziari, sia sui benefici dei risparmi postali, ricaverà a mezzo della Cassa depositi un contributo di un milione ed un quarto. Dobbiamo quindi rallegrarci che la Cassa pensioni, anche senza essere aiutata con altri provvedimenti, può sperare con fondamento di rispondere a quegli scopi sociali che sono un vivo desiderio dell'animo nostro.

Onde, tenuto conto delle mie riserve, se fosse possibile di rafforzare con nuovi mezzi l'azione della nascente istituzione, io sono certo che il senatore Vacchelli converrebbe in un pensiero che ora appena annuncio, ma che avrebbe in-

tento di anticiparne i benefici effetti. Cioè di vedere se non convenga che questo maggiore incremento di attività vada tutto e esclusivamente a beneficio di quei vecchi operai che, coi versamenti di contributi per gli anni arretrati, devono mettersi in grado di abbreviare la durata del periodo d'iscrizione, onde conseguire fra pochi anni il beneficio della pensione.

Fatte queste riserve aderisco a nome del Governo a che la proposta del senatore Vacchelli sia presa in considerazione del Senato.

VACCHELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'art. 83 del nostro regolamento dice:

« Letta e sviluppata dall'autore la sua proposta in pubblica adunanza, il Senato delibera senza discussione se la proposta debba essere presa in considerazione o no, oppure rimandata a tempo determinato.

« Non potrà parlare che un solo oratore contro la presa in considerazione, ma il proponente ha diritto di replicare.

« La votazione sulla presa in considerazione si fa per alzata e seduta, qualora lo squittinio segreto non sia domandato da dieci senatori ».

Non avendo nessuno parlato contro, neanche il proponente avrebbe diritto di replicare; ma, sapendo come il senatore Vacchelli sia discreto, gli concedo la facoltà di parlare.

VACCHELLI. Sarò discretissimo, signor presidente, quantunque mi senta tentato di rispondere a lungo all'onor. ministro e non mi manchino ragioni da controporre ai dubbi, che egli ha sollevato...

PRESIDENTE. Non si lasci tentare.

VACCHELLI.. Ma, siccome in massima il ministro del tesoro accoglie la proposta, anzi indica già a quale scopo abbiano a rivolgersi gli utili, che dall'attuazione della proposta possono ottenersi e siccome ho già dichiarato che io pure desidero che siano destinati allo stesso scopo, così ho il piacere di constatare questo accordo col ministro, e prego il Senato di voler approvare la presa in considerazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, interrogo il Senato se intenda prendere in considerazione la proposta di legge del senatore Vacchelli.

Chi intende che sia presa in considerazione voglia alzarsi.

Il Senato prende in considerazione il disegno di legge del senatore Vacchelli.

Questo progetto, secondo che sarà determinato dal Senato; dovrà essere esaminato dagli Uffici, ovvero da una Commissione da nominarsi a termini dell'articolo 33 del regolamento...

Voci. Agli Uffici, agli Uffici...

PRESIDENTE... Allora, se non si fanno osservazioni, la proposta del senatore Vacchelli sarà stampata e distribuita agli Uffici.

Discussione del disegno di legge: « Disposizioni sul credito comunale e provinciale » (N. 70).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Disposizioni sul credito comunale e provinciale ».

Prego il senatore segretario di San Giuseppe di dar lettura del progetto di legge.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, legge:
(V. Stampato n. 72).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

La parola spetterebbe al primo iscritto senatore Mezzanotte; ma, non essendo presente, do facoltà di parlare al secondo iscritto, il senatore Vacchelli.

VACCHELLI. La relazione dell'onor. Codronchi tratta magistralmente di tutti i principali argomenti di cui è oggetto questa legge. E, mentre ne propone l'approvazione, accompagna questa proposta con una serie di raccomandazioni riassunte in un ordine del giorno che sottopone all'approvazione del Senato.

Gli argomenti esaminati con una critica fine e benevola dall'egregio relatore, hanno fermato anche l'attenzione mia nello studio che personalmente ho fatto di questa legge.

Ed io non potrei, a riguardo di essi, che concludere come ha concluso il relatore.

Pertanto non starò a ripetere ciò che egli ha detto così bene. Piuttosto, continuando nello stesso metodo, aggiungerò qualche altra osservazione.

Il disegno di legge, mentre nell'art. 5, istituisce una Commissione speciale tutoria dei comuni dissestati o falliti, stabilisce che per i comuni della Sicilia, le attribuzioni di essa debbano spettare all'altra Commissione speciale

nominata pel disposto dell'art. 2 della legge del 1896.

Ma in questa legge, oltre che per la Sicilia, si provvede anche per la Sardegna e l'art. 8 dispone appunto un'altra Commissione per la Sardegna.

Ora mi domando, dovrà occuparsi dei comuni della Sardegna la Commissione che si forma colla legge attuale o quella che esisteva per la legge precedente?

Il progetto non lo dichiara e non so se il ministro potrà provvedere con disposizione regolamentare.

Inoltre il nuovo disegno di legge dà alla Commissione tutoria, che istituisce coll'art. 5, alcune attribuzioni che non erano dalla legge del 1896 affidate all'altra Commissione, e principalmente la facoltà di continuare la tutela dei bilanci comunali, dei comuni dissestati, fino a cinque anni dopo il loro riordinamento.

Ora questa funzione di tutela sarà esercitata sui comuni siciliani dalla Commissione nuova o da quella precedente?

Anche su questo punto credo che sarebbe bene avere dal ministro un qualche schiarimento.

Nella legge del 1896 venne inclusa una disposizione che, a mio parere, credo erronea.

La grande solidità di cui meritamente gode la nostra Cassa depositi e prestiti nasce dalla grande cautela con cui essa fa i suoi impieghi, perchè non li fa che contro delegazioni sopra i centesimi addizionali delle imposte dirette.

Ora colla legge del 1896 si è consentito invece che potessero farsi delegazioni anche sul dazio consumo.

Fortunatamente di questi prestiti da estinguersi con delegazioni sul dazio consumo se ne sono fatti in quantità minima, trascurabile.

Questo dimostra anche di più che è stato un errore il mettere quella disposizione infelice nella legge, dal momento che non ve ne era la necessità.

Però noi ora allarghiamo ancora i cordoni della borsa in riguardo alla Sicilia, perchè per la Sicilia rimangono a farsi quei prestiti che non corrispondono veramente ad una trasformazione di debiti precedenti, ma bensì all'adempiimento di quegli impegni che già prima del 1896 i comuni avessero potuto assumere per opere pubbliche, che sono poi opere nuove.

Ora, mentre era assegnata una somma di 15 milioni a questo fine, con un articolo di questo progetto i 15 milioni si portano a 26. Io desidererei essere rassicurato dal ministro che nel consentire queste operazioni saranno proprio escluse affatto le delegazioni sul dazio consumo, perchè queste delegazioni per un prestito che deve durare 50 anni e per un cespite che, di sua natura, è così mobile, non rappresentano assolutamente una sufficiente solidità.

Desidererei anche un'altra rassicurazione dal ministro per le buone norme della nostra contabilità circa quanto concerne le spese che possono essere occasionate da questa legge.

È detto in un articolo della legge che si provvederà a queste spese prelevandole da un certo fondo che si forma mediante una piccola addizionale all'interesse che si carica sopra i mutui.

Io non ho nessuna difficoltà che si sopperisca con mezzi che provengano da questo fondo, ma credo molto importante che si faccia girare nei conti dello Stato quest'operazione, e cioè che si provveda iscrivendo nei bilanci dello Stato la spesa, e che lo Stato ne sia poi rimborsato da questo speciale fondo con un corrispondente versamento.

La gestione della Cassa di depositi e prestiti si fa tutta con spese iscritte sul bilancio dello Stato; se invece venisse in parte pagata dallo Stato e in parte da un altro bilancio, ne nascerebbero confusioni e pericoli di abusi, che è bene evitare.

Io non dubito che il ministro darà in proposito soddisfacenti spiegazioni, ma per me la disposizione di questa legge che proprio mi eccita un senso di ripugnanza è quella per la quale uno dei nostri colleghi più provetti e più autorevoli, mi diceva che anzichè chiamarsi del credito comunale, potrebbe dirsi legge del discredito comunale; poichè in questa legge non si provvede soltanto a sanare in qualche modo la posizione di quei comuni che sono falliti, ma si crea in via normale l'istituto del fallimento dei comuni, anche per quelli che possono cadere in queste condizioni in tempo avvenire.

A questa disposizione sono risolutamente contrario, perchè ho sempre considerato il credito comunale così alto che mi pareva non si dovesse nemmeno sospettare che potesse cadere un comune in istato di fallimento. Purtroppo è

avvenuto, e, quando è avvenuto, alla disgrazia bisogna riparare; non dobbiamo credere che questa diventi una cosa facile, non dobbiamo assimilare un comune alla incerta vita di una ditta commerciale. Una volta non si sognava nemmeno di dubitare della solidità del comune. Si diceva: i comuni non muiono e non falliscono, se non pagano oggi, pagheranno domani, ma pagheranno certo.

Io desidero che si rialzi il credito del comune, e perchè il credito del comune possa funzionare regolarmente bisogna modificare alcune disposizioni della nostra legge sull'imposta di ricchezza mobile che impediscono lo svolgimento del credito comunale e provinciale.

Signori miei, oggi un comune non può emettere obbligazioni fruttifere se non paga per imposta di ricchezza mobile un'aliquota del 20 per cento sugli interessi che dovrà corrispondere a chi gli somministra la somma; è possibile mantenere questa disposizione? È stata fatta per le obbligazioni che emette lo Stato, ma lo Stato ha fatto presto a liberarsi da questa difficoltà perchè emette dei titoli al netto dell'imposta di ricchezza mobile ed in allora che l'aliquota dell'imposta sia il 20, l'8, il 10 o il 12 è tutt'una.

Ora come è possibile che i comuni debbano sopportare questo soverchio onere?

Quando dal Parlamento nel 1894 si volle approvare così grave disposizione, si diceva che era una cosa fatta pel momento, ma che in seguito si sarebbe presto tolta, ed è proprio necessario abolirla per quelle nuove operazioni di credito che debbano fare i comuni in avvenire.

Ai comuni poi è tolta la possibilità di evitare la emissione dell'obbligazione, ottenendo invece dei mutui semplici da Istituti di credito, a meno che non sieno Casse di risparmio istituite a scopo di beneficenza, le quali possono muoversi con maggiore agilità in mezzo alle disposizioni della legge sulla imposta di ricchezza mobile per alcune prescrizioni speciali a loro riguardo stabilite.

La nostra imposta di ricchezza mobile è basata sul concetto di tassare il reddito al netto, quindi dedotte le passività da cui sia gravato il proprietario del reddito.

Ma si è fatto obbligo ai comuni di pagare

l'imposta dovuta dai loro creditori salvo il diritto di rivalersene.

Perciò siccome l'imposta è pagata dal comune, che deve comprendere nella sua notifica il reddito del creditore, viene tolta a questo la possibilità di contrapporre agli interessi pagati dal comune le sue annualità passive.

Mi spiegherò con un esempio pratico.

Abbiamo in una provincia una Banca popolare, un Istituto di credito che potrebbe sovvenire al comune a mutuo semplice la somma che gli occorre per fabbricar scuole e per altre opere. Ma, se dà questa somma al comune, bisogna che poi il comune paghi l'imposta di ricchezza mobile per conto dell'Istituto.

Ma l'Istituto, se può sovvenire capitali al comune, lo fa perchè ha dei depositi raccolti da altri, e quindi, se l'Istituto denunciassero nella sua scheda di notificar gli interessi che riceve dal comune, vi contrapporrebbe l'ammontare degli interessi, che paga ai depositanti, e quindi l'imposta non si pagherebbe, che sulla differenza di questi interessi.

Invece, non potendo contrapporre queste annualità, l'imposta è pagata per intero, e ne viene che un Istituto di credito può fare un mutuo al 5 per cento ai privati senza altro onere, perchè l'imposta di ricchezza mobile di fatto non è pagata, contrapponendovisi le annualità passive. Se invece fa un mutuo al comune, bisogna che oltre al 5 per cento metta a carico del comune anche l'imposta di ricchezza mobile, per poter ricavare dal suo capitale lo stesso utile che ne ottiene consentendo mutui ai privati.

La prescrizione di far notificare dai comuni e provincie i redditi dei loro creditori venne sancita allo scopo di assicurare che questi redditi non isfuggano dalle notifiche. Ma quando si tratti non di un creditore privato, ma di un istituto o di una società di commercio, soggetti alla ispezione dei loro libri nello stesso modo che vi è soggetto il comune, l'agente delle tasse ha sempre la facoltà di accertare l'esistenza di questi redditi, e non vi è più ragione sufficiente per assoggettare comuni e provincie a tale obbligo.

Queste due modificazioni alla legge d'imposta sulla ricchezza mobile sono assolutamente necessarie, se si vuole provvedere seriamente al

credito comunale e provinciale, se si vuole che il credito dei comuni e delle provincie possa svolgersi onestamente e liberamente senza nessun favore, ma anche senza nessun maggiore onere in confronto dei privati.

La questione dell'imposta di ricchezza mobile in queste operazioni di credito è sempre la principale. Quale è il segreto per cui è riuscita a felice risultato la legge del 1896 per sistemare i debiti dei comuni della Sicilia e delle isole? Il segreto, semplicissimo è questo: che si sono fatti loro dei prestiti senza pagamento di nessuna imposta di ricchezza mobile. Ed anche oggi quei residui di prestiti che si faranno per i 26 milioni, di cui nell'ultimo articolo di questo disegno di legge, si faranno senza onere di ricchezza mobile, perchè si emettono titoli fruttiferi al netto dell'imposta di ricchezza mobile che nessuno paga.

Dell'importanza prevalente della questione dell'imposta della ricchezza mobile ne avete una riprova dalla legge del 1893.

Quando si è fatta la legge del 1893 si è detto che sarebbe riuscita semplicemente l'estensiva dei benefici della legge del 1896 fatta per le isole ai comuni del continente. Ma nella legge del 1898 invece si è inserita una disposizione che è proprio infelicissima, relativamente a questa imposta di ricchezza mobile, disposizione le cui conseguenze sono state messe in luce anche recentemente in una discussione dell'altro ramo del Parlamento. E qui in Senato furono dichiarate e avvertite dall'egregio nostro collega senatore Pellegrini, quando si è discussa la legge del 1898. Ma anche allora, come troppo sovente accade, per non voler rimandare la legge emendata alla Camera e per assicurarne la più pronta pubblicazione ed attuazione, non si è voluto fare nessun emendamento, e l'articolo passò tal quale. Quale ne è la conseguenza? La conseguenza è che la legge del 1898 è infeconda. Non so se si sia fatto un mutuo o due, ma di pochissima importanza e per circostanze affatto eccezionali.

Nella legge del 1898 non si è detto che si debba pagare la ricchezza mobile corrispondente normalmente all'interesse del mutuo colle norme da essa consentito, ma si è invece stabilito che si debba pagare la ricchezza mobile nella somma in cui sarebbe stata pagata per tutto il tempo della durata del mutuo prece-

dente che viene sostituito con quello fatto dalla legge del 1898.

Ora vi sono dei casi in cui il mutuo precedente durava anche più di cinquant'anni, altri nei quali per concordate riduzioni del capitale il mutuo precedente era di somma superiore al nuovo mutuo, di modo che l'ammontare di tutto l'importo di ricchezza mobile sugli interessi del mutuo precedente, per tutta la durata ad esso prestabilita, supera l'imposta di ricchezza mobile normalmente dovuta sugli interessi del nuovo mutuo per tutta la sua durata e di molto, tanto da giungere forse al doppio, in qualche caso, dell'ammontare effettivo dell'imposta naturalmente dovuta; e viceversa, se vi è per caso un comune il quale domanda un prestito per rimborsare un debito che gli scade l'anno prossimo, quello non pagherebbe nessuna tassa di ricchezza mobile, ma questo non può essere che un caso affatto eccezionale.

Io richiamo l'attenzione del ministro sopra questa disposizione della legge del 1898, perchè è proprio necessario modificarla, se vogliamo realmente provvedere al credito comunale e provinciale.

È così cardinale la questione dell'imposta di ricchezza mobile nel rendere facili i provvedimenti per il credito ai comuni e provincie che sostanzialmente la proposta del ministro, a riguardo dei comuni che si vogliono beneficiare, si risolve nel consentire loro prestiti senza oneri d'imposta di ricchezza mobile.

Il ministro propone di far sovvenire mutui ai comuni dissestati dalla Cassa dei depositi, a riguardo della quale non si fa dai comuni la notifica all'agente ed il pagamento dell'imposta dovuta sugli interessi pagati alla Cassa.

Per vero la legge non esenta i comuni da quest'obbligo, ma la necessità delle cose ha persuaso che bisognava correre su questa via e così si è fatto dal 1861, da quando fu pubblicata la legge sull'imposta di ricchezza mobile.

Il comune sulla sua scheda di notifica non mette l'ammontare degli interessi che deve alla Cassa depositi e prestiti, quindi resta a carico della Cassa l'onere di ricchezza mobile. Ma siccome anche per essa, come per qualunque altro istituto di credito, corrispondono agli interessi attivi gli interessi passivi che paga ai depositanti, ne viene che l'interesse si liquida sopra quella minima parte che rappresenta gli

utili veri della gestione, detratte le annualità passive e tutte le spese d'amministrazione.

Io non ho difficoltà che si affidi alla Cassa depositi e prestiti di fare questi mutui ai comuni, com'è indicato nella legge, per cinquant'anni.

Ma c'è un'altra cosa che veramente non è nella legge, ma è connessa colla legge e sulla quale mi trovo in disaccordo coll'indirizzo preso dall'onor. ministro.

La legge organica della Cassa depositi e prestiti stabilisce che alla fine di ogni anno il ministro delle finanze, del tesoro attualmente determina quale sia la misura degli interessi passivi sopra ciascuna categoria di depositi e qual'è l'ammontare dell'interesse che la Cassa deve richiedere ed esigere per i mutui da essa fatti nell'anno successivo.

Nei primi sei o sette anni dall'istituzione della Cassa si è sempre stabilita una sola misura d'interessi attivi, il 5 o 6, quello insomma che corrispondeva alla situazione del mercato; e tutti i mutui di qualunque natura pagavano quella determinata misura d'interesse. Dopo invece è accaduto che, per favorire la costruzione delle strade, oppure per opere d'igiene, si sono fatte due categorie d'interesse.

I mutui ordinari avevano, per esempio, l'interesse del 5 e eccezionalmente si faceva l'interesse in misura ridotta ad un tasso minore per i mutui destinati all'esecuzione di queste opere stradali o d'igiene.

La cosa per dire il vero non era molto in corrispondenza alla disposizione della legge, ma ha continuato per un certo tempo. Però in seguito si sono persuasi che questo non era il metodo il più corretto e son venuti a soccorrere i comuni in altro modo.

Quando era il caso di accordare favori si fecero leggi speciali per concedere un interesse ridotto, oppure si venne determinando per legge l'interesse fisso modico dovuto per mutui di favore per la costruzione di edifici scolastici o per opere d'igiene, e lo Stato sul suo bilancio rimborsava alla Cassa la differenza d'interesse fra il tasso di favore e il tasso normale dell'interesse.

E dal 1892 in poi si era tornati al sistema che credo più semplice, più corretto e più conforme allo spirito della legge, di stabilire un tasso solo d'interessi per tutti i mutui fatti dalla Cassa nell'anno.

L'egregio ministro attuale ha invece voluto stabilire per quest'anno 1900 che si paghi l'interesse solito del 5 per cento sui mutui normali e per quei mutui che sono destinati a sollevare i comuni dalle passività nella misura ridotta del 4 1/2 per cento, un mezzo per cento di meno. Ora io non posso proprio dare la mia adesione a questa disposizione.

Si è tanto gridato contro i decreti-legge che almeno vengono dopo presentati al Parlamento, per domandare una formale approvazione, e dovremo ammettere e consentire che con semplici decreti ministeriali il Governo possa fare dei doni, perchè quello di far pagare un interesse minore è un dono, è un favore del genere di quelli pei quali si fanno leggi speciali, come nei casi che ho ricordato degli edifici scolastici e delle opere d'igiene.

Per ora sarà cosa di importanza limitata, ma, se si ammette la massima, oggi si fa per questo, domani si farà per altre cose, che godranno la speciale simpatia del momento e per un interesse anche più basso.

Consentire questi favori deve essere riservato alle leggi e non è ammissibile che si possono fare in due modi per legge e per semplice decreto ministeriale, per quanto vi sieno precedenti antichi giustamente poi abbandonati.

Ora poi è tanto meno il caso di tornare ai precedenti antichi perchè attualmente ci troviamo in una situazione diversa e che dovrebbe tanto più sconsigliare dall'adottare questa disposizione, perchè quando dall'81 al '92 si facevano queste due classi di prestiti si facevano prestiti di favore per scopi d'utilità pubblica, era questione di strade, erano opere per l'igiene dei comuni.

Invece perchè lo facciamo ora? Considerate bene, chi viene a godere in fatto di questo favore? Quando si tratta di comuni oberati, la liquidazione in confronto di un comune oberato si fa in questo modo. Si deve precisare qual'è la somma massima che il comune può annualmente destinare ai suoi creditori e in proporzione di essa si ottiene dalla Cassa depositi a mutuo la somma che viene loro distribuita e della quale si devono accontentare.

Ora, se voi consentite un interesse minore, il comune colla somma che può destinare ai creditori otterrà una somma maggiore da distribuire ai suoi creditori; e così di questo bo-

nelizio che apparentemente si fa al comune saranno i creditori a goderne di fatto. Quindi fate mutui a interesse ridotto, non per una ragione d'interesse pubblico, ma per un interesse privato.

Un'altra considerazione, o signori. Ma con quali denari la Cassa depositi e prestiti fa questi mutui? Principalmente per tre quarti e forse per quattro quinti sono denari delle Casse di risparmio postali, che sono impiegati dalla Cassa depositi e prestiti.

Ora gli utili delle Casse di risparmio postali a chi appartengono?

Appartengono principalmente alla Cassa di previdenza di vecchiaia degli operai, quindi questa diminuzione degli utili va a danno degli interessi di questa Cassa di previdenza della vecchiaia degli operai.

Questa è una condizione di cose nuova, per la quale tanto più, secondo me, deve essere sconsigliato di fare due categorie di mutui con diversa misura di interesse.

In conclusione che cosa si fa? Si diminuiscono degli interessi che spetterebbero alla Cassa di previdenza per la vecchiaia degli operai per dare un po' di più ai creditori dei comuni.

Io prego il ministro di voler considerare anche questo aspetto della questione, prima che nel dicembre prossimo egli abbia a firmare il decreto per stabilire la misura degli interessi dei mutui che farà la Cassa dei depositi e prestiti nell'anno venturo 1901.

Certo poi il ministro non può credere di avere colle disposizioni di questa legge risolto tutte le questioni del credito comunale e provinciale.

Io gli raccomando in special modo le condizioni del Mezzogiorno continentale dove occorre provvedere al credito locale, così pei comuni, come per l'agricoltura e per le industrie.

Il Mezzogiorno continentale si trova in disagio per ciò che concerne il credito.

Non gira facilmente quella abbondanza di capitale che sarebbe necessario per vivificare l'agricoltura e l'industria.

Delle 16 provincie ve ne sono 4 che non hanno nemmeno una Cassa di risparmio, e di vere Casse di risparmio un po' poderose non ne abbiamo che quattro: ad Aquila, Chieti, Salerno e

Cosenza. Nelle altre non vi sono che Istituti con capitali esigui.

A Napoli esiste una Cassa promettente, quella amministrata dalla stessa amministrazione del Banco di Napoli. Essa va mettendo le sue agenzie in ogni parte del Mezzogiorno, ha accumulato già depositi per 50 milioni, e i depositi affluiscono e crescono rapidamente, ma nelle condizioni legislative che regolano quella Cassa, questa raccolta di mezzi è più dannosa che vantaggiosa a quelle provincie, perchè i danari che raccoglie, meno il conto corrente col Banco di Napoli per una somma limitata, sono tutti impiegati in titoli di Stato. Quindi sono tolti considerevoli capitali da quelle provincie che pure ne avrebbero bisogno per vivificare le industrie.

Questo così grave obbligo di impiegare tutti i depositi in titoli di Stato è una disposizione della legge del '94 che ha bisogno di essere corretta, e la raccomando quindi all'attenzione del ministro, sicuro che con l'animo suo elevato e con la sua larga dottrina, saprà trovare tale ordinamento alla Cassa di risparmio di Napoli, che in un tempo non lontano possa emulare nei benefici recati alle provincie del Mezzogiorno quelli che la grande Cassa di risparmio lombarda distribuisce nel Settentrione.

PELLEGRINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLEGRINI. Il progetto di legge mi pare che sollevi gravissime questioni, degne di molto studio e di ponderato esame.

Delle quali questioni accennerò alcune soltanto senza andarne a fondo, anche perchè mi trovo in una condizione penosa. Mentre dall'una parte non posso, con mio gravissimo dispiacere, accettare le conclusioni del nostro Ufficio centrale, dall'altra riconosco la grande competenza dei suoi componenti e sono in esso persone che altamente stimo: tanto che dovrei dire, che discordando io da esse loro, devo certamente essere in errore, se non mi facessero credere l'opposto due cose. La prima, il ricordo delle discussioni avvenute in Senato nel dicembre del 1896 e nell'aprile del 1898 intorno ai due progetti che divennero le leggi del 24 dicembre 1896 e del 24 aprile 1898, e dei reiterati avvertimenti allora dati da persone autorvolissime, che ci avrebbero più tardi portate le eccezionali disposizioni di quei pro-

getti a conseguenze più gravi e maggiori, come infatti si scorge da questo disegno di legge.

La seconda ragione che mi dà animo a combattere le conclusioni dell'Ufficio centrale sta nella stessa relazione dell'Ufficio centrale o più esattamente della maggioranza dell'Ufficio centrale; cosicchè posso dire che concordo con le sue premesse, ma discordo dalle sue conclusioni:

Nella relazione dell'Ufficio centrale si legge:

« L'Ufficio centrale fu unanime nell'accogliere i concetti fondamentali del disegno di legge, ma non tutti i suoi membri furono d'accordo nell'accettare le formole definitive nelle quali sono stati tradotti. Qualche disposizione parve oscura o difettosa, qualche altra non del tutto appropriata o non pienamente conforme allo spirito delle nostre leggi, qualche altra infine eccessiva o pericolosa. Le spiegazioni che l'onorevole ministro del tesoro dette a voce all'Ufficio centrale e quelle altre che ha dato per iscritto al relatore, molti punti hanno chiarito e molti dubbi hanno fatto dileguare, ma non così che ogni incertezza possa dirsi interamente eliminata, e se non fossero stati il vivo desiderio col quale la legge è attesa, e la necessità di non ritardarne l'approvazione, noi vi avremmo proposto di emendare questo progetto che anche nell'altro ramo del Parlamento parve ad uomini autorevoli non scevro di pecche ».

Di fronte ad una simile dichiarazione, s'impone il quesito: sussiste una urgenza imprescindibile tale che, non ostante tutte le preoccupazioni e le gravi obiezioni dell'Ufficio centrale, sia necessario, per stornare mali pubblici, gravi, imminenti, approvare il progetto quale fu votato dalla Camera elettiva?

Io non lo credo, perchè, se per alcuni comuni vi può essere, e riconosco che vi sia, un'urgenza di provvedimenti, nè questo è un progetto di legge singolare ed eccezionale che contempra soltanto il soccorso al comune A, o al comune B, ma si tratta di una legge di ordine generale, con cui in via stabile e normale si modificano molte leggi organiche vigenti.

Forse la discussione, che ebbe luogo nell'altro ramo del Parlamento, fu così a lungo trascinata, fu così vessata, da esser pericoloso, con l'emendare il progetto, provocarne un'altra? Niente di tutto questo. Nella Camera elettiva il progetto provocò una discussione limi-

tata e tranquill'a, durante due sole sedute, e in essa non dominò che la nota di affrettare la votazione, tutti a ciò eccitando e cooperando, nella previsione che il Senato non facilmente avrebbe accolto il progetto tale e quale.

Più volte in quest'aula persone autorevolissime si opposero a questo abusato argomento del ritardo, conseguente alla modificazione dei progetti, perchè per queste considerazioni estrinseche noi non dobbiamo dare passata ad un progetto che ci sembri meritevole di essere emendato.

Nessuno più di me rispetta il dovuto riguardo di non modificare per lievi mende i progetti di legge che ci vengono dall'altro ramo del Parlamento. Ma quando l'Ufficio nostro centrale, composto di persone tanto competenti, riconosce e proclama, che vi sono nel progetto difetti intrinseci gravi e numerosi, e che vi sarebbe necessità di emendarlo, perchè la « legge presta il fianco a molte critiche », che bisognerebbe rendere il progetto « meno imperfetto »; che vi sono « pericoli temuti », per evitare i quali si confida soltanto che la legge sia « applicata con spirito di temperanza, senza esagerazione e senza preconcetti politici e burocratici » (relazione, pag. 5): quando d'altra parte si afferma, per avere il nostro suffragio, ma in nessun modo si prova nè quel pericolo in mora, che dovrebbe costituire una vera urgenza assoluta, nè il concorso di considerazioni estrinseche parlamentari, che potrebbero persuadere anche l'accettazione di un progetto urgente ma parzialmente difettoso; il lasciare immutato il disegno di legge, non sembra a me giovi a mantenere alta l'autorità e il prestigio del Senato, la ragione legislativa della sua esistenza.

L'Ufficio centrale ha creduto di supplire agli emendamenti, che avrebbe voluto e dovuto portare al progetto di legge con degli ordini del giorno.

Ma le stesse dichiarazioni fatte dall'onorevole ministro del tesoro, nell'altro ramo del Parlamento, sulla nessuna efficacia legale, naturalmente non parlo della efficacia morale, degli ordini del giorno, le conformi dichiarazioni fatte in Senato dall'Ufficio centrale e da altro ministro del tesoro nell'aprile 1898, non avere cioè valore le dichiarazioni, anche se concordate, in un ramo del Parlamento per la interpretazione della legge, e non essere nemmeno prudente

aggiungere o togliere, con tali dichiarazioni, a quanto dice il testo della legge (seduta 21 aprile 1898), — impediscono di ammettere il partito a cui fece ricorso l'Ufficio centrale per non emendare il progetto; impediscono di concordare che con i proposti ordini del giorno si possa rimediare a una legge la quale è riconosciuta in alcuni punti difettosa.

Egli diceva: è inutile agli effetti legali fare un ordine del giorno per la interpretazione di una legge, la quale non può essere fatta da un solo ramo del Corpo legislativo; due sono i rami del Parlamento: occorre la parola della legge. L'ordine del giorno vale quanto una dichiarazione che fa il ministro, della quale quel singolo Corpo legislativo prende atto; è un criterio personale che obbliga il ministro moralmente e nulla più.

Dunque nemmeno in considerazione degli ordini del giorno proposti e che saranno approvati mi posso acconciare alla conclusione dell'Ufficio centrale, all'approvazione indiminuita del progetto. Quindi mi trovo costretto, se me lo consente la vostra benevolenza, ad esporre più sommariamente che mi sarà possibile le mende che in questo progetto riscontro, e che anche l'Ufficio centrale accenna, per le quali non potrebbe essere accolto senza venire modificato.

Il ministro proponente attribuisce a questo progetto di legge cinque scopi, e li enumera nella sua relazione.

Il primo consiste in questo: accordare alle provincie ed ai comuni che hanno dei debiti fruttiferi, quanto il Codice civile accorda ai privati debitori. Donde la disposizione dell'art. 1 del progetto di legge, nel quale si dice:

« Il disposto dell'art. 1832 del Codice civile viene esteso ai debiti, anche se contratti prima della promulgazione della presente legge, delle provincie, dei comuni e degli altri enti di cui nell'art. 2 della legge 24 aprile 1898, n. 132, e resta abrogato a riguardo di tali debiti il comma 2° dell'art. 1833 del Codice civile, nonchè il comma 1° dell'articolo stesso, nella parte relativa ai contratti che stabiliscono la restituzione per via di annualità, quando l'interesse calcolato nelle annualità di rimborso superi la misura legale ».

Il ministro dice che questa è una disposizione analoga a quella approvata con le citate leggi

del 1896 e del 1898, ma in termini più ristretti, perchè ora si accorda questa facoltà soltanto quando per il debito si debba corrispondere un interesse superiore a quello legale.

Rispondo: che le leggi del 1896 e del 1898 furono leggi eccezionali e temporanee. In quella del 1896 si disponeva soltanto per le isole e per debiti anteriori al 1° gennaio 1897; ed in quella del 1898 per i soli debiti anteriori al 1° gennaio 1898, e si limitava la facoltà dell'anticipato riscatto a soli cinque anni di tempo: il Codice civile rimaneva immutato. Invece la legge attuale contiene una disposizione generale e permanente, e con essa si abroga l'articolo 1833 del Codice civile per alcuni enti morali.

È conveniente di modificare il Codice con una legge che è fatta soltanto per dare delle disposizioni transitorie ed eccezionali riguardanti i comuni oberati?

Amo di non essere frainteso. Non è già che io opini, e non voglio dire, che il Codice civile sia un'arca santa alla quale non si possa toccare: ammetto il progresso anche nel diritto. Nulla in esso e per esso, istituto organico vivente, deve rimanere fossilizzato: ma ogni cosa al suo tempo e al suo posto. Perciò non mi pare che sia opportuno abrogare nel modo e nell'occasione presente una disposizione del Codice civile.

Dicesi che si tratta di porre i comuni in condizione pari a quella fatta dal Codice ai privati. Ed io oppongo che se anche ciò fosse, le modificazioni al Codice civile, siano pur giuste e fondate nelle mutate condizioni, vanno trattate e proposte a sè: inoltre poi nego che l'art. 1° sancisca la parità di trattamento fra tutti i debitori.

Oggi dagli articoli 1832 e 1833, i corpi morali sono posti, quanto ai mutui fruttiferi, in condizione diversa, e se volete più grave dei cittadini, perchè l'art. 1833 dichiara che le disposizioni dell'art. 1832 non sono applicabili ai debiti contratti dallo Stato, dai comuni o da altri corpi morali con le autorizzazioni richieste dalle leggi.

Ma non è vero che l'art. 1 del progetto introduca, modificando il Codice, la parità di trattamento fra questi enti indicati nel capoverso dell'art. 1833 ed i privati debitori; perchè invece l'art. 1 da un'altra parte sopprime tale

parità di trattamento, là dove il Codice civile la sanziona: abroga per le provincie, per i comuni e per certi Consorzi d'ora in poi una disposizione del Codice, che continuerà ad aver vigore per tutti gli altri cittadini e per tutti gli altri enti morali non contemplati da questo disegno di legge. Per l'art. 1, « resta abrogato il comma primo dell'articolo stesso ».

Ora il comma primo dell'art. 1833 non riguarda i Corpi morali indicati nel secondo comma dell'articolo stesso. Esso riguarda anche qualunque Corpo morale e qualunque privato che abbia contratto dei mutui ammortizzabili con annualità, le quali comprendano gl'interessi ed una quota di capitale. Cosicché, se venisse approvato questo articolo, d'ora in poi avverrebbe che nè lo Stato, nè altri Corpi morali, nè i privati potrebbero neppure in avvenire, come non possono ora, obbligare il creditore, in difetto di patto contrario stipulato nel contratto, a ricevere l'affrancazione anticipata di mutui aventi la forma sopra indicata, mentre questo diritto l'avrebbero soltanto le provincie, i comuni e i Consorzi contemplati dall'art. 2 della legge 24 aprile 1898.

È un diritto particolare e maggiore, cioè un privilegio che si viene ad attribuire a questi enti con l'art. 1: non si introduce qui la eguaglianza ma si crea la disparità; la si crea non temporaneamente ma perpetuamente, non a favore ed a liberazione di Corpi morali oberati, ma a vantaggio di qualsiasi provincia, comune e Consorzio nelle più floride condizioni economiche; si sancisce la violazione dei patti contrattuali; per il proprio lucro; si guarda al valore presunto del danaro non a quello che aveva quando il danaro fu mutuato.

Questa è una questione che merita di essere esaminata a fondo; che merita una risoluzione ponderata. Non mi rifiuto a qualsiasi novità, ma ad ogni maniera di equivoci per quanto innocenti.

Ma è conveniente l'abrogazione del capoverso del secondo comma dell'art. 1833, con la quale provincie, comuni e certi Consorzi sarebbero trattati alla pari dei privati?

I privati, in generale, contraggono mutui con un termine di ammortamento relativamente breve, i Corpi morali, invece, in generale, li fanno ad un termine molto lungo.

Si propone una modificazione che non riguarda

soltanto il passato, ma indistintamente anche l'avvenire; e temo che il nuovo privilegio concesso alle provincie, ai comuni, a certi Consorzi, crei ad essi una condizione più svantaggiosa invece che tornare di giovamento al loro interesse ben inteso.

I comuni, anche economicamente prosperi, non troveranno più alcuno che loro dia a mutuo una somma rilevante di danaro, da ammortizzarsi con annualità di capitale e d'interessi durature per un lungo spazio di tempo, perchè il mutuante sa, come la tendenza costante nei tempi nostri sia: che il prezzo del danaro e l'interesse diminuiscano.

Quando oggi un sovventore fa un contratto per cinquanta anni, ad un determinato interesse, che è uno dei fattori della annualità, si assicura questo interesse per tutto il tempo del contratto. Ma se, approvato l'art. 1, avrà il comune facoltà, appena scorsi cinque anni, di fare l'affrancazione per intero del capitale quando gli piaccia, il prestatore di danaro corre il libito del suo debitore, il quale se l'interesse comune del danaro fosse per aumentare, non farà l'affrancazione fino a che dura l'aumento, ma quando ribasserà, userà della libertà di affrancazione anticipata, ora consentitagli. Laonde o i comuni non potranno contrarre dei mutui a lunga scadenza, pretendendo il mutuante pari libertà tanto pel debitore che pel creditore: ovvero farà scontare al comune il possibile esercizio di quella nuova facoltà con il carico di un più elevato interesse: o esigerà la espressa rinuncia del comune alla nuova facoltà scritta nell'art. 1 nel quale non sono dichiarati nulli i patti contrari. Perciò opino, che, invece di avvantaggiare i consorzi, le provincie, i comuni, i quali si intende di favorire, l'art. 1 tornerà ad essi di nocumento.

Il secondo motivo del progetto addotto dall'onorevole ministro è il seguente:

« Allargare il campo della garanzia per la Cassa depositi e per la Sezione di credito, ammettendo cespiti di entrata tanto e più solidi della sovrainposta fondiaria ».

Mentre si dice che il progetto vuole provvedere a' comuni, o che sono oberati, o che stanno per divenirlo si contemplan fra le garanzie che i corpi morali hanno diritto di prestare alla Cassa, anche crediti loro verso lo Stato e persino la rendita consolidata di cui i comuni

stessi sieno proprietari. Ma questi crediti e questa rendita sono attività disponibili per i creditori, i quali per diritto comune potrebbero chiedere ed ottenere che dovessero essere destinati a pagamento dei debiti del comune.

Inoltre questi sono spinti, dal promesso prestito a lungo termine, a preferire il peggior di tutti i criteri amministrativi, cioè invece di valersi di un capitale per pagare i debiti, contrarre all'uopo un prestito a lungo termine, forse per 50 anni: e così continuare le maggiori spese consentite dall'annualità tanto più leggera quanto più lungo è il termine di restituzione: ciò che significa provvedere al presente a danno dell'avvenire.

Non credo un provvedimento lodevole quello dell'art. 4, perchè così come vi è formulato non contiene già una disposizione soltanto a vantaggio dei comuni decotti, ma che torna a vantaggio di qualunque comune, anche di quello più ricco. Una preferenza si accorda con l'art. 4, il quale permette di protrarre la durata del prestito da 35 a 50 anni, per il solo fatto che il corpo morale abbia dei debiti. Invece di premiare quei comuni che, parsimoniosi, non incontrarono sin ora debiti, e che ora del prestito abbisognano per opere forse di grandissimo pubblico interesse, si premiano coloro che già ebbero in precedenza altri prestiti non ancora estinti. Per i primi resta fermo il termine di 35 anni, per i secondi si protrae sino ai 50, senza preoccuparsi punto delle sorti della Cassa depositi e prestiti durante un così lungo spazio di tempo.

Terzo scopo. — Con questo si collega la parte più grave, per me, della legge e che contiene le maggiori offese al diritto. Il progetto, dice l'onorevole ministro nella sua relazione, vuole « prendere dalla legge 24 dicembre 1893 la disposizione relativa alle tra-sazioni e al tempo stesso sciogliere la riserva dell'art. 24, lett. B della legge 24 aprile 1893 ».

Lasciamo stare che nell'art. 3 del progetto non si tratta di questo, perchè la riserva della legge del 1893 aveva altro scopo come altro limite aveva la disposizione della legge del 1896, di carattere affatto eccezionale e transitorio.

L'art. 25, lett. B, della legge 24 aprile 1893 portava l'obbligo al Governo di presentare un progetto di legge per « stabilire le norme per la sistemazione dei debiti e prestiti contratti

dagli enti morali che al 1° GENNAIO 1897 fossero in istato d'insolvenza, che non avessero transatto coi loro creditori, o con transazioni non meritevoli d'approvazione». Invece con l'art. 3 in via stabile e normale, senza limite per la natura dei crediti, per il tempo di loro scadenza, per la qualità del creditore, per le garanzie che questi già possedesse, si dà facoltà al Governo di decretare la coattiva riduzione del debito capitale, sotto la parvenza di una transazione coattiva, contraddizione in termini, imposta fors'anche da una ridevole minoranza ad una enorme maggioranza di creditori e di crediti. Qui sta la parte grave del progetto, che contiene uno spoglio dell'altrui avere ad opera del Governo.

Il Senato faccia luogo, se crede, a questo nuovo modo di espropriazione, senza il dovuto corrispettivo. Io non avrò fatto altro che adempiere ad un dovere richiamando la sua attenzione sul gravissimo tema.

Si dà facoltà al Governo con l'art. 3 d'imporre la così detta transazione e di stabilirne i termini, cancellando una parte del debito, spogliando quindi di altrettanto il creditore. Si impone al Governo questa sola condizione: che la proposta di transazione sia consentita non già da tanti creditori che rappresentino almeno i tre quarti della totalità del passivo di ogni singolo ente morale, qui si avrebbe una maggioranza abbastanza rilevante o si potrebbe credere che la transazione fosse equa, come si crede che sia una proposta di concordato in caso di fallimento, ma consentita, se trattasi di seconda riunione convocata entro un mese e quindi anche dopo 24 ore, dalla sola maggioranza dei crediti rappresentati nella seconda adunanza, senza riguardo di sorta alla tenuità di questa maggioranza, né al numero dei creditori.

Per cui un comune che ha un debito di un milione, se alla prima adunanza non intervengono creditori che rappresentino i tre quarti dei crediti, basta che nella seconda adunanza intervengano i creditori che rappresentino anche soltanto 1000 lire e meno: chi rappresenta poco più di cinquecento lire impone la riduzione coattiva dei crediti forse ad una percentuale del 10 per cento, a tutto il milione, od ai due a tre milioni di debiti del comune.

Qualunque sia la somma dei debiti, la tran-

sazione o riduzione coattiva è obbligatoria per i creditori tutti. Viceversa non si dichiara obbligatoria per il corpo morale debitore, se egli ritenesse non abbastanza rilevante la eliminazione di parte del credito.

Come fa l'art. 3 a parlare di liquidazione e di transazione di fronte a tale disposizione? Manca il concetto fondamentale o essenziale della transazione, che essendo un contratto esige per essenza sua il concorso della libera volontà anche della parte creditrice. Laonde include un assurdo ed una contraddizione in termini parlare nella legge di *transazione obbligatoria*.

Non vale il dire: si tratta di provvedere nell'interesse di enti morali ad uno stato di cose simile a quello del fallimento dei commercianti.

Ma in qual Codice mai, in quale legge trovansi dettata per il fallimento una disposizione simile, la quale dà modo ad una minoranza esigua, che può essere anche artificiosamente creata, di spogliare una enorme maggioranza di creditori del loro credito? La legge sul fallimento non impone il concordato che ad una piccola minoranza di crediti e di creditori; una forte maggioranza di quelli e di questi ad un tempo si esige per imporre il concordato coi dissenzienti. Allora si applica la regola di diritto sulle deliberazioni riguardante la cosa comune, che sono i beni del fallito.

Si dirà: ma i creditori possono intervenire alle adunanze e respingere la proposta transazione.

Prima di tutto in che modo sono convocati i creditori? Con un avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale*. Tutti sanno che nessuna legge abitualmente gli avvisi inseriti nella *Gazzetta Ufficiale*, e manca quindi con la vera pubblicità la personale diffida ai creditori. I quali specialmente per i titoli di debito al portatore emessi dai comuni e dalle provincie principali sono o modesti cittadini che investirono i loro piccoli risparmi in cartelle di prestito di città o provincie dalle quali forse vivono lontani, o persone residenti all'estero. La maggior parte non si può ammettere che siano in generale degli uomini di banca o dei grossi speculatori; e lo provano i frequenti e ripetuti inviti, fatti in alcuni giornali finanziari minori ai portatori di tali titoli, di associarsi e di rominare un co-

mune rappresentante a difesa dei comuni diritti: inviti ai quali molti non danno retta per non incontrare spese o per mancanza di fiducia. E poichè in nessun modo si facilita la rappresentanza dei creditori nelle sedute tenute in luoghi lontani, nè la trasmissione o il deposito dei titoli, e non si ordinano nemmeno le pubblicazioni presso le Borse estere, come prescrive per certi casi la legge sul credito fondiario, anche la convocazione qui ordinata è irrisoria.

L'onorevole ministro scrisse che la transazione è imposta forse principalmente nell'interesse dei creditori, i quali avendo un debitore oberato e tutelato dalle leggi che prima vogliono assicurati i pubblici servizi, con lieto animo accontentansi di quel tanto per cento che verrà determinato e che è pur meglio del nulla. Rispondo: con qual diritto il Governo pretende di essere divenuto il tutore dei creditori, pretende di essere più sapiente e più vigilante custode degli interessi dei creditori che i creditori stessi?

Una delle due: o la transazione proposta è veramente conforme all'interesse dei creditori, ed i creditori non hanno bisogno di essere coartati per accettarla; la grande maggioranza di essi non la rifiuterà a proprio danno, preferendo di nulla ricevere per il fanciullesco capriccio di un diniego. Ovvero a giudizio della grande maggioranza dei creditori, la proposta transazione è sproporzionata alla vera forza economica dell'ente debitore, e di fronte al rifiuto della grande maggioranza dei creditori, lo impone ad essi tuttavia la così detta transazione, non è più un atto di equità verso i creditori, ma è soltanto un mezzo, che potrà essere fecondo di tristi applicazioni future per analogia, col quale si vuole dare ai comuni la facoltà di saldare e di estinguere con dieci un debito di cento; cioè a dire di spogliare i creditori del 90 per cento del loro capitale. E perchè è meno intangibile di ogni altra proprietà il loro credito? Dove va la garanzia statutaria!

Questa è una spogliazione, ripeto, che non è consentita da nessuna legge: nemmeno dal mal ricordato Codice di commercio, il quale prescrive che non si fa luogo a concordato senza la duplice maggioranza sopra indicata, e che resta in vista l'azione creditoria per tutta

la residuale parte del credito, non ostante che sia stata convertita in denaro tutta la sostanza del fallito, e che il denaro sia stato distribuito fra tutti i creditori in proporzione del loro avere. La insolvenza non è titolo per dichiarare estinto il credito non pagato.

Questi stessi argomenti, con i quali mi oppongo all'art. 3, furono nel Senato un'altra volta proposti da uomini autorevolissimi. Il Senato, è vero, ha tuttavia accettato allora una disposizione dalla quale la presente si fa derivare. Ma notate, o signori, che fra i progetti precedenti e quello odierno vi era questa enorme differenza, che allora si trattava soltanto di alcuni comuni che erano in una condizione di assoluta impotenza di pagare: si trattava di un termine brevissimo per applicare questo eroico rimedio; si trattava finalmente di certi crediti determinati.

Invece l'art. 3 del progetto di legge, fa di questa usurpazione legale dell'altrui proprietà in nome dell'interesse di certi corpi morali un istituto giuridico perenne.

Province e comuni da ora in poi sapranno, che essi possono spendere allegramente; perchè quando si saranno ridotti alla condizione d'impotenza di pagare i debiti regolarmente contratti, potranno approfittare dell'art. 3 per pagare ai loro creditori soltanto una piccola parte del loro credito, e così tornare dopo cinque anni ad abbandonarsi alla spensieratezza.

Ma chi consentirà a divenire creditore di tali Enti, sapendo che dovrà forse adattarsi a ricevere non l'intero suo avere, ma quel qualunque per cento che la famosa Commissione governativa, a tutto loro danno creata contro tutte le disposizioni di legge, sarà per imporre loro? Ed è in questo modo, che sarà ristorato il credito delle provincie e dei Comuni, e che le Casse di risparmio, ed i privati saranno eccitati ad accorrere coi loro capitali a sollievo di un comune o di una provincia, non ostante il pericolo di dover non aspettare il pagamento oltre il termine, ma perdere parte del capitale?

Io rammento che in questa assemblea, quando fu discusso il progetto del 1898, risonò una seconda volta, grave di ammonimenti e di altissime considerazioni, la voce tanto autorevole dell'uomo illustre che ora presiede al Senato del Regno, il quale già fin dal 1896 aveva

detto: guardatevi dal primo passo, perchè questo è pericoloso. Nel 1898 ricordò la precedente protesta, la rinnovò con calda parola, ammonì delle conseguenze che ora vediamo maturate. Allora sorsero ed il collega Canonico ed il collega Boccardo e l'attuale ministro di grazia e giustizia, l'onorevole Bonasi a dichiarare che, quando si fosse trattato di una legge, la quale avesse imposto una coartiva riduzione del credito capitale, essi non l'avrebbero mai accettata.

A giustificazione del quale insegnamento il senatore Boccardo diceva che la riduzione del credito capitale *ex auctoritate* è non soltanto un delitto, ma anzi più è anche un errore (*une faute*), appunto perchè con l'imporre in questo modo la riduzione dell' avere del creditore, si toglie ogni credito al debitore, che sconta a caro prezzo l'apparente utilità di quanto sottrasse ai suoi creditori.

Io dunque invoco questi precedenti del Senato, perchè non si accetti una disposizione che deve ripugnare del pari alla coscienza giuridica di qualunque persona ed alla mente illuminata e previdente di qualunque statista. Non parlo poi delle conseguenze politiche economiche che può avere questo principio (*principiis obsta*), che si vorrebbe consacrato in una legge. Troppo tardi verranno i rimpianti e le opposizioni contro le sue ulteriori esplicazioni.

Il Ministero disse, qui vi è a tutela dei creditori ed a freno degli Enti debitori una commissione che giudica e arvinghia.

Ma dall'art. 5 si rileva, che questa commissione è in maggioranza composta di funzionari governativi appartenenti agli ordini esecutivi, e dipendenti del tutto dal potere esecutivo.

Soltanto la minoranza della Commissione viene scelta nel seno del Consiglio di Stato e della Corte dei conti. Nessun membro del potere giudiziario ne fa parte.

Ora, poichè senza il parere sfavorevole di questa Commissione non si possono fare prestiti ai comuni, non si può accordare trasformazione o riduzione di crediti, sorge urgente il sospetto, che questo nuovo organismo sia un'arma pericolosa posta in mano del Governo, quando non sia per essere un istrumento politico, invece di essere un istrumento per favorire i creditori e per dare un buon assetto finanziario ed economico agli Enti morali decolti.

È vero che da questa Commissione sono e-

clusi i membri del Parlamento, quasi che ciò servisse ad escludere lo scopo politico, mentre rende più sfrenata l'azione governativa.

Inoltre questa esclusione dovrebbe sollevare una nuova ragione di lagnò, perchè questo motivo di incompatibilità a carico di senatori è repugnante a molte altre leggi nelle quali la Camera elettiva votò la incompatibilità dei soli suoi membri. Lasciamo stare poi, che, a suo modo di vedere, questa affermazione aprioristica di sfiducia e di disistima verso i membri del Parlamento, è poco riverente verso di esso ed altamente impolitica.

L'abusato argomento del sospetto contro i membri del Parlamento, ed in ispecie contro i membri del Senato che non hanno vicende elettorali, è tanto meno valido e degno di considerazione in questo caso, in quanto che a scegliere i componenti della proposta commissione è chiamato esclusivamente il Governo, che deve determinatamente sceglierli in certi ordini di pubblici funzionari. I quali divengono pericolosi per il solo fatto della loro appartenenza al Parlamento, cioè per quel titolo della fiducia del Re o del corpo elettorale, che accresce l'autorità, il prestigio e la indipendenza dal Governo del funzionario stesso. Chi fra voi può dividere un apprezzamento siffatto, il quale è una prova ulteriore, che si volle con quel divieto rendere ancora più efficace l'azione del Governo sulla Commissione, che diviene arbitra assoluta delle sorti e dell'amministrazione dei comuni italiani indebitati? E quanti mai non lo sono?

Lascio stare che trovo tanto meno ragionevole la biasimata esclusione di fronte al fatto indiscusso che la Commissione chiamata ad applicare la legge del 1876 sulla Sicilia, aveva a suo presidente e fra i suoi membri persone del Parlamento; eppure non ho inteso che gli elogi maggiori dell'operato di questa Commissione. Ed ecco come il Governo la rimerita!

Perchè si volle limitare a due il numero dei consiglieri di Stato e ad un consigliere solo della Corte dei conti, contro tre funzionari esecutivi del Governo, se non per assicurare meglio l'onnipotenza ministeriale?

Si credeva che occorresse modificare le leggi sulle giurisdizioni amministrative vigenti. Se anche vero il bisogno, soccorreva il disposto della legge sul Consiglio di Stato, nel cui ar-

ticolo 25 è chiamata la quarta sezione a giudicare anche in merito delle controversie fra i creditori dello Stato relative ai contratti per debito pubblico ecc.

Qui vi era un'analogia immediata, poichè questa legge contempla le controversie per contratto di debito di altri enti pubblici, senza ricorrere ad una Commissione, con giurisdizione eccezionale, che non ha alcun precedente nel nostro diritto amministrativo.

Non si dica che questa Commissione sta a garantire i creditori, mentre non avete dato loro nel seno della Commissione nessuna rappresentanza! Eppure pochi giorni fa, discutendosi la legge per le derivazioni di acque pubbliche, il Governo accettò, nella Commissione di funzionari anche con quella legge creata, - oramai questo è il sistema preferito, - la rappresentanza degli industriali, perchè la industria è interessata nelle concessioni di acque pubbliche.

Vediamo ora quali poteri avrà questa mal composta Commissione. Dico anzitutto, me lo perdoni l'onor. ministro, che io trovo una contraddizione tra gli articoli 3, 6 ed 8. Infatti l'art. 6 dichiara che ogni domanda di prestito, per essere prodotta alla Cassa depositi e prestiti deve ottenere il parere favorevole della Commissione. Dunque il parere favorevole della Commissione è richiesto anche per i prestiti, di cui all'art. 4, riguardanti la sola conversione: e non è più vero, quanto si affermò anche alla Camera dei deputati, che questa Commissione sia chiamata ad operare solo per i comuni oberati, quasi a punirli di essere caduti in questo stato. No. Qualunque comune, anche il più florido, per ciò solo che vuol contrarre un prestito per fare la conversione dei suoi debiti, e così dicasi per le provincie, è sottoposto al controllo di questa Commissione.

Ma poi, contraddicendo a questa disposizione, nell'art. 8 si dichiara che la Commissione non sorveglia l'esatta erogazione del prestito, quando non si tratti dei comuni oberati. Il che vuol dire che la disposizione dell'art. 6 non è consona allo scopo per cui si richiede il parere favorevole della Commissione per la concessione di qualsiasi prestito, agli enti di cui trattasi, offendendo così anche la competenza propria del Consiglio di amministrazione della Cassa

depositi e prestiti e della Commissione di vigilanza alla stessa dal Parlamento proposta.

Credo che ciò sia avvenuto per ciò solo, che siccome l'attuale art. 6 era l'art. 7 del progetto presentato alla discussione della Camera, e che il già art. 6 fu soppresso, non si pensò a mettere in armonia il nuovo art. 6 e già 7 del progetto con la indicata soppressione.

Con i poteri, che il progetto affida a questa Commissione, si offende il principio, almeno nello spirito se non nella parola, consacrato nello Statuto, cioè che non si devono creare giurisdizioni eccezionali: ed è una vera giurisdizione eccezionale quella creata con la Commissione.

I giudici naturali amministrativi degli enti pubblici di cui trattasi sono alti; e stabiliti per tutti dalle leggi generali: altri organi tutori sono per legge e per diritto comune preposti a questi enti, o con poteri abbastanza ampi e severi per far seguire ai comuni le norme di buona amministrazione per vigilarla, e per frenare ogni maniera di abusi.

Vi sono i prefetti, le Giunte provinciali amministrative, i ricorsi al Ministero, quelli al Governo del Re o al Consiglio di Stato. Questa è la giurisdizione ordinaria alla quale sono soggetti i comuni, le provincie, i Consorzi in tutti i loro rapporti amministrativi, economici, finanziari. Si sostituisce, nel caso di un ente, supposto decotto, a tutto ciò la Commissione, organo eccezionale che non può esistere e funzionare se non lo si dichiarava giudice inappellabile; inappellabilità che ripugna al sistema delle nostre leggi ed alla responsabilità ministeriale, che i Ministeri scaricheranno sulla Commissione, irresponsabile politicamente.

Dopo avere in questo modo spogliati i prefetti della tutela e della loro giurisdizione normale, legittima, quando si tratti dell'applicazione di questa legge, per attribuirli alla Commissione, per mancanza di fiducia in questi organi locali, se non si ammette che sia per accentrare tutto nella burocrazia centrale sotto l'immediata azione ministeriale, - quella giurisdizione delle Giunte provinciali amministrative, del prefetto e delle altre autorità superiori, si mantiene per tutti gli enti morali non oberati ed anche per essi dopo i cinque anni d'interdizione. Per cui, se io non m'inganno, il progetto della Commissione istituenda contiene questo assurdo,

che sono qualificate come incapaci od insufficienti le giurisdizioni amministrative ordinarie per sorvegliare e tenere in freno i comuni che sono oberati, ma che tuttavia si mantengono queste stesse giurisdizioni ordinarie a funzionare a termini delle leggi vigenti fino a che i comuni non ancora oberati finiscano col diventare tali.

Se realmente le Giunte provinciali amministrative non sono meritevoli più di fiducia, perchè lasciare comuni e provincie sotto la loro tutela? Eppure, secondo uno degli ordini del giorno del nostro Ufficio centrale, diretti a rendere meno cattiva la legge, questi organi locali stessi, a cui togliesi la giurisdizione, come a persone di cui più non ci si fida, devono essere gli organi imposti per la istruttoria alla Commissione centrale affidata!

Ma quale giudizio potrà questa Commissione pronunciare che non sia il riflesso delle informazioni e delle indagini, date e fatte dalle autorità locali?

Quasi non bastassero le tante, e tanto gravi, facoltà date alla Commissione con gli articoli 7 ed 8, si volle mantenere l'art. 10 del progetto di legge, che costituisce un vero esautoramento del potere legislativo. È sistema assai pericoloso e repugnante all'ordine costituzionale e parlamentare quello di dare al Governo la facoltà di fare regolamenti che abbiano forza ed efficacia di legge. Qui si volle fare ancora di più, perchè l'art. 10 dà facoltà al Governo di fare quante leggi gli piaccia, sulla discorsa materia, per tutto il corso di sei mesi. Quindi è in potere del Governo, entro questo termine, di fare se crede, anche cinquanta o cento regolamenti, aventi forza di legge, con espressa facoltà di revocare, abrogare, derogare leggi esistenti.

Io credo che una facoltà simile, nessun Corpo legislativo abbia mai dato a nessun Governo, e che nessun Governo abbia mai chiesto.

Concludo: il disegno di legge ha bisogno di essere emendato per migliorarlo radicalmente.

Mi duole che l'onorevole ministro non si sia attenuto alla compilazione di un progetto semplice di natura transitoria e con temporanea applicazione che riguardasse soltanto i pochi comuni ora veramente insolventi, che chiesero, e da tempo attendono, una legge di soccorso, anzichè presentarci un progetto che introduce

in via stabile e normale disposizioni eccezionali che minacciano tutti i comuni e tutti i loro creditori. Il progetto speciale sarebbe stato approvato facilmente e sollecitamente, ed i comuni e le provincie per i quali era urgente di provvedere, avrebbero di già conseguito l'atteso vantaggio.

Io crederei di rinunciare ai precetti di diritto e di equità, ai principi ed alle norme amministrative più indiscussi se dessi il mio suffragio a questo disegno di legge.

BOSELLI, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSELLI, *ministro del tesoro*. L'argomento, il valore degli oratori e specialmente la critica così assoluta fatta dall'ultimo di essi, richiederebbero un lungo discorso, perchè questo disegno di legge non paia al Senato grave di tanti pericoli e di tanti errori quanti gliene furono testè attribuiti. Ma io credo di corrispondere al desiderio di quest'Assemblea e al pubblico interesse restringendo in brevi termini le mie risposte.

Io prego i signori senatori di considerare due cose. Innanzi tutto che questo disegno di legge amministrativamente, politicamente e moralmente è necessario ed urgente.

In secondo luogo li prego di considerare che i provvedimenti che con esso, pur temperandoli, si generalizzano, già ebbero nei loro principi fondamentali la prova dell'esperienza, e molte di quelle critiche che intorno ad essi altre volte si levarono nei due rami del Parlamento, molti di quei dubbi che ha testè ripetuti il senatore Pellegrini non ebbero fortunatamente conferma nei fatti, i quali al contrario giovano oggi a rassicurarci intorno alle proposte che sono d'innanzi a voi.

Pare al senatore Pellegrini che sarebbe stato molto più agevole il corso di un disegno di legge ristretto a quei pochi comuni che hanno urgenza assoluta di sistemare i loro debiti. Io non so se sarebbe stata cosa più equa e più opportuna, ma più agevole no certamente, poichè parecchie volte un disegno di legge limitato a taluni comuni si presentò all'altro ramo del Parlamento, o separatamente, o insieme con la legge del bilancio, e mai ha potuto giungere in porto.

Dichiaro esplicitamente che io accetto gli

ordini del giorno formulati dall'Ufficio centrale. Li accetto perchè corrispondono alle mie intenzioni; li accetto perchè, a parer mio, concordano col senso vero e proprio degli articoli ai quali si riferiscono.

Non difendo in ogni sua parte la forma con la quale alcune disposizioni del progetto di legge sono espresse: purtroppo non solo in questa ma in molte delle nostre leggi la forma non è sempre perfetta.

Tanto meglio adunque quando un Ufficio centrale così competente e un'assemblea così autorevole come il Senato, pur non volendo prolungare con nuovi indugi l'approvazione di una legge importante, trovano il modo di rimuovere ogni pericolo di non sicura interpretazione che potesse avvenire rispetto ad alcune disposizioni.

Il senatore Pellegrini osservò che non è del prestigio di una assemblea politica il procedere con fretta, quasi che non si concedesse il tempo di deliberare maturamente. Ma voglia il senatore Pellegrini considerare che il proposito di non indugiare soverchiamente nell'esame di questo disegno di legge non appartiene solamente all'Ufficio centrale, che lo manifestò colle parole da lui citate, ma, come ebbe egli stesso a riconoscere, è sorto ed ebbe seguito concorde anche nell'altro ramo del Parlamento; e perchè, o signori?

Non per la fantasia di far presto in cosa di tanta importanza e difficoltà. Ma perchè il far presto è qui nella necessità delle cose ed ha merito di singolare opportunità di fronte agli interessi cui mira il disegno di legge del quale discorriamo.

Degli ordini del giorno che si deliberino dalle assemblee legislative non è sempre assolutamente pari l'efficacia.

Un ordine del giorno incidentale, del quale si parlò nell'altro ramo del Parlamento, si riferiva alla interpretazione di una legge precedente e rispetto ad esso io ho potuto dire che con un ordine del giorno non era possibile che quella legge fosse modificata.

Ma qui, o signori, dichiarando di accettare gli ordini del giorno proposti dall'Ufficio centrale, credo di fare una dichiarazione che dia ad essi tutta l'autorità valevole ad assicurarne l'osservanza nelle disposizioni del regolamento e nelle interpretazioni amministrative.

Non è questo il primo caso in cui il Senato sostituisca efficacemente alle variazioni nella legge il voto di ordini del giorno.

Io rammento che in una legge di particolare importanza, in quella relativa all'ordinamento degli Istituti di emissione, il Senato del Regno delineava in un importantissimo ordine del giorno tutto un programma da seguire nella riforma bancaria allora approvata. Ora, nei regolamenti che seguirono e in tutte le discipline stabilite per gli Istituti di emissione, quell'ordine del giorno accettato dal Governo si considerò come connesso indissolubilmente ai precetti della legge ai quali si riferiva ed ebbe il suo intero svolgimento come ebbe a riconoscere più volte la Commissione permanente di vigilanza bancaria della quale fanno parte quattro onorevoli senatori.

Il disegno di legge, del quale discutiamo, tocca a due ordini di interessi: da una parte sono gli interessi dei comuni, e dall'altra, di fronte ad essi, quelli dei creditori.

Di certo io non voglio assolvere i comuni i quali hanno largheggiato nelle spese, ma in molti casi la colpa non fu tutta dei comuni. Videro l'esempio del Governo; si aggiunsero spesso gli eccitamenti delle autorità che dovevano vigilare e invece stimolavano. Soverchie le spese obbligatorie, eccessivo il modo di adempiervi. Spesso inopportuna, troppo frettolosa la spesa; il lusso surrogato alla semplice convenienza e comodità. Non mancano casi nei quali, più che al pubblico servizio, si intese a favorire clientele di partito o interessi di privati.

Ma, per altra parte, la strada, la scuola, la igiene chiedevano un'opera pronta, utile, benefica. Un impulso di civiltà muoveva fervidamente, impazientemente i nostri comuni, sorti col risorgimento politico a nuove aspirazioni. Motivi economici, provvedimenti sociali occorrevano, urgevano. Ad aggravare gli errori e le colpe degli amministratori; ad aggravare le onerose conseguenze del soverchio moto rinnovatore e della manchevole funzione delle tutele e dei freni posti invano dalla legge, sovrappiunsero furori di acque, disastri nei raccolti, la desolazione di pubbliche calamità, come i terremoti e i contagi.

Chechè ne sia di tutto ciò, oggi, se sono esatte le ultime statistiche, il debito dei comuni

è di un miliardo e 366 milioni. Ma questa somma è costituita per 480 milioni da debiti verso la Cassa dei depositi e prestiti, per 536 milioni da debiti contratti da grandi città e da altri comuni a non dure condizioni, e per 350 milioni da debiti da convertirsi, al cui riscatto può concorrere in larga parte la Cassa dei depositi e prestiti. Ma torniamo alla condizione particolare in cui si trovano taluni comuni.

Accenno a quelli ai quali non si può dire: « pagate », poichè o le loro imposte toccano il massimo, o anche portandole al massimo non basterebbero a soddisfare i creditori se non intervengano a sovvenirli le disposizioni contenute in questa legge.

E l'intervenire appare legittimo, come è richiesto politicamente, perchè recherebbe troppo grave perturbazione il costringere a non so qual disordine di vita pubblica amministrativa una parte dei comuni italiani. Parlo d'intervento temporaneo che ripari al passato, correggendo le male abitudini amministrative e guarentendo l'avvenire.

Ma si serba verso i creditori la giusta misura? Le loro ragioni certamente meritano ogni possibile riguardo, ma vi sono fra essi anche coloro che abusarono delle condizioni in cui si trovavano i comuni quando contrassero onerosissimi debiti. In molti casi non si pattui l'equo interesse, ma i comuni furono oppressi sotto il peso di usure smodate e incredibili.

Qui tengo i documenti che palesano simili fatti a danno dei comuni specie di una parte d'Italia, dove è più lento il circolare dei capitali, dove concorsero più cupidi ed esigenti i capitali altrove accumulati.

Molti creditori vi sono certamente che, fin dall'origine ed in buona fede, acquistarono questi titoli come buon impiego di capitali; ma vi sono eziandio oggidì incettatori che li comperarono a scarso prezzo da chi più nulla sperava poterne ricavare, e simili incettatori si adoperano oggi non per salvare qualche cosa dal proprio naufragio, ma per guadagnare speculando sopra i titoli abbandonati dall'altrui sfiducia o dall'altrui bisogno.

Noi difendiamo colle nostre proposte il creditore di buona fede che va molto distinto dallo speculatore indiscreto.

Se lo Stato continuerà a nulla fare, i creditori meritevoli di difesa e di riguardo continueranno a non essere pagati. A che giova lanciarsi di sentenze che obbligano i comuni a pagare? Le sentenze vennero, i pagamenti no. Oggi il creditore non ha modo d'ottenere parte alcuna del suo credito; mercè questa legge una parte di esso sicuramente l'avrà.

Invano i creditori dei comuni tenterebbero di far dare in ogni caso piena soddisfazione ai loro diritti. Questi non possono oltrepassare un certo termine e dove incontrano le supreme necessità dell'andamento amministrativo e della vita civile sono esclusi o limitati per necessità di cose, per unanime consenso che deriva dalle tradizioni politiche universalmente riconosciute, dalle massime sanzionate dalla dottrina giuridica e dalla giurisprudenza di tutti i tempi.

Non oso infastidire il Senato con citazioni di antichi dottori. Rammento che or sono parecchi anni, mentre si agitavano questioni uguali a quello che questa legge solleva, Giuseppe Mantellini mi additò taluni volumi dello Strikio, del Salgado e di altri giuristi dei secoli scorsi. Volli rivederli di questi giorni. Tutti quei maestri insegnavano che il diritto del creditore del comune deve cedere dinanzi alla pubblica utilità, ai servizi che occorrono alla cosa pubblica, al culto, alla scuola; deve cedere quando non si potrebbero più accrescere i tributi già intollerabili. Dico cedere, non significando con ciò che debba estinguersi o scomparire, ma che deve ridursi ad eque e possibili proporzioni. E tutta l'antica giurisprudenza confermò i dettami della scuola, anzi è dalla giurisprudenza concorde, unanime, che quei dottori affermano d'aver tratti i loro insegnamenti.

Il senatore Vacchelli domanda che cosa sia per accadere in ordine all'esecuzione delle leggi precedenti. Questa nuova legge non deroga a quelle del 1896 e del 1898, le quali debbono continuare il loro corso sotto la guida delle disposizioni che rispettivamente le riguardano.

La sistemazione quindi dei debiti degli enti locali della Sicilia e della Sardegna che, all'infuori di ciò che forma oggetto dell'art. 12 del disegno di legge in discussione, può dirsi ormai quasi compiuta, verrà regolata, finchè non siasi compiuta intieramente, da quelli stessi ordinamenti coi quali venne fin qui regolata e diretta in forza della legge del 24 dicembre 1896.

Da ciò la naturale conseguenza che durerà, finchè duri l'azione della legge suddetta, il man-

dato conferito alla Giunta governativa della Sicilia e alle Sotto-Giunte della Sardegna. Chè se rimarranno poi altre funzioni da adempiere in conformità di questa legge e che non siano più corrispondenti a quelle della legge del 1896, subentrerà allora la nuova Commissione per esercitare, quando ne sia il caso, quella vigilanza e quell'azione che in forma un po' più ristretta esercitarono, fino all'avvenuto riscatto del debito, il commissario civile della Sicilia e poi le Giunte per la Sicilia e per la Sardegna.

Per quanto la legge 24 dicembre 1896 avesse data facoltà di accettare, per l'ammortamento dei prestiti da servire al riscatto dei debiti degli enti locali delle isole, delegazioni sul dazio consumo e anche sul fuocatico e sul valore locativo, fu con grandissimo riserbo usato di questa autorizzazione, tantochè, sopra un'annualità ben cospicua per l'ammortizzazione di tutti i mutui finora concessi al suddetto scopo, solo una minima parte è stata garantita con delegazioni sul dazio consumo.

La legge del 24 aprile 1898 diminuì la latitudine delle garanzie riportandole a quella della sovraimposta fondiaria e se la legge presente ne ha allargato di nuovo il campo non lo ha fatto riammettendo le garanzie del dazio consumo, del fuocatico e del valor locativo, ma accogliendo, oltre la sovraimposta fondiaria, le delegazioni anche più solide sui crediti degli Enti mutuatari verso l'erario e il vincolo o il deposito di rendita consolidata dello Stato.

Ciò premesso, io sono pronto a dichiarare che per quanto attiene ai prestiti che dovranno essere ancora concessi per compiere la sistemazione dei debiti della Sicilia e della Sardegna, non mi varrò, come quasi mai me ne sono valso, della facoltà datami dalla legge di accogliere nuove delegazioni sul dazio consumo e sulle altre tasse locali.

Quanto alla spesa vedrò di provvedere nel modo contabile che l'onor. Vacchelli ha opportunamente indicato.

Non si crea l'istituto del fallimento in modo permanente con questa legge, ma un'Istituto che, riconosciuta, al punto in cui la legge stessa è pubblicata e la Commissione inizia i suoi lavori, l'insolvenza dei comuni, ne studia le condizioni economiche, la forza contributiva, la natura e il peso dei debiti e provvede a rimmetterli nella via normale, abilitandoli a con-

trarre prestiti pel riscatto delle loro passività, ricorrendo, ove assolutamente sia necessario, nell'interesse stesso del creditore, ad una transazione.

Lungi quindi il pensiero che si tratti di una istituzione di fallimento la quale venga a prendere sede permanente nella nostra legislazione.

L'ora non mi permette di seguire il senatore Vacchelli in due argomenti importantissimi che egli ha trattato.

Quella della imposta sulla ricchezza mobile è una questione assai grave, ma non appare in questo disegno di legge.

Il senatore Vacchelli sa che quando un altro disegno di legge andò innanzi alla Camera dei deputati, e trattava anche di questa questione, fu dessa uno dei punti per i quali quel progetto non potè continuare il cammino, che avrebbe dovuto percorrere. Se in questa legge avessi compreso anche l'argomento della imposta sulla ricchezza mobile del quale si potrà opportunamente parlare quando si discuteranno le riforme relative a quell'imposta, avrei creato una difficoltà di più. Egli però ha già accennato come coll'intervento della Cassa depositi e prestiti si provvede in sostanza anche a sollevare i comuni da simile onere.

Avremo infatti dalla Cassa depositi quel largo contributo che è ragionevole attendere dalla prospera condizione in cui si trova e dalla necessità, che per debito d'istituto e per buona norma d'amministrazione le sta innanzi, di curare il migliore reinvestimento dei suoi fondi a pro delle sue riserve e dei suoi utili.

Con questo espediente, mentre si provvede a creare ai comuni le migliori condizioni possibili nel riscatto dei loro debiti, si provvede al tempo stesso agli interessi della Cassa depositi, dell'Erario e della Cassa di previdenza degli operai, che attinge in larga misura agli utili della gestione dei depositi del risparmio e giudiziari.

Riguardo al beneficio accordato ai comuni, colla concessione di prestiti destinati alla sistemazione dei loro debiti, non trovo altro in questo disegno di legge che la facoltà data alla Cassa depositi di fare mutui, nei limiti delle proprie disponibilità, con ammortamenti estensibili a 50 anni.

Da ciò niun onere ne deriva alla Cassa stessa,

inquantochè gli effetti di un ammortamento più lungo non influiscono ché sull'entità maggiore o minore dei capitali disponibili, circostanza questa che solo in momenti eccezionalissimi potrebbe essere valutata.

Quanto alla misura dell'interesse per i detti prestiti siccome è dichiarato che la Cassa li farà nei modi di suo istituto, così è ovvio il concludere che li farà al saggio che, in forza della sua legge istitutiva del 1863 viene annualmente determinato, sentito il Consiglio d'amministrazione e la Commissione di vigilanza.

Io tornerò a studiare la questione relativa alla determinazione dell'interesse per decidermi se convenga stabilire un interesse duplice o unico.

Certo è che la determinazione presa nel fissare l'interesse di quest'anno, come fu fatto quasi sempre, in una misura duplice, riducendo quella per i prestiti da servire alla dimissione di debiti onerosi, risponde alla migliore delle funzioni della Cassa depositi e prestiti e non si risolve in un saggio di favore, per i comuni e in un conseguente onere per la Cassa, dappoichè oggi il 4 $\frac{1}{2}$ per $\%$ corrisponde a un interesse di qualche cosa superiore a quello normale.

Poche, a dir vero, furono le leggi colle quali, accordandosi un interesse di favore ai comuni, s'inflisse un corrispondente onere alla Cassa, poche e di vecchia data, poichè le leggi speciali per la igiene e per gli edifiz scolastici, se portano in definitiva nei riguardi dei mutuatari una riduzione d'interesse, lasciano sempre fermo nei riguardi della Cassa il saggio ordinario, venendo a sopperire alla differenza il concorso dei vari Ministeri al pagamento dell'interesse stesso; diguisachè piuttosto che di una riduzione dell'interesse ordinario normale non si tratta altro che di un concorso dello Stato al pagamento di questo interesse; donde la conclusione, che importa rilevare si è che niun onere ne viene a risentire la Cassa mutuante.

Ed è in coerenza ad un tal concetto che io pensai di provvedere con questo disegno di legge alle necessità di quei tali comuni pei quali si erano proposti prestiti a un interesse di favore a totale carico della Cassa depositi.

Consento col senatore Vacchelli che specialmente in alcune regioni del Mezzogiorno gio-

verebbe una più efficace azione del credito; ma occorre soprattutto sia una azione sana, ben misurata e ben governata; tanto più che nelle provincie meridionali vi sono sì esempi di buoni profitti tratti dal credito, ma, purtroppo, vi furono numerose vittime di delusioni e di abusi e larghe rovine per soverchia fiducia in operazioni senza sincero e saldo fondamento. La riforma della Cassa di risparmio del Banco di Napoli è argomento che il senatore Vacchelli, quando presiedette al Ministero del tesoro, stimò meritevole della sua speciale considerazione; e intorno ad esso trovai studi e proposte ch'io tengo nel dovuto pregio.

Io non presi alcuna decisione al riguardo e penso sia cosa rispetto alla quale conviene procedere senza fretta e forse solo di qui a qualche anno ancora; perchè quell'Istituto assai vantaggiosamente si svolge e le mutazioni agli ordinamenti oggi in vigore potrebbero perturbarne l'andamento. E vi è un punto circa il quale io dissento dal senatore Vacchelli, in quanto che egli ammetterebbe che quella cassa di risparmio possa fare prestiti alla proprietà fondiaria e alle imprese agrarie. Io rammento che la Cassa di risparmio ha la garanzia del Banco di Napoli, e che lo Stato a sua volta è interessato sommamente alla solidità di quell'Istituto. Insomma è tale oggetto intorno al quale a me pare convenga procedere con molta ponderazione.

Il senatore Pellegrini ha combattuto così vigorosamente questo disegno di legge che avrei mestieri di rivolgergli una lunga risposta.

Ma, come già dissi, conviene che io proceda sommariamente in questo mio discorrere frettoloso e disordinato.

Le modificazioni portate dall'articolo 1° non hanno, secondo il mio avviso, giuridicamente i peccati che sono apparsi agli occhi suoi, nè presentano i pericoli ai quali egli ha accennato.

Si tratta di abrogare una disposizione del nostro Codice civile di cui non v'è traccia in alcun altro Codice straniero, non v'era traccia in altri Codici italiani. Trattasi di quella disposizione che toglie ai comuni la facoltà che spetta ad ogni privato cittadino di anticipare il pagamento di un debito contratto da 5 anni, ad un interesse superiore al legale e col preavviso di sei mesi. Questa eccezione, posta per i comuni nel nostro Codice civile, deriva dalla

legge subalpina del 5 giugno 1857, sulla massima stipulazione degl'interessi o, come altri dicevano, sulla libertà della massima usura. Il Pisanelli, introducendola nel Codice italiano, mirò a giustificarla osservando, che la cautela necessaria per i privati non occorreva ai comuni i quali sono soggetti a formalità speciali nelle contrattazioni e in tale condizione economica che presenta in genere maggiore solidità. I fatti smentirono pienamente simili affermazioni.

Perchè dunque mantenere una disposizione quando è manifestamente mancata la ragione cui si era informata?

Allorchè nel Senato Subalpino si discusse la legge del 1857, il senatore Cataldi, uomo assai esperto nelle discipline del credito, si levò combattendo l'eccezione che oggi vi si chiede d'abrogare. Quale sostanzialmente la risposta del guardasigilli Deforesta? Le autorizzazioni onde hanno d'uopo i comuni escludono per essi i pericoli cui vanno esposti i privati; non v'è a temere eccesso nell'interesse, perchè non è presumibile che coi comuni si facciano contratti usurari.

Siffatte considerazioni non persuadevano il senatore Cataldi. Oggidi le circostanze di fatto sono tali che l'eccezione conservata nel Codice è un assurdo pratico, è un'ingiustizia verso i comuni.

Già un chiarissimo maestro di dottrine legali, il vostro Giorgi, nella sua classica opera sulle persone giuridiche, avvertì come ne sia venuta meno l'opportunità.

Transitoria sì, onorevole Pellegrini, la legge del 1898; ma essa permetteva ai comuni di riscattare i loro debiti senza limitazione di tempo circa alla loro origine, senza necessità di preavviso, qualunque fosse l'interesse e qualunque patto esistesse in contrario. Quella era davvero una legislazione speciale, quella legge poté essere giudicata eccessiva in favore dei comuni.

Qui non si tratta che di pareggiarli alle condizioni dei privati. Nè havvi a temere che possa derivarne danno ai comuni, perchè se hanno credito solido, troveranno prestiti a condizioni discrete senza che abbiano a intervenire privilegi o restrizioni eccezionali; se invece il loro credito è incerto, ne avverrà che non faranno di quei prestiti gravosi che sogliono of-

ferire ad essi certi speculatori dissestandone intieramente le già malsicure finanze.

Ho sentito dal senatore Pellegrini parlare di spogliazione che si farebbe a danno dei creditori rispetto alla transazione obbligatoria.

Or bene, o signori, la legge che riguarda il credito alla Sicilia ed alla Sardegna, stabiliva ben altra cosa. Le transazioni si fecero e si resero obbligatorie senza riguardo alla specie e garanzia dei debiti, per tutti i comuni insolventi e non insolventi e senza questa Commissione speciale che costringerà il debitore a dare tutto quanto sia in grado di trarre dalle proprie facoltà. Ciononostante l'esperienza provò che non ebbero luogo inconvenienti.

I creditori da ogni parte dimostrarono di essere soddisfatti di quelle transazioni, che obbligavano la minoranza illusa, o capricciosa, od ostile, a sottostare all'interesse del maggior numero dei creditori, ch'è in sostanza l'interesse comune.

Questo è un punto cardinale della legge; e se il Senato reputasse come il senatore Pellegrini, che la transazione obbligatoria non sia da approvarsi, cadrebbe tutto il sistema da noi proposto, poichè esso ha per l'appunto lo scopo d'impedire che minoranze esigue s'impongano alle maggioranze disposte a transigere nel desiderio e talvolta nel bisogno di realizzare al più presto i loro titoli di credito divenuti infruttiferi.

Questa legislazione che noi andiamo svolgendo ha, già ebbi a ripeterlo, date ormai le sue prove e col fare intervenire la Cassa dei depositi e prestiti, a sollievo dei comuni, così per quanto riguarda il riscatto dei debiti, purchè contratti prima della fine del dicembre 1899, come sorreggendo i comuni insolventi, e abilitandoli a rientrare nella vita normale, si riconduce la Cassa dei depositi e prestiti, ad esercitare uno dei principia'li suoi uffici.

Fino dalla sua origine fu sua funzione il convertire i debiti onerosi dei comuni e delle provincie. Successivamente crebbe l'ambito di simile funzione, si resero più salde le garanzie per lo Stato, e insieme maggiori le agevolanze per i comuni, sia rispetto alla misura dell'interesse, come ai termini dell'ammortamento. Dal 1803 al 1875, con un ammortamento massimo a 25 anni, cogl'interessi dal 6 al 5 1/2 per cento, senza garanzie determinate, prestò 68 milioni,

20 dei quali per conversioni di passività onerose. Dal 1875 a tutto il 1899, oltrepassò coi suoi prestiti i 570 milioni, riscattando debiti per 216 milioni, col saggio dell'interesse consolidato al 5 per cento.

La sua opera salutare trovava ostacolo nel Codice civile rispetto ai debiti più cospicui e più onerosi nei contratti per emissione di titoli, che spesso furono mezzo insidioso d'usura.

Provide per le isole, dove parve più urgente il bisogno, la legge del 1896, parte essenziale dell'opera del regio commissariato in Sicilia; e il sistema assai eccezionale introdotto da quella legge recò effetti di grandissimo vantaggio per i comuni, utili pure e bene accetti ai creditori. Nel 1897 si aggiunse la legge affine per Roma e, all'infuori della Cassa dei depositi e prestiti, si riscattarono, mercò quelle due leggi, quasi cento milioni di debiti. La legge del 1898, intesa a provvedere a tutti i comuni e ad altri enti per i debiti che esistevano a tutto il 1896, stabiliva agevolzze durature per un quinquennio e aggiungeva la promessa, nel suo art. 24, di un'altra legge per le transazioni coi creditori, promessa che oggi si adempie.

La trasformazione dei debiti onerosi forma i due terzi circa dei 480 milioni di prestiti della Cassa dei depositi e prestiti e della Sezione autonoma esistenti al finire del 1899.

Oggidi la Cassa dei depositi e prestiti può bastare al compito che le si attribuisce come propria funzione, e colle sue disponibilità, ciò che non poteva avvenire fino a che i capitali della Cassa erano assorbiti dal tesoro per il servizio delle pensioni civili e militari.

Dico, signori senatori, che la Cassa dei depositi e prestiti può efficacemente bastare al duplice intento che ha questa legge, sia di riscattare i debiti onerosi dei comuni, sia di agevolare la sistemazione dei debiti dei comuni insolventi.

E intorno ai comuni insolventi mi occorre dichiarare che aderisco al concetto dell'Ufficio centrale: il comune insolvente non è solamente quello che effettivamente non paga, ma è quello il quale oltre il non pagare ha già toccato il massimo tollerabile — come dice bene l'Ufficio centrale — della sovrimposta e delle altre tasse locali; il quale, anche venendo a toccare questo massimo, non può ottenere la sistemazione del suo bilancio senza richiedere un qualche sacri-

ficio ai suoi creditori, mediante la transazione obbligatoria.

Quindi non può di questo beneficio valersi un comune dove i contribuenti non siano incapaci di pagare tollerabilmente più di quanto essi già pagano.

Il senatore Pellegrini trattò eziandio della giurisdizione eccezionale della Commissione che con questa legge si istituisce. La Commissione della quale si tratta, ha un ufficio di indagine, di constatazione e di tutela; essa significa pure che la mala amministrazione conduce a perdere la libertà, è ad un tempo una sanzione penale per il passato, e un ammonimento per l'avvenire.

Lo Stato interviene, con le agevolzze che dà la Cassa dei depositi e prestiti, a sistemare la condizione dei comuni che si resero insolventi; ma ad un tempo dimostra che non si può amministrare male impunemente, e che deve educarsi il paese affinché le popolazioni sappiano scegliere i loro amministratori, e sindacarli per guisa che bene adempiano ai propri doveri.

Questi concetti, l'istituzione eccezionale cui diamo vita, concordano, a parer mio, pienamente coi principi, anche più largamente intesi, del decentramento amministrativo. Poichè non si comprende un decentramento ben ragionevolmente costituito se, accanto alle facoltà proprie delle autonomie locali, non vi sia un sistema severo di responsabilità, che intervenga a frenare le libertà amministrative colà dove eccedono od errano.

Coll'istituire codesta Commissione e colle attribuzioni ad essa conferite, non si offende alcuno dei principi sostanziali della nostra legislazione. Si surroga è vero alla competenza ordinaria una competenza eccezionale; ma, date le circostanze, una competenza propria e ben costituita in ordine agli uffici che deve adempiere. E come, o signori, si potrebbe affidare simili uffici alle competenze ordinarie, quando trattasi di por riparo ad un così triste stato di cose, cui siamo giunti perchè male si esercitò la tutela affidata ai prefetti, perchè riuscì vana la vigilanza che esercitavano prima le Deputazioni provinciali, che esercitano oggi le Giunte amministrative? Spiace al senatore Pellegrini che la Commissione che vi proponiamo d'istituire sia formata in grande maggioranza da funzionari dello Stato che appartengono all'amministrazione esecutiva.

Qui si mira a surrogare agli organi ordinari un organo speciale più efficace, ma sempre per adempiere una funzione che appartiene all'amministrazione esecutiva. Per stabilire un componimento fra gli interessi dei comuni e quelli dei creditori in altri disegni di legge si delegava senz'altro un commissario del Ministero; invece del commissario qui v'è la garanzia maggiore della Commissione, ma la funzione rimane sempre razionalmente e naturalmente propria dell'amministrazione esecutiva; e così deve essere per ragioni d'imparzialità, di equa misura, e per i mezzi pratici onde deve esplicarsi l'opera di riforma, di transazione, d'emendazione.

Potranno esservi, onorevole Pellegrini, nelle vicende della politica, dei Ministeri che intendano male la loro missione, ed abusino così degli uffici loro da rendere anche la Commissione di cui è parola strumento di politica partigiana. Ma si può d'altronde sospettare che anche gli eletti delle assemblee politiche, trovandosi vicini a determinati interessi possano benchè involontariamente sentirne l'influsso e procedere meno imparzialmente dei funzionari governativi.

Non ho compreso il concetto dell'onorevole Pellegrini riguardo alla IV sezione del Consiglio di Stato, che per istituto suo ha tutt'altra indole ed attribuzioni ben diverse da quelle della Commissione in discorso.

Vi è poi un ordine del giorno dell'Ufficio centrale da me accettato che corrisponde ai desideri dell'onorevole Pellegrini intorno all'articolo 10. Esso dice che, per l'esecuzione dell'articolo decimo, sia contenuta nei più stretti necessari confini la facoltà di trasferire alla Commissione i poteri attualmente affidati alle autorità locali.

Dopo avere così disordinatamente ed in fretta esposto i principali concetti che informano questo disegno di legge, ed esaminate le principali obiezioni che si sollevarono contro di esso, rivolgo vivissima preghiera al Senato del Regno affinchè voglia concedergli il suo favorevole suffragio.

Lo Stato italiano ha provveduto con larghezza e provvede di continuo alle grandi città; si mostrò sempre sollecito dei grandi interessi economici e civili.

Questa nuova legge chiuderà un passato do-

loroso col riparare ai danni avvenuti, adoperandosi validamente ad impedire che si rinnovino. È una legge politica, perchè anche con essa si provvede a fatti che derivarono in parte da quell'eccesso di fiducia, da quell'impazienza di progresso che animò i primi tempi della ricostituzione nazionale. È legge politica perchè pone termine presso parecchie popolazioni a un periodo di malcontento rispetto all'azione sia tutrice, sia integratrice del Governo.

Si riordinano le finanze di importanti comuni, si soccorre ai creditori privi d'ogni qualsiasi rimborso, si finisce una condizione di cose che durò troppo a lungo, nella quale lo Stato nè sovvenne ai comuni, nè difese i creditori.

Non si reca offesa ad alcun principio sia giuridico, sia amministrativo.

Il Senato del Regno, che ha sempre congiunto alla sapienza, con la quale apprezza le questioni giuridiche e le questioni amministrative, un alto senso di opportunità politica, vorrà, io lo spero, concedere il suo voto favorevole a questo disegno di legge (*Benissima!*).

CODRONCHI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CODRONCHI, *relatore*. Dopo il discorso dell'onorevole ministro del tesoro, l'assunto del relatore è molto abbreviato. Io mi limiterò quindi a difendere l'Ufficio centrale dall'accusa di contraddizione lanciata dal senatore Pellegrini. L'Ufficio centrale riconobbe che in questo disegno di legge sarebbero stati necessari parecchi emendamenti. Ma, dopo una lunga discussione, alla quale partecipò l'onorevole ministro del tesoro, credette di poter consegnare alcune raccomandazioni nell'ordine del giorno, che non starò a rileggere perchè figura in fine della relazione. Da che fummo mossi ad accontentarci, dice il senatore Pellegrini, di così poco? Da parecchie considerazioni: dalla quasi unanimità con la quale questo progetto di legge fu approvato dall'altro ramo del Parlamento; dal desiderio vivissimo e dalle insistenze manifestate da molti comuni del Regno, nei quali la vita economica è quasi sospesa; e (mi sia lecito di dirlo alla sfuggita) anche dalle condizioni della presente sessione parlamentare.

Detto ciò, io mi restringerò a rispondere ad alcune obiezioni degli oratori sfuggite all'onorevole ministro del tesoro.

Il senatore Vacchelli ha domandato perchè

si diano così ampi poteri alla Commissione centrale, mentre la Commissione che liquidò i prestiti per la Sicilia non li aveva.

La ragione di questa differenza è evidente. La Commissione che ha compiuto l'opera della liquidazione dei prestiti siciliani iniziata dal commissario di Sicilia, non aveva bisogno di questi poteri, perchè li aveva avuti il commissario civile. Che cosa deve fare ora la Commissione centrale? rivedere i bilanci, diminuire anche le spese obbligatorie, modificare le tariffe dei dazi e i regolamenti.

Ora la Commissione speciale che ha liquidato i prestiti siciliani non aveva bisogno di fare tutto ciò, perchè era stato fatto dal Commissariato civile di Sicilia, e i bilanci da lui approvati erano consolidati per tre anni.

Un'accusa del senatore Pellegrini mi ha fatto impressione. Egli dice: « Voi, abrogando l'articolo 1833 del Codice civile, lo fate per moltissimi comuni, mentre nelle leggi antecedenti, ci potevamo rassegnare; perchè questa grave disposizione era fatta per pochi ».

In una questione di principio, una volta che una massima si è ammessa, poco importa che lo sia per pochi o per molti comuni. Se un principio fu violato, la violazione non aumenta e non perde di gravità dal numero delle volte che fu consumata.

Il senatore Pellegrini ha soggiunto che riguardo alle transazioni noi stabiliamo una enormità, quella cioè che la minoranza dei creditori s'imponga alla maggioranza. In un comune che ha un debito di un milione, se i suoi creditori non intervengono alla prima adunanza, alla seconda i rappresentanti di 1000 lire di credito s'imporranno ai creditori del rimanente.

Anzitutto, onor. Pellegrini, è da osservare che se i creditori del milione avevano interessi da tutelare, dovevano presentarsi alla prima adunanza, e non mi pare che per riguardo a chi non li ha saputi curare si debba trascurare un componimento che torna a vantaggio del comune e dei creditori stessi.

L'invito ai creditori pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* è riprodotto nei giornali della provincia; ed io ricordo che per i creditori dei comuni di Caltanissetta e di Licata le adunanze tenute a Milano furono numerosissime.

Se l'esperienza mi desse autorità, vorrei unirmi alle parole dell'onor. ministro del te-

soro per raccomandare al Senato di approvare il presente disegno di legge.

È una necessità suprema quella di disciplinare le amministrazioni comunali, sistemandone il loro credito, perchè il discredito del comune si ripercuote sullo Stato, produce la miseria, e può anche turbare l'ordine pubblico.

Certo sarebbe stato meglio poter emendare il disegno di legge, ma noi abbiamo creduto che gl'inconvenienti che il disegno presenta, sono molto inferiori ai pericoli di non vederlo approvata. Questa legge, onorevoli colleghi, ha principalmente un carattere transitorio e temporaneo.

Per i riscatti non considera che i debiti anteriori al 31 dicembre 1899 e questa è una limitazione.

Nè, mi si perdoni la franca parola, posso acciarmi a sentir ripetere l'accusa che questa legge prepara l'istituto del fallimento. Ma, o signori, il prevedere una sventura, il provvedervi vuol dire prepararla?

Noi ci troviamo di fronte a molti comuni che hanno la vita economica sospesa causa la condizione dei loro bilanci; ripariamo con metodi eccezionali, e per questo si può dire che noi prepariamo l'istituto del fallimento?

Purtroppo la condizione di questi comuni è tale che se non si provvede, lo Stato, in un avvenire non lontano, dovrebbe forse fare egli stesso molti e gravi sacrifici, giacchè non è esatto l'affermare che si tratta di pochi comuni soltanto.

Bisogna parlare coi prefetti di molte provincie, i quali, quando si applicò la legge del 1896 alla Sicilia, trovarono che la legge doveva estendersi fino d'allora a tutto il Regno, perchè vi sono comuni in molte provincie del continente che versano in condizioni altrettanto gravi quanto quelle dei comuni siciliani nel 1896.

L'ora tarda m'incalza e non aggiungerò altre parole, riserbandomi di difendere il disegno di legge nella discussione degli articoli.

Concludo pertanto col raccomandare al Senato di voler accogliere favorevolmente il disegno di legge inviatoci dalla Camera dei deputati.

Ma prima di finire devo informare il Senato di una petizione della Deputazione provinciale di Mantova. Essa domandava di emendare la legge.

Per non leggere la lunga petizione riassumerò i quesiti principali.

Il primo è questo: se cioè si possa calcolare per l'applicazione dell'art. 1833 del Codice civile, cioè nel caso contemplato dall'articolo 1 del disegno di legge, se si possa calcolare col frutto la ricchezza mobile addossata al debitore.

La seconda domanda è la seguente: Se il debitore abbia la facoltà del riscatto indipendentemente dalla natura dell'ente fornitore del capitale.

Alla prima domanda, inteso anche l'onorevole ministro del tesoro, l'Ufficio centrale risponde che la ricchezza mobile si dovrebbe cumulare col frutto del capitale; quindi, se oltre al 5 per cento, aggiungendo la ricchezza mobile, si viene a superare il limite legale, si avrebbe diritto al riscatto.

Il secondo punto è stato già risolto dal Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato fu esplicitamente favorevole nel lasciar liberi i comuni e le provincie di fare operazioni di riscatto anche con altri Istituti all'infuori della sezione di credito della Cassa depositi e prestiti.

Questa, ben inteso, è un'opinione, che non vincola nè può vincolare le questioni avvenire.

Credo dopo queste parole di aver adempiuto al mio ufficio.

PELLEGRINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLEGRINI. Dirò solo due parole. Comincio dall'ultima dichiarazione che l'Ufficio centrale fa solennemente a nome proprio e d'accordo coll'onor. ministro, con la quale vuole supplire alla disposizione legislativa, opportunamente chiesta dalla provincia di Mantova, mediante la sua interpretazione del progetto, non solo, ma anche del Codice penale.

Non è con le dichiarazioni dell'Ufficio centrale e dell'onor. ministro, che si può sciogliere la questione più volte agitata nei tribunali, se possa invocare il diritto di affrancazione prima del termine convenzionale, giusta l'art. 1832 del Codice civile, chi si obbligò di pagare l'interesse del 5 per cento, più la imposta di ricchezza mobile, la quale per ragione e per legge costituisce un debito diretto del creditore del reddito. Ben a ragione la provincia di Mantova chiese una disposizione nella legge in discus-

sione su questo punto, sia perchè altrimenti non vi sarà forse caso nel quale enti morali possano valersi della facoltà ora concessa con l'art. 1, sia perchè la questione sopra accennata fu variamente risolta dai tribunali.

Ricordo che giudicò a favore del debitore del mutuo, il quale per contratto assunse anche l'imposta di ricchezza mobile, parmi nel 1888, la Corte d'appello di Venezia. Ricordo all'opposto altre decisioni, nelle quali in applicazione del Codice civile austriaco che vietava di stipulare nel mutuo ipotecario un interesse superiore al 5 per cento, si giudicò che il pagamento della imposta suddetta, assunto dal debitore a sollievo e discarico del suo creditore, non costituiva un aumento dell'interesse, perchè con questo il creditore consegue un lucro, mentre è per evitare un danno ed un carico, che addossa al debitore la imposta alla quale egli sarebbe tenuto.

Dal momento che l'Ufficio centrale non volle malauguratamente modificare il progetto, la questione accennata dalla provincia di Mantova va lasciata impregiudicata, e non si può risolverla con dichiarazioni che potrebbero pregiudicare la competenza di un altro potere dello Stato e svegliare le brame della finanza.

E tanto più considerando che anche nell'altro ramo del Parlamento fu sollevata questa questione, e vi si disse: di volerla lasciare impregiudicata, dobbiamo astenerci da dichiarazioni le quali si collegano con quel sistema a cui ha creduto di attenersi l'Ufficio centrale, e che io prego il Senato di non ammettere: il sistema di lasciare il progetto che si discute incompleto e oscuro, supplendo agli emendamenti con lo interpretare anticipatamente la legge, mediante dichiarazioni ed ordini del giorno.

Sta benissimo che il Governo possa dire: dichiaro che applicherò in questo modo o in quest'altro la legge, ma il contenuto di questa è quello che risulta dal significato delle parole e dallo spirito di essa, quale appare alla mente dell'interprete. Quando si riconosce, come nel caso nostro, che un progetto di legge dispone oscuramente o ambigualmente, non si deve astenersi dall'emendarlo prima che divenga legge e credere di supplire con dichiarazioni che non legano l'arbitrio della interpretazione.

All'onor. ministro mi permetto di rispondere sommariamente due sole parole. Quanto al primo

articolo, non ho parlato sul contenuto e sulla bontà intrinseca della disposizione con la quale si crede di modificare il capoverso dell'art. 1833 del Codice civile. Io dissi *non est hic locus* per una tale modificazione: e dissi poi che col modificare il primo paragrafo di quell'articolo si crea un privilegio a certi corpi morali.

L'onor. ministro afferma che la disposizione dell'art. 3 non riguarda che il passato. Non c'è una sola parola nell'articolo che indichi limitazione di tempo, nè che faccia distinzione di borse sulla natura del credito o fra creditori.

Gli art. 1, 2 e 3 sono tutti e tre, a così dire, istituzionali, non temporanei o transitori. L'articolo la cui efficacia è limitata a crediti passati soltanto, non è che l'art. 4, che contempla i crediti contro corpi morali a tutto il 31 dicembre 1899.

Nessuna dichiarazione ministeriale vale a modificare il testo espresso dalla legge, che all'art. 3 parla soltanto di crediti, senza il minimo richiamo all'art. 4, che contempla tutt'altro argomento, il riscatto, e non soltanto i soli enti oberati o insolventi.

L'onor. ministro disse che la disposizione, per effetto della quale una minoranza la più esigua può imporre la sua volontà anche ad una enorme maggioranza, trova la sua maggiore giustificazione nel riflesso, che non bisogna avere troppi riguardi agli usurai che mettono la corda al collo alle provincie e ai comuni.

Quest'argomento fu invocato altra volta; ma da un uomo della esperienza e dell'acutezza sua non credevo di sentirlo ripetere, perchè è un argomento, col quale si cerca di produrre dell'effetto, ma senza fondamento in ragione, specialmente per due motivi. Il primo, perchè la riduzione coattiva del capitale, si opera non contro di quello che ha fatto in origine il mutuo col comune, ma contro il creditore attuale del comune. Gli uomini di borsa assai, ma assai prima dell'ignaro privato che cerca un collocamento ai sudati risparmi, conosce se le sorti del Corpo morale debitore volgono a rovina, e vendono assai tempo prima che questa emerga al pubblico i loro titoli di credito contro quell'ente.

Il secondo motivo si è, che dell'interesse che il Corpo morale si obbligò di pagare, non deve giudicarsi secondo il prezzo odierno del

denaro, ma in rapporto al prezzo del denaro al tempo in cui fu fatto il mutuo.

Neppure è vero che il progetto sia una difesa dei piccoli possessori di titoli contro gli accaparratori di titoli, alle cui opposizioni metta freno ed ostacolo. Gli accaparratori non mancheranno alle adunanze, mancheranno i singoli possessori di pochi titoli. Ed anche se fossero presenti sarebbero vittima dei primi, perchè il progetto, a differenza del Codice di commercio, non tiene in alcun conto il numero dei creditori.

Dirò poi che i comuni sono rovinati assai più che da alcuni prestiti, da alcuni contratti di appalto a lunghissimo termine ed a condizioni gravose che permettono delle speculazioni, con enormi guadagni, a Società che da moltissimi anni ammortizzarono completamente ogni capitale d'impianto. Contro queste avide Società, già tanto arricchitesi a spese dei Corpi morali, non vale lo Stato d'insolvenza o di quasi insolvenza di questi, per cercarne ristoro alle stremate finanze, col dare loro facoltà di sciogliersi dai vincoli dei contratti rovinosi che li opprimono. In questo caso il legislatore ricorda che i contratti sono sacri, che le obbligazioni devono essere adempite, che, il diritto deve mantenere il suo impero. Ma tutti questi principi perdono il loro valore quando si tratta dei prestiti locali, probabilmente perchè sono deboli ed impotenti, perchè numerosi e dispersi per molte contrade i portatori delle obbligazioni a debito di provincie e di comuni.

Eppure quanto sarebbe più efficace provvedimento liberare certi pubblici servizi dai vincoli contrattuali, e fare che i comuni potessero riscattarli, con che avrebbero un sollievo molto maggiore di quello che dalla conversione e dalla riduzione dei prestiti si attende.

Qui il creditore si spoglia di una parte del suo capitale: là il riscatto rispetterebbe del tutto il capitale impiegato e un interesse non usuratico dell'impresa.

Quanto alla Commissione ed al servaggio, in cui vengono posti, o possono venir posti tanti comuni e provincie, l'onorevole ministro disse, essere giusto che lo Stato si premunisse contro comuni che si erano già rovinati, perchè viene loro in soccorso col prestito; e perchè la pena o il castigo della *diminutio copitis* è un modo savio per far valere la legge mo-

rale della responsabilità. Facile è la risposta, che col progetto non si provvede alla responsabilità, ma si castigano gli innocenti per i rei. Gli amministratori, non i comuni, devono subire la pena e i castighi per le incorse responsabilità: i corpi sono danneggiati anche essi come i creditori, e prima dei creditori. Invece gli amministratori che mandarono alla malora il comune nulla soffrono,

Si cercò di trovare qualcosa di somigliante all'istituto del fallimento, per giustificare l'articolo 3. La legge del fallimento meglio poteva servire di esempio per far valere seriamente la responsabilità degli amministratori, causa dei disastri del comune.

Fu citato nell'altro ramo del Parlamento il caso di un comune nel quale gli amministratori stabilivano dei prestiti al 15 per cento e poi essi compravano quasi tutti i titoli rappresentanti quel prestito. Questo per giustificare le proposte misure odiose contro i Corpi locali.

Non sarebbe piuttosto da fare quello che si fa nel Codice di commercio, con opportune limitazioni e distinzioni, fra gli amministratori della Società che perdano il loro capitale o che falliscono?

Non sarebbe questo un provvedimento più giusto in tema di responsabilità ed assai più efficace per la tutela dei comuni che non l'oberrante Commissione proposta con poteri dittatoriali?

L'onorevole ministro disse, che è una necessità il limitare la competenza del comune ed il darne in sostanza l'amministrazione alla Commissione, perchè lo Stato deve premunirsi per l'avvenire operando, mediante la Commissione, come un buon padre di famiglia.

Rispondo che per tal modo lo Stato assume una grave responsabilità, e se al comune mancheranno poi i mezzi per vivere, vedremo lo Stato costretto a fornirli, perchè fattosi loro amministratore e gerente.

Le obiezioni da me già fatte restano quindi ferme. Sono dolente di non aver potuto convincere l'onorevole ministro della necessità e della opportunità di emendare il progetto, perchè avrei voluto votare una legge che si fosse limitata ad assicurare finalmente il prestito lungamente atteso da qualche comune e provincia, che da tempo ha sospesi o che sta per

sospendere i suoi pagamenti, e che è veramente meritevole dell'aiuto invocato.

I ritardi che si lamentano provennero dall'aver voluto presentare un disegno di legge che va oltre il suo scopo primo determinante, e fuori dei precedenti legislativi invocati.

CODRONCHI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CODRONCHI, *relatore*. Ho chiesto la parola non per rettificare, perchè nulla ho da rettificare, ma per chiarire un mio concetto che avrò forse male espresso.

Parlando della deputazione provinciale di Mantova, ho voluto dimostrare che non ci rimossero dal nostro proposito di non modificare il disegno di legge i quesiti della deputazione di Mantova.

Naturalmente la nostra interpretazione non è un vincolo, ma un'opinione dell'Ufficio centrale e del relatore...

BOSELLI, *ministro del tesoro*. E anche mia.

CODRONCHI, *relatore*... E anche del ministro: ringrazio dell'interruzione. Quindi la questione rimane, come deve rimanere, impregiudicata, benchè la nostra opinione sia sorretta da giudicati dell'autorità giudiziaria.

Questo ho voluto dire per distruggere qualunque significato diverso si potesse dare alle mie parole.

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti e nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Stante l'ora tarda, rimanderemo a domani la discussione degli articoli.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani, alle ore 15:

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Disposizioni sul credito comunale e provinciale (n. 72 - *Seguito*);

Disposizioni intorno agli alienati ed ai manicomici (n. 5);

Disposizioni sui ruoli organici delle Amministrazioni dello Stato (n. 58).

La seduta è tolta (ore 18 e 35).

Licenziate per la stampa il 19 maggio 1900 (ore 11.30).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche

LXIV.

TORNATA DEL 15 MAGGIO 1900

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — *Seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni sul credito comunale e provinciale » (N. 70) — Approvazione degli articoli 1 e 2 — All'art. 3 parlano il senatore Pellegrini, il ministro del tesoro ed i senatori Codronchi, relatore, Municchi e Finali — Approvazione dell'art. 3 — All'art. 4 parlano il senatore Gadda, il ministro del tesoro ed il senatore Finali — Approvazione degli articoli 4, 5 e 6 — All'art. 7 parlano il senatore Saredo ed il ministro del tesoro — Approvazione degli articoli dal 7 al 13, ultimo del progetto di legge, e dell'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale — votazione a scrutinio segreto — Chiusura di votazione — Risultato di votazione.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 30.

Sono presenti i ministri del tesoro, degli affari esteri, della guerra e di grazia e giustizia e dei culti.

TAVERNA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni sul credito comunale e provinciale » (N. 72).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni sul credito comunale e provinciale ».

Come il Senato rammenta, nella seduta di ieri è stata chiusa la discussione generale.

Oggi procederemo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Il disposto dell'art. 1832 del Codice civile viene esteso ai debiti, anche se contratti prima della promulgazione della presente legge, delle

Province, dei Comuni e degli altri enti di cui nell'art. 2 della legge 24 aprile 1898, n. 132, e resta abrogato a riguardo di tali debiti il comma 2° dell'art. 1833 del Codice civile, nonchè il comma 1° dell'articolo stesso, nella parte relativa ai contratti che stabiliscono la restituzione per via di annualità, quando l'interesse calcolato nelle annualità di rimborso superi la misura legale.

Il preavviso di sei mesi, di cui nel citato articolo 1832, sarà dato con manifesto inserito nella *Gazzetta Ufficiale* e nel foglio degli annunci giudiziari della Provincia.

(Approvato).

Art. 2.

La Cassa depositi e prestiti e la Sezione di credito comunale e provinciale potranno accettare, in garanzia dei prestiti rispettivamente concessi, anche delegazioni sul Tesoro dello Stato, per riscuotere interessi, annualità, contributi, concorsi o canoni da esso dovuti agli enti locali mutuatari, purchè il debito dello Stato sia liquido, purchè non vi siano crediti

dello Stato verso gli stessi enti per rimborsi, contributi o altro, e infine purchè non sia altrimenti vincolato l'uso che dovrà farsi dagli enti suddetti delle somme dallo Stato dovute.

Può esser data garanzia anche mediante vincolo di usufrutto di rendita consolidata dello Stato, o con deposito di detta rendita nella Cassa dei depositi e prestiti.

(Approvato).

Art. 3.

Il Governo, per mezzo di apposita Commissione, di cui negli articoli seguenti, potrà regolare coi creditori delle Provincie e dei Comuni insolventi che abbiano ecceduto o debbano eccedere il limite legale della sovrimposta per la sistemazione dei loro debiti, la liquidazione e transazione dei crediti rispettivi.

La proposta di transazione consentita da tanti creditori che rappresentino almeno tre quarti della totalità del passivo di ogni singolo ente, sarà obbligatoria per gli altri creditori. Se nella prima adunanza mancasse tale numero, in una nuova riunione convocata entro un mese, basterà, a rendere la transazione obbligatoria per tutti, il consenso della maggioranza dei crediti rappresentati nella seconda adunanza.

La convocazione delle adunanze dei creditori sarà fatta dalla Commissione con avviso da inserirsi non meno di quindici giorni innanzi a quello fissato per la riunione, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La transazione non rimane definitivamente stabilita se non quando sia approvata dai ministri dell'interno e del tesoro.

PELLEGRINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLEGRINI. Per quanto desideroso di non proporre emendamenti, poichè le osservazioni fatte ieri non trovarono fortuna nè presso l'onorevole ministro nè presso l'Ufficio centrale, pur tuttavia non posso dispensarmi dal pregare nuovamente l'onor. ministro e l'Ufficio centrale a voler consentire che almeno quest'articolo 3 sia in qualche punto modificato.

Non faccio che delle proposte limitatissime senza svilupparle riportandomi alle cose ieri discusse.

Prima proposta. Considerando che l'art. 3 non è affatto collegato con la limitazione dei

debiti esistenti al 31 dicembre 1899, scritta nell'art. 4, - perchè sono due cose diverse il *riscatto*, al quale può provvedere la Cassa depositi e prestiti secondo l'art. 4, e la *transazione obbligatoria*, o riduzione dei debiti d'imposta ai creditori a termini dell'art. 3, la quale può essere operata anche con denaro sovvenuto da altri che non sia la Cassa dei depositi e prestiti, - è necessario aggiungere nel primo capoverso dell'art. 3, dopo le parole « comuni insolventi », le altre « al 31 dicembre 1899 ».

Soltanto dopo tale aggiunta, la legge sarà conforme al concetto espresso dall'onor. ministro e dall'Ufficio centrale e cioè che si tratta soltanto di una misura transitoria per regolare la condizione dei comuni, già in istato d'insolvenza alla fine del 1899, non di una istituzione nuova sulla insolvenza anche futura dei Corpi morali indicati nell'art. 1.

Secondo emendamento. La parola generica dell'art. 3 « creditori delle provincie e dei comuni insolventi », - abbraccia, non esclude, la Cassa depositi e prestiti per mutui in corso con i Corpi morali, perchè se essa è per tale titolo un creditore come gli altri, può anch'essa essere soggetta alla stessa condizione di dover subire la transazione obbligatoria, imposta ai creditori senza distinzioni nè limitazioni.

Che a questo articolo porti una limitazione il disposto dell'art. 4 capoverso, dove si parla della Cassa per contrapposto agli *altri* creditori, lo escludo. Io sarò in inganno, ma credo che nessuno che legga l'art. 3 possa dire che sussiste in questo articolo la esclusione della Cassa depositi e prestiti; e poichè l'art. 4 riconosce, come non poteva non riconoscere, che anche ad essa spetta la qualifica di *creditore*, come spetta agli *altri* creditori, ne discende che l'articolo 3 abbraccia pur quella Cassa quando parla in genere di creditori.

Si deve dunque aggiungere la espressa esclusione dei crediti della Cassa dalla liquidazione e transazione contemplate nell'art. 3.

Terzo emendamento. — Sono disposto ad accettare l'obbligatorietà della riduzione dei crediti quando tre quarti dei creditori vi acconsentono, perchè questo è anche in parte conforme al disposto, già invocato dall'onorevole ministro, del Codice di commercio sul concordato.

Ma mi pare che sia assolutamente impossi-

bile ammettere la seconda parte del primo capoverso di questo articolo per la quale qualunque maggioranza enorme di creditori dovrebbe sottostare alle deliberazioni anche di una qualsiasi esigua minoranza di creditori che sia rappresentata nella seconda convocazione.

E non solo resta spogliata del suo avere la maggioranza dei crediti non rappresentati, ma resta sacrificata persino la maggioranza numerica dei *creditori* intervenuti nella seconda convocazione, se un solo accaparratore di titoli rappresenta in essa la maggioranza dei *crediti*. Così questa parte dell'articolo ripugna anche allo scopo indicato dall'onorevole ministro, di difendere i piccoli ed onesti creditori contro gli avidi speculatori, e contraddice all'invocato esempio del Codice di commercio sul concordato, per il quale si richiedono due maggioranze accettanti.

Perciò propongo: 1° Che nel primo paragrafo dell'art. 3 si aggiungano le parole: « al 31 dicembre 1899 ». 2° Che ivi si dica che i crediti della Cassa depositi e prestiti sono esclusi dalla liquidazione e transazione contemplate in questo articolo. In 3° luogo propongo che il secondo capoverso di quest'articolo termini con la prima parte di esso che esige l'accettazione dei tre quarti, e quindi con le parole: « sarà obbligatoria per gli altri creditori », e che vengano cancellate le parole che seguono: « so nella prima adunanza mancasse tale numero », fino al termine del paragrafo, dove si dice: « rappresentati nella seconda adunanza ».

Pregherei l'onorevole ministro e l'Ufficio centrale, almeno in considerazione dei gravi interessi pubblici connessi con la Cassa dei depositi e prestiti o di quelli privati, e per riguardo ai principi più inconcussi di diritto privato, violati con pericoloso esempio dall'articolo proposto, di accettare queste modificazioni.

Se il ministro e l'Ufficio centrale, non le accettano, poichè sarebbe inutile sperare che trovassero fortuna in Senato i miei emendamenti contro la loro opposizione, prego e Ministro ed Ufficio centrale di voler riflettere, prima di mantenerlo, alla responsabilità che assumono insistendo nel proposto articolo; ed i miei emendamenti raccomando alla loro equità e giustizia.

BOSELLI, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSELLI, *ministro del tesoro*. A me dorrebbe che l'onorevole senatore Pellegrini interpretasse come una intenzione scortese il motivo che mi muove a pregarlo di non insistere nelle sue proposte.

La relazione dell'Ufficio centrale è improntata a due desideri, cioè di avere dinanzi una legge più perfettamente concepita, e di condurla sollecitamente in porto, perchè le sue disposizioni hanno, come si diceva ieri, tanto utili effetti rispetto alla vita amministrativa di parecchi comuni ed anche in ordine alle contingenze politiche del nostro paese.

Potrei quindi limitarmi a pregare il senatore Pellegrini di non insistere nelle sue proposte, per non allontanarci dal desiderio nel quale sono concordi l'Ufficio centrale, il Governo e, oserei sperare, il Senato, che non sia ritardata l'approvazione del disegno di legge. Mi preme di fare una dichiarazione rispetto a quanto l'onorevole senatore disse intorno alla Cassa dei depositi e prestiti.

Io escludo in modo assoluto che la Cassa dei depositi e prestiti, rispetto ai debitori insolventi, possa partecipare a una transazione, a un concorso cui, dato certe condizioni, possono essere chiamati gli altri creditori. Ho detto, dato certe condizioni, perchè il Governo, e per suo mezzo, la Commissione istituita da questa legge, tratterà le transazioni cogli altri creditori solo quando abbia riconosciuto che le condizioni del comune impediscano assolutamente ora o poi che egli possa farne a meno; quando abbia riconosciuto che il transigere è necessario anche dopo avere elevato la sovrainposta e le tasse locali fino a un limite sostenibile, anche dopo aver falciato nelle spese.

Escludo adunque, come io diceva, il caso di una transazione colla Cassa, e l'escludo per un motivo che appartiene ai principi costituzionali della Cassa stessa, la quale non è arbitra del denaro di cui dispone; essa mette in circolazione i capitali che le vengono affidati in deposito. Tutte le discipline, tutti gli atti che la riguardano sono intrinsecamente ed invariabilmente informati al principio che essa non può transigere, nè incontrare perdite riguardo al suo capitale.

Sonochè questa potrebbe essere garanzia riguardante solo gli ordini essenziali della Cassa

dei depositi e prestiti, ma non rispetto alle ragioni così dei comuni come degli altri creditori. Un fatto positivo mette la Cassa dei depositi e prestiti nella condizione di non incorrere in pericolo alcuno. Egli è che, anche rispetto ai comuni insolventi con altri creditori, giacchè con essa fino ad oggi nessun comune è insolvente, la Cassa non ha crediti se non sono garantiti dalle delegazioni sulle sovrimposte, e l'importo di queste delegazioni viene ogni bimestre versato dagli esattori direttamente nelle Casse dello Stato. Ora, siccome io reputo che gli effetti di questa legge non possono menomamente pregiudicare la condizione del creditore ipotecario, così, come ebbi a dichiarare nell'altro ramo del Parlamento, avviso che in nessun modo questa legge può offendere il privilegio assoluto sopra la delegazione, che spetta alla Cassa dei depositi e prestiti.

Io non so se abbia spiegato chiaramente il mio concetto, ma a me sembra che sia affatto escluso il pericolo dell'interpretazione cui alludeva il senatore Pellegrini.

Io ho detto ieri, e ripeto oggi, che, a parer mio, le disposizioni riguardanti i comuni insolventi hanno la indole, che è propria di questa legge, se ne togliete l'art. 1; voglio dire indole transitoria.

Se ciò non si vede scritto esplicitamente, come osserva il senatore Pellegrini, nell'art. 3, risulta, a parer mio, dalla connessione che hanno fra loro i diversi articoli, ed egli, valente maestro nelle dottrine giuridiche, m'insegna, che una legge non va interpretata solamente secondo ciò che i singoli articoli dichiarino, ma eziandio secondo la connessione che ciascun articolo abbia cogli altri articoli, e col complesso della legge stessa.

Del resto, se il Senato fosse un'assemblea d'indole accademica, e se io mi facessi lecito abusare del suo tempo, potrei anche discutere la tesi generale se convenga o no provvedere ad una legislazione rispetto ai fallimenti dei comuni. L'istituto del fallimento ristretto ai soli commercianti fu introdotto dalla legislazione francese. Gli antichi statuti dei maggiori nostri comuni non distinguevano tra il fallimento dei commercianti e l'insolvenza degli altri debitori; a tutti i debitori si applicava il giudizio di concorso e le

odierne legislazioni in Inghilterra, negli Stati Uniti d'America, in Austria, in Germania e in altri paesi tendono a togliere le differenze sostanziali tra il fallimento e l'insolvenza.

Lo stesso nostro Codice di commercio ammette l'istituto del fallimento per il caso in cui i comuni facciano atti di commercio.

Accennai ieri all'antica giurisprudenza esposta dai maestri del diritto. Mi basti citare quella fra le dissertazioni dello Strykio che ha per titolo *De Civitate oberata* e il *Labyrinthus creditorum concurrentium* del Salgado. Ivi si insegna che rispetto ai comuni debbono usarsi molti rimedi stabiliti dalle leggi per alleviare la sorte dei debitori insolventi. I comuni non meno dei privati *nonvercantis fortunae fato subiacent*. E se così avviene: *quanto equius et iustus erit civitatibus sub aere alieno gementibus aliquo benignitatis temperamento succurri ne immoderatis exactionibus poenitus destruantur et evertantur*. E pare che parli dei nostri giorni l'antico scrittore aggiungendo: *praesertim cum a civibus suis pariter depauperatis atque ultra modum ferme tributis, accisiis, aliisque oneribus gravissimis pro quotidianis necessitatibus gravatis ad exolvendum aes alienum amplius iuvare non possunt*.

Deve lasciarsi ai comuni, riassumo l'antica dottrina, quanto basti alla loro dignità e perchè esista la comunione dei cittadini, il Governo e l'amministrazione della pubblica cosa, *ne contra publicam utilitatem egestatem patiantur* (così il Salgado) *publicisque functionibus ne deficiant, quia publica utilitas privatae semper praeferetur et variis turis privilegiis decoratur*. E leggo nell'enumerazione delle spese intangibili quelle per il culto, per le scuole, per gli stipendi dei sindaci, dei segretari e degli architetti, per tutte, infine, le opere passate e future necessarie al pubblico servizio *quod privatorum actionibus et exactionibus merito praeferendum*. E insieme colla dottrina così affermava *constantissima et indubitata praxis omnium tribunalium, et etiam inferiorum notissima*. Essa riconosceva doversi assicurare *alimenta populis et universitatibus*.

Nulla di nuovo sotto il sole, onorevoli signori; fatti simili a quelli avvenuti ai giorni nostri avvennero nei secoli scorsi; i principi che informano questa legge sono nei libri dei

dottori antichi, nelle decisioni degli antichi tribunali.

Il senatore Pellegrini lamenta che sono troppo scarse le guarentigie riservate ai creditori rispetto alla seconda adunanza per la transazione obbligatoria, ma io debbo osservare, per la esperienza che su questa materia si è potuto avere dall'applicazione delle leggi precedenti, come sia raro il caso che i creditori maggiori non intervengano alla seconda adunanza.

A parte, del resto, che se il creditore non interviene all'adunanza segno è che generalmente non si oppone alla transazione, il fatto ha dimostrato che il numero dei creditori nelle seconde adunanze non fu mai tanto esiguo da potersi dubitare che una minoranza più diligente potesse imporre la sua volontà ai più.

Io non oso sperare di aver dileguato i dubbi dell'onor. senatore Pellegrini, ma vorrei pregarlo di non insistere nelle sue proposte.

PELLEGRINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLEGRINI. Ringrazio l'onorevole ministro della cortesia con la quale ha voluto rispondermi, e del valore che ha dato ai miei argomenti, opponendovi una replica così diligente.

Consenta che io brevemente esponga le ragioni per le quali non credo erronei nè infondati i convincimenti da me manifestati.

Se l'articolo terzo possa essere applicabile ai crediti dalla Cassa dei depositi e prestiti, è un dubbio di grave importanza e che la legge dovrebbe rimuovere e non lasciarne la risoluzione all'interprete.

Dice l'onorevole ministro che non è applicabile l'art. 3 ai crediti della Cassa dei depositi e prestiti per due ragioni: la prima perchè la Cassa depositi e prestiti impiega nei crediti accordati ai corpi locali il danaro raccolto specialmente dalle Casse postali di risparmio, danaro che è dei depositanti. Ma avverta l'onorevole ministro che è deposito improprio, ed è quindi il danaro dato a mutuo dalla Cassa depositi e prestiti, danaro di sua proprietà, essa è il creditore dei corpi locali. Inoltre nella stessa condizione di dare a mutuo il danaro depositato a risparmio, si trovano anche le Casse di risparmio locali.

Si potrà sostenere perciò che le Casse di risparmio locali saranno del pari sottoposte alla obbligatorietà di subire la transazione

coattiva, la coattiva riduzione dei loro capitali dati a mutuo ai corpi morali di cui qui si tratta?

Eppure anch'esse si trovano, quanto alla provenienza del danaro dato a mutuo, nella condizione della Cassa depositi e prestiti...

BOSELLI, ministro del tesoro. Senza delegazione, però.

PELLEGRINI. Mi permetta che le risponda: no, la sua interruzione non stabilisce differenza fra le due Casse.

Non ho l'intenzione di entrare ora in una discussione a fondo di questo argomento, però mi basta il ricordarle, che, con l'espressa disposizione della legge, articolo 16 delle legge del 1898, furono abilitate le Casse di risparmio ordinarie a ricevere delegazioni dai corpi morali locali.

Se quando i crediti sono coperti da delegazioni l'articolo 3 diviene inapplicabile, come ha detto l'onorevole ministro, per le Casse depositi e prestiti, si dovrà l'art. 3 dichiarare inapplicabile anche alle Casse di risparmio che siansi valse di quella legge e di altre che consentirono le delegazioni per prestiti ai Consorzi.

Ma è poi vero, che, quando per il pagamento dei crediti furono rilasciate dai corpi morali le delegazioni, non è applicabile l'art. 3, e che del pari questo non si applica ai crediti ipotecari? Sarebbe giusto che tali crediti, e così i privilegiati e quelli garantiti da pegno fossero esclusi, ed anche perciò l'art. 3 si dovrebbe emendare. Invece l'art. 3 con la dizione generica « creditori delle provincie e dei comuni insolventi » abbraccia con la generalità dell'eloquio qualunque creditore, sia ipotecario o chirografario, abbia o non abbia delegazioni o pegno o privilegio. L'articolo dice *creditore* soltanto, e non esige che questa sola qualità.

Ma ammettiamo che la benigna interpretazione dell'onor. ministro possa essere la più attendibile. Non è questa una ragione per non emendare l'articolo, perchè mi pare che non sia buon sistema, fare degli sforzi d'ingegno (e l'onorevole ministro ne ha tanto) fare degli sforzi d'ingegno per far prevalere una ad altra interpretazione di una legge, mentre si dà mano alla formulazione della legge stessa, e quindi si è in tempo di rimediare, prevenendo ogni dubbio, ogni incertezza.

A me pare più logico fare addirittura una legge chiara, e dettare disposizioni nè ambigue nè oscure, affinché possa interpretarsi ed applicarsi senza fatica, senza incertezze, senza arbitri.

Ad ogni modo, dato anche che sotto la parola creditori, non fosse compresa la Cassa depositi e prestiti, perchè possiede per i suoi creditori le delegazioni, neppure ai crediti della Cassa di risparmio si applicherà l'art. 3.

Dato, ripeto, che le Casse di risparmio abbiano nel fatto (e ne conosco più di una che in fatto si trova in queste condizioni) ricevuto per i suoi prestiti delle delegazioni, vede, onorevole ministro, che quanto ella dichiarò per la non applicazione di questo art. 3 alla Cassa depositi e prestiti, o concorre anche per le Casse di risparmio, quanto ai crediti con delegazioni, o non concorre neppure per quella.

La dichiarazione predetta di una persona così autorevole come il ministro, gioverà a qualche cosa, a tranquillare almeno in qualche caso una data categoria di creditori, le Casse di risparmio.

Ma, se non sono esonerate le Casse di risparmio ordinarie dal dover sottostare all'articolo 3, non lo è nemmeno la Cassa di depositi e prestiti.

Vengo alla questione di principio, se debba ammettersi la riduzione coattiva dei crediti capitali verso comuni o provincie che siano in istato di decozione.

Questa questione diventa un po' dottrinale ed accademica perchè qui non siamo chiamati a discutere se convenga rimettere per i debitori non commercianti la procedura concorsuale, in correlazione con quella del fallimento per i commercianti.

Io non ho mai detto di ritenere che soltanto l'istituto del fallimento debba sussistere, che debba essere ristretto ai soli commercianti una forma qualsiasi di concorso dei creditori; e tanto meno ho detto, che ai comuni ed alle provincie debbano essere negati quei benefici, che per tutti gli altri debitori non commercianti venissero rimessi ed accolti nelle nostre leggi. Io sono tanto poco entusiasta del metodo preferito dal legislatore francese, che io preferisco la maggior possibile unificazione delle leggi civili e commerciali, dato le presenti condizioni economiche e giuridiche di Europa e non so se

tale sia anche l'opinione individuale dell'onorevole ministro. Ma tutto ciò non contrasta con la mia opposizione all'art. 3, il quale introduce anzi un nuovo gius singolare ed eccezionale. E gli scrittori e i dottori citati dall'onorevole ministro non confortano la sua tesi, ma la mia.

L'insegnamento dello Strykio e degli altri sta ad escludere che si neghi ai corpi amministrativi locali i benefici del diritto comune. Ma col progetto l'onorevole ministro non è il diritto comune che invoca ma un diritto eccezionale. A questo io mi opposi, non ad un nuovo gius comune per tutti i debitori.

Alle mie obiezioni per la efficacia data alla seconda adunanza, l'onorevole ministro rispose: che, appunto perchè si tratta di una seconda adunanza, i creditori che non sono intervenuti addebitino se stessi se rimangono pregiudicati, perchè si ha il diritto di presumere che gli assenti siano assenzienti, poichè è regola generale che chi non interviene, tacitamente aderisce a quello che si fa dagli intervenuti.

No, onorevole signor ministro. Vi è un'altra regola che in argomento va rispettata, quando si tratta della conservazione del proprio patrimonio, regola che serba illeso il diritto, salva la prescrizione.

Anche quando un'adunanza sia stata preceduta da notificazioni regolari e capaci di far seriamente presumere che l'invito pervenne al destinatario, e ciò manca nell'art. 3, non si può desumere dalla contumacia la rinuncia ad un credito od a parte di esso, mentre anzi è stabilito per legge che la rinuncia non si presume, come non si presumono le donazioni.

E tanto meno mi persuade questa illegittima presunzione che gli assenti diano mandato tacito ai presenti di disporre del loro avere, quando osservo il modo adottato dall'art. 3 per queste convocazioni dei creditori.

La convocazione è fatta mediante la inserzione di un avviso nella *Gazzetta Ufficiale*. Confrontando l'art. 3 con l'art. 1, osservo, che si danno meno garanzie nel caso dell'art. 3 che in quello dell'art. 1, non ostante i più gravi effetti portati dall'art. 3, perchè nell'art. 1 la diffida per l'anticipato integrale pagamento del credito deve essere inserita non soltanto nella *Gazzetta Ufficiale*, ma anche nel foglio degli annunci giudiziari della provincia, mentre invece nell'art. 3 si omette anche questo secondo prov-

vedimento che avrebbe potuto dare una certa pubblicità al fatto della convocazione, dalla quale può risultare la perdita di gran parte del credito. L'onor. ministro mi ha opposto che, in fatto, i creditori intervennero, e numerosi, nelle analoghe adunanze tenute in applicazione della legge del 1896 e del 1898, e che furono contenti della transazioni coattive in seguito ad esse operate, perchè ottennero pure qualche cosa a saldo di crediti per i quali da anni nè esigevano nè più speravano pagamenti di sorta.

Quanto al contento di questi creditori iugulati alle transazioni, potrei opporre le cose stampate nei giornali finanziari, nei quali lo Stato italiano, per aver fatto quelle leggi, fu accusato di essere uno spogliatore o di prestare assistenza non al diritto, ma alla ingiustizia ed al mancamento di fede; nei quali fu detto che in Italia ormai nessuno deve più fidarsi di dare danaro a credito ai comuni, perchè in Italia si è introdotto legislativamente il sistema di portar via ai creditori il loro avere. Il supposto plauso dei creditori a quelle leggi è contenuto in parole ed in frasi così gravi e così insolenti contro il potere legislativo, per averle votate, che non mi permetterei di ripeterlo in questa aula. Io non so dove abbia risuonato l'applauso dei creditori al Parlamento e al Governo per quelle leggi.

L'applauso ci fu nei comuni, che, per effetto di esse, imposero ai creditori la perdita di molti milioni, come si legge nella relazione del nostro Ufficio centrale. Ma gli applausi dei debitori con tale maniera di provvedimenti ottenuti sono un monito per i legislatori, non devono essere un eccitamento per proseguire nella stessa via.

Ma almeno la portata della legge del 1896 era così diversa e così limitata rapporto a quella di questo disegno di legge, che non regge il confronto.

Vengo alla conclusione.

Postochè l'onor. ministro dichiara di non accettare qualsiasi emendamento, postochè la maggioranza dell'Ufficio centrale ha già preventivamente dichiarato, che, per quanto di mal animo, per quanto riconosca difettoso il progetto di legge, tuttavia esso invita il Senato ad approvarlo tale qual'è, perchè vede non so quale pericolo in mora; e che lascia allo stesso Governo proponente di rendere meno cattiva la

legge, non valendosi della facoltà che essa consente, o applicandola con la più restrittiva interpretazione possibile, sarebbe da parte mia una temerità provocare un voto dal Senato, chiedendogli di respingere le risoluzioni concordi dell'onorevole ministro e dell'Ufficio centrale.

Le condizioni parlamentari odierne, alle quali ieri ha fatto richiamo l'onor. relatore dell'Ufficio centrale, concorrono a farmi ritenere ancora meno propizia l'ora presente per provocare il voto del Senato.

Per cui a me non resta che il conforto di aver soddisfatto a un dovere di coscienza; dolente di avere senza frutto, per il miglioramento della legge, occupato il Senato con le mie dichiarazioni.

Saprò come regolare il voto mio, per quanto mi sia grave di non poter contribuire all'approvazione di quella parte della legge, che vivamente desiderava a sollievo di alcuni comuni, imploranti da tanto tempo di essere soccorsi. Non è mia colpa se qui s'impone il dilemma, o di lasciare quel po' di bene, o di cooperare a quel male, secondo il giudizio della mia coscienza, che dal progetto di legge potrà derivare.

CODRONCHI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CODRONCHI, *relatore*. Innanzi tutto è evidente che per quanto si riferisce ai riscatti il dubbio sollevato dall'onorevole Pellegrini è dissipato dal fatto.

La cassa depositi e prestiti al 31 dicembre 1899 non aveva alcun debitore insolvente; quindi le transazioni non possono riferirsi a quei mutui.

Quanto poi all'altro caso considerato nel secondo comma dell'art. 4, io ho già osservato nella relazione, e lo ripeto ora che vi è una parola la quale esclude qualunque dubbio.

Il secondo comma dice così: « sono esclusi dal riscatto i prestiti contratti con la Cassa depositi e prestiti, salvo quei casi in cui si tratti di comuni insolventi, obbligati a transigere cogli altri creditori ».

Con questa parola *altri* si è esclusa la Cassa depositi e prestiti. Tuttavia l'Ufficio centrale, per allontanare qualunque preoccupazione, ha nell'ordine del giorno inserito un articolo, il terzo, in cui si vuole dichiarato che in ogni

caso i debiti colla Cassa depositi e prestiti sono sempre esclusi dalla transazione.

L'onorevole Pellegrini ha poi insistito sui pericoli della seconda convocazione dei creditori.

Il ministro ha già risposto che gli assenti alla prima adunanza hanno mostrato di disinteressarsi degli affari propri e non meritano alcun riguardo.

Ma del resto se così non si facesse che cosa accadrebbe?

Che i creditori non sarebbero pagati, e i comuni si troverebbero coi loro bilanci sospesi, non approvati, in una condizione finanziaria che suspenderebbe la vita economica del paese.

L'onorevole Pellegrini ha aggiunto: io potrei leggere dei giornali finanziari che hanno parlato della spogliazione fatta dal Governo con questa legge. Purtroppo li ho letti anch'io, ma quei giornali non avevano ragione. La legge ha dato mezzo allo Stato ed ai comuni di pagare in parte i creditori, i quali senza quella legge non avrebbero percepito un centesimo.

Come si è proceduto quando si è trattato di comuni insolventi? Si sono elevate sovrimposte, tasse locali, dazio consumo, si sono sopresse le spese facoltative, si sono diminuite le spese obbligatorie, ma è pure stato necessario in tutti i casi lasciare a questi comuni il modo di fare le spese necessarie alla vita comunale.

I creditori non avrebbero avuto senza quella legge il modo di procedere per via giudiziaria perchè questi comuni nulla possedevano; non avrebbero potuto sequestrare il cimitero, le scuole, o la casa comunale, e avrebbero dovuto rassegnarsi a perdere tutti i loro crediti.

Invece colle leggi del 1896 e del 1898 si è dato a questi comuni il modo, alleggerendo le annualità e prolungando l'ammortamento del capitale, di fare il servizio del nuovo prestito e di pagare i creditori.

Certamente la colpa dell'amministrazione è grave, gravissima quella dell'autorità tutoria e del Governo che ha lasciato che le cose perdurino in questo stato, e producano crisi così violente; ma, se i creditori con calma e moderazione guardano alla intromissione dello Stato in questa opera di redenzione, vedranno che lo Stato ha fatto per essi ufficio altamente benefico.

Non ho altro da aggiungere.

MUNICCHI, *dell' Ufficio centrale*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MUNICCHI, *dell' Ufficio centrale*. Ho chiesto la parola, onor. colleghi, non tanto per rispondere alle osservazioni che in via d' opposizione erano state fatte all'art. 3 ed implicitamente all'articolo 4, dell'onor. senatore Pellegrini, quanto perchè ho bisogno di fare una dichiarazione personale circa il mio voto d' approvazione di questa legge che brevemente esaminerò in tutte le sue parti collegate con l'art. 3 ora in discussione.

Quando per la prima volta lessi ed esaminai questo progetto di legge, ebbi l'impressione che non lo si potesse accogliere favorevolmente.

Ma, studiatolo accuratamente in tutto il suo contesto ed in tutte le sue particolarità, ed uditi gli schiarimenti che ebbe a fornire in seno all' Ufficio centrale il signor ministro del tesoro mi persuasi che questo progetto di legge risponde ad una dolorosa ma assoluta ed imprescindibile necessità di portare riparo ai gravissimi disordini e danni, avvenuti nella vita di alcuni enti locali amministrativi, e che trattasi di legge transitoria il cui vigore si limita a provvedere, con eccezionali disposizioni, ai mali del passato, non a quelli dell'avvenire che saranno governati dal diritto comune.

La transitorietà della legge non risulta da un termine assegnato e scritto per la sua durata, sibbene dall' avere determinato espressamente i fatti ed i danni cui con questa legge si vuol rimediare.

Mi spiego. Questa legge provvede a due classi di Comuni, bisognosi di soccorso gli uni e gli altri, ma in diverso modo, essendo diversissime le condizioni amministrative ed economiche in cui quelle due classi di Comuni si trovano. Ve ne sono invero alcuni in istato finanziario così disastroso e disperato che dopo avere portato tutte le imposte e tasse fino ai limiti massimi stabiliti dalle leggi o tollerabili e ridotte tutte le spese, anche le obbligatorie, non possono mettersi in condizione di fare onore ai loro impegni. Per questi Comuni la legge che stiamo discutendo ammette per suprema necessità e come rimedio estremo il fallimento quale è regolato nell'art. 3.

Per l'altra classe di Comuni che si trovano indebitati, ma che hanno un bilancio regolare

ed una potenzialità economica da potere far fronte agli impegni presi la legge appresta l'aiuto mediante i prestiti che farà la Cassa dei depositi e prestiti allo scopo di dar loro il modo dell'unificazione dei debiti e con estinzione la meno gravosa perchè con ammortamento estensibile a 50 anni.

Quindi per l'una classe di comuni trattasi di dare quel che possono ai loro creditori, fallendo, per l'altra di sistemare in modo migliore le condizioni finanziarie.

Ma per gli uni e per gli altri i mali cui si viene a porre riparo con la legge, sono quelli che esistevano al 31 dicembre 1899.

La Cassa dei depositi e prestiti normalmente, secondo la legge, fa prestiti estinguibili per ammortamento in 35 anni. Con la legge attuale come già fu fatto con quelle del 24 dicembre 1896 e del 24 aprile 1898, per soccorrere ai comuni, provincie ed altri enti locali si dà facoltà alla Cassa di far prestiti con ammortamento estensibile a 50 anni, ma purchè si tratti di riscatto di debiti esistenti al 31 dicembre 1899. Questa data è scritta nel primo comma dell'art. 4 del progetto in discussione, ed a quest'articolo è collegato, anche espressamente nel suo secondo comma, il precedente art. 3. Base pertanto di tutte le disposizioni della legge circa l'unificazione dei debiti per alcuni comuni, il fallimento degli altri, la vigilanza e la tutela esercitabile da un Istituto speciale cioè dalla Commissione centrale di cui all'art. 5, base, ripeto, di tutte queste disposizioni eccezionali deroganti al nostro diritto pubblico civile ed amministrativo, sono i prestiti della Cassa estinguibili in 50 anni che non possono essere fatti, lo ripeterò, scusatemi, fino alla sazietà, che poi debiti esistenti alla fine del 1899. Perciò a me parve superfluo quello che l'onor. senatore Pellegrini proponeva di scrivere cioè quella data nell'art. 3 poichè è scritta nell'art. 4 con cui quello è legato.

Per me quindi è indubitabile che la legge che discutiamo è istituzionale e rimarrà ferma nel suo art. 1 in cui giustamente si estende alle provincie, ai comuni ed altri enti locali il diritto del riscatto dei debiti su cui paghisi un interesse maggiore della misura legale e nell'art. 2 che estende il novero dell'attività che gli enti mutuatari possono dare in garanzia alla Cassa dei depositi e prestiti, ma in tutte le altre

disposizioni e quindi negli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8 la legge è transitoria e la transitorietà sorge in modo certo dallo scopo che si propone e da quella data che è scritta nell'art. 4.

Mi ha confortato il sentire che questa è l'opinione del ministro perchè se avessi potuto dubitare che la legge non fosse transitoria non mi sarei unito alla maggioranza dell'Ufficio centrale, e non mi preparerei ora a dar voto favorevole alla legge.

Invero so anch'io che la tendenza moderna giuridico-scientifica è di estendere il diritto fallimentare dal campo commerciale a quello civile.

È in sostanza il principio della selezione dei deboli che ispira quella tendenza.

Nel campo amministrativo convengo anch'io essere meglio che si liquidi, sia pure col fallimento, un disordine altamente da deplorarsi, ma cui non si può portare altro rimedio, dando ai creditori quel tanto che si può, mentre non ricorrendo ai rimedi eccezionali di cui nell'attuale legge i creditori nulla avrebbero, ed intanto i titoli di prestiti comunali sui quali non si pagano da tempo gli interessi rimarrebbero sul mercato commerciale come documenti di vergogna per la nostra vita amministrativa e di discredito non solo delle provincie e dei comuni, ma anche dello Stato, per la colleganza che c'è fra la vita sua e quella dei comuni e delle provincie.

Ma, se per tutto questo sono favorevole alla legge, non vorrei però davvero accettare in una legge che non fosse transitoria l'istituto del fallimento qual'è organizzato e regolato nel progetto attuale, perchè troppo ci allontana dal diritto comune e dal Codice di commercio, pel quale per esempio i creditori non intervenuti o non assenzienti al concordato, possono fare opposizione avanti l'autorità giudiziaria. Ma non mi voglio addentrare in confronti e critiche che sarebbero inopportune. Accetto la legge perchè necessaria e transitoria ed abbrevio le mie osservazioni perchè qualcuno mi dice che occorre stringere la discussione di questo progetto.

Soltanto mi permetta il mio amico senatore Pellegrini (e poi non aggiungerò altro) di dire che la sua proposta di modificare l'art. 3 nel senso che una sola adunanza dei creditori dovesse essere fatta, quella cioè in cui la propo-

sta di transazione consentita da tutti i creditori che rappresentino almeno tre quarti della totalità del passivo è obbligatoria per gli altri creditori, e che si abolisse la seconda riunione, presenterebbe l'inconveniente che i contrari alla transazione non interverrebbero alla prima adunanza, onde non ci sarebbe più rimedio in un tema dove s'impone la necessità di venire ad una conclusione definitiva.

Si dice che i creditori non interverranno alle riunioni sia per l'eventuali lontananze, sia perchè non avranno notizia della convocazioni.

Il progetto dice nell'art. 3 che l'avviso s'inserirà nella *Gazzetta ufficiale*, ma il signor Ministro potrà, come lo prego, disporre nel regolamento, che l'avviso stesso sia pubblicato nel foglio degli annunci giudiziari della provincia come ad altro effetto si dispone nell'art. 1 di questa legge.

Del resto per maggior cautela il signor Ministro potrebbe stabilire pure nel regolamento quello che, se non erro, era già nel primitivo progetto ministeriale presentato alla Camera, cioè che gli avvisi della convocazione dei creditori fossero pubblicati per affissione all'albo comunale, a norma di legge, come si usa per le ordinarie pubblicazioni.

Se anche con ciò alcuni creditori non andranno alle adunanze, non dovranno poi lamentare di avere subito la volontà della maggioranza. Essi saranno negligenti; imputino a loro stessi se ne avranno male: *Vigilantibus iura succurrunt*.

Molto altro avrei da dire. Ma fui avvertito che il signor ministro doveva assentarsi per andare alla Camera dei deputati e purtroppo il momento politico impone di affrettare la discussione e la votazione di questo progetto. Tronco quindi il mio il mio discorso ringraziandovi, onorevoli colleghi, della benevola attenzione che avete concesso alle mie; per necessità, affrettate ed incomplete osservazioni.

FINALI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Siccome nella relazione dell'Ufficio centrale è detto che non vi fu unanimità di voto rispetto a questo disegno di legge, sarà bene che la minoranza faccia intendere quale era il suo concetto.

Il concetto era veramente, checchè ne sia delle intenzioni, confermate oggi autorevolmente dall'onor. ministro del tesoro, che le disposizioni dell'art. 3 del progetto di legge non hanno quel carattere transitorio che egli ritiene; e che quindi questo dovesse essere, come altri articoli per altre ragioni, emendato.

L'onorevole ministro però è andato incontro alle obiezioni ed ha detto: Se però avesse anche un carattere permanente non ci sarebbe nessuna discordia coi principi generali di diritto, su di che vi sarebbe almeno da dubitare.

Però egli ha escluso che sia una istituzione permanente.

Ma se non è un istituto permanente questo della transazione e liquidazione obbligatoria, sarebbe opportuno il dirlo nella legge stessa sebbene sia autorevolissima la dichiarazione dell'onorevole ministro; autorevole la opinione del senatore Municchi nel dar ragione del suo voto.

L'argomento che si trae dall'articolo 4 ha un certo valore; ma un certo valore soltanto; perchè l'articolo 4 non fa altro che determinare in che modo la Cassa dei depositi e prestiti debba venire in aiuto di questi comuni pel riscatto dei loro debiti.

Nell'articolo 3 è proprio detto che vi sia il carattere di transitorietà, il carattere di una legge che voglia provvedere a fatti avvenuti e non regolare normalmente il presente e l'avvenire.

Io non sono stato capace di persuadermi, pur non disconoscendo menomamente che questa sia l'intenzione dell'onor. ministro proponente e da lui dichiarata.

Lascio poi in disparte l'altra osservazione dell'onorevole Pellegrini, che riguarda questo articolo 3, alla quale si può passar sopra soltanto se non si emenda nulla.

La disposizione della seconda convocazione che rende obbligatoria la risoluzione di tre intervenuti contro una massa grande di creditori che possono essere assenti, è una di quelle che potrebbe avere effetti ingiusti e disastrosi; e poi i creditori non sono mica tutti usurai.

I creditori dei comuni per eccezione saranno usurai, ma nella massima parte sono persone od enti morali rispettabili al pari di qualunque creditore. Io non faccio nessuna proposta, ma ho detto questo per spiegare come nell'Ufficio

centrale non c'era perfetta concordia nella approvazione del progetto di legge, e di quest'articolo in ispecie, senza emendamento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti l'art. 3 nel testo già letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 4.

La Cassa dei depositi e prestiti, nei limiti delle proprie disponibilità, potrà fare nei modi del suo istituto, prestiti con ammortamenti estensibile a 50 anni, a comuni, provincie e loro consorzi, a consorzi di bonifica e d'irrigazione e a quelli per le opere idrauliche di terza categoria, per solo riscatto di debiti esistenti al 31 dicembre 1899.

Sono esclusi dal riscatto i prestiti contratti con la Cassa depositi e prestiti, salvo quei casi in cui si tratti di comuni insolventi, obbligati a transigere cogli altri creditori, che siano in eccedenza al limite legale della sovrimposta e che non abbiano da delegare per ammortamento del prestito crediti verso lo Stato e rendita consolidata ai termini dell'articolo 2.

GADDA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GADDA. Malgrado il tempo che ne stringe, io non posso fare a meno di fare una viva preghiera all'onor. ministro.

Io desidero che sia bene rilevato in qual via pericolosa ci metteremmo se elevassimo a sistema lo impiegare i danari della Cassa depositi e prestiti per un termine così lungo di restituzione: per un cinquantennio.

I capitali che la Cassa depositi e prestiti dà in mutuo ai comuni, le pervengono principalmente dal risparmio dei privati cittadini.

Ora se avvenisse in qualche momento un affollamento di richieste per il ritiro dei risparmi depositati, la Cassa depositi e prestiti si troverebbe in una posizione molto difficile, per non dire pericolosa.

Su quest'argomento non mi soffermo, perchè è evidente, ognuno deve comprenderlo, e il Governo più di tutti.

Tuttavia, malgrado questa mia preoccupazione, ho desiderato e desidero che questa legge sia accolta dal Senato, perchè io conosco che

le condizioni attuali della Cassa depositi e prestiti non lasciano dubbio che possano essere turbate dalla facoltà che con questa legge le accordiamo, di fare mutui a rimborso con annualità per cinquant'anni.

Da una parte tale facoltà è limitata a redimere i debiti dei comuni a tutto il dicembre 1899, e da un'altra parte la Cassa è nella necessità di desiderare degli impieghi pei capitali con garanzie quali i comuni presentano.

L'impiego del capitale è sicurissimo e non può correre eventualità di perdita, perchè, come ha detto il ministro e il nostro relatore, non vi ha dubbio che la Cassa debba subire quella riduzione a cui gli altri creditori dei comuni dovranno sottostare.

L'attuale mia interruzione era però resa necessaria dal fatto che ho visto presentato alla Camera dei deputati un altro progetto di legge in cui si propone di accordare ai comuni lo stesso beneficio di contrarre mutui alla Cassa dei depositi e prestiti con ammortamento a lunga scadenza per saldare i debiti dei comuni colla contabilità verso l'Amministrazione provinciale in dipendenza delle strade comunali obbligatorie. Se questa facoltà di contrarre mutui di questa natura, si elevasse a sistema, non solo si esporrebbe, come ho già detto, la Cassa depositi e prestiti a grave pericolo, ma si farebbe la rovina dei comuni.

Sarebbe un eccitamento ai comuni a contrarre mutui, e quindi si offrirebbe loro una via per rovinarsi interamente.

Io sono sicuro che il Governo è in questo concetto, ma tuttavia è bene che in una seduta come l'attuale, malgrado la fretta con cui siamo obbligati, a votare questa legge, sia fatta in proposito chiara e precisa dichiarazione da parte dell'onorevole ministro. Di ciò gli muovo viva preghiera.

BOSELLI, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSELLI, *ministro del tesoro*. Il senatore Gadda, anche nella qualità sua di presidente della Commissione parlamentare, che sorveglia la Cassa dei depositi e prestiti, assicurò il Senato come oggi le disponibilità della Cassa siano tali, che senza alcun pericolo si può approvare questa legge e andare incontro a quegli ammortamenti a lunga scadenza che si sono proposti.

Io lo ringrazio di questa dichiarazione, perchè conviene al pubblico interesse che la fiducia del paese si mantenga piena e continua nella solidità di così importante ed utile istituzione e che tutti sappiano che le leggi, che andiamo facendo, non sono tali che possano in qualsiasi maniera scuoterne la compagine, e affievolirne il credito. E credito sommo e perfetto merita godere la Cassa dei depositi e prestiti, perchè ogni suo prestito, come già si disse, è munito di guarentigie assolute.

Dichiaro ad ogni modo al senatore Gadda che terrò in grandissimo conto l'invito, che egli mi ha rivolto, affinchè non si proceda troppo oltre nel sistema dei lunghi ammortamenti.

Ogni cosa, anche buona, ha il suo limite, e quando si va oltre possono sorgere pericoli che oggi non esistono.

Poichè ho chiesta la parola, e non l'aveva chiesta prima per non tornar troppe volte a infastidire il Senato con la mia voce, poichè ho chiesta la parola torno un momento indietro, me lo conceda il Senato, per rispondere con una dichiarazione al senatore Municchi, che ringrazio del suo valido appoggio: nel regolamento terrò conto della proposta che egli ha fatto.

Al senatore Finali esprimo il dispiacere di non essere riuscito a trovarmi d'accordo, con un uomo così autorevole, rispetto a questa legge e segnatamente all'art. 3. E sarei stato lieto se egli avesse dato alle mie dichiarazioni maggior valore, per quanto egli non attribuisca alle dichiarazioni che si fanno nelle aule parlamentari un'efficacia bastevole a rimuovere i suoi dubbi, meritevoli certamente di particolare considerazione.

Quanto ai creditori dei comuni mi giova rispondere insieme e al senatore Finali e ad alcune parole già prima dette dall'onorevole senatore Pellegrini.

Io non ho mai immaginato di accomunare tutti i creditori in una sola schiera infliggendo ad essi la taccia di usurai. Ben lungi di là, io dissi ieri al Senato che conosco parecchie egregie persone, parecchie oneste famiglie, le quali, con buona fede, impiegarono dei capitali, anche notevoli, nei prestiti dei comuni. Ma dissi che questi creditori, secondo l'esperienza dimostra, sono quelli i quali non solo maggior-

mente e più volentieri aderiscono alle transazioni, ma le invocano, poichè oggidi nulla ricevono; e rispetto ai piccoli patrimoni e alle modeste condizioni di certe famiglie il ricevere nulla significa aver a sopportare angustie e privazioni. Tali creditori desiderano questa legge.

Invece, se vi ha chi si oppone alle transazioni, sono generalmente quelle altre specie di creditori, che non chiamerò usurai, se non vi piace, i quali essendo nel mondo di certi affari e avendo fatto incetta a basso prezzo di titoli dei prestiti comunali, trovano che per loro non è grande iattura se non accettano le transazioni, e continuano a sperare di potere un giorno, a forza di sentenze, che finora però sono rimaste inefficaci, riuscire ad avere chissà che cosa. Intanto proseguono a far proficuo mercato di questi titoli, i quali, per quanto poco, pure qualche cosa valgono.

Ciò solo ho voluto dire per mettere in chiaro come realmente stanno le cose e come appunto da questa legge si deve arguire tanto la sollecitudine del Governo di aiutare i comuni, quanto quella di provvedere alla sorte dei creditori.

Anzi uno degli argomenti che raccomanda questa legge viene dal fatto, che a molta gente di buona fede pare veramente scandalosa la condotta di un Governo, il quale non ha colle sue autorità esercitata l'azione tutoria che gli spetta, non ha impedito la mala amministrazione dei comuni, non ha trovato modo di fare iscriverne nei loro bilanci le somme necessarie per il pagamento dei debiti, ed ha continuato finora a non provvedere, lasciando che i comuni non adempiano agli obblighi loro; ciò che non avviene in altri paesi, dove si iscrivono d'autorità i fondi necessari per soddisfare i presi impegni a mano a mano che vengono a scadenza e si ordina effettivamente il pagamento dei debiti comunali.

Lo Stato italiano, mercè questa legge, farà pagare i comuni che possono pagare, e quanto agli altri, sistemerà la loro condizione giovando ai creditori. Si uscirà così con questi provvedimenti, siano pure d'indole eccezionale, da uno stato troppo anormale. Si restaureranno seriamente le sorti dei comuni insolventi, e le ragioni dei creditori saranno, nei termini del possibile, finalmente soddisfatte.

FINALI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Mi rincresce vivamente di dover rispondere al signor ministro, di cui ho somma stima, che io do la massima autorità alle sue dichiarazioni, sia per rispetto all'Ufficio, sia per rispetto alla persona sua: ma che nel mio concetto qualunque dichiarazione ministeriale non può equivalere ad una disposizione che manca nella legge.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare metto ai voti l'art. 4 già letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 5.

È istituita presso il Ministero dell'interno una Commissione composta:

di due consiglieri di Stato, il più anziano dei quali funzionerà da presidente;

di un consigliere della Corte dei conti;

di un funzionario superiore della Cassa depositi e prestiti;

di due funzionari superiori del Ministero dell'interno;

di un funzionario superiore del Ministero delle finanze;

di un funzionario del Ministero dell'interno, segretario, con voto consultivo.

I componenti della Commissione saranno nominati per decreto Reale su proposta del ministro dell'interno, udito il Consiglio dei ministri.

Non potranno far parte della Commissione i membri del Parlamento.

Le funzioni della detta Commissione sono gratuite.

(Approvato).

Art. 6.

Le domande di prestiti, trasformazioni ed unificazioni non potranno essere deferite alla Cassa depositi e prestiti o alla sezione autonoma se non con il previo parere favorevole della Commissione stessa.

La Commissione dovrà determinare, agli effetti della precedenza, a quale fra le categorie previste dall'art. 3 della legge 24 aprile 1898, n. 132, debba ascrivere il prestito chiesto.

(Approvato).

Art. 7.

Per le provincie e comuni che dopo opportuna istruzione della Commissione stessa risultino nelle condizioni previste dall'articolo 3, la Commissione dovrà:

1° Compiere una revisione straordinaria, e, occorrendo, una modificazione del bilancio di ciascun ente, in modo da assicurare, col prestito chiesto, il completo e definitivo assetto finanziario e amministrativo dell'ente stesso, e da assicurare, inoltre, che il provento del prestito sarà esclusivamente adoperato agli scopi enumerati nell'art. 3 della legge 24 aprile 1898, n. 132, accrescendo, ove occorra, oltre i limiti legali la sovrimposta e quelle fra le tasse locali i cui massimi e minimi non siano specificati per legge: riducendo le spese tutte, comprese le obbligatorie, in modo da proporzionarle alle sue forze contributive; e vincolando alle delegazioni anche la totalità della sovrimposta, ove le condizioni del bilancio riformato lo consentano. Il bilancio stabilito a norma della presente disposizione servirà di base alle trattative di cui all'art. 3, senza pregiudizio però delle eventuali responsabilità personali;

2° La Commissione dovrà, ai fini sovraccennati e nell'intento di assicurare l'equa ripartizione dei tributi locali, rivedere i regolamenti (limitatamente a quanto concerne gli enti sottoposti alla tutela della Commissione stessa) provinciali, comunali e consorziali, relativi ai tributi stessi, i ruoli delle tasse comunali, le tariffe dei dazi addizionali e comunali, e le linee daziario nei comuni chiusi, udito il parere dell'intendente di finanza sugli argomenti di sua competenza, operandone, ove occorra, o promovendone la modificazione, a seconda che siano provvedimenti di competenza delle autorità locali, o di autorità superiori;

Le modificazioni portate in forza del presente articolo ai bilanci, alle tariffe daziarie e ai regolamenti sulle tasse comunali, dovranno preventivamente essere comunicate alle rappresentanze degli enti rispettivi, le quali, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla ricevuta comunicazione, potranno fare le loro osservazioni o contro-proposte.

La Commissione deciderà con ordinanze motivate.

SAREDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAREDO. La Commissione, di cui trattasi in questo articolo, ha un gravissimo compito; e io dubito che possa soddisfarlo.

Nell'articolo infatti si dice: « per le provincie e comuni che, dopo opportuna istruzione della Commissione stessa, risultino nelle condizioni previste dall'art. 3 ». Sarà dunque questa Commissione, che dovrà fare l'istruzione sulle condizioni finanziarie dei comuni e delle provincie.

Quali mezzi, quali organi ha la Commissione presso gli ottomila comuni del Regno per poter adempiere la sua missiva? Ricorrerà, come al solito, ai prefetti? Ma con quali norme? E con quali risultati?

Esprimo quindi il voto che nel regolamento cui la presente legge si riferisce siano stabilite norme precise e tassative per le quali le Giunte provinciali amministrative debbano ogni anno, in altro termine da stabilirsi, mandare a questa Commissione i bilanci dei comuni che si trovino nelle condizioni previste dalla legge con le loro osservazioni e con le loro proposte.

Questa è la preghiera che faccio all'onorevole ministro.

BOSELLI, *ministro del tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BOSELLI, *ministro del tesoro*. Accetto volentieri la proposta del senatore Saredo, che sarà introdotta nel regolamento, e che si coordina molto armonicamente con uno degli ordini del giorno proposto dall'Ufficio centrale, del quale ordine del giorno essa è pratica ed opportuna esplicazione.

SAREDO. Ringrazio.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'articolo 7. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 7. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 8.

Per gli enti ai quali si applicano le disposizioni dell'art. 7 dovrà inoltre la Commissione sorvegliare l'esatta erogazione, agli scopi de-

stinati, dei prestiti concessi, e per un periodo di cinque anni dal versamento integrale del prestito all'ente debitore, la conservazione del bilancio consolidato.

Per il medesimo periodo, le variazioni al bilancio che si credessero necessarie dopo il consolidamento di esso dovranno essere approvate dalla Commissione.

Per le Provincie ed i Comuni di cui nella legge 24 dicembre 1896, n. 551, e che siano nelle condizioni previste dall'art. 3 della presente legge la Commissione stessa eserciterà le proprie funzioni a mano a mano che verranno a cessare quelle della Commissione istituita con l'art. 2 della legge medesima.

(Approvato).

Art. 9.

Le maggiori spese dipendenti dall'applicazione della presente legge graveranno sul provento della quota di centesimi venti per ogni cento lire di capitale che rimane a mutuo, stabilita dall'art. 8 della legge 24 aprile 1898, n. 132.

(Approvato).

Art. 10.

Per sei mesi dalla promulgazione della presente legge, il Governo del Re avrà facoltà di pubblicare con decreto reale un regolamento, allo scopo di determinare il funzionamento della Commissione di cui sopra, diretto ad assicurarne l'efficacia, trasferendo, in quanto occorra, alla Commissione stessa; limitatamente agli enti sottoposti alla sua sorveglianza, i poteri attualmente affidati dalle leggi e dai regolamenti ad altre autorità.

(Approvato).

Art. 11.

Entro il primo semestre di ciascun anno il ministro dell'interno presenterà al Parlamento una relazione compilata dalla Commissione sul proprio operato nell'anno precedente.

(Approvato).

Art. 12.

La somma di 15 milioni assegnata dall'art. 6 della legge 24 dicembre 1896, n. 551, è elevata alla somma di L. 26 milioni.

(Approvato).

Art. 13.

Agli effetti della presente legge, rimane abrogata ogni contraria disposizione.
(Approvato).

Ricordo al Senato, che l'Ufficio centrale ha presentato il seguente ordine del giorno, accettato dal ministro:

« Il Senato invita il Governo del Re a voler provvedere col regolamento:

« 1° Che la Commissione nell'esercizio dei poteri ad essa attribuiti dagli articoli 3, 7 e 8 della legge debba valersi dei prefetti e delle Giunte provinciali amministrative e sentirne il parere.

« 2° Che le provincie e i comuni, i quali non abbiano ancora ecceduto il limite legale della sovrimposta ed abbiano tuttavia sospeso i pagamenti, non possono essere considerati insolventi agli effetti dell'art. 3, se non quando sia dimostrato, che, anche portando la sovrimposta e le altre tasse alla massima altezza tollerabile, essi sarebbero nella impossibilità di adempiere le proprie obbligazioni.

« 3° Che nel caso preveduto dal capoverso dell'art. 4 i prestiti contratti con la Cassa depositi e prestiti, ed ammessi al riscatto non possano mai esser ridotti per transazione.

« 4° Che nell'esecuzione dell'art. 10 sia contenuta nei più stretti confini la facoltà di trasferire alla Commissione i poteri attualmente affidati alle autorità locali ».

È aperta la discussione su questo ordine del giorno.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo ai voti.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo alla votazione a scrutinio segreto del disegno di legge testè approvato per alzata e seduta.

Prego il signor senatore segretario Taverna di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, segretario, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i senatori segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari procedono allo spoglio delle urne).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del progetto di legge:

« Disposizioni sul credito comunale e provinciale »:

Senatori votanti	71
Favorevoli	52
Contrari	18
Astenuti	1

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Disposizioni intorno agli alienati ed ai manicomici (N. 5);

Disposizioni sui ruoli organici delle Amministrazioni dello Stato (N. 58).

La seduta è sciolta (ore 17.20).

Licenziato per la stampa il 19 maggio 1900 (ore 17).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

ERRATA-CORRIGE.

A pagina 1446, colonna 1ª, linea 4ª (seduta del 12 maggio 1900) là dove si dice: « agli sposi, se hanno piena capacità civile, cessa qualunque utilità che per legge dipenda dallo stato di celibato o di vedovanza », deve leggersi: « Gli sposi, se hanno piena capacità civile, perdono qualunque utilità che per legge dipenda dallo stato di celibato o di vedovanza ».

INDICE
ALFABETICO ED ANALITICO
DELLE
MATERIE CONTENUTE NEI VOLUMI
DELLE
DISCUSSIONI DEL SENATO DEL REGNO

Legislatura XX — 3^a Sessione 1899-900

(Compilato per cura dell'Ufficio dei Resoconti delle Sedute pubbliche)

MINISTERO

(nominato con R. D. del 14 maggio 1899).

<i>Presidente del Consiglio dei ministri.</i>	PELLOUX comm. Luigi, tenente generale, senatore
<i>Ministro d'agricoltura, industria e commercio.</i>	SALANDRA comm. dott. Antonio, deputato
» <i>degli esteri.</i>	VISCONTI-VENOSTA marchese Emilio, senatore
» <i>delle finanze.</i>	CARMINE ing. comm. Pietro, deputato
» <i>di grazia, giustizia e dei culti.</i> . . .	BONASI conte prof. Adeodato, senatore
» <i>della guerra.</i>	MIRRI comm. Giuseppe, tenente generale, senatore (dimissionario il 7 gennaio 1900)
	PELLOUX comm. Luigi, predetto, reggente dal 7 gennaio al 7 aprile 1900
	PONZA DI SAN MARTINO conte Coriolano, tenente generale, senatore (nominato con R. D. 7 aprile 1900)
» <i>dell'interno.</i>	PELLOUX comm. Luigi, predetto
» <i>dell'istruzione pubblica.</i>	BACCELLI comm. prof. Guido, deputato
» <i>dei lavori pubblici.</i>	LACAVA avv. comm. Pietro, deputato
» <i>della marina.</i>	BETTOLO comm. Giovanni, contrammiraglio, deputato
» <i>delle poste e dei telegrafi.</i>	DI SAN GIULIANO marchese Antonino, deputato
» <i>del tesoro.</i>	BOSELLI avv. comm. Paolo, deputato



INDICE

A

ADAMOLI ing. comm. Giulio, senatore. È proclamato membro della Commissione per i trattati internazionali, pag. 973 — quale relatore sostiene la discussione del disegno di legge: Modificazioni ed aggiunte alla legge 10 agosto 1884, n. 2614, sulle derivazioni di acque pubbliche, pag. 1126, 1132, 1133, 1134, 1135, 1138, 1141, 1143, 1145, 1146, 1150, 1163, 1164, 1165, 1166, 1170, 1175, 1176, 1181, 1182, 1190, 1192, 1197, 1201 — riferisce sul coordinamento di questo disegno di legge, 1233.

AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Stati di previsione:

1899-900 (Disegno di legge, N. 60). Presentazione, pag. 338 — discussione, 861 — votazione ed approvazione, 871.

Disegni di legge:

Partecipazione dell'Italia all'Esposizione universale di Parigi del 1900 (N. 12). Presentazione, pag. 66 — discussione, 91 — votazione ed approvazione, 100.

Disposizioni per la concessione definitiva delle terre del Montello nella provincia di Treviso (N. 52). Presentazione, pag. 297 — discussione, 611 — votazione ed approvazione, 614.

Proroga delle elezioni della Camera di commercio di Roma (N. 53). Presentazione, pag. 297 — discussione, 458 — votazione ed approvazione, 473.

Disposizioni per combattere le frodi nella preparazione e nel commercio dei vini, (N. 54). Presentazione, pag. 297 — discussione, 893 — votazione ed approvazione, 915.

ARABIA comm. Francesco Saverio, senatore. An-

nunzio della sua morte e cenni necrologici, pag. 23.

ARTOM comm. Isacco, senatore. È nominato membro della Commissione permanente di finanza, pag. 34 — id. della Commissione di sorveglianza al debito pubblico, 35 — annunzio della sua morte e cenni necrologici, 335.

ASTENGO avv. comm. Carlo. Partecipa alla discussione del disegno di legge N. 25: nuovo ruolo organico degli ufficiali di P. S., pag. 248 — id. dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1899-1900, pagina 258 — quale relatore sostiene la discussione del disegno di legge N. 26: Sistemazione delle contabilità comunali e provinciali, 350, 351, 352, 354, 357, 359, 360, 361, 363, 364 — riferisce sul coordinamento del detto disegno di legge, 370 — fa alcune osservazioni sul disegno di legge N. 39: Provvedimenti a favore del comune di Comacchio, 866, 867. — partecipa alla discussione del disegno di legge: Scioglimento dei Consigli provinciali e comunali, 983, 990 — fa alcune osservazioni sull'art. 13 del disegno di legge N. 57 sulle opere idrauliche di terza, quarta e quinta categoria, 1097, 1098.

ATENOLFI Pasquale, marchese di Castelnuovo, senatore. Chiede congedo, pag. 741.

AVOGADRO DI COLLOBIANO conte Ferdinando, senatore. Chiede congedo, pag. 797.

AVOGADRO DI QUAREGNA conte Luigi. Annunzio della sua morte e cenni necrologici, pagina 601.

INDICE

B

BACCELLI comm. prof. Guido, deputato, ministro della pubblica istruzione (V. *Ministro della pubblica istruzione*).

BARGONI avv. Angelo, senatore. È proclamato membro della Commissione permanente per l'esame dei disegni di legge sui trattati di commercio e sulle tariffe doganali, pag. 34 — chiede congedo, 246.

BARRACCO barone comm. Giovanni, senatore. È proclamato questore del Senato, pag. 11.

BARSANTI avv. Olinto, senatore. Fa alcune osservazioni sul capitolo 31 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1899-900, pag. 704, 705 — quale relatore fa alcune osservazioni sul disegno di legge N. 39 per provvedimenti a favore del comune di Comacchio, 866.

BELTRAMI prof. Eugenio, senatore. Annunzio della sua morte e cenni necrologici, pagina 619.

BELTRANI-SCALIA avv. Martino, senatore. Annunzio di una sua interpellanza così concepita: « Il sottoscritto desidera interpellare il ministro di grazia e giustizia per conoscere se in seguito all'ordinanza di non luogo a procedere emessa dalla Camera di Consiglio del tribunale di Roma a riguardo della Società di navigazione generale italiana, egli sappia che il Pubblico Ministero o la detta Società intenda procedere contro gli autori della denuncia, perchè l'azione della giustizia abbia completo svolgimento », pag. 86 — fa alcune dichiarazioni in proposito non avendo il ministro accettata la detta interpellanza, 86 — parla sul capitolo 31 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1899-900, 258, 260, 264, 265 — — annunzio di una sua interpellanza così concepita: « Il sottoscritto desidera interpellare il presidente del Consiglio, ministro dell'interno, per sapere se e quali provvedimenti il Governo crede di dover prendere allo scopo di metter riparo ai mali che travagliano soprattutto la provin-

cia di Palermo, e che ogni giorno vengono maggiormente in luce », pag. 331 — ringrazia il presidente del Consiglio di avere accettato la sua interpellanza, 331 — partecipa alla discussione dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1899-900, 419 — svolge la interpellanza di cui sopra, 459, 470, 472 — Partecipa alla discussione dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1899-900, 692, 700 — chiede congedo, 1115, 1313.

BERTINI avv. Giovanni Battista, senatore. Chiede congedo, pag. 33.

BETTÒLO ammiraglio Giovanni, deputato (V. *Ministro della marina*).

BLASERNA dott. Pietro, senatore. È nominato membro della Commissione permanente di finanze, pag. 31.

BOCCARDO prof. Gerolamo, senatore. Membro della Commissione di vigilanza sulla circolazione e sugli istituti di emissione (sessione precedente). È proclamato membro della Commissione permanente di finanze, pag. 34 — id. id. sorveglianza al Debito pubblico, 35 — id. alla Cassa depositi e prestiti, 277 — è pure nominato membro della Commissione per l'esame dei disegni di legge sui trattati di commercio e sulle tariffe doganali, 34 — quale relatore sostiene la discussione dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1899-900, 436 — partecipa alla discussione del disegno di legge sulla fabbricazione dello zucchero indigeno, 748 — id. id. del disegno di legge per derivazione delle acque pubbliche, 1154.

BONASI conte Adeodato, senatore (V. *Ministro di grazia e giustizia*).

BONCOMPAGNI-LUDOVISI OTTOBONI Marco, duca di Fiano, senatore. È proclamato membro della Commissione di contabilità interna, pag. 11 — Chiede congedo, 33.

INDICE

- BONFADINI** comm. Romualdo, senatore. Annunzio della sua morte e cenni necrologici, pagina 27.
- BORGHESE** Felice, principe di Rossano, senatore. Fa alcune osservazioni sul disegno di legge per le spese di spedalità della capitale, pagina 863.
- BORGNI** S. E. avv. Giuseppe, senatore. Frega di prender nota nel verbale che egli non prende parte nè alla discussione, nè al voto del disegno di legge sugli Istituti di previdenza pel personale ferroviario, pag. 833, 1049 — aggiunge alla commemorazione del senatore Nunziante poche parole di rimpianto come amico e collega del defunto, mandandogli l'estremo saluto, 999 — partecipa alla discussione del disegno di legge: « Modificazioni alle disposizioni della legge 30 marzo 1893, n. 173, concernenti le opere idrauliche di 3^a, 4^a e 5^a categoria » (N. 57), 1005, 1017, 1062, 1068, 1080, 1082, 1108 — id. alla discussione del disegno di legge contro i matrimoni illegali, 1223, 1352.
- BOSELLI** avv. Paolo, deputato. (V. *Ministro del tesoro*).
- BRAMBILLA** comm. Pietro, senatore. Dichiaro che si asterrà dal prender parte alla discussione ed alla votazione del progetto di legge per provvedimenti circa gli Istituti di previdenza del personale ferroviario, pag. 833.
- BRUNO** dott. comm. Lorenzo, senatore. Annunzio della sua morte e cenni necrologici, pag. 875.
- BUONAMICI** prof. comm. Francesco, senatore. Parla sullo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia, per l'esercizio finanziario, 1899-900, pag. 538 — ringrazia il ministro delle risposte avute, 517 — parla sul disegno di legge n. 15 per lo stipendio dei professori degli Istituti tecnici, 910, 932, 933 — id. sul disegno di legge contro i matrimoni illegali, 1418.
- BUTTINI** comm. avv. Carlo, senatore. Partecipa alla discussione del disegno di legge n. 13 « Provvedimenti pel ritardo dei treni », pag. 125 — chiede congedo, 741 — fa alcune osservazioni sul disegno di legge per derivazione delle acque pubbliche, 1154, 1181 — id. sul disegno di legge contro i matrimoni illegali, 1413, 1453, 1455.
- CALCIATI** conte Galeazzo, senatore. Fa alcune osservazioni sul disegno di legge contro i matrimoni illegali, pag. 1252.
- CAMBRAY DIGNY** conte Guglielmo, senatore. Propone che, seguendo la consuetudine, della redazione della risposta al discorso della Corona sia incaricato l'Ufficio di presidenza, pag. 12 — è nominato membro della Commissione permanente di finanze, 34 — parla nella discussione del disegno di legge contro i matrimoni illegali, 1209.
- CAMOZZI-VERTOVA** nobile Gio. Battista, senatore. Chiede congedo, pag. 1346.
- CANNIZZARO** prof. comm. Stanislao, senatore. R. decreto col quale è nominato vice-presidente del Senato. pag. 10 — è proclamato membro della Commissione permanente di finanze, 34 — quale relatore sostiene la discussione del progetto di legge: « Aumento di stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per spesa inerente alla costruzione ed ampliamento degli Istituti di chimica annessi alla regia Università di Torino », 274 — si associa alla commemorazione del senatore Ferrara, 337 — quale relatore sostiene la discussione dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, per l'esercizio finanziario 1899-900, 695-700 — id. id. del progetto di legge sugli zuccheri indigeni, 742, 768, 788, 791, 794 — parla sul disegno di legge contro i matrimoni illegali, 1289.
- CANONICO** avv. prof. comm. Tancredi, senatore. Si associa alla commemorazione del senatore Rosazza, pag. 23 — è eletto membro della Commissione di vigilanza all'Amministrazione del fondo per il culto, 277 — partecipa alla discussione del disegno di legge contro i matrimoni illegali, 1205, 1435.

INDICE

- CANTONI** prof. comm. Carlo, senatore. Partecipa alla discussione del disegno di legge sullo stipendio dei professori degli istituti tecnici pag. 911, 933 — id. del disegno di legge sui matrimoni illegali, 1313, 1451.
- CAPPELLI** march. comm. Antonio, senatore. È chiamato a fungere da segretario provvisorio della presidenza, pag. 9 — quale relatore sostiene la discussione del disegno di legge sulle spese di spedalità di Roma, 883, 888, 889, 891.
- CARDARELLI** dott. prof. comm. Antonio, senatore. Annunzio di una sua interpellanza al ministro della pubblica istruzione così concepita: « Il sottoscritto chiede di interpellare S. E. il ministro di pubblica istruzione su talune nomine per cattedre universitarie e su talune concessioni, negli esami universitari, che ledono la legge », pag. 330 — partecipa alla discussione dello stato di previsione del Ministero di agricoltura, industria e commercio, per l'esercizio finanziario 1899-900, 433 — presenta il seguente ordine del giorno: « Il Senato fa voti perchè il ministro di agricoltura, industria e commercio, d'accordo con quello dell'istruzione pubblica, proponga un progetto di legge col quale dandosi alle scuole superiori di veterinaria, la più grande autonomia, siano messe alla dipendenza del Ministero dell'industria e commercio », 433, 436 — domanda al presidente del Consiglio quando il ministro della pubblica istruzione potrà rispondere alla sua domanda d'interpellanza, 472, 473, 478 — svolge l'interpellanza da lui presentata, 501, 515.
- CARLE** prof. comm. Giuseppe, senatore. Parla nella discussione del disegno di legge sui ritardi dei treni, pag. 191 — id. del disegno di legge sugli istituti di previdenza del personale ferroviario, 839 — id. del disegno di legge per modificazioni alle disposizioni della legge 30 marzo 1893, n. 173, concernenti le opere idrauliche di 3^a, 4^a e 5^a categoria, 1003 — parla sul disegno di legge: « Modificazioni ed aggiunte alla legge 10 agosto 1884, n. 2614, sulle derivazioni di acque pubbliche, 1120, 1130, 1145, 1147, 1151, 1157, 1179 — id. sul disegno di legge contro i matrimoni illegali, 1320, 1431, 1438, 1440, 1450.
- CARMINE** ing. Pietro, deputato. (V. *Ministro delle finanze*).
- CERRUTI** avv. comm. Carlo, senatore. Partecipa alla discussione del disegno di legge sul ritardo dei treni, 140, 184, 215 — è nominato membro della Commissione per i decreti registrati con riserva, 994 — fa alcune osservazioni sul disegno di legge per derivazioni delle acque pubbliche, 1148, 1150, 1151, 1184, 1201 — quale relatore sostiene la discussione del disegno di legge contro i matrimoni illegali, 1374.
- CERRUTI** comm. Cesare, senatore. È proclamato membro della Commissione per le petizioni, pag. 34.
- CHIALA** comm. Luigi, senatore. È nominato segretario della presidenza, pag. 11 — id. della Commissione per la Biblioteca, 34 — id. della Commissione per i trattati internazionali, 995.
- CODRONCHI-ARGELI** conte comm. Giovanni, senatore. Annunzio di una sua interpellanza così concepita: « Chiedo di interpellare l'onorevole ministro della istruzione pubblica intorno a due libri di testo per le scuole di alcune provincie del Regno », pag. 13 — svolge l'interpellanza da lui presentata, 134 — ringrazia il ministro per la risposta avuta, 139 — partecipa alla discussione di una interpellanza del senatore Beltrani Scalia diretta al presidente del Consiglio, ministro dell'interno, sopra le condizioni di Palermo, 465 — quale relatore sostiene la discussione del disegno di legge sullo scioglimento dei Consigli provinciali e comunali, 983 — è proclamato membro della Commissione per i decreti registrati con riserva, 994 — quale relatore sostiene la discussione del disegno di legge: « Disposizioni sul credito comunale e provinciale, 1486, 1490, 1499.
- COLONNA** Fabrizio principe d'Avella, senatore. È nominato segretario della presidenza, pagina 64 — partecipa alla discussione dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio, per l'esercizio finanziario 1899-900, 421.
- COLONNA** Gioacchino dei principi di Stigliano, senatore. Annunzio della sua morte e cenni necrologici, pag. 876.

INDICE

COMMEMORAZIONE dei senatori: Arabia, pag. 23
 — Resson, 24 — Scalini, 24 — Spalletti,
 25 — Sacchi, 25 — Rosazza, 26 — Polti,
 27 — Pietracatella, 38 — Ruspoli Ema-
 nuele, 87 — Fano, 157 — Rolandi, 158 —
 Finocchietti, 331 — De Filpo, 332 — Fa-
 rini, 325 — Cucchiari, 332 — Ferrara, 333,
 — Artom, 334 — La Russa, 429 — Lovera
 di Maria, 497 — Sprovieri Francesco, 517
 Avogadro di Quaregna, 601 — Vigliani,
 617 — Beltrami, 619 — Bruno, 875 — Co-
 lonna di Stigliano, 876 — Nunziantò, 998 —
 Mangilli, 1115 — Gravina di Montevago,
 1163.

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENZA: R. decreto col
 quale la 12^a sessione legislativa del Se-
 nato del Regno e della Camera dei depu-
 tati è chiusa, pag. 10.

Id. col quale il Senato del Regno e la
 Camera dei deputati sono convocati pel 11
 novembre 1899, pag. 10.

Id. che nomina presidente del Senato il
 comm. avv. Giuseppe Saracco, pag. 10.

Id. a vice-presidenti del Senato stesso i
 signori senatori prof. comm. Stanislao Can-
 nizzaro, S. E. comm. Caspare Finali, S. E.
 conte comm. Francesco Ghigliori, profes-
 sore comm. Enrico Pessina, pag. 10.

lettera del presidente del Consiglio con
 cui partecipa la nomina del prof. avv. Gen-
 naro Manna, deputato al Parlamento, a sot-
 tosegretario di Stato per la pubblica istru-
 zione, pag. 21;

lettera del presidente della Corte dei conti
 con la quale trasmette l'elenco dei contratti
 sui quali il Consiglio di Stato ha dato il suo
 parere e che la Corte dei conti ha registrato
 durante lo scorso esercizio finanziario 1898-
 1899, pag. 22;

due lettere del presidente del Consiglio
 accompagnanti gli elenchi dei Consigli co-
 munalì disciolti e di proroga dei poteri dei
 regi commissari, relativi al secondo e terzo
 trimestre dell'anno corrente, pagg. 21-22;

lettera del sottosegretario di Stato per
 l'interno, con la quale trasmette copia della
 relazione e R. decreto per la rimozione di
 un sindaco durante il secondo trimestre del
 corrente anno, pag. 22;

varie lettere del presidente della Corte
 dei conti con le quali trasmette gli elenchi

delle registrazioni, con riserva, fatte dalla
 Corte, dalla seconda quindicina di giugno
 alla seconda quindicina di ottobre 1899;
 pag. 22;

lettera del ministro del tesoro con cui
 invia al Senato alcuni esemplari della rela-
 zione relativa ai risultati economici ed ammi-
 nistrativi ottenuti dall'officina governativa
 delle carte-valori di Torino durante l'anno
 finanziario 1897-98, pag. 23;

lettera del sottosegretario di Stato per
 l'interno con la quale trasmette alcuni esem-
 plari della relazione presentata dalla Giunta
 municipale di Napoli per lavori eseguiti nel-
 l'anno 1898, pag. 23;

messaggio del presidente della Camera
 elettiva con cui dà notizia al Senato della
 costituzione definitiva di quell'Ufficio di
 Presidenza, pag. 23;

telegramma del senatore Guerrieri-Gon-
 zaga col quale insiste nelle dimissioni di
 segretario della Presidenza, pag. 40;

lettera del senatore Faina Eugenio con
 la quale si dimette da membro della Com-
 missione permanente di finanze, per ragioni
 di ufficio che gli impediscono di prendere
 parte ai suoi lavori, pag. 61;

messaggio del presidente della Camera
 elettiva con cui trasmette il disegno di
 legge: Riconoscimento dell'impresa del-
 l'Agro Romano come campagna nazionale;
 pag. 65;

messaggio del presidente della Camera
 elettiva col quale trasmette il progetto di
 legge: Aggiunta all'art. 57 della legge
 22 dicembre 1888, n. 5849 (serie 3^a) per
 la tutela dell'igiene e della sanità pub-
 blica, pag. 86;

risposta di S. M. il Re all'indirizzo in
 risposta al discorso della Corona, pag. 86;

messaggio del presidente della Camera
 dei deputati, col quale trasmette un disegno
 di legge già approvato dall'altro ramo del
 Parlamento per estendere a tutta la pro-
 vincia la giurisdizione del Circolo di assise
 di Mantova, pag. 245;

lettera del presidente del Consiglio, mi-
 nistro dell'interno, con la quale è invi-
 tato il Senato ad intervenire ai solenni fu-
 nerali di Stato pel gran Re Vittorio Ema-
 nuele II, pag. 273.

INDICE

lettere del presidente del Consiglio dei ministri, con le quali partecipa le dimissioni del generale Mirri dalla carica di ministro della guerra e del generale Tarditi da quella di sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero, pag. 320;

lettere del presidente della Corte dei conti relative alle registrazioni con riserva fatte nella seconda quindicina di dicembre 1899 e nella prima di gennaio 1900, pag. 330;

lettera del ministro dell'interno con la quale trasmette copia della relazione e del R. decreto per la rimozione di un sindaco, pag. 330;

lettera del presidente della Commissione di vigilanza alla Cassa depositi e prestiti colla quale presenta la relazione sugli esercizi 1897-98 dell'amministrazione stessa, pag. 537;

lettera del presidente del Consiglio colla quale comunica l'elenco dei Consigli comunali disciolti, pag. 673;

verbale di deposito dell'atto di nascita di S. A. R. il principe Aimone di Savoia-Aosta, pag. 874;

CONGEDI (per ordine alfabetico):

Atenolfi, pag. 741 — Avogadro, 797 — Bargoni, 246 — Beltrani, 1115-1313 — Ber-

Bertini, 33 — Buttini, 741 — Boncompagni, 33 — Camozzi Vertova, 1346 — Cremona, 331, 517 — Cucchi, 1346 — D' Ali, 105, 917, 1189 — Emo Capodilista, 85 — Faldella, 33 — Fano, 93 — Garelli, 874 — Guerrieri-Gonzaga, 1137 — Medici, 789 — Mezzacapo, 1461 — Mezzanotte, 331 457 — Pasolini, 93 — Peiroleri, 345 — Pierantoni, 345 — Porro, 1137 — Rossi Angelo, 873 — Congedo, 405 — Strozzi, 789 — Tolomei, 1461.

CORTE DEI CONTI, pag. 85, 281, 333, 477, 865, 873, 1115, 1189 (V. anche Comunicazioni della presidenza).

CREMONA cav. comm. prof. Luigi, senatore. È nominato membro della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, pag. 33 — id. della Commissione permanente di finanza, 34 — quale relatore dà lettura della relazione da lui stesa sul disegno di legge: « Concessioni a taluni comuni della provincia di Porto Maurizio di un nuovo termine per l'esecuzione dei lavori contemplati nel rispettivo piano regolatore », 323 — chiede congedo, 331, 517.

CUCCHI nobile Francesco, senatore. Chiede congedo, pag. 1346.

CUCCHIARI comm. Domenico, senatore. Annunzio della sua morte e cenni necrologici, pagina 332.

D

D'ADDA nobile comm. Carlo, senatore. Si associa alla commemorazione fatta dal presidente del senatore Fano, pag. 158.

D'ADDA marchese Emanuele, senatore. È chiamato a fungere da segretario provvisorio della Presidenza, pag. 9.

D'ALI comm. Giuseppe, senatore. Chiede congedo, pag. 105, 917, 1189.

D'ANTONA dott. comm. Antonino, senatore. Annunzio di una sua interpellanza al ministro della pubblica istruzione, sui motivi che hanno dato occasione agli ultimi disordini universitari e sui provvedimenti che il ministro ha creduto di prendere, pag. 479. La svolge, 511, 512, 513, 519, 535.

DE ANGELI comm. Ernesto, senatore. È chiamato

a fungere da segretario provvisorio della Presidenza, pag. 9.

DECRETI REGISTRATI CON RISERVA. (V. *Comunicazioni della Presidenza e Corte dei Conti*).

DE FILPO comm. Vincenzo, senatore. Annunzio della sua morte e cenni necrologici, pagina 332.

DEPUTAZIONI DEL SENATO:

Per ricevere le LL. MM. il Re e la Regina ed i RR. Principi nelle Seduta Reale d'inaugurazione della 3^a Sessione della XX Legislatura, pag. 5.

Per rappresentare il Senato ai funerali del senatore Pietracatella, pag. 39.

Per presentare a S. M. il R., insieme con l'Ufficio di Presidenza, l'indirizzo

INDICE

- del Senato in risposta al discorso della Corona, pag. 64.
- Per rappresentare il Senato ai funerali del senatore Rolandi, pag. 158.
- Per rappresentare il Senato ai funerali del senatore Ruspoli, pag. 87, 88.
- Per assistere, insieme con l'Ufficio di Presidenza, ai funerali nella Chiesa del Pantheon per il 22° anniversario della morte del Re Vittorio Emanuele, pag. 273.
- Per rappresentare il Senato ai funerali del senatore Artom, pag. 334.
- Per rappresentare il Senato ai funerali del senatore Sprovieri, pag. 518.
- Per rappresentare il Senato ai funerali del senatore Beltrami, pag. 622.
- DE RENZI prof. comm. Enrico, senatore. Partecipa alla discussione di una interpellanza del senatore Cardarelli al ministro della pubblica istruzione per talune nomine alle cattedre universitarie, pag. 533.
- DI CAMPOREALE principe comm. Paolo, senatore. Partecipa alla discussione delle riforme da introdursi nel regolamento interno del Senato, pag. 727, 728, 733 — è nominato membro della Commissione per i trattati internazionali, 905 — partecipa alla discussione del disegno di legge: « Modificazioni alle disposizioni della legge 30 marzo 1893, n. 173, concernenti le opere idrauliche di 3^a, 4^a e 5^a categoria », 1000, 1015, 1056, 1063, 1089, 1092, 1095, 1099, 1103.
- DI MARZO comm. avv. Donato, senatore. Quale relatore sostiene la discussione del disegno di legge sulle rivendite dei sali e tabacchi, pag. 821, 823, 824, 825.
- DINI prof. comm. Ulisse, senatore. Si associa alla commemorazione del senatore Beltrami pag. 621 — quale relatore sostiene la discussione del progetto di legge: « Stipendi dei professori delle Scuole e degli Istituti tecnici ed altri provvedimenti », 901, 908, 917, 921, 924, 927, 929, 930, 932, 933.
- DI PRAMPERO conte comm. Antonino, senatore. È nominato segretario della Presidenza, pag. 11 — id. della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, 33 — fa alcune osservazioni sul disegno di legge per spese di spedalità di Roma, 893 — id. sul disegno di legge sullo stipendio dei professori degli Istituti tecnici, 920 — quale relatore, dà lettura della relazione con cui la Commissione propone, ad unanimità, la convalidazione della nomina a senatore del conte Coriolano Ponza di San Martino, 1116.
- DI SAMBUY (BALBO BERTONE) conte Ernesto, senatore. Interloquisce nella discussione del disegno di legge n. 13, sul ritardo dei treni, pag. 153, 217 — fa alcune osservazioni sul disegno di legge per derivazioni di acque pubbliche, 1177, 1179 — propone che le sedute del Senato si aprano alle 14.30, 1202, 1203 — fa alcune osservazioni sul disegno di legge contro i matrimoni illegali, 1436, 1447, 1450.
- DI SAN GIULIANO marchese Antonino, deputato. (V. ministro delle poste e dei telegrafi).
- DI SAN GIUSEPPE barone comm. Benedetto, senatore. È nominato segretario della Presidenza, pag. 11.
- DISCORSO DELLA CORONA, pag. 5.
- DORIA marchese comm. Giacomo, senatore. È nominato membro della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, pag. 33.

E

- EMO CAPODILISTA conte comm. Antonio, senatore. Chiede congedo, pag. 85.
- ESTERI. Stati di previsioni:
1899-900 (Disegno di legge (N. 36). Presentazione, pag. 273 — discussione, 584 — votazione ed approvazione, 611.
- Disegni di legge:
Convenzione 25 maggio 1898 colla Società anonima commerciale del Benadir (So-

malia italiana) per la concessione della gestione delle città e dei territori del Benadir e rispettivo *hinterland* (N. 24). Presentazione pag. 89 — discussione, 298 — votazione ed approvazione 324.

Conversione in legge del regio decreto 21 maggio 1899 per la proroga del trattato di commercio e navigazione vigente colla Grecia (N. 32). Presentazione, pag. 140 —

INDICE

discussione, 294 — votazione ed approvazione, 296.

Ricostituzione del Consolato in Buenos-Ayres (N. 40). Presentazione, pag. 274 — discussione, 602 — votazione ed approvazione 610.

Estinzione del credito della Banca d'Italia per somme dalla medesima anticipate per la costruzione del R. Asilo Garibaldi in Tunisi (N. 41). Presentazione, pag. 276 — discussione, 342 — votazione ed approvazione, 366.

Proroga al 31 dicembre 1900 delle facoltà concesse al Governo del Re con la

legge 1° luglio 1890, n. 7003 (Serie 3^a) per la pubblicazione delle leggi del Regno in Eritrea e per l'amministrazione della Colonia (N. 44). Presentazione, pag. 282 — discussione, 322 — votazione ed approvazione, 324.

Convenzione fra l'Italia e la Svizzera dell'8 luglio 1898 addizionale a quella del 1882 per la pesca nelle acque comuni dei due Stati (N. 69). Presentazione, pag. 622 — discussione, 868 — votazione ed approvazione, 871.

F

FAINA conte comm. Eugenio, senatore. Membro della Commissione di vigilanza sulla circolazione degli istituti di emissione (Sessione precedente). È proclamato membro della Commissione permanente di finanze, pag. 34 — id. della Commissione permanente per i trattati di commercio e per le tariffe doganali, 34. Si dimette con lettera dalla carica di componente la Commissione permanente di finanze, pag. 61.

FALDELLA avv. Giovanni, senatore. Chiede congedo, pag. 33.

FANO comm. Enrico, senatore. Chiede congedo, pag. 93 — annunzio della sua morte e cenni necrologici, 157.

FARINI S. E. cav. Domenico, senatore. Annunzio della sua morte, pag. 325.

FERRARA comm. Francesco senatore. Annunzio della sua morte e cenni necrologici, pag. 333.

FERRARIS S. E. conte avv. Luigi, senatore. È proclamato membro della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, pag. 38 — parla sul disegno di legge n. 13 per il ritardo dei treni, 120, 212 — id. sul disegno di legge: Sistemazioni delle contabilità comunali e provinciali, 347, 351, 355, 356, 358, 359 — id. id. sul disegno di legge: Modificazioni alle disposizioni della legge 30 marzo 1893, n. 173, concernenti opere idrauliche di 3^a, 4^a e 5^a categoria, 945, 957 — propone che si ometta la lettura preliminare del progetto di legge per deriva-

zione delle acque pubbliche, 1117 — parla nella discussione dello stesso disegno di legge, 1117 — fa alcune osservazioni sull'ordine del giorno, 1202 — partecipa alla discussione del disegno di legge contro i matrimoni illegali e presenta degli emendamenti, 1217, 1422.

FINALI S. E. comm. Gaspare, senatore. Regio decreto che lo nomina vice-presidente del Senato, pag. 10 — quale collega e compagno del senatore Sacchi, si associa alle parole dette in di lui onore dal presidente, 29 — è nominato membro della Commissione permanente di finanze, 34 — quale relatore dà lettura dell'indirizzo in risposta al discorso della Corona, 63 — partecipa alla discussione del progetto di legge: Riconoscimento dell'impresa dell'Agro Romano come campagna nazionale, 90, 91 — id. alla discussione di una interpellanza del senatore Pellegrini rivolta al presidente del Consiglio ministro dell'interno, 118 — quale appartenente all'Ufficio centrale che ha esaminato il disegno di legge n. 13 sul ritardo dei treni, fa alcune osservazioni sullo stesso disegno di legge, 216 — quale relatore sostiene la discussione dal progetto di legge: Concessione di due lotterie, in esenzione di tassa, a favore della Esposizione d'igiene in Napoli e della Esposizione agricolo-industriale in Verona, e disposizioni intese a disciplinare per l'avvenire le concessioni di tombole e lotterie,

INDICE

366 — id. id. dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1899-900, 380, 386, 387 — fa alcune osservazioni sul disegno di legge: Autorizzazione di spese per diverse opere pubbliche, e determinazione degli stanziamenti nella parte straordinaria del bilancio dei lavori pubblici durante il quadriennio finanziario dal 1899-900 al 1902-903, 675, 676 — quale presidente della Commissione partecipa alla discussione delle riforme da introdursi nel regolamento del Senato, 729 — id. id. del disegno di legge sugli Istituti di previdenza del personale ferroviario, 828, 841, 844, 862 — parla sul disegno di legge contro i matrimoni illegali, 1255, 1403 — id. sul disegno di legge: Disposizioni sul Credito provinciale e comunale, 1502, 1505.

FINANZE. Stati di previsione:

1899-900. Progetto di legge (N. 37). Presentazione, pag. 279 — discussione, 584 — votazione ed approvazione, 611.

Disegni di legge:

Modificazioni alla legge 6 agosto 1891, n. 483, per il servizio di vendita dei sali e tabacchi (N. 1). Presentazione, pag. 36 — discussione, 817 — votazione, 869.

Indennità agli operai addetti alle aziende dei tabacchi e sali nei casi d'infortunio sul lavoro (N. 11). Presentazione, pag. 66 — discussione, 91 — votazione ed approvazione, 1100.

Concessione di due lotterie in esenzione di tassa a favore delle Esposizioni d'igiene in Napoli e della Esposizione agricolo-industriale in Verona e disposizioni intese a disciplinare per l'avvenire la concessione di tombole e lotterie (N. 47). Presentazione, pag. 294 — discussione, 365 — Votazione ed approvazione, 404.

Modificazioni alla legge sulla tassa di disegno di legge: Provvedimenti fabbricazione dello zucchero indigeno (Numero 44). Presentazione, pag. 294 — discussione, 741 — votazione ed approvazione, 795.

Autorizzazione della spesa di L. 600 mila per provvedere alla riassunzione da parte dello Stato dell'esercizio delle saline di Sardegna (N. 59). Presentazione, pag. 338 — discussione, 865 — votazione ed approvazione, 871.

Provvedimenti relativi al dazio consumo del comune di Napoli in occasione dell'Esposizione d'igiene (N. 64). Presentazione, pag. 515 — discussione, 570 — votazione ed approvazione, 614.

FINOCCHIETTI conte Francesco, senatore. Annunzio della sua morte e cenni necrologici, pagina 331.

FUSCO avv. comm. Salvatore, senatore. Partecipa alla discussione del disegno di legge contro i matrimoni illegali, pag. 1421.

GADDA avv. comm. Giuseppe, senatore. È eletto commissario della Cassa depositi e prestiti, pag. 277 — id. della Commissione permanente per l'esame dei trattati di commercio e le tariffe doganali, 334 — quale relatore sostiene la discussione del disegno di legge: Convenzione con la Società anonima commerciale italiana del Benadir (Somalia italiana) per la concessione della gestione delle città e dei territori del Benadir e del rispettivo *hinterland*, 307, 313, 316 — fa alcune osservazioni sul disegno di legge, n. 26 per la sistemazione delle contabilità comunali e provinciali, 353, 361, 362 — è

proclamato membro della Commissione permanente di finanze, 367 — partecipa alla discussione dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1899-900, 597, 598 — fa alcune osservazioni sullo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1899-900, 628, 630 — partecipa alla discussione delle riforme al regolamento interno del Senato, 723, 728 — id. id. del per la spedalità degli infermi poveri non appartenenti al comune di Roma ricoverati negli ospedali della capitale, 882, 889 —

INDICE

quale membro dell'Ufficio centrale che ha esaminato il disegno di legge: Modificazioni alle disposizioni della legge 30 marzo 1893, n. 173, concernenti le opere idrauliche di 3^a, 4^a e 5^a categoria, partecipa alla discussione del citato disegno di legge, 954, 1017, 1064, 1067, 1091, 1104 — interloquisce nella discussione del progetto di legge: Provvedimenti definitivi per gl'Istituti di previdenza del personale ferroviario, 1031, 1032 — parla nella discussione del progetto di legge: Modificazioni ed aggiunte alla legge 10 agosto 1884, n. 2644, sulle derivazioni di acque pubbliche, 1131, 1135, 1139, 1140, 1156, 1174, 1175, 1242 — id. della discussione del disegno di legge: Disposizioni sul credito provinciale e comunale, 1503.

GARELLI prof. comm. Felice, senatore. Chiede congedo, pag. 874.

GHIGLIERI S. E. conte Francesco, senatore. Regio decreto che lo nomina vice-presidente del Senato, pag. 10 — è eletto membro della Commissione per la verificaione dei titoli dei nuovi senatori, 33 — id. commissario di vigilanza al Fondo culto, 277.

GINISTRELLI Edoardo, senatore. Annunzio di una sua interpellanza così concepita: « Il sottoscritto chiede interpellare l'onorevole ministro di agricoltura sul sistema che vorrà tenere per l'acquisto dei cavalli riproduttori all'estero e sulle necessarie riforme direttive ed economiche nell'amministrazione dei Depositi stalloni dello Stato », pag. 40 — la svolge, 67 — replica sullo stesso argomento, 73, 75 — partecipa alla discussione del progetto di legge n. 13 sul ritardo dei treni, 163, 191 — id. dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio, 439, 449 — id. alla discussione di una interpellanza del senatore Cardarelli su alcune nomine per cattedre universitarie, 518, 535.

GRAVINA marchese comm. Luigi, senatore. È nominato questore del Senato, pag. 11.

GRAVINA DI MONTEVAGO, duca di S. Michele, principe Gaetano, senatore. Annunzio della sua morte e cenni necrologici, pag. 1163.

GRAZIA E GIUSTIZIA E CULTI. Stati di previsione: 1899-900 (Disegno di legge n. 14). Presentazione, pag. 191 — discussione, 537 — votazione ed approvazione, 610.

Disegni di legge:

Disposizioni contro i matrimoni illegali (N. 2). Presentazione, pag. 40 — discussione, 1205 — votazione ed approvazione, 1458.

Guarentigie della magistratura (N. 65) — Modificazioni all'ordinamento della magistratura (N. 66). (*Per deliberazione del Senato questi due disegni di legge furono deferiti all'esame di un solo Ufficio centrale composto dei senatori Inghillieri, presidente; Municchi, segretario; Saredo, Massabò, Gudda, Taiani, Gloria, Pascale, Santamaria-Niccolini e Parpaglia, presso il quale sono in esame*).

GUARNERI prof. avv. comm. Andrea, senatore. È nominato membro della Commissione per la verificaione dei titoli dei nuovi senatori, pag. 73 — fa alcune osservazioni nella discussione dell'indirizzo in risposta al discorso della Corona, 24, 62, 63.

GUERRA. Stati di previsione:

1898-99 (Disegno di legge n. 12). Presentazione, pag. 81 — discussione, 91 — votazione ed approvazione, 103.

Disegni di legge:

1899-900 (Disegno di legge n. 18). Presentazione, pag. 89 — discussione, 91 — votazione ed approvazione, 103.

Modificazioni alla legge sulle servitù militari (N. 7). Presentazione, pag. 66 — discussione, 101 — votazione ed approvazione, 103.

Passaggio dalla Regia marina al Regio esercito di talune categorie di militari in congedo (N. 8). Presentazione, pag. 66 — discussione, 313 — votazione ed approvazione, 366.

Conversione in legge del Regio decreto 20 settembre 1899, n. 372, concernente disposizioni per la leva della classe 1879 (N. 22). Presentazione, pag. 89 — discussione, 226 — votazione ed approvazione, 242.

Spese straordinarie da iscriversi nel bilancio della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1899 al 30 giugno 1900 (N. 23). Presentazione, pag. 89 — discussione, 298 — votazione ed approvazione, 324.

INDICE

Sistemazione degli ufficiali subalterni commissari (N. 43). Presentazione, pagina 282 — discussione, 322 — votazione ed approvazione, 324.

GUERRIERI-GONZAGA marchese comm. Carlo, senatore. È nominato segretario della Presidenza, pag. 11 — si dimette con lettera

da questa carica, 35 — con telegramma insiste nelle date dimissioni, 40 — è proclamato consigliere dell'amministrazione del fondo speciale per usi di beneficenza e di religione nella città di Roma, 277 — chiede congedo, 1137.

I

INDIRIZZO in risposta al discorso della Corona; lettura e relativa discussione e votazione, pag. 62, 63, 64.

INGHILLERI comm. Calcedonio, senatore. Partecipa alla discussione del disegno di legge contro i matrimoni illegali, pag. 1403.

INIZIATIVA PARLAMENTARE. Camera dei senatori.

Progetto di legge:

Provvedimenti per la Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai (N. 81), pag. 1163. (*In esame presso il relatore senatore Vacchelli*).

— Camera dei deputati.

Progetti di legge:

Riconoscimento dell'impresa dell'Agro romano come campagna nazionale (N. 6). Presentazione, pag. 65 — discussione, 90 — votazione ed approvazione, 100.

Aggiunta all'articolo 57 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849 (serie 3^a), per la tutela dell'igiene e della sanità pubblica (N. 14). Presentazione, pag. 86 — discussione, 225 — votazione ed approvazione, 240.

Disposizioni per estendere la giurisdizione del Circolo d'assise di Mantova a tutto il territorio della provincia di Mantova (N. 35). Presentazione, pag. 246 — discussione, 622 — votazione ed approvazione, 670.

INTERNO. Stati di previsione:

1899-900 (Disegno di legge n. 29). Presentazione, pag. 118 — discussione, 249 — votazione ed approvazione, 671.

Disegni di legge:

Istituzione dell'armadio farmaceutico nei comuni e nelle frazioni mancanti di farmacia (N. 3). Presentazione, pag. 40 —

discussione, 80 — votazione ed approvazione, 92.

Fabbricazione e vendita di vaccini, virus, siero e prodotti affini (N. 4). Presentazione, pag. 40 — discussione, 76 — votazione ed approvazione, 92.

Disposizioni intorno agli alienati ed ai manicomi (N. 5). Presentazione, pag. 40. (*Pronto per la discussione, relatore il senatore Tajani*).

Modificazioni agli articoli 28 e 31 della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza (N. 9). Presentazione, pag. 66 — discussione, 346 — votazione ed approvazione, 401.

Nuovo ruolo organico degli ufficiali di pubblica sicurezza (N. 25). Presentazione, pag. 89 — discussione, 246 — votazione ed approvazione, 271.

Sistemazione delle contabilità comunali e provinciali (N. 26). Presentazione, pagina 89 — discussione, 347 — votazione ed approvazione, 401.

Concessione a taluni comuni della provincia di Portomaurizio di un nuovo termine per l'esecuzione dei lavori contemplati dal rispettivo piano regolatore (N. 38). Presentazione, pag. 274 — discussione, 323 — votazione ed approvazione, 324.

Provvedimenti a favore del comune di Comacchio (N. 39). Presentazione, pagina 274 — discussione, 866 — votazione ed approvazione, 871.

Prostiti per esecuzione di opere concernenti la pubblica igiene e per la derivazione e condotta di acque potabili (N. 50). Presentazione, pag. 297 — discussione, 376 — votazione ed approvazione, 404.

INDICE

Disposizioni sui segretari ed altri impiegati comunali e provinciali (N. 51). Presentazione, pag. 297. (*In esame presso l'Ufficio centrale composto dei senatori Balestra, presidente; Roux, segretario; Paternò, Serena e Codronchi*).

Provvedimenti per la spedalità degli infermi poveri non appartenenti al comune di Roma ricoverati negli ospedali della capitale (N. 55). Presentazione, pag. 297 — discussione, 877 — votazione ed approvazione, 916.

Disposizioni sui ruoli organici delle amministrazioni dello Stato (N. 58). Presentazione, pag. 338. (*In esame presso la Commissione di finanze, relatore il senatore Ricotti*).

Scioglimento dei Consigli comunali e provinciali (N. 61). Presentazione, pag. 457 — discussione, 979 — votazione ed approvazione, 1020.

Pensione alla famiglia del delegato di pubblica sicurezza Mauro Gherghi, morto per causa di servizio (N. 77). Presentazione, pag. 941 — discussione, 1086 — votazione ed approvazione, 1109.

Stato degli impiegati civili (N. 78). Presentazione, pag. 992. (*Da esaminarsi dagli Uffici*).

Disposizioni sulle spese di spedalità (N. 79). Presentazione, pag. 1138. (*In esame presso l'Ufficio centrale composto dei senatori Massarucci, Lucchini, Balestra, Roux e Pascale*).

Ordinamento del servizio di assistenza degli esposti (N. 80). Presentazione, pagina 1138. (*In esame presso l'Ufficio centrale composto dei senatori Teti, Lucchini, Cefaly, Roux e Durante*).

INTERPELLANZE:

del senatore Roux al ministro della pubblica istruzione, sopra la pubblicazione di un elenco generale dei libri di testo approvati per le scuole elementari e sopra la obbligatorietà di due testi speciali. Annunzio, pag. 13 — svolgimento, 41;

del senatore Codronchi al ministro della pubblica istruzione, intorno a due libri di testo per le scuole in alcune provincie del Regno. Annunzio, pag. 13 — svolgimento, 134.

dei senatori Lampertico e Pellegrini al ministro della pubblica istruzione, per conoscere quali provvedimenti abbia presi e intenda di prendere per il trasferimento della biblioteca Marciana in più adatta sede. Annunzio, pag. 35 — svolgimento, p. 41.

Del senatore Ginistrelli al ministro di agricoltura, sul sistema che vorrà tenere per l'acquisto dei cavalli riproduttori all'estero e sulle necessarie riforme direttive ed economiche nell'amministrazione dei depositi stalloni dello Stato. Annunzio, pag. 40 — svolgimento, p. 67.

del senatore Odescalchi al presidente del Consiglio ed al ministro degli affari esteri, sull'indirizzo che intendono dare ai nostri rapporti con la repubblica Argentina nell'intento di sviluppare gli interessi comuni ai due paesi. Presentazione, pag. 66 — svolgimento, 282.

del senatore Beltrani-Scalia al ministro guardasigilli, per conoscere se in seguito all'ordinanza di non luogo a procedere, emessa dalla Camera di consiglio del tribunale di Roma a riguardo della Società di navigazione generale italiana, egli sappia che il pubblico Ministero o la detta Società intenda procedere contro gli autori delle denunzie, perchè l'azione della giustizia abbia completo svolgimento. Annunzio, pag. 86. (*Non accettata dal Governo*).

del senatore Pellegrini al presidente del Consiglio, ministro dell'interno, su la legalità di alcuni articoli del regolamento per la esecuzione della legge comunale e provinciale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 novembre 1899, n. 273, e sulla loro conciliabilità con l'autonomia lasciata ai corpi amministrativi locali dalle vigenti leggi. Annunzio, pag. 89 — svolgimento, 106.

del senatore Beltrani-Scalia al presidente del Consiglio, ministro dell'interno, per sapere se e quali provvedimenti il Governo crede di dover prendere allo scopo di mettere riparo ai mali che travagliano soprattutto la provincia di Palermo e che ogni giorno vengono maggiormente in luce. Annunzio, pag. 330 — svolgimento, 459.

del senatore Cardarelli al ministro della pubblica istruzione, su talune nomine per

INDICE

cattedre universitarie e su talune concessioni negli esami universitari, che ledono la legge. Annunzio, pag. 331 — svolgimento, 501.

del senatore Vacchelli al ministro del tesoro, sui provvedimenti richiesti dalle attuali condizioni della nostra circolazione cartacea. Annunzio, pag. 370 — svolgimento, 479.

del senatore D'Antona al ministro della pubblica istruzione, sui motivi che hanno dato occasione agli ultimi disordini universitari e sui provvedimenti che il ministro ha creduto impartire. Annunzio, pagina 479 — svolgimento, 519.

del senatore Pasolini al ministro della guerra, intorno al troppo frequente rifiuto di riconoscere le malattie accusate dai sol-

dati finchè la loro evidenza non s'imponga per eccessiva gravità. Annunzio, pag. 875 — svolgimento, 974.

ISTRUZIONE PUBBLICA. Stati di previsione:

1899-900 (Disegno di legge N. 68). Presentazione, pag. 622 — discussione, 692 — votazione ed approvazione, 735.

Disegni di legge:

Stipendi dei professori delle Scuole e degli Istituti tecnici ed altri provvedimenti (N. 15). Presentazione, pag. 89 — discussione, 899 — votazione ed approvazione, 957.

Acquisto dei quadri e degli oggetti d'arte dell'Arcispedale di Santa Maria Nuova in Firenze a favore di detta città (N. 76). Presentazione, pag. 884 — discussione, 1085 — votazione ed approvazione, 1109.

L

LACAVA avv. comm. Pietro, deputato. Ministro dei lavori pubblici. (V. *ministro dei lavori pubblici*).

LAMPERTICO comm. Fedele, senatore. Membro della Commissione di vigilanza sulla circolazione e sugli istituti di emissione (sessione precedente). È eletto membro della Commissione permanente per l'esame dei trattati di commercio e le tariffe doganali, pag. 34 — annunzio di una sua interpellanza presentata anche a nome del senatore Pellegrini, così concepita: « I sottoscritti chiedono di interpellare il ministro della pubblica istruzione quali provvedimenti egli abbia preso e intenda di prendere per il trasferimento della biblioteca Marciana in più adatta sede », 35 — si riserva di svolgerla in una prossima seduta del Senato, 35 — la svolge, 53 — ringrazia il ministro per le spiegazioni avute, 57 — si associa alla commemorazione del senatore Fano, 159 — partecipa alla discussione della riforma al Regolamento interno del Senato, 727, 728, 729 — si dimette da membro della Commissione per la vigilanza sulla circolazione e sugli istituti di emissione, 1114.

LANCIA DI BROLO marchese comm. Corrado, senatore. Membro della Commissione di vi-

gilanza sulla circolazione e sugli istituti di emissione (sessione precedente). È proclamato commissario alla Cassa depositi e prestiti, pag. 277 — dichiara che si asterrà dalla votazione sul progetto di legge che riguarda provvedimenti per le Casse di previdenza del personale ferroviario, 863, 1049.

LANZARA avv. comm. Giuseppe, senatore. Quale ff. di relatore sostiene la discussione del progetto di legge: « Modificazioni agli articoli 28 e 31 della legge sugli ufficiali di pubblica sicurezza », pag. 346 — è proclamato membro di sorveglianza al debito pubblico, 366 — fa alcune osservazioni in occasione della discussione del disegno di legge: « Autorizzazione di spese per diverse opere pubbliche, e determinazione degli stanziamenti nella parte straordinaria del bilancio dei lavori pubblici durante il quadriennio finanziario dal 1899-900 al 1902-003 », 654, 669.

LA RUSSA comm. Leonardo, senatore. Annunzio della sua morte e cenni necrologici, pag. 429.

LAVORI PUBBLICI. Stati di previsione:

1899-900 (Disegno di legge N. 67). Presentazione, pag. 601 — discussione, 623 — votazione ed approvazione, 670.

INDICE

Disegni di legge:

Provvedimenti di polizia ferroviaria riguardanti i ritardi dei treni (N. 13). Presentazione, pag. 66 — discussione, 120 — votazione ed approvazione, 218.

Autorizzazione di spese per diverse opere pubbliche e determinazione degli stanziamenti nella parte straordinaria del bilancio dei lavori pubblici durante il quadriennio finanziario dal 1899-900 al 1902-903 (N. 27). Presentazione, pag. 105 — discussione, 654 — votazione ed approvazione, 735.

Provvedimenti definitivi per gli istituti di previdenza del personale ferroviario (N. 28). Presentazione, pag. 105 — discussione, 826 — votazione ed approvazione, 863. (1)

Modificazioni ed aggiunte alla legge 10 agosto 1884, n. 2644, sulle derivazioni di acque pubbliche (N. 31). Presentazione, pag. 133 — discussione, 1117 — votazione ed approvazione, 1262.

Proroga dei provvedimenti degli articoli 3 e 6 della legge 15 agosto 1897,

(1) Questo disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, fu modificato dal Senato nelle sedute del 28 febbraio e 1° marzo 1900, e dopo altre modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati, fu approvato dal Senato il 28 marzo 1900 sotto il N. 28 B. Presentazione, pag. 939 — discussione 1021 — votazione ed approvazione, 1350.

n. 383, a favore degli istituti ferroviari di previdenza (N. 42). Presentazione, pag. 277 — discussione, 282 — votazione ed approvazione, 296.

Convalidazione dei Decreti Reali 25 agosto e 23 ottobre 1899, coi quali fu autorizzato il prelevamento di somme necessarie per alcune spese ferroviarie dai fondi approvati colle leggi 12 luglio 1894, n. 318 e 30 giugno 1896, n. 251, pei titoli di cui al n. 81 della tabella annessa alla prima delle citate leggi (cap. 260 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici 1899-900) (N. 56). Presentazione, pag. 323 — discussione, 372 — votazione ed approvazione, 404.

Modificazioni alle disposizioni della legge 30 marzo 1893, n. 173, concernenti le opere idrauliche di 3^a, 4^a e 5^a categoria (N. 57). Presentazione, pag. 323 — discussione, 1055 — votazione ed approvazione, 1110.

Provvedimenti a favore dei danneggiati dalle alluvioni e frane dell'ultimo trimestre 1899 (N. 75). Presentazione, pag. 875 — discussione, 1053 — votazione ed approvazione, 1109.

LEVI barone comm. Ulderico. È nominato membro della Commissione pei decreti registrati con riserva, pag. 994.

LOVERA DI MARIA conte avv. Ottavio, senatore. Annunzio della sua morte e cenni necrologici, pag. 497.

M

MANGILLI comm. avv. Antonio, senatore. Annunzio della sua morte e cenni necrologici, pag. 1115.

MARINA. Stati di previsione:

1899-900 (Disegno di legge N. 10). Presentazione, pag. 89 — discussione, 227 — votazione ed approvazione, pag. 242.

Disegni di legge:

Conversione in legge del Regio Decreto 23 settembre 1899, n. 373, per disposizioni speciali per la leva di mare della classe 1879 (N. 21), Presentazione, pag. 89 — discussione, 225 — votazione ed approvazione, 241.

Norme per il reclutamento e l'avanzamento degli assistenti di 1^a e 2^a classe del Corpo del genio navale (N. 49). Presentazione, pag. 295 — discussione, 457 — votazione ed approvazione, 473.

MARIOTTI avv. comm. Filippo, senatore. È proclamato segretario della Presidenza, pag. 11.

MASSABÒ avv. comm. Vincenzo, senatore. Prende parte alla discussione del disegno di legge sul ritardo dei treni, pag. 148 — fa alcune osservazioni sul progetto di legge: autorizzazione di spese per diverse opere pubbliche, e determinazione degli stanziamenti

INDICE

- nella parte straordinaria del bilancio dei lavori pubblici durante il quadriennio finanziario dal 1899-900 al 1902-903, 655 — partecipa alla discussione del disegno di legge contro i matrimoni illegali, 1303, 1448, 1451, 1457.
- MAZZOLANI** barone avv. Carlo, senatore. Partecipa alla discussione del disegno di legge sullo scioglimento dei Consigli provinciali e comunali, pag. 987, 991.
- MEDICI** marchese comm. Luigi, senatore. Chiede congedo, pag. 789.
- MESSEDAGLIA** dott. comm. Angelo, senatore. È nominato membro della Commissione per la biblioteca, pag. 34.
- MEZZACAPO S. E.** comm. Carlo, senatore, è proclamato membro della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, pag. 33 — id. id. della Commissione di finanza, 34 — chiede congedo, pag. 1401.
- MEZZANOTTE** comm. Camillo, senatore. È chiamato a fungere da segretario provvisorio della Presidenza, pag. 9 — è nominato membro della Commissione permanente di finanza, 34 — chiede congedo, 331, 457 — è proclamato membro della Commissione per i decreti registrati con riserva, 994.
- MICELI** comm. Luigi, senatore. Parla sul disegno di legge: Estensione del servizio di navigazione affidato alla Società *Puglia* nell'Adriatico, pag. 222, 224 — È nominato membro della Commissione per l'esame dei disegni di legge sui trattati internazionali, 995 — id. id. contro i matrimoni illegali, 1125.
- MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO** (Salandra comm. dott. Antonio, deputato). Risponde ad una interpellanza del senatore Ginistrelli sul sistema che si terrà per l'acquisto dei cavalli riproduttori all'estero e sulle necessarie riforme direttive ed economiche nell'amministrazione dei Depositi stalloni dello Stato, pag. 73 — difende lo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1899-900 del suo dicastero, 413, 421, 436, 444, 445.
- MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI** (Visconti Venosta marchese Emilio, senatore). A nome del Governo si associa alle parole di compianto dette dal Presidente in onore dei senatori defunti, pag. 29 — prega il senatore Odescalchi di consentire di fissare d'accordo con lui e con la Presidenza del Senato il giorno per lo svolgimento di una interpellanza da questi presentata, 66 — propone sia svolta nella tornata di lunedì prossimo, 140 — risponde alla detta interpellanza del senatore Odescalchi così concepita: « Il sottoscritto chiede d'interpellare il presidente del Consiglio ed il ministro degli affari esteri sull'indirizzo che intendono dare ai nostri rapporti colla Repubblica Argentina nell'intento di sviluppare gl'interessi comuni ai due paesi », 290 — sostiene la discussione del disegno di legge: « Convenzione con la Società anonima italiana del Benadir (Somalia italiana) per la concessione della gestione delle città e dei territori del Benadir e del rispettivo "hinterland" » (N. 24), 311 — difende lo stato di previsione della spesa del suo dicastero per l'esercizio finanziario 1899-900, 592, 598 — si associa, anche a nome del presidente del Consiglio, alle parole dette dal presidente in memoria del senatore Avogadro di Quaregna, 601 — a nome del Governo si associa all'omaggio reso dal presidente alla memoria dei senatori Vigliani e Beltrami, 621.
- MINISTRO DELLE FINANZE** (Carmine ing. comm. Pietro, deputato). Sostiene la discussione del disegno di legge: « Concessione di due lotterie, in esenzione da tasse, a favore dell'Esposizione d'igiene in Napoli e della Esposizione agricolo-industriale in Verona, e disposizioni intese a disciplinare per l'avvenire le concessioni di tombole e lotterie », pag. 365 — difende lo stato di previsione della spesa del suo dicastero, per l'esercizio finanziario 1899-900, 382, 387 — sostiene la discussione del disegno di legge sulla fabbricazione dello zucchero indigeno, 742, 773, 778, 793, 794 — id. del disegno di legge sulle rivendite dei sali e tabacchi, 819, 820, 823, 824, 825 — partecipa alla discussione del disegno di legge sulle derivazioni delle acque pubbliche, 1132, 1133, 1143, 1149, 1167, 1172, 1174, 1175, 1178, 1181, 1192 — accetta la presa in considerazione di un disegno di legge d'iniziativa del senatore Vacchelli, relativo a « Prov-

INDICE

vedimenti per la Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai », 1461.

MINISTRO DI GRAZA E GIUSTIZIA (Bonasi conte professor Adeodato, senatore):

Comunicherà al ministro della pubblica istruzione il testo di due interpellanze dei senatori Roux e Codronchi pag. 13 — riferisce che il ministro dell'istruzione pubblica risponderà alle interpellanze dei senatori Roux e Codronchi e a quelle dei senatori Lampertico e Pellegrini nella prossima seduta pubblica del Senato, 35 — dichiara che non può accettare un'interpellanza del senatore Beltrani-Scalia, 86 — si associa alla commemorazione fatta dal presidente del senatore Emanuele Ruspoli, 88 — farà noto al presidente del Consiglio il testo di una interpellanza del senatore Pellegrini, 90 — si associa alla commemorazione del senatore Fano, 158 — difende in unione al ministro dei lavori pubblici il disegno di legge n. 13 sul ritardo dei treni, 210 — a nome del Governo si associa alla commemorazione del senatore Lovera Di Maria, 408 — difende davanti al Senato lo stato di previsione della spesa del suo dicastero per l'esercizio finanziario 1899-900, 538, 548, 553, 556 — id. il disegno di legge: Disposizioni contro i matrimoni illegali, 1205, 1385, 1405, 1428, 1436, 1440, 1449, 1453, 1455, 1456, 1457.

MINISTRO DELLA GUERRA (Mirri comm. Giuseppe, tenente generale, senatore).

Difende il disegno di legge: Riconoscimento dell'impresa dell'Agro romano come campagna nazionale, pag. 91.

— Pelloux comm. Luigi, presidente del Consiglio (*interim*):

Risponde alla seguente interpellanza del senatore Pasolini: « Il senatore Pasolini chiede d'interpellare il ministro della guerra intorno al troppo frequente rifiuto di riconoscere le malattie accusate dai soldati, finchè la loro evidenza non si imponga per eccessiva gravità, pag. 976, 978.

— Ponza di San Martino, conte Coriolano. Annunzio della sua nomina a ministro della guerra, pag. 1114.

MINISTRO DELL'INTERNO (V. anche *Presidente del Consiglio*). (Pelloux comm. Luigi, senatore):

Comunicherà al ministro di agricoltura, industria e commercio una interpellanza del senatore Ginistrelli, pag. 40 — sostiene la discussione del progetto di legge: Fabricazione e vendita di vaccini, virus, sieri e prodotti affini, 79 — accetta una interpellanza del senatore Pellegrini, 100 — risponde alla detta interpellanza del seguente tenore: « Il sottoscritto domanda di interpellare l'onorevole presidente del Consiglio, ministro dell'interno, sopra la legalità di alcuni articoli del regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 novembre 1899, n. 273, e sulla loro conciliabilità con l'autonomia lasciata ai corpi amministrativi locali dalle vigenti leggi », 116 — difende il disegno di legge, n. 25: Nuovo ruolo organico degli ufficiali di pubblica sicurezza, 248 — id. lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1899-900, 250, 252, 253, 261, 265 — accetta una interpellanza del senatore Beltrani-Scalia, 331 — sostiene la discussione del progetto di legge: Modificazioni agli articoli 28 e 31 della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, 316 — id. la discussione del progetto di legge: Sistemazione delle contabilità comunali e provinciali, 317, 350, 353, 355, 357, 359, 360, 361, 362, 363, 364 — dichiara che il ministro della pubblica istruzione è malato e che quindi non può rispondere ad una interpellanza del senatore Cardarelli, 369, 870 — risponde ad una interpellanza a lui rivolta dal senatore Beltrani-Scalia sulle condizioni di Palermo, 471, 472 — fa alcune osservazioni sul giorno in cui potrà essere svolta la citata interpellanza del senatore Cardarelli al ministro della pubblica istruzione, 473, 477, 478, 479 — darà comunicazione al suo collega della pubblica istruzione di una interpellanza presentata dal senatore d'Antona, 479 — sostiene la discussione del disegno di legge sullo scioglimento dei Consigli provinciali e comunali, 985, 988, 991 — partecipa al Senato le nomine: a ministro della guerra del te-

INDICE

nente generale conte Coriolano Ponza di San Martino, ed a sottosegretario di Stato, per lo stesso dicastero, del maggior generale Bonaventura Zanelli, 1114 — si associa, a nome del Governo, alle nobili parole pronunciate dal presidente dal Senato in commemorazione del senatore Mangilli, 1115 — dà alcune informazioni di fatto al senatore Pasolini 1116 — difende il disegno di legge contro i matrimoni illegali, 1429.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA (Baccelli professore comm. Guido, deputato):

Risponde ad una interpellanza del senatore Roux sui libri di testo, 50 — id. dei senatori Lampertico e Pellegrini sulla biblioteca Marciana di Venezia, 56 — id. ad altra interpellanza del senatore Codronchi sui libri di testo, 138 — id. ad altra interpellanza del senatore Cardarelli su talune nomine per cattedre universitarie e su talune concessioni, negli esami universitari, che ledono la legge », 408, 511, 512, 523 — sostiene la discussione dello stato di previsione della spesa del suo dicastero, per l'esercizio finanziario 1899-1900, 698, 705, 713 — id. la discussione del disegno di legge, n. 15: Stipendio dei professori delle scuole e degli istituti tecnici ed altri provvedimenti, 899, 907, 908, 912, 914, 920, 928, 929, 931, 939.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI (Lacava comm. Pietro, deputato):

Difende il disegno di legge, n. 13, sui ritardi dei treni, pag. 201, 214, 216 — prega il Senato di voler discutere prima dell'interpellanza del senatore Odescalchi il progetto di legge per proroga dei provvedimenti sugli Istituti ferroviari, 282 — difende lo stato di previsione della spesa del suo dicastero, per l'esercizio finanziario 1899-1900, 629, 630, 651 — sostiene la discussione del disegno di legge: Autorizzazione di spese per diverse opere pubbliche, e determinazione degli stanziamenti nella parte straordinaria del bilancio dei lavori pubblici durante il quadriennio finanziario dal 1899-1900 al 1902-1903, 659, 669, 675, 676 — sostiene la discussione del disegno di legge sugli Istituti di previdenza del personale ferroviario, 826, 840, 843, 845, 847, 854, 1025, 1029 — id. la discussione del disegno

di legge: Modificazioni alle disposizioni della legge 30 marzo 1893, n. 173, concernenti le opere idrauliche di 3^a, 4^a e 5^a categoria, 951, 1057, 1081, 1090, 1093 — si associa, a nome del Governo, alle nobili parole pronunciate dal presidente in memoria del senatore Nunziante, 999 — in unione del ministro delle poste e telegrafi difende il disegno di legge sui servizi postali e commerciali marittimi 1033, 1096, 1097, 1098, 1107 — accetta che la discussione sul disegno di legge, n. 31 avvenga sul controprogetto dell'Ufficio centrale, 1117 — sostiene la discussione del detto disegno di legge: Modificazioni ed aggiunte alla legge 10 agosto 1884, n. 2614, sulle derivazioni di acque pubbliche (n. 31), 1123, 1131, 1135, 1140, 1142, 1143, 1145, 1147, 1161, 1180, 1181, 1183, 1185, 1190, 1191, 1194, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201.

MINISTRO DELLA MARINA (Bettolo comm. Giovanni, contrammiraglio, deputato):

Difende lo stato di previsione della spesa del suo dicastero per l'esercizio finanziario 1899-1900, pag. 230, 234.

MINISTRO DELLE POSTE E TELEGRAFI (Di San Giuliano marchese Antonino, deputato):

Difende il disegno di legge: Estensione del servizio di navigazione affidato alla Società « Puglia » nell'Adriatico, pag. 223 — sostiene la discussione del disegno di legge: Modificazioni dei servizi postali e commerciali marittimi, 1032, 1036, 1041.

MINISTRO DEL TESORO (Boselli avv. comm. Paolo, deputato):

Sostiene la discussione del progetto di legge: Aumento di stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per spesa inerente alla costruzione ed ampliamento degli Istituti di chimica annessi alla regia Università di Torino, pag. 275 — id. id. proroga del corso legale dei biglietti degli Istituti di emissione, 320 — difende il disegno di legge: Stato di previsione della spesa pel Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1899-1900, 378, 381 — risponde ad una interpellanza del senatore Vacchelli sulle condizioni della nostra circolazione cartacea, 485, 494 — partecipa alla discussione del disegno di legge sui provve-

INDICE

dimenti per le casse di previdenza del personale ferroviario, 858, 861 — comunicherà al presidente del Consiglio, *interim* per la guerra, una interpellanza del senatore Pasolini, 875 — a nome del Governo si associa alla commemorazione dei senatori Bruno e Colonna di Stigliano, 877 — sostiene la discussione del disegno di legge per spese di spedalità a Roma, 884, 887, 889, 891, 892, 893 — difende il disegno di legge: disposizioni sul credito comunale e provinciale, 1479, 1494, 1506.

MODIFICAZIONI AL REGOLAMENTO INTERNO DEL SENATO (Stampato n. III). Discussione, pag. 721 — votazione, 737.

MUNICCHI comm. Carlo, senatore. Partecipa alla discussione sulle modificazioni proposte al regolamento interno del Senato, pag. 730, 732, 733, 734, 735 — id. id. del disegno di legge: scioglimento dei consigli provinciali e comunali, 979, 983, 989 — fa alcune osservazioni sul disegno di legge: disposizioni sul credito comunale e provinciale, 1500.

N

NEGRI dott. comm. Gaetano, senatore. Parla sul disegno di legge contro i matrimoni illegali, pag. 1292.

NEGROTTO-CAMBIASO marchese Lazzaro, senatore. Partecipa alla discussione di una interpellanza del senatore Ginistrelli al ministro di agricoltura sul sistema che vorrà tenere per l'acquisto dei cavalli riproduttori all'estero e sulle necessarie riforme direttive ed economiche nell'amministrazione dei Depositi stalloni dello Stato, pag. 72 — id. id. del disegno di legge: Stato di pre-

visione del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1899-900, 227, 234 — propone che il Senato anticipi l'ora della sua riunione in seduta pubblica, 278.

NIGRA S. E. conte Costantino, senatore. Impedito di assistere alla precedente seduta del Senato, si associa alla commemorazione del senatore Costantino Ressman, pag. 39.

NUNZIANTE S. E. Antonio, senatore. Annunzio della sua morte e cenni necrologici, pagina 998.

O

ODESCALCHI principe Baldassarre, senatore. Presenta una sua interpellanza così concepita: « Il sottoscritto chiede di interpellare il presidente del Consiglio ed il ministro degli affari esteri sull'indirizzo che intendono dare ai nostri rapporti colla Repubblica Argentina nell'intento di sviluppare gli interessi comuni ai due paesi », pag. 66 — partecipa alla discussione di una interpellanza del senatore Ginistrelli al ministro di agricoltura sul sistema che vorrà tenere per l'acquisto di cavalli riproduttori all'estero e sulle necessarie riforme direttive ed economiche nell'amministrazione dei Depositi stalloni dello Stato, 71, 95 —

svolge la sua interpellanza al presidente del Consiglio ed al ministro degli affari esteri, 283, 294 — parla sullo stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, per l'esercizio finanziario 1899-900, 411, 420 — id. sullo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1899-900, 584.

OMAGGI (Elenco di), pag. 37, 189, 777, 993, 1161, 1345.

ONORANZE:

Il Senato, in segno di lutto, e su proposta del presidente, scioglie la seduta per la morte del senatore Farini, pag. 325.

(Vedi anche *Deputazioni del Senato*).

INDICE

ORDINI DEL GIORNO:

dell' Ufficio centrale dopo la discussione del disegno di legge: Modificazioni agli articoli 28 e 31 della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza:

« Il Senato invita l'onorevole ministro dell'interno a presentare al più presto le disposizioni emesse pel riordinamento degli uffici, dei funzionari e degli agenti di pubblica sicurezza nella capitale del Regno », pag. 346;

della Commissione permanente di finanze prima della discussione dei capitoli del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1899-900:

« Il Senato piglia atto delle dichiarazioni del ministro del tesoro sulle anticipazioni di sovrimposte da parte delle ricevitorie provinciali, e passa all'ordine del giorno », pag. 381;

della Commissione permanente di finanze dopo la discussione generale del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1899-900:

« Il Senato invita il ministro guardasigilli ad eliminare i capitoli 8 e 23 dello stato di prima previsione del prossimo esercizio finanziario », pag. 556.

della Commissione permanente di finanze dopo l'approvazione degli articoli 7 e 9 del disegno di legge: Autorizzazione di spese per diverse opere pubbliche, e determinazione degli stanziamenti nella parte straordinaria del bilancio dei lavori pubblici durante il quadriennio finanziario dal 1899-900 al 1902-903:

« I. - Il Senato prende atto dell'impegno assunto dal Governo di non considerare adempiuta la condizione stabilita nell'art. 7, se non quando il versamento dovuto dalle Società esercenti le reti ferroviarie venga fatto a fondo perduto.

« II. - Il Senato prende atto dell'impegno assunto dal Governo di dichiarare nelle Convenzioni autorizzate dall'art. 9 del disegno di legge, che l'annualità in esso indicata non sarà soggetta alle disposizioni degli articoli 24, 27 e 21 dei rispettivi con-

tratti per l'esercizio delle reti Mediterranee, Adriatica e Sicula, solo in quanto venga effettivamente spesa nelle rinnovazioni a periodi delle parti di materiale a cui si riferisce l'allegato C dei capitoli annessi ai contratti di esercizio, oppure erogata alla fine del contratto nel compensare allo Stato nella riconsegna del materiale rotabile il deprezzamento conseguente alle rinnovazioni ancora non maturate », pag. 678;

dell' Ufficio centrale dopo l'approvazione degli articoli del disegno di legge: Stipendi dei professori delle scuole e degli Istituti tecnici ed altri provvedimenti:

« Il Senato invita il Governo a trasformare in altre scuole più rispondenti ai bisogni dei singoli luoghi, quelle che l'esiguo numero degli alunni, nell'ultimo quinquennio abbia dimostrato superflue; e se la trasformazione non sia possibile, a sopprimerle », pag. 939.

dell' Ufficio centrale dopo l'approvazione degli articoli del disegno di legge: Scioglimento dei Consigli comunali e provinciali:

« Il Senato invita il Governo a presentare un disegno di legge sul rinnovamento parziale dei Consigli comunali e provinciali al fine di evitare i mutamenti troppo rapidi nella composizione dei Consigli », pagina 992.

dell' Ufficio centrale dopo la discussione degli articoli del disegno di legge: Disposizioni sul credito comunale e provinciale:

« Il Senato invita il Governo del Re a voler provvedere col regolamento:

« 1° Che la Commissione nell'esercizio dei poteri ad essa attribuiti dagli articoli 3, 7 e 8 della legge debba valersi dei prefetti e delle Giunte provinciali amministrative e sentirne il parere;

« 2° Che le provincie e i comuni, i quali non abbiano ancora ecceduto il limite legale della sovrimposta ed abbiano tuttavia sospeso i pagamenti, non possono essere considerati insolventi agli effetti dell'art. 3, se non quando sia dimostrato, che, anche portando la sovrimposta e le altre tasse alla massima altezza tollerabile, essi sa-

INDICE

rebbero nella impossibilità di adempiere le proprie obbligazioni;

« 3° Che nel caso preveduto dal capoverso dell'art. 4 con la Cassa depositi e prestiti ed ammessi al riscatto, non possano mai essere ridotti per transazione;

« 4° Che nell'esecuzione dell'art. 10 sia contenuta nei più stretti confini la facoltà di trasferire alla Commissione i poteri attualmente affidati alle autorità locali », pag. 1507.

P

PAGANO-GUARNASCHELLI S. E. Giambattista, senatore. Quale relatore sostiene la discussione del disegno di legge: Istituzione dell'armadio farmaceutico nei comuni e nelle frazioni mancanti di farmacia, pag. 81.

PARPAGLIA avv. comm. Salvatore, senatore. Fa alcune osservazioni sull'art. 60 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1899-900, pag. 629.

PASCALE S. E. Emilio, senatore. Partecipa alla discussione del disegno di legge contro i matrimoni illegali, pag. 1209, 1146.

PASOLINI conte Pier Desiderio, senatore. Chiede congedo, pag. 93 — annunzio di una sua interpellanza così concepita: « Il senatore Pasolini chiede d'interpellare il ministro della guerra intorno al troppo frequente rifiuto di riconoscere le malattie accusate dai soldati, finchè la loro evidenza non si imponga per eccessiva gravità », 875 — la svolge, 974, 977, 978 — ringrazia il ministro dell'interno delle informazioni avute, 1116.

PATERNO DI SESSA prof. comm. Emanuele, senatore. È chiamato a fungere da segretario provvisorio della Presidenza, pag. 9 — nominato membro della Commissione permanente di finanze, 34 — id. della Commissione di contabilità interna, 34 — prega il Senato di non accettare le dimissioni del senatore Guerrieri-Gonzaga da segretario dell'ufficio di Presidenza, 35 — partecipa alla discussione del progetto di legge: Fabbricazione e vendita di vaccini, virus, sieri e prodotti affini », 77, 78, 79 — id. quale relatore alla discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1899-900, 249, 252 —

id. alla discussione di una interpellanza da senatore Beltrani Scalia diretta al presidente del Consiglio, ministro dell'interno, sulle condizioni della provincia di Palermo, 470 — id. id. delle modificazioni proposte al regolamento interno del Senato, 734 — id. id. del disegno di legge per la fabbricazione dello zucchero indigeno, 791.

PATERNOSTRO dott. comm. Francesco, senatore. Partecipa alla discussione di una interpellanza del senatore Beltrani Scalia al presidente del Consiglio, ministro dell'interno, sulle condizioni della provincia di Palermo, pag. 468 — id. id. del disegno di legge contro i matrimoni illegali, 1426, 1429.

PECILE avv. comm. Gabriele Luigi, senatore. Partecipa alla discussione del disegno di legge sulle rivendite dei sali e tabacchi, pag. 817, 820.

PEIROLERI nobile (dei baroni) avv. Augusto, senatore. Chiede congedo, pag. 345.

PELLEGRINI avv. comm. Clemente, senatore. Annunzio di una sua interpellanza presentata in unione del senatore Lampertico del seguente tenore: « I sottoscritti chiedono di interpellare il ministro della pubblica istruzione quali provvedimenti egli abbia preso e intenda di prendere per il trasferimento della biblioteca Marciana in più adatta sede », pag. 35 — partecipa alla discussione del disegno di legge: Istituzione dell'armadio farmaceutico nei comuni e nelle frazioni mancanti di farmacia, 81 — annunzio di una sua interpellanza così concepita: « Il sottoscritto domanda di interpellare il presidente del Consiglio, ministro dell'interno, sopra la legalità di alcuni articoli del regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 23 novem-

INDICE

- bre 1899, n. 273, e sulla loro conciliabilità con l'autonomia lasciata ai corpi amministrativi locali dalle vigenti leggi», 89 — accetta che lo svolgimento della sua interpellanza sia rinviato, 101 — la svolge, 106 — ringrazia il presidente del Consiglio delle risposte avute, 119 — quale relatore prende parte alla discussione del disegno di legge, n. 13, pel ritardo dei treni, 164, 185, — fa alcune osservazioni sul disegno di legge per spese di spedalità per Roma, 891, 892, — id. id. per lo stipendio dei professori degli istituti tecnici, 920, 922, 925, 928, 931 — parla sul disegno di legge per provvedimenti per gli istituti di previdenza del personale ferroviario ritornato modificato dalla Camera, 1029, 1030 — id. sul disegno di legge per modificazioni ai servizi postali marittimi, 1035, 1039 — id. sul disegno di legge: Modificazioni alle disposizioni della legge 30 marzo 1893, n. 173, concernenti le opere idrauliche di 3^a, 4^a e 5^a categoria, 1074, 1081, 1087, 1089, 1092, 1094, 1098, 1098, 1103 — id. sul disegno di legge per derivazione delle acque pubbliche, 1142, 1183, 1185, 1190, 1193, 1195, 1197, 1198, 1202 — id. sul disegno di legge contro i matrimoni illegali, 1273 — id. sul disegno di legge: Disposizioni sul credito comunale e provinciale, 1470, 1488, 1494, 1497.
- PELLOUX S. E.** comm. Luigi, tenente generale, senatore (presidente del Consiglio dei ministri e ministro dell'interno). V. *Presidente del Consiglio ed anche ministro dell'interno*.
- PESSINA** avv. prof. comm. Enrico, senatore. Decreto di nomina a vice-presidente del Senato pag. 10 — si associa, a nome del Foro napoletano, alla commemorazione del senatore Nunziante, 999.
- PETIZIONI** (Sunto di) pag. 33, 85, 93, 245, 281, 329, 429, 497, 517, 557, 617, 673, 873, 1113.
- PIERANTONI** prof. avv. comm. Augusto, senatore. Partecipa alla discussione del disegno di legge: Convenzione con la Società anonima italiana del Benadir (Somalia italiana) per la concessione della gestione della città e dei territori del Benadir e del rispettivo *hinterland*, pag. 307, 314 — chiede congedo, 345 — fa alcune osservazioni sul disegno di legge sulla produzione del zucchero indigeno, 790 — partecipa alla discussione del disegno di legge n. 15, stipendio dei professori delle scuole e degli istituti tecnici, 899, 909, 927 — id. del disegno di legge contro i matrimoni illegali, 1353, 1437.
- PIETRACATELLA** (CEVA-GRIMALDI), senatore. Annunzio della sua morte e cenni necrologici, pag. 38.
- PIOLA** Giuseppe, senatore. Parla per fatto personale nella discussione del disegno di legge contro i matrimoni illegali, pag. 1292.
- PISA** comm. Ugo, senatore. Partecipa alla discussione del disegno di legge: Proroga del corso legale dei biglietti degli Istituti di emissione, pag. 316, 321 — id. del disegno di legge per modificazioni ai servizi commerciali e postali marittimi, 1041, 1042 — id. sul disegno di legge per derivazioni delle acque pubbliche 1131, 1133, 1138, 1141.
- POLTI** comm. Camillo, senatore. Annunzio della sua morte e cenni necrologici, pag. 27.
- PONZA DI S. MARTINO** conte Coriolano, senatore. Comunicazione del decreto reale che lo nomina a senatore, pag. 1114 — Annunzio della sua nomina a ministro della guerra, id. — È convalidata la sua nomina a senatore, 1116, 1117 — Presta giuramento, 1137.
- PORRO** prof. comm. Edoardo, senatore. Chiede congedo, pag. 1137.
- POSTE E TELEGRAFI.** Stati di previsione: 1899-900 (Progetto di legge N. 63). Presentazione, pag. 477 — discussione, 602 — votazione ed approvazione, 614.
- Disegni di legge:
 Estensione del servizio di navigazione affidato alla Società *Puglia* nell'Adriatico (N. 10). Presentazione, pag. 66 — discussione, 222 — votazione ed approvazione, 241.
- Autorizzazione della spesa straordinaria per la costruzione di un edificio per i servizi delle poste e dei telegrafi in Milano (N. 71). Presentazione, pag. 741 — discussione, 869 — votazione ed approvazione, 871.
- Modificazioni dei servizi postali e commerciali marittimi (N. 24). Presentazione,

INDICE

pag. 875 — discussione, 1031 — votazione ed approvazione, 1050.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (V. anche *Ministro dell'interno*):

— (Pelloux, S. E. comm. Luigi, senatore).

Comunicherà al ministro di agricoltura, industria e commercio una interpellanza del senatore Ginistrelli, riservandosi di annunziare al Senato se e quando il suo collega potrà rispondere, pag. 40 — accetta un'interpellanza del senatore Pellegrini, 100 — risponde alla detta interpellanza così concepita: « Il sottoscritto domanda di interpellare l'onorevole presidente del Consiglio, ministro dell'interno, sopra la legalità di alcuni articoli del regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 novembre 1899, n. 273, e sulla loro conciliabilità con l'autonomia lasciata ai corpi amministrativi locali dalle vigenti leggi », 116 — accetta una interpellanza del senatore Beltrani-Scalia, 331 — dichiara che il ministro della pubblica istruzione non è ancora completamente ristabilito in salute e non appena potrà, verrà in Senato e risponderà ad una interpellanza del senatore Cardarelli; 369, 370 — risponde ad una interpellanza a lui rivolta dal senatore Beltrani-Scalia sulle condizioni di Palermo, 471, 472 — fa alcune osservazioni circa il giorno in cui potrà essere svolta la interpellanza del senatore Cardarelli, 477, 478, 479 — darà comunicazione al suo collega della pubblica istruzione di una interpellanza presentata dal senatore d'Antona, 479 — partecipa al Senato le nomine: a ministro della guerra del tenente generale conte Coriolano Ponza di San Martino, ed a sottosegretario di Stato, per lo stesso dicastero, del maggior generale Bonaventura Zanelli, 1114 — si associa, a nome del Governo, alle nobili parole pronunciate dal presidente del Senato in commemorazione del senatore Mangilli, 1115 — difende il disegno di legge contro imatrimoni illegali, 1429.

PRESIDENTE DEL SENATO:

Saracco S. E. avv. comm. Giuseppe, senatore. Comunicazione del R. decreto di sua nomina a presidente del Senato per la

2^a Sessione della XX Legislatura, pag. 10 — assume il seggio presidenziale e pronunzia il discorso d'insediamento, 11 — presiede le sedute del Senato, pag. 9 a pag. 1507.

Annunzia la morte e fa la commemorazione:

dei senatori: Arabia, pag. 23 — Resson, 24 Scalini, 24 — Spalletti, 25 — Sacchi, 25 — Rosazza, 26 — Polti, 27 — Tenerelli, 28 — Bonfadini, 27 — Pietracatella, 33 — Ruspoli Emanuele, 87 — Fano, 157 — Rolandi, 158 — Farini, 325 — Finocchietti, 331 — De Filpo, 332 — Cucchiari, 332 — Ferrara, 333 — Artom, 334 — La Russa, 429 — Lovera di Maria, 497 — Sprovieri Francesco, 517 — Avogadro di Quaregna, 601 — Vigliani, 617 — Beltrami, 619 — Bruno, 875 — Colonna di Stigliano, 876 — Nunziante, 998 — Mangilli, 1115 — Gravina di Montovago, 1163.

Annunzia le seguenti interpellanze:

Il sottoscritto desidera di interpellare il ministro della pubblica istruzione sopra la pubblicazione di un elenco generale dei libri di testo, approvati per le scuole elementari e sopra l'obbligatorietà di due testi speciali « **LUIGI ROUX** », pag. 13.

Chiedo di interpellare l'onor. ministro della istruzione pubblica intorno a due libri di testo per le scuole di alcune provincie del Regno « **CODRONCHI** », pag. 13.

I sottoscritti chiedono di interpellare il ministro della pubblica istruzione quali provvedimenti egli abbia preso e intenda di prendere per il trasferimento della biblioteca Marciana in più adatta sede. « **LAMPERTICO, PELLEGRINI** », pag. 35.

Il sottoscritto chiede interpellare l'onorevole ministro di agricoltura sul sistema che vorrà tenere per l'acquisto dei cavalli riproduttori all'estero e sulle necessarie riforme direttive ed economiche nell'amministrazione dei depositi-stalloni dello Stato. « **GINISTRELLI** », pag. 40.

Il sottoscritto chiede di interpellare il presidente del Consiglio ed il ministro degli affari esteri sull'indirizzo che intendono dare ai nostri rapporti colla Repubblica Argentina nell'intento di sviluppare gli in-

INDICE

teressi comuni ai due paesi «ODESCALCHI», pag. 66.

Il sottoscritto desidera interpellare il ministro di grazia e giustizia per conoscere se in seguito all'ordinanza di non luogo a procedere emessa dalla Camera di consiglio del tribunale di Roma a riguardo della Società di navigazione generale italiana, egli sappia che il Pubblico Ministero o la detta Società, intenda procedere contro gli autori della denuncia, perchè l'azione della giustizia abbia completo svolgimento «BELTRANI-SCALIA», pag. 86.

Il sottoscritto domanda di interpellare il presidente del Consiglio, ministro dell'interno, sopra la legalità di alcuni articoli del regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 novembre 1899, n. 273, e sulla loro conciliabilità con l'autonomia lasciata ai corpi amministrativi locali dalle vigenti leggi «PELLEGRINI», pag. 89.

Il sottoscritto desidera interpellare il presidente del Consiglio, ministro dell'interno, per sapere, se e quali provvedimenti il Governo crede di dover prendere, allo scopo di metter riparo ai mali che travagliano soprattutto la provincia di Palermo, e che ogni giorno vengono maggiormente in luce «M. BELTRANI-SCALIA», pag. 330.

Il sottoscritto chiede di interpellare S. E. il ministro di pubblica istruzione su talune nomine per cattedre universitarie e su talune concessioni, negli esami universitari, che ledono la legge «CARDARELLI», pagina 331.

Il sottoscritto desidera interpellare il ministro del tesoro sui provvedimenti richiesti dalle attuali condizioni della nostra circolazione cartacea «VACCHELLI», pagina 370.

Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro della pubblica istruzione sui motivi che hanno dato occasione agli ultimi disordini universitari e sui provvedimenti che il ministro ha creduto impartire «D'ANTONA», pag. 479.

Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro della guerra intorno al troppo

frequente rifiuto di riconoscere le malattie accusate dai soldati, finchè la loro evidenza non si imponga per eccessiva gravità «PASOLINI», pag. 875.

Annunzia:

la morte del deputato Costa, ed estrae a sorte il nome di sette senatori, che, con uno dei membri della Presidenza, rappresenteranno il Senato ai funerali, pag. 419.

che tutti gli Uffici si dichiararono favorevoli ad un progetto di legge, presentato dal senatore Vacchelli, per provvedimenti per la Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e vecchiaia degli operai, pagina 1163.

Applica ed interpreta il regolamento circa: la costituzione provvisoria dell'Ufficio di Presidenza, 9; id. della Presidenza definitiva, 11;

le discussioni 12, 13, 35, 40, 41, 53, 61, 62, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 90, 91, 92, 106, 120, 134, 140, 150 a 185, 189, 191 a 218, 221 a 242, 246 a 271, 274 a 277, 307 a 324, 329 a 344, 346 a 367, 369 a 403, 405 a 424, 458 a 473, 477 a 494, 518 a 536, 537 a 556, 557 a 600, 601 a 614, 617 a 649, 653 a 669, 674 a 719, 721 a 736, 741 a 751, 757 a 773, 776 a 795, 797 a 812, 817 a 834, 837 a 863, 877 a 893, 897 a 915, 917 a 939, 942 a 962, 973 a 992, 999 a 1019, 1021 a 1049, 1054 a 1081, 1085 a 1110, 1117 a 1136, 1137 a 1158, 1163 a 1185, 1189 a 1203, 1205 a 1231, 1233 a 1262, 1273 a 1310, 1313 a 1342, 1346 a 1384, 1385 a 1416, 1417 a 1440, 1445 a 1457, 1461 a 1490, 1493 a 1507;

la nomina dei nuovi senatori, 1114;

la prestazione del giuramento dei nuovi senatori, 1137;

le votazioni 13, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 42, 64, 67, 76, 79, 80, 82, 90, 91, 92, 93, 99, 217, 218, 221, 225, 241, 242, 248, 271, 274, 277, 295, 324, 331, 338, 342, 343, 344, 345, 365, 367, 377, 404, 405, 424, 425, 455, 473, 583, 584, 602, 610, 613, 614, 653, 670, 719, 721, 735, 737, 795, 834, 863, 871, 898, 915, 941, 959, 973, 994, 995, 1020, 1050, 1086, 1095, 1109, 1110, 1116, 1137, 1158, 1234, 1262, 1430, 1441, 1458, 1507;

l'art. 50 del Regolamento, 1429;

l'art. 83 del Regolamento, 1465;

INDICE

la presentazione dei progetti di legge, 36, 40, 65, 66, 88, 105, 118, 140, 191, 222, 245, 273, 276, 277, 282, 294, 297, 298, 323, 338, 457, 515, 518, 601, 622, 741, 813, 875, 884, 941, 1138;

il coordinamento dei progetti di legge, 370, 1233, 1234;

le petizioni, 33, 85, 93, 245, 281, 329, 429, 497, 517, 557, 617, 673, 873, 1113;

la presentazione, discussione e votazione di proposte di senatori e di ministri, 12, 13, 35, 36, 214, 347, 378, 381, 433, 653, 1163, 1461;

la dimissione e la nomina di commissari speciali, 35, 1114;

la votazione sulle proposte di convalidazione dei titoli dei nuovi senatori, 1114, 1116;

la presentazione e svolgimento delle interpellanze, 13, 35, 40, 41, 53, 61, 66, 67, 88, 100, 120, 134, 140, 282, 330, 331, 369, 370, 459, 473, 477, 478, 479 a 494, 508 a 536, 974, 1116;

Avverte:

che essendo assente il ministro dei lavori pubblici, trattenuto nell'altro ramo del Parlamento, la discussione del progetto di legge n. 13 è rinviata al domani, 62;

che il ministro dei lavori pubblici è sempre trattenuto nell'altro ramo del Parlamento; conviene perciò ritardare la discussione del progetto di legge per provvedimenti di polizia ferroviaria riguardanti i ritardi dei treni. Propone, ed il Senato approva, di invertire l'ordine del giorno e procedere alla discussione del bilancio della guerra, 94;

l'onor. ministro degli esteri che per un disegno di legge del quale ha chiesto l'urgenza, sarebbe necessario, perchè potesse discutersi prima delle vacanze, nominare una Commissione speciale, 294;

che a commissari per l'esame del progetto di legge, presentato dal ministro degli affari esteri, per la proroga della pubblicazione delle leggi del Regno in Eritrea, ha nominato i senatori Sormani-Moretto, Miceli, Gloria, Gadda e Mariotti, 295;

che, essendo esaurito l'ordine del giorno, il Senato sarà convocato a domicilio. Saggiunge che, dopo questa breve sosta, vi

sarà un periodo di lavoro che andrà certamente oltre i quindici giorni, dovendosi esaminare progetti di legge molto importanti, 613;

che, essendo esaurito l'ordine del giorno, i signori senatori saranno convocati a domicilio, 1109;

che essendo i ministri delle finanze e dei lavori pubblici impediti dall'intervenire alla seduta del domani, l'ordine del giorno sarà modificato, ed invece dei progetti di legge indicati, si discuteranno le riforme al regolamento interno del Senato, 719.

Comunica:

il R. decreto 30 giugno 1899, col quale la II Sessione della XX Legislatura del Senato del Regno e della Camera dei deputati venne chiusa, pag. 9;

il R. decreto 28 ottobre 1899 con cui il Senato del Regno e la Camera dei deputati sono riconvocati pel giorno 14 novembre 1899, pag. 10;

il R. decreto 28 ottobre 1899 che costituisce il seggio presidenziale del Senato per la III Sessione della XX Legislatura nelle persone dei senatori: S. E. il comm. avv. Giuseppe Saracco, presidente; professore comm. Stanislao Cannizzaro, S. E. comm. Gaspare Finali, S. E. conte comm. Francesco Ghiglieri e professore comm. Enrico Pessina, vicepresidenti, pag. 10;

una lettera del presidente del Consiglio con cui partecipa la nomina del prof. avvocato Gennaro Manna, deputato al Parlamento, a sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, pag. 21;

altra lettera del presidente della Corte dei conti con la quale trasmette l'elenco dei contratti sui quali il Consiglio di Stato ha dato il suo parere e che la Corte dei conti ha registrato durante lo scorso esercizio finanziario 1898-1899, pag. 22;

due lettere del presidente del Consiglio accompagnanti gli elenchi dei Consigli comunali disciolti e di proroga dei poteri dei regi commissari, relativi al secondo e terzo trimestre dell'anno corrente, pagg. 21-22;

una lettera del sottosegretario di Stato per l'interno, con la quale trasmette copia della relazione e R. decreto per la rimo-

INDICE

zione di un sindaco durante il secondo trimestre del corrente anno, pag. 22;

varie lettere del presidente della Corte dei conti con le quali trasmette gli elenchi delle registrazioni, con riserva, fatte dalla Corte, dalla seconda quindicina di giugno alla seconda quindicina di ottobre 1899; pag. 22;

una lettera del ministro del tesoro con cui invia al Senato alcuni esemplari della relazione relativa ai risultati economici ed amministrativi ottenuti dall' officina governativa delle carte-valori di Torino durante l'anno finanziario 1897-98, pag. 23;

una lettera del sottosegretario di Stato per l'interno con la quale trasmette alcuni esemplari della relazione presentata dalla Giunta municipale di Napoli per lavori eseguiti nell'anno 1898, pag. 23;

un messaggio del presidente della Camera elettiva con cui dà notizia al Senato della costituzione definitiva di quell'Ufficio di Presidenza, pag. 23;

le dimissioni del senatore Guerrieri-Gonzaga da segretario della Presidenza, pag. 35;

un telegramma del senatore Guerrieri-Gonzaga col quale, pur ringraziando della benevola manifestazione del Senato a suo riguardo, insiste tuttavia nel pregarlo di volerlo sostituire nell'ufficio di segretario, pag. 40;

un messaggio del presidente della Corte dei conti, pag. 40;

una lettera del senatore Faina Eugenio con cui si dimette, da membro della Commissione permanente di finanze, per ragioni di ufficio che gli impediscono di prendere parte ai suoi lavori. Prende atto di queste dimissioni ed avverte che nella prossima seduta del Senato si provvederà alla sua sostituzione, pag. 61.

un messaggio del presidente della Camera elettiva con cui trasmette il disegno di legge: Riconoscimento dell'impresa dell'Agro romano come campagna nazionale, pag. 65;

un messaggio del presidente della Camera elettiva con cui trasmette il progetto di legge: Aggiunta all'art. 57 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849 (serie 3^a) per la tutela dell'igiene e della sanità pubblica, 86;

la risposta fatta da S. M. il Re all'indirizzo in risposta al discorso della Corona, pag. 86;

i ringraziamenti delle famiglie di alcuni senatori defunti, per le condoglianze inviate dal Senato, pag. 93;

un controprogetto presentato dal senatore Ferraris al disegno di legge n. 13, pag. 131;

una lettera della principessa di Poggio-Suasa con cui a nome suo e della famiglia ringrazia il Senato delle condoglianze inviate per la morte del senatore Emanuele Ruspoli, pag. 157;

notizie sulla salute dell'infermo senatore Artom, pag. 224;

i ringraziamenti della famiglia Rolandi per le condoglianze ad essa inviate dal Senato, pag. 245;

un messaggio del presidente della Camera dei deputati, il quale trasmette un disegno di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento per estendere a tutta la provincia la giurisdizione del Circolo di assise di Mantova, pag. 245;

che il senatore Artom è migliorato notevolmente in salute e che la famiglia del senatore stesso ringrazia il Senato dei voti espressi, 254.

una lettera del presidente del Consiglio, ministro dell'interno, con la quale invita il Senato ad intervenire ai solenni funerali di Stato pel gran Re Vittorio Emanuele II, che avranno luogo al Pantheon verso la metà del mese di gennaio. Estrae a sorte i nomi dei senatori Pierantoni, Boccardo, Tittoni, Lanzara, Lancia di Brolo, Calenda Andrea ed Accinni, i quali si uniranno alla Presidenza per assistere a quei solenni funerali, pag. 273;

i ringraziamenti della famiglia del defunto senatore Fano per le condoglianze inviate dal Senato, pag. 281;

la morte del senatore Domenico Farini e propone in segno di lutto sia sciolta la seduta, pag. 325;

due lettere del presidente del Consiglio dei ministri, con le quali si partecipano le dimissioni del generale Mirri dalla carica di ministro della guerra e del generale Tarditi da quest'ufficio di sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero, pag. 330;

INDICE

due lettere del presidente della Corte dei conti relative alle registrazioni con riserva fatte nella seconda quindicina di dicembre 1899 e nella prima di gennaio 1900, pag. 330;

una lettera del ministro dell'interno con cui trasmette copia della relazione e del R. decreto per la rimozione di un sindaco, pagina 330;

i ringraziamenti delle famiglie dei senatori Artom e La Russa per le condoglianze loro fatte pervenire dal Senato, pag. 457;

i ringraziamenti delle famiglie dei senatori Cucchiari e De Filpo per le onoranze rese dal Senato ai loro congiunti, pag. 517;

una lettera del presidente della Commissione di vigilanza alla Cassa depositi e prestiti colla quale presenta la relazione sugli esercizi 1897-98 dell'amministrazione stessa, pag. 537;

un ordine del giorno presentato dalla Commissione permanente di finanze sullo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia, pag. 537;

un telegramma di condoglianza del sindaco di Venezia per la morte del senatore Beltrami, pag. 621;

una lettera del presidente del Consiglio colla quale comunica l'elenco dei Consigli comunali disciolti, pag. 673;

i ringraziamenti della famiglia del senatore Avogadro di Quaregna per le condoglianze inviate dal Senato, pag. 721;

il verbale di deposito dell'atto di nascita di S. A. R. il principe Aimone di Savoia-Aosta, pag. 874;

le condoglianze trasmesse al Senato dai Capitani reggenti la Repubblica di San Marino, per la morte del senatore Paolo Onorato Vigliani, pag. 874;

Dichiara al Senato:

che della costituzione definitiva dell'Ufficio di Presidenza, darà partecipazione a S. M. il Re ed all'altro ramo del Parlamento, pag. 11;

che le parole dette dal senatore Nigra in memoria del defunto senatore Resson saranno inserite nel processo verbale, pagina 40;

che gli duole e al Senato dorrà certo che il senatore Guarneri non possa prendere

parte al voto, per il motivo che il testo del progetto di indirizzo in risposta al discorso della Corona, non è stato distribuito prima che ne incominciasse la discussione, ma che è parso anche negli scorsi anni che fosse un debito di convenienza verso l'augusta persona del Re, che il testo del progetto di indirizzo non corresse per i giornali, prima ancora del momento in cui ne prendesse conoscenza il Senato, pag. 62, 63;

che a termini del regolamento, quando è chiesta la votazione a scrutinio segreto, questa ha la preferenza sopra la domanda di votazione nominale, pag. 1430;

Estrae:

a sorte i nomi dei senatori che rappresenteranno il Senato ai funerali del senatore Pietracatella, pag. 58;

id. i nomi dei senatori che dovranno rappresentare il Senato ai funerali del senatore Rolandi, pag. 185;

id. i nomi di sette senatori i quali rappresenteranno il Senato ai funerali del senatore Beltrami, pag. 622.

Prega:

i signori senatori più giovani fra i presenti, di fungere da segretari provvisori dell'Ufficio presidenziale, fino a che questo venga completato colla elezione dei sei segretari definitivi e dei due questori, pagina 9;

il senatore Cardarelli di non sollevare fatti personali, giacchè ogni ministro decide secondo il suo modo di vedere, pag. 509;

di non fare dialoghi, pag. 525;

Precede:

all'estrazione a sorte dei senatori che unitamente all'Ufficio di Presidenza si recheranno a presentare alle LL. MM. gli auguri pel nuovo anno. La Commissione risulta composta dei senatori: Giorgi, Baccelli, Monteverde, Cucchi, Sprovieri, Pallavicini, Guglielmi, Sormani-Moretti, Garneri, pag. 295;

al sorteggio di sette senatori che con un membro della Presidenza rappresenteranno il Senato ai funerali del compianto senatore Sprovieri. Risultano sorteggiati i nomi dei senatori: Garneri Giuseppe, Tajani, Vac-

INDICE

chelli, D'Anna, Cannizzaro, Vitelleschi e Albini, pag. 518.

Proclama:

il risultato delle votazioni, pag. 11, 33, 34, 35, 64, 80, 82, 92, 213, 271, 277, 278, 296, 425, 473, 610, 915, 916, 959, 973, 1020, 1050, 1109, 1110, 1262.

Propone:

che prima di discutere una interpellanza portata all'ordine del giorno, si proceda alla votazione a scrutinio segreto, pag. 66;

che, essendo presente il ministro della istruzione pubblica, e poichè si tratta di argomento che da vario tempo è all'ordine del giorno, si proceda anzitutto alla discussione dell'interpellanza del senatore Codronchi al ministro della pubblica istruzione, pag. 134;

l'inversione dell'ordine del giorno, pagina, 298, 342, 1049, 1053, 1085;

che in segno di lutto per la morte del senatore Domenico Farini la seduta sia tolta, pag. 325;

che essendo presente il ministro dell'interno si discuta il progetto sullo scioglimento dei Consigli comunali e provinciali in precedenza dell'altro sulle opere idrauliche, pag. 979;

che prima di continuare la discussione del progetto di legge sui matrimoni illegali, si proceda al coordinamento ed alla susseguente votazione dell'altro progetto di legge sulle derivazioni di acque pubbliche, pag. 1233.

Raccomanda:

ai signori senatori di voler intervenire

numerosi alla seduta del giorno dopo dovendosi discutere progetti di legge di improrogabile scadenza, pag. 278.

Ricorda:

al senatore Cardarelli l'art. 39 del regolamento del Senato per il quale è proibita ogni diretta allusione a cose dette o fatte nella Camera dei deputati, in fuori di una semplice enunciazione, pag. 511.

Ringrazia:

i senatori che funsero da segretari provvisori ed invita i segretari definitivi ed i questori ad occupare i loro posti al banco della Presidenza, pag. 11.

Rinvia:

il seguito della discussione pag. 131, 155, 185, 893, 1019, 1135, 1158, 1185, 1231, 1262, 1310, 1342, 1416, 1490.

Scioglie la seduta, pag. 17, 30, 36, 57, 64, 82, 92, 104, 131, 155, 185, 218, 242, 271, 278, 296, 234, 235, 344, 367, 404, 425, 455, 473, 494, 515, 536, 556, 600, 614, 650, 670, 725, 737, 754, 773, 795, 813, 834, 864, 871, 893, 916, 940, 970, 992, 1020, 1050, 1082, 1110, 1136, 1159, 1185, 1203, 1231, 1269, 1310, 1342, 1384, 1416, 1441, 1460, 1490, 1507.

Sospende la seduta pag. 528, 929.

Sottomette all'approvazione del Senato una proposta del senatore Saredo, il quale chiede venga discusso e votato subito un progetto di legge e sia data facoltà al relatore dell'Ufficio centrale di leggere la relazione del progetto stesso seduta stante, pag. 323.

PROGETTI DI LEGGE d'iniziativa parlamentare:
(Vedi *Iniziativa parlamentare*).

R

RATTAZZI S. E. avv. Urbano, senatore. È nominato membro della Commissione permanente di finanze, pag. 80.

REGOLAMENTO INTERNO DEL SENATO (stampato n. III).

Discussione pag. 721, approvazione 737.

RESSMAN comm. Costantino, senatore. Annunzio della sua morte e cenni necrologici, pag. 24.

RIBERI comm. Spirito, senatore. Fa alcune osservazioni sul disegno di legge per derivazione delle acque pubbliche, pag. 1179, 1180, 1201.

RICOTTI S. E. cav. Cesare, senatore. È nominato membro della Commissione permanente di finanze, pag. 34.

INDICE

RIGHI avv. comm. Augusto, senatore. È proclamato membro della Commissione per le petizioni, pag. 34.

ROLANDI comm. Gerolamo, senatore. Annunzio della sua morte e cenni necrologici, pagina 158.

ROSAZZA comm. Federico, senatore. Annunzio della sua morte e cenni necrologici, pag. 26.

ROSSI Angelo, senatore. Chiede congedo, pagina 874.

ROUX avv. comm. Luigi, senatore. È chiamato a fungere da segretario provvisorio della Presidenza, pag. 9 — annunzio di una sua interpellanza così concepita: « Il sottoscritto desidera di interpellare il ministro della pubblica istruzione sopra la pubblicazione di un elenco generale dei libri di testo, approvati per le scuole elementari e sopra l'obbligatorietà di due testi speciali », 13 — svolge detta interpellanza 41-52 — partecipa alla discussione di una interpellanza presentata sullo stesso argomento dal sena-

tore Codronchi, 136 — espone il suo avviso su un emendamento presentato al progetto di legge n. 13 sui ritardi dei treni, 217 — parla sul cap. 31 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1899-900, 256-259 — id. id. id. del Ministero degli affari esteri, 588 — id. id. sul cap. 60 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, 630 — quale relatore sostiene la discussione del disegno di legge sugli istituti di previdenza del personale ferroviario 826, 831, 838, 839, 841, 851, 857, 863, 1024, 1029, 1031 — quale membro dell'Ufficio centrale che lo ha esaminato, sostiene la discussione del disegno di legge n. 15 sullo stipendio dei professori degli istituti tecnici, 910, 911, 913.

RUSPOLI don Emanuele, principe di Poggio Suasa, senatore. Annunzio della sua morte e cenni necrologici, pag. 87.

S

SACCHI comm. Vittorio, senatore. Annunzio della sua morte e cenni necrologici, pag. 25.

SAN MARTINO DI VALPERGA conte comm. Guido, senatore. È proclamato membro della Commissione di contabilità interna, pag. 34.

SCALINI comm. Gaetano, senatore. Annunzio della sua morte e cenni necrologici, pag. 24.

SALANDRA dott. Antonio, deputato. (Vedi *ministro di agricoltura, industria e commercio*).

SARACCO S. E. avv. Giuseppe, senatore. Regio decreto di sua nomina a presidente del Senato, pag. 10 — pronuncia il discorso di insediamento, 11 (V. *Presidente del Senato*).

SAREDO S. E. prof. Giuseppe, senatore. Propone di affidare alla Presidenza la nomina di una Commissione che rediga la risposta al discorso della Corona, pag. 12 — ritira questa proposta e si associa ad altra analoga fatta dal senatore Cambray-Digny, 13 — propone che venga subito discusso, qualora lo consenta il ministro dei lavori pubblici, un progetto di legge, che non può dare luogo a discussione, che ha per ti-

tolo: « Concessione a taluni comuni della provincia di Porto Maurizio di un nuovo termine per l'esecuzione dei lavori contemplati nel rispettivo piano regolatore », 323 — partecipa alla discussione del disegno di legge n. 26 — sistemazione delle contabilità provinciali e comunali, 352, 353, 354, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364 — partecipa alla discussione dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1899-900, 382 — id. alla discussione delle riforme occorrenti al Regolamento del Senato, 722, 723, 733, 734 — fa alcune osservazioni sull'articolo 7 del disegno di legge sulle rivendite dei sali e tabacchi, 824 — id. sull'articolo 10, 825 — id. id. sul disegno di legge per spese di spedalità di Roma, 890, 891 — id. id. sul disegno di legge per derivazione delle acque pubbliche, 1143, 1148, 1164, 1167, 1173, 1176, 1183, 1197, 1199, 1200 — id. sul disegno di legge: Disposizioni sul credito provinciale e comunale, 1506.

INDICE

SCELSI avv. comm. Giacinto, senatore. È nominato membro della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, pag. 33.

SCHUPFER prof. comm. Francesco, senatore. Partecipa alla discussione del disegno di legge sui ritardi dei treni, pag. 197 — chiede congedo, 405 — quale relatore sostiene la discussione delle riforme al regolamento interno del Senato, 722, 727, 731 — parla sul disegno di legge contro i matrimoni illegali, 1332, 1427.

SENSALES comm. Giuseppe, senatore. Parla nella discussione del disegno di legge: Nuovo ruolo organico degli ufficiali di pubblica sicurezza, pag. 248, 249 — id. dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, 253.

SERAFINI comm. Bernardino, senatore. È proclamato membro della Commissione per le petizioni, pag. 34 — id. id. della Commissione di contabilità interna, 34 — fa alcune osservazioni sul disegno di legge contro i matrimoni illegali, 1455, 1456.

SERENA avv. comm. Ottavio, senatore. È nominato membro della Commissione per le petizioni, 34 — partecipa alla discussione del disegno di legge sullo scioglimento dei Consigli provinciali e comunali, 985 — è proclamato membro della nuova Commissione per i decreti registrati con riserva, 994 — parla sul disegno di legge contro i matrimoni illegali, 1346.

SIACCI prof. comm. Francesco, senatore. Partecipa

allo svolgimento di una interpellanza del senatore Cardarelli al ministro della pubblica istruzione, pag. 535 — id. alla discussione del progetto di legge, n. 15, sullo stipendio dei professori degli istituti tecnici, 914, 929 — id. del disegno di legge sulle derivazioni di acque pubbliche, 1199.

SORMANI-MORETTI avv. comm. Luigi, senatore. Riferisce che circolano notizie sconsolanti sulle condizioni di salute del collega senatore Artom — prega la Presidenza, qualora abbia notizie, a volerle comunicare al Senato, pag. 224 — partecipa alla discussione dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, per l'esercizio finanziario 1899-900 406, 423, 443 — id. del disegno di legge n. 15 sullo stipendio dei professori degli istituti tecnici, 906 — quale relatore difende il disegno di legge: Modificazioni alle disposizioni della legge 30 marzo 1893, n. 173, concernenti le opere idrauliche di 3^a, 4^a e 5^a categoria, 949, 958, 1009, 1067, 1088, 1090, 1094, 1095, 1101, 1106, 1108, 1109 — propone che le sedute si aprano regolarmente alle ore 15, 1049.

SORTEGGIO DEGLI UFFICI, pag. 13, 338, 995.

SPALLETTI conte Venceslao, senatore. Annunzio della sua morte e cenni necrologici, pag. 25.

SPROVIERI comm. Francesco, senatore. Annunzio della sua morte e cenni necrologici pag. 517.

STROZZI principe comm. Piero, senatore. Chiede congedo, pag. 789.

T

TAIANI avv. comm. Diego, senatore. È proclamato membro della Commissione permanente di finanze, pag. 34 — partecipa alla discussione del disegno di legge (N. 13) sul ritardo dei treni, 159 — quale relatore sostiene la discussione dello stato di previsione della spesa per il Ministero di grazia e giustizia, 548, 555, 556 — propone che per i due progetti di legge sulle modificazioni all'ordinamento della magistratura e

guarentigie della magistratura, si riuniscano i due Uffici centrali, e se ne formi così uno solo, composto di dieci membri, con incarico di riferire sui due progetti, 653 — parla sul disegno di legge contro i matrimoni illegali, 1405.

TAVERNA conte comm. Rinaldo, senatore. Proclamato segretario del Senato, pag. 11 — id. membro della Commissione permanente di finanze, 34.

INDICE

TENERELLI comm. avv. Francesco.

Annunzio della sua morte e cenni necrologici, pag. 28.

TESORO :

Disegni di legge:

Aumento di stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per spesa inerente alla costruzione ed ampliamento degli Istituti di chimica annessi alla R. Università di Torino (N. 16). Presentazione, pag. 89 — discussione, 274 — votazione ed approvazione, 278.

Spesa per le operazioni del riscontro effettivo dei magazzini e depositi dello Stato in esecuzione della legge 11 luglio 1897, n. 256 (N. 17). Presentazione, pag. 89 — discussione, 221 — votazione ed approvazione, 242.

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1899-900 (N. 18). Presentazione, pag. 89 — discussione, 94 — votazione ed approvazione, 103.

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1899-900 (N. 19). Presentazione, pag. 89 — discussione, 227 — votazione ed approvazione, 242.

Rimborso alla Società delle strade ferrate della Rete Adriatica di annualità arretrate di pigione dei locali ad uso della dogana di Ala (N. 29). Presentazione, pag. 89 — discussione, 225 — votazione ed approvazione, 241.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1899-900 (N. 29). Presentazione, pag. 118 — discussione, 249 — votazione ed approvazione, 271.

Proroga a tutto il mese di febbraio 1900 dell'esercizio provvisorio dello stato di previsione dell'entrata e di quelli della spesa per l'anno finanziario 1899-900, non approvati entro il mese di dicembre 1899 (N. 30). Presentazione, pag. 133 — discussione, 191 — votazione ed approvazione, 218.

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti, per l'esercizio finanziario 1899-900 (N. 33). Pre-

sentazione, pag. 191 — discussione, 537 — votazione e approvazione, 610.

Approvazione di maggiori assegni e diminuzione di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1899-900 (N. 34). Presentazione, pagina 222 — discussione, 276 — votazione ed approvazione, 278.

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1899-900 (N. 36). Presentazione, pag. 273 — discussione, 584 — votazione e approvazione, 611.

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1899-900 (N. 37). Presentazione, pag. 273 — discussione, 377 — votazione ed approvazione, 424.

Proroga del corso legale dei biglietti degli Istituti di emissione (N. 45). Presentazione, pag. 294 — discussione, 316 — votazione ed approvazione, 324.

Approvazione della spesa straordinaria per il quarto cambio decennale delle cartelle al portatore dei consolidati 5 e 3 per cento (N. 46). Presentazione, pag. 294 — discussione, 342 — votazione ed approvazione, 366.

Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1899-900 (N. 60). Presentazione, pag. 338 — discussione, 405 — votazione ed approvazione, 473.

Convalidazione dei decreti reali coi quali furono autorizzate prelevazioni dal fondo di riserva per le spese imprevedute dell'esercizio finanziario 1899-900 (N. 62). Presentazione, pag. 477 — discussione, 608 — votazione ed approvazione, 614.

Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e telegrafi per l'esercizio finanziario 1899-900 (N. 63). Presentazione, pag. 477 — discussione, 602 — votazione ed approvazione, 614.

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1899-900 (N. 67). Presentazione, pag. 601 — discussione, 623 — votazione ed approvazione, 670.

Stato di previsione della spesa del Mini-

INDICE

stero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1899-900 (N. 68). Presentazione, pag. 622 — discussione, 692 — votazione ed approvazione, 735.				
Stato di previsione dell'Entrata per l'esercizio finanziario 1899-900 (N. 70). Presentazione, pag. 741 — discussione, 797 — votazione ed approvazione, 813.				
Disposizioni sul reddito comunale e provinciale (N. 72). Presentaz., pag. 813 (1).				
Autorizzazione della spesa di 300,000 lire per la costruzione di un'aula provvisoria per la Camera dei deputati (N. 73). Presentazione, pag. 875 — discussione, 1049 — votazione ed approvazione, 1050.				
TITTONI , comm. Vincenzo, senatore. È proclamato membro della Commissione di sorveglianza al Debito pubblico, pag. 35.				
TODARO , dott. prof. comm. Francesco, senatore. Partecipa alla discussione del progetto di legge: Fabbricazione e vendita di vaccini, virus, sieri e prodotti affini, pag. 77 — id. id. dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1899-900, 251, 253 — id. id. dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio, 417, 422 — partecipa alla discussione di una interpellanza del senatore Cardarelli diretta al ministro della pubblica istruzione su talune nomine per cattedre universitarie e su talune concessioni negli esami universitari che ledono la legge, 523 — richiama l'attenzione del ministro della pubblica istruzione sul capitolo 109 del suo bilancio, riguardante la ginnastica, 712, 713.				
TOLOMEI conte comm. Bernardo, senatore. Chiedo congedo, pag. 1161.				
TOYMASI-CRUDELI prof. comm. Corrado, senatore. È nominato membro della Commissione permanente di finanze, pag. 34.				
NATE:				
I	1899	16	novembre	pag. 9
II	»	17	»	» 21
III	»	18	»	» 33
IV	»	21	»	» 37
V	»	22	»	» 61
) In esame presso l'Ufficio centrale composto dei senatori Finali, presidente, Municchi, segretario, Miceli, Gadda e Codronchi, relatore.				

VI	1899	27	novembre	pag. 65
VII	»	6	dicembre	» 85
VIII	»	7	»	» 93
IX	»	9	»	» 105
X	»	11	»	» 133
XI	»	12	»	» 157
XII	»	13	»	» 189
XIII	»	14	»	» 221
XIV	»	15	»	» 245
XV	»	16	»	» 273
XVI	»	18	»	» 251
XVII	»	19	»	» 297
XVIII	1900	26	gennaio	» 325
XIX	»	27	»	» 329
XX	»	29	»	» 345
XXI	»	30	»	» 369
XXII	»	31	»	» 405
XXIII	»	1	febbraio	» 429
XXIV	»	3	»	» 457
XXV	»	5	»	» 477
XXVI	»	6	»	» 497
XXVII	»	7	»	» 517
XXVIII	»	8	»	» 537
XXIX	»	9	»	» 557
XXX	»	10	»	» 601
XXXI	»	19	»	» 617
XXXII	»	20	»	» 653
XXXIII	»	21	»	» 673
XXXIV	»	22	»	» 721
XXXV	»	23	»	» 741
XXXVI	»	24	»	» 757
XXXVII	»	26	»	» 777
XXXVIII	»	27	»	» 797
XXXIX	»	23	»	» 817
XL	»	1	marzo	» 837
XLI	»	2	»	» 865
XLII	»	21	»	» 873
XLIII	»	22	»	» 897
XLIV	»	23	»	» 917
XLV	»	24	»	» 941
XLVI	»	26	»	» 973
XLVII	»	27	»	» 993
XLVIII	»	28	»	» 1021
XLIX	»	29	»	» 1053
L	»	30	»	» 1085
LI	»	30	aprile	» 1113
LII	»	1	maggio	» 1137
LIII	»	2	»	» 1161
LIV	»	3	»	» 1189
LV	»	4	»	» 1205
LVI	»	5	»	» 1253

INDICE

LVII	1900	7	maggio	pag.	1273
LVIII	»	8	»	»	1313
LIX	»	9	»	»	1345
LX	»	10	»	»	1385

LXI	1900	11	maggio	pag.	1417
LXII	»	12	»	»	1445
LXIII	»	14	»	»	1461
LXIV	»	15	»	»	1493

V

VACHELLI, dott. comm. Pietro, senatore. Nominato membro della Commissione permanente di finanze, pag. 54 — annunzio di una sua interpellanza al ministro del tesoro così concepita: « Il sottoscritto desidera interpellare il ministro del tesoro sui provvedimenti richiesti dalle attuali condizioni della nostra circolazione cartacea », 370 — la svolge, 479 — ringrazia il ministro del tesoro delle risposte avute, 493 — quale relatore sostiene la discussione del disegno di legge: Autorizzazione di spese per diverse opere pubbliche, e determinazione degli stanziamenti nella parte straordinaria del bilancio dei lavori pubblici durante il quadriennio finanziario dal 1899-1900 al 1902-1903, 666 — partecipa alla discussione del disegno di legge sulla fabbricazione dello zucchero indigeno, 757 — è nominato membro della Commissione per la vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti di emissione, 1162 — annunzio e lettura di un suo disegno di legge, 1163 — propone di svolgerlo nella seduta di lunedì 7 maggio, 1113 — lo svolge, 1461-1465 — parla sul disegno di legge: Disposizioni sul credito comunale e provinciale, 1466.

VALSECCHI, ing. comm. Pasquale, senatore. È proclamato membro della Commissione di contabilità interna, pag. 34 — id. della Commissione di finanze, 34.

VIGLIANI S. E. Paolo Onorato, annunzio della sua morte e cenni necrologici, pag. 617.

VIGONI nobile comm. Giulio, senatore. Partecipa alla discussione del disegno di legge sulle derivazioni d'acque pubbliche, pagina 1134.

VILLARI prof. comm. Pasquale, senatore. Partecipa alla discussione di una interpellanza

presentata dal senatore Odescalchi al ministro degli affari esteri sui nostri rapporti colla Repubblica Argentina, pag. 293.

VISCONTI-VENOSTA S. E. marchese Emilio, senatore (V. *Ministro degli esteri*).

VITELLESCHI-NOBILI marchese Francesco, senatore, membro della Commissione di vigilanza al fondo speciale per usi di beneficenza e religione nella città di Roma (sessione precedente). È proclamato membro della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, pag. 33 — id. della Commissione permanente di finanze, 34 — id. della biblioteca, 34 — id. commissario di vigilanza al Fondo culto, 277 — partecipa alla discussione del disegno di legge sui ritardi dei treni, 146 — id. dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1899-1900, 590 — quale membro dell'Ufficio centrale che ha esaminato il disegno di legge sulle casse di previdenza del personale ferroviario, ne sostiene la discussione, 859 — a nome della minoranza dell'Ufficio centrale partecipa alla discussione del progetto di legge: Provvedimenti per la speditività degli infermi poveri non appartenenti al comune di Roma ricoverati negli ospedali della capitale, 877, 886 — critica alcune disposizioni del disegno di legge: Modificazioni alle disposizioni della legge 30 marzo 1893, n. 173, concernente le opere idrauliche di 3^a, 4^a e 5^a categoria, 942, 957, 1001, 1055-1056-1066 — quale relatore sostiene la discussione del progetto di legge sui servizi postali e commerciali marittimi, 1033 — parla sul disegno di legge contro i matrimoni illegali, 1246, 1439.

INDICE

Z

ZANELLI comm. Bonaventura. Annunzio della sua nomina a sottogretario di Stato per la guerra, pag. 1144.
ZANOLINI comm. Cesare, senatore. Proclamato membro della Commissione per le peti-

zioni, pag. 34 — fa alcune osservazioni sul disegno di legge: Provvedimenti per gli istituti di previdenza ferroviarii, 1023-1026.

INDICE

ALFABETICO ED ANALITICO DEI DISEGNI DI LEGGE

DIVISI PER MATERIE

O G G E T T O	Presentazione	Discussione	Votazione
	Pag.	Pag.	Pag.
A			
ACQUE (<i>Vedi Sanità pubblica</i>).			
Modificazioni ed aggiunte alla legge 10 agosto 1884, n. 2644, sulle derivazioni di acque pubbliche (LAVORI PUBBLICI) (N. 31) . . .	133	1117	1262
AFRICA:			
Convenzione colla Società anonima commerciale del Benadir (Somalia italiana) per la concessione della gestione delle città e dei territori del Benadir e del rispettivo <i>hinterland</i> (ESTERI) (N. 24) . . .	89	100	103
Proroga al 31 dicembre 1900 delle facoltà concesse al Governo del Re con la legge 1° luglio 1890, n. 7003 (serie 3 ^a), per la pubblicazione delle leggi del Regno in Eritrea e per l'amministrazione della Colonia (ESTERI) (N. 44)	282	322	324
AMMINISTRAZIONE COMUNALE E PROVINCIALE (<i>Vedi Prestiti, Consigli comunali, Impiegati, ecc.</i>):			
Scioglimento dei Consigli comunali e provinciali (INTERNO) (N. 61) .	457	979	1020
Sistemazione delle contabilità comunali e provinciali (INTERNO) (N. 26)	89	246	270
ARMAMENTO E SPESE MILITARI:			
Spese straordinarie da inserirsi nel bilancio della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1899 al 30 giugno 1900 (GUERRA) (N. 23)	89	100	103
ASILO GARIBALDI IN TUNISI (<i>Vedi Infanzia</i>).			
ASSEGNI, DONI E PENSIONI PER RICONOSCENZA NAZIONALE:			
Riconoscimento dell'impresa dell'Agro Romano come Campagna nazionale (CAMERA DEI DEPUTATI) (N. 6)	65	90	100
B			
BANCHE E CIRCOLAZIONE CARTACEA:			
Proroga del corso legale dei biglietti degli Istituti di emissione (TESORO) (N. 45)	294	316	324
BENADIR (<i>Società commerciale del</i>) (<i>Vedi Africa</i>).			
BENI DEMANIALI:			
Disposizioni per la concessione definitiva delle terre del Montello nella provincia di Treviso (AGRICOLTURA E COMMERCIO) (N. 52) . . .	297	611	614

O G G E T T O	Presentazione	Discussione	Votazione
	Pag.	Pag.	Pag.
BILANCI:			
<i>Agricoltura, industria e commercio</i> — Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1899-900 (TESORO) (N. 60)	338	405	473
<i>Entrata</i> — Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1899-900 (TESORO) (N. 70)	741	797	813
<i>Esteri</i> — Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1899-900 (TESORO) (N. 36)	273	584	611
<i>Finanze</i> — Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1899-900 (TESORO) (N. 37)	273	377	424
<i>Grazia e Giustizia</i> — Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1899-900 (TESORO) (N. 33)	191	537	610
<i>Guerra</i> — Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1899-900 (TESORO) (N. 18)	89	94	103
<i>Interno</i> — Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1899-900 (TESORO) (N. 29)	118	249	271
<i>Isruzione pubblica</i> — Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1899-900 (TESORO) (N. 68)	622	692	735
<i>Lavori pubblici</i> — Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1899-900 (TESORO) (N. 67)	601	623	670
<i>Marina</i> — Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1899-900 (TESORO) (N. 19)	89	227	242
<i>Poste e telegrafi</i> — Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1899-900 (TESORO) (N. 63)	477	602	614
<i>Esercizio provvisorio</i> — Proroga a tutto il mese di febbraio 1900 dell'esercizio provvisorio dello stato di previsione dell'entrata e di quelli della spesa per l'esercizio finanziario 1899-900 non approvati entro il mese di dicembre 1899 (TESORO) (N. 30)	133	191	218
<i>Maggiori assegni</i> — Approvazione di maggiori assegni e diminuzione di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1899-900 (TESORO) (N. 34)	222	276	278
<i>Spese impreviste</i> — Convalidazione di Decreti Reali coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal Fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1899-900 (TESORO) (N. 62)	477	608	614

BUENOS AYRES (Vedi *Consolati*).

OGGETTO	Presentazione	Discussione	Votazione
	Pag.	Pag.	Pag.
C			
CAMERE DI COMMERCIO:			
Proroga delle elezioni della Camera di commercio di Roma (AGRICOLTURA E COMMERCIO) (N. 53)	297	458	473
CAMERA DEI DEPUTATI. — Sede.			
Autorizzazione della spesa di L. 300,000 per la costruzione di un'Aula provvisoria per la Camera dei deputati (TESORO) (N. 73)	875	1049	1050
COLONIA ERITREA (Vedi Africa).			
COMACCHIO (Comune di) (Vedi Prestiti, ecc.).			
CONSIGLI COMUNALI E PROVINCIALI (Vedi Amministrazione).			
CONSOLATI:			
Ricostituzione del Consolato a Buenos Ayres (ESTERI) (N. 40)	274	602	610
CONTABILITÀ DELLO STATO:			
Spesa per le operazioni del riscontro effettivo dei magazzini e depositi dello Stato, in esecuzione della legge 11 luglio 1897, n. 256 (TESORO) (N. 17)	89	221	242
CONTABILITÀ COMUNALI E PROVINCIALI (Vedi Amministrazione).			
CORTI D' ASSISE:			
Disposizioni per estendere la giurisdizione del Circolo d' assise di Mantova a tutto il territorio della provincia di Mantova (CAMERA DEI DEPUTATI) (N. 35)	246	622	670
D			
DANNI PER INFORTUNI:			
Provvedimenti a favore dei danneggiati dalle alluvioni e frane dell'ultimo trimestre 1899 (LAVORI PUBBLICI) (N. 75)	875	1052	1109
DAZIO CONSUMO:			
Provvedimenti relativi al dazio consumo del comune di Napoli in occasione dell'Esposizione d'igiene (FINANZE) (N. 64)	511	870	87

O G G E T T O	Presentazione	Discussione	Votazione
	Pag.	Pag.	Pag.
DEBITO PUBBLICO:			
Approvazione della spesa straordinaria per il quarto cambio decennale delle cartelle al portatore dei consolidati 5 e 3 per cento (TESORO) (N. 46)	294	342	866
DOGANE:			
Rimborso alla Società delle strade ferrate della rete Adriatica di annualità arretrate di pigione dei locali ad uso della dogana in Ala (TESORO) (N. 20)	89	225	241
H			
ESPOSIZIONI INDUSTRIALI E D'IGIENE (Vedi Dazio consumo, Lotterie).			
Partecipazione dell'Italia all'Esposizione universale internazionale di Parigi nel 1900 (AGRICOLTURA E COMMERCIO) (N. 12)	66	91	100
Provvedimenti relativi al dazio consumo del comune di Napoli in occasione dall'Esposizione d'igiene (FINANZE) (N. 64)	515	870	871
F			
FARMACIE (Vedi Sanità pubblica).			
FERROVIE:			
Provvedimenti di polizia ferroviaria riguardanti i ritardi dei treni (LAVORI PUBBLICI) (N. 13)	60	120	218
Provvedimenti definitivi per gl'istituti di previdenza del personale ferroviario (LAVORI PUBBLICI) (N. 28)	105	828	863 (1)
Proroga dei provvedimenti degli articoli 3 e 6 della legge 15 agosto 1897, n. 383, a favore degli istituti ferroviari di previdenza (LAVORI PUBBLICI) (N. 42)	277	282	296
Convalidazione dei Decreti Reali 25 agosto e 23 ottobre 1899, coi quali fu autorizzato il prelevamento di somme necessarie per alcune spese ferroviarie dai fondi approvati colle leggi 12 luglio 1894, n. 318 e 30 giugno 1896, n. 251, pei titoli di cui al n. 81 della tabella annessa alla prima delle citate leggi (LAVORI PUBBLICI) (N. 56)	323	372	404
G			
GENIO NAVALE (Vedi Marina militare).			

(1) Questo disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, fu modificato dal Senato nelle sedute del 28 febbraio e 1 marzo 1900 (n. 28), e dopo nuove modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati fu di nuovo approvato dal Senato il 28 marzo 1900 sotto il N. 28-B. — Present. 939 — Discuss. 1021 — Votaz. 1050.

OGGETTO	Presentazione	Discussione	Votazione
	Pag.	Pag.	Pag.
I			
IMPIEGATI:			
Disposizioni sui ruoli organici delle Amministrazioni dello Stato (INTERNO) (N. 58)	338	—	—
Stato degli impiegati civili (INTERNO) (N. 78)	992	—	(1)
IMPIEGATI COMUNALI E PROVINCIALI:			
Disposizioni sui segretari ed altri impiegati comunali e provinciali (INTERNO) (N. 51)	297	—	(2)
INFANZIA:			
Estinzione del credito della Banca d'Italia per somme dalla medesima anticipate per la costruzione del Regio Asilo Garibaldi in Tunisi (ESTERI) (N. 41)	276	342	366
INFORTUNI SUL LAVORO:			
Indennità agli operai addetti alle aziende dei monopoli dei tabacchi e dei sali nei casi d'infortunio sul lavoro (FINANZE) (N. 11)	66	91	100
ISTRUZIONE SECONDARIA:			
Stipendi dei professori delle scuole e degli istituti tecnici ed altri provvedimenti (ISTRUZIONE PUBBLICA) (N. 15)	89	890	957
ISTRUZIONE SUPERIORE:			
Aumento di stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per spesa inerente alla costruzione ed ampliamento degl'i istituti di chimica annessi alla R. Università di Torino (TESORO) (N. 16)	89	274	278
L			
LOTTERIE:			
Concessione di due lotterie in esenzione da tasse a favore dell'Esposizione d'igiene in Napoli e dell'Esposizione agricolo-industriale in Verona e disposizioni intese a disciplinare per l'avvenire la concessione di tombole e lotterie (FINANZE) (N. 47)	294	365	404

(1) Da esaminarsi dagli Uffici.

(2) In esame presso l'Ufficio centrale composto dei senatori Balestra, *Presidente*, Roux, *Segretario*, Paternò, Serena e Codronchi.

OGGETTO	Presentazione	Discussione	Volazione
	Pag.	Pag.	Pag.
MI			
MAGISTRATURA:			
Guarentigie della Magistratura (N. 65)	518	—	— (1)
Modificazioni all'ordinamento della Magistratura (GRAZIA E GIUSTIZIA) (N. 66)	518	—	— (1)
MANICOMI:			
Disposizioni intorno agli alienati ed ai manicomi (INTERNO) (N. 5) .	40	—	— (2)
MANTOVA (Vedi Corti d'assise).			
MARINA MILITARE.			
Norme per il reclutamento e l'avanzamento degli assistenti di 1 ^a e 2 ^a classe del Corpo del genio navale (MARINA) (N. 49)	295	457	473
MATRIMONI:			
Disposizioni contro i matrimoni illegali (GRAZIA E GIUSTIZIA) (N. 2)	40	1205	1158
MONTELLO (Terre del) (Vedi Beni demaniali).			
MUSEI:			
Acquisto dei quadri e degli oggetti d'arte dell'Arcispedale di S. Maria Nuova in Firenze a favore delle RR. Gallerie di detta città (ISTRU- ZIONE PUBBLICA) (N. 76)	884	1085	1109
O			
OPERE IDRAULICHE:			
Modificazioni alle disposizioni della legge 30 marzo 1893, n. 173, con- cernenti le opere idrauliche di 3 ^a , 4 ^a e 5 ^a categoria (LAVORI PUB- BLICI) (N. 57)	323	1055	1110
OPERE PUBBLICHE:			
Autorizzazione di spese per diverse opere pubbliche e determinazione degli stanziamenti nella parte straordinaria del bilancio dei lavori pubblici durante il quadriennio finanziario dal 1899-900 al 1902- 1903 (LAVORI PUBBLICI) (N. 27)	105	654	735

(1) Per deliberazione del Senato questi due disegni di legge furono deferiti all'esame di un solo Ufficio centrale composto dei senatori Inghilleri, *Presidente*, Mucicchi, *Segretario*, Saredo, Massabò, Gadda, Taiani, Gloria, Pascale, Santamaria-Niccolini e Parpaglia, presso il quale sono allo studio.

(2) Pronto per la discussione, relatore il senatore Taiani.

O G G E T T O	Presentazione	Discussione	Votazione
	Pag.	Pag.	Pag.
OSPEDALI:			
Provvedimenti per la spedalità degli infermi poveri non appartenenti al Comune di Roma ricoverati negli ospedali della Capitale (INTERNO) (N. 55)	207	877	918
Disposizioni sulle spese di spedalità (INTERNO) (N. 79)	1138	—	— (1)
P			
PENSIONI (Vedi Assegni ecc.)			
Pensione alla famiglia del delegato di pubblica sicurezza Mauro Gherghi morto per causa di servizio (INTERNO) (N. 77)	941	1086	1109
PENSIONI PER LA VECCHIAIA :			
Provvedimenti per la Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai (D' INIZIATIVA DEL SENATO) (N. 81)	1163	—	— (2)
PESCA:			
Convenzione fra l'Italia e la Svizzera dell'8 luglio 1898, addizionale a quella del 1882, per la pesca nelle acque comuni dei due Stati (ESTERI) (N. 69)	622	868	871
PIANI REGOLATORI DI AMPLIAMENTO E DI RISANAMENTO DELLE CITTÀ :			
Concessione a taluni comuni della provincia di Porto Maurizio di un nuovo termine per la esecuzione dei lavori contemplati nel rispettivo piano regolatore (INTERNO) (N. 38)	274	323	324
POSTE E TELEGRAFI:			
Autorizzazione della spesa straordinaria per la costruzione di un edificio per i servizi delle poste e telegrafi di Milano (POSTE : TELEGRAFI) (N. 71)	741	797	813
PRESTITI, DEBITI E CREDITI DI COMUNI E PROVINCE (Vedi Sanità pubblica).			
Provvedimenti a favore del comune di Comacchio (INTERNO) (N. 39)	274	866	871
Disposizioni sul Credito comunale e provinciale (TESORO) (N. 72)	813	—	— (3)
R			
RECLUTAMENTO MILITARE:			
Passaggio dalla Regia marina al R. esercito di talune categorie di militari in congedo (GUERRA) (N. 8)	66	343	366

(1) In esame presso l'Ufficio centrale composto dei senatori Massarucci, Lucchini, Balestra, Roux e Pascale.

(2) Presso il relatore senatore Vacchelli.

(3) In esame presso l'Ufficio centrale composto dei senatori Finali, *Presidente*, Municchi, *Segretario*, Miceli, Gadda e Codronchi, *Relatore*.

OGGETTO	Presentazione	Discussione	Votazione
	Pag.	Pag.	Pag.
Conversione in legge del regio decreto 23 settembre 1899, n. 373, per disposizioni speciali per la leva di mare della classe 1879 da chiamarsi nel gennaio 1900 (MARINA) (N. 21)	89	225	241
Conversione in legge del regio decreto 20 settembre 1899, n. 372, contenente disposizioni per la leva sulla classe 1879 (GUERRA) (N. 22)	89	226	242
S			
SALI E TABACCHI:			
Modificazioni alla legge 6 agosto 1891, n. 483, per il servizio di vendita dei sali e tabacchi (FINANZE) (N. 1)	36	817	863
SALINE:			
Autorizzazione della spesa di L. 600,000 per provvedere alla riassunzione da parte dello Stato dell'esercizio delle saline di Sardegna (FINANZE) (N. 39)	274	325	324
SANITÀ PUBBLICA:			
Istituzione dell'armadio farmaceutico nei comuni e nelle frazioni mancanti di farmacia (INTERNO) (N. 3)	36	817	865
Fabbricazione e vendita di vaccini, virus, sieri e prodotti affini (INTERNO) (N. 4)	40	76	92
Aggiunta all'art. 57 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849 (serie 3 ^a) per la tutela dell'igiene e della sanità pubblica - Cimiteri (CAMERA DEI DEPUTATI) (N. 14)	86	225	240
Prestiti per esecuzione di opere riguardanti la pubblica igiene e per la derivazione e condotta di acque potabili (INTERNO) N. 50 . .	297	376	404
SERVITÙ MILITARI:			
Modificazioni alla legge sulle servitù militari (GUERRA) (N. 7) . .	66	101	103
SERVIZI MARITTIMI:			
Estensione del servizio di navigazione affidato alla Società Puglia nell'Adriatico (POSTE E TELEGRAFI) (N. 10)	66	222	241
Modificazioni dei servizi postali e commerciali marittimi (POSTE E TELEGRAFI) (N. 74)	875	1031	1050
SICUREZZA PUBBLICA:			
Modificazioni agli articoli 28 e 31 della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza (INTERNO) (N. 9)	66	346	404
Nuovo ruolo organico degli ufficiali di pubblica sicurezza (INTERNO) (N. 25)	89	246	271

OGGETTO	Presentazione	Discussione	Votazione
	Pag.	Pag.	Pag.
SOMALIA ITALIANA (Vedi <i>Africa</i>).			
SPEDALITÀ DEGLI INFERMI POVERI: (Vedi <i>Ospedali</i>).			
SPESE MILITARI: (Vedi <i>Armamento</i>).			
STATO DEGLI UFFICIALI:			
Sistemazione degli ufficiali subalterni commissari (GUERRA) (N. 43) .	282	322	324
T			
TRATTATI INTERNAZIONALI:			
Conversione in legge del Regio decreto 21 maggio 1899, n. 181, relativo alla proroga del trattato di commercio fra l'Italia e la Grecia del 1° aprile 1889 (ESTERI) N. 32)	140	294	296
TROVATELLI: —			
Ordinamenti del servizio di assistenza degli esposti (INTERNO) (N. 80)	1138	—	— (1)
U			
UNIVERSITÀ DI TORINO (Vedi <i>Istruzione superiore</i>).			
V			
VINO:			
Disposizioni per combattere le frodi nella preparazione e nel commercio dei vini (AGRICOLTURA E COMMERCIO) (N. 54)	207	893	915
Z			
ZUCCARI:			
Modificazioni alla legge sulla tassa di fabbricazione dello zucchero indigeno (FINANZE) (N. 48)	294	741	795

(1) In esame presso l'Ufficio centrale composto dei senatori Teti, Lucchini, Cefaly, Roux e Durante.

Discussioni, f. 219.